TeamSystem

730/2020

Guida Operativa

A cura di
Federica Furlani
Luca Mambrin
Sergio Pellegrino

In collaborazione con

Euroconference
Editoria

TeamSystem

730/2020

Guida Operativa

A cura di
Federica Furlani
Luca Mambrin
Sergio Pellegrino

In collaborazione con

Euroconference
Editoria

Tutti i diritti sono riservati
È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi mezzo

Copertina
Progetto grafico: Gruppo Euroconference S.p.A.

Realizzazione editoriale
Grafica e impaginazione: Cooperativa Relè Trento

Gli autori e l'Editore, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei presenti contenuti. Per segnalazioni o suggerimenti relativi a questo libro scrivere al seguente indirizzo: editoria@euroconference.it

VI Edizione febbraio 2020

Il lavoro è stato chiuso in redazione il 28 febbraio 2020

INDICE

MODELLO 730/2020 - ASPETTI GENERALI ..... pag. 9

Premessa ..... pag. 9
Soggetti interessati ..... pag. 10
Casi di esonero ..... pag. 15
Struttura del modello 730/2020 e principali novità ..... pag. 19
La dichiarazione congiunta ..... pag. 28
Modalità e termini di presentazione del modello 730 ..... pag. 30
Termini di presentazione ..... pag. 31

IL MODELLO 730 PRECOMPILATO ..... pag. 41

Aspetti generali ..... pag. 41

INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRIBUENTE ..... pag. 53

Aspetti generali ..... pag. 53
Tipologia di dichiarazione ..... pag. 54
Contribuente ..... pag. 56
Dati del contribuente ..... pag. 60
Residenza anagrafica ..... pag. 61
Telefono e posta elettronica ..... pag. 62
Domicilio fiscale ..... pag. 62
Fusione comuni ..... pag. 67
Dichiarazione presentata da un soggetto diverso dal contribuente ..... pag. 71
Casi pratici di compilazione ..... pag. 74

FAMILIARI A CARICO ..... pag. 79

Struttura e composizione del quadro ..... pag. 79
Soggetti fiscalmente a carico ..... pag. 80
Richiesta della detrazione ..... pag. 83
Detrazioni per i familiari dei cittadini extracomunitari ..... pag. 83
Modalità di determinazione delle detrazioni per carichi di famiglia ..... pag. 84
Casi particolari ..... pag. 93
Modalità di compilazione ..... pag. 97
Casi pratici di compilazione ..... pag. 104

DATI DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA CHE EFFETTUERÀ IL CONGUAGLIO ..... pag. 107

Certificazione Unica ..... pag. 107

QUADRO A - REDDITI DEI TERRENI ..... pag. 113

Aspetti generali ..... pag. 114
Modalità di compilazione ..... pag. 128
Casi pratici di compilazione ..... pag. 143

QUADRO B - REDDITI DEI FABBRICATI E ALTRI DATI ..... pag. 153

Aspetti generali ..... pag. 153
Locazione per finalità abitative e commerciali opzione per l'applicazione della cedolare secca ..... pag. 159
Le locazioni brevi ..... pag. 166
Rapporti tra Imu e imposte sui redditi ..... pag. 174
Modalità di compilazione ..... pag. 180
Sezione II - Dati relativi ai contratti di locazione ..... pag. 215
Casi pratici di compilazione ..... pag. 217

QUADRO C - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI ..... pag. 227

Struttura e composizione del quadro ..... pag. 227
Sezione I – Redditi di lavoro dipendente e assimilati per i quali la detrazione è rapportata al periodo di lavoro ..... pag. 228
Redditi di lavoro dipendente ..... pag. 230

Redditi da pensione ..... pag. 230
Redditi di lavoro dipendente e pensione prodotti all'estero ..... pag. 232
Tassazione agevolata dei premi di risultato ..... pag. 241
Beni e servizi (benefit) erogati in sostituzione di premi di produttività ..... pag. 247
Compensi per lavori socialmente utili ..... pag. 250
Bonus Irpef – Riduzione del cuneo fiscale ..... pag. 251
Redditi assimilati a lavoro dipendente ..... pag. 258
Detrazione per redditi di lavoro dipendente e assimilati ..... pag. 262
Sezione I – Modalità di compilazione ..... pag. 265
Sezione II – Altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ..... pag. 278
Sezione III – Ritenute Irpef e addizionale regionale all'Irpef ..... pag. 283
Sezione IV – Ritenute addizionale comunale all'Irpef ..... pag. 284
Sezione V – Bonus Irpef ..... pag. 285
Sezione VI – Detrazione sicurezza ..... pag. 286
Casi pratici di compilazione ..... pag. 288

QUADRO D - ALTRI REDDITI ..... pag. 291

Struttura e composizione del quadro ..... pag. 291
Sezione I – Redditi di capitale di lavoro autonomo e redditi diversi ..... pag. 293
Sezione II – Redditi soggetti a tassazione separata ..... pag. 341

QUADRO E - ONERI E SPESE ..... pag. 349

Struttura e composizione del quadro ..... pag. 350
Spese sostenute per familiari a carico ..... pag. 351
Sezione I – Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19%, 26%, 30% o 35% ..... pag. 355
Righi E1 – E6: spese sanitarie ..... pag. 357
Rigo E1: spese sanitarie ..... pag. 358
Rigo E2: spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologie esenti ..... pag. 377
Rigo E3: spese sanitarie per persone con disabilità ..... pag. 380
Rigo E4: spese veicoli per disabili ..... pag. 385
Rigo E5: spese per l'acquisto di cani guida ..... pag. 397
Rigo E6: spese sanitarie rateizzate in precedenza ..... pag. 397
Righi E7 – E10: interessi passivi ..... pag. 400
Righi E8 – E10 ..... pag. 416
Oneri per i quali spetta la detrazione del 26% ..... pag. 476
Oneri per i quali spetta la detrazione del 30% o del 35% ..... pag. 479
Rigo E14 - Spese per canoni di leasing di immobile da adibire ad abitazione principale ..... pag. 482

QUADRO E - SEZIONE II - ONERI DEDUCIBILI DAL REDDITO COMPLESSIVO ..... pag. 485

Struttura e composizione del quadro ..... pag. 486
Rigo E21 – Contributi previdenziali e assistenziali ..... pag. 487
Rigo E22 – Assegno periodico corrisposto al coniuge ..... pag. 490
Rigo E23 – Contributi per addetti ai servizi domestici e familiari ..... pag. 494
Rigo E24 – Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose ..... pag. 496
Rigo E25 – Spese mediche e di assistenza specifica per i disabili ..... pag. 500
Rigo E26 – Altri oneri deducibili ..... pag. 504
Righi E27-E30 – Previdenza complementare ..... pag. 514
Modalità di compilazione ..... pag. 519

QUADRO E - SEZIONE III - SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ..... pag. 535

Struttura e composizione del quadro ..... pag. 537
Quadro normativo ..... pag. 537
Sezione III-A ..... pag. 538
La detrazione Irpef per interventi di sistemazione a verde delle aree scoperte ..... pag. 575
Sezione III-A – Modalità di compilazione ..... pag. 577
Sezione III-B ..... pag. 582
Sezione III-B – Modalità di compilazione ..... pag. 583
Casi pratici di compilazione ..... pag. 585
Sezione III-C ..... pag. 591

QUADRO E - SEZIONE IV - SPESE PER INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO ..... pag. 611

Soggetti ammessi ..... pag. 613
Edifici interessati ..... pag. 618
Tipologie di interventi agevolabili ..... pag. 620
Le regole e gli adempimenti ..... pag. 631
Modalità di compilazione ..... pag. 651
Casi pratici di compilazione ..... pag. 658

QUADRO E - SEZIONE V - DETRAZIONI PER GLI INQUILINI CON CONTRATTO DI LOCAZIONE ..... pag. 661

Aspetti generali ..... pag. 661

QUADRO E - SEZIONE VI - ALTRE DETRAZIONI D'IMPOSTA ..... pag. 671

QUADRO F - ACCONTI, RITENUTE, ECCEDENZE E ALTRI DATI ..... pag. 675

Struttura del quadro e novità ..... pag. 675
Sezione I – Acconti Irpef addizionale comunale e cedolare secca relativi al 2019 ..... pag. 676
Sezione II – Altre ritenute subite ..... pag. 684
Sezione III-A – Eccedenze risultanti dalle precedenti dichiarazioni ..... pag. 686
Sezione III-B – Eccedenze risultanti da dichiarazioni integrative a favore presentate oltre l'anno successivo ..... pag. 695
Sezione IV – Ritenute ed acconti sospesi per eventi eccezionali ..... pag. 697
Sezione V – Misura degli acconti per l'anno 2020 e rateazione del saldo 2019 ..... pag. 698
Sezione VI – Soglie di esenzione addizionale comunale ..... pag. 702
Sezione VII – Rigo F8 ..... pag. 702
Sezione VIII – Dati da indicare nel modello 730 integrativo ..... pag. 703
Sezione IX – Altri dati ..... pag. 707

QUADRO G - CREDITI D'IMPOSTA ..... pag. 715

Struttura e composizione del quadro ..... pag. 715
Sezione I – Crediti d'imposta relativi ai fabbricati ..... pag. 716
Sezione II – Credito d'imposta reintegro anticipazione fondi pensione ..... pag. 728
Sezione III – Credito d'imposta per redditi prodotti all'estero ..... pag. 730
Sezione IV – Credito d'imposta per immobili colpiti dal sisma in Abruzzo ..... pag. 739
Sezione V – Credito d'imposta per incremento occupazione ..... pag. 743
Sezione VII – Credito d'imposta per le erogazioni liberali a sostegno della cultura ..... pag. 744
Sezione VIII – Erogazioni scuola ..... pag. 750
Sezione IX – Credito d'imposta per negoziazione e arbitrato ..... pag. 753
Sezione X – Credito d'imposta videosorveglianza ..... pag. 756
Sezione XIII – Altri crediti d'imposta ..... pag. 757
Credito d'imposta Ape ..... pag. 759

Credito d'imposta Sport Bonus ..... pag. 760
Credito d'imposta per bonifica ambientale ..... pag. 761

QUADRO I - IMPOSTE DA COMPENSARE ..... pag. 763

Aspetti generali ..... pag. 763
Struttura e composizione del quadro ..... pag. 764
Modalità di compilazione ..... pag. 767

QUADRO K - COMUNICAZIONE DELL'AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO ..... pag. 773

Aspetti generali ..... pag. 774
Sezione I – Dati identificativi del condominio ..... pag. 776
Sezione II – Dati catastali del condominio (interventi di recupero del patrimonio edilizio) ..... pag. 776
Sezione III – Dati relativi ai fornitori e agli acquisti di beni e servizi ..... pag. 777

QUADRO L - ULTERIORI DATI ..... pag. 781

Aspetti generali ..... pag. 781
Modalità di compilazione ..... pag. 782

MODELLO 730-1 ..... pag. 783

Caratteristiche generali ..... pag. 785

MODELLO 730-2 ..... pag. 795

730-2 per il sostituto d'imposta ..... pag. 795
730-2 per il CAF o il professionista abilitato ..... pag. 796

MODELLO 730/2020
ASPETTI GENERALI

PREMESSA

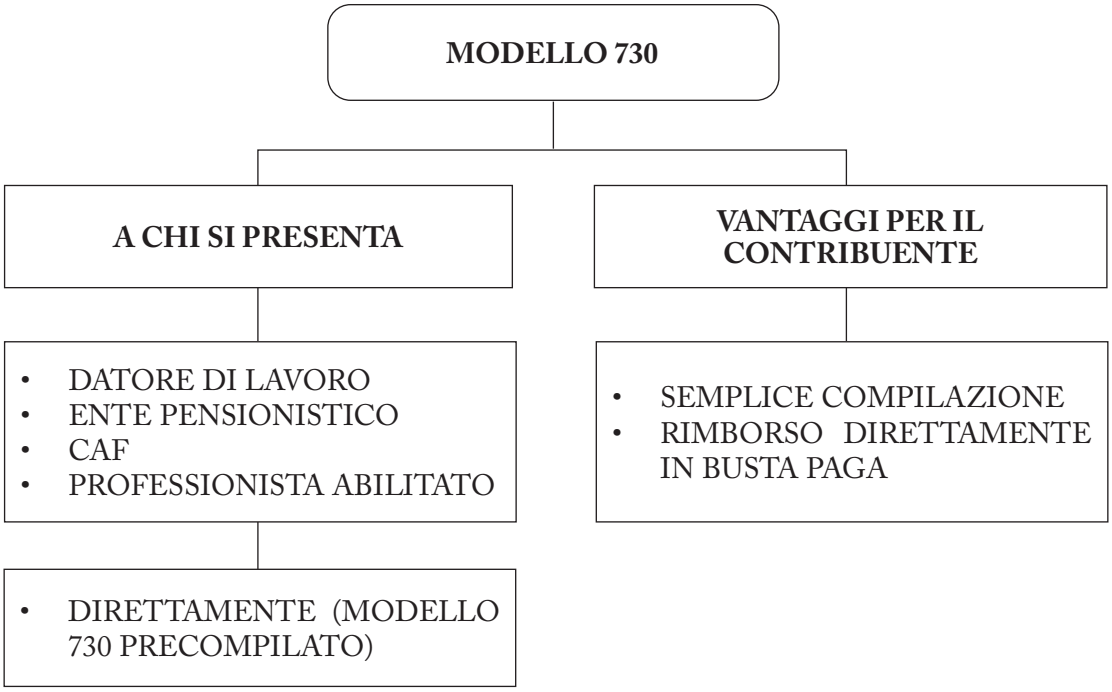
In **presenza di determinati requisiti** (soggettivi ed oggettivi), i contribuenti possono, in alternativa al modello Redditi Persone fisiche, presentare la dichiarazione dei redditi utilizzando il modello 730, con una serie **di vantaggi,** quali:

- **non devono essere eseguiti calcoli**, in quanto la compilazione è molto più semplice;
- **non ci si deve occupare della trasmissione della dichiarazione** all'Agenzia delle entrate, in quanto è un adempimento a cui provvede il soggetto che presta l'assistenza fiscale (datore di lavoro, ente pensionistico, CAF o professionista abilitato con l'eccezione del modello 730 precompilato);
- nel caso in cui la dichiarazione presenti un saldo **a credito**, il contribuente può ottenere **il rimborso dell'imposta direttamente in busta paga** o nella rata **della pensione**, a decorrere dal mese di luglio (per i pensionati a decorrere dal mese di agosto o di settembre);
- nel caso in cui la dichiarazione presenti **un saldo a debito**, le somme **vengono trattenute direttamente dalla retribuzione** (a decorrere dal mese di luglio) **o dalla pensione** (a decorrere dal mese di agosto o di settembre)



Anche per quest'anno è possibile presentare **il modello 730 anche in assenza di un sostituto d'imposta** tenuto ad effettuare il conguaglio, indipendentemente dal saldo d'imposta a credito o debito risultante **dalla dichiarazione**.

Si ricorda, infine, che **il soggetto che soddisfa i requisiti** per poter presentare il **modello 730** può sempre **optare per la presentazione del modello Redditi Persone fisiche**. In questo caso, tuttavia, la dichiarazione dovrà essere presentata esclusivamente in forma telematica e, qualora emerga **un debito**, sarà necessario effettuare il pagamento con il modello F24 alle scadenze previste. Diversamente, se dalla dichiarazione emerge **un credito**, questo potrà essere chiesto a rimborso o utilizzato in compensazione.



SOGGETTI INTERESSATI

Fino alla dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2012 (modello 730-2013) la prima condizione necessaria affinché un contribuente potesse presentare **il modello 730** era quella di avere, tra il momento della presentazione della dichiarazione e il momento di liquidazione del risultato della stessa, **un sostituto d'imposta** che potesse **effettuare le operazioni di conguaglio**.
Dal 2014, con l'emanazione dell'articolo 51-*bis* del D.L. 69/2013, invece, possono presentare **il modello 730 in assenza di sostituto d'imposta**, i soggetti che hanno percepito:

- redditi di lavoro dipendente;
- redditi di pensione;
- redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (previsti dall'articolo 50, comma 1 lettere a), c), c-*bis*) d), g), escluse le indennità percepite dai membri del Parlamento europeo , i) e l) del Tuir.

In tal caso, il modello 730 deve essere **presentato ad un CAF – dipendenti o a un professionista abilitato**, e nel riquadro "Dati del Sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio" va barrata la casella "730 dipendenti senza sostituto" (salvo la possibilità di presentare direttamente il modello 730 precompilato).
Tale facoltà è concessa sia nel caso di dichiarazione **con saldo a credito** che nel caso di dichiarazione **con saldo a debito**.

CONDIZIONI SOGGETTIVE

CONDIZIONI SOGGETTIVE	
CHI PUÒ PRESENTARE IL MODELLO 730 (precompilato o ordinario)	• **pensionati o lavoratori dipendenti** (compresi i lavoratori italiani che operano all'estero per i quali il reddito è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali); • persone che percepiscono **indennità sostitutive** di reddito di lavoro dipendente; • **soci di cooperative** di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca; • **sacerdoti della Chiesa cattolica**; • **giudici costituzionali, parlamentari nazionali** e altri **titolari di cariche pubbliche elettive**; • **persone impegnate in lavori socialmente utili**; • **lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato** per un periodo inferiore all'anno; • **personale della scuola** con contratto di lavoro a tempo determinato; • lavoratori che posseggono soltanto redditi **di collaborazione coordinata e continuativa** (articolo 50, comma 1, lettera c-*bis*, del Tuir); • **produttori agricoli esonerati** dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (Mod. 770 semplificato e ordinario), Irap e Iva.

CASI PARTICOLARI

LAVORATORI DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO

Per i **lavoratori dipendenti con contratto a tempo determinato** di durata **inferiore all'anno**, le istruzioni precisano che:

- è possibile presentare il modello 730 **al sostituto d'imposta**, se il periodo di lavoro dura almeno **dal mese di aprile al mese di luglio 2020**;
- è possibile presentare il modello 730 **al CAF dipendenti** o ad un **professionista abilitato**, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese **di giugno al mese di luglio 2020** e si **conoscono i dati** del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio.

Tali soggetti possono comunque decidere di presentare il **modello 730 precompilato direttamente** all'Agenzia delle entrate.

PERSONALE DELLA SCUOLA

Per il personale della scuola con contratto a tempo determinato di durata (almeno) dal mese di settembre dell'anno 2019 al mese di giugno dell'anno 2020, è possibile la presentazione del modello 730, rivolgendosi al sostituto d'imposta, ad un CAF dipendenti o ad un professionista abilitato.
Tali soggetti possono comunque decidere di presentare il **modello 730 precompilato direttamente** all'Agenzia delle entrate.

COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI

I soggetti che nel corso **dell'anno 2019 hanno percepito redditi di collaborazione coordinata e continuativa** ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera c) *bis* del Tuir possono presentare il modello 730 **al CAF o ad un professionista abilitato**, se:

- il rapporto di lavoro sussiste nel **periodo compreso tra giugno e luglio 2020**;
- conoscono i **dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio.**



L'articolo 50, comma, 1 lettera c-*bis*, del Tuir, considera redditi di collaborazione coordinata e continuativa:
"le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, sempreché gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendente di cui all'articolo 49, comma 1, concernente redditi di lavoro dipendente, o nell'oggetto dell'arte o professione di cui all'articolo 53, comma 1, concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal contribuente".
Tali soggetti possono comunque decidere di presentare il **modello 730 precompilato direttamente** all'Agenzia delle entrate.



Nonostante le istruzioni alla compilazione del modello 730/2020 riportino ancora **questi casi particolari** (**lavoratori dipendenti a tempo determinato, personale della scuola e collaboratori coordinati e continuativi**) **con le limitazioni descritte** si ritiene che tali contribuenti possano:

- **presentare il modello 730** con i dati del sostituto d'imposta, nel caso in cui siano **verificate le condizioni previste**;
- **presentare comunque il modello 730 senza sostituto d'imposta**, avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 51-*bis* del D.L. 63/2013, **nel caso in cui non siano soddisfatte le condizioni ivi previste**, come meglio chiarito nel paragrafo che segue.



APPROFONDIMENTO
Presentazione del Modello 730 Dipendenti "Senza Sostituto"

L'**articolo 51-*bis* del D.L. 69/2013 (Decreto del fare)** ha previsto la possibilità di presentare la dichiarazione dei redditi utilizzando il modello 730 **anche in assenza di un sostituto d'imposta che potesse effettuare le operazioni di conguaglio.**
A **decorrere dall'anno 2014**, i soggetti titolari **dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c), c-*bis*), d), g)**, con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) e l), del D.P.R. 917/1986, in **assenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio**, possono comunque adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi, presentando l'apposita **dichiarazione modello 730** e la relativa scheda ai fini della destinazione del 5 e 8 per mille, con le modalità indicate dall'articolo 13, comma 1, lettera b), del D.M. n. 164/1999, ai Centri di assistenza fiscale e agli altri soggetti abilitati a prestare assistenza fiscale.
Anche per l'anno 2019, i contribuenti che non hanno più un posto di lavoro potranno presentare la dichiarazione dei redditi utilizzando il modello 730, **non solo** quando presentino **somme a credito**, ma anche quando il **risultato sia a debito**, ovvero quando, sulla base del modello 730, il contribuente risulti tenuto al versamento delle imposte.
Ad esempio, **soggetti quali i collaboratori familiari e altri addetti alla casa**, che nel corso del 2018 hanno percepito redditi di lavoro dipendente erogati esclusivamente da datori di lavoro non obbligati ad effettuare le ritenute d'acconto, possono presentare il modello 730 (senza sostituto).

Il modello **730 senza sostituto "precompilato"** deve essere presentato:
- direttamente all'Agenzia delle entrate;
- ad un CAF;
- ad un professionista abilitato;

mentre il modello **730 senza sostituto ordinario** va presentato:
- ad un CAF;
- ad un professionista abilitato.

CONDIZIONI OGGETTIVE

Non tutte le tipologie di redditi possono essere dichiarati con il modello 730, ma solamente quelli **specificamente previsti**, **di seguito elencati**.

CONDIZIONI OGGETTIVE	
QUALI REDDITI POSSONO ESSERE DICHIARATI NEL MODELLO 730?	• redditi di **lavoro dipendente e redditi assimilati** a quelli di lavoro dipendente (es. co.co.co. e contratti di lavoro a progetto); • **redditi dei terreni e dei fabbricati**; • **redditi di capitale**; • **redditi di lavoro autonomo** per i quali **non** è richiesta la partita Iva (es. prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente); • **redditi diversi** (es. redditi di terreni e fabbricati situati all'estero); • alcuni dei redditi **assoggettabili a tassazione separata**, indicati nella sezione II del quadro D.

CASI DI ESCLUSIONE

I contribuenti che nel corso del periodo d'imposta percepiscono determinate tipologie di redditi, **non possono presentare il modello 730**, ma sono tenuti alla presentazione del **modello Redditi Persone fisiche.**

In particolare:

CONDIZIONI OGGETTIVE	
REDDITI CHE NON POSSONO ESSERE DICHIARATI NEL MODELLO 730	• **redditi d'impresa** da dichiarare nei quadri RF e RG del modello Unico persone fisiche, anche in forma **redditi di partecipazione** (da dichiarare nel quadro RH); • **redditi di lavoro autonomo** per i quali **è** richiesta **la partita Iva**, da dichiarare nel quadro RE del modello Redditi PF; • **redditi "diversi"** non compresi tra quelli indicati nel quadro D, righi D4 e D5, da dichiarare nel quadro RL del modello Unico persone fisiche; • **plusvalenze** derivanti dalla **cessione di partecipazioni qualificate** o derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate in società residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati; • **redditi provenienti da "trust"**, in qualità di beneficiario; • **redditi derivanti da produzione di "agroenergia"** oltre i limiti previsti dal D.L. 66/2014; • **redditi di lavoro autonomo** a cui, ai fini delle imposte sui redditi, si applica l'articolo 50 del Tuir (soci delle cooperative artigiane).

Inoltre, non possono presentare il modello 730 i contribuenti che:
- nel corso **del 2019 e/o nel 2020 non sono residenti in Italia**;
- devono presentare **anche una** sola delle seguenti dichiarazioni: **Iva, Irap, Mod. 770** (sostituti d'imposta);

NEW Da quest'anno possono utilizzare il modello 730 anche i soggetti che presentano la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti (che hanno i requisiti per utilizzare il modello semplificato).

- **sono obbligati** alla **tenuta delle scritture contabili;**
- utilizzano crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero diversi da quelli di cui al rigo G4.

NEW Non è possibile utilizzare il modello 730 per dichiarare **redditi da pensione** di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a) del Tuir **erogati da soggetti esteri**, delle persone fisiche che **trasferiscono in Italia la propria residenza in uno dei comuni appartenenti al territorio del Mezzogiorno**, con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti, situati nelle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia.

REDDITI DA DICHIARARE CON IL MODELLO REDDITI PERSONE FISICHE

Vi sono, infine, determinate categorie di redditi che **devono essere dichiarati** esclusivamente con il Modello Redditi Persone fisiche, ma **che**, soddisfatte determinate condizioni oggettive e soggettive, **non precludono** la **presentazione del modello 730/2020:**

CONDIZIONI OGGETTIVE	
REDDITI DA DICHIARARE CON IL MODELLO REDDITI PF: **QUADRO RM**	I soggetti che presentano **il modello 730/2020** dovranno presentare **il quadro RM** del modello **Redditi PF 2020** se nel corso **del 2019** hanno percepito: • **redditi di capitale di fonte estera** sui quali non siano state applicate le ritenute a titolo d'imposta, nei casi previsti dalla normativa italiana; • **interessi, premi e altri proventi** delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, per i quali non sia stata applicata l'imposta sostitutiva prevista dal D.Lgs. 239/1996 e successive modificazioni; • **indennità di fine rapporto, percepite da soggetti** che non rivestono la qualifica di sostituto d'imposta; • **proventi derivanti da depositi a garanzia** per i quali è dovuta un'imposta sostitutiva pari al 20%; • **redditi** derivanti **dall'attività di noleggio occasionale** di imbarcazioni **e navi da diporto assoggettati a imposta sostitutiva del 20%.** NEW Da quest'anno i **docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado**, che hanno percepito compensi derivanti dall'attività **di lezioni private e ripetizioni** e che intendono fruire della **tassazione sostitutiva**, devono presentare anche il **quadro RM** del mod. Redditi PF 2020. Il **quadro RM** deve, inoltre, essere presentato per indicare i dati **relativi alla rivalutazione del valore dei terreni** operata nel **2019.**

	I contribuenti che presentano **il modello 730** e devono presentare anche il quadro **RM del modello Redditi PF 2020,** non possono però usufruire dell'opzione per la tassazione ordinaria prevista per alcuni dei redditi indicati in questo quadro.
QUADRO RT	I soggetti che presentano il **modello 730/2020** dovranno presentare il **quadro RT** del **modello Redditi PF 2020** se nel corso del **2019** hanno: • **realizzato plusvalenze** derivanti **da partecipazioni qualificate e non qualificate**, **escluse** quelle derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati e altri redditi diversi di natura finanziaria, qualora non abbiano optato per il regime amministrato o gestito; • **realizzato solo minusvalenze** derivanti da **partecipazioni qualificate e/o non qualificate** e perdite relative ai rapporti da cui possono derivare altri redditi diversi di natura finanziaria e intendono riportarle negli anni successivi. Il **quadro RT** deve, inoltre, essere presentato per indicare i dati **relativi alla rivalutazione del valore delle partecipazioni operata** nel 2019 (articolo 7, L. 448/2001 e articolo 2, D.L. 282/2002 e successive modificazioni).
QUADRO RW	I soggetti che presentano **il modello 730/2020** dovranno presentare **il modulo RW** del **modello Redditi PF 2020**, se nel corso del **2019**: • hanno **detenuto investimenti all'estero** o **attività estere** di **natura finanziaria**; • **risultano proprietari** o **titolari di altro diritto reale** su **immobili situati all'estero** o **possiedono attività** all'estero, per il calcolo delle relative imposte dovute (Ivie o Ivafe).

Sebbene i contribuenti che si trovino in una delle situazioni sopra descritte **possano optare** per la **presentazione integrale** del **modello Redditi PF 2020,** nel caso in **cui decidano di presentare il modello 730**, dovranno presentare i **quadri RM, RT e il modulo RW** unitamente al **frontespizio del modello Redditi PF 2020**, nei **modi e nei termini** previsti per la **presentazione dello stesso modello unico**.

CASI DI ESONERO

Ciascun **contribuente** deve prima di tutto accertarsi **di essere tenuto** alla presentazione della dichiarazione o se, diversamente, ne **è esonerato**.
S**oddisfatte determinate condizioni,** infatti, non si è nemmeno tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi, sia essa il modello 730 ovvero il modello Redditi PF 2020.
Nel caso in cui il soggetto non rientri in alcuna delle casistiche di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi previste, dovrà verificare se **può presentare il modello 730** o il **modello Redditi** (il che, come visto nel capitolo precedente, dipende essenzialmente dalla tipologia di redditi percepiti).

La dichiarazione **deve comunque essere presentata** se:
- le **addizionali all'Irpef non sono state trattenute** o sono state trattenute in **misura inferiore a quella dovuta**;
- sono stati percepiti **esclusivamente redditi che derivano dalla locazione** di **fabbricati** per i quali si è optato **per la cedolare secca**.

Anche **se il soggetto** risulta **esonerato alla presentazione della dichiarazione, può ugualmente essere presentare** il Modello 730 (se ne ricorrono le condizioni) o il modello Redditi:

- per dichiarare eventuali spese sostenute per fruire delle detrazioni previste;
- per **chiedere rimborsi** relativi a **crediti o eccedenze di versamento** che derivano dalle dichiarazioni degli anni precedenti o da acconti versati **per il 2019**.

CONDIZIONE GENERALE DI ESONERO DALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

Sono in ogni caso esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi i contribuenti che, se non obbligati alla tenuta delle scritture contabili, possiedono redditi per i quali è dovuta **un'imposta non superiore a 10,33 euro**.

	SEGNO
Imposta lorda*	-
Detrazioni per carichi di famiglia	-
Detrazione per redditi di lavori dipendente, pensione e/o altri redditi	-
Ritenute	=
IMPORTO NON SUPERIORE A 10,33 EURO	

*** L'imposta è calcolata sul reddito complessivo, al netto della deduzione per abitazione principale e relative pertinenze.**



ESEMPIO

Si ipotizzi che un contribuente presenti la seguente situazione (riepilogata nel prospetto di liquidazione del modello 730-3):
Reddito da abitazione principale non soggetta ad Imu: 900 euro
Reddito da lavoro dipendente: 11.000 euro
Reddito da lavoro autonomo occasionale: 100 euro

RIEPILOGO DEI REDDITI		1 DICHIARANTE	2 CONIUGE
1	REDDITI DOMINICALI	,00	,00
2	REDDITI AGRARI	,00	,00
3	REDDITI DEI FABBRICATI	,00	,00
4	REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI	11.000 ,00	,00
5	ALTRI REDDITI	100 ,00	,00
6	IMPONIBILE CEDOLARE SECCA	,00	,00
7	Reddito abitazione principale e pertinenze (non soggette a IMU)	900 ,00	,00
CALCOLO DEL REDDITO IMPONIBILE E DELL'IMPOSTA LORDA		**1 DICHIARANTE**	**2 CONIUGE**
11	REDDITO COMPLESSIVO	12.000 ,00	,00
12	Deduzione abitazione principale e pertinenze (non soggette a IMU)	900 ,00	,00
13	ONERI DEDUCIBILI	11.100 ,00	,00
14	REDDITO IMPONIBILE	,00	,00
15	Compensi per attività sportive dilettantistiche con ritenuta a titolo d'imposta	,00	,00
16	IMPOSTA LORDA	2.553 ,00	,00

CALCOLO DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA		1 DICHIARANTE	2 CONIUGE
21	Detrazione per coniuge a carico	,00	,00
22	Detrazione per figli a carico	,00	,00
23	Ulteriore detrazione per figli a carico	,00	,00
24	Detrazione per altri familiari a carico	,00	,00
25	Detrazione per redditi di lavoro dipendente	1.618 ,00	,00
26	Detrazione per redditi di pensione	,00	,00
27	Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi	,00	,00
28	Detrazione oneri ed erogazioni liberali	,00	,00
29	Detrazione spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e per misure antisismiche	,00	,00
30	Detrazione spese arredo immobili ristrutturati	,00	,00
31	Detrazione spese per interventi di risparmio energetico	,00	,00
32	Detrazione spese arredo immobili giovani coppie	,00	,00
33	Detrazione IVA per acquisto abitazione classe energetica A o B	,00	,00
37	Detrazioni inquilini con contratto di locazione e affitto terreni agricoli ai giovani	,00	,00
38	Altre detrazioni d'imposta	,00	,00
39	Detrazione per comparto sicurezza e difesa	,00	,00
40	Detrazione per pace contributiva e colonnine di ricarica	,00	,00
41	Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa	,00	,00
42	Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione	,00	,00
43	Credito d'imposta reintegro anticipazioni fondi pensione	,00	,00
44	Credito d'imposta per mediazioni	,00	,00
45	Credito d'imposta per negoziazione e arbitrato	,00	,00
48	TOTALE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA	,00	,00

CALCOLO DELL'IMPOSTA NETTA E DEL RIGO DIFFERENZA		1 DICHIARANTE	2 CONIUGE
50	IMPOSTA NETTA	935 ,00	,00
51	Credito d'imposta per altri immobili – Sisma Abruzzo	,00	,00
52	Credito d'imposta per l'abitazione principale – Sisma Abruzzo	,00	,00
53	Credito d'imposta per imposte pagate all'estero	,00	,00
54	Credito d'imposta per erogazioni cultura	,00	,00
55	Credito d'imposta per erogazioni scuola	,00	,00
56	Credito d'imposta per videosorveglianza	,00	,00
57	Altri crediti d'imposta	,00	,00
58	Crediti residui per detrazioni incapienti	,00	,00
59	RITENUTE	925 ,00	,00
60	DIFFERENZA	10 ,00	,00
ECCEDENZA, ACCONTI E ALTRE RETTIFICHE		**1 DICHIARANTE**	**2 CONIUGE**
61	ECCEDENZA DELL'IRPEF RISULTANTE DALLE PRECEDENTI DICHIARAZIONI	,00	,00
62	ACCONTI VERSATI	,00	,00
63	Restituzione bonus fiscale e straordinario	,00	,00

Il contribuente è esonerato dalla presentazione della dichiarazione in quanto l'imposta netta è inferiore a 10,35 euro.

CASI DI ESONERO SENZA LIMITI DI REDDITO

Sono **esonerati** dalla presentazione della dichiarazione dei redditi quei contribuenti che possiedono determinati redditi, al verificarsi di determinate condizioni, così come riepilogati dalla seguente tabella:

<table>
<tr><th>TIPOLOGIA DI REDDITO</th><th>CONDIZIONI</th></tr>
<tr><td>Abitazione principale, relative pertinenze ed altri fabbricati non locati.</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">  L'esonero non si applica se il fabbricato non locato è situato nello stesso comune dell'abitazione principale.</td></tr>
<tr><td>Lavoro dipendente o di pensione</td><td rowspan="2">1) Redditi corrisposti da un unico sostituto d'imposta obbligato ad effettuare le ritenute di acconto o corrisposti da più sostituti, purché certificati dall'ultimo che ha effettuato il conguaglio.
2) Le detrazioni per coniuge e familiari a carico sono spettanti e non sono dovute le addizionali regionale e comunale.</td></tr>
<tr><td>Lavoro dipendente o di pensione, abitazione principale, relative pertinenze ed altri fabbricati non locati</td></tr>
<tr><td>Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa compresi i lavori a progetto</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">  Sono escluse le collaborazioni di carattere amministrativo. gestionale di natura non professionale rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.</td></tr>
<tr><td>Redditi esenti
Esempi: rendite erogate dall'Inail esclusivamente per invalidità permanente o per morte, alcune borse di studio, pensioni di guerra, pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva, pensioni, indennità, comprese le indennità di accompagnamento e assegni erogati dal Ministero dell'Interno ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili, sussidi a favore degli hanseniani, pensioni sociali.</td><td></td></tr>
<tr><td>Redditi soggetti ad imposta sostitutiva (diversi da quelli soggetti a cedolare secca)
Esempio: interessi sui BOT o su altri titoli di debito pubblico.</td><td></td></tr>
<tr><td>Redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta
Esempio: interessi sui conti correnti bancari o postali e redditi derivanti da lavori socialmente utili.</td><td></td></tr>
</table>

CASI DI ESONERO CON LIMITI DI REDDITO

Sono **esonerati** dalla presentazione della dichiarazione dei redditi quei contribuenti che possiedono determinati redditi, nel rispetto di specifici limiti ed al verificarsi di determinate condizioni, così come evidenziato nella seguente tabella:

TIPOLOGIA DI REDDITO	LIMITE DI REDDITO	CONDIZIONI
Terreni e/o fabbricati comprese le abitazioni principali e le sue pertinenze per le quali non è dovuta l'Imu.	**€ 500**	
Lavoro dipendente o assimilato e altre tipologie di reddito *.	**€ 8.000**	**Periodo di lavoro non inferiore a 365 giorni.** **Periodo di pensione non inferiore a 365 giorni.** *Le detrazioni per coniuge e familiari a carico sono spettanti e non sono dovute le addizionali regionale e comunale. Se il sostituto d'imposta ha operato le ritenute il contribuente può recuperare il credito presentando la dichiarazione.*
Pensione e altre tipologie di reddito*	**€ 8.000**	
Pensione e terreni e abitazione principale e sue pertinenze per le quali non è dovuta l'Imu.	**€ 7.500 (pensione)** **€ 185,92 (terreni)**	
Pensione e altre tipologie di reddito.	**€ 8.000**	**Periodo di pensione non inferiore a 365 giorni.** *Le detrazioni per coniuge e familiari a carico sono spettanti e non sono dovute le addizionali regionale e comunale. Se il sostituto d'imposta ha operato le ritenute il contribuente può recuperare il credito presentando la dichiarazione.*
Assegno periodico corrisposto al coniuge e altre tipologie di reddito.	**€ 8.000**	
Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente a altri redditi per i quali la detrazione prevista non è rapportata al periodo di lavoro.	**€ 4.800**	
Compensi da attività sportive dilettantistiche.	**€ 30.658,28**	

*** Il reddito complessivo deve essere calcolato senza tener conto del reddito derivante dall'abitazione principale e dalle sue pertinenze.**

STRUTTURA DEL MODELLO 730/2020 E PRINCIPALI NOVITÀ

Con **provvedimento n. 8945/2020 pubblicato il 15/01/2020**, l'Agenzia delle entrate ha approvato i modelli:

- **730 base;**
- **730-1;**
- **730-2 per il sostituto d'imposta;**
- **730-2 per il C.A.F. e per il professionista abilitato;**

- **730-3;**
- **730-4;**
- **730-4 integrativo**,

con le relative istruzioni, unitamente alla bolla per la consegna del modello 730-1, concernenti **la dichiarazione semplificata** agli **effetti dell'imposta** sul reddito delle persone fisiche, da presentare nell'anno 2020 da parte dei soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale.

MODELLO 730 BASE

Il **modello 730 base** è composto dai seguenti quadri:

- **Informazioni relative al contribuente** (in particolare: codice fiscale, dati anagrafici, residenza e domicilio fiscale), dati **dei familiari a carico** e **del sostituto d'imposta**;
- **firma della dichiarazione;**
- **quadro A** (redditi dei terreni), dove vanno indicati i redditi che derivano dal possesso dei terreni;
- **quadro B** (redditi dei fabbricati), dove vanno indicati i redditi che derivano dal possesso dei fabbricati, anche se si tratta dell'abitazione principale;
- **quadro C** (redditi di lavoro dipendente e assimilati), dove vanno indicati i redditi di lavoro dipendente e di pensione, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, le ritenute relative all'Irpef e alle addizionali regionale e comunale ed i dati relativi al bonus Irpef;
- **quadro D** (altri redditi), dove vanno indicati i redditi di capitale, i redditi di lavoro autonomo non derivante da attività professionale, i redditi diversi (ad esempio i redditi di terreni e fabbricati situati all'estero) e i redditi soggetti a tassazione separata (es. redditi percepiti dagli eredi);
- **quadro E** (oneri e spese detraibili e oneri deducibili), dove vanno indicate le spese che danno diritto a una detrazione d'imposta (oneri detraibili) e le spese che possono essere sottratte dal reddito complessivo (oneri deducibili);
- **quadro F** (acconti, ritenute, eccedenze e altri dati), dove vanno indicati gli acconti relativi all'Irpef, all'addizionale comunale e alla cedolare secca sulle locazioni e le ritenute diverse da quelle indicate nei quadri C e D, i crediti o eccedenze di versamento derivanti dalle dichiarazioni degli anni precedenti;
- **quadro G** (crediti d'imposta), dove riportare i crediti d'imposta relativi ai fabbricati, per l'incremento dell'occupazione, per i redditi prodotti all'estero, per le mediazioni, per il reintegro delle anticipazioni sui fondi pensione e per la ricostruzione degli immobili colpiti dal sisma in Abruzzo, per art-bonus e per negoziazione arbitrato;
- **quadro I** (Imposte da compensare), per l'utilizzo del credito derivante dal modello 730/2020, per il versamento con il Mod. F24 dell'Imu dovuta per l'anno 2020 e delle altre imposte per le quali è previsto il pagamento con il Mod. F24;
- **quadro K** (comunicazione dell'amministratore di condominio) per l'indicazione dei beni e servizi acquistati dal condominio nell'anno solare, i dati identificativi dei relativi fornitori e dei dati catastali del condominio nel caso di interventi di recupero del patrimonio edilizio;
- **quadro L** (Ulteriori dati) per l'indicazione delle informazioni in merito ai redditi prodotti in euro dai resdienti a Campione d'Italia.

Si analizzano le **principali novità** contenute nel **modello 730/2020**, evidenziando per ogni singolo quadro le modifiche rispetto al modello 730 dello scorso anno.

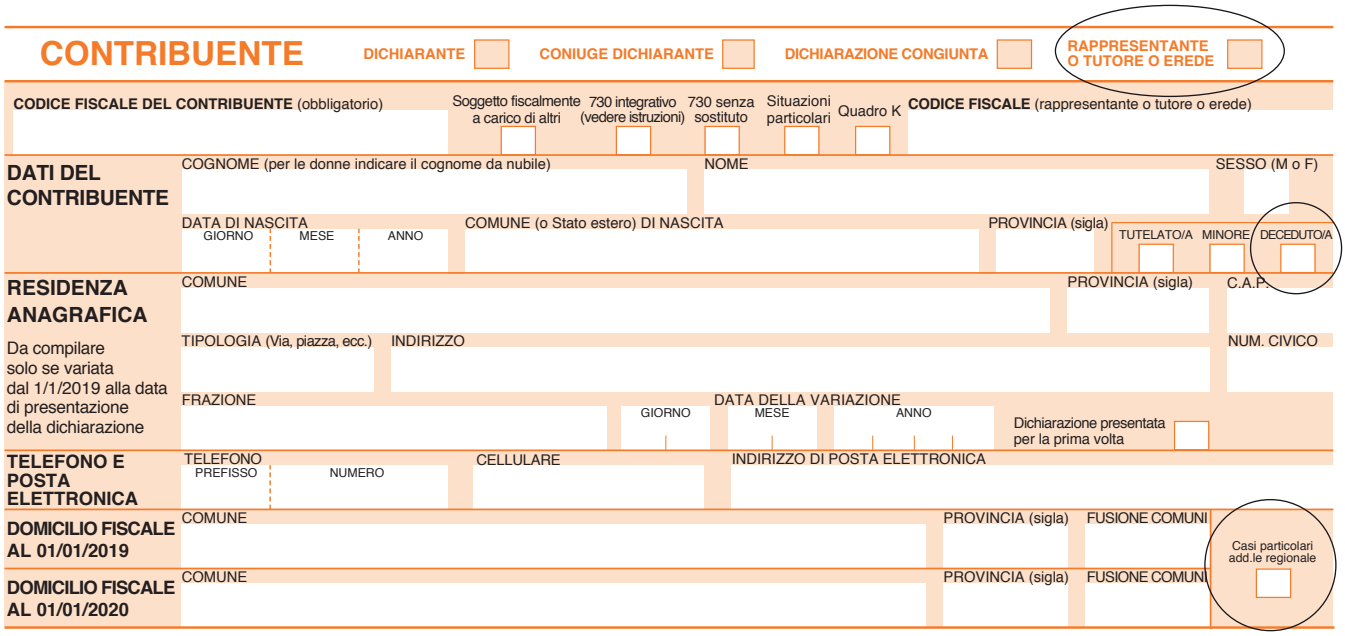
MODELLO 730 E QUADRI AGGIUNTIVI

Da quest'anno i **docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado**, che hanno percepito compensi derivanti dall'attività di **lezioni private e ripetizioni** e che intendono fruire della **tassazione sostitutiva**, devono presentare anche il **quadro RM** del mod. Redditi PF 2020.

OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DEL MODELLO REDDITI PF

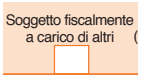
Devono presentare il modello Redditi PF 2020 e **non possono utilizzare il modello 730 precompilato o ordinario** i contribuenti che hanno percepito redditi da pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a) del Tuir erogati da soggetti esteri, nel caso in cui abbiano trasferito in Italia la propria residenza in uno dei comuni appartenenti al territorio del Mezzogiorno, con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti, situati nelle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia.

INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRIBUENTE



Estensione dell'utilizzo del **730 all'erede**: per la dichiarazione dei redditi relative all'anno d'imposta 2019 delle **persone decedute nel 2019 o entro il 23 luglio 2020**, gli eredi potranno utilizzare il modello 730 per la dichiarazione per conto del contribuente deceduto avente i requisiti per utilizzare tale modello semplificato.

Casella soggetto fiscalmente a carico di altri



La Legge di Bilancio 2018 ha incrementato **da euro 2.840,51 ad euro 4.000,00** il limite di reddito complessivo annuo, al lordo degli oneri deducibili, previsto per essere considerati fiscalmente a carico, **limitatamente solo ai figli di età non superiore a 24 anni**.

La casella "**Soggetto fiscalmente a carico di altri**" deve essere compilata con:
- il **codice '1'** dal contribuente con reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro al lordo degli oneri deducibili;
- il **codice '2'** dai figli di età non superiore a 24 anni con reddito complessivo uguale o inferiore a 4.000 euro al lordo degli oneri deducibili.

Casella casi particolari di addizionale regionale



La Regione Liguria ha previsto **un'aliquota agevolata dell'1,23%** a favore dei contribuenti italiani o comunitari provenienti da altre zone italiane o estere di età inferiore ai 45 anni che **hanno trasferito la propria residenza** in un comune ligure **nel corso del 2018** e che la mantengono per tutto il periodo di vigenza dell'agevolazione. In tal caso, per fruire dell'aliquota agevolata, nella casella "*Casi particolari addizionale regionale*" presente nel riquadro del domicilio fiscale occorre indicare il **codice 3**.

QUADRO A - REDDITI DEI TERRENI

QUADRO A - Redditi dei terreni

N. ORD.	1 REDDITO DOMINICALE	2 TITOLO	3 REDDITO AGRARIO	POSSESSO 4 GIORNI	POSSESSO 5 %	6 CANONE DI AFFITTO IN REGIME VINCOLISTICO	7 CASI PARTICOLARI	8 CONTINUAZIONE (stesso terreno rigo precedente)	9 IMU NON DOVUTA	10 COLTIVATORE DIRETTO O IAP
A1	,00		,00			,00		☐		
A2	,00		,00			,00		☐		
A3	,00		,00			,00		☐		
A4	,00		,00			,00		☐		
A5	,00		,00			,00		☐		
A6	,00		,00			,00		☐		

L'articolo 1 comma 44 della L. 232/2016 ha previsto che per il triennio 2017-2019 i redditi agrari e domenicali dei coltivatori diretti e IAP di cui all'articolo 1, D.Lgs. 99/2004, iscritti alla previdenza agricola, non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini Irpef.
Per **l'anno 2019** tale agevolazione compete anche ai **familiari coadiuvanti** del coltivatore diretto a condizione che:
- appartengano **al medesimo nucleo familiare**;
- siano **iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola** in qualità di coltivatori diretti;
- **partecipino attivamente** all'esercizio dell'impresa familiare.

Per fruire dell'agevolazione tali soggetti dovranno barrare la casella di colonna 10 (Coltivatore diretto o IAP).

QUADRO B – REDDITI DEI FABBRICATI

QUADRO B - Redditi dei fabbricati e altri dati

SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI

	1 RENDITA	2 UTILIZZO	POSSESSO 3 GIORNI	POSSESSO 4 %	5 CODICE CANONE	6 CANONE DI LOCAZIONE	7 CASI PARTICOLARI	8 CONTINUAZIONE (stesso immobile rigo precedente)	9 CODICE COMUNE	11 CEDOLARE SECCA	12 CASI PARTICOLARI IMU	13 STATO DI EMERGENZA
B1	,00					,00		☐				
B2	,00					,00		☐				
B3	,00					,00		☐				
B4	,00					,00		☐				
B5	,00					,00		☐				
B6	,00					,00		☐				
B7	,00					,00		☐				

La Legge di Bilancio 2019 ha esteso la possibilità di applicare il regime della cedolare secca anche ai **contratti di locazione stipulati nel 2019** relativi a:

- unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1;
- di **superficie fino a 600 mq** (escluse le pertinenze, le quali tuttavia se locate congiuntamente all'immobile principale, accedono anch'esse all'imposta sostitutiva).

La cedolare secca **non è applicabile** ai contratti stipulati nel 2019 **se al 15.10.2018** "risulti **in corso un contratto non scaduto**, tra i medesimi soggetti e per lo stesso **immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale**".

QUADRO C – REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATI

QUADRO C - Redditi di lavoro dipendente e assimilati

SEZIONE I - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI — Casi particolari

	1 TIPO	2 INDETERMINATO/ DETERMINATO	3 REDDITO (punti 1, 2, 3 CU 2020)	4 ALTRI DATI		1 TIPO	2 INDETERMINATO/ DETERMINATO	3 REDDITO (punti 1, 2, 3 CU 2020)	4 ALTRI DATI		1 TIPO	2 INDETERMINATO/ DETERMINATO	3 REDDITO (punti 1, 2, 3 CU 2020)	4 ALTRI DATI
C1			,00		C2			,00		C3			,00	

Redditi di lavoro dipendente e assimilati

Il D.L. 119/2018 ha riformulato l'articolo 188-*bis* del Tuir introducendo una nuova modalità di tassazione dei redditi prodotti dai residenti del Comune di Campione d'Italia.

Nella colonna 1 del rigo C1 sono stati eliminati i vecchi codici 5,6,8 che si riferivano ai redditi percepiti dai residenti a Campione d'Italia mentre la casella "4" ridenominata Altri dati è riservata ai soli contribuenti residenti in Italia che percepiscono redditi prodotti all'estero, dove indicare uno dei seguenti codici che identifica la fonte estera dei redditi indicati nelle colonne precedenti:

'1' redditi di fonte estera se nella colonna 1 è indicato il codice 1 o 2;

'2' pensione ai superstiti di fonte estera se nella colonna 1 è indicato il codice 1 o 7;

'5' redditi prodotti in euro dai residenti a Campione d'Italia. Il codice può essere utilizzato se si hanno i requisiti per fruire di tale agevolazione e se nella colonna 1 non è indicato il codice 4.

Impatriati

Per i contribuenti che hanno **trasferito la residenza in Italia a decorrere dal 30 aprile 2019**, i redditi da lavoro dipendente e assimilati concorrono alla formazione del reddito complessivo nella **misura del 30%**. Tale misura è ridotta al **10% se la residenza è trasferita** in: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia. I redditi da lavoro dipendente e assimilati percepiti dagli sportivi professionisti concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 50% purché sia effettuato il versamento di un contributo dello 0,5% della base imponibile secondo le modalità individuate con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Detrazione per comparto sicurezza e difesa

SEZIONE VI - DETRAZIONE PER COMPARTO SICUREZZA E DIFESA

	1 FRUITA TASSAZIONE ORDINARIA	2 NON FRUITA TASSAZIONE ORDINARIA	3 FRUITA TASSAZIONE SEPARATA
C15	,00	,00	,00

La nuova **sezione VI del quadro C** è riservata al personale militare delle Forze armate, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare in costanza di servizio nel 2019, per il quale è prevista una **riduzione dell'imposta** sul reddito delle persone fisiche (articolo 45, comma 2, D.Lgs. 95/2017).
L'agevolazione **spetta** ai lavoratori che **nell'anno 2018** hanno percepito un **reddito di lavoro dipendente non superiore a 28.000 euro** ed è riconosciuta sul trattamento economico accessorio, comprensivo delle indennità di natura fissa e continuativa.

QUADRO D – ALTRI REDDITI

QUADRO D - Altri redditi

SEZIONE I - REDDITI DI CAPITALE, LAVORO AUTONOMO E REDDITI DIVERSI

D1	UTILI ED ALTRI PROVENTI EQUIPARATI	TIPO DI REDDITO 1	2 REDDITI ,00	4 RITENUTE ,00	D2	ALTRI REDDITI DI CAPITALE	TIPO DI REDDITO 1	2 REDDITI ,00	4 RITENUTE ,00	
D3	REDDITI DERIVANTI DA ATTIVITA ASSIMILATE AL LAVORO AUTONOMO	ALTRI DATI	TIPO DI REDDITO 1	2 REDDITI ,00				3 ,00		
D4	REDDITI DIVERSI	CEDOLARE SECCA 2	3	4 ,00			SPESE 5 ,00	6 ,00		
D5	REDDITI DERIVANTI DA ATTIVITA OCCASIONALE O DA OBBLIGHI DI FARE, NON FARE E PERMETTERE	ALTRI DATI	1	2 ,00			3 ,00	4 ,00		

Nella colonna "**Altri dati**" dei righi D3 e D5 va indicato il **codice "5"** che identifica i redditi prodotti in euro dai residenti a Campione d'Italia se si hanno i requisiti per fruire di tale agevolazione.

D5	REDDITI DERIVANTI DA ATTIVITA OCCASIONALE O DA OBBLIGHI DI FARE, NON FARE E PERMETTERE	ALTRI DATI

La Legge di Bilancio 2019 ha istituito l'applicazione di **un'imposta sostitutiva** dell'Irpef, addizionali regionali e comunali, pari al **15%** ai compensi derivanti dall'attività di **lezioni private e ripetizioni**, svolta dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado. È fatta salva tuttavia **l'opzione per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari**, nel qual caso i relativi redditi **dovranno essere indicati nel rigo D5 utilizzando il codice "5".**

QUADRO E – ONERI E SPESE

Sezione I

QUADRO E - Oneri e spese

SEZIONE I - SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 19%, 26%, 30% o 35%

E1	SPESE SANITARIE	Spese patologie esenti 1 ,00	Rateazione (barrare la casella)	SPESE SANITARIE 2 ,00	E6	SPESE SANITARIE RATEIZZATE IN PRECEDENZA	Numero rata ,00
E2	SPESE SANITARIE PER FAMILIARI NON A CARICO AFFETTI DA PATOLOGIE ESENTI			,00	E7	INTERESSI PER MUTUI IPOTECARI PER L'ACQUISTO DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE	,00
E3	SPESE SANITARIE PER PERSONE CON DISABILITA'			,00	E8	ALTRE SPESE *vedi elenco Codici spesa nella Tabella delle istruzioni*	CODICE SPESA ,00
E4	SPESE VEICOLI PER PERSONE CON DISABILITA'	Numero rata		,00	E9	ALTRE SPESE	CODICE SPESA ,00
E5	SPESE PER L'ACQUISTO DI CANI GUIDA			,00	E10	ALTRE SPESE	CODICE SPESA ,00
E14	SPESE PER CANONI DI LEASING	Data stipula leasing 1	Numero anno 2	Importo canone di leasing 3 ,00			Prezzo di riscatto 4 ,00

In merito agli **oneri detraibili** si segnalano le seguenti novità:

- **non è stata prorogata la detrazione per l'anno 2019** per l'acquisto di alimenti a fini medici speciali (non sarà pertanto più possibile indicarle tra le spese mediche detraibili);
- è stato aumentato ad **euro 800,00** la spesa detraibile per le spese di istruzione non universitaria.

Sezione III-C

SEZIONE III C - ALTRE SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 50%

E56	PACE CONTRIBUTIVA O COLONNINE PER RICARICA	CODICE 1	ANNO 2	IMPORTO 3 ,00	E57	SPESE ARREDO IMMOBILI RISTRUTTURATI	NUMERO RATA 1	SPESA ARREDO IMMOBILE 2 ,00	NUMERO RATA 3	SPESA ARREDO IMMOBILE 4 ,00
E58	SPESE ARREDO IMMOBILI GIOVANI COPPIE	MENO DI 35 ANNI 1	SPESA SOSTENUTA NEL 2016 2 ,00		E59	IVA PER ACQUISTO ABITAZIONE CLASSE ENERGETICA A o B	NUMERO RATA 1	IMPORTO IVA PAGATA 2 ,00		

La **sezione III-C**, ridenominata "**Altre spese per le quali spetta la detrazione del 50%**" contiene nel **nuovo rigo E56** due nuove detrazioni:

- la detrazione per **riscatto dei periodi non coperti da contribuzione** (c.d. "*pace contributiva*"), da indicare con il **codice "1"**: l'onere sostenuto per il riscatto degli anni non coperti da contribuzione, può essere detratto dall'imposta lorda nella misura del 50% con una ripartizione in 5 quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento della spesa e in quelli successivi. per tale detrazione dovrà ;
- la **detrazione per infrastrutture di ricarica, da indicare con il codice "2"**: per le spese sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 per l'acquisto e posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica è previsto che l'onere sostenuto possa essere detratto dall'imposta lorda nella misura del 50% dell'ammontare delle spese sostenute, di ammontare comunque non superiore a 3.000 euro, con una ripartizione in 10 rate annuali di pari importo.

Sezione IV

SEZIONE IV - SPESE PER INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO

	TIPO INTERVENTO	ANNO	PERIODO 2013	CASI PARTICOLARI	PERIODO 2008 Rideterminazione rate	NUMERO RATA	IMPORTO SPESA
E61	1	2	3	4	5	7	8 ,00
E62							,00

La Legge di Bilancio 2019 ha modificato il comma 1-*quater* dell'articolo 15, Tuir, aumentando ad € 1.000 (in precedenza € 516,47) la **detrazione forfetaria spettante ai non vedenti per il mantenimento dei cani guida**.

QUADRO G – CREDITI D'IMPOSTA

QUADRO G - Crediti d'imposta

SEZIONE I - FABBRICATI

G1	Credito riacquisto prima casa	residuo precedente dichiarazione 1	,00	credito anno 2019 2	,00	di cui compensato nel mod. F24 3	,00	G2	Credito canoni di locazione non percepiti (vedere istruzioni)		,00

SEZIONE II - REINTEGRO ANTICIPAZIONI FONDI PENSIONE

G3	Anno anticipazione 1		Reintegro Totale/ Parziale 2		Somma reintegrata 3	,00	Residuo precedente dichiaraz. 4	,00	Anno 2019 5	,00	di cui compensato nel mod. F24 6	,00

SEZIONE III - REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO

G4	Codice Stato estero 1		Anno 2		Reddito estero 3	,00	Imposta estera 4	,00	Reddito complessivo 5	,00		
	Imposta lorda 6	,00	Imposta netta 7	,00	Credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni 8	,00	di cui relativo allo Stato estero di col.1 9	,00				

SEZIONE IV - IMMOBILI COLPITI DAL SISMA IN ABRUZZO

G5	Abitazione principale	Codice fiscale 1		Numero rata 2		Totale credito 3	,00	Residuo precedente dichiarazione 4	,00		
G6	Altri immobili	Impresa/ Professione 1		Codice fiscale 2		Numero rata 3		Rateazione 4		Totale credito 5	,00

SEZIONE V - INCREMENTO OCCUPAZIONE

G7	Residuo 2018 1	,00	di cui compensato nel mod. F24 2	,00	

SEZIONE VII - EROGAZIONI CULTURA

G9	Spesa 2019 1	,00	Residuo 2018 2	,00	Rata credito 2018 3	,00	Rata credito 2017 4	,00	

SEZIONE VIII - EROGAZIONI SCUOLA

G10	Spesa 2018 1	,00	Spesa 2017 2	,00	Residuo 2018 3	,00			

SEZIONE IX - NEGOZIAZIONE E ARBITRATO

G11	Credito spettante 1	,00	Residuo 2018 2	,00	di cui utilizzato in F24 3	,00			

SEZIONE X - VIDEOSORVEGLIANZA

G12	Residuo 2018 2	,00	di cui utilizzato in F24 3	,00					

SEZIONE XIII - ALTRI CREDITI

G15	Codice 1		Importo 2	,00	di cui compensato nel mod. F24 3	,00			

Nel quadro G sono stati eliminati i righi G13 e G14 dove erano indicati il credito d'imposta per mediazioni e il credito d'imposta Ape ed è stata introdotta la Sezione XIII (Altri crediti), **rigo G15 dove vanno indicati** i crediti d'imposta diversi da quelli indicati nelle precedenti sezioni.
In particolare trovano collocazione in questo rigo:

- il credito d'imposta **mediazioni per la conciliazione di controversie civili e commerciali**;
- il credito d'imposta **Ape**;

NEW

- il credito d'imposta **sport bonus**;
- il credito d'imposta per **bonifica ambientale**.

- **Credito d'imposta Sport bonus:** contribuenti identificati con il numero seriale indicato nella tabella A, allegata al decreto del 23 dicembre 2019, possono fruire di un credito d'imposta. Il credito d'imposta è pari al 65% delle somme erogate in favore degli enti gestori o proprietari di impianti sportivi pubblici ed è riconosciuto nel limite del 20% del reddito imponibile ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo.

- **Credito d'imposta per bonifica ambientale**: per le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi su edifici e terreni pubblici, sulla base di progetti presentati dagli enti proprietari, ai fini della bonifica ambientale, compresa la rimozione dell'amianto dagli edifici, della prevenzione e del risanamento del dissesto idrogeologico, della realizzazione o della ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate e del recupero di aree dismesse di proprietà pubblica, spetta un credito d'imposta, nella misura del 65% delle erogazioni effettuate. Il credito d'imposta è riconosciuto nei limiti del 20% del reddito imponibile ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo.

DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)

STATO * ☐	CHIESA CATTOLICA	UNIONE CHIESE CRISTIANE AVVENTISTE DEL 7° GIORNO
ASSEMBLEE DI DIO IN ITALIA	CHIESA EVANGELICA VALDESE (Unione delle Chiese metodiste e Valdesi)	CHIESA EVANGELICA LUTERANA IN ITALIA
UNIONE COMUNITA' EBRAICHE ITALIANE	SACRA ARCIDIOCESI ORTODOSSA D'ITALIA ED ESARCATO PER L'EUROPA MERIDIONALE	CHIESA APOSTOLICA IN ITALIA
UNIONE CRISTIANA EVANGELICA BATTISTA D'ITALIA	UNIONE BUDDHISTA ITALIANA	UNIONE INDUISTA ITALIANA
ISTITUTO BUDDISTA ITALIANO SOKA GAKKAI (IBISG)		

(*) Per la scelta a favore dello Stato è possibile indicare anche uno dei seguenti codici:
1 - Fame nel mondo; **2** - Calamità; **3** - Edilizia scolastica; **4** - Assistenza ai rifugiati; **5** - Beni culturali.

Scheda per la scelta della destinazione dell'8 per mille dell'Irpef: il contribuente può destinare l'otto per mille dell'Irpef allo Stato indicando una specifica finalità tra **cinque distinte opzioni**, specificando il relativo codice:

1 fame nel mondo;
2 calamità;
3 edilizia scolastica
4 assistenza ai rifugiati;
5 beni culturali.

LA DICHIARAZIONE CONGIUNTA

Tra **i vantaggi** che assicura il modello 730, vi è senza dubbio la possibilità di presentazione in forma congiunta per **i coniugi che non siano legalmente ed effettivamente separati**.



Unioni civili
In base a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 20, della L. 76/2016, le parole "coniuge", "coniugi" o termini equivalenti si intendono riferiti anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.

Condizioni necessarie affinché i coniugi possano presentare la dichiarazione in forma congiunta è che entrambi possiedano **redditi dichiarabili** attraverso il modello 730 e che **almeno uno dei due coniugi possa utilizzare il modello**.



ESEMPIO
Nel caso in cui **un contribuente** sia un **lavoratore dipendente** mentre la moglie sia **una libera professionista**, non sarà possibile presentare **il modello 730 congiunto**, in quanto uno dei coniugi possiede dei redditi (di lavoro autonomo, per i quali è richiesta la partita Iva) **non dichiarabili con il modello 730**.
In tale situazione, i coniugi dovranno presentare le dichiarazioni in forma disgiunta; il marito potrà presentare il modello 730, mentre la moglie dovrà necessariamente presentare il modello Redditi Persone fisiche.



ESEMPIO
Nel caso in cui **un contribuente sia lavoratore dipendente** e **la moglie** abbia conseguito nel 2019 esclusivamente **redditi di fabbricati e redditi di lavoro autonomo occasionale**, è possibile:

- presentare la dichiarazione **in forma disgiunta**: il marito può presentare il modello 730, mentre la moglie deve presentare necessariamente il modello Redditi Persone fisiche;
- presentare il **modello 730 congiunto**: utilizzando come sostituto d'imposta il datore di lavoro del marito.



Per effetto delle novità introdotte dall'articolo 51-*bis* del D.L. 69/2013 sono, infatti, legittimati alla presentazione del modello 730/2020 anche i contribuenti che hanno percepito nel corso del 2019 redditi di lavoro dipendente, redditi di pensione e/o alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (articolo 50 comma 1, lettere a), b), c), c *bis*) , d), g), escluse le indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i), l), del Tuir) e che nel 2019 non hanno un sostituto d'imposta che possa effettuare il conguaglio. Tali soggetti possono presentare il modello 730 sia in presenza di un risultato a debito che a credito; basterà presentare il modello 730 al CAF o a un professionista incaricato e barrare la casella "730 dipendenti senza sostituto", nel riquadro "Dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio".

Ai sensi dell'articolo 4, comma 5, D.Lgs. 175/2014 i coniugi possono congiungere le proprie dichiarazioni con il modello 730 precompilato, qualora rispettino singolarmente i requisiti per presentare il modello 730.

Non è possibile presentare la dichiarazione congiunta:

- se si presenta la dichiarazione **per conto di incapaci o di minori** Il soggetto dichiarante (rappresentante o tutore) non può, quindi, presentare il proprio modello 730 congiuntamente a quello del minore o dell'incapace;
- nel **caso di decesso del coniuge prima della presentazione della dichiarazione**. Il coniuge superstite, in qualità di erede, potrà presentare il modello 730 per conto del coniuge deceduto, ma non nella forma congiunta.



A CHI VA PRESENTATA LA DICHIARAZIONE CONGIUNTA

Il modello 730 precompilato o ordinario può essere presentato in forma congiunta:

- al **sostituto d'imposta del soggetto dichiarante;**

Nel caso **in cui entrambi i coniugi siano lavoratori dipendenti,** questi possono presentare la dichiarazione congiunta. Tale dichiarazione può essere presentata al **sostituto d'imposta di uno dei due** (sempre il sostituto abbia deciso di prestare assistenza fiscale diretta). È necessario che vada indicato come soggetto dichiarante il coniuge che ha come sostituto d'imposta il soggetto al quale viene presentata la dichiarazione.

- al **CAF** o ad **un professionista abilitato**.

In tale circostanza, è necessario **che vada indicato** come **dichiarante** il coniuge che ha come sostituto d'imposta quello scelto per effettuare i conguagli d'imposta. I dati del sostituto d'imposta del coniuge del dichiarante non dovranno essere indicati.

Si vedano gli esempi di compilazione nella sezione "Dati del sostituto d'imposta".

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DEL MODELLO 730

A CHI SI PRESENTA

Il modello **730 può essere presentato**:

- **al proprio <u>sostituto d'imposta</u>** (datore di lavoro o ente pensionistico);

> **L'assistenza fiscale** del sostituto d'imposta **non rappresenta un obbligo**. È necessario, infatti, che il datore di lavoro comunichi ai propri dipendenti di voler prestare assistenza fiscale diretta entro il 15 gennaio dell'anno.
> I sostituti d'imposta, anche se **non** prestano assistenza fiscale, **devono effettuare le operazioni di conguaglio**, che consistono nel:
> - trattenere le somme **a debito** risultanti dalla liquidazione della dichiarazione;
> - rimborsare le somme a **credito** risultanti dalla liquidazione della dichiarazione.

- a un **<u>CAF – dipendenti</u> o <u>ad un professionista abilitato</u>** (consulente del lavoro, dottore commercialista, ragioniere o perito commerciale).

In sostanza, il contribuente può decidere se presentare il proprio modello 730 al proprio sostituto d'imposta (se presta assistenza fiscale diretta), ad un CAF o ad un professionista abilitato.

CASI PARTICOLARI

<u>DIPENDENTI SENZA SOSTITUTO</u>

I lavoratori dipendenti privi di un sostituto d'imposta che possa effettuare le operazioni di conguaglio, **<u>devono</u>** presentare il modello 730 a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato.

<u>DIPENDENTI DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO</u>

I dipendenti delle amministrazioni dello Stato possono presentare il Mod. 730 all'ufficio che svolge le funzioni di sostituto d'imposta (che può anche non coincidere con quello di appartenenza) o a quello che, secondo le indicazioni del sostituto d'imposta, svolge l'attività di assistenza o è incaricato della raccolta dei modelli.



TERMINI DI PRESENTAZIONE

A seguito delle modifiche introdotte dal **D.Lgs. 175/2014** sono stati apportati notevoli cambiamenti rispetto agli anni scorsi relativamente alle **scadenze fiscali** del modello 730.
In particolare:

- l'articolo 4 comma 2 del D.Lgs. ha modificato gli articolo 13, 16, 17 del D.M. 164/1999 in merito ai **termini di presentazione e trasmissione** telematica delle dichiarazioni modello 730;
- l'articolo 4 nei commi da 3 a 7, come vedremo nell'apposito capitolo hanno invece introdotto le modalità ed i termini di presentazione del modello 730 precompilato.



L'articolo 1 comma 934 della Legge di Bilancio 2018 ha **modificato i termini** per la consegna e l'invio del modello 730.

A **decorrere dal 2018 il CAF o il professionista abilitato dovranno**:

- **rilasciare ricevuta dell'avvenuta presentazione** della dichiarazione e della busta da parte del contribuente;
- **consegnare al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730** e il **prospetto di liquidazione** Mod. 730-3;
- **trasmettere telematicamente** all'Agenzia delle entrate le dichiarazioni predisposte e il risultato finale delle dichiarazioni,

entro:

- **il 29 giugno di ciascun anno per le dichiarazioni presentate dai contribuenti entro il 22 giugno;**
- **il 7 luglio di ciascun anno per le dichiarazioni presentate dai contribuenti dal 23 giugno al 30 giugno;**
- **il 23 luglio di ciascun anno per le dichiarazioni presentate dai contribuenti dal 1 luglio al 23 luglio.**

Per quanto riguarda invece la presentazione del modello 730 precompilato direttamente dal contribuente la Legge di Bilancio 2018 non ha apportato modifiche rispetto alla disciplina in vigore lo scorso anno.

Si ricorda infatti che **il comma 47 dell'articolo 7-*quater* del D.L. 193/2016** aveva introdotto all'articolo 4 del D.Lgs. 175/2014 il **comma 3-*bis*** il quale prevedeva che:
"*Il contribuente può avvalersi della facoltà di inviare all'Agenzia delle entrate direttamente in via telematica la dichiarazione precompilata entro il 23 luglio di ciascun anno senza che questo determini la tardività della presentazione*".
Pertanto anche per quest'anno il **termine** per la presentazione all'Agenzia delle entrate dei **modelli 730 precompilati direttamente da parte del contribuente è fissata a regime al 23 luglio.**



ASSISTENZA FISCALE RICHIESTA AL SOSTITUTO D'IMPOSTA

I contribuenti che si avvalgono dell'assistenza fiscale prestata dal sostituto d'imposta devono a questi consegnare:

- il **Modello 730 già compilato senza** la documentazione tributaria relativa alla dichiarazione;
- il **Modello 730-1, in busta chiusa**. Il modello riporta **la scelta per destinare l'8 per mille, il 5 per mille e il 2 per mille dell'Irpef.** Può anche essere utilizzata una normale busta di corrispondenza indicando "Scelta per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'Irpef", il cognome, il nome e il codice fiscale del dichiarante. Il contribuente deve consegnare la scheda anche **se non esprime** nessuna scelta, indicando il codice fiscale e i dati anagrafici. Se presenta la **dichiarazione in forma congiunta,** il contribuente deve inserire le schede per destinare l'8 per mille, il 5 per mille e il due per mille in un'unica busta sulla quale vanno riportati i dati del dichiarante.

Il datore di lavoro e l'ente pensionistico, entro il **7 luglio 2020** (il 7 luglio cade di domenica), devono:

- consegnare al contribuente cui hanno prestato assistenza fiscale una copia della dichiarazione elaborata e il prospetto di liquidazione modello 730-3, con la specifica indicazione delle trattenute e dei rimborsi che saranno effettuati.
- rilasciare la **ricevuta dell'avvenuta presentazione** della dichiarazione e della busta da parte del contribuente;
- controllare la **regolarità formale** della dichiarazione presentata dai contribuenti, **effettuare il calcolo delle imposte** e consegnare al contribuente copia della dichiarazione modello 730 e il prospetto di **liquidazione modello 730-3**;
- trasmettere **telematicamente all'Agenzia delle entrate** le dichiarazioni predisposte.

Le **operazioni di conguaglio** devono essere effettuate a decorrere **dalle retribuzioni di competenza del mese di luglio (per i pensionati a decorrere dal mese di agosto o di settembre).**

ASSISTENZA FISCALE RICHIESTA AL CAF O AL PROFESSIONISTA ABILITATO

I contribuenti che si avvalgono **dell'assistenza fiscale del CAF** o di un **professionista abilitato** possono:

- **consegnare il modello 730 già debitamente e correttamente compilato** (in tal caso non devono pagare alcun compenso al Caf o al professionista);
- **richiedere assistenza per la compilazione**.

Il contribuente deve presentare al Caf o al professionista, in busta chiusa, la **scheda per la scelta della destinazione dell'8 per mille, del 5 per mille e del 2 per mille dell'Irpef** (Mod. 730-1), anche se non ha espresso alcuna scelta.



Il contribuente **deve sempre esibire al Caf o al professionista abilitato** la **documentazione necessaria per** verificare la **conformità** dei dati riportati nella dichiarazione.

Il CAF o il professionista abilitato:



entro:
- il **29 giugno** per le dichiarazioni **presentate** dai contribuenti **entro il 22 giugno**;
- il **7 luglio** per le dichiarazioni **presentate** dai contribuenti **dal 23 giugno al 30 giugno**;
- il **23 luglio** per le dichiarazioni **presentate** dai contribuenti **dall'1 luglio al 23 luglio.**

devono:
- rilasciare la **ricevuta dell'avvenuta presentazione** della dichiarazione e della busta da parte del contribuente;
- verificare la **conformità dei dati esposti nella dichiarazione** presentata dai contribuenti, **effettuare il calcolo delle imposte** e consegnare al contribuente copia della dichiarazione **modello 730** e il prospetto di **liquidazione modello 730-3**;
- trasmettere **telematicamente all'Agenzia delle entrate** le dichiarazioni predisposte.

Nel prospetto di liquidazione sono evidenziate le **eventuali variazioni** intervenute a seguito dei **controlli effettuati** dal Caf o dal professionista abilitato oltre alle trattenute o i rimborsi che saranno effettuati dal sostituto d'imposta.

Le operazioni di conguaglio devono essere effettuate a **decorrere dalle retribuzioni di competenza del mese di luglio** (per i pensionati a decorrere dal mese di agosto o di settembre).
Come previsto **dal D.M. 63/2007**, l'Agenzia delle entrate, dopo aver ricevuto in **via telematica il risultato finale delle dichiarazioni,** provvede a:
- **fornire ai CAF, entro cinque giorni, l'attestazione di ricezione** delle comunicazioni (modello 730-4). L'attestazione riporta le motivazioni di eventuali scarti dovuti all'impossibilità da parte dell'Agenzia delle entrate di rendere disponibili le comunicazioni al sostituto d'imposta. In tali casi, i CAF provvedono autonomamente e con i mezzi più idonei, all'invio delle comunicazioni ai sostituti d'imposta;
- rendere disponibili ai sostituti d'imposta, in via telematica, **entro dieci giorni dalla ricezione,** le comunicazioni (modello 730-4);
- fornire ai CAF, **entro quindici giorni** dalla ricezione delle comunicazioni (modello 730-4), **l'attestazione di disponibilità** dei dati ai sostituti d'imposta.

Si riporta la **tabella** contenuta nell'appendice delle istruzioni alla compilazione del modello 730/2020 con le scadenze e gli adempimenti previsti:

Termini di presentazione

SCADENZE*	CONTRIBUENTE	SOSTITUTO DI IMPOSTA	CAF O PROFESSIONISTA
ENTRO IL 7 MARZO		Invia all'Agenzia delle Entrate le CU rilasciate.	
ENTRO IL 31 MARZO	**Riceve** dal sostituto d'imposta la Certificazione Unica dei redditi percepiti e delle ritenute subite.	Consegna al contribuente la Certificazione Unica dei redditi percepiti e delle ritenute subite.	
A PARTIRE DAL 15 APRILE	Può, tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, accedere alla dichiarazione precompilata		
ENTRO IL 29 GIUGNO			Rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 22 giugno. Trasmette telematicamente all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte e il risultato finale delle dichiarazioni, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 22 giugno.
	Riceve dal Caf o professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3, per le dichiarazioni presentate entro il 22 giugno.		Verifica la conformità dei dati esposti nella dichiarazione, effettua il calcolo delle imposte e consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 22 giugno.
ENTRO IL 7 LUGLIO	**Presenta** al proprio sostituto d'imposta la dichiarazione Mod. 730 e la busta contenente il Mod. 730-1 per la scelta della destinazione dell'otto, cinque e due per mille dell'Irpef.	Rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente. Trasmette telematicamente all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte.	Rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 23 al 30 giugno. Trasmette telematicamente all'Agenzia delle entrate le dichiarazioni predisposte e il risultato finale delle dichiarazioni, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 23 al 30 giugno.
	Riceve dal sostituto d'imposta copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3. **Riceve** dal Caf o professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate dal 23 al 30 giugno.	Controlla la regolarità formale della dichiarazione presentata dai contribuenti, effettua il calcolo delle imposte, consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3.	Verifica la conformità dei dati esposti nella dichiarazione, effettua il calcolo delle imposte e consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 23 al 30 giugno.
ENTRO IL 23 LUGLIO	**Presenta** telematicamente all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione Mod. 730 e il Mod. 730-1 per la scelta della destinazione dell'otto, cinque e due per mille dell'Irpef. Nei giorni successivi alla presentazione del Mod. 730 riceve ricevuta telematica dell'avvenuta presentazione.		
	Presenta al Caf o professionista abilitato la dichiarazione Mod. 730 e il Mod. 730-1 per la scelta della destinazione dell'otto, cinque e due per mille dell'Irpef.		Rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 23 luglio. Trasmette telematicamente all'Agenzia delle entrate le dichiarazioni predisposte e il risultato finale delle dichiarazioni, per le dichiarazioni presentate dal 1° al 23 luglio.
	Riceve dal Caf o professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate dal 1° al 23 luglio .		Verifica la conformità dei dati esposti nella dichiarazione, effettua il calcolo delle imposte e consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 23 luglio.
A PARTIRE DAL MESE DI LUGLIO (Per i pensionati a partire dal mese di agosto o di settembre)	**Riceve** la retribuzione con i rimborsi o con le trattenute delle somme dovute. In caso di rateizzazione dei versamenti di saldo e degli eventuali acconti è trattenuta la prima rata. Le ulteriori rate, maggiorate dell'interesse dello 0,33 per cento mensile, saranno trattenute dalle retribuzioni nei mesi successivi. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte (ovvero degli importi rateizzati) la parte residua, maggiorata dell'interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, sarà trattenuta dalle retribuzioni dei mesi successivi.	Trattiene le somme dovute per le imposte o effettua i rimborsi. In caso di rateizzazione dei versamenti di saldo e degli eventuali acconti trattiene la prima rata. Le ulteriori rate, maggiorate dell'interesse dello 0,33 per cento mensile, le tratterrà dalle retribuzioni nei mesi successivi. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte (ovvero degli importi rateizzati) trattiene la parte residua, maggiorata dell'interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, dalle retribuzioni dei mesi successivi.	
ENTRO IL 30 SETTEMBRE	**Comunica** al sostituto d'imposta di non voler effettuare il secondo o unico acconto dell'Irpef o di volerlo effettuare in misura inferiore rispetto a quello indicato nel Mod. 730-3.		
ENTRO IL 25 OTTOBRE	Può presentare al CAF o al professionista abilitato la dichiarazione 730 integrativa.		
A NOVEMBRE	**Riceve** la retribuzione con le trattenute delle somme dovute a titolo di acconto per l'Irpef. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte, la parte residua, maggiorata dell'interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, sarà trattenuta dalla retribuzione del mese di dicembre.	Aggiunge alle ritenute le somme dovute a titolo di acconto per l'Irpef. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte trattiene la parte residua, maggiorata dell'interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, dalla retribuzione del mese di dicembre.	
ENTRO IL 10 NOVEMBRE	**Riceve** dal Caf o dal professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 integrativo e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 integrativo.		Verifica la conformità dei dati esposti nella dichiarazione integrativa, effettua il calcolo delle imposte e consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 integrativo e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 integrativo; comunica al sostituto il risultato finale della dichiarazione. Trasmette telematicamente all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni integrative.

*** I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo**

OPERAZIONI DI CONGUAGLIO

A partire **dalla retribuzione di competenza del mese di luglio**, il datore di lavoro (o l'ente pensionistico) deve effettuare i rimborsi relativi all'Irpef e alla cedolare secca, o trattenere le somme o le rate (se è stata richiesta la rateizzazione) dovute a titolo di saldo e primo acconto, relativi all'Irpef e alla cedolare secca, ovvero a titolo di addizionali regionale e comunale all'Irpef, di acconto del 20 per cento su taluni redditi soggetti a tassazione separata, di acconto all'addizionale comunale all'Irpef.



Per i pensionati le operazioni di conguaglio sono effettuate a partire **dal mese di agosto o di settembre** (anche se è stata richiesta la rateizzazione).



RISULTATO A CREDITO
Il sostituto d'imposta **non esegue** il **versamento del debito o il rimborso** del credito di ogni singola imposta o addizionale, se l'importo che risulta dalla dichiarazione è **uguale o inferiore a 12 euro.**

Se la retribuzione erogata nel mese è incapiente rispetto alle trattenute, la parte residua, maggiorata dell'interesse previsto per le ipotesi di incapienza, sarà trattenuta nei mesi successivi fino alla fine del periodo d'imposta.



Nei casi previsti, l'Agenzia delle entrate **può effettuare controlli preventivi**, in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, entro **quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione** (oppure entro quattro mesi dalla data della trasmissione del modello 730, se questa è successiva alla scadenza).
Il **rimborso** che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo è erogato dall'Agenzia delle entrate **entro il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione** (oppure entro il sesto mese successivo alla data della trasmissione del modello 730, se questa è successiva a tale termine).
I **controlli preventivi non vengono effettuati se il modello 730 è stato presentato tramite un Caf o un professionista abilitato**, tenuto all'apposizione del visto di conformità, oppure se il **730 precompilato** è stato presentato senza modifiche, direttamente dal contribuente o tramite il sostituto d'imposta.

Nel mese di novembre **deve essere effettuata la trattenuta delle somme** dovute a titolo di **seconda o unica rata di acconto relativo all'Irpef** e alla **cedolare secca**. Se il contribuente ritiene che il secondo o unico acconto dell'Irpef o della cedolare secca debba essere effettuato in misura minore rispetto a quello indicato nel prospetto di liquidazione, o ritenga che non debba essere trattenuto alcun importo (ad esempio perché prevede di conseguire minori redditi o perché ha molte spese da detrarre), **dovrà comunicarlo per iscritto al sostituto d'imposta entro il 30 settembre**, indicando, sotto la propria responsabilità, l'importo che eventualmente ritiene dovuto.

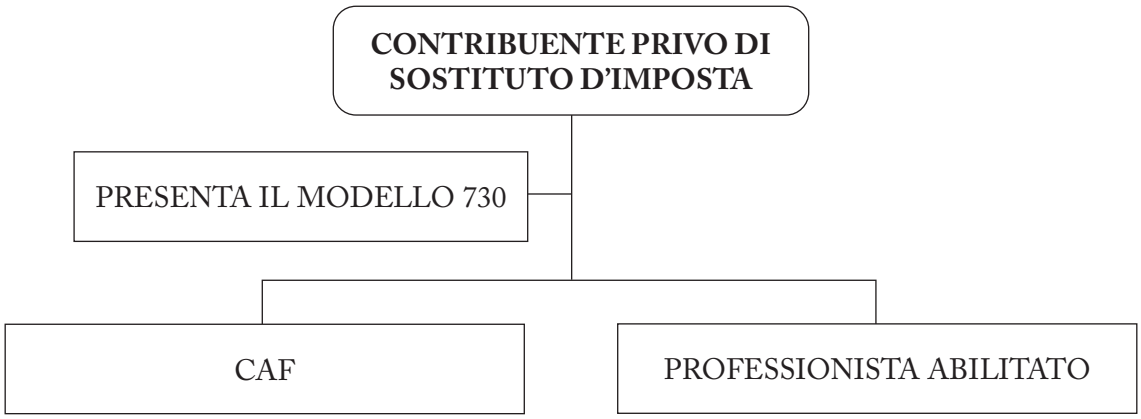
MODELLO 730 SENZA SOSTITUTO (PRECOMPILATO O ORDINARIO)

Soggetti, legittimati alla presentazione del **modello 730/2020** sono anche i contribuenti che hanno percepito nel corso del 2019 **redditi di lavoro dipendente, redditi di pensione e/o alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente** (articolo 50 comma 1 lettere a), b), c), c *bis*), d), g), escluse le indennità per-

cepite dai membri del Parlamento europeo, i) e l), del Tuir) e **che non hanno un sostituto d'imposta che possa effettuare il conguaglio.**

Si tratta di quei soggetti che hanno percepito nel corso del 2019 redditi:
- di lavoro dipendente;
- di pensione;
- assimilati a quelli di lavoro dipendente quali:
  - compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative di produzione lavoro, dalle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca;
  - indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità;
  - borse di studio o di assegno, premi o sussidi per fini di studio o di addestramento;
  - compensi percepiti per le cariche di amministratore, sindaco o revisore di società; compensi percepiti per la collaborazione a giornali e riviste enciclopedie e simili; compensi per la partecipazione a collegi e commissioni; compensi percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi ad oggetto la prestazione di attività svolte senza un vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto;
  - remunerazioni dei sacerdoti;
  - indennità percepite dai membri del Parlamento nazionale e le indennità percepite per cariche elettive (sono escluse le indennità percepite dai membri del Parlamento europeo);
  - assegni periodici alla cui produzione non concorrono né capitale, né lavoro;
  - compensi percepiti per lavori socialmente utili.

Tali soggetti possono presentare il modello 730 **sia in presenza di un risultato a debito che a credito,** al CAF o a un professionista incaricato e barrare la casella "730 dipendenti senza sostituto", nel riquadro "Dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio".



E deve essere indicata **la lettera "A" nella casella "730 senza sostituto"** posta nella parte del frontespizio dedicata al contribuente.

DICHIARAZIONE A DEBITO

Se dalla dichiarazione presentata emerge un **debito**, il soggetto che presta l'assistenza fiscale (CAF o professionista):

- **trasmette telematicamente il modello F24** utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate (previa delega alla trasmissione del contribuente);
- in alternativa, **entro il decimo giorno antecedente** la **scadenza del termine** di pagamento, **consegna il modello F24** compilato al contribuente, che effettua il pagamento. I versamenti devono essere eseguiti con le stesse modalità ed entro i termini previsti nel caso di presentazione del Modello Redditi PF.



Se il 730 precompilato senza sostituto è presentato direttamente all'Agenzia delle entrate, nella sezione del sito internet dedicata al 730 precompilato il contribuente può eseguire il pagamento online o stampare il modello F24 per effettuare il pagamento con le modalità ordinarie.

DICHIARAZIONE A CREDITO

Se dalla dichiarazione presentata emerge un **credito**, **il rimborso è eseguito direttamente dall'Amministrazione finanziaria.**

Se il contribuente ha fornito all'Agenzia delle entrate **le coordinate del suo conto corrente bancario o postale** (codice IBAN), il rimborso viene accreditato su quel conto.



La richiesta di accredito può essere effettuata online tramite la specifica applicazione disponibile sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it (chi è già registrato ai servizi telematici può farlo attraverso il canale Fisconline). oppure presso qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle entrate.

Se non sono state fornite **le coordinate del conto corrente**, il rimborso è erogato con metodi diversi a seconda della somma da riscuotere, in particolare:

- **per importi inferiori a 1.000 euro**, comprensivi di interessi, il contribuente riceve un invito a presentarsi in un qualsiasi ufficio postale dove potrà riscuotere il rimborso in contanti;
- **per importi pari o superiori a 1.000 euro**, il rimborso viene eseguito con l'emissione di un vaglia della Banca d'Italia.

Gli **eventuali crediti non superiori a 12 euro**, non rimborsabili, saranno riportati nei righi da 191 a 198 del modello 730-3 ed utilizzati dal contribuente in compensazione mediante modello F24 ovvero riportati nella successiva dichiarazione.

DOCUMENTAZIONE DA ESIBIRE E CONSERVARE

La **documentazione** utilizzata per la compilazione del modello 730 deve essere **esibita solamente nel caso di assistenza fiscale al CAF o ad un professionista abilitato.**



Nel caso di assistenza fiscale prestata dal sostituto d'imposta, il contribuente deve consegnare il modello 730 già compilato e il modello 730-1 in busta chiusa, senza necessità di esibire la documentazione a giustificazione dei dati indicati nel modello 730.

I principali documenti da esibire sono:
- le certificazioni che documentano le ritenute, quali la **Certificazione Unica** o le certificazioni del sostituto d'imposta nel caso di redditi di lavoro autonomo occasionale;
- scontrini, ricevute, fatture e quietanze che provano le spese sostenute (oneri detraibili o deducibili).



Il contribuente non deve esibire i documenti che riguardano le spese deducibili già riconosciute dal sostituto d'imposta, né la documentazione degli oneri detraibili che il sostituto d'imposta ha già considerato quando ha calcolato le imposte e ha effettuato le operazioni di conguaglio, se i documenti sono già in possesso di quest'ultimo.

- gli attestati di versamento d'imposta eseguiti con il modello F24;
- la dichiarazione modello Redditi in caso di crediti per cui il contribuente ha richiesto il riporto nella successiva dichiarazione dei redditi.

I Caf o i professionisti abilitati hanno **l'obbligo di verificare** che i dati **indicati nel modello 730** siano **conformi ai documenti esibiti** dal **contribuente** (relativi a oneri deducibili e detrazioni d'imposta spettanti, alle ritenute, agli importi dovuti a titolo di saldo o di acconto oppure ai rimborsi) e di rilasciare per ogni dichiarazione un visto di conformità (ossia una certificazione di correttezza dei dati).
I documenti relativi alla dichiarazione **modello 730/2020 redditi 2019** vanno conservati fino al **31 dicembre 2025**, termine entro il quale l'amministrazione fiscale può richiederli (31/12 del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione).
L'articolo 1, comma 167, lettera d) della Legge di Stabilità 2014 ha introdotto un nuovo termine per **la conservazione dei documenti relativi alle dichiarazioni dei redditi**:
- i **CAF – dipendenti** devono conservare la **copia della dichiarazione**, dei relativi prospetti di liquidazione nonché della **documentazione** a base del visto di conformità fino al 31 dicembre del quinto anno successivo alla sua presentazione (come detto fino al 31 dicembre 2025);
- gli stessi CAF – dipendenti devono conservare le schede relative alle scelte per la destinazione dell'otto e del cinque per mille **fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione**.

ALTRE INFORMAZIONI UTILI

Certificazioni Unica 2020

Le istruzioni al Mod. 730 fanno riferimento ai dati contenuti nella Certificazione Unica per la generalità dei contribuenti.
Se è stato rilasciato un **la Certificazione Unica 2019** perché il rapporto di lavoro si è interrotto prima che fosse disponibile la **Certificazione Unica 2020**, il sostituto d'imposta è comunque tenuto a rilasciare una nuova Certificazione Unica, entro il 31 marzo 2020, che deve essere utilizzata per la compilazione del modello 730.

Modalità di arrotondamento

Gli importi da indicare nella dichiarazione devono essere arrotondati all'unità di euro **per eccesso** se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro, oppure **per difetto** se inferiore a questo limite.
Ad esempio 65,50 diventa 66; 65,51 diventa 66; 65,49 diventa 65.
Sul modello sono prestampati due zeri finali in corrispondenza degli spazi nei quali vanno indicati gli importi.

Conversione delle valute estere dei Paesi non aderenti all'euro

In tutti i casi in cui è necessario convertire in euro redditi, spese e oneri originariamente espressi in valuta estera deve essere utilizzato:

- il cambio indicativo di riferimento del giorno in cui gli stessi sono stati percepiti o sostenuti;
- quello del giorno precedente più prossimo.

Se in quei giorni il cambio non è stato fissato, va utilizzato il cambio medio del mese. (I cambi del giorno delle principali valute sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale).

Modelli aggiuntivi

Se lo spazio disponibile nel modello **non è sufficiente** per i dati che è necessario inserire, **occorrerà riempire altri moduli**, **numerandoli** progressivamente nell'apposita casella posta in alto a destra, indicando sempre il codice fiscale nell'apposito spazio.



ESEMPIO

Se nel quadro E (Sez. III) devono essere indicati i dati relativi a più di quattro interventi di recupero del patrimonio edilizio, può essere utilizzato un ulteriore modulo del quadro E, riportando in alto a destra il codice fiscale e il numero "2" nella casella "Mod. N."
Infine, nella casella "N. modelli compilati" posta alla fine della quarta facciata va riportato il numero "2", per evidenziare che oltre al Modello base è stato compilato anche il secondo modulo del quadro E.

Proventi sostitutivi e interessi

I **proventi** conseguiti in sostituzione di redditi (ad esempio la cassa integrazione, l'indennità di disoccupazione, la mobilità, l'indennità di maternità, ecc.) e gli **interessi moratori** e per **dilazioni di pagamento** devono essere dichiarati utilizzando gli stessi quadri nei quali vanno dichiarati i redditi che sostituiscono o i crediti a cui si riferiscono.

Fondo patrimoniale

Il fondo patrimoniale (articoli 167 - 171 cod. civ.) è un complesso di beni, appartenenti ad un terzo o ad entrambi i coniugi o ad uno solo di essi, destinati al soddisfacimento dei bisogni e degli interessi della famiglia. I **redditi** dei beni che formano oggetto del fondo patrimoniale sono imputati per **metà del loro ammontare a ciascuno dei coniugi** (ai sensi dell'articolo 4, comma 1 lettera b), del Tuir).

Usufrutto legale

I genitori **devono includere nella propria dichiarazione** anche i redditi **dei figli minori sui quali hanno l'usufrutto legale**. I genitori esercenti la potestà hanno in comune l'usufrutto dei beni del figlio minore. Tuttavia, non sono soggetti ad usufrutto legale:

- i beni acquistati dal figlio con i proventi del proprio lavoro;
- i beni lasciati o donati al figlio per intraprendere una carriera, un'arte o una professione;
- i beni lasciati o donati, con la condizione che i genitori esercenti la potestà o uno di essi non ne abbiano l'usufrutto (la condizione però, non ha effetto per i beni spettanti al figlio a titolo di legittima);
- i beni pervenuti al figlio per eredità, legato o donazione e accettati nell'interesse del figlio contro la volontà dei genitori esercenti la potestà (se uno solo di essi era favorevole all'accettazione, l'usufrutto legale spetta esclusivamente a questi);
- le pensioni di reversibilità da chiunque corrisposte.

I redditi dei figli minori non soggetti ad usufrutto legale devono, invece, essere dichiarati da uno dei genitori a nome di ciascun figlio (se la potestà è esercitata da uno solo dei genitori la dichiarazione deve essere presentata da quest'ultimo).

Locazioni brevi

A partire dal 1° giugno 2017 è stata introdotta un'apposita disciplina fiscale per i contratti di locazioni di immobili ad uso abitativo, situati in Italia, la cui durata non supera i 30 giorni e stipulati da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa.
Il reddito derivante da tali locazioni brevi costituisce reddito fondiario per il proprietario dell'immobile o per il titolare di altro diritto reale e va indicato nel quadro B; per il sublocatore o il comodatario, invece, costituisce reddito diverso e va indicato nel quadro D.

Unioni civili

In base a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 20, della L. 76/2016, le parole "coniuge", "coniugi" o termini equivalenti si intendono riferiti anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.

Imu, Imi e Imis

La legge di stabilità 2016 prevede che dal periodo d'imposta 2014 si applicano anche all'imposta municipale immobiliare (Imi) della provincia di Bolzano e all'imposta immobiliare semplice (Imis) della provincia di Trento le disposizioni relative all'Imu riguardo la sostituzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali. Pertanto nelle istruzioni al modello 730 i riferimenti all'Imu si intendono effettuati anche all'Imi e all'Imis.

Amministratori di condominio

Gli amministratori di condominio che si avvalgono dell'assistenza fiscale, presentano la comunicazione dell'amministratore di condominio o compilando il quadro K del modello 730 o presentando, oltre il modello 730, il quadro AC del mod. Redditi PF 2020 relativo all'elenco dei fornitori del condominio, insieme al frontespizio dello stesso mod. Redditi PF 2020 nei modi e nei termini previsti per la presentazione di questo modello.
Gli amministratori di condominio devono riportare nel quadro K (ovvero nel quadro AC del modello Redditi) anche i dati catastali degli immobili oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati sulle parti comuni condominiali.

IL MODELLO 730 PRECOMPILATO

ASPETTI GENERALI

Il **Decreto semplificazioni**, D.Lgs. 175/2014, ha introdotto, negli articoli da 1 a 8, **la disciplina relativa al nuovo modello 730 precompilato.**
Come previsto infatti dall'articolo 1 comma 1 del citato D.Lgs. 175/2014 l'Agenzia delle entrate, utilizzando le **informazioni disponibili** in Anagrafe tributaria, i **dati trasmessi da parte di soggetti terzi** e i **dati contenuti nelle certificazioni** di cui all'articolo 4, comma 6-*ter* del D.P.R. 322/1998, rende disponibile in via **telematica**, **entro il 15 aprile** di ciascun anno ai **soggetti titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati** la **dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell'anno precedente,** dichiarazione che potrà essere accettata o modificata.
Il **modello 730 precompilato** viene reso disponibile ai **lavoratori dipendenti e pensionati** (articolo 49 del Tuir) e ai **titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente** ai sensi dell'articolo 50 comma 1 lettera a), c), c-*bis*, d) g), i) e l) del Tuir, con esclusione delle indennità percepite dai membri del parlamento europeo quali:

- compensi percepiti dai soci lavoratori delle cooperative;
- borse di studio e assegni assimilati;
- compensi percepiti per uffici di amministratore o sindaco/revisore, per la collaborazione a giornali e riviste, per rapporti di collaborazione privi di subordinazione;
- remunerazione di sacerdoti;
- indennità percepite per cariche elettive;
- altri assegni periodici;
- compensi per lavori socialmente utili.



La dichiarazione precompilata **non viene predisposta** se il contribuente, con riferimento al periodo d'imposta precedente, ha presentato **dichiarazioni correttive nei termini o integrative**, per le quali al momento dell'elaborazione della dichiarazione precompilata è ancora in corso l'attività di liquidazione automatizzata effettuata ai sensi dell'articolo 36-*bis* del D.P.R. 600/1973.

Come precisato nelle istruzioni ministeriali, le principali fonti per **precompilare i quadri del modello 730** sono elencate nel seguente prospetto:

FRONTESPIZIO	Certificazione Unica e Anagrafe tributaria
PROSPETTO DEI FAMILIARI A CARICO	Certificazione Unica
QUADRO A - Redditi dei terreni	Dichiarazione dei redditi dell'anno precedente e banche dati immobiliari
QUADRO B - Redditi dei fabbricati	Dichiarazione dei redditi dell'anno precedente e banche dati immobiliari e Certificazione Unica - Locazioni brevi
QUADRO C - Redditi di lavoro dipendente e assimilati	Certificazione Unica
QUADRO D - Altri redditi	Certificazione Unica
QUADRO E - Oneri e spese	Comunicazioni oneri deducibili e detraibili, dichiarazione dei redditi dell'anno precedente e Certificazione Unica
QUADRO F - Acconti, ritenute, eccedenze e altri dati	Certificazione Unica, dichiarazione dei redditi dell'anno precedente e pagamenti e compensazioni con F24
QUADRO G - Crediti d'imposta	Dichiarazione dei redditi dell'anno precedente e compensazioni con F24 e Certificazione Unica

Al fine di consentire la predisposizione della dichiarazione precompilata l'Agenzia delle entrate potrà utilizzare **le seguenti informazioni**:

- i dati contenuti nella **Certificazione Unica**, che viene inviata all'Agenzia delle entrate dai sostituti d'imposta: ad esempio, i **dati dei familiari a carico**, i **redditi di lavoro dipendente o di pensione**, le **ritenute Irpef**, le trattenute di **addizionale regionale e comunale, i compensi di lavoro autonomo occasionale**, il credito d'imposta Ape, i dati delle locazioni brevi;
- gli **oneri deducibili o detraibili** che vengono comunicati all'Agenzia delle entrate, quali **spese sanitarie** e relativi rimborsi, **interessi passivi sui mutui, premi assicurativi, contributi previdenziali, contributi versati alle forme di previdenza complementare, contributi versati** per i lavoratori domestici, **spese per la frequenza di asili nido** e relativi rimborsi, **spese universitarie** e relativi rimborsi, **spese funebri**, **erogazioni liberali** a favore di Onlus, di associazioni di promozione sociale e di alcune fondazioni e associazioni riconosciute, spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e per misure antisismiche, per l'arredo degli immobili ristrutturati e per interventi finalizzati al risparmio energetico (bonifici per interventi su singole unità abitative e spese per interventi su parti comuni condominiali), **spese per interventi di "sistemazione a verde"**;
- **alcune informazioni** contenute nella dichiarazione dei redditi dell'anno precedente: ad esempio, i dati dei terreni e dei fabbricati, gli oneri che danno diritto a una detrazione da ripartire in più rate annuali (come le spese sostenute negli anni precedenti per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per l'arredo degli immobili ristrutturati e per interventi finalizzati al risparmio energetico), i crediti d'imposta e le eccedenze riportabili;
- **altri dati presenti nell'Anagrafe tributaria**: ad esempio, le informazioni contenute nelle banche dati immobiliari (catasto e atti del registro), i pagamenti e le compensazioni effettuati con il modello F24.



L'introduzione della dichiarazione precompilata non preclude la possibilità di presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie.



L'Agenzia delle entrate, mediante un'apposita unità di monitoraggio, riceve e gestisce i dati dei flussi informativi utili per la predisposizione della dichiarazione precompilata verificandone la completezza, la qualità e la tempestività della trasmissione, anche con l'obiettivo di **realizzare progressivamente un sistema di precompilazione** di tutti i dati della dichiarazione.

INVIO DELLA CERTIFICAZIONE UNICA DAI SOSTITUTI D'IMPOSTA

L'articolo 2, D.Lgs. 171/2014 ha inserito nel D.P.R. 322/1998 dopo il comma 6-*quater*, il **nuovo comma 6-quinquies**, che prevede che "*le certificazioni di cui al comma 6-ter vengano* ***trasmesse in via telematica*** *all'Agenzia delle entrate entro il* ***7 marzo dell'anno successivo*** *a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti. Per ogni certificazione* ***omessa, tardiva o errata*** *si applica la sanzione di* ***cento euro*** *in deroga a quanto previsto dall'articolo 12, D.Lgs. 472/1997. Nei casi di errata trasmissione della certificazione, la* ***sanzione non si applica*** *se la trasmissione della corretta certificazione e' effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza indicata nel primo periodo.*»

Pertanto i **sostituti d'imposta** devono:

- entro il **7 marzo** trasmettere telematicamente le Certificazioni uniche predisposte all'Agenzia delle entrate;
- entro il **31 marzo 2020** consegnare al soggetto percipiente la **Certificazione unica**.

Tale adempimento è **propedeutico** per l'amministrazione finanziaria per poter acquisire alcuni dati necessari per la dichiarazione precompilata; la Certificazione Unica, che sostituisce il vecchio modello CUD, è **stata infatti implementata** con tutti i dati che possono servire per la precompilazione della dichiarazione, quali i **dati dei familiari a carico o dei lavoratori autonomi occasionali**, oltre che con altri dati che non necessariamente sono collegati alla predisposizione del 730, quali redditi di lavoro autonomo o altre tipologie reddituali.

La **Legge di Stabilità 2016** è intervenuta modificando il comma 6-*quinquies*, implementando i dati che devono essere comunicati all'amministrazione finanziaria:

"Entro la stessa data sono altresì trasmessi in via telematica ***gli ulteriori dati fiscali e contributivi e quelli necessari per l'attività di controllo*** *dell'Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali e assicurativi,* ***i dati contenuti nelle certificazioni rilasciate ai soli fini contributivi e assicurativi*** *nonchè* ***quelli relativi alle operazioni di conguaglio*** *effettuate a seguito dell'assistenza fiscale prestata ai sensi del D.Lgs. 241/1997, stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate".*

Pertanto a decorrere dal 2016 dovranno essere trasmessi, oltre ai dati ordinariamente contenuti nella Certificazione Unica, anche ulteriori dati fiscali e contributivi:

- i dati necessari per l'attività di controllo dell'Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali e assicurativi;
- i dati contenuti nelle certificazioni rilasciate ai soli fini contributivi e assicurativi;
- i dati relativi alle operazioni di conguaglio effettuate a seguito dell'assistenza fiscale.

I **sostituti** entro il **7 marzo** trasmettono all'Agenzia delle entrate una **certificazione** attestante l'ammontare complessivo delle somme erogate, delle ritenute operate, delle detrazioni d'imposta effettuate e dei contributi previdenziali ed assistenziali



I **sostituti d'imposta sono sanzionati in caso di omessa, tardiva o errata** trasmissione di ogni singola certificazione.
La sanzione **non si applica** se, in caso di **errore**, la certificazione viene corretta entro cinque giorni dalla scadenza.

La sanzione prevista è pari ad **euro 100, con un massimo di 50.000 euro per sostituto d'imposta,** per ogni certificazione omessa, tardiva o errata, salvo il caso in cui **l'invio della corretta certificazione avvenga entro 5 giorni dalla scadenza**; non si ammette la possibilità di poter beneficiare della sanzione unica derivante dal **cumulo giuridico**.



Se la Certificazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta a 1/3, con un minimo di 20.000 euro.

COME SI ACCEDE AL MODELLO 730 PRECOMPILATO

La **dichiarazione precompilata** verrà messa a disposizione del contribuente a partire dal **15 aprile di ogni anno** in una apposita sezione del sito internet dell'agenzia delle entrate a cui si potrà accedere:

- **direttamente**, mediante i **servizi telematici** dell'Agenzia delle entrate (a tal fine è necessario essere in possesso di un **codice PIN** che può essere richiesto: **on line**, accedendo al sito dell'agenzia, o **in ufficio**, presentando un documento d'identità;
- **indirettamente**, conferendo apposita **delega**, tramite il proprio **sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale** ovvero tramite un **CAF**, o un iscritto nell'albo dei **consulenti del lavoro** o in quello dei **dottori commercialisti** e degli esperti contabili abilitati allo svolgimento dell'assistenza fiscale.



ACCESSO DIRETTO

Come detto il contribuente, per poter **accedere direttamente** alla consultazione del proprio modello 730 precompilato **deve essere in possesso del codice PIN**, ottenibile:

- **online**, accedendo al **sito dell'Agenzia www.agenziaentrate.gov.it** e inserendo alcuni dati personali;
- in **ufficio**, presentando un **documento di identità**.

Dopo aver ottenuto, utilizzando una delle metodologie indicate, **le prime 4 cifre** del codice PIN, entro 15 giorni dalla richiesta il contribuente riceverà al proprio domicilio fiscale una **lettera contenente gli elementi** per ricavare **le ultime 6 cifre del Pin e la password** che servirà per il primo accesso.

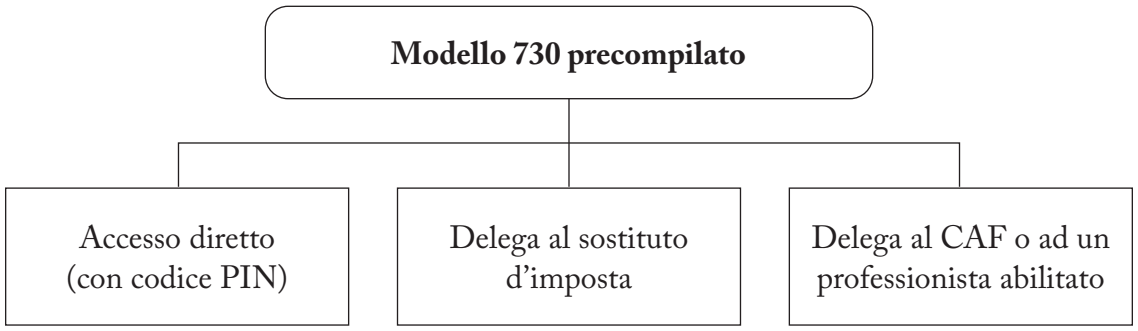
È possibile accedere al 730 precompilato anche utilizzando le **credenziali dispositive rilasciate dall'Inps** o la **CNS** (Corte Nazionale dei Servizi), oppure tramite **SPID**, il "Sistema pubblico dell'identità digitale" per accedere ai servizi della pubblica amministrazione.

ACCESSO CON DELEGA

Il contribuente può **accedere** alla propria dichiarazione precompilata anche tramite il **proprio sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale** oppure tramite un **CAF o un professionista abilitato**.

In particolare, l'articolo 3 comma 3 del D.Lgs. 175/2014 stabilisce che i soggetti a cui è possibile conferire la delega per l'accesso alla dichiarazione precompilata sono:

- un **CAF** di cui all'articolo 32, comma 1, lettere d), e) ed f), del D.Lgs. 241/1997;
- un **iscritto nell'albo dei consulenti del lavoro**;
- un **iscritto all'albo dei dottori commercialisti** e degli esperti contabili abilitati allo svolgimento dell'assistenza fiscale.



Una volta ottenuto il **codice PIN per l'accesso** (direttamente o indirettamente) nella sezione del sito internet dell'Agenzia delle entrate sarà possibile **visualizzare:**

- **il modello 730 precompilato**;
- **un prospetto con l'indicazione sintetica dei redditi e delle spese presenti nel 730 precompilato** e delle principali fonti utilizzate per l'elaborazione della dichiarazione;

Ad esempio verranno indicati i **dati del sostituto** che ha inviato la Certificazione unica oppure i **dati della banca** che ha comunicato gli interessi passivi sul mutuo. Se le informazioni in possesso dell'Agenzia delle entrate risultano **incomplete**, queste non vengono inserite direttamente nella dichiarazione ma sono esposte nell'apposito prospetto **per consentire al contribuente di verificarle** ed eventualmente indicarle nel 730 precompilato; ad esempio, dall'Anagrafe tributaria può risultare **l'atto di acquisto di un fabbricato**, di cui però **non si conosce la destinazione** (sfitto, dato in comodato, ecc.). Nello stesso prospetto sono evidenziate anche le informazioni che risultano **incongruenti** e che quindi richiedono una verifica da parte del contribuente; ad esempio, non vengono inseriti nel 730 precompilato gli interessi passivi comunicati dalla banca se sono di ammontare superiore rispetto a quelli indicati nella dichiarazione dell'anno precedente (gli interessi passivi pagati per i mutui ipotecari infatti generalmente diminuiscono nel corso degli anni);

- **l'esito della liquidazione**: il rimborso che sarà erogato dal sostituto d'imposta e/o le somme che saranno trattenute in busta paga;



L'esito della liquidazione non è disponibile se manca un elemento essenziale, quale ad esempio la destinazione d'uso di un immobile: sarà necessario quindi integrare il 730 dopodichè sarà disponibile il risultato finale della dichiarazione.

- **il modello 730-3 con il dettaglio dei risultati della liquidazione**.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEL 730 PRECOMPILATO

Una volta ottenuto **l'accesso e visualizzata la dichiarazione precompilata** il contribuente non è obbligato ad utilizzarla ma può**:**

- **accettarla e presentarla**;
- può presentare il modello 730 precompilato **apportandovi modifiche o integrazioni;**
- può decidere di **presentare la dichiarazione con le modalità ordinarie**.

Attenzione tuttavia che l'accettazione o meno del modello precompilato con o senza modifiche comporta importanti conseguenze:

- se il modello **730 precompilato viene accettato senza effettuare** modifiche e **presentato direttamente o tramite il sostituto d'imposta** non verranno effettuati **controlli documentali** su oneri detraibili e deducibili, quali interessi passivi, premi assicurativi e contributi previdenziali che sono stati comunicati dai soggetti terzi, mentre i **controlli documentati** potranno riguardare i dati comunicati dal sostituto d'imposta mediante la Certificazione Unica, fatta salva la possibilità per l'Agenzia di richiedere la documentazione necessaria per la **verifica delle condizioni soggettive** che danno diritto alle detrazioni o deduzioni; qualora il 730 precompilato sia presentato tramite CAF o professionista abilitato **i controlli documentali** saranno effettuati nei **confronti dello stesso CAF o professionista abilitato** anche sugli oneri comunicati dai soggetti terzi quali i soggetti che erogano mutui fondiari ed agrari, imprese di assicurazione e dagli enti previdenziali. Si precisa che la dichiarazione precompilata si considera **accettata** anche se il contribuente effettua delle modifiche che **non incidono sul calcolo dell'imponibile** e **dell'imposta**, come ad esempio nel caso di variazione dei dati di residenza anagrafica nell'ambito dello stesso Comune;
- nel caso il cui nel **modello 730 precompilato** vengano apportate delle **modifiche o integrazioni** (ad esempio per aggiungere redditi o oneri detraibili o deducibili non presenti nella dichiarazione precompilata) ed il **modello venga presentato direttamente o tramite il sostituto d'imposta** la dichiarazione rimane sottoposta **al controllo formale in capo al contribuente**; se invece la presentazione avviene tramite **CAF o professionista abilitato** allora i **controlli documentali saranno effettuati nei confronti di quest'ultimi** anche sugli oneri comunicati dai soggetti terzi quali i soggetti erogano mutui fondiari ed agrari, imprese di assicurazione e dagli enti previdenziali.

Come detto, resta ferma la possibilità di **presentare la dichiarazione dei redditi autonomamente compilata con le modalità ordinarie**, quindi non accettando il modello 730 precompilato e presentando il modello 730 ordinario, secondo i consueti canali (sostituto d'imposta, CAF o professionista abilitato).

Il modello **730 precompilato** dunque può essere presentato:

- **direttamente dal contribuente**;
- tramite **sostituto d'imposta, CAF o professionista abilitato.**

PRESENTAZIONE DIRETTA SENZA MODIFICHE

Se il contribuente intende presentare il **730 precompilato direttamente tramite il sito internet dell'Agenzia delle entrate** deve:

- **indicare i dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio**;
- **compilare la scheda per la scelta della destinazione dell'8, del 5 e del 2 per mille** dell'Irpef, anche se non esprime alcuna scelta;
- **verificare con attenzione che i dati presenti nel 730 precompilato siano corretti e completi.**

Se il 730 precompilato non richiede **nessuna correzione o integrazione**, il contribuente lo può **accettare senza modifiche** e presentarlo direttamente tramite il sito dell'agenzia delle entrate; a seguito della trasmissione della dichiarazione, nella stessa sezione del sito internet viene messa a disposizione del contribuente **la ricevuta di avvenuta presentazione**.



In materia di **controlli** La legge di Stabilità 2016 ha previsto l'abrogazione dell'articolo 5, comma 1, la lettera b) del D.Lgs. 174/2015 con effetto per le dichiarazioni dei redditi presentate a decorrere dall'anno 2016, relative al periodo **di imposta 2015**. Tuttavia, come precisato anche nelle istruzioni alla compilazione del modello 730/2020 se il **730 precompilato viene presentato senza effettuare modifiche direttamente** tramite il sito internet dell'Agenzia oppure al sostituto d'imposta **non saranno effettuati i controlli documentali sugli oneri detraibili e deducibili** che sono stati comunicati all'Agenzia delle entrate.

Tuttavia i controlli documentali possono invece riguardare:

- i **dati comunicati dai sostituti d'imposta mediante la Certificazione Unica;**
- la **documentazione necessaria** per verificare **la sussistenza dei requisiti soggettivi per fruire di queste agevolazioni.**



Si ricorda che la dichiarazione precompilata **si considera accettata** anche se il contribuente effettua delle modifiche che non incidono sul calcolo del reddito complessivo o dell'imposta (ad esempio se vengono variati i dati della residenza anagrafica senza modificare il comune del domicilio fiscale).

PRESENTAZIONE DIRETTA CON MODIFICHE

Se, invece, alcuni dati del **730 precompilato risultano non corretti o incompleti**, il contribuente è tenuto **a modificare o integrare il modello**, ad esempio per aggiungere un reddito non presente, aggiungere gli oneri detraibili e deducibili non presenti nella dichiarazione precompilata.

In questi casi verranno elaborati e messi a disposizione del contribuente:

- un **nuovo modello 730**;
- un **nuovo modello 730-3 con i risultati della liquidazione** effettuata in seguito alle modifiche operate dal contribuente.

Una volta modificato, il modello 730 precompilato può essere presentato direttamente tramite il sito internet dell'Agenzia delle entrate. A seguito della trasmissione della dichiarazione, nella stessa sezione del sito internet viene messa a disposizione del contribuente la ricevuta di avvenuta presentazione.

Se dopo aver effettuato l'invio del 730 precompilato il contribuente si accorge di aver commesso degli errori, le rettifiche devono essere effettuate con le modalità descritte nel paragrafo "Rettifica del modello 730".

Come detto, nel caso il cui nel modello 730 precompilato vengano apportate delle **modifiche o inte-**

grazioni (ad esempio per aggiungere redditi o oneri detraibili o deducibili non presenti nella dichiarazione precompilata) ed il modello venga **presentato direttamente la dichiarazione rimane sottoposta al controllo formale in capo al contribuente.** Quindi nel caso in cui dal controllo formale emergano irregolarità, il contribuente sarà tenuto alla corresponsione delle maggiori imposte, delle sanzioni e degli interessi.



La Legge di Stabilità 2016 ha introdotto **il nuovo comma 3-*bis*** all'articolo 5 del D.Lgs. 175/2014 che prevede che nel caso di presentazione della dichiarazione:
- **diretta**;
- **tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale**,

con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta e che **presentano elementi di incoerenza** rispetto ai criteri pubblicati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ovvero **determinano un rimborso di importo superiore a 4.000 euro**,
l'Agenzia delle entrate può **effettuare controlli preventivi**, in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, **entro quattro mesi** dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine.
Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo è erogato dall'Agenzia delle entrate **non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione**, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine.

PRESENTAZIONE AL SOSTITUTO D'IMPOSTA

Chi presenta la dichiarazione **al proprio sostituto d'imposta** (che deve entro il 15 gennaio comunicare di voler prestare assistenza fiscale) **deve consegnare**:
- la **delega per l'accesso al modello 730 precompilato**,
- il **modello 730-1**, in busta chiusa che riporta la scelta per destinare l'8, il 5 e il 2 per mille dell'Irpef.



Può anche essere utilizzata una **normale busta di corrispondenza** indicando "Scelta per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'Irpef", il cognome, il nome e il codice fiscale del dichiarante. Il contribuente deve consegnare la scheda anche se non esprime alcuna scelta, indicando il codice fiscale e i dati anagrafici. In caso di dichiarazione in **forma congiunta** le schede per destinare l'8, il 5 e il 2 per mille dell'Irpef sono inserite dai coniugi in due distinte buste. Su ciascuna busta vanno riportati i dati del coniuge che esprime la scelta.

Prima dell'invio della dichiarazione all'Agenzia delle entrate e comunque **entro il 7 luglio**, il sostituto d'imposta consegna al contribuente:
- una **copia della dichiarazione elaborata**;
- il **prospetto di liquidazione, modello 730-3**, con l'indicazione del rimborso che sarà erogato e delle somme che saranno trattenute.



Da un punto di vista dei **controlli formali**, la presentazione diretta o tramite il sostituto d'imposta **producono gli stessi effetti**.

PRESENTAZIONE TRAMITE CAF O PROFESSIONISTA ABILITATO

Chi si rivolge a un Caf o a un professionista abilitato deve consegnare:

- la **delega per l'accesso al modello 730 precompilato**;
- il modello 730-1, in busta chiusa che riporta la scelta per destinare l'8, il 5 e il 2 per mille dell'Irpef. La scheda deve essere consegnata anche se non viene espressa alcuna scelta, indicando il codice fiscale e i dati anagrafici;
- la documentazione necessaria per verificare la conformità dei dati riportati nella dichiarazione.



Il contribuente **deve conservare la documentazione in originale** mentre il Caf o il professionista **ne conserva copia** che può essere trasmessa, su richiesta, all'Agenzia delle entrate. I principali documenti da esibire sono:

- la **Certificazione Unica** e le altre certificazioni che documentano le ritenute;
- gli **scontrini, le ricevute, le fatture e le quietanze** che provano le spese sostenute. Il contribuente non deve esibire i documenti che riguardano **le spese deducibili già riconosciute dal sostituto d'imposta**, né la documentazione degli **oneri detraibili che il sostituto d'imposta ha già considerato** quando ha calcolato le imposte e ha effettuato le operazioni di conguaglio, se i documenti sono già in possesso di quest'ultimo;
- gli **attestati di versamento d'imposta eseguiti con il modello F24**;
- la **dichiarazione modello Unico** in caso di crediti per cui il contribuente ha richiesto il riporto nella successiva dichiarazione dei redditi.

Tali **documenti** (relativi al modello 730/2020) vanno conservati fino al **31 dicembre 2025,** termine entro il quale l'amministrazione fiscale può richiederli.

I Caf o i professionisti abilitati hanno **l'obbligo di verificare che i dati indicati nel modello 730 siano conformi ai documenti esibiti dal contribuente**
(relativi a oneri deducibili e detrazioni d'imposta spettanti, alle ritenute, agli importi dovuti a titolo di saldo o di acconto oppure ai rimborsi) e rilasciano per **ogni dichiarazione un visto di conformità** (ossia una certificazione di correttezza dei dati).
Prima dell'invio della dichiarazione all'Agenzia delle entrate e comunque:



entro:

- **il 29 giugno per le dichiarazioni presentate dai contribuenti entro il 22 giugno;**
- **il 7 luglio per le dichiarazioni presentate dai contribuenti dal 23 giugno al 30 giugno;**
- **il 23 luglio per le dichiarazioni presentate dai contribuenti dal 1 luglio al 23 luglio;**

il Caf o il professionista consegna al contribuente:

- una **copia della dichiarazione**;

- il **prospetto di liquidazione**, modello 730-3, elaborati sulla base dei dati e dei documenti presentati dal contribuente. Nel prospetto di liquidazione sono evidenziate le eventuali variazioni intervenute a seguito dei controlli effettuati dal Caf o dal professionista e sono indicati i rimborsi che saranno erogati dal sostituto d'imposta e le somme che saranno trattenute.

Qualora il 730 precompilato sia presentato tramite CAF o professionista abilitato, **i controlli documentali** saranno effettuati nei **confronti dello stesso CAF o professionista abilitato** anche sugli oneri comunicati dai soggetti terzi quali i soggetti che erogano mutui fondiari ed agrari, imprese di assicurazione e dagli enti previdenziali, sia nel caso il cui la dichiarazione precompilata venga accettata senza modifiche sia nel caso in cui vengano modificati dati; resta fermo nei confronti del contribuente solo il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto a detrazioni, deduzioni ed altre agevolazioni.



Ad esempio, potrà essere controllata **l'effettiva destinazione dell'immobile** ad **abitazione principale entro un anno dall'acquisto**, nel caso di detrazione degli interessi passivi sul mutuo ipotecario per l'acquisto dell'abitazione principale.

RESPONSABILITÀ IN CAPO AGLI INTERMEDIARI

Tra i principali aspetti innovativi e particolarmente delicati in tema del nuovo modello 730 precompilato vi è sicuramente **la responsabilità in capo agli intermediari per l'apposizione del visto di conformità**.
In particolare l'articolo 5 del D.Lgs. 175/2014 ha introdotto differenze sostanziali in tema di **controlli formali ex articolo 36-ter** del D.P.R. 600/1973 a seconda che il contribuente presenti il modello 730 **precompilato direttamente**, tramite il **proprio sostituto d'imposta** che presta assistenza fiscale o tramite **CAF o professionista abilitato** e a seconda che il **contribuente accetti il modello 730 precompilato senza modifiche o vi apporti integrazioni o correzioni**. In particolare si possono presentare tre differenti situazioni:

- la dichiarazione viene **accettata, presentata senza modifiche direttamente** o tramite il **datore di lavoro** che presta assistenza fiscale: l'articolo 5 comma 1 del D.Lgs. 175/2014 **esclude il controllo formale** sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti all'agenzia, dagli enti esterni, fermo restando il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e ad altre agevolazioni in capo al contribuente;
- la **dichiarazione viene presentata con modifiche** (che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta) **direttamente o tramite il datore di lavoro che presta assistenza fiscale**: l'articolo 5 comma 2 prevede che in tale circostanza non operino le esclusioni di cui al comma precedente, pertanto il controllo formale (sul contribuente) è eseguito su **tutti gli oneri indicati nella dichiarazione compresi quelli trasmessi all'agenzia dagli enti esterni**, fermo restando inoltre il controllo delle condizioni soggettive che danno diritto a detrazioni, deduzioni ed agevolazioni oltre che i controlli preventivi effettuati in via automatica o mediante verifica dalla documentazione giustificativa (nuovo comma 3-*bis*, articolo 5, D.Lgs. 175/2014);
- la **dichiarazione viene presentata con o senza modifiche tramite CAF o professionisti abilitat**i: l'articolo 5 comma 3 prevede che in caso di presentazione della dichiarazione precompilata, anche con modifiche, effettuata mediante CAF o professionista**, il controllo formale è effettuato nei confronti del CAF o del professionista su tutti gli oneri indicati nella dichiarazione anche con riferimento ai dati relativi agli oneri**, forniti all'Agenzia da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata, fermo restando anche in tale circostanza il controllo nei confronti del contribuente della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni.

Dunque, se i modelli 730 precompilati (con o senza modifiche) vengono presentati **tramite CAF o professionisti abilitati il controllo formale *ex* articolo 36-*ter*** viene eseguito in capo agli stessi in quanto obbligati a rilasciare il **visto di conformità sulla dichiarazione.**

REGIME SANZIONATORI PER IL RILASCIO DEL VISTO DI CONFORMITÀ

Disciplina applicabile dal 2018
Il D.L. 4/2019 ha modificato la **disciplina relativa al regime sanzionatorio** in materia di infedele rilascio del visto di conformità.
In particolare **a decorrere dal periodo d'imposta 2018** la nuova versione dell'articolo 39 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 241/1997 dispone che nel caso in cui il Caf o il professionista appongano un **visto di conformità infedele**, saranno tenuti al pagamento di una somma pari al 30% (20% in caso di pagamento entro 60 giorni) della **maggiore imposta riscontrata a seguito dei controlli formali** da parte dell'Agenzia delle entrate (ai sensi dell'articolo 36-*ter* del D.P.R. 600/1973), sempre che **il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente**.
A condizione che l'infedeltà del visto non sia stata già contestata con comunicazione d'irregolarità, il Caf o il professionista può trasmettere una dichiarazione rettificativa del contribuente oppure, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, può trasmettere una comunicazione dei dati relativi alla rettifica. In tal caso, la somma dovuta dal Caf o dal professionista abilitato è ridotta ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 472/1997.
Pertanto tale soggetti non saranno più tenuti al versamento delle maggiori imposte e degli interessi (che saranno a carico del contribuente) ma solo della sanzione.



La circolare n. 12/E/2019 ha chiarito che il nuovo regime sanzionatorio sia applicabile all'assistenza fiscale prestata successivamente all'entrata in vigore del D.L. 4/2019 (30.03.2019) e quindi a partire dall'assistenza prestata per il periodo d'imposta 2018.

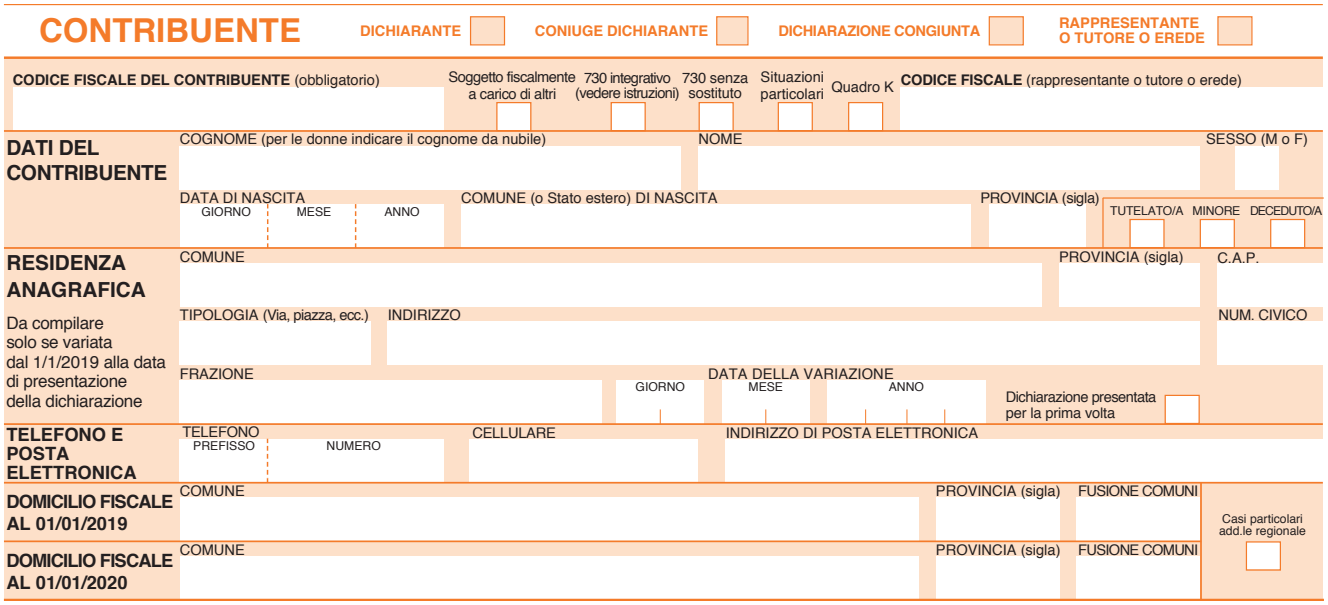
Disciplina applicabile fino al 2017
L'articolo 39 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 241/1997 prevedeva che in caso di rilascio del visto di conformità infedele il CAF o il professionista incaricato fossero **tenuti al pagamento dell'imposta, della sanzione e degli interessi** che sarebbero stati richiesti al contribuente a seguito dei controlli *ex* articolo 36-*ter* a meno che il **visto infedele** non fosse stato apposto a causa della **condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.**

Nel caso in cui CAF o professionista incaricato si fossero accorti di aver rilasciato un visto infedele era tuttavia possibile poi, entro il **10 novembre dell'anno in cui la violazione è stata commessa** presentare una dichiarazione rettificativa del contribuente, o nel caso in cui il contribuente non intendesse presentare una nuova dichiarazione, una **comunicazione dei dati relativi alla rettifica**; in tali circostanze il CAF o professionista abilitato poteva versare unicamente la sanzione,; il contribuente era tenuto al versamento della maggiore imposta dovuta e i relativi interessi.

I CONTROLLI SULLA DICHIARAZIONE E IL VISTO DI CONFORMITÀ

Dichiarazione accettata (presentata senza modifiche) direttamente o tramite il datore di lavoro che presenta assistenza fiscale	>	È escluso il **controllo formale** è eseguito su tutti gli oneri indicati nella dichiarazione, compresi quelli trasmessi all'Agenzia dagli enti esterni e resta fermo il **controllo delle condizioni soggettive** che danno diritto alle detrazioni/deduzioni. Potranno essere effettuati controlli formali sui dati derivanti dalla Certificazione Unica
Dichiarazione presentata, con modifiche, direttamente o tramite il datore di lavoro che presta assistenza fiscale	>	Il **controllo formale** è eseguito su tutti gli oneri indicati nella dichiarazione, compresi quelli trasmessi all'Agenzia dagli enti esterni e resta fermo il **controllo delle condizioni soggettive** che danno diritto alle detrazioni/deduzioni. L'agenzia delle entrate può eseguire controlli preventivi in via automatizzata o mediante verifica della documentazione.
Dichiarazione presentata, con modifiche, tramite CAF e professionisti	>	Il **controllo formale** è eseguito su tutti gli oneri indicati nella dichiarazione, compresi quelli trasmessi all'Agenzia dagli enti esterni, ed è **effettuato nei confronti del CAF/professionista** (resta fermo il controllo nei confronti del contribuente delle condizioni soggettive che danno diritto a detrazioni/ deduzioni).
	>	**Fino al 2017** Se dai controlli emerge un visto di **conformità infedele** l'intermediario è tenuto a pagare una somma pari a imposta, sanzione e interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente (salvo il caso di comportamento doloso di quest'ultimo). **Dal 2018** Se dai controlli emerge un visto di **conformità infedele** l'intermediario è tenuto a pagare una somma pari alla sanzione del 30% della maggiore imposta riscontrata; maggiore imposta e interessi sono dovuti dal contribuente.

INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRIBUENTE

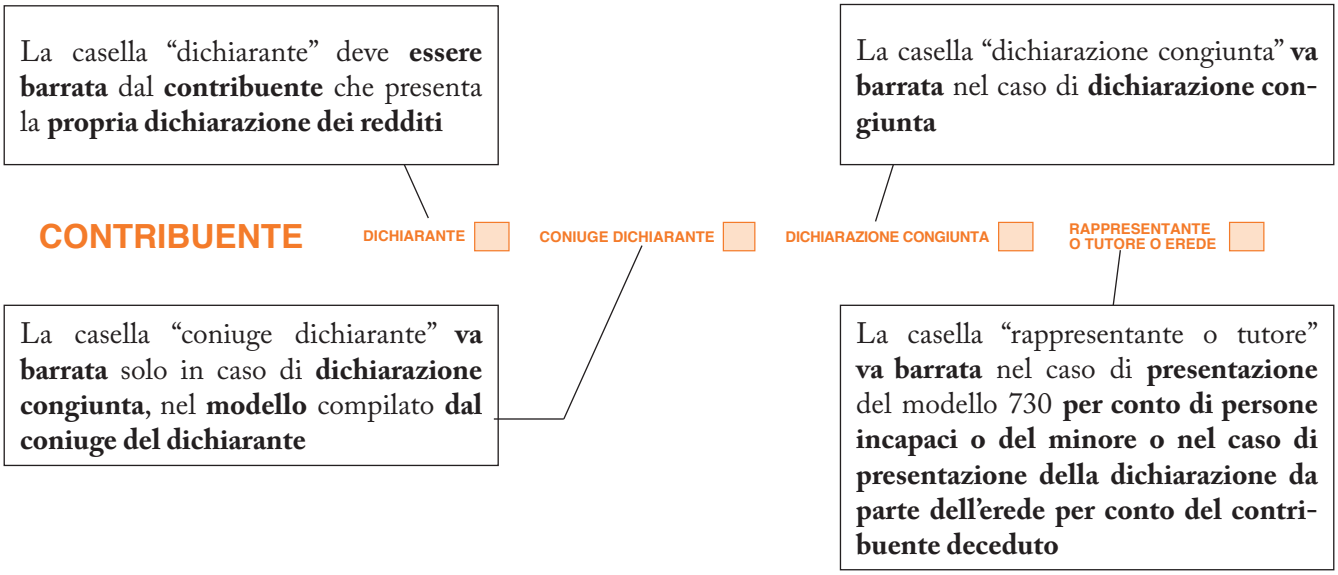


ASPETTI GENERALI

La struttura della sezione **"Informazioni relative al contribuente"** del modello **730/2020 consente** l'inserimento dei dati relativi alla situazione personale del contribuente, quali:

- **tipologia di dichiarazione;**
- **dati del contribuente;**
- **residenza anagrafica;**
- **telefono e posta elettronica certificata;**
- **domicilio fiscale.**

TIPOLOGIA DI DICHIARAZIONE



NEW Da quest'anno è stata estesa la possibilità di utilizzo del modello 730 anche all'**erede** per la dichiarazione dei redditi relative all'anno d'imposta 2019 delle persone **decedute nel 2019 o entro il 23 luglio 2020**.

La **prima parte del prospetto** individua la **tipologia di dichiarazione** che si intende presentare.
In particolare, **il contribuente** dovrà barrare la casella:

- **DICHIARANTE:** se presenta **la propria dichiarazione dei redditi** (anche in caso di presentazione della dichiarazione congiunta);
- **CONIUGE DICHIARANTE**: nel caso di **dichiarazione congiunta**, se la **dichiarazione si riferisce al coniuge del dichiarante** (il quale farà eseguire le operazioni di conguaglio al proprio datore di lavoro);
- **DICHIARAZIONE CONGIUNTA**: nel caso di **dichiarazione congiunta**, qualora il contribuente dichiarante intenda far eseguire le operazioni di conguaglio al proprio datore di lavoro, dovrà **barrare entrambe le caselle "dichiarante"** e **"dichiarazione congiunta",** mentre il coniuge dovrà compilare solamente la casella "coniuge dichiarante";
- **RAPPRESENTANTE O TUTORE O EREDE**: nel caso in cui il modello 730 **venga presentato per conto di incapaci (o minori), o per conto di persone decedute.** In tale circostanza, il soggetto che presenta la dichiarazione per conto di incapace o minore dovrà indicare il codice fiscale nella casella "codice fiscale del rappresentante o tutore" mentre la casella "dichiarante" non deve essere barrata.

NEW **L'erede** che presenta la dichiarazione per conto del contribuente deceduto deve barrare la casella "Rappresentante o tutore o erede" e indica il proprio codice fiscale nella casella "Codice fiscale del rappresentante o tutore o erede", mentre la casella "dichiarante" non deve essere barrata.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

Si ricorda che la dichiarazione modello 730 precompilato o ordinario, può essere presentata in **forma congiunta quando**:

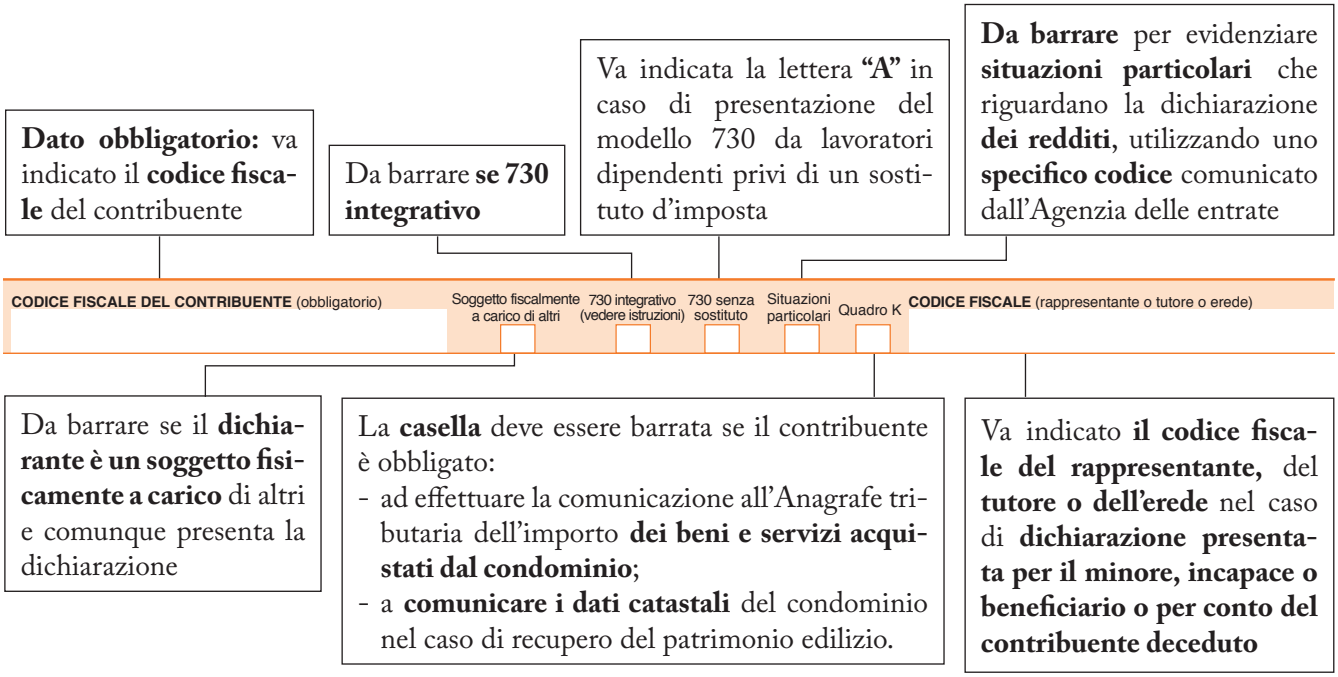
- **entrambi i coniugi** possiedono esclusivamente redditi che possono essere dichiarati con il modello 730;
- almeno **uno dei due coniugi può utilizzare il Mod. 730**.

Unioni civili
In base a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 20, della L. 76/2016, le parole "*coniuge*", "*coniugi*" o termini equivalenti si intendono riferiti anche ad **ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso**. Pertanto sarà possibile la **presentazione del modello 730 congiunto** anche alle unioni civili tra persone dello stesso sesso.

Se entrambi i coniugi hanno i requisiti per utilizzare il Mod. 730, possono presentarlo in forma congiunta sia **al sostituto d'imposta** di uno dei due sia **a un Caf o a un professionista abilitato.**
Non è invece possibile utilizzare la forma congiunta nel caso in cui si presenti **la dichiarazione per conto di persone incapaci**, **compresi i minori**.
Da un punto vista operativo, nella dichiarazione congiunta va indicato come dichiarante il coniuge che ha come sostituto d'imposta il soggetto al quale viene presentata la dichiarazione, oppure il diverso soggetto scelto per effettuare i conguagli d'imposta se la dichiarazione viene presentata a un Caf o a un professionista abilitato.

Come noto poi, per effetto delle disposizioni dell'articolo 51-*bis* del D.L. 69/2013 i soggetti titolari di redditi di lavoro dipendente ed assimilati possono presentare il modello 730 anche in **assenza di un sostituto d'imposta** che possa effettuare i conguagli; nel caso di dichiarazione congiunta è possibile la presentazione **quando almeno uno dei coniugi abbia percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati.**

CONTRIBUENTE



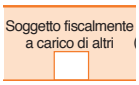
Si esaminano nel dettaglio i contenuti dei campi ricompresi nel rigo del frontespizio oggetto di esame.

CODICE FISCALE DEL CONTRIBUENTE



Il campo "codice fiscale" del contribuente deve essere **obbligatoriamente** compilato e riportato deve **corrispondere a quello indicato nella tessera sanitaria** o, nel caso in cui questa non sia ancora stata emessa, a **quello risultante dall'apposito tesserino** rilasciato dall'amministrazione finanziaria.

SOGGETTO FISCALMENTE A CARICO DI ALTRI



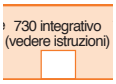
La casella deve essere barrata nel caso in cui il soggetto che presenta la dichiarazione abbia conseguito un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro (o a 4.000,00 euro) al lordo degli oneri deducibili e possa, per tali ragioni, essere considerato un "familiare fiscalmente a carico" comunque interessato alla compilazione della dichiarazione dei redditi.

La Legge di Bilancio 2018 ha incrementato **da euro 2.840,51 a euro 4.000,00** il limite di reddito complessivo annuo, al lordo degli oneri deducibili, previsto per essere considerati fiscalmente a carico, **limitatamente solo ai figli di età non superiore a 24 anni.**

NEW

La casella "**Soggetto fiscalmente a carico di altri**" deve essere compilata con:
- il **codice '1'** dal contribuente con reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro al lordo degli oneri deducibili;
- il **codice '2'** dai figli di età non superiore a 24 anni con reddito complessivo uguale o inferiore a 4.000 euro al lordo degli oneri deducibili.

730 INTEGRATIVO



La **casella "730 integrativo"** deve essere compilata dal contribuente che presenta **una dichiarazione integrativa di altra già validamente presentata.**
In tale circostanza è necessario indicare uno dei seguenti codici:
- **codice '1'**, se l'integrazione o la rettifica comportano un maggior credito o un minor debito rispetto alla dichiarazione originaria o un'imposta pari a quella determinata con il modello 730 originario;
- **codice '2'**, se l'integrazione o la rettifica riguardano esclusivamente le informazioni da indicare nel riquadro "dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio";
- **codice '3'**, se l'integrazione o la rettifica riguardano sia le informazioni da indicare nel riquadro "dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio" sia i dati relativi alla determinazione dell'imposta dovuta qualora dagli stessi scaturiscono un maggior importo a credito, un minor debito o un'imposta pari a quella determinata con il modello 730 originario.



Nel caso di modello 730 presentato dai lavoratori dipendenti **senza sostituto d'imposta** che possa effettuare il conguaglio, va indicata **la lettera "A"** nella casella "730 senza sostituto".

NEW

Anche nel caso di dichiarazione dei redditi presentata dall'erede del contribuente deceduto occorre compilare con la **lettera "A"** la casella "730 senza sostituto" e barrare la casella "Mod. 730 dipendenti senza sostituto" presente nella sezione "Dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio".

SITUAZIONI PARTICOLARI



Barrando la casella **"situazioni particolari"** il contribuente può **evidenziare** situazioni che **riguardano la dichiarazione dei redditi**, ad esempio in relazione a determinate fattispecie definite solo dopo la pubblicazione dei modelli definitivi delle dichiarazioni. Tale circostanza può presentarsi in occasione di chiarimenti forniti dall'Agenzia delle entrate su quesiti posti dagli utenti e riferiti a specifiche problematiche.
L'alimentazione di tale campo presuppone, pertanto, che l'Agenzia delle entrate abbia comunicato con propria circolare, risoluzione o comunicato stampa, uno specifico codice abbinato a detta situazione particolare.

Quadro K ☐

La casella "Quadro K" deve essere barrata se il contribuente è obbligato:
- ad effettuare la **comunicazione annuale all'Anagrafe Tributaria** dell'importo complessivo **dei beni e servizi acquistati dal condominio** nell'anno solare e dei dati identificativi dei relativi fornitori;
- comunicare i **dati catastali del condominio** nel caso di recupero del patrimonio edilizio.

CODICE FISCALE DEL RAPPRESENTANTE O TUTORE O EREDE

CODICE FISCALE (rappresentante o tutore o erede)

Tale campo interessa il contribuente che presenta la dichiarazione per conto di persone incapaci o di un minore, il quale deve:
- **barrare la casella "rappresentante o tutore o erede"** presente sul primo rigo della dichiarazione;
- indicare **il proprio codice fiscale** nella casella **"codice fiscale rappresentante o tutore o erede"**;
- indicare **il codice fiscale del minore** o **della persona incapace** nella casella **"codice fiscale del contribuente"**.



Da quest'anno tale campo interessa anche l'erede che presenta la dichiarazione per conto del contribuente deceduto, il quale deve:
- **barrare la casella "rappresentante o tutore o erede"** presente sul primo rigo della dichiarazione;
- indicare il **proprio codice fiscale** nella casella "codice fiscale rappresentante o tutore o erede";
- indicare il **codice fiscale del contribuente deceduto** nella casella "codice fiscale del contribuente".



APPROFONDIMENTO
LA RETTIFICA DEL MODELLO 730

Il contribuente che a seguito di presentazione del modello 730/2020 si accorge della necessità di **integrarne o rettificarne** i contenuti, può operare secondo diverse modalità a seconda che le modifiche comportino o meno una variazione dell'imposta in suo favore.

CASO A)
Integrazioni/rettifiche che comportano un maggior credito o un minor debito ovvero un'imposta invariata

Nel caso in cui **il contribuente si accorge** di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione, qualora dall'integrazione e/o dalla rettifica emerga **un maggiore credito o un minor debito** (ad esempio, per oneri non indicati nel mod. 730 originario) ovvero un'imposta pari a quella determinata con il modello 730 originario (ad esempio, per correggere **dati che non modificano la liquidazione delle imposte**), **può** presentare alternativamente:
- **Modello 730 integrativo, entro il 25 ottobre 2020;**
- **Modello Redditi PF 2020 (correttiva nei termini), entro il 30 novembre 2020;**

- **Modello Redditi PF 2020 (dichiarazione integrativa a favore), entro il termine di presentazione del modello Redditi relativo all'anno successivo;**
- **Modello Redditi PF 2020, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (dichiarazione integrativa articolo 2, comma 8, D.P.R. 322/1998).**

La differenza a credito generata dalle rettifiche e/o integrazioni della dichiarazione originaria secondo una delle modalità appena indicate, può essere **chiesta a rimborso o, in alternativa, portata in diminuzione dell'imposta dovuta per l'anno successivo.**



Nel caso di presentazione della **dichiarazione integrativa** ai sensi dell'articolo 2 comma 8, D.P.R. 322/1998 **l'importo a credito**, potrà essere utilizzato in compensazione con modello F24, ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. 241/1997, per eseguire il versamento di **debiti maturati** a **partire dal periodo d'imposta successivo** a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa. Nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa deve essere indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa.

Nel caso specifico in **cui si opti per** la presentazione del **modello 730 integrativo** il contribuente deve:
- presentare un nuovo **modello 730 completo di tutte le sue parti**;
- indicare il **codice "1"** nella casella **"730 integrativo"** presente sul frontespizio;
- presentare il **730 integrativo ad un CAF o ad un professionista abilitato** (anche se il modello 730 originario era stato presentato al sostituto d'imposta);
- esibire tutta **la documentazione necessaria** al CAF o al professionista abilitato per **controllare la conformità dell'integrazione** con i giustificativi prodotti;
- esibire **al CAF o al professionista abilitato tutta** la documentazione, qualora la dichiarazione originaria era stata presentata **al sostituto d'imposta**.

CASO B)
Integrazione della dichiarazione in relazione esclusivamente ai dati del sostituto d'imposta

Se il contribuente **si accorge di non aver fornito** tutti i dati per consentire di identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio o di averli forniti in modo inesatto **può** presentare:
- **Modello 730 integrativo entro il 25 ottobre 2020;**

In tale circostanza, il contribuente deve Indicare **il codice "2"** nella relativa casella del **"730 integrativo"** presente sul frontespizio.
Il novo modello 730 deve contenere, quindi, tutte le informazioni già presenti nel modello originario, ad eccezione di quelle rettificate indicate nel riquadro "dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio".

CASO C)
Integrazione della dichiarazione in relazione sia ai dati del sostituto d'imposta sia ad altri dati della dichiarazione da cui scaturiscono un maggior importo a credito, un minor debito oppure un'imposta invariata

Se **il contribuente** si accorge di **non aver fornito** tutti i dati che consentono **di identificare il sostituto** che effettuerà **il conguaglio** (o di averli forniti in modo inesatto), e allo stesso tempo di **non** aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione **dalla cui integrazione e/o rettifica** consegua **un maggior importo a credito, un minor debito** oppure **un'imposta pari** a quella determinata con il modello 730 originario, egli può presentare un **Modello 730 integrativo entro il 25 ottobre 2020**.

In tal caso, nella casella "730 integrativo" presente sul frontespizio del nuovo modello, deve essere riportato il **codice "3"**.

CASO D)
Integrazioni/rettifiche che comportano un maggior debito o un minor credito

Nei casi in cui **il contribuente** non abbia fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e **l'integrazione o la rettifica determini un minor credito o un maggior debito** allora **deve** essere **presentato un modello Redditi PF 2020**:

- entro **il 30 novembre 2020 (correttiva nei termini);** se dall'integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà procedere al **contestuale pagamento** del tributo dovuto, degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e della sanzione in misura ridotta secondo quanto previsto dall'articolo 13 del D.Lgs. 472/1997 (utilizzando il ravvedimento operoso);
- entro il **termine di presentazione** del modello Redditi **relativo all'anno successivo (dichiarazione integrativa);** se dall'integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà pagare contemporaneamente il tributo dovuto, gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e le sanzioni in misura ridotta previste in materia di ravvedimento operoso;
- entro **il 31 dicembre del quinto anno successivo** a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 2 comma 8 del D.P.R. 322/1998), pagando contemporaneamente il tributo dovuto e le sanzioni in misura ridotta previste in materia di ravvedimento operoso.

La **presentazione della dichiarazione integrativa** non **sospende** le procedure avviate con la consegna del modello 730 e quindi non fa venir meno **l'obbligo da parte del datore di lavoro o dell'ente pensionistico** di effettuare i rimborsi o trattenere le somme dovute in **base al modello 730 presentato**.

DATI DEL CONTRIBUENTE



Nella sezione **"Dati del contribuente"** vanno riportati i **dati anagrafici** del soggetto dichiarante, e in particolare:

- cognome e nome;
- sesso;
- data di nascita;
- comune di nascita;
- provincia del comune di nascita.

I **soggetti nati all'estero** dovranno indicare invece del comune di nascita, lo stato estero senza compilare il campo relativo alla provincia.
In seguito all'introduzione del modello 730 precompilato non vengono richiesti più dati **non necessari** ai fini della dichiarazione quali lo stato civile del contribuente.

Le caselle presenti nel modello 730/2020 sono **"tutelato/a", "minore" e "deceduto/a"** che servono per indicare situazioni particolari di presentazione della dichiarazione dei redditi, in particolare deve essere barrata la casella:

- **tutelato/a**: nel caso di dichiarazione dei redditi presentata dal rappresentante legale per la persona incapace o dall'amministratore di sostegno per la persona con limitata capacità di agire;
- **minore**: nel caso di dichiarazione presentata dai genitori per i redditi dei figli minori esclusi dall'usufrutto legale.

NEW

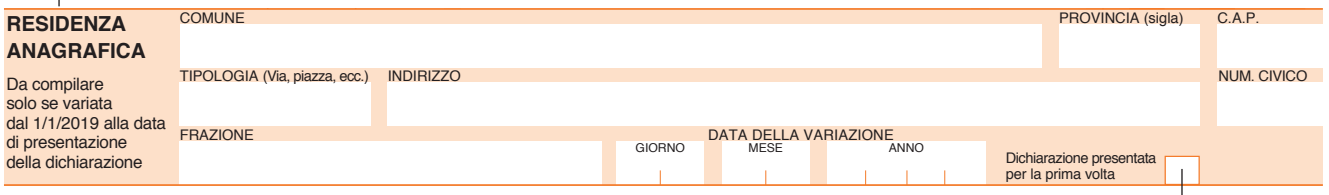
- **deceduto/a:** nel caso di dichiarazione presentata dall'erede del contribuente deceduto.

I campi "tutelato/a", "minore" e "deceduto/a" devono essere barrati da colui che presenta la dichiarazione per conto del contribuente.

Qualora i **dati anagrafici** riportati sulla tessera sanitaria o sul tesserino **fossero errati,** il contribuente è tenuto a recarsi presso **qualsiasi ufficio dell'agenzia** delle entrate per ottenere la variazione; fino a quando **la variazione non è stata effettuata**, il contribuente che presenti la dichiarazione **deve** ivi riportare **il codice fiscale che gli è stato attribuito**, anche se errato.

RESIDENZA ANAGRAFICA

È **obbligatoria** la compilazione della sezione solo nei casi di:
- **variazione della residenza;**
- **presentazione per la prima volta della dichiarazione;**
- **presentazione in qualità di legale, tutore o erede.**



Da barrarsi se si presenta la dichiarazione per la prima volta

La sezione relativa alla **Residenza anagrafica** deve essere compilata solo nel caso in cui il contribuente:

- abbia **variato** la propria residenza **nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di presentazione della dichiarazione** (ipotesi che si intende realizzata anche nell'ipotesi di cambio dell'indirizzo nell'ambito del medesimo comune);
- presenti **la dichiarazione per la prima volta**;
- presenti **il modello 730/2020 in qualità di legale rappresentante, tutore di soggetto minore o incapace o erede di contribuente deceduto.**

Nel caso specifico di variazione dell'indirizzo di residenza, devono essere riportati i seguenti elementi:
- Comune;
- Sigla della provincia;
- CAP;
- Tipologia (via, viale, piazza, largo…);
- Indirizzo;
- Numero civico;
- Se presente, la frazione;
- Giorno, mese e anno in cui è intervenuta la variazione.

Si ricorda che **la variazione di residenza** deve essere indicata in dichiarazione qualora avvenuta nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il termine di presentazione del modello 730, **sia nel caso in cui il modello 730 venga presentato al proprio sostituto d'imposta sia nel caso in cui venga presentato ad un CAF o ad un professionista incaricato.**

TELEFONO E POSTA ELETTRONICA



La compilazione del campo relativo ai **numeri telefonici** e all'indirizzo di posta elettronica è facoltativo. L'indicazione di tali informazioni permette di ricevere dall'Agenzia delle entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti, e servizi offerti.

DOMICILIO FISCALE



La **sezione dedicata al domicilio fiscale** permette l'attribuzione dei versamenti **relativi all'addizionale regionale e comunale**. In particolare**:**
- l'addizionale regionale compete alla regione nella quale il contribuente ha il proprio domicilio fiscale al **1 gennaio 2019**;
- l'addizionale comunale **va corrisposta al comune** dove il contribuente ha il **domicilio fiscale al 1° gennaio** dell'anno cui si riferisce l'addizionale, che va versata in duplice soluzione (**saldo** – facendo riferimento al domicilio al **1.1.2019**; **acconto** – facendo riferimento al domicilio al **1.1.2020**).

ADDIZIONALE REGIONALE:

A seguito delle novità normative introdotte dall'articolo 8 del D.Lgs. 175/2014 la **Regione competente per il versamento** dell'addizione regionale è la regione nella quale il contribuente ha il **proprio domicilio fiscale al 1 gennaio** dell'anno di riferimento dell'addizionale stessa (e non più al 31 dicembre).

Per l'anno **2019**, l'addizionale regionale deve essere determinata con riferimento al domicilio fiscale al **1 gennaio 2019**.

ADDIZIONALE COMUNALE

L'addizionale comunale deve essere versata in **duplice soluzione**, acconto e saldo, facendo riferimento al domicilio fiscale al **1 gennaio** dell'anno di riferimento dell'addizionale stessa:

- il **saldo 2019**, facendo riferimento al domicilio fiscale del contribuente al 1 gennaio 2019;
- l'**acconto 2020** (pari al 30% dell'imposta calcolata sul reddito imponibile dell'anno precedente) facendo riferimento al domicilio fiscale del contribuente al 1 gennaio 2020.

Viene stabilito tuttavia che l'acconto debba essere versato **con l'aliquota deliberata dal comune per l'anno precedente**, essendo stata soppressa la norma che prevedeva invece che il comune potesse variare l'aliquota per l'acconto se la pubblicazione della **delibera venisse effettuata entro il 20 dicembre** precedente l'anno di riferimento.
Quindi l'acconto **dell'addizionale comunale per l'anno 2020 deve essere calcolato sulla base delle aliquote e delle eventuali agevolazioni previste per l'anno 2019**.

CASI PARTICOLARI DI ADDIZIONALE REGIONALE

La '**Casi particolari addizionale regionale**' va compilata utilizzando specifici codici:

- il **codice "1"** va utilizzato esclusivamente da coloro che hanno il domicilio fiscale nel Veneto, Basilicata e Lazio e si trovano nelle condizioni riportate in Appendice alla voce "Addizionale regionale casi particolari", al fine di fruire di un'aliquota agevolata.
- il **codice "2"** va utilizzato da coloro che hanno il domicilio fiscale nel Veneto e nel Lazio e richiedono l'agevolazione per se stessi.
- il **codice "3"** va utilizzato dai contribuenti italiani e comunitari provenienti da altre zone italiane o estere di età inferiore a 45 anni che hanno trasferito la propria residenza in un comune ligure nel corso del 2018 e che la mantengono per tutto il periodo di vigenza dell'agevolazione (2019 e 2020).



Regione Veneto
La Regione Veneto ha previsto un'aliquota agevolata dello 0,9% a favore di:

- **soggetti con disabilità** ai sensi dell'articolo 3 della L. 104/1992 con un **reddito imponibile** per l'anno 2019 **non superiore ad euro 45.000**. In tal caso, per usufruire dell'agevolazione, occorre indicare il **codice "2"** nella casella "Casi particolari addizionale regionale";
- **contribuenti con un familiare con disabilità** ai sensi della L. 104/1992, **fiscalmente a carico** con un **reddito imponibile** per l'anno 2018 non superiore ad euro 45.000. In questo caso qualora la persona con disabilità sia **fiscalmente a carico** di più soggetti l'aliquota dello 0,9% si applica a condizione che la somma dei redditi delle persone di cui è a carico, non sia **superiore ad euro 45.000,00**. Per usufruire dell'aliquota agevolata, in presenza di queste condizioni, deve essere indicato il **codice "1"** nella casella "*Casi particolari addizionale regionale*" presente nel frontespizio del modello 730, nel riquadro del domicilio fiscale.

Regione Basilicata
La Regione Basilicata ha previsto **un'aliquota agevolata del 1,23%** a favore dei contribuenti con un **reddito imponibile compreso tra 55.000 e 75.000 euro, che abbiano due o più figli a carico**. Nel caso in cui i figli siano a carico di più soggetti, tale aliquota agevolata si applica solo se la somma dei loro redditi imponibili risulta compresa nello scaglione di reddito previsto. In tale caso **deve essere indicato** il **codice "1"** nella casella "*Casi particolari addizionale regionale*" nel riquadro del domicilio fiscale.

Regione Lazio
La Regione Lazio ha previsto **un'aliquota agevolata dell'1.73%** a favore dei contribuenti con un **reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale Irpef non superiore a 50.000 euro aventi 3 figli a carico**. Nel caso in cui i figli siano a carico di più soggetti, tale aliquota agevolata si applica solo se la somma dei loro redditi imponibili sia inferiore a 50.000 euro. In tale ipotesi va compilata la casella "*Casi particolari addizionale regionale*" indicando il **codice "1"**.
Tale soglia di reddito è innalzata di 5.000 euro per ogni figlio a carico oltre il terzo.
L'applicazione dell'aliquota agevolata **dell'1,73%** è prevista anche per i contribuenti con un reddito imponibile non superiore a euro 50.000,00 ed aventi fiscalmente **a carico uno o più figli con disabilità**. Qualora il figlio con disabilità sia a carico di più soggetti, l'aliquota agevolata del 1,73 % si applica solo nel caso in cui la somma dei redditi imponibili ai fini dell'addizionale regionale, non sia superiore ad euro 50.000.
In tali ipotesi deve essere indicato il codice "1" nella casella "*Casi particolari addizionale regionale*" nel riquadro del domicilio fiscale. L'applicazione dell'aliquota agevolata **dell'1,73%** è prevista anche per i soggetti ultrasettantenni con disabilità ai sensi dell'articolo 3 della L. 104/1992, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito imponibile non superiore a 50.000,00 euro. In tal caso, per fruire dell'aliquota agevolata, nella casella "**Casi particolari addizionale regionale**" presente nel riquadro del domicilio fiscale occorre indicare il **codice "2"**.

Regione Liguria
La Regione Liguria ha previsto **un'aliquota agevolata** dell'**1,23%** a favore dei contribuenti italiani o comunitari provenienti da altre zone italiane o estere di età inferiore ai 45 anni che **hanno trasferito la propria residenza** in un comune ligure **nel corso del 2018** e che la mantengono per tutto il periodo di vigenza dell'agevolazione.
In tal caso, per fruire dell'aliquota agevolata, nella casella "*Casi particolari addizionale regionale*" presente nel riquadro del domicilio fiscale occorre indicare il **codice 3**.

Per **i contribuenti residenti in Italia** il domicilio fiscale (comune nella cui anagrafe sono iscritti) generalmente coincide **con la residenza anagrafica**; i **soggetti non residenti** nel territorio dello Stato, invece, hanno **domicilio fiscale nel comune dove viene prodotto il reddito.**

Non possono utilizzare **il modello 730** i contribuenti che **nel 2019 e/o nel 2020 non sono residenti in Italia**.

CONDIZIONI PER ESSERE CONSIDERATI RESIDENTI

Ai fini fiscali sono considerati **residenti in Italia**:

1. soggetti iscritti nelle **anagrafi della popolazione residente per la maggior parte del periodo d'imposta**;
2. **soggetti non iscritti nelle anagrafi**, che hanno nello Stato il **domicilio per la maggior parte del periodo d'imposta** (il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi, articolo 43 cod. civ.);
3. **soggetti non iscritti nelle anagrafi** che hanno nello Stato la **residenza per la maggior parte del periodo d'imposta** (la residenza è il luogo in cui la persona ha la dimora abituale, articolo 43 cod. civ.).

Le condizioni si verificano per la maggior parte del periodo d'imposta se sussistono **per oltre 183 giorni anche non continuativi** o per oltre la metà del periodo intercorrente tra l'inizio dell'anno e il decesso o la nascita e la fine dell'anno.
La **Circolare n. 304/1997** precisa che il riferimento temporale all'iscrizione anagrafica, al domicilio o alla residenza del soggetto va verificato anche tenendo conto della sussistenza di un legame affettivo con il territorio italiano. Tale legame sussiste qualora la persona abbia mantenuto in Italia i propri **legami familiari o il centro dei propri interessi patrimoniali e sociali**. In ogni caso, ai sensi della legislazione italiana, sono sempre considerati residenti, salvo prova contraria, coloro che sono stati cancellati dalle anagrafi della popolazione residente in quanto emigrati in territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con D.M. 4/5/1999.

In **casi particolari l'amministrazione finanziaria può** consentire al **contribuente che ne faccia motivata istanza**, che il suo domicilio fiscale sia stabilito in un comune diverso da quello di residenza.

Se **la residenza <u>non è variata</u>** o **la variazione è intervenuta nell'ambito dello stesso Comune**, deve essere compilato esclusivamente il rigo "domicilio fiscale al 01/01/2019":

DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2019	COMUNE	PROVINCIA (sigla)	FUSIONE COMUNI	Casi particolari add.le regionale

Se l'indirizzo di residenza **è variato** ed è stato trasferito in un Comune diverso, devono essere compilati i seguenti righi:

	COMUNE	PROVINCIA (sigla)	FUSIONE COMUNI	Casi particolari add.le regionale
DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2019				
DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2020				

Gli effetti della variazione della residenza decorrono dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui essa si è verificata

Di conseguenza, la compilazione di tutti e due i righi diviene obbligatoria solo se la variazione è avvenuta a partire dal 3 novembre 2018.

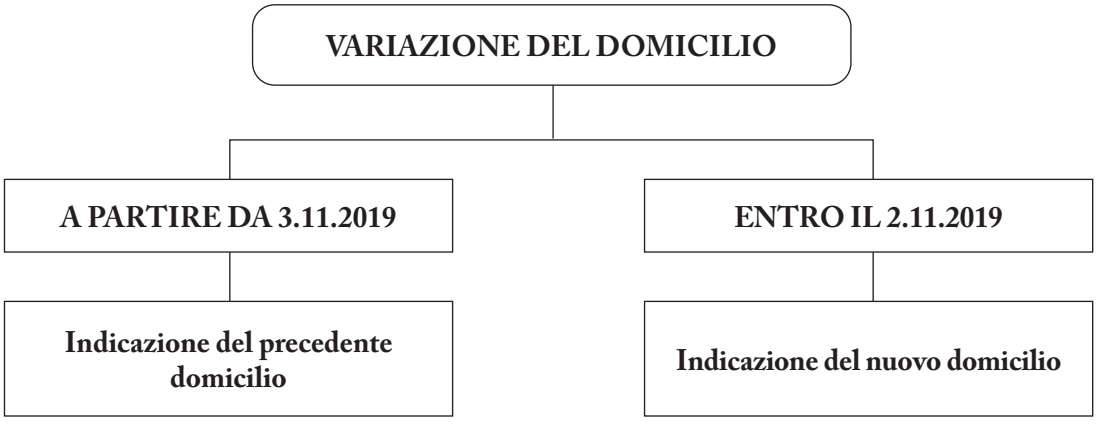
	COMUNE	PROVINCIA (sigla)	FUSIONE COMUNI
DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2019			

La compilazione di tale campo è obbligatoria.



	COMUNE	PROVINCIA (sigla)	FUSIONE COMUNI
DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2020			

La compilazione di tale campo va effettuata solo in caso di variazione del domicilio.



ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Il sig. Rossi ha trasferito la sua residenza da Roma a Catania:

- in data **30 ottobre 2019**

	COMUNE	PROVINCIA (sigla)	FUSIONE COMUNI	Casi particolari add.le regionale
DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2019	ROMA	RM		
DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2020	CATANIA	CT		

- in data **2 novembre 2019**

	COMUNE	PROVINCIA (sigla)	FUSIONE COMUNI	Casi particolari add.le regionale
DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2019	ROMA	RM		
DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2020	CATANIA	CT		

- in data **4 novembre 2019**

	COMUNE	PROVINCIA (sigla)	FUSIONE COMUNI	Casi particolari add.le regionale
DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2019	ROMA	RM		
DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2020	ROMA	RM		

In quest'ultimo caso è possibile compilare solo il primo rigo, dato che entrambi i righi risultano uguali.

FUSIONE COMUNI

	COMUNE	PROVINCIA (sigla)	FUSIONE COMUNI	Casi particolari add.le regionale
DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2019				
DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2020				

Se il comune in cui si risiede:

- è stato istituito per **fusione** avvenuta dal 2016 fino al 1 gennaio 2019;
- ha deliberato **aliquote dell'addizionale comunale all'Irpef differenziate per ciascuno dei territori** dei comuni estinti,

va compilata **la casella "Fusione comuni" indicando l'apposito codice identificativo dell'ex comune** riportato nella tabella denominata "*Elenco dei codici identificativi da indicare nella casella "Fusione Comuni"* del rigo "**Domicilio fiscale al 1° gennaio 2019**".

TABELLA 11 - ELENCO DEI CODICI IDENTIFICATIVI
DA INDICARE NELLA CASELLA "FUSIONE COMUNI" DEL RIGO "DOMICILIO FISCALE AL 1° GENNAIO 2019".

DATA FUSIONE	NUOVI COMUNI NATI NEL 2016, NEL 2017, NEL 2018 E IL 1° GENNAIO 2019 DA FUSIONE COMUNI	CODICE IDENTIFICATIVO COMUNE	PROVINCIA	COMUNI DI ORIGINE	CODICE IDENTIFICATIVO EX COMUNE
01/01/2016	MONTESCUDO-MONTE COLOMBO	M368	RN	Ex Comune di MONTE COLOMBO	F476
				Ex Comune di MONTESCUDO	F641
01/01/2017	ABETONE CUTIGLIANO	M376	PT	Ex Comune di ABETONE	A012
				Ex Comune di CUTIGLIANO	D235
01/01/2017	ALTA VALLE INTELVI	M383	CO	Ex Comune di RAMPONIO VERNA	H171
				Ex Comune di LANZO D'INTELVI	E444
				Ex Comune di PELLIO INTELVI	G427
01/01/2017	COLLI AL METAURO	M380	PU	Ex Comune di MONTEMAGGIORE AL METAURO	F555
				Ex Comune di SALTARA	H721
				Ex Comune di SERRUNGARINA	I670
01/01/2017	SAN MARCELLO PITEGLIO	M377	PT	Ex Comune di SAN MARCELLO PISTOIESE	H980
				Ex Comune di PITEGLIO	G715
01/01/2017	VALFORNACE	M382	MC	Ex Comune di PIEVEBOVIGLIANA	G637
				Ex Comune di FIORDIMONTE	D609
01/03/2017	SERMIDE E FELONICA	I632	MN	Ex Comune di SERMIDE	I632
				Ex Comune di FELONICA	D529
01/01/2018	CASSANO SPINOLA	M388	AL	Ex Comune di CASSANO SPINOLA	C005
				Ex Comune di GAVAZZANA	D941
01/01/2018	CENTRO VALLE INTELVI	M394	CO	Ex Comune di CASASCO D'INTELVI	B942
				Ex Comune di CASTIGLIONE D'INTELVI	C299
				Ex Comune di SAN FEDELE INTELVI	H830
01/01/2018	BORGO MANTOVANO	M396	MN	Ex Comune di PIEVE DI CORIANO	G633
				Ex Comune di REVERE	H248
				Ex Comune di VILLA POMA	F804
17/02/2018	BORGO VENETO	M402	PD	Ex Comune di SALETTO	H705
				Ex Comune di SANTA MARGHERITA D'ADIGE	I226
				Ex Comune di MEGLIADINO SAN FIDENZIO	F091
01/01/2019	BORGOCARBONARA	M406	MN	Ex Comune di BORGOFRANCO SUL PO	B013
				Ex Comune di CARBONARA DI PO	B739
01/01/2019	BARBERINO TAVARNELLE	M408	FI	Ex Comune BARBERINO VAL D'ELSA	A633
				Ex Comune TAVARNELLE VAL DI PESA	L067
01/01/2019	RIVA DEL PO	M410	FE	Ex Comune BERRA	A806
				Ex Comune RO	H360
01/01/2019	SORBOLO MEZZANI	M411	PR	Ex Comune MEZZANI	F174
				Ex Comune SORBOLO	I845
01/01/2019	SOLBIATE CON CAGNO	M412	CO	Ex Comune CAGNO	B359
				Ex Comune SOLBIATE	I792
01/01/2019	SASSOCORVARO AUDITORE	M413	PU	Ex Comune di AUDITORE	A493
				Ex Comune di SASSOCORVARO	I459
01/01/2019	VALDILANA	M417	BI	Ex Comune di VALLE MOSSO	L606
				Ex Comune di TRIVERO	L436
				Ex Comune di MOSSO	M304
				Ex Comune di SOPRANA	I835
01/01/2019	TORRE DE'PICENARDI	L258	CR	Ex comune di CA' D'ANDREA	B320
				Ex comune di TORRE DE' PICENARDI	L258

01/01/2019	SAN GIORGIO BIGARELLO	H883	MN	Ex comune di BIGARELLO	A866
				Ex comune di SAN GIORGIO DI MANTOVA	H883
01/01/2019	SALUZZO	H727	CN	Ex comune di SALUZZO	H727
				Ex comune di CASTELLAR	C140

Se il comune in cui si risiede:
- è stato istituito per fusione **avvenuta dal 2016 al 2019;**
- ha deliberato **aliquote dell'addizionale comunale all'Irpef differenziate per ciascuno dei territori** dei comuni estinti,

va compilato il rigo "domicilio fiscale al 1 gennaio 2020" e nella **casella "Fusione comuni" va indicato l'apposito codice identificativo dell'ex comune** riportato nella tabella denominata "*Elenco dei codici identificativi da indicare nella casella "Fusione Comuni*".

TABELLA 12 - ELENCO DEI CODICI IDENTIFICATIVI DA INDICARE NELLA CASELLA "FUSIONE COMUNI" DEL RIGO "DOMICILIO FISCALE AL 1° GENNAIO 2020".

DATA FUSIONE	NUOVI COMUNI NATI NEL 2016, NEL 2017, NEL 2018 E NEL 2019 DA FUSIONE COMUNI	CODICE IDENTIFICATIVO COMUNE	PROVINCIA	COMUNI DI ORIGINE	CODICE IDENTIFICATIVO EX COMUNE
01/01/2016	MONTESCUDO-MONTE COLOMBO	M368	RN	Ex Comune di MONTE COLOMBO	F476
				Ex Comune di MONTESCUDO	F641
01/01/2017	ABETONE CUTIGLIANO	M376	PT	Ex Comune di ABETONE	A012
				Ex Comune di CUTIGLIANO	D235
01/01/2017	ALTA VALLE INTELVI	M383	CO	Ex Comune di RAMPONIO VERNA	H171
				Ex Comune di LANZO D'INTELVI	E444
				Ex Comune di PELLIO INTELVI	G427
01/01/2017	COLLI AL METAURO	M380	PU	Ex Comune di MONTEMAGGIORE AL METAURO	F555
				Ex Comune di SALTARA	H721
				Ex Comune di SERRUNGARINA	I670
01/01/2017	SAN MARCELLO PITEGLIO	M377	PT	Ex Comune di SAN MARCELLO PISTOIESE	H980
				Ex Comune di PITEGLIO	G715
01/01/2017	VALFORNACE	M382	MC	Ex Comune di PIEVEBOVIGLIANA	G637
				Ex Comune di FIORDIMONTE	D609
01/03/2017	SERMIDE E FELONICA	I632	MN	Ex Comune di SERMIDE	I632
				Ex Comune di FELONICA	D529
01/01/2018	CASSANO SPINOLA	M388	AL	Ex Comune di CASSANO SPINOLA	C005
				Ex Comune di GAVAZZANA	D941
01/01/2018	CENTRO VALLE INTELVI	M394	CO	Ex Comune di CASASCO D'INTELVI	B942
				Ex Comune di CASTIGLIONE D'INTELVI	C299
				Ex Comune di SAN FEDELE INTELVI	H830
01/01/2018	BORGO MANTOVANO	M396	MN	Ex Comune di PIEVE DI CORIANO	G633
				Ex Comune di REVERE	H248
				Ex Comune di VILLA POMA	F804
17/02/2018	BORGO VENETO	M402	PD	Ex Comune di SALETTO	H705
				Ex Comune di SANTA MARGHERITA D'ADIGE	I226
				Ex Comune di MEGLIADINO SAN FIDENZIO	F091
01/01/2019	BORGOCARBONARA	M406	MN	Ex Comune di BORGOFRANCO SUL PO	B013
				Ex Comune di CARBONARA DI PO	B739
01/01/2019	BARBERINO TAVARNELLE	M408	FI	Ex Comune BARBERINO VAL D'ELSA	A633
				Ex Comune TAVARNELLE VAL DI PESA	L067
01/01/2019	RIVA DEL PO	M410	FE	Ex Comune BERRA	A806
				Ex Comune RO	H360
01/01/2019	SORBOLO MEZZANI	M411	PR	Ex Comune MEZZANI	F174
				Ex Comune SORBOLO	I845
01/01/2019	SOLBIATE CON CAGNO	M412	CO	Ex Comune CAGNO	B359
				Ex Comune SOLBIATE	I792
01/01/2019	SASSOCORVARO AUDITORE	M413	PU	Ex Comune di AUDITORE	A493
				Ex Comune di SASSOCORVARO	I459
01/01/2019	VALDILANA	M417	BI	Ex Comune di VALLE MOSSO	L606
				Ex Comune di TRIVERO	L436
				Ex Comune di MOSSO	M304
				Ex Comune di SOPRANA	I835

01/01/2019	TORRE DE'PICENARDI	L258	CR	Ex comune di CA' D'ANDREA	B320
				Ex comune di TORRE DE' PICENARDI	L258
01/01/2019	SAN GIORGIO BIGARELLO	H883	MN	Ex comune di BIGARELLO	A866
				Ex comune di SAN GIORGIO DI MANTOVA	H883
01/01/2019	SALUZZO	H727	CN	Ex comune di SALUZZO	H727
				Ex comune di CASTELLAR	C140
30/01/2019	BORGO VALBELLUNA	M421	BL	Ex comune di LENTIAI	C562
				Ex comune di MEL	F094
				Ex comune di TRICHIANA	L422
30/01/2019	VALBRENTA	M423	VI	Ex comune di CAMPOLONGO SUL BRENTA	B547
				Ex comune di CISMON DEL GRAPPA	C734
				Ex comune di SAN NAZARIO	I047
				Ex comune di VALSTAGNA	L650
01/02/2019	LU E CUCCARO MONFERRATO	M420	AL	Ex comune di LU	E712
				Ex comune di CUCCARO MONFERRATO	D194
20/02/2019	COLCERESA	M426	VI	Ex comune di MASON VICENTINO	F019
				Ex comune di MOLVENA	F306
20/02/2019	LUSIANA CONCO	M427	VI	Ex comune di CONCO	C949
				Ex comune di LUSIANA	E762
15/05/2019	PRESICCE-ACQUARICA	M428	LE	Ex comune di PRESICCE	H047
				Ex comune di ACQUARICA DEL CAPO	A042

CASI PARTICOLARI

Trasferimento da un municipio ad un altro nell'ambito dello stesso comune risultante dalla fusione di altri comuni, che ha deliberato aliquote differenziate

Se il **contribuente risiede:**

- **in un comune fuso** (risultante dalla fusione di altri comuni);
- che ha deliberato **aliquote differenziate** per ciascuno dei municipi riferiti ai comuni estinti;
- il municipio di residenza al **1/1/2019** è diverso da quello di residenza al **1/1/2020**;
- allora deve essere compilato sia **il rigo del domicilio fiscale al 1/1/2019**, riportando nella casella "**Fusione Comuni**" il **codice identificativo** del municipio nel quale si risiedeva a tale data, che **il rigo** del **domicilio fiscale al 1/1/2020**, riportando nella casella "**Fusione Comuni**" il **codice identificativo** del municipio nel quale si risiede a tale data.

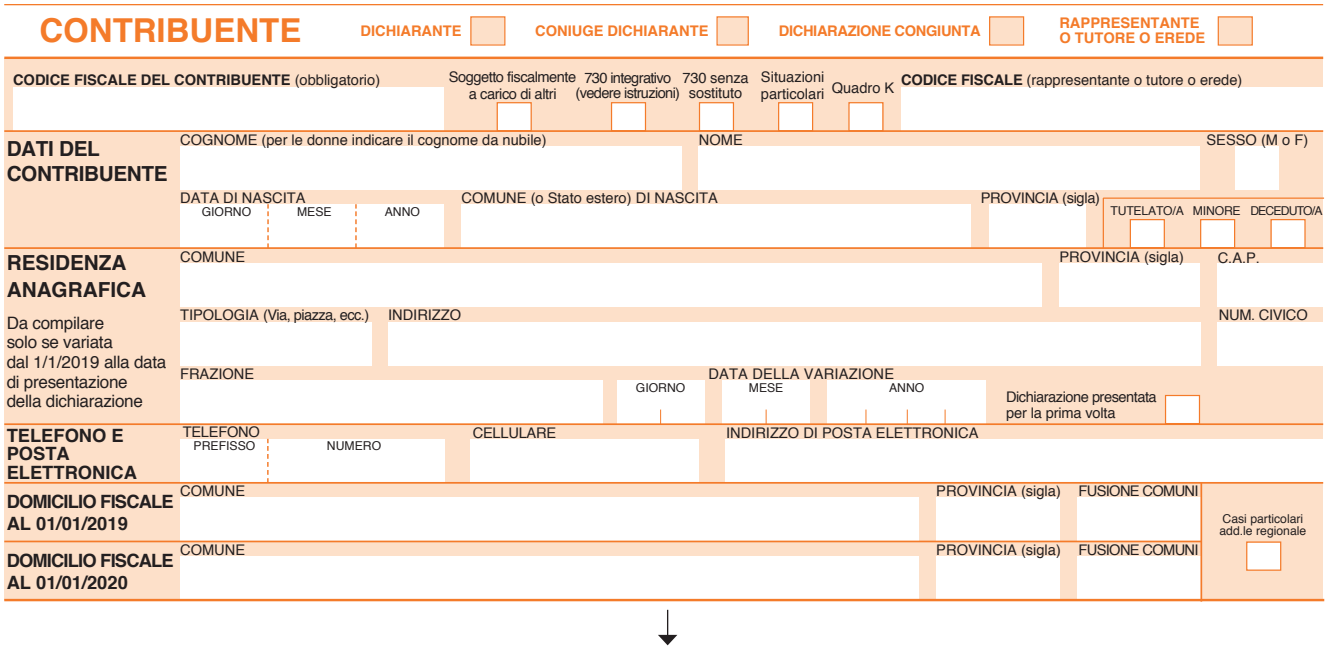
Nuovo comune sorto dal distacco di uno o più territori appartenenti ad uno o più comuni che continuano ad esistere

Se il **contribuente risiede**:

- in un **nuovo comune risultante dal distacco di uno o più territori** appartenenti ad uno o più comuni che continuano ad esistere,

deve essere compilato sia il rigo del **domicilio fiscale al 1/1/2019**, riportando i dati del comune originario (comune dal quale si è distaccata una parte di territorio), che il rigo del **domicilio fiscale al 1/1/2020**, riportando i dati del nuovo comune. Nel rigo relativo al domicilio fiscale al 1/1/2020 non deve essere compilata la casella "Fusione Comuni".

DICHIARAZIONE PRESENTATA DA UN SOGGETTO DIVERSO DAL CONTRIBUENTE



Nel caso di dichiarazione presentata da un soggetto diverso dal contribuente, devono essere compilati due modelli 730

Nel **primo modello devono essere riportati i dati anagrafici e i redditi del contribuente** cui si riferisce la dichiarazione.

Nel **secondo modello devono esser indicati i dati anagrafici e la residenza anagrafica del rappresentante** o tutore o amministratore di sostegno, o dell'erede che presenta la dichiarazione per conto del contribuente deceduto.

Il riquadro va compilato nel caso in cui colui che è tenuto a presentare la dichiarazione sia un **soggetto diverso dal contribuente dichiarante**, ovvero nell'ipotesi di rappresentante legale, tutore o amministratore di sostegno di persona incapace o minore.

NEW Da quest'anno è possibile presentare il modello 730 anche da parte dell'erede del contribuente deceduto.

Il soggetto tenuto alla presentazione della dichiarazione per conto di terzi deve compilare **due** diversi **Modelli 730**, riportando in entrambi il codice fiscale del contribuente (deceduto o minore o tutelato o beneficiario) e quello dell'erede o del rappresentante o tutore o amministratore di sostegno.



Il contribuente per il quale un soggetto terzo presenti la dichiarazione **deve essere nelle condizioni per poter presentare il modello 730, ovvero essere titolare delle tipologie di reddito dichiarabili con tale modello.**

Sul primo Modello 730 si deve:
- **barrare, nel rigo "Contribuente" la casella "Dichiarante";**
  e **barrare** la casella:
  - **'Tutelato'** per il caso di dichiarazione dei redditi presentata **dal rappresentante legale per la persona incapace** o **dall'amministratore di sostegno per la persona con limitata capacità di agire**;
  - **'Minore'** per il caso di dichiarazione presentata **dai genitori per i redditi dei figli minori esclusi dall'usufrutto legale**.

Tale modello deve recare i dati anagrafici ed **i redditi del contribuente cui la dichiarazione si riferisce.**

Nel secondo Modello 730 si deve:
- barrare, nel rigo "Contribuente", la **casella "Rappresentante o tutore"**;
- compilare **esclusivamente i riquadri "Dati anagrafici" e "Residenza anagrafica"**, riportando i dati del rappresentante o tutore o amministratore di sostegno.



Nel caso di dichiarazione predisposta da soggetto diverso da quello cui il modello si riferisce:
- non deve essere compilato **il campo "data della variazione"**;
- non deve essere barrata **la casella "dichiarazione presentata per la prima volta"**;
- non **è possibile presentare dichiarazione congiunta**;
- i redditi del soggetto che presenta la dichiarazione **non possono in ogni caso essere cumulati** con quelli del soggetto per conto del quale la medesima dichiarazione viene presentata;
- entrambi i modelli devono essere **sottoscritti dalla persona che presenta la dichiarazione**.



Una delle **novità** contenute nel **modello 730/2020** è senza dubbio la **possibilità di utilizzare il modello anche per l'erede di un contribuente deceduto**. Fino allo scorso anno infatti non potevano utilizzare il modello 730 i soggetti che dovevano presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti i quali dunque dovevano assolvere agli adempimenti dichiarativi del defunto utilizzando il modello Redditi PF.
Da quest'anno invece è stato **esteso** l'utilizzo del 730 anche all'**erede**: per la dichiarazione dei redditi relative all'anno d'imposta 2019 delle persone **decedute nel 2019 o entro il 23 luglio 2020**, gli **eredi** potranno quindi utilizzare il **modello 730** per la dichiarazione da presentare per conto del **contribuente deceduto semprechè quest'ultimo abbia i requisiti per utilizzare tale modello semplificato**.
In tali casi tuttavia il modello 730 va presentato **esclusivamente** o ad un **Caf** o ad un **professionista abilitato** o va presentato **telematicamente all'Agenzia delle entrate**, mentre viene **esclusa** la possibilità che possa essere consegnato al sostituto d'imposta della persona fisica deceduta o al sostituto d'imposta dell'erede.

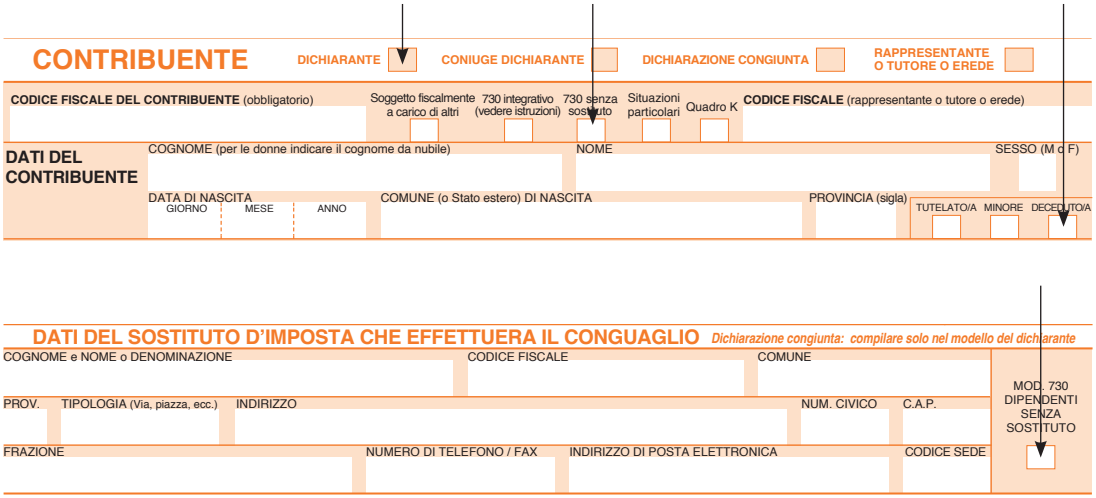
Per quanto riguarda i termini di presentazione, le dichiarazioni devono seguire le scadenze ordinarie: il modello andrà presentato al Caf o al professionista abilitato **entro il 23 luglio**. Per le persone **decedute successivamente al 23 luglio 2020**, sarà necessario invece presentare la dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2019 utilizzando esclusivamente il modello Redditi PF.
Per quanto riguarda invece le **modalità di compilazione** le istruzioni precisano che i soggetti tenuti a presentare la dichiarazione per conto del contribuente deceduto possono utilizzare il modello 730 purché il contribuente per il quale si presenta la dichiarazione abbia le condizioni per usare questo modello. Il contribuente deceduto deve essere in possesso per l'anno 2019 di un **reddito di lavoro dipendente o assimilato**; inoltre è necessario che abbia percepito nel corso nel 2019 le **tipologie reddituali che possono essere dichiarate nel mod. 730** ovvero, oltre ai redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente:

- redditi dei terreni e dei fabbricati;
- redditi di capitale;
- redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita Iva (ad esempio prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente);
- redditi diversi (ad esempio redditi di terreni e fabbricati situati all'estero);
- alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata, da indicare nella sezione II del quadro D.

L'erede dovrà compilare **due modelli 730** riportando **in entrambi il codice fiscale del contribuente deceduto e quello proprio**.

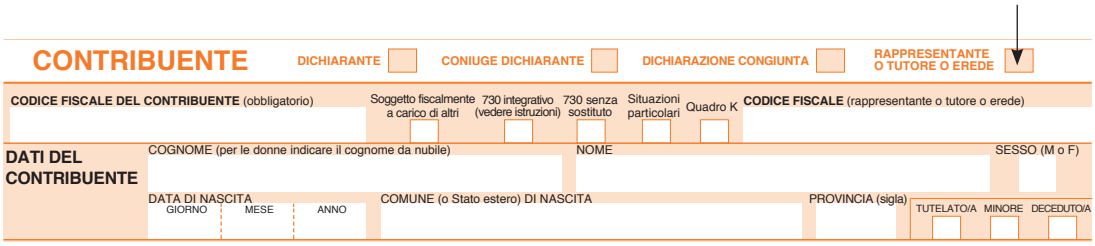
Nel **primo modello 730** si dovrà:

- barrare la casella "**Dichiarante**";
- barrare la casella "**Deceduto**". Andrà compilata con la **lettera "A"** anche la casella "**730 senza sostituto**" presente nel frontespizio del modello 730 e barrata la casella "Mod. 730 dipendenti senza sostituto" presente nella sezione "Dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio".
- riportare i **dati anagrafici** ed i redditi del contribuente cui la dichiarazione si riferisce.



Nel **secondo modello 730** sarà necessario:

- barrare nel rigo "**Contribuente**", la casella "**Rappresentante o tutore o erede**";
- compilare soltanto i riquadri "**Dati anagrafici**" e "**Residenza anagrafica**", incluso il rigo "Telefono e posta elettronica", riportando i dati dell'erede.



Non **è possibile** presentare una **dichiarazione congiunta** mentre i redditi di chi presenta la dichiarazione non devono mai essere cumulati con quelli del soggetto per conto del quale viene presentata.
Se la persona deceduta aveva presentato il Modello 730/2019 dal quale risultava un **credito** successivamente **non rimborsato dal sostituto d'imposta**, l'erede può far valere tale credito nella dichiarazione presentata per conto del deceduto indicandolo nel **rigo F3**, sezione III-A del quadro F, tra le eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione.
Infine, uno sguardo ai **termini di versamento** da parte degli eredi: le istruzioni precisano che per i soggetti deceduti entro il **28 febbraio 2020** i versamenti devono essere effettuati dagli eredi nei termini ordinari, quindi entro il **30 giugno 2020** ovvero entro il **30 luglio 2020** con la maggiorazione dello 0,4%.
Per le persone decedute successivamente, i **termini sono prorogati di sei mesi e scadono quindi il 30 dicembre 2020**.

CASI PRATICI DI COMPILAZIONE

ESEMPIO DI COMPILAZIONE DICHIARAZIONE CONGIUNTA

Il sig. Rossi Alberto, codice fiscale RSSLRT50B01F205I, ha trasferito la propria residenza da Bergamo a Milano, via Monteverdi 3, in data **2 novembre 2019** con la moglie, sig.ra Bianchi Luisa, codice fiscale BNCLSU55B41F205C.
Entrambi lo scorso anno hanno predisposto separatamente il modello 730 riferito ai redditi da ciascuno prodotti, mentre decidono di presentare **il modello 730/2020 congiunto al CAF** per il periodo d'imposta 2019.
Il sig. Bianchi decide di utilizzare il proprio datore di lavoro come sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio.

Il sig. Bianchi dovrà, pertanto, compilare la **dichiarazione congiunta in qualità di dichiarante** e riportare **i seguenti dati nel frontespizio** del proprio modello 730:

Deve compilare **obbligatoriamente la sezione relativa alla residenza anagrafica, poiché ha variata nel corso del 2019 la propria residenza**

Deve essere barrata **la casella "dichiarante" e la casella "dichiarazione congiunta"**

CONTRIBUENTE — DICHIARANTE [X] — CONIUGE DICHIARANTE [ ] — DICHIARAZIONE CONGIUNTA [X] — RAPPRESENTANTE O TUTORE O EREDE [ ]

CODICE FISCALE DEL CONTRIBUENTE (obbligatorio)	RSSLRT50B01F205I
Soggetto fiscalmente a carico di altri / 730 integrativo (vedere istruzioni) / 730 senza sostituto / Situazioni particolari / Quadro K	[ ] / [ ] / [ ] / [ ] / [ ]
CODICE FISCALE (rappresentante o tutore o erede)	
DATI DEL CONTRIBUENTE — COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile)	ROSSI
NOME	ALBERTO
SESSO (M o F)	M
DATA DI NASCITA (GIORNO / MESE / ANNO)	01 / 02 / 1950
COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	MILANO
PROVINCIA (sigla)	MI
TUTELATO/A / MINORE / DECEDUTO/A	[ ] / [ ] / [ ]
RESIDENZA ANAGRAFICA — COMUNE	MILANO
PROVINCIA (sigla)	MI
C.A.P.	20121
TIPOLOGIA (Via, piazza, ecc.)	
INDIRIZZO	VIA MONTEVERDI
NUM. CIVICO	3
Da compilare solo se variata dal 1/1/2019 alla data di presentazione della dichiarazione — FRAZIONE	
DATA DELLA VARIAZIONE (GIORNO / MESE / ANNO)	02 / 11 / 2019
Dichiarazione presentata per la prima volta	[ ]
TELEFONO E POSTA ELETTRONICA — TELEFONO PREFISSO / NUMERO	
CELLULARE	
INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA	
DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2019 — COMUNE	BERGAMO
PROVINCIA (sigla)	
FUSIONE COMUNI	BG
Casi particolari add.le regionale	[ ]
DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2020 — COMUNE	MILANO
PROVINCIA (sigla)	MI
FUSIONE COMUNI	

La compilazione di questa sezione è facoltativa.

Gli effetti della variazione del domicilio decorrono dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si è verificato. Nel caso proposto la variazione **ha effetto fiscalmente dal 1° gennaio 2019**: pertanto dovranno essere compilati entrambi i righi riportando nei campi:
"domicilio fiscale al 01/01/2019": la vecchia residenza (Bergamo);
"domicilio fiscale al 01/01/2020": la nuova residenza (Milano).

Il **coniuge**, sig.ra Bianchi dovrà così compilare il frontespizio del modello 730:

Nella **sezione "contribuente" deve barrare la casella "coniuge dichiarante"**, per evidenziare che si tratta **del frontespizio del coniuge** del dichiarante relativo **ad una dichiarazione congiunta.**

CONTRIBUENTE — DICHIARANTE [ ] — CONIUGE DICHIARANTE [X] — DICHIARAZIONE CONGIUNTA [ ] — RAPPRESENTANTE O TUTORE O EREDE [ ]

CODICE FISCALE DEL CONTRIBUENTE (obbligatorio)	BNCLSU55B41F205C
Soggetto fiscalmente a carico di altri / 730 integrativo (vedere istruzioni) / 730 senza sostituto / Situazioni particolari / Quadro K	[ ] / [ ] / [ ] / [ ] / [ ]
CODICE FISCALE (rappresentante o tutore o erede)	
DATI DEL CONTRIBUENTE — COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile)	BIANCHI
NOME	LUISA
SESSO (M o F)	F
DATA DI NASCITA (GIORNO / MESE / ANNO)	01 / 02 / 1955
COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	MILANO
PROVINCIA (sigla)	MI
TUTELATO/A / MINORE / DECEDUTO/A	[ ] / [ ] / [ ]
RESIDENZA ANAGRAFICA — COMUNE	MILANO
PROVINCIA (sigla)	MI
C.A.P.	20121
TIPOLOGIA (Via, piazza, ecc.)	
INDIRIZZO	VIA MONTEVERDI
NUM. CIVICO	
Da compilare solo se variata dal 1/1/2019 alla data di presentazione della dichiarazione — FRAZIONE	
DATA DELLA VARIAZIONE (GIORNO / MESE / ANNO)	02 / 11 / 2019
Dichiarazione presentata per la prima volta	3
TELEFONO E POSTA ELETTRONICA — TELEFONO PREFISSO / NUMERO	
CELLULARE	
INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA	
DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2019 — COMUNE	BERGAMO
PROVINCIA (sigla)	
FUSIONE COMUNI	BG
Casi particolari add.le regionale	[ ]
DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2020 — COMUNE	MILANO
PROVINCIA (sigla)	MI
FUSIONE COMUNI	

La sezione "dati del sostituto che effettuerà il conguaglio" dovrà essere compilata solo nel modello 730 del dichiarante, sig. Rossi, mentre la medesima sezione non dovrà essere compilata nel modello relativo al coniuge dichiarante.

ESEMPIO DI COMPILAZIONE PRESENTAZIONE PER CONTO DI MINORE

Il sig. Giuseppe Verdi, codice fiscale **VRDGPP60C19L424B**, nato il 19/03/1960 e residente a Trieste in via Rossetti n. 4, presenta la dichiarazione per conto del figlio Marco Verdi, codice fiscale **VRDMRC00A05L424Y**.

Come precisato nelle istruzioni alla compilazione **della dichiarazione,** in tal caso devono essere presentati **due diversi modelli 730**:

- **nel primo modello** devono essere riportati i dati anagrafici e i redditi del contribuente cui si riferisce la dichiarazione;
- **nel secondo modello** devono essere indicati i dati anagrafici e la residenza anagrafica del rappresentante o tutore o amministratore di sostegno.

MODELLO DEL CONTRIBUENTE

Nel modello **del contribuente (minore)** è necessario:

- barrare la casella "**Dichiarante**" e riportare **sia il codice fiscale del minore** che il **codice fiscale del rappresentante**;
- barrare la casella **"Minore"**, riferita al caso di dichiarazione presentata dai genitori per i redditi dei figli minori esclusi dall'usufrutto legale.

CONTRIBUENTE — DICHIARANTE [X] — CONIUGE DICHIARANTE [ ] — DICHIARAZIONE CONGIUNTA [ ] — RAPPRESENTANTE O TUTORE O EREDE [ ]

CODICE FISCALE DEL CONTRIBUENTE (obbligatorio)	Soggetto fiscalmente a carico di altri	730 integrativo (vedere istruzioni)	730 senza sostituto	Situazioni particolari	Quadro K	**CODICE FISCALE** (rappresentante o tutore o erede)			
VRDMRC 00A05L424Y						VRDGPP60C19L424B			
DATI DEL CONTRIBUENTE	COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile)		NOME			SESSO (M o F)			
	VERDI		MARCO			M			
	DATA DI NASCITA GIORNO	MESE	ANNO	COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA		PROVINCIA (sigla)	TUTELATO/A	MINORE	DECEDUTO/A
	05	01	2000	TRIESTE		TS			X
RESIDENZA ANAGRAFICA	COMUNE					PROVINCIA (sigla)	C.A.P.		
Da compilare solo se variata dal 1/1/2019 alla data di presentazione della dichiarazione	TIPOLOGIA (Via, piazza, ecc.)	INDIRIZZO					NUM. CIVICO		
	FRAZIONE		GIORNO	DATA DELLA VARIAZIONE MESE	ANNO	Dichiarazione presentata per la prima volta			
TELEFONO E POSTA ELETTRONICA	TELEFONO PREFISSO	NUMERO	CELLULARE		INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA				
DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2019	COMUNE					PROVINCIA (sigla)	FUSIONE COMUNI	Casi particolari add.le regionale	
	TRIESTE					TS			
DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2020	COMUNE					PROVINCIA (sigla)	FUSIONE COMUNI		

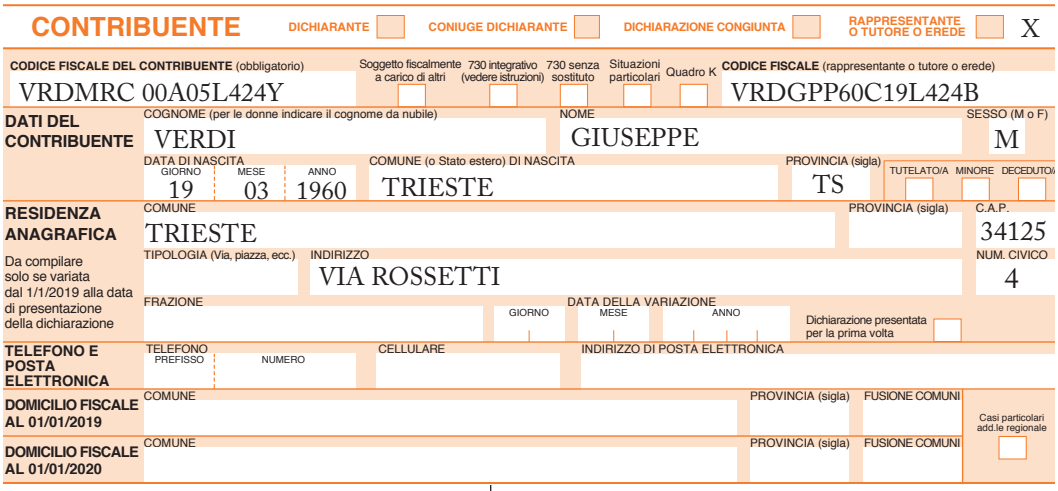
La compilazione di questa sezione è facoltativa.

La sezione "**Residenza anagrafica**" **non deve essere compilata** in quanto non vi sono state variazioni ed è sufficiente compilare il domicilio fiscale al 01/01/2019.

MODELLO DEL RAPPRESENTANTE

Nel modello del rappresentante si deve:

- **barrare la casella "Rappresentante o tutore" e riportare sia il codice fiscale del minore che il codice fiscale del rappresentante.**



La compilazione di questa sezione è facoltativa.

- La sezione **"Residenza anagrafica" deve essere compilata**;
- il **domicilio fiscale non deve essere compilato**.



Entrambi i modelli 730 devono essere sottoscritti dal rappresentante (o tutore).

FAMILIARI A CARICO

FAMILIARI A CARICO

BARRARE LA CASELLA		CODICE FISCALE (Il codice del coniuge va indicato anche se non fiscalmente a carico)	MESI A CARICO	MINORE DI 3 ANNI	%	DETRAZIONE 100% AFFIDAMENTO FIGLI
C = Coniuge F1 = Primo figlio F = Figlio A = Altro D = Figlio con disabilità	1	1 C CONIUGE	4	5		
	2	F1 PRIMO FIGLIO 3 D		6	7	8
	3	F 2 A D				
	4	F A D				
	5	F A D				

PERCENTUALE ULTERIORE DETRAZIONE PER FAMIGLIE CON ALMENO 4 FIGLI

NUMERO FIGLI IN AFFIDO PREADOTTIVO A CARICO DEL CONTRIBUENTE

STRUTTURA E COMPOSIZIONE DEL QUADRO

Il prospetto, composto da **cinque righi**, deve essere utilizzato dal dichiarante per indicare i familiari che nel corso del 2019 **sono stati fiscalmente a suo carico**.
Per i contribuenti con:

- coniuge;
- figli;
- altri familiari a carico

l'articolo **12 del Tuir prevede** delle detrazioni dall'imposta lorda ragguagliate ai mesi per i quali i familiari risultano a suo carico.

La **L. 76/2016** - recante la "*Regolamentazione delle unioni civili tra le persone dello stesso sesso e la disciplina delle convivenze*" **equipara** al vincolo giuridico derivante dal matrimonio quello prodotto dalle **unioni civili**, stabilendo che, fatte salve le previsioni del codice civile non richiamate espressamente e quelle della legge sull'adozione (L. 184/1983) "*le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole "coniuge", "coniugi" o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi,* ***si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.***" (articolo1, comma 20).

In caso di **unioni civili celebrate all'estero**, la fruizione delle agevolazioni fiscali per familiari a carico, e per le spese ad essi relative, è ammessa a partire dal **5 giugno 2016** (data di entrata in vigore della legge Cirinnà) o dalla **data di celebrazione del matrimonio**, se successiva, sempreché la trascrizione del matrimonio nei registri dello stato civile sia già intervenuta al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.

Analoga equiparazione non è, invece, disposta per le **convivenze di fatto**, costituite, ai sensi dell'articolo 1, commi 36 e 37, della citata L. 76/2016, tra due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune.

SOGGETTI FISCALMENTE A CARICO



L'articolo 1 comma 252 e 253 della Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017) ha stabilito, a decorrere dal **1 gennaio 2019**, l'incremento del limite di reddito complessivo annuo previsto dall'articolo 12 del Tuir per essere considerati fiscalmente a carico passando da euro 2.840,51 **ad euro 4.000**, ma in relazione **solo ai figli di età non superiore a 24 anni**.

Pertanto sono considerati **fiscalmente a carico**:

- i **membri della famiglia** che nel 2019 hanno conseguito un **reddito complessivo**, al lordo degli oneri deducibili, **uguale o inferiore ad euro 2.840,51**;
- i **figli di età non superiore a 24 anni** che nel 2019 hanno conseguito un **reddito complessivo**, al lordo degli oneri deducibili, uguale o inferiore ad euro 4.000.

Ai fini della verifica del superamento del limite di **2.840,51 euro** (o **4.000 euro**) devono essere computate alcune tipologie di reddito che non concorrono a formare il reddito complessivo, quali:

- le **retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali**, rappresentanze diplomatiche e consolari, da Missioni, dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa Cattolica;
- la **quota esente dei redditi di lavoro dipendente** prestato nelle zone di **frontiera ed in altri Paesi limitrofi in via continuativa** e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
- il **reddito d'impresa o di lavoro autonomo assoggettato** ad imposta **sostitutiva** nel caso di applicazione del regime previsto per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, di cui all'articolo 27 commi 1 e 2 del D.L. 98/2011;
- il **reddito d'impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva** in applicazione del regime forfetario, di cui all'articolo 1 della L. 190/2014;
- il **reddito imponibile dei fabbricati assoggettati alla cedolare secca sulle locazioni.**

Non concorrono, invece, alla quantificazione della soglia di 2.840,51 euro (o 4.000 euro) i seguenti redditi:

- redditi esenti;
- redditi assoggettati a tassazione separata;
- redditi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta.

Il **limite di reddito di 2.840,51 euro** (o 4.000 euro) che consente di considerare un familiare a carico, è **riferito all'intero periodo d'imposta**, ossia all'intero 2019. Di conseguenza, se al termine del periodo d'imposta il suddetto limite, determinato come sopra specificato, è stato superato, **il familiare non può essere considerato a carico del contribuente** richiedente e, quindi, non sono legittimamente riconosciute le detrazioni fiscali per familiari a carico.



ESEMPIO
Se un padre è intenzionato a fruire **nel modello 730/2020** delle detrazioni **per figlio a carico di età superiore a 24 anni,** ma il proprio figlio ha percepito redditi di lavoro dipendente nei mesi **da settembre 2019 a dicembre 2019 in forza di un contratto a tempo determinato** certificato da modello di Certificazione Unica 2020 rilasciato dal datore di lavoro per complessivi 3.000 euro, la detrazione fiscale per figlio a carico non spetta, essendo stato superato dal figlio, nell'arco del periodo d'imposta (anno 2019), il reddito di 2.840,51 euro che consente di ottenere lo status di familiare a carico.



Nel caso in cui il figlio avesse avuto un'età **inferiore a 24 anni** il padre avrebbe potuto beneficiare della detrazione per figli a carico, avendo il figlio conseguito un reddito inferiore a 4.000 euro.



ESEMPIO
Un contribuente per l'anno 2019 presenta la seguente situazione:
- redditi assimilati a lavoro dipendente: 2.000 euro;
- reddito da abitazione principale, per la quale nell'anno 2019 non è stata versata Imu: 600 euro (rendita catastale rivalutata);
- reddito da immobile a disposizione **non** ubicato nello stesso comune dell'abitazione principale soggetto ad Imu: 1.000 euro (rendita catastale rivalutata).

In tale situazione il contribuente **presenta i requisiti per essere considerato fiscalmente a carico in quanto in un eventuale modello 730**:
- il reddito dell'abitazione principale concorre alla formazione del reddito complessivo e deve essere indicato nel **rigo 7 del modello 730-3**;
- il reddito dell'immobile ad uso abitativo non locato e non ubicato nello stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale, assoggettato all'Imu, non concorre alla formazione del reddito complessivo.

Il reddito complessivo del contribuente ammonta, infatti, a 2.600 euro (€ 2.000 + € 600) e potrà essere considerato fiscalmente a carico, indipendentemente dall'età del soggetto.



ESEMPIO

Un contribuente di età superiore a 24 anni, per l'anno 2019 presenta la seguente situazione:

- redditi assimilati a lavoro dipendente: 2.000 euro;
- reddito da abitazione principale, per la quale nell'anno 2019 non è stata versata Imu: 600 euro (rendita catastale rivalutata);
- reddito da immobile a disposizione **ubicato** nello stesso comune dell'abitazione principale,soggetto ad Imu: 1.000 euro (rendita catastale rivalutata).

In tale situazione il contribuente **non presenta i requisiti per essere considerato fiscalmente a carico in quanto, in un eventuale modello 730**:

- il reddito dell'abitazione principale concorre alla formazione del reddito complessivo e deve essere indicato nel **rigo 7 del modello 730-3**;
- il reddito dell'immobile ad uso abitativo **non locato** e **situato nello stesso comune** nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale, assoggettato all'Imu, concorre alla formazione della base imponibile dell'Irpef e delle relative addizionali nella misura del 50%. Pertanto, **il 50% del reddito** (**rendita catastale rivalutata aumentata di 1/3**, € 1.000 * 4/3 * 50% = € 667) deve essere riportato al **rigo 3 del modello 730-3** e concorrerà alla formazione del reddito complessivo.

Il reddito complessivo del contribuente ammonta quindi complessivamente a 3.267 euro **(€ 2.000 + € 600 + € 667 = € 3.267)**: il contribuente **non potrà per questo essere considerato fiscalmente a carico**.

Possono essere **considerati a carico** anche se non conviventi con il contribuente o residenti all'estero:

- il **coniuge** non legalmente ed effettivamente separato;
- i **figli** (compresi i figli adottivi, affidati o affiliati) indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito; gli stessi, pertanto, ai fini dell'attribuzione della detrazione non rientrano mai nella categoria "altri familiari".

Possono essere considerati a carico anche i seguenti **altri familiari**, a condizione che convivano con il contribuente o che ricevano dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria:

- il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
- i discendenti dei figli;
- i genitori (compresi quelli adottivi);
- i generi e le nuore;
- il suocero e la suocera;
- i fratelli e le sorelle (anche unilaterali);
- i nonni e le nonne.

Se nel corso del 2019 è cambiata la situazione di un familiare, bisogna compilare un rigo per ogni situazione.



Nel caso in cui nel corso del 2019 ci siano delle modifiche a situazioni preesistenti, **la variazione decorre dal mese successivo a quello in cui si verifica l'evento**; nel caso in cui invece nel 2019 si verificano situazioni nuove, **deve essere considerato per intero il mese in cui tali situazioni si sono verificate.**

RICHIESTA DELLA DETRAZIONE

Il contribuente che intenda fare richiesta per le detrazioni fiscali per carichi di famiglia, deve **attestare lo status di familiare a carico** di coniuge, figli o altri familiari e può indirizzare apposita richiesta direttamente al datore di lavoro.
A tal fine il lavoratore dipendente, su propria responsabilità, dichiara che il familiare non **ha un reddito complessivo superiore a 2.840,5 euro (o 4.000 euro)** e che quindi possiede lo status di familiare a carico.
Il datore di lavoro, recepita la richiesta del contribuente, attribuisce la detrazione fiscale mensilmente, nelle buste paga.



Il **D.L. 70/2011** ha modificato l'articolo 23, comma 2 del D.P.R. 600/1973 sopprimendo l'obbligo di comunicare annualmente al sostituto d'imposta i dati relativi alle detrazioni per familiari a carico da parte di lavoratori dipendenti e pensionati; dovranno essere comunicate, quindi, solo eventuali variazioni rispetto ai dati già dichiarati.

Nel caso in cui nelle buste paga il **datore di lavoro abbia correttamente calcolato e attribuito le detrazioni per l'intero l'anno** ma in realtà in corso d'anno il familiare ha superato la soglia di reddito di **2.840,51 euro (o 4.000 euro) perdendo lo status di familiare a carico**, il ricalcolo del reddito del contribuente al netto delle detrazioni fiscali erroneamente riconosciute va effettuato **in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, utilizzando il modello 730 o il modello Redditi.** In sostanza, se si è beneficiato per l'intero anno di detrazioni fiscali per familiari a carico in misura maggiore a quelle effettivamente spettanti, si è fiscalmente obbligati alla restituzione dell'agevolazione fiscale scontata nelle buste paga.
Il contribuente, in **alternativa** alla richiesta delle detrazioni al proprio datore di lavoro, può sempre **attestare e richiedere le detrazioni fiscali** (per figli a carico, per coniuge a carico o altri familiari), con la sottoscrizione della dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello Redditi Persone fisiche).

DETRAZIONI PER I FAMILIARI DEI CITTADINI EXTRACOMUNITARI

Anche **i cittadini extracomunitari** possono richiedere le detrazioni per familiari a carico purché in possesso della documentazione attestante lo status di familiare, che può essere alternativamente formata da:

- **documentazione originale rilasciata dall'autorità consolare del Paese d'origine**, tradotta in lingua italiana e asseverata da parte del prefetto competente per territorio;
- **documentazione con apposizione dell'apostille**, per le persone provenienti dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961;
- **documentazione validamente** formata nel Paese d'origine, in base alla normativa di quella nazione, tradotta in italiano e certificata come conforme all'originale dal Consolato italiano nel Paese di origine.

Le detrazioni per carichi di famiglia dei cittadini extracomunitari **possono essere riconosciute dal sostituto d'imposta**, con riepilogo delle stesse nella Certificazione Unica o attraverso la presentazione del modello 730 (o del modello Redditi PF).
Una volta riconosciute le detrazioni, se successivamente alla prima presentazione della dichiarazione dei redditi la situazione del cittadino extracomunitario **risulti invariata** non è necessario ripresentare la documentazione, ma sarà sufficiente **confermare la situazione preesistente**, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Nel caso in cui invece la **situazione risulti modificata** è necessario che il cittadino extracomunitario ripresenti **la documentazione aggiornata**.



Nella circolare n. 15/2007 l'Agenzia ha precisato che, per far valere le detrazioni relative ai figli residenti in Italia dei lavoratori extracomunitari, sia sufficiente, al fine di documentare il legame familiare, la **certificazione dello stato di famiglia rilasciato dagli uffici comunali** dal quale risulti l'iscrizione degli stessi nelle anagrafi della popolazione.

MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DELLE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA

LE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA VARIANO IN BASE AL REDDITO

↓

IL SOGGETTO CHE PRESTA ASSISTENZA FISCALE **DEVE CALCOLARE L'AMMONTARE DELLE DETRAZIONI EFFETTIVAMENTE SPETTANTI** TENENDO CONTO DI QUANTO PREVISTO DALL'ARTICOLO 12 DEL TUIR

DETRAZIONE PER CONIUGE A CARICO

Al contribuente dichiarante spetta **una detrazione dall'imposta lorda** massima di 800 euro, via via decrescente fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo di 80.000 euro, **per il coniuge**:

- **che risulti essere a carico,** ovvero che non abbia conseguito nel corso dell'anno un reddito complessivo superiore a 2.840,51 euro;
- da cui non sia **effettivamente o legalmente separato.**

Il coniuge non effettivamente o legalmente separato può essere considerato fiscalmente a carico **anche se non convivente con il contribuente o residente all'estero,** purché venga rispettato il predetto limite reddituale.
Qualora i coniugi siano legalmente ed effettivamente separati il **coniuge può essere compreso tra gli altri familiari a carico se:**

- rispetta il **limite reddituale di 2.840,51 euro**;
- **conviva con il dichiarante** o da lui **percepisca assegni alimentari** non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

In base a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 20, della L. 76/2016 le parole "coniuge" o "coniugi" o termini equivalenti si intendono riferiti anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.
Analoga equiparazione non è, invece, disposta per le **convivenze di fatto**, costituite tra due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune.

MODALITÀ DI CALCOLO DELLA DETRAZIONE

Ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera a) e b) del Tuir, la detrazione deve essere calcolata diversamente a seconda dell'ammontare del **reddito complessivo** del contribuente.

Il reddito complessivo è al netto del reddito da abitazione principale e relative pertinenze ed è comprensivo anche del reddito dei fabbricati assoggettati alla cedolare secca sulle locazioni.

A) Reddito complessivo non superiore a 15.000 euro

REDDITO	DETRAZIONE
Fino ad € 15.000	€ 800 – (€ 110 * Reddito complessivo / 15.000)

La detrazione così calcolata **va rapportata al numero di mesi per i quali il coniuge è risultato effettivamente a carico.**

Se il quoziente Reddito complessivo / 15.000:

- **è pari a 0**: non spetta alcuna detrazione
- **è pari ad 1**: la detrazione sarà pari a 690,00 euro

ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Un contribuente possiede un reddito complessivo pari a 13.000 euro e ha il coniuge fiscalmente a carico.
La detrazione spettante ammonta a:
€ 800 – (€ 110 * 13.000 / 15.000) = € 704,67 = € 705

B) Reddito complessivo superiore a 15.000 euro ma inferiore o uguale a 40.000 euro

In tale circostanza la detrazione spetta nella misura fissa di 690 euro **(da rapportare al numero di mesi a carico)** aumentata degli incrementi previsti, modulati sulla base delle fasce di reddito, così come di seguito riportato:

REDDITO	DETRAZIONE
Da € 15.001 fino ad € 29.000	€ 690
Da € 29.001 fino ad € 29.200	€ 700 (€ 690 + € 10)
Da € 29.201 fino ad € 34.700	€ 710 (€ 690 + € 20)
Da € 34.701 fino ad € 35.000	€ 720 (€ 690 + € 30)
Da € 35.001 fino ad € 35.100	€ 710 (€ 690 + € 20)
Da € 35.101 fino ad € 35.200	€ 700 (€ 690 + € 10)
Da € 35.201 fino ad € 40.000	€ 690



L'importo della maggiorazione spetta per intero e non deve essere rapportato al numero dei mesi a carico.



ESEMPIO

Un contribuente contrae matrimonio in data 1° settembre 2019, per cui il coniuge risulta fiscalmente a carico per quattro mesi. Il dichiarante possiede un reddito per complessivo pari a 34.900 euro.
L'importo della detrazione spettante deve essere così determinato:
(€ 690/12) * 4 + € 30 = € 260

C) Reddito complessivo superiore a 40.000 euro ma inferiore o uguale a 80.000 euro

REDDITO	DETRAZIONE
Da € 40.000 fino a € 80.000	€ 690 * (€ 80.000 - Reddito complessivo) / 40.000



La detrazione così calcolata va rapportata al numero di mesi per i quali il coniuge è risultato effettivamente a carico.



ESEMPIO

Un contribuente con coniuge fiscalmente a carico possiede un reddito complessivo pari a 60.000 euro.
La detrazione spettante ammonta a:

$$\text{€ 690} * \frac{\text{(€ 80.000 – 60.000)}}{\text{40.000}} = \text{€ 345}$$

D) Reddito netto superiore a 80.000 euro

Ai contribuenti con reddito complessivo superiore a 80.000 euro non spetta alcuna detrazione per coniuge a carico.

DETRAZIONE PER FIGLI A CARICO

Al contribuente spetta una detrazione teorica per ciascun figlio che nel corso del 2019 sia stato fiscalmente a carico.
L'articolo 12, comma 1, lettera c) del Tuir prevede infatti l'attribuzione di detrazioni d'imposta in presenza di figli fiscalmente a carico (compresi i figli adottivi, affidati o affiliati) che variano in funzione:

- del reddito complessivo del soggetto dichiarante;
- del numero di figli fiscalmente a carico;
- delle caratteristiche del figlio a carico.

I figli sono considerati fiscalmente a carico **indipendentemente dall'età**, dal fatto che siano **dediti allo studio o svolgano un tirocinio gratuito**, **dallo stato fisico**. Allo stesso modo non rileva la **convivenza con il dichiarante** o la **residenza all'estero**.
L'unica condizione tassativamente richiesta perché il figlio possa assumere lo status di fa-miliare a carico è non **abbia superato la soglia di reddito prevista per essere considerati fiscalmente a carico**.



L'articolo 1 comma 252 e 253 della Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017) ha stabilito, a **decorrere dal 1 gennaio 2019**, l'incremento del limite di reddito complessivo annuo previsto dall'articolo 12 del Tuir per essere considerati fiscalmente a carico passando da euro 2.840,51 ad **euro 4.000**, ma in relazione **solo ai figli di età non superiore a 24 anni**.
Pertanto possono essere considerati **fiscalmente a carico i figli**:

- i **figli di età superiore a 24 anni** che nel 2019 hanno abbiano conseguito un **reddito complessivo**, al lordo degli oneri deducibili, uguale o inferiore ad euro 2.840,51;
- i fig**li di età non superiore a 24 anni** che nel 2019 hanno abbiano conseguito un **reddito complessivo**, al lordo degli oneri deducibili, uguale o inferiore ad euro 4.000.

La tabella che segue riassume le **detrazioni teoriche spettanti**:

FIGLI A CARICO	DETRAZIONE TEORICA SPETTANTE PER CIASCUN FIGLIO
Figli (naturali, riconosciuti, adottivi, affidati, affiliati) a carico	**€ 950** **€ 1.220** se minore di tre anni
Figli con disabilità	**€ 1.350** **€ 1.620** se minore 3 anni
Più di tre figli a carico	**€ 1.150** **€ 1.420** se minore di tre anni **€ 1.550** se con disabilità **€ 1.820** se con disabilità e minore di tre anni

La detrazione teorica **deve essere rapportata al numero di mesi a carico** (casella mesi a carico del prospetto) ed **alla percentuale di spettanza** (casella percentuale del prospetto) che può essere esclusivamente pari a 100, 50, o zero.
Le detrazioni previste per i figli a carico sono **teoriche** in quanto la detrazione **effettivamente spettante diminuisce all'aumentare del reddito**.
L'importo della detrazione spettante a ciascun contribuente viene determinata calcolando un coefficiente che permette di rendere la detrazione effettiva decrescente al crescere del reddito complessivo sulla base del seguente rapporto:

$\frac{95.000 - \text{reddito complessivo}}{95.000}$	**NEL CASO DI 1 FIGLIO**

$\frac{15.000 \text{ per ciascun figlio successivo al primo} + 95.000 - \text{reddito complessivo}}{15.000 \text{ per ciascun figlio successivo al primo} + € 95.000}$	**NEL CASO DI PIÙ FIGLI**

Il reddito complessivo è al netto di quello derivante dall'abitazione principale e dalle relative pertinenze, ed è comprensivo del reddito da fabbricati in locazione per i quali si è optato per la cedolare secca.

N. FIGLI	ETÀ FIGLI	IMPORTO DETRAZIONE PER CIASCUN FIGLIO *(DA RAPPORTARE ALLA PERCENTUALE DI DETRAZIONE) (1) (2) (3)*
1	età inferiore a 3 anni	$1220 \times \frac{95.000 - \text{reddito complessivo}}{95.000}$
	età non inferiore a 3 anni	$950 \times \frac{95.000 - \text{reddito complessivo}}{95.000}$
2	età inferiore a 3 anni	$1220 \times \frac{110.000 - \text{reddito complessivo}}{110.000}$
	età non inferiore a 3 anni	$950 \times \frac{110.000 - \text{reddito complessivo}}{110.000}$
3	età inferiore a 3 anni	$1220 \times \frac{125.000 - \text{reddito complessivo}}{125.000}$
	età non inferiore a 3 anni	$950 \times \frac{125.000 - \text{reddito complessivo}}{125.000}$
4	età inferiore a 3 anni	$1.420 \times \frac{140.000 - \text{reddito complessivo}}{140.000}$
	età non inferiore a 3 anni	$1.150 \times \frac{140.000 - \text{reddito complessivo}}{140.000}$

5	età inferiore a 3 anni	1.420 x (155.000 – reddito complessivo) / 155.000
	età non inferiore a 3 anni	1.150 x (155.000 – reddito complessivo) / 155.000
oltre 5		L'importo sopraindicato di 155.000 euro è aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al 5°. Restano invariate le detrazioni (1.420 o 1.150 a seconda dell'età).

(1) Il reddito complessivo è al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze. Nel reddito complessivo è compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.
(2) Le detrazioni suddette (950, 1.220, 1.150 e 1.420) sono aumentate di un importo pari a 400 euro per ogni **figlio con disabilità.**
(3) Se i rapporti sono uguali a zero, la detrazione non compete. Negli altri casi, il risultato dei predetti rapporti si assume nelle prime 4 cifre decimali.



Le detrazioni spettanti sono **alternative** tra loro: se per un figlio si verificano contemporaneamente più condizioni, andrò riconosciuta la **detrazione più favorevole**.



Se nel corso del 2019 è **mutata** la situazione va operato un rapporto a mesi della detrazione spettante: non rileva il giorno nel quale la variazione è subentrata.



ESEMPIO

Un contribuente con reddito complessivo pari a 50.000 euro ha tre figli fiscalmente a carico, di cui uno di età inferiore ai 3 anni, e uno portatore di handicap, di età superiore a tre anni. Il 1° marzo 2019 nasce un quarto figlio.



La maggiorazione per i primi 3 figli, di 200 euro ciascuno, spetta per l'intero anno, a prescindere dal momento in cui si verifica l'evento che dà il diritto alla maggiorazione.



La detrazione teorica per il quarto figlio nato nel 2019 deve essere invece rapportata al periodo dell'anno compreso tra il 1° marzo e il 31 dicembre 2019.

La detrazione potenziale sarà pari a:
€ 1.150 + € 1.420 + € 1.550 + € (1.420/12) * 10 = € 5.303
La detrazione effettiva sarà così calcolata:

$$\frac{€\ 15.000 + €\ 15.000 + €\ 15.000 + €\ 95.000 - €\ 50.000}{€\ 15.000 + €\ 15000 + €\ 15.000 + €\ 95.000} = 0{,}6428$$

(quoziente da rapportare alla detrazione teorica)

€ 5.303 * 0,6428 = € 3.408,76 → DETRAZIONE EFFETTIVA

ESEMPIO

Un contribuente con reddito complessivo pari a 65.000 euro ha tre figli, di cui uno di età inferiore a tre anni.
La detrazione potenziale sarà pari a:
€ 950 + € 950 + € 1.220 = € 3.120
La detrazione effettiva sarà così calcolata:
$\frac{€\ 15.000 + € 15.000 + € 95.000 - € 65.000}{€\ 15.000 + € 15000 + € 95.000}$ = 0,48 **(quoziente da rapportare alla detrazione teorica)**

€ 3.120 * 0,48 = € 1.497,60 → DETRAZIONE EFFETTIVA

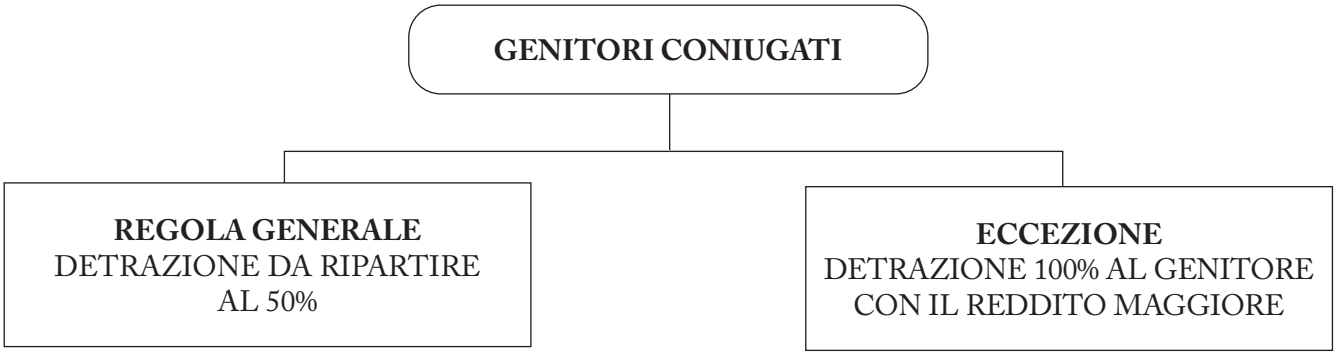
I figli sono considerati fiscalmente a carico **indipendentemente dall'età**, dal fatto che siano **dediti allo studio o svolgano un tirocinio gratuito**, **dallo stato fisico**. Allo stesso modo non rileva **la convivenza con il dichiarante** o la residenza **all'estero**.
L'unica condizione tassativamente richiesta perché il figlio possa assumere lo status di familiare a carico è **non abbia superato la soglia di reddito di 2.840,51 euro.**

RIPARTIZIONE DELLA DETRAZIONE

La detrazione per figli a carico **non può essere ripartita liberamente** tra entrambi i genitori.

A) Nel caso di **genitori coniugati e non separati** la detrazione **spetta al 50%** ciascuno, con la possibilità, dietro comune **accordo,** di attribuzione **integrale al genitore con il reddito più elevato** (comprensivo del reddito assoggettato a cedolare secca).

Come precisato nella **Circolare n. 20/E/2011,** la detrazione per figli a carico di cui all'articolo 12 del Tuir deve essere considerata unitariamente per tutti i figli dei medesimi genitori e, pertanto, l'eventuale attribuzione della detrazione al genitore con reddito più elevato **deve interessare necessariamente tutti i figli dei medesimi genitori.** Solo in presenza di figli nati non dai medesimi genitori, la detrazione può essere applicata in misura diversa.



ESEMPIO

Due contribuenti, marito e moglie, hanno un reddito complessivo rispettivamente pari a 50.000 euro e 20.000 euro. Hanno due figli a carico di età superiore ai 3 anni. Detrazione teorica: € 950 + € 950 = € 1.900.
Detrazione teorica spettante:

CASO A): Attribuzione della detrazione al 50% tra marito e moglie.
1) Detrazione teorica spettante al marito: € 950 * 50%
Quoziente da rapportare alla detrazione teorica:

$$\frac{€\ 15.000 + € \ 95.000 - € \ 50.000}{€\ 15.000 + € \ 95.000} = 0{,}5454$$

Detrazione effettiva spettante al marito: € 950 * 54,54% = € 518,18

2) Detrazione teorica spettante alla moglie: € 950 * 50%
Quoziente da rapportare alla detrazione teorica:

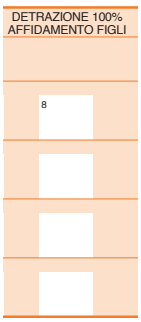
$$\frac{€\ 15.000 + € \ 95.000 - € \ 20.000}{€\ 15.000 + € \ 95.000} = 0{,}8181$$

Detrazione effettiva spettante alla moglie: € 950 * 81,81% = € 777,19
Detrazione complessiva: € 518,18+ € 777,19 = € 1.295,37

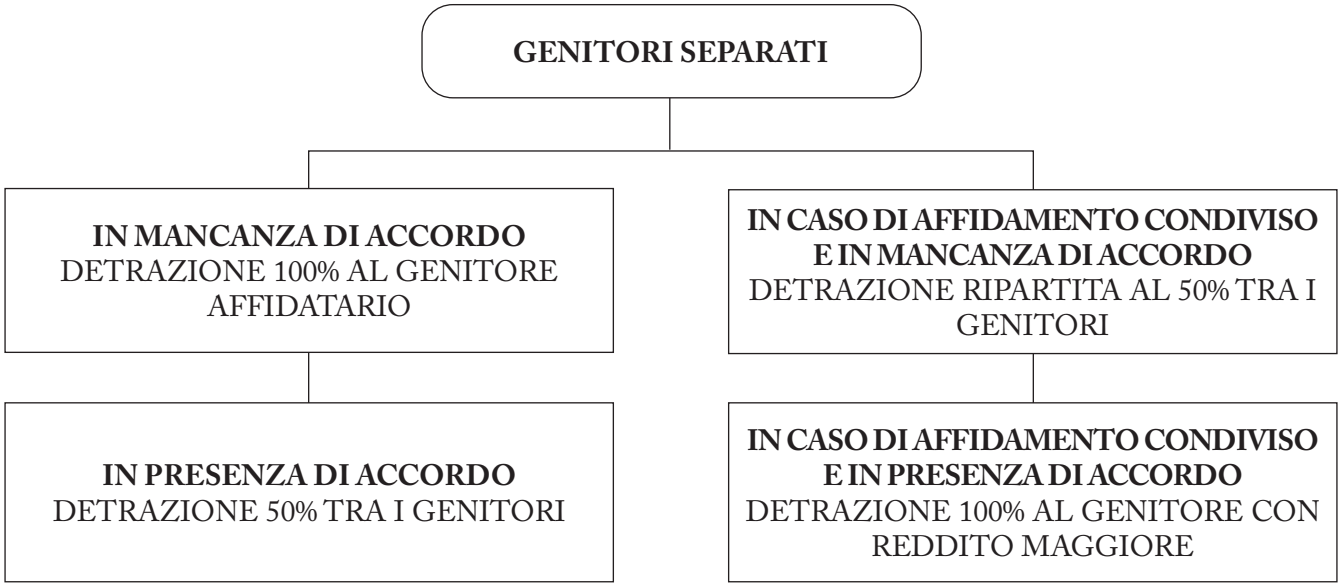
CASO B) Attribuzione della detrazione al marito, con reddito maggiore tra i coniugi.
Detrazione teorica: € 950 + € 950 = € 1900
Detrazione effettiva: € 1.900 * 54,54% = € 1.036,26

Risulta più favorevole la ripartizione della detrazione al 50% tra i coniugi.

B) Nel caso di genitori **effettivamente separati, legalmente separati** o in caso di **annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio,** la detrazione spetta per il **100% al genitore affidatario.** Nel **caso di affidamento congiunto o condiviso, la detrazione viene ripartita al 50%** tra i genitori (salvo diverso accordo tra gli stessi, con cui è possibile attribuire la detrazione al 100% al genitore con reddito più elevato).



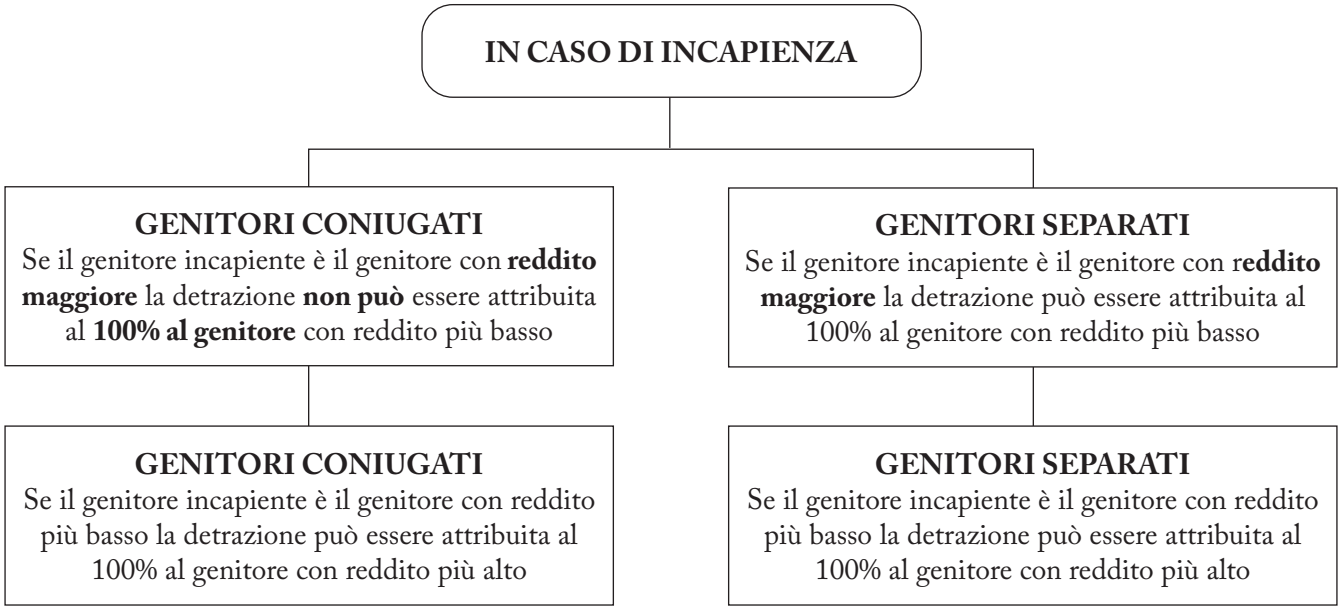
Nel prospetto dei familiari a carico del modello 730/2020 troviamo la **colonna 8** che, **nel caso di affidamento esclusivo, congiunto o condiviso dei figli, deve essere barrata dal genitore che fruisce della detrazione per figli a carico nella misura del 100%**.



C) Nel caso in cui il genitore affidatario o uno dei genitori affidatari non possa **beneficiare della detrazione per incapienza d'imposta**, la detrazione spetta all'altro **genitore che, salvo diverso accordo, deve riversare all'altro la quota di detrazione usufruita.**
Nel caso di **coniugi separati**, a differenza di quanto previsto per i genitori coniugati, **in caso di incapienza** la detrazione **può essere attribuita all'altro genitore a prescindere dal reddito e da quale dei due genitori abbia il reddito maggiore.**

Con la **circolare n. 19/E/2012,** richiamando anche la circolare n. 15/E/2007 e la circolare n. 34/E/2008, sono state fornite importanti precisazioni:

- al fine di evitare ingiustificate discriminazioni **tra genitori separati e non separati**, le disposizioni in materia di attribuzione della detrazione debbono **essere interpretate secondo criteri unitari**;
- con riferimento **ai genitori non coniugati**, qualora non vi siano provvedimenti di **affidamento dei figli, la detrazione spetta con le stesse modalità previste per i genitori non separati** (ripartizione al 50% ovvero, previo accordo, attribuzione al genitore con reddito più elevato);
- con riferimento **alla situazione dei figli maggiorenni**, è stato specificato che nelle ipotesi in cui la norma richieda la condizione **dell'affidamento disgiunto o congiunto per l'assegnazione della detrazione**, rispettivamente, nella misura intera ovvero nella misura del 50%, i genitori possano continuare, salvo diverso accordo, a **fruire per il figlio maggiorenne e non portatore di handicap, della detrazione ripartita nella medesima misura in cui era ripartita nel periodo della minore età del figlio**;
- se la sentenza di separazione **non si è pronunciata sull'affido**, la **detrazione va ripartita in egual misura tra i due genitori**, salvo, anche in questo caso, la possibilità di giungere ad un diverso accordo;
- **i figli maggiorenni** (non economicamente autonomi) non possono, in quanto maggiorenni, essere considerati affidati ad uno dei due genitori. **Pertanto, si ritiene che non possa continuare ad applicarsi la detrazione in capo al genitore affidatario nel periodo della minore età del figlio**. Non sussistendo altre ipotesi di deroga, per la determinazione della detrazione spettante nel caso in esame è quindi applicabile il principio generale enunciato nell'articolo 12, comma 1, lettera c) del Tuir in base al quale la detrazione deve essere ripartita nella misura del 50% tra i due genitori, salvo diverso accordo diretto ad attribuire la detrazione al genitore che ha il reddito complessivo più elevato.



CASI PARTICOLARI

GENITORI NON CONIUGATI

L'Agenzia delle entrate nella **circolare n. 15/E/2007**, sulla base di quanto previsto dalla L. 54/2006, concernente disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli ha precisato che la medesima disciplina delle detrazioni prevista per i figli a carico con riferimento ai genitori separati è **applicabile** anche qualora siano presenti provvedimenti di affidamento relativi ai **figli dei genitori non coniugati**. In assenza, però, di tali provvedimenti, la detrazione va ripartita al 50% tra i genitori, salvo accordo per attribuire la detrazione a quello dei due con il reddito più elevato.

MANCANZA DEL CONIUGE

Qualora risulti **più conveniente**, spetta una **detrazione per il primo figlio pari a quella prevista per il coniuge a carico se**:

- **manca il coniuge** (o non ha riconosciuto i figli) e il contribuente non è coniugato ovvero effettivamente o legalmente separato;
- se **vi sono figli adottivi, affidati, o affiliati del solo contribuente** non coniugato o legalmente ed effettivamente separato.

CONIUGE FISCALMENTE A CARICO DELL'ALTRO:

In tale situazione la **detrazione compete per intero al coniuge dichiarante.**
Inoltre la detrazione spetta per intero ad uno solo dei genitori:

- per i figli del contribuente rimasto **vedovo/a** che, risposatosi non sia poi legalmente ed effettivamente separato;
- se non è legalmente ed effettivamente **separato.**

ULTERIORE DETRAZIONE PER FIGLI A CARICO

Per il contribuente con un numero **di figli superiore a tre** viene riconosciuta un'ulteriore detrazione di **1.200 euro**.



La detrazione per **famiglie numerose** non spetta per ciascun figlio ma è un importo complessivo e non varia se il numero dei figli è superiore a quattro.

L'agevolazione compete **solo se spetta la detrazione per figli a carico**. Considerato che tale detrazione diminuisce all'aumentare del reddito fino ad annullarsi, qualora il contribuente possieda un reddito complessivo superiore a 140.000 euro:

- non spetterà alcuna detrazione per figli a carico;
- non potrà usufruire della detrazione in esame nel caso in cui abbia più di tre figli a carico.

La detrazione pertanto spetta anche quando l'esistenza di almeno quattro figli a carico **sussiste solo per una parte dell'anno**, ad esempio quando il quarto figlio è nato nel 2019.



Questa ulteriore detrazione per famiglie numerose, pari ad € 1.200, **deve** essere ripartita:

- al **50% nel caso di genitori non legalmente ed effettivamente separati** (non è possibile decidere di comune accordo una diversa ripartizione, come invece previsto per le detrazioni ordinarie);
- **in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice**, in caso di separazione legale ed effettiva ovvero di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro la detrazione compete per intero.

In caso di incapienza

Qualora **tale ulteriore detrazione sia di ammontare superiore all'imposta lorda diminuita di tutte le detrazioni** (per carichi di famiglia, per oneri, o detrazioni previste da altre disposizioni normative), l'importo pari alla quota della ulteriore detrazione che non ha trovato capienza verrà considerato nella determinazione dell'imposta dovuta e, pertanto, **comporterà un maggior rimborso o un minor importo a debito.**

Presenza di quattro figli e un solo genitore



La **circolare n. 19/E/2012** ha precisato che la detrazione spetta al contribuente anche quando il quarto figlio di un genitore non sia tale anche per l'altro; in tale circostanza la detrazione spetta per intero solo ad un genitore, anche se l'altro coniuge non è a suo carico.



ESEMPIO

Due contribuenti coniugati hanno tre figli.
Uno dei due coniugi ha anche un altro figlio a carico nato da una precedente relazione: in questo caso il coniuge con quattro figli potrà usufruire per intero dell'ulteriore detrazione per figli a carico di importo pari a 1.200 euro.



ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Un contribuente con reddito complessivo pari a 75.000 euro ha moglie e quattro figli a carico.
1) La detrazione per il coniuge a carico ammonta ad euro:
€ 690 * $\frac{\text{€ 80.000 – € 75.000}}{40.000}$ = € 86,25 = **€ 86**
2) La detrazione teorica per i figli a carico ammonta:
€ 1.150 * 4 = € 4.600
La detrazione effettiva deve essere così determinata:
Quoziente da rapportare alla detrazione teorica:
$\frac{\text{€ 15.000 + € 15.000 +€ 15.000 + € 95.000 - € 75.000}}{\text{€ 15.000 + € 15.000 +€ 15.000 + € 95.000}}$ = 0,4642

€ 4.600 * 0,4642 = € 2.135,32 = € 2.135 ⇨ DETRAZIONE EFFETTIVA
Il contribuente ha diritto ad un'ulteriore detrazione pari a 1.200 euro. Di conseguenza la detrazione complessiva effettiva ammonta a:
€ 2.135,32 + € 1.200 = € 3.335,32 = € 3.335

DETRAZIONE PER ALTRI FAMILIARI A CARICO

Possono essere **considerati a carico anche i seguenti familiari**:
- il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
- i discendenti dei figli;
- i genitori (compresi i genitori naturali ed adottivi);
- i generi e le nuore;
- il suocero e la suocera;
- i fratelli e le sorelle (anche unilaterali);
- i nonni e le nonne (compresi quelli naturali).

Le condizioni affinchè tali soggetti **assumano la status di familiari a carico** è che questi:
- **convivano con il contribuente dichiarante** o ricevano dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell' Autorità giudiziaria;
- **possiedano un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro** al lordo degli oneri deducibili.

La **detrazione teorica** spettante ammonta a **750 euro** e va **rapportata al numero di mesi a carico ed alla percentuale di spettanza**.
Non ci sono particolari criteri di ripartizione della detrazione, la quale quindi può essere ripartita in misura eguale dagli aventi diritto.
Se nel corso dell'anno 2019 **è mutata** la situazione, ad esempio in caso di decesso del familiare, il calcolo della detrazione va effettuato rapportando a mesi **la detrazione potenziale**, non rilevando il giorno nel quale la variazione è subentrata.



Nella **circolare n. 17/E/2015** l'Agenzia delle entrate ha fornito un interessante chiarimento in merito alla detrazione per "**altri familiari a carico**". In particolare si chiedeva se nel caso di un soggetto che fa parte di un nucleo familiare composto da padre, madre e due figli, dove il padre e uno dei figli sono disoccupati e la madre, lavorando solo nel periodo estivo, ha un reddito annuo di circa 3.500 euro lordi, se **l'unico figlio** che lavora stabilmente e che può provvedere al mantenimento della famiglia, possa avvalersi delle detrazioni Irpef per altri familiari a carico per il fratello e il padre.
L'**Agenzia richiamando** l'articolo 12 del Tuir, che disciplina le detrazioni d'imposta spettanti per carichi di famiglia, precisa che tale articolo ha una struttura **che stabilisce l'ordine da seguire per la fruizione della detrazione per familiari a carico**. In altri termini, in presenza di un familiare di cui all'articolo 433 del cod. civ., da considerare "a carico" in quanto possessore di un reddito complessivo non superiore a euro 2.840,51, **la detrazione spetta al contribuente per il quale tale familiare "a carico"** sia, nell'ordine, **coniuge** (lettera a, b), **figlio** (lettera c), **altro familiare convivente** o per il quale è versato un assegno alimentare non risultante da provvedimenti dell'autorità giudiziaria (lettera d). Quindi, nel caso in cui nel nucleo familiare (composto da due genitori e due figli) solo la madre e un figlio hanno redditi superiori alla soglia di euro 2.840,51, mentre il padre e l'altro figlio sono "a carico", secondo la struttura dell'articolo 12 del Tuir, questi ultimi per la madre rientrano nelle lettere a) e b) (coniuge) e c) (figli), mentre per il figlio nella lettera d) (altri familiari). Ne consegue che la madre ha il diritto di fruire delle detrazioni per il coniuge e per i figli, con precedenza rispetto al figlio, per il quale gli stessi rientrano tra gli altri familiari. Le detrazioni spetterebbero al figlio nell'ipotesi in cui la madre avesse un reddito complessivo non superiore a euro 2.840,51, e quindi fosse anch'essa da considerare altro familiare a carico del figlio. Premesso ciò tuttavia **l'Agenzia precisa** che l'ordine delineato nell'articolo 12, potrebbe **non rappresentare la reale contribuzione** al sostegno dei componenti del nucleo familiare, non solo nell'ipotesi in cui i soggetti che precedono siano "a carico", ma anche nel caso in cui, pur non essendo a carico, detti soggetti abbiano redditi particolarmente bassi tali da far gravare il sostegno del nucleo stesso sugli altri familiari. Pertanto, le detrazioni in esame **possano essere fruite dai contribuenti** per i quali i familiari "a carico" **rientrino fra gli "altri familiari"** (comunque conviventi o per i quali siano versati assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria) di cui alla **lettera d) del comma 1 dell'articolo 12 del Tuir**, a condizione che **detti contribuenti posseggano un reddito complessivo più elevato di quello posseduto dai soggetti per i quali i familiari a carico rientrerebbero nelle lettere a), b) e c),** e che detti contribuenti ne sostengano effettivamente il carico.

La detrazione è commisurata al reddito complessivo.
Il reddito complessivo è al netto della deduzione per abitazione principale ma deve comprendere anche il reddito da fabbricati in locazione assoggettati alla cedolare secca.

DETRAZIONE EFFETTIVA:

$$€\ 750 * \frac{80.000 - \text{reddito complessivo}}{80.000}$$

ESEMPIO

Si ipotizzi un nucleo familiare così composto:
- marito con reddito pari a 40.000 euro;
- moglie con reddito pari a 25.000 euro;
- genitore della moglie, convivente e con reddito pari a 2.000 euro, a carico per il 50% del marito e al 50% della moglie.

La detrazione per "**altro familiare a carico**" spetterà al marito per un importo pari a:
€ 750 * € 80.000 - € 40.000 / € 80.000 = € 375,00 * 50% = € 187,50

La detrazione per "**altro familiare a carico**" spetterà alla moglie per un importo pari a:
€ 750 * € 80.000 - € 25.000 / € 80.000 = € 515,63 * 50% = € 257,82

MODALITÀ DI COMPILAZIONE

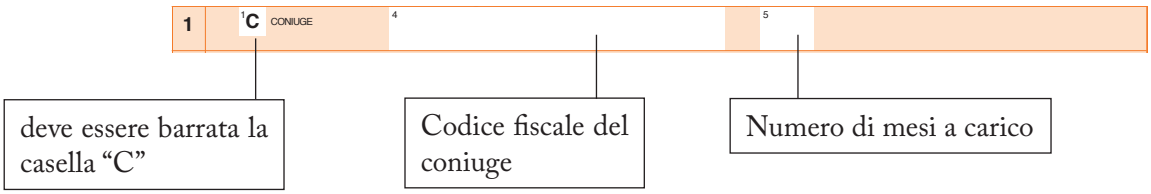
FAMILIARI A CARICO

BARRARE LA CASELLA		CODICE FISCALE (Il codice del coniuge va indicato anche se non fiscalmente a carico)	MESI A CARICO	MINORE DI 3 ANNI	%	DETRAZIONE 100% AFFIDAMENTO FIGLI
C = Coniuge F1 = Primo figlio F = Figlio A = Altro D = Figlio con disabilità	1	1 C CONIUGE 4	5			
	2	F1 PRIMO FIGLIO 3 D		6	7	8
	3	F 2 A D				
	4	F A D				
	5	F A D				

PERCENTUALE ULTERIORE DETRAZIONE PER FAMIGLIE CON ALMENO 4 FIGLI

NUMERO FIGLI IN AFFIDO PREADOTTIVO A CARICO DEL CONTRIBUENTE

Rigo 1: DATI RELATIVI AL CONIUGE



Colonna 1: deve essere barrata la casella "C".
Colonna 4: deve essere indicato il codice fiscale del coniuge, indipendentemente da fatto che sia fiscalmente a carico o meno.
Colonna 5: devono essere indicati i mesi nei quali il soggetto è risultato effettivamente a carico; va indicato "12" nel caso in cui il coniuge sia stato a carico per tutto il 2019.



Nel caso di:
- matrimonio;
- decesso;
- separazione legale ed effettiva;
- scioglimento o annullamento del matrimonio;
- cessazione degli effetti civili del matrimonio nel corso del 2019,

deve essere indicato il numero di mesi per i quali il coniuge è stato a carico, tenendo presente che i periodi inferiori al mese sono considerati mese intero.



ESEMPIO

In caso di matrimonio celebrato a giugno 2019 la detrazione spetta per 7 mesi, pertanto nella colonna 5 andrà indicato "**7**".



Nel caso in cui venga superato in corso d'anno il limite reddituale di 2.840,51 euro (o 4.000 euro per i figli di età inferiore a 24 anni) **non spetta alcuna detrazione.**

Righi da 2 a 5: DATI RELATIVI AI FIGLI E AD ALTRI FAMILIARI A CARICO

Nelle colonne 1, 2, 3 devono essere barrate le relative caselle:
F1: se il familiare a carico è il figlio di età maggiore;
F: se il familiare a carico è il figlio successivo al primo;
A: se il familiare a carico è un altro familiare;
D: se si tratta di un figlio disabile.
Qualora venga barrata la casella "D" non è necessario che venga barrata anche la casella "F".



È considerato disabile la persona riconosciuta tale ai sensi della L. 104/1992.

Colonna 4: deve essere riportato **il codice fiscale** dei figli, tranne quelli in affido preadottivo, e degli altri familiari fiscalmente a carico.



Va sempre indicato il codice fiscale dei figli o degli altri familiari a carico anche nel caso in cui le detrazioni vengano fruite interamente da un altro soggetto. In tale circostanza nella casella "percentuale di detrazione" dovrà essere riportato il valore "0".



È necessario indicare il codice fiscale anche per i figli a carico residenti all'estero.

Colonna 5: deve essere indicato il **numero dei mesi dell'anno** nel corso dei quali il **soggetto è risultato effettivamente a carico**; i periodi inferiori al mese sono comunque considerati mese intero.



ESEMPIO

Per un figlio nato il 1° ottobre 2019, alla colonna 5 dovrà essere indicato "3".

Colonna 6: devono essere indicati **i mesi** dell'anno durante i quali i figli a carico hanno un'età inferiore a 3 anni.



ESEMPIO

Per un figlio che ha compiuto 3 anni nel mese di settembre 2019, nella colonna 6 dovrà essere indicato "9"



ESEMPIO

Per un figlio nato nel mese di marzo 2019 (anche il giorno 28 marzo 2019) nella casella di colonna 6 dovrà essere indicato "10".

Colonna 7: deve essere indicata la percentuale di detrazione spettante per ciascun familiare a carico.



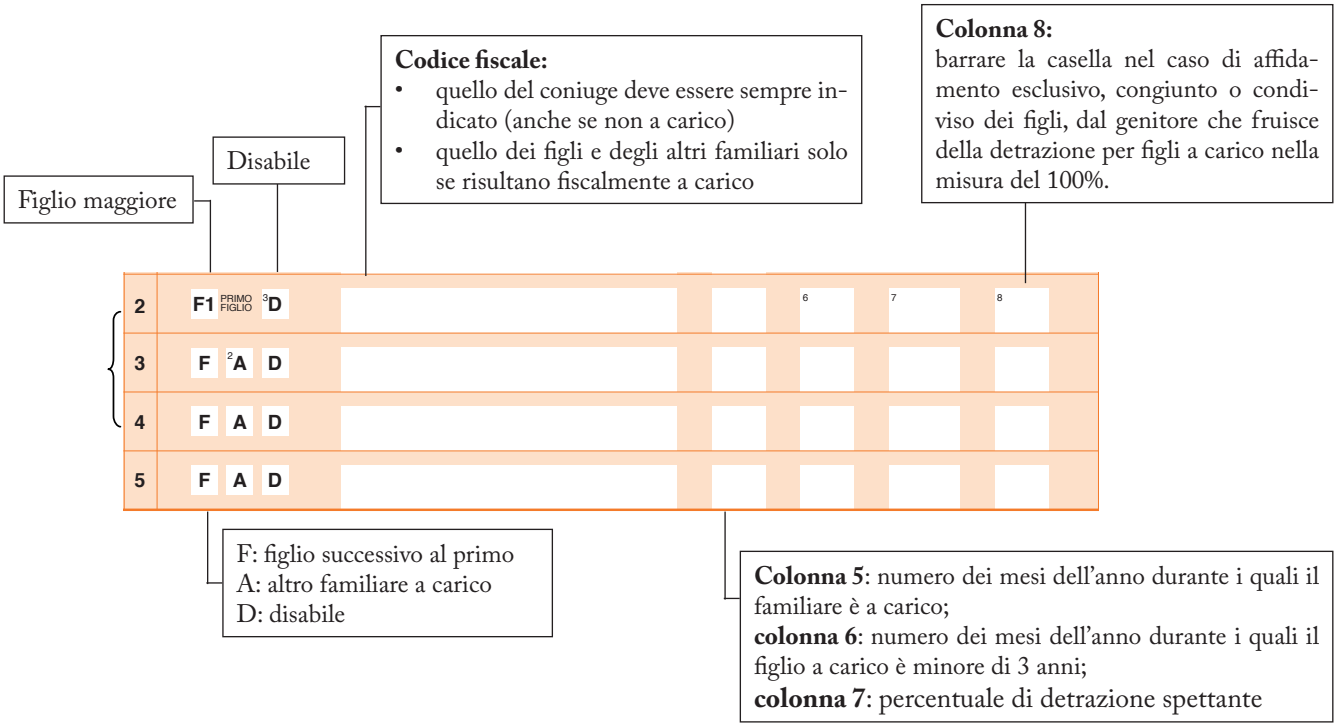
Per ciascun figlio a carico dovrà essere indicato un valore pari a:
"0" se la detrazione viene fruita per intero dall'altro genitore;
"50" se la detrazione viene ripartita tra i genitori;
"100" se la detrazione viene richiesta per intero;
"C" se per il primo figlio spetta la detrazione per il coniuge a carico.



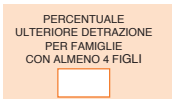
Per ciascun altro familiare a carico deve essere indicato un valore compreso tra 0 e il 100. La detrazione va ripartita in misura eguale tra gli aventi diritto.

Colonna 8: questa casella deve essere barrata nel caso di affidamento esclusivo, congiunto o condiviso dei figli, da parte del genitore che fruisce della detrazione per figli a carico nella misura del 100%.

Come meglio chiarito in precedenza, la detrazione spetta, **in mancanza di diverso accordo, al genitore affidatario**. Nel caso di **affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita**, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento a ciascun genitore. Se il genitore affidatario o, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non può usufruire in tutto o in parte della detrazione per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore.



Casella: PERCENTUALE ULTERIORE DETRAZIONE PER FAMIGLIE CON ALMENO 4 FIGLI



I contribuenti con almeno quattro figli a carico, devono indicare in questa casella **la percentuale di detrazione per famiglie numerose effettivamente spettante** (pari a 1.200 euro).

In generale, la detrazione per "famiglie numerose" deve essere ripartita nella misura del **50% tra i genitori** non legalmente ed effettivamente separati e non è possibile decidere di comune accordo una diversa ripartizione come previsto per le detrazioni ordinarie.

- Nel caso **di coniuge fiscalmente a carico dell'altro** la detrazione compete per intero;
- in caso di **separazione legale ed effettiva** o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio la percentuale di detrazione è quella spettante in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice.

Se uno solo dei genitori è in possesso dei requisiti (ad esempio in presenza di due figli avuti con un coniuge e due figli con un altro coniuge), **l'ulteriore detrazione gli spetta per intero**, anche se l'altro coniuge non è a suo carico.

La detrazione per "famiglie numerose" **non spetta per ciascun figlio** ma è un **importo complessivo e non varia se il numero dei figli è superiore a quattro**. Se l'ulteriore detrazione per figli a carico **risulta superiore all'imposta lorda** diminuita di tutte le altre detrazioni, l'importo pari alla quota della ulteriore detrazione che non ha trovato capienza verrà considerato nella determinazione dell'imposta dovuta e, pertanto, comporterà un maggior rimborso o un minor importo a debito.

Casella: NUMERO DI FIGLI IN AFFIDO PREADOTTIVO A CARICO DEL CONTRIBUENTE

NUMERO FIGLI IN AFFIDO PREADOTTIVO A CARICO DEL CONTRIBUENTE

In questa colonna va indicato **il numero dei figli in affido preadottivo** (righi da 2 a 5 per i quali è barrata la casella 'F' o 'D') per i quali nel prospetto dei familiari a **carico non è stato indicato il codice fiscale**, al fine di salvaguardare la riservatezza delle informazioni ad essi relative.

CASI PARTICOLARI DI COMPILAZIONE DELLA CASELLA F1 DEL PROSPETTO "FAMILIARI A CARICO"

Le istruzioni precisano che, anche se le detrazioni per familiari a carico non prevedono una distinzione **tra il primo figlio e i figli successivi**, la casella F1 del prospetto "Familiari a carico" deve, comunque, essere compilata per consentire al soggetto che presta l'assistenza fiscale, l'applicazione al primo figlio, in caso di mancanza del coniuge, della detrazione prevista per quest'ultimo se più favorevole.

ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Esempio 1

Presenza di due figli fiscalmente a carico, di cui il primo abbia contratto matrimonio il 31 luglio 2019 e da tale data sia divenuto a carico del proprio coniuge. Nel caso in esame, il secondo figlio, di minore età anagrafica, riveste fiscalmente per i primi sette mesi la qualifica di "secondo figlio", mentre per i successivi cinque mesi egli assume la figura di "primo figlio".

Pertanto, ai fini della compilazione del prospetto "Familiari a carico", occorre compilare **due caselle F1** e, conseguentemente, **compilare due distinti prospetti** del predetto modello: uno per descrivere la situazione del primo periodo - indicando il codice fiscale del figlio che ha contratto matrimonio ed il numero dei mesi (7) sino a tale data -, e l'altro per rappresentare la situazione del secondo periodo - indicando il codice fiscale dell'altro figlio rimasto fiscalmente a carico ed il numero dei mesi (5) per i quali quest'ultimo viene considerato "primo figlio".

Il prospetto risulterà così compilato:

Modulo 1:

FAMILIARI A CARICO

BARRARE LA CASELLA
C = Coniuge
F1 = Primo figlio
F = Figlio
A = Altro
D = Figlio con disabilità

		CODICE FISCALE (Il codice del coniuge va indicato anche se non fiscalmente a carico)	MESI A CARICO	MINORE DI 3 ANNI	%	DETRAZIONE 100% AFFIDAMENTO FIGLI
1	X C CONIUGE	RSSLRT70R11L424D				
2	X F1 PRIMO FIGLIO D	RSSLCU04D15L424B	7		100	
3	X F A D	RSSFNC06S11L424M	7		100	
4	F A D					
5	F A D					

PERCENTUALE ULTERIORE DETRAZIONE PER FAMIGLIE CON ALMENO 4 FIGLI

NUMERO FIGLI IN AFFIDO PREADOTTIVO A CARICO DEL CONTRIBUENTE

Modulo 2:

FAMILIARI A CARICO

BARRARE LA CASELLA			CODICE FISCALE (Il codice del coniuge va indicato anche se non fiscalmente a carico)	MESI A CARICO	MINORE DI 3 ANNI	%	DETRAZIONE 100% AFFIDAMENTO FIGLI
C = Coniuge F1 = Primo figlio F = Figlio A = Altro D = Figlio con disabilità	1	1 C CONIUGE	4	5			
	2	X PRIMO FIGLIO 3 D	RSSFNC06S11L424M	5	6	7 100	8
	3	F 2 A D					
	4	F A D					
	5	F A D					

PERCENTUALE ULTERIORE DETRAZIONE PER FAMIGLIE CON ALMENO 4 FIGLI

NUMERO FIGLI IN AFFIDO PREADOTTIVO A CARICO DEL CONTRIBUENTE

ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Esempio 2

Contribuente con un unico figlio fiscalmente a carico al 50% per i primi 4 mesi ed al 100% per i successivi 8 mesi dell'anno. Qualora nel corso dell'anno 2019 si sia verificata una variazione della percentuale di spettanza della detrazione, per la compilazione del prospetto "Familiari a carico" occorre utilizzare due distinti prospetti, ciascuno corrispondente ai diversi periodi. In tali prospetti va indicato in entrambi il codice fiscale del figlio fiscalmente a carico ed, in particolare:

- nella casella F1, del primo prospetto, il numero di mesi (4) e la relativa percentuale di spettanza (50%);
- nella casella F1 del secondo prospetto, il numero di mesi (8) e la relativa percentuale di spettanza (100%).

Il prospetto risulterà così compilato:

Modulo 1:

FAMILIARI A CARICO

BARRARE LA CASELLA			CODICE FISCALE (Il codice del coniuge va indicato anche se non fiscalmente a carico)	MESI A CARICO	MINORE DI 3 ANNI	%	DETRAZIONE 100% AFFIDAMENTO FIGLI
C = Coniuge F1 = Primo figlio F = Figlio A = Altro D = Figlio con disabilità	1	X CONIUGE	4 RSSLRT70R11L424D	5			
	2	X PRIMO FIGLIO 3 D	RSSLCU04D15L424B	4	6	7 50	8
	3	F 2 A D					
	4	F A D					
	5	F A D					

PERCENTUALE ULTERIORE DETRAZIONE PER FAMIGLIE CON ALMENO 4 FIGLI

NUMERO FIGLI IN AFFIDO PREADOTTIVO A CARICO DEL CONTRIBUENTE

Modulo 2:

FAMILIARI A CARICO

BARRARE LA CASELLA			CODICE FISCALE (Il codice del coniuge va indicato anche se non fiscalmente a carico)	MESI A CARICO	MINORE DI 3 ANNI	%	DETRAZIONE 100% AFFIDAMENTO FIGLI
C = Coniuge F1 = Primo figlio F = Figlio A = Altro D = Figlio con disabilità	1	1 C CONIUGE	4	5			
	2	X PRIMO FIGLIO 3 D	RSSLCU04D15L424B	8	6	7 100	8
	3	F 2 A D					
	4	F A D					
	5	F A D					

PERCENTUALE ULTERIORE DETRAZIONE PER FAMIGLIE CON ALMENO 4 FIGLI

NUMERO FIGLI IN AFFIDO PREADOTTIVO A CARICO DEL CONTRIBUENTE

ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Contribuente con due figli, vedovo del coniuge fiscalmente a carico nel corso del mese di luglio dell'anno 2019.
Nel caso in esame, relativamente al primo figlio possono spettare nel corso dell'anno due detrazioni diverse:

- quella relativa al primo figlio per il periodo in cui il coniuge è in vita e
- quella relativa al coniuge per il periodo successivo al suo decesso.

Nella compilazione del prospetto "Familiari a carico" occorre tenere presente che, essendo stato il coniuge in vita solo nei primi mesi dell'anno, nel rigo dei predetti prospetti ad esso riservato, va indicato il codice fiscale del coniuge a carico e, in corrispondenza della colonna "mesi a carico", il numero di mesi in cui questo è stato in vita (in questo caso 7 mesi). Per il primo figlio occorre compilare due righi:

- un primo rigo in cui va qualificato come primo figlio, barrando la casella F1 ed indicando "7" nella colonna dedicata al numero di mesi a carico;
- un secondo rigo, in cui nella casella "percentuale", va riportata la lettera "C" ed il numero dei mesi corrispondenti al secondo periodo dell'anno (in questo caso 5), nella colonna relativa al periodo in cui spetta la detrazione.

Per il secondo figlio deve, invece, essere compilato un unico rigo in cui va riportato il numero "12", quale numero di mesi a carico, non essendo intervenuta per tale figlio alcuna variazione nel corso dell'anno 2019.

Il prospetto risulterà così compilato:

Modulo 1:

FAMILIARI A CARICO

BARRARE LA CASELLA C = Coniuge F1 = Primo figlio F = Figlio A = Altro D = Figlio con disabilità			CODICE FISCALE (Il codice del coniuge va indicato anche se non fiscalmente a carico)	MESI A CARICO	MINORE DI 3 ANNI	%	DETRAZIONE 100% AFFIDAMENTO FIGLI	
	1	X CONIUGE	RSSLRT70R11L424D	7				PERCENTUALE ULTERIORE DETRAZIONE PER FAMIGLIE CON ALMENO 4 FIGLI
	2	X PRIMO FIGLIO D	RSSLCU04D15L424B	7		100		
	3	X A D	RSSLCU04D15L424B	5		C		NUMERO FIGLI IN AFFIDO PREADOTTIVO A CARICO DEL CONTRIBUENTE
	4	X A D	RSSFNC06S11L424M	12		100		
	5	F A D						

CASI PRATICI DI COMPILAZIONE

ESEMPIO DI COMPILAZIONE

DETRAZIONE PER CONIUGE E FIGLI A CARICO

Il sig. Rossi Luca è coniugato con la sig.ra Verdi Maria, codice fiscale **VRDMRA 70A50F205X,** fiscalmente a carico del marito.
Hanno tre figli tutti fiscalmente a carico:

- Rossi Federico, nato 11/01/2000, C.F. **RSSFRC00A11F205B**, portatore di handicap;
- Rossi Laura, nata il 15/03/2016, C.F. **RSSLRA16C55F205Z;**
- Rossi Marco, nato il 23/08/2019, C.F. **RSSMRC19M23F205J;**

Il prospetto dei familiari a carico del modello 730/2020 del sig. Rossi Luca deve essere compilato come segue:

FAMILIARI A CARICO

BARRARE LA CASELLA
C = Coniuge
F1 = Primo figlio
F = Figlio
A = Altro
D = Figlio con disabilità

		CODICE FISCALE (Il codice del coniuge va indicato anche se non fiscalmente a carico)	MESI A CARICO	MINORE DI 3 ANNI	%	DETRAZIONE 100% AFFIDAMENTO FIGLI
1	X CONIUGE	VRDMRA70A50F205X	12			
2	F1 PRIMO FIGLIO X	RSSFRC00A11F205B	12		100	
3	X A D	RSSLRA16C55F205Z	12	3	100	
4	X A D	RSSMRC19M23F205J	5	5	100	
5	F A D					

PERCENTUALE ULTERIORE DETRAZIONE PER FAMIGLIE CON ALMENO 4 FIGLI

NUMERO FIGLI IN AFFIDO PREADOTTIVO A CARICO DEL CONTRIBUENTE

Ipotizzando un reddito complessivo pari ad 55.000 euro, le detrazioni saranno così calcolate:

Detrazione per coniuge a carico

690 * (80.000 – 55.000) = € 431,25
40.000

Detrazione per figli a carico

La detrazione potenziale ammonta a:
1.350 euro: detrazione potenziale per il figlio disabile
€ (1.220)/12 * 3 + (950/12) * 9 = 1.017,50: detrazione potenziale per il secondo figlio;
€ 1.220/12 * 5 = € 508,22 detrazione potenziale per il terzo figlio
Totale detrazione potenziale: € 1.350 + € 1.017,50 + € 508,33 = € 2.875,83

Detrazione effettiva:

€ 15.000 + € 15.000 + 95.000 – 55.000 = 0,56 (coefficiente)
15.000 + 15.000 + 95.000

€ 2.875,83 * 0,56 = € 1.610,46 – detrazione effettiva

ESEMPIO DI COMPILAZIONE

DETRAZIONE PER ALTRO FAMILIARE A CARICO

Si ipotizzi un nucleo familiare così composto:

- sig. Bianchi Luca, nato il 18/02/1975, C.F. **BNCLCU75B18H501M**, con reddito pari a 40.000 euro;
- coniuge sig.ra Lauri Franca, nata il 15/03/1977 C.F. **LRAFNC77C55H501M**, con reddito pari a 25.000 euro;
- genitore della moglie, convivente sig.ra Rossi Anna, nata il 25/07/1945, C.F. RSSNNA45L65H501Y, e con reddito pari a 2.000 euro, a carico per il 50% del marito e per il 50% della moglie.

Il prospetto dei familiari a carico del modello 730 del sig. Bianchi sarà così compilato:

Il codice fiscale del coniuge deve essere sempre indicato (e barrata la relativa casella).

FAMILIARI A CARICO

BARRARE LA CASELLA C = Coniuge F1 = Primo figlio F = Figlio A = Altro D = Figlio con disabilità			CODICE FISCALE (Il codice del coniuge va indicato anche se non fiscalmente a carico)	MESI A CARICO	MINORE DI 3 ANNI	%	DETRAZIONE 100% AFFIDAMENTO FIGLI
	1	X CONIUGE	LRAFNC77C55H501M				
	2	F1 PRIMO FIGLIO D					
	3	F X D	RSSNNA45L65H501Y	12		50	
	4	F A D					
	5	F A D					

PERCENTUALE ULTERIORE DETRAZIONE PER FAMIGLIE CON ALMENO 4 FIGLI

NUMERO FIGLI IN AFFIDO PREADOTTIVO A CARICO DEL CONTRIBUENTE

Deve essere **barrata la casella "A" che indica "altro familiare a carico"**; va riportato il codice fiscale del soggetto fiscalmente a carico; vanno indicati i mesi a carico e va riportata la percentuale di detrazione (in misura uguale tra i soggetti che ne hanno diritto).

La detrazione per "altro familiare a carico" spetterà al marito per un importo pari a:
€ 750 * € 80.000 - € 40.000 = € 375,00 * 50% = € 187,50
€ 80.000

La detrazione per "altro familiare a carico" spetterà alla moglie per un importo pari a:
€ 750 * € 80.000 - € 25.000 = € 515,63 * 50% = € 257,82
€ 80.000

DATI DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA CHE EFFETTUERÀ IL CONGUAGLIO

DATI DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA CHE EFFETTUERA IL CONGUAGLIO *Dichiarazione congiunta: compilare solo nel modello del dichiarante*

COGNOME e NOME o DENOMINAZIONE	CODICE FISCALE	COMUNE	MOD. 730 DIPENDENTI SENZA SOSTITUTO
PROV. / TIPOLOGIA (Via, piazza, ecc.) / INDIRIZZO / NUM. CIVICO / C.A.P.			
FRAZIONE / NUMERO DI TELEFONO / FAX / INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA / CODICE SEDE			

Nella **sezione "Dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio"** devono essere indicati i dati del sostituto d'imposta che dovrà provvedere alle operazioni di conguaglio.
I contribuenti possessori di redditi di lavoro dipendente, pensione, o reddito assimilato a quello di lavoro dipendente possono rilevare tali dati dalla Certificazione Unica consegnato dal sostituto di imposta, nella sezione della stessa riservata ai "Dati relativi al datore di lavoro, ente pensionistico o altro sostituto d'imposta".



Il **dipendente di società estera** deve indicare i **dati relativi alla sede** della stabile organizzazione **in Italia** che effettua le ritenute.

CERTIFICAZIONE UNICA

DATI ANAGRAFICI

DATI RELATIVI AL DATORE DI LAVORO, ENTE PENSIONISTICO O ALTRO SOSTITUTO D'IMPOSTA

Codice fiscale 1	Cognome o Denominazione 2	Nome 3
Comune 4 / Prov. 5 / Cap 6 / Indirizzo 7		
Telefono, fax 8 prefisso numero	Indirizzo di posta elettronica 9	Codice attività 10 / Codice sede 11

In particolare, devono essere indicati:
- cognome e nome o denominazione del sostituto d'imposta;
- il codice fiscale;
- il comune;
- la provincia;
- l'indirizzo (via, numero civico, c.a.p., frazione);
- numero di telefono o fax ed indirizzo di posta elettronica;
- codice della sede (dove va riportato il codice indicato dalla Certificazione Unica al punto 11, se la stessa casella risulta compilata).

- se il sostituto che dovrà effettuare i conguagli è diverso da quello che ha rilasciato la certificazione, **i dati vanno richiesti al nuovo sostituto**;
- nel caso di **dichiarazione congiunta**, vanno indicati **i dati del sostituto del dichiarante**, mentre nel modello del coniuge dichiarante non va compilato il riquadro;
- nel caso **di dichiarazione presentata per conto di altri**, vanno **indicati i dati del sostituto del minore o del tutelato**, mentre nel modello del rappresentante o tutore non va compilato il riquadro;
- nel caso in cui **il contribuente abbia rapporti con più datori di lavoro o pensionistici** deve **riportare i dati relativi al sostituto d'imposta** al quale intende chiedere di **effettuare le operazioni di conguaglio**.

NEW Nel caso di dichiarazione presentata per conto del **contribuente deceduto i dati del sostituto d'imposta non vanno mai indicati**, neanche nel modello dell'erede.

CASELLA "MODELLO 730 DIPENDENTI SENZA SOSTITUTO"



La casella "Modello 730 dipendenti senza sostituto" deve essere barrata dal contribuente che si trova nelle seguenti condizioni:

- nel **2019 ha percepito redditi di lavoro dipendente, redditi di pensione e/o alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;**
- **non ha un sostituto d'imposta che sia tenuto a effettuare il conguaglio;**
- presenta il modello 730 a **un centro di assistenza fiscale (Caf-dipendenti) o a un professionista abilitato, o il modello 730 precompilato direttamente all'Agenzia delle entrate.**

NEW La casella "Mod. 730 dipendenti senza sostituto" va barrata anche se si sta presentando la dichiarazione per il contribuente deceduto che nel 2019 ha percepito redditi di lavoro dipendente, redditi di pensione e/o alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
Gli altri campi della sezione non devono essere compilati.

ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Il sig. Rossi Alberto, codice fiscale RSSLRT50B01F205I, ha trasferito la propria residenza da Bergamo a Milano, via Monteverdi 3, in data 2 novembre 2019, con la moglie, sig.ra Bianchi Luisa, C.F. BNCLSU55B41F205C.
Entrambi lo scorso anno hanno presentato il modello 730.

Per il 2019 scelgono di presentare il modello 730/2020 congiunto al CAF.
Il sig. Rossi decide di utilizzare il proprio datore di lavoro come sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio.

Dati del sostituto d'imposta:
Sig. Rossi:
ZETA Srl, codice fiscale 00457856551, via Rossini n. 7 00100 Roma, tel. 06/825277, mail: personale@zerasrl.com.

Sig.ra Bianchi:
BETA Srl, codice fiscale 00878452422, via Verdi 87, 00100 Roma, tel. 06/5665654.

Il sig. Rossi dovrà compilare come di seguito esposto la dichiarazione congiunta in qualità di dichiarante e riportare io seguenti dati nel frontespizio del proprio modello 730:

CONTRIBUENTE — DICHIARANTE X — CONIUGE DICHIARANTE — DICHIARAZIONE CONGIUNTA X — RAPPRESENTANTE O TUTORE O EREDE

CODICE FISCALE DEL CONTRIBUENTE (obbligatorio)	RSSLRT50B01F205I
Soggetto fiscalmente a carico di altri / 730 integrativo (vedere istruzioni) / 730 senza sostituto / Situazioni particolari / Quadro K	
CODICE FISCALE (rappresentante o tutore o erede)	
DATI DEL CONTRIBUENTE — COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile)	ROSSI
NOME	ALBERTO
SESSO (M o F)	M
DATA DI NASCITA (GIORNO / MESE / ANNO)	01 / 02 / 1950
COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	MILANO
PROVINCIA (sigla)	MI
TUTELATO/A / MINORE / DECEDUTO/A	
RESIDENZA ANAGRAFICA — COMUNE	MILANO
PROVINCIA (sigla)	MI
C.A.P.	20121
TIPOLOGIA (Via, piazza, ecc.)	
INDIRIZZO	VIA MONTEVERDI
NUM. CIVICO	3
FRAZIONE	
DATA DELLA VARIAZIONE (GIORNO / MESE / ANNO)	02 / 11 / 2019
Dichiarazione presentata per la prima volta	
TELEFONO E POSTA ELETTRONICA — TELEFONO PREFISSO / NUMERO	
CELLULARE	
INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA	
DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2019 — COMUNE	BERGAMO
PROVINCIA (sigla)	BG
FUSIONE COMUNI	
Casi particolari add.le regionale	
DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2020 — COMUNE	MILANO
PROVINCIA (sigla)	MI
FUSIONE COMUNI	

DATI DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA CHE EFFETTUERA IL CONGUAGLIO *Dichiarazione congiunta: compilare solo nel modello del dichiarante*

COGNOME e NOME o DENOMINAZIONE	ZETA SRL
CODICE FISCALE	00457856551
COMUNE	ROMA
PROV.	RM
TIPOLOGIA (Via, piazza, ecc.)	
INDIRIZZO	VIA ROSSINI
NUM. CIVICO	7
C.A.P.	00100
FRAZIONE	
NUMERO DI TELEFONO / FAX	06/825277
INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA	personale@zetasrl.com
CODICE SEDE	
MOD. 730 DIPENDENTI SENZA SOSTITUTO	

Il coniuge, sig.ra Bianchi dovrà compilare il frontespizio del modello 730 come di seguito evidenziato:

CONTRIBUENTE — DICHIARANTE — CONIUGE DICHIARANTE X — DICHIARAZIONE CONGIUNTA — RAPPRESENTANTE O TUTORE O EREDE

CODICE FISCALE DEL CONTRIBUENTE (obbligatorio)	BNCLSU55B41F205C
Soggetto fiscalmente a carico di altri / 730 integrativo (vedere istruzioni) / 730 senza sostituto / Situazioni particolari / Quadro K	
CODICE FISCALE (rappresentante o tutore o erede)	
DATI DEL CONTRIBUENTE — COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile)	BIANCHI
NOME	LUISA
SESSO (M o F)	F
DATA DI NASCITA (GIORNO / MESE / ANNO)	01 / 02 / 1955
COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	MILANO
PROVINCIA (sigla)	MI
TUTELATO/A / MINORE / DECEDUTO/A	
RESIDENZA ANAGRAFICA — COMUNE	
PROVINCIA (sigla)	MI
C.A.P.	20121
TIPOLOGIA (Via, piazza, ecc.)	MILANO
INDIRIZZO	VIA MONTEVERDI
NUM. CIVICO	3
FRAZIONE	
DATA DELLA VARIAZIONE (GIORNO / MESE / ANNO)	02 / 11 / 2019
Dichiarazione presentata per la prima volta	
TELEFONO E POSTA ELETTRONICA — TELEFONO PREFISSO / NUMERO	
CELLULARE	
INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA	
DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2019 — COMUNE	BERGAMO
PROVINCIA (sigla)	
FUSIONE COMUNI	BG
Casi particolari add.le regionale	
DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2020 — COMUNE	MILANO
PROVINCIA (sigla)	MI
FUSIONE COMUNI	

DATI DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA CHE EFFETTUERA IL CONGUAGLIO *Dichiarazione congiunta: compilare solo nel modello del dichiarante*

COGNOME e NOME o DENOMINAZIONE	CODICE FISCALE	COMUNE	
			MOD. 730 DIPENDENTI SENZA SOSTITUTO ☐

PROV.	TIPOLOGIA (Via, piazza, ecc.)	INDIRIZZO	NUM. CIVICO	C.A.P.

FRAZIONE	NUMERO DI TELEFONO / FAX	INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA	CODICE SEDE

La sezione dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio del coniuge dichiarante non deve essere compilata.

ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Il sig. Giuseppe Verdi, codice fiscale **VRDGPP60C19L424B**, nato il 19/03/1960 e residente a Trieste, in via Rossetti n. 4, presenta la dichiarazione per conto del figlio, Marco Verdi, codice fiscale **VRDMRC 00A05L424Y**.
I dati del sostituto d'imposta del minore sono i seguenti:
GIUNCO S.R.L., C.F. 00784124665, via Nazionale 68, 20100 Milano, Tel. 02/8589652

MODELLO DEL CONTRIBUENTE

CONTRIBUENTE DICHIARANTE X | CONIUGE DICHIARANTE ☐ | DICHIARAZIONE CONGIUNTA ☐ | RAPPRESENTANTE O TUTORE O EREDE ☐

CODICE FISCALE DEL CONTRIBUENTE (obbligatorio)	Soggetto fiscalmente a carico di altri	730 integrativo (vedere istruzioni)	730 senza sostituto	Situazioni particolari	Quadro K	CODICE FISCALE (rappresentante o tutore o erede)
VRDMRC 00A05L424Y	☐	☐	☐	☐	☐	VRDGPP60C19L424B

DATI DEL CONTRIBUENTE	COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile)	NOME	SESSO (M o F)
	VERDI	MARCO	M

DATA DI NASCITA GIORNO	MESE	ANNO	COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	PROVINCIA (sigla)	TUTELATO/A	MINORE	DECEDUTO/A
05	01	2000	TRIESTE	TS	☐	☐	X

RESIDENZA ANAGRAFICA (Da compilare solo se variata dal 1/1/2019 alla data di presentazione della dichiarazione)	COMUNE	PROVINCIA (sigla)	C.A.P.

TIPOLOGIA (Via, piazza, ecc.)	INDIRIZZO	NUM. CIVICO

FRAZIONE	DATA DELLA VARIAZIONE GIORNO	MESE	ANNO	Dichiarazione presentata per la prima volta
				☐

TELEFONO E POSTA ELETTRONICA	TELEFONO PREFISSO	NUMERO	CELLULARE	INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA

DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2019	COMUNE	PROVINCIA (sigla)	FUSIONE COMUNI	Casi particolari add.le regionale
	TRIESTE	TS		☐

DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2020	COMUNE	PROVINCIA (sigla)	FUSIONE COMUNI

DATI DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA CHE EFFETTUERA IL CONGUAGLIO *Dichiarazione congiunta: compilare solo nel modello del dichiarante*

COGNOME e NOME o DENOMINAZIONE	CODICE FISCALE	COMUNE	
GIUNCO SRL	00784124665	MILANO	MOD. 730 DIPENDENTI SENZA SOSTITUTO ☐

PROV.	TIPOLOGIA (Via, piazza, ecc.)	INDIRIZZO	NUM. CIVICO	C.A.P.
MI		VIA NAZIONALE	68	20100

FRAZIONE	NUMERO DI TELEFONO / FAX	INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA	CODICE SEDE
	02/8589652		

MODELLO DEL RAPPRESENTANTE

CONTRIBUENTE DICHIARANTE ☐ CONIUGE DICHIARANTE ☐ DICHIARAZIONE CONGIUNTA ☐ RAPPRESENTANTE O TUTORE O EREDE ☒ X

CODICE FISCALE DEL CONTRIBUENTE (obbligatorio)	Soggetto fiscalmente a carico di altri	730 integrativo (vedere istruzioni)	730 senza sostituto	Situazioni particolari	Quadro K	**CODICE FISCALE** (rappresentante o tutore o erede)		
VRDMRC 00A05L424Y	☐	☐	☐	☐	☐	VRDGPP60C19L424B		

DATI DEL CONTRIBUENTE

COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile)	NOME	SESSO (M o F)
VERDI	GIUSEPPE	M

DATA DI NASCITA GIORNO	MESE	ANNO	COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	PROVINCIA (sigla)	TUTELATO/A	MINORE	DECEDUTO/A
13	03	1960	TRIESTE	TS	☐	☐	☐

RESIDENZA ANAGRAFICA

Da compilare solo se variata dal 1/1/2019 alla data di presentazione della dichiarazione

COMUNE	PROVINCIA (sigla)	C.A.P.
TRIESTE		34125

TIPOLOGIA (Via, piazza, ecc.)	INDIRIZZO	NUM. CIVICO
	VIA ROSSETTI	4

FRAZIONE — DATA DELLA VARIAZIONE GIORNO / MESE / ANNO — Dichiarazione presentata per la prima volta ☐

TELEFONO E POSTA ELETTRONICA

TELEFONO PREFISSO	NUMERO	CELLULARE	INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA

DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2019

COMUNE	PROVINCIA (sigla)	FUSIONE COMUNI

DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2020

COMUNE	PROVINCIA (sigla)	FUSIONE COMUNI

Casi particolari add.le regionale ☐

DATI DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA CHE EFFETTUERA IL CONGUAGLIO *Dichiarazione congiunta: compilare solo nel modello del dichiarante*

COGNOME e NOME o DENOMINAZIONE	CODICE FISCALE	COMUNE

PROV.	TIPOLOGIA (Via, piazza, ecc.)	INDIRIZZO	NUM. CIVICO	C.A.P.

FRAZIONE	NUMERO DI TELEFONO / FAX	INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA	CODICE SEDE

MOD. 730 DIPENDENTI SENZA SOSTITUTO ☐

La sezione Dati del sostituto d'imposta del modello 730 del rappresentante non deve essere compilata.

QUADRO A
REDDITI DEI TERRENI

QUADRO A - Redditi dei terreni

N. ORD.	1 REDDITO DOMINICALE	2 TITOLO	3 REDDITO AGRARIO	POSSESSO 4 GIORNI	POSSESSO 5 %	6 CANONE DI AFFITTO IN REGIME VINCOLISTICO	7 CASI PARTICOLARI	8 CONTINUAZIONE (stesso terreno rigo precedente)	9 IMU NON DOVUTA	10 COLTIVATORE DIRETTO O IAP
A1	,00		,00			,00		☐		
A2	,00		,00			,00		☐		
A3	,00		,00			,00		☐		
A4	,00		,00			,00		☐		
A5	,00		,00			,00		☐		
A6	,00		,00			,00		☐		

L'articolo 1 comma 44 della L. 232/2016 ha previsto che per il **triennio 2017-2019** i redditi agrari e domenicali dei **coltivatori diretti e IAP** di cui all'articolo 1, D.Lgs. 99/2004, iscritti alla previdenza agricola, **non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini Irpef.**
Tali redditi saranno comunque indicati nel quadro A del modello 730/2020, ma non concorrono alla determinazione del reddito complessivo.

NEW

Per **l'anno 2019** tale agevolazione compete anche ai **familiari coadiuvanti** del coltivatore diretto a condizione che:

- appartengano al **medesimo nucleo familiare**,
- siano **iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola** in qualità di coltivatori diretti
- **partecipino attivamente** all'esercizio dell'impresa familiare.

La Legge di Bilancio 2020 ha confermato anche per il **2020 l'esenzione Irpef** dei redditi dominicali / agrari dei coltivatori diretti / imprenditori agricoli professionali. Per il 2021 la tassazione ai fini Irpef dei predetti redditi è fissata nella misura del 50%.

ASPETTI GENERALI

L'introduzione **dell'Imu** in via sperimentale per **l'anno 2012** ha modificato radicalmente la tassazione a fini Irpef degli immobili non locati.
L'articolo 8, comma 1 del D.Lgs. 23/2011 ha stabilito che l'Imu sostituisce, per la **componente immobiliare**, sia **l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, sia l'imposta comunale sugli immobili.**
Di conseguenza, a decorrere dal 2012 **non saranno più soggetti a Irpef i redditi degli immobili non locati**; nel caso in cui l'immobile sia locato, questo sconterà sia Imu che Irpef.
Per quanto riguarda **i terreni**, poiché vi è la compresenza di **due componenti di reddito** (reddito dominicale e reddito agrario):

- se **il terreno è affittato**, allora sconterà la tassazione Irpef su entrambe le componenti di reddito (dominicale e agrario);
- se **il terreno non è affittato**, l'Imu sostituirà l'Irpef e le relative addizionali sul reddito dominicale, mentre il reddito agrario continuerà ad essere assoggettato alle ordinarie imposte sui redditi;
- nel caso in cui **il terreno sia esente da Imu** e **contemporaneamente non affittato**, allora sconterà la tassazione Irpef su entrambi i redditi (dominicale e agrario).

SOGGETTI OBBLIGATI

I **soggetti** tenuti alla compilazione del **quadro A** sono:

- coloro che possiedono terreni a **titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale**;



- i titolari della nuda proprietà **non devono** dichiarare il terreno;
- i terreni **devono** essere situati nel territorio dello Stato iscritti (o si prevede che debbano essere iscritti) in catasto con attribuzione di rendita;

- **gli affittuari** (o gli **associati** in caso di **conduzione associata**) che esercitano **attività agricola nei fondi condotti in affitto** (deve essere compilata solo la colonna relativa al reddito agrario a decorrere dalla data in cui ha effetto il contratto);
- il **socio, il partecipante dell'impresa familiare o il titolare dell'impresa agricola individuale** non in forma d'impresa familiare che **conduce il fondo** (se tali soggetti non sono proprietari del terreno, non lo hanno in usufrutto o non hanno su di esso un altro diritto reale, deve essere compilata solo la colonna del reddito agrario).



APPROFONDIMENTO
PROPRIETÀ E DIRITTI REALI

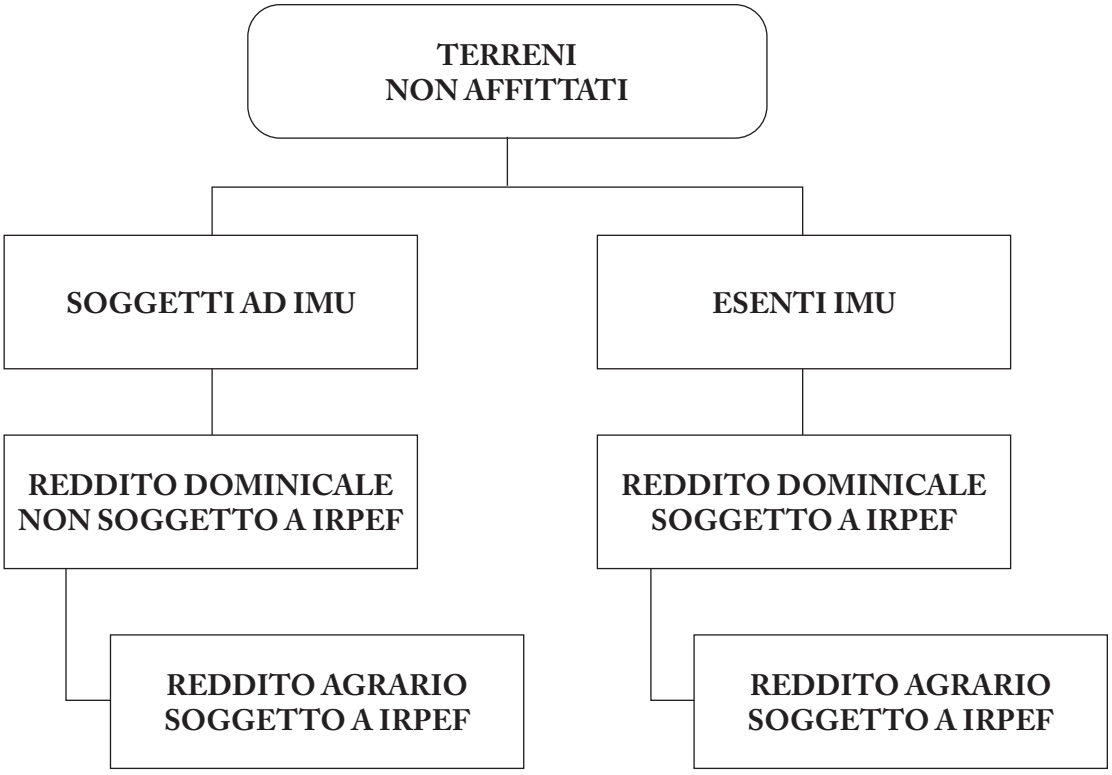
Diritto di proprietà: ai sensi dell'articolo 832 del cod.civ. "il proprietario è colui che ha il diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico".

Diritto di usufrutto: l'usufruttuario ha il diritto di godere della cosa rispettandone la destinazione economica (articolo 982 cod.civ.).
Diritto di superficie: Il proprietario può costituire il diritto di fare e mantenere al di sopra del suolo una costruzione a favore di altri, che ne acquistano la proprietà (articolo 952 del cod.civ.).
Diritto di uso: chi ha il diritto d'uso di una cosa può servirsi di essa e se è fruttifera può raccogliere i frutti per quanto occorre ai bisogni suoi e della sua famiglia (articolo 1021 del cod.civ.).
Diritto di servitù prediale: consiste nel peso imposto sopra un fondo per l'utilità di un altro fondo appartenente a un diverso proprietario (articolo 1027 del cod.civ.).
Diritto di enfiteusi: l'enfiteuta ha gli stessi diritti che avrebbe il proprietario sui frutti del fondo ed ha l'obbligo di migliorare il fondo e di pagare al concedente un canone periodico (articolo 959 del cod. civ.).



PROPRIETÀ/ALTRO DIRITTO REALE E IMU

A decorrere **dall'anno 2012 l'Imu** ha sostituito l'Irpef e le relative addizionali sul reddito dominicale (nel caso di terreni non affittati); pertanto il soggetto che **possiede il terreno** a titolo di **proprietà o di altro diritto reale** non sconterà l'Irpef sul reddito dominicale, mentre dovrà sottoporre a tassazione Irpef il reddito agrario.
Nel **quadro A del modello 730** il contribuente dovrà comunque indicare **sia il reddito dominicale che il reddito agrario**, mentre chi presta **l'assistenza fiscale calcolerà il reddito da assoggettare a tassazione considerando solamente il reddito agrario.**
Nel caso in cui i terreni siano **esenti da Imu** il contribuente dovrà comunque indicare **nel quadro A del modello 730** sia il **reddito dominicale che il reddito agrario**, mentre chi presta l'assistenza fiscale calcolerà il reddito da assoggettare a tassazione considerando sia il reddito dominicale che il reddito agrario. Tale situazione dovrà essere evidenziata mediante la barratura della casella "9" del modello 730.





Per effetto di quanto previsto dall'articolo 1 comma 44 della L. 232/2016 per il triennio 2017-2019 i redditi agrari e domenicali dei coltivatori diretti e IAP di cui all'articolo 1 D.Lgs. 99/2004 iscritti alla previdenza agricola non sono imponibili Irpef: tali soggetti dovranno comunque indicare i relativi redditi nel quadro A del mod. 730/2020, ma non confluiranno nel reddito complessivo.



Per **l'anno 2019** tale agevolazione compete anche ai **familiari coadiuvanti** del coltivatore diretto a condizione che:
- appartengano al **medesimo nucleo familiare**,
- siano **iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola** in qualità di coltivatori diretti;
- **partecipino attivamente** all'esercizio dell'impresa familiare.

FONDI IN AFFITTO

Nel caso in cui il **fondo venga dato in affitto**, la modalità di tassazione non ha subito modifiche con l'introduzione dell'Imu, in quanto l'**affittuario** che esercita l'attività agricola dovrà dichiarare il **reddito agrario** del terreno, mentre il **reddito dominicale** (o il canone di affitto) dovrà essere **dichiarato dal proprietario** o da colui **che possiede il terreno a titolo di altro diritto reale**.
Le **modalità di tassazione di un fondo concesso in affitto** dipendono dalla tipologia di contratto stipulato:
- nel caso in cui il terreno venga concesso in affitto in regime legale di determinazione del canone ("**regime vincolistico**") ai sensi della L. 203/1982:
  - se il **canone annuo** risultante dal contratto risulta essere **inferiore all'80%** del reddito dominicale rivalutato, allora il **proprietario dovrà dichiarare il canone annuo**;
  - se il **canone annuo** risultante dal contratto risulta essere **superiore** (o uguale) **all'80%** del reddito dominicale rivalutato, allora il proprietario dovrà dichiarare il reddito dominicale rivalutato;
- nel caso in cui il terreno sia concesso in affitto in regime non legale di determinazione del canone (**regime di libero mercato**), allora dovrà essere **dichiarato il valore del reddito dominicale rivalutato, eventualmente rapportato alla percentuale di possesso. Non deve essere considerato l'affitto percepito.**



A decorrere dall'anno **2016** bisogna tenere in considerazione nel confronto, oltre alla consueta rivalutazione dell'80%, anche **la rivalutazione prevista dalla L. 228/2012 del 30%**, così come modificata dalla Legge di stabilità 2016.



Nel caso di **terreni concessi in affitto** da **coltivatori diretti o IAP** iscritti alla previdenza agricola i relativi redditi, per effetto dell'articolo 1, comma 44 della L. 232/2016 **non confluiranno nel reddito complessivo**, ma saranno indicati **nel rigo 147 del modello 730-3/2020** tra i "***redditi fondiari non imponibili***".

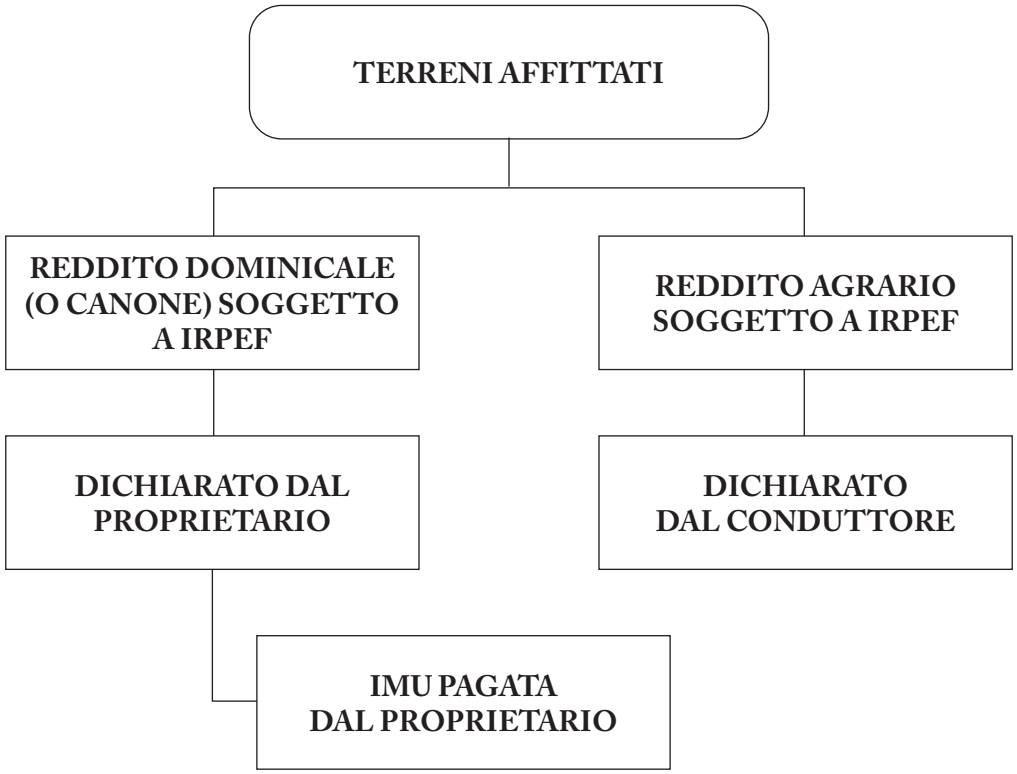
NEW

Per **l'anno 2019** tale agevolazione compete anche ai **familiari coadiuvanti** del coltivatore diretto a condizione che:

- appartengano al **medesimo nucleo familiare**,
- siano **iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola** in qualità di coltivatori diretti;
- **partecipino attivamente** all'esercizio dell'impresa familiare.

IMU E TERRENI AFFITTATI

Se i terreni sono **concessi in affitto**, il relativo reddito sarà assoggettato sia a **Imu che a Irpef**. Pertanto **il proprietario**, oltre ad **assolvere l'Imu**, **sconterà l'Irpef e le addizionali sul reddito dominicale** (o eventualmente sul canone, a seconda della tipologia di contratto), mentre la quota di reddito agrario non sconterà alcuna imposta.
L'affittuario, cioè il soggetto che esercita l'attività agricola sul fondo, ai fini **dell'Irpef e delle relative addizionali,** dovrà **compilare la colonna relativa al reddito agrario**, mentre **non** sarà assoggettato a Irpef per la quota di reddito dominicale; l'affittuario non sconterà l'Imu che sarà eventualmente corrisposta dal proprietario.



Nel caso in cui i terreni siano condotti in affitto da coltivatori diretti o IAP, per effetto per effetto dell'articolo 1 comma 44 della L. 232/2016 i relativi redditi agrari **non confluiranno nel reddito complessivo**, ma saranno indicati nel **rigo 147 del modello 730-3/2020** tra i "***redditi fondiari non imponibili***".



Per **l'anno 2019** tale agevolazione compete anche ai **familiari coadiuvanti** del coltivatore diretto a condizione che:

- appartengano al **medesimo nucleo familiare**,
- siano **iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola** in qualità di coltivatori diretti;
- **partecipino attivamente** all'esercizio dell'impresa familiare.



APPROFONDIMENTO
TERRENI ESENTI IMU

In relazione alle conseguenze sulle modalità di tassazione specifiche considerazioni merita la tematica **dell'esenzione Imu** di talune categorie di terreni.
Come sappiamo infatti l'introduzione **dell'Imu** ha modificato radicalmente la tassazione a fini Irpef degli immobili non locati: l'articolo 8, comma 1 del D.Lgs. 23/2011 ha stabilito che l'Imu sostituisca per la **componente immobiliare l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili**.
Di conseguenza **non saranno più soggetti ad Irpef i redditi degli immobili non locati**; nel caso in cui l'immobile sia locato, questo sconterà sia Imu che Irpef.
Come precisato poi nella circolare n. 3/DF del MEF del 18 maggio 2012 anche gli immobili (quindi sia terreni che fabbricati) che ricadono in talune fattispecie di esenzione dall'Imu devono essere assoggettati alle imposte sul reddito ed alle relative addizionali. Quindi nel momento in cui si verifica un'esenzione a fini Imu, devono comunque continuare ad applicarsi le regole ordinarie proprie che disciplinano l'Irpef e le relative addizionali.



In tutti i casi di esenzione dell'Imu, quindi, gli immobili devono essere ordinariamente assoggettati alle imposte sui redditi ed alle relative addizionali, ove dovute.

In merito alle casistiche di **esenzione dei terreni**, l'articolo 9 comma 8 del D.Lgs. 23/2011 ha stabilito che sono **esenti** dall'imposta municipale propria gli immobili (quindi anche i terreni) posseduti dallo **Stato**, nonchè gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle **regioni**, dalle **province**, dai **comuni**, dalle **comunità montane**, dai **consorzi fra detti enti**, ove non soppressi, dagli **enti del servizio sanitario nazionale**, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.



La **Legge di Stabilità 2016** è intervenuta modificando a decorrere **dall'anno 2016**, i **casi di esenzione** dall'imposta municipale propria (Imu) prevista per i terreni agricoli, disponendo che sono **esenti Imu i terreni agricoli** ricadenti in **aree montane** e di **collina** di cui all'articolo 7, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 504/1992 in base ai **criteri individuati dalla circolare n. 9/1993**.

Alla circolare è allegato un **elenco dei Comuni**, suddivisi per Provincia di appartenenza, sul cui territorio i terreni agricoli ora sono esenti dall'Imu.

Sono altresì **esenti dall'Imu** i terreni:

- **posseduti e condotti** dai **coltivatori diretti** e dagli **imprenditori agricoli professionali (IAP)**, iscritti nella previdenza agricola, **indipendentemente dalla loro ubicazione**;
- a **immutabile destinazione agrosilvo-pastorale** a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile, anche se non ricadono in zone montane o di collina;
- **ubicati nei comuni delle isole minori** di cui all'allegato A annesso alla L. 448/2001.

Allegato A – L. 448/2001

Isole	Comuni
Isole Tremiti	1. San Nicola: San Domino, Capraia, Pianosa
Pantelleria	2. Pantelleria
Isole Pelagie	3. Lampedusa: Lampedusa, Lampione, Linosa
Isole Egadi	4. Favignana: Favignana, Levanzo, Marettimo, Formica 5. Ustica: Ustica
Isole Eolie	6. Lipari: Lipari, Vulcano, Alicudi, Filicudi, Stromboli, Panarea 7. Salina: Salina
Isole Sulcitane	8. San Pietro: Sant'Antioco, San Pietro
Isole del Nord Sardegna	9. La Maddalena: La Maddalena, Caprera, Santo Stefano, Spargi, Santa Maria, Budelli, Razzoli, Mortorio, Tavolara, Molara, Asinara
Isole Partenopee	10. Procida: Capri, Ischia, Procida, Nisida, Vivara
Isole Ponziane	11. Ponza, Palmarola, Zannone 12. Ventotene: Ventotene, Santo Stefano
Isole Toscane	13. Elba: Elba, Pianosa, Montecristo 14. Giglio: Isola del Giglio, Giannutri, Formiche di Grosseto 15. Capraia: Capraia, Gorgona, Secche della Meloria
Isole del Mar Ligure	16. Arcipelago di Porto Venere: Palmaria, Tino, Tinetto
Isola del lago d'Iseo	16-*bis*. Monte Isola

FUSIONE DI COMUNI

In caso di **fusione** di:

- **due comuni totalmente esenti**, i terreni ubicati nel nuovo comune sono totalmente esenti;
- un **comune esente con uno non esente** in quanto non incluso nell'elenco allegato alla circolare n. 9 del 1993, beneficiano dell'agevolazione solo i terreni che erano ubicati nel territorio del comune esente prima della fusione;
- un **comune esente con uno parzialmente esente**, godono dell'esenzione ai fini Imu solo i terreni ubicati nel territorio del comune precedentemente esente e quelli che risultavano esenti nel comune che prima della fusione era parzialmente delimitato;
- **due comuni parzialmente esenti**, i terreni per i quali si ha diritto all'esenzione sono solo quelli che rientravano nei territori a tale fine delimitati dei comuni che hanno dato origine al nuovo comune.

Terreni esenti Imu per l'anno 2019:



Nei casi sopra indicati nei quali andrà barrata la casella "Imu non dovuta" di colonna 9, il terreno esente Imu, sarà soggetto ad **irpef sia sul reddito dominicale che su quello agrario**; in tutti gli altri casi invece il terreno **sconterà l'Imu quindi sarà soggetto ad irpef solo sul reddito agrario.**

CONDUZIONE ASSOCIATA E SOCIETÀ SEMPLICI

La conduzione associata si verifica quando più soggetti partecipano, con **quote uguali** o diverse, alla **coltivazione del terreno** sulla base di un **contratto non societario**.
Nel caso di **conduzione associata di un fondo**, **l'associato dovrà dichiarare** il **solo reddito agrario** sulla base **della quota a lui spettante, in relazione alla percentuale di partecipazione e proporzionata al periodo di durata del contratto**.
Tale percentuale è ricavabile **dall'atto firmato e sottoscritto da tutti gli associati**; nel caso in cui non vi sia un apposito atto firmato e sottoscritto, le istruzioni precisano **che le partecipazioni si considerano in parti uguali**.
Nel caso in cui **l'associato sia anche proprietario del terreno**, dovrà indicare **nel quadro A anche il reddito dominicale**; tuttavia, se il terreno è soggetto a Imu, chi presta assistenza fiscale non lo dovrà considerare nel calcolo dell'Irpef e delle addizionali.
Nel caso di **società semplici** costituite per l'esercizio in forma associata con attività e redditi compresi nei limiti fissati dall'articolo 32 del Tuir, gli adempimenti dichiarativi a carico della società e dei soci sono i seguenti:

- **la società semplice operante in agricoltura**, ai fini della dichiarazione dei redditi, dovrà compilare **il Modello Redditi 2020 - Società di persone** ed equiparate, indicando il **reddito agrario del terreno** in conduzione e il **reddito dominicale**, **qualora ne sia anche proprietaria**;
- il **socio** che intende avvalersi dell'assistenza fiscale **compila il modello 730**, **indicando nel quadro A** il reddito agrario per **la quota di spettanza risultante** dal Modello Redditi società di persone ed equiparate e, per il reddito dominicale, la propria quota qualora i terreni siano in proprietà.

La società dovrà fornire al socio un **prospetto di riparto** con l'indicazione analitica:

- del reddito **dominicale imponibile** fini Irpef attribuito dalla società;
- del reddito **agrario imponibile** fini Irpef attribuito dalla società;
- del reddito **dominicale non imponibile** fini Irpef attribuito dalla società;
- del reddito **agrario non imponibile** fini Irpef attribuito dalla società.

Nel caso in cui il socio sia un coltivatore diretti/IAP iscritto alla previdenza agricola **tali redditi non concorrono alla determinazione della base imponibile Irpef**.

IMPRESA FAMILIARE AGRICOLA

Nel caso di **impresa agricola familiare** costituita con le modalità previste dall'articolo 5, comma 4, del D.P.R. 917/1986 il titolare dell'impresa:

- **non potrà presentare il modello 730 avvalendosi dell'assistenza fiscale**, ma dovrà dichiarare la quota spettante del reddito agrario sulla base di quanto risulta dall'atto di costituzione dell'impresa familiare e, nel caso sia anche il proprietario del terreno, il reddito dominicale, **compilando il quadro RA del modello Redditi PF 2020;**
- dovrà imputare, **attraverso la compilazione del quadro RS**, ai familiari **partecipanti la quota di partecipazione agli utili** sulla base di quanto risulta dall'atto di costituzione dell'impresa familiare;
- dovrà attestare, in calce al **quadro RS**, che le quote stesse sono proporzionate alla qualità e alla quantità del lavoro effettivamente prestato dagli stessi familiari in modo prevalente e continuativo.

I **componenti dell'impresa familiare**, diversamente dal titolare, possono:

- **presentare il modello 730** indicando nel quadro A la quota di spettanza del **reddito agrario, nel limite non eccedente il 49%,** oltre la propria quota di proprietà per quanto riguarda il reddito dominicale (che, se il terreno è soggetto a Imu, non verrà presa in considerazione per il calcolo dell'Irpef da chi presta assistenza fiscale).



I redditi dominicale e agrario di spettanza di coltivatori diretti e IAP iscritti nella previdenza agricola **non concorrono alla formazione della base imponibile Irpef**, anche se dovranno essere comunque indicati nel quadro A senza confluire nel reddito complessivo.

SOGGETTI NON OBBLIGATI

Non devono essere dichiarati i terreni che **non producono reddito dominicale e agrario**; non sono tenuti alla compilazione del quadro A i soggetti che possiedono terreni:

- **che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani**, quali giardini o cortili;
- **che sono utilizzati come terreni di parchi e giardini se**:
  - sono aperti al pubblico;
  - la loro conservazione è considerata dal *Ministero per i beni e le attività culturali* di pubblico interesse;
  - il proprietario non ha ricavato alcun reddito dal loro utilizzo per tutto il periodo d'imposta (comunicandolo all'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate entro 3 mesi dalla data in cui il Ministero ha riconosciuto il terreno di pubblico interesse);
- **per i quali si è titolari della nuda proprietà**;
- che sono **situati all'estero** (in tale circostanza il proprietario dovrà compilare il quadro D, rigo D4 del modello 730/2020);
- che **sono dati in affitto** per **usi non agricoli** (ad esempio per una cava o una miniera) (in tale circostanza il proprietario dovrà compilare il quadro D, rigo D4 del modello 730/2020).

SOGGETTI ESCLUSI

Vi sono infine alcune **categorie di soggetti che pur obbligati a dichiarare il reddito dei terreni, non possono presentare il modello 730**:

- i **soggetti che conseguono redditi d'impresa** anche in forma di partecipazione (soci di società di persone) che devono dichiarare il reddito derivante dalla gestione del fondo **nel quadro RH**;
- i **soggetti che esercitano attività agricole eccedenti** i limiti di cui all'articolo 32 comma 2 lettere b) e c) del Tuir.

REDDITO DOMINICALE E REDDITO AGRARIO

Il **reddito dei terreni da indicare nel quadro A del modello 730** si distingue in **reddito dominicale e reddito agrario.**

Reddito dominicale

Il **reddito dominicale** rappresenta il reddito derivante **dal semplice possesso** del **terreno** (a titolo di proprietà o di altro diritto reale), mentre **il reddito agrario rappresenta il reddito derivante dall'esercizio dell'attività agricola sul fondo**.

Al **proprietario del terreno** o al titolare di altro diritto reale spetta sia il reddito **dominicale sia il reddito agrario**, nel caso in cui lo stesso svolga direttamente l'attività agricola; se l'attività agricola è esercitata da un'altra persona, il reddito dominicale spetta comunque al proprietario, mentre il reddito agrario spetta a chi svolge l'attività agricola.

A **partire dall'anno 2012**, per effetto del disposto dell'articolo 13 del D.L. 201/2011 l'Imu sostituisce l'Irpef e le relative addizionali sul reddito dominicale dei terreni non affittati, mentre il reddito agrario continua ad essere assoggettato alle ordinarie imposte sui redditi. Pertanto, chi presta l'assistenza fiscale calcolerà il reddito dei terreni non affittati tenendo conto del solo reddito agrario. Per i terreni affittati, invece, sono dovute sia l'Imu che l'Irpef.

Restano assoggettati a Irpef, anche se non affittati, i terreni per i quali è prevista l'esenzione dall'Imu.

Reddito agrario

Come detto, il reddito agrario rappresenta il reddito derivante dall'esercizio dell'attività agricola sul fondo. Ai fini della determinazione del reddito agrario bisogna verificare quali tipologie di attività siano considerate **"attività agricole".**

Ai sensi **dell'articolo 32 del Tuir** sono considerate tali:

a) le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura;
b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste;
c) le attività di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del cod.civ., dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione - ancorché non svolte sul terreno - di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati ogni due anni con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali.

Se le attività menzionate alle lettere b) e c) eccedono i limiti stabiliti, la parte di reddito imputabile all'attività eccedente è considerata reddito d'impresa da determinarsi in base alle norme contenute nella sez. I del capo II del titolo II del Tuir, e per questo motivo non è possibile utilizzare il modello 730.

Si **considerano** altresì **produttive di reddito agrario**:

- la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo, nonché le attività di coltivazione di prodotti vegetali per conto terzi nei limiti di cui all'articolo 32, comma 2, lettera b).

Con riferimento alle attività dirette alla produzione di vegetali (ad esempio, piante, fiori, ortaggi, funghi), si fa presente che per verificare la condizione posta alla lettera b), ai fini del calcolo della superficie adibita alla produzione, occorre fare riferimento alla superficie sulla quale insiste la produzione stessa (ripiani o bancali) e non già a quella coperta dalla struttura. Pertanto, qualora il suolo non sia utilizzato per la coltivazione, rientrano nel ciclo agrario soltanto le produzioni svolte su non più di due ripiani o bancali.



Nel caso in cui il terreno non sia locato, la componente di reddito derivante dal reddito dominicale non è imponibile ad Irpef e addizionali, in quanto già assoggettata a Imu; la quota di reddito agrario sarà invece assoggettata alle imposte sui redditi.



Nella risoluzione n. 11/E/2018 l'Agenzia delle entrate ha chiarito il trattamento fiscale applicabile alle **operazioni di manipolazione su piante ornamentali**

In particolare venivano richiesti alcuni chiarimenti concernenti il trattamento fiscale da riservare ad alcune attività effettuate su piante prodotte in vivaio, che il vivaista acquista da terzi produttori, nel rispetto del limite della prevalenza dei prodotti propri, al fine di ampliare la gamma di beni da offrire sul mercato.

In particolare le piante, prima di essere vendute, sono sottoposte ad alcune operazioni necessarie, come:

a) la concimazione e l'inserimento all'interno del terriccio di ritentori idrici al fine di garantire la shelf-life del prodotto, sia durante il trasporto che durante la fase di permanenza delle stesse presso il cliente;
b) il trattamento delle zolle, al fine di eliminare gli insetti nocivi all'apparato radicale;
c) altre attività come la potatura, la steccatura e la rinvasatura.

Secondo l'Agenzia tali attività rientrano tra quelle di **manipolazione tassate su base catastale** ai sensi dell'articolo 32, comma 2, lettera c), del Tuir.



AGROENERGIE

L'articolo 22 del D.L. 66/2014, modificato dall'articolo 12 del D.L. 192/2014 ha previsto, che **la produzione e la cessione** effettuate da imprenditori agricoli di:

- **energia elettrica e calorica** da fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 kWh anno, e **fotovoltaiche**, sino a 260.000 kWh anno;
- **carburanti** ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo;
- di **prodotti chimici** derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo,

costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario.

Pertanto, nelle ipotesi descritte, il relativo reddito deve essere indicato nel presente **quadro A**. Nel caso in cui, invece, la produzione di energia **oltrepassi i limiti sopra riportati**, deve essere presentato il modello Redditi PF 2020 in luogo del modello 730.

In tali circostanze il reddito va determinato applicando il **coefficiente di redditività del 25%** all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione ai fini Iva; nel caso in cui l'imprenditore agricolo intende determinare il reddito nei modi ordinari dovrà comunicarlo all'Agenzia delle entrate nella prima dichiarazione Iva da presentare successivamente alla scelta operata.
Tale disciplina, originariamente prevista solo per i periodi d'imposta 2014 e 2015, è stata resa **a regime** dall'articolo 1 comma 910 della L. 208/2015.

RIVALUTAZIONE DEI REDDITI DEI TERRENI

Per il **calcolo dei redditi dei terreni**, il soggetto che presta assistenza fiscale dovrà **rivalutare i redditi applicando i coefficienti di rivalutazione previsti**: per la compilazione del quadro A non si deve tener conto di tali coefficienti, che dovranno essere presi in considerazione nella determinazione del prospetto di liquidazione.
Ai sensi **dell'articolo 3, comma 50 della L. 662/1996**:
- il reddito dominicale deve essere rivalutato dell'80%;
- il reddito agrario deve essere rivalutato del 70%.



La rivalutazione dell'80% e del 70% non si applica nel caso di **terreni concessi in affitto per usi agricoli a giovani imprenditori** che **non hanno ancora compiuto i 40 anni**, in presenza delle condizioni previste dall'articolo 14, comma 3 L. 441/1998.

La **Legge di Stabilità 2016**, al comma 909, ha disposto che a **decorrere dal 2016 l'ulteriore rivalutazione dei redditi dominicali ed agrari sia pari al 30%** (invece del 7%).
La suddetta rivalutazione si applica sull'importo risultante dalla rideterminazione operata ai sensi dell'articolo 3 comma 50 della L. 662/1996, quindi **dopo avere rivalutato il reddito dominicale dell'80% e il reddito agrario del 70%.**
Pertanto, a decorrere dall'anno 2016**:**
- il reddito dominicale, già aumentato dell'80%, è incrementato del 30%;
- il reddito agrario, già aumentato del 70%, è aumentato del 30%.



Tale modifica non ha effetto per i terreni agricoli posseduti e condotti da **coltivatori diretti e IAP**, i quali dovranno operare solo la rivalutazione prevista dalla L. 662/1996.



NOVITÀ 2017/2019
L'articolo 1 comma 44 della L. 232/2016 ha previsto che per il **triennio 2017-2019** i redditi agrari e domenicali dei **coltivatori diretti e IAP** di cui all'articolo 1, D.Lgs. 99/2004, iscritti alla previdenza agricola, **non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini Irpef.**

Pertanto:

- limitatamente agli anni **2017, 2018, 2019** i **redditi dominicali** e **agrari** per tali soggetti **non concorrono alla determinazione della base imponibile Irpef,** ma confluiranno nell'apposito rigo 147 del modello 730-3/2020 tra i *"redditi fondiari non imponibili"* (rivalutati rispettivamente dell'80% e del 70%);



- a **regime**, concorreranno secondo le regole ordinarie alla determinazione della base imponibile Irpef, rivalutati **dell'80% e del 70%** (non si applicherà comunque l'ulteriore rivalutazione del 30%).

NEW La Legge di Bilancio 2020 ha confermato l'estensione anche al **2020 dell'esenzione Irpef** dei redditi dominicali / agrari dei coltivatori diretti / imprenditori agricoli professionali. Per il 2021 la tassazione ai fini Irpef dei predetti redditi è fissata nella misura del 50%.

COLTIVATORE DIRETTO

Si definisce coltivatore diretto i soggetti che **abitualmente e direttamente** coltivano i fondi ed allevano il bestiame. La condizione richiesta per essere considerato coltivatore diretto è che la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per la normale necessità della coltivazione del fondo e per l'allevamento ed il governo del bestiame.

IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE

È **imprenditore agricolo professionale** (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, dedichi alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il **50%** del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il **50%** del proprio reddito globale da lavoro.

ESEMPIO

	Reddito dominicale	Reddito agrario
Rendita catastale	**€ 150,00**	**€ 110,00**
Prima rivalutazione	**80%**	**70%**
Rendita rivalutata	**€ 270,00**	**€ 187,00**
Seconda rivalutazione	**30%**	**30%**
Rendita finale	**€ 351,00**	**€ 243,10**

Limitatamente ai **terreni agricoli o non coltivati posseduti e condotti** da **coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali** (IAP) iscritti nella previdenza agricola, **non si applica alcuna ulteriore rivalutazione.**

Pertanto, riprendendo i dati dell'esempio precedente:

	Reddito dominicale	Reddito agrario
Rendita catastale	**€ 150,00**	**€ 110,00**
Prima rivalutazione	**80%**	**70%**
Rendita rivalutata	**€ 270,00**	**€ 187,00**
Seconda rivalutazione	**0**	**0**
Rendita finale	**€ 270,00**	**€ 187,00**



Tuttavia, limitatamente al triennio 2017-2019 i redditi dominicali e agrari così determinati non concorrono alla formazione della base imponibile Irpef (dovranno essere indicati nell'apposito rigo del modello 730-3 tra i "**redditi fondiari non imponibili**" rivalutati dell'80% e del 70%).



Infine, in base all'articolo 14, comma 3, della L. 441/1998, nell'ipotesi di concessione in affitto di terreni per usi agricoli a **imprenditori agricoli professionali** e a **coltivatori diretti che non abbiano ancora compiuto 40 anni**, ricorrendo gli altri presupposti ivi previsti, non si applica la rivalutazione dei redditi dominicale e agrario di cui dall'articolo 3, comma 50, della L. 662/1996.

ESEMPIO

	Reddito dominicale	Reddito agrario
Rendita catastale	**€ 150,00**	**€ 110,00**
Prima rivalutazione	**0**	**0**
Rendita rivalutata	**€ 150,00**	**€ 110,00**
Seconda rivalutazione	**30%**	**30%**
Rendita finale	**€ 195,00 / € 150,00**	**€ 143,00 / € 110,00**

I redditi dominicali e agrari possono essere ricavati direttamente dagli atti catastali se la coltura praticata corrisponde a quella risultante dal catasto ovvero attraverso le tariffe d'estimo.



Per le superfici adibite a funghicoltura, in mancanza della corrispondente qualità nel quadro di qualificazione catastale, i redditi dominicale ed agrario sono determinati mediante l'applicazione della tariffa d'estimo più alta in vigore nella provincia dove è situato il terreno.
Anche l'attività di funghicoltura è considerata agricola se sono rispettati i limiti di cui all'articolo 32, comma 2, lettera b) e c) del Tuir.



APPROFONDIMENTO
VARIAZIONE DI COLTURA DEI TERRENI

Ai fini della determinazione del reddito dei terreni:

- se la coltura praticata **corrisponde** a quella risultante dal catasto, i **redditi dei terreni possono essere rilevati direttamente dagli atti catastali**;
- se la coltura effettivamente praticata **non corrisponde** a quella risultante dal catasto, i contribuenti devono determinare il reddito dominicale e agrario applicando **la tariffa d'estimo media** attribuibile alla qualità di coltura praticata, e le deduzioni fuori tariffa.

Ai sensi dell'articolo 30 del Tuir, i contribuenti hanno l'obbligo di denunciare le variazioni del reddito dominicale e agrario al competente Ufficio del Territorio (ex Ufficio Tecnico Erariale) entro **il 31 gennaio** dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate indicando le particelle cui le variazioni si riferiscono, e unendo la dimostrazione grafica del frazionamento se le variazioni riguardano porzioni di particelle. In caso di omessa denuncia delle situazioni che danno luogo a variazioni in aumento del reddito dominicale dei terreni e del reddito agrario, si applica la sanzione amministrativa da 258 a 2.065 euro.

I nuovi valori dei redditi agrari e dominicali dovranno essere indicati nella dichiarazione relativa:

- al periodo di imposta successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni di coltura che hanno causato l'aumento del reddito;
- al periodo di imposta in cui si sono verificate le variazioni di coltura che hanno causato la diminuzione del reddito, se la denuncia della variazione è stata presentata entro il termine previsto dalla legge (31 gennaio), ovvero se la denuncia è presentata dopo il detto termine, a partire dal periodo d'imposta in cui la stessa è presentata.

La denuncia di variazione può essere effettuata mediante una procedura informatica (denominata "Docte-2") o attraverso il modello 26-A/11, approvati con Provvedimento dell'Agenzia del Territorio del 28 febbraio 2011.

La denuncia di variazione colturale può essere sostituita, per i contribuenti che beneficiano dei contributi agricoli comunitari, dalla dichiarazione sull'uso del terreno presentata all'AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) per la richiesta dei contributi stessi.

Acquisiti i dati attraverso tali comunicazioni/dichiarazioni, l'AGEA li comunica all'Agenzia del Territorio aggiornando la banca dati catastale e, con apposito comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, rende noti a ciascun comune i nuovi estimi che saranno a loro volta pubblicizzati presso i comuni interessati tramite gli uffici provinciali e sul sito internet dell'Agenzia.

Tali redditi produrranno effetto fiscale a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui è presentata la dichiarazione.

L'esonero è limitato ai contribuenti che beneficiano dei suddetti contributi. Tutti gli altri contribuenti devono presentare la denuncia di variazione colturale; in caso di inadempimento si applicherà la sanzione prevista.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE

QUADRO A - Redditi dei terreni

N. ORD.	1 REDDITO DOMINICALE	2 TITOLO	3 REDDITO AGRARIO	POSSESSO 4 GIORNI	POSSESSO 5 %	6 CANONE DI AFFITTO IN REGIME VINCOLISTICO	7 CASI PARTICOLARI	8 CONTINUAZIONE (stesso terreno rigo precedente)	9 IMU NON DOVUTA	10 COLTIVATORE DIRETTO O IAP
A1	,00		,00			,00		☐		
A2	,00		,00			,00		☐		
A3	,00		,00			,00		☐		
A4	,00		,00			,00		☐		
A5	,00		,00			,00		☐		
A6	,00		,00			,00		☐		

Il **quadro A** è composto di un'unica sezione che deve essere utilizzata per **l'indicazione analitica dei redditi** di **tutti i terreni** posseduti, anche se non vi sono state variazioni rispetto all'anno 2018.
Tali terreni devono:

- **essere situati nel territorio dello Stato**;
- **essere iscritti in catasto** con attribuzione di una rendita.

Se devono essere dichiarati più **di sei terreni**, non risultando sufficienti i righi previsti nel quadro, si deve procedere alla compilazione di un ulteriore quadro A e numerare progressivamente i fogli del modello.
Se per uno stesso terreno si sono verificate situazioni diverse (ad esempio, la variazione della percentuale di possesso), occorre compilare un rigo per ogni situazione.

Colonna 1 – REDDITO DOMINICALE

Nella colonna 1 deve essere indicato **il reddito dominicale al netto della rivalutazione** (salvo alcuni casi particolari).



- sarà **onere** del soggetto che presta assistenza fiscale operare la **rivalutazione prevista (80% + 30% o 80%, in caso di coltivatori diretti e IAP**) e riportare il reddito da assoggettare a Irpef nel modello 730-3;
- nel caso di **terreni non affittati e soggetti a Imu**, chi presta l'assistenza fiscale calcolerà il reddito dei terreni tenendo conto del solo reddito agrario.

Per il **triennio 2017-2019** nel caso di terreni posseduti da **imprenditori agricoli professionali** (IAP) o da **coltivatori diretti** (barrata la casella di **colonna 10)** i **redditi dominicale e agrario non concorrono alla formazione della base imponibile.**
Tale redditi dovranno comunque essere indicati nel quadro A, tuttavia il soggetto che presta assistenza fiscale non ne terrà conto ai fini della determinazione del reddito complessivo e li indicherà, rivalutati nel rigo 147 del modello 730-3.

NEW La Legge di Bilancio 2020 ha confermato l'estensione anche al ***2020 dell'esenzione Irpef*** dei redditi dominicali / agrari dei coltivatori diretti / imprenditori agricoli professionali. Per il 2021 la tassazione ai fini Irpef dei predetti redditi è fissata nella misura del 50%.

QUADRO A - Redditi dei terreni

N. ORD.	1 REDDITO DOMINICALE	2 TITOLO	3 REDDITO AGRARIO	POSSESSO 4 GIORNI	POSSESSO 5 %	6 CANONE DI AFFITTO IN REGIME VINCOLISTICO	7 CASI PARTICOLARI	8 CONTINUAZIONE (stesso terreno rigo precedente)	9 IMU NON DOVUTA	10 COLTIVATORE DIRETTO O IAP
A1	,00		,00			,00				

Nel caso di terreni non affittati e soggetti ad Imu, l'importo indicato **in colonna 1 verrà riportato nel rigo 147** del modello 730-3 opportunamente rivalutato, e **non concorre** alla formazione del reddito complessivo.

147	Redditi fondiari non imponibili	,00	,00
148	Reddito abitazione principale e pertinenze (soggette a IMU)	,00	,00

Colonna 2 - TITOLO

QUADRO A - Redditi dei terreni

N. ORD.	1 REDDITO DOMINICALE	2 TITOLO	3 REDDITO AGRARIO	POSSESSO 4 GIORNI	POSSESSO 5 %	6 CANONE DI AFFITTO IN REGIME VINCOLISTICO	7 CASI PARTICOLARI	8 CONTINUAZIONE (stesso terreno rigo precedente)	9 IMU NON DOVUTA	10 COLTIVATORE DIRETTO O IAP
A1	,00		,00			,00				

Deve essere indicato uno dei **seguenti codici** che identifica **la modalità di utilizzo** del terreno:

CODICE	TIPOLOGIA DI UTILIZZO
1	Proprietario del terreno non concesso in affitto
2	Proprietario del terreno concesso in affitto in regime vincolistico

3	Proprietario del terreno concesso in affitto in regime di libero mercato
4	Conduttore del fondo (diverso dal proprietario) o affittuario
5	Socio di società semplice – reddito dominicale e/o agrario imponibile Irpef attribuito dalla società
6	Partecipante dell'impresa familiare agricola diverso dal titolare
7	Titolare dell'impresa agricola individuale non in forma di impresa familiare
10	Socio di società semplice – reddito dominicale non imponibile Irpef attribuito dalla società

È di fondamentale importanza indicare correttamente la tipologia di utilizzo in quanto consente al soggetto che presta assistenza fiscale di determinare il reddito imponibile da assoggettare ad Irpef.

Codice 1
PROPRIETARIO DEL TERRENO NON CONCESSO IN AFFITTO

Qualora il contribuente possieda il terreno a titolo di proprietà e non lo conceda in affitto,indicherà **il codice "1"** e dichiarerà il reddito dominicale ed agrario derivante dal possesso e dall'utilizzo del terreno. **Nel caso di terreno non affittato, se soggetto ad Imu, il reddito imponibile sarà pari al reddito agrario rivalutato rapportato ai giorni e alla percentuale di possesso.**

QUADRO A - Redditi dei terreni

N. ORD.	1 REDDITO DOMINICALE	2 TITOLO	3 REDDITO AGRARIO	POSSESSO 4 GIORNI	POSSESSO 5 %	6 CANONE DI AFFITTO IN REGIME VINCOLISTICO	7 CASI PARTICOLARI	8 CONTINUAZIONE (stesso terreno rigo precedente)	9 IMU NON DOVUTA	10 COLTIVATORE DIRETTO O IAP
A1	,00		,00			,00		☐		

Se è indicato il **codice "1"** – proprietario del terreno non concesso in affitto:

se il **terreno è assoggettato all'Imu**, allora il reddito dominicale rivalutato non sarà soggetto a Irpef e non concorre alla formazione del reddito complessivo e sarà riportato al rigo 147 del modello 730-3, mentre il reddito agrario rivalutato del 70% e del 30% dovrà essere riportato nel rigo 2 del modello 730-3

se il **terreno è esente dall'Imu**, allora il reddito dominicale rivalutato ed il reddito agrario rivalutato dovranno essere riportati rispettivamente nel rigo 1 e nel rigo 2 del modello 730-3

MODELLO 730-3

RIEPILOGO DEI REDDITI		1 DICHIARANTE	2 CONIUGE
1	REDDITI DOMINICALI	,00	,00
2	REDDITI AGRARI	,00	,00

147	Redditi fondiari non imponibili	,00	,00
148	Reddito abitazione principale e pertinenze (soggette a IMU)	,00	,00

RIEPILOGO DEI REDDITI		1 DICHIARANTE	2 CONIUGE
1	REDDITI DOMINICALI	,00	,00
2	REDDITI AGRARI	,00	,00

Nel caso di terreni posseduti da **imprenditori agricoli professionali** (IAP) o da **coltivatori diretti** (barrata la casella di **colonna 10)** i **redditi dominicale e agrari non concorrono alla formazione della base imponibile.**

NEW

Per **l'anno 2019** tale agevolazione compete anche ai **familiari coadiuvanti** del coltivatore diretto a condizione che:

- appartengano al **medesimo nucleo familiare**,
- siano **iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola** in qualità di coltivatori diretti;
- **partecipino attivamente** all'esercizio dell'impresa familiare.

Codice 2
PROPRIETARIO DEL TERRENO CONCESSO IN AFFITTO IN REGIME LEGALE DI DETERMINAZIONE DEL CANONE

Nel caso in cui il terreno sia concesso in affitto in regime legale di determinazione del canone ("**regime vincolistico**") ai sensi della L. 203/1982:

- se il **canone annuo** risultante dal contratto risulta essere **inferiore all'80%** del reddito dominicale rivalutato (aumentato dell'eventuale ulteriore rivalutazione del 30% in caso di soggetti diversi dai coltivatori diretti/IAP iscritti nella previdenza agricola), allora il **proprietario dovrà dichiarare il canone annuo**;
- se il **canone annuo** risultante dal contratto risulta essere **superiore** (o uguale) **all'80%** del reddito dominicale rivalutato (aumentato dell'eventuale ulteriore rivalutazione del 30% in caso di soggetti diversi dai coltivatori diretti/IAP iscritti nella previdenza agricola), **allora il proprietario dovrà dichiarare il reddito dominicale rivalutato** (aumentato dell'eventuale ulteriore rivalutazione del 30% in caso di soggetti diversi dai coltivatori diretti/IAP iscritti nella previdenza agricola).

QUADRO A - Redditi dei terreni

N. ORD.	1 REDDITO DOMINICALE	2 TITOLO	3 REDDITO AGRARIO	POSSESSO 4 GIORNI	POSSESSO 5 %	6 CANONE DI AFFITTO IN REGIME VINCOLISTICO	7 CASI PARTICOLARI	8 CONTINUAZIONE (stesso terreno rigo precedente)	9 IMU NON DOVUTA	10 COLTIVATORE DIRETTO O IAP
A1	,00		,00			,00		☐		

Se è indicato il **codice "2"** – proprietario del terreno concesso in affitto in regime vincolistico, **il contribuente riporta alla colonna 1 il reddito dominicale e alla colonna 3 il reddito agrario.**

Il reddito **da assoggettare a Irpef** (rigo 1 del modello 730-3) sarà **il canone d'affitto** se **inferiore all'80% del reddito dominicale rivalutato** o **il reddito dominicale rivalutato** se il canone d'affitto fosse superiore all'80% del reddito dominicale rivalutato.

Il **reddito agrario deve essere dichiarato dall'affittuario**

RIEPILOGO DEI REDDITI		1 DICHIARANTE	2 CONIUGE
1	REDDITI DOMINICALI	,00	,00
2	REDDITI AGRARI	,00	,00

Se il **terreno è di proprietà di coltivatori diretti o IAP** il reddito così determinato **non sarà imponibile Irpef**, ma dovrà essere indicato nel **rigo 147** del **modello 730-3/2020**.

NEW

Per **l'anno 2019** tale agevolazione compete anche ai **familiari coadiuvanti** del coltivatore diretto a condizione che:

- appartengano al **medesimo nucleo familiare**,
- siano **iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola** in qualità di coltivatori diretti;
- **partecipino attivamente** all'esercizio dell'impresa familiare.

Codice 3
PROPRIETARIO DEL TERRENO CONCESSO IN AFFITTO IN ASSENZA DI REGIME LEGALE DI DETERMINAZIONE DEL CANONE

Nel caso in cui il terreno sia concesso in affitto in **regime non legale** di determinazione del canone (**regime di libero mercato**), allora dovrà essere **dichiarato il valore del reddito dominicale rivalutato** (aumentato dell'eventuale ulteriore rivalutazione del 30% in caso di soggetti diversi dai coltivatori diretti/IAP iscritti nella previdenza agricola)**, eventualmente rapportato ai giorni e alla percentuale di possesso.** Non deve essere considerato l'affitto percepito.

QUADRO A - Redditi dei terreni

N. ORD.	1 REDDITO DOMINICALE	2 TITOLO	3 REDDITO AGRARIO	POSSESSO 4 GIORNI	POSSESSO 5 %	6 CANONE DI AFFITTO IN REGIME VINCOLISTICO	7 CASI PARTICOLARI	8 CONTINUAZIONE (stesso terreno rigo precedente)	9 IMU NON DOVUTA	10 COLTIVATORE DIRETTO O IAP
A1	,00		,00			,00				

Se è indicato il **codice "3"** – proprietario del terreno concesso in affitto in regime di libero mercato, **il contribuente riporta alla colonna 1 il reddito dominicale e alla colonna 3 il reddito agrario.**

Il reddito **da assoggettare a Irpef** (rigo 1 del modello 730-3) sarà **il reddito dominicale rivalutato** (aumentato dell'eventuale ulteriore rivalutazione del 30%).

Il reddito agrario deve essere dichiarato dall'affittuario.

RIEPILOGO DEI REDDITI		1 DICHIARANTE	2 CONIUGE
1	REDDITI DOMINICALI	,00	,00
2	REDDITI AGRARI	,00	,00

Se il terreno concesso in affitto è di proprietà di un coltivatore diretto o IAP iscritto nella previdenza agricola il reddito dominicale non è imponibile Irpef.

Codice 4
CONDUTTORE DEL FONDO (NON PROPRIETARIO) O AFFITTUARIO

L'**affittuario dovrà dichiarare il reddito agrario rivalutato** indipendentemente dal canone di affitto risultante dal contratto di locazione e indipendentemente dalla tipologia di contratto di affitto stipulato (regime vincolistico o regime di libero mercato).

QUADRO A - Redditi dei terreni

N. ORD.	1 REDDITO DOMINICALE	2 TITOLO	3 REDDITO AGRARIO	POSSESSO 4 GIORNI	POSSESSO 5 %	6 CANONE DI AFFITTO IN REGIME VINCOLISTICO	7 CASI PARTICOLARI	8 CONTINUAZIONE (stesso terreno rigo precedente)	9 IMU NON DOVUTA	10 COLTIVATORE DIRETTO O IAP
A1	,00		,00			,00				

Se è indicato il **codice "4"** – conduttore del fondo non proprietario, **il conduttore deve indicare nella colonna 3 il reddito agrario:**

Il reddito da assoggettare a Irpef (rigo 2 del modello 730-3) **da parte dell'affittuario sarà il reddito agrario rivalutato** (aumentato dell'eventuale ulteriore rivalutazione del 30%).

RIEPILOGO DEI REDDITI		1 DICHIARANTE	2 CONIUGE
1	REDDITI DOMINICALI	,00	,00
2	REDDITI AGRARI	,00	,00

Se il terreno è condotto in affitto da un coltivatore diretto o IAP iscritto nella previdenza agricola il reddito agrario non è imponibile Irpef.

Codice 5
SOCIO DI SOCIETÀ SEMPLICE REDDITO DOMINICALE E/O AGRARIO IMPONIBILE

Con questo codice è identificata la situazione **del socio di società semplice** che utilizza il modello 730 per **dichiarare il reddito dominicale e agrario imponibili** ai fini dell'Irpef **attribuito dalla società.**
Si tratta di quelle situazioni nelle quali il terreno di proprietà della società:

- è **esente dall'Imu** (pertanto la quota di reddito dominicale attribuita dalla società sarà imponibile Irpef);
- è **concesso in affitto** (pertanto la quota di reddito dominicale attribuita dalla società sarà imponibile Irpef).

QUADRO A - Redditi dei terreni

N. ORD.	1 REDDITO DOMINICALE	2 TITOLO	3 REDDITO AGRARIO	POSSESSO 4 GIORNI	POSSESSO 5 %	6 CANONE DI AFFITTO IN REGIME VINCOLISTICO	7 CASI PARTICOLARI	8 CONTINUAZIONE (stesso terreno rigo precedente)	9 IMU NON DOVUTA	10 COLTIVATORE DIRETTO O IAP
A1	,00		,00			,00				

Con il **codice "5"** si identifica la situazione in cui il contribuente, socio di società semplice, dichiara il reddito imponibile **(per terreni esenti dall'Imu o concessi in affitto) dominicale e il reddito imponibile agrario Irpef (per terreni esenti o soggetti ad Imu) attribuito dalla società.**

Il dato che deve essere indicato nel quadro A in tale situazione tiene già conto **della rivalutazione** (80% e 70%) e **dell'ulteriore rivalutazione del 30%** in caso di soggetti diversi dai coltivatori diretti o IAP. Non vanno indicati i giorni e la percentuale di possesso.

Nel caso in cui i terreno sia:
- **soggetto a Imu**;
- **condotto dalla società semplice,**

il socio dovrà compilare due righi distinti del quadro A del modello 730.
Nel **primo rigo** dovrà indicare **il reddito agrario imponibile** (e nella colonna 2 indicare il codice "5").
Nel **secondo rigo** dovrà indicare **il reddito dominicale non imponibile** (indicando nella colonna 2 il codice "10").

Non devono essere indicati i giorni e la percentuale di possesso, mentre dovrà essere barrata la casella di colonna 8.

Codice 6
PARTECIPANTE DELL'IMPRESA AGRICOLA DIVERSO DAL TITOLARE

Nel caso di **impresa agricola familiare** costituita con le modalità previste dall'articolo 5, comma 4, del D.P.R. 917/1986, il **titolare dell'impresa non potrà** presentare il modello 730 avvalendosi dell'assistenza fiscale, mentre **i componenti dell'impresa** familiare, diversamente dal titolare, **possono presentare il Mod. 730** indicando nel quadro A **la quota di spettanza del reddito agrario**, nel limite **non eccedente il 49%**, oltre che **l'eventuale quota di proprietà** per quanto riguarda **il reddito dominicale** (che, se il terreno è soggetto a Imu, non verrà presa in considerazione da chi presta assistenza fiscale per il calcolo dell'Irpef).

QUADRO A - Redditi dei terreni

N. ORD.	1 REDDITO DOMINICALE	2 TITOLO	3 REDDITO AGRARIO	POSSESSO 4 GIORNI	POSSESSO 5 %	6 CANONE DI AFFITTO IN REGIME VINCOLISTICO	7 CASI PARTICOLARI	8 CONTINUAZIONE (stesso terreno rigo precedente)	9 IMU NON DOVUTA	10 COLTIVATORE DIRETTO O IAP
A1	,00		,00			,00				

Il **codice "6"** va utilizzato dal partecipante dell'impresa agricola familiare (diverso dal titolare) che dovrà indicare nella **colonna 3 la quota di reddito agrario** imputata dall'impresa familiare **sulla base della sua percentuale di partecipazione**.
Nel caso in cui il partecipante dell'impresa familiare fosse anche **proprietario del terreno** dovrà indicare **nella colonna 1** anche il **reddito dominicale**.

Nel caso in cui il partecipante dell'impresa familiare **sia anche proprietario del terreno e il terreno sia esente dall'Imu**, allora il reddito dominicale sarà **riportato al rigo 1** del modello 730-3 e concorre alla determinazione dell'Irpef.

Il soggetto che presta assistenza fiscale **dovrà riportare al rigo 2** del modello 730-3 **la quota di reddito** sulla base della percentuale di spettanza del partecipante all'impresa familiare.

RIEPILOGO DEI REDDITI		1 DICHIARANTE	2 CONIUGE
1	REDDITI DOMINICALI	,00	,00
2	REDDITI AGRARI	,00	,00

Nel caso in cui **il partecipante dell'impresa familiare sia anche proprietario del terreno e il terreno sia soggetto a Imu**, allora **il reddito dominicale sarà riportato al rigo 147** del modello 730-3 **tra i redditi fondiari non imponibili.**

147	Redditi fondiari non imponibili	,00	,00
148	Reddito abitazione principale e pertinenze (soggette a IMU)	,00	,00

I redditi dominicali e agrari non concorrono alla formazione del reddito imponibile nel caso di coltivatori diretti/IAP iscritti alla previdenza agricola.

Codice 7
TITOLARE DELL'IMPRESA AGRICOLA INDIVIDUALE NON IN FORMA DI IMPRESA FAMILIARE

Il **titolare dell'impresa agricola individuale** che esercita attività agricola non in forma di impresa familiare dovrà dichiarare nel quadro A:

- il **reddito agrario** rapportandolo ai giorni e alla percentuale di possesso;

- il **reddito dominicale** rapportandolo ai giorni e alla percentuale di possesso (**se l'imprenditore agricolo è anche proprietario del terreno**).

QUADRO A - Redditi dei terreni

N. ORD.	1 REDDITO DOMINICALE	2 TITOLO	3 REDDITO AGRARIO	POSSESSO 4 GIORNI	POSSESSO 5 %	6 CANONE DI AFFITTO IN REGIME VINCOLISTICO	7 CASI PARTICOLARI	8 CONTINUAZIONE (stesso terreno rigo precedente)	9 IMU NON DOVUTA	10 COLTIVATORE DIRETTO O IAP
A1	,00		,00			,00		☐		

Il **codice "7"** va utilizzato dal titolare dell'impresa agricola individuale che riporterà **nella colonna 3 il reddito agrario e nella colonna 1 l'eventuale reddito dominicale** (se proprietario del terreno).

Va riportato al rigo 2 del modello 730-3 il reddito agrario rivalutato.

RIEPILOGO DEI REDDITI		1 DICHIARANTE	2 CONIUGE
1	REDDITI DOMINICALI	,00	,00
2	REDDITI AGRARI	,00	,00

Va dichiarato **il solo reddito agrario** se il contribuente non possiede il terreno a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale; altrimenti va indicato **anche il reddito dominicale**.
Tuttavia, se il terreno risulta assoggettato a Imu, allora il reddito dominicale non partecipa alla formazione del reddito complessivo; se il terreno risulta esente dall'Imu allora anche il reddito dominicale dovrà essere assoggettato ad Irpef.

Se **anche proprietario del terreno esente dall'Imu,** va riportato il reddito dominicale rivalutato al rigo 1 del modello 730 - 3

RIEPILOGO DEI REDDITI		1 DICHIARANTE	2 CONIUGE
1	REDDITI DOMINICALI	,00	,00
2	REDDITI AGRARI	,00	,00

Se **anche proprietario del terreno soggetto ad Imu,** va riportato il reddito dominicale rivalutato al rigo 147 del modello 730 - 3

147	Redditi fondiari non imponibili	,00	,00
148	Reddito abitazione principale e pertinenze (soggette a IMU)	,00	,00

Se il proprietario del terreno o il conduttore del fondo è anche titolare dell'impresa agricola individuale non in forma di impresa familiare, può essere indicato indifferentemente il codice 1 o 7, oppure il codice 4 o 7.

I redditi dominicali e agrari non concorrono alla formazione del reddito imponibile nel caso di coltivatori diretti/IAP iscritti alla previdenza agricola.

Codice 10
SOCIO DI SOCIETÀ SEMPLICE REDDITO DOMINICALE E/O AGRARIO NON IMPONIBILE

Con il **codice "10"** è identificata la situazione **del socio di società semplice** che utilizza il modello 730 **per dichiarare il reddito dominicale e agrario non imponibile** ai fini dell'Irpef attribuito dalla società.
Si tratta delle situazioni nelle quali il terreno di proprietà della società:

- **è soggetto ad Imu** (pertanto la quota di reddito dominicale attribuita dalla società non sarà imponibile Irpef);
- non è affittato.

Inoltre andrà indicato il codice "10" per la quota di reddito dominicale e/o agrario attribuito dalla società semplice al socio coltivatore diretto o IAP iscritto alla previdenza agricola.
In presenza del codice "10" non vanno indicati né i giorni né la percentuale di possesso.

QUADRO A - Redditi dei terreni

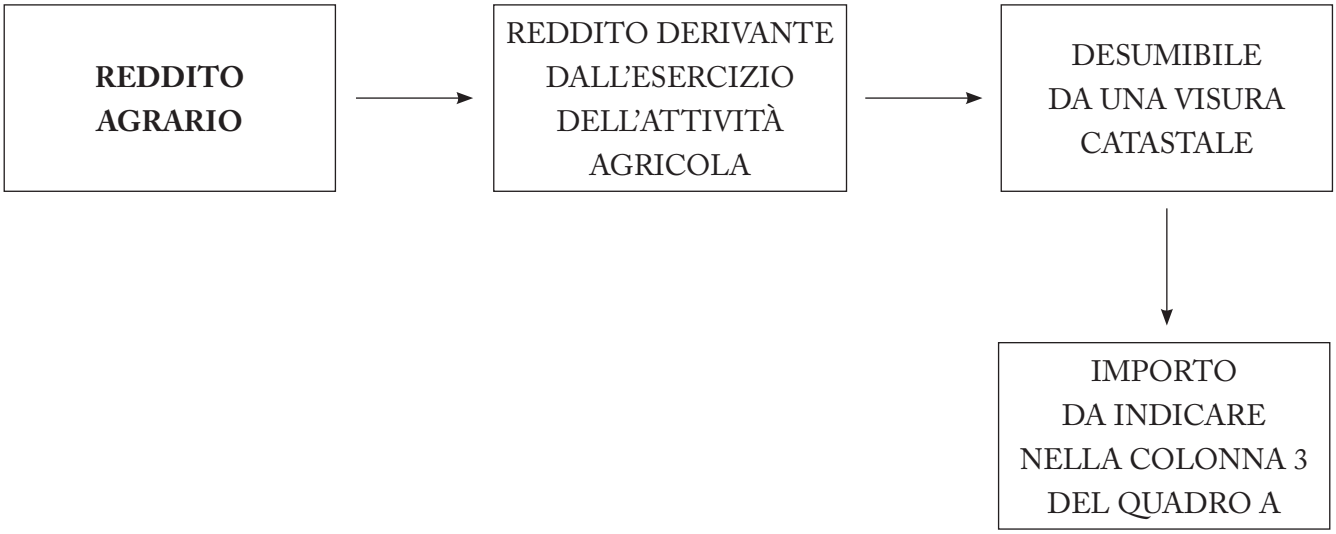
N. ORD.	1 REDDITO DOMINICALE	2 TITOLO	3 REDDITO AGRARIO	POSSESSO 4 GIORNI	POSSESSO 5 %	6 CANONE DI AFFITTO IN REGIME VINCOLISTICO	7 CASI PARTICOLARI	8 CONTINUAZIONE (stesso terreno rigo precedente)	9 IMU NON DOVUTA	10 COLTIVATORE DIRETTO O IAP
A1	,00		,00			,00		☐		

Con il **codice "10"** si identifica la situazione in cui il contribuente, socio di società semplice, dichiara il **reddito dominicale** (compilando la colonna 1) attribuito dalla società, **che sarà non imponibile in quanto terreni non in affitto soggetti ad Imu.** Sarà riportato **al rigo 147 del modello 730-3.**

147	Redditi fondiari non imponibili	,00	,00
148	Reddito abitazione principale e pertinenze (soggette a IMU)	,00	,00

Colonna 3 – REDDITO AGRARIO

Nella colonna 3 va indicato il **reddito agrario.**



Sarà onere del soggetto che presta assistenza fiscale **operare le rivalutazioni previste (70% + 30%, o 70% in caso di coltivatori diretti o IAP**) e riportare il reddito da assoggettare a Irpef nel modello 730-3.

Per il triennio 2017-2019 nel caso di terreni posseduti da **imprenditori agricoli professionali** (IAP) o da **coltivatori diretti** (barrata la casella di **colonna 10)** i **redditi dominicale e agrario non concorrono alla formazione della base imponibile.**

NEW

La Legge di Bilancio 2020 ha confermato l'estensione anche al **2020 dell'esenzione Irpef** dei redditi dominicali / agrari dei coltivatori diretti / imprenditori agricoli professionali.
Per il 2021 la tassazione ai fini Irpef dei predetti redditi è fissata nella misura del 50%.

QUADRO A - Redditi dei terreni

N. ORD.	1 REDDITO DOMINICALE	2 TITOLO	3 REDDITO AGRARIO	POSSESSO 4 GIORNI	POSSESSO 5 %	6 CANONE DI AFFITTO IN REGIME VINCOLISTICO	7 CASI PARTICOLARI	8 CONTINUAZIONE (stesso terreno rigo precedente)	9 IMU NON DOVUTA	10 COLTIVATORE DIRETTO O IAP
A1	,00		,00			,00		☐		

Nella **colonna 3** va riportato **il reddito agrario desumibile dalla visura catastale**.

Dovrà essere riportato, con le rivalutazioni previste dal soggetto che presta assistenza fiscale, al rigo 2 del modello 730 – 3.

RIEPILOGO DEI REDDITI		1 DICHIARANTE	2 CONIUGE
1	REDDITI DOMINICALI	,00	,00
2	REDDITI AGRARI	,00	,00

Colonna 4 – PERIODO DI POSSESSO

QUADRO A - Redditi dei terreni

N. ORD.	1 REDDITO DOMINICALE	2 TITOLO	3 REDDITO AGRARIO	POSSESSO 4 GIORNI	POSSESSO 5 %	6 CANONE DI AFFITTO IN REGIME VINCOLISTICO	7 CASI PARTICOLARI	8 CONTINUAZIONE (stesso terreno rigo precedente)	9 IMU NON DOVUTA	10 COLTIVATORE DIRETTO O IAP
A1	,00		,00			,00				

Deve essere indicato **il periodo di possesso espresso in giorni** (365 se per l'intero anno); se vi sono varie situazioni relative ad un singolo terreno, la somma dei giorni indicati nei singoli righi non può superare 365.

Colonna 5 – PERCENTUALE DI POSSESSO

QUADRO A - Redditi dei terreni

N. ORD.	1 REDDITO DOMINICALE	2 TITOLO	3 REDDITO AGRARIO	POSSESSO 4 GIORNI	POSSESSO 5 %	6 CANONE DI AFFITTO IN REGIME VINCOLISTICO	7 CASI PARTICOLARI	8 CONTINUAZIONE (stesso terreno rigo precedente)	9 IMU NON DOVUTA	10 COLTIVATORE DIRETTO O IAP
A1	,00		,00			,00				

Va indicata **la quota di possesso espressa in percentuale** (100% se posseduto interamente).

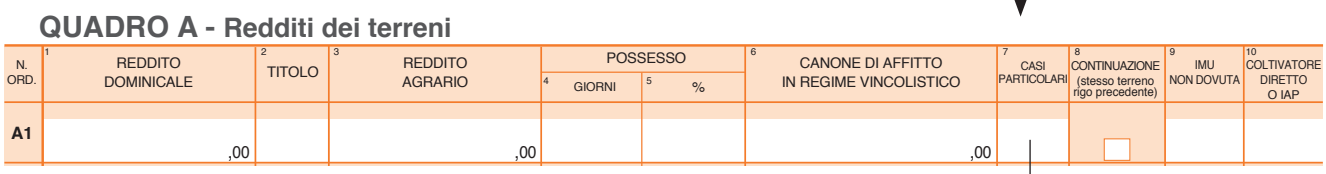
Colonna 6 – CANONE D'AFFITTO IN REGIME VINCOLISTICO

QUADRO A - Redditi dei terreni

N. ORD.	1 REDDITO DOMINICALE	2 TITOLO	3 REDDITO AGRARIO	POSSESSO 4 GIORNI	POSSESSO 5 %	6 CANONE DI AFFITTO IN REGIME VINCOLISTICO	7 CASI PARTICOLARI	8 CONTINUAZIONE (stesso terreno rigo precedente)	9 IMU NON DOVUTA	10 COLTIVATORE DIRETTO O IAP
A1	,00		,00			,00				

Nel caso in **cui il terreno sia affittato in regime legale di determinazione del canone (regime vincolistico)**, nella **colonna 6 deve essere indicato il canone di affitto rapportato al periodo di possesso (colonna 4)**. Qualora, invece, il terreno sia stato affittato **in regime non vincolistico** del canone, tale colonna non va compilata.

Colonna 7 – CASI PARTICOLARI



QUADRO A - Redditi dei terreni

N. ORD.	1 REDDITO DOMINICALE	2 TITOLO	3 REDDITO AGRARIO	POSSESSO 4 GIORNI	POSSESSO 5 %	6 CANONE DI AFFITTO IN REGIME VINCOLISTICO	7 CASI PARTICOLARI	8 CONTINUAZIONE (stesso terreno rigo precedente)	9 IMU NON DOVUTA	10 COLTIVATORE DIRETTO O IAP
A1	,00		,00			,00				

Codici da utilizzare:
2. **perdita per eventi naturali di almeno il 30% del prodotto;**
3. **terreno in conduzione associata;**
4. **terreno concesso in affitto a giovani agricoltori;**
6. **perdita del prodotto e affitto a giovani agricoltori**

Codice 2
PERDITA DEL PRODOTTO PER EVENTI NATURALI

È prevista **l'esclusione dall'Irpef (sia del reddito dominicale sia del reddito agrario)** per i terreni nei casi di:
- **perdita** per eventi naturali di almeno del **30%** del prodotto ordinario del fondo nell'anno;
- se il possessore ha denunciato all'Ufficio del Territorio **entro 3 mesi** dalla data in cui si è verificato l'evento (se la data dell'evento non è determinabile la denuncia deve essere presentata almeno 15 giorni prima dell'inizio del raccolto).

Circolare n. 24/E/2014: tali agevolazioni competono sia al **proprietario del terreno** che all'eventuale **affittuario**.

Codice 3
TERRENO IN CONDUZIONE ASSOCIATA

In tale circostanza:
- il **reddito dominicale** deve essere dichiarato dal proprietario del terreno;
- il **reddito agrario** deve essere dichiarato da ogni singolo conduttore, in base alla percentuale di partecipazione e al periodo di durata risultante dal contratto.

La conduzione associata influisce solamente sulla determinazione del reddito agrario, giacché ogni associato deve dichiarare una quota di reddito proporzionale alla propria quota di partecipazione e al periodo di durata del contratto.

In caso di **conduzione associata**, nella colonna 3 deve essere indicata la quota di reddito agrario calcolata in **proporzione al periodo di durata del contratto e alla percentuale di partecipazione**. Tale percentuale è quella che risulta da un apposito atto firmato sottoscritto da tutti gli associati, altrimenti le partecipazioni si considerano ripartite in parti uguali.

Codice 4
TERRENO CONCESSO IN AFFITTO A GIOVANI AGRICOLTORI

L'articolo 14, comma 3, della L. 441/1998 modificato dall'articolo 66 del D.L. 1/2012 prevede la possibilità di **non applicare la rivalutazione dei redditi dominicali e agrari** per i periodi d'imposta nei quali i terreni sono concessi in affitto per usi agricoli a soggetti che soddisfano determinati requisiti, ovvero:

- non abbiano compiuto ancora 40 anni;
- possiedano la qualifica di **coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale**, anche in forma societaria. In quest'ultimo caso, la maggioranza delle quote o del capitale sociale deve essere detenuto da giovani in possesso delle qualifiche di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale. Le qualifiche di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale si possono acquisire entro due anni dalla stipula del contratto di affitto.
- il contratto di affitto deve avere durata inferiore ai 5 anni.

Per beneficiare del diritto alla non rivalutazione del reddito dominicale, ai fini delle imposte sui redditi, il proprietario del terreno affittato deve accertare l'acquisita qualifica di coltivatore diretto o d'imprenditore agricolo dell'affittuario a pena di decadenza dal beneficio stesso.

La **Legge di Stabilità 2016**, al comma 909, ha **modificato nuovamente** l'articolo 1 comma 512 della L. 228/2012 disponendo che a **decorrere dal 2016** l'ulteriore rivalutazione dei redditi dominicali ed agrari sia pari al **30%**; tale ulteriore rivalutazione **no n si applica** nel caso di terreni agricoli o non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola.

Per il triennio 2017-2019 nel caso di terreni posseduti da **imprenditori agricoli professionali** (IAP) o da **coltivatori diretti** (barrata la casella di **colonna 10)** i **redditi dominicale e agrario non concorrono alla formazione della base imponibile.**

Codice 6
PERDITA DEL PRODOTTO E AFFITTO A GIOVANI AGRICOLTORI

Va utilizzato il **codice 6** se ricorrono contemporaneamente la condizione di cui al codice 2 (perdita del prodotto per eventi naturali) e il codice 4 (affitto a giovani agricoltori).

Colonna 8 – CONTINUAZIONE

QUADRO A - Redditi dei terreni

N. ORD.	1 REDDITO DOMINICALE	2 TITOLO	3 REDDITO AGRARIO	POSSESSO 4 GIORNI	POSSESSO 5 %	6 CANONE DI AFFITTO IN REGIME VINCOLISTICO	7 CASI PARTICOLARI	8 CONTINUAZIONE (stesso terreno rigo precedente)	9 IMU NON DOVUTA	10 COLTIVATORE DIRETTO O IAP
A1	,00		,00			,00				

Deve essere **barrata la casella** della **colonna 8** nel caso in cui nel corso del 2019 si siano verificate **situazioni diverse per uno stesso terreno** (quali, ad esempio, variazione delle quote di possesso, terreno dato

in affitto): a tal fine deve essere compilato un rigo per ciascuna situazione barrando la casella di colonna 8 ed indicando nella colonna 4 il relativo periodo.

Non deve essere barrata la casella nel caso in cui la percentuale di possesso del reddito dominicale sia diversa da quella del reddito agrario.
Tale situazione si può verificare, ad esempio, quando solo una parte del terreno è concessa in affitto.

Colonna 9 – IMU NON DOVUTA



La casella della colonna 9 deve essere barrata nel caso in cui si **presentino le condizioni di non applicazione dell'Imu**. In questi casi sul reddito dominicale del terreno sono dovute l'Irpef e le relative addizionali, anche se il terreno non è affittato.
Se i dati del singolo terreno sono esposti su più righi la casella di queste colonne va barrata solo sul primo dei righi compilati in quanto si riferisce all'intero periodo d'imposta.

Per effetto della L. 208/2015 sono **esenti Imu** a decorrere dall'anno 2016 **i terreni agricoli**:

- ricadenti in **aree montane** e di **collina** di cui all'articolo 7, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 504/1992 in base ai **criteri individuati dalla Circolare n. 9/1993**;
- **posseduti e condotti** dai **coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP)**, iscritti nella previdenza agricola, **indipendentemente dalla loro ubicazione**;
- **ubicati nei comuni delle isole minori** di cui all'allegato A annesso alla L. 448/2001;
- a **immutabile destinazione agrosilvo-pastorale** a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile, anche se non ricadono in zone montane o di collina.

Colonna 10 – COLTIVATORE DIRETTO O IAP



La **casella della colonna 10 dovrà** essere barrata **nel caso di terreno agricolo**, nonché **di terreno non coltivato, posseduto e condotto da coltivatore diretto** e da **imprenditore agricolo professionale (IAP)** iscritto nella previdenza agricola.

Se tale condizione è riferita solo ad una parte dell'anno è necessario compilare due distinti righi (barrando la casella "continuazione"); la casella di colonna 10 dovrà essere barrata solo nel rigo relativo al periodo nel quale si è verificata tale condizione.

Per gli anni 2017-2019 **i redditi dominicali e agrari** dei **coltivatori diretti** e degli **imprenditori agricoli professionali** (IAP) iscritti nella previdenza agricola **non concorrono alla formazione della base imponibile** a fini Irpef.
Tali **redditi dovranno comunque essere indicati nel quadro A** e **riportati**, con le dovute rivalutazioni, nel **rigo 147** del **modello 730-3/2020** tra i "*redditi fondiari non imponibili*".

NEW

Per **l'anno 2019** tale agevolazione compete anche ai **familiari coadiuvanti** del coltivatore diretto a condizione che:
- appartengano al **medesimo nucleo familiare**,
- siano **iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola** in qualità di coltivatori diretti;
- **partecipino attivamente** all'esercizio dell'impresa familiare.

La Legge di Bilancio 2020 ha confermato l'estensione anche al **2020 dell'esenzione Irpef** dei redditi dominicali / agrari dei coltivatori diretti / imprenditori agricoli professionali. Per il 2021 la tassazione ai fini Irpef dei predetti redditi è fissata nella misura del 50%.

CASI PRATICI DI COMPILAZIONE

ESEMPIO DI COMPILAZIONE AFFITTO DEL TERRENO IN REGIME NON VINCOLISTICO

Un contribuente è proprietario di un terreno agricolo che concede in affitto **in regime di libero mercato** in data 1° gennaio 2019 ad un canone annuo di 1.500 euro.
Il reddito **dominicale del terreno ammonta a 150,00 euro** mentre il reddito **agrario ammonta a 250,00 euro.**

- Le novità connesse all'introduzione dell'Imu non apportano modifiche alle modalità di tassazione nel caso in cui i terreni risultino affittati; pertanto le componenti del reddito dominicale e del reddito agrario saranno assoggettate ad Irpef secondo le regole ordinarie;
- essendo il terreno dato in affitto in regime di libero mercato a un soggetto che coltiva il fondo, il reddito da dichiarare è il reddito dominicale e non il canone di locazione; il reddito agrario dovrà essere invece dichiarato dall'affittuario.

Il proprietario del terreno **dovrà compilare il quadro A del modello 730**:

Nella **colonna 1 va indicato il reddito dominicale che risulta dalla visura catastale.**

Nella **colonna 3 va indicato il reddito agrario che risulta dalla visura catastale.**

QUADRO A - Redditi dei terreni

N. ORD.	1 REDDITO DOMINICALE	2 TITOLO	3 REDDITO AGRARIO	POSSESSO 4 GIORNI	POSSESSO 5 %	6 CANONE DI AFFITTO IN REGIME VINCOLISTICO	7 CASI PARTICOLARI	8 CONTINUAZIONE (stesso terreno rigo precedente)	9 IMU NON DOVUTA	10 COLTIVATORE DIRETTO O IAP
A1	150 ,00	3	250 ,00	365	100	,00		☐		
A2	,00		,00			,00		☐		
A3	,00		,00			,00		☐		
A4	,00		,00			,00		☐		

Colonna 2:
per il periodo in cui il terreno è stato dato in affitto, **il codice da indicare è il "3" (terreno affittato in regime di libero mercato).**

Nella **colonna 4** devono essere **indicati i giorni** in cui il terreno è stato dato in affitto (365); mentre nella **colonna 5** va indicata la **percentuale di possesso**.
Poiché il terreno è stato concesso in affitto in regime di libero mercato, la **colonna 6 non deve essere compilata**.

Per la determinazione del reddito imponibile, il soggetto che presta assistenza fiscale dovrà assoggettare a Irpef il reddito dominicale applicando le rivalutazioni previste, mentre il reddito agrario non sarà assoggettato a Irpef giacché dovrà essere dichiarato dall'affittuario; trattandosi di terreno concesso in affitto in regime di libero mercato, non dovranno essere confrontati il canone d'affitto e il reddito dominicale.

RIEPILOGO DEI REDDITI		1 DICHIARANTE	2 CONIUGE
1	REDDITI DOMINICALI	351 ,00	,00
2	REDDITI AGRARI	,00	,00
3	REDDITI DEI FABBRICATI	,00	,00
4	REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI	,00	,00
5	ALTRI REDDITI	,00	,00
6	IMPONIBILE CEDOLARE SECCA	,00	,00
7	Reddito abitazione principale e pertinenze (non soggette a IMU)	,00	,00

Nel rigo 1 del modello 730-3 dovrà essere indicato l'importo del solo reddito dominicale imponibile, così calcolato:
€ 150 * 1,80 = € 270
€ 270 * 1,30 = € 351
Il reddito dominicale dovrà essere rivalutato dell'80% e successivamente rivalutato ulteriormente del 30%.
La colonna del reddito agrario non deve essere compilata.

L'affittuario dovrà così compilare il quadro A del modello 730:

Nella **colonna 2 deve essere indicata la condizione di affittuario con l'indicazione del codice 4.**

Nella **colonna 3** va indicato il reddito **agrario desumibile dalle visure, mentre nelle colonne 4 e 5** devono essere indicati **i giorni di possesso e la percentuale nell'anno.**

QUADRO A - Redditi dei terreni

N. ORD.	1 REDDITO DOMINICALE	2 TITOLO	3 REDDITO AGRARIO	POSSESSO 4 GIORNI	POSSESSO 5 %	6 CANONE DI AFFITTO IN REGIME VINCOLISTICO	7 CASI PARTICOLARI	8 CONTINUAZIONE (stesso terreno rigo precedente)	9 IMU NON DOVUTA	10 COLTIVATORE DIRETTO O IAP
A1	,00	4	250 ,00	365	100	,00		☐		
A2	,00		,00			,00		☐		
A3	,00		,00			,00		☐		
A4	,00		,00			,00		☐		

Il soggetto che presta assistenza fiscale dovrà determinare il reddito agrario imponibile Irpef.

RIEPILOGO DEI REDDITI		1 DICHIARANTE	2 CONIUGE
1	REDDITI DOMINICALI	,00	,00
2	REDDITI AGRARI	553 ,00	,00
3	REDDITI DEI FABBRICATI	,00	,00
4	REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI	,00	,00
5	ALTRI REDDITI	,00	,00
6	IMPONIBILE CEDOLARE SECCA	,00	,00
7	Reddito abitazione principale e pertinenze (non soggette a IMU)	,00	,00

Nel rigo 2 del modello 730-3 dell'affittuario dovrà essere indicato l'importo del solo reddito agrario imponibile, così calcolato:
€ 250 * 1,70 = € 425
€ 425 * 1,30 = € 552,50
Il reddito agrario dovrà essere rivalutato del'70% e successivamente rivalutato ulteriormente del 30%.
La colonna del reddito dominicale non deve essere compilata.
Per il conduttore del fondo deve essere rilevato solamente il reddito agrario.

ESEMPIO DI COMPILAZIONE AFFITTO DEL TERRENO IN REGIME VINCOLISTICO

Un contribuente è proprietario di un terreno agricolo e lo concede in affitto, in regime legale di determinazione del canone, a un terzo imprenditore agricolo **per tutto l'anno 2019 a un canone annuo di 5.000 euro**.
Il reddito dominicale del terreno ammonta a 200,00 euro, mentre il reddito agrario ammonta a 300,00 euro.

Le novità connesse all'introduzione dell'Imu non modificano le modalità di tassazione nel caso in cui i terreni risultino affittati; pertanto la componente del reddito dominicale e del reddito agrario subiscono la tassazione Irpef ordinaria. In merito alle modalità di tassazione, dovrà essere confrontato il reddito dominicale con il canone annuo:

- se il **canone annuo** risultante dal contratto è **inferiore all'80%** del reddito dominicale rivalutato, allora il **proprietario dovrà dichiarare il canone annuo**;
- se il **canone annuo** risultante dal contratto è **superiore** (o uguale) **all'80%** del reddito dominicale rivalutato, **allora il proprietario dovrà dichiarare il reddito dominicale rivalutato;**
- **il reddito agrario deve essere dichiarato dall'affittuario del terreno.**

Nella **colonna 1 e nella colonna 3** dovranno essere indicati rispettivamente **il reddito agrario e il reddito dominicale senza alcuna rivalutazione.**

Nella colonna 6 deve essere indicato il canone di locazione.

QUADRO A - Redditi dei terreni

N. ORD.	1 REDDITO DOMINICALE	2 TITOLO	3 REDDITO AGRARIO	POSSESSO 4 GIORNI	POSSESSO 5 %	6 CANONE DI AFFITTO IN REGIME VINCOLISTICO	7 CASI PARTICOLARI	8 CONTINUAZIONE (stesso terreno rigo precedente)	9 IMU NON DOVUTA	10 COLTIVATORE DIRETTO O IAP
A1	200 ,00	2	300 ,00	365	100	5.000 ,00		☐		
A2	,00		,00			,00		☐		
A3	,00		,00			,00		☐		
A4	,00		,00			,00		☐		

Nella **colonna 2** va **riportato il codice 2** che indica la **locazione in regime vincolistico**; mentre nelle **colonne 4 e 5** devono essere indicati i giorni di possesso e la percentuale nell'anno.

Per la **determinazione del reddito imponibile**, il soggetto che presta assistenza fiscale dovrà confrontare il reddito dominicale applicando le rivalutazioni previste, e il canone di locazione, mentre il reddito agrario non sarà assoggettato a Irpef in quanto dovrà essere dichiarato dall'affittuario.

Dato che il canone annuo (€ 5.000) è superiore all'80% del reddito dominicale rivalutato, sarà rilevante il solo reddito dominicale, da riportare nel rigo 1 del modello 730 – 3.
€ 200 * 1,80 = € 360
€ 360 * 1,30 = € 468
Il reddito da assoggettare a tassazione è il reddito dominicale rivalutato.

RIEPILOGO DEI REDDITI		1 DICHIARANTE	2 CONIUGE
1	REDDITI DOMINICALI	468 ,00	,00
2	REDDITI AGRARI	,00	,00
3	REDDITI DEI FABBRICATI	,00	,00
4	REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI	,00	,00
5	ALTRI REDDITI	,00	,00
6	IMPONIBILE CEDOLARE SECCA	,00	,00
7	Reddito abitazione principale e pertinenze (non soggette a IMU)	,00	,00

L'affittuario dovrà così compilare il quadro A del modello 730:

Nella **colonna 2** deve essere indicata la condizione di **affittuario con l'indicazione del codice 4**.

Nella **colonna 3** va indicato **il reddito agrario** desumibile dalle visure, mentre **alle colonne 4 e 5** devono essere indicati i giorni di possesso e la percentuale nell'anno.

Trattandosi di IAP dovrà essere barrata la casella di colonna 10.

QUADRO A - Redditi dei terreni

N. ORD.	1 REDDITO DOMINICALE	2 TITOLO	3 REDDITO AGRARIO	POSSESSO 4 GIORNI	POSSESSO 5 %	6 CANONE DI AFFITTO IN REGIME VINCOLISTICO	7 CASI PARTICOLARI	8 CONTINUAZIONE (stesso terreno rigo precedente)	9 IMU NON DOVUTA	10 COLTIVATORE DIRETTO O IAP
A1	,00	4	300 ,00	365	100	,00		☐		X
A2	,00		,00			,00		☐		
A3	,00		,00			,00		☐		
A4	,00		,00			,00		☐		

Il soggetto che presta assistenza fiscale dovrà determinare il reddito agrario imponibile Irpef.

Tuttavia, trattandosi di un **imprenditore agricolo professionale (IAP)** iscritto alla previdenza agricola il relativo reddito agrario **non sarà imponibile Irpef**, ma dovrà essere riportato al **rigo 147 del modello 730-3/2020**:

			Anno	Totale credito utilizzato	Stato	Credito utilizzato	Stato	Credito utilizzato
145	Crediti per imposte pagate all'estero	DICHIARANTE	1	2 ,00	3	4 ,00	5	6 ,00
146		CONIUGE DICHIARANTE		,00		,00		,00
147	Redditi fondiari non imponibili			510 ,00		,00		
148	Reddito abitazione principale e pertinenze (soggette a IMU)			,00		,00		

Il reddito agrario non imponibile sarà così calcolato:
€ 300 * 1,70 = € 510
Non sarà applicata l'ulteriore rivalutazione del 30% (in quanto IAP).

ESEMPIO DI COMPILAZIONE AFFITTO DEL TERRENO AD UN GIOVANE AGRICOLTORE

Un contribuente è proprietario di un terreno agricolo e lo concede in affitto, in regime di libero mercato, a un terzo imprenditore agricolo.
L'affittuario ha meno di 40 anni ed il proprietario ha provveduto ad acquisire la documentazione attestante la qualifica di imprenditore agricolo. Il reddito dominicale del terreno ammonta a 120,00 euro, mentre il reddito agrario ammonta a 80,00 euro.
Il proprietario del terreno dovrà compilare **il quadro A** nel seguente modo:

QUADRO A - Redditi dei terreni

N. ORD.	1 REDDITO DOMINICALE	2 TITOLO	3 REDDITO AGRARIO	POSSESSO 4 GIORNI	POSSESSO 5 %	6 CANONE DI AFFITTO IN REGIME VINCOLISTICO	7 CASI PARTICOLARI	8 CONTINUAZIONE (stesso terreno rigo precedente)	9 IMU NON DOVUTA	10 COLTIVATORE DIRETTO O IAP
A1	120 ,00	3	80 ,00	365	100	,00	4	☐		
A2	,00		,00			,00		☐		
A3	,00		,00			,00		☐		
A4	,00		,00			,00		☐		

- nella **colonna 1** va riportato il reddito dominicale;
- nella **colonna 2** il codice "3" che identifica un terreno il locazione a libero mercato;
- nella **colonna 3** va riportato il reddito agrario;
- nelle **colonne 4 e 5** devono essere indicati i giorni di possesso e la percentuale nell'anno;
- nella **colonna 7** va indicato il codice **"4"** che identifica l'affitto del terreno ad un giovane imprenditore.

RIEPILOGO DEI REDDITI		1 DICHIARANTE	2 CONIUGE
1	REDDITI DOMINICALI	156 ,00	,00
2	REDDITI AGRARI	,00	,00
3	REDDITI DEI FABBRICATI	,00	,00
4	REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI	,00	,00
5	ALTRI REDDITI	,00	,00
6	IMPONIBILE CEDOLARE SECCA	,00	,00
7	Reddito abitazione principale e pertinenze (non soggette a IMU)	,00	,00

Per **la determinazione del reddito imponibile**, il soggetto che presta assistenza fiscale dovrà tener conto che:

a) il **reddito agrario**, anche se indicato **alla colonna 3** del modello 730, non concorre alla formazione del reddito perché sarà dichiarato dall'affittuario;
b) **poiché il terreno è dato in affitto in regime di libero mercato, sarà fiscalmente rilevante il solo reddito dominicale (non sarà rilevante il canone d'affitto percepito);**
c) dato che il terreno è **concesso in affitto** con un contratto non inferiore a 5 anni **per usi agricoli a un giovane avente la qualifica di coltivatore diretto** (o imprenditore agricolo) che non ha ancora compiuto 40 anni, non si applica la rivalutazione dell'80% o del 70% ai redditi dominicali o agrario, mentre andrà applicata l'ulteriore rivalutazione del 30%.

ESEMPIO DI COMPILAZIONE
ACQUISTO DI UNA QUOTA DI TERRENO IN CORSO D'ANNO

Un contribuente possiede al 50% un terreno agricolo il cui reddito dominicale ammonta a 150,00 euro mentre il reddito agrario a 60,00 euro.
In data 1 agosto 2019 acquista il 50% del terreno, divenendone così proprietario al 100%.
Il proprietario del terreno dovrà compilare così il quadro A:

QUADRO A - Redditi dei terreni

N. ORD.	1 REDDITO DOMINICALE	2 TITOLO	3 REDDITO AGRARIO	POSSESSO 4 GIORNI	POSSESSO 5 %	6 CANONE DI AFFITTO IN REGIME VINCOLISTICO	7 CASI PARTICOLARI	8 CONTINUAZIONE (stesso terreno rigo precedente)	9 IMU NON DOVUTA	10 COLTIVATORE DIRETTO O IAP
A1	150 ,00	1	60 ,00	212	50	,00		☐		
A2	150 ,00	1	60 ,00	153	100	,00		X		
A3	,00		,00			,00		☐		
A4	,00		,00			,00		☐		

- nella **colonna 1** va riportato il reddito dominicale;
- nella **colonna 2**, il codice "1" che identifica che si tratta di terreno posseduto a titolo di proprietà non concesso in affitto;
- nella **colonna 3** va riportato il reddito agrario;
- **colonna 4**: in corrispondenza del rigo **A1** saranno indicati i giorni di possesso dal 1 gennaio 2019 al 31 luglio 2019; in corrispondenza del rigo A2, i giorni di possesso dal 1 agosto 2019 al 31 dicembre 2019;
- **colonna 5**: per il periodo 1° gennaio 2019 - 31 luglio 2019 sarà indicata la percentuale di possesso pari al **50%**; per il periodo successivo sarà indicata la quota del **100%**;
- va barrata la **colonna 8** per segnalare che si tratta dello stesso terreno del rigo precedente.

147	Redditi fondiari non imponibili	249 ,00	,00
148	Reddito abitazione principale e pertinenze (soggette a IMU)	,00	,00

L'importo del reddito dominicale rivalutato dovrà essere riportato al rigo 147 in quanto:
- il terreno non è affittato;
- il terreno è soggetto a Imu.

Pertanto, essendo il terreno già assoggettato a Imu, non è imponibile a fini Irpef ed addizionali.
1° periodo:
€ 150 * 1,80 = € 270
€ 270 * 1,30 = € 351
€ 351 * (212/365) * 50% = **€ 101,93**
2° periodo:
€ 150 * 1,80% = € 270
€ 270 * 1,30 = € 351
€ 351 * (153/365) = **€ 147,13**
Totale da indicare al rigo 147: € 101,93 + € 147,13 = € 219,06.

RIEPILOGO DEI REDDITI		1 DICHIARANTE	2 CONIUGE
1	REDDITI DOMINICALI	,00	,00
2	REDDITI AGRARI	94 ,00	,00
3	REDDITI DEI FABBRICATI	,00	,00
4	REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI	,00	,00
5	ALTRI REDDITI	,00	,00
6	IMPONIBILE CEDOLARE SECCA	,00	,00
7	Reddito abitazione principale e pertinenze (non soggette a IMU)	,00	,00

L'importo del reddito agrario andrà assoggettato a Irpef ed indicato al rigo 2 del modello 730-3:
1° periodo:
€ 60 * 1,70 = € 102
€ 102 * 1,30 = € 132,60
€ 132,60 * (212/365) * 50% = **€ 38,51**
2° periodo:
€ 60 * 1,70% = € 102
€ 102 * 1,30 = € 132,60
€ 132,60 * (153/365) = **€ 55,58**
Totale da indicare al rigo 2: € 38,51 + € 55,58 = € 94,09

ESEMPIO DI COMPILAZIONE
TERRENO POSSEDUTO DA UN COLTIVATORE DIRETTO

Un contribuente, **coltivatore diretto** iscritto alla previdenza agricola, **è proprietario** di un terreno da lui condotto.
Il **reddito dominicale** del terreno ammonta a 100,00 euro mentre il **reddito agrario** ammonta a 50,00 euro.

A **colonna 1** va indicato il **reddito dominicale** che risulta dalla visura catastale.

A **colonna 3** va indicato il **reddito agrario** che risulta dalla visura catastale.

Deve essere barrata la casella di **colonna 10** in quanto il contribuente è un **coltivatore diretto**.

QUADRO A - Redditi dei terreni

N. ORD.	1 REDDITO DOMINICALE	2 TITOLO	3 REDDITO AGRARIO	POSSESSO 4 GIORNI	POSSESSO 5 %	6 CANONE DI AFFITTO IN REGIME VINCOLISTICO	7 CASI PARTICOLARI	8 CONTINUAZIONE (stesso terreno rigo precedente)	9 IMU NON DOVUTA	10 COLTIVATORE DIRETTO O IAP
A1	100 ,00	1	50 ,00	365	100	,00		☐		X
A2	,00		,00			,00		☐		

A **colonna 2** va indicato il **codice "1"** che identifica che si tratta di terreno posseduto a titolo di proprietà non concesso in affitto.

Alle **colonne 4 e 5** devono essere indicati **i giorni e la percentuale di possesso nell'anno**.

Il reddito sarà così determinato:

147	Redditi fondiari non imponibili	265	,00	,00
148	Reddito abitazione principale e pertinenze (soggette a IMU)		,00	,00

Essendo il dichiarante un **coltivatore diretto** iscritto alla previdenza agricola (casella di colonna 10 barrata) per l'anno 2019 i **redditi dominicali e agrari non concorrono** alla determinazione della base imponibile Irpef, ma confluiranno nell'apposito **rigo 147** del **modello 730-3/2020** tra i "***redditi fondiari non imponibili***" (rivalutati rispettivamente dell'80% e del 70%):
Reddito dominicale non imponibile: € 100 * 1,80 = **€ 180**
Reddito agrario non imponibile: € 50 * 1,70 = **€ 85**

QUADRO B
REDDITI DEI FABBRICATI E ALTRI DATI

QUADRO B - Redditi dei fabbricati e altri dati

SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI

	1 RENDITA	2 UTILIZZO	POSSESSO 3 GIORNI	POSSESSO 4 %	5 CODICE CANONE	6 CANONE DI LOCAZIONE	7 CASI PARTICOLARI	8 CONTINUAZIONE (stesso immobile rigo precedente)	9 CODICE COMUNE	11 CEDOLARE SECCA	12 CASI PARTICOLARI IMU	13 STATO DI EMERGENZA
B1	,00					,00		☐				
B2	,00					,00		☐				
B3	,00					,00		☐				
B4	,00					,00		☐				
B5	,00					,00		☐				
B6	,00					,00		☐				
B7	,00					,00		☐				

SEZIONE II - DATI RELATIVI AI CONTRATTI DI LOCAZIONE

	N. rigo Sezione I	Mod. n.	ESTREMI DI REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DATA	SERIE	NUMERO E SOTTONUMERO	CODICE UFFICIO	CODICE IDENTIFICATIVO DEL CONTRATTO	CONTRATTI NON SUPERIORI 30 GG	ANNO DI PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE ICI/IMU
B11	1	2	3	4	5	6	7	8	9

ASPETTI GENERALI

Ai sensi **dell'articolo 8 comma 1 del D.Lgs. 23/2011**, l'**Imu** sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati compresi quelli concessi in comodato d'uso gratuito.
Tuttavia, **nel quadro B** del modello 730 il contribuente dovrà comunque indicare tutti **gli immobili posseduti** (salvo le eccezioni che saranno successivamente descritte), ma il soggetto che presta assistenza fiscale dovrà calcolare il reddito dei fabbricati tenendo conto esclusivamente degli immobili concessi in locazione.



Quella descritta è la regola generale che trova, anche per l'anno 2019, alcune **deroghe**. Un esempio è quello delle abitazioni principali non soggette ad Imu e degli **immobili ad uso abitativo non locati** e assoggettati all'Imu, situati nello stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale i quali concorrono **alla formazione della base imponibile dell'Irpef** e delle relative addizionali nella **misura del 50%**.

Gli immobili locati concessi in locazione saranno assoggettati ad Imu e alle imposte sui redditi secondo le ordinarie modalità (tassazione ordinaria o tassazione sostitutiva, in caso di opzione alla cedolare secca).

Il **quadro B** è composto da due sezioni:
- nella prima sezione (**da B1 a B7**), devono essere dichiarati i redditi dei fabbricati;
- nella seconda sezione (**rigo B11**), devono essere indicati i dati richiesti per poter usufruire delle agevolazioni previste per i contratti di locazione.

Il quadro B deve essere utilizzato per l'indicazione analitica dei redditi di tutti i fabbricati posseduti, **anche se non vi sono state variazioni rispetto all'anno precedente.**

SOGGETTI OBBLIGATI

I soggetti tenuti alla compilazione **del quadro B** sono:
- i **titolari del diritto di proprietà** su fabbricati **situati nel territorio dello Stato italiano** che **sono** o che devono essere **iscritti nel catasto** dei fabbricati come dotati di rendita;
- i **titolari dell'usufrutto o di altro diritto reale** (uso o abitazione) su fabbricati **situati nel territorio dello Stato** che **sono** o che devono essere **iscritti nel catasto** dei fabbricati come dotati di rendita.
- i **soci di società semplici** e di società ad esse equiparate, che producono reddito di fabbricati;
- i **possessori di immobili** che non hanno i requisiti per essere considerati immobili rurali.



APPROFONDIMENTO
PROPRIETÀ E DIRITTI REALI

Diritto di proprietà: proprietario è *"colui che ha il diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico"* (articolo 832 cod. civ.).

Diritto di usufrutto: l'usufruttuario ha il diritto di godere della cosa rispettandone la destinazione economica (articolo 982 cod. civ.).

Diritto di superficie: concerne il diritto del proprietario di fare e mantenere al di sopra del suolo una costruzione a favore degli altri, che ne acquistano la proprietà (articolo 952 del cod. civ.).

Diritto di uso: chi ha il diritto d'uso di una cosa può servirsi di essa e, se è fruttifera, può raccoglierne i frutti per quanto occorre ai bisogni suoi e della sua famiglia (articolo 1021 del cod. civ.).
Tra i diritti reali di godimento rientra, solo se effettivamente esercitato, il **diritto di abitazione** (è il diritto di abitare una casa limitatamente ai bisogni propri e della propria famiglia, *ex* articolo 1022 cod. civ.), che **spetta**, ad esempio, **al coniuge superstite** ai sensi dell'articolo 540 cod. civ..
Il **diritto di abitazione** spetta anche:
- al socio della cooperativa edilizia non a proprietà indivisa;
- all'assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica, concesso in locazione con patto di futura vendita e riscatto.

La **circolare n. 17/E/2006** ha risolto la questione relativa all'imputazione del **reddito nel caso di assegnazione della casa coniugale al coniuge separato o divorziato**. Al **coniuge assegnatario** della casa familiare, che **non risulti essere comproprietario** o contitolare **di diritti reali di godimento**, **non può essere imputato il relativo reddito fondiario** ai sensi dell'articolo 26 comma 1 del Tuir, il quale dispone che i redditi fondiari siano imponibili esclusivamente in capo a chi ha il possesso dell'immobile a titolo

di proprietà o in forza di altro diritto reale. Di conseguenza, il reddito fondiario dell'immobile adibito a residenza familiare è imputabile al coniuge proprietario dello stesso, indipendentemente dal fatto che egli risulti anche assegnatario dell'immobile.



Un contribuente **titolare di un diritto reale di godimento** su un immobile deve dichiararne il relativo reddito, mentre un contribuente che risulta essere titolare solo della **nuda proprietà** non deve dichiarare il reddito derivante da quel fabbricato.
Gli immobili concessi in **comodato** (ad esempio un familiare che utilizza gratuitamente l'immobile) non devono essere dichiarati dal comodatario, ma dal proprietario dell'immobile.



In caso di **locazioni brevi**, il proprietario continua ad indicare nella propria dichiarazione dei redditi gli immobili concessi in comodato, mentre il reddito relativo alle locazioni posto in essere dal comodatario deve essere dichiarato dal comodatario stesso nel quadro D in quanto reddito diverso.

SOCI DI COOPERATIVE EDILIZIE

I **soci di cooperative edilizie a proprietà divisa**, **assegnatari di alloggi**, devono dichiarare il reddito a decorrere **dalla data del relativo verbale di assegnazione** con il quale gli stessi acquisiscono il diritto di abitazione sull'immobile loro assegnato.
Nel caso di **cooperative edilizie** la cui proprietà risulti, invece, essere **indivisa**, la soggettività passiva rimane in capo alla cooperativa stessa.
Analogo obbligo vale per gli **assegnatari di alloggi che possono essere riscattati** o per i quali è previsto un patto di futura vendita da parte di enti come lo IACP (Istituto Autonomo Case Popolari), ex INCIS (istituto nazionale Case per gli impiegati dello Stato).
Anche in tale circostanza, infatti, si configura in capo al soggetto assegnatario un diritto reale di abitazione, con il conseguente obbligo di dichiarare il reddito dell'immobile assegnatogli.

SOCI DI SOCIETÀ SEMPLICI

I **soci di società semplici e di società equiparate** di cui all'articolo 5 del Tuir, che producono reddito di fabbricati, **possono utilizzare il modello 730** e compilare il **quadro B** per dichiarare il reddito di fabbricati loro attribuito dalla società (che dovrà rilasciare al singolo socio un prospetto di riparto).
L'introduzione dell'Imu gravante sugli immobili non locati e il suo effetto sostitutivo dell'Irpef e delle relative addizionali, ha comportato alcune implicazioni operative.
Dal prospetto di riparto del reddito trasmesso dalla società deve risultare la componente reddituale del fabbricato da imputare al socio suddiviso in:

- reddito imponibile Irpef qualora il fabbricato sia esente Imu o concesso in affitto;
- reddito non imponibile Irpef nel caso di immobili non locati e assoggettati ad Imu.

Nel caso in cui la società semplice sia partecipata anche da soci che operano in regime d'impresa, l'effetto di sostituzione non si produce in capo a questi ultimi e la quota del reddito di partecipazione corrispondente al reddito dominicale dei terreni non affittati, o al reddito dei fabbricati non locati, concorre alla determinazione del reddito di detti soci.



IMMOBILI CHE NON VANNO DICHIARATI

Oltre al caso in cui il soggetto sia **titolare della nuda proprietà (e pertanto l'immobile va dichiarato dal soggetto titolare del diritto reale di godimento)**, vi sono altre specifiche situazioni per le quali non vi è obbligo di indicare gli immobili nel quadro B.

Nello specifico, non devono essere dichiarate le seguenti tipologie di immobili:

- **unità immobiliari** per le quali sono state **rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia**. Il proprietario dell'immobile non deve dichiarare il reddito dell'immobile solo:
  - per il periodo di validità del provvedimento;
  - se durante questo periodo non ha utilizzato l'immobile;
- unità immobiliari destinate esclusivamente **all'esercizio del culto** e **monasteri di clausura**, unitamente alle relative pertinenze: **l'esclusione non si applica nel caso in cui tali immobili siano oggetto di locazione;**
- **unità immobiliari aperte al pubblico** adibite completamente **a musei, biblioteche, archivi, cineteche ed emeroteche**. L'esclusione opera a condizione che il possessore non ricavi alcun reddito dall'utilizzo di tali immobili per l'intero anno e che faccia denuncia all'Agenzia delle entrate entro tre mesi dalla data di inizio dell'apertura;
- i **fabbricati situati nelle zone rurali** e **non utilizzabili come abitazioni** alla data del 7 maggio 2004, che vengono ristrutturati nel rispetto della vigente disciplina dall'imprenditore agricolo proprietario, e che acquisiscono i requisiti di abitabilità previsti dalle vigenti norme, se vengono concessi in locazione. Tale disciplina si applica solo per il periodo relativo al primo contratto di locazione, che deve avere una durata non inferiore a cinque anni e non superiore a nove anni, ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs. 99/2004;
- le **costruzioni rurali** utilizzate come **abitazione** che appartengono al possessore o all'affittuario dei terreni ed effettivamente **adibite ad usi agricoli**. In tale caso il relativo reddito è già compreso in quello catastale del terreno. I requisiti per il riconoscimento della ruralità dell'immobile, validi con decorrenza 1° dicembre 2007, sono contenuti nell'articolo 9 del D.L. 557/1993, come modificato

dall'articolo 42-*bis* del D.L. 159/2007 e dall'articolo 1 comma 275, della L. 244/2007. Le unità immobiliari che sulla base della normativa vigente non hanno i requisiti per essere considerate rurali devono essere dichiarate utilizzando, in assenza di quella definitiva, la rendita presunta. Sono comunque considerate produttive di reddito di fabbricati le unità immobiliari che rientrano nelle categorie A/1 e A/8 e quelle che hanno caratteristiche di lusso;

- le **costruzioni che servono per svolgere le attività agricole** comprese quelle destinate alla protezione delle piante, conservazione dei prodotti agricoli, custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione;
- i fabbricati rurali destinati **all'agriturismo**.



REDDITI DA PROPRIETÀ CONDOMINIALI

I **redditi derivanti da unità immobiliari di proprietà condominiale** dotati di autonoma rendita catastale, quali ad esempio i locali della portineria o l'alloggio del custode, **devono essere dichiarati da ogni condomino se la quota di reddito di spettanza di ogni unità immobiliare è superiore a 25,82 euro.**

Tale **esclusione non** si applica in tutti i casi in cui l'unità immobiliare oggetto di proprietà comune è **concessa in locazione** o **quando l'unità immobiliare è costituita da un negozio.**



I **redditi derivanti da lastrici solari e dalle aree urbane e i fabbricati situali all'estero** devono essere dichiarati nel **quadro D**.



Non producono reddito di fabbricati e, pertanto, non vanno dichiarati:

- **le costruzioni rurali utilizzate come abitazione,** che appartengono al possessore o all'affittuario dei terreni, qualora effettivamente adibite ad uso agricolo;
- le **costruzioni strumentali allo svolgimento di attività agricole**;
- i **fabbricati rurali destinati all'agriturismo**.

Affinché non siano produttive di reddito, le costruzioni rurali devono soddisfare i **requisiti di ruralità**, validi con decorrenza 1° dicembre 2007, contenuti nell'articolo 9 del D.L. 557/1993, come modificato dall'articolo 42-*bis* del D.L. 159/2007 e dall'articolo 1 comma 275 della L. 244/2007.

Requisiti:

- ***Il fabbricato deve essere <u>utilizzato</u> quale abitazione***:
  1) dal **soggetto titolare del diritto di proprietà** o di altro diritto reale sul terreno per esigenze connesse all'attività agricola;
  2) **dall'affittuario del terreno** stesso o dal soggetto che, sulla base di altro titolo idoneo, conduce il terreno a cui l'immobile è asservito;
  3 dai **familiari conviventi** a carico dei soggetti di cui ai numeri 1) e 2) risultanti dalle certificazioni anagrafiche; da coadiuvanti iscritti come tali a fini previdenziali;
  4) da **soggetti titolari di trattamenti pensionistici** corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura;
  5) da **uno dei soci amministratori delle società agricole** di cui all'articolo 2 del D.Lgs. 99/2004, aventi la qualifica di imprenditore agricolo professionale.

- *Qualifica del soggetto:*
  I soggetti di cui ai numeri 1), 2), 5) devono rivestire **la qualifica di imprenditore agricolo** ed essere iscritti nel registro delle imprese, di cui all'articolo 8 della L. 580/1993.
  Nel caso in cui venga meno il requisito soggettivo di qualifica dell'imprenditore agricolo, i fabbricati iscritti al catasto terreni perdono il requisito di ruralità e dovranno essere dichiarati sulla base di una rendita presunta.
- *Sito del terreno e superficie minima:*
  il **terreno cui il fabbricato si riferisce deve avere una superficie di almeno 10.000 mq**, essere situato nello stesso comune o in comuni confinanti, ed essere censito al catasto terreni con attribuzione di reddito agrario. In alternativa, per i terreni adibiti a colture specializzate in serra, funghicoltura, o altra coltura intensiva ed ubicati in comuni montani, la superficie deve essere non inferiore a 3.000 mq.
- *Volume d'affari:*
  il **volume d'affari** derivante da attività agricola del soggetto che conduce il fondo **deve essere superiore alla metà del reddito complessivo dell'anno** (esclusi i trattamenti pensionistici per attività agricole).
  Se i terreni sono ubicati in comuni montani, il volume d'affari deve essere superiore ad un quarto del reddito complessivo.
  Infine, per i soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione Iva il volume d'affari massimo presunto è pari a 7.000 euro.

Non sono considerati fabbricati rurali:
- fabbricati di lusso;
- fabbricati appartenenti alle categorie catastali A/1 e A/8.

Tutti gli immobili che non possono essere riconosciuti come fabbricati rurali devono essere dichiarati nel quadro B, utilizzando, in assenza di quella definitiva, la rendita presunta.

CASI PARTICOLARI

A) Se l'immobile **viene utilizzato da più soggetti**, è sufficiente che i requisiti vengano soddisfatti da almeno uno di essi.

B) Nel caso in cui **sullo stesso terreno insistano più fabbricati**, i requisiti di ruralità devono essere verificati e soddisfatti distintamente per ciascuna unità immobiliare.

C) Se **lo stesso nucleo familiare occupa più unità immobiliari**, devono essere soddisfatti anche i seguenti requisiti:
- 5 vani catastali più un vano per ogni abitante oltre il primo;
- oppure 80 mq più, massimo, 20 mq per ogni abitante oltre il primo.

D) Le costruzioni non utilizzate non producono reddito se vengono soddisfatti tutti i requisiti e se viene predisposta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti l'assenza di allacciamento alle reti dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas.

Le costruzioni **rurali** strumentali, ai sensi del comma 3-*bis* dell'articolo 9 del D.L. 557/1993, **sono riconosciute tali anche a fini fiscali**, se necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 cod. civ. e, in particolare, se destinate:

- alla **protezione delle piante**;
- alla **conservazione dei prodotti agricoli**;
- alla **custodia delle macchine agricole**, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento;
- **all'allevamento e al ricovero degli animali**;
- all'**agriturismo**;
- ad **abitazione dei dipendenti** esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità nella normativa vigente in materia di collocamento;
- alle **persone addette all'attività di alpeggio in zona di montagna**;
- ad uso **ufficio dell'azienda agricola**;
- alla **manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione** o **commercializzazione dei prodotti agricoli**, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 228/2001;
- **all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso**.

IL **D.L. 201/2011** ha disposto che i fabbricati rurali iscritti nel Catasto dei terreni dovevano essere dichiarati al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012.

LOCAZIONE PER FINALITÀ ABITATIVE E COMMERCIALI OPZIONE PER L'APPLICAZIONE DELLA CEDOLARE SECCA

ASPETTI GENERALI

Per effetto dell'entrata in vigore **dell'articolo 3 D.Lgs. 23/2011**, a decorrere dall'anno d'imposta **2011**, per le abitazioni concesse in locazione è stato introdotto un regime di tassazione definito **"cedolare secca"** sugli affitti. Il nuovo regime prevede l'applicazione di un'imposta che sostituisce, oltre che l'Irpef e le addizionali regionale e comunale, anche le imposte di registro e di bollo relative al contratto di locazione. L'opzione per l'applicazione della cedolare secca comporta che i canoni tassati con l'imposta sostitutiva sono esclusi dal reddito complessivo e, di conseguenza, non rilevano ai fini della progressività delle aliquote Irpef.
Pertanto, i redditi per gli immobili locati ad uso abitativo possono essere sottoposti alternativamente:

- **ad un regime di tassazione ordinaria;**
- **al regime della cedolare secca.**

NEW

NOVITÀ 2019
La Legge di Bilancio 2019 ha esteso la possibilità di applicare il regime della cedolare secca anche ai **contratti di locazione stipulati nel 2019** relativi a :

- **unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1**;
- di **superficie fino a 600 mq** (escluse le pertinenze, le quali tuttavia se locate congiuntamente all'immobile principale, accedono anch'esse all'imposta sostitutiva).

La cedolare secca **non è applicabile** ai contratti stipulati nel 2019 **se al 15.10.2018** *"risulti **in corso un contratto non scaduto**, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, **interrotto anticipatamente** rispetto alla scadenza naturale".*

NOVITÀ 2020
L'estensione del regime della cedolare secca alla locazione degli immobili commerciali (C/1) **non è stata prorogata per i contratti stipulati nell'anno 2020**. Pertanto solo per i contratti stipulati nel corso del 2019 è possibile optare per il regime agevolato del 21%, i quali potranno godere dell'imposta sostitutiva fino alla scadenza.

SOGGETTI AMMESSI – BASE IMPONIBILE E ALIQUOTA

Possono **optare** per il regime di tassazione sostitutiva della **cedolare secca** solo le **persone fisiche** titolari del **diritto di proprietà** o **di altro diritto reale di godimento** su **immobili ad uso abitativo** e **relative pertinenze** che percepiscono redditi derivanti da **contratti di locazione stipulati per finalità abitative.**
Pertanto **non** possono optare per questo regime agevolato:

- i soggetti Ires (anche le società di capitali che concedono in locazione immobili ad uso abitativo a terzi o a propri dipendenti);
- gli enti non commerciali, anche se l'immobile ad uso abitativo non è detenuto nell'esercizio dell'attività commerciale;
- le società di persone;
- gli imprenditori, per i canoni percepiti per la locazione di immobili patrimonio;
- le persone fisiche che detengono un immobile non utilizzato come abitazione civile da parte del locatario.

Come precisato nella **circolare n. 26/E/2011**, il **regime di tassazione sostitutivo** risulta **applicabile solo con riferimento ai contratti di locazione** aventi ad oggetto fabbricati censiti nel catasto **dei fabbricati nella tipologia abitativa** (categoria catastale A, **escluso A10**), ovvero fabbricati per i quali è stata presentata domanda di accatastamento in detta tipologia abitativa.
Rimangono esclusi gli immobili che, pur avendo i requisiti di fatto per essere destinati ad uso abitativo, sono iscritti in una categoria catastale diversa (ad esempio fabbricati accatastati come uffici o negozi).

NEW

CEDOLARE SECCA PER LE LOCAZIONI COMMERCIALI
La Legge di Stabilità 2019 ha esteso l'applicazione della cedolare secca al reddito derivante dalla locazione di alcune tipologie di **immobili commerciali**.
In particolare l'articolo 1, comma 59 dispone che: *"Il canone di locazione relativo **ai contratti stipulati nell'anno 2019**, aventi ad oggetto **unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1,** di **superficie fino a 600 metri quadrati**, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, **in alternativa rispetto al regime ordinario** vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, **essere assoggettato al regime della cedolare secca** con **l'aliquota del 21%.***
*Tale regime non è applicabile ai contratti stipulati nell'anno 2019, qualora alla data del **15 ottobre 2018 risulti in corso un contratto non scaduto**, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale".*
Da un punto di vista **soggettivo** i nuovi contratti di locazione commerciale (per immobili di categoria C/1) a cui è applicabile il regime della cedolare secca possono essere stipulati se:

- il **locatore** è una persona fisica che opera come "**privato"** e non nell'esercizio di un'attività d'impresa / lavoro autonomo;
- il **locatario**, diversamente da quanto previsto per la cedolare secca degli immobili abitativi, può essere un conduttore **che opera nell'ambito dell'attività d'impresa**, considerata la natura commerciale dell'immobile locato.

La **risoluzione n. 50/E/2019** ha chiarito che a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 1 comma 59 della L. 145/2018 (legge di bilancio 2019), possono accedere al regime della **cedolare secca le locazioni di immobili di categoria catastale C/1 stipulati**, dall'1.1.2019 al 31.12.2019, con superficie fino a 600 mq (escluse le pertinenze), anche se stipulate con **conduttori, sia persone fisiche che soggetti societari, che svolgono attività commerciale**.
Restano ferme, invece, le limitazioni attinenti alla figura del locatore, che deve necessariamente essere una persona fisica che non agisce nell'esercizio dell'attività d'impresa o di arti e professioni, così come già chiarito dalla circolare n. 26/2011.

Da un punto di vista **oggettivo** invece la norma prevede la possibilità di applicare **la cedolare secca "commerciale"** ai redditi derivanti da contratti di locazione relativi ad unità immobiliari:
- **classificate nella categoria catastale C/1** (negozi e botteghe);
- di **superficie fino a 600 mq**.

Non vanno considerate le pertinenze, che comunque possono essere locate congiuntamente all'immobile di categoria C/1 con applicazione della cedolare secca.

Da un punto di vista temporale la norma prevede espressamente che:
- il **contratto di locazione deve essere stipulato nel 2019**;
- il regime in esame **non è applicabile ai contratti stipulati nel 2019**, qualora alla data del **15.10.2018 risulti in corso un contratto non scaduto**, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale.

Pertanto l'applicazione della cedolare secca "commerciale" è possibile soltanto in sede di stipula di **un nuovo contratto nel 2019** a seguito della **scadenza naturale** del contratto in essere alla data del 15.10.2018 (se le parti contraenti sono le medesime), ovvero un nuovo contratto stipulato nel 2019 con diversi contraenti.

- nella risposta **n. 364/2019** l'Agenzia, con riferimento ad un contratto di locazione di immobile commerciale stipulato nel 2014 (avente durata 6+6 anni), ha precisato che **non è possibile** esercitare l'opzione per la cedolare secca neppure nel caso in cui, nel 2019, avvenga il **subentro di un nuovo conduttore nel contratto**. Il contratto di affitto originario, stipulato nel 2014, continua **infatti a svolgere i suoi effetti anche in relazione ad un nuovo conduttore**, senza necessità della risoluzione del contratto e della stipula di uno nuovo. Pertanto non è possibile beneficiare dell'agevolazione della cedolare secca, tenuto conto che risulta in corso un contratto non scaduto e già esistente alla data del 15 ottobre 2018;
- nella risposta **n. 297/2019** è stato precisato che gli **eredi** del defunto che **subentrino** mortis causa nei contratti di locazione aventi ad oggetto immobili commerciali stipulati dal defunto ed ancora in corso **non possono optare** per la cedolare secca in quanto il contratto di locazione **risulta stipulato prima del 2019** e il subentro dell'erede **non configura la stipula di un nuovo contratto tra soggetti diversi**. Dalla risposta fornita tuttavia sembra che l'Agenzia ammetta la possibilità di esercitare l'opzione in caso di **proroga** del contratto nel 2019; viene infatti precisato che "*tale proroga, agli effetti della disposizione in esame, si considera come se fosse un contratto di locazione stipulato nel corso del 2019*".

- nella risposta **n. 340/2019** viene chiarito che **è ammissibile l'opzione per la cedolare secca** in relazione ad un contratto di locazione di immobile commerciale in cui i**l canone previsto sia in parte fisso ed in parte variabile** (calcolato nel caso di specie in percentuale ai ricavi del punto vendita della società conduttrice eccedenti una determinata soglia). Secondo l'Agenzia, infatti, "*appare evidente*" la differenza tra l'**aggiornamento del canone di locazione** per eventuali variazioni del potere di acquisto della moneta (che rientra nei divieti di cui all'articolo 3 comma 11 del D.Lgs. 23/2011) e la **pattuizione di una quota del canone di locazione in forma variabile** in quanto tale modalità di determinazione del canone è espressione della libertà accordata dalle parti di determinare il contenuto del contratto di locazione.

Per quanto riguarda le **modalità di esercizio dell'opzione** non sono state introdotte novità particolari rispetto a quanto già applicato per le locazioni ad uso abitativo. Pertanto il locatore doveva comunicare preventivamente all'inquilino l'intenzione di optare per la cedolare secca, rinunciando contestualmente alla facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone di locazione a qualunque titolo. La comunicazione doveva avvenire a mezzo raccomandata, a meno che non fosse stata espressamente specificata la clausola nel contratto di locazione.

La **possibilità di optare per il regime della cedolare secca** è stata estesa dal D.L. 47/2014 anche ai contratti di locazione di unità abitative:

- **stipulati con cooperative edilizie** per la **locazione o con enti senza scopo di lucro**;
- purchè sublocate da tali enti a **studenti universitari** e date a disposizione dei comuni con rinuncia all'aggiornamento Istat del canone di locazione o assegnazione.

Nella **circolare n. 12/E/2016** l'Agenzia delle entrate ha ribadito che la norma consente l'applicazione della '*cedolare secca*' solo per **gli immobili abitativi locati** con **finalità abitative**, **escludendo** quelle effettuate nell'esercizio di un'attività d'impresa o di lavoro autonomo.

Già con la circolare n. 26/E/2011 infatti era stato chiarito che, per l'applicazione della '*cedolare secca*' occorre porre rilievo anche **all'attività del conduttore**, restando **esclusi** dal regime i contratti conclusi con **conduttori che agiscono nell'esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo**, ancorché detti immobili vengano utilizzati dal locatario per soddisfare **le esigenze abitative dei propri collaboratori o dipendenti**.

Sono, invece, compresi nell'ambito applicativo della cedolare secca, i contratti conclusi con **enti pubblici o privati non commerciali**, purché risulti dal contratto la destinazione degli immobili a finalità abitative. **Date le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2019, tali orientamenti si ritengono validi esclusivamente per i contratti in essere nel 2018.**

PERTINENZE

Possono essere assoggettati ad imposta sostitutiva i canoni di locazione relativi ad immobili ad uso abitativo e alle **pertinenze locate congiuntamente all'abitazione.**

Pertanto, possono essere considerate pertinenze le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali del gruppo C (C/1, C/2, C/3), effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione.

Come precisato nella **circolare n. 26/E/2011**, il regime della cedolare secca può trovare applicazione anche per le pertinenze locate con contratto separato e successivo rispetto a quello relativo all'immobile abitativo a **condizione che nel contratto di locazione della pertinenza si faccia riferimento al contratto di locazione dell'immobile abitativo e che si dia evidenza della sussistenza del vincolo pertinenziale.**

LOCAZIONE DI PORZIONI IMMOBILIARI E CEDOLARE SECCA

Nella **circolare n. 26/E/2011** l'Agenzia ha precisato che il reddito ritraibile dalla **contemporanea locazione di porzioni di un'unità abitativa**, cui è attribuita un'unica rendita catastale, **deve essere assoggettato allo stesso regime impositivo**. In altre parole, l'esercizio dell'opzione per il regime della cedolare secca per un contratto di locazione relativo a una porzione dell'unità abitativa vincola all'esercizio dell'opzione per il medesimo regime anche per il reddito derivante dalla contemporanea locazione di altre porzioni della stessa.



ESEMPIO

Sono stipulati **più contratti** di locazione di porzioni di un'unità abitativa con studenti universitari:

- **porzione A**, contratto di durata 1° gennaio - 31 maggio 2019;
- **porzione B**, contratto di durata 1° febbraio - 30 giugno 2019;
- **porzione A**, nuovo contratto di durata 1° settembre - 30 novembre 2019.

L'esercizio dell'opzione per la cedolare secca per la locazione della porzione A vincola all'esercizio dell'opzione anche per la porzione B. Successivamente, in sede di registrazione del nuovo contratto per la porzione A è possibile scegliere se esercitare o meno l'opzione per la cedolare secca.

CONTRATTO CON PIÙ IMMOBILI

Nel caso in cui siano locati con il medesimo contratto **due immobili abitativi** il **locatore** può chiedere l'applicazione della cedolare secca anche in relazione ad uno solo di essi; analogamente nel caso in cui il contratto di locazione concluso **abbia ad oggetto un immobile abitativo ed un immobile strumentale** per il quale non è possibile accedere al regime della cedolare secca, il locatore potrà **accedere al regime della cedolare secca solo in relazione alla quota di canone relativa alla locazione dell'immobile abitativo**.

Nell'ipotesi in cui sia previsto un canone **unitario per entrambi gli immobili**, la quota di canone riferibile all'immobile per il quale si intende applicare la cedolare secca **deve essere determinata ripartendo il canone in misura proporzionale alla rendita catastale di ciascuna unità**.

Anche tali indicazioni si devono ritenere superate in relazione ai nuovi contratti stipulati 2019.

ALIQUOTE A BASE IMPONIBILE

La **base imponibile** della cedolare secca è costituita dal **canone di locazione annuo** stabilito dalle parti, al quale si applica un'**aliquota del 21%** per i contratti disciplinati dal codice civile o a **canone libero**.

Già il **D.L. 102/2013** aveva disposto per l'anno 2013 la riduzione dell'aliquota agevolata per la cedolare secca, dal **19% al 15%,** per i contratti di locazione a canone concordato sulla base di appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini disciplinati dall'articolo 2, comma 3 e articolo 8 della L. 431/1998.

L'articolo 9 comma 1 del D.L. 47/2014 ha disposto, per **il quadriennio 2014-2017**, prorogato poi dalla Legge di Bilancio 2018 anche per il **biennio 2018-2019**, **l'ulteriore riduzione al 10%** (dal 15%) dell'aliquota, sempre in relazione ai contratti di locazione a canone concordato stipulati sulla base di **appositi accordi** tra le organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini, relativi ad **abitazioni site nei comuni con carenze di disponibilità abitative** e negli altri comuni ad alta **tensione abitativa individuati dal CIPE** con apposite delibere.

Si tratta essenzialmente delle abitazioni site:

- nei comuni con **carenze di disponibilità abitative** individuati dall'articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del D.L. 551/1988 (Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, nonché comuni confinanti con gli stessi e gli altri comuni capoluogo di provincia);
- nei **comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE** con apposite delibere (delibera CIPE n. 87 del 13 novembre 2003).

Inoltre in sede di **conversione** del D.L. 47/2014 è stato previsto che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (26 giugno 2014, 30 giorni dal 28 maggio 2014) il **CIPE aggiornasse l'elenco** dei comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera del 13 novembre 2003. Ad oggi tuttavia quest'aggiornamento ancora non è ancora stato pubblicato.
L'aliquota **agevolata del 10%** può essere applicata anche ai contratti di locazione stipulati nei comuni per i quali sia stato deliberato, negli ultimi cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (28 maggio 2014), lo **stato di emergenza a seguito del verificarsi degli eventi calamitosi**.
Anche questa agevolazione è riservata ai **contratti di locazione a canone concordato.**
Il comma 2-*bis* dell'articolo 9 (del D.L. 47/2014) estende l'applicazione dell'aliquota ridotta del 10 per cento anche "*ai contratti di locazione stipulati nei comuni per i quali sia stato deliberato, negli ultimi cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo stato di emergenza a seguito del verificarsi degli eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della L. 225/1992*".

Nella **circolare n. 12/E/2016** è stato chiarito che qualora nei comuni per i quali sia **stato deliberato lo stato di emergenza** non siano mai stati definiti accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori per la determinazione del canone, è possibile fare riferimento, ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta del 10% della cedolare secca, **all'Accordo vigente nel comune demograficamente omogeneo di minore distanza territoriale**, anche situato in altra regione, secondo i principi stabiliti dall'articolo 1, comma 2 del D.M. 14 luglio 2004.

La possibilità di fruire della **cedolare secca** vale per tutti i contratti di locazione di unità immobiliari ad uso abitativo; non ci sono distinzioni a seconda delle tipologie contrattuali (pertanto è applicabile ai contratti di locazione libero, concordato, transitorio, per studenti, ad uso turistico).
Nel caso in cui l'opzione per la cedolare secca sia effettuata su contratti stipulati **in corso d'anno**, l'imposta sostitutiva deve essere applicata esclusivamente alla frazione d'anno per la quale è stata esercitata l'opzione; per la frazione d'anno non coperta dall'opzione per la cedolare secca si applicheranno le regole ordinarie di tassazione.

NOVITÀ 2019

Nel caso di stipula di **contratti di locazione "commerciali" a decorrere dal 2019**, va applicata **l'aliquota del 21%;** non risulta possibile l'applicazione dell'aliquota ridotta del 10% prevista per le locazioni degli immobili abitativi. Per quanto riguarda la **base imponibile**, l'aliquota del 21% deve **essere applicata sul 100% del reddito derivante dalla locazione**, così come risultante dal relativo contratto.

MODALITÀ DI ESERCIZIO DELL'OPZIONE

L'opzione per il regime della cedolare secca si esprime **in sede di registrazione del contratto** e produce effetti per l'intera durata del contratto, salvo possibilità di revoca.
Dal **1 aprile 2014** è stato introdotto il **nuovo modello RLI** che deve essere utilizzato per la **registrazione dei contratti di locazione** e gli **adempimenti successivi**, quali proroghe, risoluzioni e cessioni nonché per **l'esercizio dell'opzione o della revoca per la cedolare secca**. Non è più consentito utilizzare il modello 69 o il modello "Siria".

Non è più possibile esercitare l'opzione per la cedolare secca in sede di dichiarazione dei redditi, ad **eccezione dei contratti di locazione di durata non superiore a 30 giorni complessivi nell'anno** (per i quali l'opzione viene effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale è stato prodotto il reddito di locazione). Tuttavia, se il contribuente **provvede alla registrazione volontaria** o in caso d'uso del **contratto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi,** l'opzione **deve essere esercitata in sede di registrazione del contratto.**
Nel caso in cui il locatore non opti per la cedolare secca in sede di stipula e prima registrazione del contratto, **può farlo per le annualità successive** con il modello RLI, entro il termine di versamento dell'imposta di registro; in caso **di proroga** del contratto, l'opzione dovrà essere effettuata entro il termine di versamento dell'imposta di registro, attraverso il modello RLI.
L'opzione per il regime della cedolare secca, **se esercitata in sede di stipula**, **è vincolante per il locatore** per tutta la **durata del contratto**, mentre **in caso di opzione esercitata nelle annualità successive** rimane vincolante per tutto il periodo **residuo del contratto**.
Il locatore ha la facoltà di **revocare** l'opzione in ciascuna annualità contrattuale successiva a quella in cui è stata esercitata l'opzione; la revoca deve essere effettuata entro il termine previsto per il pagamento dell'imposta di registro relativa all'annualità di riferimento.
Come precisato nella **circolare n. 20/E/2012**, la revoca dell'opzione può avvenire su carta libera, indicando i dati necessari per l'identificazione del contratto e delle parti ovvero utilizzando il modello RLI.

AGEVOLAZIONI PER IL LOCATORE E COMUNICAZIONE ALL'INQUILINO

Il reddito fondiario assoggettato alla cedolare secca non concorre alla formazione del reddito da assoggettare ad Irpef ed addizionali, ma deve essere aggiunto al reddito complessivo del locatore per:

- determinare la condizione di familiare fiscalmente a carico;
- per calcolare le detrazioni per carichi di famiglia;
- per calcolare le detrazioni per redditi di lavoro dipendente, di pensione ed altri redditi;
- per calcolare le detrazioni per canoni di locazione;
- per stabilire la spettanza o la misura di benefici, fiscali e non, collegati al possesso di requisiti reddituali (es. I.S.E.E.);
- calcolare il reddito di riferimento ai fini della spettanza del bonus Irpef riconosciuto ai lavoratori dipendenti;
- stabilire la spettanza di altre detrazioni.

L'opzione per l'applicazione della cedolare secca consente anche **l'esonero dal pagamento dell'imposta di registro**, dovuta per la registrazione del contratto di locazione, per il suo rinnovo e per il caso di risoluzione anticipata. Inoltre, non deve essere corrisposta l'imposta di bollo sul contratto.
Il **locatore,** per beneficiare del regime della cedolare secca, **deve comunicare** preventivamente al conduttore, **tramite lettera raccomandata**, la scelta per il **regime alternativo di tassazione** e la conseguente rinuncia, per il corrispondente periodo di durata dell'opzione, **ad esercitare la facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone a qualsiasi titolo** (non può essere richiesto né l'aggiornamento del canone in base all'indice Istat né l'aggiornamento diverso previsto dal contratto).

Circolare n. 20/E/2012:
L'obbligo di inviare la comunicazione di rinuncia agli aggiornamenti del canone può essere **escluso** nell'ipotesi di **contratti di locazione di durata complessiva inferiore a trenta giorni nell'intero anno**; la **comunicazione di rinuncia** non è necessaria per i contratti di locazione che prevedono espressamente la rinuncia agli aggiornamenti del canone.

COMPROPRIETARIO NON RISULTANTE DAL CONTRATTO DI LOCAZIONE

Nel caso di un immobile in comproprietà, **il contratto di locazione stipulato da uno solo dei comproprietari** esplica effetti anche **nei confronti del comproprietario** non presente in atti che, pertanto, è tenuto a dichiarare, ai fini fiscali, il **relativo reddito fondiario per la quota a lui imputabile**.
Nel caso di **opzione per il regime della cedolare secca,** anche il comproprietario non indicato nel contratto di locazione ha la possibilità di esercitare tale opzione, in sostituzione del regime ordinario. L'opzione dovrà essere esercitata utilizzando i modelli previsti (dal 1 aprile 2014 con il modello RLI).
Se l'altro **comproprietario ha già esercitato l'opzione**, il comproprietario non risultante in atti che intende optare per la cedolare secca dovrà produrre all'Ufficio territorialmente competente il modello RLI, selezionando l'opzione per la cedolare secca, allegando la documentazione attestante il titolo di comproprietario.
Resta fermo che anche il locatore non indicato in atti è tenuto, tra l'altro, a **comunicare preventivamente al conduttore, tramite lettera raccomandata**, la scelta per il regime della cedolare secca con la conseguente rinuncia ad esercitare la facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone a qualsiasi titolo.
I locatori che, invece, non esercitano l'opzione per la cedolare secca devono versare l'imposta di registro calcolata sulla parte del canone di locazione loro imputabile, in base alla loro quota di possesso.

TRASFERIMENTO DI IMMOBILE LOCATO

L'opzione per la cedolare secca esercitata dal dante causa in ipotesi di trasferimento mortis causa o per atto tra vivi di un **immobile locato**, **cessa di avere efficacia, per quanto riguarda l'imposta sul reddito, con il trasferimento** . L'opzione continua, invece, ad avere effetto **per l'imposta di registro e di bollo**, fino al termine dell'annualità contrattuale.
I nuovi titolari **potranno optare per la cedolare secca** mediante presentazione del modello RLI, entro l'ordinario termine di trenta giorni decorrente dalla data del subentro.

LE LOCAZIONI BREVI

L'articolo 4 del D.L. 50/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. 96/2017 ha introdotto una specifica **disciplina fiscale per le locazioni brevi**, fornendo:
- la **definizione di tali contratti**;
- **stabilendo il regime fiscale da applicare ai relativi canoni**;
- prevedendo **l'attribuzione di compiti di comunicazione dei dati e di sostituzione nel prelievo dell'imposta in capo a determinati intermediari.**

La **circolare n. 24/E/2017** ha fornito importanti chiarimenti in merito alla disciplina in esame.

DEFINIZIONE

Per **contratti di locazione breve** si intendono i **contratti di locazione di immobili ad uso abitativo** di **durata non superiore a 30 giorni**, stipulati da **persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa**, ai quali sono equiparati i **contratti di sublocazione** e i **contratti di concessione in godimento dell'immobile stipulati dal comodatario**, aventi medesima durata.
La nuova disciplina si applica:
- nel caso in cui i **contratti siano stipulati direttamente tra locatore** (proprietario o titolare di altro diritto reale, sublocatore,comodatario) e **conduttore**;
- nel caso in cui in tali **contratti intervengano soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare,** anche attraverso la gestione di portali online, che mettono in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.

I contratti indicati dalla norma, tesi a soddisfare **esigenze abitative transitorie** anche per **finalità turistiche**, sono individuati sulla base delle caratteristiche dei soggetti, dell'oggetto e della durata.
Sia ai contratti produttivi di reddito diverso (nel caso in cui il locatore sia titolare di un diritto personale di godimento sull'immobile, ad esempio di locazione o di comodato).



Affinchè si possa parlare di locazioni brevi è necessario che:
- la **durata del contratto non sia superiore a 30 giorni**; la **circolare 24/E/2017** ha precisato che in caso di più contratti stipulati nell'anno tra le stesse persone il termine di 30 giorni deve essere considerato in relazione a ogni singolo contratto;
- i contratti riguardino solo unità **immobiliari a destinazione residenziale con finalità abitative**, rientranti nelle categorie catastali da A/1 a A/11 (escluso A/10) e **le relative pertinenze** (*box*, posti auto, cantine, soffitte) comprese le locazioni per finalità turistiche (nonché le singole stanze dell'abitazione. Sono esclusi quindi gli immobili che pur avendo i requisiti di fatto per essere destinati a uso abitativo, sono iscritti in una categoria catastale diversa. Gli **immobili devono essere ubicati in Italia;**
- le **parti del contratto**, conduttore e locatore, siano esclusivamente persone fisiche che stipulano locazioni **al di fuori dell'esercizio di un'attività d'impresa**; non sarà quindi possibile applicare il regime in esame ai contratti stipulati dal datore di lavoro per destinare un immobile ad uso foresteria dei dipendenti.

Inoltre, il regime delle locazioni brevi trova applicazione anche per le locazioni (brevi) **comprensive di servizi accessori**: nel contratto è possibile prevedere l'erogazione anche di servizi accessori alla locazione, quali la fornitura di biancheria, la pulizia locali, *wi-fi*, l'utilizzo di utenze telefoniche, l'aria condizionata. Trattasi come precisato nella **circolare 24/E** di servizi "***strettamente funzionali alle esigenze abitative di breve periodo***". Non possono rientrare nella disciplina in esame i contratti con i quali il locatore fornisce **altre prestazioni aggiuntive**, quali ad esempio il servizio di colazione, la somministrazione di alimenti e bevande, la messa a disposizione di auto a noleggio, guide turistiche o interpreti, in quanto prestazioni qualificabili sotto il profilo fiscale come attività d'impresa, anche se svolta in maniera occasionale.



Non è richiesta l'adozione di un **particolare schema contrattuale**; la nuova disciplina si applica sia quando i contratti sono **stipulati direttamente dal proprietario dell'immobile** sia quando nella stipula interviene **un intermediario**, anche mediante un portale telematico, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.

Tra le principali **novità** contenute nelle nuove disposizioni normative è prevista la possibilità di applicare il regime fiscale previsto anche ai **redditi diversi** derivanti da:
- **sublocazioni**;
- **contratti a titolo oneroso stipulati dal comodatario** che hanno per oggetto il godimento dell'immobile da parte di terzi.

L'ambito applicativo è determinato, pertanto, in base **alla causa del contratto** e non in base al **diritto che ha sull'immobile colui che lo mette a disposizione**. Ciò comporta che la normativa in esame si applica prescindendo dal reddito derivante dal contratto di locazione in quanto riferita sia ai contratti di locazione produttivi di reddito fondiario (nel caso in cui il locatore sia titolare di diritto di proprietà o di altro diritto reale sia ai contratti produttivi di reddito diverso (nel caso in cui il locatore sia titolare di un diritto personale di godimento sull'immobile, ad esempio di locazione o di comodato).



Tali contratti non trasferiscono al sublocatore o al comodatario la titolarità del reddito fondiario, pertanto:

- il **titolare del diritto di proprietà** o del diritto reale sul bene rimane obbligato a dichiarare **il reddito fondiario** derivante dal possesso dall'immobile oggetto del contratto;
- il **sublocatore o il comodatario** produce un **reddito diverso** per il canone di locazione effettivamente percepito.

REGIME FISCALE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE BREVE

Ai **redditi** derivanti dai contratti di locazione breve è possibile applicare:

- l'**Irpef**, secondo le modalità ordinarie;
- la **cedolare secca** nella misura del **21%**, su **opzione** del locatore.

Per effetto del richiamo alle disposizioni in materia di "*Cedolare secca sugli affitti*", di cui all'articolo del D.Lgs. 23/2011 il **reddito derivante dai contratti di locazione breve** può essere assoggettato, per **opzione del locatore**, all'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e
delle relative addizionali, nonché delle eventuali imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione, laddove registrato.



Tale regime opzionale, **già applicabile** ai redditi fondiari derivanti dalle locazioni anche di breve durata, risulta ora esteso ai **redditi diversi** derivanti dai **contratti di sublocazioni** e ai **contratti stipulati dal comodatario per la concessione a terzi del godimento dell'immobile abitativo** stipulati a decorrere dal **1 giugno 2017.**

Per quanto riguarda la **sublocazione**, l'applicazione della cedolare secca non modifica la qualificazione reddituale dei proventi derivanti da tale contratto. Relativamente, invece, alla concessone in godimento dell'immobile da parte del comodatario la circolare n. 24/E/2017 ha precisato che, per effetto delle nuove disposizioni che prevedono l'applicazione della ritenuta in capo al comodatario:

- il **comodante rimane titolare del reddito fondiario** derivante dal possesso dell'immobile oggetto di comodato;
- il **comodatario/locatore**, diventi titolare del reddito derivante **dal contratto di concessione** in godimento qualificabile come reddito diverso assimilabile alla sublocazione.



La qualificazione reddituale dei proventi derivanti dal contratto di locazione non muta anche qualora il contratto **preveda la fornitura di servizi accessori strettamente** connessi alla funzionalità dell'immobile.

Per quanto riguarda le **modalità di opzione per la cedolare secca**, è possibile esercitare la scelta:

- nella **dichiarazione dei redditi** relativa all'anno in cui i canoni di locazione sono maturati o i corrispettivi sono riscossi;
- in **sede di registrazione del contratto**, nel caso in cui questo venga volontariamente registrato.

L'opzione può essere effettuata **per ciascuno dei contratti effettuati** dal locatore ad eccezione del caso in cui si affittano singole porzioni della stessa unità abitativa, per periodi in tutto o in parte coincidenti, nel qual caso l'esercizio dell'opzione per il primo contratto vincola anche il regime del contratto successivo.

ADEMPIMENTI A CARICO DEGLI INTERMEDIARI

Tra le principali **novità** contenute nel D.L. 50/2017 in materia di **locazioni brevi** vi sono gli **adempimenti** a carico degli **intermediari** i quali, ai sensi dei **commi da 4** a **5-*ter* dell'articolo 4**, in relazione ai contratti di locazione breve stipulati a partire dal **1° giugno 2017** devono:

- **comunicare i dati** ad essi relativi e **conservare** gli elementi posti a base delle informazioni comunicate, se **intervengono nella stipula** degli stessi;
- **operare una ritenuta nella misura del 21%** e conservare i dati dei pagamenti o dei corrispettivi, se **incassano o intervengono** nel pagamento del canone di locazione o dei corrispettivi lordi.

Destinatari degli obblighi introdotti dalla norma sono:

- coloro che esercitano **la professione di mediatore** disciplinata dalla L. 39/1989, soggetta a segnalazione certificata di inizio di attività da presentare alla C.I.A.A.;
- in generale tutti **i soggetti** attraverso i quali vengono stipulati contratti di locazione breve come, ad esempio, coloro che in via abituale anche se non esclusiva offrono **strumenti tecnici e informatici** per facilitare l'incontro della domanda e offerta di locazioni brevi e, pertanto, **intervengono nella conclusione** del contratto tra locatore e conduttore.

La portata della norma risulta quindi piuttosto ampia posto che fa riferimento anche ai soggetti che attraverso **la gestione di portali *on line*** mettono in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.
La **circolare AdE 24/E/2017** ha precisato che è **irrilevante** la forma giuridica del soggetto che svolge l'attività di intermediazione, la quale può essere esercitata sia **in forma individuale che in forma associata**.

Anche **gli intermediari non residenti** dovranno applicare le nuove regole:

- sia che dispongano di una **stabile organizzazione in Italia**, effettuando gli adempimenti previsti tramite l'organizzazione;
- sia che risultano **privi** di una stabile organizzazione, nel qual caso dovranno nominare **un rappresentante fiscale** in Italia che in qualità di responsabile d'imposta dovrà richiedere l'attribuzione del codice fiscale del soggetto rappresentato.

Le modalità con le quali i soggetti intermediari devono assolvere gli adempimenti di **comunicazione e conservazione dei dati**, di **versamento**, **certificazione** e **dichiarazione** delle ritenute operate sono state individuate nel **provvedimento del 12.07.2017**.
Ai sensi dell'articolo 3 del provvedimento i soggetti intermediari, residenti e non residenti, che intervengono nella conclusione dei contratti di locazione breve devono **comunicare** all'Agenzia delle entrate:

- il **nome, cognome e codice fiscale del locatore**;
- la **durata del contratto**;
- l'**importo del corrispettivo lordo;**
- l'**indirizzo dell'immobile**.

Per i contratti relativi al medesimo immobile e stipulati dal medesimo locatore, la comunicazione dei dati può essere effettuata anche in **forma aggregata**.



La comunicazione dei dati va **trasmessa,** attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, entro il **30 giugno dell'anno successivo a quello di conclusione del contratto**.

La **circolare n. 24/E/2017** ha precisato che **non tutti gli intermediari** che favoriscono l'incontro tra domanda e offerta di abitazione sono tenuti alla trasmissione dei dati, ma soltanto coloro che, oltre a tale attività, **forniscono un supporto professionale o tecnico-informatico** nella fase del perfezionamento dell'accordo come nel caso in cui il conduttore abbia **accettato la proposta di locazione tramite l'intermediario** stesso o **abbia aderito all'offerta** di locazione tramite la piattaforma *on line*.
Qualora il locatore si avvalga dell'intermediario solo per proporre l'immobile in locazione ma **il conduttore comunichi direttamente al locatore l'accettazione della proposta**, l'intermediario non è tenuto a comunicare i dati del contratto in quanto ha solo contribuito a mettere in contatto le parti rimanendo estraneo alla fase di conclusione dell'accordo.
È stato inoltre sottolineato che l'adempimento deve essere posto in essere dall'intermediario **al quale il locatore ha affidato l'incarico** anche quando lo stesso intermediario si avvale a sua volta di altri intermediari. Quindi ad esempio se un'agenzia immobiliare si avvale di una **piattaforma *on line*** sulla quale ha pubblicato l'offerta, **l'obbligo ricade sull'agenzia immobiliare** in quanto la piattaforma *on line* è solo un modo per esercitare l'attività di intermediazione nei confronti del locatore.

Gli intermediari, residenti e non residenti, qualora intervengano **nel pagamento o incassino i corrispettivi hanno l'obbligo di operare e versare una ritenuta del 21%**.
Sul tema la **circolare n. 24/E/2017** ha precisato che **la ritenuta non deve essere operata** qualora **il pagamento avvenga mediante assegno bancario** intestato al locatore non avendo l'intermediario la materiale disponibilità delle somme su cui operare la ritenuta.
In caso di pagamento del canone mediante **carte di pagamento** (carte di credito, di debito, prepagate) gli intermediari autorizzati (banche, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica, Poste Italiane Spa) nonché le società che offrono servizi di pagamento digitale e di trasferimento di denaro in Internet(ad es. PayPal), non svolgendo attività di intermediazione, non **sono tenuti ad operare la ritenuta** che deve eventualmente essere effettuata dall'intermediario
che incassa il canone o interviene nel pagamento.

La ritenuta deve essere applicata sul **canone/corrispettivo lordo indicato nel contratto**.
Ai fini dei contratti in esame tuttavia, caratterizzati per definizione normativa anche dalla eventuale fornitura di prestazioni accessorie, devono ritenersi incluse nel corrispettivo lordo anche le **somme eventualmente addebitate a titolo forfettario per tali prestazioni**.
In altre parole, le **spese per servizi accessori** si ritiene che **non concorrano** al corrispettivo lordo solo qualora siano sostenute direttamente dal conduttore o siano a questi riaddebitate dal locatore sulla base dei costi e dei consumi effettivamente sostenuti.



ESEMPIO
Canone di locazione: euro 1.000
Spese per pulizia non comprese nel canone: euro 100
Ritenuta: euro 210 (1.000 x 21%)



ESEMPIO
Canone di locazione (comprensivo del servizio di pulizia): euro 1.100
Ritenuta: euro 231 (1.100 x 21%)

Per quanto riguarda **l'eventuale provvigione** dovuta all'intermediario:

- se **è compresa nel corrispettivo** della **locazione la ritenuta si applica anche all'importo della provvigione**;

ESEMPIO
Provvigione dovuta dal locatore: euro 80
Canone: euro 1.000 + 80 = 1.080
Ritenuta: euro 227 (1.080 x 21%).

- se **non compresa nel corrispettivo**, ma viene addebitata direttamente dall'intermediario al conduttore o al locatore (e non riaddebitata al conduttore) **non va assoggettata a ritenuta.**

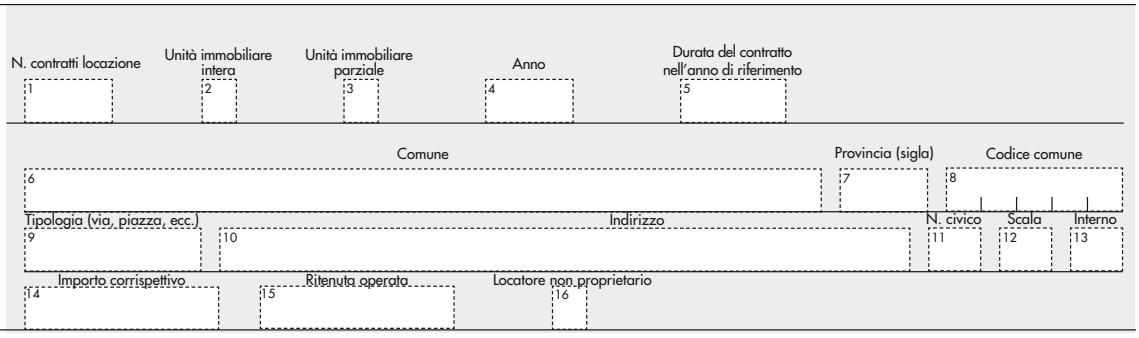
ESEMPIO
Provvigione dovuta dal conduttore: euro 80
Canone di locazione: euro 1.000
Ritenuta: euro 210 (1.000 x 21%)

La ritenuta deve essere versata con **modello F24** entro **il giorno 16 del mese successivo** a quello in cui è stata effettuata, utilizzando il codice tributo "***1919***"; tale ritenuta si considera operata:

- a **titolo d'imposta** se il locatore sceglie il regime di cedolare secca;
- a **titolo di acconto** se il beneficiario non esercita l'opzione per il regime agevolato ed i relativi redditi vengono tassati secondo le modalità ordinarie.

Gli **intermediario devono certificare** al locatore **l'ammontare delle ritenute operate** ai sensi dell'**articolo 4 del D.P.R. 322/1998**: con la presentazione della **Certificazione Unica** al locatore gli intermediari sono esonerati dall'obbligo di comunicazione dei dati dei contratti.
Nel **modello C.U. 2020** è stata inserita la sezione "*Certificazione redditi – Locazioni brevi*" per l'indicazione dei dati relativi ai redditi e alle ritenute operate in presenza di contratti di locazione breve.

CERTIFICAZIONE REDDITI - LOCAZIONI BREVI



Secondo quanto previsto nel **Provvedimento del 12.07.2017**per i contratti relativi al medesimo immobile e stipulati dal medesimo locatore, la comunicazione dei dati può essere effettuata anche in **forma aggregata**. Pertanto nel caso di un immobile locato ad uso vacanza per **diversi periodi dell'anno**, se tutti i contratti siano stati stipulati con il medesimo intermediario questo potrà certificare in **forma aggregata** i dati utilizzando un **unico rigo** dove riportare **la sommatoria dei canoni**, delle **ritenute** e dei giorni dei vari contratti.

Nella compilazione del **modello 730/2020** si dovrà tenere conto anche della natura del reddito prodotto:

- nel caso di **redditi fondiari**, locazioni brevi effettuate dal proprietario, da indicare nel **quadro B,** saranno tassati secondo un **principio di competenza** (l'articolo 26 del Tuir stabilisce che i redditi fondiari concorrono, indipendentemente dalla loro percezione a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili a titolo di proprietà).

Le istruzioni alla compilazione del modello 730/2020 precisano che il **reddito fondiario** derivante dalla **locazione effettuata nel corso del 2019** va riportato in dichiarazione anche se **il corrispettivo è stato percepito nel corso del 2018** ed è indicato nella Certificazione Unica – Locazioni brevi 2019.
Il medesimo reddito fondiario va indicato in dichiarazione **anche se il corrispettivo non è stato ancora percepito** o, se percepito, la **Certificazione Unica non è stata rilasciata**; mentre se il corrispettivo è stato percepito **nel 2019** ma il **periodo di locazione avviene nel corso del 2020**, la tassazione va rinviata all'anno in cui la locazione è effettivamente effettuata.

- nel caso di **redditi diversi**, sublocazioni o locazioni brevi effettuare dal comodatario, da indicare nel **quadro D**, sono tassati secondo il **principio di cassa**, ovvero devono concorrere alla determinazione del reddito nell'anno dell'effettiva percezione.

Il reddito derivante dalla **sublocazione o dalla locazione del comodatario** va tassato nell'anno in cui il **corrispettivo è percepito** senza tener conto di quando effettivamente il soggiorno ha avuto luogo.

ESEMPIO
Il **30 ottobre 2019** è stipulato un contratto di locazione breve, tramite un intermediario, con periodo di soggiorno dal **24 dicembre 2019 al 7 gennaio 2020**.
L'ammontare totale del corrispettivo lordo è **980 euro** è stato interamente incassato in data **30.10.2019**.
L'intermediario nella predisposizione della C.U. dovrà compilare **due distinti righi**, quello relativo di **competenza dell'anno 2019** e quello di **competenza del 2020**.

CERTIFICAZIONE REDDITI - LOCAZIONI BREVI

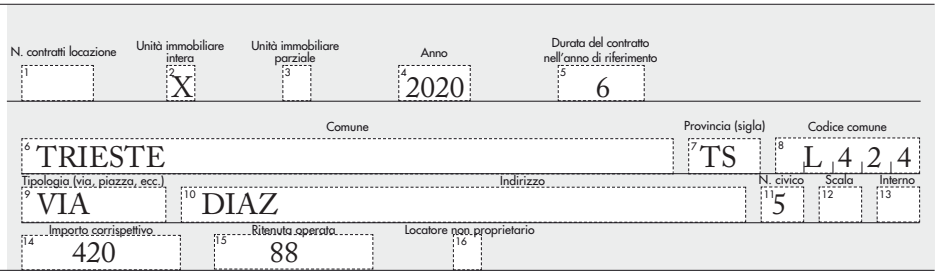
N. contratti locazione	Unità immobiliare intera	Unità immobiliare parziale	Anno	Durata del contratto nell'anno di riferimento
1	2 X	3	4 2019	5 8

Comune	Provincia (sigla)	Codice comune
6 TRIESTE	7 TS	8 L424

Tipologia (via, piazza, ecc.)	Indirizzo	N. civico	Scala	Interno
9 VIA	10 DIAZ	11 5	12	13

Importo corrispettivo	Ritenuta operata	Locatore non proprietario
14 560	15 118	16

CERTIFICAZIONE REDDITI - LOCAZIONI BREVI



A **colonna 5** devono essere indicati il numero dei giorni della durata del contratto di locazione nel periodo di riferimento, pari a:

- giorni totali di locazione: 14
- giorni di **locazione nel 2019**: **8** (da riportare a colonna5 del 1 rigo della C.U.)
- giorni di **locazione nel 2020**: **6** (da riportare a colonna 5 del 2 rigo della C.U.)

Nel **punto 4** va riportato l'anno relativo al periodo di locazione che si sta indicando.
Nell'ipotesi di contratto di locazione per un periodo che ha ricompreso **sia il 2019 che il 2020** e il pagamento è stato effettuato anticipatamente nel 2019, è necessario compilare due righi riportando in modo distinto l'importo di competenza del 2019 e l'importo di competenza del 2020.

A **colonna 14** deve essere indicato l'importo del corrispettivo lordo pattuito per la locazione breve rapportato al periodo di efficacia del contratto, pari a:

- corrispettivo **lordo complessivo**: euro 980
- **corrispettivo lordo relativo al 2019:** (980 / 14) * 8 = euro 560 (da riportare a colonna14 del 1 rigo della C.U.)
- **corrispettivo lordo relativo al 2020:** (980 / 14) * 6 = euro 420 (da riportare a colonna 14 del 1 rigo della C.U.)

A **colonna 15** devono essere indicato l'importo delle ritenute sul corrispettivo rapportato al periodo di efficacia del contratto:

- ritenute su corrispettivo **lordo complessivo**: euro 980 * 21%
- ritenute su **corrispettivo lordo relativo al 2019:** euro 560 * 21% = euro 118
- ritenute su **corrispettivo lordo relativo al 2020:** (980 / 14) * 6 = euro 420*21% = euro 88.

ESEMPIO

Il **30 ottobre 2019** è stipulato un contratto di sublocazione, tramite un intermediario, con periodo di soggiorno dal **24 dicembre 2019 al 7 gennaio 2020** su un immobile a lui concesso in locazione. L'ammontare totale del corrispettivo lordo è **980 euro** è stato interamente incassato in data **30.10.2019**.
Il reddito derivante dalla **sublocazione o dalla locazione del comodatario** va tassato nell'anno in cui il **corrispettivo è percepito** senza tener conto di quando effettivamente il soggiorno ha avuto luogo.

L'intermediario rilascerà la certificazione con un solo rigo compilato:

CERTIFICAZIONE REDDITI - LOCAZIONI BREVI

N. contratti locazione	Unità immobiliare intera	Unità immobiliare parziale	Anno	Durata del contratto nell'anno di riferimento
1	2 X	3	4 2019	5 14

Comune	Provincia (sigla)	Codice comune
6 TRIESTE	7 TS	8 L424

Tipologia (via, piazza, ecc.)	Indirizzo	N. civico	Scala	Interno
9 VIA	10 DIAZ	11 5	12	13

Importo corrispettivo	Ritenuta operata	Locatore non proprietario
14 980	15 206	16 X

Deve essere barrata la casella di **colonna 16** che identifica il percipiente non proprietario dell'immobile locato, in quanto sublocatario. In tale circostanza il corrispettivo sarà considerato come **reddito diverso e dovrà essere dichiarato nel quadro D del modello 730/2020**.

Nel caso in cui sia stata barrata la casella di colonna 16, al punto 4 va riportato sempre il valore 2019.

IMMOBILI DI INTERESSE STORICO E ARTISTICO

Fino all'anno 2011 il reddito degli immobili riconosciuti di interesse storico e artistico **era determinato mediante l'applicazione della minore tra le tariffe d'estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato il fabbricato.**
Con la circolare n. 17/E/2006, l'Agenzia aveva precisato come l'agevolazione fosse applicabile a tutti gli immobili storico-artistici ad uso abitativo e non abitativo, sia nel caso in cui fossero stati locati, sia qualora non lo fossero stati.
La L. 44/2012 di conversione al D.L. 16/2012, ha abrogato tale agevolazione modificando il trattamento fiscale di tali immobili.
A decorrere dall'anno 2012, per gli immobili non locati, il reddito è dato dalla rendita catastale effettiva rivaluta del 5% e ridotta del 50% (come precisato nella risoluzione n. 114/E/2012). Nel caso in cui l'immobile di interesse storico ed artistico risulti **locato**, dovrà **essere confrontato il canone di locazione ridotto forfetariamente del 35% con la rendita catastale effettiva rivalutata del 5%**. Dovrà, quindi, essere assoggettato a tassazione il maggiore tra i due. Se è stata fatta **opzione per il regime della cedolare secca**, il confronto dovrà essere operato tra il 100% del canone di locazione e la rendita catastale rivalutata del 5%. Sul maggiore dei due dovrà essere applicata l'aliquota del 21% (o del 10% nel caso di contratti a canone concordato).

RAPPORTI TRA IMU E IMPOSTE SUI REDDITI

Come noto, **a partire dal 2012**, per effetto dell'articolo 13 del D.L. 201/2011, in tutti i comuni del territorio nazionale deve essere applicata l'imposta municipale unica (Imu) a titolo sperimentale, introdotta dall'articolo 8 del D.Lgs. 23/2011.

L' **Imu** ha un effetto sostitutivo:
- sia sull'**imposta comunale sugli immobili;**
- sia, **per la componente immobiliare**, sull'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) e le relative addizionali regionali e comunali, dovute in riferimento ai redditi fondiari concernenti i beni non locati.

Pertanto, **a decorrere dall'anno 2012**, **terreni e fabbricati locati** sono **soggetti sia ad Imu che alle imposte sui redditi**, mentre terreni e fabbricati **non locati sono soggetti solo ad Imu e non più ad Irpef ed addizionali**.

In conseguenza del predetto effetto sostitutivo dell'Imu, nella **circolare n. 5/E/2013** in esame, l'Agenzia chiarisce che i redditi fondiari degli immobili non locati sono esclusi dalla formazione del reddito complessivo e, pertanto, non soggetti a tassazione ai fini Irpef.

Infatti, chiarisce l'Agenzia:

"*Anche se l'Imu non ha natura di imposta sul reddito, il descritto effetto di sostituzione dell'Irpef - in quanto espressamente disposto per principio dal citato articolo 8 del D.Lgs. 23/2011 - si concretizza nell'ambito del Tuir mediante l'esclusione dalla base imponibile dell'Irpef, del reddito fondiario prodotto dagli immobili non affittati o non locati soggetti a Imu, con effetti analoghi a quelli derivanti dall'applicazione dell'articolo 3 del Tuir*".

L'effetto sostitutivo deriva anche dalla considerazione che, nelle norme che disciplinano l'Imu non vi è una disposizione analoga a quella di cui all'articolo 7, comma 3, D.Lgs. 23/2011, prevista per la cedolare secca sugli affitti, in base alla quale, ai fini del riconoscimento di deduzioni, detrazioni o benefici, anche di natura non tributaria, è necessario tener conto anche del reddito assoggettato a cedolare.

REDDITI SOSTITUITI E REDDITI NON SOSTITUITI

La circolare fornisce ulteriori chiarimenti in merito all'effetto sostitutivo dell'Imu sulla componente immobiliare dell'Irpef e delle addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati.

Redditi sostituiti
- Reddito dominicale dei terreni non locati;
- reddito dei fabbricati non affittati e non locati (compresi gli immobili tenuti a disposizione, gli immobili concessi in comodato d'uso gratuito e gli immobili destinati dal professionista ad uso promiscuo).

Redditi non sostituiti
- Reddito agrario dei terreni di cui all'articolo 32 del Tuir;
- redditi fondiari diversi da quelli cui si applica la cedolare secca (ovvero redditi di fabbricati relativi a beni locati diversi da quelli cui si applica la cedolare secca);
- redditi derivanti dagli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del Tuir;
- redditi degli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'Ires;
- redditi dei terreni dati in affitto per usi non agricoli (in quanto non produttivi di reddito dominicale, ma di redditi diversi);
- indennità di occupazione (considerate anch'esse redditi diversi).

IMU E ABITAZIONE PRINCIPALE

In linea generale anche per l'anno **2019**, **non è dovuta l'Imu** per **l'abitazione principale e le relative pertinenze** (classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali). Il reddito dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, **pari alla rendita catastale rivalutata del 5% concorre** alla formazione del reddito complessivo ai fini Irpef; tale importo potrà essere dedotto interamente dal reddito complessivo.

ABITAZIONI PRINCIPALI DI LUSSO

Le **abitazioni** principali classificate nelle categorie catastali **A/1, A/8 e A/9** "abitazioni di lusso" **sono soggette ad Imu** e pertanto non scontano Irpef le addizionali. In queste ipotesi, poiché il reddito dell'abitazione principale **non concorre al reddito complessivo**, non spetta la relativa deduzione.
In tale circostanza nella colonna 12 "Casi particolari Imu" va indicato il **codice 2.**

IPOTESI DI ASSIMILAZIONE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

L'articolo 13 comma 2 del D.L. 201/2011 prevede poi alcuni casi di **assimilazione all'abitazione principale**, per i quali non si applica l'Imu.
La norma prevede che **i comuni** (attraverso una specifica delibera) possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto **da anziani o disabili** che **acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari** a seguito di ricovero permanente, a condizione che **la stessa non risulti locata**.
In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

L'articolo 1 comma 10 della **Legge di Stabilità 2016** ha inserito all'articolo 13 comma 3, la **lettera a)** che prevede, a decorrere dal 1 gennaio 2016, che **la base imponibile Imu sia ridotta del 50%** per le unita' immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, **concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado** che **le utilizzano come abitazione principale**.
Per poter beneficiare di tale riduzione è necessario che:
- il **contratto sia registrato**;
- il **comodante possieda un solo immobile in Italia** e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui e' situato l'immobile concesso in comodato.

Il beneficio si applica anche nel caso in cui **il comodante**, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso **comune un altro immobile adibito a propria abitazione principa**le,che non sia classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Pertanto a decorrere dal **2016 non è possibile** per il Comune deliberare l'assimilazione ad abitazione principale di unità immobiliari concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado, essendo ora prevista per legge una specifica disciplina.

A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed **una sola unità immobiliare posseduta** (a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia):
- dai **cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato**;
- **iscritti** all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE);
- **pensionati nei rispettivi Paesi di residenza**;
- a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

Inoltre l'imposta municipale propria non si applica, altresì:
a) alle **unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie** a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

La Legge di Stabilità 2016 ha integrato l'articolo 13 comma 2 lettera a) del D.L. 201/2011 estendendo l'esenzione Imu anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa **destinate a studenti universitari soci assegnatari**, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica.

b) ai **fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali** come definiti dal D.M. 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
c) alla **casa coniugale assegnata al coniuge**, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita' immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, **dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia** ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

ABITAZIONE PRINCIPALE NELLE PROVINCIE DI TRENTO E BOLZANO
Con riferimento alle imposte (**Imi** e **Imis**) previste in Provincia di Bolzano e di Trento previste in "sostituzione" all'Imu, l'articolo 1 comma 12 della L. 208/2015 (legge di Stabilità 2016) ha previsto, aggiungendo un nuovo periodo all'articolo 8 comma 1 del D.Lgs. 23/2011 che anche tali imposte, così come l'Imu, sono **alternative all'Irpef per la componente immobiliare**. Quindi la rendita catastale degli immobili non locati assoggettati ad Imi/Imis non concorre alla base imponibile Irpef.

FABBRICATI NON LOCATI E IMU

In generale**, l'Imu sostituisce l'Irpef** e le relative addizionali dovute con riferimento **ai redditi dei fabbricati non locati**, compresi quelli concessi in comodato d'uso gratuito
Sono previste le seguenti **eccezioni**:

- per alcune categorie di immobili può essere prevista **l'esenzione totale dall'Imu** (in tal caso l'immobile sarà assoggettato ad Irpef);
- se gli immobili ad uso abitativo (Categorie catastali da A1 ad A11, escluso A10) non locati e assoggettati all'Imu **sono situati nello stesso comune** nel quale si **trova l'immobile adibito ad abitazione principale** (anche se fabbricato rurale) il relativo reddito concorre alla formazione della base imponibile dell'Irpef e delle relative addizionali nella misura del **50%.**

Pertanto se **l'immobile ad uso abitativo non concesso in locazione** (e soggetto ad Imu) si **trova nello stesso comune** dove il contribuente possiede già un **immobile adibito ad abitazione principale** il relativo reddito, **pari alla rendita catastale rivalutata aumentata di un 1/3** concorre alla determinazione del **reddito imponibile Irpef nella misura del 50**%.
Nel caso in cui l'immobile a disposizione del contribuente e diverso dall'abitazione principale si trovi in **un comune diverso** da quello in cui si trova l'abitazione principale, se soggetto Imu, non sconterà l'Irpef.

IMMOBILI LOCATI E IMU

Nel caso in cui l'immobile venga **concesso in locazione**, sarà assoggettato sia ad Imu che ad Irpef, o ad imposta sostitutiva nel caso in cui opti per la cedolare secca.

CASI PARTICOLARI

BENI LOCATI PER UNA PARTE DEL PERIODO D'IMPOSTA	**Opzione per la cedolare secca:** Nel caso in cui i **beni immobili siano locati** solo per una parte del periodo d'imposta **e si opti per la cedolare secca**, è sufficiente dividere il periodo d'imposta in due parti: il periodo in cui l'immobile è stato locato con assoggettamento del reddito a cedolare secca, e il periodo in cui non risulta locato con applicazione delle regole Irpef. L'Imu sostituisce Irpef e addizionali **solo per la parte del periodo d'imposta in cui l'immobile non è locato.** **Tassazione ordinaria:** Nel caso in cui **non si opti per la cedolare secca** o non sia possibile farlo, allora: - per la parte **del periodo d'imposta in cui l'immobile è locato**, deve essere effettuato il confronto tra la **rendita catastale rivalutata** e **il canone di locazione ridotto forfetariamente**. Il canone di locazione sarà assoggettato a tassazione solo se superiore alla rendita; - per la parte del periodo d'imposta in cui **l'immobile non è locato, l'Imu sostituisce l'Irpef e le relative addizionali (a condizione, però, che non sia ubicato nello stesso comune dove si trova l'immobile adibito ad abitazione principale)**.

ESEMPIO

- **Immobile tenuto a disposizione** dal 1° gennaio al 31 maggio 2018 (**non ubicato nello stesso comune dell'abitazione principale**);
- **concessione in locazione dal 1° giugno 2018 al 31 maggio 2019;**
- canone annuo: 12.000 euro;
- rendita 3.000 euro (comprensiva della rivalutazione del 5%).

Reddito 2018

- L'Imu sostituisce l'Irpef sul reddito fondiario;
- Il contribuente deve indicare nel modello 730 o nel modello Unico persone fisiche i dati dell'immobile;
- Il reddito dell'immobile non concorre alla formazione del reddito complessivo.

Da 1/1 a 31/5 immobile non locato	Da 1/6 a 31/12 immobile locato
Imu	Irpef e Imu

Per il periodo dal **01/06 al 31/12** sono dovute Irpef e Imu.
Reddito da assoggettare ad Irpef:

- € 12.000 * (214/365) = € 7.035,62 (canone per il periodo giugno/dicembre 2018);
- € 7.035,62 * 95% = € 6.683,84 (riduzione forfetaria del canone applicabile);
- € 3.000 * 214/365 = € 1.758,90 (rendita catastale rivalutata rapportata al periodo);

Dal confronto tra rendita catastale rivalutata e canone di locazione emerge che il reddito da assoggettare ad Irpef sarà pari a 6.683,84 euro.

Reddito 2019

- L'Imu sostituisce l'Irpef sul reddito fondiario;
- il contribuente deve indicare nel modello 730 o nel modello Unico PF i dati dell'immobile;
- il reddito dell'immobile non concorre alla formazione del reddito complessivo.

Da 1/1 a 31/5 immobile locato	Da 1/6 a 31/12 immobile non locato
Irpef e Imu	Imu

Per il periodo dal **01/01 al 31/05** sono dovute Irpef e Imu.
Reddito da assoggettare ad Irpef:
€ 12.000 * (151/365) = € 4.964,38 (canone per il periodo gennaio/maggio 2019);
€ 4.964,38 * 95% = € 4.716,16;
€ 3.000 * 151/365 = € 1.241,10 (rendita catastale rivalutata rapportata al periodo).
Dal confronto tra rendita catastale rivalutata e il canone di locazione, emerge che il reddito da assoggettare ad Irpef sarà pari ad € 4.716,16.

LOCAZIONE DI PARTE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE	Già la circolare 3/DF/2012 del MEF ha ammesso che l'Imu potesse avere un effetto sostitutivo dell'Irpef e della cedolare secca dovuta su un bene locato. In particolare: • sarà dovuta **solo Imu** nel caso in cui l'importo della rendita catastale rivalutata del 5% risulti maggiore del canone di locazione (ridotto della percentuale forfetaria, se assoggettato a tassazione ordinaria, ovvero considerato nel suo intero ammontare, nel caso di esercizio della cedolare secca); • sono dovute sia Imu che Irpef (o cedolare) nel caso in cui il canone di locazione (ridotto della percentuale forfetaria, se assoggettato a tassazione ordinaria, ovvero considerato nel suo intero ammontare, nel caso di esercizio della cedolare secca) sia di ammontare superiore alla rendita catastale rivalutata.
IMMOBILI INAGIBILI	L'articolo 13 comma 3 del D.L. 201/2011, dispone che la base imponibile Imu è ridotta del **50% per gli immobili** che siano dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati. Dato che l'Imu è comunque dovuta anche se in misura ridotta (base imponibile ridotta del 50%), **l'immobile non può comunque essere considerato esente**. Pertanto, opera l'effetto di sostituzione dell'Irpef.
BENI POSSEDUTI DA SOCIETÀ SEMPLICI	Considerato che: • le **società semplici non sono soggetti passivi Irpef**; • il **reddito mantiene la natura propria della categoria in cui lo stesso rientra** (a differenza delle società commerciali); • i redditi di partecipazione in società semplici **imputati per trasparenza ai soci** mantengono in capo ad essi la medesima natura dei redditi da cui promanano, l'effetto sostitutivo deve essere applicato ai soci persone fisiche per la quota del reddito di partecipazione riferibile ai redditi fondiari attribuito dalla società. Da un punto di vista operativo, dal prospetto di riparto del reddito trasmesso dalla società semplice ai soci deve risultare la quota del reddito di partecipazione del socio corrispondente al reddito dominicale dei terreni non affittati o al reddito dei fabbricati non locati.

ESONERO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE	Il contribuente che possiede solo redditi sostituiti dall'Imu non è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi, mentre, se possiede anche altri redditi, deve verificare la propria particolare situazione.

FABBRICATI ESENTI IMU

Come precisato nella circolare 3/DF/2012 gli **immobili esenti** dall'imposta municipale propria sono comunque assoggettati **alle imposte sui redditi e alle relative addizionali ove dovute**.
Sono **esenti Imu**:

- gli **immobili posseduti dallo Stato** e dagli enti pubblici;
- gli **immobili utilizzati dagli enti non commerciali** destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive nonché alle attività dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, alla catechesi e all'educazione cristiana;
- i **fabbricati rurali ad uso strumentale** ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani dall'elenco dei comuni italiani predisposti dall'Istat;
- i **fabbricati ubicati in Abruzzo** nelle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009 distrutti o dichiarati inagibili totalmente o parzialmente (non concorrono alla formazione del reddito e sono esenti dall'Imu fino alla definitiva ricostruzione);
- i **fabbricati ubicati in Emilia**, nelle zone colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio distrutti o oggetto di ordinanze sindacali di sgombero adottate entro il 20 novembre 2012 (sono esenti Imu fino alla definitiva ricostruzione e agibilità e comunque non oltre il 31 dicembre 2019);
- i **fabbricati colpiti dagli eventi sismici 2016 nell'Italia centrale**, distrutti o oggetto di ordinanze sindacali di sgombero adottate entro il 28 febbraio 2017. È prevista l'esenzione da Irpef fino alla definitiva ricostruzione e agibilità e l'esenzione Imu e Tasi a decorrere dalla rata scadente il 16 dicembre 2016 e fino alla definitiva ricostruzione o agibilità (e non oltre il 31 dicembre 2020);
- l'articolo 46 del D.L. 50/2017 ha disposto l'istituzione di una zona franca urbana per agevolare la ripresa delle attività economiche operanti nelle zone del Centro Italia colpite dagli eventi sismici avvenuti nel periodo compreso tra agosto 2016 e gennaio 2017 (Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria). Le imprese che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca possono fruire di diverse misure agevolative, tra cui l'esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca e utilizzati per l'esercizio dell'attività economica;
- l'articolo 3 comma 1 della L. 109/2018 ha disposto che i redditi dei fabbricati oggetto delle ordinanze di sgombero adottate a seguito del crollo del ponte Morandi del 14.08.2018 sono esenti da Imu a decorrere dalla rata in scadenza del 16.12.2018 fino al 31.12.2020.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Ciascun rigo del quadro B (da B1 a B7) serve **ad indicare una determinata situazione "fiscale" relativa ad un immobile.**
Se nel **corso dell'anno 2019** è variato l'utilizzo dell'immobile o la quota di possesso, o l'immobile è stato distrutto o dichiarato inagibile a seguito di eventi calamitosi, deve essere compilato un rigo diverso per ciascuna situazione.

SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI

	1 RENDITA	2 UTILIZZO	3 POSSESSO GIORNI	4 POSSESSO %	5 CODICE CANONE	6 CANONE DI LOCAZIONE	7 CASI PARTICOLARI	8 CONTINUAZIONE (stesso immobile rigo precedente)	9 CODICE COMUNE	11 CEDOLARE SECCA	12 CASI PARTICOLARI IMU	13 STATO DI EMERGENZA
B1	,00					,00		☐				
B2	,00					,00		☐				
B3	,00					,00		☐				
B4	,00					,00		☐				
B5	,00					,00		☐				
B6	,00					,00		☐				
B7	,00					,00		☐				

SEZIONE II - DATI RELATIVI AI CONTRATTI DI LOCAZIONE

	N. rigo Sezione I	Mod. n.	ESTREMI DI REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DATA	SERIE	NUMERO E SOTTONUMERO	CODICE UFFICIO	CODICE IDENTIFICATIVO DEL CONTRATTO	CONTRATTI NON SUPERIORI 30 GG	ANNO DI PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE ICI/IMU
B11	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Nella **sezione I** devono essere indicati:

- i **dati degli immobili concessi in locazione**, sia che si intenda assoggettare il reddito a tassazione ordinaria che nel caso di opzione per il regime della cedolare secca;
- i **dati degli immobili non concessi in locazione** (ad esempio abitazione principale, immobili a disposizione o concessi in comodato d'uso gratuito).

FABBRICATI NON LOCATI

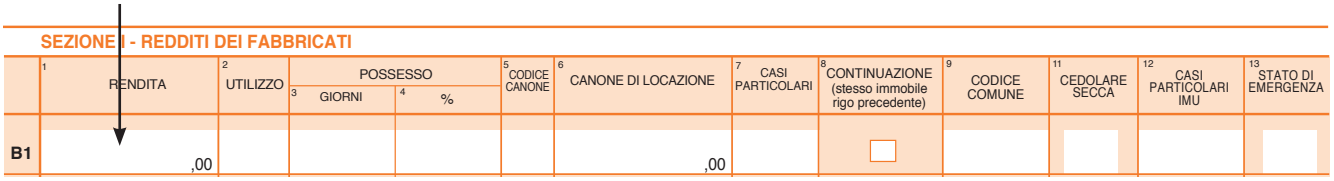
In generale, **l'Imu sostituisce l'Irpef** e **le relative addizionali, regionale** e comunale, dovute con riferimento ai redditi dei fabbricati non locati, compresi quelli concessi in comodato d'uso gratuito.
Pertanto, **nel quadro B** devono essere indicati i dati di tutti gli immobili posseduti, ma **il reddito dei fabbricati** è calcolato tenendo conto esclusivamente degli **immobili concessi in locazione**. I fabbricati locati sono individuati dai seguenti codici, indicati nella colonna **2 'Utilizzo'** presente nei righi da B1 a B7: **'3'** locazione a canone libero, **'4'** equo canone, **'8'** locazione a canone concordato agevolato, **'11'** locazione parziale dell'abitazione principale a canone libero, **'12'** locazione parziale dell'abitazione principale a canone concordato agevolato, **'14'** locazione agevolata di immobile situato in Abruzzo e **'16'** immobile di società semplice locato.
Sono previste alcune **eccezioni**:

- **immobili ad uso abitativo non locati** (appartenenti alle categorie catastali da A1 a A11 (escluso A10)) ed **assoggettati ad Imu, situati nello stesso comune** nel quale si trova **l'immobile adibito ad abitazione principale**, concorrono **alla formazione della base imponibile dell'Irpef e delle relative addizionali nella misura del 50%.** In questo caso nella colonna 12 "Casi particolari Imu" va indicato il codice 3;
- **immobili per i quali è prevista l'esenzione totale dall'Imu**. In questo caso nella colonna 12 "Casi particolari Imu" va indicato il codice "1".



Dal 2016 per l'unità immobiliare **concessa in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado**, che la utilizzano come abitazione principale, **non deve essere indicato tale codice** in quanto è prevista la riduzione al 50% dell'Imu invece che l'esenzione totale.

Colonna 1 – RENDITA


SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI

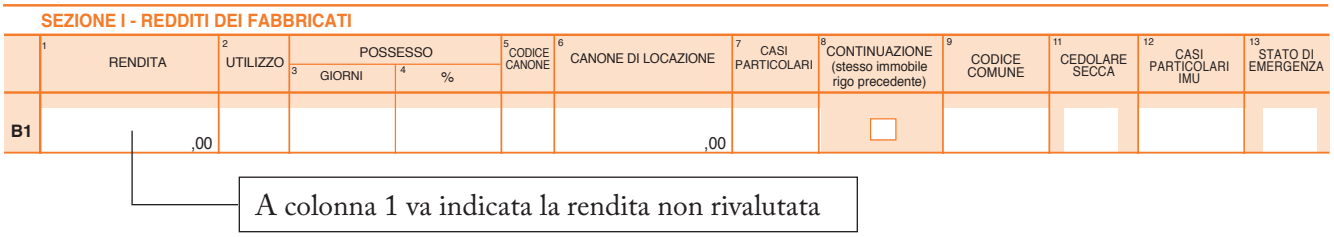
	1 RENDITA	2 UTILIZZO	3 POSSESSO GIORNI	4 POSSESSO %	5 CODICE CANONE	6 CANONE DI LOCAZIONE	7 CASI PARTICOLARI	8 CONTINUAZIONE (stesso immobile rigo precedente)	9 CODICE COMUNE	11 CEDOLARE SECCA	12 CASI PARTICOLARI IMU	13 STATO DI EMERGENZA
B1	,00					,00		☐				

Alla **colonna 1** deve essere indicata la rendita catastale arrotondata all'unità di euro. La rivalutazione della rendita del 5% deve essere calcolata da chi presta assistenza fiscale.
Se l'immobile è iscritto in catasto, nella colonna 1 dei righi da B1 a B7 deve essere indicata la rendita rinvenibile dalle visure rilasciate dall'ufficio territoriale competente.
Se l'immobile non è iscritto in catasto o possiede una rendita non più adeguata, deve essere indicata una rendita catastale presunta.
In tale situazione, il contribuente può richiedere l'attribuzione di una rendita all'ufficio del catasto competente, utilizzando un apposito modello nel quale devono essere indicati i dati del possessore dell'immobile, l'ubicazione dell'immobile ed i relativi dati.
In alternativa, è possibile, attraverso una procedura denominata DOC-FA (rendita proposta), che il contribuente (attraverso un professionista) proponga una rendita valida fino al momento dell'attribuzione della rendita definitiva. La rendita proposta diventa definitiva se entro un anno non viene rettificata dall'ufficio del territorio competente.

- La **rendita** da indicare **nella colonna 1 del quadro B** può essere ricavata, oltre che dalla **visura catastale** anche dal **modello 730/2019** (colonna1 del quadro B) o dal **modello Redditi 2019** (colonna 1 del quadro RB).

In quest'ultimo caso la rendita indicata nella colonna 1 è già **al netto della rivalutazione del 5%,** pertanto può essere **riportata senza effettuare alcuno scomputo**.

- Nel caso di **immobile di interesse storico ed artistico**, la rendita catastale va indicata nella **colonna 1, ridotta del 50%**.
- I **soci di società semplici e di società equiparate** che producono redditi di fabbricati, devono indicare nella **colonna 1** il reddito attribuito dalla società e non invece la rendita catastale; nella colonna 2, relativa all'utilizzo, vanno riportati i codici 16 e 17.

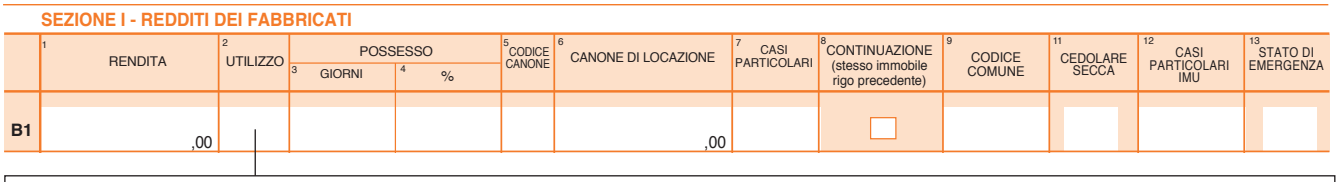

SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI

	1 RENDITA	2 UTILIZZO	3 POSSESSO GIORNI	4 POSSESSO %	5 CODICE CANONE	6 CANONE DI LOCAZIONE	7 CASI PARTICOLARI	8 CONTINUAZIONE (stesso immobile rigo precedente)	9 CODICE COMUNE	11 CEDOLARE SECCA	12 CASI PARTICOLARI IMU	13 STATO DI EMERGENZA
B1	,00					,00		☐				

A colonna 1 va indicata la rendita non rivalutata

La rivalutazione del **5%** sarà operata **dal soggetto che presta assistenza fiscale.**

Colonna 2 – UTILIZZO


SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI

	1 RENDITA	2 UTILIZZO	POSSESSO 3 GIORNI	POSSESSO 4 %	5 CODICE CANONE	6 CANONE DI LOCAZIONE	7 CASI PARTICOLARI	8 CONTINUAZIONE (stesso immobile rigo precedente)	9 CODICE COMUNE	11 CEDOLARE SECCA	12 CASI PARTICOLARI IMU	13 STATO DI EMERGENZA
B1	,00					,00		☐				

1. Abitazione principale
2. Unità immobiliare a disposizione
3. Unità immobiliare locata in regime di libero mercato
4. Unità immobiliare locata in regime legale di determinazione del canone
5. Pertinenza dell'abitazione principale
8. Unità immobiliare locata con canone concordato
9. Unità immobiliare non rientrante in nessuno dei casi precedenti
10. Unità immobiliare data in uso gratuito ad un familiare o utilizzata come abitazione principale da uno dei comproprietari
11. Immobile in parte utilizzato come abitazione principale e in parte concesso in locazione in regime di libero mercato
12. Immobile in parte utilizzato come abitazione principale e in parte concesso in locazione a canone concordato
14. Immobile situato nella regione Abruzzo e concesso in locazione a soggetti residenti
15. Immobile situato nella regione Abruzzo e concesso in comodato a soggetti residenti
16. Reddito da società semplice imponibile Irpef
17. Reddito da società semplice non imponibile Irpef

Nella **colonna 2** dei righi da B1 a B7 deve essere indicato un codice che identifica la modalità di utilizzo del fabbricato.

La tabella che segue riassume i codici da utilizzare:

CODICI	TIPOLOGIA DI UTILIZZO
1	Abitazione principale
2	Unità immobiliare a disposizione
3	Unità immobiliare locata in regime di libero mercato
4	Unità immobiliare locata in regime legale di determinazione del canone o "equo canone"
5	Unità immobiliare adibita a pertinenza dell'abitazione principale
8	Unità immobiliare locata con canone "convenzionale"
9	Unità immobiliare non rientrante in nessuno dei casi precedenti
10	Abitazione e pertinenze date in uso gratuito ad un proprio familiare
11	Immobile in parte utilizzato come abitazione principale e in parte concesso in locazione in regime di libero mercato
12	Immobile in parte utilizzato come abitazione principale e in parte concesso in locazione a canone concordato
14	Immobile situato nella regione Abruzzo e concesso in locazione a soggetti residenti
15	Immobile situato nella regione Abruzzo e concesso in comodato a soggetti residenti

16	Reddito da società semplice imponibile Irpef
17	Reddito da società semplice non imponibile Irpef

Codice 1
ABITAZIONE PRINCIPALE

Definizione: si considera abitazione principale quella nella quale il contribuente titolare dell'immobile o i suoi familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo) dimorano abitualmente.

Fino all'anno 2011 il reddito dell'abitazione principale (e delle relative pertinenze) poteva essere dedotto dal reddito complessivo fino all'ammontare della rendita catastale dell'unità immobiliare (e delle relative pertinenze).
In sostanza, il reddito della "prima casa" e delle relative pertinenze, pur concorrendo alla determinazione del reddito complessivo, era totalmente sottratto alla tassazione Irpef.
Nel 2012 l'Imu ha sostituito l'Irpef e le addizionali per i redditi dei fabbricati non locati, compresa l'abitazione principale e le sue pertinenze: non è più prevista, quindi, alcuna deduzione per abitazione principale poiché tale immobile non confluisce più nel reddito complessivo.
Anche per l'anno 2019 non è dovuta l'Imu per l'abitazione principale e le relative pertinenze (classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria); pertanto, **il relativo reddito deve concorrere alla formazione del reddito complessivo ai fini Irpef.**

Tuttavia, è prevista una **deduzione dal reddito complessivo di un importo fino all'ammontare della rendita catastale dell'unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze.**
Nel caso in cui risulti dovuta l'Imu per l'anno 2019, come ad esempio per alcune particolari tipologie di abitazioni principali e pertinenze, quali le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 ("abitazioni di lusso"), il reddito dell'abitazione principale **non concorre alla formazione del reddito complessivo** e non spetta la relativa deduzione. Tale situazione deve essere segnalata nella colonna 12 con l'utilizzo del codice "2".

Il **codice "1"**, relativo all'abitazione principale, può essere indicato anche nelle seguenti ipotesi:
- quando la casa è **la dimora principale soltanto dei familiari del contribuente (coniuge, parenti, entro il terzo grado e affini entro il secondo grado)**, che risultano ivi residenti;
- nel caso in cui si trasferisce la propria dimora abituale **per il ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, purché la casa non sia locata**.

Se il contribuente possiede due immobili, uno adibito a propria abitazione principale e l'altro utilizzato da un proprio familiare, il **codice 1** può essere indicato solo per l'immobile che il contribuente utilizza come abitazione principale.
Nel caso di abitazione principale **parzialmente locata**, l'immobile non va indicato con il codice 1, ma con i codici 11 o 12, a seconda della tipologia di contratto di locazione stipulato con l'inquilino.

DEDUZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE

Per **l'abitazione principale (non soggetta ad Imu) spetta una deduzione** dal reddito complessivo fino all'ammontare della rendita catastale della casa e delle sue pertinenze, calcolata dal soggetto che presta assistenza fiscale tenendo conto della quota di possesso e del periodo dell'anno in cui la casa è stata adibita ad abitazione principale.

- la deduzione spetta anche quando **la casa è la dimora principale soltanto dei familiari del contribuente,** che vi risiedono;
- la **deduzione per l'abitazione principale** compete **per una sola unità immobiliare**; per cui, se il contribuente possiede due immobili, uno adibito a propria abitazione principale e l'altro utilizzato da un proprio familiare, la deduzione spetta esclusivamente per il reddito dell'immobile che il contribuente utilizza come abitazione principale;
- la **deduzione per l'abitazione principale** spetta anche nel caso in cui **si trasferisca la propria dimora abituale per il ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari**, purché la casa non sia locata;
- se l'utilizzo dell'unità immobiliare come abitazione principale avviene per una parte dell'anno, la deduzione compete solo per un valore pari alla rendita catastale rivalutata, rapportata a detta frazione d'anno.

Caso a)

SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI

	1 RENDITA	2 UTILIZZO	3 POSSESSO GIORNI	4 POSSESSO %	5 CODICE CANONE	6 CANONE DI LOCAZIONE	7 CASI PARTICOLARI	8 CONTINUAZIONE (stesso immobile rigo precedente)	9 CODICE COMUNE	11 CEDOLARE SECCA	12 CASI PARTICOLARI IMU	13 STATO DI EMERGENZA
B1	,00					,00		☐				

Se viene indicato **il codice "1" – abitazione principale**

e

se nella **colonna 12** viene indicato il codice **"2"** (abitazione principale e pertinenze per le quali è dovuta l'Imu per il 2019)

Il **reddito dell'immobile non deve essere assoggettato ad Irpef e ad addizionali**. Il soggetto che presta assistenza fiscale dovrà riportare il reddito e la rendita catastale rivalutata del 5% rapportata ai giorni ed alla percentuale di possesso, al rigo 148 del modello 730-3.

MODELLO 730-3

147	Redditi fondiari non imponibili	,00	,00
148	Reddito abitazione principale e pertinenze (soggette a IMU)	,00	,00

Caso b)

SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI

	1 RENDITA	2 UTILIZZO	3 POSSESSO GIORNI	4 POSSESSO %	5 CODICE CANONE	6 CANONE DI LOCAZIONE	7 CASI PARTICOLARI	8 CONTINUAZIONE (stesso immobile rigo precedente)	9 CODICE COMUNE	11 CEDOLARE SECCA	12 CASI PARTICOLARI IMU	13 STATO DI EMERGENZA
B1	,00					,00		☐				

Se viene indicato **il codice "1" – abitazione principale** **e** se nella **colonna 12** non viene indicato nulla

Il **reddito dell'immobile (rendita catastale rivalutata rapportata ai giorni ed alla percentuale di possesso) concorre alla formazione del reddito complessivo e verrà riportato al rigo 7 del modello 730-3. Spetta al contribuente la relativa deduzione dal reddito complessivo, indicata al rigo 12 del modello 730-3.**

MODELLO 730-3

7	Reddito abitazione principale e pertinenze (non soggette a IMU)	,00	,00
CALCOLO DEL REDDITO IMPONIBILE E DELL'IMPOSTA LORDA		1 DICHIARANTE	2 CONIUGE
11	REDDITO COMPLESSIVO	,00	,00
12	Deduzione abitazione principale e pertinenze (non soggette a IMU)	,00	,00

Codice 2
UNITÀ IMMOBILIARI TENUTE A DISPOSIZIONE

Deve essere utilizzato il **codice "2"** per identificare gli immobili:
- **tenuti a disposizione;**
- **concessi in comodato d'uso gratuito a persone diverse dai propri familiari.**

Definizione: per **unità immobiliare a disposizione** si intende l'immobile, ad uso abitativo, posseduto in aggiunta a quello adibito ad abitazione principale del possessore o dei suoi familiari e non concesso in locazione.

Sono considerati **immobili a disposizione**:
- le case secondarie a disposizione del contribuente che abita in una diversa unità immobiliare in locazione;
- il fabbricato, posseduto o tenuto a disposizione in aggiunta ad un'abitazione principale, accatastato come rurale, ma adibito ad usi diversi da quelli rurali;
- le unità immobiliari destinate ad essere locate ma momentaneamente sfitte;
- le case coloniche possedute da soggetti che, non essendo agricoltori, vivono abitualmente in altra casa.

Reddito da dichiarare:

A decorrere **dall'anno 2012**, l'Imu ha sostituito l'Irpef e le relative addizionali dovute con riferimento ai redditi dei fabbricati non locati, compresi quelli concessi in comodato; pertanto nel caso in cui alla colonna 2 venga indicato il codice "2", non sono dovute Irpef e addizionali.

Anche per l'anno **2019**, il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati (codici **'2'**, '9', '10', '15' nella colonna 2 dei righi da B1 a B7), **situati nello stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale**, assoggettati all'Imu, concorre alla formazione della base imponibile dell'Irpef e delle relative addizionali nella misura del **50%**. Tale situazione va evidenziata nella **colonna 12** "Casi particolari Imu" con il **codice 3**.

Nel caso in cui l'immobile sia esente Imu (**codice "1" alla colonna 12**), l'immobile deve essere assoggettato alle imposte sui redditi e saranno, pertanto, dovute l'Irpef e le relative addizionali, anche se non è concesso in locazione.

Caso a)

SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI

	1 RENDITA	2 UTILIZZO	3 POSSESSO GIORNI	4 POSSESSO %	5 CODICE CANONE	6 CANONE DI LOCAZIONE	7 CASI PARTICOLARI	8 CONTINUAZIONE (stesso immobile rigo precedente)	9 CODICE COMUNE	11 CEDOLARE SECCA	12 CASI PARTICOLARI IMU	13 STATO DI EMERGENZA
B1	,00					,00		☐				

Se, alla colonna 2 viene indicato il codice **"2"** – immobile tenuto a disposizione oppure dato in uso gratuito a persone diverse dai propri familiari

e

Se nella **colonna 12** viene indicato il codice **"1"** (immobile esente Imu)

allora il **reddito dell'immobile** non soggetto ad Imu concorrerà alla formazione della base imponibile Irpef (rendita catastale rivalutata aumentata di 1/3 e rapportata ai giorni ed alla percentuale di possesso) e sarà indicato dal soggetto che presta assistenza fiscale al rigo 3 del modello 730-3.

3	REDDITI DEI FABBRICATI	,00	,00

Caso b)

SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI

	1 RENDITA	2 UTILIZZO	3 POSSESSO GIORNI	4 POSSESSO %	5 CODICE CANONE	6 CANONE DI LOCAZIONE	7 CASI PARTICOLARI	8 CONTINUAZIONE (stesso immobile rigo precedente)	9 CODICE COMUNE	11 CEDOLARE SECCA	12 CASI PARTICOLARI IMU	13 STATO DI EMERGENZA
B1	,00					,00		☐				

Se, alla colonna 2 viene indicato il codice **"2"** – immobile tenuto a disposizione oppure dato in uso gratuito a persone diverse dai propri familiari

e

se nella **colonna 12** viene indicato il codice **"3"** (immobile ad uso abitativo non locato, assoggettato ad Imu, situato nello stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale)

il **reddito dell'immobile**, soggetto ad Imu, concorrerà alla formazione della base imponibile Irpef (rendita catastale rivalutata aumentata di 1/3 e rapportata ai giorni ed alla percentuale di possesso) **nella misura del 50% ed indicato al rigo 3 del modello 730- 3, mentre il restante 50% sarà riportato al rigo 147 del modello 730-3.**

3	REDDITI DEI FABBRICATI	,00	,00
147	Redditi fondiari non imponibili	,00	,00
148	Reddito abitazione principale e pertinenze (soggette a IMU)	,00	,00

Caso c)

SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI

	1 RENDITA	2 UTILIZZO	3 POSSESSO GIORNI	4 POSSESSO %	5 CODICE CANONE	6 CANONE DI LOCAZIONE	7 CASI PARTICOLARI	8 CONTINUAZIONE (stesso immobile rigo precedente)	9 CODICE COMUNE	11 CEDOLARE SECCA	12 CASI PARTICOLARI IMU	13 STATO DI EMERGENZA
B1	,00					,00		☐				

Se, alla colonna 2 viene indicato il codice **"2"** – immobile tenuto a disposizione oppure dato in uso gratuito a persone diverse dai propri familiari

e

se nella **colonna 12** non viene indicato nulla

per l'immobile, soggetto ad Imu, **non sono dovute Irpef ed addizionali**. Il soggetto che presta assistenza fiscale dovrà riportare al rigo 147 del modello 730-3 la rendita catastale rivalutata del 5% e aumentata di 1/3 ed eventualmente rapportata ai giorni ed alla percentuale di possesso.

147	Redditi fondiari non imponibili	,00	,00
148	Reddito abitazione principale e pertinenze (soggette a IMU)	,00	,00

Codice 3
UNITÀ IMMOBILIARE LOCATA IN REGIME DI LIBERO MERCATO

Nel caso in cui l'unità immobiliare sia data in locazione in regime di libero mercato (L. 431/1998) (anche per periodi non superiori a 30 giorni) o **"patti in deroga"**, ai sensi della L. 359/1992, **deve essere dichiarato il maggiore tra la rendita catastale rivalutata del 5%** ed **il canone di locazione (ridotto della deduzione forfetaria del 5%, o del 25%** se il fabbricato è situato nella città di Venezia centro e nelle isole di Giudecca, Murano e Burano) entrambi rapportati al periodo ed alla percentuale di possesso**.**

Tali immobili saranno comunque assoggettati ad Irpef (tassazione ordinaria o tassazione sostitutiva) nonostante l'introduzione dell'Imu.

SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI

	1 RENDITA	2 UTILIZZO	3 POSSESSO GIORNI	4 POSSESSO %	5 CODICE CANONE	6 CANONE DI LOCAZIONE	7 CASI PARTICOLARI	8 CONTINUAZIONE (stesso immobile rigo precedente)	9 CODICE COMUNE	11 CEDOLARE SECCA	12 CASI PARTICOLARI IMU	13 STATO DI EMERGENZA
B1	,00					,00		☐				

Il **codice "3" identifica l'unità immobiliare concessa in affitto in regime di libero mercato o "patti in deroga"**

Nel caso di **tassazione ordinaria, il reddito da dichiarare** e da riportare al rigo 3 del modello 730-3 **sarà pari alla rendita catastale rivalutata del 5%, se maggiore del canone di locazione (ridotto della percentuale forfetaria), oppure sarà pari al canone di locazione (ridotto della percentuale forfetaria), se maggiore della rendita catastale rivalutata del 5%.**

RIEPILOGO DEI REDDITI		1 DICHIARANTE	2 CONIUGE
1	REDDITI DOMINICALI	,00	,00
2	REDDITI AGRARI	,00	,00
3	REDDITI DEI FABBRICATI	,00	,00
4	REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI	,00	,00
5	ALTRI REDDITI	,00	,00
6	IMPONIBILE CEDOLARE SECCA	,00	,00
7	Reddito abitazione principale e pertinenze (non soggette a IMU)	,00	,00

ESEMPIO
Un contribuente possiede un immobile che viene concesso in affitto per tutto il 2019 ad un canone annuo di 5.000 euro.
La rendita catastale ammonta a 700 euro, l'importo rivalutato è pari a 735 euro.
Il **canone di affitto al netto della deduzione forfetaria** del 5% è pari a 4.750 euro.
In considerazione del fatto che il reddito effettivo (canone annuo di locazione al netto della deduzione forfetaria) è maggiore della rendita catastale rivalutata, il reddito imponibile che il contribuente dovrà dichiarare ammonta quindi a 4.750 euro.

OPZIONE PER LA CEDOLARE SECCA

Nel caso di opzione del regime della "cedolare secca" il **reddito del fabbricato** è pari al **maggiore** tra:
- l'importo **della rendita catastale rivalutata**, rapportato ai giorni ed alla percentuale di possesso e
- **il canone di locazione (100% del canone)** rapportato alla percentuale di possesso.

L'opzione è esercitata barrando la casella di colonna 11.

SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI

	1 RENDITA	2 UTILIZZO	POSSESSO 3 GIORNI	POSSESSO 4 %	5 CODICE CANONE	6 CANONE DI LOCAZIONE	7 CASI PARTICOLARI	8 CONTINUAZIONE (stesso immobile rigo precedente)	9 CODICE COMUNE	11 CEDOLARE SECCA	12 CASI PARTICOLARI IMU	13 STATO DI EMERGENZA
B1	,00					,00		☐				

Il **codice "3"** identifica l'unità immobiliare concessa in affitto in regime di libero mercato. Nel caso di **opzione per la cedolare secca**, dovrà essere riportato:
- a colonna 5 il codice "3";
- a colonna 6 il canone di locazione;
- deve essere barrata la colonna 11.

RIEPILOGO DEI REDDITI		1 DICHIARANTE	2 CONIUGE
1	REDDITI DOMINICALI	,00	,00
2	REDDITI AGRARI	,00	,00
3	REDDITI DEI FABBRICATI	,00	,00
4	REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI	,00	,00
5	ALTRI REDDITI	,00	,00
6	IMPONIBILE CEDOLARE SECCA	,00	,00
7	Reddito abitazione principale e pertinenze (non soggette a IMU)	,00	,00

Il soggetto che presta assistenza fiscale dovrà indicare il reddito imponibile **al rigo 6 del modello 730-3 il quale sarà pari al canone di locazione, se maggiore della rendita catastale rivalutata, oppure alla rendita catastale rivalutata, se maggiore del canone di locazione e calcolerà sul reddito imponibile l'imposta sostitutiva del 21%.**

Codice 4
UNITÀ IMMOBILIARE LOCATA IN REGIME DI EQUO CANONE

Nel caso in cui l'unità immobiliare sia data in locazione in regime legale di determinazione del canone (c.d. "**equo canone**"), **deve essere dichiarato il canone di locazione ridotto del 5%**, ovvero del **25%** se

il fabbricato è situato nella città di Venezia centro e nelle isole di Giudecca, Murano e Burano (**senza quindi il confronto con la rendita catastale**).
Tali immobili saranno comunque assoggettati ad Irpef (tassazione ordinaria o tassazione sostitutiva) nonostante l'introduzione dell'Imu.

ESEMPIO

Un contribuente possiede un immobile che viene concesso in affitto in regime di "equo canone" per tutto il 2019 ad un canone annuo di 1.600 euro. La rendita catastale ammonta a 1.500 euro e l'ammontare rivalutato è di 1.575 euro.
Il canone di affitto al netto della deduzione forfetaria del 5% è pari a 1.520 euro.
Il reddito imponibile che il contribuente dovrà dichiarare nel modello 730-3 ammonta a 1.520 euro, nonostante il reddito effettivo (canone annuo di locazione al netto della deduzione forfetaria) sia inferiore alla rendita catastale rivalutata.

SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI

	1 RENDITA	2 UTILIZZO	POSSESSO 3 GIORNI	POSSESSO 4 %	5 CODICE CANONE	6 CANONE DI LOCAZIONE	7 CASI PARTICOLARI	8 CONTINUAZIONE (stesso immobile rigo precedente)	9 CODICE COMUNE	11 CEDOLARE SECCA	12 CASI PARTICOLARI IMU	13 STATO DI EMERGENZA
B1	,00					,00		☐				

Il **codice "4"** identifica l'unità immobiliare concessa in affitto in regime di equo canone.

Nel caso di **tassazione ordinaria**, il reddito da dichiarare e da riportare al rigo 3 del modello 730-3 sarà **pari al canone di locazione ridotto della percentuale forfetaria (5% o 25%), senza confronto con la rendita catastale, e rapportato alla percentuale di possesso.**

RIEPILOGO DEI REDDITI		1 DICHIARANTE	2 CONIUGE
1	REDDITI DOMINICALI	,00	,00
2	REDDITI AGRARI	,00	,00
3	REDDITI DEI FABBRICATI	,00	,00
4	REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI	,00	,00
5	ALTRI REDDITI	,00	,00
6	IMPONIBILE CEDOLARE SECCA	,00	,00
7	Reddito abitazione principale e pertinenze (non soggette a IMU)	,00	,00

OPZIONE PER LA CEDOLARE SECCA

Nel caso di opzione per il regime della "cedolare secca":
Se è stata effettuata **l'opzione per la cedolare secca** e barrata la casella di colonna 11, il **reddito imponibile da assoggettare** ad imposta sostitutiva sarà il **maggiore tra l'importo della rendita catastale rivalutata rapportato ai giorni ed alla percentuale di possesso e quello del canone di locazione** (100% del canone), rapportato alla percentuale di possesso.

Nel caso di richiesta dell'applicazione della cedolare secca, non vale quindi il principio generale in base al quale il reddito imponibile degli immobili locati ad equo canone è sempre costituito dal reddito effettivo.

SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI

	1 RENDITA	2 UTILIZZO	POSSESSO 3 GIORNI	POSSESSO 4 %	5 CODICE CANONE	6 CANONE DI LOCAZIONE	7 CASI PARTICOLARI	8 CONTINUAZIONE (stesso immobile rigo precedente)	9 CODICE COMUNE	11 CEDOLARE SECCA	12 CASI PARTICOLARI IMU	13 STATO DI EMERGENZA
B1	,00					,00		☐				

Il **codice "4"** identifica l'unità immobiliare concessa in affitto in regime di equo canone. Nel caso di **opzione per la cedolare secca**, dovrà essere riportato a colonna 5 il codice "3", a colonna 6 il canone di locazione e deve essere barrata la colonna 11.

RIEPILOGO DEI REDDITI		1 DICHIARANTE	2 CONIUGE
1	REDDITI DOMINICALI	,00	,00
2	REDDITI AGRARI	,00	,00
3	REDDITI DEI FABBRICATI	,00	,00
4	REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI	,00	,00
5	ALTRI REDDITI	,00	,00
6	IMPONIBILE CEDOLARE SECCA	,00	,00
7	Reddito abitazione principale e pertinenze (non soggette a IMU)	,00	,00

Il soggetto che presta assistenza fiscale dovrà indicare il reddito imponibile che sarà pari al maggiore tra l'importo della rendita catastale rivalutata del 5% e rapportata ai giorni e alla percentuale di possesso e quello del canone di locazione rapportato alla percentuale di possesso, e calcolerà sul reddito imponibile l'imposta sostitutiva del 21%.

Codice 5
PERTINENZA DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE

Definizione: da un punto di vista fiscale, sono considerate **pertinenze** dell'abitazione principale le unità immobiliari classificate o classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole al servizio dell'abitazione principale.

Lo stesso trattamento previsto per l'abitazione principale viene riservato anche alle relative pertinenze e, quindi, fino all'anno 2011, **la rendita catastale rivalutata dell'abitazione principale e delle pertinenze veniva interamente dedotta dal reddito complessivo.**
A decorrere dal 2012, l'Imu sostituisce l'Irpef e le addizionali relativamente ai redditi dei fabbricati non locati, compresa l'abitazione principale e le sue pertinenze. Non è più prevista, tuttavia, alcuna deduzione per abitazione principale, poiché tale immobile non confluisce più nel reddito complessivo.
Pertanto, se alla colonna 2 è stato indicato il codice "5", non sono dovute Irpef e addizionali (in quanto sostituite dall'Imu).

In generale, **anche per l'anno 2019**, non è dovuta l'Imu per l'abitazione principale e le **relative pertinenze** (classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale di ciascuna categoria). Pertanto, **il relativo reddito deve concorrere alla formazione del reddito complessivo ai fini Irpef.** Tuttavia, è prevista una **deduzione dal reddito complessivo di un importo fino all'ammontare della rendita catastale dell'unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze.**

Nel caso in cui risulti dovuta l'Imu per l'anno 2019 (come ad esempio per alcune particolari tipologie di abitazioni principali e pertinenze, quali le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 -"abitazioni di lusso"), il reddito dell'abitazione principale **non concorre alla formazione del reddito complessivo** e non spetta la relativa deduzione. Tale situazione deve essere segnalata nella colonna 12 con l'utilizzo del codice "2".

A **fini Irpef** è possibile che vi siano **più pertinenze dell'abitazione principale**, mentre a **fini Imu** sono pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 **nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria**.

È possibile quindi che alcune delle pertinenze indicate in colonna 2 con il codice "**5**" abbiano scontato **l'Imu nel 2019**; in tale caso:

- per tali pertinenze a **colonna 12** sarà necessario indicare il **codice "2"**;
- avendo scontato l'Imu il relativo reddito **non concorre** alla formazione del reddito complessivo e deve essere riportato **nel rigo 148** del modello 730-3/2020.

Si veda il caso a) sotto descritto.

Valgono le medesime considerazioni fatte a commento dell'utilizzo del codice "1" (abitazione principale):
Caso a)

SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI

	1 RENDITA	2 UTILIZZO	3 POSSESSO GIORNI	4 POSSESSO %	5 CODICE CANONE	6 CANONE DI LOCAZIONE	7 CASI PARTICOLARI	8 CONTINUAZIONE (stesso immobile rigo precedente)	9 CODICE COMUNE	11 CEDOLARE SECCA	12 CASI PARTICOLARI IMU	13 STATO DI EMERGENZA
B1	,00					,00						

Se viene indicato **il codice "5" – pertinenza dell'abitazione principale**

e

se nella **colonna 12** viene indicato il codice **"2"** (abitazione principale e **pertinenze** per le quali è dovuta l'Imu per il 2019)

Il **reddito dell'immobile non deve essere assoggettato ad Irpef e ad addizionali**. Il soggetto che presta assistenza fiscale dovrà riportare il reddito e la rendita catastale rivalutata del 5% rapportata ai giorni ed alla percentuale di possesso, al rigo 148 del modello 730-3.

MODELLO 730-3

147	Redditi fondiari non imponibili	,00	,00
148	Reddito abitazione principale e pertinenze (soggette a IMU)	,00	,00

Caso b)

SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI

	1 RENDITA	2 UTILIZZO	3 POSSESSO GIORNI	4 POSSESSO %	5 CODICE CANONE	6 CANONE DI LOCAZIONE	7 CASI PARTICOLARI	8 CONTINUAZIONE (stesso immobile rigo precedente)	9 CODICE COMUNE	11 CEDOLARE SECCA	12 CASI PARTICOLARI IMU	13 STATO DI EMERGENZA
B1	,00					,00		☐				

Se viene indicato il **codice "5" – pertinenza dell'abitazione principale**

e

se nella **colonna 12** non viene indicato nulla

Il **reddito dell'immobile (rendita catastale rivalutata rapportata ai giorni ed alla percentuale di possesso) concorre alla formazione del reddito complessivo e verrà riportato al rigo 7 del modello 730-3.**
Spetta al contribuente la relativa deduzione dal reddito complessivo, indicata al rigo 12 del modello 730-3.

MODELLO 730-3

7	Reddito abitazione principale e pertinenze (non soggette a IMU)	,00	,00
CALCOLO DEL REDDITO IMPONIBILE E DELL'IMPOSTA LORDA		DICHIARANTE	2 CONIUGE
11	REDDITO COMPLESSIVO	,00	,00
12	Deduzione abitazione principale e pertinenze (non soggette a IMU)	,00	,00

Codice 8
UNITÀ IMMOBILIARE LOCATA A CANONE CONVENZIONALE

Il **codice "8"** può essere utilizzato nei casi:

- di **immobile situati in un comune ad alta densità abitativa** e concesso in **locazione a canone concordato in base agli accordi definiti in sede locale** tra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini più rappresentative a livello nazionale (ai sensi dell'articolo 2, comma 3, articolo 5 comma 2 e articolo 8 L. 431/1998);
- di **immobili dati in locazione a canone concordato** situato in uno **dei comuni per i quali è stato deliberato lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi** (in tal caso il codice "8" può essere utilizzato solo se si è optato per la cedolare secca).

Nel caso di **tassazione ordinaria il reddito imponibile del proprietario** (determinato effettuando il confronto tra la rendita catastale rivalutata rapportata ai giorni ed alla percentuale di possesso ed il reddito effettivo, ovvero il canone di locazione ridotto della percentuale forfetaria e rapportato alla percentuale di possesso) viene **ulteriormente ridotto del 30%.**

L'articolo 4 della L. 431/1998 prevede che le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale della proprietà edilizia e degli inquilini siano convocate per la predisposizione della convenzione nazionale ogni 3 anni.
Il D.M. 16.01.2017 (entrato in vigore il 15 marzo 2017) ha specificato le linee guida cui dovranno attenersi le associazioni dei proprietari e degli inquilini nel definire i nuovi accordi locali. In particolare, l'articolo 1, comma 8, del decreto stabilisce che "*le **parti contrattuali**, nella definizione del canone effettivo, **possono essere assistite**, a loro richiesta, dalle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori. Gli accordi definiscono, per i **contratti non assistiti**, le **modalità di attestazione**, da eseguirsi, sulla base degli elementi oggettivi dichiarati dalle parti contrattuali a cura e con assunzione di responsabilità, da parte di almeno una organizzazione firmataria dell'accordo, della rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all'accordo stesso, anche con riguardo alle agevolazioni fiscali*".
La norma in argomento prevede, dunque, che per i contratti di locazione a canone concordato **"non assistiti", l'attestazione rilasciata dalle organizzazioni sindacali** e dalle associazioni degli inquilini e dei proprietari di immobili firmatarie degli accordi territoriali, con la quale viene confermata la **rispondenza del contenuto economico** e normativo del contratto di locazione all'accordo territoriale, esplichi effetti anche ai fini del conseguimento delle agevolazioni fiscali. Per i contratti a canone concordato "non assistiti", pertanto, l'acquisizione dell'attestazione costituisce elemento necessario ai fini del riconoscimento delle agevolazioni fiscali, in particolare:
- dell'aliquota agevolata del 10% in caso di opzione per la cedolare secca;
- dell'abbattimento del 30% della base imponibile in caso di tassazione ordinaria.

L'attestazione **non risulta**, invece, **necessaria**, ai medesimi fini, **per i contratti di locazione stipulati prima dell'entrata in vigore del D.M. 16 gennaio 2017** ovvero anche successivamente, laddove non risultino stipulati accordi territoriali dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni degli inquilini e dei proprietari di immobili che hanno recepito le previsioni dettate dal predetto decreto (cfr. articolo 7 del D.M.).

COMUNI AD ALTA DENSITÀ ABITATIVA

Nell'ambito applicativo delle **agevolazioni** previste dall'articolo 8 della L. 431/1998, rientrano unicamente le unità immobiliari concesse in **locazione a canone convenzionale** sulla base di **appositi accordi** definiti in **sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori** maggiormente rappresentative a livello nazionale situate nei comuni di cui all'articolo 1 del D.L. 551/1988, convertito, con modificazioni, dalla L. 61/1989, e successive modificazioni.
Si tratta, in particolare, degli immobili situati:
- nei comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, nonché nei comuni confinanti con gli stessi;
- negli altri comuni capoluoghi di provincia;
- nei comuni, considerati ad alta tensione abitativa, individuati nella delibera CIPE 30 maggio 1985, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 19 giugno 1985, non compresi nei punti precedenti;
- nei comuni di cui alla delibera CIPE 8 aprile 1987, n. 152, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 1987, non compresi nei punti precedenti;
- nei comuni di cui alla delibera CIPE 13 novembre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2004, non compresi nei punti precedenti;
- nei comuni della Campania e della Basilicata colpiti dagli eventi tellurici dei primi anni ottanta.

Il sopracitato articolo 8 della L. 431/1998 al comma 4 dispone che il CIPE provveda ogni 24 mesi all'aggiornamento dell'elenco dei comuni ad alta densità abitativa.

Al riguardo, si fa presente che, se in seguito all'aggiornamento periodico operato dal CIPE, il comune ove è sito l'immobile non rientri più nell'elenco di quelli ad alta tensione abitativa, il locatore non è più ammesso a fruire dell'agevolazione fiscale prevista ai fini dell'Irpef sin dall'inizio del periodo d'imposta in cui interviene la delibera del CIPE.



APPROFONDIMENTO
CONTRATTO DI NATURA TRANSITORIA PER STUDENTI

Queste tipologie di contratti sono previste dall'articolo 5, commi 2 e 3, della L. 431/1998. Possono avere una durata da sei mesi a tre anni e venire stipulati nei comuni, sede di Università o di corsi universitari distaccati, al fine di soddisfare le esigenze degli studenti universitari fuori sede.
Le **agevolazioni** per il locatore sono le seguenti:

- **riduzione nella misura del 30% del reddito del fabbricato a fini Irpef**;
- **riduzione del 30% dell'imposta di registro.**



ESEMPIO
Un contribuente possiede un immobile concesso in affitto a canone convenzionale per tutto il 2019 ad un canone annuo di 4.000 euro.
La rendita catastale ammonta a 500 euro e l'importo rivalutato è di 575 euro.
Il canone di affitto al netto della deduzione forfetaria del 5% è pari a 3.800 euro.
Il reddito imponibile sul quale calcolare la tassazione avverrà sulla base del reddito effettivo (canone annuo di locazione al netto della deduzione forfetaria), in quanto maggiore della rendita catastale rivalutata.
Tuttavia, il **reddito imponibile dovrà essere ulteriormente ridotto del 30%** ed ammonterà, quindi, a 2.660 euro.

SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI

	1 RENDITA	2 UTILIZZO	POSSESSO 3 GIORNI	POSSESSO 4 %	5 CODICE CANONE	6 CANONE DI LOCAZIONE	7 CASI PARTICOLARI	8 CONTINUAZIONE (stesso immobile rigo precedente)	9 CODICE COMUNE	11 CEDOLARE SECCA	12 CASI PARTICOLARI IMU	13 STATO DI EMERGENZA
B1	,00					,00		☐				

Il **codice "8"** identifica l'unità immobiliare concessa in affitto a canone concordato.

RIEPILOGO DEI REDDITI		1 DICHIARANTE	2 CONIUGE
1	REDDITI DOMINICALI	,00	,00
2	REDDITI AGRARI	,00	,00
3	REDDITI DEI FABBRICATI	,00	,00
4	REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI	,00	,00
5	ALTRI REDDITI	,00	,00
6	IMPONIBILE CEDOLARE SECCA	,00	,00
7	Reddito abitazione principale e pertinenze (non soggette a IMU)	,00	,00

Nel caso di **tassazione ordinaria, il reddito da dichiarare** e da riportare al rigo 3 del modello 730-3 sarà pari alla rendita catastale rivalutata del 5% (ed ulteriormente ridotta del 30%), se maggiore del canone di locazione (ridotto della percentuale forfetaria); oppure sarà pari al **canone di locazione ridotto della percentuale forfetaria (ed ulteriormente ridotto del 30%),** se maggiore della rendita catastale rivalutata del 5%.

OPZIONE PER LA CEDOLARE SECCA

Se è stata effettuate l'opzione per la cedolare secca e barrata la casella di colonna 11, il **reddito imponibile da assoggettare ad imposta sostitutiva del 1o%** sarà il maggiore tra l'importo della rendita catastale rivalutata rapportato ai giorni ed alla percentuale di possesso, e il canone di locazione (100% del canone) rapportato alla percentuale di possesso. Non deve essere effettuata l'ulteriore riduzione del 30%.

SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI

	1 RENDITA	2 UTILIZZO	POSSESSO 3 GIORNI	POSSESSO 4 %	5 CODICE CANONE	6 CANONE DI LOCAZIONE	7 CASI PARTICOLARI	8 CONTINUAZIONE (stesso immobile rigo precedente)	9 CODICE COMUNE	11 CEDOLARE SECCA	12 CASI PARTICOLARI IMU	13 STATO DI EMERGENZA
B1	,00					,00		☐				

Il **codice "8"** identifica l'unità immobiliare concessa in affitto in regime di libero mercato. Nel caso di **opzione per la cedolare secca**, dovrà essere riportato a colonna 5 il codice "3", a colonna 6 il canone di locazione, e deve essere barrata la colonna 11.

RIEPILOGO DEI REDDITI		1 DICHIARANTE	2 CONIUGE
1	REDDITI DOMINICALI	,00	,00
2	REDDITI AGRARI	,00	,00
3	REDDITI DEI FABBRICATI	,00	,00
4	REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI	,00	,00
5	ALTRI REDDITI	,00	,00
6	IMPONIBILE CEDOLARE SECCA	,00	,00
7	Reddito abitazione principale e pertinenze (non soggette a IMU)	,00	,00

Il soggetto che presta assistenza fiscale dovrà **indicare il reddito imponibile che sarà pari al canone di locazione**, se maggiore della rendita catastale rivalutata, oppure **alla rendita catastale rivalutata**, se maggiore del canone di locazione.

Codice 9
IMMOBILE CON DIVERSO UTILIZZO

Questo codice **deve essere utilizzato per indicare l'unità immobiliare che non rientra in nessuno dei casi individuati con i codici da 1 a 17.**

Ad esempio, va indicato questo codice per:

- le unità **immobiliari prive di allacciamento alle reti** dell'energia elettrica, acqua e gas e di fatto non utilizzate, a condizione che tali circostanze risultino da dichiarazione sostitutiva di atto notorio da esibire o trasmettere a richiesta degli uffici (la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento d'identità del sottoscrittore);
- **pertinenza di immobile tenuto a disposizione**;
- unità **immobiliare tenuta a disposizione in Italia da contribuenti residenti all'estero** o già utilizzata come abitazione principale (o pertinenza di abitazione principale) da contribuenti trasferiti temporaneamente in altro comune. Si ricorda che nel caso di più unità immobiliari ad uso abitativo tenute a disposizione dal contribuente residente all'estero, questo codice può essere indicato solo con riferimento ad una di esse;
- **bene di proprietà condominiale** (locali per la portineria, l'alloggio del portiere, autorimesse collettive), dichiarato dal singolo condomino se la quota di reddito spettante è superiore alla soglia prevista dalla normativa vigente, pari a 25,82 euro;

- **abitazione a pertinenza data in uso gratuito a un terzo** e da questo locata con il nuovo regime delle locazioni brevi.



REDDITO DA DICHIARARE
A decorrere **dall'anno 2012** l'Imu ha sostituito l'Irpef e le relative addizionali dovute con riferimento ai redditi dei fabbricati non locati, compresi quelli concessi in comodato. Pertanto, nel caso in cui **alla colonna 2 venga indicato il codice "9"**, non sono dovute Irpef e addizionali, qualora l'immobile abbia scontato l'Imu.
Tuttavia, anche per l'anno **2019**, il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati (codici '2', **'9'**, '10', '15' nella colonna 2 dei righi da B1 a B7) assoggettati ad Imu e **situati nello stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale**, concorre alla formazione della base imponibile dell'Irpef e delle relative addizionali nella misura del **50%**. Tale situazione va evidenziata nella **colonna 12** "Casi particolari Imu" con il **codice 3**.
Nel caso in cui l'immobile sia esente da Imu (**codice "1" alla colonna 12**), deve essere assoggettato alle imposte sui redditi. Saranno, pertanto, dovute l'Irpef e le relative addizionali, anche se non concesso in locazione.

Valgono le medesime considerazioni fatte al commento del codice utilizzo "2" (immobile a disposizione) al quale si rimanda (senza l'aumento di 1/3 della rendita catastale rivalutata).

Codice 10
UNITÀ IMMOBILIARE DATA IN USO GRATUITO O IN COMPROPRIETÀ

Questo codice deve essere utilizzato **per dichiarare il reddito**:
- di un' unità immobiliare adibita **ad abitazione (o pertinenza) data in uso gratuito ad un proprio familiare**, a condizione che lo stesso vi dimori abitualmente e ciò risulti dall'iscrizione anagrafica;
- di **unità immobiliare in comproprietà** utilizzata integralmente come residenza principale di uno o più comproprietari diversi dal dichiarante.

Reddito da dichiarare:
Nel caso in cui alla colonna 2 venga indicato il codice "10", **se l'immobile ha scontato l'Imu**, non sono dovute Irpef e addizionali.
Tuttavia, anche per l'anno **2019** il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati (codici '2', '9', **'10'**, '15' nella colonna 2 dei righi da B1 a B7), assoggettati ad Imu e **situati nello stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale**, concorre alla formazione della base imponibile dell'Irpef e delle relative addizionali nella misura del **50%**. Tale situazione va evidenziata nella **colonna 12** "Casi particolari Imu" con il **codice 3**.
Nel caso in cui l'immobile sia esente da Imu (**codice "1" alla colonna 12**), il relativo reddito deve essere assoggettato alle imposte sui redditi e saranno, pertanto, dovute l'Irpef e le relative addizionali, anche se l'immobile non è concesso in locazione.
Valgono le medesime considerazioni fatte a commento dell'utilizzo del codice "2" (immobile a disposizione), al quale si rimanda (senza l'aumento di 1/3 della rendita catastale rivalutata).

Codice 11
ABITAZIONE PRINCIPALE PARZIALMENTE LOCATA IN REGIME DI LIBERO MERCATO

Nel caso in cui l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale sia in parte data in locazione in regime di libero mercato (c.d. **"patti in deroga"**) anche per periodi non superiori a 30 giorni, **deve essere confrontato il reddito effettivo (canone di locazione ridotto della deduzione forfetaria e rapportato al periodo e alla percentuale di possesso) con la rendita catastale rivalutata del 5% e rapportata ai giorni ed alla percentuale di possesso.**

SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI

	1 RENDITA	2 UTILIZZO	3 POSSESSO GIORNI	4 POSSESSO %	5 CODICE CANONE	6 CANONE DI LOCAZIONE	7 CASI PARTICOLARI	8 CONTINUAZIONE (stesso immobile rigo precedente)	9 CODICE COMUNE	11 CEDOLARE SECCA	12 CASI PARTICOLARI IMU	13 STATO DI EMERGENZA
B1	,00					,00		☐				

Il codice "11" identifica gli immobili adibiti ad abitazione principale ed in parte locati in regime di libero mercato

TASSAZIONE ORDINARIA

Il soggetto che presta assistenza fiscale dovrà confrontare la rendita catastale **rivalutata del 5%** (e rapportata ai giorni ed alla percentuale di possesso) con il **canone di locazione ridotto della percentuale forfetaria** (rapportato alla percentuale di possesso).

caso a)

Se **la rendita catastale rivalutata risulta essere maggiore del canone di locazione ridotto della percentuale forfetaria** e **la colonna 12 non è compilata,** l'importo della rendita catastale rivalutata deve essere riportato al rigo 7 del modello 730-3;

SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI

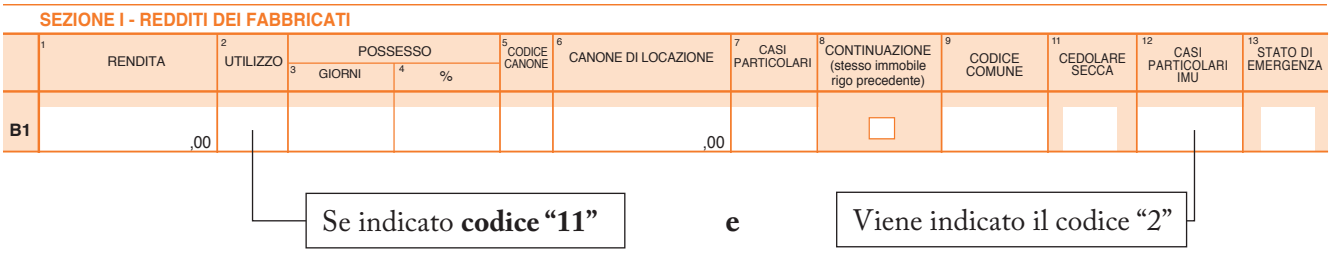
	1 RENDITA	2 UTILIZZO	3 POSSESSO GIORNI	4 POSSESSO %	5 CODICE CANONE	6 CANONE DI LOCAZIONE	7 CASI PARTICOLARI	8 CONTINUAZIONE (stesso immobile rigo precedente)	9 CODICE COMUNE	11 CEDOLARE SECCA	12 CASI PARTICOLARI IMU	13 STATO DI EMERGENZA
B1	,00					,00		☐				

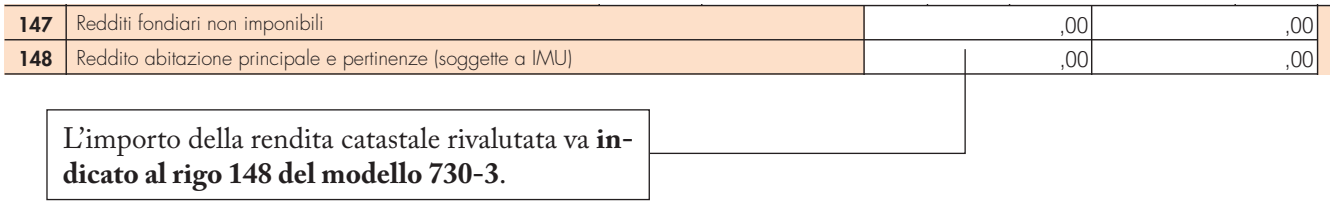
Se indicato **codice "11"** **e** Non compilata

3	REDDITI DEI FABBRICATI	,00	,00
4	REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI	,00	,00
5	ALTRI REDDITI	,00	,00
6	IMPONIBILE CEDOLARE SECCA	,00	,00
7	Reddito abitazione principale e pertinenze (non soggette a IMU)	,00	,00
CALCOLO DEL REDDITO IMPONIBILE E DELL'IMPOSTA LORDA		1 DICHIARANTE	2 CONIUGE
11	REDDITO COMPLESSIVO	,00	,00
12	Deduzione abitazione principale e pertinenze (non soggette a IMU)	,00	,00

L'importo della rendita catastale rivalutata va indicato al rigo 7

caso b)
Se la rendita catastale rivalutata risulta maggiore (o uguale) del canone di locazione ridotto della percentuale forfetaria e **la colonna 12 è compilata** con **il codice "2"** (abitazione principale e pertinenze per le quali è dovuta l'Imu nel 2019), l'importo della rendita catastale rivalutata deve essere riportato al rigo 148 del modello 730-3.



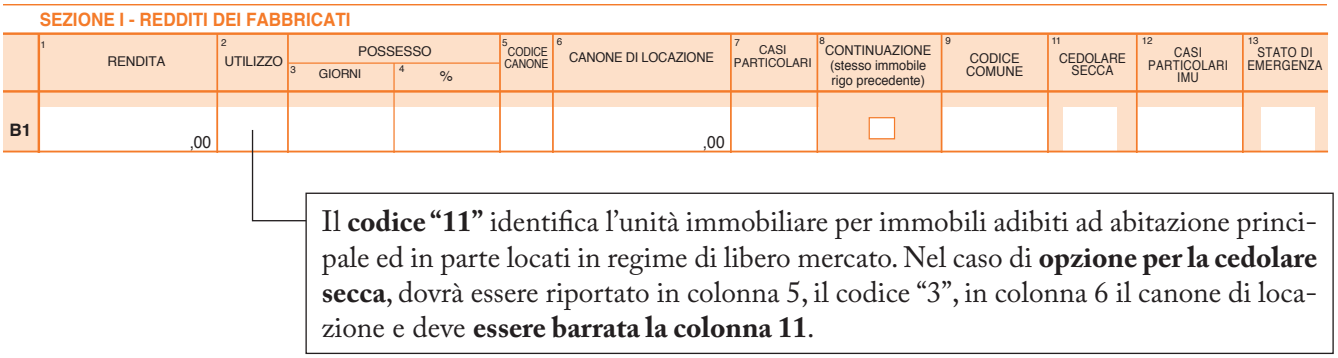


caso c)
Se **la <u>rendita catastale rivalutata risulta inferiore al canone di locazione ridotto della percentuale forfetaria</u>**, l'importo del canone di **locazione, ridotto della percentuale forfetaria, sarà soggetto ad Irpef ed addizionale e riportato al rigo 3 del modello 730-3.**

OPZIONE PER LA CEDOLARE SECCA

È necessario confrontare l'importo della rendita catastale rivalutata, rapportato ai giorni ed alla percentuale di possesso, e quello del canone di locazione (100% del canone), rapportato alla percentuale di possesso.

Caso d)
Nel caso in cui **il reddito effettivo risulti maggiore della rendita catastale rivalutata, il primo sarà soggetto** ad Irpef (tassazione sostitutiva) e dovrà essere barrata la casella di colonna 11. Il reddito così determinato sarà soggetto ad imposta sostitutiva del 21%.



RIEPILOGO DEI REDDITI		1 DICHIARANTE	2 CONIUGE
1	REDDITI DOMINICALI	,00	,00
2	REDDITI AGRARI	,00	,00
3	REDDITI DEI FABBRICATI	,00	,00
4	REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI	,00	,00
5	ALTRI REDDITI	,00	,00
6	IMPONIBILE CEDOLARE SECCA	,00	,00
7	Reddito abitazione principale e pertinenze (non soggette a IMU)	,00	,00

Se la **rendita catastale rivalutata risulta essere minore del canone di locazione** ed è stata barrata la casella di colonna 11 (opzione per la cedolare secca), l'importo del canone di locazione sarà soggetto ad Irpef ed addizionale, e riportato **al rigo 6 del nodello 730-3.**

Per il caso in cui **la rendita catastale rivalutata risulta maggiore del reddito effettivo (canone di locazione), si rimanda a quanto evidenziato per i casi a) e b).**

Codice 12
ABITAZIONE PRINCIPALE IN PARTE LOCATA IN REGIME DI CANONE CONCORDATO

Nel caso in cui l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale sia in parte data in **locazione in regime di canone concordato, devono essere posti a confronto il reddito effettivo (canone di locazione ridotto della deduzione forfetaria e rapportato alla percentuale di possesso) e la rendita catastale rivalutata del 5% rapportata ai giorni ed alla percentuale di possesso.**

L'immobile, in parte **utilizzato come abitazione principale** e in parte concesso in **locazione a canone "concordato"**:

- deve essere **situato** in uno dei comuni ad **alta densità abitativa** sulla base di accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni degli inquilini più rappresentative a livello nazionale.
  In questo caso se per il reddito da locazione si è optato per l'applicazione della tassazione ordinaria, l'indicazione di questo codice comporta la riduzione del **30% del reddito imponibile**. Se per il reddito da locazione si è optato per il regime della cedolare secca, va anche barrata la casella di colonna 11 "Cedolare secca" e chi presta l'assistenza fiscale calcolerà sul reddito imponibile (non ridotto del 30%) l'imposta sostitutiva con l'aliquota agevolata del 10%;
- oppure deve essere **situato** in uno dei comuni per i quali è stato deliberato negli ultimi cinque anni precedenti la data di entrata in vigore (28 maggio 2014) della legge di conversione del D.L. 47/2014 **lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi**. In questo caso il codice "12" va utilizzato solo se si è optato per la cedolare secca.

In questo caso devono essere barrate le caselle di colonna 11 "Cedolare secca" e di colonna 13 "Stato di emergenza". Chi presta l'assistenza fiscale calcolerà sul reddito imponibile l'imposta sostitutiva con l'aliquota agevolata del 10%

SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI

	1 RENDITA	2 UTILIZZO	POSSESSO 3 GIORNI	POSSESSO 4 %	5 CODICE CANONE	6 CANONE DI LOCAZIONE	7 CASI PARTICOLARI	8 CONTINUAZIONE (stesso immobile rigo precedente)	9 CODICE COMUNE	11 CEDOLARE SECCA	12 CASI PARTICOLARI IMU	13 STATO DI EMERGENZA
B1	,00					,00		☐				

Il **codice "12"** identifica gli immobili adibiti ad abitazione principale ed in parte locati in regime di canone concordato.

Si possono presentare le seguenti situazioni:

TASSAZIONE ORDINARIA

Il soggetto che presta assistenza fiscale dovrà confrontare la rendita catastale **rivalutata del 5%** (e rapportata ai giorni ed alla percentuale di possesso) con il **canone di locazione, ridotto della percentuale forfetaria** (e rapportata alla percentuale di possesso).

caso a)

Se **la rendita catastale rivalutata risulta maggiore (o uguale) del canone di locazione ridotto della percentuale forfetaria** e **la colonna 12 non è compilata**, l'importo della rendita catastale rivalutata **(ridotto del 30%)** deve essere riportato al rigo 7 del modello 730-3;

SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI

	1 RENDITA	2 UTILIZZO	POSSESSO 3 GIORNI	POSSESSO 4 %	5 CODICE CANONE	6 CANONE DI LOCAZIONE	7 CASI PARTICOLARI	8 CONTINUAZIONE (stesso immobile rigo precedente)	9 CODICE COMUNE	11 CEDOLARE SECCA	12 CASI PARTICOLARI IMU	13 STATO DI EMERGENZA
B1	,00					,00		☐				

Se indicato **codice "11"**

Non compilata

3	REDDITI DEI FABBRICATI	,00	,00
4	REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI	,00	,00
5	ALTRI REDDITI	,00	,00
6	IMPONIBILE CEDOLARE SECCA	,00	,00
7	Reddito abitazione principale e pertinenze (non soggette a IMU)	,00	,00
CALCOLO DEL REDDITO IMPONIBILE E DELL'IMPOSTA LORDA		1 DICHIARANTE	2 CONIUGE
11	REDDITO COMPLESSIVO	,00	,00
12	Deduzione abitazione principale e pertinenze (non soggette a IMU)	,00	,00

L'importo della rendita catastale rivalutata, ridotta del 30%, va indicato al rigo 7.

caso b)

Se la rendita catastale rivalutata è maggiore (o uguale) del canone di locazione ridotto della percentuale forfetaria e **la colonna 12 è compilata** con l'indicazione **del codice "2"** (abitazione principale e pertinenze per le quali è dovuta l'Imu nel 2019), l'importo della rendita catastale rivalutata **(ridotta del 30%)** deve essere riportato al rigo 148 del modello 730-3;

SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI

	1 RENDITA	2 UTILIZZO	3 POSSESSO GIORNI	4 POSSESSO %	5 CODICE CANONE	6 CANONE DI LOCAZIONE	7 CASI PARTICOLARI	8 CONTINUAZIONE (stesso immobile rigo precedente)	9 CODICE COMUNE	11 CEDOLARE SECCA	12 CASI PARTICOLARI IMU	13 STATO DI EMERGENZA
B1	,00					,00		☐				

Se indicato **codice "11"** **e** Viene indicato il codice "2"

147	Redditi fondiari non imponibili	,00	,00
148	Reddito abitazione principale e pertinenze (soggette a IMU)	,00	,00

L'importo della rendita catastale rivalutata ridotta del 30% va **indicato al rigo 148 del modello 730-3.**

caso c)
Se **la <u>rendita catastale rivalutata è inferiore al canone di locazione ridotto della percentuale forfetaria</u>,** l'importo del canone di **locazione (ridotto della percentuale forfetaria), ulteriormente ridotto del 30%, sarà soggetto ad Irpef e ad addizionali e riportato al rigo 3 del modello 730-3.**

OPZIONE PER LA CEDOLARE SECCA

Dovrà essere **confrontato l'importo della rendita catastale rivalutata**, rapportata ai giorni ed alla percentuale di possesso, e quello del canone di locazione (100% del canone), rapportato alla percentuale di possesso.

Caso d)
Nel caso in cui **il canone di locazione risulti maggiore della rendita catastale rivalutata, il primo sarà soggetto** ad Irpef (tassazione sostitutiva) e dovrà essere barrata la casella di colonna 11. Il reddito così determinato sarà soggetto ad imposta sostitutiva del **<u>10%</u>.**

SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI

	1 RENDITA	2 UTILIZZO	3 POSSESSO GIORNI	4 POSSESSO %	5 CODICE CANONE	6 CANONE DI LOCAZIONE	7 CASI PARTICOLARI	8 CONTINUAZIONE (stesso immobile rigo precedente)	9 CODICE COMUNE	11 CEDOLARE SECCA	12 CASI PARTICOLARI IMU	13 STATO DI EMERGENZA
B1	,00					,00		☐				

Il **codice "12"** identifica l'unità immobiliare per immobili adibiti ad abitazione principale ed in parte locati a canone convenzionale. Nel caso di **opzione per la cedolare secca**, dovrà essere riportato a colonna 5 il codice "3", a colonna 6 il canone di locazione e dovrà **essere barrata la colonna 11**.

RIEPILOGO DEI REDDITI		1 DICHIARANTE	2 CONIUGE
1	REDDITI DOMINICALI	,00	,00
2	REDDITI AGRARI	,00	,00
3	REDDITI DEI FABBRICATI	,00	,00
4	REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI	,00	,00
5	ALTRI REDDITI	,00	,00
6	IMPONIBILE CEDOLARE SECCA	,00	,00
7	Reddito abitazione principale e pertinenze (non soggette a IMU)	,00	,00

Se la **rendita catastale rivalutata risulta inferiore al canone di locazione** ed è stata barrata la casella di colonna 11 (opzione per la cedolare secca), l'importo del canone di locazione sarà soggetto ad Irpef e ad addizionale, e riportato **al rigo 6 del nodello 730-3**.

Per il caso in cui **la rendita catastale rivalutata risulta maggiore del reddito effettivo (canone di locazione (100%)), si rimanda a quanto esposto per i casi a) e b).**

Codice 14
UNITÀ IMMOBILIARE SITUATA NELLA REGIONE ABRUZZO E CONCESSA IN LOCAZIONE

Il codice 14 deve essere utilizzato per dichiarare il reddito derivante dalle unità immobiliari:

- **situate nella regione Abruzzo** e
- **concesse in locazione a soggetti residenti** (o stabilmente dimoranti) nei territori **colpiti dal sisma del 6 aprile 2009**, le cui abitazioni principali siano state distrutte o dichiarate inagibili, secondo le previsioni dell'articolo 5 dell'Ordinanza Ministeriale n. 3813 del 29 settembre 2009.

In presenza del codice **"14"**, il **reddito imponibile deve essere ridotto del 30%.** Il soggetto che presta assistenza fiscale dovrà, tuttavia, considerare il maggiore tra la **rendita catastale rivalutata rapportata ai giorni ed alla percentuale di possesso e il canone di locazione ridotto della percentuale forfetaria e rapportata alla percentuale di possesso.**
Tale valore deve poi essere ulteriormente abbattuto del 30%.
Per usufruire di detta misura, è necessario **compilare la sezione II del quadro B** ***"Dati necessari per fruire delle agevolazioni previste per i contratti di locazione"*.**

SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI

	1 RENDITA	2 UTILIZZO	3 POSSESSO GIORNI	4 POSSESSO %	5 CODICE CANONE	6 CANONE DI LOCAZIONE	7 CASI PARTICOLARI	8 CONTINUAZIONE (stesso immobile rigo precedente)	9 CODICE COMUNE	11 CEDOLARE SECCA	12 CASI PARTICOLARI IMU	13 STATO DI EMERGENZA
B1	,00					,00		☐				

Il **codice "14"** identifica l'unità immobiliare situata nella regione Abruzzo e concessa in locazione a soggetti residenti.

RIEPILOGO DEI REDDITI		1 DICHIARANTE	2 CONIUGE
1	REDDITI DOMINICALI	,00	,00
2	REDDITI AGRARI	,00	,00
3	REDDITI DEI FABBRICATI	,00	,00
4	REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI	,00	,00
5	ALTRI REDDITI	,00	,00
6	IMPONIBILE CEDOLARE SECCA	,00	,00
7	Reddito abitazione principale e pertinenze (non soggette a IMU)	,00	,00

Nel **caso di tassazione ordinaria, il reddito da dichiarare e da riportare al rigo 3 del modello 730-3** sarà pari alla rendita catastale rivalutata del 5% (ed ulteriormente ridotta del 30%), se **maggiore del canone di locazione (ridotto della percentuale forfetaria);** oppure, sarà corrispondente al canone di locazione ridotto della percentuale **forfetaria (ed ulteriormente ridotto del 30%), se maggiore della rendita catastale rivalutata del 5%.**

OPZIONE PER LA CEDOLARE SECCA

Se è stata barrata la casella di colonna 11 **(opzione per la cedolare secca)**, il reddito imponibile cui applicare l'imposta sostitutiva **del 21%** sarà pari al maggiore tra: l'importo della rendita catastale rivalutata, rapportata ai giorni ed alla percentuale di possesso, e il canone di locazione (100% del canone), rapportato alla percentuale di possesso.

Non deve essere applicata l'ulteriore riduzione del 30%.

SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI

	1 RENDITA	2 UTILIZZO	POSSESSO 3 GIORNI	POSSESSO 4 %	5 CODICE CANONE	6 CANONE DI LOCAZIONE	7 CASI PARTICOLARI	8 CONTINUAZIONE (stesso immobile rigo precedente)	9 CODICE COMUNE	11 CEDOLARE SECCA	12 CASI PARTICOLARI IMU	13 STATO DI EMERGENZA
B1	,00					,00		☐				

Il **codice "14"** identifica l'unità immobiliare situata nella regione Abruzzo e concessa in locazione in regime di libero mercato. Nel caso di **opzione per la cedolare secca**, dovrà essere riportato in colonna 5 il codice "3", in colonna 6 il canone di locazione e dovrà essere barrata la colonna 11.

RIEPILOGO DEI REDDITI		1 DICHIARANTE	2 CONIUGE
1	REDDITI DOMINICALI	,00	,00
2	REDDITI AGRARI	,00	,00
3	REDDITI DEI FABBRICATI	,00	,00
4	REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI	,00	,00
5	ALTRI REDDITI	,00	,00
6	IMPONIBILE CEDOLARE SECCA	,00	,00
7	Reddito abitazione principale e pertinenze (non soggette a IMU)	,00	,00

Il soggetto che presta assistenza fiscale dovrà indicare il reddito imponibile, che sarà pari al canone di locazione, se maggiore della rendita catastale rivalutata, oppure alla rendita catastale rivalutata, se maggiore del canone di locazione.

Codice 15
UNITÀ IMMOBILIARE CONCESSA IN COMODATO E SITUATA NELLA REGIONE ABRUZZO

Il codice 15 deve essere utilizzato **per dichiarare il reddito derivante dalle unità immobiliari:**

- **situate nella regione Abruzzo** e
- **concesse in comodato a soggetti residenti** (o stabilmente dimoranti) nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, le cui abitazioni principali siano andate distrutte o dichiarate inagibili, sulla base di quanto previsto dall'articolo 5 dell'Ordinanza Ministeriale n. 3813 del 29 settembre 2009.

Reddito da dichiarare:
A decorrere **dall'anno 2012**, l'Imu ha sostituito l'Irpef e le relative addizionali dovute con riferimento ai redditi dei fabbricati non locati, compresi quelli concessi in comodato. Pertanto, nel caso in cui **alla colonna 2 venga indicato il codice "15"**, se l'immobile ha scontato l'Imu non sono dovute Irpef e addizionali.

Tuttavia, anche per l'anno **2019** il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati (codici '2', '9', '10', **'15'** nella colonna 2 dei righi da B1 a B7), assoggettati all'Imu e **situati nello stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale**, concorre alla formazione della base imponibile dell'Irpef e delle relative addizionali nella misura del **50%**. Tale situazione va evidenziata nella **colonna 12** "Casi particolari Imu" con il **codice 3**.
Nel caso in cui l'immobile sia esente da Imu ad esempio nel caso in cui i comuni abbiano disposto l'esenzione per le unità immobiliari concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado, che la utilizzano come abitazione principale (**codice "1" alla colonna 12**), allora il reddito deve essere assoggettato ad Irpef e alle relative addizionali, anche qualora non concesso in locazione.

Valgono le medesime considerazioni fatte a commento dell'utilizzo del codice "2" (immobile a disposizione), al quale si rimanda (con la riduzione del 30% della rendita catastale rivalutata).

SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI

	1 RENDITA	2 UTILIZZO	3 POSSESSO GIORNI	4 POSSESSO %	5 CODICE CANONE	6 CANONE DI LOCAZIONE	7 CASI PARTICOLARI	8 CONTINUAZIONE (stesso immobile rigo precedente)	9 CODICE COMUNE	11 CEDOLARE SECCA	12 CASI PARTICOLARI IMU	13 STATO DI EMERGENZA
B1	,00					,00		☐				

Il **codice "15"** identifica l'unità immobiliare situata nella regione Abruzzo e concessa in comodato a soggetti residenti.

Codice 16
IMMOBILE DI SOCIETÀ SEMPLICE IMPONIBILE AI FINI IRPEF

I **soci di società semplici e di società equiparate**, di cui all'articolo 5 del Tuir, **produttive di reddito di fabbricati**, possono utilizzare il **modello 730** e compilare il quadro B per dichiarare il reddito di fabbricati attribuito dalla società.
Il codice **"16"** deve essere utilizzato per dichiarare la quota di reddito attribuita dalla società in relazione ad immobili:

- **locati;**
- **esenti da Imu.**

Il reddito dell'immobile risultante dal prospetto di riparto rilasciato dalla società al socio, va riportato nella colonna 1 del modello 730, senza indicare i giorni e la percentuale di possesso.

SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI

	1 RENDITA	2 UTILIZZO	3 POSSESSO GIORNI	4 POSSESSO %	5 CODICE CANONE	6 CANONE DI LOCAZIONE	7 CASI PARTICOLARI	8 CONTINUAZIONE (stesso immobile rigo precedente)	9 CODICE COMUNE	11 CEDOLARE SECCA	12 CASI PARTICOLARI IMU	13 STATO DI EMERGENZA
B1	,00					,00		☐				

Nel caso di immobili di proprietà della società semplice concessi in locazione o esenti Imu, il socio può presentare il modello 730, riportando:

- nella **colonna 1**, il reddito imputato dalla società quale risultante dal prospetto di riparto;
- nella **colonna 2**, il codice "16";

Le **colonne 3 e 4** non devono essere compilate.

Il soggetto che presta assistenza fiscale dovrà indicare il reddito imponibile imputato dalla società come risulta dalla colonna 1 del quadro B.

RIEPILOGO DEI REDDITI		1 DICHIARANTE	2 CONIUGE
1	REDDITI DOMINICALI	,00	,00
2	REDDITI AGRARI	,00	,00
3	REDDITI DEI FABBRICATI	,00	,00
4	REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI	,00	,00
5	ALTRI REDDITI	,00	,00
6	IMPONIBILE CEDOLARE SECCA	,00	,00
7	Reddito abitazione principale e pertinenze (non soggette a IMU)	,00	,00

Codice 17
IMMOBILE DI SOCIETÀ SEMPLICE NON IMPONIBILE IRPEF

I **soci di società semplici e di società equiparate**, di cui all'articolo 5 del Tuir, che producono reddito di fabbricati, possono utilizzare il modello 730 e compilare il quadro B per dichiarare il reddito di fabbricati attribuito dalla società.
Il **codice "17"** deve essere utilizzato per dichiarare la quota di reddito (non imponibile Irpef) attribuita dalla società relativa ad immobili:

- non locati;
- assoggettati ad Imu.

Il reddito dell'immobile risultante dal prospetto di riparto rilasciato dalla società al socio va riportato nella colonna 1 del modello 730, senza indicare i giorni e la percentuale di possesso.

SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI

	1 RENDITA	2 UTILIZZO	POSSESSO 3 GIORNI	POSSESSO 4 %	5 CODICE CANONE	6 CANONE DI LOCAZIONE	7 CASI PARTICOLARI	8 CONTINUAZIONE (stesso immobile rigo precedente)	9 CODICE COMUNE	11 CEDOLARE SECCA	12 CASI PARTICOLARI IMU	13 STATO DI EMERGENZA
B1	,00					,00		☐				

Nel **caso di immobili di proprietà della società semplice non locati e non esenti da Imu, il socio può presentare il modello 730, riportando**:

- nella **colonna 1**, il reddito imputato dalla società risultante dal prospetto di riparto;
- nella **colonna 2**, il codice "17";

Le **colonne 3 e 4** non devono essere compilate.

Il soggetto che presta assistenza fiscale riporterà nel rigo 147 del modello 730-3 il reddito attribuito dalla società al socio, come risultante dalla colonna 1 del modello 730. Tale reddito non sarà soggetto ad Irpef e ad addizionali.

147	Redditi fondiari non imponibili	,00	,00
148	Reddito abitazione principale e pertinenze (soggette a IMU)	,00	,00

Colonna 3 – PERIODO DI POSSESSO

SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI

	1 RENDITA	2 UTILIZZO	3 POSSESSO GIORNI	4 POSSESSO %	5 CODICE CANONE	6 CANONE DI LOCAZIONE	7 CASI PARTICOLARI	8 CONTINUAZIONE (stesso immobile rigo precedente)	9 CODICE COMUNE	11 CEDOLARE SECCA	12 CASI PARTICOLARI IMU	13 STATO DI EMERGENZA
B1	,00					,00		☐				

Nella **colonna 3** deve essere indicato **il periodo di possesso dell'immobile espresso in giorni.**
Se l'utilizzo dell'immobile è variato nel corso dell'anno, dovranno essere utilizzati più righi corrispondenti alle diverse situazioni, ma la somma dei giorni non potrà comunque essere superiore a 365.

Nel caso di fabbricati di nuova costruzione, il reddito deve essere dichiarato a partire dalla data in cui il fabbricato è diventato idoneo all'uso cui è destinato ovvero dalla data in cui è stato comunque utilizzato dal possessore.

Se l'immobile è stato **parzialmente locato**, i giorni in cui si è verificata la contemporanea locazione di porzioni dell'immobile vanno contati una sola volta.

LOCAZIONI BREVI

Sono stipulati più contratti di **locazioni brevi** di porzioni di unità abitative:
- porzione A, contratto di durata 1° agosto – 16 agosto 2019;
- porzione B, contratto di durata 10 agosto – 20 agosto 2019.

Il totale dei giorni da indicare nella colonna 3 sono 20.

Se il periodo di locazione è a **cavallo di due anni** (ad esempio dal 24 dicembre 2019 al 7 gennaio 2020), vanno riportati solo i **giorni del periodo di locazione relativo al 2019.**

Colonna 4 – PERCENTUALE DI POSSESSO

SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI

	1 RENDITA	2 UTILIZZO	3 POSSESSO GIORNI	4 POSSESSO %	5 CODICE CANONE	6 CANONE DI LOCAZIONE	7 CASI PARTICOLARI	8 CONTINUAZIONE (stesso immobile rigo precedente)	9 CODICE COMUNE	11 CEDOLARE SECCA	12 CASI PARTICOLARI IMU	13 STATO DI EMERGENZA
B1	,00					,00		☐				

Nella **colonna 4 deve essere indicata la quota di possesso, espressa in percentuale (100% nel caso di un unico proprietario**).

Colonna 5 – CODICE DEL CANONE

SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI

	1 RENDITA	2 UTILIZZO	3 POSSESSO GIORNI	4 POSSESSO %	5 CODICE CANONE	6 CANONE DI LOCAZIONE	7 CASI PARTICOLARI	8 CONTINUAZIONE (stesso immobile rigo precedente)	9 CODICE COMUNE	11 CEDOLARE SECCA	12 CASI PARTICOLARI IMU	13 STATO DI EMERGENZA
B1	,00					,00		☐				

La colonna 5 deve essere compilata se tutto o parte dell'immobile è concesso in locazione. **Va indicato uno dei seguenti codici corrispondenti alla percentuale del canone, che viene riportata nella colonna 6 "canone di locazione":**

- **codice '1'** (**95%** del canone). Il canone annuo di locazione (colonna 6) deve essere indicato nella misura del 95% per cento nel caso di applicazione della **tassazione ordinaria**;
- **codice '2'** (**75%** del canone). Il canone annuo di locazione (colonna 6) deve essere indicato nella misura del 75% nel caso di applicazione della **tassazione ordinaria**, se il fabbricato è situato nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, Murano e Burano;
- **codice '3'** (**100%** del canone). Il canone annuo di locazione (colonna 6) deve essere indicato nella misura del 100% nel caso di opzione per il regime della **cedolare secca.**
- **codice '4'** (**65%** del canone). Il canone annuo di locazione (colonna 6) deve essere indicato nella misura del 65% nel caso di applicazione della **tassazione ordinaria**, se l'immobile è riconosciuto di interesse storico o artistico, in base al D.Lgs. 42/2004.

Colonna 6 – CANONE DI LOCAZIONE

SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI

	1 RENDITA	2 UTILIZZO	POSSESSO 3 GIORNI	POSSESSO 4 %	5 CODICE CANONE	6 CANONE DI LOCAZIONE	7 CASI PARTICOLARI	8 CONTINUAZIONE (stesso immobile rigo precedente)	9 CODICE COMUNE	11 CEDOLARE SECCA	12 CASI PARTICOLARI IMU	13 STATO DI EMERGENZA
B1	,00					,00						

Nel caso in cui tutto o parte dell'immobile sia stato concesso in locazione, nella **colonna 6** va riportato:

- il **95%** del canone annuo che risulta dal contratto di locazione, se nella colonna 5 è stato indicato **il codice '1';**
- il **75%** del canone, se nella colonna 5 è stato indicato **il codice '2'**;
- il **100%** del canone, se nella colonna 5 è stato indicato **il codice '3'**;
- il **65%** del canone di locazione in caso di immobile storico o artistico, se nella colonna 5 è stato indicato **il codice '4'.**

Se il fabbricato è stato concesso in locazione solo per una parte dell'anno, il canone annuo va riportato in proporzione ai giorni di durata della locazione.

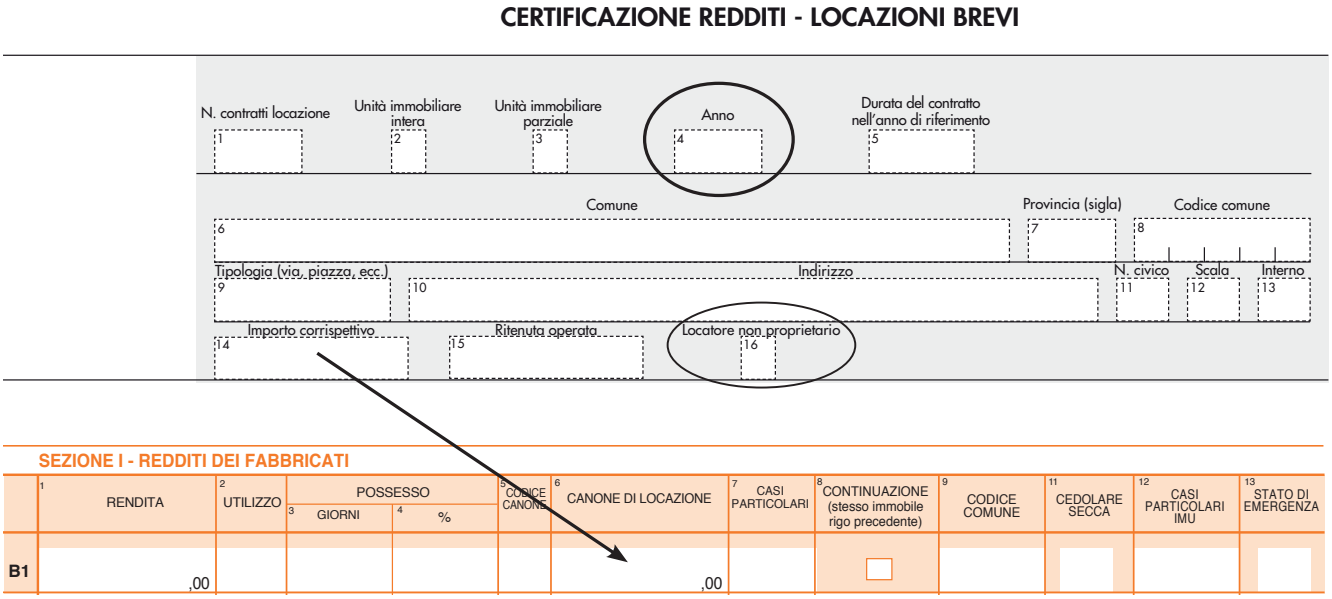
L'importo da indicare a colonna 6:

- deve tenere conto della **rivalutazione automatica**, sulla base dell'indice **Istat**, e dell'eventuale maggiorazione percepita in caso di sublocazione;
- **non deve comprendere le spese condominiali** (luce, acqua, gas, portiere, ascensore, riscaldamento), se incluse nel canone;
- **in caso di comproprietà**, va indicato per intero, indipendentemente dalla quota di possesso. Eccezione a tale regola rappresenta il caso in cui l'immobile sia posseduto in comproprietà, ma dato in locazione soltanto ad uno o più comproprietari. Chi abita l'immobile non indicherà nessun importo in colonna 6, mentre gli altri comproprietari indicheranno soltanto la quota di canone annuo di loro spettanza e non, invece, l'intero importo. In tal caso nella colonna 7 "casi particolari" deve essere indicato il codice "5". Si veda l'esempio di compilazione.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE IN CASO DI LOCAZIONE BREVE

Se il canone è riferito ad un **contratto di locazione breve** per cui si è **optato per la cedolare secca**, l'ammontare da indicare a colonna 6 è pari al **100% del corrispettivo lordo** pertanto la somma non va diminuita delle spese sostenute dal locatore e delle somme addebitate a titolo forfettario al locatario per prestazioni accessorie.
La somma va diminuita delle spese per servizi accessori solo se sono sostenute direttamente dal conduttore o sono a questi riaddebitate dal locatore sulla base dei consumi effettivamente sostenuti.

Se si è in possesso della **Certificazione Unica 2020** e il **periodo di locazione si è interamente concluso nel 2019**, va riportato l'importo del corrispettivo indicato nel **punto 14** del quadro Certificazione Redditi – Locazioni brevi della Certificazione Unica 2020 **qualora nella casella 4 sia indicato l'anno "2019" e non risulta barrata la casella del punto 16** (*locatore non proprietario*).



Casi particolari

a) se la casella del **punto 4 risulta compilata ed è indicato l'anno 2020**, l'importo indicato al punto 14, non deve essere riportato nella presente dichiarazione ma in quella relativa ai **redditi 2020 da presentarsi nel 2021**.
b) se invece risulta barrata la **casella di col. 16**, l'importo va riportato nel **rigo D4** del **quadro D** con il **codice 10**.
c) per le **locazioni avvenute nel 2019**, l'importo della locazione breve va indicato anche se il **corrispettivo lordo non è stato riscosso nel corso del 2019** e anche se non è presente nel quadro Certificazione Redditi – Locazioni brevi della Certificazione Unica 2020.
d) se il **periodo di locazione è a cavallo di due anni** (ad esempio dal 24 dicembre 2019 al 7 gennaio 2020), va riportato solo l'importo del corrispettivo lordo indicato nel quadro Certificazione Redditi – Locazioni brevi della Certificazione Unica 2020 relativo alle sole locazioni effettuate nel 2019.

ESEMPIO DI COMPILAZIONE
Il **30 ottobre 2019** è stipulato un contratto di locazione breve con periodo di soggiorno dal 24 dicembre 2019 al 7 gennaio 2020. L'ammontare totale del corrispettivo lordo è 980 euro.
Giorni totali di locazione: 14
Giorni di locazione nel 2019: 8
Nella colonna 6 va indicato il risultato della seguente operazione: (980 : 14) x 8 = 560.

e) nel caso di **più importi per locazioni brevi certificati** nella "*Certificazione redditi – locazione brevi*" ovvero nel **caso di più certificazioni**, è necessario aggregare i dati con riferimento a ciascun immobile sommando gli importi presenti nel punto "*importo corrispettivo*" della CU (punti 14, 114, 214, 314 e 414) per i quali la relativa casella "*locatore non proprietario*" (punti 16, 116, 216, 316 e 416) non risulta barrata e nella colonna "anno" (punti 4, 104, 207, 304 e 404) è indicato l'anno "2019". In alternativa, se risulta più agevole, è comunque possibile esporre i dati nel quadro B analiticamente per singolo contratto.

Colonna 7 – CASI PARTICOLARI

SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI

	1 RENDITA	2 UTILIZZO	POSSESSO 3 GIORNI	POSSESSO 4 %	5 CODICE CANONE	6 CANONE DI LOCAZIONE	7 CASI PARTICOLARI	8 CONTINUAZIONE (stesso immobile rigo precedente)	9 CODICE COMUNE	11 CEDOLARE SECCA	12 CASI PARTICOLARI IMU	13 STATO DI EMERGENZA
B1	,00					,00		☐				

Le istruzioni alla compilazione del modello prevedono una serie di casistiche che **influiscono sulla determinazione del reddito imponibile**, che permettono al contribuente di dichiarare un reddito del fabbricato inferiore a quello derivante dall'applicazione delle regole ordinarie.
Sono previsti specifici **codici numerici** che devono essere riportati alla **colonna 7** e che identificano le varie situazioni previste.

CASI PARTICOLARI

Codice 1: immobile distrutto o inagibile a seguito di eventi sismici o altri eventi calamitosi e che per legge è stato escluso da tassazione, a patto che il Comune di appartenenza abbia rilasciato un certificato in cui si dichiara la distruzione o l'inagibilità dell'immobile. In presenza del caso particolare "1" nella colonna 7, va indicato il codice "9" nella colonna 2 "Utilizzo";
Codice 3: immobile inagibile per altre cause e per il quale è stata richiesta la revisione della rendita. In presenza del caso particolare '3' nella colonna 7, va indicato il codice "9" nella colonna 2 "Utilizzo";
Codice 4: immobile locato per il quale non sono stati percepiti i canoni per morosità del conduttore;
Codice 5: immobile posseduto in comproprietà dato in locazione ad uno o più comproprietari per la propria quota.



APPROFONDIMENTO

Codice 1 e codice 3 **IMMOBILI INAGIBILI**

Nella situazione contraddistinta con **l'utilizzo in colonna 7 del codice "1",** il **reddito dell'immobile non deve essere dichiarato** se vengono soddisfatte due condizioni:

- gli **immobili distrutti o inagibili a seguito di eventi sismici o calamitosi** devono essere **per legge esclusi da tassazione**;
- vi **deve essere un certificato del comune di ubicazione** attestante la **distruzione o l'inagibilità dell'immobile**.

In tale situazione, deve essere indicato il codice **"9"** nella colonna "utilizzo" (colonna 2) e alla colonna 7 il codice **"1"**. La rendita catastale riportata in colonna 1 non confluisce nel reddito complessivo, ma verrà indicata dal soggetto che presta assistenza fiscale al rigo 147 del modello 730-3.

Nel caso in cui l'evento calamitoso si sia verificato nel corso del **2019** è necessario compilare **due righi** per lo stesso immobile:

- un rigo per il **periodo antecedente** alla data della calamità;
- un altro **rigo per il periodo successivo** (sino alla definitiva ricostruzione ed agibilità dell'immobile) indicando in **colonna 7 il codice 1** e barrando la **casella di colonna 8** al fine di specificare che si tratta dello stesso fabbricato.



Fabbricati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero adottate a seguito del crollo del Ponte Morandi

Per i fabbricati oggetto di **ordinanze sindacali** di sgombero adottate a seguito del crollo del Ponte Morandi a Genova, i **relativi redditi non concorrono alla formazione del reddito imponibile** a **decorrere dall'intero anno d'imposta 2018 e fino al 31 dicembre 2020**.

Per tale immobili sarà sufficiente compilare un unico rigo in cui:

- in **colonna 7** sarà indicato il **codice '1'**;
- in **colonna 2** come tipologia utilizzo deve essere indicato il **codice '9'.**



Non beneficiano dell'esenzione i redditi derivanti dalle **locazioni brevi** stipulati dal comodatario dell'immobile che vanno indicati nel rigo D4 con il codice 10.

Se l'immobile **risulta essere inagibile** per altre cause, ovvero:

- per **accertato degrado fisico**;
- per **obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica**;

è possibile attivare **una procedura catastale** volta a far **risultare la mancanza dei requisiti** che determinano l'ordinaria destinazione del fabbricato e ottenere una variazione della rendita catastale.

Deve essere, per questo, inoltrata all'Ufficio del Territorio una denuncia di variazione corredata dall'attestazione degli organi comunali o di eventuali ulteriori organi competenti, entro il 31 gennaio di ciascun anno, con effetto per l'anno in cui tale denuncia è stata prodotta e per gli anni successivi.

In tale circostanza il contribuente dovrà indicare:

- **in colonna "7", il codice "3"** per identificare questa specifica fattispecie;

- **in colonna "1"**, la nuova rendita attribuita dall'Ufficio del Territorio o, in mancanza, la rendita presunta;
- in **colonna 2**, **il codice "9".**

La rendita catastale riportata in colonna 1 non confluisce nel reddito complessivo, ma verrà indicata dal soggetto che presta assistenza fiscale al rigo 147 del modello 730-3.
Se il contribuente non ha messo in atto la procedura di variazione, il reddito di tali unità immobiliari deve essere assoggettato ad imposizione secondo i criteri ordinari.

Codice 4 MOROSITÀ DEL CONDUTTORE

I canoni di locazione, quali risultanti dal relativo contratto, devono essere dichiarati dal locatore indipendente dalla loro effettiva riscossione.
Tuttavia, l'obbligo di dichiarare i canoni d'affitto non percepiti viene meno nel momento in cui si conclude il procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. La **sentenza di sfratto deve essere emessa entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi**.
In tale circostanza, deve essere dichiarata unicamente **la rendita catastale rivalutata dell'immobile**, mentre il canone di affitto non deve essere indicato.
Se il canone di locazione è stato percepito solo per una parte dell'anno, va compilato un unico rigo, riportando **in colonna 6** la quota di canone effettivamente percepita e in **colonna 7 il codice "4".**
È prevista, inoltre, l'attribuzione **di un credito d'imposta** pari alle eventuali imposte già pagate sui canoni dichiarati e non percepiti.

Codice 5 IMMOBILE DATO IN LOCAZIONE AD UNO DEI COMPROPRIETARI

Nel caso in cui **l'immobile sia posseduto in comproprietà, ma è dato in locazione soltanto ad uno o più comproprietari**, chi abita l'immobile non indicherà nessun importo in colonna 6, mentre gli altri comproprietari indicheranno soltanto la quota di canone annuo di loro spettanza e non, invece, l'intero importo. In tal caso nella colonna 7" "casi particolari" deve essere indicato il codice "5".

Colonna 8 – CONTINUAZIONE

SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI

	1 RENDITA	2 UTILIZZO	POSSESSO 3 GIORNI	POSSESSO 4 %	5 CODICE CANONE	6 CANONE DI LOCAZIONE	7 CASI PARTICOLARI	8 CONTINUAZIONE (stesso immobile rigo precedente)	9 CODICE COMUNE	11 CEDOLARE SECCA	12 CASI PARTICOLARI IMU	13 STATO DI EMERGENZA
B1	,00					,00		☐				

Deve essere barrata la casella per indicare che si **tratta dello stesso fabbricato del rigo precedente**, nel caso in cui nel corso del 2019 si sono verificate diverse situazioni per una stessa unità immobiliare (variazione delle quote di possesso, concessione in affitto).

Colonna 9 – CODICE COMUNE

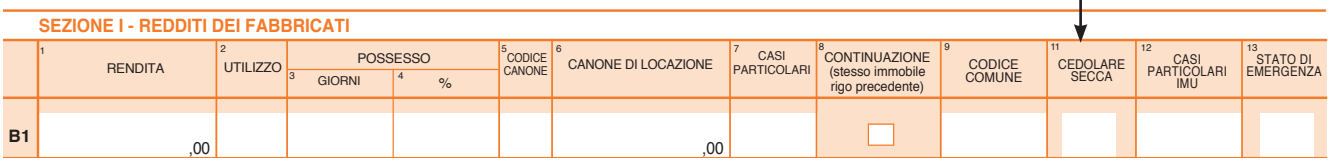
SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI

	1 RENDITA	2 UTILIZZO	POSSESSO 3 GIORNI	POSSESSO 4 %	5 CODICE CANONE	6 CANONE DI LOCAZIONE	7 CASI PARTICOLARI	8 CONTINUAZIONE (stesso immobile rigo precedente)	9 CODICE COMUNE	11 CEDOLARE SECCA	12 CASI PARTICOLARI IMU	13 STATO DI EMERGENZA
B1	,00					,00		☐				

Deve essere indicato **il codice catastale del comune** ove è situata l'unità immobiliare, rilevabile dall'elenco *"Codici catastali comunale e aliquote dell'addizionale comunale"* presente nell'Appendice alle istruzioni.

Nel caso in cui i dati dello stesso fabbricato siano riportati su più righi, il codice catastale deve essere riportato solo sul primo rigo in cui il fabbricato è stato indicato.

Colonna 11 – CEDOLARE SECCA



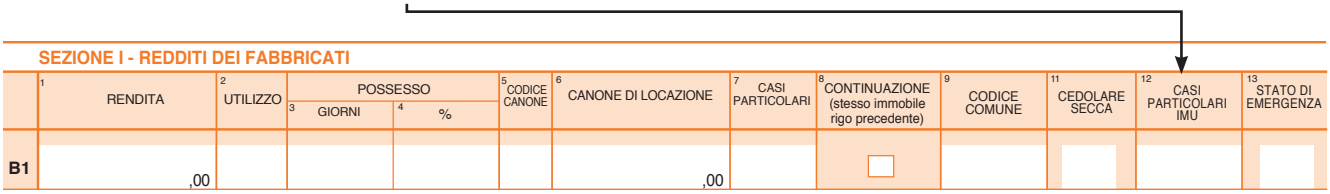
La **casella di colonna 11** deve essere barrata nel caso di opzione per l'applicazione **della cedolare secca** sulle locazioni.
La **casella può essere compilata** solo se nella colonna 2 "Utilizzo" è stato indicato uno dei seguenti codici:

- **'3' (canone libero);**
- **'4' (equo canone);**
- **'8' (canone concordato);**
- **'11' (locazione parziale dell'abitazione principale con canone libero);**
- **'12' (locazione parziale dell'abitazione principale con canone concordato agevolato);**
- **'14' (locazione agevolata di un immobile situato in Abruzzo).**

Il soggetto che presta assistenza fiscale dovrà applicare al reddito imponibile l'imposta sostitutiva, con l'aliquota del 21% o del 10%.

L'esercizio dell'opzione per il regime della cedolare secca per un contratto di locazione relativo ad una porzione dell'unità abitativa vincola all'esercizio dell'opzione per il medesimo regime anche il reddito derivante dalla contemporanea locazione di altre porzioni della stessa.

Colonna 12 – CASI PARTICOLARI IMU



Va indicato uno dei seguenti codici in presenza dei corrispondenti casi particolari riguardanti l'applicazione dell'Imu:

- **codice '1':** fabbricato **diverso dall'abitazione principale e relative pertinenze, esente dall'Imu o per il quale non è dovuto l'Imu,** ma assoggettato alle imposte sui redditi. In questo caso, sul reddito del fabbricato sono dovute l'Irpef e le relative addizionali anche se l'immobile non è concesso in locazione;
- **codice '2': abitazione principale e pertinenze per le quali è dovuta l'Imu per il 2019,** come nel caso di abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 ("abitazioni di lusso").

Indicando questo codice, sul relativo reddito non sono dovute Irpef e addizionali in quanto sostituite dall'Imu. Deve essere riportato lo stesso codice anche per le pertinenze riferite ad abitazioni principali assoggettate ad Imu;

- **codice '3': immobile ad uso abitativo non locato, assoggettato ad Imu,** situato nello stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale. In questo caso, il reddito dell'immobile concorre alla formazione della base imponibile dell'Irpef e delle relative addizionali nella misura del 50%.

Colonna 13 – STATO DI EMERGENZA

SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI

	1 RENDITA	2 UTILIZZO	POSSESSO 3 GIORNI	POSSESSO 4 %	5 CODICE CANONE	6 CANONE DI LOCAZIONE	7 CASI PARTICOLARI	8 CONTINUAZIONE (stesso immobile rigo precedente)	9 CODICE COMUNE	11 CEDOLARE SECCA	12 CASI PARTICOLARI IMU	13 STATO DI EMERGENZA
B1	,00					,00						

La nuova **colonna 13** deve essere barrata nel caso di **contratti di locazione** a canone "**concordato**", **con opzione per la cedolare secca**, stipulati nei comuni per i quali è stato deliberato, negli ultimi **cinque anni precedenti** la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge (**28 marzo 2014**), lo **stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi** (codice 8 o codice 12 nella colonna 2 dei righi da B1 a B7).

SEZIONE II - DATI RELATIVI AI CONTRATTI DI LOCAZIONE

SEZIONE II - DATI RELATIVI AI CONTRATTI DI LOCAZIONE

	N. rigo Sezione I	Mod. n.	ESTREMI DI REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DATA	SERIE	NUMERO E SOTTONUMERO	CODICE UFFICIO	CODICE IDENTIFICATIVO DEL CONTRATTO	CONTRATTI NON SUPERIORI 30 GG	ANNO DI PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE ICI/IMU
B11	1	2	3	4	5	6	7	8	9

La **sezione II del quadro B** deve essere compilata riportando gli estremi di registrazione del contratto di locazione, **per usufruire della riduzione del 30%** del reddito prevista solo nel caso di **immobili situati nella regione Abruzzo**, **concessi in locazione a soggetti residenti** nei comuni colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, le cui abitazioni siano andate distrutte o dichiarate inagibili **(codice 14 nella colonna 2 dei righi da B1 a B7).**

Rigo B11

In **colonna 1** va riportato il numero del rigo della sezione I nel quale sono stati indicati i dati dell'immobile locato.

Nel caso di contemporanea locazione di più porzioni dello stesso immobile al quale è attribuita un'unica rendita catastale, vanno compilati più righi della sezione II del quadro B, riportando in questa colonna il medesimo rigo della sezione I.

In **colonna 2** deve essere riportato il numero del modulo sul quale sono stati indicati i dati dell'immobile locato, se sono stati compilati più moduli.

Rigo B11 colonne 3, 4, 5, 6

Le **colonne da 3 a 6 vanno compilate** solo se il contratto di locazione è stato registrato presso l'ufficio e nella copia del modello di richiesta di registrazione del contratto restituito dall'ufficio non è indicato il codice identificativo.
Se il contratto di locazione è stato registrato tramite Siria, Iris, locazioni web, contratti online o con il nuovo modello RLI, in alternativa può essere compilata la colonna 7 (codice identificativo del contratto).
Vanno indicati **gli estremi della registrazione del contratto di locazione,** in particolare:

- nella **colonna 3, va riportata la data di registrazione del contratto**;
- nella **colonna 4 (serie),** va indicato il codice corrispondente alla modalità di registrazione, ovvero: "1T" registrazione telematica tramite ufficiale finanziario, "3" se la registrazione del contratto è avvenuta presso un ufficio dell'agenzia delle entrate, "3A" o "3B", codici utilizzati negli anni passati presso gli uffici; "3P", se la registrazione del contratto è avvenuta tramite Siria o Iris; "3T", se la registrazione è avvenuta tramite altre applicazioni (locazioni web, contratti online, modello RLI).
- nella **colonna 5**, il numero e l'eventuale sottonumero di registrazione;
- nella **colonna 6**, il codice identificativo dell'Ufficio dell'Agenzia delle entrate presso il quale è stato registrato il contratto;
- **Colonna 7 (Codice identificativo del contratto),** va indicato il **codice identificativo del contratto** composto da **17 caratteri** e reperibile:
  - nella copia del modello di richiesta di registrazione del contratto restituito dall'ufficio;
  - per i contratti registrati per via telematica, nella **ricevuta di registrazione**.

I codici sono reperibili sul sito "www.agenziaentrate.gov.it" nella tabella "Codici ufficio da utilizzare per il versamento delle annualità successive" presente nella sessione relativa alla registrazione dei contratti di locazione.



Se sono state compilate le colonne da 3 a 6 questa colonna non va compilata.

Rigo B11 colonna 8

Nel caso di **contratto di locazione di durata non superiore a trenta giorni** complessivi nell'anno che non è stato registrato (per tale tipologia di contratto è previsto l'obbligo di registrazione solo in caso d'uso), va barrata la casella di colonna 8. In tal caso, non vanno compilate le colonne 3, 4, 5 e 6, relative agli estremi di registrazione del contratto, né la colonna 7 relativa al codice identificativo del contratto.

Rigo B11 colonna 9

In **colonna 9** va indicato l'anno di presentazione della dichiarazione Ici o della dichiarazione Imu, relative all'immobile in questione.

CASI PRATICI DI COMPILAZIONE

ESEMPIO DI COMPILAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE

Un contribuente residente nel comune di Padova possiede:

- dal 1° gennaio 2019 al 31 maggio 2019, un'abitazione principale (categoria catastale A4) con relativa pertinenza, le cui rendite catastali ammontano rispettivamente a 300 euro e a 120 euro (quota di possesso al 100%);
- dal 1 giugno 2019 al 31 dicembre 2019, è variato l'immobile adibito ad abitazione principale, in quanto è stato acquistato un nuovo immobile a ciò destinato (categoria catastale A2). Il nuovo immobile è in comproprietà con il coniuge (quota al 50%) e la rendita catastale ammonta a 420 euro.

Il quadro **B dovrà essere così compilato**:

In colonna 2 devono essere indicati i codici di utilizzo:
codice 1, che identifica l'utilizzo dell'immobile come abitazione principale;
codice 5, che identifica l'utilizzo dell'immobile come pertinenza dell'abitazione principale.

La **colonna 12** non deve essere compilata in quanto per entrambi gli immobili non è dovuta l'Imu per l'anno 2019.

SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI

	1 RENDITA	2 UTILIZZO	POSSESSO 3 GIORNI	POSSESSO 4 %	5 CODICE CANONE	6 CANONE DI LOCAZIONE	7 CASI PARTICOLARI	8 CONTINUAZIONE (stesso immobile rigo precedente)	9 CODICE COMUNE	11 CEDOLARE SECCA	12 CASI PARTICOLARI IMU	13 STATO DI EMERGENZA
B1	300 ,00	1	151	100		,00		☐	G224			
B2	120 ,00	5	151	100		,00		☐	G224			
B3	420 ,00	1	214	50		,00		☐	G224			

In colonna 1 dei righi B1, B2 e B3, dovranno essere indicate le rendite catastali.

Alle **colonne 3 e 4**, dovranno essere indicati i giorni di possesso e la percentuale nell'anno.

In **colonna 9**, va indicato il codice catastale del comune dove sono situate le unità immobiliari.

MODELLO 730-3

RIEPILOGO DEI REDDITI		1 DICHIARANTE	2 CONIUGE
1	REDDITI DOMINICALI	,00	,00
2	REDDITI AGRARI	,00	,00
3	REDDITI DEI FABBRICATI	,00	,00
4	REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI	,00	,00
5	ALTRI REDDITI	,00	,00
6	IMPONIBILE CEDOLARE SECCA	,00	,00
7	Reddito abitazione principale e pertinenze (non soggette a IMU)	311 ,00	,00
CALCOLO DEL REDDITO IMPONIBILE E DELL'IMPOSTA LORDA		**1 DICHIARANTE**	**2 CONIUGE**
11	REDDITO COMPLESSIVO	,00	,00
12	Deduzione abitazione principale e pertinenze (non soggette a IMU)	311 ,00	,00

Il **soggetto che presta assistenza fiscale** calcolerà il reddito degli immobili rivalutando le rendite catastali del 5% e rapportandole ai giorni ed alla percentuale di possesso; l'importo ottenuto **dovrà essere indicato in colonna 7**. Spetterà la relativa deduzione dal reddito complessivo da indicare a colonna 12.



ESEMPIO DI COMPILAZIONE IMMOBILE E PERTINENZE IN LOCAZIONE

Un contribuente residente nel comune di Milano possiede un immobile (e la relativa pertinenza) locato in regime di libero mercato ad un canone annuo di 5.000 euro:

- la rendita catastale dell'immobile risulta essere pari a 1.000 euro;
- la rendita catastale della pertinenza risulta essere pari a 250 euro.

Non è stata fatta opzione per l'applicazione della cedolare secca, pertanto il canone è sottoposto a tassazione ordinaria Irpef.

Come precisato nelle istruzioni, nel caso in cui il canone di locazione sia unico per due unità immobiliari (l'abitazione e la pertinenza) accatastate con autonoma rendita, deve essere indicata alla colonna 6 "canone di locazione", la quota di canone proporzionale alla rendita catastale, secondo la seguente formula:

$$\text{Quota proporzionale del canone} = \frac{\text{canone totale X singola rendita}}{\text{Totale delle rendite}}$$

Il quadro B dovrà essere così compilato:

Alla **colonna 5** va indicato il codice "1" corrispondente alla **percentuale del canone (95%) che viene riportato nella colonna 6**, essendo il reddito derivante dalla locazione, sottoposto alla tassazione ordinaria.

Alla **colonna 9** va indicato il codice del comune di Milano.

SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI

	1 RENDITA	2 UTILIZZO	POSSESSO 3 GIORNI	POSSESSO 4 %	5 CODICE CANONE	6 CANONE DI LOCAZIONE	7 CASI PARTICOLARI	8 CONTINUAZIONE (stesso immobile rigo precedente)	9 CODICE COMUNE	11 CEDOLARE SECCA	12 CASI PARTICOLARI IMU	13 STATO DI EMERGENZA
B1	1.000 ,00	3	365	100	1	3.800 ,00		☐	F205			
B2	250 ,00	3	365	100	1	950 ,00		☐	F205			
B3	,00					,00		☐				

In **colonna 2** deve essere indicato il **codice 3** che identifica l'utilizzo dell'immobile locato in regime di libero mercato.

Alla **colonna 6 dei righi B1 e B2** dovrà essere indicata la quota del canone proporzionale alla rendita catastale:

B1 = $\frac{5.000 * 1.000}{1.250}$ B1= 4.000 * 0.95= **€ 3.800**

B2 = $\frac{5.000 * 250}{1.250}$ B2= 1.000 * 0.95= **€ 950**

L'immobile è locato in regime di libero mercato e soggetto a tassazione ordinaria: il soggetto che presta assistenza fiscale dovrà confrontare la rendita catastale rivalutata di entrambe le unità immobiliare con il canone di locazione, ridotto della percentuale forfetaria, ed **indicare nel rigo 3 del modello 730-3 il maggiore dei due.**

RIEPILOGO DEI REDDITI		1 DICHIARANTE	2 CONIUGE
1	REDDITI DOMINICALI	,00	,00
2	REDDITI AGRARI	,00	,00
3	REDDITI DEI FABBRICATI	4.750 ,00	,00
4	REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI	,00	,00
5	ALTRI REDDITI	,00	,00
6	IMPONIBILE CEDOLARE SECCA	,00	,00
7	Reddito abitazione principale e pertinenze (non soggette a IMU)	,00	,00
CALCOLO DEL REDDITO IMPONIBILE E DELL'IMPOSTA LORDA		**1 DICHIARANTE**	**2 CONIUGE**
11	REDDITO COMPLESSIVO	,00	,00
12	Deduzione abitazione principale e pertinenze (non soggette a IMU)	,00	,00

ESEMPIO DI COMPILAZIONE
CANONI D'AFFITTO PERCEPITI DAI COMPROPRIETARI

Cinque fratelli possiedono un immobile sito nel comune di Firenze:

- ciascuno possiede una quota di proprietà dell'immobile pari al 20%;
- la rendita catastale dell'immobile ammonta a 300 euro;
- l'immobile viene concesso in affitto in regime di libero mercato ad uno dei fratelli per tutto l'anno 2019 ad un canone annuo pari a 8.000 euro.

Il **quadro B** dovrà essere così compilato da ciascuno dei fratelli che non abita nell'immobile e che percepisce il canone:

Nel caso in cui l'immobile sia posseduto in comproprietà ma dato in locazione soltanto ad uno o più comproprietari, chi abita l'immobile non indicherà nessun importo a colonna 6, mentre gli altri comproprietari indicheranno soltanto la quota di canone annuo di loro spettanza e non l'intero importo.
In tal caso nella colonna "7" casi particolari deve essere indicato il codice "5".

In **colonna 2** deve essere indicato il **codice 3** che identifica l'utilizzo dell'immobile locato in regime di libero mercato.

In **colonna 6** va indicata la quota del canone annuo di locazione spettante al contribuente **e non l'intero canone annuo** (maggiore della rendita catastale):
(€ 8.000 / 4) * 0,95 = € 1.900.

Alla **colonna 9** va indicato il codice del comune di Firenze.

SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI

	1 RENDITA	2 UTILIZZO	POSSESSO 3 GIORNI	POSSESSO 4 %	5 CODICE CANONE	6 CANONE DI LOCAZIONE	7 CASI PARTICOLARI	8 CONTINUAZIONE (stesso immobile rigo precedente)	9 CODICE COMUNE	11 CEDOLARE SECCA	12 CASI PARTICOLARI IMU	13 STATO DI EMERGENZA
B1	300 ,00	3	365	20	1	1.900 ,00	5	☐	D612			
B2	,00					,00		☐				
B3	,00					,00		☐				

In **colonna 4** va indicata la percentuale di possesso, pari al 20% (100%/5 proprietari).

Nella **casella "casi particolari" va indicato il codice "5"** che identifica l'immobile posseduto in comproprietà e dato in locazione da uno o più comproprietari, ciascuno per la propria quota.

L'immobile è affittato in regime di libero mercato e soggetto a tassazione ordinaria: il soggetto che presta assistenza fiscale riporterà nel rigo 3 del modello 730-3 l'importo del canone di locazione da assoggettare ad Irpef.

RIEPILOGO DEI REDDITI		1 DICHIARANTE	2 CONIUGE
1	REDDITI DOMINICALI	,00	,00
2	REDDITI AGRARI	,00	,00
3	REDDITI DEI FABBRICATI	1.900 ,00	,00
4	REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI	,00	,00
5	ALTRI REDDITI	,00	,00
6	IMPONIBILE CEDOLARE SECCA	,00	,00
7	Reddito abitazione principale e pertinenze (non soggette a IMU)	,00	,00
CALCOLO DEL REDDITO IMPONIBILE E DELL'IMPOSTA LORDA		1 DICHIARANTE	2 CONIUGE
11	REDDITO COMPLESSIVO	,00	,00
12	Deduzione abitazione principale e pertinenze (non soggette a IMU)	,00	,00

Il comproprietario che vive nell'immobile e paga l'affitto agli altri compilerà il quadro B:

In **colonna 2** deve essere indicato il codice 1 che identifica l'utilizzo dell'immobile come abitazione principale.

In **colonna 4** va indicata la percentuale di possesso pari al 20% (100%/5 proprietari).

La **colonna 12** non deve essere compilata, in quanto per entrambi gli immobili non è dovuta l'Imu per l'anno 2018.

SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI

	1 RENDITA	2 UTILIZZO	POSSESSO 3 GIORNI	POSSESSO 4 %	5 CODICE CANONE	6 CANONE DI LOCAZIONE	7 CASI PARTICOLARI	8 CONTINUAZIONE (stesso immobile rigo precedente)	9 CODICE COMUNE	11 CEDOLARE SECCA	12 CASI PARTICOLARI IMU	13 STATO DI EMERGENZA
B1	300 ,00	1	365	20		,00		☐	D612			
B2	,00					,00		☐				
B3	,00					,00		☐				

Dato che per l'**anno 2019 non risulti dovuta l'Imu per l'abitazione principale e le relative pertinenze**, il **reddito deve concorrere alla formazione del reddito complessivo ai fini Irpef**. Tuttavia, è prevista una **deduzione dal reddito complessivo di un importo fino all'ammontare della rendita catastale dell'unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze**. Pertanto il reddito, pari alla rendita catastale rivalutata, concorre alla **formazione del reddito complessivo e verrà riportato al rigo 7 del modello 730-3**.
Spetta **al contribuente la relativa deduzione dal reddito complessivo ed indicata al rigo 12 del modello 730-3**.

MODELLO 730-3

RIEPILOGO DEI REDDITI		1 DICHIARANTE	2 CONIUGE
1	REDDITI DOMINICALI	,00	,00
2	REDDITI AGRARI	,00	,00
3	REDDITI DEI FABBRICATI	,00	,00
4	REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI	,00	,00
5	ALTRI REDDITI	,00	,00
6	IMPONIBILE CEDOLARE SECCA	,00	,00
7	Reddito abitazione principale e pertinenze (non soggette a IMU)	63 ,00	,00

CALCOLO DEL REDDITO IMPONIBILE E DELL'IMPOSTA LORDA		1 DICHIARANTE	2 CONIUGE
11	REDDITO COMPLESSIVO	,00	,00
12	Deduzione abitazione principale e pertinenze (non soggette a IMU)	63 ,00	,00

Il **soggetto che presta assistenza fiscale** calcolerà il reddito degli immobili, rivalutando le rendite catastali del 5% e rapportandole ai giorni ed alla percentuale di possesso. L'importo ottenuto **dovrà essere indicato in colonna 7**. Spetterà la relativa deduzione dal reddito complessivo, da indicare a colonna 12.

ESEMPIO DI COMPILAZIONE IMMOBILE IN AFFITTO A CANONE CONVENZIONALE

Un contribuente possiede un immobile in proprietà nel comune di Pisa con rendita catastale pari a 500 euro, concesso in locazione **in regime di canone convenzionale**. Il canone percepito nel corso del 2019 ammonta a 3.000 euro.

Non è stata fatta opzione per l'applicazione della cedolare secca, pertanto il canone è sottoposto a tassazione ordinaria Irpef. Il quadro B dovrà essere così compilato:

In colonna 2 deve essere indicato il **codice 8**, che identifica l'utilizzo dell'immobile locato in regime di canone convenzionale.

In colonna 6 va indicato il canone di locazione, ridotto del 5%:
€ 3.000 * 0,95= € 2.850

SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI

	1 RENDITA	2 UTILIZZO	POSSESSO 3 GIORNI	POSSESSO 4 %	5 CODICE CANONE	6 CANONE DI LOCAZIONE	7 CASI PARTICOLARI	8 CONTINUAZIONE (stesso immobile rigo precedente)	9 CODICE COMUNE	11 CEDOLARE SECCA	12 CASI PARTICOLARI IMU	13 STATO DI EMERGENZA
B1	500 ,00	8	365	100	1	2.850 ,00		☐	G702			
B2	,00					,00		☐				
B3	,00					,00		☐				

RIEPILOGO DEI REDDITI		1 DICHIARANTE	2 CONIUGE
1	REDDITI DOMINICALI	,00	,00
2	REDDITI AGRARI	,00	,00
3	REDDITI DEI FABBRICATI	1.995 ,00	,00
4	REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI	,00	,00
5	ALTRI REDDITI	,00	,00
6	IMPONIBILE CEDOLARE SECCA	,00	,00
7	Reddito abitazione principale e pertinenze (non soggette a IMU)	,00	,00
CALCOLO DEL REDDITO IMPONIBILE E DELL'IMPOSTA LORDA		**1 DICHIARANTE**	**2 CONIUGE**
11	REDDITO COMPLESSIVO	,00	,00
12	Deduzione abitazione principale e pertinenze (non soggette a IMU)	,00	,00

Il soggetto che presta assistenza fiscale deve determinare il **reddito da assoggettare a tassazione e deve confrontare il canone di locazione (colonna 6, € 2.850) con la rendita catastale rivalutata, di € 525**. Il maggiore importo fra i due dovrà essere ridotto ulteriormente del 30% ed indicato in nel rigo 3 del modello 730-3.
Nel nostro caso: € 2.850 * 0,70 = € 1.995.

Non deve essere compilata la sezione II "Dati relativi ai contratti di locazione".

ESEMPIO DI COMPILAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE DI LUSSO E UNITÀ IMMOBILIARE A DISPOSIZIONE

Un contribuente residente nel comune di Milano possiede:
- un immobile adibito ad abitazione principale (categoria catastale A/8) con rendita catastale pari a 2.100 euro;
- un immobile tenuto a disposizione con rendita catastale pari a 700 euro.

Gli immobili adibiti ad abitazione principale classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, abitazioni di lusso hanno scontato l'Imu per l'anno 2019, pertanto il relativo reddito non concorre alla determinazione del reddito complessivo e spetterà la relativa deduzione.

Il **quadro B dovrà essere così compilato**:

A **colonna 2** deve essere indicato:
- il **codice 1** per l'immobile adibito ad abitazione principale;
- il **codice 2** che identifica l'immobile come immobile a disposizione.

Alla **colonna 9** va indicato il codice del comune di Milano

SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI

	1 RENDITA	2 UTILIZZO	3 POSSESSO GIORNI	4 POSSESSO %	5 CODICE CANONE	6 CANONE DI LOCAZIONE	7 CASI PARTICOLARI	8 CONTINUAZIONE (stesso immobile rigo precedente)	9 CODICE COMUNE	11 CEDOLARE SECCA	12 CASI PARTICOLARI IMU	13 STATO DI EMERGENZA
B1	2.100 ,00	1	365	100		,00		☐	F205		2	
B2	700 ,00	2	365	100		,00		☐	F205		3	

Deve essere **compilata la colonna 12 che identifica le seguenti situazioni**:
- **codice "2"**, nel caso di abitazione principale e pertinenze **per le quali è dovuta l'Imu per l'anno 2019**, come nel caso di abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9;
- **codice "3", nel caso di immobile ad uso abitativo non locato** assoggettato ad Imu situato nello stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale.

RIEPILOGO DEI REDDITI		1 DICHIARANTE	2 CONIUGE
1	REDDITI DOMINICALI	,00	,00
2	REDDITI AGRARI	,00	,00
3	REDDITI DEI FABBRICATI	490 ,00	,00
4	REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI	,00	,00
5	ALTRI REDDITI	,00	,00
6	IMPONIBILE CEDOLARE SECCA	,00	,00
7	Reddito abitazione principale e pertinenze (non soggette a IMU)	,00	,00

Il **reddito dell'abitazione a disposizione** (codice utilizzo "2") **situato nello stesso comune dove si trova l'immobile adibito ad abitazione principale**, ed assoggettato ad Imu **concorre alla formazione della base imponibile Irpef nella misura del 50%.** Pertanto il soggetto che presta assistenza fiscale dovrà calcolare il reddito dei relativi immobili e **riportare il 50% di tale reddito al rigo 3 del modello 730-3 ed il 50% al rigo 147 del modello 730-3**.
Immobile a disposizione: € (700 * 1,05 * 4/3) = € 980
€ 980*50%= € 490 al rigo 3 ed € 490 al rigo 147
Il reddito dell'abitazione principale, essendo per l'anno 2018 soggetta ad Imu, non sarà soggetto ad Irpef ed alle relative addizionali; pertanto il soggetto che presta assistenza fiscale riporterà il relativo importo, la rendita catastale rivalutata **al rigo 148 del modello 730-3:**
€ 2.100 * 1,05 = € 2.205

147	Redditi fondiari non imponibili	490 ,00	,00
148	Reddito abitazione principale e pertinenze (soggette a IMU)	2.205 ,00	,00

ESEMPIO DI COMPILAZIONE IMMOBILE IN AFFITTO A CANONE CONVENZIONALE CEDOLARE SECCA

Un contribuente residente nel comune di Bergamo possiede un immobile concesso in locazione per tutto l'anno 2019 a **libero mercato, optando per la tassazione sostitutiva**. Il canone annuo percepito ammonta a 6.000 euro. La rendita catastale dell'immobile ammonta a 500 euro.

In colonna 2 deve essere indicato il **codice 3**, che identifica l'utilizzo dell'immobile locato in regime di libero mercato.

Alla **colonna 5** va indicato il codice "3", corrispondente alla **percentuale del canone (100%), che viene riportato nella colonna 6**, essendo il reddito derivante dalla locazione sottoposto a tassazione sostitutiva (cedolare secca).
Alla colonna 6, va riportato il 100% del canone di locazione.

SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI

	1 RENDITA	2 UTILIZZO	3 POSSESSO GIORNI	4 POSSESSO %	5 CODICE CANONE	6 CANONE DI LOCAZIONE	7 CASI PARTICOLARI	8 CONTINUAZIONE (stesso immobile rigo precedente)	9 CODICE COMUNE	11 CEDOLARE SECCA	12 CASI PARTICOLARI IMU	13 STATO DI EMERGENZA
B1	500 ,00	3	365	100	3	6.000 ,00		☐	A794	X		
B2	,00					,00		☐				
B3	,00					,00		☐				

Alla **colonna 9**, va indicato il codice del comune di Bergamo. Deve essere barrata la **casella di colonna 11**, che indica l'opzione della cedolare secca sulle locazioni.

Il contribuente non è tenuto alla compilazione anche della sezione II.

RIEPILOGO DEI REDDITI		1 DICHIARANTE	2 CONIUGE
1	REDDITI DOMINICALI	,00	,00
2	REDDITI AGRARI	,00	,00
3	REDDITI DEI FABBRICATI	,00	,00
4	REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI	,00	,00
5	ALTRI REDDITI	,00	,00
6	IMPONIBILE CEDOLARE SECCA	6.000 ,00	,00
7	Reddito abitazione principale e pertinenze (non soggette a IMU)	,00	,00

Sull'importo del rigo deve essere applicata l'imposta sostitutiva del 21% (€ 6.000 * 21% = € 1.260).

ESEMPIO DI COMPILAZIONE LOCAZIONE BREVE

Il **30 ottobre 2019** è stipulato un contratto di locazione breve, tramite un intermediario, con periodo di soggiorno dal **24 dicembre 2019 al 7 gennaio 2020**. L'ammontare totale del corrispettivo lordo è **980 euro** è stato interamente incassato in data **30.10.2019,** al netto della ritenuta del 21% applicata dall'intermediario.
L'intermediario nella predisposizione della C.U. dovrà compilare **due distinti righi**, quello relativo di competenza dell'anno 2019 e quello di competenza del 2020.

CERTIFICAZIONE REDDITI - LOCAZIONI BREVI

N. contratti locazione	Unità immobiliare intera	Unità immobiliare parziale	Anno	Durata del contratto nell'anno di riferimento
1	2 X	3	4 2019	5 8

Comune	Provincia (sigla)	Codice comune
6 TRIESTE	7 TS	8 L424

Tipologia (via, piazza, ecc.)	Indirizzo	N. civico	Scala	Interno
9 VIA	10 DIAZ	11 5	12	13

Importo corrispettivo	Ritenuta operata	Locatore non proprietario
14 560	15 118	16

CERTIFICAZIONE REDDITI - LOCAZIONI BREVI

N. contratti locazione	Unità immobiliare intera	Unità immobiliare parziale	Anno	Durata del contratto nell'anno di riferimento
1	2 X	3	4 2020	5 6

Comune	Provincia (sigla)	Codice comune
6 TRIESTE	7 TS	8 L424

Tipologia (via, piazza, ecc.)	Indirizzo	N. civico	Scala	Interno
9 VIA	10 DIAZ	11 5	12	13

Importo corrispettivo	Ritenuta operata	Locatore non proprietario
14 420	15 88	16

Il **reddito fondiario** derivante dalla locazione effettuata nel corso del **2019** va indicato in dichiarazione anche se il corrispettivo non è stato ancora percepito o, se percepito, la Certificazione Unica non è stata rilasciata; mentre se il corrispettivo è stato percepito nel 2019 ma il periodo di locazione avviene nel corso del 2020, la tassazione va rinviata all'anno in cui la locazione è effettivamente effettuata.
Il **quadro B del modello 730/2020** dovrà essere compilato, tenendo conto solo dei dati della C.U. del primo rigo relativo alle sole locazioni effettuate nel 2019 mentre i dati del secondo rigo saranno utilizzati per la compilazione della dichiarazione relativa all'anno 2020.

SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI

	1 RENDITA	2 UTILIZZO	POSSESSO 3 GIORNI	POSSESSO 4 %	5 CODICE CANONE	6 CANONE DI LOCAZIONE	7 CASI PARTICOLARI	8 CONTINUAZIONE (stesso immobile rigo precedente)	9 CODICE COMUNE	11 CEDOLARE SECCA	12 CASI PARTICOLARI IMU	13 STATO DI EMERGENZA
B1	250 ,00	3	8	100	3	560 ,00		☐	L424	X		
B2	250 ,00	2	357	100		,00		X				
B3	,00					,00		☐				

Al **rigo B1** dovranno essere indicati:

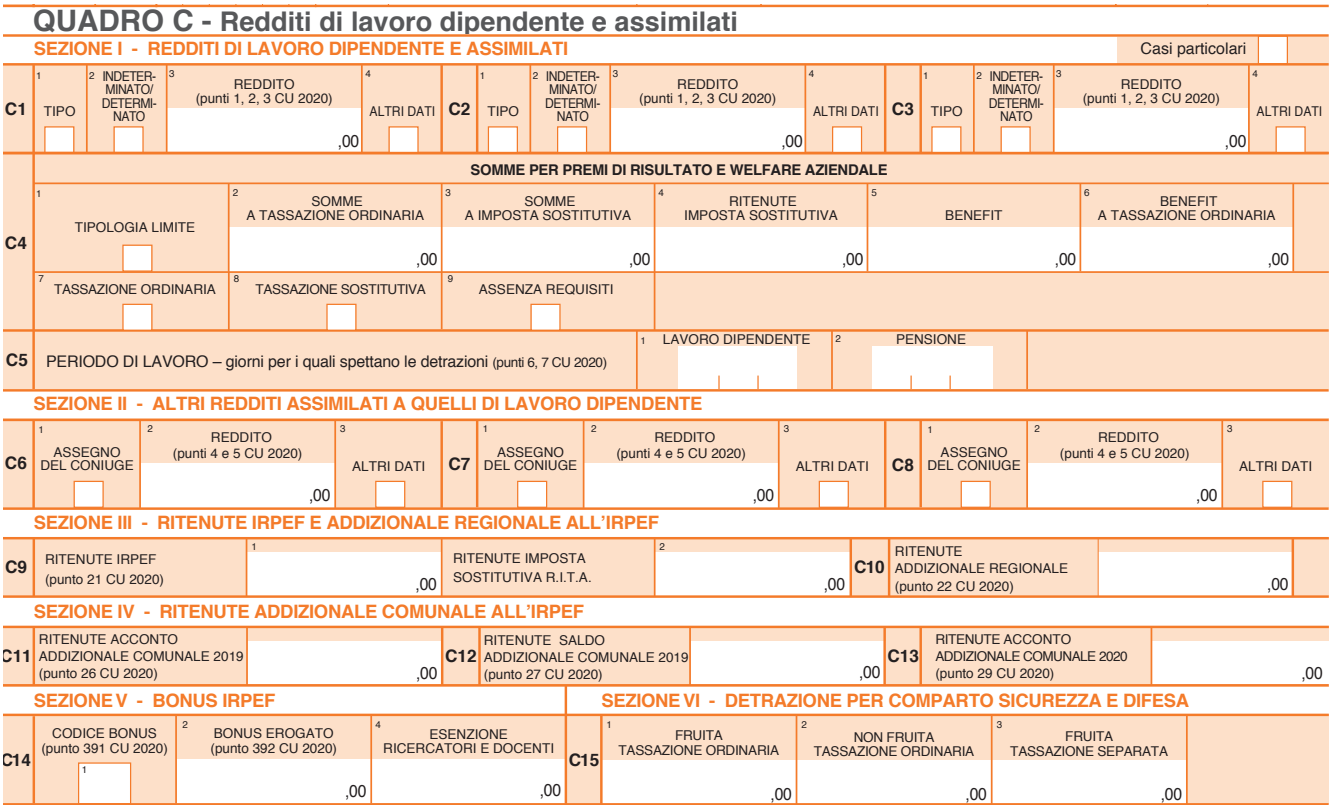
- a **colonna 1**: la rendita catastale;
- a **colonna 2:** il codice di utilizzo "3", immobile locato in regime di libero mercato;
- a **colonna 3**: il numero di giorni in cui l'immobile nell'anno 2019 è stato locato (punto 5 della C.U., primo rigo);
- a **colonna 4**: la quota di possesso;
- a **colonna 5**: il codice del canone 3 (**opzione per la cedolare secca**);
- a **colonna 6**: il 100% del canone indicato al punto 14 della C.U. , primo rigo;
- a **colonna 9**: il codice comune;
- a **colonna 10**: l'opzione per la cedolare secca.

Al **rigo B2** andranno riportati i dati relativi al periodo in cui l'immobile è rimasto a disposizione.

Nel **quadro F, sezione VII, rigo F8** andranno invece riportate le ritenute applicate dall'intermediario e certificate al punto 15 della C.U., primo rigo:



QUADRO C
REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI


QUADRO C - Redditi di lavoro dipendente e assimilati

SEZIONE I - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI — Casi particolari

	1 TIPO	2 INDETER-MINATO/ DETERMI-NATO	3 REDDITO (punti 1, 2, 3 CU 2020)	4 ALTRI DATI
C1			,00	
C2			,00	
C3			,00	

SOMME PER PREMI DI RISULTATO E WELFARE AZIENDALE

	1 TIPOLOGIA LIMITE	2 SOMME A TASSAZIONE ORDINARIA	3 SOMME A IMPOSTA SOSTITUTIVA	4 RITENUTE IMPOSTA SOSTITUTIVA	5 BENEFIT	6 BENEFIT A TASSAZIONE ORDINARIA
C4		,00	,00	,00	,00	,00

	7 TASSAZIONE ORDINARIA	8 TASSAZIONE SOSTITUTIVA	9 ASSENZA REQUISITI
C4			

	PERIODO DI LAVORO – giorni per i quali spettano le detrazioni (punti 6, 7 CU 2020)	1 LAVORO DIPENDENTE	2 PENSIONE
C5			

SEZIONE II - ALTRI REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE

	1 ASSEGNO DEL CONIUGE	2 REDDITO (punti 4 e 5 CU 2020)	3 ALTRI DATI
C6		,00	
C7		,00	
C8		,00	

SEZIONE III - RITENUTE IRPEF E ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF

	RITENUTE IRPEF (punto 21 CU 2020)	1	RITENUTE IMPOSTA SOSTITUTIVA R.I.T.A.	2		RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE (punto 22 CU 2020)
C9		,00		,00	C10	,00

SEZIONE IV - RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

	RITENUTE ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2019 (punto 26 CU 2020)	RITENUTE SALDO ADDIZIONALE COMUNALE 2019 (punto 27 CU 2020)	RITENUTE ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2020 (punto 29 CU 2020)
C11 / C12 / C13	,00	,00	,00

SEZIONE V - BONUS IRPEF

	CODICE BONUS (punto 391 CU 2020)	2 BONUS EROGATO (punto 392 CU 2020)	4 ESENZIONE RICERCATORI E DOCENTI
C14	1	,00	,00

SEZIONE VI - DETRAZIONE PER COMPARTO SICUREZZA E DIFESA

	1 FRUITA TASSAZIONE ORDINARIA	2 NON FRUITA TASSAZIONE ORDINARIA	3 FRUITA TASSAZIONE SEPARATA
C15	,00	,00	,00

STRUTTURA E COMPOSIZIONE DEL QUADRO

Il **quadro C** è composto da sei sezioni:

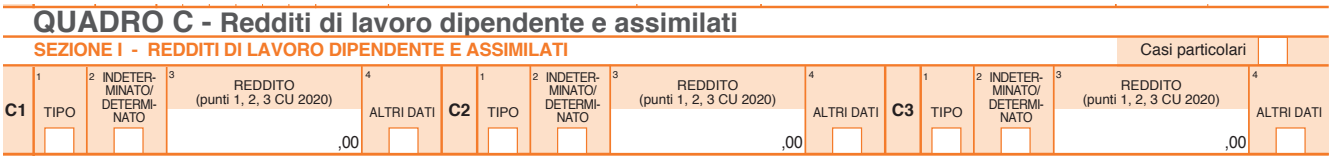
- nella **sezione I** (**da C1 a C5**) devono essere dichiarati i redditi di lavoro dipendente ed assimilati per i quali è prevista l'attribuzione di una detrazione da rapportare al periodo di lavoro nell'anno;
- nella **sezione II** (**da C6 a C8**) devono essere dichiarati gli altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali è prevista l'attribuzione di una detrazione da non rapportare al periodo di lavoro nell'anno;
- nella **sezione III** (**C9 a C10**) devono essere indicate le ritenute Irpef e l' addizionale regionale trattenuta dal datore di lavoro sui redditi indicati nelle Sezioni I e II;
- nella **sezione IV** (**da C11 a C13**) deve essere indicata l'addizionale comunale all'Irpef trattenuta dal datore di lavoro sui redditi indicati nelle Sezioni I e II;
- nella **sezione V** (**C14**) va indicato il bonus Irpef erogato;

NEW

- nella **sezione VI (C15)** va indicata **la detrazione per comparto sicurezza e difesa.**

SEZIONE I – REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI PER I QUALI LA DETRAZIONE È RAPPORTATA AL PERIODO DI LAVORO

ASPETTI GENERALI


QUADRO C - Redditi di lavoro dipendente e assimilati
SEZIONE I - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI
Casi particolari
C1 | 1 TIPO | 2 INDETER-MINATO/ DETERMI-NATO | 3 REDDITO (punti 1, 2, 3 CU 2020) ,00 | 4 ALTRI DATI
C2 | 1 TIPO | 2 INDETER-MINATO/ DETERMI-NATO | 3 REDDITO (punti 1, 2, 3 CU 2020) ,00 | 4 ALTRI DATI
C3 | 1 TIPO | 2 INDETER-MINATO/ DETERMI-NATO | 3 REDDITO (punti 1, 2, 3 CU 2020) ,00 | 4 ALTRI DATI

Nella **sezione I** del quadro C, ai righi C1 – C5 devono essere riportati i redditi:
- di lavoro dipendente;
- di pensione;
- alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente,

per i quali la detrazione è rapportata al periodo di lavoro nell'anno (periodo che deve essere indicato al rigo C5).

I **dati necessari** per la compilazione della sezione sono ricavabili dal **modello Certificazione Unica 2020** rilasciato dal sostituto d'imposta oppure dalla certificazione rilasciata dal soggetto che non possiede la qualifica di sostituto, quale **ad esempio il privato per il lavoratore domestico**.

Redditi di lavoro dipendente ed assimilati per i quali la detrazione è rapportata al periodo di lavoro

- redditi di lavoro dipendente e di pensione;
- i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero in zone di frontiera;
- redditi di lavoro e pensione, prodotti in euro dai contribuenti iscritti nei reparti anagrafici del comune Campione d'Italia;
- le indennità e le somme da assoggettare a tassazione corrisposte a qualunque titolo ai lavoratori dipendenti da parte dell' Inps o di altri Enti. Ad esempio: cassa integrazione guadagni, mobilità, disoccupazione ordinaria e speciale (nell'edilizia, nell'agricoltura, ecc.), malattia, maternità, ed allattamento, TBC e post-tubercolare, donazione di sangue, congedo matrimoniale;
- le indennità e i compensi, a carico di terzi, percepiti da prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che, per clausola contrattuale, devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato;
- i trattamenti periodici integrativi corrisposti dai Fondi pensione maturati fino al 31 dicembre 2006 nonché l'ammontare imponibile erogato della prestazione maturata dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 nel caso di riscatto esercitato ai sensi dell'articolo 14 del D.Lgs. 252/2005 che non dipenda da pensionamento dell'iscritto o dalla cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o altre cause non riconducibili alla volontà delle parti (riscatto volontario);

- le somme percepite come rendita integrativa temporanea (R.I.T.A.) anticipata nell'eventualità in cui il contribuente opti per la tassazione ordinaria di tali somme
- i compensi percepiti da soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a **specifiche disposizioni normative**;
- le **retribuzioni corrisposte dai privati agli autisti, giardinieri, collaboratori familiari ed altri addetti** alla casa e le altre retribuzioni sulle quali, in base alla legge, non sono state effettuate ritenute d'acconto;
- i compensi dei lavoratori soci di cooperative di produzione e **lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e della piccola pesca, nei limiti dei salari correnti maggiorati del 20%**;
- le somme percepite a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio e di addestramento professionale (tra le quali rientrano le somme corrisposte ai soggetti impegnati in piani di inserimento professionale), se erogate al di fuori di un rapporto di lavoro dipendente e sempre che non sia prevista una specifica esenzione;
- le indennità per cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa non assoggettabili a tassazione separata (le indennità sono assoggettabili a tassazione separata se il diritto a percepirle risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto o se derivano da controversie o transazioni in materia di cessazione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa);
- le remunerazioni dei sacerdoti della Chiesa cattolica; gli assegni corrisposti dall'Unione delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno per il sostentamento dei ministri del culto e dei missionari; gli assegni corrisposti dalle Assemblee di Dio in Italia per il sostentamento dei propri ministri di culto; gli assegni corrisposti dall'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia per il sostentamento dei propri ministri di culto; gli assegni corrisposti per il sostentamento totale o parziale dei ministri di culto della Chiesa Evangelica Luterana in Italia e delle Comunità ad essa collegate; gli assegni corrisposti dalla Sacra Arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato Meridionale; gli assegni corrisposti dalla Chiesa Apostolica in Italia per il sostentamento totale o parziale dei propri ministri di culto; gli assegni corrisposti dall'Unione Buddhista italiana e dagli organismi da essa rappresentati per il sostenimento totale o parziale dei ministri di culto; gli assegni corrisposti dall'Unione Induista Italiana e dagli organismi da essa rappresentati per il sostentamento totale o parziale dei ministri di culto;
- i compensi corrisposti ai medici specialisti ambulatoriali ed altre figure operanti nella Aziende sanitarie locali con contratto di lavoro dipendente (ad esempio biologi, psicologi, medici addetti all'attività della medicina dei servizi, alla continuità assistenziale e all'emergenza sanitari territoriale; ecc.);
- le somme ed i valori in genere, a qualunque titolo percepiti, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, lavori a progetto o collaborazioni occasionali, svolti senza vincolo di subordinazione e di impiego di mezzi organizzati, e con retribuzione periodica prestabilita. Vi rientrano anche quelli percepiti per:
  - cariche di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica;
  - collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili, con esclusione di quelli corrisposti a titolo di diritto d'autore;
  - partecipazioni a collegi e a commissioni.

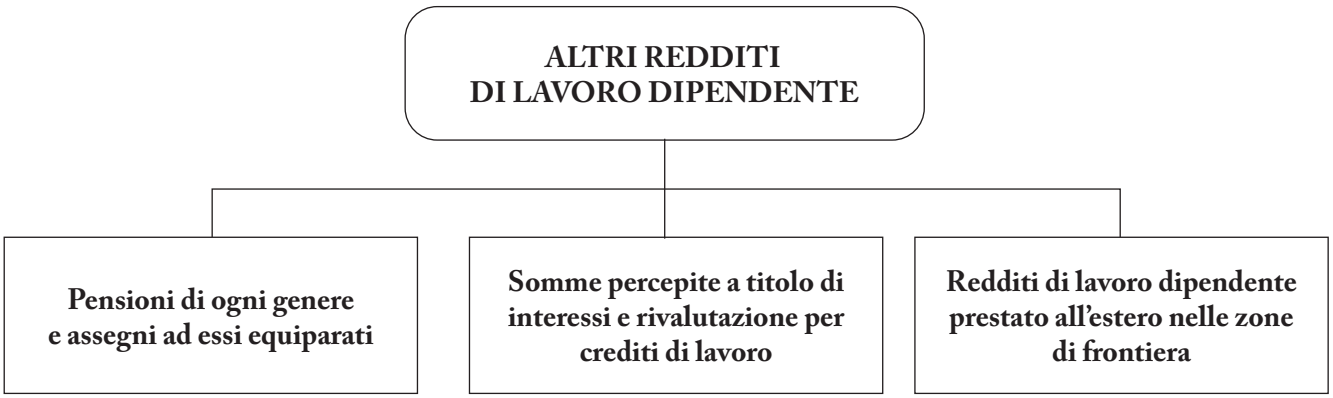
REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE

Definizione: Ai sensi dell'articolo 49, comma 1 del Tuir sono redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando è considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro.

Si considerano redditi di lavoro dipendente **tutte le somme e i valori** che il dipendente percepisce nel corso del periodo d'imposta a qualunque titolo anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro.
Si considerano **percepiti nel periodo d'imposta** anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro **entro il giorno 12 del mese di gennaio** del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono.

REDDITI DA PENSIONE

Ai sensi dell'articolo 49, comma 2 del Tuir sono considerati redditi di lavoro dipendente:



Rientrano tra i redditi di pensione le somme erogate dall'Inps o dal Ministero del Tesoro ai soggetti che hanno i requisiti per fruire della pensione.

Tra le varie tipologie di pensione troviamo:
- **pensioni di vecchiaia** erogata a lavoratori dipendenti e autonomi che hanno raggiunto l'età stabilita dalla Legge, perfezionato l'anzianità contributiva e assicurativa richiesta e cessato il rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi;
- **pensioni di anzianità** erogata a lavoratori dipendenti e autonomi iscritti all'assicurazione generale obbligatoria (AGO) ed alle forme sostitutive ed integrative la cui pensione è liquidata con il sistema di calcolo retributivo o misto;
- **pensioni ai superstiti** erogata in favore di familiari del pensionato o del lavoratore.



PENSIONI IN FAVORE DEI SUPERSTITI

L'articolo 1 comma 249 della L. 232/2016 ha previsto che le pensioni a favore dei superstiti di assicurato e pensionato, nell'ambito del regime dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive o sostitutive di tale regime, nonché della Gestione separata di cui all'articolo 2 comma 26 della L. 335/1995, limitatamente a quelle **percepite dagli orfani, concorrono alla formazione del reddito complessivo imponibile a fini Irpef per l'importo eccedente euro 1.000**.

Nel caso di pensioni corrisposte agli orfani **residenti nel comune di Campione d'Italia**, l'esenzione spetta su un importo complessivo di **euro 7.700** (euro 6.700 + euro 1.000).

INDENNITÀ E SOMME CORRISPOSTE DALL'INPS

Sono considerati **redditi di lavoro dipendente le indennità** e le somme corrisposte a qualunque titolo a lavoratori dipendenti da parte dell'Inps o da altri enti. Ad esempio:

- **cassa integrazione guadagni;**
- **mobilità;**
- **disoccupazione ordinaria e speciale;**
- **malattia;**
- **maternità ed allattamento;**
- **TBC e post-tubercolare;**
- **donazione di sangue e congedo matrimoniale**.

Le **rendite Inail, esclusa l'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta**, non costituiscono reddito e quindi non hanno alcuna rilevanza ai fini fiscali. Parimenti non costituiscono reddito le rendite aventi analoga natura corrisposte da organismi non residenti. Nelle ipotesi in cui i contribuenti ricevano una rendita dall'Ente previdenziale estero a titolo risarcitorio per un danno subito a seguito di incidente sul lavoro o malattia professionale contratta durante la vita lavorativa dovranno produrre all'Agenzia delle entrate – Divisione Contribuenti – Settore Internazionale – Ufficio Cooperazione Internazionale – un'autocertificazione nella quale viene dichiarata la natura risarcitoria della somma percepita. Tale autocertificazione deve essere presentata una sola volta, e quindi se presentata per anni precedenti non deve essere riprodotta.

REDDITI ESENTI E RENDITE CHE NON COSTITUISCONO REDDITO

- le **pensioni privilegiate ordinarie** corrisposte ai militari di leva;
- le **pensioni tabellari spettanti per menomazioni** subite durante il **servizio di leva** prestato in qualità di allievo ufficiale e/o di ufficiale di complemento o di sottoufficiale (militari di leva promossi sergenti nella fase terminale del servizio);
- le **pensioni tabellari corrisposte ai carabinieri ausiliari** (militari di leva presso l'Arma dei carabinieri) e a coloro che assolvono il servizio di leva nella Polizia di Stato, nel corpo della Guardia di Finanza, nel corpo dei Vigili del Fuoco ed a militari volontari, a condizione che la menomazione che ha dato luogo alla pensione sia stata contratta durante e in dipendenza del servizio di leva o del periodo corrispondente al servizio di leva obbligatorio.

Sono anche esenti:

- la maggioranza sociale dei trattamenti pensionistici prevista dall'articolo 1 della L. 544/1988;
- l'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, comma 5, L. 223/1991, per la parte reinvestita nella costituzione di società cooperative;
- l'**assegno di maternità**, previsto dalla L. 448/1998, per la donna non lavoratrice;
- le **pensioni** corrisposte ai **cittadini italiani divenuti invalidi** ed ai congiunti di cittadini italiani de-

ceduti **a seguito di scoppio di armi ed ordigni esplosivi** lasciati incustoditi abbandonati dalle Forze armate in tempo di pace in occasione di esercitazioni combinate o isolate;
- le **pensioni** corrisposte ai **cittadini italiani**, agli **stranieri** e agli **apolidi divenuti invalidi nell'adempimento del loro dovere** o a seguito di atti terroristici o di criminalità organizzata ed il trattamento speciale di reversibilità corrisposto ai superstiti delle vittime del dovere, del terrorismo o della criminalità organizzata;
- gli assegni per la collaborazione ad attività di ricerca conferiti dalle università, dagli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, dagli enti pubblici e dalle istituzioni di ricerca di cui all'articolo 8 del D.P.C. n. 593/1993, e successive modificazioni e integrazioni, dall'Enea e dall'ASI;
- gli assegni attribuiti agli operatori in **servizio civile universale** di cui al D.Lgs. 40/2017

REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E PENSIONE PRODOTTI ALL'ESTERO

In questo capitolo vengono analizzati:
- i redditi prodotti all'estero da lavoratori transfrontalieri;
- gli stipendi e le pensioni prodotti all'estero.

REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO DA LAVORATORI TRANSFRONTALIERI

I redditi di lavoro prodotti da **soggetti residenti nel territorio dello Stato** che prestano attività lavorativa **nelle zone di frontiera o nei Paesi Limitrofi**, svolte **in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto** godono di una tassazione agevolata ovvero:
- fino a **7.500 euro** non concorrono alla formazione del reddito;
- le **somme eccedenti a 7.500 euro** sono soggette a tassazione secondo gli ordinari criteri stabiliti dall'articolo 51, comma 1-8 del Tuir.

Tale agevolazione era stata introdotta dalla L. 244/2007 per gli anni dal 2008 al 2011, successivamente prorogata anche per gli anni 2012 e 2013 dalla L. 228/2012.
Successivamente il comma 175 della L. 147/2013 ha prorogato anche **per l'anno 2014 l'agevolazione Irpef** per tali soggetti nella medesima misura già prevista per l'anno 2013.
Infine la Legge di Stabilità per l'anno 2015 ha aumentato l'esenzione dall'Irpef a 7.500 euro, con decorrenza dal periodo d'imposta 2015.
Ai fini **dell'applicazione di tale tassazione agevolata** si deve trattare di lavoratori dipendenti che:
- **sono residenti in Italia;**
- **quotidianamente si recano all'estero in zone di frontiera** o Paesi limitrofi per svolgere la prestazione di lavoro.

La normativa **non è applicabile** invece a quei lavoratori dipendenti che, in forza di uno specifico contratto, svolgono la loro prestazione all'estero in via prevalente e soggiornano all'estero per un periodo superiore a 183 giorni nell'arco di 12 mesi.
Per tali soggetti il reddito è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali stabilite con Decreto annuale del Ministero del lavoro (per l'anno 2019 si deve fare riferimento al decreto del 21.12.2018, pubblicato in G.U. n. 14 del 17.01.2019.

STIPENDI E PENSIONI PRODOTTI ALL'ESTERO

Nel caso in cui un contribuente residente in Italia percepisca **stipendi, pensioni o altri redditi assimilati** prodotti in un Paese estero con il quale:
a) **non esiste una convenzione contro le doppie imposizioni**;

b) **esiste una convenzione contro le doppie imposizioni** in base alla quale tali redditi devono essere assoggettati a tassazione sia in Italia sia nello Stato estero;



Nei casi a) e b) il contribuente ha diritto ad un credito per le imposte pagate all'estero a titolo definitivo, ai sensi dell'articolo 165 del Tuir.

c) **esiste una convenzione contro le doppie imposizioni** in base alla quale tali redditi devono essere assoggettati a tassazione esclusivamente in Italia;

se **i redditi hanno subito un prelievo fiscale anche nello Stato estero** il contribuente ha diritto al rimborso delle imposte pagate nello Stato estero: il rimborso deve essere chiesto all'autorità estera competente in base alle procedure da questa stabilite.

STIPENDI ESTERI

Per gli stipendi pagati da un datore di lavoro privato, in quasi tutte le convenzioni contro le doppie imposizioni (Argentina, Australia, Belgio , Canada, Germania, Regno Unito, Spagna, Svizzera e Stati Uniti) **è previsto che il reddito venga tassato esclusivamente in Italia se:**

- **il lavoratore risiede in Italia** e presta **la sua attività nel Paese estero per meno di 183 giorni;**
- le **remunerazioni sono pagate da un datore di lavoro residente in Italia**;
- **l'onere non è sostenuto da una stabile organizzazione** o base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

STIPENDI ESTERI PRODOTTI IN VIA CONTINUATIVA

I redditi conseguiti da lavoratori dipendenti, residenti in Italia, **che nell'arco di 12 mesi soggiornano in uno Stato estero per un periodo superiore a 183** giorni sono determinati sulla base di **retribuzioni convenzionali** definite annualmente con decreto dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Si tratta di quei soggetti che **pur avendo soggiornato all'estero per più di 183 giorni sono considerati residenti in Italia** in quanto hanno mantenuto in Italia i propri legami familiari ed il centro dei propri interessi patrimoniali e sociali (articolo 51 comma 8 *bis* del Tuir).
Per **l'anno 2019** si deve far riferimento al D.M. 21 dicembre 2018.



La circolare n. **20/E/2011** ha chiarito che:

- la **mancata previsione** nel decreto ministeriale del settore economico nel quale viene svolta l'attività da parte del dipendente **costituisce motivo ostativo** all'applicazione del particolare regime previsto dall'articolo 51 comma 8-*bis* del Tuir;
- la **possibilità di frazionare** le retribuzioni convenzionali è prevista dal decreto del Ministro del Lavoro che ne determina annualmente l'ammontare, al fine di adeguarle alla durata effettiva del periodo di lavoro nel corso del mese in caso di assunzione, risoluzione, trasferimenti da o per l'estero nel corso del mese.

Quindi nel caso in cui il contratto di lavoro preveda che il rapporto di lavoro sia svolto a tempo parziale, **la retribuzione convenzionale può essere ridotta proporzionalmente alla riduzione dell'orario di lavoro.**

PENSIONI ESTERE

Sono quelle **pensioni corrisposte da un ente pubblico o privato** di uno Stato Estero a seguito di lavoro prestato in quello Stato e percepite da un residente in Italia.
In particolare:

- **pensioni pubbliche:** sono quelle pagate da uno Stato o da una suddivisione politica o amministrativa o da un ente locale. In linea generale queste pensioni sono imponibili soltanto nello Stato da cui provengono;
- **pensioni private:** sono quelle corrisposte da enti, istituti od organismi previdenziali dei paesi esteri preposti all'erogazione del trattamento pensionistico. In linea generale tali pensioni sono imponibili nel paese di residenza del beneficiario.

Si riportano alcuni esempi di tassazione delle pensioni estere erogate ad un contribuente residente in Italia sulla base delle Convenzioni contro le doppie imposizioni:

Argentina – Regno Unito – Spagna – Stati Uniti – Venezuela
Le pensioni pubbliche sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana. Le pensioni private sono assoggettate a tassazione solo in Italia.

Belgio – Germania
Le pensioni pubbliche sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana e non anche quella estera. Se il contribuente ha anche la nazionalità estera la pensione viene tassata solo in tale paese. Le pensioni private sono assoggettate a tassazione solo in Italia.

Francia
Le pensioni pubbliche di fonte francese sono di norma tassate solo in Francia. Tuttavia le stesse sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana e non quella francese. Le pensioni private francesi sono tassate, secondo una regola generale, solo in Italia, tuttavia le pensioni che la vigente Convenzione Italia-Francia indica come pensioni pagate in base alla legislazione di "sicurezza sociale" sono imponibili in entrambi gli Stati.

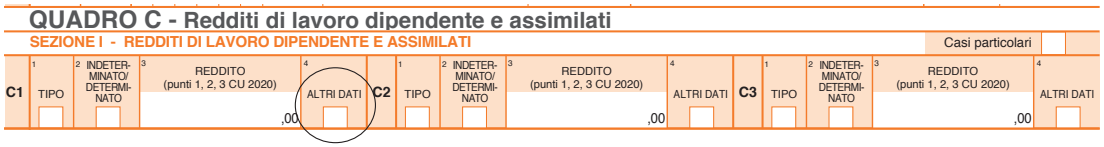
Australia
Sia le pensioni pubbliche, sia le pensioni private, sono assoggettate a tassazione solo in Italia.

Canada
Sia le pensioni pubbliche, sia quelle private, sono assoggettate a tassazione solo in Italia se l'ammontare non supera il più elevato dei seguenti importi: 12.000 dollari canadesi o l'equivalente in euro. Se viene superato tale limite le pensioni sono tassabili sia in Italia sia in Canada ed in Italia spetta il credito per l'imposta pagata in Canada in via definitiva.
Nel caso siano state percepite pensioni canadesi "di sicurezza sociale" ad esempio la pensione OAS (Old Age Security), o pensioni pubbliche esse sono tassabili esclusivamente in Canada.

Svizzera
Le pensioni pubbliche sono tassate solo in Svizzera se il contribuente possiede la nazionalità Svizzera; in caso contrario sono tassate solo in Italia. Le pensioni private sono tassate solo in Italia. Le rendite corrisposte da parte dell'Assicurazione Svizzera per la vecchiaia e per i superstiti (rendite AVS) non devono essere dichiarate in Italia in quanto assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo di imposta. Le rendite corrisposte da parte della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità svizzera (LPP), ivi comprese le prestazioni erogate dagli enti o istituti svizzeri di prepensiona-

mento, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera e in qualunque forma erogate, non devono essere dichiarate se assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta dall'intermediario che le ha erogate.

NEW



Nella sezione I del quadro C è stata rinominata la casella **"4" Altri dati** riservata ai soli contribuenti residenti in Italia che percepiscono redditi prodotti all'estero, dove indicare uno dei seguenti codici che identifica la fonte estera dei redditi indicati nelle colonne precedenti:
'**1**' redditi di fonte estera se nella colonna 1 è indicato il codice 1 o 2;
'**2**' pensione ai superstiti di fonte estera se nella colonna 1 è indicato il codice 1 o 7;
'**5**' redditi prodotti in euro dai residenti a Campione d'Italia. Il codice può essere utilizzato se si hanno i requisiti per fruire di tale agevolazione e se nella colonna 1 non è indicato il codice 4.

LE AGEVOLAZIONI PER LE PERSONE CHE TRASFERISCONO LA RESIDENZA IN ITALIA

RIENTRO IN ITALIA RICERCATORI RESIDENTI ALL'ESTERO

L'articolo 1 comma 14 della Legge 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) **ha prorogato** le agevolazioni previste dall'articolo 44 del D.L. 78/2010 allo scopo di incentivare i ricercatori e i docenti residenti all'estero di svolgere la loro attività in Italia ed ha previsto poi un'allungamento dei periodi d'imposta nei quali è applicabile la relativa agevolazione.
I docenti e i ricercatori che decidono di trasferire la propria residenza fiscale in Italia possono godere di una **tassazione ridotta dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo** prodotti in Italia per lo svolgimento dell'attività di docenza e ricerca. In particolare, questi redditi concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del **10%** e sono **esclusi** dal valore della produzione netta ai fini dell'Irap.
L'agevolazione si applica a **decorrere dal periodo d'imposta in cui il docente o il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato** e nei **3 successivi**, quindi, per un totale di **4 anni**. Se, in questo periodo, il docente o il ricercatore trasferisce la residenza all'estero, il beneficio fiscale viene meno a partire dal periodo d'imposta in cui non risulta più fiscalmente residente in Italia.
Gli incentivi previsti dalla normativa spettano in particolare ai docenti e ai ricercatori che svolgono in Italia la loro attività e che possiedono i seguenti requisiti:

- **essere in possesso di un titolo di studio universitario o equiparato:** sono validi tutti i titoli accademici universitari o equiparati, mentre i titoli di studio conseguiti all'estero non sono automaticamente riconosciuti in Italia. Il contribuente dovrà richiedere la "dichiarazione di valore" alla competente autorità consolare, cioè un documento che attesta il valore del titolo di studio nel paese in cui è stato conseguito.

- **essere stati residenti all'estero in maniera non occasionale**: non viene specificata la durata della permanenza all'estero ma la norma si limita a richiedere che si tratti di una permanenza stabile e non occasionale. Considerato che la durata dell'attività di ricerca o docenza all'estero deve essersi protratta per almeno due anni consecutivi, tale periodo può ritenersi il tempo minimo necessario per avere le agevolazioni.
- **aver svolto all'estero documentata attività di ricerca o docenza per almeno due anni continuativi, presso centri di ricerca pubblici o privati o università:** l'attività di ricerca viene individuata nell'attività destinata alla ricerca di base, alla ricerca industriale, di sviluppo sperimentale e a studi di fattibilità, mentre l'attività di docenza, invece, può essere individuata nell'attività di insegnamento svolta presso istituzioni universitarie, pubbliche e private. L'effettivo svolgimento dell'attività di ricerca o di docenza all'estero, che non necessariamente deve essere stata svolta nei due anni immediatamente precedenti il rientro, deve risultare da idonea documentazione rilasciata dagli stessi centri di ricerca o dalle università presso i quali l'attività è stata svolta.
- **svolgere attività di docenza e ricerca in Italia**: non è rilevante la natura del datore di lavoro o del soggetto committente, che, per l'attività di ricerca, può essere un'università, pubblica o privata, o un centro di ricerca pubblico o privato o un'impresa o un ente che, in ragione della peculiarità del settore economico in cui opera, disponga di strutture organizzative finalizzate alla ricerca. Per quanto riguarda l'attività di docenza possono ritenersi agevolabili tutte le attività finalizzate all'insegnamento e quelle finalizzate alla formazione svolte presso università, scuole, uffici o aziende, pubblici o privati.
- **trasferire la residenza fiscale nel territorio dello Stato.**



La Legge di Stabilità 2017, eliminando dall'articolo 44, comma 1, D.L. 18/2010 le parole "*dalla data di entrata in vigore del presente decreto*" rende permanente l'agevolazione in esame.



Il D.L 34/2019 ha modificato l'articolo 44 comma 3 del D.L. 78/2010 stabilendo che l'agevolazione è applicabile nel **periodo d'imposta in cui il ricercatore diventa residente in Italia e nei 5 successivi** (in precedenza 3).

- Inoltre con **l'aggiunta del comma 3-*ter*** viene previsto che l'agevolazione in esame è applicabile nel **periodo d'imposta in cui il ricercatore diventa residente in Italia nonché**:
- nei **7 periodi d'imposta successivi** (quindi in totale 8 periodi d'imposta) nel caso di docenti / ricercatori con almeno 1 figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo e nel caso in cui gli stessi diventino proprietari di almeno un'unità immobiliare residenziale in Italia, successivamente al trasferimento della residenza o nei 12 mesi precedenti al trasferimento. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore o dal coniuge / convivente / figli anche in comproprietà;
- nei **10 periodi d'imposta successivi** (quindi in totale 11 periodi d'imposta) nel caso di docenti / ricercatori che abbiano almeno 2 figli minorenni a carico, anche in affido preadottivo;
- nei **12 periodi d'imposta successivi** (quindi in totale 13 periodi d'imposta) nel caso di docenti / ricercatori che abbiano almeno 3 figli minorenni a carico, anche in affido preadottivo.

Le nuove disposizioni sono applicabili ai soggetti che trasferiscono la residenza in Italia a partire dal 2020.

Possono accedere al regime agevolato anche i **cittadini italiani non iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero** (AIRE) purché, nei due periodi d'imposta precedenti il trasferimento, abbiano risieduto in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi.

REGIME SPECIALE PER LAVORATORI IMPATRIATI

L'articolo 16 del **D.Lgs. 147/2015,** introdotto in attuazione della delega fiscale concessa al governo per individuare misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese, individua sotto il titolo **lavoratori "impatriati"** diverse categorie di beneficiari, caratterizzate da specifici **requisiti soggettivi**, accomunate dalla circostanza di trasferirsi in Italia per svolgervi una attività lavorativa.
In particolare, a seguito delle modifiche apportate dalla legge di Stabilità 2017 al citato articolo 16, **a decorrere dal 1° gennaio 2017** per i redditi di **lavoro dipendente** e di **lavoro autonomo** prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato, ai sensi dell'articolo 2 del Tuir, **la tassazione avviene sul 50% del loro ammontare**. L'agevolazione spetta a partire **dall'anno in cui avviene il trasferimento della residenza fiscale e per i 4 anni successivi**.

Ai sensi dell'articolo 16 comma 2 del D.Lgs. 147/2015 la possibilità di applicare tale regime fiscale agevolato è prevista per:

- i **soggetti**, **cittadini UE**, di cui all'articolo 2, comma 1 della L. 238/2010, le cui categorie sono state individuate tenendo conto delle specifiche esperienze e qualificazioni scientifiche e professionali con il D.M. 26.05.2016;
- i **cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti all'Unione europea**, con i quali sia in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito ovvero un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale,

i quali devono soddisfare i seguenti **requisiti**:

- essere in possesso di un **diploma di laurea** (triennale o magistrale);
- aver svolto continuativamente **un'attività di lavoro dipendente**, di **lavoro autonomo** o **di impresa** fuori dall'Italia negli ultimi **ventiquattro mesi** ovvero aver svolto continuativamente **un'attività di studio fuori dall'Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più**, conseguendo un **diploma di laurea** o una **specializzazione post lauream**. Sul punto l'Agenzia delle entrate nella **circolare n. 17/E/2017** ha precisato che non si deve necessariamente far riferimento all'attività svolta nei 2 anni immediatamente precedenti il rientro ma è sufficiente che l'interessato, prima di rientrare in Italia, abbia svolto tali attività all'estero per un **periodo minimo e ininterrotto di almeno 24 mesi**. Per quanto riguarda l'attività di studio invece il requisito è soddisfatto a condizione che il soggetto consegua la laurea o altro titolo accademico post lauream **aventi la durata di almeno 2 anni accademici**;
- svolgere un'attività di **lavoro autonomo** o **dipendente in Italia**. Con riferimento a tale requisito, nella **Circolare n. 17/E/2017** è stato invece precisato che **l'oggetto** dell'attività lavorativa non deve necessariamente essere **coerente con il titolo di studio posseduto**; l'attività lavorativa, se derivante da rapporto di lavoro dipendente, può essere svolta indifferentemente presso pubbliche amministrazioni o imprese o enti pubblici o privati e non necessariamente presso enti che esercitano attività commerciale.

SCHEMA DI SINTESI
AGEVOLAZIONE PER I LAVORATORI IMPATRIATI (articolo 16, comma 2 D.Lgs. 147/2015)

AGEVOLAZIONE	DURATA DELL'AGEVOLAZIONE	REQUISITI
esenzione del 50% del **reddito di lavoro autonomo** o **dipendente prodotto**	**5 anni** dall'anno di acquisizione della residenza fiscale in Italia	• **essere laureati** • aver svolto attività di **lavoro dipendente**, autonomo o di impresa all'estero **per 24 mesi**, **oppure aver studiato all'estero per 24 mesi e aver conseguito un titolo accademico** • **trasferire la residenza fiscale in Italia** ai sensi dell'articolo 2 del Tuir • svolgere attività di **lavoro autonomo o dipendente in Italia**

Inoltre ai sensi dell'articolo 16, comma 1 del D.Lgs. 147/2015 **sono destinatari del regime dei lavoratori impatriati** anche tutti gli altri lavoratori (privi di laurea) che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 2 del Tuir, al ricorre delle seguenti condizioni:

a) il lavoratore **non deve essere stato residente in Italia nei 5 anni** precedenti il trasferimento e si **impegna a rimanere per almeno 2 anni**;
b) **l'attività lavorativa deve essere prestata prevalentemente nel territorio Italiano**;
c) l'attività lavorativa deve essere svolta presso **un'impresa residente nel territorio dello Stato** in forza di un rapporto di lavoro instaurato con questa o con una società che direttamente o indirettamente controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa. L'attività lavorativa **deve essere svolta in Italia,** ma il datore di lavoro può essere o una società residente o una società a questa collegata. Come precisato nella **circolare n. 17/E/2017** è ammesso al beneficio, oltre al lavoratore che si trasferisce in Italia per essere assunto da un'impresa italiana, anche il lavoratore che si trasferisce in Italia per prestare la propria attività **presso una stabile organizzazione di una impresa estera** della quale è già dipendente, nonché il **lavoratore distaccato** in Italia in forza di un rapporto di lavoro instaurato all'estero con una società collegata alla società italiana sulla base dei rapporti previsti dalla norma. Rilevano sia i rapporti di **lavoro dipendente a tempo indeterminato** che quelli a tempo **determinato,** nonché i rapporti di **lavoro fiscalmente assimilati a quelli di lavoro dipendente;**
d) i lavoratori devono rivestire **ruoli direttivi** ovvero devono essere in possesso di **requisiti di elevata qualificazione o specializzazione**. Per ruoli direttivi devono intendersi **i dirigenti** oppure anche i **quadri o gli impiegati con funzioni direttive**, mentre i requisiti di elevata qualificazione o specializzazione si verificano nelle ipotesi di:
   - **conseguimento di un titolo di istruzione superiore**, rilasciato da autorità competenti nel Paese dove è stato conseguito, che attesti il completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale e della relativa qualifica professionale superiore, rientrante nei livelli 1 (legislatori, imprenditori e alta dirigenza), 2 (professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione) e 3 (professioni tecniche) della classificazione Istat delle professioni CP 2011, attestata dal paese di provenienza e riconosciuta in Italia;
   - possesso dei **requisiti previsti** dal D.Lgs. 206/2007, limitatamente all'esercizio delle professioni regolamentate in tale decreto.

A decorrere dal periodo d'imposta 2017 anche i **lavoratori autonomi** sono possibili soggetti beneficiari del regime fiscale in esame, tuttavia le condizioni richieste sono:

- **non essere stati residenti in Italia nei cinque periodi d'imposta** precedenti il trasferimento e **impegnarsi a rimanere per almeno due anni**;
- **prestare attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano**.

SCHEMA DI SINTESI
AGEVOLAZIONE PER GLI ALTRI LAVORATORI IMPATRIATI (articolo 16, comma 1 D.Lgs. 147/2015)

AGEVOLAZIONE	DURATA DELL'AGEVOLAZIONE	REQUISITI
esenzione del 50% del reddito di lavoro autonomo o dipendente prodotto	**5 anni** dall'anno di acquisizione della residenza fiscale in Italia	• **trasferire la residenza fiscale** in Italia ai sensi dell'articolo 2 del Tir • non essere stati residenti in Italia nei **5 periodi d'imposta precedenti** il trasferimento e impegnarsi a rimanere per almeno 2 anni • **prestare attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano** • svolgere attività lavorativa presso **un'impresa residente** nel territorio dello Stato in forza di un rapporto di lavoro instaurato con questa o con una società anche estera controllata, controllante o "sorella" di tale società • **rivestire ruoli direttivi** o essere in possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione

NEW

L'articolo 5, comma 1, D.L. 34/2019, "**Decreto Crescita**", ha apportato alcune modifiche all'articolo 16, D.Lgs. 147/2015, agli incentivi riservati di **lavoratori impatriati** di seguito sintetizzate.

In particolare:

- l'articolo 5 comma 1 lettera a) del D.L. 34/2019 prevede che il **reddito di lavoro dipendente / assimilato** nonché di **lavoro autonomo** (in precedenza l'agevolazione riguardava solo il reddito di lavoro dipendente / autonomo) prodotti in Italia da lavoratori che ivi trasferiscono la residenza, **a partire dal 2020**, concorre alla **formazione del reddito complessivo limitatamente al 30%** (in precedenza 50%) al ricorrere delle seguenti condizioni:
  - i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei 2 periodi d'imposta precedenti il trasferimento e si impegnano a risiedere in Italia per almeno 2 anni;
  - l'attività lavorativa è prestata prevalentemente in Italia;
  - l'articolo 5 comma 1 lettera b) del D.L. 34/2009 prevede che il regime agevolato in esame sia applicabile anche ai predetti soggetti che **avviano un'attività d'impresa in Italia a partire dall'1.1.2020**;
  - l'articolo 5 comma 1 lettera c) prevede che il regime in esame **sia applicabile per ulteriori 5 periodi d'imposta**:
  - ai lavoratori con **almeno 1 figlio minorenne o a carico**, anche in affido preadottivo;
  - anche nel caso in cui i lavoratori diventino proprietari di almeno un'unità immobiliare residenziale in Italia, successivamente al trasferimento o nei 12 mesi precedenti. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore o dal coniuge / convivente / figli, anche in comproprietà.

In entrambi i casi i redditi in esame, negli ulteriori 5 periodi d'imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo **limitatamente al 50%** del relativo ammontare.
Per i lavoratori con **almeno 3 figli minorenni** o a carico, anche in affido preadottivo, i redditi in esame, negli ulteriori 5 periodi d'imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo **limitatamente al 10% del loro ammontare**.

- l'articolo 5 comma 1 lettera d) prevede che la percentuale del 30% sia **ridotta al 10%** per i soggetti che trasferiscono la residenza in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia.

I cittadini italiani **non iscritti all'AIRE che rientrano in Italia**:

- dall'1.1.2020 possono applicare il regime di cui al citato articolo 16 a condizione che abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una Convenzione contro le doppie imposizioni nei 2 periodi d'imposta precedenti il trasferimento in Italia;
- entro il 31.12.2019 possono applicare, con riferimento ai periodi d'imposta in cui siano stati notificati atti impositivi ancora impugnabili ovvero oggetto di controversie pendenti in ogni stato e grado di giudizio nonché per i periodi d'imposta ancora accertabili, il regime di cui al citato articolo 16 "nel testo vigente al 31.12.2018" a condizione che abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una Convenzione contro le doppie imposizioni nei 2 periodi d'imposta precedenti il trasferimento in Italia.



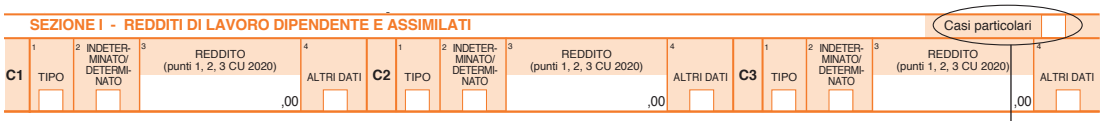
Il regime speciale per i lavoratori impatriati è applicabile anche ai **rapporti tra società e sportivi professionisti** di cui alla L. 91/1981.
In particolare, i redditi di lavoro dipendente / assimilato / autonomo concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 50% del loro ammontare, ferme restando le condizioni di cui al citato comma 1.

A tali rapporti non si applicano:

- la **riduzione al 10%** della percentuale di cui al comma 5-bis;
- la **formazione del reddito complessivo limitatamente al 10%** del loro ammontare per i lavoratori con almeno 3 figli minorenni / a carico.

È altresì previsto che per i rapporti tra società e sportivi professionisti il versamento di un contributo pari allo 0,5% della base imponibile per l'esercizio di tale regime agevolato.

Decorrenza della norma
Il D.L. n. 124/2019 collegato ala finanziaria 2020 ha stabilito che disposizioni di cui all'articolo 5 comma 1, lettere a), b), c), e d) del D.L. 34/2019 **sono applicabili dal 2019 ai soggetti che dal 30.4.2019 trasferiscono la residenza in Italia e risultano beneficiari del regime di cui al citato articolo 16.**
Pertanto a seguito delle modifiche legislative in esame le istruzioni alla compilazione del modello 730/2020 hanno recepito la nuova normativa già relativamente ai redditi 2019. In particolare nella casella "Casi paricolari" della sezione I del quadro C sono stati introdotti nuovi codici per identificare le varie possibili situazioni.



È stato modificato il **codice '4'** da utilizzare se si fruisce in dichiarazione dell'agevolazione, prevista per i lavoratori impatriati che sono rientrati in Italia dall'estero fino al 29 aprile 2019. In presenza dei requisiti previsti dall'articolo 16 del D.Lgs. 147/2015, e dall'articolo 1, commi 150 e 151, della L. 232/2016, i redditi di lavoro dipendente concorrono alla formazione del reddito complessivo nella **misura del 50%.**
Sono stati introdotti i codici:

- **'6'** se si è trasferita la residenza in Italia a decorrere **dal 30 aprile 2019** e si fruisce in dichiarazione dell'agevolazione prevista per i **lavoratori impatriati** che rientrano in Italia dall'estero di cui al comma 1 dell'articolo 16 del D.Lgs. 147/2015. In tal caso il reddito da lavoro dipendente e i redditi assimilati concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30% del loro ammontare;
- **'8'** se si è trasferita la residenza in Italia a decorrere **dal 30 aprile 2019** e si fruisce in dichiarazione dell'agevolazione prevista per i **lavoratori impatriati** che rientrano in Italia dall'estero di cui al comma 5-*bis* dell'articolo 16 del D.Lgs. 147/2015, e quindi hanno trasferito la residenza in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia. In tal caso il reddito da lavoro dipendente e i redditi assimilati concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 10% del loro ammontare;
- **'9'** se si è trasferita la residenza in Italia a decorrere dal 30 aprile 2019 e si fruisce in dichiarazione dell'agevolazione prevista per i lavoratori impatriati che rientrano in Italia dall'estero di cui al comma 5-*quater* dell'articolo 16 del D.Lgs. 147/2015, poiché si possiede la **qualifica di sportivo professionista**. In tal caso il reddito da lavoro dipendente e i redditi assimilati concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al **50% del loro ammontare**. L'opzione per questo regime agevolato comporta il versamento di un contributo pari allo 0,5% della base imponibile.

TASSAZIONE AGEVOLATA DEI PREMI DI RISULTATO

L'articolo 1, commi 182-190, L. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) ha previsto **misure fiscali agevolative** per le retribuzioni premiali, anche in collegamento con la partecipazione dei dipendenti all'organizzazione del lavoro, nonché per lo sviluppo del welfare aziendale, che si sostanzia nell'attribuzione di opere, servizi nonché in alcuni casi somme sostitutive (di seguito anche *benefit*), connotati da particolari rilevanza sociale.
In particolare i commi da 182 a 189 della legge di Stabilità hanno reintrodotto, a **decorrere dal 2016**, un sistema di **tassazione agevolata**, consistente nell'applicazione di **un'imposta sostitutiva** dell'Irpef e delle relative addizionali del **10%** per le somme erogate a titolo di**:**

- **premi di produttività,**
- **partecipazione agli utili dell'impresa.**

La Legge di Bilancio 2017 ha previsto la **proroga dell'agevolazione** in esame aumentando i limiti relativi ai premi di risultato da assoggettare ad imposta sostitutiva portandoli ad euro:

- **3.000** nella generalità dei casi;
- **4.000** se l'azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro e se i contratti collettivi aziendali o territoriali sono stati stipulati fino al 24 aprile 2017.

Le modalità applicative delle disposizioni sono state disciplinate dal **D.M. 25.03.2016** mentre la **circolare n. 28/E/2016** ha fornito importanti chiarimenti in merito all'agevolazione in esame.

AMBITO SOGGETTIVO

L'ambito soggettivo di applicazione dell'agevolazione risulta definito dalle specifiche caratteristiche che devono connotare il **datore di lavoro** e i **dipendenti**.

Per quanto riguarda il **datore di lavoro**, ai sensi del comma 186 della legge di Stabilità 2016, l'agevolazione risulta riservata al **settore privato.**



- sono **escluse** dalla applicazione della norma agevolativa **le Amministrazioni pubbliche** di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001;
- sono invece **assoggettabili** ad imposta sostitutiva i premi e gli utili erogati **ai dipendenti di enti pubblici economici**, in quanto tali enti non rientrando tra le amministrazioni pubbliche di cui al richiamato articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, di **enti del settore privato che non svolgono attività commerciale.**

Per quanto riguarda **i dipendenti** la norma agevolativa trova applicazione con riferimento ai **titolari di reddito di lavoro dipendente** di **importo** non superiore, nell'anno precedente a quello di percezione delle somme agevolate, a **euro 80.000** (si dovrà quindi verificare, per le somme detassate erogate nel 2019 al reddito 2018).



L'agevolazione non è applicabile ad altre categorie di soggetti, quali, ad esempio, i soggetti titolari di **redditi assimilati al lavoro dipendente** di cui all'articolo 50, comma 1, lettera c-*bis*, del Tuir.

Per quanto concerne il **limite reddituale**, l'Agenzia delle entrate nella **circolare n. 28/E/2016** ha precisato che deve essere calcolato tenendo conto dei redditi di lavoro dipendente conseguiti nell'anno precedente a quello di applicazione dell'agevolazione:

- anche se **derivante da più rapporti di lavoro**;
- deve comprendere anche **le pensioni di ogni genere e gli assegni** di cui all'articolo 49, comma 2, del Tuir, equiparate ai redditi di lavoro dipendente;
- devono essere **esclusi eventuali redditi di lavoro assoggettati a tassazione separata o imposta sostitutiva**;
- deve essere considerato **al lordo** delle somme assoggettate nel medesimo anno all'imposta sostitutiva;
- devono inoltre essere considerate nel computo del limite **le retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti impegnati all'estero**, anche se non assoggettate a tassazione in Italia



ESEMPIO

Un soggetto che nel **2019** assume la residenza in Italia e riceve retribuzioni premiali, se nel **2018**, anno in cui era residente all'estero, ha lì svolto attività di lavoro dipendente, deve verificare se il reddito di lavoro dipendente tassato all'estero sia stato di ammontare superiore a 80.000 euro.

- vanno computati anche i **redditi di lavoro dipendente prodotti all'estero** da soggetti residenti, assoggettati a tassazione in Italia ai sensi dell'articolo 51, comma 8-*bis*, del Tuir, sulla base dell'ammontare convenzionale ivi previsto;

- rientrano nel computo della soglia reddituale di 80.000 euro anche **la quota maturanda di TFR** richiesta dal lavoratore e liquidata in busta paga, ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della L. 190/2014 (c.d. Q.U.I.R.).

Il **regime agevolato è applicabile**:
- anche se **nell'anno precedente non è stato conseguito alcun reddito di lavoro dipendente**;
- anche se il **limite di 80.000 euro** è **stato superato** per effetto del conseguimento di **redditi diversi da quelli di lavoro dipendente**, compresi i redditi ad essi assimilati;
- anche **se il superamento della soglia di reddito di lavoro dipendente di euro 80.000** è avvenuto nel 2018, in quanto tale circostanza determinerà l'esclusione del beneficio per i premi eventualmente erogati nell'anno successivo.

AMBITO OGGETTIVO: LE RETRIBUZIONI AGEVOLABILI

Ai sensi dell'articolo 1 comma 182 della L. 208/2015 **l'imposta sostitutiva** dell'Irpef e delle addizionali regionale e comunale del **10%** si applica:
- ai "***premi di risultato*** *di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad* ***incrementi di produttività***, ***redditività***, ***qualità***, ***efficienza ed innovazione***, *misurabili e verificabili sulla base dei criteri definiti con il Decreto di cui al comma 188*",
- alle "***somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa***".

Premi di risultato

Riguardo ai **criteri incrementali** ai quali devono essere ancorati i premi di risultato, l'articolo 2, al comma 2 del D.M. 25.03.2016 ne rinvia la definizione alla **contrattazione collettiva aziendale o territoriale**, la quale deve "*prevedere criteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, che possono consistere nell'aumento della produzione o in risparmi dei fattori produttivi ovvero nel miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi, anche attraverso la riorganizzazione dell'orario di lavoro non straordinario o il ricorso al lavoro agile quale modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, rispetto ad un periodo congruo definito dall'accordo, il cui raggiungimento sia verificabile in modo obiettivo attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro genere appositamente individuati*".



Nella Risoluzione n. 78/E/2018 è stato chiarito che in tema di detassazione dei premi di risultato, **non è sufficiente** che l'obiettivo fissato dalla contrattazione collettiva sia raggiunto, ma occorre che il **risultato conseguito dall'azienda risulti essere incrementale rispetto al risultato antecedente** l'inizio del periodo di maturazione del premio.
Dalla fattispecie esaminata si evince che l'erogazione del premio di risultato non è subordinata al conseguimento di un risultato incrementale rispetto al risultato registrato dall'azienda all'inizio del periodo di maturazione del premio, ma viene riconosciuta in riferimento al raggiungimento di un dato stabile:
- raggiungimento di un certo valore dell'EBIT per l'obiettivo di redditività;
- miglioramento del rispetto dei tempi di consegna per l'obiettivo di efficienza.

Per questo motivo, l'Agenzia delle entrate stabilisce che non si potrà usufruire del regime fiscale agevolato, a meno che non si dimostri che uno dei due obiettivi è raggiunto in modo incrementale.

Partecipazione agli utili d'impresa

Una **novità** introdotta dalla legge in esame è data dalla possibilità di assoggettare ad imposta sostitutiva anche le "***somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa***". Sotto questo profilo, **l'articolo 3 del D.M. 25.03.2016** specifica che "*per somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa si intendono* ***gli utili distribuiti ai sensi dell'articolo 2102*** *del codice civile*".



Non si tratta dell'attribuzione di quote di partecipazione al capitale sociale bensì della **modalità di erogazione della retribuzione**, prevista dal libro V del codice civile nell'ambito della disciplina del rapporto di lavoro nell'impresa, secondo la quale **il prestatore di lavoro può essere retribuito in tutto o in parte anche con partecipazione**:

- agli **utili netti** per la generalità delle imprese;
- agli **utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato e pubblicato**, per le imprese soggette alla pubblicazione del bilancio).

Come precisato nella **circolare n. 28/E/2016** la partecipazione agli utili dell'impresa *costituisce una fattispecie distinta dalla corresponsione dei premi di produttività ed è quindi ammessa all'agevolazione a prescindere dagli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione,* elementi che devono invece ricorrere in caso di corresponsione dei premi di risultato, agevolabili anche per le imprese in perdita.

IL PRESUPPOSTO DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

Il comma 187 della legge di Stabilità prevede che le somme e i valori per i quali può applicarsi l'imposta sostitutiva, e quindi sia i premi di risultato che gli utili da distribuire, devono essere "***erogati in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali*** *di cui all'articolo51 del D.Lgs. 81/2015* il quale prevede che gli agenti negoziali legittimati alla sottoscrizione degli accordi sono:

- *associazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale*
- *le loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero nella rappresentanza sindacale unitaria*.



Non possono quindi beneficiare dell'agevolazione eventuali elementi retributivi premiali erogati in **attuazione di accordi o contratti collettivi nazionali** di lavoro ovvero **di accordi individuali tra datore di lavoro e prestatore di lavoro.**

Ai sensi del comma 187 e degli articoli 2 e 4 del Decreto, risulta poi demandata al contratto **la previsione dei criteri di misurazione degli indici incrementali** nonché **degli strumenti e delle modalità** di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro **ai fini dell'incremento da 3.000 a 4.000** euro dell'importo massimo agevolabile.

È inoltre necessario che siano **gli accordi contrattuali** a riconoscere la possibilità, prevista dal comma 184, di **erogare i benefit** di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 51 del Tuir in sostituzione del premio agevolato, su richiesta del dipendente, sottraendo in tal modo alla contrattazione individuale una scelta che per il dipendente determinerebbe ripercussioni anche sul piano previdenziale.

DEPOSITO DEI CONTRATTI COLLETTIVI/AZIENDALI

I contratti collettivi/territoriali vanno **depositati** presso la competente DTL (direzione territoriale lavoro) **entro 30 giorni dalla loro sottoscrizione**, unitamente alla dichiarazione di conformità di tali contratti alle disposizioni contenute del Decreto 25.03.2016 ed esclusivamente in via telematica.

AMMONTARE DEI PREMI AGEVOLABILI

L'imposta, sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionale e comunale, è pari al **10% dei premi e somme erogati** dal sostituto d'imposta, opera entro **il limite di importo complessivo di 3.000 euro annui lordi**, sia per le somme erogate per incremento della produttività, sia per quelle erogate sotto forma di partecipazione agli utili d'imposta.



Il limite di 3.000 euro è elevabile **a 4.000 euro** per le aziende che prevedono il coinvolgimento dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro, se i contratti sono stati stipulati entro il 24 aprile 2017.
Come precisato nella circolare n. 28/E/2016 al fine di beneficiare dell'incremento dell'importo su cui applicare l'imposta sostitutiva, è quindi necessario che i lavoratori **intervengano, operino ed esprimano opinioni** che, in quello specifico contesto, siano considerate di **pari livello**, **importanza e dignità** di quelle espresse dai responsabili aziendali che vi partecipano con lo scopo di favorire un impegno "dal basso" che consenta di migliorare le prestazioni produttive e la qualità del prodotto e del lavoro.
In presenza di tali forme di coinvolgimento paritetico dei lavoratori l'agevolazione può essere riconosciuta nel maggior limite di premio o di utile di 4.000 euro a tutti **i lavoratori dell'azienda.**



Il **limite di 3.000** euro trova applicazione anche nel caso in cui l'azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro in base a contratti collettivi aziendali o territoriali stipulati **dopo il 24 aprile 2017.**
Se l'azienda nel corso del **2018** ha coinvolto pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro in base a contratti collettivi aziendali o territoriali stipulati **fino al 24 aprile 2017**, il limite per fruire della tassazione agevolata è invece di 4.000 euro.

Il **limite di 3.000/4.000** euro deve intendersi:
- al **lordo della ritenuta fiscale del 10**% e al **netto delle trattenute previdenziali obbligatorie**; eventuali importi eccedenti sono assoggettati alla tassazione ordinaria;
- in caso di erogazione **sia di premi che di utili** il limite deve essere applicato alla **somma delle due componenti** e non è superabile neanche in presenza di più rapporti di lavoro.

APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA

Le somme tassate con l'imposta sostitutiva **non concorrono alla formazione del reddito complessivo** e, pertanto, **non rilevano**:
- ai fini della determinazione delle **detrazioni per carichi di famiglia;**
- ai fini della determinazione **delle detrazioni per reddito di lavoro dipendente;** queste ultime, essendo previste in misura decrescente rispetto al reddito complessivo, spetteranno per un maggiore ammontare;
- ai fini della **spettanza del bonus Irpef** previsto dall'articolo 13, comma 1-*bis*, del Tuir.



La tassazione dei premi mediante imposta sostitutiva può risultare in alcuni casi **sfavorevole al dipendente** in quanto esclude la possibilità di far valere oneri deducibili o detraibili i quali, in assenza di una diversa specifica previsione, possono essere computati solo in sede di tassazione ordinaria del reddito complessivo: da qui la possibilità riconosciuta **al dipendente di optare per la tassazione ordinaria se ritenuta più favorevole .**



I redditi assoggettati ad imposta sostitutiva **rilevano ai fini della determinazione della situazione economica equivalente** (ISEE).

ADEMPIMENTI DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA E DEL DIPENDENTE

L'applicazione del **regime agevolato** da parte del sostituto d'imposta costituisce la **regola**, "*salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro*"
Il datore di lavoro **deve verificare** il rispetto del limite di **80.000 euro** di reddito del lavoratore alle sue dipendenze che deve essere riferito al precedente periodo d'imposta e includere anche le erogazioni premiali assoggettate ad imposta sostitutiva.

Il sostituto d'imposta:
- se **ha rilasciato la certificazione unica** dei redditi per l'anno precedente, **applica direttamente l'imposta sostitutiva**;
- se **non è lo stesso** che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per l'anno precedente, **applica l'imposta sostitutiva a condizione che il beneficiario attesti** "*… per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno*".

Inoltre il **datore di lavoro**:
- se **accerta** ex post che la retribuzione rientra nei presupposti richiesti per l'agevolazione **può applicare l'imposta sostitutiva** e recuperare le maggiori ritenute operate con la prima retribuzione utile, senza attendere le operazioni di conguaglio.
- nella determinazione del premio deve c**omputare**, per espressa previsione di legge e come già precisato "i*l periodo obbligatorio di congedo di maternità*".
- deve **indicare separatamente** nella Certificazione Unica la parte di reddito assoggettata ad imposta sostitutiva e l'importo di quest'ultima trattenuto sulle somme spettanti al dipendente.

Per quanto riguarda il **lavoratore**:
- è **tenuto a comunicare al sostituto** d'imposta **l'insussistenza del diritto ad avvalersi del regime sostitutivo** nell'ipotesi in cui nell'anno precedente abbia conseguito redditi di lavoro dipendente di importo superiore a euro 80.000 o se **nell'anno** di corresponsione degli emolumenti abbia percepito **somme già assoggettate ad imposta sostitutiva** ai fini della verifica del limite dei premi agevolabili;
- può comunicare al proprio datore di lavoro l' **eventuale rinuncia** al regime agevolato. In tal caso l'intero ammontare delle somme in questione, erogate nel periodo d'imposta, concorre alla formazione del reddito complessivo.



In **assenza della rinuncia scritta** del prestatore di lavoro, il sostituto d'imposta, se sussistono le condizioni previste dalla norma, procede ad applicare l'imposta sostitutiva. Tuttavia, se il sostituto d'imposta **rileva che la tassazione sostitutiva è meno vantaggiosa per il lavoratore**, anche in assenza di rinuncia da parte del lavoratore, **può applicare la tassazione ordinaria**, portandone a conoscenza il dipendente.

- in **sede di dichiarazione dei redditi**, deve far concorrere al reddito complessivo i redditi che, **nonostante l'assenza dei presupposti richiesti**, siano stati assoggettati ad imposta sostitutiva;
- può utilizzare, inoltre, la dichiarazione dei redditi **per applicare il regime che risulti per lui più favorevole**. In particolare può assoggettare a tassazione ordinaria le somme in questione se il datore di

lavoro vi abbia applicato l'imposta sostitutiva o, viceversa, applicare l'imposta sostitutiva se, pur sussistendone le condizioni, il datore di lavoro non vi abbia provveduto.

BENI E SERVIZI (BENEFIT) EROGATI IN SOSTITUZIONE DI PREMI DI PRODUTTIVITÀ

L'articolo 1, comma 184, della L. n. 208/2015 (come modificato poi dalla L. 232/2016) disciplina l'erogazione di determinati **beni e servizi erogati in sostituzione dei premi di produttività**.
In particolare viene previsto che:

- le **somme e dei valori di cui al comma 2 dell'articolo 51 del D.P.R. 917/1986** (*fringe benefit* concessi ai dipendenti);
- le somme e dei valori di cui all'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 51 del D.P.R. 917/1986 (beni ceduti al dipendente di valore inferiore ad euro 258,23);

non concorrono, nel **rispetto dei limiti indicati,** a **formare il reddito di lavoro dipendente**, né **sono soggetti all'imposta sostitutiva** anche **nell'eventualità** in cui gli stessi siano fruiti, per **scelta del lavoratore**, in **sostituzione, in tutto o in parte, delle somme per incremento della produttività**.



La disposizione attribuisce al dipendente **un'ulteriore facoltà di scelta** in relazione ai premi di risultato, in quanto accanto alla possibilità di **avvalersi della tassazione sostitutiva**, in luogo di quella ordinaria, gli **riconosce anche la possibilità di scegliere se ottenere il premio in denaro o in natura**, prevedendo che, in ogni caso, i *benefit* di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 51 del Tuir **non scontino alcuna tassazione**, nei limiti previsti dai citati commi.



La **Circolare n. 28/E/2016** ha comunque precisato che la fungibilità tra la componente monetaria e i beni e servizi **deve essere contemplata dai contratti aziendali o territoriali**; l'applicazione del regime di favore in esame, pertanto, è sottratto alla libera disposizione delle parti essendo subordinato alla condizione che sia la contrattazione collettiva di secondo livello ad accordare al dipendente la facoltà di scegliere se ricevere i premi in denaro o in beni e servizi di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 51 del Tuir. In considerazione della circostanza che né la legge né il Decreto dettano ulteriori regole, si deve ritenere che l'eventuale disciplina di dettaglio, riguardante ad esempio le modalità di esercizio di tale scelta o la possibilità di revoca, resta demandata alla autonomia delle parti o al contratto stesso.

AMBITO DI APPLICAZIONE

Nella **Circolare n. 28/E/2016** viene chiarito che la **detassazione dei benefit** fa riferimento all'ipotesi in cui i beni e i servizi indicati nell'articolo 51, commi 2 e 3 ultimo periodo, del Tuir siano fruiti in sostituzione:

- dei **premi di risultato**;
- degli **utili,**

che **altrimenti sarebbe soggetti all'imposta sostitutiva**.

Pertanto, la disposizione secondo cui i beni e servizi di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo restano detassati anche se fruiti in sostituzione di somme resta limitata all'ipotesi in cui ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

- le somme costituiscano **premi o utili riconducibili al regime agevolato**;
- la contrattazione di secondo livello attribuisca al dipendente la **facoltà di convertire i premi o gli utili in benefit** di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 51 del Tuir.

Il benefit erogato in sostituzione del premio di risultato:

- dovrà essere **valorizzato al valore normale** ai sensi dell'articolo 9 del Tuir;
- può consistere anche in **una somma di denaro**, ove ciò sia previsto dai commi 2 e 3 del medesimo articolo 51 del Tuir (es. rimborso spese scolastiche);
- essere erogato mediante **voucher**.

La parte di premio non sostituita dal benefit va **assoggettata all'imposta sostitutiva o alla tassazione ordinaria**, a scelta del prestatore di lavoro.

La **norma non trova applicazione** nei seguenti casi:

1. **conversione tra remunerazione monetaria e benefit** prevista al di fuori delle condizioni stabilite per l'applicazione dell'imposta sostitutiva.
   Ad esempio nel caso in cui i beni e servizi siano erogati a dipendenti con un reddito superiore, nell'anno precedente a quello di erogazione, ad **euro 80.000** in sostituzione dei premi di risultato o utili , o siano erogati a dipendenti con reddito inferiore, nell'anno precedente quello di erogazione, ad euro 80.000 in sostituzione di premi non correlati ad incrementi di produttività, qualità ed efficienza.
   In tali casi i beni e servizi concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 51, comma 1, del Tuir;
2. **benefit erogati senza possibilità di conversione monetaria**. L'obbligazione del datore di lavoro ha, quindi, ad oggetto, sin dal suo nascere, la erogazione di beni e servizi e può essere adempiuta solo con tale modalità. In tal caso, i beni e servizi attribuiti ai lavoratori, anche a titolo premiale, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente se rientrano nelle fattispecie esentative dei commi 2 e 3 dell'articolo 51 del Tuir.

BENEFIT DI CUI ALL'ARTICOLO 51, COMMA 2 DEL TUIR

L'irrilevanza reddituale dei benefit fruiti in sostituzione di premi o di utili erogati ai dipendenti soggiace ai seguenti limiti:

- **l'ammontare massimo delle somme assoggettabili ad imposta sostitutiva** (quindi euro 3.000/4.000);
- gli **importi stabiliti** per dette utilità dal comma 2 e dall'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 51 del Tuir.

PRESTAZIONI SOSTITUTIVE DEL SERVIZIO DI MENSA

Il lavoratore può sostituire il premio di risultato, nel limite di 3.000/4.000 euro, con **prestazioni sostitutive del servizio di mensa (buoni pasto o ticket restaurant)**, di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 51 del Tuir che prevede non concorrono alla formazione del reddito del lavoratore dipendente nei limiti giornalieri:

- fino ad **euro 5,29 se in formato cartaceo**;
- fino ad **euro 7 se in formato elettronico**

In tali ipotesi, **la conversione dei premi di risultato in buoni pasto,** nei limiti delle quote esenti deve avvenire nel rispetto delle disposizioni previste dal D.P.R. 207/2010, unitamente ai chiarimenti contenuti nei documenti di prassi (Circolare n. 326/E/1997 e Risoluzione n. 63/E/2005).

Analogamente, in caso di sostituzione del premio **con l'indennità sostitutiva di mensa**, devono essere rispettati le condizioni e i limiti previsti dalla citata lettera c) dell'articolo 51.

SERVIZI DI TRASPORTO COLLETTIVO

In relazione ai **servizi di trasporto collettivo** di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 51, la Circolare n. 28/E/2016 ha precisato che **l'esenzione** da imposta può riguardare:

- gli **abbonamenti annuali ai mezzi di trasporto pubblico**, per la **tratta abitazione/luogo di lavoro** e viceversa, a condizione che risultino rispettate le indicazioni fornite dall'Amministrazione Finanziaria con i documenti di prassi e, in particolare, con Circolare n. 326/E/1997.

I servizi di trasporto non contemplati dalla lettera d), richiesti in sostituzione del premio agevolato, **possono essere detassati** ai sensi dell'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 51, nel **limite di euro 258, 23**.

SOMME TRATTENUTE AL DIPENDENTE PER ONERI

L'articolo 51, comma 2 lettera h) del Tuir prevede che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, tra l'altro, "… *le somme trattenute al dipendente per oneri di cui all'articolo 10 e alle condizioni ivi previste* ...". Il lavoratore può chiedere al datore di lavoro che **il proprio premio di risultato sia utilizzato per il sostenimento degli oneri p**revisti dall'articolo 10, comma 1, del Tuir, alle condizioni e nei limiti ivi indicati. Ad esempio in caso di premio di risultato di euro 4.000, convertito in contributi alla previdenza complementare, euro 2.000 sono detassati ai sensi del comma 184, ed euro 2.000 sono dedotti dal reddito complessivo ai sensi della lettera e-bis) dell'articolo 10 del Tuir, o non concorrono al reddito ai sensi della lettera h) dell'articolo 51 del Tuir.

Infine il dipendente può chiedere di sostituire il premio di risultato con "…*il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a lire 500.000 (euro **258,23**, n.d.r.)* …". Per l'individuazione delle condizioni di applicazione della disposizione e del valore dei predetti beni ceduti e dei servizi prestati si rinvia ai chiarimenti forniti nei precedenti paragrafi.

SOMME NON SOGGETTE AD IMPOSTA SOSTITUTIVA

Il comma 184 della L. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), così come modificato dalla legge di Stabilità 2017 elenca determinate tipologie di servizi che **non sono soggetti ad imposta sostitutiva**:

- le **somme e i valori** di cui al comma **2 e all'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 51 del Tuir** i quali, non concorrono, nel rispetto dei limiti ivi indicati, a formare il reddito di lavoro dipendente, ne' sono soggetti all'imposta sostitutiva anche nell'eventualità in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme detassate;
- le somme e i valori di cui al **comma 4 del dell'articolo 51 del Tuir** che **concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente** secondo le regole ivi previste e non sono soggetti all'imposta sostitutiva, anche nell'eventualità in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme detassate.

Non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, ne' sono soggetti all'imposta sostitutiva:

a) i **contributi alle forme pensionistiche complementari** di cui al D.Lgs. 252/2005, versati, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme detassate, anche se eccedenti i limiti indicati all'articolo 8, commi 4 e 6 del D.Lgs. 252/2005. Tali contributi non concorrono a formare la parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari ai fini dell'applicazione delle previsioni di cui all'articolo 11, comma 6, del medesimo D.Lgs. 252/2005;
b) i **contributi di assistenza sanitaria** di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del Tuir, versati per scelta del lavoratore in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme detassate, anche se eccedenti i limiti indicati nel medesimo articolo 51, comma 2, lettera a);

c) il **valore delle azioni** di cui all'articolo 51, comma 2, lettera g), del Tuir, ricevute, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme detassate, anche se eccedente il limite indicato nel medesimo articolo 51, comma 2, lettera g), e indipendentemente dalle condizioni dallo stesso stabilite.

COMPENSI PER LAVORI SOCIALMENTE UTILI

È previsto un regime fiscale agevolato per i compensi relativi a lavori socialmente utili (L.S.U.) corrisposti a soggetti che hanno raggiunto l'età prevista dalla vigente legislazione per la pensione di vecchiaia. Per tali soggetti che possiedono un reddito complessivo non superiore a **9.296,22 euro** al netto della detrazione per l'abitazione principale e relative pertinenze, l'articolo 52, lettera d-*bis* del D.P.R. 917/1986 prevede:

- l'esenzione da tassazione fino a 3.098,74 euro;
- una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota prevista per il primo scaglione di reddito sull'importo che eccede 3.098,74 euro (articolo 24, comma 1- *bis*, D.P.R. 600/1973).

ESEMPIO

Un contribuente ha percepito nel corso del 2019 i seguenti redditi:

- reddito da lavoro dipendente: 8.000 euro;
- compensi L.S.U.: 3.500 euro.

Dato che il reddito complessivo al netto dei compensi per i lavori socialmente utili non supera 9.296,22 euro:

€ 3.098,74	**Hanno usufruito della tassazione agevolata**
€ 401,26	**Hanno subito la tassazione ordinaria con ritenuta a titolo d'imposta del 23% e addizionale regionale**

Se i **compensi hanno usufruito del regime agevolato** nel modello di Certificazione Unica nei punti da 496 a 497 sono riportati **sia i compensi esclusi dalla tassazione che (quota esente) quelli assoggettati a tassazione (quota imponibile)** nonché le ritenute dell'Irpef e dell'addizionale regionale trattenute dal datore di lavoro.

COMPENSI PER LAVORI SOCIALMENTE UTILI E CERTIFICAZIONE UNICA

LAVORI SOCIALMENTE UTILI

Quota esente	Quota imponibile	Ritenute Irpef	Addizionale regionale all'Irpef
496	497	498	499

Totale ritenute irpef sospese	Totale addizionale regionale dell'irpef sospesa
500	501

I **compensi per lavori socialmente utili** percepiti da soggetti che hanno raggiunto l'età prevista dalla vigente legislazione per la pensione di vecchiaia e che possiedono un reddito complessivo di importo non superiore a **9.296,22 euro** (al netto della deduzione prevista per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze), devono essere indicati nei campi dal punto 496 al punto 501 del modello. In particolare dovrà essere riportato:

- nel **punto 496** la parte dei compensi esclusi dalla tassazione (quota esente);
- nel **punto 497** la parte assoggettata a tassazione eccedente complessivamente nel periodo d'imposta 3.098,74 euro (quota imponibile);
- nel **punto 498** l'importo delle ritenute Irpef;
- nel **punto 499** l'importo di addizionale regionale all'Irpef;
- nel **punto 500** l'importo delle ritenute sospese;
- nel **punto 501** l'importo di addizionale regionale all'Irpef sospeso.



Il contribuente che ha percepito solo compensi per lavori socialmente utili fino a **9.296,22 euro** per i quali sono state applicate correttamente le ritenute a titolo d'imposta e di addizionale regionale, è esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi.



Se il reddito complessivo supera 9.296,22 euro, l'intero reddito, compresi i compensi erogati per lavori socialmente utili saranno assoggettati ad Irpef e all'addizionale regionale e comunale all'Irpef anche se hanno fruito del regime agevolati risultante dalla Certificazione Unica.

BONUS IRPEF – RIDUZIONE DEL CUNEO FISCALE

L'articolo 1 del **D.L. 66/2014** ha introdotto il **"bonus Irpef"**, misura volta la **riduzione del cuneo fiscale** per lavoratori dipendenti ed assimilati.
Il bonus spetta a tutti i titolari di redditi di lavoro dipendente ed alcune tipologie di redditi assimilati per un importo complessivo di **80 euro mensile**. Condizione essenziale per poter fruire del bonus è che il **reddito complessivo** non sia superiore a 26.000 euro.



Per effetto del' articolo 1 commi 12, 13, 14 e 15 della Legge di Stabilità 2015 il bonus Irpef è stato reso **strutturale a decorrere dall'anno 2015**, e disciplinato dall'articolo 13 comma 1 del Tuir.



La Legge di bilancio 2018, modificando l'articolo 13 comma 1-*bis* del Tuir, ha **ampliato** l'ambito di applicazione del "**bonus Irpef**" **incrementando le soglie reddituali** previste per poterne beneficiare.
Fino al 2017 per aver diritto al credito era necessario che il contribuente fosse titolare di un reddito complessivo per l'anno d'imposta di riferimento **non superiore a 26.000 euro**; dal **1 gennaio 2018**, viene incrementata la soglia di reddito complessivo Irpef prevista per poter beneficiare del bonus in esame, così come riportate:

Reddito complessivo	Bonus
Fino ad € 24.600	**€ 960**
Da € 24.601 fino ad € 26.600	**€ 960* (26.600- reddito complessivo)/2.000**
Oltre € 26.600	**0**

In caso quindi di reddito complessivo **inferiore** ad euro **24.600** (rispetto al precedente limite fissato ad euro 24.000) **il bonus spetta per 960 euro annui** (80 euro mensili); nel caso invece di reddito complessivo **superiore ad euro 24.600** ma fino ad euro **26.600** (il precedente limite era fissato ad euro 26.000) il bonus spettante è ridotto proporzionalmente all'aumentare del reddito complessivo mentre oltre 26.600 euro di reddito complessivo non spetta alcun importo a titolo di bonus Irpef.

Il bonus spetta a tutti i **titolari di redditi di lavoro dipendente ed alcune tipologie di redditi assimilati**, a condizione che il **reddito complessivo non sia superiore a 26.600 euro**. Ai fini della verifica del limite di euro 26.600 occorre **aggiungere** all'importo del reddito complessivo determinato a fini Irpef l'**ammontare della quota di reddito esente prevista per i ricercatori e per i lavoratori rientranti in Italia e sottrarre l'ammontare delle somme erogate a titolo di parte integrativa della retribuzione** (TFR), che a decorrere dall'anno 2015 poteva, su richiesta del dipendente, essere liquidata mensilmente in busta paga concorrendo tuttavia alla determinazione del reddito complessivo Irpef.

L'Agenzia delle entrate è intervenuta con vari documenti di prassi nei quali sono stati forniti chiarimenti, in merito ai soggetti beneficiari del bonus, ai soggetti esclusi, alle modalità di erogazione e determinazione del credito con le seguenti circolari:
- **circolare n. 8/E/2014;**
- **circolare n. 9/E/2014;**
- **circolare n. 22/E/2014.**

SOGGETTI BENEFICIARI

Ai sensi del comma 1 *bis* dell'articolo 1 del D.L. 66/2014 **potenziali beneficiari del credito** sono i contribuenti il cui reddito complessivo è formato:
- dai redditi **di lavoro dipendente** di cui all'articolo 49, comma 1, del Tuir;
- dai **redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente** di cui all'articolo 50, comma 1, del Tuir, quali:
  - compensi percepiti dai **lavoratori soci delle cooperative** (lettera a);
  - le **indennità e i compensi** percepiti a carico di terzi dai lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità (lettera b);
- somme da chiunque corrisposte a titolo di **borsa di studio**, premio o sussidio per fini di studio o addestramento professionale (lettera c);
- redditi derivanti da **rapporti di collaborazione coordinata e continuativa** (lettera c-*bis*);
- **remunerazioni dei sacerdoti** (lettera d);
- le **prestazioni pensionistiche** di cui al D.Lgs. 124/1993 comunque erogate (lettera h-*bis*);
- compensi per **lavori socialmente utili** in conformità a specifiche disposizioni normative (lettera l).

Ulteriore condizione necessaria per godere del bonus è possedere **un'imposta lorda** di ammontare superiore **alle detrazioni da lavoro spettanti** in base al comma 1 dell'articolo 13 del Tuir. Quindi, nel caso in cui l'imposta lorda calcolata sui redditi di lavoro dipendente, al netto delle detrazioni di lavoro dipendente **sia pari a zero** (**contribuenti incapienti**), allora si è **esclusi** dalla possibilità di beneficiare del bonus Irpef.



Non rileva la circostanza che l'imposta lorda del contribuente generata dai redditi di lavoro dipendente e assimilati **sia ridotta o azzerata da detrazioni diverse** da quelle previste dall'articolo 13, comma 1, del Tuir, quali, ad esempio, le detrazioni per carichi di famiglia previste dall'articolo 12 del medesimo Tuir.

Inoltre, per aver diritto al credito è necessario che il contribuente sia titolare di un **reddito complessivo non superiore a 26.600 euro**.



Il **reddito complessivo** rilevante ai fini in esame è assunto al **netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze**.

Soggetti esclusi
Sono **esclusi** dal credito:

- i contribuenti il **cui reddito complessivo non è formato** dai redditi specificati dal comma 1-*bis* quali:
  - **redditi da pensione** (articolo 49, comma 2 lettera a) del Tuir);
  - i compensi per **l'attività libero professionale intramuraria** del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale (articolo 50, comma 1 lettera e) del Tuir);
  - **le indennità, i gettoni di presenza** e gli altri compensi corrisposti **dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni** per l'esercizio di **pubbliche funzioni**, nonchè i compensi corrisposti ai membri delle **commissioni tributarie**, ai **giudici di pace** e agli esperti **del tribunale di sorveglianza**, ad esclusione di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato;
  - le **indennità percepite dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo** e le indennità, comunque denominate, percepite per le cariche elettive e per le funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della Costituzione e alla Legge n. 816/1985 nonché i conseguenti **assegni vitalizi** percepiti in dipendenza dalla cessazione delle suddette cariche elettive e funzioni e l'assegno del Presidente della Repubblica (articolo 50, comma 1, lettera g));
  - **le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato**, costituite a titolo oneroso, diverse da quelle aventi funzione previdenziale (articolo 50, comma 1, lettera h));
  - altri assegni periodici alla cui produzione non concorrano né capitale, né lavoro (articolo 50, comma 1, lettera i));
- i **contribuenti** che non hanno un'imposta lorda generata da redditi specificati al comma 1-*bis* **superiore alle detrazioni per lavoro dipendente e assimilati**, spettanti in base all'articolo 13, comma 1, del Tuir;
- i contribuenti che, pur avendo un'imposta lorda "capiente", sono titolari di un **reddito complessivo superiore a 26.600 euro**.



SOGGETTI NON RESIDENTI
La **circolare n. 9/E/2014** ha precisato che, al ricorrere dei presupposti stabiliti dal comma 1-*bis* dell'articolo 13 del Tuir, anche hai **soggetti non residenti fiscalmente in Italia spetti il credito**. Il credito non spetta, comunque, nell'ipotesi in cui il reddito di lavoro non sia imponibile in Italia per effetto dell'applicazione di convenzioni contro le doppie imposizioni o di altri accordi internazionali.

COMPUTO DEL PERIODO DI LAVORO

Nella **circolare n. 9/E/2014** ha inoltre precisato che nella verifica della spettanza del credito, il disposto del comma 2 dell'articolo 1 del decreto, secondo cui il credito è **rapportato al periodo di lavoro nell'anno**, debba essere inteso facendo riferimento ai giorni che danno diritto alle detrazioni per lavoro.
Nei casi prospettati (**aspettativa non retribuita, part time ed erogazione di premi dopo la cessazione del rapporto di lavoro**), quindi, vale quanto già precisato con la circolare del Ministero delle finanze n. 3/E/1998 secondo cui dai giorni per cui spettano le detrazioni vanno sottratti i giorni per i quali non spet-

ta alcun reddito, come in caso di assenza per aspettativa senza corresponsione di assegni, mentre nessuna riduzione delle detrazioni va effettuata in caso di particolari modalità di articolazione dell'orario di lavoro, quali il part time verticale o orizzontale.
Per quanto concerne i premi di risultato erogati in anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, si ricorda che nel calcolo del numero dei giorni, per i quali spetta il diritto alle detrazioni, non vanno considerati quelli compresi in periodi di lavoro per i quali si è già fruito in precedenza delle detrazioni.

Inoltre, come precisato nella **circolare n. 9/E/2014** il bonus spetta:
- **a coloro che percepiscono indennità a titolo di cassa integrazione guadagni, mobilità e disoccupazione**, in quanto trattasi di somme conseguite in sostituzione di redditi di lavoro dipendente;
- **ai lavoratori deceduti**: il credito spetta, quindi, **in relazione al loro periodo di lavoro nell'anno** e sarà calcolato nella dichiarazione dei redditi del lavoratore deceduto presentata da uno degli eredi. Nel caso in cui il lavoratore sia deceduto dopo l'inizio dell'erogazione del credito da parte sostituto d'imposta, la parte di credito eventualmente maturata nel periodo di paga in cui è avvenuto il decesso, e materialmente percepita dagli eredi, continua a mantenere la sua qualificazione fiscale e, quindi, non costituisce reddito per gli stessi;
- **ai lavoratori frontalieri** (il requisito del reddito di lavoro dipendente deve essere verificato per la quota eccedente la soglia di esenzione di 7.500 euro);
- i lavoratori il cui reddito viene determinato sulla base delle **retribuzioni convenzionali**.

SOSTITUTI D'IMPOSTA TENUTI AL RICONOSCIMENTO DEL CREDITO

Ai sensi del primo comma dell'articolo 23 del D.P.R. 600/1973 sono **sostituti d'imposta**, tenuti ad applicare la ritenuta a titolo d'acconto dell'imposta dovuta dai percipienti sui redditi di lavoro dipendente:
- **gli enti e le società** indicati nell'articolo 73, comma 1, del Tuir;
- **le società e associazioni** indicate nell'articolo 5 del Tuir;
- **le persone fisiche che esercitano imprese commerciali**, ai sensi dell'articolo 55 del Tuir;
- **le imprese agricole**;
- **le persone fisiche che esercitano arti e professioni**;
- **il curatore fallimentare**;
- **il commissario liquidatore**;
- **il condominio**;
- **le amministrazioni dello Stato**, comprese quelle con ordinamento autonomo;
- **le amministrazioni della Camera dei deputati, del Senato e della Corte costituzionale**, nonché della Presidenza della Repubblica e degli organi legislativi delle regioni a statuto speciale.



Tali sostituti d'imposta, che erogano le tipologie di redditi che conferiscono ai beneficiari il diritto al credito, devono riconoscere il credito spettante, in aggiunta alle retribuzioni erogate, **senza attendere alcuna richiesta esplicita da parte dei beneficiari**.

MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CREDITO

I **sostituti di imposta** devono determinare la **spettanza del credito** e il relativo importo sulla base dei dati reddituali a loro disposizione.

Il credito:
- è **rapportato al periodo di lavoro nell'anno**. Per tale ragione, ove ricorrano i presupposti per fruirne, deve essere rapportato in relazione alla durata, eventualmente inferiore all'anno, del rapporto di lavoro, considerando il numero di giorni lavorati nell'anno;
- è **riconosciuto se il reddito complessivo è inferiore a 26.600 euro**; il reddito complessivo rilevante ai fini in esame è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze.



Come precisato poi anche nella **circolare n. 9/E/2014** il reddito complessivo per il riconoscimento del bonus deve essere considerato:
- al **netto dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale** e delle relative pertinenze;
- vanno considerati i **redditi assoggettati a cedolare secca**;
- non vanno considerati i **redditi assoggettati all'imposta sostitutiva per incrementi di produttività**.

Ai fini della verifica del limite di euro 26.600 occorre:
- sommare all'importo del reddito complessivo determinato a fini Irpef l'**ammontare della quota di reddito esente prevista per i ricercatori e per i lavoratori rientranti in Italia**;
- **sottrarre l'ammontare delle somme erogate a titolo di parte integrativa della retribuzione** (TFR), che può, su richiesta del dipendente, essere liquidata mensilmente in busta paga concorrendo tuttavia alla determinazione del reddito complessivo Irpef in quanto assoggettata a tassazione ordinaria.



Il bonus Irpef non concorre alla formazione del reddito.

In particolare, i sostituti d'imposta che erogano i redditi che danno diritto al credito devono:
a) **verificare la "capienza" dell'imposta lorda** sui redditi da lavoro rispetto alle detrazioni per lavoro (comma 1-*bis* dell'articolo 13);
b) **calcolare l'importo del credito** spettante in relazione al reddito complessivo (comma 1-*bis* dell'articolo 13), tenendo conto che il credito va rapportato al periodo di lavoro nell'anno;
c) **determinare l'importo da erogare in ciascun periodo di paga** (commi 3 e 4 dell'articolo 1 del decreto).

Per quanto concerne il **punto a)** (verifica della "capienza"), come detto, occorre **calcolare le detrazioni spettanti** in base ai soli redditi che danno potenzialmente diritto al credito. In sostanza, l'imposta lorda sui redditi di lavoro dipendente e assimilati deve essere di importo superiore alle detrazioni calcolate su un reddito complessivo formato dai medesimi redditi che hanno determinato l'imposta lorda stessa.
In relazione al **punto b)** (calcolo del credito spettante), il comma 1-*bis* dell'articolo 13 del Tuir prevede che il bonus diminuisca all'aumentare del reddito complessivo (al netto della deduzione per abitazione principale):

REDDITO COMPLESSIVO	BONUS
Fino ad € 24.600	€ 960
Da € 24.601 fino ad € 26.600	€ 960 * (26.600- reddito complessivo) / 2.000
Oltre 26.600	0



ESEMPIO
Un lavoratore impiegato per l'intero **2019** il cui **reddito complessivo** è di 24.800 euro, l'importo del credito spettante è pari a:
€ 960 x [(26.600 – 24.800)/2.000] = 960 x 1.800/2000 = 960 x 0,9 = € 864



ESEMPIO
Per un lavoratore impiegato per l'intero **2019** il cui **reddito complessivo** è di 25.200 euro, l'importo del credito spettante è pari a:
€ 960 x [(26.600 – 25.200) / 2.000] = 960 x 1.400 / 2000 = 960 x 0,7 = € 672

Se il **periodo di lavoro nell'anno 2019 è inferiore a 365 giorni**, l'importo del credito spettante, come precedentemente determinato, deve essere parametrato al numero dei giorni di lavoro dell'anno, calcolati tenendo conto delle regole ordinariamente applicabili per l'applicazione delle detrazioni previste dall'articolo 13 del Tuir.



ESEMPIO
Un lavoratore il cui **reddito complessivo** è di 22.000 euro e che:
- ha cessato il rapporto di lavoro il 30 aprile 2019 (120 giorni di lavoro nel 2019) avrà diritto soltanto a parte del credito, pari a **€ 960/365 x 120 = € 315,62**;
- ha **iniziato un rapporto di lavoro** a tempo indeterminato il **3 giugno 2018** (212 giorni di lavoro del 2018) avrà diritto soltanto a parte del credito, in quanto **€ 960/365 x 212 = € 557,59**.

In relazione al punto c) (erogazione del credito da parte dei sostituti d'imposta), il comma 4 dell'articolo 1 del D.L. 66/2014 prevede che i sostituti d'imposta riconoscono il credito "*ripartendolo fra le retribuzioni erogate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, a partire dal primo periodo di paga utile*", mentre il successivo comma 5 prevede che il credito "*è attribuito sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga rapportandolo al periodo stesso*".
Nella circolare n. 8/E/2014 è stato specificato che i sostituti d'imposta riconosceranno il credito spettante ai beneficiari a partire dalle **retribuzioni erogate nel mese di maggio**. Per la ripartizione del credito spettante, come in precedenza determinato, tra i periodi di paga che vanno da maggio a dicembre (o da giugno a dicembre), o comunque tra i periodi di paga interessati in relazione all'eventuale durata infrannuale del rapporto di lavoro, occorre considerare che il credito deve essere parametrato al numero di giorni lavorati nell'anno.

Il recupero del bonus da parte dei sostituti d'imposta avviene mediante modello F24 con **codice tributo 1655** (risoluzione n. 48/E/2014), e può essere compensato con qualsiasi altro tributo.

CONTRIBUENTI SENZA SOSTITUTO D'IMPOSTA

I **soggetti titolari nel corso dell'anno 2019** di redditi di lavoro dipendente e dei redditi assimilati indicati nell'articolo 1-*bis* dell'articolo 13 del Tuir, le cui remunerazioni sono erogate **da un soggetto che non è sostituto di imposta**, possono **richiedere il credito nella dichiarazione dei redditi** relativa al periodo di imposta 2018. La possibilità di richiedere il credito nella dichiarazione dei redditi si applica anche ai contribuenti per i quali il credito, spettante per l'anno d'imposta 2018, **non sia stato riconosciuto, in tutto o in parte**, dai sostituti d'imposta ad esempio perché relativo a un rapporto di lavoro cessato prima del mese di maggio.

CREDITO NON SPETTANTE

I **sostituti d'imposta** devono riconoscere **in via automatica** il credito in base alle informazioni in loro possesso; tuttavia i contribuenti che **non hanno i presupposti** per il riconoscimento del beneficio, ad esempio perché titolari di un reddito complessivo superiore a **26.600 euro** derivante da redditi diversi da quelli erogati dal sostituto d'imposta, sono **tenuti a darne comunicazione al sostituto d'imposta** il quale potrà recuperare il credito eventualmente erogato dagli emolumenti corrisposti nei periodi di paga successivi a quello nel quale è resa la comunicazione e, comunque, entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno o di fine rapporto.

CASI PARTICOLARI

CALCOLO DEL CREDITO E PRECEDENTI RAPPORTI DI LAVORO

Nel caso di modifica del sostituto d'imposta per cambio del rapporto di lavoro i sostituti d'imposta sono tenuti al rilascio del C.U. entro dodici giorni dalla richiesta degli interessati.

- se il **contribuente consegna il C.U. al nuovo datore di lavoro**, quest'ultimo dovrà tenere conto dei dati ivi esposti per calcolare la spettanza del credito e il relativo importo.
  In questo caso, la verifica della "capienza" dell'imposta lorda rispetto alle detrazioni per lavoro dipendente e assimilato andrà effettuata tenendo conto anche dell'importo del reddito e dei giorni per cui spettano le detrazioni per lavoro, indicati nel C.U. relativo al precedente rapporto di lavoro, così come la determinazione dell'importo del credito spettante in relazione al reddito complessivo andrà effettuata tenendo conto anche del reddito indicato nel medesimo C.U.. Dall'importo del credito spettante dovrà essere detratto quanto eventualmente riconosciuto dal precedente sostituto d'imposta. L'importo del credito residuo da erogare dovrà essere ripartito tra i periodi di paga, tenendo conto del numero di giorni lavorati in ciascun periodo di paga, secondo le modalità indicate nel paragrafo precedente.
- se **il nuovo assunto non produce il C.U. relativo al precedente rapporto di lavoro** il sostituto d'imposta è tenuto a determinare la spettanza del credito e il relativo importo sulla base dei soli dati reddituali a propria disposizione, fermo restando che **il nuovo assunto è tenuto a comunicare al sostituto stesso di non avere i presupposti per il riconoscimento del credito**, ad esempio perché sommando i redditi derivanti dai due rapporti di lavoro ha un reddito complessivo superiore a quello che consente il relativo riconoscimento.

RAPPORTI DI LAVORO CONTESTUALI

Nei casi in cui un soggetto sia **titolare di redditi di lavoro derivanti da più rapporti di lavoro contestuali che isolatamente considerati danno diritto al credito**, ma l'importo del **reddito complessivamente derivante** dai rapporti in essere **ecceda** quello massimo previsto dal comma 1-*bis* dell'articolo 13 del Tuir, **non sussiste il presupposto per il riconoscimento del credito** e il lavoratore è tenuto a comunicare detta circostanza ai sostituti d'imposta. Questi ultimi, sulla base della comunicazione ricevuta, **non riconosceranno il credito**. Ad esempio, se un soggetto è titolare di due rapporti di collaborazione, per i quali è previsto un compenso, rispettivamente, di 12.000 euro e di 18.000 euro, i due sostituti d'imposta devono riconoscere il credito in via automatica. Il lavoratore, tuttavia, sa che sommando il reddito lordo dei due rapporti raggiunge un reddito complessivo di 30.000 euro e non ha diritto al credito. Per effetto di quanto indicato nella circolare, il lavoratore è tenuto comunicare ai due sostituti d'imposta di non aver diritto al credito.
Nella diversa ipotesi in cui l'importo del reddito complessivamente derivante dai rapporti in essere non ecceda quello massimo previsto dal comma 1-*bis* dell'articolo 13 del Tuir, sussiste il presupposto per il riconoscimento del credito e il lavoratore **è tenuto a chiedere a uno dei due sostituti d'imposta** di non riconoscere il credito. In tal modo, il credito sarà riconosciuto da un solo sostituto d'imposta.

REDDITI ASSIMILATI A LAVORO DIPENDENTE

Sono **redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente quelli indicati dall'articolo 50 del Tuir.** Dovranno compilare **la sezione I del quadro C** i contribuenti che percepiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente che beneficiano della **detrazione di cui all'articolo 13 comma 1 del Tuir da rapportare al periodo di lavoro dell'anno.**

COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE E LAVORATORI A PROGETTO

Il D.Lgs n. 276/2003 ha notevolmente riformato i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa trasformandoli in "**contratti a progetto**".
Come per i vecchi "co.co.co." anche i contratti a progetto si caratterizzano per l'assenza del vincolo di subordinazione, il coordinamento con il committente e l'irrilevanza del tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa. Tali contratti devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinate dal committente.



Il D.Lgs. 81/2015 ha disposto l'abrogazione dei contratti a progetto; ma sono stati tuttavia reintrodotti seppur con limitazioni molto più stringenti rispetto al passato i contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

Rientrano tra i compensi di collaborazione coordinata e continuativa:
- le cariche di amministratori, sindaci o revisori di società, associazioni ed altri enti con o senza personalità giuridica, salvo che non rientrino nell'oggetto proprio dell'attività (compensi percepiti da dottori commercialisti o ragionieri per l'ufficio di sindaco o revisore coperto in società o enti);
- collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili, esclusi quelli corrisposti a titolo di diritti d'autore;
- partecipazione a collegi ed a commissioni.

Da un punto di vista fiscale, tali compensi (co.co.co e lavoro a progetto) sono classificabili come redditi assimilati a lavoro dipendente ex articolo 50, comma 1, lettera c-*bis* del Tuir e vanno indicati nella **sezione I del quadro RC**.
Non costituiscono redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa i compensi per uffici e collaborazione che rientrino:
- nell'oggetto proprio dell'attività professionale esercitata dal contribuente in ragione di una previsione specifica dell'ordinamento professionale (compensi percepiti da un dott. commercialista o da un ragioniere per l'ufficio di amministratore) o di una connessione oggettiva con l'attività di libero professionista resa (ingegnere per l'amministrazione di una società edile);
- nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendente resa dal contribuente;
- nell'ambito di prestazioni di natura non professionale rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche. Tali compensi rientrano, ai sensi dell'articolo 67, comma1 lettera a) del Tuir tra i redditi diversi e vanno dichiarati nel quadro D del modello 730.

Non concorrono alla formazione del reddito complessivo e pertanto non devono essere dichiarati i compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa corrisposti dall'artista e o professionista al coniuge, ai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro e agli ascendenti.



BORSE DI STUDIO

Le somme percepite **a titolo di borsa di studio o di assegno**, premio o sussidio per fini di studio e di addestramento professionale (tra le quali rientrano le somme corrisposte ai soggetti impegnati in piani di inserimento professionale), costituiscono redditi di lavoro dipendente se erogate al di fuori di un rapporto di lavoro dipendente e sempre che non sia prevista una specifica esenzione.

Sono **previste specifiche esenzioni** per:

- le **borse di studio corrisposte dalle regioni a statuto ordinario**, in base al D.Lgs. 68/2012, agli studenti universitari e quelle corrisposte dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano allo stesso titolo;
- le **borse di studio corrisposte dalle università, dagli istituti di istruzione universitaria e dalla Provincia autonoma di Bolzano,** in base alla L. 398/1989 per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per attività di ricerca post-dottorato e per i corsi di perfezionamento all'estero;
- le **borse di studio** bandite dal 1° gennaio 2000 nell'ambito del programma **"Socrates"** a condizione che l'importo complessivo annuo non sia superiore a 7.746,85 euro;
- le **borse di studio erogate a vittime del terrorismo** e della criminalità organizzata nonché agli orfani ed ai figli di quest'ultimi (L. 407/1998);
- le borse di studio corrisposte ai sensi del D.Lgs. 257/1991, **per la frequenza delle scuole universitarie di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia**;
- l'intera durata del programma «Erasmus +», **le borse di studio per la mobilità internazionale e**rogate a favore degli studenti **delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica**, musicale e coreutica (AFAM), ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, e dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013;
- le borse di studio nazionali per il merito e per la mobilità erogate dalla Fondazione, articolo 34;
- proventi ricevuti a titolo di contributi in natura per progetti di innovazione sociale (articolo 5-*ter* D.L. 34/2019, convertito con modificazioni, dalla L. 58/2019).

BORSE DI STUDIO ESTERE

Devono essere dichiarate le borse di studio **percepite da contribuenti residenti in Italia a meno che non sia prevista una esenzione specifica.**

La **regola di tassazione in Italia** si applica generalmente anche sulla base delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sui redditi. Ad esempio, con la Francia, la Germania, il Regno Unito e gli Stati Uniti è previsto che se un **contribuente residente in Italia** soggiorna per motivi di studio in uno degli stati esteri considerati e la borsa di studio è pagata da un soggetto residente nel nostro Paese, **è tassabile solo in Italia**; se la borsa di studio **è pagata da un soggetto residente nello Stato estero di soggiorno**, quest'ultimo può tassare il reddito ma il contribuente deve dichiararlo anche in Italia e **chiedere il credito per l'imposta pagata all'estero.**



Risoluzione n. 280/E/2009: con la risoluzione in oggetto l'Agenzia delle entrate ha modificato totalmente l'interpretazione fornita con la precedente risoluzione n. 156/E/2009. I benefici di tipo economico riconosciuti ai sensi del D.Lgs. 262/2007 agli studenti meritevoli di età compresa tra i 14 e i 18 anni per incentivare la prosecuzione del percorso di istruzione, non sono riconducibili in alcuna delle categorie reddituali individuate dall'articolo 6 del Tuir. Pertanto, gli stessi non assumono rilevanza né ai fini della tassazione né ai fini degli adempimenti del sostituto d'imposta.
Risoluzione n. 120/E/2010: si deve ritenere che le borse di studio assegnate dalle Università ai dottorandi per attività di ricerca anche post-lauream siano esenti da Irpef secondo quanto previsto dall'articolo 4 comma 3 della L. 210/1998, anche qualora non siano subordinate alla frequenza di corsi di ricerca.

COMPENSI PERCEPITI DA LAVORATORI SOCI DI COOPERATIVE

I compensi percepiti da **lavoratori soci di cooperative** di produzione lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20% sono qualificabili come redditi assimilati ai redditi di lavoro dipendente a condizione che la **cooperativa sia iscritta all'Albo delle società cooperative e che nel suo statuto siano indicati e rispettati i principi della mutualità prevalente.**



QUALIFICAZIONE DEL REDDITO PER SOCI DELLE COOPERATIVE ARTIGIANE

La Legge di Stabilità 2016, al comma 114 riconduce **tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente**, di cui all'articolo 50 del Tuir, **il trattamento economico dei soci delle cooperative artigiane**, che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma ai sensi dell'articolo 1, comma 3, L. 142/2001 con la cooperativa stessa. La **disposizione opera solo ai fini fiscali**; rimane infatti fermo il **trattamento previdenziale** (gestione artigiani) relativo ai redditi in esame. Presupposto fondamentale richiesto dalla norma è la stipula di un rapporto di lavoro all'atto della propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo fra cooperativa e socio **"in forma autonoma"** la cui attuazione deve essere indicata nel regolamento interno adottato ai sensi dell'articolo 6 della L. 142/2001.

REDDITI PERCEPITI DA SOGGETTI RESIDENTI A CAMPIONE D'ITALIA



L'articolo 25-*octies* comma 4 del D.L. 119/2018 ha sostituito integralmente l'articolo 188-*bis* del Tuir rubricato "Campione d'Italia", modificando le regole di tassazione per i soggetti residenti o aventi domicilio fiscale nel Comune di Campione d'Italia.

Redditi prodotti in franchi svizzeri

Il nuovo comma 1 dell'articolo 188-*bis* del Tuir prevede che ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, i **redditi**, diversi da quelli d'impresa, delle **persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia**, nonché i **redditi di lavoro autonomo di professionisti** e con studi nel comune di Campione d'Italia, **prodotti in franchi svizzeri** nel territorio dello stesso comune, e/o in Svizzera, **sono computati in euro sulla base del cambio di cui all'articolo 9, comma 2, ridotto forfetariamente del 30%.**

Non opera più il limite di 200.000 franchi per cui operava la deduzione forfetaria del cambio.

NEW

Redditi prodotti in euro
Il **nuovo comma 5 dell'articolo 188-*bis* del Tuir prevede** invece che tutti i redditi prodotti in euro dalle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia con-corrono a formare il reddito complessivo al netto di una riduzione pari alla percentuale di abbattimento calcolata per i redditi in franchi svizzeri (30%), con un abbattimento minimo di euro 26.000.

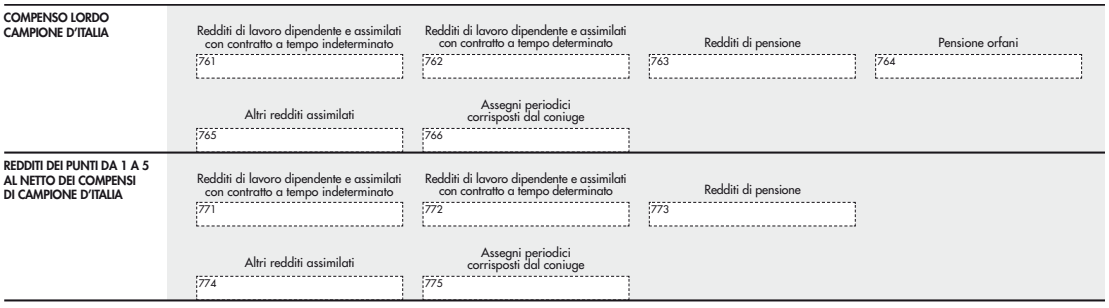
Si considerano iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia anche le persone fisiche aventi domicilio fiscale nel medesimo comune le quali, già residenti nel comune di Campione d'Italia, sono iscritte nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) dello stesso comune e residenti nel Canton Ticino della Confederazione elvetica.

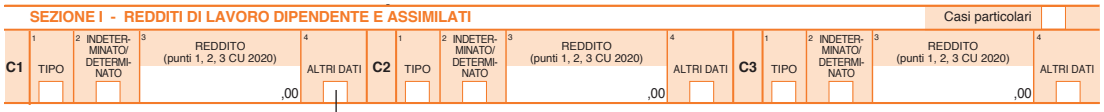
NEW

A seguito delle modifiche normative operative già dal 2018 i redditi prodotti in euro da tali soggetti concorrono a formare il reddito complessivo al netto di una riduzione forfetaria del 30%, con un abbattimento minimo di € 26.000,00.
Per recepire tali novità l'Agenzia delle Entrate è intervenuta, con il Provvedimento del 19.03.2019 alla modifica delle istruzioni alla compilazione del modello 730:

- modificando le **istruzioni al quadro C**;
- introducendo il **nuovo quadro L - "*Ulteriori dati*"**.

Al fine di godere della nuova agevolazione anche per l'anno 2019 , il contribuente deve compilare il modello 730/2020 nel modo usuale e successivamente deve indicare nel quadro L l'ammontare dei soli redditi prodotti in euro, **già indicati nei rispettivi quadri A, B, e D**, per cui intende usufruire dell'agevolazione.
Per quanto riguarda la compilazione del **quadro C**, nella colonna 1 del rigo C1, che identifica la tipologia di reddito dichiarato, sono stati **eliminati i vecchi codici 5, 6 e 8** che si riferivano ai **redditi percepiti dai residenti di Campione d'Italia**. Tali redditi sono ora individuati dal **codice "5"** della colonna 4 a sua volta rinominata "Altri dati", e si dovranno seguire le istruzioni ala compilazione a seconda delle informazioni indicate nella Certificazione Unica 2020 ai righi da 761 a 775.





Nella **colonna 4** (Altri dati) vanno indicati, con il **codice "5"** i **redditi prodotti in euro dai residenti a Campione d'Italia**.
Il codice può essere utilizzato:
- se si hanno i requisiti per fruire di tale agevolazione;
- se nella colonna 1 non è indicato il codice 4.

NEW

LEGGE DI BILANCIO 2020
La Legge di Bilancio 2020, L. 160/2019 ha nuovamente modificato la normativa in esame prevedendo che l'imposta dovuta sui redditi diversi da quelli d'impresa dalle persone fisiche iscritte alla data del 20 ottobre 2019 nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia nonché sui redditi di lavoro autonomo relativi ad attività svolte in studi siti alla medesima data nel comune di Campione d'Italia, determinata ai sensi dell'articolo 188-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 917/1986, è ridotta nella misura del 50% per cinque periodi d'imposta.

DETRAZIONE PER REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

Spetta una specifica detrazione, ai sensi dell'articolo 13 comma 1 e 2 del Tuir per coloro che sono titolari dei redditi di lavoro dipendente ed assimilati; tale detrazione deve essere **rapportata al periodo di lavoro dell'anno** e decresce al crescere del reddito complessivo.
Al **reddito complessivo** (da considerare al **netto dell'abitazione principale e delle relative pertinenze**) va aggiunto anche **il reddito dei fabbricati concessi in locazione assoggettato a cedolare secca**. Il reddito di riferimento per il calcolo delle detrazioni è quello ricavabile nel rigo 137 del modello 730-3 "reddito di riferimento per agevolazioni fiscali" (comprensivo dell'imponibile cedolare secca sulle locazioni).
Se nello stesso anno sono state percepite diverse tipologie di redditi le relative detrazioni non sono cumulabili tra loro; in particolare la non cumulabilità della detrazione di lavoro dipendente e di quella di pensione è riferita al periodo dell'anno nel quale il contribuente ha percepito sia redditi di lavoro dipendente che di pensione. Invece, se i redditi di lavoro dipendente e di pensione si riferiscono a periodi diversi dell'anno, spettano entrambe le relative detrazioni ciascuna delle quali rapportata al periodo di lavoro o di pensione considerato.

MODALITÀ DI CALCOLO DELLA DETRAZIONE

L'articolo 13, comma 1 e 2 del Tuir prevede una specifica detrazione per i redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 49 comma 1 del Tuir e di determinate tipologie di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'articolo 50 comma 1 lettera a), b), c), c-*bis*), d), h-*bis*), e l).

Tale detrazione:
- **deve essere rapportata al periodo di lavoro dell'anno;**
- **decresce all'aumentare del reddito complessivo;**

va così calcolata:

A) Reddito complessivo fino a 8.000 euro
La detrazione spettante ammonta ad euro:

$$\text{€ 1.880} * \frac{\text{Numero di giorni di lavoro dipendente (C5 col. 1)}}{365}$$

Per redditi di lavoro dipendente a tempo indeterminato la detrazione **non può comunque essere inferiore a 690 euro**.
Per redditi di lavoro dipendente a tempo determinato la detrazione **non può comunque essere inferiore a 1.380 euro**.
Qualora siano stati percepiti redditi di lavoro dipendente derivanti da contratti a tempo indeterminato e a tempo determinato **è possibile usufruire della detrazione più favorevole, pari a 1.380 euro**.

B) Reddito complessivo superiore a 8.000 euro ma inferiore o uguale a 28.000 euro
La detrazione spettante ammonta ad euro:

$$(\text{€ 978} + (\text{€ 902} * \frac{\text{€ 28.000} - \text{reddito complessivo}}{\text{€ 20.000}})) * \frac{\text{giorni di lavoro}}{365}$$

C) Reddito complessivo superiore a 28.000,00 euro ma inferiore o uguale a 55.000 euro
La detrazione spettante ammonta ad euro:

$$(\text{€ 978} * \frac{\text{€ 55.000} - \text{reddito complessivo}}{\text{€ 27.000}}) * \frac{\text{giorni di lavoro}}{365}$$

D) Reddito complessivo superiore a 55.000 euro
Non spetta alcuna detrazione per lavoro dipendente ed assimilati.

ESEMPIO
Un lavoratore dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha percepito nel corso del 2019, per un periodo di lavoro pari a 300 giorni, un reddito complessivo pari a 29.000 euro.
L'importo della detrazione spettante sarà:

$$(\text{€ 978} * \frac{(\text{€ 55.000} - \text{€ 29.000})}{27.000}) * \frac{300}{365} = \text{€ 774,06}$$

DETRAZIONE PER REDDITI DA PENSIONE

La Legge di Bilancio 2017 modifica la disciplina delle **detrazioni Irpef per i titolari di redditi da pensione** disciplinate dall'articolo 13 del Tuir, modificando il comma 3 ed abolendo il comma 4.
Pertanto a decorrere dal **1 gennaio 2017** viene uniformata la disciplina delle detrazioni applicabili a tutti i pensionati, senza più distinzione tra pensionati di età inferiore a 75 anni e pensionati di età superiore.

In particolare **viene estesa ai pensionati con meno di 75 anni di età** la disciplina più favorevole già prevista, a decorrere dal 1 gennaio 2016, per i pensionati con almeno 75 anni.
Al **reddito complessivo** (da considerare al **netto dell'abitazione principale e delle relative pertinenze**) va aggiunto anche **il reddito dei fabbricati concessi in locazione assoggettato a cedolare secca**. Il reddito di riferimento per il calcolo delle detrazioni è quello ricavabile nel rigo 137 del modello 730-3 "reddito di riferimento per agevolazioni fiscali (comprensivo dell'imponibile cedolare secca sulle locazioni).

A) Reddito complessivo fino a 8.000 euro
La detrazione spettante ammonta ad euro:

$$\text{€ 1.880} * \frac{\text{Numero di giorni di lavoro di pensione (C5 col. 2)}}{365}$$



Per redditi di pensione la detrazione non può comunque essere inferiore a 713 euro.

B) Reddito complessivo superiore a 8.000 euro ma inferiore o uguale a 15.000 euro
La detrazione spettante ammonta ad euro:

$$(\text{€ 1.297} + (\text{€ 583} * \frac{\text{€ 15.000} - \text{reddito complessivo}}{\text{€ 7.000}})) * \frac{\text{giorni di pensione}}{365}$$

C) Reddito complessivo superiore a 15.000 euro ma inferiore o uguale a 55.000 euro
La detrazione spettante ammonta ad euro:

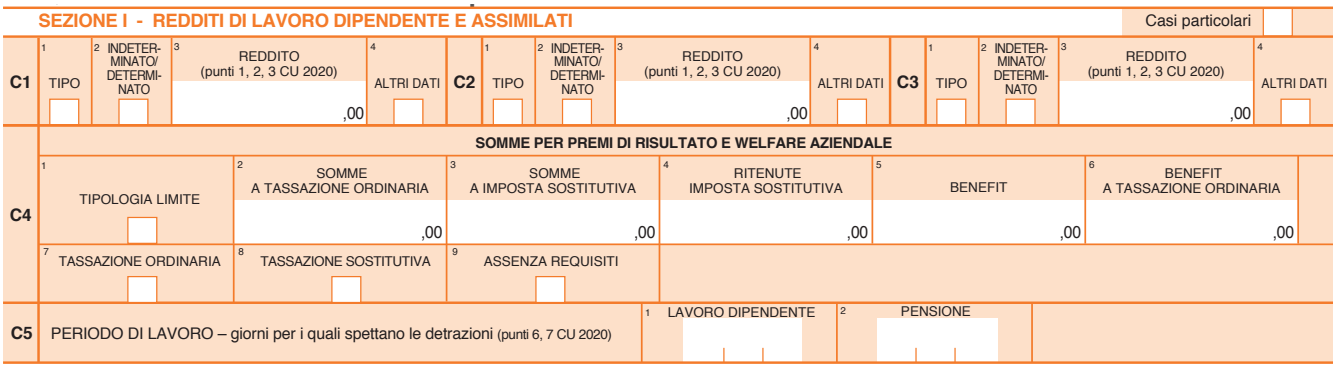
$$(\text{€ 1.297} * (\frac{\text{€ 55.000} - \text{reddito complessivo}}{\text{€ 40.000}})) * \frac{\text{giorni di pensione}}{365}$$



Gli importi fissi di 1.297 euro e 583 euro devono essere rapportati al periodo di erogazione della pensione nell'anno.

D) Reddito complessivo superiore a 55.000 euro
Non spetta alcuna detrazione per redditi da pensione.

SEZIONE I – MODALITÀ DI COMPILAZIONE


SEZIONE I - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI — Casi particolari

	1 TIPO	2 INDETER-MINATO/ DETERMI-NATO	3 REDDITO (punti 1, 2, 3 CU 2020)	4 ALTRI DATI
C1			,00	
C2			,00	
C3			,00	

SOMME PER PREMI DI RISULTATO E WELFARE AZIENDALE

C4	1 TIPOLOGIA LIMITE	2 SOMME A TASSAZIONE ORDINARIA	3 SOMME A IMPOSTA SOSTITUTIVA	4 RITENUTE IMPOSTA SOSTITUTIVA	5 BENEFIT	6 BENEFIT A TASSAZIONE ORDINARIA
		,00	,00	,00	,00	,00

7 TASSAZIONE ORDINARIA	8 TASSAZIONE SOSTITUTIVA	9 ASSENZA REQUISITI

C5	PERIODO DI LAVORO – giorni per i quali spettano le detrazioni (punti 6, 7 CU 2020)	1 LAVORO DIPENDENTE	2 PENSIONE

Rigo C1/C 3 colonna 1: TIPOLOGIA DI REDDITO

Dovrà essere riportato, obbligatoriamente, a **colonna 1**, uno dei seguenti codici:

- **Codice 1**: redditi da pensione;
- **Codice 2**: redditi di lavoro dipendente o assimilati (o trattamenti pensionistici integrativi);

- nel caso **di trattamenti pensionistici integrativi** (ad esempio quelli corrisposti dai fondi pensione di cui al D.Lgs. 252/2005) **deve essere riportato il codice 2**;
- nel caso di compensi **per lavori socialmente utili che non hanno usufruito** del regime agevolato, coma da indicazioni riportate nella Certificazione Unica **deve essere utilizzato il codice 2;**

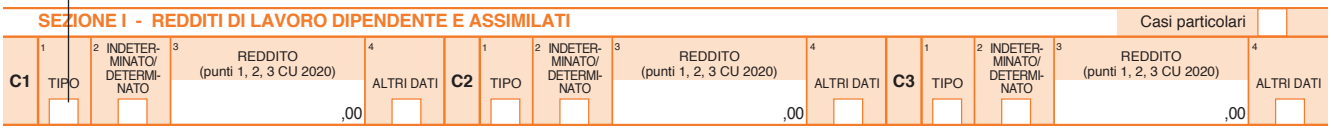
- **Codice 3**: compensi percepiti per lavori socialmente utili agevolati;
- **Codice 4**: redditi di lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da persone residenti nel territorio dello Stato;
- **Codice 7**: redditi di pensione in favore dei superstiti corrisposte agli orfani;

NEW

Nel modello 730/2020 sono stati eliminati i codici:

- **Codice 5**: redditi di lavoro dipendente, prodotti in euro, da contribuenti iscritti nei registri anagrafici del Comune di Campione d'Italia;
- **Codice 6**: redditi di pensione, prodotti in euro, da contribuenti iscritti nei registri anagrafici del Comune di Campione d'Italia;
- **Codice 8**: redditi di pensione, prodotti in euro, in favore dei superstiti corrisposte agli orfani iscritti nei registri anagrafici del Comune di Campione d'Italia.

Colonna 1 codici da utilizzare:
1. pensione;
2. lavoro dipendente o assimilati;
3. lavori socialmente utili;
4. transfrontalieri;
7. pensione per superstiti.

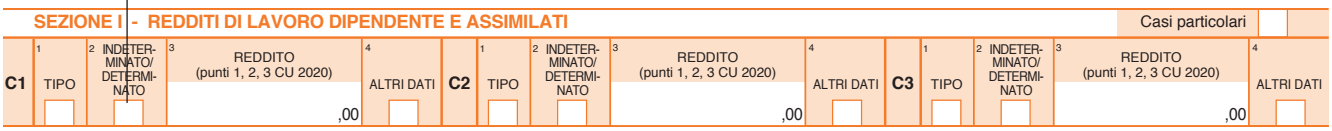


Rigo C1/C 3 colonna 2 – INDETERMINATO/DETERMINATO

A **colonna 2** va riportato uno dei seguenti codici:
- **codice 1:** se se si tratta di contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- **codice 2**: se si tratta di contratto di lavoro a tempo determinato.

Nel caso di **reddito di lavoro dipendente** o compensi per **lavori socialmente utili** va riportato:
- il **codice '1'** contratto a tempo indeterminato se nella Certificazione Unica risulta compilato il punto 1;
- il **codice '2'** contratto a tempo determinato se nella Certificazione Unica risulta compilato il punto 2.

Colonna 2 codice da utilizzare:
1. contratto a tempo indeterminato;
2. contratto a tempo determinato.



Nel caso di redditi da pensione, la colonna 2 non va compilata.

Rigo C1/C3 col. 3 – REDDITO

Nella colonna 3 deve essere riportato l'ammontare dei redditi conseguiti risultanti **dal punto 1** (lavoro dipendente e assimilato a tempo indeterminato) **dal punto 2** (lavoro dipendente e assimilato a tempo determinato) o **dal punto 3** (pensione) della **Certificazione Unica 2020**.

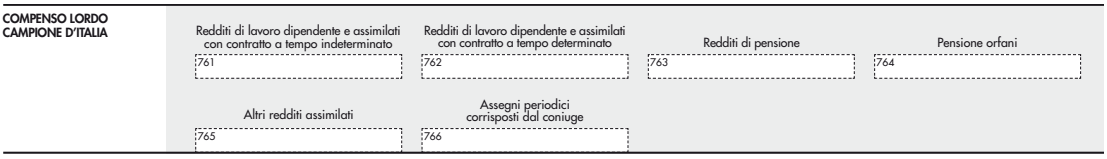
- Se nel **corso del 2019 si sono intrattenuti più rapporti di lavoro** ed è stato chiesto all'ultimo sostituto d'imposta di tenere conto dei redditi percepiti per gli altri rapporti devono essere indicati i dati che risultano dalla certificazione consegnata dall'ultimo datore di lavoro;

- se un contribuente risulta essere in possesso di una Certificazione Unica che **certifichi due redditi conguagliati** (uno di lavoro dipendente e uno di pensione) devono essere compilati **due distinti righi individuando i relativi importi nei punti 1 e 3 della Certificazione Unica 2020**. In tale situazione: deve essere riportata a **colonna 1 del rigo C5** il numero dei giorni di lavoro dipendente indicato nel punto 6 della Certificazione Unica 2020 e a colonna 2 il numero dei giorni di pensione indicato nel punto 7 della Certificazione Unica 2020);
- in presenza di una Certificazione Unica 2020 che certifichi **un reddito di lavoro dipendente a tempo indeterminato e un reddito di pensione per cui è stato effettuato il conguaglio**, occorre compilare due distinti righi, riportando gli importi indicati nei punti 1 e 3 della Certificazione Unica 2020. In questo caso, nel rigo C5 riportare nella colonna 1 il numero dei giorni di lavoro dipendente indicato nel punto 6 della Certificazione Unica 2020 e nella colonna 2 il numero dei giorni di pensione indicato nel punto 7 della Certificazione Unica 2020;
- in presenza di una Certificazione Unica 2020 che certifichi **un reddito di lavoro dipendente a tempo determinato e un reddito di pensione per cui è stato effettuato il conguaglio**, occorre compilare due distinti righi, riportando gli importi indicati nei punti 2 e 3 della Certificazione Unica 2020. In questo caso, nel rigo C5 riportare nella colonna 1 il numero dei giorni di lavoro dipendente indicato nel punto 6 della Certificazione Unica 2020 e nella colonna 2 il numero dei giorni di pensione indicato nel punto 7 della Certificazione Unica 2020;
- Se nella **colonna 1** è stato indicato il **codice 4** (redditi prodotti in zone di frontiera), va riportato l'intero ammontare dei redditi percepiti, comprensivo della quota esente. In particolare:
  - se è compilato il **punto 455** della Certificazione Unica 2020, va riportato nella colonna 2 il codice 1 (tempo indeterminato) e nella colonna 3 l'importo indicato nel punto 455;
  - se è compilato il **punto 456** della Certificazione Unica 2020, va riportato nella colonna 2 il codice 2 (tempo determinato) e nella colonna 3 l'importo indicato nel punto 456.

  Chi presta l'assistenza fiscale terrà conto della sola parte di reddito eccedente 7.500 euro;
- Se nella **colonna 1** è stato indicato il **codice 7** (redditi di pensione in favore dei superstiti corrisposte agli orfani) riportare nella **colonna 3** l'importo indicato nel **punto 457.** Chi presta assistenza fiscale terrà conto della sola parte di reddito eccedente i 1.000 euro.

NEW

Redditi redditi prodotti in euro dai contribuenti iscritti nei registri anagrafici del Comune di Campione d'Italia
Certificazione Unica 2020 e quadro C

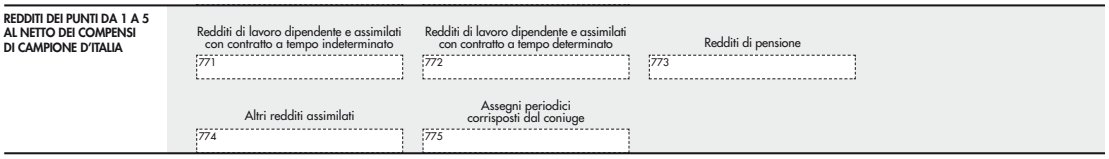


Compensi prodotti in euro a Campione d'Italia

L'articolo 188-*bis* del Tuir, modificato dal D.L. 119/2018, ha rimodulato la modalità di tassazione dei redditi prodotti in euro a Campione d'Italia. In particolare è stata prevista una riduzione sul reddito complessivo pari alla percentuale di abbattimento calcolata per i redditi in franchi svizzeri (30%), con un abbattimento minimo di euro 26.000. Pertanto:

- se nella CU 2020 è compilato il **punto 761** indicare in **colonna 1 il codice '2', in colonna 2 il codice '1'** e in colonna 3 l'importo indicato nel punto 761;
- se nella CU 2020 è compilato il **punto 762** indicare in **colonna 1 il codice '2', in colonna 2 il codice '2'** e in colonna 3 l'importo indicato nel punto 762;
- se nella CU 2020 è compilato il **punto 763** indicare in **colonna 1 il codice '1'** e in colonna 3 l'importo indicato nel punto 763;
- se nella CU 2020 è compilato il **punto 764** indicare in **colonna 1 il codice '7'** e in colonna 3 l'importo indicato nel punto 764.

In tali casi indicare il codice '5' nella colonna 4. Tale codice non va indicato qualora il sostituto d'imposta abbia riconosciuto un'agevolazione non spettante.



In presenza di una Certificazione Unica 2020 che certifichi redditi prodotti in euro dai residenti a Campione d'Italia e redditi per cui non è possibili fruire dell'agevolazione prevista per i residenti a Campione d'Italia, occorre compilare distinti righi, secondo le modalità di seguito indicate:

- se nella CU 2020 è compilato il **punto 761** indicare in **colonna 1 il codice '2', in colonna 2 il codice '1'** e in colonna 3 l'importo indicato nel punto 761;
- se nella CU 2020 è compilato il **punto 762** indicare in **colonna 1 il codice '2', in colonna 2 il codice '2'** e in colonna 3 l'importo indicato nel punto 762;
- se nella CU 2020 è compilato il **punto 763** indicare in **colonna 1 il codice '1'** e in colonna 3 l'importo indicato nel punto 763;
- se nella CU 2020 è compilato il **punto 764** indicare in **colonna 1 il codice '7'** e in colonna 3 l'importo indicato nel punto 764;

In tali casi indicare il codice '5' nella colonna 4. Tale codice non va indicato qualora il sostituto d'imposta abbia riconosciuto un'agevolazione non spettante.

- se nella CU 2020 è compilato il **punto 771** indicare in **colonna 1 il codice '2', in colonna 2 il codice '1'** e in colonna 3 l'importo indicato nel punto 771;
- se nella CU 2020 è compilato il **punto 772** indicare in **colonna 1 il codice '2', in colonna 2 il codice '2'** e in colonna 3 l'importo indicato nel punto 772;
- se nella CU 2020 è compilato il **punto 773** indicare in **colonna 1 il codice '1'** e in colonna 3 l'importo indicato nel punto 773.

In tali casi nella colonna 4 non va indicato il codice '5'.

NEW

Rigo C1/C3 col. 4 – ALTRI DATI
Nella sezione I del quadro C è stata rinominata la **casella 4 "Altri dati"** riservata ai soli contribuenti residenti in Italia che percepiscono redditi prodotti all'estero, dove indicare uno dei seguenti codici che identifica la **fonte estera** dei redditi indicati nelle colonne precedenti:

- **'1'** redditi di fonte estera se nella colonna 1 è indicato il codice 1 o 2;
- **'2'** pensione ai superstiti di fonte estera se nella colonna 1 è indicato il codice 1 o 7;
- **'5'** redditi prodotti in euro dai residenti a Campione d'Italia. Il codice può essere utilizzato se si hanno i requisiti per fruire di tale agevolazione e se nella colonna 1 non è indicato il codice 4.

Casella CASI PARTICOLARI

Casi particolari

Nella casella **"Casi particolari"** va indicato uno dei seguenti codici:

- **'2'** se **si fruisce in dichiarazione dell'agevolazione** prevista **per i docenti e ricercatori**, che siano **non occasionalmente residenti all'estero** e abbiano **svolto documentata attività di ricerca o docenza** all'estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi e che vengano a svolgere la loro attività in Italia e che conseguentemente divengano fiscalmente residenti nel territorio dello Stato. I redditi di lavoro dipendente concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del **10%** nell'anno in cui il docente o ricercatore diviene finalmente residente in Italia e nei tre anni successivi, sempreché la residenza permanga in Italia;
- **'4'** se si fruisce in dichiarazione dell'agevolazione, prevista per i **lavoratori impatriati** che sono rientrati in Italia dall'estero **fino al 29 aprile 2019**. In presenza dei requisiti previsti dall'articolo 16 del D.Lgs. 147/2015 e dall'articolo 1, commi 150 e 151, della L. 232/2016, i redditi di lavoro dipendente concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del **50%**;

NEW

- **'6'** se si è trasferita la residenza in Italia **a decorrere dal 30 aprile 2019** e si fruisce in dichiarazione dell'agevolazione prevista per i **lavoratori impatriati** che rientrano in Italia dall'estero di cui al comma 1 dell'art. 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. In tal caso il reddito da lavoro dipendente e i redditi assimilati concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30% del loro ammontare;
- **'8'** se si è trasferita la residenza in Italia **a decorrere dal 30 aprile 2019** e si fruisce in dichiarazione dell'agevolazione prevista per i lavoratori impatriati che rientrano in Italia dall'estero di cui al comma 5-*bis* dell'articolo 16 del D.Lgs. 147/2015, e quindi hanno trasferito la residenza in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia. In tal caso il reddito da lavoro dipendente e i redditi assimilati concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 10% del loro ammontare;

- **'9'** se si è trasferita la residenza in Italia **a decorrere dal 30 aprile 2019** e si fruisce in dichiarazione dell'agevolazione prevista per i **lavoratori impatriati** che rientrano in Italia dall'estero di cui al comma 5-*quater* dell'articolo 16 del D.Lgs. 147/2015, poiché si possiede la **qualifica di sportivo professionista**. In tal caso il reddito da lavoro dipendente e i redditi assimilati concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al **50%** del loro ammontare. L'opzione per questo regime agevolato

comporta il versamento di un contributo pari allo 0,5% della base imponibile. Le modalità per l'effettuazione di tale versamento sono stabilite con apposito decreto.



Dato che il beneficio è riconosciuto direttamente dal datore di lavoro, la presente **casella va compilata esclusivamente** nell'ipotesi particolare in cui il datore di lavoro **non abbia potuto riconoscere l'agevolazione** e il contribuente intenda fruirne, in presenza dei requisiti previsti dalla legge, **direttamente nella presente dichiarazione dei redditi.**

In tale caso il reddito di lavoro dipendente va indicato nei righi **da C1 a C3** già nella misura ridotta.

Nelle **Annotazioni** della Certificazione Unica 2020 con il:

- **codice BD** per i lavoratori impatriati;
- **codice BC** per docenti e ricercatori;

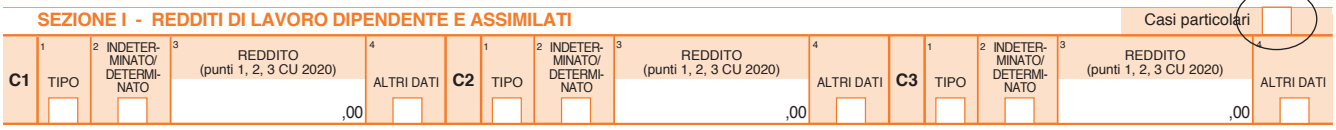


- **codice CQ** per i **lavoratori impatriati** che hanno trasferito la residenza in Italia **a decorrere dal 30 aprile 2019**;
- **codice CR** per i **lavoratori impatriati** che hanno trasferito la residenza in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia, **a decorrere dal 30 aprile 2019**;
- **codice CS** per gli **sportivi professionisti impatriati** che hanno trasferito la residenza in Italia **a decorrere dal 30 aprile 2019**,

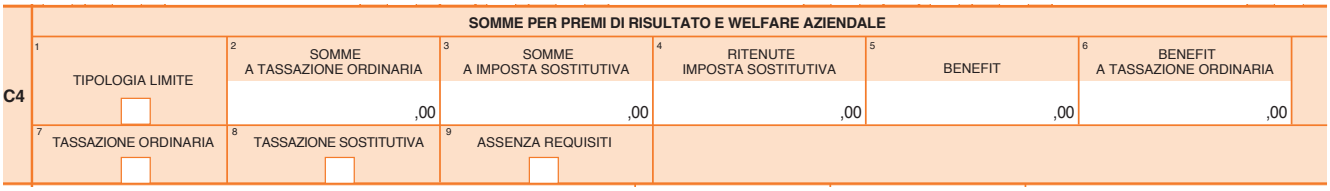
è indicato **l'ammontare ridotto che ha concorso a formare il reddito**, se l'agevolazione è stata riconosciuta dal sostituto, oppure la quota non imponibile, se il sostituto non ha operato l'abbattimento.

- **'10'** se sono stati superati i **limiti di deducibilità** dei contributi per **previdenza complementare** certificati in più modelli di Certificazione Unica non conguagliati. In questo caso nei righi da C1 a C3 va riportato il reddito di lavoro dipendente aumentato della quota di contributi dedotta in misura eccedente rispetto ai limiti previsti.
- **'11'** se in dichiarazione si opta per la tassazione ordinaria delle somme percepite sotto forma di rendita integrativa temporanea anticipata (RITA).
  In tal caso nella:
  – a **colonna 1** dei **righi da C1 a C3** va indicato il codice 2;
  – a **colonna 3** va riportato l'importo indicato nelle annotazioni alla Certificazione Unica 2020 con il codice AX;
  – a **colonna 1** del **rigo C5** va indicato il numero dei giorni riportato nelle annotazioni alla Certificazione Unica 2020 con il codice AX;
  – a **colonna 2** del **rigo C9** va riportato l'importo della ritenuta a titolo d'imposta sostitutiva indicato indicata nelle annotazioni alla Certificazione Unica 2020 con il codice AX.

Va indicato il codice:
'2' per l'agevolazione prevista per i docenti e ricercatori;
'4' per l'agevolazione prevista per i lavoratori rimpatriati;
'6' per l'agevolazione prevista per gli impatriati che hanno trasferito la residenza a decorrere dal 30.4.2019;
'8' per l'agevolazione prevista per gli impatriati che hanno trasferito la residenza a decorrere dal 30.4.2019 in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia;
'9' per gli impatriati che hanno trasferito la residenza a decorrere dal 30.4.2019 e sportivi professionisti;
'10' se superiori i limiti di deducibilità per la previdenza complementare;
'11' per la tassazione ordinaria "RITA"



Rigo C4: SOMME PER PREMI DI RISULTATO E WELFARE AZIENDA



Il **rigo C4** deve essere compilato:
- dai lavoratori dipendenti del **settore privato**;
- titolari di contratto di **lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato**;
- che nel periodo compreso tra il **1° gennaio e il 31 dicembre 2019** hanno percepito compensi per **premi di risultato** o somme erogate sotto forma di **partecipazione agli utili d'impresa;**
- che nell'anno d'imposta **2018** abbiano percepito **redditi da lavoro dipendente d'importo non superiore a 80.000 euro**.

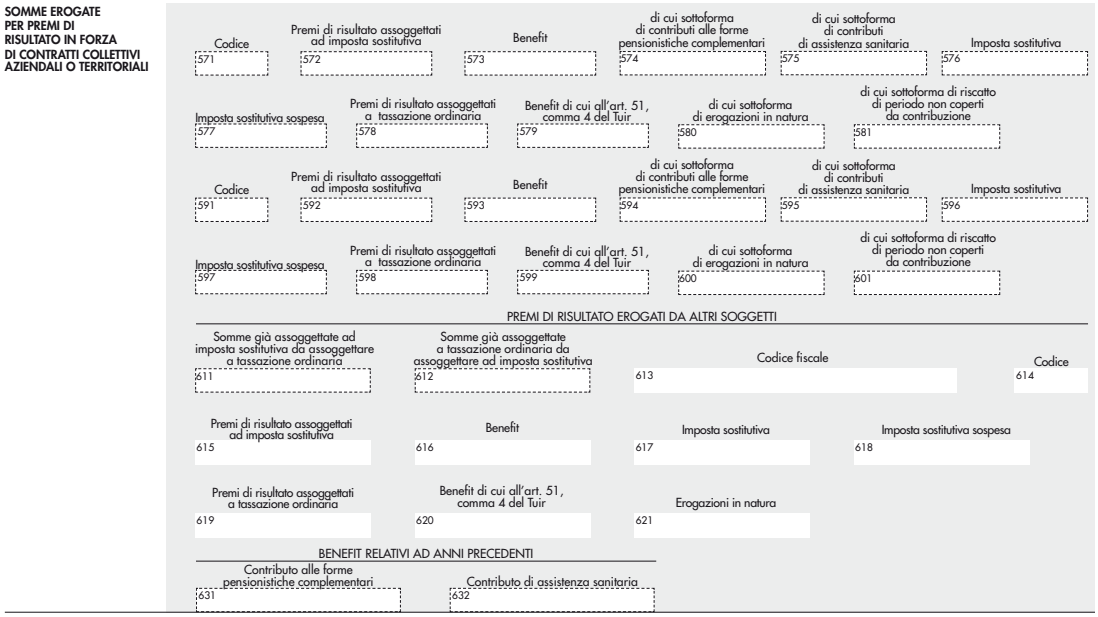
A partire dall'anno d'imposta 2016, infatti, è stato reintrodotto un sistema di tassazione agevolata per le retribuzioni premiali i cui limiti a partire dall'anno di imposta 2017 sono d'importo complessivamente non superiore a:
- **3.000 euro** (in questo caso risultano compilati con il codice 1 i punti 571 e/o 591 della Certificazione Unica 2020);

Il limite di 3.000 euro trova applicazione anche nel caso in cui l'azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro in base a contratti collettivi aziendali o territoriali stipulati dopo il 24 aprile 2017.

- fino a **4.000** euro se l'azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro (in questo caso risultano compilati con il codice 2 i punti 571 e/o 591 della Certificazione Unica 2020) e se i contratti collettivi nazionali sono stati stipulati fino al 24 aprile 2017.

L'indicazione nel **rigo C4** delle somme percepite per premi di risultato **è obbligatoria** in quanto tale informazione consente la corretta determinazione del Bonus Irpef di cui al rigo C14.

- se nella **Certificazione unica 2020** è stato **compilato il rigo 571** e uno dei **punti da 572 a 579** > la **compilazione del rigo C4 è obbligatoria**;
- se nella **Certificazione unica 2020** risultano **compilati** anche i **punti da 581 a 589** > si dovrà compilare un **secondo rigo C4** utilizzando un ulteriore modulo del quadro C.



Tale sistema prevede che le **retribuzioni premiali** siano erogate:

- sotto forma di compensi per **premi di risultato** o di **partecipazione agli utili** dell'impresa e in tal caso sono assoggettate ad un'imposta sostitutiva del **10%**;
- a **richiesta del lavoratore** e purché previsto dalla contrattazione di secondo livello, **sotto forma di benefit**, intendendosi tali le prestazioni, opere, servizi corrisposti al dipendente in natura o sotto forma di rimborso spese aventi finalità che è possibile definire, sinteticamente, di rilevanza sociale. I benefit non sono assoggettati ad alcuna imposizione entro i limiti dell'importo del premio agevolabile;
- a **richiesta del lavoratore**, sotto forma di auto aziendali, prestiti, alloggi o fabbricati concessi in uso o comodato o servizi di trasporto ferroviario di persone. Il valore di tali benefit, determinato ai sensi dell'articolo 51, comma 4 del Tuir, **è assoggettato a imposizione ordinaria**,non è possibile assoggettarli a tassazione sostitutiva.

In generale **l'imposta sostitutiva è applicata direttamente dal sostituto d'imposta**, tranne nei casi di **espressa rinuncia** in forma scritta da parte del lavoratore oppure perché il datore di lavoro ha verificato che la tassazione ordinaria è più favorevole per il lavoratori.
Di conseguenza possono verificarsi le seguenti situazioni particolari:

caso a)
il contribuente **ha percepito compensi per premio di risultato da più datori di lavoro ed è in possesso di più modelli di Certificazione Unica** tutti non conguagliati oppure è in possesso di modelli di Certificazione Unica non conguagliati e altri conguagliati. Il contribuente, pertanto, potrebbe aver fruito della tassazione agevolata su un **ammontare di compensi superiore** al limite previsto. In sede di presentazione

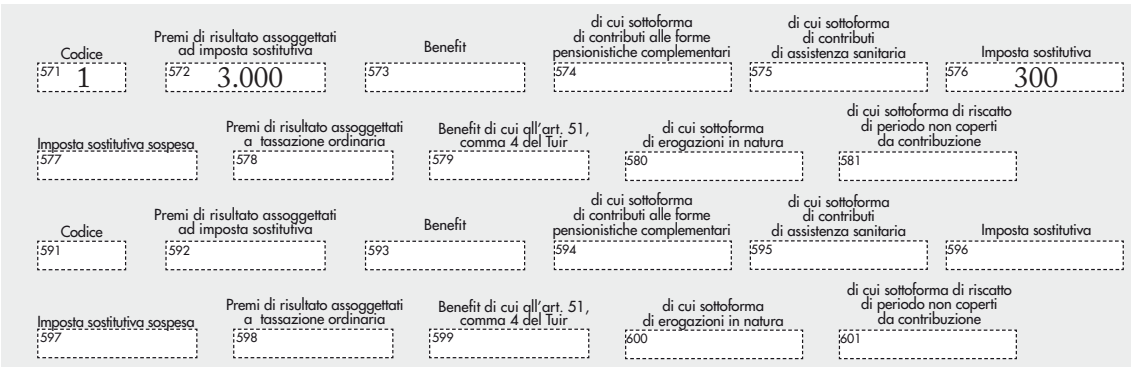
della dichiarazione dei redditi occorre, quindi, procedere al conguaglio degli importi indicati nelle varie Certificazioni Uniche in possesso del contribuente in modo di assoggettare a tassazione ordinaria l'ammontare dei compensi percepiti che eccede il limite dei 3.000 euro (fino a 4.000 se l'azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro in base a contratti collettivi aziendali o territoriali stipulati fino al 24.04.2017).
Nell'eventualità in cui il contribuente sia in possesso anche di Certificazioni Uniche rilasciate da aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro, il limite fino a 4.000 euro può essere applicato solo se l'importo o la somma degli importi dei compensi percepiti per premi di risultato indicati in tali Certificazioni Uniche (somma dei punti 572, 573, 578 e 579 delle Certificazioni Uniche con codice 2 nel punto 571 e/o somma dei punti 592, 593 e 598 e 599 delle Certificazioni Uniche con codice 2 nel punto 591) è di ammontare superiore ai 3.000 euro. In tal caso la tassazione agevolata sarà applicata solo sui premi di risultato che nelle Certificazioni Uniche sono individuati con il codice 2. Diversamente si applica sempre il limite dei 3.000 euro.

Caso b)
il contribuente ha percepito compensi **da uno o più datori di lavoro** e, quindi, è in possesso di uno o più modelli di Certificazione Unica 2020, nei quali in tutti o in parte risultano compilati i punti da 571 a 599 ma il datore di lavoro ha assoggettato questi compensi a **tassazione agevolata in mancanza dei requisiti previsti**. Ad esempio, il lavoratore **nell'anno 2018** aveva percepito un reddito di lavoro dipendente superiore a **80.000 euro** e, pertanto, non era nelle condizioni per fruire della tassazione agevolata. In tal caso il lavoratore, in dichiarazione, dovrà assoggettare a tassazione ordinaria i compensi ricevuti.

Modifica della tassazione
Il contribuente può decidere di **modificare** la tassazione operata dal sostituto se **ritiene quest'ultima meno vantaggiosa.**

Caso c)
Il contribuente può avere interesse ad assoggettare a **tassazione ordinaria** i compensi percepiti per premi di risultato ai quali il **datore di lavoro ha applicato l'imposta sostitutiva** (punti 572, 576, 592 e 596 della Certificazione Unica 2020 compilati). In tal caso il soggetto che presta l'assistenza fiscale farà concorrere alla formazione del reddito complessivo i suddetti compensi considerando le imposte sostitutive trattenute quali ritenute Irpef a titolo d'acconto.

SOMME EROGATE PER PREMI DI RISULTATO IN FORZA DI CONTRATTI COLLETTIVI AZIENDALI O TERRITORIALI



C4	SOMME PER PREMI DI RISULTATO E WELFARE AZIENDALE					
	1 TIPOLOGIA LIMITE: 1	2 SOMME A TASSAZIONE ORDINARIA: ,00	3 SOMME A IMPOSTA SOSTITUTIVA: 3.000 ,00	4 RITENUTE IMPOSTA SOSTITUTIVA: 300 ,00	5 BENEFIT: ,00	6 BENEFIT A TASSAZIONE ORDINARIA: ,00
	7 TASSAZIONE ORDINARIA: X	8 TASSAZIONE SOSTITUTIVA:	9 ASSENZA REQUISITI:			

Caso d)

Il contribuente può avere interesse ad **assoggettare a tassazione sostitutiva** i compensi percepiti per premi di risultato che il datore di lavoro ha assoggettato a tassazione ordinaria (punto 578 e/o 598 della Certificazione Unica 2020 compilato). Condizione necessaria per esercitare tale opzione è quella di aver percepito nell'anno 2018 un reddito di lavoro di-pendente non superiore a 80.000 euro. In tal caso il soggetto che presta l'assistenza fiscale non comprenderà nel reddito complessivo i suddetti compensi (entro il limite massimo di 3.000 o 4.000 euro lordi) e calcolerà sugli stessi l'imposta sostitutiva del 10%.

SOMME EROGATE PER PREMI DI RISULTATO IN FORZA DI CONTRATTI COLLETTIVI AZIENDALI O TERRITORIALI

Codice	Premi di risultato assoggettati ad imposta sostitutiva	Benefit	di cui sottoforma di contributi alle forme pensionistiche complementari	di cui sottoforma di contributi di assistenza sanitaria	Imposta sostitutiva
571 1	572	573	574	575	576

Imposta sostitutiva sospesa	Premi di risultato assoggettati a tassazione ordinaria	Benefit di cui all'art. 51, comma 4 del Tuir	di cui sottoforma di erogazioni in natura	di cui sottoforma di riscatto di periodo non coperti da contribuzione
577	578 3.000	579	580	581

Codice	Premi di risultato assoggettati ad imposta sostitutiva	Benefit	di cui sottoforma di contributi alle forme pensionistiche complementari	di cui sottoforma di contributi di assistenza sanitaria	Imposta sostitutiva
591	592	593	594	595	596

Imposta sostitutiva sospesa	Premi di risultato assoggettati a tassazione ordinaria	Benefit di cui all'art. 51, comma 4 del Tuir	di cui sottoforma di erogazioni in natura	di cui sottoforma di riscatto di periodo non coperti da contribuzione
597	598	599	600	601

C4	SOMME PER PREMI DI RISULTATO E WELFARE AZIENDALE					
	1 TIPOLOGIA LIMITE: 1	2 SOMME A TASSAZIONE ORDINARIA: 3.000 ,00	3 SOMME A IMPOSTA SOSTITUTIVA: ,00	4 RITENUTE IMPOSTA SOSTITUTIVA: ,00	5 BENEFIT: ,00	6 BENEFIT A TASSAZIONE ORDINARIA: ,00
	7 TASSAZIONE ORDINARIA:	8 TASSAZIONE SOSTITUTIVA: X	9 ASSENZA REQUISITI:			

In presenza di più modelli di Certificazione Unica **non conguagliati** o di modelli di Certificazione Unica **non conguagliati e altri conguagliati** occorre compilare tanti moduli quante sono le Certificazioni Uniche in possesso del contribuente.
Occorre compilare più di un modulo anche quando nella Certificazione Unica sono compilati i punti da 591 a 599.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE

C4	SOMME PER PREMI DI RISULTATO E WELFARE AZIENDALE					
	1 TIPOLOGIA LIMITE:	2 SOMME A TASSAZIONE ORDINARIA: ,00	3 SOMME A IMPOSTA SOSTITUTIVA: ,00	4 RITENUTE IMPOSTA SOSTITUTIVA: ,00	5 BENEFIT: ,00	6 BENEFIT A TASSAZIONE ORDINARIA: ,00
	7 TASSAZIONE ORDINARIA:	8 TASSAZIONE SOSTITUTIVA:	9 ASSENZA REQUISITI:			

- **Colonna 1** (Codice): va riportato **il codice indicato nel punto 571** (o 591) della Certificazione Unica 2020. Nella Certificazione unica è riportato:

  - **il codice 1** se il limite dell'importo dei premi di risultato da assoggettare ad agevolazione è **pari a 3.000 euro**;
  - **il codice 2** se il limite dell'importo dei premi di risultato da assoggettare ad agevolazione è pari a **4.000 euro** poiché l'azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro e se i contratti collettivi aziendali o territoriali sono stati stipulati fino al 24 aprile 2017;
- **colonna 2** (Somme tassazione ordinaria): va indicato l'importo risultante dal **punto 578** (o 598) del modello di Certificazione Unica 2020;
- **colonna 3** (Somme imposta sostitutiva): va indicato l'importo risultante dal **punto 572** (o 592) del modello di Certificazione Unica 2020;
- **colonna 4** (Ritenute imposta sostitutiva): va indicato l'importo risultante dal **punto 576** (o 596) del modello di Certificazione Unica 2020;
- **colonna 5** (Benefit): va indicato l'importo risultante dal **punto 573** (o 593) del modello di Certificazione Unica 2020;
- **colonna 6** (Benefit tassazione ordinaria): indicare l'importo risultante dal **punto 579 e/o 599** della Certificazione Unica 2020;
- **colonna 7** (Tassazione ordinaria): se viene applicata la tassazione ordinaria;
- **colonna 8** (Tassazione sostitutiva): se viene applicata la tassazione sostitutiva.



Le **colonne 7 e 8** sono fra loro alternative e, pertanto, non è possibile barrarle entrambe.

È **obbligatoria la compilazione di una delle due caselle** per esprimere la scelta per il trattamento fiscale delle somme percepite per premi di risultato:
- sia nel caso che si intenda **modificare** la tassazione operata dal datore di lavoro;
- sia nel caso si intenda **confermarla**.

Dato che il datore di lavoro ha assoggettato questi compensi ad imposta sostitutiva tranne nel caso di espressa richiesta da parte del lavoratore per la tassazione ordinaria oppure nel caso in cui abbia verificato che quest'ultima sia più favorevole.

- **Se si intende confermare la tassazione operata dal datore di lavoro**:
  - **colonna 7**: barrare la casella se nella Certificazione Unica 2020 è compilato il punto 578 e/o 598 (Premi di risultato assoggettati a tassazione ordinaria) e, pertanto, si conferma la tassazione ordinaria delle somme percepite per premi di risultato;
  - **colonna 8**: barrare la casella se nella Certificazione Unica 2020 è compilato il punto 572 e/o 592 (Premi di risultato assoggettati ad imposta sostitutiva) e, pertanto, si conferma la tassazione con imposta sostitutiva delle somme percepite per premi di risultato.

- **Se si intende modificare la tassazione operata dal datore di lavoro**:
  - **colonna 7**: barrare la casella se nella Certificazione Unica 2020 è compilato il punto 572 e/o 592 (Premi di risultato assoggettati ad imposta sostitutiva) e, pertanto, si sceglie la tassazione ordinaria delle somme percepite per premi di risultato che il datore di lavoro ha assoggettato ad imposta sostitutiva;
  - **colonna 8**: barrare la casella se nella Certificazione Unica 2020 è compilato il punto 578 e/o 598 (Premi di risultato assoggettati a tassazione ordinaria) e, pertanto, si sceglie di assoggettare ad imposta sostitutiva le somme percepite per premi di risultato che il datore di lavoro ha assoggettato a tassazione ordinaria;

– **Colonna 9 (Assenza requisiti):** se si intende modificare la tassazione agevolata operata dal datore di lavoro perché **non si è in possesso dei requisiti previsti dalla norma** ad esempio perché nell'anno precedente sono stati percepiti redditi da lavoro dipendente d'importo superiore a 80.000 euro o perché il datore di lavoro ha applicato l'agevolazione in assenza del contratto collettivo di secondo livello o in assenza del deposito telematico di tale contratto presso la competente Direzione territoriale del lavoro (entro trenta giorni dalla stipula) **va barrata la casella di colonna 9**.

Rigo C5: PERIODO DI LAVORO

Al rigo **C5 colonna 1** deve essere **indicato il numero di giorni** relativo **al periodo di lavoro dipendente** (o assimilato) **per il quale è prevista la detrazione d'imposta.**
In particolare se è stato indicato **un solo reddito di lavoro dipendente o assimilato** per cui il datore di lavoro ha rilasciato la Certificazione Unica 2020, **va riportato il numero dei giorni indicato nel punto 6 della Certificazione Unica 2020**.

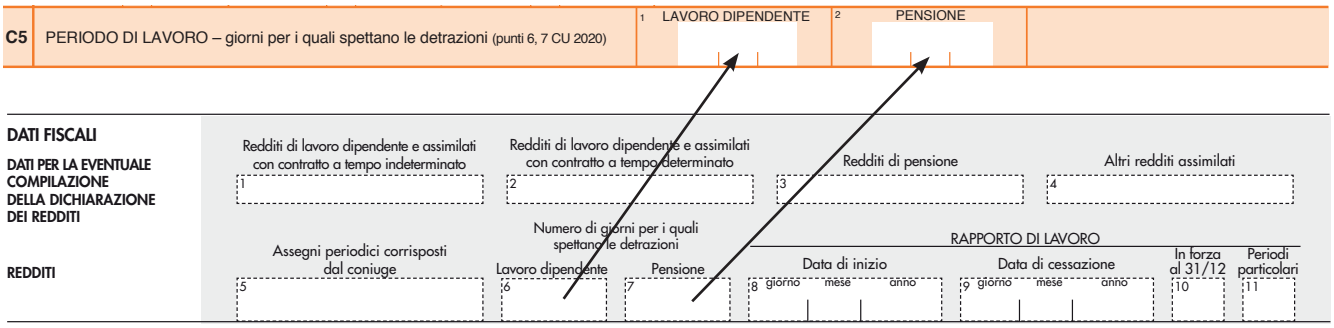


- Se **il datore di lavoro non ha rilasciato la Certificazione Unica 2020** (perché non obbligato a farlo) è necessario determinare il numero di giorni tenendo conto che vanno in ogni caso compresi le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi e che vanno sottratti i giorni per cui non spetta alcuna retribuzione, neanche differita (ad esempio, in caso di assenza per aspettativa senza corresponsione di assegni);
- se è stato indicato il solo **reddito assimilato** relativo alla **rendita temporanea anticipata**, va riportato il numero dei giorni indicato nelle annotazioni alla Certificazione Unica 2020 con il codice AX;
- se **il rapporto di lavoro è part-time** (nel senso che la prestazione lavorativa viene resa per un orario ridotto) i **giorni possono essere considerati per l'intero periodo di lavoro;**
- se **sono stati indicati più redditi di lavoro dipendente o assimilati**, va **indicato il numero totale dei giorni compresi nei vari periodi**, tenendo conto che quelli compresi in periodi contemporanei devono essere considerati una volta sola.

Al rigo **C5, alla colonna 2** deve essere indicato **il numero di giorni relativo al periodo di pensione per il quale è prevista la detrazione d'imposta.**
Tale dati sono desumibili dal modello Certificazione Unica 2020 e nel caso sia stato indicato un solo reddito di pensione va riportato il numero di giorni segnalato nel punto 7.



- Se sono **stati indicati più redditi di pensione**, va riportato **il numero totale dei giorni** tenendo conto che i giorni compresi in periodi contemporanei devono essere considerati una volta sola;
- nel caso in cui siano presenti **sia redditi di lavoro dipendente che redditi di pensione, al rigo C5**, deve essere indicata la somma dei giorni compresi nei vari periodi che **non può essere superiore a 365**, tenendo presente che quelli compresi in periodi contemporanei vanno indicati una sola volta.



ESEMPIO

Un contribuente **ha percepito nel corso del 2019** i seguenti redditi:

- reddito da pensione dal 1 marzo 2019 al 31 dicembre 2019;
- reddito da lavoro a progetto dal 1 gennaio al 31 ottobre 2019.

In tale situazione si dovrà indicare:

- a **colonna 1**, un numero di giorni di lavoro dipendente pari a 304;
- a **colonna 2**, un numero di giorni di pensione (in cui non si sono svolti rapporti di lavoro dipendente o assimilati) pari a 61 giorni.

Generalmente infatti la detrazione per redditi di lavoro dipendente è più favorevole a quella per redditi di pensione.

CASI PARTICOLARI

PRESTAZIONI "A GIORNATA"

Nei casi di contratti di lavoro dipendente a tempo determinato che prevedono **prestazioni "a giornata"** (ad es. per i lavoratori edili e i braccianti agricoli) le festività, i giorni di riposo settimanale e i giorni non lavorativi compresi nel periodo che intercorre tra la data di inizio e quella di fine di tali rapporti di lavoro **devono essere determinati proporzionalmente al rapporto esistente tra le giornate effettivamente lavorate e quelle previste come lavorative** dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dai contratti integrativi territoriali applicabili per i contratti a tempo indeterminato delle medesime categorie. Il risultato del rapporto, se decimale, va arrotondato alla unità successiva.

INDENNITÀ

In caso **di indennità o somme erogate dall'Inps o** da altri Enti le detrazioni per lavoro dipendente spettano nell'anno in cui si dichiarano i relativi redditi.
In tali casi nel rigo **C5 colonna 1 vanno indicati i giorni** (la cui somma non può essere superiore a 365) che hanno dato diritto a tali indennità, anche se relativi ad anni precedenti.

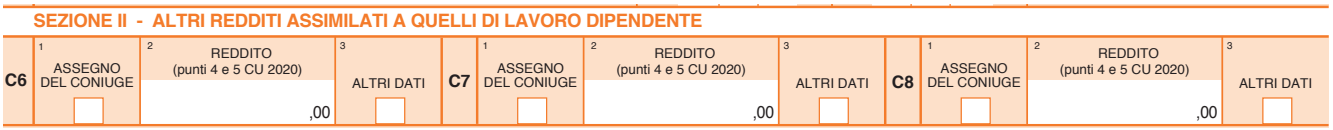
BORSE DI STUDIO

Per le borse di studio il numero dei giorni da indicare **nel rigo C5 colonna 1** è **quello compreso nel periodo dedicato allo studio** (anche se relativo ad anni precedenti) per il quale è stata concessa la borsa di studio. Pertanto, se la borsa di studio è stata erogata per il rendimento scolastico o accademico, la detrazione spetta per l'intero anno; se, invece, è stata corrisposta in relazione alla frequenza di un particolare corso, spetta per il periodo di frequenza obbligatoria prevista.

INDENNITÀ SPECIALE IN AGRICOLTURA

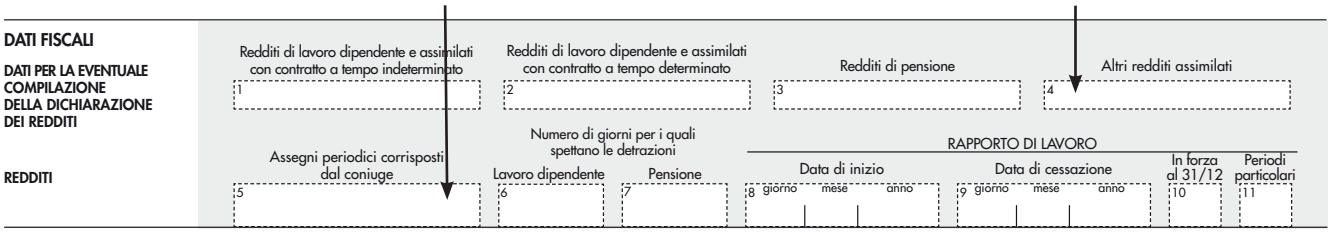
Per l'indennità speciale in agricoltura i giorni da indicare nel rigo C5 colonna 1 sono quelli risultanti dalla relativa certificazione e per i quali il contribuente ha percepito l'indennità di disoccupazione.

SEZIONE II – ALTRI REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE



ASPETTI GENERALI

Nella sezione II del quadro C devono essere riportati i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente **per i quali la detrazione non è rapportata** al periodo di lavoro nell'anno.
In presenza della Certificazione Unica, l'importo del reddito è riportato **nel punto 4 o nel punto 5** della certificazione rilasciata dal sostituto d'imposta:



APPROFONDIMENTO

Tipologie di redditi che devono essere indicati nella **sezione II del quadro C**:

- **gli assegni periodici percepiti dal coniuge**, compresi gli importi stabiliti a titolo di spese per il canone di locazione e spese condominiali, disposti dal giudice e percepiti periodicamente dall'ex coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale, divorzio o annullamento del matrimonio.

Se il provvedimento dell'autorità giudiziaria non distingue la quota dell'assegno destinata al coniuge da quella per il mantenimento dei figli, l'assegno si considera destinato al coniuge per metà del suo importo.

- **gli assegni periodici comunque denominati** alla cui produzione non concorrono né capitale né lavoro (escluse le rendite perpetue), compresi gli assegni testamentari, quelli alimentari, ecc.;
- i **compensi e le indennità corrisposte dalle amministrazioni statali ed enti pubblici territoriali per l'esercizio di pubbliche funzioni.**

Rientrano in questa categoria i compensi corrisposti ai componenti delle commissioni la cui costituzione è prevista dalla legge (commissioni edilizie comunali, commissioni elettorali comunali, ecc.) se non rientrano nell'esercizio dell'arte o della professione o nell'attività d'impresa del soggetto che li ha percepiti;

- **i compensi corrisposti ai giudici tributari, ai giudici di pace e agli esperti del tribunale di sorveglianza**;
- **le indennità e gli assegni vitalizi percepiti per l'attività parlamentare e le indennità percepite per le cariche pubbliche elettive** (consiglieri regionali, provinciali, comunali), **nonché quelle percepite dai giudici costituzionali**;
- **le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato costituite a titolo oneroso**.



Le rendite derivanti da contratti stipulati sino al 31 dicembre 2000 costituiscono reddito per il 60% dell'ammontare lordo percepito.
Per i contratti stipulati successivamente le rendite costituiscono reddito per l'intero ammontare.

- **i compensi corrisposti per l'attività libero professionale intramuraria** svolta dal personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 50, comma 1, lettera e) del Tuir.

DETRAZIONI PREVISTE

Per i **redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui:**

- all'articolo 50 comma 1 lettera e) del Tuir (attività libero professionale Intramuraria del personale S.S.N.);
- all'articolo 50 comma 1 lettera f) del Tuir (compensi ed indennità per pubbliche funzioni);
- all'articolo 50 comma 1 lettera g) del Tuir (assegni ed indennità per attività parlamentari, per cariche pubbliche e per i giudici costituzionali);
- all'articolo 50 comma 1 lettera h) del Tuir (rendite vitalizie),

spetta una detrazione d'imposta regolamentata dall'articolo 13, comma 5 del Tuir.

Per i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui:

- all'articolo 50, comma 1 lettera i) (assegni periodici percepiti dal coniuge),
  spetta una detrazione d'imposta regolamentata dall'articolo 13, comma 5 bis del Tuir, pari alla detrazione per i soggetti titolari di redditi di pensione.



APPROFONDIMENTO
DETRAZIONE PER REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE

L'articolo 13, comma 5 del Tuir prevede una specifica detrazione per i redditi contenuti nell'articolo 50, comma 1, lettera e), f), g), h) del Tuir ovvero:

- i compensi corrisposti per l'attività libero professionale intramuraria del personale s.s.n.;
- i compensi e le indennità corrisposte dalle amministrazioni statali ed enti pubblici territoriali per l'esercizio di pubbliche funzioni;
- le indennità e gli assegni vitalizi percepiti per l'attività parlamentare e le indennità percepite per le cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali), nonché quelle percepite dai giudici costituzionali;
- le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato costituite a titolo oneroso.

Tale detrazione:
- non **deve essere rapportata ad alcun periodo dell'anno;**
- **non è cumulabile con le altre detrazioni** (per lavoro dipendente o pensione)

va così calcolata:

Reddito complessivo fino a 4.800 euro

REDDITO	DETRAZIONE
Fino ad € 4.800	€ 1.104

Reddito complessivo superiore a 4.800 euro ma inferiore o uguale a 55.000 euro

REDDITO	DETRAZIONE
Da € 4.800 fino a € 55.000	€ 1.104 * (€ 55.000 - Reddito complessivo) / 50.200

Reddito complessivo superiore a 55.000 euro
Non spetta alcuna detrazione.

Il reddito complessivo è al netto della deduzione per abitazione principale e delle relative pertinenze e deve essere compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca.
Se il risultato dei rapporti è maggiore di 0 si assume nelle prime 4 cifre decimali.

APPROFONDIMENTO
DETRAZIONE PER ASSEGNI PERIODICI CORRISPOSTI DAL CONIUGE

L'articolo 13, comma 5 *bis* del Tuir prevede una specifica detrazione per i redditi contenuti nell'articolo 50, comma 1, lettera i) del Tuir.
Tale detrazione non deve essere rapportata ad alcun periodo dell'anno e va così determinato:

A) Reddito complessivo fino a 8.000 euro

REDDITO	DETRAZIONE
Fino ad € 8.000	€ 1.880

B) Reddito complessivo superiore a 7.750 euro ma inferiore o uguale a 15.000 euro

REDDITO	DETRAZIONE
Da € 8.001 fino a € 15.000	€ 1.297 + (€ 583 * (€ 15.000 - Reddito per complessivo) / 7.000

C) Reddito complessivo superiore a 15.000 euro ma inferiore o uguale a 55.000 euro

REDDITO	DETRAZIONE
Da € 15.001 fino a € 55.000	€ 1.297 * (€ 55.000 - Reddito per complessivo) / 40.000

D) Reddito complessivo superiore a 55.000 euro

Non spetta alcuna detrazione.

- **Il reddito complessivo è al netto della deduzione per abitazione principale e delle relative pertinenze e deve essere compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca.**
- Se il risultato dei rapporti è maggiore di 0 lo stesso si assume nelle prime 4 cifre decimali.
- L'ammontare della detrazione spettante non può essere inferiore a 690 euro.

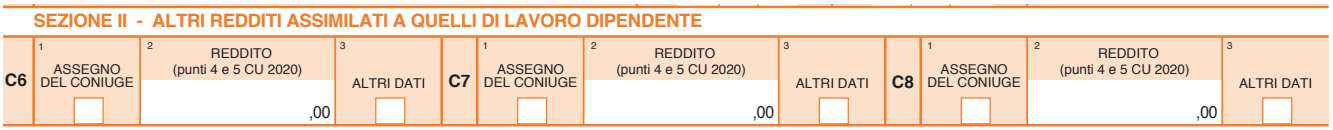
ESEMPIO

Nel corso del 2019 un contribuente ha percepito un assegno di mantenimento dall'ex marito pari a 11.000 euro. Ipotizzando che sia l'unico reddito del contribuente, la detrazione spettante ammonta:

€ 1.255 + (€ 528 * (€ 15.000 - € 11.000) / 7.250) =

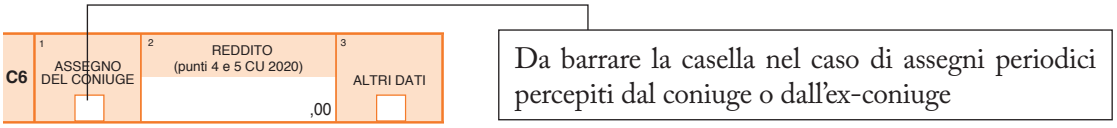
= 1.255 + (€ 528 * 0,551724) = € 1.546,31 (€ 1.546)

MODALITÀ DI COMPILAZIONE



Rigo C6/C7/C8 colonna 1: ASSEGNO DEL CONIUGE

Deve essere barrata la casella di cui alla **colonna 1** nel caso in cui il contribuente percepisca assegni periodici dal coniuge o ex - coniuge in base a quanto previsto dall'autorità giudiziaria in conseguenza di separazione legale, di divorzio o annullamento del matrimonio.



Rigo C6/C7/C8: REDDITI

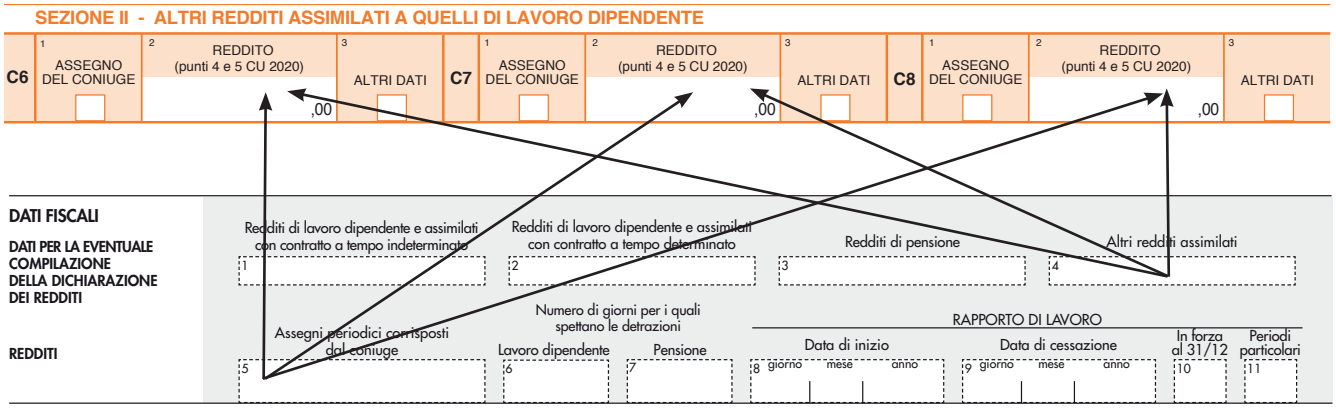
Nella casella di **colonna 2** dei righi C6/C7/C8 deve essere riportato l'importo dei redditi percepiti:

- deve essere indicato **il dato relativo all'assegno percepito** ricavabile dalla sentenza di separazione o di divorzio (rivalutato annualmente in base agli indici Istat) ed indicato nel punto 5 della Certificazione Unica 2020;

Se il sostituto d'imposta ha riconosciuto l'agevolazione prevista per i residenti a Campione d'Italia va riportato l'importo di cui al **punto 766** della Certificazione Unica 2020;

- deve essere indicato il reddito assimilato a quello di lavoro dipendente desumibile **dal punto 4** della Certificazione Unica 2020.

Se il sostituto d'imposta ha riconosciuto l'agevolazione prevista per i residenti a Campione d'Italia, va riportato l'importo di cui al **punto 765** della Certificazione Unica 2020.



In presenza di una Certificazione Unica 2020 che certifichi **redditi prodotti in euro dai residenti a Campione d'Italia e redditi per cui non è possibili fruire dell'agevolazione prevista per i residenti a Campione d'Italia**, occorre compilare distinti righi, secondo le modalità di seguito indicate:

- se nella CU 2020 è compilato il **punto 765** tale importo va riportato in colonna 2;
- se nella CU 2020 è compilato il **punto 766** tale importo va riportato in colonna 2 e va barrata la casella di colonna 1;

In tali casi indicare il codice '5' nella colonna 3. Tale codice non va indicato qualora il sostituto d'imposta abbia riconosciuto un'agevolazione non spettante.

- se nella CU 2020 è compilato il **punto 774** tale importo va riportato in colonna 2;
- se nella CU 2020 è compilato il **punto 775** tale importo va riportato in colonna 2 e va barrata la casella di colonna 1.

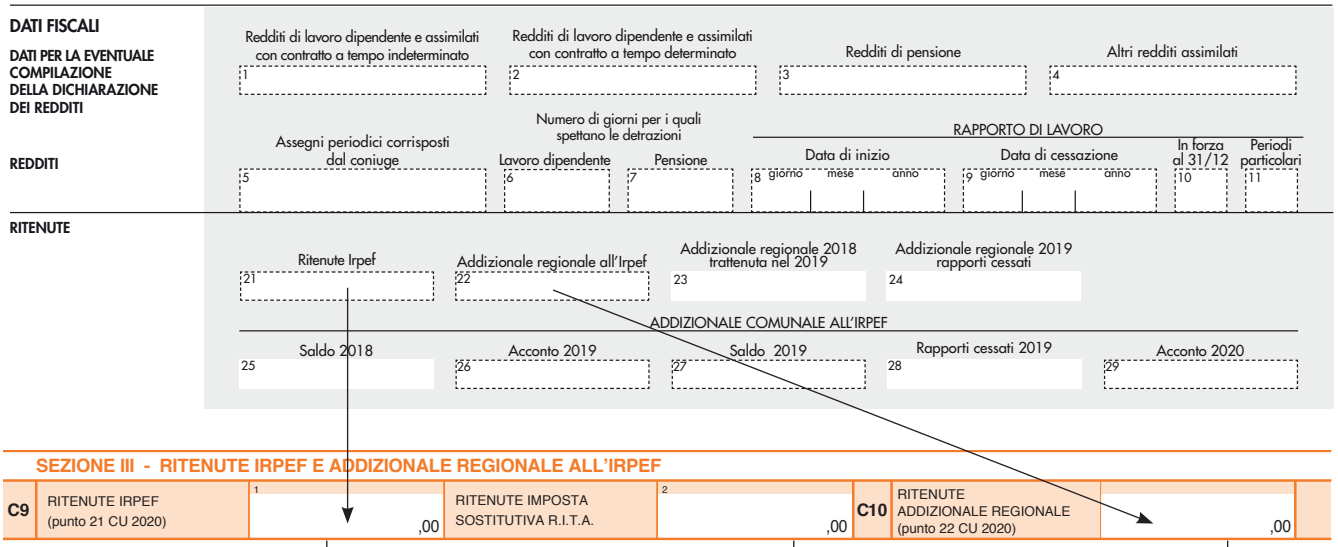
In tali casi nella colonna 3 non va indicato il codice '5'.

SEZIONE III – RITENUTE IRPEF E ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF

Nella **sezione III del quadro C** ai righi C9 e C10 vanno indicate:
- le ritenute Irpef;
- le ritenute Imposta sostitutiva RITA;
- l'addizionale regionale;

relative ai redditi **di lavoro dipendente e assimilati riportati nelle Sezioni I e II.**

I **dati da indicare nella Sezione III del quadro C** sono desumibili dal **modello Certificazione Unica 2020:**



Al **rigo C9 colonna 1**, va indicato il totale delle **ritenute Irpef** sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati indicati **nelle sezioni I e II e ricavabili dal punto 21 della Certificazione Unica 2020**.

Al rigo C9 colonna 2 (Ritenute Imposta sostitutiva RITA): va riportato il totale delle **ritenute dell'imposta sostitutiva** sulla rendita integrativa temporanea anticipata indicato nelle annotazioni alla Certificazione Unica 2020 con il codice AX**.** Questa colonna va compilata solo se nella casella "**Casi particolari**" del quadro C è indicato il **codice '9'.**

Al **rigo C10** va indicato il totale dell'**addizionale regionale all'Irpef** trattenuta sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati indicati nelle **sezioni I e II e ricavabili dal punto 22 della Certificazione Unica 2020**.

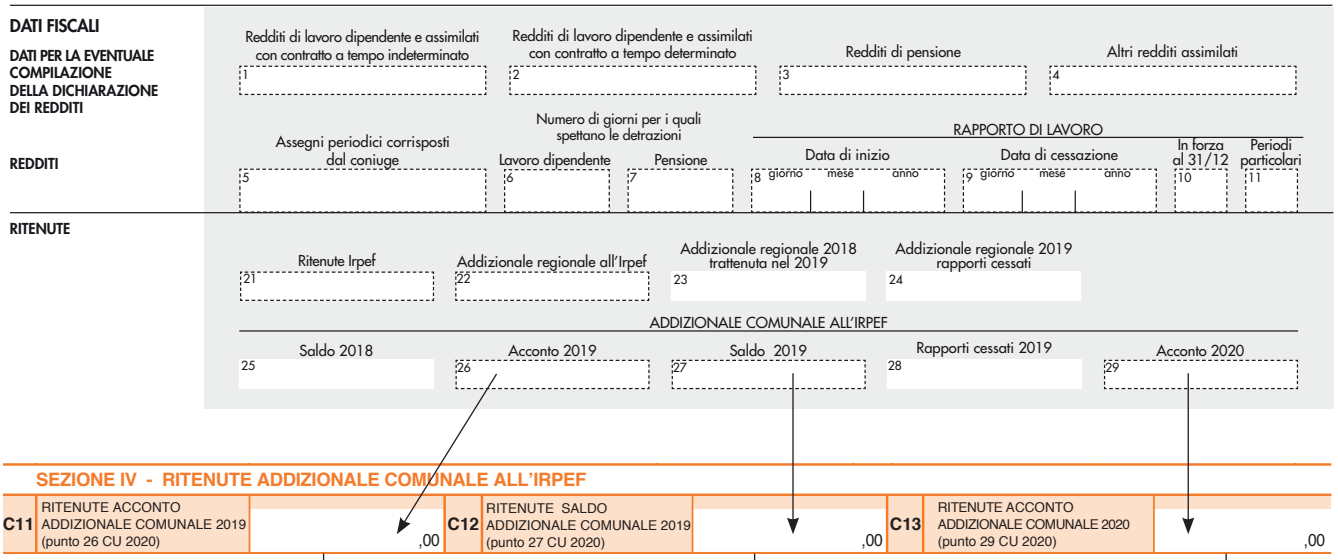
SEZIONE IV – RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Nella **sezione IV del quadro C ai righi C11, C12, C13** vanno indicate:

- le **ritenute di acconto 2019 dell'addizionale comunale**;
- le **ritenute del saldo 2019 dell'addizionale comunale**;
- le **ritenute di acconto 2020 dell'addizionale comunale,**

relative ai **redditi di lavoro dipendente e assimilati riportati nelle Sezioni I e II.**

I dati da indicare **nella Sezione III del quadro C** sono desumibili dal **modello di Certificazione Unica 2020:**



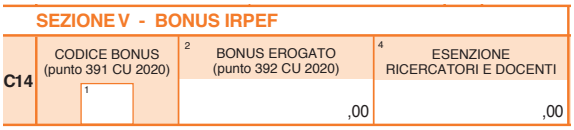
Ai **rigo C11** va indicato il totale **delle ritenute d'acconto 2019 dell'addizionale comunale** Irpef sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati indicati nelle **sezioni I e II** e ricavabili **dal punto 26 del modello C.U. 2020.**

Al **rigo C12** vanno indicate le ritenute **del saldo 2019 dell'addizionale comunale** all'Irpef trattenuta sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati indicati nelle **sezioni I e II** e ricavabili dal **punto 27 del modello C.U. 2020.**

Al **rigo C13** vanno indicate le ritenute **di acconto 2020 dell'addizionale comunale** all'Irpef trattenuta sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati indicati nelle **sezioni I e II** e ricavabili dal **punto 29 del modello C.U. 2020.**

I lavoratori dipendenti o pensionati che hanno fruito della **sospensione delle ritenute** Irpef e delle addizionali regionale e comunale all'Irpef a seguito di **eventi eccezionali** devono comunque riportare nei righi da **C9 a C13 gli importi relativi al totale delle ritenute Irpef e delle addizionali regionale e comunale all'Irpef** comprensivi di quelle non operate per effetto dei provvedimenti di sospensione. Nel **rigo F5 del quadro F va indicato l'importo sospeso.**

SEZIONE V – BONUS IRPEF



Ai fini della **corretta determinazione del Bonus Irpef spettante**, tutti i lavoratori dipendenti devono compilare il rigo C14.

Rigo C14

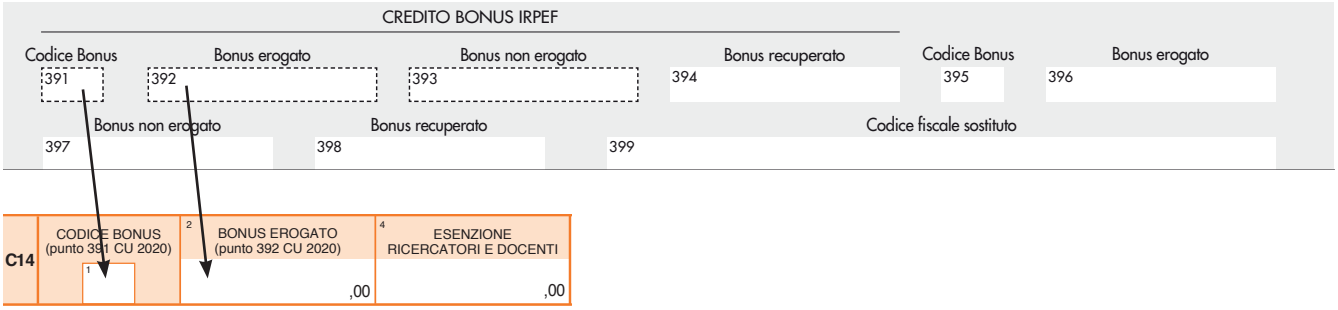
Colonna 1: (Codice bonus) va riportato il codice indicato nel punto 391 della Certificazione Unica 2020. Nella Certificazione Unica è riportato:

- il **codice 1** se il datore di lavoro ha riconosciuto il bonus e lo ha erogato tutto o in parte. In questo caso nella **colonna 2 del rigo C14** va riportato l'importo del bonus erogato dal sostituto d'imposta (punto 392 della Certificazione Unica);
- il **codice 2** se il datore di lavoro non ha riconosciuto il bonus ovvero lo ha riconosciuto, ma non lo ha erogato neanche in parte. In questo caso non va compilata la colonna 2 del rigo C14.

Nel caso in cui **il lavoratore dipendente** (ad esempio colf, baby-sitter o assistente delle persone anziane) non è in possesso della Certificazione Unica perché il datore di lavoro non riveste la qualifica di sostituto d'imposta, **nella colonna 1 deve riportare il codice 2.**

Colonna 2 (**Bonus erogato**): **va riportato** l'importo del bonus erogato dal sostituto d'imposta, indicato **nel punto 392 della Certificazione Unica 2020**.

In nessun caso, invece, deve essere riportato nel modello 730 l'importo del bonus riconosciuto ma non erogato, indicato nel **punto 393 della Certificazione Unica.**



Colonna 4 (Esenzione ricercatori e docenti): va riportato **l'importo indicato nel punto 463** della Certificazione Unica se nel **punto 462** è indicato **il codice '1'**. Se si fruisce in dichiarazione dell'agevolazione prevista per i **docenti e ricercatori**, va riportato l'ammontare indicato nelle annotazioni alla Certificazione Unica con il codice BC per docenti e ricercatori. Se nelle annotazioni alla Certificazione Unica non sono presenti tali informazioni va riportata la quota di reddito da lavoro dipendente che non è stata indicata in dichiarazione.

Presenza di più certificazioni

Caso a)

In presenza di più modelli di Certificazione Unica non conguagliati:

- nella **colonna 1** va riportato il codice 1 se in almeno in uno dei modelli di Certificazione Unica è indicato il codice 1 nel punto 391.
  Nella **colonna 1** va invece indicato il **codice 2** se in tutti i modelli di Certificazione Unica è indicato il codice 2 nel punto 391;
- nella **colonna 2** va riportata la somma degli importi indicati nel punto 392 dei modelli di Certificazione Unica non conguagliati;
- nella **colonna 4** va riportata la somma degli impianti indicati nel punto 463 della Certificazione Unica se nel punto 462 è indicato il **codice 1**;
- nella **colonna 5** va riportata la somma degli importi indicati nel punto 478 dei modelli di Certificazione Unica.



Nel caso in cui si sia reso necessario compilare più righi C14, le colonne 1, 2 e 5 devono essere compilate solo nel primo dei righi utilizzati.

Caso b)

In presenza di una **Certificazione Unica che conguaglia tutti i precedenti modelli di Certificazione Unica**, nelle **colonne da 1 a 4** vanno riportati esclusivamente i dati indicati nei punti 391, 392, 463 della Certificazione rilasciata dal sostituto che ha effettuato il conguaglio.
Nella **colonna 4** vanno riportati esclusivamente i dati indicati nella Certificazione rilasciata dal sostituto d'imposta che ha effettuato il conguaglio.

Caso c)

In presenza di una **Certificazione Unica che conguaglia solo alcuni modelli di Certificazione Unica**, per la compilazione delle colonne da 1 a 4 vanno seguite le istruzioni sopra fornite per i modelli di Certificazione Unica non conguagliati, tenendo presente che la Certificazione Unica rilasciata dal sostituto che ha effettuato il conguaglio sostituisce i modelli di Certificazione Unica conguagliati.



SEZIONE VI – DETRAZIONE SICUREZZA

SEZIONE VI - DETRAZIONE PER COMPARTO SICUREZZA E DIFESA				
	1 FRUITA TASSAZIONE ORDINARIA	2 NON FRUITA TASSAZIONE ORDINARIA	3 FRUITA TASSAZIONE SEPARATA	
C15	,00	,00	,00	

ASPETTI GENERALI

La **nuova sezione VI** è riservata al **personale militare delle Forze armate**, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare in costanza di servizio nel 2019, per il quale è prevista una **riduzione dell'imposta** sul reddito delle persone fisiche (articolo 45, comma 2, D.Lgs. 95/2017).



L'agevolazione **spetta** ai lavoratori che **nell'anno 2018** hanno percepito un **reddito di lavoro dipendente non superiore a 28.000 euro**.

La **riduzione d'imposta** è determinata dal datore di lavoro sul **trattamento economico accessorio erogato** (**punto 381** della Certificazione Unica 2020).
Qualora la detrazione d'imposta non trovi capienza nell'imposta lorda determinata ai sensi dell'articolo 11 del Tuir, la parte eccedente può essere fruita in detrazione dell'imposta dovuta sulle medesime retribuzioni corrisposte nell'anno 2019 ed assoggettate all'aliquota a tassazione separata di cui all'articolo 17 del Tuir.



Nel caso in cui il sostituto non abbia riconosciuto tale **detrazione al percipiente**, il contribuente può fruirne in dichiarazione se nelle annotazioni alla Certificazione Unica 2020 è presente il **codice BO**.



La misura della riduzione e le modalità applicative della stessa sono individuate annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (articolo 45, comma 2, del D.Lgs. 95/2017) pertanto il riconoscimento dell'agevolazione potrà avvenire solo a seguito dell'emanazione del d.P.C.M. previsto per l'anno d'imposta 2019.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE

- nella **colonna 1 (Fruita tassazione ordinaria)** va riportato l'importo della detrazione indicato nel punto 382 della Certificazione Unica 2020 o, nel caso di più Certificazioni Uniche, la somma degli importi indicati nei punti 382 di tutte le Certificazioni Uniche;
- nella **colonna 2 (Non fruita tassazione ordinaria)** va riportato l'importo della detrazione indicato nel punto 383 della Certificazione Unica 2020 o, nel caso di più Certificazioni Uniche, la somma degli importi indicati nel punto 383 di tutte le Certificazioni Uniche;
- nella **colonna 3 (Fruita tassazione separata)** va riportato l'importo della detrazione indicato nel punto 516 della Certificazione Unica 2020 o, nel caso di più Certificazioni Uniche, la somma degli importi indicati nei punti 516 di tutte le Certificazioni Uniche.

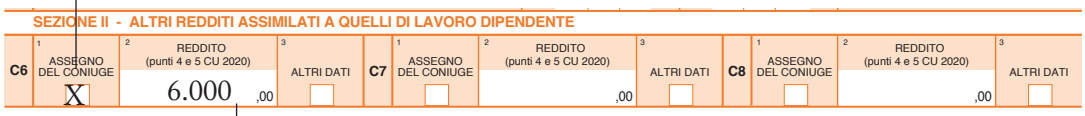
Chi presta l'assistenza fiscale terrà conto della detrazione in sede di liquidazione della dichiarazione.

CASI PRATICI DI COMPILAZIONE

ESEMPIO DI COMPILAZIONE ASSEGNO DI MANTENIMENTO AL CONIUGE

Un contribuente, a seguito della sentenza di separazione ha percepito un assegno periodico di mantenimento da parte del coniuge di importo pari a 12.000 euro; nella sentenza non viene indicata la quota parte dell'assegno destinata al mantenimento del figlio. Il contribuente potrà presentare il modello 730 e compilare così il suo modello 730:

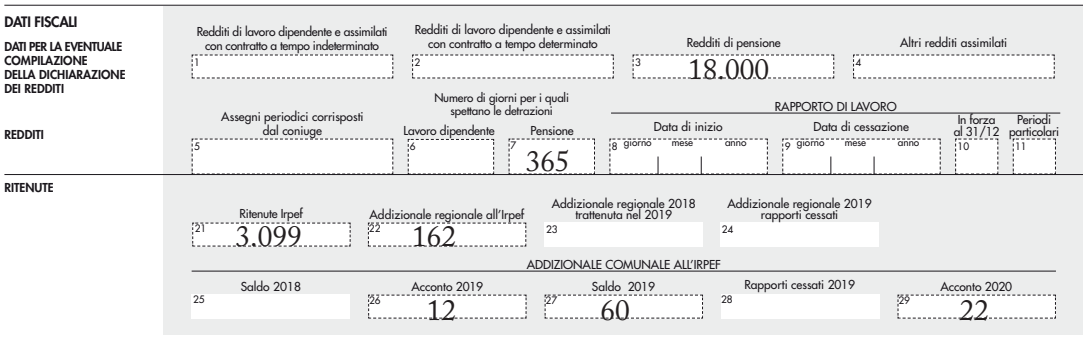
Dovrà **essere barrata la colonna 1 del rigo C6** per indicare che si tratta di assegni ricevuti dal coniuge in base a quanto previsto dall'autorità giudiziaria.



L'importo percepito costituisce **reddito assimilato a quello di lavoro dipendente solo per il 50%** poiché la sentenza di separazione non distingue la quota dell'assegno destinata al coniuge e la quota destinata al figlio.

ESEMPIO DI COMPILAZIONE REDDITI DI PENSIONE

Un contribuente pensionato di età inferiore a 70 anni presenta il seguente modello C.U. 2020.



Ipotizzando che l'aliquota dell'addizionale comunale deliberata sia 0,4%, la sezione I del quadro C sarà così compilata:

QUADRO C - Redditi di lavoro dipendente e assimilati

SEZIONE I - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI — Casi particolari

	1 TIPO	2 INDETER-MINATO/ DETERMI-NATO	3 REDDITO (punti 1, 2, 3 CU 2020)	4 ALTRI DATI
C1	2		18.000 ,00	
C2			,00	
C3			,00	

SOMME PER PREMI DI RISULTATO E WELFARE AZIENDALE

C4	1 TIPOLOGIA LIMITE	2 SOMME A TASSAZIONE ORDINARIA	3 SOMME A IMPOSTA SOSTITUTIVA	4 RITENUTE IMPOSTA SOSTITUTIVA	5 BENEFIT	6 BENEFIT A TASSAZIONE ORDINARIA
		,00	,00	,00	,00	,00

	7 TASSAZIONE ORDINARIA	8 TASSAZIONE SOSTITUTIVA	9 ASSENZA REQUISITI

C5	PERIODO DI LAVORO – giorni per i quali spettano le detrazioni (punti 6, 7 CU 2020)	1 LAVORO DIPENDENTE	2 PENSIONE
			365

SEZIONE II - ALTRI REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE

	1 ASSEGNO DEL CONIUGE	2 REDDITO (punti 4 e 5 CU 2020)	3 ALTRI DATI
C6		,00	
C7		,00	
C8		,00	

SEZIONE III - RITENUTE IRPEF E ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF

C9	RITENUTE IRPEF (punto 21 CU 2020)	1	RITENUTE IMPOSTA SOSTITUTIVA R.I.T.A.	2	C10	RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE (punto 22 CU 2020)
		3.099 ,00		162 ,00		,00

SEZIONE IV - RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

C11	RITENUTE ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2019 (punto 26 CU 2020)		C12	RITENUTE SALDO ADDIZIONALE COMUNALE 2019 (punto 27 CU 2020)		C13	RITENUTE ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2020 (punto 29 CU 2020)	
		12 ,00			60 ,00			22 ,00

SEZIONE V - BONUS IRPEF

C14	CODICE BONUS (punto 391 CU 2020)	2 BONUS EROGATO (punto 392 CU 2020)	4 ESENZIONE RICERCATORI E DOCENTI
	1	,00	,00

SEZIONE VI - DETRAZIONE PER COMPARTO SICUREZZA E DIFESA

C15	1 FRUITA TASSAZIONE ORDINARIA	2 NON FRUITA TASSAZIONE ORDINARIA	3 FRUITA TASSAZIONE SEPARATA
	,00	,00	,00

QUADRO D
ALTRI REDDITI

QUADRO D - Altri redditi

SEZIONE I - REDDITI DI CAPITALE, LAVORO AUTONOMO E REDDITI DIVERSI

D1	UTILI ED ALTRI PROVENTI EQUIPARATI	TIPO DI REDDITO 1	2 REDDITI ,00	4 RITENUTE ,00	D2	ALTRI REDDITI DI CAPITALE	TIPO DI REDDITO 1	2 REDDITI ,00	4 RITENUTE ,00		
D3	REDDITI DERIVANTI DA ATTIVITA ASSIMILATE AL LAVORO AUTONOMO	ALTRI DATI	TIPO DI REDDITO 1	2 REDDITI ,00			3 ,00				
D4	REDDITI DIVERSI	CEDOLARE SECCA 2	3	4 ,00	SPESE 5 ,00	6 ,00					
D5	REDDITI DERIVANTI DA ATTIVITA OCCASIONALE O DA OBBLIGHI DI FARE, NON FARE E PERMETTERE	ALTRI DATI	1	2 ,00	3 ,00	4 ,00					

SEZIONE II - REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA

D6	REDDITI PERCEPITI DA EREDI E LEGATARI	TIPO DI REDDITO 1	2 TASSAZIONE ORDINARIA	3 ANNO	4 REDDITO ,00	5 REDDITO TOTALE DECEDUTO ,00	6 QUOTA IMPOSTA SUCCESSIONI ,00	7 RITENUTE ,00
D7	IMPOSTE E ONERI RIMBORSATI NEL 2019 E ALTRI REDDITI A TASSAZIONE SEPARATA	TIPO DI REDDITO 1	2 TASSAZIONE ORDINARIA	3 ANNO	4 REDDITO ,00			7 RITENUTE ,00

STRUTTURA E COMPOSIZIONE DEL QUADRO

ASPETTI GENERALI

Il **quadro D del modello 730** dedicato agli "**Altri redditi",** si compone di due sezioni:

- **Sezione I** – dedicata ai **redditi di capitale, i redditi di lavoro autonomo e i redditi diversi;**
- **Sezione II** – dedicata ai **redditi soggetti a tassazione separata.**





Vi sono determinate categorie di redditi che **devono essere dichiarati** esclusivamente con il Modello Redditi Persone fisiche ma **che non precludono**, soddisfatte le condizioni oggettive e soggettive, al **contribuente di presentare il modello 730/2020.**
Ad esempio vi sono alcune tipologie **di redditi di capitale** che non possono essere dichiarate nel modello 730.

I soggetti che presentano **il modello 730/2020** dovranno pertanto presentare **il quadro RM** del modello **Redditi PF 2020** se nel corso **del 2019** hanno percepito:

- **redditi di capitale di fonte estera** sui quali non siano state applicate le ritenute a titolo d'imposta nei casi previsti dalla normativa italiana;
- **interessi, premi e altri proventi** delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, per i quali non sia stata applicata l'imposta sostitutiva prevista dal D.Lgs. 239/1996 e successive modificazioni;
- **indennità di fine rapporto da soggetti** che non rivestono la qualifica di sostituto d'imposta;
- **proventi derivanti da depositi a garanzia** per i quali è dovuta un'imposta sostitutiva pari al 20%;
- **redditi** derivanti **dall'attività di noleggio occasionale** di imbarcazioni **e navi da diporto assoggettati a imposta sostitutiva del 20%.**

Il **quadro RM** deve inoltre essere presentato per indicare i dati **relativi alla rivalutazione del valore dei terreni** operata nel **2019.**



I contribuenti che presentano **il modello 730** e devono presentare anche il quadro **RM** del modello **Redditi PF 2020**, non possono però usufruire dell'opzione per la tassazione ordinaria prevista per alcuni dei redditi indicati in questo quadro.

CERTIFICAZIONE UNICA

La **Certificazione Unica** deve essere utilizzata dai sostituti d'imposta, non solamente per certificare i redditi di lavoro dipendente corrisposti nell'anno 2019, ma anche **redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi**: pertanto il modello di certificazione unica dovrà essere utilizzato anche per la compilazione di alcuni righi del quadro D.
Nella **tabella allegata** sono indicati i righi del quadro D nei quali vanno esposti i redditi in relazione alla **"Causale" presente nel punto 1** della Certificazione Unica 2020 nella sezione dedicata al Lavoro autonomo.



I redditi diversi derivanti da sublocazione e da locazione breve da parte del comodatario indicati nel quadro "Certificazione redditi - locazioni brevi" della Certificazione Unica 2019 vanno indicati nel rigo D4 indicando nella colonna 3 il codice "10".

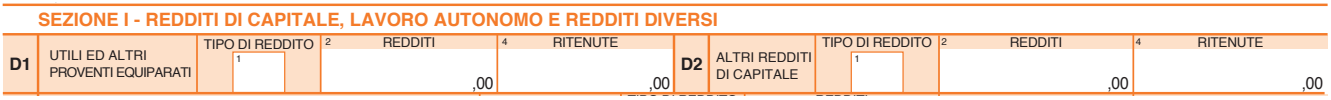
"CAUSALE" INDICATA NEL PUNTO 1 DELLA CU	RIGO E CODICE DA INDICARE NEL QUADRO D	TIPOLOGIA DI REDDITO
B	D3 codice 1	Proventi che derivano dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali da parte dell'autore o inventore
C	D3 codice 3	Redditi che derivano dai contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza agli utili se l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro
D	D3 codice 3	Utili spettanti ai soci promotori ed ai soci fondatori delle società di capitali
E	D3 codice 2	Redditi che derivano dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali
L	D4 codice 6	Redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali, percepiti dagli aventi causa a titolo gratuito (ad esempio eredi e legatari)
L1	D4 codice 6	Redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali, percepiti da soggetti che abbiano acquistato a titolo oneroso i diritti alla loro utilizzazione
M	D5 codice 2	Redditi derivanti da attività di lavoro autonomo occasionale
M1	D5 codice 3	Redditi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare, permettere
M2	D5 codice 2	Redditi derivanti da prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente per le quali sussiste l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata ENPAPI
N	D4 codice 7	Indennità di trasferta, rimborsi forfetari di spesa, premi e compensi erogati ai direttori artistici e ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, attività sportive dilettantistiche.
O	D5 codice 2	Redditi derivanti da attività di lavoro autonomo occasionale, per le quali non sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione separata (Cir. INPS n. 104/2001)
O1	D5 codice 3	Redditi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare, permettere, per le quali non sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione separata (Cir. INPS n. 104/2001)
V1	D5 codice 1	Redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente

SEZIONE I – REDDITI DI CAPITALE DI LAVORO AUTONOMO E REDDITI DIVERSI

SEZIONE I - REDDITI DI CAPITALE, LAVORO AUTONOMO E REDDITI DIVERSI

D1	UTILI ED ALTRI PROVENTI EQUIPARATI	TIPO DI REDDITO 1	2 REDDITI ,00	4 RITENUTE ,00	D2	ALTRI REDDITI DI CAPITALE	TIPO DI REDDITO 1	2 REDDITI ,00	4 RITENUTE ,00	
D3	REDDITI DERIVANTI DA ATTIVITA ASSIMILATE AL LAVORO AUTONOMO	ALTRI DATI	TIPO DI REDDITO 1	2 REDDITI ,00			3 ,00			
D4	REDDITI DIVERSI	CEDOLARE SECCA 2	3	4 ,00			SPESE 5 ,00	6 ,00		
D5	REDDITI DERIVANTI DA ATTIVITA OCCASIONALE O DA OBBLIGHI DI FARE, NON FARE E PERMETTERE	ALTRI DATI	1	2 ,00			3 ,00	4 ,00		

SEZIONE I – Righi D1 e D2 – Redditi di capitale, di lavoro autonomo e redditi diversi



REDDITI DI CAPITALE

NEW

A seguito della riforma della tassazione dei **redditi di capitale** introdotta con la Legge di bilancio 2018, **non rileva più la distinzione tra partecipazioni qualificate e non qualificate** poiché entrambe le tipologie di partecipazioni sono assoggettate allo stesso regime impositivo che prevede l'effettuazione di una **ritenuta a titolo d'imposta** da parte dei soggetti che intervengono nella loro riscossione. Si evidenzia che la legge di bilancio 2018 ha previsto un **periodo transitorio** durante il quale agli utili prodotti fino all'esercizio in corso al **31 dicembre 2017** e la cui distribuzione è deliberata dal **1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022** continua ad applicarsi la disciplina previgente.

Sono assoggettati a **ritenuta a titolo d'imposta** anche gli utili e gli altri proventi equiparati provenienti da imprese o enti residenti o localizzate in Stati o Territori a fiscalità privilegiata, relativi a partecipazioni non qualificate i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati.

I righi **D1 e D2** devono essere utilizzati per dichiarare i seguenti redditi percepiti nel 2019 e che si sono formati fino all'esercizio in corso al 31.12.2017:
- gli **utili** derivanti da partecipazione al capitale di società ed enti soggetti ad Ires;
- gli **utili distribuiti da società ed enti esteri di ogni tipo**;
- **tutti gli altri redditi di capitale**.

Tali proventi sono riportati nella certificazione degli utili (CUPE) o sono desumibili da altra documentazione rilanciata dalle società emittenti, italiane o estere, o dai soggetti intermediari.
Non costituiscono **redditi di capitale** gli utili, gli interessi, le rendite e gli altri proventi conseguiti **nell'esercizio di imprese commerciali** (che vanno indicati nel quadro relativo ai redditi di impresa e non nel presente quadro);

Non devono **essere dichiarati** nella presente sezione:
- i **redditi di capitale esenti**;
- i redditi **soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta** (interessi su titoli di Stato, interessi su depositi e conti correnti bancari, dividendi da partecipazioni non qualificate, …);
- redditi **soggetti ad imposta sostitutiva**;
- dividendi derivanti da partecipazioni non qualificate, assoggettate a ritenute alla fonte a titolo d'imposta.

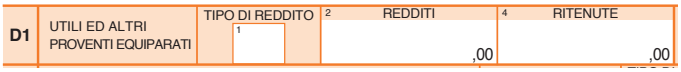
I redditi di capitale concorrono **alla formazione del reddito complessivo**:
- nella misura del **49,72%** se derivano da **utili prodotti** a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al **31 dicembre 2007** e fino all'esercizio in corso al **31 dicembre 2016**;
- nella misura del **40%** se derivanti da utili prodotti sino all'esercizio in corso al **31 dicembre 2007**;

- nella misura del **58,14%** se derivanti da utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al **31 dicembre 2016** e fino all'esercizio in corso al **31 dicembre 2017**.

Concorrono invece **integralmente** alla formazione del reddito complessivo gli utili e gli altri proventi equiparati provenienti da imprese o enti residenti o localizzate in Stati o Territori a fiscalità privilegiata, tranne quelli derivanti da partecipazioni di natura non qualificata in imprese i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati.

I contribuenti che presentano il modello 730 devono presentare anche il **quadro RM** del modello Redditi PF 2020, se **hanno percepito nel 2019**:
- **redditi di capitale di fonte estera** su cui non sono state applicate le ritenute a titolo d'imposta nei casi previsti dalla normativa italiana;
- **interessi, premi e altri proventi delle obbligazioni** e titoli similari, pubblici e privati, per i quali **non è stata applicata l'imposta sostitutiva** prevista dal D.Lgs. 239/1996 e successive modificazioni.

Rigo D1 – Utili e altri proventi equiparati



Nel **rigo D1** vanno indicati, in base a quanto risultante dalla certificazione rilasciata, gli utili (anche in natura e compresi gli acconti) e altri proventi assimilati percepiti nel 2019 e derivanti da:
- **partecipazioni di natura qualificata in società ed enti soggetti ad Ires**;
- **partecipazioni di natura qualificata in società ed enti esteri**;
- **partecipazioni di natura non qualificata in società residenti in Paesi con regime fiscale privilegiato** (c.d. *Paesi black list*) con titoli non negoziati in mercati regolamentati

Partecipazioni societarie qualificate
Le partecipazioni in soggetti Ires si considerano qualificate se superano uno dei seguenti limiti:
- **20%** dei diritti di voto (2% se Spa quotata);
- **25%** del capitale sociale (5% se Spa quotata).

Tra gli **utili e i proventi** da inserire nel rigo D1 vanno ricompresi:
- quelli derivanti da **contratti di associazione in partecipazione**, o da contratti di **cointeressenza**, **il cui apporto sia costituito da capitale o da capitale e da opere e servizi** (esclusi quelli in cui l'apporto dell'associato sia costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro);
- quelli conseguiti in caso **di recesso, riduzione del capitale esuberante** o liquidazione anche concorsuale di società ed enti indipendentemente dal periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso, la deliberazione di riduzione del capitale o l'inizio della liquidazione.

TASSAZIONE DEI DIVIDENDI

Il regime di tassazione degli utili ha subiti notevoli modifiche negli ultimi anni in particolare con la Legge di Stabilità 2016 e da ultimo con la Legge di Bilancio 2018. Le modalità di tassazione dei dividendi percepiti da persone fisiche al di fuori dell'esercizio d'impresa dipende:

- dalla percentuale di partecipazione detenuta nella società;
- dal periodo di produzione dell'utile che viene distribuito;
- dall'anno in cui il socio ha percepito le somme;
- dall'anno in cui la società ha assunto la delibera di distribuzione.

La **Legge di Stabilità 2016** ha modificato a decorrere dal **1° gennaio 2017**, con effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016 **l'aliquota Ires** portandola dal **27,5%** al **24%.**

Il successivo **comma 64** ha demandato ad uno specifico decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la **rideterminazione proporzionale delle percentuali** di cui:

- all'articolo **47, comma 1** del D.P.R. 917/1986: utili da partecipazioni qualificate, non detenute nell'esercizio d'impresa in società ed enti soggetti Ires;
- all'articolo **58, comma 2** D.P.R. 917/1986: plusvalenze o minusvalenze realizzate su partecipazioni qualificate e non, detenute nell'esercizio d'impresa, in regime di partecipation exemption (PEX)
- all'articolo **59** D.P.R. 917/1986: utili derivanti da partecipazioni qualificate e non detenute nell'esercizio d'impresa, in società ed enti soggetti Ires e proventi equiparati
- all'articolo **68**, **comma 3** D.P.R. 917/1986: plusvalenze o minusvalenze derivanti dal realizzo di partecipazioni qualificate, non detenute nell'esercizio d'impresa.

Il **D.M. 26.05.2017** ha **rideterminato** le percentuali di concorso al **reddito complessivo** dei **dividendi** e delle **plusvalenze** di cui ai citati articolo 47, comma 1, 59 e 68, comma 3, del Tuir. La quota di **rilevanza** passa quindi dal 49,72 al **58,14%:**

- per gli **utili** da partecipazioni qualificate o percepiti da imprese Irpef prodotti da soggetti Ires a partire **dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016**. (dal 2017 in caso di società partecipate con esercizio solare);
- per le **plusvalenze** (e minusvalenze) da cessione di partecipazioni qualificate realizzate **a decorrere dal 1° gennaio 2018**.

Lo stesso D.M., relativamente alle plusvalenze o minusvalenze derivanti dal realizzo di partecipazioni qualificate e non detenute in regime di impresa in regime PEX, ha stabilito che **non concorrono alla formazione del reddito imponibile**, in quanto esenti, limitatamente al **41,86%** del loro ammontare (la soglia di esenzione in precedenza era fissata al 50,28%).

Pertanto a fronte della modifica normativa **gli utili derivanti da partecipazioni qualificate** in società (ed enti) Ires percepiti da **soggetti persone fisiche residenti**, ai sensi dell'articolo 47 del Tuir concorrono **alla formazione del reddito complessivo** solo per una parte del loro intero ammontare, a seconda del periodo di produzione degli utili stessi:

- nel limite del **40%** con riferimento ai dividendi relativi a **utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007** (quindi fino al 2007 in caso di società con esercizio coincidente con l'anno solare);

- nel limite del **49,72%** con riferimento ai dividendi relativi a **utili prodotti a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007** e fino **all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016** (quindi dal 2008 al 2016);
- nel limite del **58,14%** con riferimento ai dividendi relativi a **utili prodotti a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016** (quindi dal 2017).

L'articolo 1 comma 4 del D.M. 26.05.2017 prevede poi che "*a partire dalle delibere di distribuzione successive a quella avente ad oggetto l'utile dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2016, agli effetti della tassazione del soggetto partecipante, i dividendi distribuiti si* ***considerano prioritariamente formati con utili prodotti dalla società o ente partecipato fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007, e poi fino al predetto esercizio in corso al 31 dicembre 2016***".

Ne deriva che la presunzione a favore del socio si modifica nel senso che i **dividendi distribuiti** debbono considerarsi **formati**:
- **dapprima, con utili prodotti dalla società partecipata fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007**, rilevando nella misura del **40%**,
- **poi, con utili prodotti dalla società partecipata fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016**, rilevando nella misura del **49,72%,**
- **solo in via residuale, con utili prodotti dalla società partecipata dall'esercizio in corso al 31 dicembre 2017**, rilevando nella nuova misura del **58,14%**.

Al fine di monitorare i decrementi delle riserve di utili imponibili l'articolo 1 comma 5 del D.M. 26.05.2017 prevede che l'ammontare complessivo delle **riserve** formate con utili prodotti dalla società partecipata nel corso del periodo compreso **dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016**, nonché i relativi decrementi conseguenti a delibere di distribuzione, deve essere indicato nel «***Prospetto del capitale e delle riserve***» del **quadro RS** del modello Redditi della società di capitali.

NOVITÀ 2018
La **Legge di Bilancio 2018**, modificando l'articolo 47 del Tuir e l'articolo 27 comma 1 del D.P.R. 600/1973 ha allineato il **trattamento fiscale dei dividendi** derivanti dal possesso di partecipazioni qualificate percepiti da persone fisiche non imprenditori e quello previsto per **le partecipazioni non qualificate**, con **l'applicazione della ritenuta a titolo d'imposta del 26%.**

Tale modifica riguarda **solo le persone fisiche non imprenditori**, mentre rimane invariato il regime fiscale dei dividendi percepiti:
- da imprenditori individuali (persone fisiche in regime d'impresa);
- dalle società di persone;
- dalle società di capitali.

Le nuove regole di tassazione dei dividendi trovano applicazione solo per **gli utili percepiti a decorrere dal 01.01.2018.**

È prevista tuttavia una specifica **disciplina transitoria** che prevede che alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società formatesi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al **31 dicembre 2017**, deliberate dal **1º gennaio 2018 al 31 dicembre 2022**, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 26 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 160 dell'11 luglio 2017.

Pertanto:
- gli **utili prodotti fino al 2017** e deliberati **dall'1.1.2018 al 31.12.2022** risultano applicabili le disposizioni del D.M. 26.05.2017 (aliquote progressive Irpef su una base imponibile del 40%, 49,72% e 58,14);
- dagli **utili prodotti dal 1.1.2018 è applicabile la nuova disposizione**, con applicazione della **ritenuta a titolo d'imposta del 26%**.

Pertanto per le delibere:
- adottate dal **01.01.2018 al 31.12.2022**;
- relative ad **utili prodotti fino al 2017.**

I dividendi concorrono alla determinazione del **reddito complessivo** del soggetto percettore in base all'anno di maturazione ovvero:
- nella misura del **49,72%** se derivano da utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016;
- nella misura del **40%** se derivanti da utili prodotti sino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007;
- nella misura del **58,14%** se derivanti da utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017.



Risoluzione n. 56/E/2019
Un problema interpretativo si poneva per **gli utili erogati dal 1 gennaio 2018**, ma la cui distribuzione sia stata **deliberata entro il 31 dicembre 2017**, ossia anteriormente al periodo di riferimento temporale previsto ai fini dell'applicabilità del regime transitorio: a tali dividendi, corrisposti nel 2018 si pensava dovesse essere applicata la nuova disciplina (con ritenuta al 26%), penalizzando quei soci a cui vengono distribuiti utili deliberati ancor prima dell'entrata in vigore delle nuove norme.

Nella **Risoluzione n. 56/E/2019** l'Agenzia delle entrate ha chiarito che le distribuzioni di dividendi a favore di persone fisiche titolari di partecipazioni qualificate deliberate nel 2017, ma eseguite nel 2018, **mantengono il previgente regime impositivo**, non scontando quindi la ritenuta a titolo d'imposta del 26%. L'Agenzia ha infatti precisato che "*considerata la volontà del legislatore di salvaguardare (per un periodo di tempo limitato) il regime fiscale degli utili formati in periodi d'imposta precedenti rispetto all'introduzione del nuovo regime fiscale, si ritiene, pertanto, che anche* ***alle distribuzioni di utili deliberate entro il 31 dicembre 2017 risulti applicabile il regime fiscale previgente che differenzia la misura imponibile in ragione del periodo di formazione degli utili***".

PARTECIPAZIONI QUALIFICATE/NON QUALIFICATE

In merito alla **percentuale di partecipazione** detenuta si deve distinguere **tra partecipazioni qualificate e partecipazioni non qualificate definendo**:

- le **partecipazioni in soggetti Ires, società non quotate**, qualificate, nel caso in cui si detengano più del **20% dei diritti di voto** esercitabili in assemblea ordinaria, ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al **25%**; nel caso di società quotate la partecipazione si definisce qualificata nel caso in cui si detengano più **del 2% dei diritti di voto in assemblea ordinaria** ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5%;
- le **partecipazioni in soggetti Ires, società non quotate**, non qualificate, nel caso in cui si detenga una percentuale **inferiore (o uguale) al 20% dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria**, ovvero una **partecipazione al capitale o al patrimonio inferiore (o uguale) al 25%;** nel caso di società quotate la partecipazione si definisce non qualificata nel caso in cui si detengano meno **del 2% dei diritti di voto in assemblea ordinaria** ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio inferiore al 5%.

TASSAZIONE DEI DIVIDENDI DI FONTE ITALIANA

Se gli utili distribuiti nel 2019, ma formatisi fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017, vengono corrisposti da società residenti al socio persona fisica (non imprenditore):

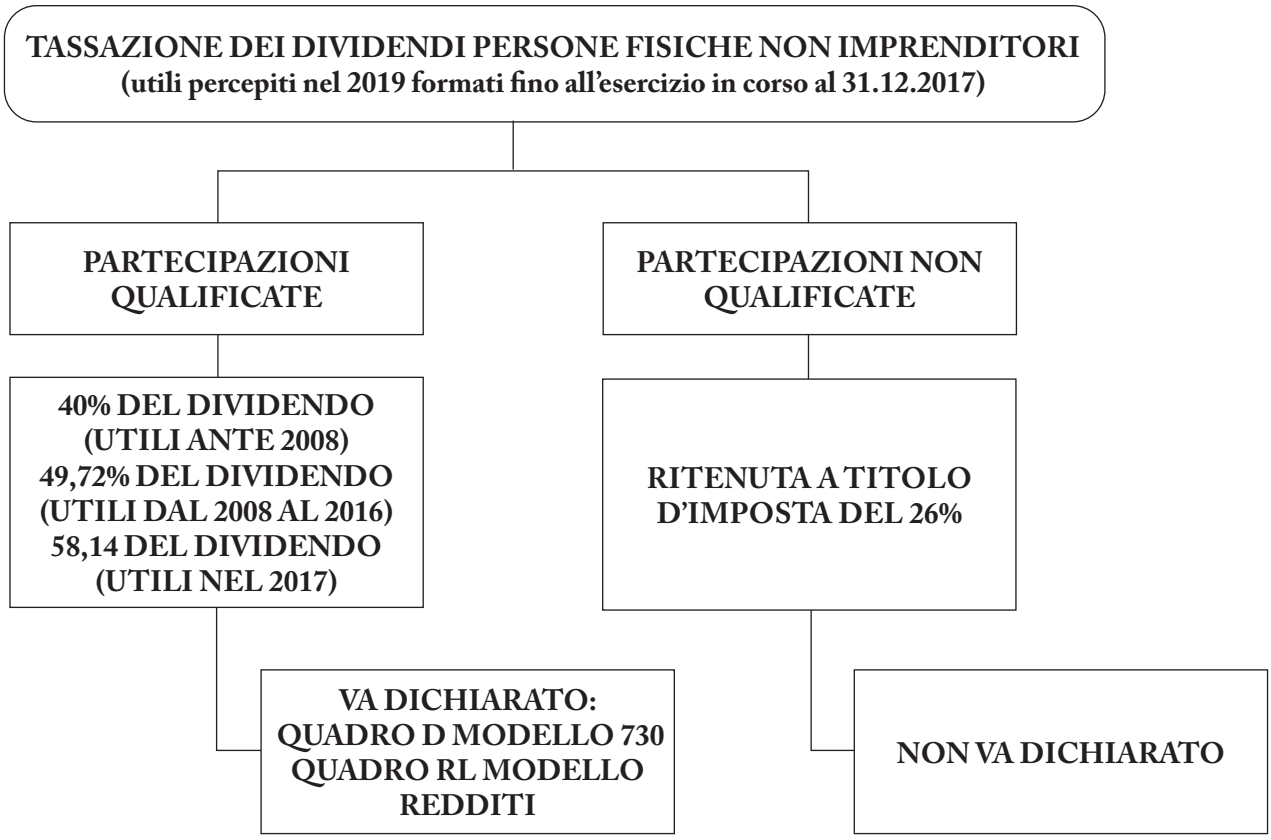
- nel caso di **partecipazioni qualificate**, concorreranno alla formazione del reddito complessivo del contribuente (il quale dovrà dichiarare il dividendo percepito nel **quadro D del modello 730 o nel quadro RL del modello Redditi PF**) nella misura del:
  - **40%** se relativi ad utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007;
  - **49,72%** se relativi ad utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016;
  - **58,14%** se relativi ad utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017;
- nel caso di **partecipazioni non qualificate** i dividendi **saranno soggetti a ritenuta a titolo d'imposta** pari al **26%** dell'intero importo

Trattandosi di ritenute a titolo d'imposta il contribuente **nulla dovrà indicare in dichiarazione** e non verrà nemmeno rilasciata la certificazione dei dividendi.



ESEMPIO

Lo stesso sig. Verdi, ha percepito poi in **data 15/10/2019** un dividendo relativo ad una partecipazione non qualificata di euro 100.000; su tale importo la società ha applicato la ritenuta del **26%,** pari ad euro 26.000. Il netto percepito dal sig. Verdi sarà ammonterà ad euro 74.000 e non sarà in obbligo di presentare la dichiarazione.



A decorrere dall'**01.01.2018**, le somme corrisposte ai soci sono tassate **nell'anno di percezione con ritenuta a titolo d'imposta del 26%** operata dalla società, senza distinzione tra **partecipazioni qualificate e non qualificate**.
Per le partecipazioni qualificate la tassazione del **26%** si applica per **gli utili prodotti dall'anno 2018.**
Inoltre dal **2023**, al termine del periodo transitorio (2018-2022) la ritenuta del 26% troverà applicazione anche per gli utili prodotti prima del 2018.

TABELLA DI SINTESI

Tassazione degli utili relativi ad una **partecipazione qualificata** per persona fisica non imprenditore.

Anno di produzione degli utili	Anno di adozione della delibera	Anno di pagamento	Tassazione
Fino al 2007	entro il 2017	entro il 2017	40%
		dal 2018	40%
	dal 2018 al 2022	dal 2018	40%
	dal 2023	dal 2023	Ritenuta a titolo di imposta 26%
Dal 2008 al 2016	entro il 2017	entro il 2017	49,72%
		dal 2018	49,72%
	dal 2018 al 2022	dal 2018	49,72%
	dal 2023	dal 2023	Ritenuta a titolo di imposta 26%

Anno di produzione degli utili	Anno di adozione della delibera	Anno di pagamento	Tassazione
Nel 2017	dal 2018 al 2022	dal 2018	58,14%
	dal 2023	dal 2023	Ritenuta a titolo di imposta 26%
Dal 2018	dal 2019	dal 2019	Ritenuta a titolo di imposta 26%

TASSAZIONE DEI DIVIDENDI DI FONTE ESTERA

Nel caso **in cui i dividendi siano percepiti** da **soggetti residenti in Italia** ma distribuiti o provenienti da società o enti residenti all'estero, allora ai fini della corretta tassazione dovremmo tenere in considerazione:

- la percentuale di partecipazione detenuta nella società;
- il periodo di produzione dell'utile che viene distribuito;
- se **la società estera risiede in un Paese a fiscalità ordinaria o a fiscalità privilegiata (individuati dal D.M. 21/11/2001)**.

A seguito della riforma della **tassazione dei redditi di capitale** introdotta con la Legge di Bilancio 2018, che ha previsto un **periodo transitorio** durante il quale si continua ad applicare il regime impositivo previgente, i **redditi di fonte estera** che concorrono alla formazione del reddito complessivo sono **gli utili e gli altri proventi** derivanti da **partecipazioni qualificate e prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017**.

Concorrono alla formazione del reddito complessivo, **anche se formatisi dopo il 31 dicembre 2017**, i redditi derivanti da:

- **partecipazione di natura non qualificata** in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o Territori che hanno un regime fiscale privilegiato, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati;
- **partecipazioni qualificate** in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o
- **Territori che hanno un regime fiscale privilegiato**.

L'importo da inserire è quello al **lordo delle eventuali ritenute operate all'estero** a titolo definitivo e in Italia a titolo d'acconto. Tale importo è desumibile dalla certificazione relativa agli utili ed agli altri proventi equiparati corrisposti nell'anno 2019.

PARTECIPAZIONI IN SOGGETTI ESTERI – PAESI A FISCALITÀ ORDINARIA

Partecipazioni qualificate

I dividendi relativi ad una **partecipazione qualificata** allora concorrono **alla formazione del reddito complessivo nella misura del 49,72%** se relativi a utili prodotti **dal 1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2016, nella misura del 40%** se relativi ad utili prodotti **fino al 31 dicembre 2007**.



Gli **utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017** concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del **58,14%.**

Inoltre, sulla **quota imponibile** degli utili (quindi sul 58,14%, 49,72% o sul 40%) deve essere applicata una **ritenuta alla fonte a titolo di acconto del del 26% da parte dell'intermediario (sostituto d'imposta) residente che interviene nella riscossione (banche)**.

In sede di dichiarazione dei redditi il contribuente potrà beneficiare del credito per imposte pagate all'estero.

Partecipazioni non qualificate

Se sono dividendi relativi ad una **partecipazione non qualificata, non concorrono alla formazione del reddito** del contribuente in quanto **assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta del 26%.**

Tali **ritenute saranno operate direttamente da un intermediario residente** che interviene nella riscossione degli utili; nei casi in cui i dividendi siano stati percepiti senza l'intervento di un intermediario (o non siano state applicate da quest'ultimo le ritenute) queste dovranno essere versate in **autoliquidazione** da parte del **contribuente in sede di dichiarazione dei redditi** (compilazione del quadro RM del modello Redditi) applicando **l'imposta sostitutiva** prevista dall'articolo 18 del Tuir (con la stessa aliquota della ritenuta alla fonte a titolo d'imposta pari cioè al 26%).



L'importo che deve essere dichiarato è quello relativo ad utili e proventi equiparati relativo partecipazioni qualificate, al **lordo** delle eventuali ritenute operate **all'estero a titolo definitivo e in Italia a titolo d'acconto**.

Tale importo è desumibile dalla certificazione relativa agli utili ed agli altri proventi equiparati corrisposti nell'anno 2019.

Premesso che sugli utili e proventi equiparati di fonte estera spetta un credito d'imposta per le imposte pagate all'estero, è utile precisare che:

- tale **credito d'imposta** consiste nella **detrazione dalle imposte dovute in Italia** e risultanti dalla dichiarazione dei redditi, delle imposte pagate all'estero in via definitiva sui redditi ivi prodotti;

- la **detrazione spetta** nei limiti in cui i redditi prodotti all'estero **concorrono a formare il reddito complessivo dichiarato**;
- la detrazione spetta fino a **concorrenza della quota dell'imposta italiana corrispondente al rapporto fra i redditi prodotti all'estero e il reddito complessivo dichiarato**;
- la detrazione va richiesta, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui **le imposte estere sono state pagate a titolo definitivo**.

Pertanto, se un reddito prodotto all'estero ha concorso a formare il reddito complessivo in un anno, ma detto reddito è stato tassato all'estero in via definitiva l'anno successivo, il credito d'imposta spetta nell'anno successivo. In tal caso, tuttavia, è necessario calcolare il **limite di spettanza**, rappresentato dalle imposte italiane corrispondenti al reddito estero, sulla base degli elementi di reddito del precedente esercizio in cui il reddito ha concorso a formare il reddito complessivo.

In presenza di **Convenzioni contro le doppie imposizioni** stipulate dall'Italia, qualora il prelievo sia stato effettuato nell'altro Stato contraente in misura eccedente l'aliquota prevista dal Trattato, la **maggiore imposta subita** (vale a dire la differenza tra il prelievo effettivamente subito e l'aliquota convenzionale) non può essere recuperata attraverso il credito d'imposta, **bensì mediante un'istanza di rimborso da presentare alle Autorità fiscali estere** con le modalità e nei termini stabiliti dalla relativa legislazione. Pertanto, nei casi in cui sia stata applicata **un'aliquota in misura maggiore** a quella convenzionale, il contribuente può usufruire, presentando la dichiarazione dei redditi, esclusivamente del credito d'imposta sulla base delle aliquote convenzionali riportate nella tabella.

TABELLA 9 - ALIQUOTA CONVENZIONALE MASSIMA APPLICABILE SUI DIVIDENDI ESTERI

PAESI	ALIQUOTA MASSIMA
Albania, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cina, Etiopia, Jugoslavia, Malaysia, Polonia, Romania, Federazione Russa, Serbia Montenegro, Singapore, Slovenia, Tanzania, Ungheria, Uzbekistan, Venezuela	10%
Algeria, Argentina, Arzebaijan, Australia, Austria, Bangladesh, Belgio, Bielorussia, Brasile, Cipro, Corea del Sud, Croazia, Danimarca, Ecuador, Estonia, Filippine, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Indonesia, Irlanda, Israele, Kazakistan, Kirghisistan, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Marocco, Messico, Mozambico, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Senegal, Slovacchia, Spagna, Sri Lanka, Sud Africa, Svezia, Svizzera, Tagikistan, Turkmenistan, Tunisia, Turchia, Ucraina, Uganda, Vietnam, Zambia	15%
Costa d'Avorio	15-18% (1)
Emirati Arabi, Moldova	5-15% (2)
Grecia	15-35% (3)
Malta	0-15% (4)
Mauritius	15-40% (5)
Georgia, Siria, Arabia Saudita	5-10% (6)
Armenia	5-10% (7)
Oman	5-10% (8)
Ghana, Lettonia	5-15% (9)
Islanda, Libano	5-15% (10)
Bielorussia, Slovenia	5-15% (11)
Thailandia	15-20% (12)
Qatar San Marino e Stati Uniti	5-15% (13)
India, Pakistan	25%
Trinidad e Tobago	20%

Attenzione Per ulteriori informazioni sugli accordi vigenti in materia di convenzioni contro le doppie imposizioni si veda il sito www.finanze.it (tra le aree tematiche presenti sulla home page selezionare "Fiscalità internazionale" e quindi "Convenzioni e accordi".

(1) Il 18 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi quando gli stessi sono pagati da una società residente nella Repubblica ivoriana che sia esonerata dall'imposta pagata sugli utili o non corrisponda detta imposta con aliquota normale e il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.
(2) Il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se l'effettivo beneficiario possiede, direttamente o indirettamente, almeno il 25 per cento del capitale della società che paga i dividendi e il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.
(3) Il 35 per cento se gli utili della società residente in Grecia, in base alla legislazione di tale Paese, sono imponibili soltanto a carico degli azionisti e il 15 per cento in tutti gli altri casi.
(4) Il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se gli stessi sono pagati con profitti od utili prodotti negli anni per i quali la società beneficia di agevolazioni fiscali, non è prevista imposizione in tutti gli altri casi.
(5) Il 40 per cento del l'ammontare lordo dei dividendi pagati da una società residente nelle Mauritius ad un residente italiano se, in base alla legislazione di tale Paese, gli stessi sono ammessi in deduzione nella determinazione degli utili imponibili della società e il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.
(6) Il 5 per cento se l'effettivo beneficiario è una società che possiede almeno il 25 per cento del capitale della società che paga i dividendi.
(7) Il 5 per cento se il beneficiario effettivo è una società che ha posseduto almeno il 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi (questa quota deve essere di almeno 100.000 dollari USA o del suo equivalente in altra valuta) nel corso di un periodo di almeno 12 mesi precedenti la data in cui i dividendi sono stati dichiarati.
(8) Il 5 per cento se l'effettivo beneficiario è una società (non di persone) che detiene direttamente almeno il 15 per cento del capitale della società che distribuisce i dividendi.
(9) Il 5 per cento se l'effettivo beneficiario è una società (diversa da una società di persone) che ha detenuto almeno il 10 per cento del capitale della società che paga o distribuisce i dividendi.
(10) Il 5 per cento se l'effettivo beneficiario è una società (diversa da una società di persone) che ha posseduto direttamente o indirettamente almeno il 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi per un periodo di almeno 12 mesi anteriormente alla data in cui sono stati dichiarati i dividendi.
(11) Il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se l'effettivo beneficiario possiede direttamente almeno il 25 per cento del capitale della società che paga i dividendi e il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.
(12) Il 15 per cento se il beneficiario del dividendo è una società residente in Thailandia che possiede almeno il 25 per cento delle azioni con potere di voto della società che paga i dividendi.
(13) Il 5 per cento se l'effettivo beneficiario è una società (diversa da una società di persone) che ha posseduto direttamente o indirettamente almeno il 25 per cento del capitale della società che paga i dividendi per un periodo di almeno 12 mesi anteriormente alla data in cui sono stati dichiarati i dividendi.

Il calcolo del credito **d'imposta spettante** viene effettuato dal soggetto che presta l'assistenza fiscale.
Nella documentazione da conservare a cura del contribuente, vanno specificati, in un'apposita distinta, oltre allo Stato o agli Stati esteri di produzione dei redditi, anche le relative imposte pagate all'estero in via definitiva. La certificazione degli utili e degli altri proventi equiparati può validamente sostituire la predetta documentazione qualora in essa sia riportata non solo l'imposta effettivamente subita in via definitiva, ma anche l'aliquota di tassazione nella misura convenzionale.

PARTECIPAZIONE IN SOGGETTI ESTERI – PAESI A FISCALITÀ PRIVILEGIATA

Se gli utili vengono corrisposti da **società non residenti** (ma residenti in **Stati a fiscalità privilegiata**) al socio persona fisica (non imprenditori) bisogna distinguere:

- se le **partecipazioni sono dirette** (o di controllo diretto o indiretto);
- se le **partecipazioni sono non qualificate** (non dirette o non di controllo diretto o indiretto).

PARTECIPAZIONI DIRETTE – DECRETO INTERNAZIONALIZZAZIONE

Il D.Lgs. 147/2015 modificando l'articolo 47 comma 4 del Tuir ha previsto che i **dividendi** provenienti da soggetti residenti in Stati a fiscalità privilegiata **concorrono alla formazione del reddito complessivo del contribuente per il 100% del loro ammontare** se:
la **partecipazione è detenuta direttamente** in società ivi localizzate;
si detiene una partecipazione **di controllo anche di fatto, diretto o indiretto**, in società residenti in Stati non a fiscalità privilegiata che **conseguono utili** dalla partecipazione in società residenti in Stati a fiscalità privilegiata.

I dividendi relativi a **partecipazioni dirette o di controllo diretto o indiretto:**

- concorrono alla formazione del reddito complessivo del contribuente per il 100% del loro ammontare;
- viene operata una **ritenuta a titolo di acconto del 26%** da parte del sostituto d'imposta che interviene nella riscossione dell'utile.

È possibile **evitare la tassazione integrale** del dividendo nel caso in cui:

- il **soggetto percipiente** possieda una partecipazione non inferiore al 20%, ovvero al 10% per le società quotate, e i dividendi erogati da Paesi black list vengono **imputati al socio per trasparenza sulla base della disciplina CFC**, prevista dagli articoli 167 e 168 del Tuir;
- nel caso i cui si dimostri che dalle partecipazioni non sia stato conseguito lo scopo di **localizzare redditi in uno Stato a regime fiscale privilegiato** e, a seguito di interpello, si sia ottenuto il parere favorevole dell'agenzia delle entrate.
  Tale istanza di interpello non è più obbligatoria ma il requisito antielusivo potrà essere dimostrato anche **in fase di accertamento**. Come previsto dall'articolo 87 comma 1 lettera c) del Tuir il contribuente che intende far valere la sussistenza del requisito antielusivo ma non ha presentato la predetta istanza di interpello ovvero, avendola presentata, non ha ricevuto risposta favorevole, dovrà segnalare la percezione degli utili derivanti da partecipazioni in imprese o enti esteri localizzati in Stati o territori a fiscalità privilegiata nella dichiarazione dei redditi con un apposito codice.

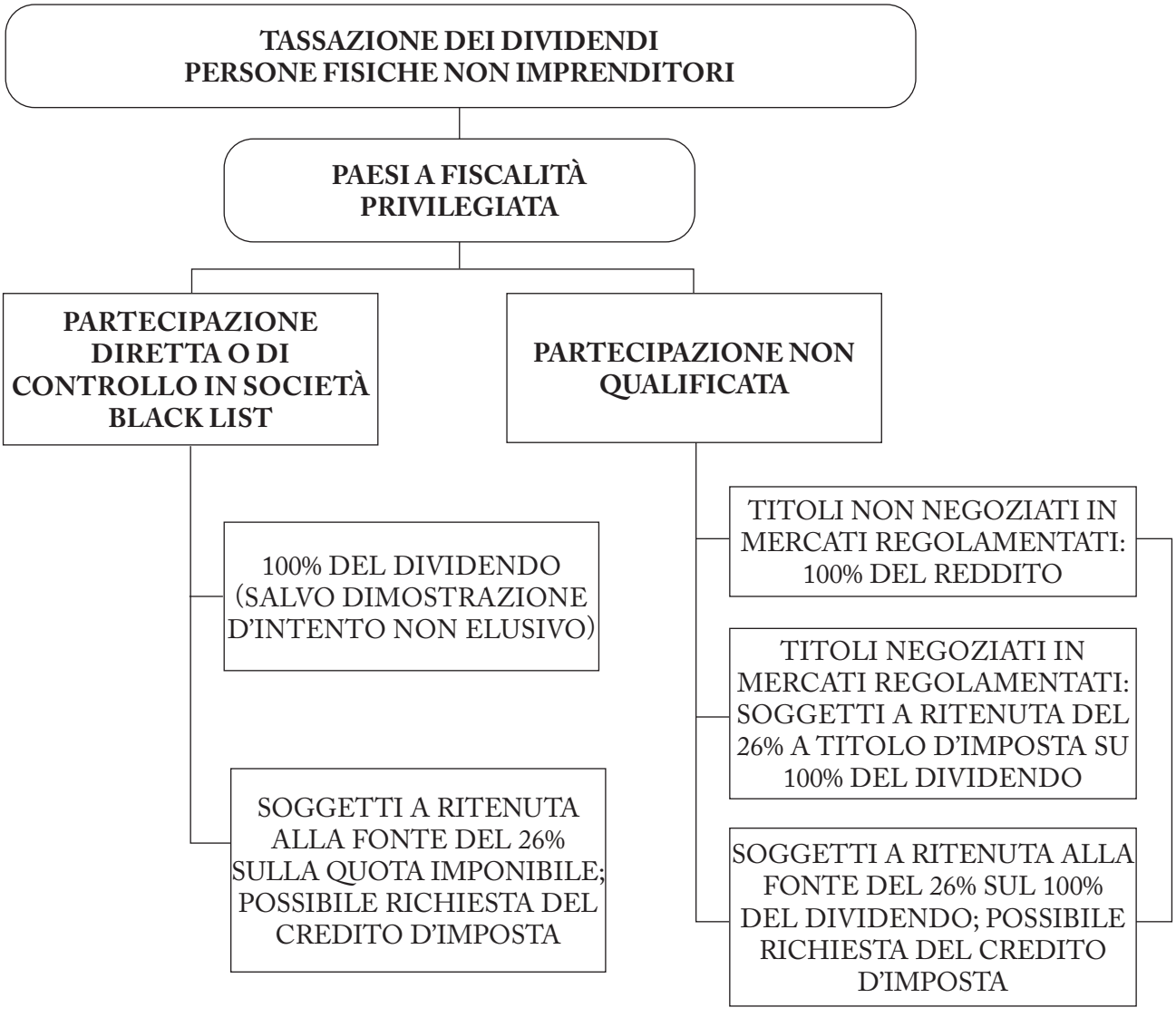
In caso di dimostrazione dell'intento non elusivo il contribuente potrà **assoggettare a tassazione il 49,72% del dividendo percepito, se trattasi di utili formatisi dal 2008 fino al 31.12.2016** (o il 40% se trattasi di utili formatisi fino al 31.12.2007).

Gli **utili formatisi dal 2017,** il contribuente potrà assoggettare a tassazione il **58,14%** del dividendo percepito.

Anche questi redditi possono fruire del **credito d'imposta**, nella misura massima del 100% dell'imposta estera subita, con le stesse regole e modalità viste in precedenza.

PARTECIPAZIONI NON QUALIFICATE

Gli utili che derivano da partecipazioni non qualificate in società residenti in Stati o territori a fiscalità privilegiata **le cui azioni sono quotate nei mercati regolamentati**, saranno soggetti a **ritenuta a titolo d'imposta del 26%** sul 100% del dividendo e non dovranno essere dichiarati nel quadro D del modello 730/2020 (o nel quadro RL del modello Redditi PF). Nel caso in cui l'intermediario che interviene nella riscossione non abbia trattenuto la ritenuta o nel caso in cui il dividendo sia percepito direttamente all'estero, allora il contribuente in autoliquidazione dovrà versare l'imposta compilando il quadro RM del modello Redditi PF. Nel caso di percezione di utili da **partecipazioni non qualificate** in società residenti in Stati o territori a fiscalità privilegiata le cui azioni **non sono quotate in mercati regolamentati** si applicano le **stesse modalità di tassazione** degli utili percepiti da partecipazioni dirette (o di controllo diretto o indiretto).



MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Colonna 1



Va indicato il codice relativo al **tipo di reddito** percepito nel corso del 2019:

1. in caso di **utili e di altri proventi equiparati** di natura **qualificata** corrisposti da imprese residenti in Italia ovvero residenti in Stati aventi un regime fiscale non privilegiato formatisi con utili prodotti fino **all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007;**
2. in caso di **utili** e di altri proventi equiparati di **natura qualificata** provenienti da imprese residenti o localizzate in Stati o territori **aventi un regime fiscale privilegiato**, prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017. Si considerano provenienti da società residenti o localizzate in Stati o territori a regime privilegiato **gli utili relativi al possesso di partecipazioni dirette** in tali società o di partecipazioni di controllo anche di fatto, diretto o indiretto, in altre società residenti all'estero che conseguono utili dalla partecipazione in società residenti in Stati o territori a regime privilegiato e nei limiti di tali utili (articolo 47, comma 4, del Tuir, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 147/2015).
   Si considerano provenienti da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime privilegiato gli utili relativi al **possesso di partecipazioni dirette** in tali soggetti o di **partecipazioni di controllo**, ai sensi del comma 2 dell'articolo 167 del Tuir in società residenti all'estero che conseguono utili dalla partecipazione in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime privilegiato e nei limiti di tali utili (articolo 47, comma 4, del Tuir). Gli utili e gli altri proventi equiparati prodotti **a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017**, per i quali è stato rilasciato parere favorevole dall'Agenzia delle Entrate a seguito di interpello (proposto ai sensi del comma 3 dell'articolo 47-*bis* del Tuir), devono, invece, essere indicati nella sezione V del quadro RM del mod. Redditi Persone fisiche 2020;
3. in caso di **utili** e di altri proventi equiparati di natura non qualificata corrisposti da **imprese residenti** o localizzati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato i **cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati**. Se è stato rilasciato parere favorevole dall'Agenzia delle entrate a seguito di interpello (proposto ai sensi del comma 3 dell'articolo 47-*bis* del Tuir), gli utili e gli altri proventi devono, invece, essere indicati nella sezione V del quadro RM del mod. Redditi Persone fisiche 2020;
4. in caso di **utili** e di altri proventi equiparati di natura qualificata provenienti da imprese o enti residenti o localizzate in Paesi o territori che hanno un regime fiscale privilegiato, prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007, per i quali sia stato dimostrato il rispetto, sin dal primo periodo di possesso della partecipazione, della condizione di cui al comma 2, lettera b, dell'articolo 47-*bis* del Tuir e sia stato rilasciato parere favorevole dall'Agenzia delle entrate a seguito di interpello (proposto ai sensi del comma 3 del medesimo articolo);
5. in caso di **utile** e di altri proventi equiparati corrisposti da imprese residenti in Italia ovvero residenti in Stati aventi un regime fiscale non privilegiato formatisi a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino all'esercizio in corso al 31.12.2016;
6. in caso di utili e di altri proventi equiparati di **natura qualificata** provenienti da **imprese o enti residenti o localizzati in Paesi o Territori che hanno un regime fiscale privilegiato**, per i quali sia stato dimostrato il rispetto, sin dal primo periodo di possesso della partecipazione, della condizione di cui al comma 2, lettera b,

dell'articolo 47-*bis* del Tuir e sia stato rilasciato parere favorevole dall'Agenzia delle entrate a seguito di interpello (proposto ai sensi del comma 3 del medesimo articolo), prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016;

7. in caso di **utili** e di altri proventi, che andrebbero indicati con il codice 2, per i quali il contribuente intenda far valere la sussistenza sin dal primo periodo di possesso della partecipazione, della condizione di cui al comma 2, lettera b, dell'articolo 47-*bis* del Tuir, qualora non abbia presentato l'istanza di interpello prevista dal comma 3 del medesimo articolo ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole, formatisi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007;
8. in caso di **utili** e di altri proventi, che andrebbero indicati con il codice 2, per i quali il contribuente intenda far valere la sussistenza sin dal **primo periodo di possesso della partecipazione**, della condizione di cui al comma 2, lettera b, dell'articolo 47-*bis* del Tuir, qualora non abbia presentato l'istanza di interpello prevista dal comma 3 del medesimo articolo ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole, formatisi con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016;
9. in caso di **utili e di altri proventi equiparati** corrisposti da imprese residenti in Italia ovvero residenti in Stati aventi un regime fiscale non privilegiato, formatisi con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al **31 dicembre 2016** e **fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017**;
10. in caso di **utili e di altri proventi** che andrebbero indicati con il codice 2, ma per i quali sia stato dimostrato il rispetto, sin dal primo periodo di possesso della partecipazione, della condizione di cui al comma 2, lettera b, dell'articolo 47-*bis* del Tuir e sia stato rilasciato parere favorevole dall'Agenzia delle entrate a seguito di interpello proposto ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, formatisi con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al **31 dicembre 2016** e **fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017**;
11. in caso di **utili e di altri proventi**, che andrebbero indicati con il codice 2, per i quali il contribuente intenda far valere la sussistenza sin dal primo periodo di possesso della partecipazione, della condizione di cui al comma 2, lettera b, dell'articolo 47-*bis* del Tuir, qualora non abbia presentato l'istanza di interpello prevista dal comma 3 del medesimo articolo ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole, formatisi con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al **31 dicembre 2016** e **fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017**.

Colonna 2



Va indicato:

- il **40%** della somma degli utili e degli altri proventi equiparati corrisposti nell'anno 2019 desumibili dalla relativa certificazione ai punti 28, 31, 34 e 37 qualora sia stato indicato nella **colonna 1 il codice 1, 4 o 7**;
- il **49,72%** della somma degli utili e degli altri proventi equiparati corrisposti nell'anno 2019 desumibili dalla certificazione ai punti 29, 32 e 35 qualora sia stato indicato nella **colonna 1 il codice 5, 6 o 8**;
- il **58,14%** della somma degli utili e degli altri proventi equiparati corrisposti nell'anno 2019 desumibili dalla relativa certificazione ai punti 30, 33 e 36 se è stato indicato nella **colonna 1 il codice 9 o 10 o 11**;

- il **100%** della somma degli utili e degli altri proventi equiparati corrisposti nell'anno 2019 da imprese residenti o domiciliate in Stati o Territori aventi un regime fiscale privilegiato (c.d. *black list*), desumibili dalla relativa certificazione ai punti da 28 a 37 qualora sia stato indicato **nella colonna 1 il codice 2 o 3**.

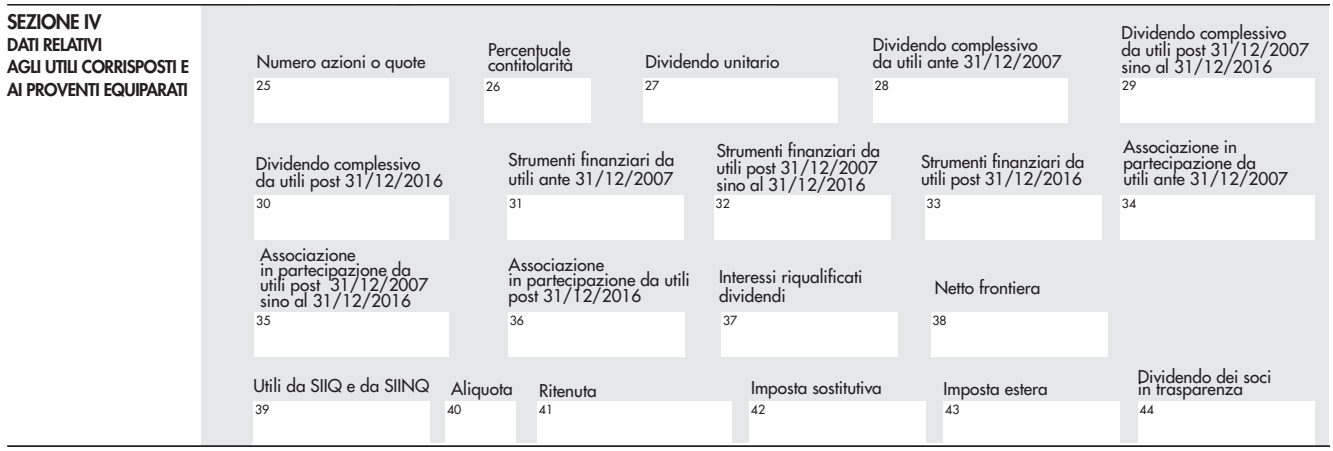
Colonna 4



Va indicato l'importo complessivo delle ritenute d'acconto subite di cui al **punto 41** della certificazione.

Se sono state rilasciate **più certificazioni** contenenti utili e/o proventi con la stessa codifica, si deve compilare **un solo rigo D1,** riportando nella **colonna 2** la somma dei singoli importi relativi agli utili e agli altri proventi equiparati e nella **colonna 4** la somma delle ritenute. Se sono stati percepiti utili e/o proventi per i quali è necessario indicare diversi codici occorrerà compilare altri righi D1 utilizzando ulteriori moduli del quadro D.

Di seguito si riporta la sezione della certificazione degli utili per quanto di interesse:



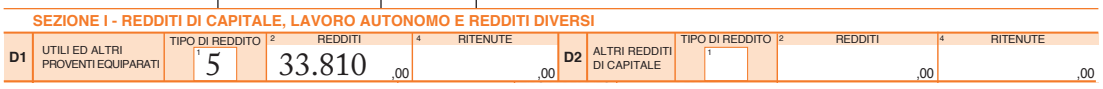
ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Sig. Rossi, socio di Alfa Srl, società residente in Italia senza opzione per la trasparenza, con una partecipazione pari al 52% del capitale sociale e con una percentuale del 34% in ordine alla distribuzione degli utili.
Nel corso del **2019** Alfa Srl distribuisce un dividendo complessivo pari a 200.000 euro (relativo ad utili prodotto nel 2016).
Trattandosi di partecipazione qualificata, il sig. Rossi dovrà indicare **il reddito nel quadro D del modello 730/2020**:

Utili di natura qualificata da società residenti in Italia

49,72% dell'utile distribuito (rapportato alla percentuale di partecipazione agli utili).

Non sono state operate ritenute d'acconto



Rigo D2 – Altri redditi di capitale



Nel **rigo D2** vanno indicati gli altri redditi di capitale, diversi da quelli indicati nel rigo D1, **percepiti nel 2019 al lordo delle eventuali ritenute a titolo d'acconto**.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Colonna 1



Va indicato il codice relativo al **tipo di reddito** percepito nel corso del 2019:

1. in caso di **interessi** e di **altri proventi derivanti da capitali dati a mutuo e da altri contratti** (depositi e conti correnti diversi da quelli bancari e postali) compresa la differenza tra la somma percepita alla scadenza e quella data a mutuo o in deposito ovvero in conto corrente. Al riguardo, si precisa che tali interessi si presumono percepiti, salvo prova contraria, alle scadenze e nella misura pattuita e che, nel caso in cui le scadenze non risultano stabilite per iscritto, gli interessi si presumono percepiti per l'ammontare maturato nel periodo d'imposta. Se la misura degli interessi non è determinata per iscritto, gli interessi devono essere calcolati al saggio legale;
2. in caso di **rendite perpetue** dovute a titolo di corrispettivo per il trasferimento di un immobile o per la cessione di un capitale, oppure imposte quali oneri al donatario (articolo 1861 cod.civ.) e di prestazioni annue perpetue a qualsiasi titolo dovute, anche se disposte per testamento (articolo 1869 cod.civ.);
3. in caso di compensi percepiti per la **prestazione di garanzie personali** (fideiussioni) o **reali** (pegni o ipoteche) assunte in favore di terzi;
4. in caso di **redditi corrisposti dalle società** o dagli enti che hanno per oggetto la gestione, nell'interesse collettivo di una pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro o beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti, compresa la differenza tra l'ammontare ricevuto alla scadenza e quello affidato in gestione. Devono essere, inoltre, inclusi i **proventi derivanti da organismi d'investimento collettivo** in valori mobiliari di diritto estero non conformi alle direttive comunitarie;
5. in caso di:
   - **altri interessi**, esclusi quelli aventi natura compensativa, diversi da quelli sopra indicati;
   - ogni **altro provento in misura definita derivante dall'impiego di capitale**;
   - **altri proventi** derivanti da altri rapporti aventi per oggetto **l'impiego del capitale** esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto,
   - proventi derivanti da **operazioni di riporto e pronti contro termine su titoli** che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente;
   - proventi **derivanti dal mutuo di titoli garantito** che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente;
   - interessi di mora;
   - interessi per la dilazione di pagamento relativi a redditi di capitale;

6. in caso di **proventi conseguiti in sostituzione dei redditi di capitale**, anche per effetto della cessione dei relativi crediti, e delle indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita dei redditi stessi;
7. in caso di **utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza** di cui all'articolo 44, comma 1, lettera f), del Tuir se dedotti dall'associante in base alle norme del Tuir vigenti anteriormente alla riforma dell'imposizione sul reddito delle società di cui al D.Lgs. 344/2003;
8. in caso di **redditi derivanti dalla partecipazione a fondi immobiliari imputati per trasparenza ai partecipanti** ai sensi dell'articolo 32, comma 3-*bis*, D.L. 78/2010, che possiedono quote di partecipazione in misura superiore al 5% del patrimonio del fondo alla data del 31.12.2019 o, se inferiore, al termine del periodo di gestione del fondo.

I redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e dei titoli di cui **ai codici 1, 4 e 7** se il periodo di durata dei contratti o dei titoli è inferiore a cinque anni devono essere dichiarati nel presente quadro; qualora invece il periodo di durata sia superiore a cinque anni, i predetti redditi devono essere dichiarati nel **quadro D, rigo D7** indicando il codice 8 (ed assoggettati a tassazione separata salvo opzione per la tassazione ordinaria).



A **colonna 2** va indicato l'importo del reddito relativo alla tipologia indicata a colonna 1.

A **colonna 4** vanno indicate le ritenute d'acconto subite.

Se sono stati percepiti proventi per i quali è necessario indicare diversi codici occorrerà compilare altri righi D2 utilizzando ulteriori moduli del quadro D.

SEZIONE I – rigo D3



ASPETTI GENERALI

Al **rigo D3** vanno dichiarati i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo che essendo carenti di alcune peculiarità del lavoro autonomo vengono definite come "assimilate", di cui all'articolo 53, comma 2, Tuir e per i quali è prevista una specifica detrazione di cui all'articolo 13, comma 5, Tuir, che se spettante viene riconosciuta dal soggetto che presta assistenza fiscale.
Le tipologie di redditi che devono essere dichiarate al rigo D3 sono quelle previste dall'articolo 53 comma 2 lettere b), c), d) e f) del Tuir:

RIF. NORMATIVO	TIPOLOGIA DI REDDITO
Articolo 53 comma 2 lettera b)	redditi **derivanti dalla utilizzazione economica, da parte dell'autore o inventore**, di opere dell'i**ngegno**, di **brevetti industriali** e di **processi, formule o informazioni** relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, **se non sono conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali.**
Articolo 53 comma 2 lettera c)	le **partecipazioni agli utili** di cui alla articolo 44 comma 1 lettera f) (**associazione in partecipazione**) quando l'apporto è **costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro.**
Articolo 53 comma 2 lettera d)	le **partecipazioni agli utili** spettanti ai **promotori e ai soci fondatori** di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata.
Articolo 53 comma 2 lettera f)	i **redditi derivanti dall'attività di levata dei protesti** esercitata **dai segretari comunali** ai sensi della L. 349/1973.

Per tali tipologie di **redditi spetta una detrazione dall'imposta** lorda calcolata dal soggetto che presta assistenza fiscale in quanto **dipende dal reddito complessivo del contribuente**:

REDDITO COMPLESSIVO	DETRAZIONE
fino a € 4.800	€ 1.104
oltre € 4.800 fino a € 55.000	€ 1.104 x ((€ 55.000-reddito complessivo)/€ 50.200)
oltre € 55.000	€ 0

Il **reddito complessivo è al netto della deduzione per abitazione principale** e relative pertinenze non soggette ad Imu; deve **essere compreso** anche **il reddito dei fabbricati assoggettati a cedolare secca sulle locazioni.**

Tale detrazione:
- decresce all'aumentare del reddito complessivo;
- non è cumulabile con le detrazioni per redditi di lavoro dipendente e assimilati;
- non deve essere rapportata al periodo di lavoro.

Utilizzazione economica di opere di ingegno, brevetti, … percepiti dall'autore/inventore
Nel **rigo D3** devono essere indicati i **proventi lordi** derivanti dalla utilizzazione economica di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali e simili da parte dell'autore o inventore, vale a dire i compensi, compresi i canoni, relativi alla cessione di opere e invenzioni, tutelate dalle norme sul diritto d'autore, conseguiti anche in via occasionale (brevetti, disegni e modelli ornamentali e di utilità, know-how, articoli per riviste o giornali, ecc.).

Se tali proventi derivano da diritti acquisiti per successione o donazione, ovvero se i diritti sono stati acquisiti a titolo oneroso da terzi, sono considerati redditi diversi e vanno dichiarati **al rigo D4**.

Come previsto dall'articolo 54 comma 8 del Tuir su tali proventi va rilevata una percentuale **di deduzione forfetaria** a **titolo di spese,** che varia a seconda dell'età del soggetto percettore, e il cui ammontare deve essere indicato al rigo **D3**:

- **25%** se il soggetto ha un'età pari o superiore a 35 anni;
- **40%** se il soggetto ha un'età inferiore a 35 anni.

Su tali proventi quindi la ritenuta operata a titolo di acconto dal soggetto che eroga il compenso è pari **al 20%** e dovrà essere calcolata sul 60% del compenso per i soggetti di età inferiore ai 35 anni, e sul 75% per i soggetti di età superiore a 35 anni.

Attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali
Al **rigo D3** vanno indicati i compensi lordi derivanti dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali.
Su tali proventi **va rilevata una percentuale di deduzione forfetaria** a **titolo di spese** pari al **15%** dei compensi.

Redditi derivanti da contratti di associazione in partecipazione
Al **rigo D3** va indicato **l'ammontare lordo dei proventi percepiti** (criterio di cassa) **dagli associati in partecipazione** (anche in caso di cointeressenza agli utili di cui all'articolo 2554 cod.civ.) **il cui apporto consista esclusivamente in prestazioni di lavoro.**
Per tali redditi non spetta alcuna deduzione a titolo forfetario.
Sull'ammontare delle somme corrisposte deve essere applicata, al momento del pagamento, **una ritenuta del 20% a titolo di acconto Irpef** (articolo 25 D.P.R. 600/1973).



A decorrere dal 25 giugno 2015 non è più possibile stipulare contratti di associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro; i contratti esistenti sono validi fino a normale scadenza.

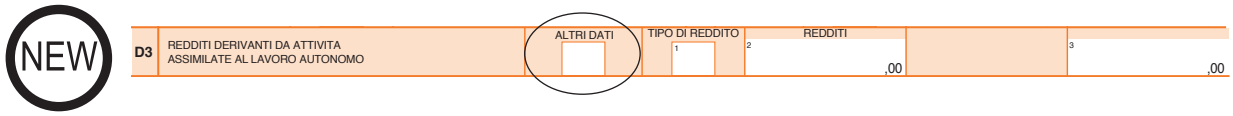
Utili spettanti ai soci promotori e ai soci fondatori di società
Al **rigo D3** vanno inseriti anche **gli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori** di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE



Dati utili per la compilazione del rigo **D3** sono desumibili dalla C.U. 2020:

Causale Punto "1" della CU 2020	Tipologia di reddito	Quadro D Rigo D3
B	Proventi che derivano **dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno** e di invenzioni industriali da parte dell'autore o inventore	**D3 codice 1**
C	Redditi che derivano dai **contratti di associazione in partecipazione** e di **cointeressenza agli utili** se l'apporto è costituito esclusivamente dalla **prestazione di lavoro**	**D3 codice 3**
D	Utili spettanti ai soci fondatori delle società di capitali	**D3 codice 3**
E	Redditi che derivano dall'attività di **levata dei protesti esercitata dai segretari comunali**	**D3 codice 2**



Nella colonna "**Altri dati**" va indicato il **codice "5"** che identifica i redditi prodotti in euro dai residenti a Campione d'Italia se si hanno i requisiti per fruire di tale agevolazione.

Nella **colonna 1 (tipo di reddito) va indicata la tipologia di reddito utilizzando lo specifico codice**:

- **'1'** per **i proventi** che **derivano dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno** e di invenzioni industriali e simili da parte dell'autore o inventore (brevetti, disegni e modelli ornamentali e di utilità, know-how, libri e articoli per riviste o giornali, ecc.), vale a dire i compensi, compresi i canoni, relativi alla cessione di opere e invenzioni, tutelate dalle norme sul diritto d'autore, conseguiti anche in via occasionale, salvo che rientrino nell'oggetto proprio dell'attività. Tali proventi sono contraddistinti dalla **lettera "B" nel punto "1"** Causale della Certificazione Unica, sezione Lavoro autonomo;
- **'2'** per **i compensi** che derivano **dall'attività di levata dei protesti** esercitata dai segretari comunali. Tali proventi sono contraddistinti dalla **lettera "E" nel punto "1"** Causale della Certificazione Unica - Lavoro autonomo;
- **'3'** per **i redditi** che derivano **dai contratti di associazione in partecipazione** e di cointeressenza agli utili **se l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro** e per **gli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori** di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata. Tali proventi sono contraddistinti dalla **lettere "C" e "D" nel punto "1"** Causale della Certificazione Unica, sezione Lavoro autonomo;

Nella **colonna 1 (tipo di reddito) va indicata la tipologia di reddito utilizzando lo specifico codice:**
- **'1'** per **i proventi** che **derivano dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno** e di invenzioni industriali e simili da parte dell'autore o inventore (brevetti, disegni e modelli ornamentali e di utilità, know-how, libri e articoli per riviste o giornali, ecc.), vale a dire i compensi, compresi i canoni, relativi alla cessione di opere e invenzioni, tutelate dalle norme sul diritto d'autore, conseguiti anche in via occasionale, salvo che rientrino nell'oggetto proprio dell'attività;
- **'2'** per **i compensi** che derivano **dall'attività di levata dei protesti** esercitata dai segretari comunali;
- **'3'** per **i redditi** che derivano **dai contratti di associazione in partecipazione** e di cointeressenza agli utili **se l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro** e per **gli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori** di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata.



A **colonna 2** va indicato **il reddito percepito** nel 2019 **al lordo** della relativa deduzione forfetaria che deve essere operata dal soggetto che presta assistenza fiscale.

Alla **colonna 3** vanno riportate **le ritenute d'acconto subite**.

Le persone fisiche che hanno percepito indennità per la cessazione di rapporto di agenzia sono tenute a compilare il quadro RM del modello Redditi PF 2020.

RIEPILOGO

TIPOLOGIA		REDDITO
OPERE DELL'INGEGNO	>	75% del REDDITO (se superiore a 35 anni) 60% del REDDITO (se inferiore a 35 anni)
ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE	>	100% del REDDITO
UTILI A SOCI FONDATORI E PROMOTORI	>	100% del REDDITO
LEVATA DI PROTESTI	>	85% del REDDITO
GIUDICI ONORARI DI PACE VICE PROCURATORI ONORARI	>	100% del REDDITO

ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Un contribuente (età 30 anni) ha percepito nel corso del 2019 diritti d'autore per complessivi 4.000 euro sui quali è stata operata una ritenuta d'acconto Irpef di 480 euro (20% di 2.400 euro).

La Certificazione Unica del contribuente sarà così compilata da parte del sostituto d'imposta:

CERTIFICAZIONE LAVORO AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI

DATI RELATIVI ALLE SOMME EROGATE

TIPOLOGIA REDDITUALE

Causale 1: B

DATI FISCALI

Anno 2	Anticipazione 3	Ammontare lordo corrisposto 4	Somme non soggette a ritenuta per regime convenzionale 5
	☐	4.000	

Codice 6	Altre somme non soggette a ritenuta 7	Imponibile 8	Ritenute a titolo d'acconto 9
	1.600	2.400	480

Il contribuente dovrà compilare così il quadro D del modello 730:

A colonna 1 va indicato il **codice "1"** che identifica i proventi che derivano dall'utilizzo di opere dell'ingegno da parte dell'autore, individuati con la causale B nel punto 1 della C.U.

A **colonna 2** va riportato l'importo del reddito percepito nel 2019 **al lordo della deduzione forfetaria**, indicando nel punto "4", "ammontare lordo corrisposto", dalla C.U. **A colonna 3 l'importo delle ritenute subite, indicate nel punto 9 della C.U.**

QUADRO D - Altri redditi

SEZIONE I - REDDITI DI CAPITALE, LAVORO AUTONOMO E REDDITI DIVERSI

D1	UTILI ED ALTRI PROVENTI EQUIPARATI	TIPO DI REDDITO 1	REDDITI 2 ,00	RITENUTE 4 ,00	D2	ALTRI REDDITI DI CAPITALE	TIPO DI REDDITO 1	REDDITI 2 ,00	RITENUTE 4 ,00		
D3	REDDITI DERIVANTI DA ATTIVITA ASSIMILATE AL LAVORO AUTONOMO	ALTRI DATI	TIPO DI REDDITO 1: 1	REDDITI 2: 4.000 ,00					3: 480 ,00		
D4	REDDITI DIVERSI	CEDOLARE SECCA 2	3	4 ,00				SPESE 5 ,00	6 ,00		

Il soggetto che presta assistenza fiscale dovrà così calcolare il reddito da assoggettare a tassazione:

RIEPILOGO DEI REDDITI		1 DICHIARANTE	2 CONIUGE
1	REDDITI DOMINICALI	,00	,00
2	REDDITI AGRARI	,00	,00
3	REDDITI DEI FABBRICATI	,00	,00
4	REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI	,00	,00
5	ALTRI REDDITI	2.400 ,00	,00
6	IMPONIBILE CEDOLARE SECCA	,00	,00
7	Reddito abitazione principale e pertinenze (non soggette a IMU)	,00	,00

Verificata l'**età del contribuente** (inferiore a 35 anni) il soggetto che presta assistenza deve applicare **la deduzione forfetaria pari al 40%** del reddito e **riportare al rigo 5** l'importo al netto della deduzione:
€ 4.000 * 40% = € 1.600
€ 4.000 - € 1.600= **€ 2.400.**

57	Altri crediti d'imposta	,00	,00
58	Crediti residui per detrazioni incapienti	,00	,00
59	RITENUTE	480 ,00	,00

Le ritenute subite pari a:
€ 2.400 * 20% = € 480
vanno riportate al rigo 59.

ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Un contribuente (età 40 anni) ha percepito nel corso del 2019 diritti d'autore per complessivi 4.000 euro, su quali è stata operata una ritenuta d'acconto Irpef di 600 euro (20% di 3.000 euro).
La Certificazione Unica del contribuente sarà così compilata da parte del sostituto d'imposta:

CERTIFICAZIONE LAVORO AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI

DATI RELATIVI ALLE SOMME EROGATE

TIPOLOGIA REDDITUALE

Causale 1: B

DATI FISCALI

Anno 2	Anticipazione 3	Ammontare lordo corrisposto 4	Somme non soggette a ritenuta per regime convenzionale 5
	☐	4.000	

Codice 6	Altre somme non soggette a ritenuta 7	Imponibile 8	Ritenute a titolo d'acconto 9
	1.000	3.000	600

Il contribuente dovrà compilare così il quadro D del modello 730:

A colonna 1 va indicato il **codice "1"** che identifica i proventi che derivano dall'utilizzo di opere dell'ingegno da parte dell'autore, individuati con la causale B, punto 1 della C.U.

A **colonna 2** va riportato l'importo del reddito percepito nel 2019 **al lordo della deduzione forfetaria,** indicando nel punto "4", "ammontare lordo corrisposto", dalla C.U.
A colonna 3 l'importo delle ritenute subite, indicate nel punto 9 della C.U.

QUADRO D - Altri redditi

SEZIONE I - REDDITI DI CAPITALE, LAVORO AUTONOMO E REDDITI DIVERSI

D1	UTILI ED ALTRI PROVENTI EQUIPARATI	TIPO DI REDDITO 1	REDDITI 2 ,00	RITENUTE 4 ,00	D2	ALTRI REDDITI DI CAPITALE	TIPO DI REDDITO 1	REDDITI 2 ,00	RITENUTE 4 ,00		
D3	REDDITI DERIVANTI DA ATTIVITA ASSIMILATE AL LAVORO AUTONOMO	ALTRI DATI	TIPO DI REDDITO 1 1	REDDITI 2 4.000 ,00					RITENUTE 3 600 ,00		
D4	REDDITI DIVERSI	CEDOLARE SECCA 2	3	4 ,00	SPESE 5 ,00				6 ,00		

Il soggetto che presta assistenza fiscale dovrà così calcolare il reddito da assoggettare a tassazione:

RIEPILOGO DEI REDDITI		1 DICHIARANTE	2 CONIUGE
1	REDDITI DOMINICALI	,00	,00
2	REDDITI AGRARI	,00	,00
3	REDDITI DEI FABBRICATI	,00	,00
4	REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI	,00	,00
5	ALTRI REDDITI	3.000 ,00	,00
6	IMPONIBILE CEDOLARE SECCA	,00	,00
7	Reddito abitazione principale e pertinenze (non soggette a IMU)	,00	,00

Verificata l'**età del contribuente** (superiore a 35 anni) il soggetto che presta assistenza deve applicare **la deduzione forfetaria pari al 25%** del reddito e **riportare al rigo 5** l'importo al netto della deduzione:
€ 4.000 * 25% = € 1.000
€ 4.000 - € 1.000 = **€ 3.000**.

57	Altri crediti d'imposta	,00	,00
58	Crediti residui per detrazioni incapienti	,00	,00
59	RITENUTE	600 ,00	,00

Le ritenute subite pari a:
€ 3.000 * 20% = € 600
vanno riportate al rigo 59

ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Un contribuente segretario comunale ha percepito nel corso del 2019 compensi per attività di levata dei protesti cambiari per complessivi 1.000 euro.

La Certificazione Unica del contribuente sarà così compilata da parte del sostituto d'imposta:

CERTIFICAZIONE LAVORO AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI

DATI RELATIVI ALLE SOMME EROGATE

TIPOLOGIA REDDITUALE

Causale 1: E

DATI FISCALI

Anno 2	Anticipazione 3	Ammontare lordo corrisposto 4	Somme non soggette a ritenuta per regime convenzionale 5
	☐	1.000	

Codice 6	Altre somme non soggette a ritenuta 7	Imponibile 8	Ritenute a titolo d'acconto 9
	150	850	

Il contribuente dovrà compilare così il quadro D del modello 730:

A colonna 1 va indicato il **codice "2"** che identifica i proventi che derivano dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali, indicata con la causale "E" punto 1 della C.U.

A **colonna 2** va riportato l'importo del reddito percepito nel 2019 **al lordo della deduzione forfetaria**, indicando nel punto "4", "ammontare lordo corrisposto", dalla C.U.
A colonna 3 l'importo delle ritenute subite, indicate nel punto 9 della C.U.

QUADRO D - Altri redditi

SEZIONE I - REDDITI DI CAPITALE, LAVORO AUTONOMO E REDDITI DIVERSI

D1	UTILI ED ALTRI PROVENTI EQUIPARATI	TIPO DI REDDITO 1	REDDITI 2 ,00	RITENUTE 4 ,00	D2	ALTRI REDDITI DI CAPITALE	TIPO DI REDDITO 1	REDDITI 2 ,00	RITENUTE 4 ,00
D3	REDDITI DERIVANTI DA ATTIVITÀ ASSIMILATE AL LAVORO AUTONOMO	ALTRI DATI	TIPO DI REDDITO 1: 2	REDDITI 2: 1.000 ,00					3 ,00
D4	REDDITI DIVERSI	CEDOLARE SECCA 2	3	4 ,00	5 ,00	SPESE			6 ,00	

Il soggetto che presta assistenza fiscale dovrà così calcolare il reddito da assoggettare a tassazione:

RIEPILOGO DEI REDDITI		1 DICHIARANTE	2 CONIUGE
1	REDDITI DOMINICALI	,00	,00
2	REDDITI AGRARI	,00	,00
3	REDDITI DEI FABBRICATI	,00	,00
4	REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI	,00	,00
5	ALTRI REDDITI	850 ,00	,00
6	IMPONIBILE CEDOLARE SECCA	,00	,00
7	Reddito abitazione principale e pertinenze (non soggette a IMU)	,00	,00

Il soggetto che presta assistenza deve applicare **la deduzione forfetaria pari al 15%** del reddito e **riportare al rigo 5** l'importo al netto della deduzione:
€ 1.000 * 15% = € 150
€ 1.000 - € 250 = **€ 850**

SEZIONE I – rigo D4

D4	REDDITI DIVERSI	CEDOLARE SECCA 2		3	4 ,00	SPESE 5 ,00	6 ,00	

Al **rigo D4** vanno indicati i redditi diversi di cui all'articolo 67 del Tuir, redditi per i quali non è prevista alcuna detrazione d'imposta.
I corrispettivi e i proventi da dichiarare nella presente sezione vanno calcolati per **cassa**, cioè con riferimento alle somme effettivamente percepite nel 2019: nel caso di riscossione parziale dei corrispettivi (dilazione o rateazione nel pagamento) vanno quindi indicati e gli importi effettivamente riscossi.



APPROFONDIMENTO

Redditi diversi – Locazioni brevi

A partire dal **1° giugno 2017** è stata introdotta un'apposita **disciplina fiscale** per le **locazioni di immobili ad uso abitativo**, situati in Italia, **la cui durata non supera i 30 giorni**, stipulati da **persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa**.
La nuova disciplina si applica ai soli **contratti stipulati a partire dal 1° giugno 2017**.



Un contratto si considera stipulato a partire dal **1° giugno 2017** se a partire da tale data **il locatario ha ricevuto la conferma della prenotazione**.
Il **termine di 30 giorni** deve essere considerato in relazione ad ogni singola pattuizione contrattuale; anche nel caso di più contratti stipulati nell'anno tra le stesse parti, occorre considerare ogni singolo contratto, fermo restando tuttavia che se la durata delle locazioni che intervengono nell'anno tra le medesime parti sia complessivamente superiore a 30 giorni devono essere posti in essere gli adempimenti connessi alla registrazione del contratto.

Il nuovo regime fiscale prevede **due principali novità** per i contribuenti che **percepiscono redditi diversi,** che saranno quindi tenuti alla compilazione del **rigo D4:**

- la prima è rappresentata dal fatto che si possa optare per l'applicazione **della cedolare secca** anche per i redditi diversi derivanti da **sublocazione breve** o da **locazione breve dell'immobile ricevuto in comodato;**
- la seconda è rappresentata dal fatto che i contratti di locazione breve che sono stati conclusi con **l'intervento di soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare**, anche attraverso la gestione di portali *on-line*, sono assoggettati ad una **ritenuta del 21%** se tali soggetti intervengono anche nel pagamento o incassano i canoni o i corrispettivi derivanti dai contratti di locazione breve.

Tale **ritenuta è a titolo d'imposta** se in dichiarazione dei redditi o all'atto della registrazione del contratto si **opta per l'applicazione della cedolare secca**.



Il **reddito assoggettato alla cedolare secca** viene aggiunto al reddito complessivo solo per determinare la condizione di familiare fiscalmente a carico, per calcolare le detrazioni per carichi di famiglia, le detrazioni per redditi di lavoro dipendente, di pensione ed altri redditi, le detrazioni per canoni di locazione e per stabilire la spettanza o la misura di agevolazioni collegate al reddito (ad esempio valore I.S.E.E. e assegni per il nucleo familiare).

Il reddito derivanti dalle locazioni brevi stipulate dal comodatario dell'immobile va indicato dal comodatario stesso e non dal proprietario dell'immobile.

Lottizzazione di terreni

Nel **rigo D4** devono essere indicati i corrispettivi **percepiti dalla vendita, anche parziale, dei terreni o degli edifici,** a seguito:

- **della lottizzazione dei terreni;**
- **dell'esecuzione di opere intese a rendere i terreni stessi edificabili**.



Lottizzazione di terreni
Ai sensi dell'articolo 8 L. 765/1967, e della circolare n. 3210/1967 costituisce lottizzazione non il mero frazionamento dei terreni, ma qualsiasi utilizzazione del suolo che, indipendentemente dal frazionamento fondiario e dal numero dei proprietari preveda la realizzazione contemporanea o successiva di una pluralità di edifici a scopo residenziale, turistico o industriale e, conseguentemente, comporti la predisposizione delle opere di urbanizzazione occorrenti per le necessità primarie e secondarie dell'insediamento.
A tal fine si richiama l'articolo 18 L. 47/1985: costituisce lottizzazione qualsiasi trasformazione urbanistica o edilizia dei terreni anche quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l'ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio.

Ai sensi dell'articolo 68 comma1 del Tuir sono assoggettate a tassazione le plusvalenze derivanti dalla seguente differenza:



Nella **determinazione del prezzo di acquisto** da indicare a **rigo D4 colonna 3** bisogna tener conto delle seguenti precisazioni (articolo 68, comma 2, Tuir):

- se i **terreni** sono stati acquistati **da più di cinque anni prima** della **lottizzazione** o dell'inizio delle opere > **il prezzo di acquisto** è **pari al valore normale del terreno del quinto anno precedente;**
- se i **terreni** sono **stati acquistati a titolo gratuito** > il prezzo di acquisto è **pari al valore normale del terreno** alla data di inizio delle operazioni che danno luogo a plusvalenza;
- nel **caso di dilazione/rateazione del pagamento** > la **plusvalenza** deve **essere calcolata proporzionalmente alla somma percepita nel periodo, imputando proporzionalmente le spese;**
- nel caso **in cui il contribuente abbia proceduto alla rivalutazione del terreno** (articolo 7 L. 488/2001 e successive disposizioni) > deve essere indicato il valore rivalutato, determinato sulla base della perizia di stima asseverata.

L'articolo 1, commi 1053 e 1054 della Legge di Bilancio 2019 ha prorogato la possibilità di rideterminare il valore di acquisto di terreni e partecipazioni. Questa agevolazione, prevista per la prima volta nel 2001 (articoli 5 e 7 della L. 448) è stata riproposta più volte con numerosi interventi legislativi, da ultimo con il D.L. 70/2011. Persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali possono quindi procedere alla rideterminazione del valore dei terreni agricoli ed edificabili, nonché delle partecipazioni in società di ogni tipo e oggetto ad eccezione di quelle quotate in mercati regolamentati, con riferimento ai beni posseduti e ai valori correnti di mercato alla data del primo gennaio 2019. Il termine per l'asseverazione della perizia e per il versamento dell'imposta sostitutiva (o la prima rata) è fissato al 30 giugno 2019.
L'imposta sostitutiva è pari al 8% per i terreni, partecipazioni qualificate e partecipazioni non qualificate.

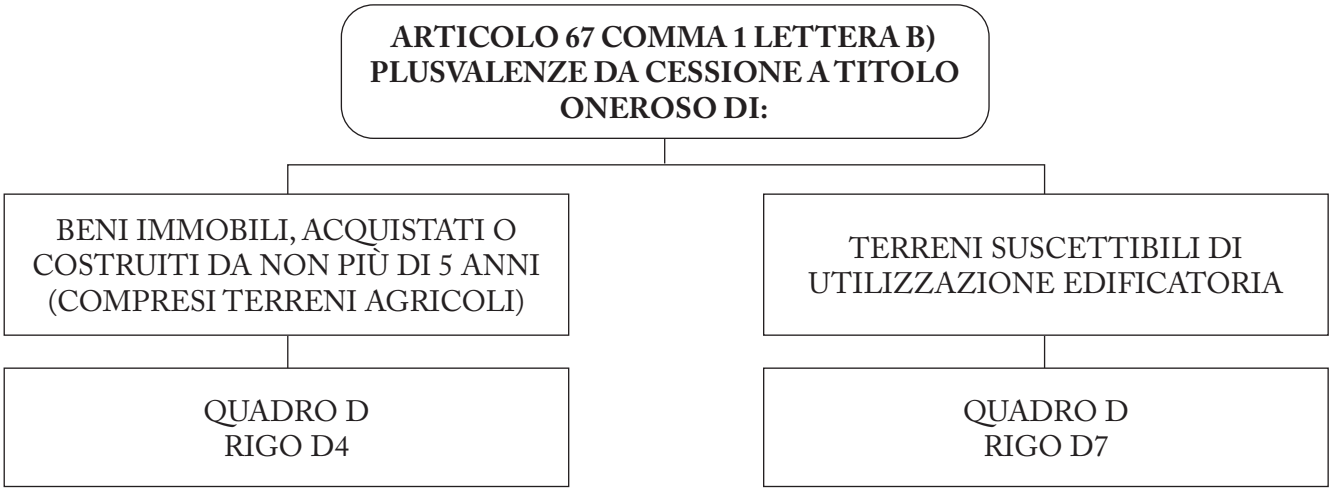
NEW

È stata **aumentata** l'imposta sostitutiva dovuta che risulta ora fissata nelle seguenti misure:

- **11%** (in precedenza 8%) per le **partecipazioni qualificate**;
- **10%** (in precedenza 8%) per le **partecipazioni non qualificate**;
- **10%** (in precedenza 8%) per i **terreni**.

Rivendita di immobili nel quinquennio

Nel **rigo D4** devono essere indicati i corrispettivi percepiti dalla cessione a titolo oneroso di beni immobili (compresi i terreni agricoli) acquistati o costruiti da **non più di cinque anni**.



Non genera plusvalenza tassabile **la cessione a titolo oneroso di fabbricati**, anche se avvenuta entro il quinquennio, se:

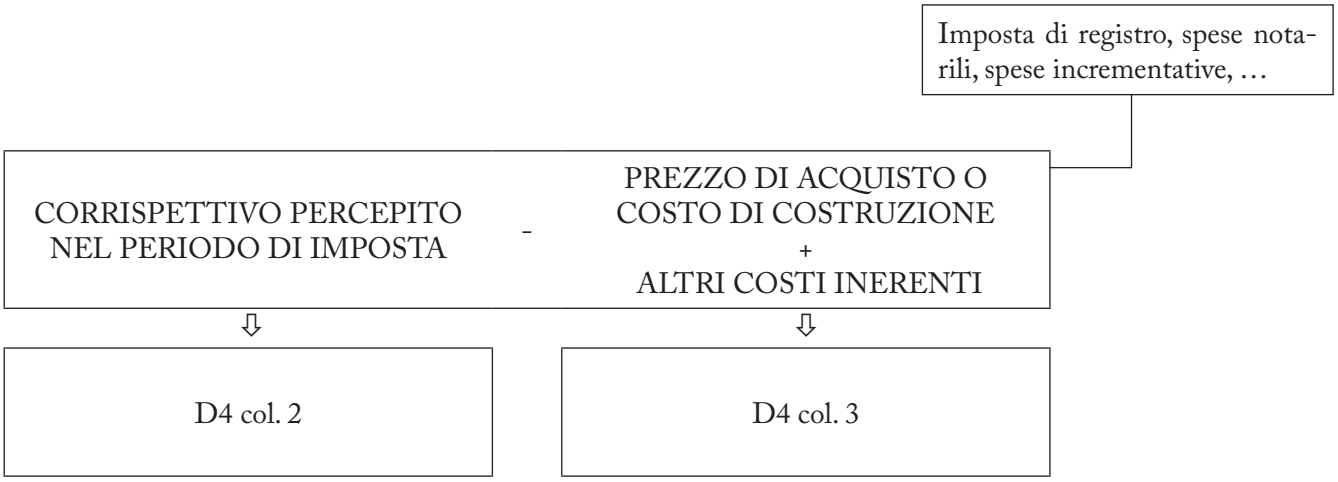
- il fabbricato è stato acquisito **per successione**;
- il fabbricato è stato adibito ad **abitazione principale** del cedente e dei suoi familiari (va verificata la residenza anagrafica), per la maggior parte del tempo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione.

Nella Risoluzione n. 83/E/2018 l'Agenzia ha chiarito che se viene ceduta entro cinque anni dall'acquisto unicamente la pertinenza dell'immobile adibito ad abitazione principale, quale il box, la plusvalenza realizzata costituisce reddito diverso da assoggettare ad Irpef.

Nel caso di cessione a titolo oneroso di immobili ricevuti in **donazione** ai fini dell'individuazione del periodo di 5 anni, è necessario far riferimento alla data di acquisto/costruzione degli immobili da parte del donante.

<table>
<tr><th colspan="4">IMMOBILE/TERRENI AGRICOLI</th></tr>
<tr><td>• acquistato a titolo oneroso</td><td>da più di 5 anni</td><td colspan="2">plusvalenza non tassata</td></tr>
<tr><td>• acquisito per donazione</td><td rowspan="2">da non più di 5 anni</td><td>adibito ad abitazione principale per la maggior parte del periodo</td><td>plusvalenza non tassata</td></tr>
<tr><td>• costruito</td><td>non adibito ad abitazione principale per la maggior parte del periodo</td><td>plusvalenza tassata</td></tr>
<tr><td>• acquisito per successione</td><td colspan="3">plusvalenza non tassata</td></tr>
</table>

Ai sensi dell'articolo 68, comma 1, del Tuir, sono assoggettate a tassazione le plusvalenze derivanti dalla seguente differenza:



Nella determinazione del prezzo di acquisto da indicare a rigo D4 colonna 3 bisogna tener conto delle seguenti precisazioni (articolo 68, comma 2, Tuir):
- se gli immobili/terreni agricoli sono stati acquisiti per donazione > il prezzo di acquisto è pari a quello sostenuto dal donante;
- nel caso di dilazione/rateazione del pagamento > la plusvalenza deve essere calcolata proporzionalmente alla somma percepita nel periodo, imputando proporzionalmente le spese.

Non vanno indicati i corrispettivi delle sessioni se sulle plusvalenze realizzate è stata applicata e versata, a cura del notaio, all'atto della cessione, l'imposta sostitutiva.

Utilizzazione beni mobili ed immobili

Nel **rigo D4** devono essere indicati i proventi percepiti:
- dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili;
- dall'affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili.

In colonna 3 vanno indicate le spese documentate inerenti alla produzione dei suddetti proventi.

Redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente

Nel **rigo D4** devono essere indicati i redditi di natura fondiaria che non possono essere determinati con criteri fondiari (censi, decime, quartesi, livelli, …), compresi quelli dei terreni dati in affitto per usi non agricoli. Per tali redditi **non** sono previste **deduzioni.**

Immobili situati all'estero

Nel **rigo D4** devono essere indicati i **redditi di terreni e fabbricati situati all'estero**, riportando l'ammontare netto assoggettato ad imposta sui redditi nello Stato estero per il 2019 o, in caso di difformità dei periodi di imposizione, per il periodo d'imposta estero che scade nel corso di quello italiano.



Se lo Stato estero non assoggetta ad imposizione l'immobile ed il contribuente non ha percepito alcun reddito il rigo D4 non deve essere compilato.

Ai sensi dell'articolo 70 del Tuir, i redditi di terreni e fabbricati situati all'estero devono essere così determinati:

- **tassazione mediante applicazione di tariffe d'estimo o in base a criteri similari**
  - se nello Stato estero gli immobili sono tassati mediante applicazione di tariffe d'estimo o in base a criteri similari, va indicato l'ammontare risultante dalla valutazione effettuata nello Stato estero per il 2019, ridotto delle spese ivi riconosciute. Nel caso in cui il periodo di imposta estero non coincida con quello italiano, bisogna far riferimento al periodo d'imposizione estero che scade nel corso di quello italiano.
- **tassazione in base al reddito effettivo per gli immobili locati**
  - se il reddito derivante dalla locazione dell'immobile non è soggetto ad imposta sui redditi nel Paese estero, va indicato l'ammontare del canone di locazione percepito ridotto del 15% a titolo di deduzione forfetaria delle spese;
  - se il reddito derivante dalla locazione dell'immobile è soggetto ad imposta sui redditi nel Paese estero, va indicato l'ammontare dichiarato in detto Stato senza alcuna deduzione delle spese.

Nell'ipotesi di imposte pagate all'estero su detti immobili, e sulla base delle condizioni di cui all'articolo 165 del Tuir, il contribuente avrà diritto a far valere il **credito di imposta** per le imposte pagate all'estero.
Nel caso in cui il contribuente **non abbia percepito alcun reddito** e nello stato estero l'immobile **non è assoggettato ad imposizione, allora non dovrà essere dichiarato**.
Tuttavia il contribuente sarà tenuto comunque alla presentazione del **quadro RW** e al **pagamento dell'Ivie** anche se l'immobile non concorrerà alla formazione del reddito in Italia.

Si ricorda poi che l'articolo 19 comma 5-*ter* del D.L. 201/2011 ha disposto la non applicazione dell'articolo 70 del Tuir in merito alla tassazione dei redditi fondiari **relativi all'abitazione principale ed agli immobili non locati detenuti all'estero per i quali viene applicata l'Ivie**; in sostanza l'effetto sostitutivo Imu – Irpef per la tassazione degli immobili non locati detenuti in Italia trova applicazione anche per gli immobili esteri (**effetto sostitutivo Ivie-Irpef**).



L'articolo 1, comma 16, L. 208/2015 ha disposto l'**esenzione Ivie per l'immobile posseduto all'estero che costituisce abitazione principale** (comprese le relative pertinenze) nonché la **casa coniugale assegnata all'ex coniuge** a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio ad **eccezione** delle unità immobiliari che **in Italia** risultano classificate nelle **categorie catastali A/1, A/8 e A/9**, per le quali si applica l'aliquota nella misura ridotta dello 0,4% e la detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, **di 200 euro**, eventualmente rapportata al periodo durante il quale si realizza la destinazione ad abitazione principale; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la **detrazione va ripartita tra gli aventi diritto** in proporzione alla quota per la quale tale destinazione si verifica.

Pertanto per **gli immobili detenuti all'estero non locati** per i quali è dovuta l'Ivie, compresa l'abitazione principale se classificata nella categoria catastale A/1, A/8 e A/9, non saranno soggetti ad Irpef e nel

caso in cui lo stato estero preveda una **tassazione di tali immobili** questi dovranno essere riportati nel **quadro D al rigo D4** ma contraddistinti con il **codice 8** e **non concorrono alla formazione del reddito complessivo**.
Ovviamente il contribuente sarà tenuto alla compilazione del modulo RW e al pagamento dell'Ivie.



APPROFONDIMENTO

Nel quadro D **del modello 730/2020** devono essere indicati i redditi di terreni e fabbricati situati all'estero, **riportando l'ammontare netto assoggettato ad imposta sui redditi nello Stato estero** per il **2019** o, in caso di difformità dei periodi di imposizione, per il periodo d'imposta estero che scade nel corso di quello italiano; le stesse istruzioni ricordano che nel caso in cui nello Stato estero l'immobile non è assoggettabile ad imposizione, quest'ultimo non deve essere dichiarato, a condizione che il contribuente non abbia percepito alcun reddito.

Analizziamo le varie situazioni che si possono presentare:

a. **immobile estero tenuto a disposizione non assoggettato ad imposizione nello Stato estero, e il contribuente non ha percepito alcun reddito**: tale immobile **non dovrà essere assoggettato a tassazione in Italia**. Il quadro D del modello 730/2020 non deve essere compilato;
b. **immobile estero tenuto a disposizione e assoggettato a tassazione nello Stato estero mediante l'applicazione delle tariffe d'estimo o criteri similari**: oltre alla compilazione del quadro RW, il reddito dell'immobile (pari alla valutazione effettuata nello stato estero ridotto delle spese eventualmente riconosciute) dovrà essere indicato nel quadro D del modello 730. Per le imposte pagate all'estero spetta il credito d'imposta secondo i criteri stabiliti dall'articolo 165 del Tuir. **Tuttavia nel caso in cui per l'immobile sia dovuta l'Ivie**, si potrà beneficiare dell'effetto sostitutivo Irpef – Ivie; pertanto l'immobile non sarà soggetto ad Irpef ed il relativo reddito dovrà essere **riportato nel rigo D4**, **utilizzando il codice "8"** "*Reddito di beni immobili situati all'estero non locati per i quali è dovuta l'Ivie e dei fabbricati adibiti ad abitazione principale, che in Italia risultano classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9*";
c. **immobile estero locato ma non assoggettato a tassazione all'estero**: il reddito derivante dalla locazione dell'immobile va assoggettato a tassazione in Italia. Il **canone di locazione percepito, ridotto del 15% a titolo di deduzione forfetaria** delle spese dovrà essere indicato **nella colonna 2 del rigo D4, mentre a colonna 1 del rigo D4 dovrà essere indicato il codice "5"**;
d. **immobile estero locato e assoggettato a tassazione all'estero: l'immobile va tassato anche in Italia** e nella colonna 2 del rigo D4 deve essere **indicato l'ammontare netto dichiarato nello Stato estero senza alcuna deduzione forfetaria delle spese**. In tal caso spetta il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero ai sensi dell'articolo 165 del Tuir.

Vincite conseguite all'estero giochi on line

Nel rigo **D4** vanno indicati anche gli altri redditi sui quali non è stata applicata alcuna ritenuta, come le **vincite conseguite all'estero** per effetto della partecipazione a **giochi on-line**.
La **risoluzione n. 141/E/2010** ha chiarito che tali vincite costituiscono redditi diversi da tassarsi per intero senza tener conto delle spese sostenute per la loro produzione. Tali redditi andranno indicati al rigo D4 con il codice 9.

Utilizzazione opere dell'ingegno

Nel **rigo D4** devono essere indicati **i redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno**, di **brevetti industriali e di processi**, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisiti in campo industriale, commerciale o scientifico, **conseguiti da soggetti diversi rispetto all'autore/inventore**.



I proventi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, invenzioni industriali e simili, percepiti dall'autore/inventore vanno dichiarati al rigo D3.

Tali **redditi vanno così determinati**:
- se percepiti da soggetti che li hanno acquistati a titolo oneroso > **75% dell'importo percepito;**
- se percepiti a titolo gratuito (es. eredi o legatari dell'autore/inventore) > **100% dell'importo percepito.**

Attività sportive dilettantistiche

Nel **rigo D4** vanno indicate:
- le **indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati:**
  - ai direttori artistici e dai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale rese in favore di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche;
  - per l'esercizio di attività sportive dilettantistiche erogati dal Coni, dalle federazioni sportive nazionali, dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo (che ha assunto in materia la competenza dell'ex ASSI e di conseguenza quelle dell'ex unione nazionale per l'incremento delle razze equine (Unire)), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegue finalità dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto;
- le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche (articolo 90, comma 3, lettera a), L. 289/2002).



La **risoluzione n. 38/E/2010** ha fornito una serie di chiarimenti su alcune problematiche di carattere fiscale relative alle associazioni sportive dilettantistiche. In particolare ha precisato che l'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche prescinde dalla realizzazione di manifestazioni sportive.



La Legge di Bilancio 2018 ha incrementato da **€ 7.500 a € 10.000** la soglia entro la quale, come disposto dall'articolo 69, comma 2, Tuir, le indennità, i rimborsi forfetari, i premi ed i compensi erogati agli sportivi dilettanti dalle società / associazioni sportive dilettantistiche, **non concorrono alla formazione del reddito imponibile Irpef.**

Per tali compensi, percepiti nel 2019, è prevista la seguente **modalità di tassazione**:
- i **primi 10.000 euro** complessivamente percepiti nel periodo d'imposta non concorrono alla formazione del reddito;
- sugli ulteriori **20.658,28 euro** viene operata una ritenuta a titolo di imposta (con aliquota del 23%);

- sulle somme eccedenti l'importo complessivo di **30.658,28 euro,** viene operata una ritenuta a titolo d'acconto (con aliquota del 23%).

Le somme eccedenti i primi 10.000 euro sono soggette ad addizionale regionale Irpef e ad addizionale comunale.

Nella **risoluzione n. 106/E/2012** in merito ai compensi erogati agli sportivi dilettanti viene precisato che:
"*Sulla parte dei compensi in esame, eccedente* ***l'importo di 7.500 euro****, deve essere applicata l'aliquota* ***Irpef del 23%*** *(vigente per il periodo di imposta 2012),* ***l'aliquota dell'addizionale comunale di compartecipazione all'Irpef e l'aliquota dell'addizionale regionale di compartecipazione all'Irpef.*** *Ne consegue, pertanto, che le società e gli enti eroganti compensi relativi allo svolgimento di attività sportive dilettantistiche, in sede di effettuazione della ritenuta a titolo di addizionale regionale di compartecipazione, dovranno individuare l'aliquota deliberata dalla regione nella quale il beneficiario dell'emolumento* ***ha il domicilio fiscale****".*

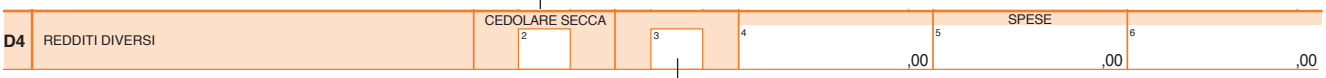
La parte imponibile assoggettata a ritenuta a titolo d'imposta concorre alla formazione del reddito complessivo ai soli fini della determinazione delle aliquote per scaglioni di reddito.
La parte del reddito che eccede 30.658,28 euro deve essere assoggettata ad Irpef in modo ordinario in dichiarazione dei redditi, considerando tuttavia anche i compensi già assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta.
Sono esclusi dall'imposizione i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio ed al trasporto, sostenute in occasione di prestazioni effettuate **fuori dal territorio comunale**, che pertanto non devono essere indicati nella dichiarazione.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Dati utili per la compilazione del rigo **D4,** desumibili dalla C.U. 2020:

Causale Punto "1" della CU 2020	Tipologia di reddito	Quadro D Rigo D4
L	Redditi derivanti **dall'utilizzazione economica** di opere dell'ingegno, di brevetti industriali percepiti **dagli aventi causa a titolo gratuito** (eredi e legatari)	**D4 codice 6**
L1	Redditi derivanti **dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno**, di brevetti industriali percepiti da **soggetti che abbiano acquistato a titolo oneroso i diritti alla loro utilizzazione** (eredi e legatari)	**D4 codice 6**
N	**Indennità di trasferta, rimborsi forfetari di spesa, premi e compensi** erogati ai direttori artistici e ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, attività sportive dilettantistiche	**D4 codice 7**

Va barrata la **colonna 2 (cedolare secca)** nel caso di opzione per l'applicazione della cedolare secca sulle locazioni brevi. La casella può essere barrata solo se nella colonna 3 è indicato il codice 10. L'esercizio dell'opzione per il regime della cedolare secca per un contratto di locazione relativo a una porzione dell'unità abitativa vincola all'esercizio dell'opzione per il medesimo regime anche per il reddito derivante dalla contemporanea locazione di altre porzioni della stessa unità abitativa.

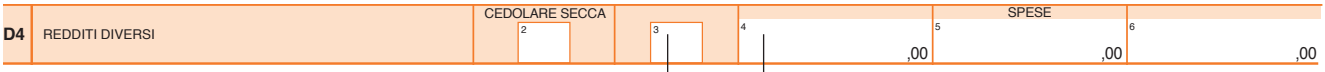


Alla **colonna 3** deve essere indicato **lo specifico codice** che individua la tipologia di reddito:
"1" per i corrispettivi percepiti per la vendita anche parziale di terreni e degli edifici anche a seguito della lottizzazione di terreni o dell'esecuzione di opere volte a rendere i terreni stessi edificabili;
"2" per i corrispettivi percepiti per la cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati (compresi i terreni agricoli) o costruiti da non più di cinque anni.
"3" per i redditi che derivano dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili, dall'affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili;
"4" per i redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente compresi quelli dei terreni dati in affitto per usi non agricoli;
"5" per i redditi dei terreni e dei fabbricati situati all'estero (diversi da quelli compresi nel successivo codice "8"),
"6" per i redditi che derivano dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, che sono percepiti dagli aventi causa a titolo gratuito (ad es. eredi e legatari dell'autore o inventore) o da soggetti che abbiano acquistato a titolo oneroso i diritti alla loro utilizzazione; questi redditi sono contraddistinti dalla lettera "L" o "L1" nel punto "1" Causale della Certificazione Unica, sezione del lavoro autonomo;
"7" per le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati a sportivi dilettanti e assimilati; queste somme sono contraddistinte dalla lettera "N" nel punto "1" Causale della Certificazione Unica, sezione del lavoro autonomo e per i compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale resa a favore di A.S.D. Tali compensi vanno indicati solo se eccedono complessivamente i 10.000 euro;
"8" per i redditi degli immobili situati all'estero non locati per i quali è dovuta l'Ivie e dei fabbricati adibiti ad abitazione principale, che in Italia risultano classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
"9" per gli altri redditi diversi sui quali non è stata applicata alcuna ritenuta, ad esempio vincite conseguite all'estero per effetto della partecipazione a giochi on line;
'10' per i redditi che derivano dalla sublocazione di immobili ad uso abitativo per periodi non superiori a 30 giorni, stipulati da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa e dalla locazione, da parte del comodatario, dell'immobile abitativo ricevuto in uso gratuito, per la medesima durata;
NEW **'11'** per i redditi di cui al codice "7" che sono stati prodotti in euro dai residenti a Campione d'Italia.

Alla colonna 4 deve essere indicato **il reddito lordo** percepito nel 2019:

CASI PARTICOLARI:

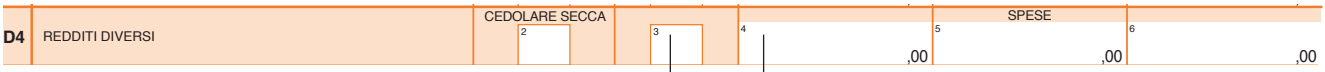
a)



Se a **colonna 3** è stato indicato il **codice 5** "redditi di terreni e fabbricati situati all'estero".

Alla colonna 4:
- se il reddito derivante dalla **locazione dell'immobile sito all'estero** non è soggetto ad imposta sui redditi nel Paese estero in questa colonna va indicato l'ammontare del **canone di locazione percepito ridotto del 15% a titolo di deduzione forfetaria delle spese**;
- se **il reddito derivante dalla locazione** è invece soggetto ad imposta nello Stato estero, in questa colonna va indicato l'ammontare netto (al netto, cioè, delle spese strettamente inerenti eventualmente riconosciute nello Stato estero) dichiarato in detto Stato per il 2019 (o, in caso di difformità dei periodi d'imposizione, per il periodo d'imposta estero che scade nel corso di quello italiano).

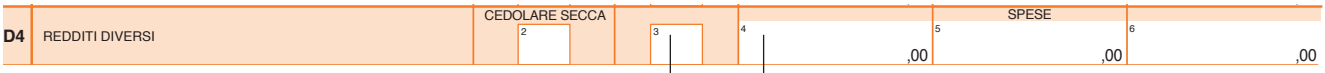
b)



Se a **colonna 3** è stato indicato il **codice 8** per i redditi degli immobili situati all'estero non locati per i quali è dovuta l'Ivie e dei fabbricati adibiti ad abitazione principale.

Alla colonna 4:
l'immobile non va dichiarato se nello Stato estero non è tassabile e il contribuente non ha percepito alcun reddito; se nello Stato estero l'immobile è tassabile con tariffe d'estimo o criteri simili, **va indicato l'importo che risulta dalla valutazione effettuata all'estero, ridotto delle spese eventualmente riconosciute**.

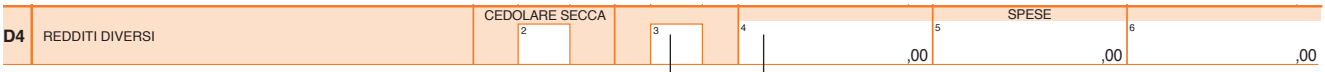
c)



Se a **colonna 3** è stato indicato il **codice 6 per i redditi che derivano dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno**, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, che sono percepiti dagli aventi causa a titolo gratuito (ad es. eredi e legatari dell'autore o inventore) o da soggetti che abbiano acquistato a titolo oneroso i diritti alla loro utilizzazione.

Alla colonna 4:
- va indicato **il 100% del reddito** se il diritto è stato acquisito a titolo gratuito;
- va indicato **il 75% del reddito** se il diritto è stato acquisito a titolo oneroso.

d)



Se a **colonna 3** è stato indicato il **codice "10"** redditi che derivano dalla **sublocazione di immobili** ad uso abitativo per periodi non superiori a 30 giorni, stipulati da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa e dalla locazione, da parte del comodatario, dell'immobile abitativo ricevuto in uso gratuito, per la medesima durata.

Alla **colonna 4** va indicato l'importo riportato al **punto 14 del quadro Certificazione *Redditi – Locazioni brevi*** della Certificazione Unica 2020 qualora risulti **barrata la relativa casella del punto 16** (*locatore non proprietario*).
Se in possesso di più quadri della Certificazione Redditi – Locazioni brevi della Certificazione Unica 2020 o se sono compilati più righi dello stesso quadro, indicare la somma dei corrispettivi lordi incassati nel 2019. È comunque possibile esporre i dati anche in forma analitica indicando i redditi relativi a ciascuna locazioni in più moduli.
Nel caso di più importi per locazioni brevi certificati nella "Certificazione redditi – locazione brevi" ovvero nel caso di più certificazioni, è necessario sommare gli importi presenti nel punto "*importo corrispettivo*" della Certificazione Unica (punti 14, 114, 214, 314 e 414) per i quali la relativa casella "*locatore non proprietario*" (punti 16, 116, 216, 316 e 416) risulta barrata.

Alla **colonna 5** vanno indicate **le spese specificatamente inerenti la produzione dei redditi contraddistinti dai codice 1, 2, 3 e 10**.

Come già evidenziato nei relativi paragrafi a commento delle varie fattispecie:
se nella **colonna 3** è stato indicato **il codice 1 o 2** le spese sono costituite dal **prezzo d'acquisto** o dal **costo di costruzione** del bene ceduto, **aumentato di ogni altro costo inerente**.
In particolare:

- per i terreni che costituiscono oggetto di lottizzazione o di opere volte a renderli edificabili, se gli stessi sono stati acquistati oltre cinque anni prima dell'inizio delle operazioni, si assume **come prezzo il valore normale** del terreno **al quinto anno anteriore**;
- per **i terreni acquisiti a titolo gratuito** e per **i fabbricati** costruiti su terreni acquisiti a titolo gratuito si tiene conto del valore normale del terreno alla data di inizio delle operazioni che danno luogo a plusvalenza.

Se la percezione dei corrispettivi non avviene interamente nello stesso periodo d'imposta, le spese vanno calcolate proporzionalmente ai corrispettivi percepiti nel periodo d'imposta, anche se già sostenute, con ulteriore loro scomputo proporzionale in occasione della dichiarazione degli altri importi nei periodi d'imposta in cui ha luogo la relativa percezione.

Le **spese e gli oneri da indicare nella colonna 5** non possono superare in **ogni caso i relativi corrispettivi** e, nell'ambito di ciascun corrispettivo, quelli sostenuti per ognuna delle operazioni eseguite.
Il contribuente **è tenuto a compilare e a conservare un apposito prospetto** nel quale sono indicate, per ciascuno dei redditi contraddistinti **dai codici 1, 2 e 3**, per ognuna delle operazioni eseguite, **l'ammontare lordo dei corrispettivi**, **l'importo delle spese inerenti** a ciascuna delle operazioni e il reddito conseguito. Questo prospetto, se richiesto, dovrà essere esibito o trasmesso all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente. Relativamente ai redditi contraddistinti dai codici 1 e 2 dovrà essere conservata ed eventualmente esibita anche la perizia giurata di stima.

La colonna 5 non può essere compilata se nella colonna 3 è stato indicato il codice "10" ed è stata barrata la colonna 2.

Nella **colonna 6 (ritenute)** va indicato **l'importo** delle **ritenute di acconto subìte**.
Se nella colonna 3 è stato indicato il **codice 7**, va **indicato a colonna 6 il totale delle ritenute**, mentre il **totale dell'addizionale regionale trattenuta deve essere riportato nella colonna 5 del rigo F2 del quadro F**.
Se nella colonna 3 è stato indicato il **codice 10**, non bisogna indicare l'importo delle relative ritenute in quanto le stesse devono essere riportate nello specifico **rigo F8 della Sezione VII del quadro F.**

ESEMPIO DI COMPILAZIONE LOCAZIONI BREVI

Il **30 ottobre 2019** è stipulato un contratto di sublocazione, tramite un intermediario, con periodo di soggiorno dal **24 dicembre 2019 al 7 gennaio 2020** su un immobile a lui concesso in locazione. L'ammontare totale del corrispettivo lordo è **980 euro** è stato interamente incassato in data **30.10.2019**.
Il reddito derivante dalla **sublocazione o dalla locazione del comodatario** va tassato nell'anno in cui il **corrispettivo è percepito** senza tener conto di quando effettivamente il soggiorno ha avuto luogo.
L'intermediario rilascerà la certificazione con un solo rigo compilato:

CERTIFICAZIONE REDDITI - LOCAZIONI BREVI

1 N. contratti locazione	2 Unità immobiliare intera	3 Unità immobiliare parziale	4 Anno	5 Durata del contratto nell'anno di riferimento
	X			14

6 Comune	7 Provincia (sigla)	8 Codice comune
TRIESTE	TS	L424

9 Tipologia (via, piazza, ecc.)	10 Indirizzo	11 N. civico	12 Scala	13 Interno
VIA	DIAZ	5		

14 Importo corrispettivo	15 Ritenuta operata	16 Locatore non proprietario
980	206	X

Deve essere barrata la casella di **colonna 16** che identifica il percipiente non proprietario dell'immobile locato, in quanto sublocatario. In tale circostanza il corrispettivo sarà considerato come reddito diverso e dovrà essere dichiarato nel **quadro D del modello 730/2020**.



QUADRO D - Altri redditi

SEZIONE I - REDDITI DI CAPITALE, LAVORO AUTONOMO E REDDITI DIVERSI

D1	UTILI ED ALTRI PROVENTI EQUIPARATI	TIPO DI REDDITO 1	2 REDDITI ,00	4 RITENUTE ,00	D2	ALTRI REDDITI DI CAPITALE	TIPO DI REDDITO 1	2 REDDITI ,00	4 RITENUTE ,00
D3	REDDITI DERIVANTI DA ATTIVITA ASSIMILATE AL LAVORO AUTONOMO	ALTRI DATI	TIPO DI REDDITO 1	2 REDDITI ,00					3 ,00
D4	REDDITI DIVERSI	CEDOLARE SECCA 2 X	3 10	4 980 ,00	SPESE 5 ,00				6 ,00
D5	REDDITI DERIVANTI DA ATTIVITA OCCASIONALE O DA OBBLIGHI DI FARE, NON FARE E PERMETTERE	ALTRI DATI	1	2 ,00	3 ,00				4 ,00

È stata barrata la casella di **colonna 2** per l'opzione per l'applicazione della cedolare secca sulle locazioni brevi.
A **colonna 3** è stato indicato il codice "10"per i redditi che derivano dalla sublocazione di immobili ad uso abitativo per periodi non superiori a 30 giorni.

A **colonna 4** è stato indicato l'importo riportato al punto 14 del quadro Certificazione Redditi – Locazioni brevi della Certificazione Unica 2020 (barrata la relativa casella del punto 16 (*locatore non proprietario*).
Nel **quadro F, sezione VII, rigo F8** andranno invece riportate le ritenute applicate dall'intermediario e certificate al punto 15 della C.U:



SEZIONE VII - LOCAZIONI BREVI

F8	Ritenute	206 ,00

ESEMPIO DI COMPILAZIONE ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Sig. Rossi ha percepito nel corso del 2019 da un'associazione sportiva dilettantistica un'indennità pari a 50.000 euro, da qualificarsi quale reddito diverso ex articolo 67, comma 1, lettera m, Tuir.

Tale compenso è:
- esente da tassazione fino a 10.000 euro;
- soggetto a ritenuta a titolo di imposta da 10.000 euro a 30.658,28 euro;
- soggetto a ritenuta a titolo d'acconto per la parte eccedente i 30.658,28 euro.

Ipotizzando l'aliquota **dell'addizionale regionale al 1,23%** e quella **dell'addizionale comunale allo 0,8%:**

PROSPETTO DEI COMPENSI DA ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE				
	compensi percepiti nel 2019	**ritenute Irpef**	**addizionale regionale**	**addizionale comunale**
Totale compensi	€ 50.000	€ 9.200	€ 492	€ 320
Compensi esenti	€ 10.000			
Compensi con ritenuta a titolo d'imposta	€ 20.658	€ 4.751	€ 254	€ 165
Compensi con ritenuta a titolo d'acconto	€ 19.342	€ 4.449	€ 238	€ 155

La Certificazione Unica del contribuente sarà stata così compilata da parte del sostituto d'imposta:

CERTIFICAZIONE LAVORO AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI

DATI RELATIVI ALLE SOMME EROGATE

TIPOLOGIA REDDITUALE

Causale
N

DATI FISCALI

Anno	Anticipazione	Ammontare lordo corrisposto	Somme non soggette a ritenuta per regime convenzionale
	☐	50.000	

Codice	Altre somme non soggette a ritenuta	Imponibile	Ritenute a titolo d'acconto
3	10.000	40.000	4.449

Ritenute a titolo d'imposta	Ritenute sospese	Addizionale regionale a titolo d'acconto
4.751		238

Addizionale regionale a titolo d'imposta	Addizionale regionale sospesa	Addizionale comunale a titolo d'acconto
254		155

Addizionale comunale a titolo d'imposta	Addizionale comunale sospesa	Imponibile anni precedenti
165		

Ritenute operate anni precedenti	Spese rimborsate	Ritenute rimborsate

DATI PREVIDENZIALI

Codice fiscale Ente previdenziale	Denominazione Ente previdenziale

Il contribuente compilerà così il quadro D del modello 730:

Alla **colonna 3** deve essere indicato **il codice "7"** che identifica i compensi erogati nell'esercizio di attività sportive dilettantistiche, individuati dalla causale "N" nel punto 1 della Certificazione Unica;
alla **colonna 4** va riportato il reddito (comprensivo della franchigia di € 10.000) percepito nel 2019, indicato nel punto 4 della Certificazione Unica;
alla **colonna 5** il totale delle ritenute Irpef subite, sia a titolo di acconto che a titolo d'imposta indicato nei punti 9 e 10 della Certificazione Unica.

QUADRO D - Altri redditi

SEZIONE I - REDDITI DI CAPITALE, LAVORO AUTONOMO E REDDITI DIVERSI

		TIPO DI REDDITO	REDDITI	RITENUTE
D1	UTILI ED ALTRI PROVENTI EQUIPARATI		,00	,00
D2	ALTRI REDDITI DI CAPITALE		,00	,00

		ALTRI DATI	TIPO DI REDDITO	REDDITI		RITENUTE
D3	REDDITI DERIVANTI DA ATTIVITÀ ASSIMILATE AL LAVORO AUTONOMO		7	50.000 ,00		9.200 ,00

		CEDOLARE SECCA		SPESE		
D4	REDDITI DIVERSI			,00	,00	,00

Le ritenute subite relative **all'addizionale regionale e all'addizionale comunale vano riportate nel quadro F del modello 730.**

SEZIONE II - ALTRE RITENUTE SUBITE DIVERSE DA QUELLE INDICATE NEI QUADRI C E D

	1 Codice	2 IRPEF	3 Addizionale Regionale	4 Addizionale Comunale	5 Addizionale Regionale IRPEF attività sportive dilettantistiche	6 Addizionale Comunale IRPEF attività sportive dilettantistiche	7 IRPEF per lavori socialmente utili	8 Addizionale Regionale IRPEF per lavori socialmente utili
F2		,00	,00	,00	492 ,00	320 ,00	,00	,00

Alla **colonna 5 del rigo F2** va indicato il **totale dell'addizionale regionale** trattenuta che risulta dalla certificazione rilasciata da chi ha erogato somme per attività sportive dilettantistiche, indicato nei punti 12 e 13 della C.U.

Alla **colonna 6 del rigo F2** va indicato il **totale dell'addizionale comunale** trattenuta che risulta dalla certificazione rilasciata da chi ha erogato somme per attività sportive dilettantistiche, indicato nei punti 15 e 16 della C.U.

Il soggetto che presta assistenza fiscale dovrà così compilare il modello 730-3 ai fini della corretta determinazione delle imposte dovute:

Va indicato l'importo dei compensi percepiti assoggettati a ritenuta a titolo d'acconto.

RIEPILOGO DEI REDDITI		1 DICHIARANTE	2 CONIUGE
1	REDDITI DOMINICALI	,00	,00
2	REDDITI AGRARI	,00	,00
3	REDDITI DEI FABBRICATI	,00	,00
4	REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI	,00	,00
5	ALTRI REDDITI	19.342 ,00	,00
6	IMPONIBILE CEDOLARE SECCA	,00	,00
7	Reddito abitazione principale e pertinenze (non soggette a IMU)	,00	,00

Va indicato l'importo dei compensi percepiti assoggettati a ritenuta a titolo d'acconto.

CALCOLO DEL REDDITO IMPONIBILE E DELL'IMPOSTA LORDA		1 DICHIARANTE	2 CONIUGE
11	REDDITO COMPLESSIVO	19.342 ,00	,00
12	Deduzione abitazione principale e pertinenze (non soggette a IMU)	,00	,00
13	ONERI DEDUCIBILI	,00	,00
14	REDDITO IMPONIBILE	19.342 ,00	,00
15	Compensi per attività sportive dilettantistiche con ritenuta a titolo d'imposta	20.658 ,00	,00
16	IMPOSTA LORDA	6.542 ,00	,00

Al rigo 15 vanno indicati i compensi per attività sportive dilettantistiche assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta.

Per la corretta determinazione dell'importo da indicare al rigo 16 bisogna così procedere:
1.sommare al rigo 14, colonne 1 e/o 2 (Reddito imponibile) del modello 730-3, Compensi assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta):

€ 19.342 + € 20.658 = € 40.000

2. calcolare su tale somma l'imposta lorda utilizzando la tabella di calcolo dell'Irpef:
(€ 15.000 * 23%) + (€ 28.000 – € 15.000) * 27%) + (€ 40.000 - € 28.000) * 3 8%) = € 11.520

3.calcolare sull'importo di cui al rigo 15 l'imposta lorda utilizzando la tabella di calcolo dell'Irpef:

(€ 15.000 * 23%)+(€ 20.658 – € 15.000) * 27% = € 4.977,66

4. sottrarre dall'imposta lorda calcolata al punto 2 quella calcolata al punto 3.

€ 11.520 – € 4.977,66 = € 6.542,34

CALCOLO DELL'IMPOSTA NETTA E DEL RIGO DIFFERENZA		1 DICHIARANTE	2 CONIUGE
50	IMPOSTA NETTA	6.542 ,00	,00
51	Credito d'imposta per altri immobili – Sisma Abruzzo	,00	,00
52	Credito d'imposta per l'abitazione principale – Sisma Abruzzo	,00	,00
53	Credito d'imposta per imposte pagate all'estero	,00	,00
54	Credito d'imposta per erogazioni cultura	,00	,00
55	Credito d'imposta per erogazioni scuola	,00	,00
56	Credito d'imposta per videosorveglianza	,00	,00
57	Altri crediti d'imposta	,00	,00
58	Crediti residui per detrazioni incapienti	,00	,00
59	RITENUTE	4.449 ,00	,00
60	DIFFERENZA	2.093 ,00	,00

- al **rigo 50** va riportata l'imposta netta (per ipotesi pari all'imposta lorda): € 6.542;
- al **rigo 59** le ritenute a titolo d'acconto versate: € 4.449;
- al **rigo 60** la differenza tra l'imposta netta e le ritenute: € 2.093.

CALCOLO DELLE ADDIZIONALI REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF		1 DICHIARANTE	2 CONIUGE
71	REDDITO IMPONIBILE	19.342 ,00	,00
72	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA	238 ,00	,00
73	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA CERTIFICAZIONE	238 ,00	,00
74	ECCEDENZA ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF PRECEDENTE DICHIARAZIONE	,00	,00
75	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA	155 ,00	,00
76	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA CERTIFICAZIONE E/O VERSATA	155 ,00	,00
77	ECCEDENZA ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF PRECEDENTE DICHIARAZIONE	,00	,00
78	ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF 2020	,00	,00
79	ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF 2020 RISULTANTE DALLA CERTIFICAZIONE	,00	,00

- al **rigo 71** va indicato il reddito imponibile per il calcolo dell'addizionale regionale e comunale: € 19.342;
- al **rigo 72** l'addizionale regionale dovuta (€ 19.342 * 1,23%) = € 238;
- al **rigo 73** le ritenuta a titolo d'acconto relative all'addizionale regionale trattenute: € 238;
- al **rigo 75** l'addizionale comunale dovuta (€ 19.342 * 0,8%) = € 155;
- al **rigo 76** le ritenuta a titolo d'acconto relative all'addizionale comunale trattenute: € 155.

SEZIONE I – rigo D5

D5	REDDITI DERIVANTI DA ATTIVITA OCCASIONALE O DA OBBLIGHI DI FARE, NON FARE E PERMETTERE	ALTRI DATI	1	2	3	4
				,00	,00	,00

NEW

La Legge di Bilancio 2019 ha istituito l'applicazione di **un'imposta sostitutiva** dell'Irpef, addizionali regionali e comunali, pari al **15%** ai compensi derivanti dall'attività di **lezioni private e ripetizioni**, svolta dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado. È fatta salva tuttavia l'**opzione per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari**, nel qual caso i relativi redditi dovranno essere indicati nel rigo D5 utilizzando il codice "5".

ASPETTI GENRALI

Al **rigo D5** vanno indicate alcune tipologie di redditi previste dall'articolo 67 del Tuir relativa a :

- attività commerciali non esercitate abitualmente;

- attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente;
- obblighi d i fare, non fare, permettere,

per i quali il Legislatore ha previsto una specifica detrazione.

Attività commerciali non esercitate abitualmente

Nel **D5**, devono essere indicati i corrispettivi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente e le relative spese, documentate ed inerenti.
Per tali tipologie di **redditi spetta una detrazione dall'imposta** lorda calcolata dal soggetto che presta assistenza fiscale in quanto **dipende dal reddito complessivo del contribuente**:

REDDITO COMPLESSIVO	DETRAZIONE
fino a € 4.800	€ 1.104
oltre € 4.800 fino a € 55.000	€ 1.104 x ((€ 55.000-reddito complessivo) / € 50.200)
oltre € 55.000	€ 0

Il **reddito complessivo è al netto della deduzione per abitazione principale** relative pertinenze non soggette ad Imu; deve **essere compreso** anche **il reddito dei fabbricati assoggettati a cedolare secca sulle locazioni.**

Attività lavoro autonomo non esercitate abitualmente

Nel **rigo D5** devono essere indicati i compensi derivanti da attività di lavoro autonomo occasionali, anche se svolte all'estero e le relative spese documentate ed inerenti.
Per tali tipologie di **redditi spetta una detrazione dall'imposta** lorda calcolata dal soggetto che presta assistenza fiscale in quanto **dipende dal reddito complessivo del contribuente**:

REDDITO COMPLESSIVO	DETRAZIONE
fino a € 4.800	€ 1.104
oltre € 4.800 fino a € 55.000	€ 1.104 x ((€ 55.000-reddito netto) / € 50.200)
oltre € 55.000	€ 0

Il **reddito complessivo è al netto della deduzione per abitazione principale** e relative pertinenze; deve **essere compreso** anche **il reddito dei fabbricati assoggettati a cedolare secca sulle locazioni.**

In tale rigo vanno indicati anche i premi attribuiti in riconoscimento di particolari meriti artistici, scientifici o sociali non assoggettabili a ritenuta a titolo di imposta, con esclusione dei premi stessi corrisposti a cittadini italiani da Stati esteri o enti internazionali.
Non vanno dichiarati, perché non concorrono alla formazione del reddito, i compensi percepiti dal coniuge, figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro, ascendenti, per prestazioni di lavoro autonomo occasionale rese nei confronti dell'artista o professionista.

Obblighi di fare, non fare o permettere

Nel **rigo D5** devono essere indicati i compensi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere, e le relative spese, documentate ed inerenti.

Per tali tipologie di **redditi spetta una detrazione dall'imposta** lorda calcolata dal soggetto che presta assistenza fiscale in quanto **dipende dal reddito complessivo del contribuente**:

REDDITO COMPLESSIVO	DETRAZIONE
fino a € 4.800	€ 1.104
oltre € 4.800 fino a € 55.000	€ 1.104 x ((€ 55.000-reddito netto) / € 50.200)
oltre € 55.000	€ 0

Il **reddito complessivo è al netto della deduzione per abitazione principale** e relative pertinenze; deve **essere compreso** anche **il reddito dei fabbricati assoggettati a cedolare secca sulle locazioni.**
Si ricorda che per tali tipologie di redditi l'articolo 36 comma 24 del D.L. 223/2006 ha introdotto **l'obbligo per i sostituti d'imposta** di effettuare **una ritenuta a titolo d'acconto del 20%.**



Con la **risoluzione n. 6/E/2015** l'Agenzia delle entrate ha precisato che i corrispettivi derivanti dalla **cessione di un contratto preliminare** per l'acquisto di un immobile vanno inclusi fra i redditi diversi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere, ai sensi dell'articolo 67, comma 1 lettera l) del Tuir.

Attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto

Devono essere indicati **al rigo D5** anche redditi derivanti **dall'attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto** assoggettati **a imposta sostitutiva del 20%** **esclusivamente** per consentire al soggetto che presta assistenza fiscale di tener conto di tali redditi **per il calcolo dell'acconto Irpef** dovuto per il 2020.
Si ricorda infatti che vi sono determinate categorie di redditi che **devono essere dichiarati** esclusivamente con il Modello Redditi PF ma **che non precludono**, soddisfatte le condizioni oggettive e soggettive, al **contribuente di presentare il modello 730/2020.**
I soggetti che presentano **il modello 730/2020** dovranno presentare **il Quadro RM** del modello **Redditi PF 2020** se nel corso **del 2019** hanno percepito:

- **redditi di capitale di fonte estera** sui quali non siano state applicate le ritenute a titolo d'imposta nei casi previsti dalla normativa italiana;
- **interessi, premi e altri proventi** delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, per i quali non sia stata applicata l'imposta sostitutiva prevista dal D.Lgs. 239/1996, e successive modificazioni;
- **indennità di fine rapporto da soggetti** che non rivestono la qualifica di sostituto d'imposta;
- **proventi derivanti da depositi a garanzia** per i quali è dovuta un'imposta sostitutiva pari al 20%;
- **redditi** derivanti **dall'attività di noleggio occasionale** di imbarcazioni **e navi da diporto assoggettati a imposta sostitutiva del 20%.**



Il **noleggio occasionale di imbarcazioni o navi da diporto** è soggetto ad **imposta sostitutiva del 20%** nel caso in cui la durata complessiva dei noleggi non sia superiore a **42 giorni**; tale imposta sostitutiva deve essere versata entro il termine per il versamento a saldo dell'Irpef, ovvero entro il 16 giugno o entro il 16 luglio con la maggiorazione dello 0,4%.

NEW

Compensi per lezioni private e ripetizioni

L'articolo 1, commi da 13 a 16, della L. 145/2018 ha disposto, a decorrere dal **1° gennaio 2019**, l'applicazione di **un'imposta sostitutiva** dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, con **aliquota del 15%, ai compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni**.

La misura è riservata ai **docenti** titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, che svolgono attività di lezioni private e ripetizioni.

I **docenti dipendenti pubblici** che svolgono l'attività di insegnamento a titolo privato (fermo restando quanto previsto dal Testo unico sul pubblico impiego in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi (articolo 53 del D.Lgs. 165/2001) devono comunicare all'amministrazione di appartenenza l'esercizio di attività extra-professionale didattica per consentire la verifica di eventuali situazioni di incompatibilità.

L'imposta sostitutiva deve essere versata con le **modalità ed entro i termini previsti** per il pagamento dell'acconto e del saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

La **Risoluzione n. 43/E/2019** ha istituito i codici tributo per poter effettuare i versamenti:

- "**1854**" denominato "*Imposta sostitutiva Irpef e addizionali regionali e comunali sui compensi per lezioni private e ripetizioni - ACCONTO PRIMA RATA - articolo 1, comma 13, L. 145/2018*";
- "**1855**" denominato "*Imposta sostitutiva Irpef e addizionali regionali e comunali sui compensi per lezioni private e ripetizioni – ACCONTO SECONDA RATA O UNICA SOLUZIONE - articolo 1, comma 13, L. 145/2018*";
- "**1856**" denominato "*Imposta sostitutiva Irpef e addizionali regionali e comunali sui compensi per lezioni private e ripetizioni - SALDO – articolo 1, comma 13, L. 145/2018*".

I neonati codici tributo devono essere esposti nella sezione "*Erario*" del modello F24, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "*importi a debito versati*" (il solo "1856" è utilizzabile anche in corrispondenza degli "*importi a credito compensati*").

Nel campo "*anno di riferimento*", bisogna riportare l'anno d'imposta cui si riferisce il versamento.

È comunque possibile scegliere di **applicare l'imposta sul reddito nei modi ordinari**.

A tale proposito, la risoluzione precisa che l'**opzione deve essere comunicata con la dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta cui si riferisce la scelta operata**.

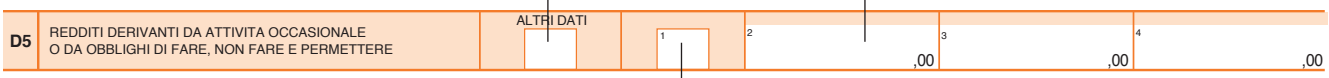
MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Dati utili per la compilazione del rigo **D5,** desumibili dalla C.U. 2020:

Causale Punto "1" della CU 2020	Tipologia di reddito	Quadro D Rigo D5
M	Redditi derivanti **da attività di lavoro autonomo occasionale**	**D5 codice 2**
M1	Redditi derivanti **dall'assunzione di obblighi di fare, non fare permettere**	**D5 codice 3**
M2	Redditi derivanti **da prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente** per le quali sussiste l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata ENPAPI	**D5 codice 2**
O	Redditi derivanti **da attività di lavoro autonomo occasionale**, per le quali **non sussiste** l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata (circolare Inps n. 104/2001)	**D5 codice 2**
O1	Redditi derivanti **dall'assunzione di obblighi di fare, non fare, permettere** per le quali **non sussiste** l'obbligo di iscrizione alla gestione separata (circolare Inps n. 104/2001*)*	**D5 codice 3**
V1	Redditi derivanti **da attività commerciali non esercitate abitualmente**	**D5 codice 1**

NEW Nella **colonna "altri dati"** va indicato il **codice "5"** che identifica i redditi prodotti in euro dei residenti a Campione d'Italia se si hanno i requisiti per fruire di tale agevolazione.

Alla **colonna 2** va indicato il **reddito percepito nel 2019**; alla **colonna 3** vanno riportate **le spese** inerenti la produzione dei redditi;
alla **colonna 4** vanno indicate le ritenute subite.



Alla colonna 1 va indicata la tipologia di reddito utilizzando lo specifico codice:
'1' per i redditi derivanti da **attività commerciali non esercitate abitualmente**. Questi redditi sono contraddistinti dal **codice "V1"** nel punto 1 "Causale" della Certificazione Unica 2020 – Lavoro Autonomo, qualora riguardino provvigioni corrisposte per prestazioni occasionali, ad esempio ad un agente o rappresentate di commercio o ad un mediatore o procacciatore d'affari o incaricato per le vendite a domicilio;
'2' per i redditi derivanti da attività di **lavoro autonomo non esercitate abitualmente**. Questi redditi sono contraddistinti dalla **lettera "M" o "M2" o "O"** nel punto 1 "Causale" della Certificazione Unica 2020 – Lavoro autonomo;
'3' per i redditi derivanti **dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere** (esempio: la c.d. indennità di rinuncia percepita, per la mancata assunzione del personale, avviato al lavoro ai sensi della L. 482/1968). Questi redditi sono contraddistinti dalla **lettera "M1"od "O1"** nel punto 1 "Causale" della Certificazione Unica 2020 – Lavoro autonomo;
'4' per i redditi derivanti dall'attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto assoggettati ad imposta sostitutiva del 20% (Quadro RM, Sez. XV, del modello Redditi PF 2020);
NEW **'5'** per i compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni non esercitate abitualmente, svolte da docenti titolari di cattedra nelle scuole di ogni ordine e grado per cui gli stessi optano per la tassazione ordinaria.

Le **spese e gli oneri da indicare nella colonna 3** non possono superare in **ogni caso i relativi corrispettivi** e, nell'ambito di ciascun corrispettivo, quelli sostenuti per ognuna delle operazioni eseguite.
Il contribuente **è tenuto a compilare e a conservare un apposito prospetto** nel quale sono indicate, per ciascuno dei redditi per ognuna delle operazioni eseguite, **l'ammontare lordo dei corrispettivi**, **l'importo delle spese inerenti** a ciascuna delle operazioni e il reddito conseguito. Questo prospetto, se richiesto, dovrà essere esibito o trasmesso all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente.

ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Sig. Rossi ha percepito nel corso del 2019 un reddito da lavoro autonomo occasionale pari a **20.000 euro**, sul quale è stata operata una ritenuta a titolo d'acconto pari a 4.000 euro. Le spese inerenti alla produzione di tale reddito ammontano a 1.500 euro.
La Certificazione Unica del contribuente sarà stata così compilata da parte del sostituto d'imposta:

CERTIFICAZIONE LAVORO AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI

DATI RELATIVI ALLE SOMME EROGATE				
TIPOLOGIA REDDITUALE	Causale 1: M			
DATI FISCALI	Anno 2:	Anticipazione 3: ☐	Ammontare lordo corrisposto 4: 20.000	Somme non soggette a ritenuta per regime convenzionale 5:
	Codice 6:	Altre somme non soggette a ritenuta 7:	Imponibile 8: 20.000	Ritenute a titolo d'acconto 9: 4.000

Il contribuente dovrà così compilare il quadro D del modello 730:

SEZIONE I - REDDITI DI CAPITALE, LAVORO AUTONOMO E REDDITI DIVERSI

D1	UTILI ED ALTRI PROVENTI EQUIPARATI	TIPO DI REDDITO 1	REDDITI 2: ,00	RITENUTE 4: ,00	D2	ALTRI REDDITI DI CAPITALE	TIPO DI REDDITO 1	REDDITI 2: ,00	RITENUTE 4: ,00		
D3	REDDITI DERIVANTI DA ATTIVITÀ ASSIMILATE AL LAVORO AUTONOMO	ALTRI DATI	TIPO DI REDDITO 1	REDDITI 2: ,00					3: ,00		
D4	REDDITI DIVERSI	CEDOLARE SECCA 2	3	4: ,00				SPESE 5: ,00	6: ,00		
D5	REDDITI DERIVANTI DA ATTIVITÀ OCCASIONALE O DA OBBLIGHI DI FARE, NON FARE E PERMETTERE	ALTRI DATI	1: 2	2: 20.000 ,00				3: 1.500 ,00	4: 4.000 ,00		

A **colonna 1** verrà indicato il **codice "2"** che identifica i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo occasionale, individuato dalla causale "M" nel punto 1 della Certificazione Unica;
a **colonna 2 il compenso lordo percepito**, indicato nel punto 4 della Certificazione Unica;
a **colonna 3 le spese sostenute** documentate e inerenti alla produzione di reddito;
a **colonna 4 le ritenute subite** (20% del compenso), indicato nel punto 9 della Certificazione Unica.

Il soggetto che presta assistenza fiscale dovrà calcolare la detrazione spettante:

€ 1.104 * (€ 55.000- € 20.000)/€ 50.200
€ 1.104 * 0,6972 = € 769,72

Il modello 730-3 sarà così compilato

RIEPILOGO DEI REDDITI		1 DICHIARANTE	2 CONIUGE
1	REDDITI DOMINICALI	,00	,00
2	REDDITI AGRARI	,00	,00
3	REDDITI DEI FABBRICATI	,00	,00
4	REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI	,00	,00
5	ALTRI REDDITI	20.000 ,00	,00
6	IMPONIBILE CEDOLARE SECCA	,00	,00
7	Reddito abitazione principale e pertinenze (non soggette a IMU)	,00	,00
CALCOLO DEL REDDITO IMPONIBILE E DELL'IMPOSTA LORDA		1 DICHIARANTE	2 CONIUGE
11	REDDITO COMPLESSIVO	20.000 ,00	,00
12	Deduzione abitazione principale e pertinenze (non soggette a IMU)	,00	,00
13	ONERI DEDUCIBILI	,00	,00
14	REDDITO IMPONIBILE	20.000 ,00	,00
15	Compensi per attività sportive dilettantistiche con ritenuta a titolo d'imposta	,00	,00
16	IMPOSTA LORDA	4.800 ,00	,00

RIEPILOGO DEI REDDITI		1 DICHIARANTE	2 CONIUGE
1	REDDITI DOMINICALI	,00	,00
2	REDDITI AGRARI	,00	,00
3	REDDITI DEI FABBRICATI	,00	,00
4	REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI	,00	,00
5	ALTRI REDDITI	20.000 ,00	,00
6	IMPONIBILE CEDOLARE SECCA	,00	,00
7	Reddito abitazione principale e pertinenze (non soggette a IMU)	,00	,00
CALCOLO DEL REDDITO IMPONIBILE E DELL'IMPOSTA LORDA		1 DICHIARANTE	2 CONIUGE
11	REDDITO COMPLESSIVO	20.000 ,00	,00
12	Deduzione abitazione principale e pertinenze (non soggette a IMU)	,00	,00
13	ONERI DEDUCIBILI	,00	,00
14	REDDITO IMPONIBILE	20.000 ,00	,00
15	Compensi per attività sportive dilettantistiche con ritenuta a titolo d'imposta	,00	,00
16	IMPOSTA LORDA	4.800 ,00	,00

CALCOLO DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA		1 DICHIARANTE	2 CONIUGE
21	Detrazione per coniuge a carico	,00	,00
22	Detrazione per figli a carico	,00	,00
23	Ulteriore detrazione per figli a carico	,00	,00
24	Detrazione per altri familiari a carico	,00	,00
25	Detrazione per redditi di lavoro dipendente	,00	,00
26	Detrazione per redditi di pensione	,00	,00
27	Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi	770 ,00	,00
28	Detrazione oneri ed erogazioni liberali	,00	,00

48	TOTALE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA	770 ,00	,00
CALCOLO DELL'IMPOSTA NETTA E DEL RIGO DIFFERENZA		1 DICHIARANTE	2 CONIUGE
50	IMPOSTA NETTA	4.030 ,00	,00
51	Credito d'imposta per altri immobili – Sisma Abruzzo	,00	,00
52	Credito d'imposta per l'abitazione principale – Sisma Abruzzo	,00	,00
53	Credito d'imposta per imposte pagate all'estero	,00	,00
54	Credito d'imposta per erogazioni cultura	,00	,00
55	Credito d'imposta per erogazioni scuola	,00	,00
56	Credito d'imposta per videosorveglianza	,00	,00
57	Altri crediti d'imposta	,00	,00
58	Crediti residui per detrazioni incapienti	,00	,00
59	RITENUTE	4.000 ,00	,00
60	DIFFERENZA	30 ,00	,00

SEZIONE II – REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA

SEZIONE II - REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA								
D6	REDDITI PERCEPITI DA EREDI E LEGATARI	1 TIPO DI REDDITO	2 TASSAZIONE ORDINARIA	3 ANNO	4 REDDITO ,00	5 REDDITO TOTALE DECEDUTO ,00	6 QUOTA IMPOSTA SUCCESSIONI ,00	7 RITENUTE ,00
D7	IMPOSTE E ONERI RIMBORSATI NEL 2019 E ALTRI REDDITI A TASSAZIONE SEPARATA	1 TIPO DI REDDITO	2 TASSAZIONE ORDINARIA	3 ANNO	4 REDDITO ,00			7 RITENUTE ,00

Nella **sezione II del quadro D** ai **righi D6 e D7** devono essere indicati:
- i **redditi percepiti nel 2019 da eredi o legatari** a causa della morte dell'avente diritto **(rigo D6)**;
- le **imposte e gli altri oneri rimborsati nel 2019** e **altri redditi soggetti a tassazione separata (rigo D7)**.

SEZIONE II – rigo D6

SEZIONE II - REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA								
D6	REDDITI PERCEPITI DA EREDI E LEGATARI	1 TIPO DI REDDITO	2 TASSAZIONE ORDINARIA	3 ANNO	4 REDDITO ,00	5 REDDITO TOTALE DECEDUTO ,00	6 QUOTA IMPOSTA SUCCESSIONI ,00	7 RITENUTE ,00

Al rigo **D6** devono essere indicati **tutti i redditi percepiti nel 2019** dagli **eredi e dai legatari** a causa della morte dell'avente diritto, ad esclusione di:
- redditi fondiari;
- redditi d'impresa;
- redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni.

Tra i **redditi di capitale** percepiti dagli **eredi e dai legatari** rientrano gli **utili ed altri proventi equiparati**, derivanti dalla **partecipazione qualificata** in società di capitali ed enti commerciali o non commerciali, residenti o non residenti, **prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017**, compresi i proventi derivanti da organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero non conformi alle direttive comunitarie, oppure dalla **partecipazione di natura non qualificata** in società residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli **non sono negoziati in mercati regolamentati**, prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017, oppure dalla **partecipazione di natura qualificata o non qualificata** in società residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati e che sono **stati prodotti dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017**, in qualunque forma corrisposti.



Tali redditi sono desumibili nei punti da **28 a 34 della certificazione degli utili** o desumibili da altra documentazione.

Dovranno essere indicati **al rigo D6** anche **i redditi conseguiti** in caso di **recesso, di riduzione del capitale in esubero o di liquidazione** anche concorsuale di società ed enti.

Nel caso in cui all'erede o legatario **siano state rilasciate più certificazioni** contenenti utili e/o proventi che hanno **lo stesso codice**, si deve compilare **un solo rigo**, **sommando i singoli importi relativi agli utili**, agli altri proventi equiparati e alle ritenute, riportati nelle singole certificazioni.
Se invece sono stati percepiti utili e/o proventi per i quali è necessario indicare diversi codici occorrerà compilare altri righi D6 utilizzando ulteriori moduli del quadro D.

Non devono essere dichiarati, se erogati da soggetti tenuti ad effettuare le ritenute alla fonte:
- i ratei di pensione e stipendio;
- i trattamenti di fine rapporto e le indennità equipollenti;
- i compensi arretrati di lavoro dipendente e assimilati;
- le indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, se il diritto all'indennità risulta da atto di data certa precedente all'inizio del rapporto.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Nella **colonna 1 (tipo di reddito)** va indicato:
- il **codice 1**, in caso di **utili** e di altri proventi equiparati di **natura qualificata** corrisposti da **imprese residenti in Italia o residenti o domiciliate in Stati o Territori a regime fiscale non privilegiato** prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007;
- il **codice 2**, in caso di **utili** e di altri proventi equiparati **di natura qualificata provenienti da imprese o enti residenti o localizzati in Paesi o Territori a regime fiscale privilegiato.** Gli utili e gli altri proventi equiparati prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, per il quale sia stato rilasciato parere favorevole dall'Agenzia delle entrate a seguito di interpello, proposto ai sensi dell'articolo 47-*bis*, comma 3 del Tuir, devono invece essere indicati nella sezione V del quadro RM del mod. Redditi PF 2020;
- il **codice 3**, in caso di **utili** e di altri proventi equiparati **di natura non qualificata provenienti da imprese o enti residenti o localizzate in Stati o Territori a regime fiscale privilegiato**, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati.

In caso di **utili** e di altri proventi che andrebbero indicati con il codice 3, ma per i quali è stato rilasciato parere favorevole dall'Agenzia delle entrate a seguito di interpello, proposto ai sensi dell'articolo 47-*bis* del Tuir, questi importi dovranno essere indicati nella sezione V quadro RM del modello Redditi Persone fisiche;

- il **codice 4**, in caso di **utili e di altri proventi** prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007 che andrebbero indicati con il codice 2, ma per i quali sia stato dimostrato il rispetto fin dal primo periodo di possesso della partecipazione, della condizione di cui al comma 2, lettera b) dell'articolo 47-*bis* del Tuir e sia stato rilasciato parere favorevole dall'Agenzia delle entrate a seguito di interpello proposto ai sensi del comma 3 del medesimo articolo;
- il **codice 5**, per **gli altri redditi di capitale;**
- il **codice 6**, per **redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente o derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere**;

- il **codice 7**, per redditi **derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa**, escluse le indennità di fine rapporto che non devono essere indicate nella dichiarazione dei redditi;
- il **codice 8**, per i **redditi, già maturati in capo al defunto** e percepiti **nel 2019 dagli eredi o dai legatari** a causa di morte degli aventi diritto, derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali e simili da parte dell'autore o inventore (brevetti, disegni e modelli ornamentali e di utilità, know-how, libri e articoli per riviste o giornali, ecc.);
- il **codice 9**, per i redditi derivanti **dall'attività di levata di protesti esercitata dai segretari comunali;**
- il **codice 10**, per gli **altri redditi percepiti nel 2019**, ad esclusione dei redditi fondiari, d'impresa e derivanti dall'esercizio di arti e professioni e dei redditi già elencati ai precedenti codici;
- il **codice 11**, per **gli utili** e gli altri proventi equiparati corrisposti da imprese residenti in Italia o in Stati a regime fiscale non privilegiato prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016;
- il **codice 12**, in caso **di utili** e di altri proventi che andrebbero indicati con il codice 2, per i quali sia stato dimostrato il rispetto fin dal primo periodo di possesso della partecipazione, della condizione di cui al comma 2, lettera b) dell'articolo 47-*bis* del Tuir e sia stato rilasciato parere favorevole dall'Agenzia delle entrate a seguito di interpello proposto ai sensi del comma 3 del medesimo articolo prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016;
- il **codice 13** in caso di utili e di altri proventi equiparati corrisposti da imprese residenti in Italia ovvero residenti in Stati aventi un regime fiscale non privilegiato, formatisi con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017;
- il **codice 14** in caso di utili e di altri proventi che andrebbero indicati con il codice 2, ma per i quali sia stato dimostrato il rispetto fin dal primo periodo di possesso della partecipazione, della condizione di cui al comma 2, lettera b) dell'articolo 47-*bis* del Tuir e sia stato rilasciato parere favorevole dall'Agenzia delle entrate a seguito di interpello proposto ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, formatisi con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017;
- il **codice 15** in caso di utili e di altri proventi, che andrebbero indicati con il codice 2, per i quali il contribuente intenda far valere la sussistenza fin dal primo periodo di possesso della partecipazione, della condizione di cui al comma 2, lettera b) dell'articolo 47-*bis* del Tuir qualora non abbia presentato l'istanza di interpello prevista dal comma 3 del medesimo articolo ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole, formatisi con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017.

A **colonna 3** va indicato **l'anno di apertura della successione**.

A **colonna 5** deve essere indicato il **totale dei compensi** spettanti al deceduto se a **colonna 1 è stato indicato il codice 7.**

A **colonna 7** va indicato l'importo delle eventuali **ritenute d'acconto** relative ai redditi dichiarati.



La **colonna 2** deve essere barrata in caso di **opzione per la tassazione ordinaria**, possibile solo per i redditi contraddistinti dal **codice 10**.

A **colonna 6** va indicata la **quota dell'imposta sulle successioni proporzionale** ai redditi dichiarati.

Alla **colonna 4 deve essere indicato il reddito** ovvero:

1) se nella **colonna 1** è stato indicato **il codice 1 o 4**, va riportato il **40%** della somma degli utili e degli altri proventi equiparati percepiti dall'erede o dal legatario desumibili dalla relativa certificazione degli utili ai punti 28, 31, 34 e 37;

2) se nella **colonna 1** è stato indicato **il codice 11 o 12**, va riportato il **49,72%** della somma degli utili e degli altri proventi equiparati percepiti nell'anno 2018 desumibili dalla relativa certificazione degli utili ai punti 29, 32 e 35;

3) se nella **colonna 1** è stato indicato **il codice 2, 3 o 12**, va riportato il **100%** della somma degli utili e degli altri proventi equiparati percepiti dall'erede o dal legatario, desumibili dalla certificazione degli utili nei punti da 28 a 37;

4) se nella **colonna 1** è stato indicato **il codice 5**, va riportato le somme relative ad altri redditi di capitale;

5) se nella **colonna 1** è stato indicato **il codice 6**, va riportato l'importo dei corrispettivi, ripartendo fra gli eredi il totale dei corrispettivi del deceduto;

6) se nella **colonna 1** è stato indicato **il codice 7, 8 o 9**, va riportato l'importo dei compensi o dei proventi, in denaro o natura, anche sotto forma di partecipazione agli utili, al lordo della riduzione forfetaria, va riportato fra gli eredi il totale dei compensi o dei proventi del deceduto;

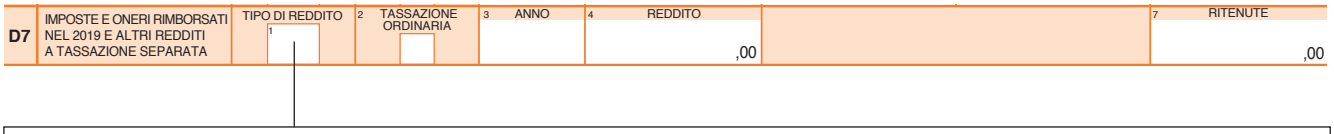
7) se nella **colonna 1** è stato indicato **il codice 10**, va riportato la quota di reddito percepito dall'erede o dal legatario determinata secondo le disposizioni proprie della categoria di appartenenza con riferimento al defunto;

8) se nella **colonna 1** è stato indicato **il codice 13, 14 o 15** va riportato il 58,14% della somma degli utili e degli altri proventi equiparati corrisposti nell'anno 2019 desumibili dalla relativa certificazione ai punti 30, 33 e 36.

SEZIONE II – rigo D7

Al **rigo D7** vanno indicate le imposte e gli oneri rimborsati nel 2019 e gli altri redditi soggetti a tassazione separata.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE



Nella **colonna 1 (tipo di reddito)** va indicato:

- **codice 1** per **i compensi arretrati di lavoro dipendente**, nonché eventuali indennità sostitutive di reddito, corrisposti da un soggetto non obbligato per legge ad effettuare le ritenute d'acconto;
- **codice 2** l' **indennità spettante a titolo di risarcimento**, anche in forma assicurativa, **dei danni** consistenti **nella perdita di redditi di lavoro dipendente** e assimilati e degli altri redditi indicati nel quadro D, relativi a più anni;
- **codice 3 le somme ricevute a titolo di rimborso di imposte o oneri**, compresi il contributo al Servizio sanitario nazionale **dedotti in anni precedenti** dal reddito complessivo quali oneri deducibili, che nell'anno 2019 sono stati oggetto di sgravio, rimborso o comunque restituzione (anche sotto forma di credito d'imposta) da parte degli uffici finanziari o di terzi, compreso il sostituto d'imposta nell'ambito della procedura di assistenza fiscale;
- **codice 4 somme conseguite a titolo di rimborso di oneri** che **hanno dato diritto a una detrazione** e, nell'anno 2019, sono stati oggetto di rimborso o comunque restituzione da parte di terzi compreso datore di lavoro o ente pensionistico. Rientrano in tali somme anche i contributi erogati, non in conto capitale, a fronte di mutui ipotecari, corrisposti in un periodo d'imposta successivo a quello in cui il contribuente ha usufruito della detrazione relativamente agli interessi passivi senza tener conto di questi contributi. Rientra, inoltre, in queste somme la quota di interessi passivi per cui il contribuente ha usufruito della detrazione in anni precedenti, a fronte di mutui contratti per interventi di recupero edilizio, riferiti all'importo del mutuo non utilizzato per sostenere le spese relative agli interventi di recupero;
- **codice '5' somme conseguite** a titolo di **rimborso di spese di recupero del patrimonio edilizio per le quali si è fruito della detrazione**;
- **codice '6' plusvalenze realizzate** mediante **cessione a titolo oneroso di terreni edificabili** secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. Per terreni edificabili si intendono quelli qualificati come edificabili dal piano regolatore generale o, in mancanza, dagli altri strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. In questa ipotesi la plusvalenza si realizza anche se il terreno è stato acquisito per successione o donazione oppure se è stato acquistato a titolo oneroso da più di cinque anni;
- **codice 7 le plusvalenze ed altre somme percepite a titolo di indennità di esproprio** o ad altro titolo nel corso del procedimento espropriativi (articolo 11, commi da 5 a 8, della L. 413/1991). L'indicazione nella dichiarazione di questo reddito interessa solo i contribuenti che hanno percepito somme assoggettate alla ritenuta alla fonte a titolo d'imposta e intendono optare per la tassazione di tali plusvalenze nei modi ordinari (tassazione separata o per opzione tassazione ordinaria), scomputando conseguentemente la ritenuta alla fonte operata che in questo caso si considera a titolo di acconto;
- **codice 8 redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti** alla scadenza dei contratti e dei titoli indicati alle lettera a), b), f) e g), comma 1, dell'articolo 44 del Tuir, quando non sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva, se il periodo di durata del contratto o del titolo è superiore a cinque anni.

Nella **colonna 3 (anno)** indicare:
- **l'anno in cui è sorto il diritto a percepire il reddito**, se in **colonna 1** è stato indicato il **codice 1, 2, 6, 7 o 8;**
- **l'anno d'imposta con riferimento al quale si è fruito della deduzione o della detrazione**, se in colonna 1 è stato indicato il **codice 3 o 4**;
- **l'anno in cui sono state sostenute le spese di recupero del patrimonio edilizio, se in colonna 1 è stato indicato il codice 5**.

A **colonna 7** va indicato l'importo delle eventuali **ritenute d'acconto** relative ai redditi dichiarati a colonna 4



La **colonna 2** deve essere barrata in caso di **opzione per la tassazione ordinaria**, l'opzione non è consentita se nella colonna 1 è stato indicato il codice 1.

Nella **colonna 4 (reddito)** va indicato l'importo del reddito percepito.
Le **somme di cui al codice 3 o 4** vanno indicate nella misura in cui sono state percepite o hanno formato oggetto di sgravio e fino a concorrenza dell'importo a suo tempo dedotto o sulle quali è stata calcolata la detrazione d'imposta.
Se **è stato indicato il codice 4** e l'onere rimborsato è relativo a spese sanitarie per le quali nella precedente dichiarazione si è optato per la rateizzazione in quattro rate, in questo rigo deve essere riportato l'importo rimborsato diviso quattro. Per le restanti tre rate il contribuente dovrà indicare nel rigo E6, a partire dalla presente dichiarazione, il totale della spesa rateizzata ridotto dell'importo rimborsato.
Se in **colonna 1 è stato indicato il codice 5** va riportata la parte della somma rimborsata per la quale negli anni precedenti si è beneficiato della detrazione.
Se a colonna 1 è stato indicato il codice 6 o 7 va indicato l'ammontare delle indennità o delle plusvalenze determinate secondo i criteri sotto indicati.



APPROFONDIMENTO
CALCOLO DELLE PLUSVALENZE

Ai fini del calcolo delle **plusvalenze dei terreni** suscettibili di **utilizzazione edificatoria** e **delle indennità di esproprio** e simili, il costo di acquisto deve essere prima **aumentato** di tutti gli altri costi inerenti e poi rivalutato sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Al costo così **determinato e rivalutato** va poi sommata l'eventuale Invim pagata. Se si tratta di terreni acquistati per effetto di **successione o donazione** si assume come **prezzo di acquisto** il valore dichiarato nelle relative **denunce ed atti registrati**, e in seguito definito e liquidato, aumentato di ogni altro costo inerente. Al costo così determinato e rivalutato deve essere aggiunta l'Invim e l'imposta di successione pagata.
A partire dall'anno 2002 è consentito assumere, ai fini della determinazione della plusvalenza in luogo

del costo d'acquisto o del valore dei terreni edificabili, il **valore ad essi attribuito mediante una perizia giurata di** stima, previo pagamento di un'imposta sostitutiva, che dal 1° gennaio 2019 è pari **al 10%**.
L'amministrazione finanziaria può prendere visione **degli atti di stima giurata** e dei dati identificativi dell'estensore richiedendoli al contribuente il quale, pertanto, è tenuto a conservarli. I costi sostenuti per la relazione giurata di stima, qualora siano stati effettivamente sostenuti e rimasti a carico del contribuente, possono essere portati in aumento del valore iniziale da assumere ai fini del calcolo della plusvalenza in quanto costituiscono costo inerente del bene.

ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Nel corso del **2019** il sig. Rossi, lavoratore dipendente, ha ricevuto un rimborso di 5.000 euro a titolo di contributo per interventi di recupero del patrimonio edilizio su spese sostenute nel 2014 (20.000 euro), per le quali ha richiesto la detrazione Irpef rateizzando in dieci rate.

Il quadro D deve essere così compilato:

QUADRO D - Altri redditi

SEZIONE I - REDDITI DI CAPITALE, LAVORO AUTONOMO E REDDITI DIVERSI

D1	UTILI ED ALTRI PROVENTI EQUIPARATI	TIPO DI REDDITO 1	2 REDDITI ,00	4 RITENUTE ,00	D2	ALTRI REDDITI DI CAPITALE	TIPO DI REDDITO 1	2 REDDITI ,00	4 RITENUTE ,00	
D3	REDDITI DERIVANTI DA ATTIVITA ASSIMILATE AL LAVORO AUTONOMO	ALTRI DATI	TIPO DI REDDITO 1	2 REDDITI ,00				3 ,00		
D4	REDDITI DIVERSI	CEDOLARE SECCA 2	3	4 ,00			SPESE 5 ,00	6 ,00		
D5	REDDITI DERIVANTI DA ATTIVITA OCCASIONALE O DA OBBLIGHI DI FARE, NON FARE E PERMETTERE	ALTRI DATI	1	2 ,00			3 ,00	4 ,00		

SEZIONE II - REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA

D6	REDDITI PERCEPITI DA EREDI E LEGATARI	TIPO DI REDDITO 1	2 TASSAZIONE ORDINARIA	3 ANNO	4 REDDITO ,00	5 REDDITO TOTALE DECEDUTO ,00	6 QUOTA IMPOSTA SUCCESSIONI ,00	7 RITENUTE ,00
D7	IMPOSTE E ONERI RIMBORSATI NEL 2019 E ALTRI REDDITI A TASSAZIONE SEPARATA	TIPO DI REDDITO 1 **5**	2 TASSAZIONE ORDINARIA	3 ANNO **2014**	4 REDDITO **2.500** ,00			7 RITENUTE ,00

Andrà compilato il **rigo D7** nel quale:

- A **colonna 1** va indicato il codice "5" somme conseguite a titolo di rimborso di spese di recupero del patrimonio edilizio per le quali si è fruito della detrazione;
- A **colonna 3** va indicato l'anno 2013 l'anno in cui sono state sostenute le spese di recupero del patrimonio edilizio;
- A **colonna 4** va indicato l'importo del reddito da assoggettare a tassazione:

$$5.000 * 5 \left(\frac{\text{numero di rate nel 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018}}{10}\right) = € 2.500$$

La colonna 2 va compilata solo in caso di opzione per la tassazione ordinaria.
Nel caso di tassazione separata va calcolata **l'acconto del 20%.**

Per le restanti 5 rate il contribuente indicherà a partire dalla presente dichiarazione, nel quadro E sez. III, la spesa inizialmente sostenuta ridotta degli oneri rimborsati (euro 20.000 – 5.000 = 15.000)

QUADRO E
ONERI E SPESE

QUADRO E - Oneri e spese

SEZIONE I - SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 19%, 26%, 30% o 35%

E1	SPESE SANITARIE	Spese patologie esenti ,00	Rateazione (barrare la casella)	SPESE SANITARIE ,00	E6	SPESE SANITARIE RATEIZZATE IN PRECEDENZA	Numero rata ,00
E2	SPESE SANITARIE PER FAMILIARI NON A CARICO AFFETTI DA PATOLOGIE ESENTI			,00	E7	INTERESSI PER MUTUI IPOTECARI PER L'ACQUISTO DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE	,00
E3	SPESE SANITARIE PER PERSONE CON DISABILITA'			,00	E8	ALTRE SPESE *vedi elenco Codici spesa nella Tabella delle istruzioni*	CODICE SPESA ,00
E4	SPESE VEICOLI PER PERSONE CON DISABILITA'	Numero rata		,00	E9	ALTRE SPESE	CODICE SPESA ,00
E5	SPESE PER L'ACQUISTO DI CANI GUIDA			,00	E10	ALTRE SPESE	CODICE SPESA ,00
E14	SPESE PER CANONI DI LEASING	Data stipula leasing	Numero anno	Importo canone di leasing ,00			Prezzo di riscatto ,00

SEZIONE II - SPESE E ONERI PER I QUALI SPETTA LA DEDUZIONE DAL REDDITO COMPLESSIVO

E21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	,00	E26	ALTRI ONERI DEDUCIBILI	CODICE ,00
E22	ASSEGNO AL CONIUGE	Codice fiscale del coniuge ,00		***Contributi per previdenza complementare***	Dedotti dal sostituto / Non dedotti dal sostituto
E23	CONTRIBUTI PER ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI E FAMILIARI	,00	E27	DEDUCIBILITA ORDINARIA	,00 / ,00
E24	EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DI ISTITUZIONI RELIGIOSE	,00	E28	LAVORATORI DI PRIMA OCCUPAZIONE	,00 / ,00
E25	SPESE MEDICHE E DI ASSISTENZA DI PERSONE CON DISABILITA'	,00	E29	FONDI IN SQUILIBRIO FINANZIARIO	,00 / ,00
			E30	FAMILIARI A CARICO	,00 / ,00

E32	SPESE PER ACQUISTO O COSTRUZIONE DI ABITAZIONI DATE IN LOCAZIONE	Data stipula locazione	Spesa acquisto/costruzione ,00	Interessi mutuo ,00
E33	RESTITUZIONE SOMME AL SOGGETTO EROGATORE	Somme restitutite nell'anno ,00	Residuo precedente dichiarazione ,00	
E36	EROGAZIONI LIBERALI IN FAVORE DELLE ONLUS, OV E APS	Importo ,00	Residuo precedente dichiarazione ,00	

SEZIONE III A - SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO, PER MISURE ANTISISMICHE E BONUS VERDE

	ANNO	TIPOLOGIA	CODICE FISCALE	Interventi particolari	Acquisto, eredità o donazione	Numero rata	IMPORTO SPESA	N. d'ordine immobile
E41							,00	
E42							,00	
E43							,00	

SEZIONE III B - DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DEGLI IMMOBILI E ALTRI DATI PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE

	N. ord. immobile	Condominio	CODICE COMUNE	T/U	SEZ. URB./COMUNE CATAST.	FOGLIO	PARTICELLA	SUBALTERNO
E51							/	
E52							/	

	ALTRI DATI N. d'ordine immobile	Condominio	CONDUTTORE (estremi registrazione contratto) DATA	SERIE	NUMERO E SOTTONUMERO	CODICE UFFICIO AGENZIA ENTRATE	CODICE IDENTIFICATIVO DEL CONTRATTO	DOMANDA ACCATASTAMENTO DATA	NUMERO	PROVINCIA UFFICIO AGENZIA ENTRATE
E53					/					

SEZIONE III C - ALTRE SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 50%

E56	PACE CONTRIBUTIVA O COLONNINE PER RICARICA	CODICE	ANNO	IMPORTO ,00	E57	SPESE ARREDO IMMOBILI RISTRUTTURATI	NUMERO RATA	SPESA ARREDO IMMOBILE ,00	NUMERO RATA / SPESA ARREDO IMMOBILE ,00
E58	SPESE ARREDO IMMOBILI GIOVANI COPPIE	MENO DI 35 ANNI	SPESA SOSTENUTA NEL 2016 ,00		E59	IVA PER ACQUISTO ABITAZIONE CLASSE ENERGETICA A o B	NUMERO RATA	IMPORTO IVA PAGATA ,00	

SEZIONE IV - SPESE PER INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO

	TIPO INTERVENTO	ANNO	PERIODO 2013	CASI PARTICOLARI	PERIODO 2008 Rideterminazione rate	NUMERO RATA	IMPORTO SPESA
E61							,00
E62							,00

SEZIONE V - DETRAZIONE PER GLI INQUILINI CON CONTRATTO DI LOCAZIONE

E71	INQUILINI DI ALLOGGI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE	TIPOLOGIA	GIORNI	PERCENTUALE	E72	LAVORATORI DIPENDENTI CHE TRASFERISCONO LA RESIDENZA PER MOTIVI DI LAVORO	GIORNI	PERCENTUALE

SEZIONE VI - ALTRE DETRAZIONI D'IMPOSTA

E81	DETRAZIONE PER SPESE DI MANTENIMENTO DEI CANI GUIDA	(Barrare la casella)	E82	DETRAZIONE AFFITTO TERRENI AGRICOLI AI GIOVANI	,00	E83	ALTRE DETRAZIONI	CODICE ,00

Il **quadro E** è destinato all'indicazione di specifici oneri che, a seconda dei casi, possono essere fatti valere nella dichiarazione dei redditi presentata dal contribuente:

- alcuni (**oneri detraibili**) consentono di **detrarre dall'imposta** una percentuale della spesa sostenuta;

> **COS'È LA DETRAZIONE**
> Alcune spese, come ad esempio le spese sanitarie, le spese di istruzione o per gli interessi sul mutuo dell'abitazione, possono essere utilizzate **per diminuire l'imposta da pagare**: si parla in questo caso di **detrazione**.
> La misura di queste agevolazioni varia a seconda del tipo di spesa:
> - 19% per cento per le spese sanitarie;
> - 50% per le spese di ristrutturazione edilizia, ecc.).
>
> In caso di incapienza, ovvero quando l'imposta dovuta è inferiore alle detrazioni alle quali si ha diritto, la parte di detrazione che supera l'imposta **non può essere rimborsata,** ad eccezione per le detrazioni previste sui canoni di locazione (sezione V del quadro E), la detrazione sull'affitto di terreni ai giovani (rigo E82 sezione VI) e l'ulteriore detrazione per figli a carico (rigo 23 del modello 730-3) per le quali in alcuni casi si può avere il rimborso.

- altri (**oneri deducibili**) **permettono di ridurre il reddito imponibile** su cui si calcola l'imposta lorda.

> **COS'È LA DEDUZIONE**
> Una serie di spese, come per esempio i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e volontari o le erogazioni liberali in favore degli enti non profit, può **ridurre il reddito complessivo su cui calcolare l'imposta dovuta**: si parla in questo caso di deduzioni.

Sia nel caso di detrazioni, che nel caso di deduzioni il soggetto che presta l'assistenza fiscale (Caf, professionista o sostituto d'imposta) calcola l'importo della detrazione o della deduzione e lo indica nel prospetto di liquidazione, mod. 730-3, che rilascia al dichiarante dopo avere effettuato il calcolo delle imposte.



La **detrazione** e la **deduzione** spettano a condizione che le spese:

- siano **state effettivamente sostenute** dal dichiarante nel proprio interesse o nell'interesse di familiari nel corso **dell'anno 2019**;
- **non** devono essere già state dedotte o detratte **dai singoli redditi** che concorrono al reddito complessivo.

STRUTTURA E COMPOSIZIONE DEL QUADRO

Il quadro E si compone di sei sezioni:

- La **Sezione I**, nella quale vanno indicati **gli oneri** per i quali è riconosciuta la **detrazione del 19%, del 26%, del 30% o del 35%;**
- La **Sezione II**, nella quale vanno indicati **gli oneri deducibili** dal reddito complessivo;
- La **Sezione III:**
  - **A:** dedicata all'indicazione **delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e per misure antisismiche e bonus verde**;
  - **B:** dedicata all'indicazione **dei dati catastali identificativi degli immobili** e altri dati per fruire delle detrazioni;

- **C:** dedicata all'indicazione **delle spese** per l'acquisto di mobili per l'arredo di immobili ristrutturati, per l'acquisto di mobili per l'arredo delle giovani coppie e per l'Iva pagata per l'acquisto di abitazione in classe energetica A o B, per i quali spetta **la detrazione del 50%;**



Da quest'anno nella sezione III-C vanno indicate anche le **spese per il riscatto di periodi non coperti da contribuzione** e quelle per l'**installazione delle infrastrutture di ricarica;**

- La **Sezione IV**, dedicata all'indicazione **delle spese per interventi di riqualificazione energetica** su edifici esistenti;
- La **Sezione V**, **per le detrazioni riconosciute per canoni di locazione;**
- La **Sezione VI**, **per altre detrazioni d'imposta**.

SPESE SOSTENUTE PER FAMILIARI A CARICO

Generalmente la **detrazione** e la **deduzione** degli oneri da indicare nel quadro E spetta al contribuente che li ha effettivamente sostenuti nel proprio interesse e che risulta effettivamente intestatario del documento di spesa.
Tuttavia alcune tipologie di oneri possono essere portati in detrazione se sostenute **nell'interesse di familiari** (individuati nell'articolo 433 cod.civ.) i quali possono essere **fiscalmente a carico** o **non a carico** del contribuente dichiarante.



La **L. 76/2016**, recante la "*Regolamentazione delle unioni civili tra le persone dello stesso sesso e la disciplina delle convivenze*" (c.d. legge Cirinnà) equipara al **vincolo giuridico** derivante dal matrimonio quello prodotto **dalle unioni civili**, stabilendo che "*le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole "coniuge", "coniugi" o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.*"
In caso di **unioni civili celebrate all'estero**, la fruizione delle agevolazioni fiscali per familiari a carico, e per le spese ad essi relative, è ammessa a partire **dal 5 giugno 2016** (data di entrata in vigore della legge Cirinnà) o dalla data di celebrazione del matrimonio, se successiva, sempreché la trascrizione del matrimonio nei registri dello stato civile sia già intervenuta al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.
Per quanto riguarda, invece, le **convivenze di fatto**, di cui all'articolo 1, commi 36 e 37, della citata L. 76/2016, tra **due persone maggiorenni** unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune, la legge Cirinnà **non ha disposto l'equiparazione al matrimonio**. Pertanto, il convivente non può fruire della detrazione relativa alle spese sostenute nell'interesse dell'altro convivente.

Possiamo individuare, quindi, tra le spese che **danno diritto alla detrazione del 19% o del 26% quelle che danno diritto alla medesima detrazione, se sostenute dal contribuente per i familiari fiscalmente a carico**:

- **spese sanitarie** (rigo E1);
- **spese per i mezzi necessari per l'accompagnamento**, la deambulazione, la locomozione, il sollevamento e i sussidi tecnici informatici **dei disabili** (rigo E3);
- **spese per l'acquisto e la riparazione di veicoli per disabili** (rigo E4);
- **spese per l'acquisto di cani guida** (rigo E5);
- **spese di istruzione** (rigo E8 – E10 codice 12 e 13);
- **spese per addetti all'assistenza personale** (righi E8-E10 codice 15);
- **spese per attività sportive praticate da ragazzi** (rigo E8 – E10 codice 16);
- **spese per canoni di locazione** sostenute da studenti universitari fuori sede (rigo E8 – E10 codice 18);
- **contributi versati per il riscatto del corso di laurea** del soggetto fiscalmente a carico, il quale non ha iniziato ancora l'attività lavorativa e non è iscritto ad alcuna forma obbligatoria di previdenza (rigo E8 – E10 codice 32);
- **spese sostenute dai genitori** per la frequenza **di asili nido** da parte dei figli (rigo E8 – E10 codice 33);
- **premi per assicurazione** sulla vita, infortuni, non autosufficienza, invalidità (rigo E8 – E10 codici 36, 38 e 39).
- **spese sostenute in favore di minori o di maggiorenni con disturbo specifico dell'apprendimento** (rigo E8-E10, codice 44);
- **spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico** locale, regionale o interregionale (rigo E8-E10, codice 40)

La detrazione spetta anche nelle seguenti particolari ipotesi in cui il familiare non risulti essere fiscalmente a carico:

- per le **spese sanitarie** sostenute nell'interesse dei **familiari non a carico**, affetti da patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, per la parte di detrazione che non trova capienza nell'imposta da questi ultimi dovuta (rigo E2);
- per **le spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale** nell'interesse del contribuente o di altri familiari non autosufficienti (rigo E8 – E10 codice 15);
- per le spese funebri (rigo E8 – E10 codice 14) → le spese funebri sono detraibili a prescindere dal soggetto a cui sono riferite.

Possiamo individuare, invece, tra le **spese che danno diritto alla deduzione dal reddito complessivo, quelle che sono deducibili anche se sostenute dal contribuente per conto di familiari fiscalmente a carico**:

- contributi previdenziali e assistenziali (rigo E21);
- contributi per i fondi integrativi del servizio sanitario nazionale (rigo E26 codice 6);
- contributi per forme pensionistiche complementari e individuali (rigo E30).

Sono inoltre deducibili le **spese mediche e di assistenza specifica per i disabili** sostenute anche nell'interesse dei **familiari anche se non a carico** fiscalmente (rigo E25), come anche i contributi versati da lavoratori in quiescenza, a casse di assistenza sanitaria (rigo E26, codice 13).



APPROFONDIMENTO
SPESE SOSTENUTE PER I FIGLI

La regola generale è:

- se la spesa è sostenuta per i figli la detrazione spetta al genitore a cui è intestato il documento che certifica la spesa;
- se il documento che comprova la spesa è intestato al figlio, le spese devono essere ripartite tra i due genitori nella proporzione in cui le hanno effettivamente sostenute. Se i genitori intendono ripartire

le spese in misura diversa dal 50%, nel documento che comprova la spesa deve essere annotata la percentuale di ripartizione. Se uno dei due genitori è fiscalmente a carico dell'altro, ai fini del calcolo della detrazione, quest'ultimo può considerare l'intero ammontare della spesa.

Spese sostenute dagli eredi
Gli eredi hanno diritto alla detrazione d'imposta oppure alla deduzione per le spese sanitarie del defunto da loro sostenute dopo il suo decesso.

Oneri sostenuti dalle società semplici e dalle società partecipate in regime di trasparenza
I soci di società semplici e i soci di società partecipate in regime di trasparenza hanno diritto di fruire della corrispondente detrazione di imposta, oppure di dedurre dal proprio reddito complessivo alcuni degli oneri sostenuti dalla società, nella proporzione stabilita dall'articolo 5 del Tuir.



ONERI SOSTENUTI DALLE SOCIETÀ SEMPLICI

Le istruzioni alla compilazione del modello 730 riportano l'elencazione **degli oneri sostenuti dalle società semplici deducibili dal reddito complessivo** dei singoli **soci proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili**:

- somme corrisposte ai dipendenti chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali;
- contributi, donazioni e oblazioni corrisposti per i paesi in via di sviluppo per un importo non superiore al 2% del reddito complessivo dichiarato;
- indennità per perdita di avviamento corrisposte per disposizione di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione;
- Invim decennale pagata dalle società per quote costanti nel periodo d'imposta in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi.

Ai singoli soci sono riconosciute, inoltre, **proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili, detrazioni d'imposta nella misura 19% per i seguenti oneri**:

- interessi passivi in dipendenza di prestiti e mutui agrari;
- interessi passivi fino a 2.065,83 euro complessivi, per mutui ipotecari stipulati prima del 1° gennaio 1993 per l'acquisto di immobili;
- interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione fino a 2.582,28 euro per mutui stipulati nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione degli edifici;
- spese sostenute per la manutenzione, protezione o restauro del patrimonio storico, artistico e archivistico;
- erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali e territoriali, di enti o istituzioni pubbliche che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico;
- erogazioni liberali in denaro a favore di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni, di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo;

- erogazioni liberali in denaro a favore degli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale, per i quali è prevista la trasformazione in fondazioni di diritto privato ai sensi dell'articolo1 del D.Lgs. 367/1996;
- erogazioni liberali fino a 2.065,83 euro a favore di popolazioni colpite da calamità pubblica o da altri eventi straordinari, anche se avvenuti in altri Stati;
- costo specifico o valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione a favore dello Stato delle regioni, degli enti locali e territoriali, di enti o istituzioni pubbliche che senza fine di lucro svolgono o promuovono attività di studio di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico;
- erogazioni liberali alle società di mutuo soccorso per un importo non superiore a 1.300,00 euro;
- erogazioni liberali alle associazioni di promozione sociale per un importo non superiore a 2.065,83 euro;

Ai singoli soci sono riconosciute, inoltre, **proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili, detrazioni d'imposta nella misura del**:

- nella misura del **26%** per le erogazioni liberali fino a 30.000 euro a favore delle Onlus, delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
- nella misura del **30%** per le erogazioni liberali fino a 30.000 euro a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) e delle associazioni di promozione sociale;
- nella misura del **35%** per le erogazioni liberali fino a 30.000 euro a favore delle organizzazioni di volontariato;
- del **36% o 50%** per le spese riguardanti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio;
- del **36%** per le spese riguardanti gli interventi relativi alla sistemazione a verde (c.d. bonus verde)
- del **50%** per le spese sostenute per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione;
- del **50%, 65%, 70%, 75%, 80% e 85%** per le spese sostenute per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche;
- dell'**80% e 85%** per le spese sostenute per gli interventi volti contemporaneamente al risparmio energetico e alla riduzione del rischio sismico;
- del **50%, 55%, 65%, 70% e 75%** per cento per le spese riguardanti gli interventi finalizzati al risparmio energetico.

La deducibilità e la detrazione dal reddito complessivo dei singoli soci di oneri diversi da quelli elencati è effettuata nel modello Unico PF.

Rimborsi erogati dal datore di lavoro

La detrazione spetta solo se gli oneri e le spese **restano effettivamente a carico di chi li ha sostenuti**.
Gli oneri sostenuti nel 2019 me rimborsati da parte del datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali non possono essere dedotti o detratti dal contribuente, non essendo stati da lui effettivamente sostenuti.
Pertanto come precisato nella circolare n. 13/E/2019 la detrazione non spetta se le spese sono rimborsate e il rimborso non ha concorso al reddito. Nel caso in cui il rimborso **sia inferiore alla spesa sostenuta la**

detrazione è calcolata solo sulla parte non rimborsata. Nella CU (punti da 701 a 706) sono evidenziati i rimborsi erogati dal datore di lavoro per spese aventi rilevanza sociale, per i quali ricorrono entrambe le seguenti condizioni:

- il rimborso non concorre alla formazione del reddito;
- la spesa rimborsata costituisce onere detraibile o deducibile.

Tali spese, se sostenute dal dipendente in misura maggiore al rimborso ottenuto dal datore di lavoro, danno diritto alla detrazione/deduzione per la parte non rimborsata. Nel caso di spese detraibili entro determinati limiti di importo, la detrazione spetta nei limiti indicati per l'importo non rimborsato.

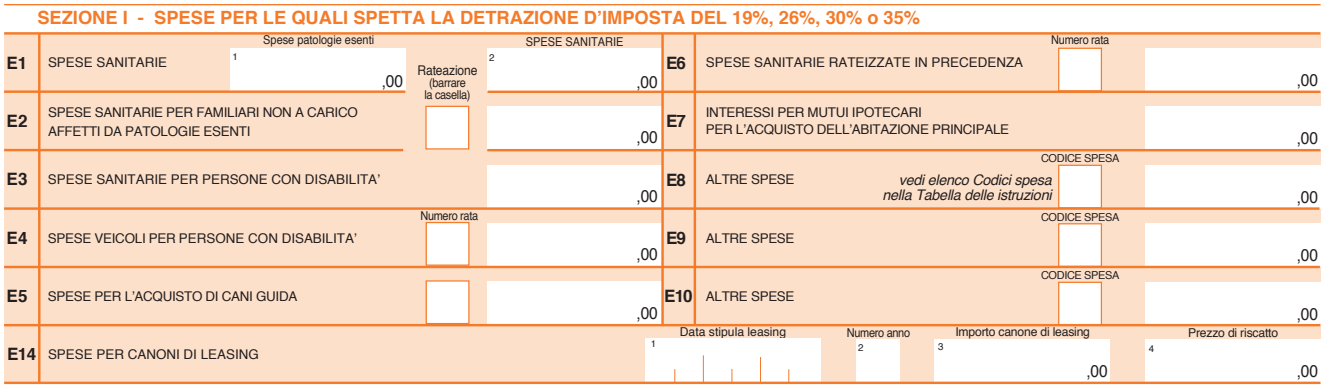
ESEMPIO:

- spese per asilo nido sostenute dal contribuente: 1.000,00 euro
- spese rimborsate dal datore di lavoro: 800,00 euro
- limite di spesa detraibile: 632,00 euro
- spesa su cui calcolare la detrazione: 200,00 euro

Se il rimborso riguarda oneri sostenuti in anni precedenti per i quali il contribuente ha già beneficiato della detrazione, **le somme rimborsate devono essere assoggettate a tassazione separata** ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera n-*bis*), del Tuir.

Le detrazioni possono essere fruite solo nel **limite dell'imposta lorda**, al netto delle detrazioni per familiari a carico e da lavoro. L'eventuale eccedenza viene quindi persa dal contribuente, non potendo essere chiesta a rimborso né portata in detrazione nel periodo d'imposta successivo. Una eccezione a tale regola generale è prevista per i canoni di locazione che sono detraibili ai sensi dell'articolo 16 del Tuir. In caso di incapienza dell'imposta lorda, agli affittuari viene riconosciuta una somma corrispondente alla detrazione non fruita.

SEZIONE I – SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 19%, 26%, 30% O 35%


SEZIONE I - SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 19%, 26%, 30% o 35%

E1	SPESE SANITARIE	Spese patologie esenti 1 ,00	Rateazione (barrare la casella)	SPESE SANITARIE 2 ,00	E6	SPESE SANITARIE RATEIZZATE IN PRECEDENZA	Numero rata ,00
E2	SPESE SANITARIE PER FAMILIARI NON A CARICO AFFETTI DA PATOLOGIE ESENTI			,00	E7	INTERESSI PER MUTUI IPOTECARI PER L'ACQUISTO DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE	,00
E3	SPESE SANITARIE PER PERSONE CON DISABILITA'			,00	E8	ALTRE SPESE *vedi elenco Codici spesa nella Tabella delle istruzioni*	CODICE SPESA ,00
E4	SPESE VEICOLI PER PERSONE CON DISABILITA'	Numero rata		,00	E9	ALTRE SPESE	CODICE SPESA ,00
E5	SPESE PER L'ACQUISTO DI CANI GUIDA			,00	E10	ALTRE SPESE	CODICE SPESA ,00
E14	SPESE PER CANONI DI LEASING	Data stipula leasing 1		Numero anno 2		Importo canone di leasing 3 ,00	Prezzo di riscatto 4 ,00

STRUTTURA E COMPOSIZIONE DEL QUADRO

La **prima sezione del quadro E** è deputata ad accogliere tutti gli oneri per i quali è **riconosciuta una detrazione d'imposta del 19%, 26%, 30% o 35%**, riepilogati nella seguenti tabelle:

Sezione I – Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19%, 26%, 30% o 35%

SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 19 PER CENTO

CODICE	DESCRIZIONE	RIGO	CODICE	DESCRIZIONE	RIGO
1	Spese sanitarie	E1	22	Contributi associativi alle società di mutuo soccorso	da E8 a E10
2	Spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologie esenti	E2	24	Erogazioni liberali a favore della società di cultura Biennale di Venezia	"
3	Spese sanitarie per persone con disabilità	E3	25	Spese relative a beni soggetti a regime vincolistico	"
4	Spese veicoli per persone con disabilità	E4	26	Erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche	"
5	Spese per l'acquisto di cani guida	E5	27	Erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo	"
6	Totale spese sanitarie per le quali è stata richiesta la rateizzazione nella precedente dichiarazione	E6	28	Erogazioni liberali a favore di fondazioni operanti nel settore musicale	"
7	Interessi per mutui ipotecari per acquisto abitazione principale	E7	29	Spese veterinarie	"
8	Interessi per mutui ipotecari per acquisto altri immobili	da E8 a E10	30	Spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi	"
9	Interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio	"	31	Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado	"
10	Interessi per mutui ipotecari per costruzione abitazione principale	"	32	Spese relative ai contributi versati per il riscatto degli anni di laurea dei familiari a carico	"
11	Interessi per prestiti o mutui agrari	"	33	Spese per asili nido	"
12	Spese per istruzione diverse da quelle universitarie	"	35	Erogazioni liberali al fondo per l'ammortamento di titoli di Stato	"
13	Spese per istruzione universitaria	"	36	Premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni	"
14	Spese funebri	"	38	Premi per assicurazioni per tutela delle persone con disabilità grave	"
15	Spese per addetti all'assistenza personale	"	39	Premi per assicurazioni per rischio di non autosufficienza	"
16	Spese per attività sportive per ragazzi (palestre, piscine e altre strutture sportive)	"	40	Spese sostenute per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale	"
17	Spese per intermediazione immobiliare	"	43	Premi per assicurazioni per il rischio di eventi calamitosi	"
18	Spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede	"	44	Spese per minori o maggiorenni con DSA	"
20	Erogazioni liberali a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o eventi straordinari	"	99	Altre spese detraibili	"
21	Erogazioni liberali alle società ed associazioni sportive dilettantistiche	"			

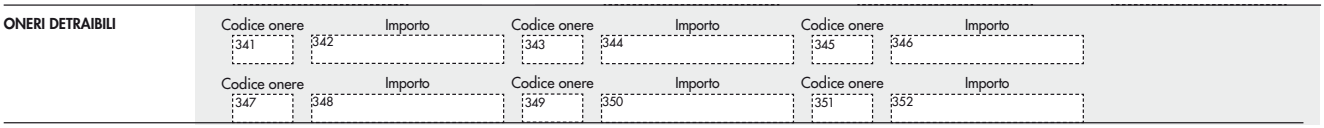
SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 26 PER CENTO

CODICE	DESCRIZIONE	RIGO	CODICE	DESCRIZIONE	RIGO
61	Erogazioni liberali a favore delle ONLUS	da E8 a E10	62	Erogazioni liberali a favore dei partiti politici	da E8 a E10

SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 30 E DEL 35 PER CENTO

CODICE	DESCRIZIONE DETRAZIONE DEL 30 PER CENTO	RIGO	CODICE	DESCRIZIONE DETRAZIONE DEL 35 PER CENTO	RIGO
71	Erogazioni liberali in denaro o natura a favore delle ONLUS e APS	da E8 a E10	76	Erogazioni liberali in denaro o natura a favore delle organizzazioni di volontariato (OV)	da E8 a E10

Nel caso in cui la spesa relativa ad oneri che possono godere della detrazione d'imposta sia stata già considerata nel calcolo delle ritenute dal datore di lavoro, risulteranno compilati **i punti 342, 344, 346, 348, 350, 352 della Certificazione Unica 2020** e dovranno comunque essere riportati nei righi da E1 a E10.



In particolare nei punti 341, 343, 345, 347, 349 e 351 va indicato il codice relativo all'onere detraibile, per il quale spetta la detrazione dall'imposta lorda, mentre nei punti 342, 344, 346, 348, 350 e 352 va indicato l'importo dell'onere detraibile relativo al codice riportato nei precedenti punti.

RIGHI E1 – E6: SPESE SANITARIE

SPESE SANITARIE

Nella tabella che segue vengono riportati i righi nei quali indicare le spese sanitarie sostenute **nel corso del 2019 per i quali spetta la detrazione del 19%:**

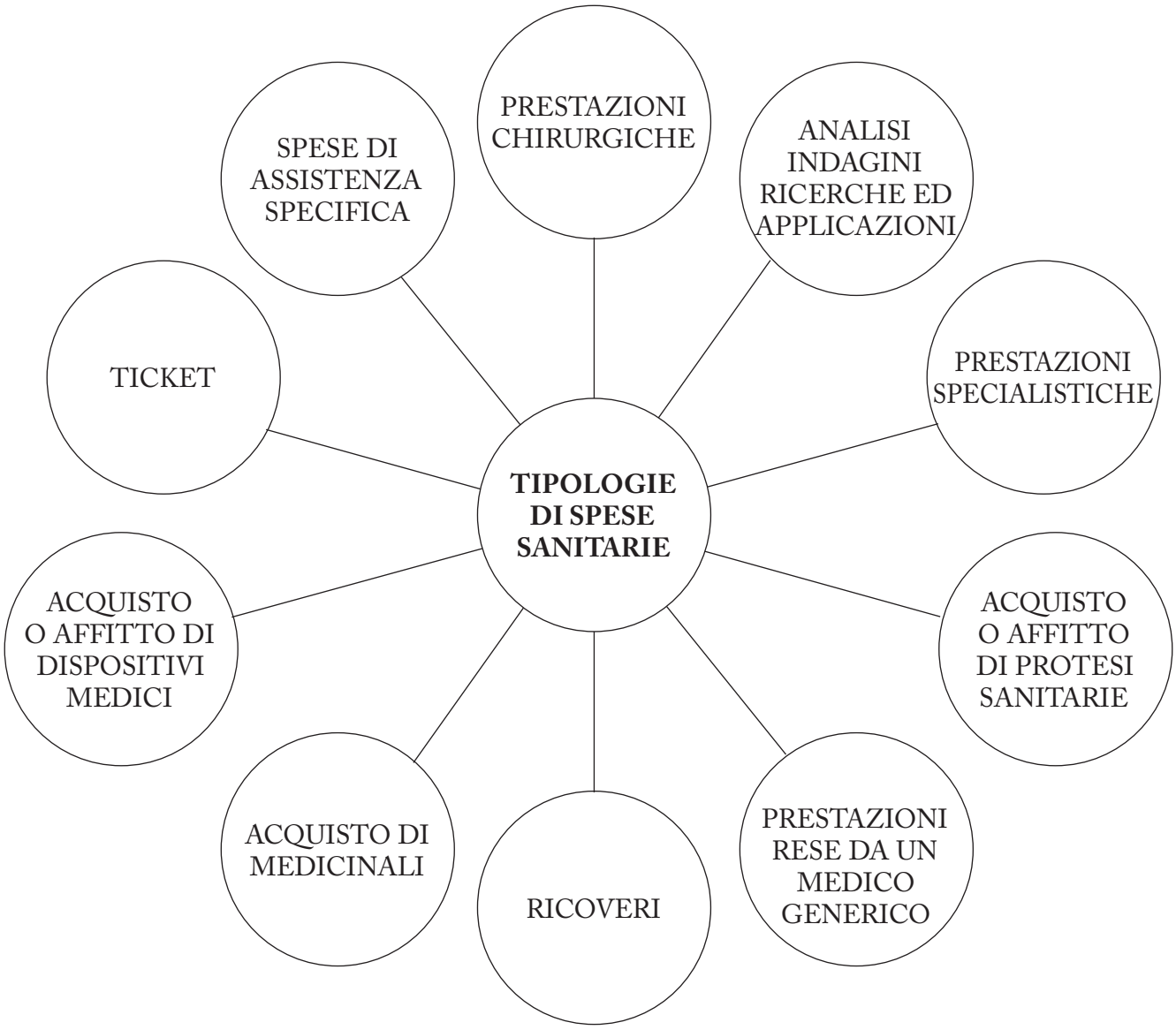
RIGO	TIPOLOGIA DI SPESA
E1	SPESE SANITARIE
E2	SPESE SANITARIE PER FAMILIARI NON A CARICO
E3	SPESE SANITARIE PER DISABILI
E4	SPESE PER VEICOLI PER DISABILI
E5	SPESE PER L'ACQUISTO DI CANI GUIDA
E6	SPESE SANITARIE RATEIZZATE IN PRECEDENZA

Tali oneri da indicare nei rispettivi righi del quadro E, si possono ricavare dai documenti di spesa (fatture ricevute o scontrini) sostenuti nell'anno 2019 ovvero dal modello di Certificazione Unica rilasciato dal datore di lavoro.

RIGO E1: SPESE SANITARIE

		Spese patologie esenti		SPESE SANITARIE
E1	SPESE SANITARIE	1 ,00	Rateazione (barrare la casella)	2 ,00

TIPOLOGIE DI SPESE SANITARIE



Circolare n. 25/E/1997: Nel caso in cui sia dubbio l'inquadramento di una spesa in una delle tipologie indicate dall'articolo 15, comma 1 lettera c) del Tuir occorre fare riferimento ai provvedimenti del Ministero della sanità che contengono l'elenco delle specialità farmaceutiche delle protesi e delle prestazioni specialistiche.



APPROFONDIMENTO
PRESTAZIONI CHIRURGICHE

Si deve trattare di spese per interventi necessari al recupero della normalità sanitaria e funzionale della persona ovvero per interventi intesi a riparare inestetismi, sia congeniti sia talvolta dovuti ad eventi pregressi di vario genere, quali ad esempio malattie tumorali, incidenti stradali, incendi comunque suscettibili di creare disagi psico fisici alle persone.
Sono considerate detraibili:

- le spese dei medicinali relative all'intervento chirurgico (anestesie, plasma sanguigno o sangue necessario all'operazione);
- le spese o rette di degenza e le spese di cura.

Nelle rette di degenza detraibili possono essere computate anche le differenze di classe, relative ad esempio alla presenza o meno del bagno in camera, mentre non sono considerate detraibili:

- le spese di comfort (pernottamento dei congiunti, addebiti di telefono e televisore, sovrapprezzi per determinate prestazioni aggiuntive);
- in generale tutte quelle spese che rispondono solo ad alcuni bisogni non essenziali del malato.

Sono detraibili anche le spese sostenute per i **trapianti di organi** (comprese le spese relative al trasporto degli stessi al luogo in cui deve essere eseguito il trapianto) e gli interventi di chirurgia plastica dirette ad eliminare deformità estetiche particolarmente deturpanti (mentre non sono detraibili gli interventi di chirurgia estetica tendenti semplicemente a rendere più gradevole l'aspetto esteriore).



CHIARIMENTI DI PRASSI
Nella Circolare n. 13/E/2019 l'Agenzia ha ribadito che la detrazione è **esclusa** per le prestazioni di chirurgia estetica o di medicina estetica non conseguenti ad incidenti, malattie o malformazioni congenite, anche se effettuate da personale medico o sotto la sua supervisione.

Non rientrano tra le spese detraibili quelle sostenute per il trasporto in ambulanza mentre lo sono le prestazioni di assistenza medica effettuate durante il trasporto.

RICOVERI E DEGENZE

Sono detraibili le spese per ricoveri legati ad **operazioni chirurgiche e degenze**.
In caso di ricovero di un anziano in un istituto di assistenza e ricovero la detrazione non spetta per le spese relative alla retta di ricovero e assistenza, ma solo per le spese mediche che dovranno essere separatamente indicate nella documentazione rilasciata dall'istituto.
Come precisato poi anche nella circolare n. 122/E/1999 le spese sostenute per le degenze sono detraibili anche se non direttamente collegate ad un intervento chirurgico.

ANALISI, INDAGINI RADIOSCOPICHE, RICERCHE ED APPLICAZIONI

Sono da ricomprendere tra le **spese specialistiche detraibili**, se eseguite in centri autorizzati e sotto la responsabilità tecnica di uno specialista, gli **esami e le terapie** di seguito elencati a titolo esemplificativo:

- esami di laboratorio;
- controlli ordinari sulla salute della persona, ricerche e applicazioni; elettrocardiogrammi, ecocardiografia;
- elettroencefalogrammi;
- T.A.C. (tomografia assiale computerizzata);

- risonanza magnetica nucleare;
- ecografie;
- indagini laser;
- ginnastica correttiva;
- ginnastica di riabilitazione degli arti e del corpo;
- seduta di neuropsichiatria;
- dialisi;
- cobaltoterapia;
- iodioterapia;
- anestesia epidurale, inseminazione artificiale, amniocentesi, villocentesi, altre analisi di diagnosi prenatale.

Tali tipologie di spese devono essere prescritte da un medico (anche se privo di specializzazione).

PRESTAZIONI SPECIALISTICHE

Rientrano tutte le spese per prestazioni rese da medici specialisti nella particolare branca cui attiene la specializzazione. Sono ad esempio considerate visite mediche specialistiche le visite oculistiche, le visite ginecologiche, le visite ortopediche.
Sono inoltre detraibili le spese sostenute per le visite e le cure di **medicina omeopatica**.
Anche le spese per prestazioni specialistiche effettuate in ambito ambulatoriale da istituti specializzati in particolari branche o da enti ospedalieri rientrano nelle spese detraibili.

SPESE ODONTOIATRICHE

Sono detraibili se la prestazione viene resa da esercenti la professione di odontoiatra di cui alla L. 409/1985.



DETRAIBILITÀ DELLE SPESE PER ODONTOIATRA

Con riferimento alle **prestazioni rese da un medico odontoiatra**, l'Agenzia delle entrate nella **circolare n. 17/E/2015** ha chiarito che l'indicazione riportata nella fattura di "*ciclo di cure mediche odontoiatriche specialistiche*" consente, al ricorrere degli altri requisiti, di fruire della **detrazione dall'Irpef**.
Nonostante infatti il Ministero nella risoluzione n. 111/E/1995 precisi che l'indicazione sulla fattura emessa dal medico odontoiatra con tale dicitura non soddisfi quanto richiede l'articolo 21 del D.P.R 633/1972 in tema di descrizione dell'operazione realizzata, l'Agenzia delle entrate per non "*penalizzare il contribuente in buona fede*", riconosce la detraibilità purchè nella **descrizione della fattura della prestazione resa si evinca in modo univoco la natura "sanitaria" della prestazione stessa**, così da escludere quelle meramente estetiche o, comunque, di carattere non sanitario; qualora la descrizione della prestazione non soddisfi tale requisito, il contribuente dovrà necessariamente rivolgersi al professionista che ha emesso la fattura chiedendo l'integrazione della stessa.

ACQUISTO O AFFITTO DI PROTESI SANITARIE

Oltre alle protesi necessarie per la sostituzione di organi naturali o parti dello stesso rilevano le spese per l'acquisto o l'affitto di protesi ausiliare o correttive di un organo carente o menomato nella sua funzionalità.
Sono quindi detraibili le spese per:

- gli **apparecchi di protesi dentaria**, indipendentemente dal materiale impiegato;

- gli **apparecchi di protesi oculistica** (occhi e cornee artificiali), di protesi fonetica (laringectomizzati) e simili;
- gli **occhiali da vista e le lenti a contatto**, con esclusione delle spese sostenute per l'impiego di metalli preziosi (oro, argento, platino) nella montatura. Nel novero di queste spese si possono includere anche gli oneri sostenuti per l'acquisto del liquido per le lenti a contatto indispensabile per l'utilizzazione delle lenti stesse;
- gli **apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi** (modelli tascabili a filo, retroauricolare, a occhiali, ecc.), comprese le spese sostenute per l'acquisto delle batterie di alimentazione delle protesi acustiche;
- gli **arti artificiali e gli apparecchi di ortopedia** (comprese le cinture medico-chirurgiche e le scarpe e i tacchi ortopedici, purché entrambi su misura);
- gli **apparecchi per fratture** (garza e gesso), busti, stecche, ecc. sempre appositamente prescritti per la correzione o cura di malattie o malformazioni fisiche; stampelle, bastoni canadesi, carrozzelle, ecc.;
- gli **apparecchi da inserire nell'organismo per compensare una deficienza o un'infermità** (stimolatori e protesi cardiache, pacemakers, ecc.).

Rientrano tra gli oneri detraibili anche le spese sostenute per l'acquisto o l'affitto di attrezzature sanitarie e/o dispositivi medici quali: la macchina per aerosolterapia, l'apparecchio per la misurazione della pressione del sangue, l'acquisto di siringhe e dei relativi aghi, gli ausili per incontinenti, i materassi antidecupito (*si vedano i successivi chiarimenti di prassi*).

PRESTAZIONI RESE DA UN MEDICO GENERICO

Sono considerate detraibili le spese sostenute per prestazioni rese da un medico generico (cioè privo di una specifica specializzazione) e quelle rese da medici specializzati in una branca diversa da quella della propria specializzazione.

PRESTAZIONI SANITARIE RIABILITATIVE RESE DA OPERATORI ABILITATI ALL'ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI ELENCATE NEL D.M. 29 MARZO 2001

La **circolare n. 39/E/2010** aveva precisato che, per quanto concerne le spese sostenute per prestazioni fornite da operatori abilitati all'esercizio delle professioni elencate nel decreto ministeriale 29 marzo 2001 e in via generale, da personale abilitato dalle autorità competenti in materia sanitaria, potessero rientrare tra le prestazioni sanitarie detraibili, purché prescritte da un medico.

La **circolare n. 19/E/2012** rivedendo le precedenti interpretazioni e tenendo conto delle precisazioni fornite dal Ministero della salute, ha precisato che possano **essere ammesse alla detrazione d'imposta** di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c), del Tuir le **spese sostenute per le prestazioni sanitarie rese alla persona dalle figure professionali elencate nel decreto ministeriale 29 marzo 2001, anche senza una specifica prescrizione medica**.

Ai fini della detrazione, dal **documento di certificazione** del corrispettivo rilasciato dal professionista sanitario **dovranno risultare la relativa figura professionale e la descrizione della prestazione sanitaria resa.**

D.M. 29 maggio 2001- *in vigore dal 23 maggio 2001*

Articolo 2
Nella fattispecie: "professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica" sono incluse le seguenti figure professionali:
a) infermiere;
b) ostetrica/o;
c) infermiere pediatrico.

Articolo 3
Nella fattispecie: "professioni sanitarie riabilitative" sono incluse le seguenti figure professionali:
a) podologo;
b) fisioterapista;
c) logopedista;
d) ortottista - assistente di oftalmologia;
e) terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva;
f) tecnico della riabilitazione psichiatrica;
g) terapista occupazionale;
h) educatore professionale.

Articolo 4
1. Nella fattispecie: "Professioni tecnico sanitarie" articolata in area tecnico-diagnostica e area tecnico-assistenziale, sono incluse le seguenti figure professionali:
   1.1 area tecnico-diagnostica:
      a) tecnico audiometrista;
      b) tecnico sanitario di laboratorio biomedica;
      c) tecnico sanitario di radiologia medica;
      d) tecnico di neurofisiopatologia.
   1.2 area tecnico-assistenziale:
      a) tecnico ortopedico;
      b) tecnico audioprotesista;
      c) tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
      d) igienista dentale;
      e) dietista.

Articolo 5
Nella fattispecie: "professioni tecniche della prevenzione" sono incluse le seguenti figure professionali:
a) tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro;
b) assistente sanitario.

Tra le figure sanitarie previste dal D.M. 29 marzo 2001 è compreso anche il FISIOTERAPISTA.

ACQUISTO DI MEDICINALI

Risultano detraibili le spese sostenute per l'acquisto di:
- specialità medicinali;
- farmaci;
- medicinali omeopatici,

sia da banco che con prescrizione medica.

Nel caso in cui le spese siano state sostenute nell'ambito del servizio sanitario nazionale, è detraibile l'importo del ticket pagato.
Con riferimento alle spese sanitarie relative all'acquisto di medicinali, la detrazione spetta se la spesa è certificata da **fattura** o da **scontrino fiscale** ("**scontrino parlante**") in cui devono essere specificati la **natura**, la **quantità** dei prodotti acquistati, il **codice alfanumerico** che identifica la **qualità** del farmaco posto sulla confezione del medicinale e il codice fiscale del destinatario.
Per poter godere della detrazione fiscale gli scontrini dovranno riportare obbligatoriamente il codice AIC (autorizzazione all'immissione in commercio) in luogo della denominazione specifica del farmaco.



CHIARIMENTI DI PRASSI

La **circolare n. 7/E/2018** ha precisato che le spese per l'acquisto di farmaci sono quelle relative a:
- specialità medicinali;
- farmaci;
- medicinali omeopatici.

I prodotti sopra descritti devono comunque essere acquistati presso **le farmacie**, che sono le sole autorizzate alla vendita dei medicinali. Fanno eccezione a questa regola i **farmaci da banco** e quelli da **automedicazione** che, a seguito del D.L. 223/2006, possono essere commercializzati presso i supermercati e tutti gli altri esercizi commerciali.
La detrazione spetta anche per le spese per i farmaci senza obbligo di prescrizione medica acquistati **on-line** da farmacie e esercizi commerciali autorizzati alla vendita a distanza dalla Regione o dalla Provincia autonoma o da altre autorità competenti, individuate dalla legislazione delle Regioni o delle Province autonome. L'elenco delle farmacie ed esercizi commerciali autorizzati alla vendita on line è consultabile sul sito *www.salute.gov.it*.
Non è consentita la vendita on- line di farmaci che richiedono la prescrizione medica.

SPESE RELATIVE ALL'ACQUISTO O ALL'AFFITTO DI ATTREZZATURE SANITARIE

Si tratta delle spese per l'acquisto o l'affitto di attrezzature sanitarie quali ad esempio:
- macchine per aerosol;
- macchine per la misurazione della pressione sanguigna.

SPESE DI ASSISTENZA SPECIFICA

È possibile fruire della detrazione d'imposta del 19% per le spese di assistenza specifica sostenute per:
- assistenza infermieristica e riabilitativa.

Tali prestazioni devono essere rese da:
- personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona;

- personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
- personale con la qualifica di educatore professionale;
- personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o terapia occupazionale.

ALIMENTI A FINI MEDICI SPECIALI

L'articolo 5-*quinquies*, comma 1, del D.L. 148/2017 modificando l'articolo 15, comma 1, lettera c), del Tuir, in materia di detrazione per oneri ha esteso l**a detraibilità delle spese sostenute per l'acquisto di alimenti a fini medici speciali**, inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all'articolo 7 del D.M. 8 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 5 luglio 2001, con l'**esclusione di quelli destinati ai lattanti**.
La nuova detrazione si applica limitatamente ai periodi d'imposta in corso al **31 dicembre 2017** e **al 31 dicembre 2018.**



La detrazione **non è stata prorogata per l'anno 2019**, pertanto le relative spese non possono trovare collocazione nell'ambito del rigo E1 del modello 730/2020.



CHIARIMENTI DI PRASSI

CURE TERMALI
Risoluzione n. 20/E/1976: per la detraibilità delle **cure termali** è necessaria la prescrizione medica. Tuttavia **sono indetraibili le spese accessorie, di viaggio e soggiorno**.

VISITE PER RISARCIMENTO DANNI
Circolare n. 108/E/1996: **sono detraibili** le visite specialistiche **per risarcimento danni assicurativi derivanti da infortunio stradale**, le visite per il **rinnovo della patente** e *le* visite **specialistiche sportive**.
Circolare n. 95/E/2000: sono da ascrivere alla categoria delle spese specialistiche quelle sostenute per la redazione di una perizia medico-legale oltre che le eventuali spese mediche ad essa finalizzate, quali le spese sostenute per visite mediche, analisi, indagini radioscopiche.

PERSONALE PARAMEDICO
Circolare n. 207/E/2000: sono detraibili i compensi erogati a personale paramedico abilitato e i compensi erogati a personale autorizzato ad effettuare prestazioni sanitarie specialistiche.

DIETISTI E CHIROPRATICI
Circolare n. 17/E/2006: in relazione alle spese sostenute per le prestazioni eseguite da **dietisti e chiropratici**, tali prestazioni per essere detraibili devono essere state prescritte da un medico e rese da personale abilitato dalle autorità competenti in materia sanitaria.

Pertanto le prestazioni effettuate dai **dietisti**, aventi solitamente carattere di complementarietà a diagnosi specialistiche rientrano tra le prestazioni sanitarie detraibili (purchè prescritte da un medico). **Tale interpretazione è stata superata dalla circolare n. 19/E/2012: le spese sostenute per prestazioni rese da dietisti possono beneficiare della detrazione anche in assenza di una specifica prestazione medica, essendo la figura del dietista tra quelle elencate nel D.M. 29 marzo 2001.**
La figura del **chiropratico** non ha ancora trovato riconoscimento nel nostro ordinamento; tuttavia **possono rientrare tra le spese sanitarie detraibili**, a condizione che siano **eseguite in centri autorizzati e sotto la responsabilità tecnica di uno specialista** (e che si possieda la prescrizione medica). La **circolare n. 21/E/2010** ha precisato che in assenza dell'emanazione dei regolamenti attuativi e dell'istituzione del registro dei dottori in chiropratica (previsti dall'articolo 2 comma 355 L. 244/2007), sono valide ed applicabili le regole dettate nella circolare n. 17/E/2006. Pertanto viene confermata la detraibilità di tali spese solo a condizione che vengano eseguite in centri autorizzati e sotto la responsabilità tecnica di uno specialista.

AUSILI PER INCONTINENTI
Circolare n. 17/E/2006: le spese sostenute per **ausili per incontinenti**, compresi i pannoloni, sono detraibili purchè si conservi il documento fiscale (scontrino) emesso dal rivenditore con la descrizione del prodotto acquistato e la prescrizione medica (in alternativa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del contribuente che attesti la necessità della spesa).

ACQUISTO DI MATERASSI
Risoluzione n. 11/E/2007: vengono chiariti i requisiti necessari affinchè l'acquisto di **materassi**, quale spesa sanitaria, possa godere della detrazione dall'Irpef.
Deve trattarsi cioè di materassi che presentino le caratteristiche individuate dal D.M. 332/1999 del Ministero della sanità **idonei per poter essere ricondotti alla categoria dei materassi antidecubito**. Il contribuente poi dovrà essere in possesso della prescrizione medica o, in alternativa, della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la necessità della spesa.

INTEGRATORI ALIMENTARI
Risoluzione n. 256/E/2008: **non sono detraibili** le spese per **l'acquisto di integratori alimentari,** anche se acquistati con prescrizione medica.

PARAFARMACI E PRODOTTI FITOTERAPICI
Risoluzione n. 396/E/2008: **non sono detraibili** le spese per prodotti qualificati come **"parafarmaci"**, quali colliri, pomate cerotti, garze.
Possono invece beneficiare della detrazione i **medicinali fitoterapici** approvati dall'Agenzia Italiana del Farmaco che ne autorizza l'immissione in commercio.

SPESE PER LA CONSERVAZIONE DELLE CELLULE STAMINALI
Risoluzione n. 155/E/2009: la **conservazione delle cellule staminali** del cordone ombelicale non può beneficiare della detrazione del 19% in quanto a tale procedura non viene riconosciuta alcuna efficacia di tipo terapeutico.

La detrazione è consentita nel caso di **conservazione delle cellule del cordone ombelicale** ad uso "dedicato" per il **neonato** o **consanguinei** con **patologia e con approvazione scientifica e clinica**. La conservazione deve avvenire esclusivamente presso **strutture trasfusionali** pubbliche o individuate dalla disciplina vigente in materia. Tali presupposti devono risultare dalla documentazione prodotta.

MACCHINARI DI NUOVA GENERAZIONE
Risoluzione n. 253/E/2009: sono considerate **detraibili** le spese sostenute per l'acquisto di **macchinari di nuova generazione** quali strumenti per la magnetoterapia, fasce elastiche con magneti a campo stabile, apparecchiature per fisokinesiterapia e apparecchio medicale per laserterapia; occorre tuttavia verificare che tali beni siano compresi nella lista aggiornata con il Decreto del Ministero della Salute del 12 febbraio 2010 denominata "classificazione nazionale dei dispositivi medici diversi dai dispositivi diagnostici in vitro". Per fruire della detrazione in oggetto è necessario che il contribuente sia in possesso della certificazione fiscale (scontrino o fattura) emessa dal rivenditore commerciale dalla quale deve risultare la descrizione del prodotto acquistato e il soggetto che sostiene la spesa. In alternativa è ammessa un'autocertificazione del contribuente nella quale si attesti che l'acquisto si rende necessario per l'esigenza di curare una patologia propria o di un familiare a carico.

ACQUISTO DI PARRUCCHE
Risoluzione n. 9/E/2010: l'acquisto di una **parrucca** al fine di superare i disagi psicologici derivanti dalla caduta di capelli a seguito di trattamenti chemioterapici è classificabile come spesa sanitaria **detraibile**.

PRESTAZIONI RESE DALLO PSICOLOGO E DALLO PSICOTERAPEUTA
Circolare n. 20/E/2011: l'Agenzia delle entrate **ha ammesso la detraibilità** delle spese sostenute per prestazioni rese dallo **psicologo e dallo psicoterapeuta**. Dato che il Ministero della Salute ritiene equiparabili le prestazioni professionali dello psicologo e dello psicoterapeuta alle prestazioni sanitarie rese da un medico, potendo i cittadini avvalersi di tali prestazioni anche senza prescrizione medica è pertanto possibile ammettere la detrazione per le spese sostenute per prestazioni sanitarie rese tali soggetti per finalità terapeutiche senza prescrizione.

ISCRIZIONE AD UNA PALESTRA
Circolare n. 19/E/2012: la spesa per l'iscrizione ad una palestra non può essere qualificata spesa sanitaria ai fini dell'applicazione dell'articolo 15, comma 1, lettera c) del Tuir, anche se accompagnata da un certificato medico che prescriva una specifica attività motoria; detta attività, infatti, anche se svolta a scopo di prevenzione o terapeutico, va inquadrata in un generico ambito salutistico di cura del corpo e non può essere riconducibile a un trattamento sanitario qualificato.

SPESE PER L'OSTEOPATA
Nella **circolare n. 11/E/2014** l'Agenzia delle entrate ha chiarito che **le spese sostenute per le prestazioni rese dall'osteopata non sono detraibili.**

Al riguardo l'Agenzia ha precisato che il Ministero della Salute, interpellato sulla questione, ha chiarito che a tutt'oggi la figura dell'osteopata **non è annoverabile fra le figure sanitarie riconosciute** precisando inoltre che, in attesa di un eventuale riconoscimento normativo, le attività che in altri Paesi sono svolte dall'osteopata afferiscono in Italia alle professioni sanitarie.
In considerazione del parere fornito dal Ministero della Salute **le prestazioni rese dagli osteopati non consentono la fruizione della detrazione** di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c), del Tuir, e che le spese per prestazioni di osteopatia, riconducibili alle competenze sanitarie previste per le professioni sanitarie riconosciute, sono detraibili **se rese da iscritti a dette professioni sanitarie**.

DETRAIBILITÀ DELLE SPESE PER UN BIOLOGO NUTRIZIONISTA
Nella **circolare n. 11/E/2014** l'Agenzia delle entrate ha chiarito poi che **le spese sostenute per le prestazioni rese da un biologo nutrizionista sono detraibili.**
Dato che il biologo non è un medico, né rientra fra le figure professionali sanitarie elencate nel decreto ministeriale del 29 marzo 2001, fra cui è ricompresa la figura del dietista, l'Agenzia ha interpellato il Ministero della Salute sulla natura delle prestazioni rese da detta figura professionale.
Il Ministero ha fatto presente che, sentito il parere del Consiglio Superiore di Sanità sulle competenze in materia di nutrizione delle professioni di medico, biologo e dietista, è stato chiarito che mentre il medico-chirurgo può prescrivere diete a soggetti sani e a soggetti malati, il **biologo può autonomamente elaborare e determinare diete nei confronti di soggetti sani,** al fine di migliorarne il benessere e, **solo previo accertamento delle condizioni fisio-patologiche effettuate dal medico chirurgo, a soggetti malati**. Il Ministero sottolinea poi che in detti pareri è evidenziato che, pur essendo il medico il solo professionista ad avere il titolo per l'effettuazione di diagnosi finalizzate all'elaborazione di diete, **la professione di biologo, pur non essendo sanitaria**, è **inserita nel ruolo sanitario del Servizio Sanitario Nazionale** (SSN) e può **svolgere attività attinenti alla tutela della salute.**
In considerazione dei chiarimenti forniti dal Ministero della Salute, l'Agenzia ritiene che le spese sostenute per visite nutrizionali, con conseguente rilascio di diete alimentari personalizzate, eseguite da biologi, **siano detraibili** ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera c), del Tuir. Ai fini della detrazione, dal documento di certificazione del corrispettivo rilasciato dal biologo dovranno risultare la specifica attività professionale e la descrizione della prestazione sanitaria resa, mentre non è necessaria la prescrizione medica, secondo quanto già precisato nella circolare n. 19/E/2012.

Le **prestazioni** rese da ambulatori specialistici per le **disassuefazione del fumo da tabacco sono detraibili** (parere del Ministero della Salute 20 ottobre 2016).
La medesima circolare ha inoltre precisato che **non spetta la detrazione** per le spese sostenute per:
- la **circoncisione rituale** non finalizzata alla soluzione di patologie cliniche;
- il **test del DNA** volto al riconoscimento della paternità (**circolare n. 7/E/2017**).

DETRAIBILITÀ DELLE SPESE PER LA MASSIOFISIOTERAPIA

Nella **circolare n. 7/E/2018** l'Agenzia ha chiarito che le **prestazioni del massofisioterapista** sono detraibili:

- se rese da soggetti che hanno conseguito **entro** il **17 marzo 1999** il **diploma di formazione triennale.** La detrazione spetta a condizione che, oltre alla descrizione della figura professionale e della prestazione resa, sia attestato il possesso del diploma a tale data.
- se rese da massofisioterapisti che hanno conseguito **entro il 17 marzo 1999** il diploma di **formazione biennale**, a condizione che il titolo sia considerato equivalente alla laurea di fisioterapista di cui al D.M. 741/1994 con Decreto Dirigenziale del Ministero della Salute.

Anche relativamente alle prestazioni dei **terapisti della riabilitazione**, la detrazione spetta solo se resa da soggetti che **hanno conseguito il diploma o l'attestato entro il 17 marzo 1999**, in quanto tali titoli sono da **considerarsi equipollenti ai titoli universitari** di fisioterapista, logopedista, terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva e terapista occupazionale e pertanto il **terapista rientra tra le professioni sanitarie** (*Parere del Ministero della Salute del 06 marzo 2018*). La detrazione spetta a condizione che, oltre alla descrizione della figura professionale e della prestazione resa, sia attestato il possesso del titolo a tale data.

DETRAIBILITÀ DELLE SPESE PER LA CRIOCONSERVAZIONE

L'Agenzia delle entrate nella **circolare n. 17/E/2015** riconosce che **le spese per prestazioni di crioconservazione di ovociti rientrino tra le spese sanitarie detraibili** ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera c), del Tuir. Per poter fruire della detrazione è necessario che:

- dalla **fattura** risulti che il **centro** presso cui è eseguita la prestazione sanitaria rientri fra quelli autorizzati per la procreazione medicalmente assistita iscritte nell'apposito registro nazionale;
- dalla **fattura stessa risulti la descrizione della prestazione resa**.



Nella successiva **circolare n. 18/E/2016** l'Agenzia delle entrate, interpellato il Ministero della Salute il quale, in linea con quanto già precisato sulla **crioconservazione degli ovociti**, ha riconosciuto **natura sanitaria** anche alle **prestazioni di crioconservazione degli embrioni** "*ove ricorrano nell'ambito di un percorso di procreazione medicalmente assistita con finalità di cura o di preservazione della fertilità dell'individuo, maschio o femmina, e in tutti i casi in cui vi sia un rischio importante di perderla: patologie tumorali, chemioterapia e radioterapia, patologie immuni, urologiche e ginecologiche*".
Sulla base del parere fornito dal Ministero della Salute, **le spese per prestazioni di crioconservazione degli embrioni** rientrino **tra le spese sanitarie detraibili** ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera c), del Tuir; per poter fruire della detrazione, è necessario che la **prestazione sia documentata dalla fattura** emessa da un **centro rientrante** fra quelli **autorizzati per la procreazione medicalmente assistita**.

Nella stessa **circolare n. 18/E/2016** l'Agenzia delle entrate ha chiarito che le **prestazioni di crioconservazione degli ovociti e degli embrioni effettuate all'estero** sono ammesse in detrazione, allo stesso titolo di quelle sostenute in Italia, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera c), del Tuir, se:

- **eseguite per le finalità consentite in Italia**;
- **attestate da una struttura estera specificamente autorizzata** ovvero da un medico specializzato italiano.

Infine, sulla base degli stessi chiarimenti, l'Agenzia ha ammesso che anche le spese sostenute per **il trattamento di iniezione intracitoplasmatica dello spermatozoo** (ICSI), nell'ambito di un percorso di **procreazione medicalmente assistita** (PMA), **effettuato all'estero** possono beneficiare della detrazione ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera c), del Tuir. In materia di PMA la disciplina di riferimento è, infatti, recata dalla L. 40/2004, istituita al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità, nonché dalle relative linee guida aggiornate con decreto del Ministro della Salute 1° luglio 2015.
La documentazione da presentare per la detrazione delle spese sostenute dovrà, anche in questo caso, essere rilasciata da **una struttura di procreazione medicalmente assistita autorizzata dall'Autorità competente del Paese estero** secondo le normative vigenti, così come precisato dal Ministero della Salute con il citato parere. Dalla stessa documentazione, ovvero da dichiarazione di un medico specializzato italiano, dovrà risultare che la prestazione è conforme ai trattamenti consentiti dalla normativa italiana.

SPESE PER LA DERMOPIGMENTAZIONE

Sulla base dei chiarimenti forniti dal Ministero della salute, l'Agenzia delle entrate nella circolare n. 18/E/2016 ha precisato che le spese relative alle prestazioni di **dermopigmentazione possano essere ammesse in detrazione**, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera c), del Tuir a condizione che:

- il contribuente possieda una **certificazione medica** che attesti che l'intervento di dermopigmentazione è finalizzato a correggere l'effetto anche secondario della **patologia sofferta**;
- la **fattura** relativa alla prestazione sia **rilasciata da una struttura sanitaria autorizzata** e dalla stessa o da altra documentazione risulti che la prestazione è resa per mezzo di personale medico.

Nella **circolare n. 7/E/2018** è stato chiarito che sono detraibili **le prestazioni di luce pulsata** per sopperire ai danni estetici provocati dall'**irsutismo** alle stesse condizioni previste per quelle di dermopigmentazione.



MESOTERAPIA, OZONOTERAPIA E GROTTE DI SALE

L'Agenzia delle entrate nella **circolare n. 3/E/2016** ha chiarito il trattamento delle spese sostenute trattamenti di **mesoterapia, ozonoterapia e "haloterapia"** (o grotte di sale). Il Ministero della Salute, interpellato sulla questione, ha precisato che "*le prestazioni di mesoterapia e di ozonoterapia sono ascrivibili all'ambito delle procedure e pratiche di natura sanitaria, per quanto non incluse nei Livelli essenziali definiti a livello nazionale*".
Sulla base di tale precisazione vengono ammesse in detrazione **le spese relative ai trattamenti di mesoterapia ed ozonoterapia** se:

- effettuati da **personale medico** o da **personale abilitato** dalle autorità competenti in materia sanitaria, in quanto ascrivibili a trattamenti di natura sanitaria;
- correlate ad una **prescrizione medica**, idonea a dimostrare il necessario collegamento della prestazione resa con la cura di una patologia.

Per quanto riguarda che riguarda i trattamenti di "**haloterapia**" o Grotte di sale, dato che il Ministero della Salute sta svolgendo approfondimenti sulla riconducibilità di tale tipo di trattamento all'ambito delle procedure sanitarie, allo stato attuale tali spese **non possono essere considerate detraibili**.

SPESE PER IL PEDAGOGISTA

L'Agenzia delle entrate nella **circolare n. 3/E/2016** ha chiarito che le spese sostenute **per prestazioni svolte da un pedagogista non siano detraibili**.

Il pedagogista, infatti, secondo quanto evidenziato nel **parere tecnico** acquisito dal Ministero della Salute, è "*un professionista in possesso della laurea quadriennale in Pedagogia o in Scienze dell'Educazione e laurea specialistica/magistrale ed è una figura che opera in ambito sociale, svolgendo la sua attività nei settori formativo, educativo, sociale e socio-sanitario (solo per le prestazioni sociali)*", diverso quindi dall'educatore professionale che è invece considerato un professionista sanitario.

IN SINTESI – SPESE NON DETRAIBILI

La detrazione non spetta per le spese relative a:

- **conservazione delle cellule staminali del cordone ombelicale** ad uso "autologo", cioè per future esigenze personali*;*
- **circoncisione** rituale non finalizzata alla soluzione di patologie cliniche e le spese per il test del DNA per il riconoscimento della paternità *(parere Min. Salute 20 ottobre 2016)*;
- prestazioni rese dagli **osteopati,** in quanto l'osteopata non è annoverabile fra le professioni sanitarie riconosciute. Le prestazioni di osteopatia, riconducibili alle competenze sanitarie previste per le professioni sanitarie riconosciute, sono detraibili se rese da iscritti a dette professioni sanitarie;
- prestazioni rese dai **pedagogisti,** in quanto quella del pedagogista non può essere considerata una professione sanitaria; trattamenti di **haloterapia** (o Grotte di sale) ;
- **acquisto e realizzazione di una piscina**, ancorché utilizzata per scopi terapeutici (idrokinesiterapia), considerato che l'agevolazione interessa il trattamento sanitario e non anche la realizzazione o l'acquisto delle strutture nelle quali il trattamento può essere svolto;
- frequenza di corsi in **palestra** anche se accompagnate da una prescrizione medica.

DETRAIBILITÀ SPESE PER TRASPORTO DISABILI

La detraibilità dei contributi che vengono volontariamente erogati a Onlus per il **trasporto dei disabili** che necessitano di cure mediche periodiche differisce a seconda delle diverse situazioni e non può prescindere dall'esame caso per caso della documentazione attestante la natura del rapporto tra il disabile e la Onlus.

Se le somme erogate dal disabile **costituiscono erogazioni liberali alla Onlus**, indipendenti dal servizio di trasporto, possono beneficiare alternativamente:

- della **detrazione del 26%** prevista, a decorrere dall'anno 2014 dall'articolo 15 comma 1.1 del Tuir per erogazioni di importo non superiore a 2.065 euro annui (elevato a 30.000 euro a decorrere dal 2015);
- della **deduzione dal reddito** per effetto dell'articolo 14 del D.L. 35/2005, entro il limite del 10% del reddito complessivo dichiarato e, comunque, entro il limite massimo di 70.000 euro annui.

Resta inteso poi che la detraibilità/deducibilità è subordinata:

- all'effettuazione **dell'erogazione mediante bonifico bancario o postale**, ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del D.Lgs. 241/1997;
- **all'attestazione rilasciata dalla Onlus**.

Nel caso in cui il **versamento sia effettuato alla Onlus quale corrispettivo di un servizio di trasporto di disabili**, riconducibile all'articolo 15, comma, 1 lettera c), del Tuir come nel caso di trasporto in ambu-

lanza, **la spesa sarà detraibile per l'intero importo quale spesa sanitaria**, fermo restando l'obbligo per la Onlus di rilasciare regolare fattura.

DISPOSITIVI MEDICI

Nella **circolare n. 20/E/2011** sono stati forniti chiarimenti in merito alla detraibilità delle spese sanitarie sostenute e documentate da scontrini rilasciati dalla farmacia che riportino la dicitura **"dispositivo medico**" o l'abbreviazione "DM".
Come precisato dall'Agenzia per definire la nozione di dispositivi medici è stato acquisito il parere del Ministero della Salute il quale, precisando che non esiste un elenco consultabile dei dispositivi medici detraibili ha chiarito che:
"*sono dispositivi medici i prodotti, le apparecchiature e le strumentazioni che rientrano nella definizione di "dispositivo medico" contenuta negli articoli 1, comma 2, dei tre decreti legislativi di settore (D.Lgs. 507/1992 – 46/1997 – 332/2000), e che sono dichiarati conformi, con dichiarazione/certificazione di conformità, in base a dette normative ed ai loro allegati e, perciò, vengono marcati "CE" dal fabbricante in base alle direttive europee di settore*";
Per agevolare l'attività dei contribuenti volta ad individuare i prodotti che danno diritto alla detrazione, il Ministero della salute ha fornito un elenco non esaustivo dei Dispositivi Medici (MD) e dei Dispositivi Medico Diagnostici in Vitro (IVD), rappresentativo delle categorie di dispositivi medici di uso più comune.

Dal punto di vista fiscale, **fermo restando che la generica dicitura "dispositivo medico" sullo scontrino fiscale non consente la detrazione** della relativa spesa, per ottenere il beneficio fiscale sulle spese sostenute è necessario che:

- dallo **scontrino o dalla fattura** appositamente richiesta risulti il **soggetto** che **sostiene la spesa** e la **descrizione** del dispositivo medico;
- per ciascuna tipologia di prodotto per il quale si chiede la detrazione il **contribuente deve comprovare** che la **spesa sia stata sostenuta per dispositivi medici contrassegnati dalla marcatura CE** che ne attesti la conformità alle direttive europee 93/42/CEE, 90/385/CEE e 98/79/CE (fermo restando che per i dispositivi medici compresi nell'elenco, non vi è necessità di verificare che il dispositivo stesso risulti nella categoria di prodotti che rientrano nella definizione di dispositivi medici detraibili ed è, quindi, sufficiente conservare (per ciascuna tipologia di prodotto) la sola documentazione dalla quale risulti che il prodotto acquistato ha la marcatura CE).



CHIARIMENTI DI PRASSI

Nella **Circolare n. 7/E/2018** l'Agenzia delle entrate ha chiarito che qualora il documento di spesa riporti il **codice AD o PI** che attesta la trasmissione al sistema tessera sanitaria della spesa per dispositivi medici, ai fini della detrazione **non è necessario che sia riportata anche la marcatura CE o la conformità alle direttive europee**.

Qualora, invece, il documento di spesa non riporti il codice AD o PI:

- per i **dispositivi medici compresi nell'elenco** sotto riportato è necessario **conservare** (per ciascuna tipologia di prodotto) **la documentazione dalla quale risulti che il prodotto acquistato ha la marcatura CE**;
- per i **dispositivi medici non compresi in tale elenco**, invece, occorre che **il dispositivo stesso riporti, oltre alla marcatura CE, anche la conformità alle direttive europee** 93/42/CEE, 90/385/CEE e 98/79/CE e successive modifiche e integrazioni.

I **dispositivi medici su misura**, fabbricati appositamente per un determinato paziente, sulla base di una prescrizione medica, **non devono recare la marcatura CE** ma **ne deve essere attestata la conformità al D.Lgs 46/1997**.

Per individuare i dispositivi medici è possibile consultare l'apposito elenco nel sistema "Banca dati dei dispositivi medici" pubblicato sul sito del Ministero della Salute (http://www.salute.gov.it/interrogazioneDispositivi/RicercaDispositivi)

ALLEGATO
DISPOSITIVI MEDICI DI USO PIÙ COMUNE

1) Esempi di Dispositivi Medici secondo il D.Lgs. 46/1997
- Lenti oftalmiche correttive dei difetti visivi
- Montature per lenti correttive dei difetti visivi
- Occhiali premontati per presbiopia
- Apparecchi acustici
- Cerotti, bende, garze e medicazioni avanzate
- Siringhe
- Termometri
- Apparecchio per aerosol
- Apparecchi per la misurazione della pressione arteriosa
- Penna pungidito e lancette per il prelievo di sangue capillare ai fini della misurazione della glicemia
- Pannoloni per incontinenza
- Prodotti ortopedici (ad es. tutori, ginocchiere, cavigliere, stampelle e ausili per la deambulazione in generale ecc.)
- Ausili per disabili (ad es. cateteri, sacche per urine, padelle ecc..)
- Lenti a contatto
- Soluzioni per lenti a contatto
- Prodotti per dentiere (ad es. creme adesive, compresse disinfettanti ecc.)
- Materassi ortopedici e materassi antidecubito

2) Esempi di Dispositivi Medico Diagnostici in Vitro (IVD) secondo il D.Lgs. 332/2000
- Contenitori campioni (urine, feci)
- Test di gravidanza
- Test di ovulazione
- Test menopausa
- Strisce/Strumenti per la determinazione del glucosio
- Strisce/Strumenti per la determinazione del colesterolo totale, HDL e LDL
- Strisce/Strumenti per la determinazione dei trigliceridi
- Test autodiagnostici per le intolleranze alimentari
- Test autodiagnosi prostata PSA
- Test autodiagnosi per la determinazione del tempo di protrombina (INR)
- Test per la rilevazione di sangue occulto nelle feci
- Test autodiagnosi per la celiachia

MACCHINE AD ULTRASUONI

La **macchina ad ultrasuoni** non è ricompresa tra i dispositivi medici di uso più comune contenuti nella lista allegata alla circolare n. 20/E/2011.
Conseguentemente per la relativa spesa è possibile fruire della detrazione Irpef del 19% solo se dallo scontrino fiscale o dalla fattura risulti il soggetto che sostiene la spesa e la descrizione del dispositivo medico e il dispositivo medico sia contrassegnato dalla marcatura CE attestante le conformità delle Direttive CEE.
Come poi precisato dalla **circolare n. 19/E/2012** il rivenditore può assumersi l'onere di individuare i prodotti che consentono la detrazione integrando lo scontrino o la fattura con la dicitura "prodotto con marcatura CEE" e, per i dispositivi medici non di uso comune il numero della Direttiva comunitaria di riferimento; nel caso in cui il contribuente fosse in possesso del documento di spesa con le suddette indi-

cazioni, non deve conservare anche la documentazione comprovante la conformità alle direttive europee del dispositivo medico acquistato.

ACQUISTO DI DISPOSITIVI MEDICI IN ERBORISTERIA

La **circolare n. 19/E/2012** richiamando la circolare n. 20/E/2011 ha precisato in merito alle condizioni per la detrazione delle spese sostenute per i dispositivi medici, non vengono posti vincoli in relazione alla qualifica del soggetto alienante. È quindi possibile beneficiare della detrazione d'imposta di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c), del 15 Tuir anche in relazione ai dispositivi medici acquistati presso le erboristerie, purché risultino soddisfatte le condizioni indicate nella citata circolare n. 20/E/2011.

SPESE SANITARIE: DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

ACQUISTO DI MEDICINALI

A decorrere dal **1° gennaio 2008** la detrazione spetta se la spesa è certificata da fattura o da scontrino fiscale ("scontrino parlante") in cui devono essere specificati:

- la natura, la qualità e la quantità dei prodotti acquistati;

risoluzione n. 156/E/2007: deve essere specificato il tipo di farmaco acquistato (denominazione del farmaco).

- il codice fiscale del destinatario.

A seguito di quanto stabilito dal Garante per la privacy con un provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 dell'11 maggio 2009, ai fini della detrazione d'imposta e della deduzione dal reddito, **non si dovrà più indicare in modo specifico la denominazione commerciale dei medicinali acquistati** ma, in luogo a questo, sarà **necessario indicare il numero di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC)**.
A partire **dal 1° gennaio 2010** gli scontrini fiscali dovranno pertanto contenere:

- la natura e la quantità dei medicinali acquistati;
- il codice alfanumerico posto sulla confezione di ogni medicinale;
- il codice fiscale del destinatario dei medicinali.



Pertanto a decorrere dal **1 gennaio 2010** per poter beneficiare della detrazione fiscale gli scontrini devono obbligatoriamente riportare il codice AIC in luogo della denominazione del farmaco, fermo restando la natura e la quantità dei prodotti acquistati e il codice fiscale del destinatario.



risoluzione n. 10/E/2010: gli scontrini non devono necessariamente riportare la dicitura "farmaco" o "medicinale"; sono ammesse anche le diciture quali "Otc" (over the counter o medicinali da banco), "sop" (senza obbligo di prescrizione) "omeopatia/omeopatico", "med" (medicinale), "f.co" (farmaco).

PRODOTTI OMEOPATICI

Come precisato nella **circolare n. 21/E/2010** per quanto concerne i **prodotti omeopatici**, per i quali non è stata ancora attivata la procedura per l'attribuzione del codice di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC), è stato precisato che è comunque possibile individuare univocamente ciascun medicinale attraverso un codice valido sull'intero territorio nazionale, attribuito da organismi privati, rilevabile mediante lettura ottica; sul documento fiscale di spesa la qualità del medicinale omeopatico deve essere riportata utilizzando tale numero identificativo.

PRODOTTI GALENICI

La **risoluzione n. 218/E/2009** ha precisato che per l'acquisto di preparazioni galeniche, lo scontrino fiscale cosiddetto "parlante" può indicare la natura del prodotto venduto mediante la dicitura "farmaco" o "medicinale" e la qualità dello stesso mediante la dicitura "preparazione galenica".

PROTESI

Nel caso di acquisto o affitto di protesi, oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze occorre acquisire e conservare anche la prescrizione medica salvo che si tratti di attività svolte in base alla specifica disciplina da esercenti arti ausiliarie della professione sanitaria abilitati ad intrattenere rapporti con il paziente.
In questo caso se la fattura o ricevuta non viene rilasciata direttamente dall'esercente l'arte ausiliaria, il medesimo attesterà sul documento di spesa di aver eseguito la prestazione.
In alternativa alla prescrizione medica, il contribuente può rendere a richiesta degli uffici, un'autocertificazione, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore, per attestare la necessità per il contribuente o per i familiari a carico, e la causa per la quale è stata acquistata la protesi.

SUSSIDI TECNICI E INFORMATICI

Oltre alle relative fatture ricevute e quietanze occorre acquisire e conservare anche una certificazione del medico curante che attesti che il sussidio tecnico e informatico è volto a facilitare l'autosufficienza e la possibilità di integrazione del soggetto riconosciuto disabile (articolo 3 della L. 104/1992).

SPESE MEDICHE SOSTENUTE ALL'ESTERO

La documentazione da conservare è la stessa delle spese sostenute in Italia: anche per queste spese deve essere conservata a cura del dichiarante la documentazione debitamente quietanzata.
Le spese relative al trasferimento e al soggiorno all'estero sia pure per motivi di salute **non possono essere computate** tra quelle che danno diritto alla detrazione in quanto non sono spese sanitarie.
Se la documentazione sanitaria è in lingua originale deve essere corredata da una traduzione in italiano.
In particolare se la documentazione è redatta in lingua inglese, francese, tedesca, spagnola la traduzione può essere eseguita a cura del contribuente e da lui sottoscritta; negli altri casi la traduzione deve essere giurata.
Per i contribuenti aventi domicilio fiscale in Valle d'Aosta e nella provincia di Bolzano non è necessaria la traduzione se la documentazione è scritta rispettivamente in francese o in tedesco.
La documentazione sanitaria straniera eventualmente redatta in sloveno **può non essere corredata da una traduzione italiana**, se il contribuente, residente nella Regione Friuli Venezia Giulia, **appartiene alla minoranza slovena**.



Risoluzione n. 444/E/2008: è detraibile l'imposta di bollo nel caso in cui tale imposta sia stata esplicitamente traslata sul cliente da parte del professionista e separatamente addebitata nella fattura o ricevuta emessa, in quanto costo accessorio della prestazione professionale. Nel caso in cui l'imposta di bollo non sia stata addebitata al cliente, l'importo non può essere detratto.

Circolare n. 55/2001: nel caso di patologie esenti per poter usufruire della detrazione relativa alle spese sostenute per familiari fiscalmente non a carico è necessaria apposita certificazione rilasciata dalla Azienda sanitaria locale che certifichi che la patologia è tra quelle esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria.

Nella circolare n. 13/E/2019 è stato chiarito che **è ammessa alla detrazione la spesa sostenuta all'estero comprovata da una documentazione redatta in italiano**.

La **circolare n. 7/E/2017** ha precisato che nel caso in cui il **farmacista estero** abbia rilasciato un documento di spesa da cui non risultino le indicazioni richieste dalla norma:

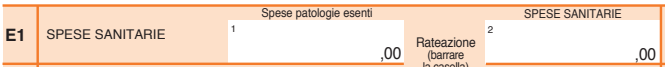
- il **codice fiscale** del destinatario potrà essere riportato a mano sullo stesso documento;
- la **natura** ("farmaco" o "medicinale"), **qualità** (nome del farmaco) e **quantità** del farmaco dovranno invece risultare da una documentazione rilasciata dalla farmacia recante le predette indicazioni.

TICKET E MEDICINALI

L' Agenzia delle entrate già nella risposta all'interpello del 27 febbraio 2009 prot. 9541298072009 aveva precisato che non era più necessario conservare la prescrizione medica per i ticket pagati sulle spese sanitarie. Tale orientamento è stato confermato nella risoluzione n. 10/E/2010: non è più necessario per godere dell'agevolazione fiscale in oggetto conservare la copia della ricetta medica. Si ritiene pertanto definitivamente superata l'interpretazione data nella circolare n. 17/2005 che invece prevedeva la necessità, ai fini della detrazione fiscale del 19%, di presentare la fotocopia della ricetta rilasciata dal medico.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL RIGO E1

Rigo E1 colonna 1 - SPESE PATOLOGICHE ESENTI



La compilazione della presente colonna è riservata ai **contribuenti affetti da determinate patologie per le quali il servizio sanitario nazionale ha riconosciuto l'esenzione dal ticket** in relazione a particolari prestazioni sanitarie (è possibile consultare l'elenco completo nella banca dati del Ministero della Salute disponibile sul sito www.salute.gov.it). Nel caso in cui il contribuente si sia rivolto a strutture che prevedono il pagamento delle prestazioni sanitarie in riferimento alla patologia per la quale è stata riconosciuta l'esenzione, la relativa spesa sostenuta va indicata in questa colonna (ad esempio: spese per prestazioni in cliniche private). Le patologie che danno diritto a questa esenzione sono individuate dal D.M. 329/1999 successivamente modificato dal D.M. 296/2001 e dal regolamento delle malattie rare (D.M. 279/2001); in questi decreti sono anche individuate per ciascuna patologia le correlate prestazioni che godono dell'esenzione.
I soggetti affetti da queste malattie per usufruire dell'esenzione devono essere in possesso di una **apposita certificazione sanitaria**, rilasciata **dalla ASL di appartenenza** (attestazione della sussistenza della patologia ovvero specifica tessera), che riporti (nel rispetto della privacy) un **codice numerico identificativo della malattia**. Le spese sanitarie che devono essere distintamente evidenziate dalle altre sono solamente quelle riconducibili alla patologia che dà diritto all'esenzione. Per stabilire **la connessione tra la spesa sostenuta** e la **patologia esente** è necessaria una documentazione medica ovvero una autocertificazione che attesti il possesso della certificazione medica.
I documenti giustificativi delle spese **possono essere intestati** indifferentemente al soggetto **affetto dalla patologia** ovvero al **familiare che ha sostenuto le spese**.

Se i **documenti intestati al familiare che ha sostenuto la spesa** non riportano l'indicazione del soggetto a favore del quale le spese sono state sostenute (il malato) è necessario che **il documento di spesa sia integrato con tale indicazione.**

Tale **colonna deve essere compilata solo se la relativa spesa è stata sostenuta da un familiare diverso dal dichiarante** e serve per individuare la quota delle spese che può essere trasferita al familiare che le ha sostenute (il quale le potrà indicare nel rigo E2 della propria dichiarazione dei redditi).
L'agevolazione consiste, infatti, nella possibilità di non perdere la parte di detrazione che non ha trovato capienza nell'imposta dovuta: l'eccedenza verrà indicata da chi presta assistenza fiscale nello spazio riservato ai messaggi del prospetto di liquidazione, modello 730-3, per consentire al familiare che ha sostenuto la spesa per patologie esenti di fruire della restante quota di detrazione.
In particolare il contribuente affetto dalle suddette patologie deve indicare:

- nella **colonna 1** del rigo E1 la quota di spese per patologie esenti sostenute per suo conto da altri familiari;
- nella **colonna 2** del rigo E1 le spese sanitarie per patologie esenti direttamente sostenute e le altre spese sanitarie sostenute anche per conto di altri familiari fiscalmente a carico.

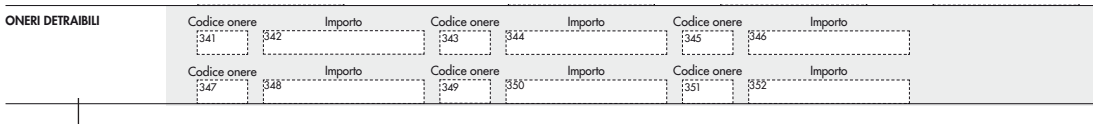
Per approfondimenti si veda l'esempio riportato nel capitolo "SEZIONE I: CASI PRATICI DI COMPILAZIONE".

Nel rigo E2 il familiare che ha effettivamente sostenuto la spesa per patologie esenti riporterà la quota non utilizzata dal contribuente affetto dalla patologia per fruire della restante quota di detrazione.

Rigo E1 colonna 2: spese sanitarie

A colonna 2 del rigo E1 deve essere indicato l'intero importo delle spese sanitarie sostenute dal contribuente **per conto proprio e dei familiari fiscalmente a carico**.
Il soggetto che presta assistenza fiscale calcolerà la detrazione del 19% solo sulla parte della spesa che supera l'importo di 129,11 euro: pertanto al rigo E1 colonna 2 deve essere indicato l'importo delle spese sanitarie sostenute nel corso del 2019 al lordo della franchigia.

L'importo da indicare nel rigo E1 colonna 2 deve comprendere le spese sanitarie indicate nella sezione "oneri detraibili" della Certificazione Unica con il codice onere "1".



Se nelle colonne 341, 343, 345, 347, 349 e 351 "codice onere" viene indicato il codice "1" allora l'importo indicato nelle colonne 342, 344, 346, 348 e 350 deve essere riportato nella colonna 2 del rigo E1 del modello 730/2020.

Non vi sono limiti massimi di importo (e quindi di detraibilità) per le spese sanitarie; pertanto al **rigo E1** possono essere indicate tutte le spese sostenute nel corso dell'anno 2019 dal contribuente per conto proprio e dei suoi familiari fiscalmente a carico, fermo restando la possibilità di rateizzare se l'importo

complessivo delle spese supera15.493,71 euro (*si veda il paragrafo relativo alla rateizzazione delle spese sanitarie*).

ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Un contribuente ha sostenuto nel corso del 2019 spese sanitarie pari ad 650 euro.

Il quadro E dovrà essere così compilato:

		Spese patologie esenti	Rateazione (barrare la casella)	SPESE SANITARIE
E1	SPESE SANITARIE	1 ,00		2 650 ,00
E2	SPESE SANITARIE PER FAMILIARI NON A CARICO AFFETTI DA PATOLOGIE ESENTI			,00
E3	SPESE SANITARIE PER PERSONE CON DISABILITA'			,00
E4	SPESE VEICOLI PER PERSONE CON DISABILITA'		Numero rata	,00
E5	SPESE PER L'ACQUISTO DI CANI GUIDA			,00

Il contribuente indicherà l'importo complessivo delle spese sostenute nel corso del 2019 al lordo della franchigia

L'importo su cui deve essere calcolata la detrazione è
€ 650 - € 129,11 = € 520,89 (€ 521)
La detrazione spettante ammonta a:
€ 521 * 19% = € 98,99 (€ 99)

Il soggetto che presta assistenza fiscale indicherà l'importo della detrazione spettante nel rigo 28 del modello 730-3:

CALCOLO DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA		1 DICHIARANTE	2 CONIUGE
21	Detrazione per coniuge a carico	,00	,00
22	Detrazione per figli a carico	,00	,00
23	Ulteriore detrazione per figli a carico	,00	,00
24	Detrazione per altri familiari a carico	,00	,00
25	Detrazione per redditi di lavoro dipendente	,00	,00
26	Detrazione per redditi di pensione	,00	,00
27	Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi	,00	,00
28	Detrazione oneri ed erogazioni liberali	99 ,00	,00
29	Detrazione spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e per misure antisismiche	,00	,00
30	Detrazione spese arredo immobili ristrutturati	,00	,00
31	Detrazione spese per interventi di risparmio energetico	,00	,00
32	Detrazione spese arredo immobili giovani coppie	,00	,00

RIGO E2: SPESE SANITARIE PER FAMILIARI NON A CARICO AFFETTI DA PATOLOGIE ESENTI

		la casella)	
E2	SPESE SANITARIE PER FAMILIARI NON A CARICO AFFETTI DA PATOLOGIE ESENTI		,00

Nel **rigo E2** devono essere indicate le spese sanitarie sostenute dal contribuente nell'interesse del familiare non fiscalmente a carico affetto da **patologie esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica**, la cui detrazione **non ha trovato capienza nell'imposta lorda da questi dovuta**.

Pertanto il contribuente potrà fruire della detrazione del 19% nel rispetto delle seguenti condizioni:
- il familiare non a carico deve essere affetto da patologie esenti dalla spesa sanitaria pubblica ai sensi del D.M. 329/1999 (modificato dal D.M. 296/2001);
- l'ammontare massimo delle spese sanitarie su cui è possibile fruire della detrazione ammonta ad 6.197,48 euro (ridotto della franchigia di 129,11 euro);
- la detrazione spetta solo se il familiare non a carico affetto da patologie esenti non può detrarsi direttamente le spese per incapienza nell'imposta lorda da questi dovuta.

L'importo di tali spese si ottiene **dividendo per 0,19** la parte di detrazione che non ha trovato capienza nell'imposta del familiare desumibile dalle annotazioni del Mod. 730-3 o nel quadro RN del Mod. Redditi di quest'ultimo.



È necessario quindi procedere prima alla liquidazione delle imposte dovute dal contribuente affetto da particolari patologie, in modo da determinare l'eventuale quota di onere che produce una detrazione eccedente l'imposta dovuta.

In questi casi l'ammontare massimo delle spese sanitarie sulle quali spetta la detrazione del 19% è complessivamente pari a **6.197,48 euro**; l'importo di tali spese deve essere ridotto della franchigia di 129,11 euro, anche se la stessa è stata già applicata dal familiare, affetto da patologie esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, nella propria dichiarazione dei redditi.
Documentazione necessaria: nella circolare n. 55/E/2001 è stato precisato che per poter portare in detrazione tali spese i documenti che certificano le spese possono essere intestati al contribuente che ha effettuato il pagamento, con indicazione del familiare a favore del quale la spesa sanitaria è stata sostenuta ovvero al soggetto malato, nel qual caso però la detrazione è ammessa solamente se il soggetto affetto dalla patologia annota sul documento stesso, con valore di autocertificazione la parte della spesa che è stata sostenuta dal familiare. Inoltre nella medesima circolare l'Agenzia ha chiarito che per poter usufruire della detrazione è necessario che il contribuente documenti che la patologia di cui è affetto il familiare rientri tra quelle che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria **mediante certificazione rilasciata dall'azienda sanitaria locale** non essendo sufficiente che il familiare, sia pure in età avanzata, sia stato ricoverato in un istituto o clinica.

FRANCHIGIA 129,11 EURO E RIGHI E1 E E2

La detrazione che spetta sulle spese indicate nei righi E1 e E2 sarà calcolata dal soggetto che presta assistenza fiscale solo sulla parte che supera l'importo di 129,11 euro.
Nel caso di compilazione di entrambe le colonne, il soggetto che presta assistenza fiscale, al fine dell'applicazione della franchigia di **129,11 euro** sopra citata deve:
1) ridurre l'importo da esporre nella colonna 2 del rigo E1 di 129,11 euro;
2) se l'importo da indicare nella colonna 2 del rigo E1 è inferiore a 129,11 euro si deve ridurre l'importo da indicare nel rigo E2 della quota rimanente della franchigia;
3) se la somma degli importi da indicare al rigo E1, colonna 2 e rigo E2 è inferiore a 129,11 euro bisogna ridurre l'importo da indicare al rigo E1, colonna 1 della quota residua.



ESEMPIO DI COMPILAZIONE SPESE SANITARIE PER PATOLOGIE ESENTI

Un contribuente **nel corso dell'anno 2019** ha sostenuto le seguenti spese:
- 10.000 euro per cure sanitarie relative ad una patologia che da diritto all'esenzione dalla spesa sanitaria delle quali 1.000 euro sostenute direttamente dal contribuente ed 9.000 euro sostenute dal fratello.

- 1.500 euro di spese dentistiche.

Il contribuente non è fiscalmente a carico e presenta un'imposta lorda pari ad 700 euro.
Il contribuente compilerà così il suo quadro E, rigo E1:

		Spese patologie esenti		SPESE SANITARIE
E1	SPESE SANITARIE	1 9.000 ,00	Rateazione (barrare	2 2.500 ,00

Alla **colonna 1** del rigo E1 dovrà essere riportata la quota delle spese sanitarie che danno diritto all'esenzione sostenuta per suo conto dal fratello

Alla **colonna 2** vanno indicate le spese sostenute direttamente dal contribuente per patologie esenti (€ 1.000) e le altre spese mediche sostenute nel 2019 (€ 1.500): € 1.000 + € 1.500 = € 2.500

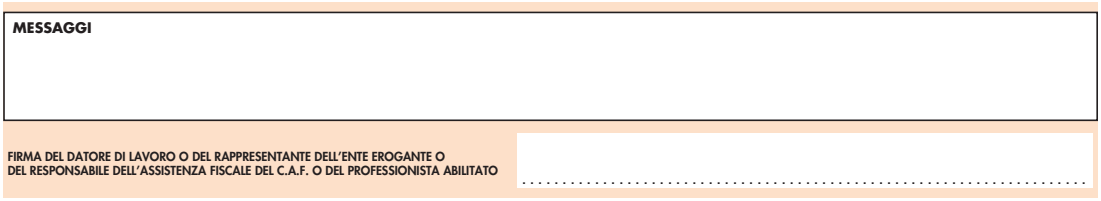
Le detrazioni per oneri spettano al contribuente nei limiti della capienza dell'imposta lorda.
(€ 2.500 - € 129,11) * 19% = € 450,49 (detrazione per le spese sanitarie direttamente sostenute)
€ 9.000 * 19% = € 1.710 (detrazione per le spese sostenute dal fratello)
Totale delle detrazioni: € 450 + € 1.710 = € 2.160

MODELLO 730-3/2020

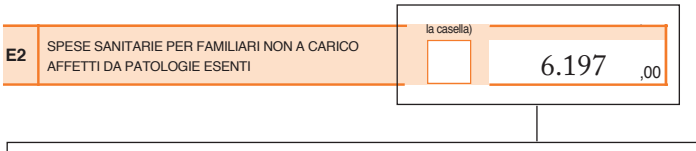
16	IMPOSTA LORDA		700 ,00		,00
CALCOLO DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA			1 DICHIARANTE		2 CONIUGE
21	Detrazione per coniuge a carico		,00		,00
22	Detrazione per figli a carico		,00		,00
23	Ulteriore detrazione per figli a carico		,00		,00
24	Detrazione per altri familiari a carico		,00		,00
25	Detrazione per redditi di lavoro dipendente		,00		,00
26	Detrazione per redditi di pensione		,00		,00
27	Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi		,00		,00
28	Detrazione oneri ed erogazioni liberali		2.160 ,00		,00
29	Detrazione spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e per misure antisismiche		,00		,00
30	Detrazione spese arredo immobili ristrutturati		,00		,00
31	Detrazione spese per interventi di risparmio energetico		,00		,00
32	Detrazione spese arredo immobili giovani coppie		,00		,00
33	Detrazione IVA per acquisto abitazione classe energetica A o B		,00		,00
37	Detrazioni inquilini con contratto di locazione e affitto terreni agricoli ai giovani		,00		,00
38	Altre detrazioni d'imposta		,00		,00
39	Detrazione per comparto sicurezza e difesa		,00		,00
40	Detrazione per pace contributiva e colonnine di ricarica		,00		,00
41	Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa		,00		,00
42	Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione		,00		,00
43	Credito d'imposta reintegro anticipazioni fondi pensione		,00		,00
44	Credito d'imposta per mediazioni		,00		,00
45	Credito d'imposta per negoziazione e arbitrato		,00		,00
48	TOTALE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA		2.160 ,00		,00

Nel rigo 28 del modello 730-3/2020 il soggetto che presta assistenza fiscale dovrà indicare **l'intero importo della detrazione spettante (€ 2.160).** L'imposta lorda (€ 700) sarà azzerata in parte dalla detrazione per le spese sanitarie direttamente sostenute (€ 450) ed in parte dalla detrazione sulle spese sostenute dal fratello (€ 250) su un ammontare complessivo di detrazione pari ad € 1.710. La parte di detrazione che non ha trovato capienza (€ 1.710 - € 250) = € 1.460 può essere portata in detrazione dal soggetto che ha sostenuto la spesa.

La parte della detrazione che non ha trovato capienza può essere portata in detrazione dal fratello (che ha sostenuto le spese sanitarie per patologie esenti). Per determinate la quota della detrazione spettante deve essere effettuato il seguente calcolo:
€ 1.460 : 19% = € 7.684,21
Tale importo verrà indicato **nella sezione relativa ai MESSAGGI del modello 730.**



Tale importo rappresenta la spesa sulla quale il fratello potrebbe applicare la detrazione d'imposta; tuttavia tale importo è superiore all'ammontare massimo delle spese sanitarie su cui è possibile fruire della detrazione (6.197,48 euro). Il fratello del contribuente affetto da patologie esenti compilerà così il suo quadro E, rigo E2:



L'importo da indicare al rigo E2 è pari ad € 6.197,48.
La detrazione spettante calcolata dal soggetto che presta assistenza fiscale ammonta a:
€ 6.197,48 - € 129,11 = € 6.068,37
€ 6.068 * 19% = € 1.153

RIGO E3: SPESE SANITARIE PER PERSONE CON DISABILITÀ



Al **rigo E3** vanno indicate le spese per le quali spetta la detrazione del 19% sostenute per:
- mezzi necessari all'accompagnamento, deambulazione, locomozione, sollevamento dei disabili;
- sussidi tecnici e informatici per l'autosufficienza e integrazione dei disabili. Rientrano in questa categoria di spesa anche i dispositivi medici aventi le suddette finalità, che non sono quindi da indicare fra le spese sanitarie detraibili nel rigo E1.

Sono **considerati disabili** i soggetti riconosciuti tali ai sensi dell'articolo 3 della L. 104/1992 dalla Commissione medica istituita ai sensi dell'articolo 4 della L. 104/1992, o dichiarati invalidi da altre commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra.

I grandi invalidi di guerra (articolo 14 T.U. 915/1978) e le persone ad essi equiparate sono considerati disabili e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari della Commissione medica: sarà sufficiente esibire la documentazione rilasciata agli interessati dai ministeri competenti nel momento in cui sono stati concessi i benefici pensionistici.



Le persone con disabilità possono **attestare** le loro condizioni personali anche con un'autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di atto notorio, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore).

Possono beneficiare della detrazione le spese sostenute per:

1) il **trasporto in autoambulanza** del disabile in quanto spesa di accompagnamento (le prestazioni specialistiche effettuate durante il trasporto rientrano, invece, tra le spese sanitarie e possono essere detratte solo per la parte eccedente l'importo di euro 129,11);
2) il **trasporto** del disabile effettuato dalla **Onlus**, che ha rilasciato regolare fattura per il servizio di trasporto prestato, o da **altri soggetti** che hanno tra i propri fini istituzionali l'assistenza ai disabili (ad es. il Comune);
3) l'acquisto o l'affitto di **poltrone e carrozzelle** per inabili e minorati non deambulanti;
4) l'acquisto di **apparecchi per il contenimento di fratture**, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale;
5) **l'acquisto di arti artificiali per la deambulazione**;
6) la **costruzione di rampe** per l'eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne alle abitazioni;
7) **l'adattamento dell'ascensore** per renderlo idoneo a contenere la carrozzella;
8) l'installazione e manutenzione della **pedana di sollevamento** installata nell'abitazione del soggetto con disabilità;
9) l'acquisto della **pedana sollevatrice** da installare su un veicolo ammesso alla detrazione senza vincolo di adattamento in quanto destinato al trasporto delle persone affette da disabilità grave;
10) l'acquisto di **telefonini per sordi**;
11) l'acquisto di **fax, modem, computer, telefono a viva voce, schermo a tocco, tastiera espansa** e i **costi di abbonamento al servizio di soccorso rapido telefonico**;
12) l'acquisto di **cucine**, limitatamente alle componenti dotate di dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, preposte a facilitare il controllo dell'ambiente da parte dei soggetti disabili, specificamente descritte in fattura con l'indicazione di dette caratteristiche.



Per le spese indicate ai **punti 6, 7 e 8** si può fruire della detrazione solo per la parte che eccede quella per la quale si fruisce della detrazione del **36%** o del **50%** relativa alle **spese sostenute per interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche** di cui all'articolo 16-*bis* del Tuir.
Per le spese indicate ai **punti 10, 11 e 12,** si può fruire della detrazione soltanto se sussiste **il collegamento funzionale tra il sussidio tecnico informatico e lo specifico handicap**. Tale collegamento deve risultare dalla **certificazione rilasciata dal medico curante** o dalla **prescrizione autorizzativa** rilasciata **dal medico specialista della azienda sanitaria locale di appartenenza**, richiesta dal D.M. 14 marzo 1998 per l'aliquota Iva agevolata.



La **circolare n. 7/E/2018** ha precisato che l'agevolazione può essere riconosciuta anche per **l'acquisto di bicicletta elettrica a pedalata assistita**, anche se non ricompresa tra gli ausili tecnici per la mobilità personale individuati dal nomenclatore tariffario delle protesi, **da parte di soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti** a condizione che il disabile produca:

- la **certificazione di invalidità o di handicap** rilasciata dalla commissione medica pubblica competente da cui risulti la menomazione funzionale permanente sofferta;
- la **certificazione del medico specialista della ASL** che attesti il collegamento funzionale tra la bicicletta con motore elettrico ausiliario e la menomazione.



Nella **circolare n. 17/E/2015** l'Agenzia delle entrate ha precisato che se il contributo erogato ad una Onlus per il trasporto di persone con disabilità è inquadrato come corrispettivo di un servizio, allora tale spesa sarà detraibile per l'intero importo quale spesa sanitaria ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera c), Tuir, fermo restando l'obbligo per la Onlus di rilasciare regolare fattura.

Come precisato invece nella **circolare n. 20/E/2011** sono agevolabili anche le spese mediche relative all'acquisto di mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento dei soggetti portatori di handicap sostenute all'estero da soggetti fiscalmente residenti in Italia e sono soggette allo stesso regime di quelle applicabile a quelle sostenute in Italia.
Sulle spese da indicare al **rigo E3 non deve essere applicata la franchigia di 129,11 euro**, mentre se le spese di cui ai righi E1, E2 e E3 sono superiori a 1**5.493,71 euro è possibile rateizzare la detrazione spettante**.
Tali spese possono essere portate in detrazione anche se sostenute per conto di familiari fiscalmente a carico.



In questo rigo vanno comprese anche le spese indicate nella sezione "oneri detraibili" della Certificazione Unica con il codice 3.

Per quanto riguarda la documentazione necessaria per fruire della detrazione la **circolare n. 7/E/2018**, e la successiva **circolare n. 13/E/2019** hanno analiticamente elencato la documentazione necessaria che il contribuente deve conservare ed esibire:

TIPOLOGIA	DOCUMENTI
Acquisto, affitto e manutenzione di: - poltrone e carrozzelle - stampelle e altre attrezzature necessarie alla deambulazione - attrezzi necessari per il sollevamento di inabili e non deambulanti Acquisto di: - arti artificiali - apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale	- *Fattura/ricevuta fiscale relativa alla spesa sostenuta intestata alla persona con disabilità e/o al familiare, di cui il disabile risulta a carico fiscalmente, che ha sostenuto l'onere.* - *Certificazione attestante la minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, rilasciata dalla Commissione di cui all'articolo 4 della legge n.104 del 1992 o da Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra. Per i grandi invalidi di guerra di cui all'articolo*

TIPOLOGIA	DOCUMENTI
Trasformazione dell'ascensore per adattarlo al contenimento della carrozzella Trasporto in autoambulanza della persona con disabilità Trasporto del disabile effettuato dalla Onlus Costruzione di rampe per l'eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne all'abitazione	*14 del T.U. n. 915 del 1978, e per i soggetti ad essi equiparati, è sufficiente presentare il provvedimento definitivo (decreto) di concessione della pensione privilegiata.* - *È possibile autocertificare il possesso della documentazione attestante il riconoscimento della sussistenza delle condizioni personali di disabilità.*
Acquisto di sussidi tecnici informatici (fax, modem, computer, telefonino, telefoni a viva voce, schermi a tocco, tastiere espanse e costi di abbonamento al servizio di soccorso rapido telefonico, componenti di cucine per facilitare il controllo dell'ambiente)	- *Fattura/ricevuta fiscale relativa alla spesa sostenuta intestata alla persona con disabilità e/o al familiare, di cui il disabile risulta a carico fiscalmente, che ha sostenuto l'onere.* - *Certificazione del medico curante che attesti che quel sussidio serve per facilitare l'autosufficienza e la possibilità di integrazione della persona disabile o specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista della azienda sanitaria locale di appartenenza dalla quale risulti il collegamento funzionale tra il sussidio tecnico ed informatico e la menomazione di cui è affetto il soggetto, richiesta dal D.M. 14 marzo 1998 per l'aliquota Iva agevolata.* - *Certificazione attestante la minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, rilasciata dalla Commissione di cui all'articolo 4 della L.104/1992 o da Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra. Per i grandi invalidi di guerra di cui all'articolo 14 del T.U. n. 915/1978, e per i soggetti ad essi equiparati, è sufficiente presentare il provvedimento definitivo (decreto) di concessione della pensione privilegiata.* - *È possibile autocertificare il possesso della documentazione attestante il riconoscimento della sussistenza delle condizioni personali di disabilità.*
Biciclette elettrica a pedalata assistita per soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti	- *Fattura/ricevuta fiscale relativa alla spesa sostenuta intestata alla persona con disabilità e/o al familiare, di cui il disabile risulta a carico fiscalmente, che ha sostenuto l'onere.* - *Certificazione relativa al riconoscimento della situazione di handicap o di invalidità da cui risultino le ridotte o impedite capacità motorie.* - *Certificazione rilasciata dal medico specialista della azienda sanitaria locale di appartenenza dalla quale risulti il collegamento funzionale tra la bicicletta e la menomazione di cui è affetto il soggetto.* - *È possibile autocertificare il possesso della documentazione attestante il riconoscimento della sussistenza delle condizioni personali di disabilità.*

ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Un contribuente portatore di handicap ha sostenuto nel corso del 2019 spese sanitarie pari a 1.000 euro per se stesso e 480 euro per conto del figlio portatore di handicap fiscalmente a suo carico.

Il quadro E dovrà essere così compilato:

		Spese patologie esenti (1)	Rateazione (barrare la casella)	SPESE SANITARIE (2)
E1	SPESE SANITARIE	,00		,00
E2	SPESE SANITARIE PER FAMILIARI NON A CARICO AFFETTI DA PATOLOGIE ESENTI			,00
E3	SPESE SANITARIE PER PERSONE CON DISABILITA'			1.480 ,00
E4	SPESE VEICOLI PER PERSONE CON DISABILITA'		Numero rata	,00
E5	SPESE PER L'ACQUISTO DI CANI GUIDA			,00

Il contribuente indicherà l'importo complessivo delle spese sostenute nel corso del 2019 sia per se stesso che per la figlia fiscalmente a carico.

La detrazione spettante ammonta a:
€ 1.480 * 19% = € 281,20 (€ 281)
Il soggetto che presta assistenza fiscale indicherà l'importo della detrazione spettante nel rigo 28 del modello 730-3

16	IMPOSTA LORDA	,00	,00
	CALCOLO DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA	(1) DICHIARANTE	(2) CONIUGE
21	Detrazione per coniuge a carico	,00	,00
22	Detrazione per figli a carico	,00	,00
23	Ulteriore detrazione per figli a carico	,00	,00
24	Detrazione per altri familiari a carico	,00	,00
25	Detrazione per redditi di lavoro dipendente	,00	,00
26	Detrazione per redditi di pensione	,00	,00
27	Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi	,00	,00
28	Detrazione oneri ed erogazioni liberali	281 ,00	,00
29	Detrazione spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e per misure antisismiche	,00	,00
30	Detrazione spese arredo immobili ristrutturati	,00	,00
31	Detrazione spese per interventi di risparmio energetico	,00	,00
32	Detrazione spese arredo immobili giovani coppie	,00	,00

Il soggetto che presta assistenza fiscale calcolerà la detrazione sull'importo di spesa complessivo senza tener conto della franchigia di 129,11 euro.

APPROFONDIMENTO
RATEIZZAZIONE DELLE SPESE SANITARIE

È prevista la possibilità di rateizzare le spese sanitarie indicate nei righi E1, E2, E3 in quattro quote annuali costanti.
Il contribuente può avvalersi della rateizzazione di tali spese se l'importo complessivo, al lordo della franchigia di **129,11 euro**, eccede **15.493,71 euro**.
In tale situazione è sufficiente barrare l'apposita casella: il calcolo della rateizzazione e quindi della detrazione spettante verrà eseguito da chi presta l'assistenza fiscale.

		Spese patologie esenti	Rateazione (barrare la casella)	SPESE SANITARIE
		1		2
E1	SPESE SANITARIE	,00		,00
E2	SPESE SANITARIE PER FAMILIARI NON A CARICO AFFETTI DA PATOLOGIE ESENTI			,00
E3	SPESE SANITARIE PER PERSONE CON DISABILITA'			,00

La casella può essere barrata se si intende **rateizzare le spese** sanitarie indicate nei righi E1, E2, E3 solo per importi eccederti **€ 15.493,71 al lordo della franchigia di € 129,11.**

Il soggetto che presta assistenza fiscale calcola l'importo della detrazione spettante indicando al rigo 28 del modello 730-3 l'importo della rata di cui intendete beneficiare, risultante dalla seguente operazione:

$$\frac{\text{E1, col. 1 + E1 col. 2 + E2 + E3}}{4}$$

CALCOLO DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA		1 DICHIARANTE	2 CONIUGE
21	Detrazione per coniuge a carico	,00	,00
22	Detrazione per figli a carico	,00	,00
23	Ulteriore detrazione per figli a carico	,00	,00
24	Detrazione per altri familiari a carico	,00	,00
25	Detrazione per redditi di lavoro dipendente	,00	,00
26	Detrazione per redditi di pensione	,00	,00
27	Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi	,00	,00
28	Detrazione oneri ed erogazioni liberali	,00	,00

Inoltre dovrà indicare nel rigo 136 del prospetto di liquidazione l'ammontare delle spese sanitarie rateizzate nella presente dichiarazione

ALTRI DATI		1 DICHIARANTE	2 CONIUGE
130	Residuo credito d'imposta per erogazione cultura	,00	,00
131	Residuo credito d'imposta per il riacquisto della prima casa da utilizzare in compensazione	,00	,00
132	Residuo credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione da utilizzare in compensazione	,00	,00
133	Residuo credito d'imposta per l'abitazione principale - Sisma Abruzzo	,00	,00
134	Residuo credito d'imposta reintegro anticipazioni fondi pensione	,00	,00
135	Residuo credito d'imposta per mediazioni	,00	,00
136	Totale spese sanitarie rateizzate nella presente dichiarazione (righi E1, E2 e E3)	,00	,00
137	Reddito di riferimento per agevolazioni fiscali (con imponibile cedolare secca locazioni)	,00	,00

La scelta della rateizzazione **(irrevocabile)** deve essere effettuata in sede di dichiarazione dei redditi con riferimento all'anno in cui le spese sono state sostenute (per gli oneri sostenuti nel 2019, nel modello 730/2020); il contribuente dovrà valutare la convenienza di effettuare la rateizzazione tenendo presente che le detrazioni competono fino a concorrenza dell'imposta lorda. La quota di detrazione che eccede l'imposta lorda è persa.
Per quanto riguarda le spese sanitarie rateizzate nelle precedenti dichiarazioni dovrà essere compilato il successivo rigo E6.

RIGO E4: SPESE VEICOLI PER DISABILI

		Numero rata	
E4	SPESE VEICOLI PER PERSONE CON DISABILITA'		,00

Al rigo E4 vanno indicate **le spese sostenute** per l'acquisto:
- di **motoveicoli e autoveicoli** anche se prodotti in serie e adattati per le limitazioni delle capacità motorie dei disabili;
- di **autoveicoli, anche non adattati**, per il trasporto dei non vedenti, sordi, soggetti con handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione e dei soggetti affetti da pluriamputazioni;
- di **autoveicoli, anche non adattati**, per il trasporto dei non vedenti e sordi.

ACQUISTO DI VEICOLI SENZA OBBLIGO DI ADATTAMENTO

Hanno diritto alla detrazione per l'acquisto dei veicoli **senza vincolo di adattamento**:
- gli **invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni**;
- i **soggetti con handicap psichico o mentale** di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
- i **non vedenti**;
- i **sordi**.

Gli **invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione** o **affetti da pluriamputazioni** per accedere alla detrazione devono essere riconosciuti in situazione di handicap grave, definita dall'articolo 3, comma 3, della L. 104/1992, derivante da patologie che comportano una limitazione permanente della deambulazione. La gravità della limitazione deve essere **certificata con verbale dalla commissione per l'accertamento dell'handicap** di cui all'articolo 4 della citata L. 104/1992.
La grave limitazione permanente della capacità di deambulare, o le pluriamputazioni, possono risultare, inoltre, da **certificazione di invalidità rilasciata da una Commissione medica pubblica** diversa da quella di cui all'articolo 4 della L. 104/1992 che deve fare esplicito riferimento alla gravità della patologia e all'impossibilità a deambulare in modo autonomo o senza l'aiuto di un accompagnatore. In tale caso, è possibile, pertanto, prescindere dall'accertamento formale della gravità dell'handicap da parte della commissione medica di cui all'articolo 4 della L. 104/1992.



CHIARIMENTI DI PRASSI

Risoluzione n. 8/E/2007: la **mancanza degli arti superiori**, ai fini del godimento del beneficio della detrazione per l'acquisto dell'autoveicolo, può **prescindere dall'accertamento formale della gravità dell'handicap** da parte della Commissione istituita ai sensi dell'articolo 4 della L. 104/1992.

Circolare n. 24/E/2004: la **situazione di handicap grave** (articolo 3, comma 3, L. 104/1992) che comporta la grave limitazione della capacità di deambulazione deve sussistere già al momento dell'acquisto del veicolo e, se successivamente viene meno, ma prima del decorso dei quattro anni, le quote residue continuano ad essere detraibili.

Risoluzione n. 284/E/2002: la persona in possesso della certificazione di handicap grave (articolo 3, comma 3, L. 104/1992) riconosciuto solo nella sfera individuale e relazionale, e non anche in quella motoria, non può usufruire della detrazione per l'acquisto dell'auto, salvo che ottenga, dalla richiamata Commissione per l'accertamento dell'handicap, una certificazione integrativa che espressamente attesti l'esistenza della grave limitazione della capacità di deambulazione.

Circolare n. 21/E/2010: le persone con **handicap psichico o mentale** per fruire delle agevolazioni fiscali devono essere **titolari dell'indennità di accompagnamento**. In tali casi, lo stato di handicap grave di cui all'articolo 3, comma 3, L. 104/1992, può essere attestato dal **certificato rilasciato** dalla commissione medica pubblica preposta all'accertamento dello stato di invalidità purché lo stesso evidenzi in modo esplicito la gravità della patologia e la natura psichica o mentale della stessa. Non è idonea la certificazione che attesti genericamente che il soggetto è invalido "*con totale e permanente inabilità lavorativa e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di svolgere i normali atti quotidiani della vita*". Tale certificazione, infatti, ancorché rilasciata da una commissione medica pubblica non consente di riscontrare la presenza della specifica disabilità richiesta dalla normativa fiscale.

Circolare n. 21/E/2010: le **persone affette da sindrome di Down** rientrano nella categoria dei portatori di handicap psichico o mentale. Ai fini delle agevolazioni per tali soggetti è ritenuta ugualmente valida la certificazione rilasciata dal proprio medico di base. Resta fermo che anche tali soggetti devono essere titolari dell'indennità d'accompagnamento.

Circolare n. 21/E/2010: la possibilità di **fruire delle agevolazioni fiscali** per l'acquisto dell'auto non è preclusa nei casi in cui **l'indennità di accompagnamento**, comunque riconosciuta dalla competente Commissione per l'accertamento di invalidità, sia sostituita da altre forme di "assistenza" alternative all'indennità di accompagnamento (ad esempio, il ricovero presso una struttura sanitaria con retta a totale carico di un Ente pubblico).

Circolare n. 72/E/2001: le **agevolazioni fiscali non competono**, invece, **ai minori titolari dell'indennità di frequenza**. Quest'ultima indennità è riconosciuta, infatti, a sostegno dell'inserimento scolastico e sociale dei suddetti minori ed è, tra l'altro, incompatibile con l'indennità di accompagnamento.
Si considerano **non vedenti** ai fini delle agevolazioni in argomento le persone colpite da cecità assoluta, parziale, o che hanno un residuo visivo non superiore a un decimo ad entrambi gli occhi con eventuale correzione.
Gli articoli 2, 3 e 4 della L. 138/2001 individuano esattamente **le varie categorie di non vedenti aventi diritto alle agevolazioni fiscali**, fornendo la definizione di ciechi totali, parziali e ipovedenti gravi.

Circolare n. 3/E/2016: si considerano **sordi** ai fini delle agevolazioni in argomento i soggetti definiti dall'articolo 1, comma 2, della L. 381/1970 che recita testualmente "*si considera sordo il minorato sensoriale dell'udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva*".

ACQUISTI DI VEICOLI CON OBBLIGO DI ADATTAMENTO

Per il portatore di handicap con ridotte o impedite capacità motorie permanenti il diritto all'agevolazione è condizionato all'adattamento del veicolo alla minorazione di tipo motorio da cui lo stesso è affetto.
Il disabile deve essere in possesso di una **certificazione della Commissione medica per l'handicap** (L. 104/1992) o di altre **Commissioni mediche pubbliche** incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra, ecc., che **attesti le ridotte o impedite capacità motorie permanenti.**



Nel caso in cui la patologia escluda o limiti l'uso degli arti inferiori, non è necessaria l'esplicita indicazione della ridotta o impedita capacità motoria sul certificato.

Gli adattamenti del veicolo possono essere riferiti:
- al **sistema di guida**;
- alla **struttura** della **carrozzeria;**
- alla **sistemazione interna dei veicoli**.

Gli adattamenti riferiti al **sistema di guida** devono **corrispondere a quelli prescritti** dalla Commissione medica locale competente per l'accertamento dell'idoneità alla guida e spettano ai soli portatori di handicap con ridotte o impedite capacità motorie titolari di patente speciale.



Si considera ad ogni effetto "**adattato**" anche il **veicolo dotato di solo cambio automatico** (o frizione automatica) di serie, purché prescritto dalla Commissione medica locale competente per l'accertamento dell'idoneità alla guida.

Gli adattamenti riguardanti **la carrozzeria o la sistemazione interna dei veicoli** sono quelli richiesti per mettere il disabile in condizione di accedervi e devono potersi obiettivamente connettere alla necessità di utilizzo da parte del soggetto disabile, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, che a causa della natura del suo handicap è impossibilitato ad avere un'autonoma capacità di deambulazione.



Gli adattamenti al veicolo, sia se riferiti al sistema di guida sia se riferiti alla struttura della carrozzeria o alla sistemazione interna dei veicoli, **devono sempre risultare dalla carta di circolazione** a seguito di collaudo effettuato presso gli uffici della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione.

Per i soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, **titolari di patente speciale**, la detrazione spetta sempreché il veicolo sia adattato al sistema di guida o anche alla carrozzeria e alla sistemazione interna del veicolo, per consentire al disabile di guidare.
Invece, per i soggetti con impedite o ridotte capacità motorie, **non titolari di patente speciale**, la detrazione spetta a condizione che gli adattamenti siano riferiti alla struttura della carrozzeria o alla sistemazione interna dei veicoli per consentire l'accompagnamento del disabile**.**

Tra gli **adattamenti alla carrozzeria** da considerare idonei si elencano i seguenti:
- **pedana sollevatrice** ad azione meccanica/elettrica/idraulica;
- **scivolo a scomparsa** ad azione meccanica/elettrica/idraulica;
- **braccio sollevatore** ad azione meccanica/elettrica/idraulica;
- **paranco ad azionamento** meccanico/elettrico/idraulico;
- **sedile scorrevole**/girevole atto a facilitare l'insediamento del disabile nell'abitacolo;
- **sistema di ancoraggio** delle carrozzelle con annesso sistema di ritenuta del disabile (cinture di sicurezza);
- **sportello scorrevole**;
- **altri adattamenti non elencati**, purché vi sia un collegamento funzionale tra l'handicap e la tipologia di adattamento.

Non può essere considerato "**adattamento**" l'allestimento di semplici accessori con funzione di "**optional**", o l'applicazione di dispositivi già previsti in sede di omologazione del veicolo, montabili in alternativa e su semplice richiesta dell'acquirente.

CATEGORIE DI VEICOLI AGEVOLABILI

Autovetture (*)	veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente
autoveicoli per il trasporto promiscuo (*)	veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate (o a 4,5 tonnellate, se a trazione elettrica o a batteria), destinati al trasporto di cose o di persone e capaci di contenere al massimo nove posti, compreso quello del conducente
Autoveicoli specifici (*)	veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone per trasporti in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo
Autocaravan (*)	veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di 7 persone al massimo, compreso il conducente
motocarrozzette	veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone capaci di contenere al massimo 4 posti, compreso quello del conducente, ed equipaggiati di idonea carrozzeria
motoveicoli per trasporto promiscuo	veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti, compreso quello del conducente
motoveicoli per trasporti specifici	veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo

(*) Per i non vedenti e sordomuti le categorie di veicoli agevolabili sono quelle con l'asterisco.
Non è agevolabile l'acquisto di quadricicli leggeri, cioè delle "minicar" che possono essere condotte senza patente.

La detrazione spetta anche per l'acquisto **di veicoli elettrici**, anche se per gli stessi non è possibile applicare l'aliquota Iva ridotta in quanto la relativa normativa subordina l'agevolazione alla cilindrata del veicolo.

La circolare n. 7/E/2018 prevede che la **detrazione** spetta, inoltre, per **l'acquisto di veicoli ibridi**, modelli composti da due motori, uno **termico e uno elettrico**, che lavorano o alternati o combinati a seconda delle esigenze di potenza e di velocità. Per l'acquisto di tali veicoli è possibile beneficiare dell'aliquota Iva ridotta a condizione che-la cilindrata del motore termico sia fino:

- a **2000 centimetri cubici alimentato a benzina**;
- a **2800 centimetri cubici, se è alimentato a diesel**

LIMITI ALLA DETRAZIONE E IMPORTI DETRAIBILI

La detrazione spetta:

- sul **costo di acquisto del veicolo** (nuovo o usato);
- sulle **spese di riparazione imputabili a manutenzione straordinaria.**



Sono escluse le spese quelle di **ordinaria manutenzione** quali il **premio assicurativo**, il **carburante**, il **lubrificante**, i **pneumatici e le spese in genere riconducibili** alla normale manutenzione del veicolo.

- **una sola volta in quattro anni**, salvo i casi in cui il veicolo risulti cancellato dal pubblico registro automobilistico;
- nel limite di spesa di **18.075,99 euro**, per un solo veicolo (motoveicolo o autoveicolo);
- solo se i mezzi vengano utilizzati **in via esclusiva o prevalente** a beneficio dei soggetti diversamente abili.



APPROFONDIMENTI
FURTO E SMARRIMENTO

Nel caso in cui il veicolo sia stato rubato e non ritrovato, la detrazione spetta per un importo pari alla differenza tra **18.075,99 euro** e l'eventuale rimborso dell'assicurazione.



CHIARIMENTI DI PRASSI

Come confermato poi anche nella **circolare n. 11/E/2014** ai fini della detraibilità dall'Irpef, l'articolo 15, comma 1, lettera c), del Tuir prevede che il disabile possa fruire della detrazione per l'acquisto di un **nuovo veicolo prima della fine del quadriennio anche nell'ipotesi** (oltre al caso in cui il veicolo risulti cancellato dal pubblico registro) in cui il **primo veicolo sia stata rubato e non ritrovato**, per un importo, come detto, da **calcolare su un ammontare assunto al netto di quanto eventualmente rimborsato dall'assicurazione**.

Dato che nel caso di **furto del veicolo** la perdita di possesso del bene acquistato con le agevolazioni fiscali avviene per effetto di un evento **non riferibile alla volontà del disabile** non si può ravvisare alcun comportamento contrario alla finalità dell'agevolazione, il **nuovo acquisto non pregiudica il diritto all'agevolazione precedentemente acquisita**. Quindi se il contribuente aveva optato per la **rateazione** potrà continuare ad usufruire della detrazione sia per le rate residue relative al **veicolo rubato** che **della detrazione relativa al nuovo veicolo**.

Inoltre in caso di furto del veicolo acquistato con le agevolazioni fiscali, sia possibile beneficiare **dell'agevolazione fiscale prevista ai fini dell'Iva** per l'acquisto di un nuovo veicolo **anche prima dello scadere dei quattro anni** dal primo acquisto. A tal fine, il disabile dovrà esibire al concessionario la denuncia di furto del veicolo e la registrazione della "perdita di possesso" effettuata dal PRA.

TRASFERIMENTO DEL VEICOLO A TITOLO ONEROSO O GRATUITO

In caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito del veicolo prima che siano trascorsi due anni dall'acquisto:

- è dovuta la differenza tra l'imposta che sarebbe stata determinata in assenza dell'agevolazione e quella risultante dall'applicazione dell'agevolazione, a meno che tale trasferimento sia avvenuto in seguito ad un mutamento dell'handicap che comporti per il disabile la necessità di acquistare un nuovo veicolo sul quale effettuare nuovi e diversi adattamenti.

EREDITÀ

La **risoluzione n. 136/E/2009** ha precisato invece che nel caso in cui un soggetto riceva in eredità l'auto che il genitore disabile aveva acquistato fruendo delle agevolazioni fiscali voglia rivenderla prima che siano trascorsi i due anni richiesti dalla norma antielusiva di cui all'articolo 1, comma 37 L. 296/**2006 non vi è decadenza delle agevolazioni fiscali**.

SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

Non sono ammesse in detrazione **le spese di riparazione e manutenzione ordinaria** e i **costi di esercizio** (quali, ad esempio, il premio assicurativo, il carburante ed il lubrificante) di tali veicoli.

Per le spese di **manutenzione straordinaria**:

- **non** è prevista la possibilità di rateizzare in quattro rate;
- **tali spese concorrono**, insieme al costo di acquisto del veicolo, al raggiungimento del limite massimo consentito di 18.075,99 euro;
- per poter essere detratte devono essere sostenute entro i quattro anni dall'acquisto.



L'Agenzia delle entrate nella **circolare n. 17/E/2015** ha avuto modo di ribadire che tra le spese che danno diritto alla detrazione sono comprese, oltre alle spese di acquisto dell'autovettura, anche **le spese per le riparazioni che non rientrano nella ordinaria manutenzione** (sono esclusi, quindi, dalla detrazione i costi di esercizio, quali, ad esempio, il carburante, i pneumatici, ecc…), purché sostenute **entro i quattro anni dall'acquisto del veicolo stesso**. Dette spese concorrono, insieme al costo di acquisto del veicolo, al raggiungimento del limite massimo di spesa consentito di 18.075,99 euro e non possono essere rateizzate.

INTESTAZIONE DEL VEICOLO

La detrazione spetta se il veicolo è intestato allo stesso disabile o, in alternativa, al soggetto di cui il disabile è a carico **(risoluzione n. 4/E/2007)**.



In merito alla detrazione delle rate residue e al decesso del disabile la circolare n. 19/E/2012 ha chiarito che:

- qualora il disabile che ha chiesto la rateizzazione **sia deceduto** quando residuano ancora più rate da portare in detrazione **l'erede, tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi del deceduto**, nel compilare il relativo modello Unico, **può portare in detrazione in un'unica soluzione le rate residue,** indicando la somma di tali rate residue, senza compilare la casella relativa al numero della rata.

In merito invece **all'eventuale esportazione all'estero dei veicoli** la stessa circolare n. 19/E/2012 ha chiarito che:

- in generale la detrazione spetta **una sola volta in quattro anni**, salvo i casi in cui il veicolo risulta cancellato dal pubblico registro automobilistico. Tuttavia, **l'esportazione all'estero del veicolo**, che comporta la cancellazione del veicolo dal PRA, **non integra la condizione richiesta per accedere nuovamente alle agevolazioni fiscali entro il quadriennio**. Detta conclusione precisa **la circolare n. 19/E/2012** è coerente con la finalità della disposizione in esame che presuppone, in sostanza, la demolizione per l'inutilizzabilità del veicolo, circostanza questa che non ricorre in caso di esportazione.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE

La spesa può essere suddivisa in quattro rate di pari importo: nel caso in cui il contribuente opti per la rateizzazione per le spese sostenute nel 2019 va indicato il numero 1 nella casella di **colonna 1 del rigo E4**, mentre a **colonna 2 va indicato l'intero importo della spesa sostenute**. Se la spesa è stata sostenuta nel 2016, nel 2017 o nel 2018 e nella dichiarazione relativa ai redditi percepiti in tali anni si è optato per la ripartizione in quattro rate annuali di pari importo, nella casella del rigo E4 va indicato il numero 4, 3 o 2 per segnalare che si vuole fruire della quarta, della terza o della seconda rata, mentre nella colonna 2 va indicato l'intero importo della spesa, identico a quello riportato nel modello 730 relativo agli anni 2016, 2017, 2018.



Se il contribuente **non opta per la rateizzazione la casella non deve essere compilata**; se il contribuente opta per la rateizzazione allora per le spese sostenute nel 2019 va indicato "1".

Va **indicata la spesa sostenuta (limite massimo 18.075,99 euro)**

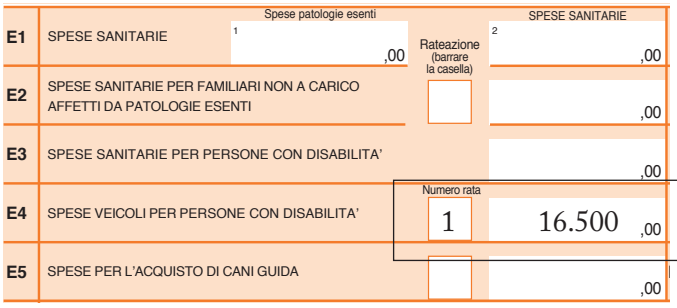
Nel caso in il contribuente abbia sostenuto spese sia per l'acquisto dell'autoveicolo che per la manutenzione straordinaria, dovranno essere compilati **due righi E4**, ma la detrazione può essere ripartita in **quattro quote annuali** solo **per l'acquisto e non per la manutenzione straordinaria**.

Vanno indicate in tale rigo anche le spese sostenute dal contribuente per conto proprio e per i propri familiari fiscalmente a carico.
La **circolare n. 15/E/2005** ha chiarito che nel caso in cui il contribuente disabile con proprio veicolo acquisti prima dei quattro anni un nuovo veicolo per il figlio disabile a carico, può portare in detrazione entrambe le spese relative ai due autoveicoli (compilando due righi E4).

Nell'importo del rigo vanno comprese anche le spese indicate con il codice 4 della sezione "oneri detraibili" della Certificazione Unica 2019.

ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Un contribuente ha acquistato nel corso del 2019 un nuovo veicolo del costo di 16.500 euro. In sede di presentazione del modello 730 decide di rateizzare l'importo.
Il quadro E dovrà essere così compilato:



Il contribuente indicherà l'importo complessivo della spesa sostenuta nel corso del 2019 e avendo optato per la rateizzazione dovrà indicare "1" nella relativa casella.

L'importo su cui deve essere calcolata la detrazione è
€ 16.500/4 = € 4.125
€ 4.125 * 19% = € 783,75 (€ 784)
Il soggetto che presta assistenza fiscale indicherà l'importo della detrazione spettante nel rigo 28 del modello 730-3

CALCOLO DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA		1 DICHIARANTE	2 CONIUGE
21	Detrazione per coniuge a carico	,00	,00
22	Detrazione per figli a carico	,00	,00
23	Ulteriore detrazione per figli a carico	,00	,00
24	Detrazione per altri familiari a carico	,00	,00
25	Detrazione per redditi di lavoro dipendente	,00	,00
26	Detrazione per redditi di pensione	,00	,00
27	Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi	,00	,00
28	Detrazione oneri ed erogazioni liberali	784 ,00	,00
29	Detrazione spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e per misure antisismiche	,00	,00
30	Detrazione spese arredo immobili ristrutturati	,00	,00
31	Detrazione spese per interventi di risparmio energetico	,00	,00
32	Detrazione spese arredo immobili giovani coppie	,00	,00

APPROFONDIMENTO
ISTRUZIONI COMUNI AI RIGHI DA E1 A E4

Sono detraibili in quanto rimaste a carico del contribuente:
- le spese sanitarie **rimborsate** per effetto di **premi di assicurazioni sanitarie versati dal dichiarante** (per i quali non spetta la detrazione d'imposta del 19%);
- **le spese sanitarie rimborsate** dalle assicurazioni sanitarie stipulate dal sostituto d'imposta, o semplicemente pagate dallo stesso con o senza trattenuta a carico del dipendente o pensionato. Per questi premi non spetta la detrazione di imposta.

Per tali assicurazioni, l'esistenza di premi versati dal datore di lavoro o dal dipendente è segnalata al punto 444 della Certificazione Unica.

Non vanno invece indicate le spese sanitarie sostenute nel 2019 che sono già state rimborsate al contribuente quali:
- le spese nel caso di danni alla persona arrecati da terzi, risarcite dal danneggiante o da altri per suo conto;
- le spese sanitarie **rimborsate a fronte di contributi per assistenza sanitaria versati** dal sostituto o dal sostituito ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratti o di accordi o regolamenti aziendali.

Tali tipologie di contributi (quali ad esempio contributi FASI) hanno una disciplina fiscale particolare (articolo 51, comma 2 lettera a) del D.P.R. 917/1986) che prevede:
- fino ad un importo non superiore a **3.615,20 euro**, **non concorrono a formare il reddito imponibile di lavoro dipendente**. In tale circostanza la presenza dei predetti contributi è segnalata al punto 441 della Certificazione Unica; la dichiarazione dei redditi non può essere presentata per far valere deduzioni o detrazioni relative alle spese sanitarie rimborsate. Pertanto:

Se i contributi versati
(punto 441 della Certificazione Unica)
sono inferiori ad € 3.615,20

Se la spesa sanitaria **è stata rimborsata al 100%** - nel quadro E **non si indica nulla**

Se la spesa sanitaria **è stata rimborsata in percentuale:** nel quadro E **si può portare in detrazione la parte non rimborsata.**

- Oltre 3.615,20 euro tali contributi concorrono a formare il reddito del dipendente: tale situazione è certificata **nel punto 442** della **Certificazione Unica** in cui viene indicata la quota di contributi sanitari che, **essendo superiore al limite di 3.615,20 euro**, ha concorso a formare il reddito.

Nel **punto 442** vanno indicati i contributi non dedotti per assistenza sanitaria versati dal sostituto e/o dal sostituito ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale, in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale. **Nelle annotazioni (cod. AU)** va poi precisato che le spese sanitarie eventualmente rimborsate per effetto di tali contributi, potranno essere portate in deduzione o in detrazione d'imposta in sede di dichiarazione dei redditi proporzionalmente alla quota di reddito tassato.

ANNOTAZIONE – AU CERTIFICAZIONE UNICA 2020

AU	Contributi per assistenza sanitaria versati ad enti o casse aventi esclusivamente fini assistenziali. Se l'ammontare di detti contributi non è superiore ad euro 3.615,20 eventualmente aumentato dei contributi versati in sostituzione del premio di risultato che non hanno concorso a formare il reddito, l'annotazione deve essere la seguente: "Le spese sanitarie rimborsate per effetto di tali contributi non sono deducibili o detraibili in sede di dichiarazione dei redditi". Se l'ammontare di detti contributi è superiore ad euro 3.615,20 eventualmente aumentato dei contributi versati in sostituzione del premio di risultato che non hanno concorso a formare il reddito, l'annotazione deve essere la seguente: "Le spese sanitarie rimborsate per effetto di tali contributi sono deducibili o detraibili in sede di dichiarazione dei redditi in proporzione alla quota di contributi eccedente euro 3.615,20 eventualmente aumentata dei contributi versati in sostituzione del premio di risultato che non hanno concorso a formare il reddito; tale quota è pari a euro …". Se detti contributi hanno concorso a formare il reddito di lavoro dipendente, per qualsiasi importo, l'annotazione deve essere la seguente: "Le spese sanitarie rimborsate per effetto di tali contributi sono deducibili o detraibili in sede di dichiarazione dei redditi; l'ammontare dei contributi non dedotti è pari a euro …".

Se i contributi versati
(punto 442 della Certificazione Unica)
sono superiori ad € 3.615,20

Se la spesa sanitaria è stata rimborsata al 100%: **nel quadro E può essere indicata la spesa in proporzione ai contributi che hanno concorso alla formazione del reddito.**

Se la spesa sanitaria è stata rimborsata in percentuale: **nel quadro E può essere indicata la spesa in proporzione al contributo tassato + la spesa non rimborsata**

Nella **determinazione della proporzione** si deve tener conto anche di quanto eventualmente riportato nel punto 575 e/o 585 della Certificazione Unica 2020.

CONTRIBUTI VERSATI ALLE SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO

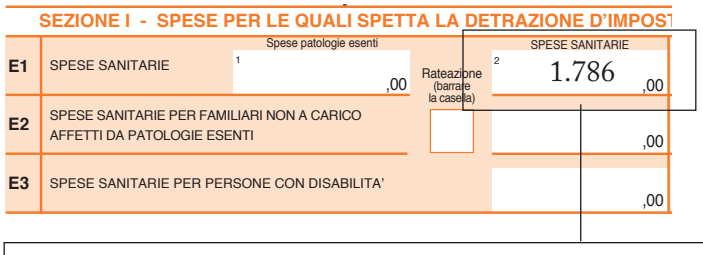
Il medesimo principio si applica anche nell'ipotesi di **contributi associativi** versati alle s**ocietà di mutuo soccorso, detraibili nel limite di 1300 euro**. L'erogazione dei sussidi da parte delle predette società per il rimborso delle spese sanitarie sostenute dai soci **comporta che tali spese non siano rimaste a carico dei soci medesimi.** Qualora i contributi associativi versati risultino di ammontare superiore all'importo sul quale è possibile calcolare la detrazione, le spese sanitarie rimborsate possono considerarsi rimaste a carico sulla base **della percentuale risultante dal rapporto tra i contributi eccedenti il predetto limite e il totale dei contributi versati**. Ciò anche se i contributi associativi non abbiano un'univoca destinazione al rimborso delle spese sanitarie.
Le **spese sanitarie sostenute nel 2019** e che saranno rimborsate in anni successivi possono essere portate in detrazione già al netto dell'importo che verrà rimborsato oppure possono essere detratte per l'intero importo, salvo poi indicare **l'importo ricevuto nel rigo D7 codice 4** nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta in cui si percepirà il rimborso.

ESEMPIO DI COMPILAZIONE
SPESE SANITARIE E CONTRIBUTI FASI

Un contribuente ha sostenuto nel corso del 2019 spese sanitarie per 5.000 euro delle quali il FASI ne ha rimborsate 4.000 euro.
Il contribuente, come risulta dal modello di **Certificazione Unica 2020** ha versato **contributi FASI nel corso del 2019 per un importo pari a 4.500 euro**.
In particolare al **punto 441** verrà riportato l'importo dei contributi per assistenza sanitaria versati dal sostituto ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale che non hanno concorso a formare il reddito di lavoro dipendente (per un importo complessivamente non superiore a **3.615,20 euro**), mentre nel **punto 442** vanno indicati i contributi **non dedotti** (nel nostro caso 884,80 euro).

L'importo che il contribuente indicherà alla colonna 2 del rigo E1 ammonta:

MODELLO 730/2020


SEZIONE I - SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE D'IMPOST

		Spese patologie esenti	Rateazione (barrare la casella)	SPESE SANITARIE
E1	SPESE SANITARIE	1 ,00		2 1.786 ,00
E2	SPESE SANITARIE PER FAMILIARI NON A CARICO AFFETTI DA PATOLOGIE ESENTI			,00
E3	SPESE SANITARIE PER PERSONE CON DISABILITA'			,00

Il contribuente potrà portarsi in detrazione:
- la quota delle spese sanitarie non rimborsate;
- la quota delle spese mediche rimborsate in proporzione all'ammontare dei contributi che hanno concorso alla formazione del reddito del contribuente:

€ 884,80 (contributi FASI tassati) * 100 = 19,66%
€ 4.500 (contributi FASI versati)
€ 4.000 * 19,66 = € 786,49 (quota di spese rimborsate su cui spetta la detrazione);
€ 786,49 + € 1.000 (spese non rimborsate) = € 1.786,49
rigo E1 col.2 : € 1.786,49

MODELLO 730-3/2020

CALCOLO DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA		1 DICHIARANTE	2 CONIUGE
21	Detrazione per coniuge a carico	,00	,00
22	Detrazione per figli a carico	,00	,00
23	Ulteriore detrazione per figli a carico	,00	,00
24	Detrazione per altri familiari a carico	,00	,00
25	Detrazione per redditi di lavoro dipendente	,00	,00
26	Detrazione per redditi di pensione	,00	,00
27	Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi	,00	,00
28	Detrazione oneri ed erogazioni liberali	315 ,00	,00
29	Detrazione spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e per misure antisismiche	,00	,00
30	Detrazione spese arredo immobili ristrutturati	,00	,00
31	Detrazione spese per interventi di risparmio energetico	,00	,00
32	Detrazione spese arredo immobili giovani coppie	,00	,00

L'importo della detrazione spettante calcolata dal soggetto che presta assistenza fiscale ammonta ad € 315:
€ 1.786,49 - € 129,11 = 1.657,38
€ 1.657,38 * 0,19 = 314,90



CHIARIMENTI DI PRASSI

Per quanto riguarda **gli ex dirigenti in pensione**, con la **risoluzione n. 78/E/2004** poichè i contributi versati sia per la quota a loro carico che per la quota a carico dell'azienda non beneficiano dell'esclusione dalla formazione del reddito, le spese sanitarie rimborsate dal fondo sono detraibili.
Nella successiva risoluzione n. 167/E/2005 è stato chiarito che per i dirigenti in pensione è possibile detrarre integralmente le spese mediche anche se parte di esse sono state pagate direttamente dal FASI alle case di cura convenzionate. Infine nella **circolare n. 21/E/2010** viene precisato che se vengono rimborsate dal FASI le spese mediche sostenute dal familiare non a carico, tali spese sono detraibili da parte dello stesso contribuente che le ha sostenute.

Bisogna tuttavia segnalare l'interpretazione data dall'Agenzia delle entrate nella **risoluzione n. 293/E/2008** in relazione al versamento contributivo solo a carico dell'ex lavoratore (situazione diversa rispetto a quella delineata nella risoluzione n. 78/E/2004). Ai sensi dell'articolo 51, comma 2 lettera a) del Tuir tali contributi non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore ad 3.615,20 euro in quanto è possibile rinvenire un collegamento diretto tra il versamento e la posizione del singolo pensionato; pertanto le spese sanitarie sostenute (e rimborsate) non sono detraibili.

SPESE SANITARIE PER CONTRIBUENTE DECEDUTO

L'erede o gli eredi in proporzione di ciascuna quota possono portare in detrazione le spese sanitarie direttamente imputabili al defunto dopo il suo decesso.

RIGO E5: SPESE PER L'ACQUISTO DI CANI GUIDA

E5	SPESE PER L'ACQUISTO DI CANI GUIDA		,00

Al **rigo E5** vanno indicate le spese sostenute, per le quali spetta la detrazione del 19% per l'acquisto del cane guida dei non vedenti.
La detrazione spetta:

- **una sola volta in un periodo di quattro anni**, salvo i casi di perdita dell'animale;
- per l'acquisto di un solo cane e per l'intero ammontare del costo sostenuto;
- può essere ripartita in quattro rate annuali di pari importo: in tal caso va indicato nella casella contenuta nel rigo E5 il numero corrispondente alla rata di cui si vuole fruire e indicare l'importo della rata spettante.



Per il mantenimento del cane guida il non vedente ha diritto anche ad una detrazione forfetaria di 1.000 euro (E81).



Tali spese sono detraibili anche se sostenute per conto di familiari fiscalmente a carico.



Va compreso nell'importo da indicare nel rigo E5 anche la spesa indicata con il codice 5 nella sezione oneri detraibili della Certificazione Unica.

RIGO E6: SPESE SANITARIE RATEIZZATE IN PRECEDENZA

E6	SPESE SANITARIE RATEIZZATE IN PRECEDENZA	Numero rata	,00

Il **rigo E6** è riservato ai contribuenti che nelle precedenti dichiarazioni, avendo sostenuto spese sanitarie **per un importo superiore a 15.493,71 euro**, hanno optato nel 2016 e/o nel 2017 e/o nel 2018 per la rateizzazione di tali spese.
Per la compilazione del rigo bisogna distinguere nel caso in cui nelle precedenti dichiarazioni il contribuente abbia presentato il modello 730 oppure il modello Unico.

Se nelle precedenti dichiarazioni è stato compilato i**l modello 730:**

- **per le spese sostenute nel 2018** l'importo da indicare nella colonna 2 è desumibile dal rigo 136 del prospetto 730-3/2019 (mentre nella casella delle rate va indicato il "2");

MODELLO 730-3/2019

136	Totale spese sanitarie rateizzate nella presente dichiarazione (righi E1, E2 e E3)	,00	,00

- **per le spese sostenute nel 2016 e/o nel 2017** l'importo può essere ricavato dal rigo E6 del mod. 730/2019.

Nel caso in cui nelle precedenti dichiarazioni sia stato compilato il modello Redditi PF allora l'importo da indicare nel **rigo E6** è desumibile dalla somma dei righi RP1, colonna 1 e colonna 2 RP2 e RP3 del quadro RP.

Nella **colonna 1 del rigo E6** va indicato il numero della rata di cui si intende fruire: per le spese sostenute nell'anno 2018 va indicato il numero 2, per le spese sostenute nel 2017 va indicato il numero 3, per le spese sostenute nel 2016 va indicato il numero 4.
Il contribuente che ha optato per la rateizzazione delle spese sostenute sia nel 2016 che nel 2017 o nel 2018 deve compilare il rigo E6 in distinti moduli.

Devono essere indicate nel rigo E6 anche le spese indicate con il codice 6 nella sezione oneri detraibili della Certificazione Unica.

Nella **colonna 2 del rigo E6** va indicato l'importo delle spese di cui è stata richiesta la rateizzazione.

ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Si ipotizzi che un contribuente abbia sostenuto nel corso del 2018 spese sanitarie per un importo complessivo di 16.700 euro e in sede di compilazione del modello 730/2019 abbia optato per la rateizzazione.

Il quadro E del modello 730/2019 sarà stato così compilato:

MODELLO 730/2019

SEZIONE I - SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE D'IMPOS

		Spese patologie esenti [1]		Rateazione (barrare la casella)	SPESE SANITARIE [2]
E1	SPESE SANITARIE		,00		16.700 ,00
E2	SPESE SANITARIE PER FAMILIARI NON A CARICO AFFETTI DA PATOLOGIE ESENTI			X	,00
E3	SPESE SANITARIE PER PERSONE CON DISABILITA'				,00

Il soggetto che presta assistenza fiscale avrà così calcolato la detrazione e predisposto il modello di liquidazione 730-3:
€ 16.700 - € 129,11 = € 16.570,89 (€ 16.571)
€ 16.571/4 = 4.142,75
€ 4.142,75 * 0,19 = 787,12 (€ 787)

Tale importo è stato riportato al rigo 28 del prospetto di liquidazione 730-3:

MODELLO 730-3/2019

CALCOLO DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA		1 DICHIARANTE	2 CONIUGE
21	Detrazione per coniuge a carico	,00	,00
22	Detrazione per figli a carico	,00	,00
23	Ulteriore detrazione per figli a carico	,00	,00
24	Detrazione per altri familiari a carico	,00	,00
25	Detrazione per redditi di lavoro dipendente	,00	,00
26	Detrazione per redditi di pensione	,00	,00
27	Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi	,00	,00
28	Detrazione oneri ed erogazioni liberali	787 ,00	,00
29	Detrazione spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e per misure antisismiche	,00	,00

ALTRI DATI		1 DICHIARANTE	2 CONIUGE
130	Residuo credito d'imposta per erogazione cultura	,00	,00
131	Residuo credito d'imposta per il riacquisto della prima casa da utilizzare in compensazione	,00	,00
132	Residuo credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione da utilizzare in compensazione	,00	,00
133	Residuo credito d'imposta per l'abitazione principale - Sisma Abruzzo	,00	,00
134	Residuo credito d'imposta reintegro anticipazioni fondi pensione	,00	,00
135	Residuo credito d'imposta per mediazioni	,00	,00
136	Totale spese sanitarie rateizzate nella presente dichiarazione (righi E1, E2 e E3)	16.571 ,00	,00

Al **rigo 136 del prospetto 730-3/2019** verrà indicato l'importo complessivo delle spese sanitarie al netto della franchigia (129,11 euro). Tale dato servirà per la compilazione delle dichiarazione relative agli anni successivi.

Nel modello 730/2020 il contribuente potrà usufruire della seconda rata:

		Numero rata	
E6	SPESE SANITARIE RATEIZZATE IN PRECEDENZA	2	16.571 ,00
E7	INTERESSI PER MUTUI IPOTECARI PER L'ACQUISTO DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE		,00
E8	ALTRE SPESE *vedi elenco Codici spesa nella Tabella delle istruzioni*	CODICE SPESA	,00
E9	ALTRE SPESE	CODICE SPESA	,00
E10	ALTRE SPESE	CODICE SPESA	,00

Il contribuente deve compilare il **rigo E6 riportando nella casella rata il "2", mentre nella colonna 2** l'importo complessivo delle spese sanitarie per le quali si è chiesta la rateizzazione al netto della franchigia.

Il modello 730-3/2020 sarà così compilato:

CALCOLO DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA		1 DICHIARANTE	2 CONIUGE
21	Detrazione per coniuge a carico	,00	,00
22	Detrazione per figli a carico	,00	,00
23	Ulteriore detrazione per figli a carico	,00	,00
24	Detrazione per altri familiari a carico	,00	,00
25	Detrazione per redditi di lavoro dipendente	,00	,00
26	Detrazione per redditi di pensione	,00	,00
27	Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi	,00	,00
28	Detrazione oneri ed erogazioni liberali	787 ,00	,00

ALTRI DATI		1 DICHIARANTE	2 CONIUGE
130	Residuo credito d'imposta per erogazione cultura	,00	,00
131	Residuo credito d'imposta per il riacquisto della prima casa da utilizzare in compensazione	,00	,00
132	Residuo credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione da utilizzare in compensazione	,00	,00
133	Residuo credito d'imposta per l'abitazione principale - Sisma Abruzzo	,00	,00
134	Residuo credito d'imposta reintegro anticipazioni fondi pensione	,00	,00
135	Residuo credito d'imposta per mediazioni	,00	,00
136	Totale spese sanitarie rateizzate nella presente dichiarazione (righi E1, E2 e E3)	,00	,00

Il rigo 136 del prospetto di liquazione non deve essere compilato

RIGHI E7 – E10: INTERESSI PASSIVI



Anche nel modello 730/2020 è stata confermata la struttura, della sezione I del quadro E nella parte relativa **ai righi destinati all'indicazione degli interessi passivi per mutui.**
È rimasto infatti solo **il rigo E7** per l'indicazione degli interessi passivi per mutui ipotecari per l'acquisto dell'abitazione principale, mentre le altre tipologie di interessi passivi che danno diritto alla detrazione dall'Irpef vanno indicate **nei righi generici da E8 a E10** utilizzando lo specifico codice desumibile dall'elenco dei codici spesa nella tabella contenuta nelle istruzioni alla compilazione del modello 730.
Nella **sezione I del quadro E**, nei **righi E7 e da E8 a E10** devono essere indicati gli importi relativi **a interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione pagati nel 2019** in dipendenza a specifiche tipologie di mutui per i quali spetta una **detrazione del 19%**.
In particolare vanno indicati:

RIGO DEL QUADRO E	TIPOLOGIA DI INTERESSI
E7	INTERESSI PER MUTUI IPOTECARI PER L' ACQUISTO DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE
E8 – E10 Codice 8	INTERESSI PER MUTUI IPOTECARI PER L'ACQUISTO DI ALTRI IMMOBILI
E8 – E10 Codice 9	INTERESSI PER MUTUI CONTRATTI NEL 1997 PER INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO
E8 – E10 Codice 10	INTERESSI PER MUTUI IPOTECARI PER LA COSTRUZIONE/RISTRUTTURAZIONE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE
E8 – E1o Codice 11	INTERESSI PER PRESTITI O MUTUI AGRARI

PRINCIPIO DI CASSA

Gli interessi **passivi detraibili sono quelli pagati nell'anno**, a prescindere dalla scadenza della rata.
Quindi, se la rata del mutuo relativa al mese di dicembre 2019 è stata effettivamente pagata nel gennaio del 2020, gli interessi sulla rata pagata saranno detraibili nell'anno 2020, in sede di compilazione del modello 730/2021.

INTERESSI PASSIVI

Possono essere oggetto di detrazione solamente gli interessi passivi e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati in dipendenza ad un contratto di mutuo.



APPROFONDIMENTO

Come precisato dalle istruzioni ministeriali **non danno diritto** alla detrazione gli interessi derivanti da:

- mutui stipulati nel 1991 o nel 1992 per motivi diversi dall'acquisto della propria abitazione (ad esempio per la ristrutturazione);
- mutui stipulati a partire dal 1993 per motivi diversi dall'acquisto dell'abitazione principale (ad esempio per l'acquisto di una residenza secondaria). Sono esclusi da tale limitazione i mutui stipulati nel 1997 per ristrutturare gli immobili ed i mutui ipotecari stipulati a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione dell'abitazione principale.

Non sono **detraibili gli interessi** pagati a seguito di:

- aperture di credito bancario;
- cessione di stipendio;
- un prefinanziamento acceso per finanziare un mutuo ipotecario in corso di stipula per l'acquisto della casa di abitazione;
- in generale gli interessi derivanti da tipi di finanziamento diversi da quelli relativi a contratti di mutuo, anche se con garanzia ipotecaria su immobili.

Risoluzione n. 43/E/2011: sono detraibili gli interessi passivi maturati sul conto di finanziamento accessorio acceso dai contribuenti al fine di mantenere fissa la rata di mutuo variabile prolungando il rapporto di debito con la banca.

ONERI ACCESSORI

Gli oneri accessori sui quali è consentito calcolare la detrazione sono le spese **assolutamente necessarie alla stipula del contratto di mutuo.**
Tra gli oneri accessori (**relativi al contratto di mutuo**) sono compresi:

- l'intero importo delle **maggiori somme corrisposte** a causa **delle variazioni del cambio di valuta** relative a mutui stipulati in altra valuta;
- la **commissione spettante agli istituti per la loro attività di intermediazione**;
- gli **oneri fiscali** (compresa l'imposta per l'iscrizione o la cancellazione di ipoteca e l'imposta sostitutiva sul capitale prestato);
- la **cosiddetta "provvigione" per scarto rateizzato nei mutui in contanti**, le **spese di istruttoria** e le spese di **perizia tecnica**;
- le **spese notarili** che comprendono sia **l'onorario del notaio per la stipula del contratto di mutuo**, sia le spese sostenute dal notaio per conto del cliente quali, ad esempio, **l'iscrizione e la cancellazione dell'ipoteca**.



Qualora il contribuente abbia costituito un **deposito presso il notaio** in un dato anno e il notaio depositario emetta fattura nell'anno successivo, le spese sono detraibili dall'imposta dovuta per l'anno di costituzione del deposito in applicazione del principio di cassa. In tali casi il contribuente è tenuto a conservare la documentazione attestante data e importo del deposito e la fattura emessa dal notaio.

La detrazione è ammessa anche in presenza di contratti di mutuo stipulati con soggetti residenti nel territorio dello stato membro dell'Unione Europea ovvero con stabili organizzazioni nel territorio dello stato di soggetti non residenti.

Non sono ammesse alla detrazione, in quanto **spese accessorie connesse all'acquisto** dell'immobile e non alla stipula del contratto di mutuo:
- le spese di mediazione immobiliare (agenzie immobiliari);
- l'onorario del notaio per il contratto di compravendita;
- le imposte di registro, l'Iva, le imposte ipotecarie e catastali, connesse al trasferimento dell'immobile.

Non vengono considerati oneri accessori, e pertanto non sono ammesse in detrazione, le spese di assicurazione dell'immobile, neppure qualora l'assicurazione sia richiesta dall'istituto di credito che concede il mutuo, quale ulteriore garanzia nel caso in cui particolari eventi danneggino l'immobile, determinando una riduzione del suo valore ad un ammontare inferiore rispetto a quello ipotecato.



Nella circolare n. 13/E/2019 l'Agenzia ha precisato che sono **escluse dalla detrazione anche le spese per l'incasso delle rate del mutuo**.

DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DETRAIBILE

Come precisato dalla **circolare n. 15/E/2005** se il mutuo eccede il costo sostenuto per l'acquisto dell'immobile possono essere portati in detrazione gli interessi relativi alla parte del mutuo che copre detto **costo, aumentato delle spese notarili e degli altri oneri accessori relativi all'acquisto.**
Tale precisazione ha carattere restrittivo rispetto alla disciplina previgente: il contribuente infatti, fino al periodo d'imposta 2003 poteva portarsi in detrazione la totalità degli interessi passivi corrisposti nell'anno (nei limiti previsti) indipendentemente dal rapporto tra la quota di capitale preso a mutuo e il costo dell'immobile.

Per determinare la parte di interessi da detrarre può essere utilizzata la seguente formula:

$$\frac{\text{costo di acquisizione dell'immobile}}{\text{capitale dato in mutuo}} \times \text{interessi pagati}$$

Se il mutuo è intestato a più persone ogni cointestatario può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi.

In caso di mutuo eccedente il costo sostenuto per l'acquisto dell'abitazione principale, la detrazione del 19% deve essere commisurata all'ammontare del predetto costo, risultante dalla somma del valore dell'immobile indicato nel rogito e di altri oneri accessori, debitamente documentati, connessi con l'operazione di acquisto.

Pertanto **il costo di acquisizione dell'immobile dovrà essere determinato come sommatoria delle seguenti voci**:

- **costo di acquisto dell'immobile** (da rogito notarile);
- **oneri accessori relativi all'acquisto** (le spese di mediazione immobiliare; l'onorario del notaio per il contratto di compravendita; le imposte di registro, l'Iva, le imposte ipotecarie e catastali, le spese sostenute per eventuali autorizzazioni del giudice tutelare e quelle relative all'acquisto nell'ambito di una procedura concorsuale);
- **alcuni oneri accessori relativi al contratto di mutuo** (onorario del notaio relativo alla stipula del contratto di mutuo, spese di istruttoria e perizia tecnica, imposte per l'iscrizione e la cancellazione dell'ipoteca, imposta sostitutiva sul capitale prestato).

L'ammontare degli interessi effettivamente detraibili (nei limiti massimi di detraibilità previsti per le varie tipologie di mutui) deve essere così calcolato:

$$\frac{\text{costo dell'immobile + oneri accessori}}{\text{capitale dato in mutuo}} * (\text{interessi + oneri accessori contratto di mutuo})$$

ESEMPIO

Un contribuente ha sostenuto nel 2019 le seguenti spese per l'acquisto dell'abitazione principale:

- costo dell'immobile: 160.000 euro;
- spese notarili per l'acquisto dell'immobile: 5.000 euro;
- spese intermediazione dell'agenzia immobiliare: 3.000 euro;
- spese di istruttoria e perizia tecnica sostenute dalla banca: 600 euro;
- spese notarili per la stipula del contratto di mutuo: 1.000 euro;
- imposta sostitutiva sul capitale: 500 euro.

Gli interessi corrisposti nell'anno alla banca ammontano a 3.000 euro.
Capitale dato a mutuo: 220.000 euro.

Il contribuente dovrà determinare così l'ammontare degli interessi che possono godere della detrazione del 19%:
Costo di acquisizione dell'immobile:
€ 160.000 + € 5.000 + € 3.000 + € 600 + € 1.000+ € 500 = € 170.100

Interessi ed oneri accessori "potenzialmente" detraibili:
€ 3.000 + € 1.000 + € 500 + € 600 = € 5.100

Calcolo degli interessi effettivamente detraibili:
€ 170.100 * € 5.100 = 3.943,22
€ 220.000

L'importo su cui calcolare la detrazione del 19% ammonta a 3.943 euro (inferiore al limite previsto dalla norma, pari a 4.000 euro).

ACQUISTO IN COMPROPRIETÀ

Come precisato nella **circolare n. 17/E/2006** risulta **ininfluente la ripartizione della proprietà dell'immobile**, alla quale non necessariamente corrisponde un'identica ripartizione del costo d'acquisto.
Può accadere infatti che la ripartizione del costo fra soggetti acquirenti non corrisponda perfettamente alla percentuale di titolarità del diritto reale acquistato. Pertanto nel caso di un contribuente unico intestatario di un contratto di mutuo che risulta essere comproprietario dell'immobile, potrà portare in detrazione tutti gli interessi passivi (con le limitazioni sopra previste).



APPROFONDIMENTO
EROGAZIONE DI CONTRIBUTI

In caso di mutuo ipotecario sovvenzionato con contributi concessi dallo Stato o da Enti pubblici, gli interessi passivi danno diritto alla detrazione solo per l'importo effettivamente rimasto a carico del contribuente.
Pertanto, l'ammontare degli interessi (e degli oneri accessori) che possono essere portati in detrazione devono essere calcolati al netto dell'eventuale contributo erogato.



In caso di contributo aziendale, la detrazione va calcolata sulla differenza tra l'importo degli interessi pagati dal contribuente e il contributo erogato dall'azienda.

Nel caso in cui il contributo venga erogato in un periodo d'imposta successivo a quello in cui il contribuente ha fruito della detrazione per l'intero importo degli interessi passivi, l'ammontare del contributo percepito deve essere assoggettato a tassazione separata a titolo di "onere rimborsato".

RESTITUZIONE DI CONTRIBUTI PUBBLICI

Come precisato nella **risoluzione n. 76/E/2010:**
"*Gli interessi passivi, relativi al mutuo contratto per l'acquisto della prima casa, a suo tempo non detratti poiché coperti da contributo regionale e quindi non a carico, possono essere portati in detrazione nel periodo d'imposta in cui il sussidio è stato restituito, su richiesta dell'ente per verificata carenza dei requisiti del beneficiario*".
Nel caso in cui il contribuente abbia ottenuto un contributo in c/interessi relativamente ad un mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale per il quale:

- non ha beneficiato di alcuna detrazione;
- le somme non sono rimaste a suo carico in quanto versate direttamente dall'ente agevolatore alla Banca,

nel caso in cui vengano a mancare i requisiti e il contribuente debba **rifondere** tali contributi egli potrà **detrarli** nella dichiarazione **dei redditi relativa all'anno in cui avviene la restituzione delle somme**, alle condizioni di fatto e di diritto vigenti per la dichiarazione dei redditi in cui avrebbe potuto far valere il relativo onere.

Tali somme dovranno essere indicate nel 730 (o del modello Unico) relativo all'anno in cui avviene la retribuzione delle somme, non però nell'apposita sezione dedicata agli oneri detraibili, bensì **tra "gli altri oneri per i quali spetta la detrazione d'imposta del 19%", indicando il codice "99".**



MUTUO INTESTATO A PIÙ SOGGETTI

In caso di muto intestato a più soggetti, **ogni contestatario può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi**.
Ciò che rileva quindi è la titolarità del contratto di mutuo, indipendentemente dalle quote di proprietà dell'immobile. Nel caso in cui l'acquisto dell'immobile avvenga in comproprietà ma solo uno dei soggetti stipula il contratto di mutuo, quest'ultimo potrà beneficiare della detrazione al 100%.

ESEMPIO

Nel caso in cui **tre** soggetti risultino comproprietari di un immobile con le seguenti quote di proprietà:
Soggetto A: 40%;
Soggetto B: 40%
Soggetto C: 20%

Il mutuo per l'acquisto dell'immobile è stato stipulato unicamente dai soggetti B (quota 50%) e C (quota 50%); ciascuno di essi potrà portare in detrazione la il 50% degli interessi passivi sostenuti. Le quote di proprietà non rilevano; il soggetto A non potrà detrarre alcun importo a titolo di interessi passivi.
Non è possibile nemmeno che nel caso di mutuo cointestati la quota di interessi non fruita da uno dei cointestatari possa essere fruita da un altro: l'**unica eccezione** a tale regola generale è rappresentata dal caso in cui il **mutuo sia cointestato a due coniugi**, con **uno dei coniugi fiscalmente a carico** dell'altro. In tale circostanza infatti è ammesso che il **coniuge** possa portare in detrazione entrambe le quote degli interessi passivi.

Nella **circolare n. 11/E/2014** l'Agenzia delle entrate ha chiarito che nel caso di mutuo contratto per la **costruzione dell'abitazione principale la quota di interessi del coniuge fiscalmente a carico non** può essere portata in detrazione dall'altro coniuge.

DECESSO DEL TITOLARE DEL MUTUO

In caso di decesso del titolare del mutuo, il coniuge superstite o gli eredi possono fruire della detrazione degli interessi passivi se hanno effettuato l'accollo del mutuo.

NEW

Nella circolare n. 13/E/2019 è stato precisato che la regolarizzazione dell'accollo del mutuo è necessaria anche in presenza di un unico erede.

MUTUO COINTESTATO E DECESSO DI UN INTESTATARIO

La circolare n. 20/E/2011 ha precisato che nel caso di decesso di un titolare del contratto di mutuo, ferme restando le formalità da assolvere ad altri fini, considerato che **la moglie e gli eventuali altri eredi subentrano** comunque nel debito verso la banca, **la detrazione per interessi passivi** può essere **riconosciuta** agli eredi anche nel periodo che precede la regolarizzazione del contratto di mutuo tra gli stessi e la banca.
L'eventuale pagamento dell'intera quota del mutuo da parte di un solo erede, consente a questi la detrazione degli interessi nella misura massima consentita, a condizione che tra gli eredi intervenga un accordo, nella forma della scrittura privata autenticata o dell'atto pubblico, da cui risulti il soggetto che assume l'obbligo del pagamento dell'intero debito relativo a detto mutuo. A fini fiscali tale accordo ha la finalità di documentare, che il mutuo è pagato da uno solo degli eredi, dato che in assenza di modifiche contrattuali inerenti l'intestazione del mutuo, continuano ad essere debitori tutti gli eredi.

Rigo E7: INTERESSI MUTUI IPOTECARI PER L'ACQUISTO DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE

E7	INTERESSI PER MUTUI IPOTECARI PER L'ACQUISTO DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE	,00

Vanno indicati nel **rigo E7**:
- interessi passivi;
- oneri accessori;
- quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione;

pagati nel corso del 2019 per mutui ipotecari destinati all'acquisto dell'abitazione principale.



CIRCOLARE N. 19/E/2012: DEPOSITO DI SOMME PRESSO IL NOTAIO

Per quanto concerne il pagamento dell'onorario del notaio, già con la circolare n. 24/E/2004 è stato chiarito che "per avere piena prova del pagamento della parcella del notaio si deve far riferimento, in linea generale, alla data del documento di certificazione del compenso", rimanendo inteso che, ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. 633/1972, per le prestazioni di servizi deve essere emesso all'atto del pagamento del corrispettivo. Nell'ipotesi in cui il notaio abbia ricevuto somme in deposito, si applica l'articolo 3 del D.M. 31 ottobre 1974, emanato in attuazione dell'articolo 73, primo comma, lettera c), del D.P.R. 633/1972, secondo cui "per le somme ricevute in deposito, globalmente ed indistintamente, sia a titolo di corrispettivo che a titolo di spese da sostenere in nome e per conto dei clienti, gli esercenti la professione notarile, quella forense, nonché quella di commercialista, devono emettere la fattura, relativa al pagamento dei corrispettivi, entro sessanta giorni dalla data di costituzione del deposito".

Qualora il contribuente abbia **costituito il deposito presso il notaio** in un dato anno e il notaio depositario abbia emesso fattura per la somma imputata ad onorario nell'anno successivo in base all'articolo 3 del D.M. 31 ottobre 1974, l'Agenzia ritiene che **il relativo onere sia detraibile dall'imposta dovuta per l'anno di costituzione del deposito in applicazione del principio di cassa.** Il contribuente è tenuto a conservare ed esibire, su richiesta degli Uffici, la documentazione attestante data e importo del deposito e la fattura emessa dal notaio, con annotazione degli estremi del deposito cui si riferisce.

SOGGETTI BENEFICIARI

La detrazione d'imposta spetta agli acquirenti che siano contestualmente contraenti del mutuo ipotecario stipulato per l'acquisto dell'abitazione principale.
Ai sensi dell'articolo 10, comma 3-*bis* del Tuir per abitazione principale si intende "*quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o di altro diritto reale o i suoi familiari dimorano abitualmente*".

La detrazione spetta al contribuente acquirente ed intestatario del contratto di mutuo, **anche se l'immobile è adibito ad abitazione principale di un suo familiare** (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado).

SEPARAZIONE LEGALE E DIVORZIO

Nel caso di **separazione legale** anche il **coniuge separato**, finché non intervenga l'annotazione della sentenza di divorzio, **rientra tra i familiari**.
In caso di **divorzio**, al coniuge che ha trasferito la propria dimora abituale spetta comunque il beneficio della detrazione per la quota di competenza, se presso l'immobile hanno la propria dimora abituale i suoi familiari (ad esempio i figli).

NUDO PROPRIETARIO

La detrazione spetta anche al **"nudo proprietario"** (e cioè al proprietario dell'immobile gravato, ad esempio, da un usufrutto in favore di altra persona) sempre che ricorrano tutte le condizioni richieste, **mentre non compete mai all'usufruttuario** in quanto lo stesso non acquista l'unità immobiliare.
Tale orientamento è stato confermato nella **circolare n. 20/E/2011** nella quale si precisa che il nudo proprietario che abbia contratto il mutuo per l'acquisto della piena proprietà di una unità immobiliare concedendone l'usufrutto al figlio, possa esercitare la detrazione in relazione a tutti gli interessi pagati, rapportati all'intero valore dell'immobile, sempre che, naturalmente, risultino soddisfatte le altre condizioni richieste dalla disposizione agevolativa.

PROPRIETARIO SUPERFICIARIO

Nella circolare n. 7/E/2018 l'Agenzia ha precisato che **la detrazione spetta anche al proprietario superficiario che acquista la sola unità immobiliare** e non anche la proprietà del suolo sul quale l'immobile insiste.

MUTUI IPOTECARI INDIVISI STIPULATI DA COOPERATIVE

Nel caso di **mutui ipotecari indivisi stipulati da cooperative** o da imprese **costruttrici**, il diritto alla detrazione spetta:

- **gli assegnatari o agli acquirenti** in relazione agli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione rimborsati da questi ai contraenti di questi.

Per avere diritto alla detrazione, anche se le somme sono state pagate dagli assegnatari di alloggi cooperativi destinati a proprietà divisa, vale non il momento del formale atto di assegnazione redatto dal notaio o quello dell'acquisto, ma il momento della delibera di assegnazione dell'alloggio, con conseguente assunzione dell'obbligo di pagamento del mutuo e di immissione nel possesso. In tal caso il pagamento degli interessi relativi al mutuo può essere anche certificato dalla documentazione rilasciata dalla cooperativa intestataria del mutuo.

DECESSO DEL TITOLARE DEL MUTUO

In caso di **morte del titolare del mutuo**, il diritto alla detrazione si trasmette all'erede o all'acquirente che si sia accollato il mutuo.

La detrazione compete anche **al coniuge superstite**, se contitolare insieme al coniuge deceduto del mutuo, a condizione che **provveda a regolarizzare l'accollo del mutuo**, e che sussistano tutti gli altri requisiti.

PERSONALE IN SERVIZIO DELLE FORZE ARMATE E DELLE FORZE DI POLIZIA

La detrazione degli interessi passivi in riferimento ai mutui ipotecari per l'acquisto di un immobile che costituisce unica abitazione di proprietà, **prescindendo dal requisito della dimora abituale** è anche riconosciuta:

- al personale in servizio permanente delle Forze armate e Forze di polizia ad ordinamento militare;
- al personale dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile.

La **circolare n. 20/E/2011** ha precisato che un contribuente in servizio presso le forze armate non può beneficiare della detrazione degli interessi passivi se, al momento dell'acquisto dell'unità immobiliare per la quale intende fruire della norma agevolativa, è già proprietario di un altro immobile, a nulla rilevando che su quest'ultimo gravi un diritto reale di godimento.

RICOVERO PERMANENTE

Ai sensi dell'articolo 10 comma 3-*bis* del Tuir non si tiene conto della variazione di dimora abituale se dipendente da ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari *a condizione che l'unità immobiliare non risulti locata*.

IMPORTO DETRAIBILE

La detrazione spetta su un importo massimo di **4.000,00 euro (importo così determinato dall'articolo 1, comma 202 della Legge finanziaria 2008)**.

Nel caso in cui il contratto di mutuo sia intestato a più soggetti, ciascun contitolare potrà detrarre la propria quota di interessi in relazione alla propria quota di titolarità del contratto di mutuo.

Come precisato nella **circolare n. 17/E/2006** se l'acquisto di un immobile avviene in comproprietà, ma solo un titolare stipula il contratto di mutuo, solo quest'ultimo potrà beneficiare della detrazione degli interessi passivi **(al 100%).**

CONIUGI CONTITOLARI DEL MUTUO

In caso di contitolarità del contratto di mutuo in capo ad una coppia di coniugi:

- se i coniugi non fiscalmente a carico l'uno dell'altro risultano essere cointestatari in parti uguali del mutuo che grava sull'abitazione principale possono beneficiare della detrazione prevista su un importo massimo di 2.000 euro ciascuno.
- se invece il mutuo è cointestato con il coniuge fiscalmente a carico il coniuge che sostiene interamente la spesa può fruire della detrazione per entrambe le quote di interessi passivi.



ESEMPIO

Soggetto A: quota di proprietà 50%; quota di titolarità del mutuo 50%.
Soggetto B: quota di proprietà 50%; quota di titolarità del mutuo 50%.
Gli interessi passivi sostenuti nell'anno ammontano a 5.000 euro.

Si possono delineare le seguenti situazioni:

a) nel caso in cui i soggetti siano una coppia di coniugi non fiscalmente a carico l'uno dell'altro la quota di interessi detraibili sarà:
SOGGETTO A: 2.000 euro SOGGETTO B: 2.000 euro

b) nel caso in cui i soggetti siano una coppia di coniugi e il soggetto B fiscalmente a carico del soggetto A la quota di interessi detraibili sarà:
SOGGETTO A: 4.000 euro SOGGETTO B: 0

c) nel caso in cui i soggetti siano padre (soggetto A) e figlio (soggetto B) e il soggetto B fiscalmente a carico del soggetto A la quota di interessi detraibili sarà:
SOGGETTO A: 2.000 euro SOGGETTO B: 2.000 euro

Tuttavia essendo il figlio fiscalmente a carico, non avrà imposta su cui applicare la detrazione che risulterà persa.

REGIME DI DETRAIBILITÀ

Il regime di detraibilità degli interessi passivi sui mutui stipulati per l'abitazione principale varia a seconda **dell'anno di stipula del contratto di mutuo** e del **momento nel quale il contribuente ha posto nell'abitazione la propria residenza abituale.**
Pertanto nel caso di:

- **Contratti stipulati anteriormente al 1993:**
  la detrazione spetta, nel limite di euro 4.000 per ciascun intestatario, a condizione che:
  – l'unità immobiliare sia stata adibita **ad abitazione principale alla data dell'8 dicembre 1993;**
  – nella rimanente parte dell'anno e negli anni successivi, **il contribuente non abbia variato l'abitazione principale per motivi diversi da quelli di lavoro**.
  In questo caso, se nel corso dell'anno l'immobile non è più utilizzato come abitazione principale (per motivi diversi da quelli di lavoro) a partire dallo stesso anno, la detrazione spetta solo sull'importo massimo di euro 2.065,83 per ciascun intestatario del mutuo.

- **Contratti stipulati dall'01.01.1994 fino al 31.12.2000:**
  la detrazione spetta, nel limite di euro 4.000 complessivi, a condizione che:
  – **l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale** entro **6 mesi dalla data di acquisto;**
  – **l'acquisto sia avvenuto nei 6 mesi antecedenti o successivi alla data di stipulazione del mutuo**;



CASO PARTICOLARE
- **Mutui stipulati nell'anno 2000:**
  – se alla data del 1° gennaio 2001 era **già decorso il termine semestrale** per adibire l'immobile ad abitazione principale, il contribuente ha diritto alla detrazione solo se ha adibito l'immobile ad abitazione principale **entro sei mesi dalla data dell'acquisto**;
  – se invece a tale data il **termine semestrale risultava pendente**, per fruire della detrazione il contribuente ha potuto beneficiare del **più ampio termine annuale** (12 mesi) e **non sei mesi** come nella previgente normativa per adibire l'immobile a propria abitazione principale.

- **Contratti stipulati nel corso dell'anno 1993:** la detrazione spetta a condizione che l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro l'8 giugno 1994;

- **Contratti stipulati dopo l'01.01.2001:** la detrazione è ammessa su un importo massimo complessivo pari a **4.000 euro** a condizione che:
  – l'immobile sia stato adibito ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto;
  – l' acquisto dell'immobile avvenga nell'anno antecedente o successivo alla stipula del mutuo.



APPROFONDIMENTI
CASI PARTICOLARI

UNITÀ IMMOBILIARE LOCATA

Nel caso di acquisto di **unità immobiliare locata** la detrazione degli interessi passivi spetta (a decorrere dalla prima rata di mutuo corrisposta) a condizione che:

- **entro tre mesi dall'acquisto l'acquirente notifichi al locatario l'intimazione di sfratto per finita locazione;**
- **entro 1 anno dal rilascio dell'immobile da parte del locatario, l'unità immobiliare acquistata venga adibita ad abitazione principale.**



La **circolare n. 7/E/2017** ha precisato che rileva esclusivamente l'intimazione di sfratto per fruita locazione e non l'intimazione di sfratto per morosità.

TRASFERIMENTO PER MOTIVI DI LAVORO

Non si decade dal beneficio di detrazione degli interessi passivi nel caso in cui il contribuente, **a causa di un trasferimento per motivi di lavoro,** non adibisca l'immobile ad abitazione principale entro i termini previsti dalla normativa o non lo utilizzi più come abitazione principale.

Come precisato anche **nella circolare n. 21/E/2010** il diritto a fruire della detrazione per gli interessi passivi permane anche nel caso in cui il contribuente trasferisca la propria residenza **in un comune limitrofo** a quello in **cui si trova la sede di lavoro**. La generica formulazione adottata dalla norma "trasferimenti per motivi di lavoro" consente infatti di continuare a fruire della detrazione nei casi in cui la variazione dell'abitazione principale risulti oggettivamente attribuibile all'attuale situazione lavorativa del contribuente senza richiedere l'ulteriore condizione che la nuova abitazione principale sia stabilita nel medesimo comune in cui si trova la sede di lavoro. Se dovessero venir meno le esigenze lavorative che hanno determinato lo spostamento della dimora abituale tale deroga non potrà più essere applicata; pertanto a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui sono venute meno tali esigenze lavorative, il contribuente perderà il diritto alla detrazione sugli interessi passivi corrisposti.

TRASFERIMENTO CHE NON DIPENDE DA MOTIVI DI LAVORO

Nel caso in cui il trasferimento (e il mancato utilizzo dell'immobile come abitazione principale) non dipenda da motivi di lavoro occorre distinguere:

- nel caso di mutui stipulati successivamente al 1 gennaio 1993 la detrazione viene meno a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello del trasferimento;
- nel caso di mutui stipulati anteriormente al 1 gennaio 1993, il contribuente potrà continuare a detrarre gli interessi passivi, nel limite di 2.065,83 euro (invece di 4.000 euro) per ciascun intestatario già a decorrere dal periodo d'imposta in cui avviene il trasferimento, indicandoli con il codice 8 (inquadrandosi tale tipologia di mutuo come mutuo ipotecario per immobili diversi dall'abitazione principale).



DETRAIBILITÀ INTERESSI DEL MUTUO E TRASFERIMENTO ALL'ESTERO

Nella **circolare n. 17/E/2015** l'Agenzia delle entrate ha fornito alcuni interessanti chiarimenti sulla possibilità per il contribuente, **trasferitosi e residente all'estero per motivi di lavoro**, di poter **detrarre gli interessi passivi** pagati in dipendenza del mutuo stipulato per l'acquisto dell'abitazione principale, ora **concessa in locazione** a terzi in quanto non più utilizzabile come abitazione principale.

L'Agenzia, richiamando precedenti interventi di prassi (circolare n. 15/E/2005 e 21/E/2010) ritiene che la circostanza **che il contribuente abbia un rapporto di lavoro in uno stato estero** consenta di applicare la deroga e, quindi, che lo stesso **abbia diritto a detrarre** gli interessi passivi relativi al mutuo per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, **anche se la suddetta abitazione risulti locata**.

Tutto ciò nel presupposto che:

- siano state **rispettate tutte le condizioni** previste dall'articolo 15, comma 1, lettera b), del Tuir ai fini della fruizione della detrazione degli interessi passivi di mutuo, con particolare riferimento al **trasferimento della dimora abituale** in tale immobile **entro un anno dall'acquisto**;
- che a tutt'oggi permangano le **esigenze lavorative** che hanno determinato lo spostamento della dimora abituale;
- che il contribuente **non abbia acquistato** un immobile da adibire ad abitazione principale nello Stato estero di residenza.

IMMOBILE OGGETTO DI RISTRUTTURAZIONE

Qualora l'immobile acquistato sia oggetto di **ristrutturazione edilizia** la detrazione degli interessi passivi spetta:

- dalla data in cui l'immobile è adibito ad abitazione principale;
- con la condizione che l'immobile venga adibito ad abitazione principale entro 2 anni dalla data di acquisto.

È tuttavia necessario che l'immobile oggetto di ristrutturazione sia già idoneo, prima dell'effettuazione dei lavori, ad essere adibito a dimora abituale.

ACQUISTO DI PIÙ UNITÀ IMMOBILIARI

Come chiarito dalla **risoluzione n. 117/E/2009** qualora siano acquistate più unità immobiliari (abitazione principale, pertinenza e altro immobile da ristrutturare) con un unico atto di compravendita e sia stato stipulato un unico mutuo ipotecario, la quota di **interessi passivi ammessa in detrazione deve essere proporzionale alle rendite catastali delle singole unità immobiliari**.

Il beneficio infatti spetta alla quota del mutuo imputabile all'abitazione principale e alla relativa pertinenza, a nulla rilevando la circostanza che tali unità immobiliari rientrino in un fabbricato formato da altre unità (acquistate in modo unitario, e con un unico contratto di mutuo).

ACQUISTO DI IMMOBILE ALLO STATO GREZZO

Nel caso di **immobile acquistato allo stato grezzo**, la **risoluzione n. 1/E/2007** ha chiarito che sono applicabili le agevolazioni di cui all'articolo 15, comma 1 *ter* del Tuir, ovvero si può beneficiare delle detrazioni previste su mutui contratti per la **costruzione di un'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale.**

ACQUISTO DI IMMOBILE ALL'ASTA

La detrazione per interessi pagati per un mutuo contratto per **l'acquisto all'asta di un immobile** (che l'ex

proprietario si rifiutava di lasciare) compete anche se il proprietario l'ha adibito ad abitazione principale oltre il termine di un anno dall'acquisto. È necessario tuttavia che:

- **l'azione esecutiva** per il rilascio dell'immobile **sia attivata entro 3 mesi** dall'emissione del decreto di trasferimento del giudice;
- l'immobile venga adibito ad abitazione principale **entro un anno dal rilascio**. **(risoluzione n. 385/E/2008).**

MUTUI PER ACQUISTO E RISTRUTTURAZIONE ABITAZIONE

La **circolare n. 20/E/2011** ha precisato poi che la detrazione prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera b), del Tuir è riferita agli interessi passivi dovuti in relazione a **mutui ipotecari contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale e non anche a quelli contratti per la ristrutturazione dell'immobile.** La destinazione del mutuo per l'acquisto della casa di abitazione può risultare nel contratto di mutuo, in quello di acquisto della proprietà dell'immobile, da altra documentazione della banca mutuante. In difetto, anche nell'ipotesi di mutui misti, il contribuente può produrre una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000 nella quale sia attestato quale somma sia imputabile, ai fini agevolativi, all'acquisto dell'abitazione e quale alla ristrutturazione, conformemente a quanto previsto dalla risoluzione n. 147/E/2006.

ACCOLLO INTERNO DEL MUTUO

È ammessa la detrazione passiva degli interessi a seguito di "accollo interno". Gli interessi passivi sul mutuo ipotecario stipulato per l'abitazione principale da **entrambi i coniugi** comproprietari dell'immobile possono essere detratti interamente dal coniuge che, a seguito di separazione, per effetto dell'atto di trasferimento di diritti immobiliari in esecuzione di decreto di omologazione di separazione consensuale tra coniugi, è diventato proprietario esclusivo dell'immobile e si è **accollato** (secondo lo schema del cd."accollo interno) le residue rate di mutuo, anche se non vi è stata alcuna modifica del contratto di mutuo stipulato con l'Istituto di credito erogante, che continua a risultare cointestato ad entrambi i coniugi. Ciò a condizione che:

- l'**accollo** risulti formalizzato in un **atto pubblico** o in **una scrittura privata autenticata;**
- le **quietanze** relative al pagamento degli interessi **siano integrate dall'attestazione che l'intero onere è stato sostenuto dal coniuge proprietario**, anche per la quota riferita all'ex coniuge.

In sostanza, il titolare del contratto di mutuo a seguito di cessione dell'immobile non ha diritto alla detrazione degli interessi di mutuo, non essendo più proprietario mentre l'acquirente ha diritto al beneficio, sussistendo le condizioni di legge, anche se l'accollo del mutuo non ha rilevanza esterna, ferme restando le condizioni sopra indicate **(circolare n. 20/E/2011)**.

SEPARAZIONE E MUTUO INTESTATO ALL'ALTRO CONIUGE

Se a seguito di separazione consensuale venga attribuita ad un coniuge un'unità immobiliare di proprietà precedentemente dell'altro coniuge su cui grava un mutuo ipotecario interamente intestato al coniuge stesso, l'Agenzia delle entrate nella **circolare n. 20/E/2011** ha chiarito che il coniuge assegnatario può detrarre gli interessi passivi anche se il mutuo è intestato all'altro coniuge se:

- nella sentenza di separazione risulti in capo al marito l'obbligo di assolvere il debito relativo al mutuo contratto per l'abitazione;
- l'accollo risulti formalizzato in un atto pubblico o in una scrittura privata autenticata;
- le quietanze relative al pagamento degli interessi siano integrate dall'attestazione che l'intero onere è stato sostenuto dal coniuge proprietario.

ACQUISTO DI IMMOBILI DA ACCORPARE CATASTALMENTE

Nella **circolare n. 11/E/2014** è stato precisato, anche in linea anche con quanto già affermato nella pre-

cedente risoluzione n. 117/E/2019, che il contribuente che acquista **un'unità immobiliare adiacente alla propria abitazione principale**, con l'intenzione di **accorparle**, **può fruire della detrazione per gli interessi passivi** relativi **al mutuo contratto per detto acquisto**, ma solo **dopo che sia stato realizzato l'accorpamento**, accorpamento che dovrà risultante anche dalle **variazioni catastali relative** ad entrambe le unità immobiliari diventate un' unica abitazione principale.
Il limite di **4.000 euro deve essere riferito all'ammontare complessivo** degli interessi e oneri accessori relativi ai due mutui accesi per l'acquisto delle unità immobiliari accorpate. È necessario tuttavia che anche il secondo mutuo sia **stato stipulato per l'acquisto dell'abitazione principale**, il che dovrà risultare:
- dal **contratto di acquisto dell'immobile**;
- dal **contratto di mutuo**;
- da **altra documentazione rilasciata dalla banca**.

In mancanza, la finalità del mutuo deve **essere attestata dal contribuente mediante un'apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà** ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000.
Inoltre la circolare n. 11/E/2014 precisa che ai fini della detrazione dovranno essere rispettate **anche le altre condizioni previste dalla norma**, quali il limite temporale che deve intercorrere tra l'accensione del mutuo, l'acquisto e la destinazione ad abitazione principale: l'immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto, che deve avvenire nell'anno antecedente o successivo alla stipula del contratto di mutuo. Infine, nel caso in cui il mutuo relativo al secondo acquisto sia superiore al costo del secondo immobile, occorre rideterminare in proporzione l'importo degli interessi detraibili.

IMMOBILI INAGIBILI PER IL SISMA DELL'ABRUZZO

In merito alla possibilità di **continuare a fruire** della detrazione degli interessi passivi relativi a mutui per l'acquisto dell'abitazione principale **nelle zone colpite dal sisma in Abruzzo**, anche nel caso in **cui gli immobili utilizzati quali dimore abituali siano divenuti inagibili a seguito del sisma**, l'Agenzia delle entrate nella **circolare n. 11/E/2014 ha dato risposta affermativa**. Nel caso prospettato, infatti, in cui l'unità immobiliare è stata oggetto **di ordinanze sindacali di sgombero** in quanto inagibile totalmente o parzialmente a causa di un evento sismico, la **variazione della dimora** dipenda **da cause di forza maggiore che non pregiudicano la fruizione della detrazione** per gli interessi passivi a condizione che le rate del mutuo siano pagate e tale onere rimanga effettivamente a carico del contribuente.

RINEGOZIAZIONE DEL CONTRATTO DI MUTUO

È possibile beneficiare della detrazione del 19% degli interessi passivi sostenuti in seguito a mutui garantiti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, anche nel caso in cui l'originale contratto di mutuo venga estinto e ne venga stipulato uno nuovo.
È necessario tuttavia che il nuovo mutuo venga contratto per un **importo non superiore** alla residua quota capitale del vecchio contratto da rimborsare, aumentata delle spese e degli oneri correlati.
Nella quota capitale vanno fatte rientrare:
- le rate scadute e non pagate;
- il rateo di interessi nel semestre in corso rivalutati al cambio del giorno in cui avviene la conversione;
- gli oneri relativi all'estinzione anticipata.

Tuttavia, la **risoluzione n. 390/E/2007** ha chiarito che qualora l'importo del **nuovo mutuo risulti superiore alla residua quota capitale del vecchio mutuo**, è necessario determinare la **percentuale dell'importo del secondo mutuo**, rispetto alla residua quota di capitale del primo mutuo ancora da rimborsare, **per la quale è possibile fruire della detrazione**.

A tal fine può essere utilizzata la seguente formula:

$$\frac{\text{(residua quota da rimborsare del primo mutuo + spese ed oneri correlati)}}{\text{importo del secondo mutuo}} * 100$$



ESEMPIO

Capitale residuo da rimborsare: 50.000 euro
Nuovo mutuo: 65.000 euro
Interessi pagati nell'anno: 4.000 euro
Gli interessi detraibili ammonto a:
€ 50.000 * 100 = 76,92 Interessi detraibili: € 4.000 * 76,92% = € 3.076,80
€ 65.000

La **risoluzione n. 57/E/2008** ha precisato che il coniuge, il quale, a seguito della rinegoziazione del mutuo originario, stipulato da entrambi i coniugi per l'acquisto in comproprietà dell'abitazione principale, diventi unico titolare del contratto di mutuo, ha diritto ad usufruire della detrazione anche in relazione alla quota di interessi passivi originariamente riferibile all'altro coniuge.
La successiva **circolare n. 21/E/2010** ha invece precisato che nel caso in cui il contratto di mutuo sia intestato ad uno solo dei coniugi e venga rinegoziato e sostituito da un nuovo mutuo cointestato ad ambedue i coniugi, entrambi i soggetti possono beneficiare della detrazione sugli interessi passivi corrisposti
Nel caso in cui uno dei coniugi sia fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione spetterà al coniuge non fiscalmente a carico anche per la quota di competenza di quello a carico.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

Per beneficiare della detrazione il contribuente dovrà conservare:
- le quietanze che attestino il pagamento degli interessi passivi nell'anno (certificazione della banca);
- copia dell'atto di compravendita immobiliare;
- copia del contratto di mutuo dal quale dovrà risultare che il muto è stato concesso per l'acquisto dell'abitazione principale.

Inoltre il contribuente dovrà dimostrare l'utilizzo dell'immobile quale abitazione principale tramite le risultanze dei dati anagrafici ovvero un'autocertificazione.

Nel rigo **E7** vanno compresi anche gli interessi passivi sui mutui ipotecari indicati con il **codice 7** nella sezione "oneri detraibili" della Certificazione Unica.



ESEMPIO DI COMPILAZIONE
INTERESSI PASSIVI PER L'ACQUISTO DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE

Un contribuente ha acquistato nel corso del 2019 unitamente al coniuge a carico un immobile da adibire ad abitazione principale.
Le spese sostenute nel corso dell'anno per l'acquisto dell'abitazione e la stipula del contratto di mutuo vengono qui di seguito riepilogate:

- costo dell'immobile	**€ 150.000**
- spese notarili relative al rogito	**€ 2.000**
- imposte di registro ipotecarie e catastali	**€ 3.000**
- spese intermediazione dell'agenzia immobiliare	**€ 1.000**
- iscrizione ipoteca	**€ 500**

-	spese notarili per la stipula del contratto di mutuo	**€ 1.500**
-	imposta sostitutiva sul capitale	**€ 300**
-	capitale preso a mutuo	**€ 200.000**
-	interessi passivi pagati nell'anno	**€ 3.000**

SEZIONE I - SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 19%, 26%, 30% o 35%

E1	SPESE SANITARIE	Spese patologie esenti 1 ,00	Rateazione (barrare la casella)	SPESE SANITARIE 2 ,00	E6	SPESE SANITARIE RATEIZZATE IN PRECEDENZA	Numero rata 4.000 ,00
E2	SPESE SANITARIE PER FAMILIARI NON A CARICO AFFETTI DA PATOLOGIE ESENTI			,00	E7	INTERESSI PER MUTUI IPOTECARI PER L'ACQUISTO DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE	,00
E3	SPESE SANITARIE PER PERSONE CON DISABILITA'			,00	E8	ALTRE SPESE *vedi elenco Codici spesa nella Tabella delle istruzioni*	CODICE SPESA ,00
E4	SPESE VEICOLI PER PERSONE CON DISABILITA'	Numero rata		,00	E9	ALTRE SPESE	CODICE SPESA ,00
E5	SPESE PER L'ACQUISTO DI CANI GUIDA			,00	E10	ALTRE SPESE	CODICE SPESA ,00

Costo d'acquisto dell'immobile + oneri accessori per l'acquisto e la stipula del mutuo:
€ 150.000 + € 2.000 + € 3.000 + € 1.000 + € 500 + € 1.500 + € 300 = € 158.300

Calcolo del rapporto tra il costo complessivo e il capitale preso a mutuo:
€ 158.300 = 0,7915 (coefficiente di detraibilità)
€ 200.000
Interessi ed oneri potenzialmente detraibili:
€ 3.000 + € 1.500 (spese notarili per mutuo) + € 300 (Imposta sostitutiva) + € 500 (iscrizione ipoteca)= € 5.300
Interessi detraibili:
€ 5.300 * 79,15% = € 4.194,95 (superiore al limite di € 4.000)
Dato che il coniuge del contribuente è fiscalmente a carico potrà usufruire della detrazione per interessi anche per la quota del coniuge.
L'importo da indicare al rigo E7 è pari ad € 4.000.

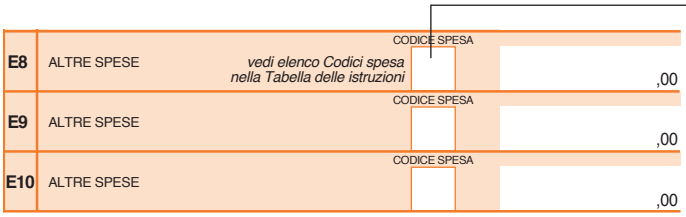
Il soggetto che presta assistenza fiscale calcola la detrazione spettante da riportare al rigo 28 del modello 730-3:

CALCOLO DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA		1 DICHIARANTE	2 CONIUGE
21	Detrazione per coniuge a carico	,00	,00
22	Detrazione per figli a carico	,00	,00
23	Ulteriore detrazione per figli a carico	,00	,00
24	Detrazione per altri familiari a carico	,00	,00
25	Detrazione per redditi di lavoro dipendente	,00	,00
26	Detrazione per redditi di pensione	,00	,00
27	Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi	,00	,00
28	Detrazione oneri ed erogazioni liberali	760 ,00	,00
29	Detrazione spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e per misure antisismiche	,00	,00
30	Detrazione spese arredo immobili ristrutturati	,00	,00
31	Detrazione spese per interventi di risparmio energetico	,00	,00
32	Detrazione spese arredo immobili giovani coppie	,00	,00
33	Detrazione IVA per acquisto abitazione classe energetica A o B	,00	,00
37	Detrazioni inquilini con contratto di locazione e affitto terreni agricoli ai giovani	,00	,00
38	Altre detrazioni d'imposta	,00	,00
39	Detrazione per comparto sicurezza e difesa		00
40	Detrazione per pace contributiva e colonnine di ricarica		00
41	Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa		00
42	Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione		00
43	Credito d'imposta reintegro anticipazioni fondi pensione	,00	,00
44	Credito d'imposta per mediazioni	,00	,00

L'importo della detrazione spettante ammonta ad € 760 (€ 4.000 * 19%).

RIGHI E8 – E10

RIGHI E8 – E10: CODICE 8
INTERESSI PER MUTUI IPOTECARI PER ACQUISTO DI ALTRI IMMOBILI



Con il codice "8" si identifica la spesa per la quale spetta la detrazione del 19% per interessi relativi a mutui ipotecari per l'acquisto di altri immobili.

Utilizzando il **codice "8" nei righi da E8 a E10** si identificano le spese sostenute per:
- interessi passivi;
- oneri accessori;
- quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione,

corrisposti **nell'anno 2019** per mutui ipotecari, finalizzati all'acquisto di abitazioni diverse dalla principale, **stipulati prima dell'anno 1993**.

L'importo massimo su cui calcolare la detrazione del 19% ammonta a 2.065,83 euro per ciascun intestatario del mutuo.
Anche per queste tipologie di interessi valgono le medesime considerazioni fatte per il regime di detraibilità degli interessi su mutui per immobili adibiti ad abitazione principale: se il mutuo eccede il costo sostenuto dell'immobile possono essere portati in detrazione gli interessi relativi alla parte di mutuo che copre il costo d'acquisto (costo aumentato degli oneri accessori relativi all'acquisto e alla stipula del contratto di mutuo).



APPROFONDIMENTO

Per i mutui stipulati **negli anni 1991 e 1992** la detrazione ammonta a 2.065,83 euro per ciascun intestatario del mutuo solo per **l'acquisto** (sono esclusi quindi la costruzione, e la ristrutturazione) di un immobile da adibire a propria abitazione (anche diversa dall'abitazione principale).
Attenzione però che per tali mutui, stipulati dal **1° gennaio 1991 al 31 dicembre 1992** si verifica la decadenza del contributo nel caso in cui l'immobile non venga più adibito a propria abitazione (ad esempio quando l'immobile precedentemente tenuto a disposizione sia concesso in locazione).
Per i mutui stipulati **prima del 1991** la detrazione ammonta a **2.065,83** euro per ciascun intestatario del mutuo **sia per l'acquisto sia per la costruzione che per la ristrutturazione di qualsiasi tipo di immobile**.
Per mutui stipulati dopo **il 1993** non spetta alcuna detrazione.



Se il mutuo è intestato ad **entrambi i coniugi**, ognuno di essi può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi; per questa tipologia di mutuo infatti non è consentito che un coniuge possa imputare la quota di interessi dell'altro coniuge anche se fiscalmente a carico.
Nel presente rigo vanno compresi anche gli interessi passivi sui mutui ipotecari indicati con il codice 8 nella sezione "oneri detraibili" della Certificazione Unica.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

Per beneficiare della detrazione il contribuente dovrà conservare:
- le quietanze che attestino il pagamento degli interessi passivi nell'anno (certificazione della banca);
- copia dell'atto di compravendita immobiliare;
- copia del contratto di mutuo dal quale dovrà risultare che il muto è stato concesso per l'acquisto di un immobile.

Se la **motivazione non è contenuta nel contratto di mutuo** e qualora anche la banca mutuante non sia in grado di rilasciare una espressa dichiarazione in cui sia attestata la motivazione del mutuo, il contribuente potrà ricorrere alla **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà** effettuata ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000.

È possibile fruire della detrazione sia nel caso di **accollo** (precedente al 1993) che di **rinegoziazione** del contratto di mutuo. Nel caso in cui si verifichi la **compresenza** di mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale e di mutuo su immobili diversi dall'abitazione principale (E7 + da E8 a E10 codice 8):
- se l'importo degli interessi sostenuti per il mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale (rigo E7) è **maggiore o uguale ad euro 2.065,83**, l'importo degli interessi sostenuti per il mutuo su immobili diversi dall'abitazione principale (righi da E8 a E10 codice 8) **non concorre** al calcolo della detrazione;
- se l'importo degli interessi sostenuti per il mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale (rigo E7) è **minore di euro 2.065,83**, l'importo degli **interessi sostenuti per il mutuo su immobili diversi dall'abitazione principale** concorre al calcolo della detrazione, ma la somma degli interessi relativi a entrambi i mutui (somma degli importi del rigo E7 e dei righi da E8 a E10 con il codice 8) **non può superare euro 2.065,83**.

ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Una coppia di coniugi ha stipulato nel 1991 un mutuo ipotecario per l'acquisto di un immobile tenuto a disposizione.
Nel 2019 la banca ha certificato il pagamento di interessi passivi sostenuti nel 2018 per un importo complessivo di 5.000 euro.
Ciascuno dei due coniugi potrà usufruire della detrazione per gli interessi passivi versati compilando il modello 730:

		Numero rata		
E6	SPESE SANITARIE RATEIZZATE IN PRECEDENZA			,00
E7	INTERESSI PER MUTUI IPOTECARI PER L'ACQUISTO DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE			,00
E8	ALTRE SPESE *vedi elenco Codici spesa nella Tabella delle istruzioni*	CODICE SPESA 8	2.066	,00
E9	ALTRE SPESE	CODICE SPESA		,00
E10	ALTRE SPESE	CODICE SPESA		,00

Nella casella del codice spesa dovrà essere indicato il codice "8" che identifica le spese per interessi passivi per mutui ipotecari per l'acquisto di altri immobili mentre nella colonna 2 va indicata la spesa sostenuta nel limite di 2.066 euro

Il soggetto che presta assistenza fiscale calcola la detrazione spettante da riportare al rigo 28 del modello 730-3:

CALCOLO DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA		1 DICHIARANTE	2 CONIUGE
21	Detrazione per coniuge a carico	,00	,00
22	Detrazione per figli a carico	,00	,00
23	Ulteriore detrazione per figli a carico	,00	,00
24	Detrazione per altri familiari a carico	,00	,00
25	Detrazione per redditi di lavoro dipendente	,00	,00
26	Detrazione per redditi di pensione	,00	,00
27	Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi	,00	,00
28	Detrazione oneri ed erogazioni liberali	393 ,00	,00
29	Detrazione spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e per misure antisismiche	,00	,00
30	Detrazione spese arredo immobili ristrutturati	,00	,00
31	Detrazione spese per interventi di risparmio energetico	,00	,00
32	Detrazione spese arredo immobili giovani coppie	,00	,00
33	Detrazione IVA per acquisto abitazione classe energetica A o B	,00	,00

L'importo della detrazione spettante ammonta ad € 393 (€ 2.066 * 19%= € 392,54).

RIGHI E8 – E10: CODICE 9
INTERESSI PER MUTUI CONTRATTI NEL 1997 PER RECUPERO EDILIZIO

E8	ALTRE SPESE	*vedi elenco Codici spesa nella Tabella delle istruzioni*	CODICE SPESA	,00
E9	ALTRE SPESE		CODICE SPESA	,00
E10	ALTRE SPESE		CODICE SPESA	,00

Con il codice "9" si identifica la spesa per la quale spetta la detrazione del 19% per interessi relativi a mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio

Utilizzando il **codice "9" nei righi da E8 a E10** si identificano le spese sostenute nell'anno 2019 per:
- interessi passivi;
- oneri accessori;
- quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione;

per mutui (anche non ipotecari) contratti nel **1997** per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione degli edifici, individuati dall'articolo 3, comma 1, lettera a), b), c), d) del D.P.R. 380/2001:

a) **interventi di manutenzione ordinaria**: opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
b) **interventi di manutenzione straordinaria**: opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempreché non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso;
c) **interventi di restauro e di risanamento conservativo**: opere di consolidamento, ripristino e rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
d) **interventi di ristrutturazione edilizia**: interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.

La **detrazione spetta su un importo massimo complessivo di 2.582,28 euro:** in caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo detto limite deve essere applicato all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti.
Nel caso di mutuo cointestato tra due coniugi, di cui uno a carico dell'altro, il coniuge che ha sostenuto la spesa non può fruire anche della detrazione spettante al coniuge fiscalmente a carico.

Tale beneficio può riguardare interessi su mutui stipulati **su immobili di proprietà o detenuti dal contribuente** (sulla base di un contratto di locazione o comodato) e su **unità immobiliari destinate ad uso diverso da quello di abitazione**.
Il beneficio può riguardare ogni tipologia di immobili (sia immobili adibiti ad abitazione che ad usi diversi dall'abitazione).



Se il contratto di mutuo è stipulato da un condominio, la detrazione spetta a ciascun condomino in proporzione ai millesimi di proprietà.

Non ci sono particolari regole in merito al **regime di detraibilità degli interessi**: qualora il contribuente abbia sostenuto **spese per interventi di recupero edilizio** inferiore all'ammontare del mutuo potrà beneficiare della detrazione degli interessi passivi in proporzione all'importo del mutuo effettivamente utilizzato.
Quindi se il mutuo stipulato fosse di importo superiore alle spese documentate allora la detrazione non spetta sugli interessi che si riferiscono alla parte del mutuo eccedente l'ammontare delle spese.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

Il contribuente, per usufruire della detrazione in esame deve aver assolto agli obblighi previsti dalla normativa edilizia e deve conservare la seguente documentazione:

- fatture o ricevute attestanti l'effettivo sostenimento delle spese;
- quietanze di pagamento degli interessi passivi;
- copia del contratto di mutuo dal quale deve risultare che il mutuo è stato concesso per la realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio.

Nel presente rigo vanno compresi gli interessi passivi sui mutui indicati con il codice 9 nella sezione "oneri detraibili" della Certificazione Unica.



CHIARIMENTI DI PRASSI

Circolare n. 122/E/1999: il **diritto alla detrazione** spetta a condizione che il contratto di mutuo sia stato stipulato con **lo specifico scopo di finanziare** i predetti interventi di recupero edilizio che possono riguardare **qualsiasi tipo di immobile** (abitazione principale, altro tipo di abitazione, box, cantine, uffici, negozi, ecc.), sempreché gli interventi siano effettuati nel rispetto della normativa che disciplina l'attività edilizia.

Risoluzione n. 14/E/2006 e circolare n. 11/E/2014: se la **motivazione non è contenuta nel contratto di mutuo** e qualora anche la banca mutuante non sia in grado di rilasciare una espressa dichiarazione in cui sia attestata la motivazione del mutuo, il contribuente potrà ricorrere alla **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà** effettuata ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000.

Circolare n. 167/E/1997: la detrazione spetta se l'intervento riguarda sia gli immobili di **proprietà del contribuente**, sia quelli di **proprietà di terzi**, utilizzati dal contribuente sulla base di **un contratto registrato a titolo oneroso o gratuito o di altro titolo idoneo.**

Circolare n. 55/E/2001: la detrazione **non spetta** più nel caso in cui un mutuo contratto nel 1997 per interventi di recupero edilizio sia stato successivamente rinegoziato.

Circolare n. 17/E/2005: la detrazione spetta limitatamente agli interessi relativi all'ammontare del mutuo effettivamente **utilizzato per la copertura dell'importo delle spese documentate**; la detrazione non spetta sugli interessi che si riferiscono alla parte del mutuo eccedente l'ammontare delle stesse.

L'ammontare delle spese effettivamente sostenute è quello che **risulta al termine dei lavori di costruzione o ristrutturazione dell'unità immobiliare**.

La detrazione **può coesistere** con quella relativa ai mutui per l'acquisto dell'abitazione principale (di cui al rigo E7) e ai mutui per la costruzione dell'abitazione principale (di cui ai righi da E8 a E10 con il codice 10).



ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Una coppia di coniugi ha stipulato nel 1997 un mutuo ipotecario per la ristrutturazione dell'immobile.
Nell'anno 2019 la banca ha certificato il pagamento di interessi passivi sostenuti per un importo complessivo di 2.000 euro.
Ipotizzando che l'importo del mutuo fosse pari a 80.000 euro mentre le spese documentate fossero pari a 60.000 euro.
Ciascuno dei due coniugi potrà usufruire della detrazione per gli interessi passivi versati compilando il modello 730:

E6	SPESE SANITARIE RATEIZZATE IN PRECEDENZA	Numero rata		,00
E7	INTERESSI PER MUTUI IPOTECARI PER L'ACQUISTO DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE			,00
E8	ALTRE SPESE	*vedi elenco Codici spesa nella Tabella delle istruzioni*	CODICE SPESA 9	750 ,00
E9	ALTRE SPESE		CODICE SPESA	,00
E10	ALTRE SPESE		CODICE SPESA	,00

CALCOLO DEGLI INTERESSI DETRAIBILI

L'importo degli interessi da ammettere in detrazione deve essere proporzionale all'importo del mutuo effettivamente utilizzato:

€ 60.000 = 0,75
€ 80.000

La percentuale deve essere applicata **agli interessi sostenuti**:
€ 2.000 * 0.75 = € 1.500
che rappresenta l'importo degli interessi detraibili.
Ciascuno dei coniugi indicherà nel proprio modello 730 il 50% della quota di interessi calcolata. € 1.500 * 50% = € 750

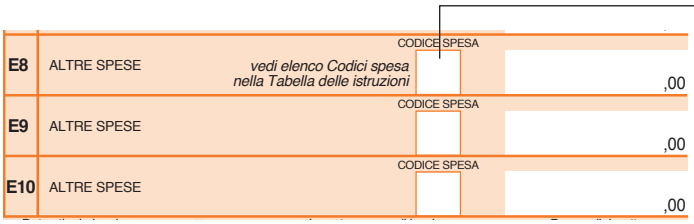
Pertanto:
Nella casella del **codice spesa** dovrà essere indicato il **codice "9"** che identifica le spese per interessi passivi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio mentre nella **colonna 2 va indicata la spesa sostenuta così come calcolata**.

Il soggetto che presta assistenza fiscale calcola la detrazione spettante da riportare al rigo 28 del modello 730-3:

CALCOLO DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA		1 DICHIARANTE	2 CONIUGE
21	Detrazione per coniuge a carico	,00	,00
22	Detrazione per figli a carico	,00	,00
23	Ulteriore detrazione per figli a carico	,00	,00
24	Detrazione per altri familiari a carico	,00	,00
25	Detrazione per redditi di lavoro dipendente	,00	,00
26	Detrazione per redditi di pensione	,00	,00
27	Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi	,00	,00
28	Detrazione oneri ed erogazioni liberali	143 ,00	,00
29	Detrazione spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e per misure antisismiche	,00	,00
30	Detrazione spese arredo immobili ristrutturati	,00	,00
31	Detrazione spese per interventi di risparmio energetico	,00	,00
32	Detrazione spese arredo immobili giovani coppie	,00	,00

L'importo della detrazione spettante ammonta ad € 143 (€ 750 * 19%= € 142,50).

RIGHI E8 – E10: CODICE 10
INTERESSI PER MUTUI IPOTECARI PER LA COSTRUZIONE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE



Con il codice "10" si identifica la spesa per la quale spetta la detrazione del 19% per interessi relativi a mutui ipotecari per la costruzione dell'abitazione principale

Utilizzando il **codice "10" nei righi da E8 a E10** si identificano le spese sostenute nell'anno 2019 per:
- interessi passivi;
- oneri accessori;
- quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione;

per **mutui ipotecari** contratti a **partire dal 1998** per la costruzione e la ristrutturazione edilizia di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale.
La detrazione del 19% spetta su un importo massimo di **2.582,28 euro**: **nel caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo, il limite si riferisce all'ammontare complessivo degli interessi (oneri o quote di rivalutazione) sostenuti.**
Per costruzione di unità immobiliare si intendono tutti gli interventi realizzati in conformità al provvedimento di abilitazione comunale che autorizzi **una nuova costruzione, compresi gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) del D.P.R. 380/2001.**

Per poter usufruire della detrazione in questione è necessario che vengano rispettate alcune **condizioni** quali:
- **l'unità immobiliare che si costruisce deve essere quella nella quale il contribuente o i suoi familiari intendono dimorare abitualmente;**
- il mutuo deve essere stipulato non oltre sei mesi, antecedenti o successivi, alla data di inizio dei lavori di costruzione.

A decorrere dal 1° dicembre 2007 per poter fruire della detrazione la stipula del contratto di mutuo deve avvenire **nei sei mesi antecedenti ovvero nei diciotto mesi successivi** all'inizio dei lavori di costruzione.

- l'immobile deve essere adibito ad abitazione principale **entro sei mesi** dal termine dei lavori di costruzione;
- il contratto di mutuo deve essere stipulato dal soggetto che avrà il possesso dell'unità immobiliare a titolo di proprietà o di altro diritto reale.

Pertanto si decade dal beneficio se:
- l'immobile non viene destinato ad abitazione principale entro 6 mesi dalla conclusione dei lavori;
- i lavori di costruzione non sono ultimati entro il termine previsto dalle autorizzazioni edilizie, fatte salve eventuali proroghe e se il ritardo nei lavori è imputabile esclusivamente all'Amministrazione per il rilascio delle abilitazioni richieste;
- i lavori di costruzione dell'unità immobiliare non sono iniziati nei sei mesi antecedenti o successivi alla data di stipula del contratto di mutuo;

- nel caso in cui l'immobile non venga più utilizzato quale abitazione principale il diritto alla detrazione degli interessi passivi viene meno a decorrere dal periodo d'imposta successivo.

IMPORTI DETRAIBILI

L'agevolazione spetta in relazione agli interessi pagati sulla parte di mutuo effettivamente utilizzato per la copertura delle spese per la costruzione dell'immobile.
Infatti come ribadito nella **circolare n. 17/2005** la somma delle spese effettivamente sostenute è quella che risulta al termine dei lavori di costruzione o ristrutturazione dell'unità immobiliare.

Quindi il contribuente, **nel caso di lavori di costruzione o ristrutturazione di durata superiore all'anno** può portare in detrazione (nei limiti previsti) gli **interessi passivi sostenuti in ciascun anno**.
Nel periodo d'imposta nel quale risultano terminati i lavori, **va verificata l'effettiva detraibilità sulla base di tutte le spese sostenute e documentate e l'importo del mutuo erogato.**
Nel caso in **cui le spese sostenute risultassero inferiori al muto concesso**, il contribuente dovrà rettificare la quota di interessi passivi detratti in eccedenza, **assoggettandoli a tassazione** ed indicandoli nei redditi soggetti a tassazione separata del quadro D rigo D7.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

Il contribuente, per usufruire della detrazione in esame deve aver assolto agli obblighi previsti dalla normativa edilizia e deve conservare la seguente documentazione:
- fatture o ricevute comprovanti l'effettivo sostenimento delle spese per la costruzione dell'immobile;
- quietanze di pagamento degli interessi passivi;
- copia del contratto di mutuo dal quale deve risultare che il mutuo garantito da ipoteca sull'immobile è stato concesso per la costruzione o ristrutturazione dell'abitazione principale.

Per quanto riguarda il requisito dell'abitazione principale rilevano:
- le risultanze dei registri anagrafici;
- l'autocertificazione effettuata ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale il contribuente può attestare anche che dimora abitualmente in luogo diverso da quello indicato nei registri anagrafici.



ACQUISTO DEL SUOLO

La **circolare n. 17/E/2006** ha chiarito che l'eventuale spesa per l'acquisto del suolo su cui l'immobile viene costruito non rientra tra le spese per le quali sia possibile beneficiare della detrazione per gli interessi passivi.

CONTO DI FINANZIAMENTO ACCESSORIO

La **risoluzione n. 43/E/2011** ha precisato che l'accensione di un conto di finanziamento, parallelo ed accessorio rispetto al contratto di mutuo originario, essendo strumentale al raggiungimento del fine preordinato dal Legislatore, può considerarsi fiscalmente neutrale. Pertanto sono **detraibili** gli interessi passivi relativi all'acquisto, alla costruzione ed alla ristrutturazione dell'abitazione principale risultanti dal piano di ammortamento del mutuo originario, indipendentemente dalla circostanza che siano corrisposti mediante il **conto corrente accessorio** nonché quelli derivanti dal conto corrente accessorio, nel limite, naturalmente dell'importo previsto dalla Legge.

MUTUI MISTI
La circolare n. 20/E/2011 ha precisato invece che nell'ipotesi di mutui misti, **destinati all'acquisto e alla ristrutturazione dell'immobile** da adibire ad abitazione principale, il contribuente può produrre una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000 nella quale si attesti quale somma sia imputabile, ai fini agevolativi, all'acquisto dell'abitazione e quale alla ristrutturazione, conformemente a quanto previsto dalla risoluzione n. 147/E/2006.

FATTURE DI SPESA NON COINTESTATE
La **circolare n. 13/E/2013** ha precisato che nel caso di mutuo per la costruzione dell'abitazione principale intestato al 50% fra i due coniugi, per un immobile di proprietà al 50% se la documentazione di spesa è tutta intestata ad uno solo dei coniugi la detrazione può essere comunque fruita da entrambi i coniugi.
Nel caso prospettato, precisa l'Agenzia: *ove ricorrano gli altri presupposti, è possibile attestare sulle fatture giustificative che le spese di costruzione sono state sostenute al 50% da ciascun coniuge, al fine di consentire al coniuge non intestatario delle fatture di portare in detrazione la quota del 50% di interessi passivi corrispondente alla propria quota di intestazione del mutuo.*

Nella Circolare n. 13/E/2019 è stato invece precisato che nel caso in cui entrambi i coniugi abbiano stipulato un **mutuo per la costruzione o per la ristrutturazione dell'immobile da adibire ad abitazione principale, di proprietà di uno solo dei coniugi, e le fatture di spesa siano intestate in parte ad un coniuge e in parte all'altro coniuge**, il coniuge proprietario dell'immobile può calcolare la detrazione con riferimento **anche alla parte dispesa imputata all'altro coniuge non proprietario**, a condizione che sulle fatture a quest'ultimo intestate sia annotato che la spesa è stata interamente sostenuta dal coniuge proprietario. Il coniuge proprietario dell'immobile potrà portare in detrazione **solo la quota di interessi passivi corrispondenti alla propria quota di intestazione del mutuo**.

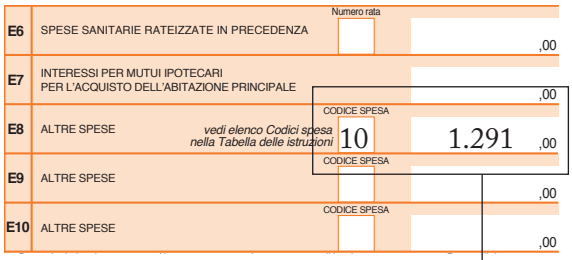
MUTUO PER LA COSTRUZIONE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE E CONIUGE A CARICO

L'Agenzia delle entrate nella **circolare n. 11/E/2014** ha chiarito che nel caso di mutuo contratto per la costruzione dell'abitazione principale, **la quota di interessi del coniuge fiscalmente a carico non può essere portata in detrazione dall'altro coniuge**.



ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Una coppia di coniugi ha stipulato nel 2010 un mutuo ipotecario per la costruzione dell'abitazione principale.
Nell'anno 2019 la banca ha certificato il pagamento di interessi passivi sostenuti per un importo complessivo di 4.000 euro.
Ipotizzando che l'importo del mutuo fosse pari a 100.000 euro mentre le spese documentate al termine dei lavori siano pari a 110.000 euro:
ciascuno dei due coniugi potrà usufruire della detrazione per gli interessi passivi versati compilando il modello 730:



CALCOLO DEGLI INTERESSI DETRAIBILI

Essendo le spese **sostenute di importo superiore all'ammontare del mutuo ciascun non sarà necessario effettuare alcuna rideterminazione degli interessi passivi detraibili.**
Tuttavia ciascun coniuge potrà indicare nel modello 730 la quota di interessi nel limiti previsti **(€ 2.582,28 / 2 = € 1.291,14)**.
Nella casella del codice spesa dovrà essere **indicato il codice "10"** che identifica le spese per interessi passivi per mutui ipotecari per la costruzione dell'abitazione principale mentre **nella colonna 2** va indicata la spesa sostenuta così come calcolata.

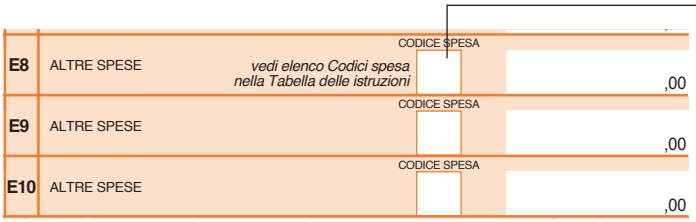
Il soggetto che presta assistenza fiscale calcola la detrazione spettante da riportare al rigo 28 del modello 730-3:

CALCOLO DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA		1 DICHIARANTE	2 CONIUGE
21	Detrazione per coniuge a carico	,00	,00
22	Detrazione per figli a carico	,00	,00
23	Ulteriore detrazione per figli a carico	,00	,00
24	Detrazione per altri familiari a carico	,00	,00
25	Detrazione per redditi di lavoro dipendente	,00	,00
26	Detrazione per redditi di pensione	,00	,00
27	Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi	,00	,00
28	Detrazione oneri ed erogazioni liberali	245 ,00	,00
29	Detrazione spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e per misure antisismiche	,00	,00
30	Detrazione spese arredo immobili ristrutturati	,00	,00
31	Detrazione spese per interventi di risparmio energetico	,00	,00
32	Detrazione spese arredo immobili giovani coppie	,00	,00
33	Detrazione IVA per acquisto abitazione classe energetica A o B	,00	,00
37	Detrazioni inquilini con contratto di locazione e affitto terreni agricoli ai giovani	,00	,00
38	Altre detrazioni d'imposta	,00	,00
39	Detrazione per comparto sicurezza e difesa	,00	,00
40	Detrazione per pace contributiva e colonnine di ricarica	,00	,00
41	Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa	,00	,00
42	Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione	,00	,00

L'importo della detrazione spettante ammonta ad € 245 (€ 1.291 * 19%= € 245,29).

Nel presente rigo vanno compresi anche gli interessi passivi sui mutui ipotecari indicati con il codice 10 nella sezione "oneri detraibili" della Certificazione Unica.

RIGHI E8 – E10: CODICE 11
INTERESSI PER PRESTITI O MUTUI AGRARI



Con il codice "11" si identifica la spesa per la quale spetta la detrazione del 19% per interessi relativi a prestiti o mutui agrari

Utilizzando il **codice "11" nei righi da E8 a E10** si identificano le spese sostenute nell'anno 2019 per:
- interessi passivi;
- oneri accessori;
- quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione;

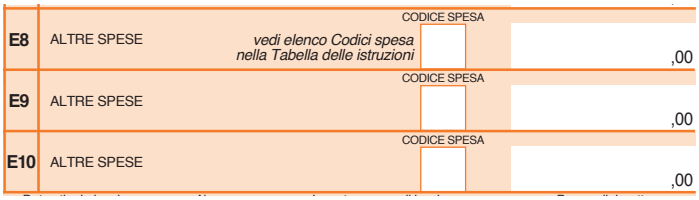
per prestiti e mutui agrari di ogni specie.

I contratti oggetto dell'agevolazione sono **finanziamenti** sia di **esercizio che di miglioramento** a **breve, medio e lungo termine previsti dalla legge** per l'ordinamento del credito agrario; il prestito o mutuo agrario può riguardare, senza limitazioni, qualsiasi tipologia di terreno.
Per poter fruire della detrazione in esame, i mutui ed i prestiti agrari devono essere stati pagati a **soggetti residenti nel territorio** dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.

L'importo ammesso in detrazione **non può essere superiore** alla **somma del reddito dominicale e agrario dichiarati tenendo conto delle rispettive rivalutazioni** (80% e 70%) e, in aggiunta, dell'ulteriore rivalutazione di cui all'articolo 1, comma 512, della L. 228/2012 pari, dal 2016, al 30% ai sensi dell'articolo 1, comma 909, della L. 208/2015.
A tal fine sono rilevanti anche **i redditi dei terreni derivanti da partecipazioni in società di persone e assimilate.** Diversamente, gli altri redditi derivanti dai terreni, quali le plusvalenze da cessione a titolo oneroso ed il corrispettivo per la concessione in affitto per uso non agricolo, non risultano invece rilevanti ai fini della detraibilità degli interessi passivi.
La detrazione spetta solo al soggetto intestatario del contratto di prestito o mutuo agrario.

Non sono previste per questa tipologia di mutui diversità di trattamento in relazione al momento di stipula del contratto di mutuo.
A livello di documentazione, il contribuente dovrà conservare **la copia del contratto di mutuo**, e la **certificazione relativa al pagamento degli interessi**, dei relativi oneri accessori e delle quote di rivalutazione.
Nel presente rigo vanno compresi anche gli interessi passivi sui mutui ipotecari indicati con il **codice 11** nella sezione "oneri detraibili" della Certificazione Unica.

RIGHI E8 – E10: ALTRE SPESE



Come già visto in precedenza per alcune tipologie di interessi passivi sui mutui ai righi **da E8 a E10** vanno indicati tutti gli altri oneri per i quali è prevista **la detrazione d'imposta del 19% , 26%, 30% o 35%** per i quali non è più previsto uno specifico rigo nella Sezione I.
Vanno riportati solamente gli oneri contraddistinti **dai codici da 8 a 44 e codice 99** per le quali spetta la detrazione del **19%** e gli oneri contraddistinti dai codici **61 e 62** per i quali spetta la detrazione d'imposta del **26%** e gli oneri contraddistinti dal codice **71 e 76** e per le quali spetta la detrazione del 30% e del 35% utilizzando per ognuno di essi un apposito rigo.
In particolare:

- alla **colonna 1** va indicato il codice corrispondente alla tipologia di spesa;
- alla **colonna 2** va indicata la spesa detraibile.

Per indicare più di cinque codici occorre compilare un ulteriore modulo del modello 730.

SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 19 PER CENTO

CODICE	DESCRIZIONE	RIGO	CODICE	DESCRIZIONE	RIGO
1	Spese sanitarie	E1	22	Contributi associativi alle società di mutuo soccorso	da E8 a E10
2	Spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologie esenti	E2	24	Erogazioni liberali a favore della società di cultura Biennale di Venezia	"
3	Spese sanitarie per persone con disabilità	E3	25	Spese relative a beni soggetti a regime vincolistico	"
4	Spese veicoli per persone con disabilità	E4	26	Erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche	"
5	Spese per l'acquisto di cani guida	E5	27	Erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo	"
6	Totale spese sanitarie per le quali è stata richiesta la rateizzazione nella precedente dichiarazione	E6	28	Erogazioni liberali a favore di fondazioni operanti nel settore musicale	"
7	Interessi per mutui ipotecari per acquisto abitazione principale	E7	29	Spese veterinarie	"
8	Interessi per mutui ipotecari per acquisto altri immobili	da E8 a E10	30	Spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi	"
9	Interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio	"	31	Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado	"
10	Interessi per mutui ipotecari per costruzione abitazione principale	"	32	Spese relative ai contributi versati per il riscatto degli anni di laurea dei familiari a carico	"
11	Interessi per prestiti o mutui agrari	"	33	Spese per asili nido	"
12	Spese per istruzione diverse da quelle universitarie	"	35	Erogazioni liberali al fondo per l'ammortamento di titoli di Stato	"
13	Spese per istruzione universitaria	"	36	Premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni	"
14	Spese funebri	"	38	Premi per assicurazioni per tutela delle persone con disabilità grave	"
15	Spese per addetti all'assistenza personale	"	39	Premi per assicurazioni per rischio di non autosufficienza	"
16	Spese per attività sportive per ragazzi (palestre, piscine e altre strutture sportive)	"	40	Spese sostenute per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale	"
17	Spese per intermediazione immobiliare	"	43	Premi per assicurazioni per il rischio di eventi calamitosi	"
18	Spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede	"	44	Spese per minori o maggiorenni con DSA	"
20	Erogazioni liberali a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o eventi straordinari	"	99	Altre spese detraibili	"
21	Erogazioni liberali alle società ed associazioni sportive dilettantistiche	"			

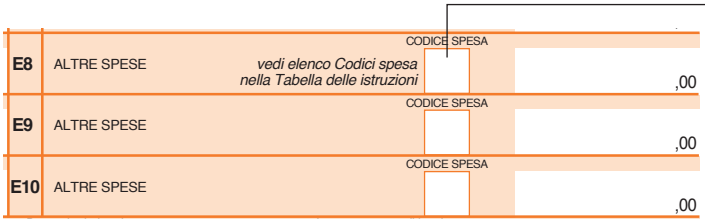
SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 26 PER CENTO

CODICE	DESCRIZIONE	RIGO	CODICE	DESCRIZIONE	RIGO
61	Erogazioni liberali a favore delle ONLUS	da E8 a E10	62	Erogazioni liberali a favore dei partiti politici	da E8 a E10

SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 30 E DEL 35 PER CENTO

CODICE	DESCRIZIONE DETRAZIONE DEL 30 PER CENTO	RIGO	CODICE	DESCRIZIONE DETRAZIONE DEL 35 PER CENTO	RIGO
71	Erogazioni liberali in denaro o natura a favore delle ONLUS e APS	da E8 a E10	76	Erogazioni liberali in denaro o natura a favore delle organizzazioni di volontariato (OV)	da E8 a E10

RIGHI E8 – E10: CODICE 12
SPESE PER ISTRUZIONE DIVERSE DA QUELLE UNIVERSITARIE



Con il codice "12" si identifica la spesa per la quale spetta la detrazione del 19% relativa alle spese di istruzione diverse da quelle universitarie

La **L. 107/2015** ha apportato alcune **modifiche all'articolo 15** comma 1 del Tuir con decorrenza dal **16 luglio 2015** inserendo la **lettera e) bis** che prevede la **detrazione del 19%** per "*le spese per la frequenza di scuole dell'infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della L. 62/2000, e successive modificazioni, per un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente*".
A fronte di tali modifiche normative a decorrere dal **modello 730/2016** è stato **istituito** il nuovo **codice "12"** che identifica le **spese di istruzione diverse da quelle universitarie**, da indicare nei righi **da E8 ad E10**, mentre con il codice "13" andranno indicate le spese di istruzione universitarie.

La Legge di Stabilità 2017 modificando l'articolo 15, comma 1 lettera e-*bis*) del Tuir, relativo alla detrazione Irpef **delle spese di istruzione** ha previsto che le spese per la frequenza di:
- **scuole dell'infanzia**;
- **scuole del primo ciclo di istruzione**, quindi scuole primarie e scuole secondarie di primo grado;
- **scuole secondarie di secondo grado,**

del **sistema nazionale di istruzione** di cui all'articolo 1, L. 62/2000, applicabile quindi sia alle scuole statali che alle scuole paritarie private, **siano detraibili nella misura del 19**% per **una spesa annua** per **ciascun alunno o studente** massima pari a:
- **717 euro** per l'anno **2017** (546 euro nel 2016);
- **786 euro** per l'anno **2018**;
- **800 euro** per l'anno **2019**.

Vanno indicate con il codice **"12"** le **spese di istruzione** sostenute nell'anno 2019 per la frequenza:
- **di scuole dell'infanzia** (scuola materna);
- **del primo ciclo di istruzione**;
- **della scuola secondaria di secondo grado**,

del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della L. 60/2000, nel **limite di euro 800 per alunno o studente**.
La **detrazione spetta** anche in caso di iscrizione ai corsi istituiti in base all'ordinamento antecedente il D.P.R. 212/2005 presso i Conservatori di Musica e gli Istituti musicali pareggiati. I nuovi corsi di formazione istituiti ai sensi del citato D.P.R. 212/2005 possono, invece, considerarsi equiparabili alle spese sostenute per l'iscrizione ai corsi universitari (rigo E8/E10, codice 13).



Nella risposta n. 158/2018 l'Agenzia ha precisato che **la detrazione non spetta** nel caso di spese sostenute per la frequenza di **uno o più anni scolastici di una scuola secondaria di secondo grado ubicata in un Paese UE o extra UE**.

Tra le spese ammesse alla detrazione rientrano, in quanto connesse alla frequenza scolastica:
- le **tasse** (a titolo di iscrizione e di frequenza);
- i **contributi obbligatori**;
- i **contributi volontari**:
- le **erogazioni liberali,**

deliberati dagli istituti scolastici o dai loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica.



Tali contributi ed erogazioni, anche se versati volontariamente, in quanto deliberati dagli istituti scolastici, **non rientrano** tra quelli che costituiscono **erogazioni liberali finalizzati all'innovazione tecnologica**, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa che danno diritto alla detrazione ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera *i-octies*) del Tuir.

Si tratta, ad esempio delle spese per:
- la **mensa scolastica** e per i **servizi scolastici integrativi** quali l'assistenza al pasto e il pre e post scuola. Per tali spese la detrazione spetta anche quando il servizio è reso per il tramite del Comune o di altri soggetti terzi rispetto alla scuola e anche se non è stato deliberato dagli organi di istituto essendo tale servizio istituzionalmente previsto dall'ordinamento scolastico per tutti gli alunni delle scuole dell'infanzia e delle scuole primarie e secondarie di primo grado*;*
- le **gite scolastiche**, per **l'assicurazione della scuola** e ogni altro contributo scolastico finalizzato all'ampliamento dell'offerta formativa deliberato dagli organi d'istituto (corsi di lingua, teatro, ecc., svolti anche al di fuori dell'orario scolastico e senza obbligo di frequenza).



Se le spese sono pagate alla scuola, i soggetti che prestano l'assistenza fiscale non devono richiedere al contribuente la copia della delibera scolastica che ha disposto tali versamenti. La delibera va richiesta, invece, nel caso in cui la spesa per il servizio scolastico integrativo non sia sostenuta per il tramite della scuola, ma sia pagata a **soggetti terzi** (ad es: all'agenzia di viaggio).



Nella **Circolare n. 13/E/2019** l'Agenzia ha chiarito, superando il precedente orientamento espresso nella Risoluzione n. 68/E/2018 che rientrano tra le spese ammesse alla detrazione anche quelle sostenute dal **1° gennaio 2018** per il servizio di **trasporto scolastico** anche se reso per il tramite del comune o di altri soggetti terzi rispetto alla scuola e anche se non è stato deliberato dagli organi d'istituto, atteso che, a partire dal 1° gennaio 2018, è possibile detrarre le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.

La detrazione **non spetta** per le spese relative **all'acquisto di materiale di cancelleria** e di **testi scolastici** per la scuola secondaria di primo e secondo grado;
Le spese sono detraibili anche se sostenute per **familiari fiscalmente a carico** (se il documento di spesa è intestato al figlio a carico, la detrazione può essere divisa in parti uguali tra i genitori, salvo che non intendano ripartire la spesa in misura diversa dal 50%, nel qual caso dovranno annotare le diverse percentuali di ripartizione nel documento di appoggio). Se il **documento di spesa è intestato ad uno dei genitori**, la detrazione compete al genitore stesso.



Le istruzioni precisano poi che questa detrazione **non è cumulabile** con quella prevista per le **erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche** per l'ampliamento dell'offerta formativa che sono indicate con il codice 31.
Tale incumulabilità va riferita **al singolo alunno**. Pertanto, ad esempio, il contribuente che ha un **solo figlio** e fruisce della detrazione in esame non può fruire anche di quella prevista per le erogazioni liberali, mentre il contribuente con **due figli** se per uno di essi non si avvale della detrazione per le spese di frequenza scolastica può avvalersi della detrazione per le erogazioni liberali di cui al citato articolo 15, comma 1, lettera *i-octies*) del Tuir.

DOCUMENTAZIONE DELLE SPESE

Al fine del riconoscimento dell'onere il contribuente deve esibire e conservare **le ricevute o quietanze di pagamento** recanti gli importi sostenuti a tale titolo nel corso del **2019**. Le spese sostenute per la **mensa scolastica o per il servizio di trasporto scolastico** possono essere documentate mediante **la ricevuta del bollettino postale** o del **bonifico bancario** intestata al soggetto destinatario del pagamento - sia esso la scuola, il Comune o altro fornitore del servizio - e deve riportare **nella causale l'indicazione del servizio mensa o del servizio di trasporto scolastico**, la scuola di frequenza e il nome e cognome dell'alunno.
Se per l'erogazione del servizio è previsto il pagamento **in contanti** o con altre modalità (ad esempio, bancomat) o l'acquisto di buoni mensa in formato cartaceo o elettronico, la spesa potrà essere documentata mediante **attestazione**, rilasciata dal soggetto che ha ricevuto il pagamento o dalla scuola, che certifichi **l'ammontare della spesa sostenuta nell'anno** e i dati dell'alunno o studente.



Non è possibile integrare il documento di spesa con i dati mancanti relativi all'alunno o alla scuola.

Nel presente rigo vanno indicate anche le spese indicate con il codice 12 nella sezione "oneri detraibili" della Certificazione Unica".

Non possono essere indicate le **spese sostenute nel 2019** che nello stesso anno sono state rimborsate dal **datore di lavoro** in **sostituzione delle retribuzioni premiali** e indicate nella sezione "*Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione – articolo 51 Tuir*" (punti da 701 a 706) della Certificazione Unica con il codice onere 12.

ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Un contribuente hanno sostenuto spese per la frequenza alla scuola materna figlio a carico per un importo complessivo nel corso dell'anno 2019 di € 2.500.
Il contribuente compilerà così la **sezione I del quadro E** del modello 730:

		Numero rata	CODICE SPESA		
E6	SPESE SANITARIE RATEIZZATE IN PRECEDENZA				,00
E7	INTERESSI PER MUTUI IPOTECARI PER L'ACQUISTO DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE				,00
E8	ALTRE SPESE *vedi elenco Codici spesa nella Tabella delle istruzioni*		12	800	,00
E9	ALTRE SPESE				,00
E10	ALTRE SPESE				,00

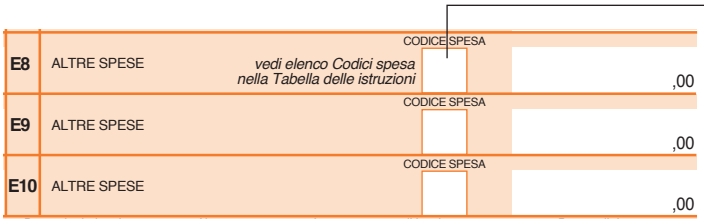
Nella casella **codice spesa** sarà indicato il **codice "12"** che identifica le spese di istruzione sostenute per la scuola dell'infanzia. Nella colonna 2 verrà indicato l'importo della spesa detraibile ricondotto nel limite massimo di **euro 800 per alunno**.

Il soggetto che presta assistenza fiscale calcola la detrazione spettante da riportare al rigo 28 del modello 730-3:

CALCOLO DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA		1 DICHIARANTE	2 CONIUGE
21	Detrazione per coniuge a carico	,00	,00
22	Detrazione per figli a carico	,00	,00
23	Ulteriore detrazione per figli a carico	,00	,00
24	Detrazione per altri familiari a carico	,00	,00
25	Detrazione per redditi di lavoro dipendente	,00	,00
26	Detrazione per redditi di pensione	,00	,00
27	Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi	,00	,00
28	Detrazione oneri ed erogazioni liberali	152 ,00	,00
29	Detrazione spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e per misure antisismiche	,00	,00
30	Detrazione spese arredo immobili ristrutturati	,00	,00
31	Detrazione spese per interventi di risparmio energetico	,00	,00
32	Detrazione spese arredo immobili giovani coppie	,00	,00
33	Detrazione IVA per acquisto abitazione classe energetica A o B	,00	,00
37	Detrazioni inquilini con contratto di locazione e affitto terreni agricoli ai giovani	,00	,00
38	Altre detrazioni d'imposta	,00	,00
39	Detrazione per comparto sicurezza e difesa	,00	,00
40	Detrazione per pace contributiva e colonnine di ricarica	,00	,00
41	Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa	,00	,00
42	Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione	,00	,00

L'importo della detrazione spettante ammonta ad € 152 (€ 800 * 19% = € 152).

RIGHI E8 – E10: CODICE 13
SPESE DI ISTRUZIONE UNIVERSITARIA



Con il codice "13" si identifica la spesa per la quale spetta la detrazione del 19% relativa alle spese di istruzione

La L. 107/2015 ha apportato alcune **modifiche all'articolo 15 del Tuir** a decorrere dal 16 luglio 2015:

- è stata **sostituita la lettera e)** del comma 1 e viene prevista la detraibilità nella misura del 19% della spesa sostenuta per "*la frequenza di corsi di istruzione universitaria, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi delle università statali*".

La Legge di Stabilità 2016 con il comma 954 è intervenuta **modificando nuovamente la lettera e dell'articolo 15** del Tuir prevedendo la possibilità di detrarre "*le spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, in misura non superiore, per le università non statali, a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanare entro il 31 dicembre, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali*".
Anche nel modello 730/2020 tali oneri sono identificati con il **codice "13"** che individua le spese di istruzione sostenute per la frequenza di corsi di istruzione universitaria.

Vanno indicate nel **rigo E8 – E10 con il codice "13"** le spese sostenute nell'anno **2019** per frequenza di corsi di **istruzione universitaria presso università statali e non statali, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria**, tenuti presso università o istituti pubblici o privati, italiani o stranieri.

La detrazione spetta, in particolare, per le spese sostenute per la frequenza di:

- **corsi di istruzione universitaria**;
- **corsi universitari di specializzazione**. Per la frequenza di **corsi di specializzazione in psicoterapia** post universitaria la detrazione spetta se gli stessi sono effettuati presso centri accreditati presso il MIUR;
- **corsi di perfezionamento**;
- **master universitari**. Un master erogato da un consorzio al quale una università statale partecipa con una quota non di maggioranza è equiparato a un master di università privata;
- **corsi di dottorato di ricerca**. Ai sensi del D.M. 270/2004 e della L. 210/1998, il dottorato di ricerca rappresenta un titolo conseguito a seguito di uno specifico corso previsto dall'ordinamento per consentire ai laureati di acquisire un grado di preparazione necessaria per svolgere l'attività di ricerca di alta qualificazione;
- **istituti tecnici superiori (ITS)** in quanto equiparati alle spese universitarie (*nota MIUR DGOSV prot. 13.06.2016, n. 6578*);
- **nuovi corsi istituiti ai sensi del D.P.R. 212/2005 presso i Conservatori di Musica** e gli Istituti musicali pareggiati. I corsi di formazione relativi al precedente ordinamento possono, invece, considerarsi equiparabili ai corsi di formazione scolastica secondaria, per i quali spetta la detrazione come spese di istruzione secondaria di secondo grado (rigo E8/E10, cod. 12).

Non sono, invece, detraibili le spese di iscrizione presso istituti musicali privati.

La detrazione spetta per le **spese sostenute** per:
- **tasse di immatricolazione ed iscrizione** (anche per gli studenti fuori corso);
- **soprattasse per esami di profitto e laurea**;
- la **partecipazione ai test di accesso ai corsi di laurea**, eventualmente previsti dalla facoltà, in quanto lo svolgimento della prova di preselezione costituisce una condizione indispensabile per l'accesso ai corsi di istruzione universitaria (Risoluzione n. 87/2008);
- la frequenza dei **Tirocini Formativi Attivi** (TFA) per la formazione iniziale dei docenti istituiti, ai sensi del DM del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 249 del 10 settembre 2010, presso le facoltà universitarie o le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

La detrazione spetta per le spese sostenute nel 2019, anche se **riferite a più anni**.
La detrazione **non spetta** per:
- i **contributi pagati all'università pubblica** relativamente al **riconoscimento** del titolo di studio (laurea) conseguito all'estero, in quanto la spesa indicata non rientra nel concetto di "*spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria*";
- le spese relative: **all'acquisto di libri scolastici**, **strumenti musicali**, **materiale di cancelleria**, **viaggi ferroviari**, **vitto e alloggio** necessarie per consentire la frequenza della scuola.

Per quanto riguarda il regime di detraibilità andremo a distinguere:
- le somme corrisposte per **la frequenza di corsi presso università statali** le quali **saranno interamente detraibili**;
- le somme corrisposte per **la frequenza ad università non statali italiane e straniere** che possono essere portate in detrazione per **un importo non superiore** a quelle stabilite annualmente per ciascuna facoltà universitaria con Decreto del Ministero dell'Istruzione, tenendo conto degli importi medi delle somme e contributi dovuti da università statali nelle diverse aree geografiche.

NEW

Per il **periodo di imposta 2019**, il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (MIUR) ha emanato il Decreto **19 dicembre 2019**, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 11 febbraio 2020, n. 34,nel quale sono state confermate anche per l'anno 2019 gli importi che erano stati stabiliti per il 2018. Il citato decreto prevede che **la spesa detraibile** relativa alle tasse ed ai contributi di iscrizione per la frequenza ai corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico delle Università non statali è individuata **in base a ciascuna area disciplinare di afferenza** ed in base alla **Regione in cui ha sede l'ateneo**, nei limiti massimi indicati nella seguente tabella:

Area disciplinare	NORD	CENTRO	SUD
Medica	€ 3.700	€ 2.900	€ 1.800
Sanitaria	€ 2.600	€ 2.200	€ 1.600
Scientifico-tecnologica	€ 3.500	€ 2.400	€ 1.600
Umanistico - sociale	€ 2.800	€ 2.300	€ 1.500

Nell'allegato 1 al decreto è possibile individuare le **classi di laurea** (laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico) afferenti alle aree disciplinari indicate e **le zone geografiche** di riferimento delle regioni.

Il comma 3 del Decreto prevede infine che la spesa sostenuta da studenti iscritti a **corsi di dottorato, di specializzazione e ai master universitari** di primo e secondo livello sono **detraibili** nell'importo massimo desunto dalla seguente tabella:

Spesa massima detraibile	NORD	CENTRO	SUD E ISOLE
Corsi di dottorato, di specializzazione e master universitari di primo e di secondo livello	€ 3.700	€ 2.900	€ 1.800

A tutti gli importi di riferimento **deve essere sommato** l'importo relativo alla **tassa regionale per il diritto allo studio** di cui all'articolo 3 della L. 549/1995, mentre nei limiti di spesa individuati dal decreto del MIUR deve essere ricompresa anche **l'imposta di bollo**.



Nella **circolare n. 18/E/2016** sono stati forniti interessanti chiarimenti in merito alla **detraibilità delle spese universitarie**, in particolare è stato precisato che:

- per la detraibilità delle spese per **frequenza all'estero di corsi universitari** occorre fare riferimento all'importo massimo stabilito per la frequenza di corsi di istruzione appartenenti alla medesima area disciplinare e alla zona geografica in cui ricade il domicilio fiscale del contribuente;
- le spese sostenute per la frequenza **di corsi di laurea in teologia** presso le università Pontificie sono detraibili nella misura stabilita per corsi di istruzione appartenenti all'area disciplinare "Umanistico – sociale". Per quanto concerne la zona geografica di riferimento l'Agenzia ritiene, per motivi di semplificazione, che questa debba essere individuata nella regione in cui si svolge il corso di studi anche nel caso in cui il corso sia tenuto presso lo Stato Città del Vaticano;
- le spese per i corsi di laurea svolti dalle **Università telematiche** possono essere detratte, al pari di quelle per la frequenza di altre università non statali, facendo riferimento all'area tematica del corso e, per l'individuazione dell'area geografica, alla regione in cui ha sede legale l'università.

Nella c**ircolare n. 7/E/2017** è stato invece chiarito che per i corsi di studio tenuti presso **sedi ubicate in regioni diverse** rispetto a quella in cui l'Università ha la sede legale, ai fini della detrazione occorre fare riferimento **all'area geografica** in cui si svolge il corso. Nell'ipotesi in cui uno studente, nel medesimo periodo di imposta, a causa di un cambiamento di facoltà di studi o di corso di studio, si trovasse nella situazione di sostenere le spese presso **università site in aree geografiche diverse** o per corsi appartenenti ad aree tematiche diverse, il limite di spesa detraibile sarà **il più alto tra quelli applicabili previsti dal decreto**. Nel caso in cui le spese siano sostenute per la frequenza di corsi istituiti sia presso università statali sia università non statali, la detrazione per le spese sostenute per la frequenza presso le università statali potrà essere calcolata sull'intero importo mentre quelle sostenute presso università non statali saranno ricondotte nei limiti previsti dal decreto MIUR con le modalità sopra descritte.

Le spese **sono detraibili anche se sostenute per familiari fiscalmente a carico** (se il documento di spesa è intestato al figlio a carico, la detrazione può essere divisa in parti uguali tra i genitori, salvo che non intendano ripartire la spesa in misura diversa dal 50%, nel qual caso dovranno annotare le diverse percen-

tuali di ripartizione nel documento di appoggio). Se il documento di spesa è intestato ad uno dei genitori, la detrazione compete al genitore stesso. Le spese vanno **documentate** conservando i **bollettini di versamento** delle tasse scolastiche. Nel presente rigo vanno comprese anche le spese indicate con il **codice 13** nella sezione "oneri detraibili" della Certificazione Unica.
L'importo deve comprendere le spese indicate nella sezione "**Oneri detraibili**" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il **codice onere 13**. Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2019 che nello stesso anno **sono state rimborsate dal datore di lavoro** in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione "*Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione – articolo 51 Tuir*" (punti da 701 a 706) della Certificazione Unica con il **codice onere 13.**

ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Una coppia di coniugi hanno sostenuto spese per la frequenza all'università del figlio a carico per un importo complessivo nel corso dell'anno 2019 di 1.600 euro.
Il contribuente compilerà così la sezione I del quadro E del modello 730:

		Numero rata		
E6	SPESE SANITARIE RATEIZZATE IN PRECEDENZA			,00
E7	INTERESSI PER MUTUI IPOTECARI PER L'ACQUISTO DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE			,00
E8	ALTRE SPESE *vedi elenco Codici spesa nella Tabella delle istruzioni*	CODICE SPESA 13	800	,00
E9	ALTRE SPESE	CODICE SPESA		,00
E10	ALTRE SPESE	CODICE SPESA		,00

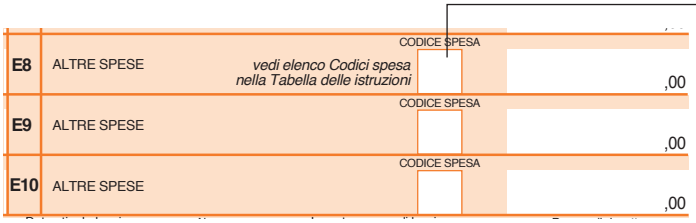
Nella casella codice spesa sarà indicato il **codice "13"** che identifica le spese di istruzione sostenute nel corso dell'anno. Nella colonna 2 verrà indicato l'importo della spesa detraibile: **dato che per le università statali non vi sono limiti di spesa e che il documento di spesa è intestato al figlio a carico i coniugi possono detrarre entrambi la spesa sostenuta al 50% (salvo che non intendano ripartire la spesa in misura diversa).**

Il soggetto che presta assistenza fiscale calcola la detrazione spettante da riportare al rigo 28 del modello 730-3:

CALCOLO DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA		1 DICHIARANTE	2 CONIUGE
21	Detrazione per coniuge a carico	,00	,00
22	Detrazione per figli a carico	,00	,00
23	Ulteriore detrazione per figli a carico	,00	,00
24	Detrazione per altri familiari a carico	,00	,00
25	Detrazione per redditi di lavoro dipendente	,00	,00
26	Detrazione per redditi di pensione	,00	,00
27	Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi	,00	,00
28	Detrazione oneri ed erogazioni liberali	152 ,00	,00
29	Detrazione spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e per misure antisismiche	,00	,00
30	Detrazione spese arredo immobili ristrutturati	,00	,00
31	Detrazione spese per interventi di risparmio energetico	,00	,00
32	Detrazione spese arredo immobili giovani coppie	,00	,00
33	Detrazione IVA per acquisto abitazione classe energetica A o B	,00	,00
37	Detrazioni inquilini con contratto di locazione e affitto terreni agricoli ai giovani	,00	,00
38	Altre detrazioni d'imposta	,00	,00
39	Detrazione per comparto sicurezza e difesa	,00	,00
40	Detrazione per pace contributiva e colonnine di ricarica	,00	,00
41	Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa	,00	,00
42	Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione	,00	,00

L'importo della detrazione spettante ammonta ad € 152 (€ 800 * 19%= € 119,70).

RIGHI E8 – E10: CODICE 14
SPESE FUNEBRI



Con il codice "14" si identifica la spesa per la quale spetta la detrazione del 19% relativa alle spese funebri

La Legge di Stabilità 2016, al comma 954, ha modificato **l'articolo 15 comma 1 lettera d)** del Tuir che disciplina la **detraibilità delle spese funebri** disponendo che siano detraibili "*le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone, per importo non superiore a euro 1.550 per ciascuna di esse*".
Con la modifica normativa a decorrere dal 2015 saranno quindi detraibili **le spese funebri sostenute per la morte di persone, indipendentemente dall'esistenza di un vincolo di parentela con esse**, mentre l'importo, riferito a ciascun decesso, non può essere superiore **ad euro 1.550**, anche se più soggetti sostengono la spesa.

Vanno indicati nel **rigo E8 – E10 con il codice "14"** **le spese funebri** sostenute nell'anno 2019 per la morte di persone, indipendentemente dall'esistenza di un vincolo di parentela con esse.
Per ciascun decesso l'importo massimo di spesa che può beneficiare della detrazione del 19% ammonta a **1.550 euro**; tale limite resta anche se più soggetti sostengono la spesa.
Fra le spese funebri sono comprese:
- **le prestazioni di trasporto e sepoltura;**
- **l'acquisto del loculo e della lapide;**
- **l'importo corrisposto per il necrologio funebre**.

Per qualificarsi come spesa funeraria deve esserci un rapporto di causa ed effetto tra il decesso e il sostenimento della spesa: non saranno pertanto detraibili eventuali spese sostenute in previsione di futuri decessi.
Le spese funebri devono essere documentate da apposite fatture, rilasciate da chi ha percepito le somme; la detraibilità della spesa spetta al soggetto che l'ha **effettivamente sostenuta** (e può essere ripartita anche tra più soggetti, previa annotazione di una dichiarazione di ripartizione delle spese).

NEW

Nella **circolare n. 7/E/2018** l'Agenzia ha chiarito che la detrazione spetta anche per le **spese funebri sostenute all'estero** a condizione che:
- la **documentazione in lingua originale** comprovante tali spese sia corredata **da una traduzione giurata in lingua italiana;**
- la documentazione **redatta in inglese, francese, tedesco o spagnolo** sia corredata da una traduzione che può essere **eseguita** e **sottoscritta** dal contribuente.

La documentazione redatta in **sloveno** può essere corredata da una traduzione non giurata, se il **contribuente è residente nella Regione Friuli Venezia Giulia e appartiene alla minoranza slovena**.

Nel caso di più decessi, occorre compilare più righi da E8 a E10 ognuno di essi il codice "14" e la spesa relativa a ciascun decesso.

Nel presente rigo vanno comprese anche le spese indicate con il codice 14 nella sezione "oneri detraibili" della Certificazione Unica.

DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE

Se la spesa funebre è sostenuta da soggetti diversi dall'intestatario della fattura, affinché questi possano fruire della detrazione è necessario che nel documento originale di spesa sia riportata una dichiarazione di ripartizione della stessa sottoscritta anche dall'intestatario del documento.

Tipologia	Documenti
Spese funebri	• *Fatture e/o ricevute fiscali riconducibili al funerale: la fattura dell'agenzia di pompe funebri, del fiorista (se la spesa è fatturata a parte), la ricevuta di versamento effettuata al comune per i diritti cimiteriali, le fatture relative agli annunci funebri*
Spese funebri all'estero	• *Documentazione in lingua originale delle spese sostenute corredata da una traduzione giurata in lingua italiana. Se la documentazione è in lingua inglese, francese, tedesco o spagnolo, la traduzione può essere eseguita e sottoscritta dal contribuente. La documentazione in sloveno può essere corredata da una traduzione non giurata se il contribuente è residente nella Regione Friuli Venezia Giulia e appartiene alla minoranza slovena.*

ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Un contribuente nel corso dell'anno **2019** ha sostenuto spese per il decesso del padre per importi pari a:

- 1.350 euro per **l'acquisto del loculo e della lapide**
- 400 euro **l'importo corrisposto per il necrologio funebre**

Essendo l'unico soggetto ad aver sostenuto la spesa potrà portarla interamente in detrazione nel modello 730 entro il limite di 1.550 euro:



Nella casella codice spesa sarà indicato il **codice "14"** che identifica le **spese funebri** sostenute nel corso dell'anno. Nella colonna 2 verrà indicato l'importo della spesa detraibile (€ 1.350 + € 400) ricondotto al limite massimo di € 1.550

Il soggetto che presta assistenza fiscale calcola la detrazione spettante da riportare al rigo 28 del modello 730-3:

CALCOLO DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA		1 DICHIARANTE	2 CONIUGE
21	Detrazione per coniuge a carico	,00	,00
22	Detrazione per figli a carico	,00	,00
23	Ulteriore detrazione per figli a carico	,00	,00
24	Detrazione per altri familiari a carico	,00	,00
25	Detrazione per redditi di lavoro dipendente	,00	,00
26	Detrazione per redditi di pensione	,00	,00
27	Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi	,00	,00
28	Detrazione oneri ed erogazioni liberali	295 ,00	,00
29	Detrazione spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e per misure antisismiche	,00	,00
30	Detrazione spese arredo immobili ristrutturati	,00	,00
31	Detrazione spese per interventi di risparmio energetico	,00	,00
32	Detrazione spese arredo immobili giovani coppie	,00	,00
33	Detrazione IVA per acquisto abitazione classe energetica A o B	,00	,00
37	Detrazioni inquilini con contratto di locazione e affitto terreni agricoli ai giovani	,00	,00
38	Altre detrazioni d'imposta	,00	,00
39	Detrazione per comparto sicurezza e difesa	,00	,00
40	Detrazione per pace contributiva e colonnine di ricarica	,00	,00
41	Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa	,00	,00
42	Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione	,00	,00

L'importo della detrazione spettante ammonta ad € 294 (€ 1.550 * 19%= € 294,50)

RIGHI E8 – E10: CODICE 15
SPESE PER ADDETTI ALL'ASSISTENZA PERSONALE

E8	ALTRE SPESE	*vedi elenco Codici spesa nella Tabella delle istruzioni*	CODICE SPESA	,00
E9	ALTRE SPESE		CODICE SPESA	,00
E10	ALTRE SPESE		CODICE SPESA	,00

Con il codice "15" si identifica la spesa per la quale spetta la detrazione del 19% relativa alle spese per addetti all'assistenza personale

Vanno indicati nel **rigo E8 – E10 con il codice "15"** **le spese per addetti all'assistenza personale** sostenute nell'anno 2019, per un importo non superiore a **2.100,00 euro**, per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.

- È possibile fruire della detrazione solo se il reddito complessivo del **contribuente dichiarante non supera 40.000 euro**;
- nel limite di reddito deve essere considerato anche quello derivante dalla locazione dei fabbricati assoggettati a cedolare secca;
- la detrazione spetta anche per le spese sostenute per i familiari che possono essere a carico anche se **non è necessario che il familiare per il quale si sostiene la spesa sia fiscalmente a carico del contribuente**;

- sono **considerati non autosufficienti nel compimento degli atti della vita quotidiana** i soggetti che non sono in grado, ad esempio, di assumere alimenti, di espletare le funzioni fisiologiche e provvedere all'igiene personale, di deambulare, di indossare gli indumenti. Inoltre, può essere considerata non autosufficiente anche la persona che necessita di sorveglianza continuativa;
- **lo stato di non autosufficienza deve derivare da una patologia e deve risultare da certificazione medica,** non può essere quindi riferito ai bambini quando la non autosufficienza non si ricollega all'esistenza di patologie;
- il limite di **2.100 euro deve essere considerato con riferimento al singolo contribuente** a prescindere dal numero dei soggetti cui si riferisce l'assistenza quindi, se un contribuente ha sostenuto spese per sè e per un proprio familiare, l'importo da indicare nel rigo con codice "15" non può superare € 2.100,00;
- nel caso in cui **più familiari** hanno sostenuto spese per assistenza riferite allo stesso familiare, il limite massimo di 2.100 euro dovrà essere ripartito tra coloro che hanno sostenuto la spesa.

La detrazione spetta per le **spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale** (ad esempio per le c.d. badanti) propria o di uno o più familiari indicati nell'articolo 433 del cod. civ., anche **se non fiscalmente a carico del contribuente.**
La detrazione spetta anche se le prestazioni di assistenza sono rese da:
- una casa di cura o di riposo;
- una cooperativa di servizi;
- un'agenzia interinale.

La **detrazione non spetta** per:
- le **spese sostenute per i lavoratori domestici** (colf) che hanno un inquadramento contrattuale diverso dagli addetti all'assistenza personale;
- i **contributi previdenziali che sono deducibili dal reddito** ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del Tuir.



Circolare n. 10/E/2005: la detrazione può essere attribuita alle spese per l'assistenza personale prestata ad un **soggetto non autosufficiente ricoverato presso una casa di cura e di ricovero.**
È necessario tuttavia che i corrispettivi per l'assistenza personale siano certificati distintamente rispetto a quelli riferibili alle altre prestazioni fornite dall'istituto.

Circolare n. 17/E/2006: la detrazione compete anche nel caso in cui l'assistenza personale sia resa **da parte di cooperative di servizi**. In tale circostanza la documentazione rilasciata dalla cooperativa deve contenere:
- gli estremi anagrafici ed il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento;
- i dati identificativi della cooperativa stessa;
- le informazioni specifiche circa la natura del servizio reso.

Per poter fruire della detrazione le spese sostenute devono risultare **da idonea documentazione,** che può anche consistere in una ricevuta debitamente firmata, rilasciata dall'addetto all'assistenza.

Tale documentazione deve contenere:
- gli estremi anagrafici e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento;
- gli estremi anagrafici e il codice fiscale del soggetto che presta l'assistenza;
- se la spesa è sostenuta in favore di un familiare, nella ricevuta devono essere indicati anche gli estremi anagrafici e il codice fiscale del familiare.

Nel caso in cui le prestazioni di assistenza siano rese da un'**agenzia interinale**, la documentazione deve specificare la **qualifica contrattuale** del lavoratore.

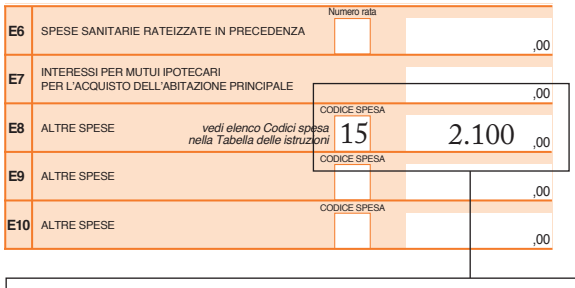
Nel presente rigo vanno comprese anche le spese indicate con il codice 15 nella sezione "oneri detraibili" della Certificazione Unica.

L'importo deve comprendere le **spese** indicate nella sezione "**Oneri detraibili**" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il **codice onere 15**.
Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2019 che nello stesso anno sono state **rimborsate dal datore di lavoro** in sostituzione delle **retribuzioni premiali** e indicate nella sezione "*Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione articolo 51 Tuir*" (punti da 701 a 706) della Certificazione Unica con il **codice onere 15**.

ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Un contribuente ha sostenuto nel corso del **2019** spese per assistenza specifica nei confronti di entrambi i genitore per un importo complessivo di spese documentate pari a 3.000 euro.

Il reddito complessivo del contribuente non supera 40.000 euro.
Il contribuente compilerà così la sezione I del quadro E del modello 730:



Nella casella codice spesa sarà indicato il **codice "15"** che identifica le spese per assistenza specifica sostenute nel corso dell'anno. Nella **colonna 2** verrà indicato **l'importo della spesa detraibile nel limite massimo consentito di 2.100 euro** che deve essere considerato con **riferimento al singolo contribuente a prescindere dal numero dei soggetti cui si riferisce l'assistenza**.

Il soggetto che presta assistenza fiscale calcola la detrazione spettante da riportare al rigo 28 del modello 730-3:

CALCOLO DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA		1 DICHIARANTE	2 CONIUGE
21	Detrazione per coniuge a carico	,00	,00
22	Detrazione per figli a carico	,00	,00
23	Ulteriore detrazione per figli a carico	,00	,00
24	Detrazione per altri familiari a carico	,00	,00
25	Detrazione per redditi di lavoro dipendente	,00	,00
26	Detrazione per redditi di pensione	,00	,00
27	Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi	,00	,00
28	Detrazione oneri ed erogazioni liberali	399 ,00	,00
29	Detrazione spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e per misure antisismiche	,00	,00
30	Detrazione spese arredo immobili ristrutturati	,00	,00
31	Detrazione spese per interventi di risparmio energetico	,00	,00
32	Detrazione spese arredo immobili giovani coppie	,00	,00
33	Detrazione IVA per acquisto abitazione classe energetica A o B	,00	,00
37	Detrazioni inquilini con contratto di locazione e affitto terreni agricoli ai giovani	,00	,00
38	Altre detrazioni d'imposta	,00	,00
39	Detrazione per comparto sicurezza e difesa	,00	,00
40	Detrazione per pace contributiva e colonnine di ricarica	,00	,00
41	Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa	,00	,00
42	Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione	,00	,00

L'importo della detrazione spettante ammonta ad € 399 (€ 2.100 * 19%= € 399).

RIGHI E8 – E10: CODICE 16
SPESE PER ATTIVITÀ SPORTIVE PER RAGAZZI

E8	ALTRE SPESE	*vedi elenco Codici spesa nella Tabella delle istruzioni*	CODICE SPESA	,00
E9	ALTRE SPESE		CODICE SPESA	,00
E10	ALTRE SPESE		CODICE SPESA	,00

Con il codice "16" si identifica la spesa per la quale spetta la detrazione del 19% relativa alle spese per attività sportive praticate dai ragazzi

Vanno indicati nel **rigo E8 – E10 con il codice "16"** **le spese** sostenute **nell'anno 2019**, per l'iscrizione annuale e l'abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni.
L'importo **massimo per ciascun ragazzo** sul quale spetta la detrazione del 19% ammonta a **210,00 euro.**

La detrazione spetta anche se tali spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico.
Risoluzione n. 50/E/2009: nel caso la spesa venga sostenuta **da entrambi i genitori**, l'importo massimo su cui calcolare la detrazione **è sempre pari ad 210 euro per ciascun figlio; pertanto i genitori dovranno ripartire la detrazione su tale importo**.

Circolare n. 34/E/2008: con **riferimento al requisito dell'età**, in considerazione del principio di unità del periodo d'imposta, l'Agenzia delle entrate ritiene che, pur in assenza di una specificazione normativa, che lo stesso ricorra purché sussista anche per una sola parte del periodo d'imposta.

Pertanto con riferimento ai soggetti che nel corso **dell'anno 2019 abbiano compiuto 5 o 18 anni la detrazione spetta indipendentemente da fatto che tali spese siano state sostenute prima del compimento dei 5 anni o dopo il compimento dei 18 anni**.

Circolare n. 34/E/2008: per usufruire della detrazione è necessario che i ragazzi pratichino **l'attività sportiva presso le "associazioni sportive"**, come definite dal D.M. del 28 marzo del 2007 ovvero:

- **società e le associazioni sportive dilettantistiche** indicate dall'articolo 90, commi 17 e seguenti, della L. 289/2002, che abbiano nella propria denominazione sociale l'espressa indicazione della finalità sportiva e della ragione o denominazione sociale dilettantistica;
- **palestre, piscine e altre strutture e impianti sportivi** destinati all'esercizio dilettantistico della pratica sportiva non professionale, agonistica e non agonistica, compresi gli impianti polisportivi gestiti, anche in forma diversa dalle associazioni sportive, da soggetti pubblici privati, anche in forma di impresa, individuale o societaria, secondo le norme del codice civile.

La detrazione, pertanto, non spetta per le spese sostenute, ad esempio, per l'attività sportiva praticata presso:

- le **associazioni che non rientrano nella definizione di "sportiva dilettantistica"**, quali quelle che non hanno ottenuto il riconoscimento del Coni o delle rispettive Federazioni sportive nazionali o enti di promozione sportiva;
- le **società di capitali** di cui alla L. 91/1981 (sport professionistico);
- le **associazioni non sportive** (ad esempio associazioni culturali) che organizzano corsi di attività motoria non in palestra.

Le **spese devono risultare da idonea documentazione** quale:

- bollettino bancario o postale;
- fattura o ricevuta;
- quietanza di pagamento.

Da tale documentazione devono risultare:

- la ditta, denominazione o ragione sociale e la sede legale ovvero, se persona fisica, il nome cognome e residenza, nonché il codice fiscale del soggetto che ha reso la prestazione;
- la causale del pagamento;
- l'attività sportiva praticata;
- l'importo corrisposto per la prestazione resa;
- i dati anagrafici del praticante l'attività sportiva e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento.

Nella circolare n. 20/E/2011 l'Agenzia ha chiarito che anche **in presenza di pagamenti effettuati nei confronti dei comuni che abbiano stipulato apposite convenzioni** con strutture sportive, al fine di beneficiare della detrazione in esame, è necessario che la spesa sostenuta sia certificata nei modi e con i dati richiesti dalla normativa. Pertanto, il bollettino bancario o postale intestato al comune, ovvero la ricevuta rilasciata dall'associazione sportiva, dovranno riportare le indicazioni di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) dell'articolo 2, comma 1, del citato D.I. 28 marzo 2007.
Nel presente rigo vanno comprese anche le spese indicate con il codice 16 nella sezione "oneri detraibili" della Certificazione Unica.

ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Un contribuente ha sostenuto nel corso del 2019 una spesa per l'iscrizione al corso di pallavolo di due figli rispettivamente di 9 e 12 anni.
L'importo della spesa sostenuta ammonta ad 250 euro per ciascun figlio.

Il contribuente compilerà così la sezione I del quadro E del modello 730:

		Numero rata	CODICE SPESA		
E6	SPESE SANITARIE RATEIZZATE IN PRECEDENZA				,00
E7	INTERESSI PER MUTUI IPOTECARI PER L'ACQUISTO DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE				,00
E8	ALTRE SPESE *vedi elenco Codici spesa nella Tabella delle istruzioni*		16	210	,00
E9	ALTRE SPESE		16	210	,00
E10	ALTRE SPESE				,00

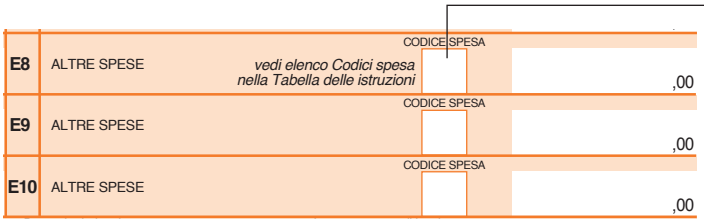
Dato che la spesa riguarda più di un figlio dovranno essere compilati più righi riportando in ognuno di essi il **codice "16"** che identifica le spese per attività sportive sostenute nel corso dell'anno.
Nella **colonna 2** verrà indicato **l'importo della spesa detraibile nel limite massimo consentito pari ad € 210 per ciascun figlio,** nonostante la spesa sostenuta e documentata sia di ammontare superiore.

Il soggetto che presta assistenza fiscale calcola la detrazione spettante da riportare al rigo 28 del modello 730-3:

CALCOLO DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA		1 DICHIARANTE	2 CONIUGE
21	Detrazione per coniuge a carico	,00	,00
22	Detrazione per figli a carico	,00	,00
23	Ulteriore detrazione per figli a carico	,00	,00
24	Detrazione per altri familiari a carico	,00	,00
25	Detrazione per redditi di lavoro dipendente	,00	,00
26	Detrazione per redditi di pensione	,00	,00
27	Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi	,00	,00
28	Detrazione oneri ed erogazioni liberali	80 ,00	,00
29	Detrazione spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e per misure antisismiche	,00	,00
30	Detrazione spese arredo immobili ristrutturati	,00	,00
31	Detrazione spese per interventi di risparmio energetico	,00	,00
32	Detrazione spese arredo immobili giovani coppie	,00	,00
33	Detrazione IVA per acquisto abitazione classe energetica A o B	,00	,00
37	Detrazioni inquilini con contratto di locazione e affitto terreni agricoli ai giovani	,00	,00
38	Altre detrazioni d'imposta	,00	,00
39	Detrazione per comparto sicurezza e difesa	,00	,00
40	Detrazione per pace contributiva e colonnine di ricarica	,00	,00
41	Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa	,00	,00
42	Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione	,00	,00

L'importo della detrazione spettante ammonta ad € 80 (€ 420 * 19% = € 80).

RIGHI E8 – E10: CODICE 17
SPESE PER INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE



Con il codice "17" si identifica la spesa per la quale spetta la detrazione del 19% relativa alle spese per intermediazione immobiliare

Vanno indicati nel **rigo E8 – E10 con il codice "17"** **le spese** sostenute nell'anno 2019 per i **compensi pagati a soggetti di intermediazione immobiliare per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale**.
L'importo massimo su cui è possibile beneficiare della detrazione del 19% non **può essere superiore a 1.000 euro.**
Come precisato nella **circolare n. 28/E/2006** l'importo di 1.000 euro costituisce il massimo cui commisurare la detrazione in relazione all'intera spesa sostenuta e la possibilità di portare in detrazione quest'onere si esaurisce in un unico anno d'imposta.
Se l'unità immobiliare è acquistata da più soggetti, la detrazione, nel limite di 1.000 euro, va ripartita tra i comproprietari in base alla percentuale di proprietà, anche se la fattura è intestata ad un solo comproprietario.

L'articolo 35, comma 22 del D.L. 223/2006 dispone che all'atto della cessione dell'immobile, anche se assoggettata ad Iva, le parti hanno l'obbligo di rendere apposita **dichiarazione sostitutiva** di atto di notorietà recante **l'indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo**. Con le medesime modalità, ciascuna delle parti ha l'obbligo di dichiarare:
a) se si è avvalsa di un **mediatore** e, nell'ipotesi affermativa, di fornire i **dati identificativi** del titolare, se persona fisica, o la denominazione, la ragione sociale ed i dati identificativi del legale rappresentante, se soggetto diverso da persona fisica, ovvero del mediatore non legale rappresentante che ha operato per la stessa società;
b) il **codice fiscale o la partita Iva**;
c) il **numero di iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione** e della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di riferimento per il titolare ovvero per il legale rappresentante o mediatore che ha operato per la stessa società;
d) **l'ammontare della spesa sostenuta** per tale attività e le analitiche modalità di pagamento della stessa.

Nozione di abitazione principale
La detrazione spetta a condizione che **l'immobile acquistato sia adibito ad abitazione principale**. In particolare:
- per abitazione principale si intende quella nella quale **il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente.** A tal fine rilevano le risultanze dei registri anagrafici o l'autocertificazione effettuata ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, con la quale il contribuente può attestare anche che dimora abitualmente in luogo diverso da quello indicato nei registri anagrafici;
- l'unità **immobiliare deve essere adibita ad abitazione principale entro i termini previsti** dalla lettera *b*) dell'articolo 15 del Tuir, concernente la detrazione spettante per gli interessi passivi pagati per i mutui contratti per l'acquisto dell'abitazione principale e, quindi, **ordinariamente entro un anno dall'acquisto**, salvi i diversi termini per le eccezioni ivi previste.



Circolare n. 34/E/2008: l'agevolazione spetta anche per l'acquisto di diritti reali diversi dalla piena proprietà a condizione che l'immobile sia adibito ad abitazione principale: il beneficio viene meno qualora l'acquisto non venga concluso.

Risoluzione n. 26/E/2009: La detrazione fiscale spetta anche se è stato stipulato soltanto il contratto preliminare di compravendita **regolarmente registrato; nel caso in cui però non si stipuli il contratto definitivo si decade dall'agevolazione e si dovrà restituire la detrazione**, fruita assoggettando a tassazione separata l'importo interessato.



Nella **circolare n. 7/E/2018** l'Agenzia ha precisato che **la detrazione è riconosciuta** anche nel caso in cui le spese per intermediazione immobiliare siano sostenute **nell'anno precedente la stipula** del **preliminare**, (ad esempio, al momento dell'accettazione della proposta di acquisto) a condizione che **alla data di presentazione della dichiarazione** in cui la detrazione è fatta valere risulti **stipulato e registrato il preliminare di vendita o il rogito**.
Resta fermo, tuttavia, che essendo il beneficio subordinato all'acquisto dell'abitazione principale, se il contribuente **non giunge alla stipula del contratto definitivo**, dovrà assoggettare a tassazione separata l'importo per il quale ha fruito della detrazione.

Circolare n. 39/E/2010: è ammessa la detrazione anche in relazione alle spese **sostenute in data precedente alla stipula sia del preliminare** che **del rogito**, considerato che all'accettazione della proposta di acquisto nel medesimo anno è stato stipulato e registrato il preliminare di vendita e il contratto di acquisto definitivo (rogito).

Circolare n. 19/E/2012: La detrazione **è concessa per i compensi comunque denominati pagati a soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell'acquisto dell'unità immobiliare "da adibire ad abitazione principale** …".
La Circolare precisa che la detrazione è ammessa anche quando il contribuente già proprietario di un'immobile acquisito usufruendo dei benefici prima casa acquisti un ulteriore immobile nel quale trasferirà la propria residenza. Ai fini della detrazione in esame la circostanza che la dimora abituale non coincide con la residenza anagrafica può essere oggetto di apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000; in caso di dichiarazione mendace si applicano le sanzioni penali di cui all'articolo 76 del medesimo D.P.R..
I **compensi corrisposti a mediatori creditizi** per l'attività di intermediazione nella stipula dell'eventuale contratto di mutuo tra acquirente e istituto di credito **esulano dall'ambito della detrazione in esame**.

Per quanto riguarda la documentazione attestante la spesa sostenuta, deve essere conservata la **fattura** rilasciata dall'intermediario; si ritiene che possa essere sufficiente anche la copia del **rogito notarile** nel quale sono stati indicati le spese sostenute, la modalità di pagamento e i dati fiscali (codice fiscale e/o partita Iva dell'intermediario).

La **circolare n. 20/E/2011** ha precisato che:

a) nel caso in **cui la fattura sia intestata ad un solo proprietario**, ma immobile sia acquistato **in comproprietà** al fine di ammettere pro-quota al beneficio della detrazione anche il comproprietario che non è indicato nella fattura, **sarà necessario integrare il documento annotandovi i dati di quest'ultimo;**
b) nel caso in cui **l'immobile sia intestato ad un solo prop**rietario, ma fattura **sia cointestata al proprietario e ad un altro soggetto**, al fine di consentire la detrazione dell'intero importo all'unico proprietario sarà **necessario integrare la fattura, annotando che l'onere per l'intermediazione è stato sostenuto interamente da quest'ultimo;**
c) nell'ipotesi che **la fattura risulti intestata esclusivamente ad un soggetto** che non sia proprietario dell'immobile, **le spese per l'intermediazione non potranno** essere detratte neanche dal proprietario dell'immobile.

Nel presente rigo vanno comprese anche le spese indicate con il codice 17 nella sezione "oneri detraibili" della Certificazione Unica.

ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Un contribuente nel corso dell'anno 2019 sostiene le seguenti spese:

- paga ad un intermediario immobiliare un compenso per l'acquisto dell'abitazione principale per 4.000 euro, dei quali 2.000 euro erogati nel mese di dicembre 2019 ed 2.000 euro erogati nel mese di gennaio 2020.
-

Il contribuente compilerà così la sezione I del quadro E del modello 730:

		Numero rata		
E6	SPESE SANITARIE RATEIZZATE IN PRECEDENZA			,00
E7	INTERESSI PER MUTUI IPOTECARI PER L'ACQUISTO DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE			,00
E8	ALTRE SPESE *vedi elenco Codici spesa nella Tabella delle istruzioni*	CODICE SPESA 17	1.000	,00
E9	ALTRE SPESE	CODICE SPESA		,00
E10	ALTRE SPESE	CODICE SPESA		,00

Nella casella codice spesa sarà indicato il **codice "17"** che identifica le spese per intermediazione immobiliare sostenute nel corso dell'anno.
Nella **colonna 2** va indicata l'ammontare della spesa sostenuta nel limite massimo di € 1.000: la possibilità di portare in detrazione quest'onere si esaurisce in un unico anno d'imposta, anche in caso di pagamenti effettuati in diversi periodi. L'importo da indicare al rigo E8 con il codice 17 è pari ad € 1.000 (su cui calcolare la detrazione del 19%).
Per l'importo pagato nel corso del 2020 il contribuente non potrà beneficiare nuovamente della detrazione.

Il soggetto che presta assistenza fiscale calcola la detrazione spettante da riportare al rigo 28 del modello 730-3:

CALCOLO DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA		1 DICHIARANTE	2 CONIUGE
21	Detrazione per coniuge a carico	,00	,00
22	Detrazione per figli a carico	,00	,00
23	Ulteriore detrazione per figli a carico	,00	,00
24	Detrazione per altri familiari a carico	,00	,00
25	Detrazione per redditi di lavoro dipendente	,00	,00
26	Detrazione per redditi di pensione	,00	,00
27	Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi	,00	,00
28	Detrazione oneri ed erogazioni liberali	190 ,00	,00
29	Detrazione spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e per misure antisismiche	,00	,00
30	Detrazione spese arredo immobili ristrutturati	,00	,00
31	Detrazione spese per interventi di risparmio energetico	,00	,00
32	Detrazione spese arredo immobili giovani coppie	,00	,00
33	Detrazione IVA per acquisto abitazione classe energetica A o B	,00	,00
37	Detrazioni inquilini con contratto di locazione e affitto terreni agricoli ai giovani	,00	,00
38	Altre detrazioni d'imposta	,00	,00
39	Detrazione per comparto sicurezza e difesa	,00	,00
40	Detrazione per pace contributiva e colonnine di ricarica	,00	,00
41	Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa	,00	,00
42	Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione	,00	,00

L'importo della detrazione spettante ammonta ad € 190 (€ 1.000 * 19%= € 190).

RIGHI E8 – E10: CODICE 18
SPESE PER CANONI DI LOCAZIONE SOSTENUTI DA STUDENTI UNIVERSITARI FUORI SEDE

E8	ALTRE SPESE	CODICE SPESA *vedi elenco Codici spesa nella Tabella delle istruzioni*	,00
E9	ALTRE SPESE	CODICE SPESA	,00
E10	ALTRE SPESE	CODICE SPESA	,00

Con il codice "18" si identifica la spesa per la quale spetta la detrazione del 19% relativa alle spese per canoni di locazione sostenuti da studenti universitari fuori sede

Vanno indicati nel **rigo E8 – E10 con il codice "18"** **le spese** sostenute nell'anno 2019 dagli studenti universitari iscritti ad un corso di laurea presso una università situata in un Comune diverso da quello di residenza per canoni di locazione derivanti da contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della L. 431/1998.
Ai fini della detrazione quindi non è necessario che si tratti di un contratto transitorio per studenti (articolo 5, comma 2, L. 431/1998), ma è sufficiente sia un contratto di tipo abitativo stipulato ai sensi della L. 431/1998, fermo restando l'obbligo della sua regolare registrazione.
A decorrere dal **1 gennaio 2008** la detrazione spetta anche per i canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fini di lucro e cooperative.
Quindi dall'anno 2008 la detrazione è riconosciuta anche ai contratti stipulati con la casa dello studente, con convitti o con collegi universitari.

A decorrere **dall'anno 2012** l'articolo 16, L. 217/2011 ha disposto la **detraibilità dei canoni di locazione derivanti da contratti di locazione stipulati da studenti iscritti ad un corso di laurea presso un'università estera**, se ubicata nell'Unione Europea o in uno degli stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo.

Nella circolare n. 21/E/2010 l'agenzia ha precisato che l'ipotesi del "**subcontratto"** non è contemplata tra gli schemi contrattuali indicati nell'articolo 15, comma 1, lettera *i-sexies),* del Tuir, pertanto qualora l'immobile venga sublocato non sarà possibile beneficiare della detrazione.

REQUISITI PER LA DETRAIBILITÀ

Per i periodi d'imposta 2017 e 2018 per **poter beneficiare della detrazione** era necessario che:

- **l'università** (anche se **estera**, se ubicata in un Paese UE o in uno stato aderente all'accordo sullo spazio economico europeo) fosse ubicata in un Comune distante almeno 100 km dal Comune di residenza dello studente, ovvero **almeno 50 km per gli studenti residenti in zone montane o disagiate**;
- **l'unità immobiliare in affitto doveva essere situata nello stesso comune in cui ha sede l'università o in un comune limitrofo**.

Il requisito previsto che l'**università fosse ubicata in un Comune di una provincia diversa dal Comune di residenza dello studente** è stato soppresso, ma solo **limitatamente agli anni 2017 e 2018**; potranno pertanto beneficiare della detrazione anche gli studenti residenti in comuni della stessa provincia del comune dove è ubicata l'università, nel rispetto del requisito della distanza chilometrica.

Dal **2019** invece si è tornati alla formulazione originaria, pertanto i requisiti per la detrazione saranno nuovamente quelli stabiliti dalla lettera i-*sexies* dell'articolo 15 del Tir, ovvero sarà necessario che:

- l'università (anche se estera) **sia ubicata in un Comune distante almeno 100 km dal Comune di residenza dello studente**;
- l'università **sia ubicata in un Comune di una provincia diversa dal Comune di residenza dello studente**;
- l'**unità immobiliare deve essere situata nello stesso comune in cui ha sede l'università o in un comune limitrofo**.

L'Agenzia delle entrate, nella circolare n. 34/E/2008 ha precisato, in merito al requisito della distanza necessaria per poter fruire della detrazione che è possibile fare riferimento alla **distanza chilometrica più breve tra il comune di residenza e quello in cui ha sede l'università**, calcolata in riferimento ad una qualsiasi **delle vie di comunicazione esistenti**, ad esempio ferroviaria o stradale; il diritto alla detrazione sussiste se almeno uno dei suddetti collegamenti risulti pari o superiore al limite previsto (100 Km nella generalità dei casi o 50 km **per gli studenti residenti in zone montane o disagiate)**.

L'importo massimo da indicare su cui deve essere calcolata la detrazione del **19%** non può essere superiore a **2.633 euro**.

La detrazione spetta anche se tali spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico.

Nel caso in cui il figlio sia a carico di entrambi i genitori il limite va suddiviso tra i genitori in base all'effettivo sostenimento della spesa stessa.

Limiti di detraibilità
La detrazione è calcolata su un **ammontare massimo** dei **canoni pagati** in ciascun periodo di imposta pari a euro 2.633.
La detrazione **non spetta** per il **deposito cauzionale**, le **spese condominiali** e/o di **riscaldamento** comprese nel canone di locazione e **per i costi di intermediazione**.
Le spese sostenute per il **contratto di ospitalità** sono ammesse in detrazione, nei limiti indicati dalla norma, anche se il servizio include, senza prevedere per esse uno specifico corrispettivo, **prestazioni come la pulizia della camera e i pasti.**
Queste ultime spese non risultano, invece, detraibili, al pari di altre eventuali spese diverse da quelle di ospitalità o dai canoni locazione, se autonomamente addebitate dall'istituto.
Nel caso in cui il **contratto di locazione sia cointestato a più soggetti**, il canone è attribuito pro quota a ciascun intestatario del contratto a prescindere dal fatto che i conduttori abbiano o meno i requisiti per beneficiare della detrazione. Quest'ultima, tuttavia, spetta solo ai conduttori che hanno i **requisiti richiesti** dalla norma ed è calcolata da ciascuno di essi nel limite massimo di spesa di euro 2.633.

In merito alla corretta modalità di attribuzione della detrazione nel caso di spese sostenute per familiari fiscalmente a carico la circolare n. 34/E/2008 ha fornito interessanti chiarimenti:
- il **contratto d'affitto può essere intestato sia al soggetto universitario, sia al soggetto di cui è a carico**;
- nel caso **di un genitore con due figli studenti universitari fiscalmente a carico** l'importo della spesa di euro 2.633,00 **costituisce il limite complessivo di spesa** di cui può usufruire ciascun contribuente;
- nel caso in cui **il figlio sia a carico di entrambi i genitori** il limite va suddiviso tra i genitori in base **all'effettivo sostenimento della spesa stessa.** In particolare la detrazione spetta al genitore al quale è intestato il documento comprovante la spesa sostenuta; nel caso in cui il suddetto **documento** risulti, invece, **intestato al figlio** le spese devono essere suddivise tra i **due genitori con riferimento al loro effettivo sostenimento**, annotando sul documento comprovante la spesa la percentuale di ripartizione, se diversa dal 50%. Se uno dei due **coniugi è fiscalmente a carico dell'altro**, quest'ultimo può beneficare **integralmente della detrazione** della spesa mentre in caso di contratto di locazione stipulato da entrambi i genitori, la detrazione connessa al pagamento del canone spetta ad entrambi in egual misura nel limite massimo, per ciascun genitore, di euro 1.316,50.

La **circolare n. 20/E/2011** ha chiarito invece che, in caso di due di **due genitori con a carico due figli** studenti universitari titolari ciascuno di un distinto contratto di locazione, ciascun genitore può beneficiare della detrazione del 19% sull'importo massimo di 2.633 euro.

Al fine di **documentare** il sostenimento della spesa è necessario avere:
- il **contratto di locazione** (o contratto di ospitalità) il quale può essere intestato sia allo studente universitario, sia al soggetto cui è a carico;
- le **ricevute di pagamento**.

Inoltre deve essere esibita un'autocertificazione con la quale si attesta di essere studente universitario e di rispettare i requisiti previsti dalla legge.

Nel presente rigo vanno comprese anche le spese indicate con il codice 18 nella sezione "oneri detraibili" della Certificazione Unica.

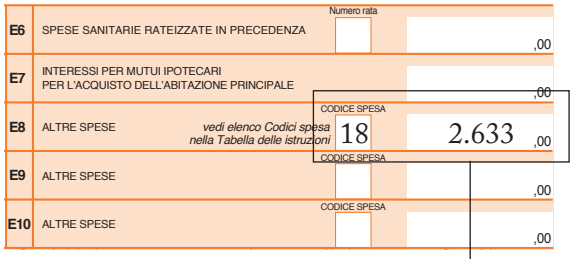
La **circolare n. 7/E/2018** ha chiarito che la **detrazione per canoni di locazione** nonché per quelli relativi ai **contratti di ospitalità** e agli atti di assegnazione in godimento spetta anche agli iscritti:

- agli **Istituti tecnici superiori (I.T.S.)** in quanto, in base al parere reso dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ai fini della detrazione delle spese sostenute per la frequenza di tali istituti, **tali spese sono assimilabili a quelle per la frequenza di corsi universitari** (nota DGOSV prot. 13.06.2016, n. 6578). Devono, pertanto, intendersi **superati i chiarimenti** forniti con circolare n. 17/E/2015, che collocava i corsi degli I.T.S. nel segmento della formazione terziaria non universitaria;
- ai **nuovi corsi istituiti** ai sensi del D.P.R. 205/2012 presso i Conservatori di Musica e gli Istituti musicali pareggiati.

La detrazione **non spetta agli studenti che frequentano corsi post-laurea** quali master, dottorati di ricerca e corsi di specializzazione, sia in Italia che all'estero.

ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Una coppia di coniugi con due figli fiscalmente a carico. Entrambi frequentano l'università in città diverse dal comune di residenza sostenendo spese per l'affitto di 4.000 euro per un figlio ed 4.500 euro per il secondo figlio.
Ciascuno contribuente compilerà così la sezione I del quadro E del modello 730:



Nella casella codice spesa sarà indicato il **codice "18"** che identifica le spese per canoni di locazione sostenuti da studenti universitari fuori sede.
Nella **colonna 2** va indicato l'ammontare della spesa sostenuta nel limite massimo di € 2.633:
€ 2.633 * 50% (in quanto a carico di entrambi i genitori) per il primo figlio;
€ 2.633 * 50% (in quanto a carico di entrambi i genitori) per il secondo figlio.

Il soggetto che presta assistenza fiscale calcola la detrazione spettante da riportare al rigo 28 del modello 730-3:

CALCOLO DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA		1 DICHIARANTE	2 CONIUGE
21	Detrazione per coniuge a carico	,00	,00
22	Detrazione per figli a carico	,00	,00
23	Ulteriore detrazione per figli a carico	,00	,00
24	Detrazione per altri familiari a carico	,00	,00
25	Detrazione per redditi di lavoro dipendente	,00	,00
26	Detrazione per redditi di pensione	,00	,00
27	Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi	,00	,00
28	Detrazione oneri ed erogazioni liberali	500 ,00	,00
29	Detrazione spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e per misure antisismiche	,00	,00
30	Detrazione spese arredo immobili ristrutturati	,00	,00
31	Detrazione spese per interventi di risparmio energetico	,00	,00
32	Detrazione spese arredo immobili giovani coppie	,00	,00
33	Detrazione IVA per acquisto abitazione classe energetica A o B	,00	,00
37	Detrazioni inquilini con contratto di locazione e affitto terreni agricoli ai giovani	,00	,00
38	Altre detrazioni d'imposta	,00	,00
39	Detrazione per comparto sicurezza e difesa	,00	,00
40	Detrazione per pace contributiva e colonnine di ricarica	,00	,00
41	Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa	,00	,00
42	Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione	,00	,00
43	Credito d'imposta reintegro anticipazioni fondi pensione	,00	,00
44	Credito d'imposta per mediazioni	,00	,00

L'importo della detrazione spettante ammonta ad € 500 (€ 2.633 * 19%= € 500).

RIGHI E8 – E10: CODICE 20
EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DI POPOLAZIONI COLPITE DA CALAMITÀ PUBBLICHE O EVENTI STRAORDINARI

E8	ALTRE SPESE	*vedi elenco Codici spesa nella Tabella delle istruzioni*	CODICE SPESA	,00
E9	ALTRE SPESE		CODICE SPESA	,00
E10	ALTRE SPESE		CODICE SPESA	,00

Con il codice "20" si identifica la spesa per la quale spetta la detrazione del 19% relativa alle spese per erogazioni liberali a favore di popolazioni colpite da calamità pubbliche o eventi straordinari

Vanno indicate con **il codice "20"** le erogazioni liberali in denaro effettuate nell'anno 2019 per un importo non superiore a **2.065 euro** a favore:

- delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari, anche se avvenuti in altri Stati, effettuate esclusivamente tramite versamenti a favore dei seguenti soggetti identificati con il D.P.C.M. 20 giugno 2000:
  - Onlus;
  - organizzazioni internazionali di cui l'Italia è membro;
  - altre fondazioni, associazioni, comitati ed enti il cui atto costitutivo o statuto sia redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata, che prevedono tra le proprie finalità interventi umanitari in favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari;
  - amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici non economici;
  - associazioni sindacali di categoria.

Tali erogazioni devono essere effettuate mediante versamento **postale o bancario**, ovvero mediante **carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari**. Per le erogazioni liberali effettuate tramite **carta di credito** è sufficiente la tenuta e l'esibizione, in caso di eventuale richiesta dell'amministrazione finanziaria, dell'estratto conto della società che gestisce la carta di credito.
La detrazione non spetta per le erogazioni effettuate in contanti.



Nella **circolare n. 7/E/2018** l'Agenzia ha chiarito che nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell'ipotesi in cui dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall'estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata **non sia possibile individuare il soggetto beneficiario dell'erogazione liberale**, il contribuente deve essere in possesso della **ricevuta rilasciata dal beneficiario** dalla quale risulti, inoltre, la modalità di pagamento utilizzata.
È necessario, inoltre, che dalla documentazione attestante il versamento sia possibile **individuare il carattere di liberalità del pagamento**. Pertanto è necessario che la **natura di liberalità** del versamento risulti o dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall'estratto conto della società che gestisce le carte di credito, di debito o prepagate ovvero sia indicata dalla ricevuta rilasciata dal beneficiario.



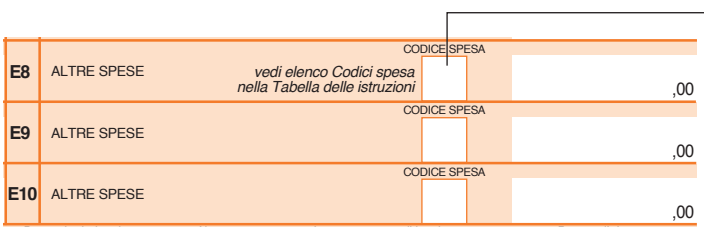
Risoluzione n. 441/2008 e risoluzione n. 160/2009: la detrazione è ammessa anche nel caso in cui il datore di lavoro, con il consenso del dipendente, promuova un'iniziativa di raccolta fondi da destinare ad una Onlus.
In questo caso il sostituto d'imposta assume l'onere di trattenere direttamente dallo stipendio le somme destinate dal dipendente all'erogazione, secondo le modalità descritte nelle citate risoluzioni.

Con questo codice vanno comprese le erogazioni indicate con il codice 20 nella sezione "oneri detraibili" della Certificazione Unica.



Per la verifica del limite di spesa di 2.065 euro annui si deve tenere conto anche dell'importo indicato con il codice "41" ovvero le erogazioni liberali alle Onlus.

RIGHI E8 – E10: CODICE 21
EROGAZIONI LIBERALI ALLE SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE



Con il codice "21" si identifica la spesa per la quale spetta la detrazione del 19% relativa alle spese per erogazioni liberali a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche

Vanno indicate con **il codice "21"** le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a **1.500,00 euro**, effettuate nel corso del 2019 a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche.
Per **società sportive dilettantistiche** e relative **associazioni,** destinatarie delle suddette erogazioni, si intendono:

- CONI;
- Federazioni sportive nazionali;
- Enti di promozione sportiva;
- qualunque altro soggetto, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che sia riconosciuto da uno degli Organismi citati.

Ai fini della detrazione, la società/associazione sportiva dilettantistica deve indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica.

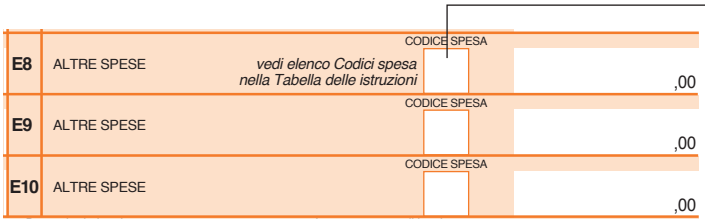
La detrazione non spetta per eventuali quote associative corrisposte.

Tali erogazioni devono essere effettuate mediante versamento **postale o bancario**, ovvero mediante **carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari**. Per le erogazioni liberali effettuate tramite **carta di credito** è sufficiente la tenuta e l'esibizione, in caso di eventuale richiesta dell'amministrazione finanziaria, dell'estratto conto della società che gestisce la carta di credito.

Nella **circolare n. 7/E/2018** l'Agenzia ha chiarito che nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell'ipotesi in cui dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall'estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata **non sia possibile individuare il soggetto beneficiario dell'erogazione liberale**, il contribuente deve essere in possesso della **ricevuta rilasciata dal beneficiario** dalla quale risulti, inoltre, la modalità di pagamento utilizzata.
È necessario, inoltre, che dalla documentazione attestante il versamento sia possibile **individuare il carattere di liberalità del pagamento**. Pertanto è necessario che la **natura di liberalità** del versamento risulti o dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall'estratto conto della società che gestisce le carte di credito, di debito o prepagate ovvero sia indicata dalla ricevuta rilasciata dal beneficiario.

Con questo codice vanno comprese le erogazioni indicate con il codice 21 nella sezione "oneri detraibili" della Certificazione Unica.

RIGHI E8 – E10: CODICE 22
EROGAZIONI LIBERALI ALLE SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO



Con il codice "22" si identifica la spesa per la quale spetta la detrazione del 19% relativa alle spese per erogazioni liberali a favore di società di mutuo soccorso

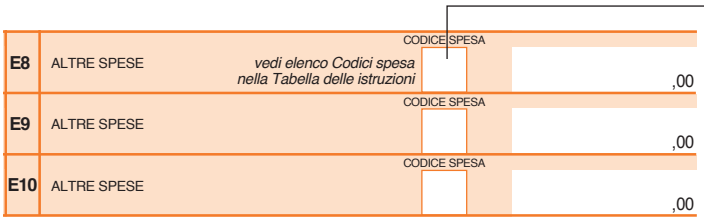
Da quest'anno è **stato innalzato a 1.300 euro il limite** di detrazione dei contributi associativi alle società di mutuo soccorso.

Vanno indicati con **il codice "22"** i contributi associativi, fino ad un massimo di **1.300,00 euro**, versati nell'anno 2019 dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all'articolo 1 della L. 1986/3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie. Danno diritto alla detrazione soltanto i contributi versati con riferimento alla propria posizione, e non per i familiari.

La detrazione spetta al socio con riferimento esclusivamente al contributo versato per la propria posizione e non anche per il contributo versato per i familiari anche se fiscalmente a carico.

Tali erogazioni devono essere effettuate mediante versamento **postale o bancario**, ovvero mediante **carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari**. Per le erogazioni liberali effettuate tramite **carta di credito** è sufficiente la tenuta e l'esibizione, in caso di eventuale richiesta dell'amministrazione finanziaria, dell'estratto conto della società che gestisce la carta di credito (si vedano i chiarimenti di cui ai codici precedenti).
Con questo codice vanno comprese le erogazioni indicate con il codice 22 nella sezione "oneri detraibili" della Certificazione Unica.

RIGHI E8 – E10: CODICE 24
EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DELLA SOCIETÀ DI CULTURA BIENNALE DI VENEZIA

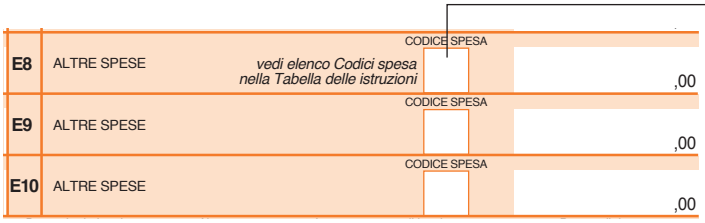


Con il codice "24" si identifica la spesa per la quale spetta la detrazione del 19% relativa alle spese per erogazioni liberali a favore della società di cultura biennale di Venezia

Vanno indicate con **il codice "24"** le erogazioni liberali in denaro effettuate nell'anno 2019 a favore della Società di cultura "La Biennale di Venezia".
Il soggetto che presta assistenza fiscale dovrà calcolare la detrazione spettante su un importo non superiore al **30%** del reddito complessivo dichiarato (valore che deve comprendere anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca). Con questo codice vanno comprese le spese indicate con il codice 24 nella sezione "oneri detraibili" della Certificazione Unica.

Per le modalità di pagamento e la documentazione da controllare e conservare si vedano i chiarimenti di cui ai codici precedenti.

RIGHI E8 – E10: CODICE 25
SPESE RELATIVE A BENI SOGGETTI A REGIME VINCOLISTICO



Con il codice "25" si identifica la spesa per la quale spetta la detrazione del 19% relativa alle spese relative a beni soggetti a regime vincolistico

Vanno indicate con **il codice "25"** le spese sostenute dai contribuenti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro dei beni soggetti a regime vincolistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e del D.P.R. 1409/1963 e successive modificazioni e integrazioni, **nella misura effettivamente rimasta a carico**.

Nella **Risoluzione n. 9/E/2009** è stato chiarito che nel caso in cui l'immobile oggetto di obbligo di manutenzione, protezione o restauro sia concesso in comodato, tale atto costituisce, in via generale, titolo astrattamente idoneo a qualificare il comodatario quale soggetto obbligato a porre in essere interventi conservativi ai sensi dell'articolo 30, comma 3, del D.Lgs. 42/2004. In tal caso, il contratto non deve limitarsi alla concessione dell'uso del bene per la durata corrispondente all'esecuzione dei lavori di recupero ma permettere il perseguimento di un fine proprio del comodatario meritevole di tutela.

CERTIFICAZIONE DELLE SPESE

Fino al 2011, la **necessità delle spese**, non **obbligatorie per legge**, doveva risultare da **un'apposita certificazione rilasciata dalla competente Soprintendenza del Ministero per i beni e le attività culturali**, previo **accertamento della loro congruità** effettuato d'intesa con il competente Ufficio del territorio del Ministero dell'economia e delle finanze.
L'articolo 40, comma 9, del D.L. 201/2011 ha previsto che **la documentazione** e **le certificazioni** richieste ai fini del conseguimento delle agevolazioni fiscali in materia di beni e attività culturali sono sostituite **da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà** relativa alle spese effettivamente sostenute per le quali si ha diritto alla detrazione, da presentare - ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000 - al Ministero per i beni e le attività culturali che esegue controlli a campione ai sensi dei successivi articoli 71 e 72 del citato D.P.R. 445/2000.

Dal 2012, pertanto, la necessità di effettuare le spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà presentata al predetto Ministero.

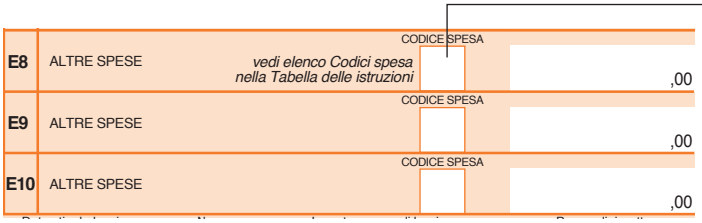
Questa detrazione è cumulabile con quella del **50% per le spese di interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-*bis* del Tuir, ma ridotte del 50%**.

La riduzione della detrazione al **50%** è da intendersi riferita esclusivamente alla parte di spesa per la quale il contribuente, contemporaneamente, fruisce anche della detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui al citato articolo 16-*bis* del Tuir. Pertanto, le spese per le quali non spetta tale ultima detrazione - in quanto eccedenti i limiti ivi previsti - possono essere interamente ammesse alla detrazione del 19 per cento.
La detrazione delle spese relative alla manutenzione, protezione e restauro delle cose vincolate **non è, invece, cumulabile,** con quella spettante per le spese sostenute per gli interventi finalizzati al risparmio energetico, ai sensi dell'articolo 14 del D.L. 63/2013.

Ciò in quanto, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto interministeriale 19 febbraio 2007, la detrazione per gli interventi finalizzati al risparmio energetico non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge nazionali per i medesimi interventi.

Con questo codice vanno comprese le somme indicate con il codice 25 nella sezione "oneri detraibili" della Certificazione Unica.

RIGHI E8 – E10: CODICE 26
EROGAZIONI LIBERALI PER ATTIVITÀ CULTURALI ED ARTISTICHE



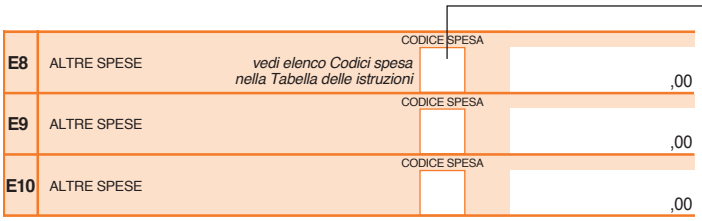
Con il codice "26" si identifica la spesa per la quale spetta la detrazione del 19% relativa alle erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche

Vanno indicate con **il codice "26"** le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle Regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente costituiti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che **svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca** e di **documentazione di rilevante valore culturale e artistico** o che **organizzano e realizzano attività culturali, effettuate in base ad apposita convenzione**, per **l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro** delle cose individuate ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e del D.P.R. 1409/1963 e successive modificazioni e integrazioni.
Sono comprese anche le erogazioni effettuate per l'organizzazione in Italia e all'estero **di mostre e di esposizioni** di rilevante **interesse scientifico-culturale** di tali beni, e per gli studi e per le ricerche eventualmente a tal fine necessari, nonché per ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale anche ai fini didattico-promozionali, compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni culturali.
Le **iniziative culturali devono essere autorizzate dal Ministero** per i beni e le attività culturali.
Le erogazioni possono essere effettuate in denaro oppure tramite cessione gratuita di beni (in tal caso è detraibile il costo specifico o, in mancanza, il valore normale dei beni ceduti gratuitamente).
Non è fissato un limite massimo di detraibilità.
La documentazione richiesta per fruire della detrazione è sostituita da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, presentata al Ministero per i beni e le attività culturali e relativa alle spese effettivamente sostenute per le quali si ha diritto alla detrazione.

La detrazione **spetta solo per le liberalità che non sono ricomprese nel credito d'imposta previsto per le erogazioni liberali a sostegno della cultura**, "Art-bonus", da indicare nel rigo G9.

Con questo codice vanno comprese le erogazioni indicate con il codice 26 nella sezione "oneri detraibili" della Certificazione Unica.
Per le modalità di pagamento si vedano i chiarimenti di cui ai precedenti codici.

RIGHI E8 – E10: CODICE 27
EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DI ENTI OPERANTI NELLO SPETTACOLO



Con il codice "27" si identifica la spesa per la quale spetta la detrazione del 19% relativa alle erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo

Vanno indicate con **il codice "27"** le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore al **2% del reddito complessivo dichiarato**, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute e senza scopo di lucro che **svolgono esclusivamente attività nello spettacolo**. Devono essere somme versate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo.

CHIARIMENTI DI PRASSI

Risoluzione n. 59/E/2017: la detrazione spetta anche per **le erogazioni liberali** effettuate a favore di **un'associazione che svolge l'attività nel settore dello spettacolo musicale**, anche indirettamente, attraverso il trasferimento di parte dei fondi ricevuti ad un altro ente. È necessario, tuttavia, che quest'ultimo operi e persegua **l'esercizio esclusivo dell'attività musicale** e che utilizzi i fondi ricevuti in modo vincolato alle indicazioni dell'associazione e comunque esclusivamente per attività nel settore dello spettacolo**.**

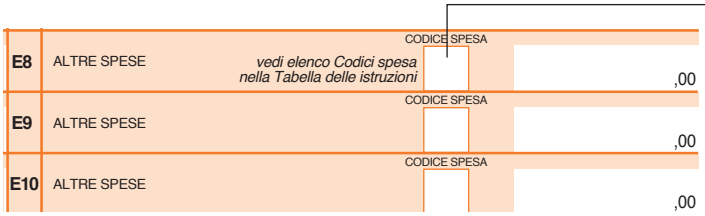
Circolare n. 9/E/1986: la detrazione **non spetta** con riferimento alle erogazioni in favore dei soggetti sopra descritti se svolgono altre attività, anche se collaterali.

Con questo codice vanno comprese le erogazioni indicate con il codice 27 nella sezione "oneri detraibili" della Certificazione Unica.

La detrazione spetta solo per le liberalità che non sono ricomprese nel credito d'imposta previsto per le erogazioni liberali a sostegno della cultura ("Art-bonus").

Per le modalità di pagamento si vedano i chiarimenti di cui ai precedenti codici.

RIGHI E8 – E10: CODICE 28
EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DI FONDAZIONI OPERANTI NEL SETTORE MUSICALE



Con il codice "28" si identifica la spesa per la quale spetta la detrazione del 19% relativa alle erogazioni liberali a favore di fondazioni operanti nel settore musicale

Vanno indicate con **il codice "28"** le erogazioni liberali in denaro, per un importo **non superiore al 2%** del reddito complessivo dichiarato, a favore degli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale, per i quali è prevista la trasformazione in fondazioni di diritto privato ai sensi dell'articolo 1 del D.Lgs. 367/1996.
Il **limite è elevato al 30%** del reddito complessivo per le somme versate:

- al patrimonio della fondazione dai soggetti privati al momento della costituzione;
- come contributo alla sua gestione nell'anno in cui è pubblicato il decreto di approvazione della delibera di trasformazione in fondazione;
- come contributo alla gestione della fondazione per i tre periodi di imposta successivi alla data di pubblicazione del suddetto decreto.

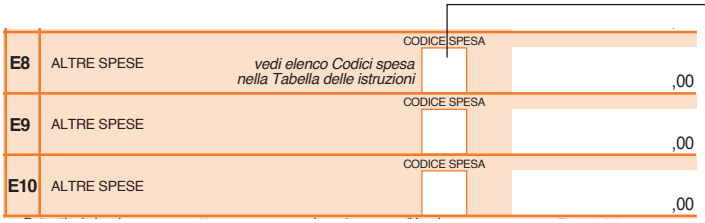
In questo caso per fruire della detrazione, il contribuente deve impegnarsi con atto scritto a versare una somma costante per i predetti tre periodi di imposta successivi alla pubblicazione del citato decreto.

Con questo codice vanno comprese le erogazioni indicate con il codice 28 nella sezione "oneri detraibili" della Certificazione Unica.

La detrazione spetta solo per le liberalità che non sono ricomprese nel credito d'imposta previsto per le erogazioni liberali a sostegno della cultura, "Artbonus", da indicare nel rigo G9.

Per le modalità di pagamento si vedano i chiarimenti di cui ai precedenti codici.

RIGHI E8 – E10: CODICE 29
SPESE VETERINARIE



Con il codice "29" si identifica la spesa per la quale spetta la detrazione del 19% relativa alle spese veterinarie

Vanno indicate con **il codice "29"** le spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per pratica sportiva.
La detrazione del 19% spetta sulla parte che eccede l'importo di **129,11 euro** e nel limite massimo di **387,34 euro**.

La detrazione **non spetta** per le spese sostenute per **la cura di animali destinati all'allevamento**, alla riproduzione o al consumo alimentare né per la cura di animali di qualunque specie allevati o detenuti nell'esercizio di attività commerciali o agricole né in relazione ad animali utilizzati per attività illecite .

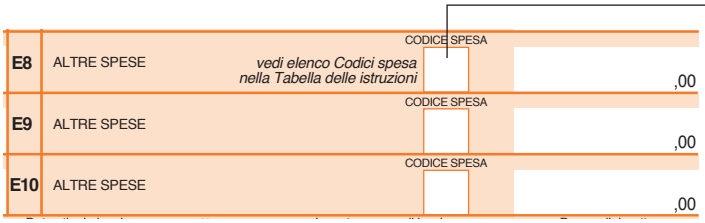
Tipologia di spesa ammessa
La detrazione spetta per **le spese relative alle prestazioni professionali** del medico veterinario, gli **importi corrisposti per l'acquisto dei medicinali prescritti dal veterinario** e definiti dall'articolo 1 del D.Lgs. 193/2006, nonché per le **spese per analisi di laboratorio** e **interventi presso cliniche veterinarie**.
In analogia con quanto previsto dalla L. 296/2006, che ha introdotto nuovi obblighi in materia di **certificazione delle spese sanitarie** relative all'acquisto di medicinali, modificando gli articoli 10, comma 1, lettera *b*), e 15, comma 1, lettera *c*), del Tuir, anche per le spese sostenute per medicinali veterinari, non è più **necessario conservare la prescrizione del medico veterinario**. È necessario, tuttavia, che lo scontrino riporti, oltre al **codice fiscale del soggetto che ha sostenuto la spesa**, anche la **natura, la qualità e la quantità dei medicinali acquistati.** In particolare, la qualità di farmaco deve essere attestata dal codice di autorizzazione in commercio del farmaco stesso.
La natura del prodotto "farmaco" può essere identificata anche mediante la **codifica FV** (farmaco per uso veterinario) utilizzata ai fini della trasmissione dei dati al sistema tessera sanitaria.
La detrazione spetta anche per l'acquisto dei farmaci senza obbligo di prescrizione medica, effettuato **on-line** presso farmacie e esercizi commerciali autorizzati alla vendita a distanza dalla Regione o dalla Provincia autonoma o da altre autorità competenti, individuate dalla legislazione di Regioni o Province autonome. Si precisa che in Italia non è consentita la vendita on line di farmaci che richiedono la prescrizione medica.
In analogia a quanto detto per gli integratori alimentari umani le spese sostenute per i mangimi speciali per animali da compagnia, anche se prescritti dal veterinario, non sono ammesse alla detrazione poiché non sono considerati farmaci, ma prodotti appartenenti all'area alimentare. Le spese devono essere documentate attraverso fatture del veterinario, scontrini della farmacia e i pagamenti possono avvenire in contanti, tramite banca e con carta di credito.



Il limite di spesa di euro 387,34 è riferito alle spese veterinarie complessivamente sostenute dal soggetto che intende usufruire della detrazione, indipendentemente dal numero di animali posseduti.

Con questo codice vanno comprese le somme indicate con il codice 29 nella sezione "oneri detraibili" della Certificazione Unica.

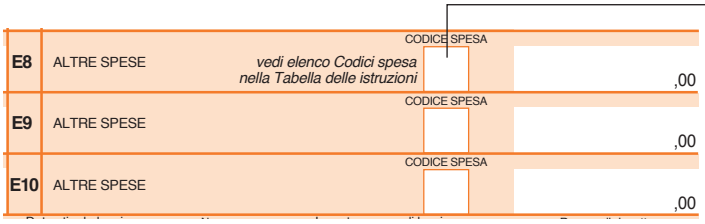
RIGHI E8 – E10: CODICE 30
SPESE SOSTENUTE PER I SERVIZI DI INTERPRETARIATO DAI SOGGETTI RICONOSCIUTI SORDI



Con il codice "30" si identifica la spesa per la quale spetta la detrazione del 19% relativa alle spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi

Vanno indicate con **il codice "30"** le spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi ai sensi della L. 381/1970.
Si considerano sordi i minorati sensoriali dell'udito affetti da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da cause di guerra, di lavoro o di servizio (L. 95/2006).
Non sono previsti limiti di importo: **la spesa è detraibile per intero**.
Per fruire della detrazione i soggetti interessati devono essere in possesso delle certificazioni fiscali rilasciate dai fornitori dei servizi di interpretariato.
Con questo codice vanno comprese le somme indicate con il codice 30 nella sezione "oneri detraibili" della Certificazione Unica.

RIGHI E8 – E10: CODICE 31
EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO



Con il codice "31" si identifica la spesa per la quale spetta la detrazione del 19% relativa alle erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado

Vanno indicate con **il codice "31"** le erogazioni liberali a favore:
- degli **istituti scolastici di ogni ordine e grado**, sia statali che paritari senza scopo di lucro che appartengono al sistema nazionale di istruzione di cui alla L. 62/2000, e successive modificazioni;
- delle **istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle università**;
- a partire dall'1 gennaio 2017, degli **istituti tecnici superiori** di cui al D.C.P.M. 25 gennaio 2008.

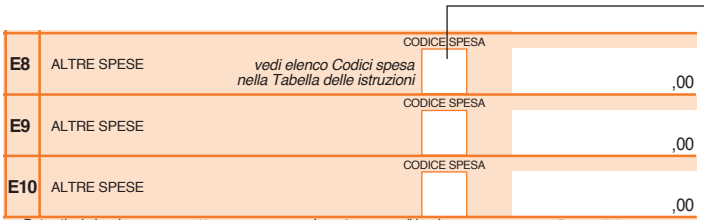
Rientrano tra le erogazioni liberali per le quali spetta le detrazione quelle non deliberate dagli organi scolastici e finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e universitaria nonché all'ampliamento dell'offerta formativa.
La detrazione **non spetta per le erogazioni liberali in denaro** effettuate nell'interesse del familiare fiscalmente a carico.

Limiti di detraibilità
Non essendo previsto per le erogazioni liberali **alcun limite massimo** la detrazione è calcolata **sull'intero importo erogato**.

La detrazione **non è cumulabile** con quella prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera e-*bis)* del Tuir per le **spese di frequenza scolastica e con il credito d'imposta school bonus**. L'incumulabilità va riferita al singolo alunno. Pertanto, ad esempio, il contribuente che ha un solo figlio e fruisce della detrazione per le spese di frequenza scolastica non può fruire anche di quella in esame. Il contribuente con due figli se per uno di essi non si avvale della detrazione per le spese di frequenza scolastica può avvalersi della detrazione per le erogazioni liberali. Le erogazioni devono essere effettuate mediante versamento postale o bancario, ovvero mediante carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari.

Con questo codice vanno comprese le somme indicate con il codice 31 nella sezione "oneri detraibili" della Certificazione Unica.
Per le modalità di pagamento si vedano i chiarimenti di cui ai precedenti codici.

RIGHI E8 – E10: CODICE 32
SPESE RELATIVE A CONTRIBUTI VERSATI PER IL RISCATTO DEGLI ANNI DI LAUREA DEI FAMILIARI A CARICO

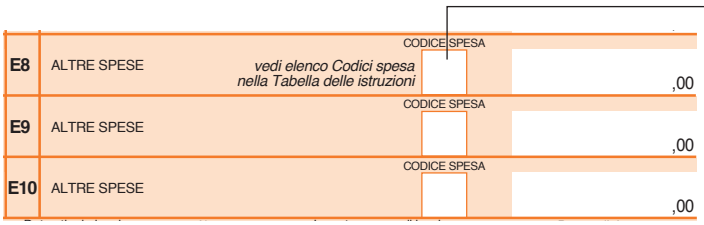


Con il codice "32" si identifica la spesa per la quale spetta la detrazione del 19% relativa alle spese per contributi versati per il riscatto degli anni di laurea dei familiari a carico

Vanno indicati con **il codice "32"** i contributi versati nell'interesse del soggetto fiscalmente a carico, il quale intenda esercitare il riscatto del corso di laurea pur non avendo ancora iniziato l'attività lavorativa e non essendo iscritto ad alcuna forma obbligatoria di previdenza.
In questo caso i contributi versati possono essere detratti, nella misura del 19% dall'imposta dovuta dai contribuenti cui l'interessato risulta fiscalmente a carico.
Se invece il soggetto per il quale si richiede il riscatto degli anni di laurea è stato iscritto, anche solo in passato, ad una qualsiasi gestione previdenziale, i contributi di riscatto sono deducibili ai sensi dell'articolo 10 del Tuir.

Con questo codice vanno comprese le somme indicate con il codice 32 nella sezione "oneri detraibili" della Certificazione Unica.

RIGHI E8 – E10: CODICE 33
SPESE PER ASILO NIDO



Con il codice "33" si identifica la spesa per la quale spetta la detrazione del 19% relativa alle spese per asili nido

Vanno indicate con **il codice "33"** le spese sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido (sia pubblici che privati) per un importo complessivamente non superiore a **632,00 euro** annui per **ciascun figlio**.



CHIARIMENTI DI PRASSI

Nella **Circolare n. 13/E/2019** l'Agenzia ha chiarito che le bambine e i bambini per i quali compete l'agevolazione sono quelli ammessi e che frequentano asili nido sia pubblici che privati. Pertanto, ciò che rileva ai fini della detraibilità della spesa è **l'ammissione e la frequenza dell'asilo nido, e non anche l'età e il compimento degli anni del minore.**

Per fruire della detrazione è necessario conservare il documento che attesti il sostenimento della spesa (ricevuta, fattura, bollettino bancario o postale); sono detraibili le spese pagate nel corso del 2019, secondo il principio di cassa, a prescindere dall'anno scolastico cui si riferiscono.



Si intendono asili nido le strutture dirette a garantire la formazione e la socializzazione delle bambine e dei bambini di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni.

Se il documento di spesa è intestato al figlio oppure ad uno solo dei genitori, è possibile specificare (con un'annotazione sul documento di spesa) le percentuali di detrazione sulla base dell'effettivo sostenimento della spesa da parte di ciascuno.



L'Agenzia delle entrate nella **circolare n. 13/E/2013** ha precisato che le spese sostenute per la frequenza da parte dei figli delle cosiddette **"sezioni primavera" rientrino tra le spese detraibili dall'Irpef in** base all'articolo 1, comma 335, della L. 266/2005, **atteso che le suddette strutture assolvono al medesima funzione degli asili nido.**



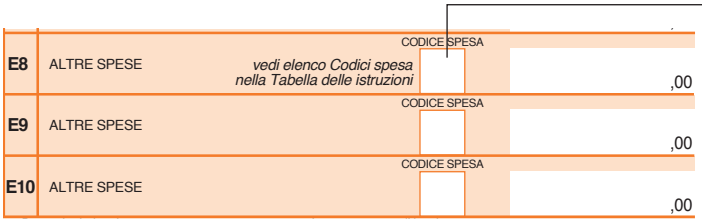
La **circolare n. 11/E/2014** ha chiarito che **possono godere della detrazione del 19%** anche le **somme versate dal contribuente** per i **servizi a domicilio di cura ed educazione all'infanzia** resi dalle c.d. "Tagesmutter" che operano nell'ambito di cooperative sociali convenzionate con il Comune. Tali oneri sono detraibili con le stesse limitazioni previste per le spese di frequenza agli asili nido pubblici o privati, ovvero **per un importo non superiore a 632 euro per figlio**, a **condizione** che "**il servizio fornito** dagli assistenti domiciliari all'infanzia abbia **le caratteristiche di una prestazione erogata presso un asilo nido privato**", ovvero sia caratterizzato dalla presenza di una struttura organizzativa idonea a garantire l'educazione e l'assistenza della prima infanzia con continuità e per un periodo di tempo almeno pari a quello delle strutture pubbliche.
Deve essere quindi in concreto verificata l'affinità dei presupposti e delle finalità del servizio di assistenza domiciliare all'infanzia a quelle degli asili nido e la conformità dello svolgimento dell'attività in relazione alle modalità gestionali e alle caratteristiche strutturali. La detrazione è così ammessa relativamente alle spese sostenute per tale servizio fornito nella Provincia di Bolzano ai sensi della L.P. 8/1996.

La **detrazione è alternativa al contributo** di cui all'articolo 1, comma 355, della L. 232/2016, erogato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale tramite un **pagamento diretto al genitore** richiedente, per far fronte al pagamento della retta relativa alla frequenza di asili nido pubblici o asili nido privati autorizzati o per l'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini affetti da gravi patologie croniche.

Con questo codice vanno comprese le somme indicate con il codice 33 nella sezione "oneri detraibili" della Certificazione Unica.

Non possono essere indicate le **spese sostenute nel 2019** che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro **in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate** nella CU 2020 (punti da 701 a 706) con il codice 33. La detrazione spetta comunque sulla parte di spesa non rimborsata.

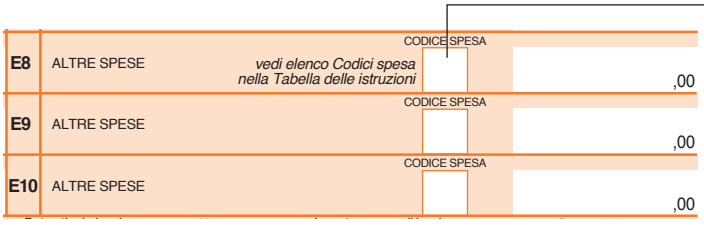
RIGHI E8 – E10: CODICE 35
EROGAZIONI LIBERALI AL FONDO PER L'AMMORTAMENTO DEI TITOLI DI STATO



Con il codice "35" si identifica la spesa per la quale spetta la detrazione del 19% relativa alle spese per erogazioni liberali al fondo per l'ammortamento dei titoli di stato

Vanno indicate con **il codice "35"** le erogazioni liberali in danaro al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
Il Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, istituito presso la banca d'Italia ha lo scopo di ridurre la consistenza dei titoli di Stato in circolazione; la detrazione è ammessa se le erogazioni liberali in denaro derivano da donazioni o da disposizioni testamentarie destinate al conseguimento delle finalità del fondo.
Per avvalersi della detrazione è necessario che tali erogazioni siano effettuate mediante versamento bancario o postale.
Tuttavia un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze potrà prevedere ulteriori modalità di effettuazione di tali erogazioni liberali.
Nelle sezione "oneri detraibili" della Certificazione Unica tali spese sono riportate con il codice 35.

RIGHI E8 – E10: CODICE 36
ASSICURAZIONI SULLA VITA E CONTRO GLI INFORTUNI



Con il codice "36" si identifica la spesa per la quale spetta la detrazione del 19% relativa ai premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni.

L'importo massimo su cui poter calcolare la detrazione per tale tipologia di onere ammonta a 530 euro.

Per i **premi assicurativi sono previsti due limiti di detraibilità**:
- i premi per assicurazioni aventi per oggetto **il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5%** (dal 2001) e le assicurazioni vita e contro gli infortuni (fino al 2000) sono detraibili per un importo **non superiore a 530 euro** (righi da E8 a E10, codice 36);
- i premi per **assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana** sono detraibili per un importo **non superiore a 1.291,14 euro**, al netto dei premi aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente (righi da E8 a E10, codice 36) e dei premi per le assicurazioni finalizzate alla tutela della pensione con disabilità grave (righi da E8 a E10, codice 38).

Vanno indicati nel **rigo E8 – E10 con il codice "36"**:
- i premi di assicurazione sulla vita;
- i premi di assicurazione sugli infortuni.

per i quali è possibile usufruire della detrazione d'imposta.

A seguito **delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 47/2000** per identificare le corrette regole di detraibilità da seguire bisogna distinguere i contratti stipulati o rinnovati prima del 31 dicembre 2000 e i contratti stipulati a partire dal 1 gennaio 2001.

CONTRATTI STIPULATI O RINNOVATI SINO AL 31 DICEMBRE 2000

Per i contratti di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni (inabilità temporanea, invalidità permanente e morte) stipulati o rinnovati entro il 31 dicembre 2000 è possibile fruire della detrazione del **19% sui premi versati nel 2019, nel limite di 530 euro** (anche se versati all'estero o a compagnie estere) a condizione che:
- **il contratto abbia durata non inferiore a cinque anni**;
- **il contratto non consenta la concessione di prestiti nel periodo di durata minima**.

Nel caso di polizze miste infortuno/malattia è necessario individuare la quota di premio che copre il rischio infortuni, che risulta essere detraibile; la quota di premio che copre il rischio malattia non è detraibile.

CONTRATTI STIPULATI O RINNOVATI SINO DAL 1 GENNAIO 2001

Per i contratti stipulati o rinnovati a partire dal 1° gennaio 2001, danno diritto alla detrazione **del 19%** i **premi versati nell'anno 2019 nel limite massimo di 530 euro** solo se riguardano contratti di assicurazioni che hanno per oggetto:
- il rischio di morte;
- l'invalidità permanente non inferiore al 5% (da qualunque causa derivante);

Nel caso di **polizze miste** che prevedono la copertura in caso di morte, permanenza in vita dell'assicurato alla scadenza e riscatto, la parte di premio che può fruire della detrazione d'imposta è **solo la quota riferibile ai rischio di morte**.

Nel caso di **polizze miste** che prevedono la copertura in caso di malattia, infortunio e invalidità, la detrazione è riconosciuta solo per la parte del premio che copre il rischio di invalidità non inferiore al 5%.

Per entrambe le tipologie di contratti di assicurazione (stipulati entro il 31.12.2000 ovvero stipulati dal 1.1.2001) ulteriore fondamentale condizione per poter esercitare il diritto alla **detrazione è che vi sia coincidenza tra contraente e assicurato,** indipendentemente dalla figura del beneficiario che può essere chiunque.



La figura del beneficiario rileva solo se l'assicurazione è a tutela di persone con disabilità grave.



I premi di assicurazione, nelle condizioni e nei limiti sopra indicati possono essere portati in detrazione anche se sostenuti per conto di familiari fiscalmente a carico.
La **circolare n. 17/E/2006** ha precisato che il soggetto che ha sostenuto la spesa ha il diritto alla detrazione indipendentemente dalla circostanza che nel contratto di assicurazione il familiare fiscalmente a carico risulti sia come contraente che come assicurato.

Il contribuente detrae quindi il premio assicurativo, nei seguenti casi:
- se è contraente e assicurato;
- se è contraente e assicurato è un suo familiare a carico;
- se contraente e assicurato è un suo familiare a carico;
- se contraente è un familiare a carico e assicurato è il dichiarante;
- se contraente è un familiare a carico e il soggetto assicurato è un altro familiare a carico.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

È necessario che il contribuente conservi la certificazione o la documentazione rilasciata dalla compagnia di assicurazione nella quale vengono evidenziati i dati del contraente, i dati dell'assicurato, la decorrenza del contratto e gli importi fiscalmente rilevanti.

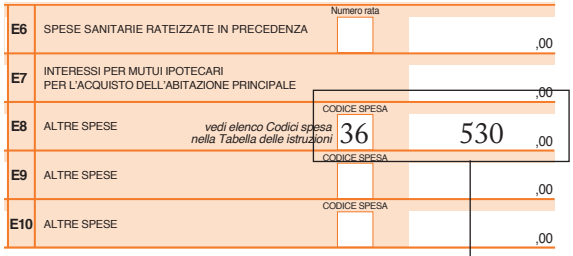


Nel presente rigo vanno compresi anche i premi di assicurazione indicati con il codice 36 nella sezione "oneri detraibili" della Certificazione Unica.



ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Si ipotizzi che un contribuente abbia stipulato nel 2019 un polizza pagando un premio pari a 1.500 euro. Nella certificazione rilasciata dalla compagnia di assicurazione risulta che tale premio è relativo al rischio di morte (per 400 euro) e all'invalidità permanente superiore al 5% (per 1.100 euro).
Il premio pagato nel 2019 risulta essere totalmente detraibile.
Il contribuente compilerà così la sezione I del quadro E del modello 730:



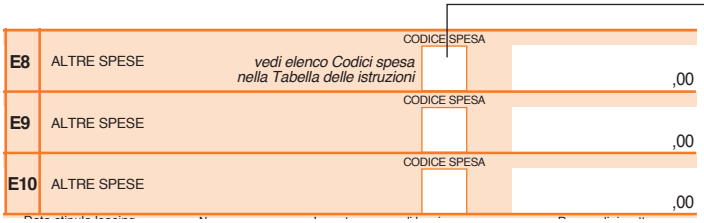
Nella casella codice spesa sarà indicato il **codice "36"** che identifica le spese per premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni e nella colonna 2 verrà indicato l'importo della spesa detraibile, **ricondotto nel limite consentito di € 530.**

Il soggetto che presta assistenza fiscale calcola la detrazione spettante da riportare al rigo 28 del modello 730-3:

CALCOLO DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA		1 DICHIARANTE	2 CONIUGE
21	Detrazione per coniuge a carico	,00	,00
22	Detrazione per figli a carico	,00	,00
23	Ulteriore detrazione per figli a carico	,00	,00
24	Detrazione per altri familiari a carico	,00	,00
25	Detrazione per redditi di lavoro dipendente	,00	,00
26	Detrazione per redditi di pensione	,00	,00
27	Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi	,00	,00
28	Detrazione oneri ed erogazioni liberali	95 ,00	,00
29	Detrazione spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e per misure antisismiche	,00	,00
30	Detrazione spese arredo immobili ristrutturati	,00	,00
31	Detrazione spese per interventi di risparmio energetico	,00	,00
32	Detrazione spese arredo immobili giovani coppie	,00	,00
33	Detrazione IVA per acquisto abitazione classe energetica A o B	,00	,00
37	Detrazioni inquilini con contratto di locazione e affitto terreni agricoli ai giovani	,00	,00
38	Altre detrazioni d'imposta	,00	,00
39	Detrazione per comparto sicurezza e difesa	,00	,00
40	Detrazione per pace contributiva e colonnine di ricarica	,00	,00
41	Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa	,00	,00
42	Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione	,00	,00
43	Credito d'imposta reintegro anticipazioni fondi pensione	,00	,00
44	Credito d'imposta per mediazioni	,00	,00

L'importo della detrazione spettante ammonta ad € 101 (€ 530 * 19%= € 100,70).

RIGHI E8 – E10: CODICE 38
ASSICURAZIONI FINALIZZATE ALLA TUTELA DELLE PERSONE CON DISABILITA' GRAVE



Con il codice "38" si identifica la spesa per la quale spetta la detrazione del 19% relativa ai premi di assicurazione finalizzati alla tutela delle persone con disabilità grave

A decorrere dal periodo d'imposta **2016** l'articolo 5, L. 112/2016 ha apportato modifiche all'articolo 15 lettera f) del Tuir prevedendo un **specifica detrazione** per premi relativi alle **assicurazioni finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave**, come definita dall'articolo 3, comma 3, L. 104/1992, accertata dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all'articolo 1, L. 295/1990, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali.
L'importo **massimo detraibile** per i premi pagati **non deve complessivamente superare euro 750,00**:

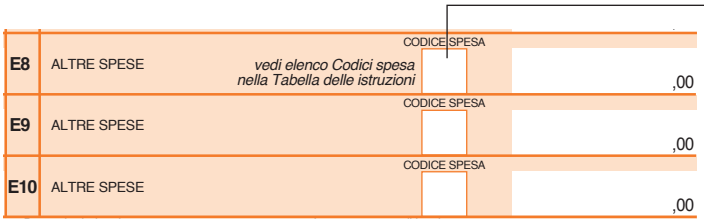
- al **netto** dei premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente (indicati con il codice 36);
- deve **comprendere anche i premi di assicurazione** indicati nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il **codice onere 38**.

Nel caso in cui nel contratto di assicurazione siano indicati **più beneficiari** uno dei quali abbia una **grave disabilità**, **l'importo massimo detraibile** deve essere ricondotto all'unico limite più elevato di euro 750.

DOCUMENTAZIONE DA CONTROLLARE E CONSERVARE

Tipologia	Documenti
Premi di assicurazione a tutela delle persone con disabilità	• *Ricevute di pagamento dei premi o dichiarazione dell'assicurazione attestante il pagamento dei suddetti premi* • *Copia contratto di assicurazione o attestazione rilasciata dalla compagnia di assicurazione da cui risultino i requisiti richiesti* • *Se dalla documentazione rilasciata dalla compagnia di assicurazione non risulta la condizione di disabilità del beneficiario, autocertificazione che attesta che il beneficiario del contratto di assicurazione è un disabile in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della L. 104/1992, accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della medesima legge, in possesso della relativa documentazione*

RIGHI E8 – E10: CODICE 39
ASSICURAZIONI AVENTI PER OGGETTO IL RISCHIO DI NON AUTOSUFFICIENZA NEL COMPIMENTO DEGLI ATTI DELLA VITA QUOTIDIANA



Con il codice "39" si identifica la spesa per la quale spetta la detrazione del 19% relativa ai premi di assicurazione aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.

L'importo massimo su cui poter calcolare la detrazione per tale tipologia di onere ammonta a 1.291,14 euro ma al netto dei premi indicati con il codice 36 (premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente) **e con il codice 38** (premi per le assicurazioni finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave).

La detrazione riguarda i **premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana** (ovvero incapacità nell'assunzione di alimenti, di espletamento delle funzioni fisiologiche e dell'igiene personale, di deambulazione, di indossare indumenti) e spetta a condizione che l'impresa di assicurazione **non possa recedere dal contratto.**
Con decreto del Ministero delle finanze, sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP), sono stabilite le caratteristiche alle quali devono rispondere i contratti che assicurano il rischio di non autosufficienza.
L'importo come detto, **non deve complessivamente superare 1.291,14 euro**, al **netto dei premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente** indicati con il codice 36.



APPROFONDIMENTO

In presenza di **contratti di assicurazione** che coprono il **rischio di non autosufficienza** nel compimento degli **atti della vita quotidiana**, i **premi** danno diritto alla detrazione dall'imposta lorda a condizione che:
- **l'impresa di assicurazione non abbia la facoltà di recedere dal contratto**;
- i **contratti medesimi rispondano alle caratteristiche** individuate con il decreto del Ministro delle finanze del 22 dicembre 2000.

Il citato decreto stabilisce, in particolare, che:
- gli atti della vita quotidiana cui fa riferimento la norma sono quelli concernenti **l'assunzione di alimenti**, **l'espletamento delle funzioni fisiologiche** e **dell'igiene personale**, la **deambulazione** e l'indossare gli indumenti. Si considera non autosufficiente anche il soggetto che necessita di sorveglianza continuativa e quello incapace di svolgere, anche solo in parte, uno o più dei predetti atti;
- i contratti possono essere stipulati **nell'ambito dell'assicurazione malattia o dell'assicurazione sulla vita** e devono prevedere la copertura del rischio per l'intera vita dell'assicurato. Se i contratti vengono stipulati nell'ambito delle assicurazioni sulla malattia, tale condizione si realizza attraverso contratti che prevedono una durata di **dieci anni** e il **rinnovo obbligatorio** da parte dell'impresa assicuratrice ad ogni scadenza, senza alcuna facoltà di recesso da parte di quest'ultima.

In caso di **polizze collettive stipulate dal datore di lavoro**, la copertura del rischio deve riguardare almeno tutta la durata del rapporto di lavoro dell'assicurato.
Per le **assicurazioni che prevedono il riscatto**, nella polizza va evidenziata la parte di premio che si riferisce alla prestazione per il rischio di non autosufficienza per la quale spetta, pertanto, la detrazione dall'imposta.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

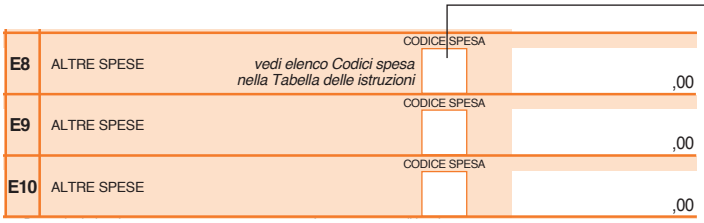
È necessario che il contribuente conservi la certificazione o la documentazione rilasciata dalla compagnia di assicurazione nella quale vengono evidenziati i dati del contraente, i dati dell'assicurato, la decorrenza del contratto e gli importi fiscalmente rilevanti.



Nel presente rigo vanno compresi anche i premi di assicurazione indicati con il **codice 39** nella sezione "oneri detraibili" della Certificazione Unica.

Data di stipula o rinnovo del contratto	Oggetto del contratto	Condizioni richieste	Limite di spesa
Fino al 31.12.2000	**Assicurazione vita e infortuni**	**Contratto:** - di durata non inferiore a 5 anni - che non consenta la concessione di prestiti nel periodo di durata minima	Codice "36" **€ 530**
Dal 1.01.2001	**Assicurazione**	Rischio morte o invalidità permanente non inferiore al 5%	Codice "36" **€ 530**
Dal 1.01.2016	**Assicurazione**	Rischio morte, finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave	Codice "38" **€ 750**
Non rileva la data	**Assicurazione**	- Rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana - La compagnia di assicurazione non può recedere dal contratto	Codice "39" **€ 1.291,14**
Fermo restando il limite di spesa ammessa in detrazione per singolo Codice: - la somma degli importi con codice onere "36" e "38" non può superare € 750; - la somma degli importi con codice onere "36", "38" e "39" non può superare € 1.291,14.			

RIGHI E8 – E10: CODICE 40
SPESE SOSTENUTE PER L'ACQUISTO DEGLI ABBONAMENTI AI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO



Con il nuovo codice "40" si identifica la spesa per la quale spetta la detrazione del 19% per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale.

ASPETTI GENERALI

La Legge di Bilancio 2018 aggiungendo all'articolo 15, comma 1 del Tuir la lettera i-*decies*) ha introdotto, a decorrere dal 01.01.2018 la detrazione Irpef 19% sulle **le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale**.
La detrazione spetta per **le spese sostenute sia per i familiari fiscalmente a carico** sia per il **contribuente stesso** per un **importo complessivo non superiore a 250 euro.**

Il **limite massimo di spesa ammesso alla detrazione pari a 250 euro** deve intendersi riferito cumulativamente alle spese sostenute dal contribuente per l'abbonamento proprio e dei familiari a carico. Il predetto importo di 250 euro costituisce, inoltre, anche il limite massimo di spesa ammesso alla detrazione per ogni singolo abbonato al servizio di trasporto pubblico; pertanto, anche se il costo dell'abbonamento è suddiviso tra più soggetti, come nel caso dei genitori che sostengano la spesa di 400 euro per l'abbonamento del figlio a carico, l'ammontare massimo di spesa sul quale calcolare la detrazione, da ripartire tra i genitori, non può superare 250 euro.

In applicazione del **principio di cassa**, la detrazione è calcolata sulla spesa sostenuta nel 2019 per l'acquisto dell'abbonamento, **indipendentemente dal periodo di validità dello stesso** (es. abbonamento acquistato nel mese di dicembre 2019 con validità dal 1° gennaio 2020 – 30 giugno 2020).

SOGGETTI BENEFICIARI

La detrazione è riservata ai soggetti che si **servono del trasporto pubblico per la propria mobilità quotidiana**, quali **studenti, lavoratori, pensionati**.
La detrazione spetta per **le spese sostenute** sia per i **familiari fiscalmente a carico** sia per il **contribuente stesso.**

SPESE CHE DANNO DIRITTO ALLA DETRAZIONE

La detrazione Irpef riguarda le spese sostenute per l'acquisto **di abbonamenti ai servizi** di **trasporto pubblico locale, regionale e interregionale**.

La **circolare 13/E/2019** ha chiarito che per "**abbonamento**" si deve intendere *un titolo di trasporto che consenta al titolare autorizzato di poter effettuare un numero illimitato di viaggi, per più giorni, su un determinato percorso o sull'intera rete, in un periodo di tempo specificato*.
Sono ammesse a fruire della detrazione **solo le spese per gli abbonamenti che implicano un utilizzo non episodico del mezzo di trasporto pubblico**.
Non possono quindi beneficiare dell'agevolazione **i titoli di viaggio che abbiano una durata oraria**, anche se superiore a quella giornaliera, quali ad esempio:

- i **biglietti a tempo che durano 72 ore**;
- le **cosiddette carte di trasporto integrate** che includono anche servizi ulteriori rispetto a quelli di trasporto quali ad esempio le carte turistiche che oltre all'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici consentono l'ingresso a musei o spettacoli.

Per **servizi di trasporto pubblico locale, regionale o interregionale** devono intendersi quelli aventi ad oggetto **trasporto di persone**, ad accesso generalizzato, resi da **enti pubblici** ovvero da soggetti **privati affidatari del servizio pubblico** sulla base di specifiche concessioni o autorizzazioni da parte di soggetti pubblici.

Rientra in tale categoria qualsiasi servizio di trasporto pubblico, a prescindere dal mezzo di trasporto utilizzato, che operi in modo continuativo o periodico, tanto all'interno di una regione, quanto mediante attraversamento di più regioni, con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite.

L'utilizzo della detrazione è ammesso entro i limiti di capienza delle imposte dovute. In caso di mancato utilizzo della detrazione per incapienza, questa si perde, senza possibilità di rinviarne la fruizione all'anno successivo.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

Per **fruire della detrazione Irpef** sulle spese per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico i contribuenti sono tenuti ad **acquisire e conservare** il **titolo di viaggio**.
La spesa sostenuta e la data di sostenimento sono **documentate dal titolo di viaggio** e, se non riportate nel titolo di viaggio, dalla **ricevuta di pagamento** dell'abbonamento (es. smart card nominativa ricaricabi-

le). Deve essere documentata, inoltre, la **durata dell'abbonamento**. Se la ricevuta di pagamento è intestata a un familiare a carico, oltre alla documentazione di cui sopra, deve essere prodotta una **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà** effettuata nei modi e nei termini previsti dal DPR n. 445 del 2000 con l'indicazione del soggetto che ha sostenuto la spesa. In assenza dell'indicazione della data di sostenimento della spesa, la stessa si presume sostenuta in coincidenza con la data di inizio della validità dell'abbonamento (ad es., per un abbonamento nominativo che assuma validità dal 1° luglio 2018, la spesa si riterrà sostenuta in tale data).

TITOLO DI VIAGGIO NOMINATIVO

In caso di **emissione o ricarica del titolo di viaggio nominativo** realizzato in formato elettronico, dalla documentazione in possesso del contribuente devono risultare le indicazioni essenziali a qualificare il titolo di viaggio nonché ogni altra informazione utile ad individuare il servizio reso (soggetto utilizzatore, periodo di validità, spesa sostenuta e data di sostenimento della spesa). Tali requisiti si ritengono soddisfatti anche nel caso in cui detta documentazione, pur non contenendo alcun riferimento esplicito al nominativo dell'avente diritto, sia comunque a lui riconducibile in modo univoco, ad esempio perché contenente il numero identificativo dell'abbonamento allo stesso intestato.

TITOLO DI VIAGGIO NON NOMINATIVO

In caso di emissione o ricarica del **titolo di viaggio non nominativo** e il titolo di spesa è intestato a un familiare a carico, oltre alla documentazione di cui sopra, deve essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà effettuata nei modi e nei termini previsti dal DPR n. 445 del 2000 in cui sia indicato chi ha sostenuto la spesa .
Nella tabella seguente sono indicati i casi in cui è resa la dichiarazione sostitutiva.

Intestazione TDV	Intestazione documento di spesa, se diverso da TDV	Dichiarazione da rendere
Contribuente	Contribuente	-
Familiare a carico	Contribuente	-
Familiare a carico	Familiare a carico	Sostenimento della spesa
Contribuente	Nessuna	-
Familiare a carico	Nessuna	Sostenimento della spesa
Nessuna	Contribuente	-
Nessuna	Familiare a carico	Sostenimento della spesa
Nessuna	Nessuna	La detrazione non spetta

L'importo deve comprendere le spese indicate nella sezione "**Oneri detraibili**" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 40. Non possono essere indicate **le spese sostenute nel 2019** che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione "Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione – articolo 51 Tuir" (punti da 701 a 706) della Certificazione Unica con il codice onere 40.

ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Due genitori che hanno sostenuto una spesa di **400 euro** per l'acquisto di un abbonamento al trasporto pubblico per **il figlio a carico**.
Anche se **il costo dell'abbonamento** è suddiviso tra più soggetti, come nel caso dei genitori che sostengano la spesa di 400 euro per l'abbonamento del figlio a carico, **l'ammontare massimo di spesa detraibile da ripartire tra i genitori non può superare 250 euro.**
Pertanto ciascun genitore compilerà così la sezione I del quadro E del modello 730:

		CODICE SPESA		
E8	ALTRE SPESE	*vedi elenco Codici spesa nella Tabella delle istruzioni*	40	125 ,00
E9	ALTRE SPESE	CODICE SPESA		,00
E10	ALTRE SPESE	CODICE SPESA		,00

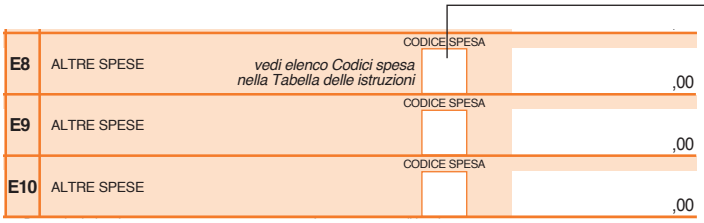
Nella casella **codice spesa** sarà indicato il codice **"40"** che identifica la spesa per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico mentre nella **colonna 2** verrà indicato **l'importo detraibile, ricondotto nel limite consentito di euro 125** per ciascun genitore.

Il soggetto che presta assistenza fiscale calcola la detrazione spettante da riportare al rigo 28 del modello 730-3:

CALCOLO DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA		1 DICHIARANTE	2 CONIUGE
21	Detrazione per coniuge a carico	,00	,00
22	Detrazione per figli a carico	,00	,00
23	Ulteriore detrazione per figli a carico	,00	,00
24	Detrazione per altri familiari a carico	,00	,00
25	Detrazione per redditi di lavoro dipendente	,00	,00
26	Detrazione per redditi di pensione	,00	,00
27	Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi	,00	,00
28	Detrazione oneri ed erogazioni liberali	24 ,00	,00
29	Detrazione spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e per misure antisismiche	,00	,00
30	Detrazione spese arredo immobili ristrutturati	,00	,00
31	Detrazione spese per interventi di risparmio energetico	,00	,00
32	Detrazione spese arredo immobili giovani coppie	,00	,00
33	Detrazione IVA per acquisto abitazione classe energetica A o B	,00	,00
37	Detrazioni inquilini con contratto di locazione e affitto terreni agricoli ai giovani	,00	,00
38	Altre detrazioni d'imposta	,00	,00
39	Detrazione per comparto sicurezza e difesa	,00	,00
40	Detrazione per pace contributiva e colonnine di ricarica	,00	,00
41	Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa	,00	,00
42	Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione	,00	,00
43	Credito d'imposta reintegro anticipazioni fondi pensione	,00	,00
44	Credito d'imposta per mediazioni	,00	,00

L'importo della detrazione spettante ammonta ad € 24 (€ 125 * 19%).

RIGHI E8 – E10: CODICE 43
PREMI RELATIVI ALLE ASSICURAZIONI AVENTI PER OGGETTO IL RISCHIO DI EVENTI CALAMITOSI



Con il nuovo codice "43" si identifica la spesa per la quale spetta la detrazione del 19% per i premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi.

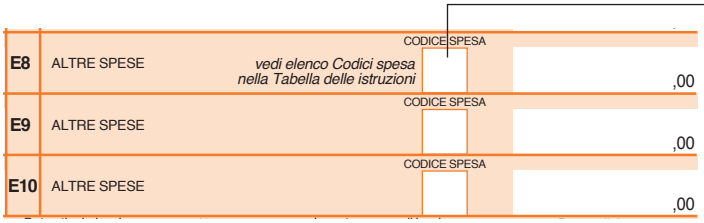
La **Legge di Bilancio 2018** aggiungendo all'articolo 15, comma 1 del Tuir la **lettera f-*bis*)** ha introdotto la **detrazione Irpef 19%** sui i **premi relativi alle assicurazioni** aventi per oggetto **il rischio di eventi calamitosi stipulate a decorrere dal 1° gennaio 2018** e **relative a unità immobiliari** ad uso abitativo.

La detrazione **non spetta** se la **polizza è stipulata** per assicurare solo la pertinenza.

La detrazione spetta al contraente della polizza, indipendentemente **dall'intestazione dell'immobile** oggetto della stessa, poiché l'agevolazione è riferibile al bene, anziché alla persona.
Rientrano fra le polizze che **danno diritto alla detrazione** anche quelle di **rinnovo del contratto preesistente alle stesse condizioni** (che deve avvenire a decorrere dal 1° gennaio 2018), in **quanto assimilabili alla stipula di un nuovo contratto**.
Restano escluse dalla detrazione le **polizze pluriennali** stipulate prima del 1° gennaio 2018, almeno fino alla relativa scadenza naturale.
La **detrazione spetta senza limiti di importo anche per più unità immobiliari**.
In caso di **polizze "multirischio"**, la detrazione spetta limitatamente alla componente di premio relativa alle garanzie a copertura degli eventi calamitosi.

POLIZZE STIPULATE DAL CONDOMINIO
Rientrano fra le polizze che danno diritto alla detrazione anche le fattispecie contrattuali a **garanzia del fabbricato stipulate dal condominio**, relativamente alla quota di premio riferita alla singola unità immobiliare residenziale e alle relative pertinenze. Nel caso in cui il condominio comprenda anche unità immobiliari diverse da quelle residenziali, la detrazione spetta solo sui **premi** riferiti alle unità immobiliari residenziali e alle relative pertinenze. La quota di premio relativa ai condomini è **certificata dagli amministratori**; in alternativa il condomino dovrà essere in possesso della copia della polizza e della documentazione da cui si evinca la quota di premio riferita alla propria unità immobiliare effettivamente pagata dal condomino stesso.
L'importo deve comprendere le spese indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il **codice onere 43**.

RIGHI E8 – E10: CODICE 44
SPESE SOSTENUTE A FAVORE DI MINORI O DI MAGGIORENNI CON DISTURBO SPECIFICO DELL'APPRENDIMENTO



Con il nuovo codice "44" si identifica la spesa per la quale spetta la detrazione del 19% a favore di minori o maggiorenni con disturbo specifico dell'apprendimento.

La **Legge di Bilancio 2018** aggiungendo all'articolo 15, comma 1 del Tuir la **lettera e-*ter*)** ha introdotto la **detrazione Irpef 19% per le spese sostenute per soggetti con disturbo specifico dell'apprendimento (DSA).**

La detrazione spetta anche per le spese sostenute **nell'interesse dei familiari fiscalmente a carico** che si trovino nelle condizioni previste dalla norma.

La norma prevede che a partire dal **1° gennaio 2018** spetti una detrazione nella misura del **19%** per le spese sostenute:

- da soggetti **sia minori che maggiorenni**,
- con **diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento (DSA),**
- fino al **completamento della scuola secondaria di secondo grado** (scuole superiori),
- per **l'acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici**, di cui alla L. 170/2010, necessari all'apprendimento;
- nonchè per **l'uso di strumenti compensativi** che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere.

L'Agenzia delle entrate poi con il **Provvedimento prot. n. 75067 del 06.04.2018** ha disposto le **modalità attuative** per la fruizione della detrazione in esame, individuando i **soggetti beneficiari** e **le tipologie di spese per agevolabili**.

AMBITO SOGGETTIVO
Per fruire della detrazione il beneficiario deve essere in possesso di un **certificato rilasciato dal Servizio sanitario nazionale**, da **specialisti** o **strutture accreditate**, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della L. 170/2010, recante "*Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico*", che **attesti per sé ovvero per il proprio familiare, la diagnosi di DSA**.

AMBITO OGGETTIVO
Da un punto di vista oggettivo il Provvedimento in esame dispone che si considerano **strumenti compensativi** "*gli strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o facilitano la prestazione richiesta nell'abilità deficitaria*"; tra questi son ricompresi, come indicato nelle Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA, allegate al Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca del 12 luglio 2011, n. 5669:

- la **sintesi vocale**, che trasforma un compito di lettura in un compito di ascolto;

- il **registratore**, che consente all'alunno o allo studente di non scrivere gli appunti della lezione;
- i **programmi di video scrittura** con correttore ortografico, che permettono la produzione di testi sufficientemente corretti senza l'affaticamento della rilettura e della contestuale correzione degli errori;
- la **calcolatrice**, che facilita le operazioni di calcolo;
- altri **strumenti tecnologicamente meno evoluti** quali tabelle, formulari, mappe concettuali, etc.

Si considerano invece **sussidi tecnici ed informatici** "*le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche*", quali, ad esempio, i **computer necessari** per i programmi di video scrittura, appositamente fabbricati o di comune reperibilità, preposti a facilitare la comunicazione interpersonale, l'elaborazione scritta o grafica, l'accesso all'informazione e alla cultura.

REQUISITI NECESSARI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA DETRAZIONE

Il beneficiario della detrazione deve essere in possesso di un **certificato rilasciato dal Servizio sanitario nazionale, da specialisti o strutture accreditate**, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della L. 170/2010, recante "*Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico*", che attesti per sé ovvero per il proprio familiare, nel caso in cui la spesa è sostenuta nell'interesse di un familiare a carico, la **diagnosi di DSA**.

La detrazione spetta a condizione che il **collegamento funzionale** tra i sussidi e gli strumenti compensativi e il tipo di disturbo dell'apprendimento diagnosticato risulti dalla predetta certificazione o dalla prescrizione autorizzativa rilasciata da un medico.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

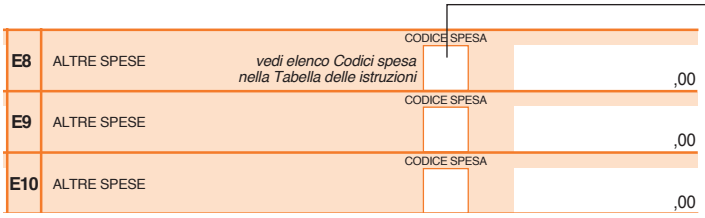
Al fine di beneficiare della detrazione le spese sostenute devono essere **documentate da fattura** o **scontrino fiscale**, nel quale va indicato anche **il codice fiscale del soggetto affetto da DSA** e **la natura del prodotto acquistato o utilizzato**.

I documenti giustificativi delle spese possono essere intestati **indifferentemente al soggetto affetto da DSA ovvero al familiare che ha sostenuto le spese**; in tale ultimo caso, deve essere indicato il familiare a favore del quale la spesa è stata sostenuta.

La detrazione spetta nella misura del **19% della spesa sostenuta**, **senza applicazione di franchigia** e senza **limiti massimi di spesa**.

L'importo deve comprendere le spese indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della C.U. con il **codice onere 44**.

RIGHI E8 – E10: CODICE 99
ALTRE SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 19%



Con il codice "99" si identificano le altre spese per le quali spetta la detrazione del 19%

Vanno indicati **con il codice "99"** gli altri oneri per i quali spetta la detrazione d'imposta del 19%.
Con questo codice vanno comprese le somme relative agli "Altri oneri detraibili" indicate con il codice 99 nella sezione "oneri detraibili" della Certificazione Unica.
Risoluzione n. 76/E/2010: rientrano ad esempio tra gli altri oneri detraibili la detrazione spettante nel caso di restituzione, per insussistenza dei requisiti richiesti, del contributo ricevuto per la stipula di mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale.

ONERI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 26%

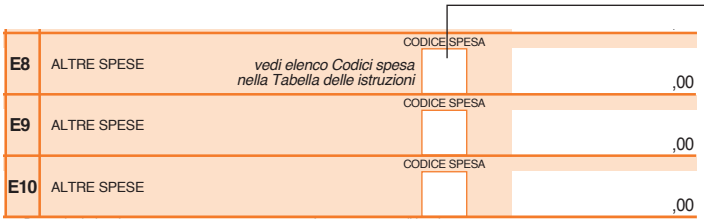
EROGAZIONI LIBERALI ALLE ONLUS

La Legge di Stabilità 2015, al comma 137 ha elevato ad **euro 30.000 annui** (da euro 2.065) l'importo massimo su cui poter beneficiare **della detrazione del 26% per le erogazioni liberali alle Onlus**.

EROGAZIONI LIBERALI IN FAVORE DEI PARTITI POLITICI

La detrazione del 26% già prevista per le **erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti politici** iscritti nella prima sezione del registro nazionale di cui all'articolo 4 del D.L. 149/2013 e alle erogazioni in favore dei **partiti o delle associazioni promotrici di partiti** effettuate prima dell'iscrizione al registro e dell'ammissione ai benefici, a condizione che entro la fine dell'esercizio tali partiti risultino iscritti al registro e ammessi ai benefici (per importi compresi **tra 30 euro e 30.000 euro**) **è stata estesa** anche ai versamenti effettuati, anche in forma di **donazione, dai candidati e dagli eletti alle cariche pubbliche in conformità a previsioni regolamentari o statutarie deliberate dai partiti o movimenti politici beneficiari delle erogazioni medesime**.

RIGHI E8 – E10: CODICE 61
EROGAZIONI LIBERALI IN FAVORE DELLE Onlus



Con il codice "61" si identifica la spesa per la quale spetta la detrazione del 26% relativa alle erogazioni liberali in favore delle Onlus

Vanno indicate con **il codice "61"** le erogazioni liberali in denaro per un importo non superiore a 30.000 euro in favore:

- delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nei paesi non appartenenti all'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE).

La detrazione è ammessa anche nel caso in cui il datore di lavoro, con il consenso del dipendente, **promuova un'iniziativa di raccolta fondi da destinare ad una Onlus**. In questo caso il sostituto d'imposta assume l'onere di trattenere direttamente dallo stipendio le somme destinate dal dipendente all'erogazione, secondo le modalità descritte dalla Risoluzione n. 441/2008 e dalla Risoluzione n. 160/2009.

La detrazione spetta anche per le somme erogate a favore delle Onlus per adozioni a distanza se la stessa Onlus che percepisce l'erogazione certifica la spettanza della detrazione d'imposta

Tali erogazioni devono essere effettuate mediante versamento **postale o bancario**, ovvero mediante **carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari**. Per le erogazioni liberali effettuate tramite **carta di credito** è sufficiente la tenuta e l'esibizione, in caso di eventuale richiesta dell'amministrazione finanziaria, dell'estratto conto della società che gestisce la carta di credito.

CHIARIMENTI DI PRASSI
Nella **circolare n. 7/E/2018** l'Agenzia ha chiarito che nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell'ipotesi in cui dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall'estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata **non sia possibile individuare il soggetto beneficiario dell'erogazione liberale**, il contribuente deve essere in possesso della **ricevuta rilasciata dal beneficiario** dalla quale risulti, inoltre, la modalità di pagamento utilizzata.
È necessario, inoltre, che dalla documentazione attestante il versamento sia possibile **individuare il carattere di liberalità del pagamento**. Pertanto è necessario che la **natura di liberalità** del versamento risulti o dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall'estratto conto della società che gestisce le carte di credito, di debito o prepagate ovvero sia indicata dalla ricevuta rilasciata dal beneficiario.

Con questo codice vanno comprese le erogazioni indicate con il codice 61 nella sezione "oneri detraibili" della Certificazione Unica.

Per la verifica del limite di spesa di 30.000 euro annui si deve tenere conto anche dell'importo indicato con il codice "20" ovvero le erogazioni liberali a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari.

CUMULABILITÀ CON ALTRE AGEVOLAZIONI

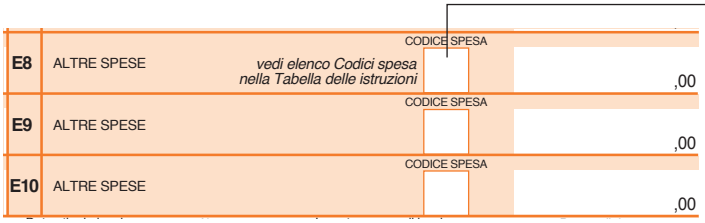
In alternativa alla detrazione, le erogazioni effettuate alle Onlus sono:

- **deducibili dal reddito complessivo** ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera g), del Tuir riferito alle erogazioni liberali in favore delle Organizzazioni non governative (ONG) che hanno mantenuto la qualifica di Onlus e iscritte all'Anagrafe delle Onlus (rigo E26, cod. 7);
- **detraibili** ai sensi dell'articolo 83, comma 1, del D.Lgs. 117/2017(codice del Terzo Settore) riferito alle erogazioni liberali a favore degli enti del Terzo settore;
- **deducibili** ai sensi del medesimo articolo 83, comma 2, del D.Lgs. 117/2017 (codice del Terzo Settore) riferito alle erogazioni liberali a favore degli enti del Terzo settore.

Il citato articolo 83 del codice del Terzo Settore, al comma 4, prevede, ferma la non cumulabilità delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 (detrazione e deduzione), che i soggetti che fruiscono delle agevolazioni ivi previste non potranno fruire per analoghe erogazioni liberali, effettuate a beneficio dei soggetti indicati nell'articolo 83 del codice del Terzo Settore, delle detrazioni o deduzioni previste da altre norme agevolative.
Pertanto, il contribuente che fruisce della detrazione da indicare con il **codice 61** nel rigo E8/E10,non può fruire, sia per le medesime erogazioni che per erogazioni analoghe effettuate anche a diversi beneficiari, sempre ché ricompresi nell'ambito di applicazione dell'articolo 15, comma 1.1.del Tuir, delle agevolazioni previste per:

- le erogazioni liberali a favore delle Onlus e delle associazioni di promozione sociale (rigoE8/E10 **codice 71**);
- le erogazioni liberali a favore delle organizzazioni del volontariato (rigo E8/E10 **codice 76**);
- le erogazioni liberali in denaro o natura in favore delle Onlus, delle organizzazioni del volontariato e delle associazioni di promozione sociale (**rigo E36**);
- le erogazioni liberali di cui all'articolo 10, comma 1, lettera g), del Tuir in favore delle Organizzazioni non governative (ONG) che hanno mantenuto la qualifica di Onlus e siano iscritte all'Anagrafe delle Onlus (**rigo E26, codice 7**).

RIGHI E8 – E10: CODICE 62
EROGAZIONI LIBERALI IN FAVORE DEI PARTITI POLITICI



Con il codice "62" si identifica la spesa per la quale spetta la detrazione del 26% relativa alle erogazioni liberali in favore dei partiti e dei movimenti politici

Vanno indicate con **il codice "62"** le erogazioni liberali in denaro, a favore:

- dei **partiti politici iscritti nella prima sezione del registro nazionale** di cui all'articolo 4 del D.L. 149/2013 (consultabile sul sito www.parlamento.it);
- dei **partiti o delle associazioni promotrici di partiti** effettuate prima dell'iscrizione al registro e dell'ammissione ai benefici, a condizione che entro la fine dell'esercizio tali partiti risultino iscritti al registro e ammessi ai benefici.

Tale agevolazione è estesa anche ai versamenti effettuati, anche sotto forma di donazione, dai candidati e dagli eletti alle cariche pubbliche in conformità a previsioni regolamentari o statutarie deliberate dai partiti o movimenti politici beneficiari delle erogazioni medesime.

Non può essere considerata erogazione liberale la **quota versata per il tesseramento** o la quota associativa, trattandosi di versamento eseguito per avere il diritto a partecipare alle vicende del partito.

Per l'anno **2019** la detrazione è ammessa nella misura del **26%** per importi **compresi tra euro 30 ed euro 30.000**.
Le erogazioni devono essere effettuate tramite **banca o ufficio postale** o mediante **altri sistemi di paga-**

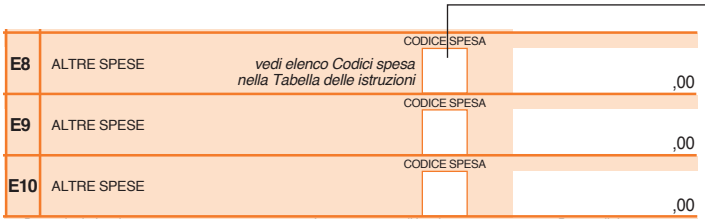
mento (ad esempio carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari), o secondo ulteriori modalità idonee a garantire la tracciabilità dell'operazione e l'esatta identificazione soggettiva e reddituale del contribuente (si veda il chiarimento di cui al codice precedente).

Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell'ipotesi in cui dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall'estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata non sia possibile individuare il soggetto beneficiario dell'erogazione liberale, **il contribuente deve essere in possesso della ricevuta rilasciata a suo favore dal beneficiario dalla quale risulti, inoltre, la modalità di pagamento utilizzata**.
È necessario, inoltre, che dalla documentazione attestante il versamento sia possibile individuare il carattere di liberalità del pagamento. Pertanto, è necessario che la natura di liberalità del versamento risulti dalla ricevuta del versamento bancario o postale, dall'estratto conto della società che gestisce le carte di credito, di debito o prepagate ovvero sia indicata dalla ricevuta rilasciata dal beneficiario.

Con questo codice vanno comprese anche le spese indicate con il codice 62 nella sezione "oneri detraibili" della Certificazione Unica.

ONERI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 30% O DEL 35%

RIGHI E8 – E10: CODICE 71
EROGAZIONI LIBERALI IN DENARO O IN NATURA A FAVORE DELLE Onlus E DELLE APS



Con il nuovo codice "71" si identifica la spesa per la quale spetta la detrazione del 30% per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore delle Onlus e delle APS.

Per le erogazioni liberali in denaro o in natura effettuate nell'anno 2019 a favore di:
- **organizzazioni non lucrative di utilità sociale** (Onlus);
- **associazioni di promozione sociale** iscritte nel registro nazionale,

per un **importo complessivo** in ciascun **periodo d'imposta non superiore a 30.000 euro,** la detrazione spetta nella misura del **30%.**

ASPETTI GENERALI
Il D.Lgs. 117/2017 (codice del Terzo Settore) ha introdotto una disciplina unitaria per le **detrazioni e le deduzioni** spettanti a chi effettua erogazioni liberali a favore degli enti del Terzo settore.
In particolare, l'articolo 83, comma 1, primo periodo, del citato codice del Terzo settore, stabilisce che **dall'imposta lorda si detrae un importo, pari al 30%, delle erogazioni in denaro o in natura effettuate** a favore degli enti del Terzo settore, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società.

Ai sensi del successivo articolo 104, comma 1, la disposizione in questione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018, in via transitoria, fino al periodo d'imposta successivo a quello di operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo settore alle Onlus - di cui all'articolo 10 del D.Lgs. 460/1997, iscritte negli appositi registri - e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle Province autonome di Trento Bolzano, previste dall'articolo 7 della L. 383/2000.
L'elenco delle Onlus è disponibile nel sito dell'Agenzia delle entrate.

CUMULABILITÀ CON ALTRE AGEVOLAZIONI

In alternativa alla detrazione, le erogazioni effettuate alle Onlus sono:

- **deducibili dal reddito complessivo** ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera g), del Tuir riferito alle erogazioni liberali in favore delle Organizzazioni non governative (ONG) che hanno mantenuto la qualifica di Onlus e iscritte all'Anagrafe delle Onlus (**rigo E26, codice 7**);
- **detraibili** ai sensi dell'articolo15, comma 1.1 del Tuir riferito alle erogazioni liberali in denaro a favore delle Onlus e delle iniziative umanitarie, laiche o religiose, gestite da associazioni, fondazioni, comitati ed enti individuati con DPCM nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) – (**rigo E8/E10 codice 61**);
- **detraibili** ai sensi dell'articolo 83, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. 117/2017 (codice del Terzo Settore) riferito alle erogazioni liberali a favore degli enti del Terzo settore;
- **deducibili** ai sensi del medesimo articolo 83, comma 2, del D.Lgs. 117/2017 (codice del Terzo Settore) riferito alle erogazioni liberali a favore degli enti del Terzo settore.

Il citato articolo 83 del codice del Terzo Settore, al comma 4, prevede, ferma la non cumulabilità delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 (detrazione e deduzione), che i soggetti che fruiscono delle agevolazioni ivi previste **non potranno fruire per analoghe erogazioni liberali**, effettuate a beneficio dei soggetti indicati nell'articolo 83 del codice del Terzo Settore, delle detrazioni o deduzioni previste da altre norme agevolative.
Pertanto, il contribuente che fruisce della detrazione da indicare con il **codice 71 nel rigo E8/E10**, non può fruire, sia per le medesime erogazioni che per erogazioni analoghe effettuate anche a diversi beneficiari, sempreché ricompresi nell'ambito di applicazione dell'articolo 83, comma 1, primo periodo, del codice del Terzo Settore, delle agevolazioni previste per:

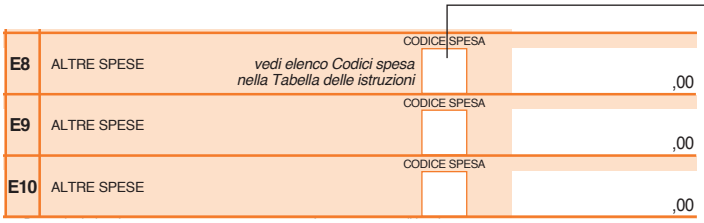
- le erogazioni liberali in denaro a favore delle Onlus e delle iniziative umanitarie, laiche o religiose, gestite da associazioni, fondazioni, comitati ed enti individuati con DPCM nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) – (**rigo E8/E10 codice 61**);
- le erogazioni liberali a favore delle organizzazioni del volontariato (**rigo E8/E10 codice 76**);
- le erogazioni liberali in denaro o natura in favore delle Onlus, delle organizzazioni del volontariato e delle associazioni di promozione sociale (**rigo E36**);
- dell'articolo 10, comma 1, lettera g), del Tuir riferito alle erogazioni liberali in favore delle Organizzazioni non governative (ONG) che hanno mantenuto la qualifica di Onlus e iscritte all'Anagrafe delle Onlus (**rigo E26, codice 7**).

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le erogazioni in denaro devono essere effettuate con **versamento postale o bancario**, o con carte di **debito, carte di credito, carte prepagate**, **assegni bancari e circolari**. Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l'esibizione, in caso di eventuale richiesta dell'amministrazione finanziaria, dell'estratto conto della società che gestisce la carta.

Nel caso di **pagamento con assegno bancario o circolare** ovvero nell'ipotesi in cui dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall'estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata non sia possibile individuare il soggetto beneficiario dell'erogazione liberale, **il contribuente deve essere in possesso della ricevuta rilasciata a suo favore dal beneficiario dalla quale risulti, inoltre, la modalità di pagamento utilizzata**.
È necessario, inoltre, che dalla documentazione attestante il versamento sia possibile individuare il carattere di liberalità del pagamento. Pertanto, è necessario che la natura di liberalità del versamento risulti dalla ricevuta del versamento bancario o postale, dall'estratto conto della società che gestisce le carte di credito, di debito o prepagate ovvero sia indicata dalla ricevuta rilasciata dal beneficiario.

RIGHI E8 – E10: CODICE 76
EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO



Con il nuovo codice "76" si identifica la spesa per la quale spetta la detrazione del 35% per le erogazioni liberali a favore delle organizzazioni di volontariato.

Per le erogazioni liberali effettuate nell'anno **2019** a favore di:
- **organizzazioni di volontariato,**

per un **importo complessivo** in ciascun **periodo d'imposta non superiore a 30.000 euro,** la detrazione spetta nella misura del **35%.**

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Le erogazioni in denaro devono essere effettuate con **versamento postale o bancario**, o con carte di **debito, carte di credito, carte prepagate**, **assegni bancari e circolari**. Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l'esibizione, in caso di eventuale richiesta dell'amministrazione finanziaria, dell'estratto conto della società che gestisce la carta.
Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell'ipotesi in cui dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall'estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata non sia possibile individuare il soggetto beneficiario dell'erogazione liberale, il contribuente deve essere in possesso della ricevuta rilasciata a suo favore dal beneficiario dalla quale risulti, inoltre, la modalità di pagamento utilizzata. È necessario, inoltre, che dalla documentazione attestante il versamento sia possibile individuare il carattere di liberalità del pagamento. Pertanto, è necessario che la natura di liberalità del versamento risulti dalla ricevuta del versamento bancario o postale, dall'estratto conto della società che gestisce le carte di credito, di debito o prepagate ovvero sia indicata dalla ricevuta rilasciata dal beneficiario.

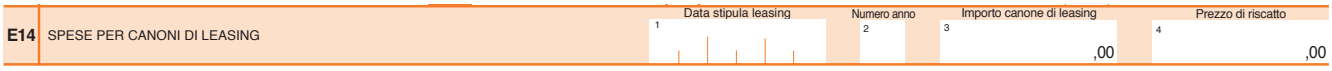
CUMULABILITÀ CON ALTRE AGEVOLAZIONI
L' articolo 83 del codice del Terzo Settore, al comma 4, prevede, ferma la non cumulabilità delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 (detrazione e deduzione), che i soggetti che fruiscono delle agevolazioni ivi previste potranno fruire per analoghe erogazioni liberali, effettuate a beneficio dei soggetti indicati

nell'articolo 83 del codice del Terzo Settore, delle **detrazioni o deduzioni previste da altre norme agevolative.**
Pertanto, il contribuente che fruisce della detrazione da indicare con il **codice 76** nel rigo E8/E10, non può fruire, sia per le medesime erogazioni che per erogazioni analoghe effettuate anche a diversi beneficiari, sempreché ricompresi nell'ambito di applicazione dell'articolo 83, comma 1, secondo periodo, del codice del Terzo Settore, delle agevolazioni previste per **erogazioni liberali** previste per i codici:

- "61" che prevede la detrazione del 26% per le **erogazioni liberali in denaro per un importo non superiore a 30.000 euro annui a favore delle** organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), delle **iniziative umanitarie, religiose o laiche**, gestite da fondazioni, associazioni, comitati (detrazione del 26%);
- "71" che prevede la detrazione del 30% **per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) e delle associazioni di promozione sociale** iscritte nel registro nazionale, per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 30.000 euro;
- "per il rigo E36" che prevede la deduzione dal reddito complessivo per le e**rogazioni liberali in denaro o in natura in favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale;**

e di quelle previste da altre disposizioni di legge a titolo di detrazione o di deduzione di imposta.

RIGO E14 - SPESE PER CANONI DI LEASING DI IMMOBILE DA ADIBIRE AD ABITAZIONE PRINCIPALE



ASPETTI GENERALI

La legge di Stabilità 2016 ha introdotto una detrazione del **19%** sull'importo **dei canoni** e dei relativi **oneri accessori**, nonché del **costo di acquisto** a fronte dell'esercizio dell'**opzione finale**, derivanti da **contratti di locazione finanziaria su unità immobiliari**, anche da costruire, da adibire ad **abitazione principale entro un anno dalla consegna**, pagati da soggetti che non sono titolari di diritti di proprietà, neanche pro-quota, su immobili a destinazione abitativa.

La detrazione spetta alle condizioni già previste per la detrazione degli interessi passivi pagati su mutui ipotecari contratti per l'acquisto dell'abitazione principale.

L'agevolazione riguarda i **contratti di finanziamento** stipulati nel quinquennio compreso tra il **1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2020** ed opera per tutti i periodi d'imposta interessati dalla durata del contratto di **locazione finanziaria.**
La detrazione spetta anche per i **costi di stipula del contratto di leasing**.
Analogamente a quanto previsto in caso di mutuo, la detrazione non spetta con riferimento agli:

- oneri sostenuti per l'eventuale **stipula di contratti di assicurazione sugli immobili**;

- eventuali **costi di intermediazione** sostenuti dalla parte concedente il finanziamento per l'individuazione ed il reperimento dell'immobile richiesto dalla parte conduttrice, ribaltati sulla stessa.

LIMITI DI DETRAIBILITÀ

La detrazione dei **canoni di leasing** e del **prezzo finale** di acquisto spetta ai contribuenti che possiedono un **reddito complessivo non superiore a 55.000 euro**, calcolato tenendo conto anche del reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca.
L'importo massimo di spesa su cui calcolare la detrazione è diverso in **relazione all'età del conduttore** in particolare*:*

- per i giovani che alla data di stipula del contratto **non hanno compiuto i 35 anni** la detrazione è riconosciuta su un importo massimo di canoni e oneri accessori che annualmente non può eccedere **euro 8.000** e su un importo massimo del prezzo di riscatto dell'immobile di **euro 20.000**;
- per i soggetti che **compiono 35 anni alla data di stipula del contratto** o di **età superiore ai 35 anni** le stesse detrazioni sono riconosciute in ragione della metà degli importi sopraindicati e, dunque, **euro 4.000** per i canoni e oneri accessori e **euro 10.000** per il prezzo di riscatto.

REQUISITI

Sia il requisito anagrafico che quello reddituale, **rilevano solo al momento della stipula del contratto**. In particolare, il requisito reddituale può essere desunto dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno precedente a quello della stipula del contratto o, se non ancora presentata, a quella presentata in tale anno. Nel caso in cui non sussista l'obbligo di presentare la dichiarazione relativa al periodo d'imposta precedente a quello della stipula del contratto, occorre fare riferimento al reddito indicato nella CU, relativa ai periodi sopra indicati, maggiorato dell'eventuale reddito derivante da immobili non soggetti ad Imu.
L'oggetto del leasing abitativo può essere:

- un **fabbricato ad uso abitativo** già completato e dichiarato agibile;
- un **terreno sul quale costruire il fabbricato ad uso abitativo**;
- un **fabbricato ad uso abitativo** in **corso di costruzione** e da completare ovvero un fabbricato abitativo da ristrutturare.

Nel contratto deve essere esplicitata l'intenzione dell'utilizzatore di adibire ad abitazione principale l'immobile messogli a disposizione dal concedente.

RIPARTIZIONE DELLA DETRAZIONE

La detrazione in esame è attribuita al **soggetto intestatario del contratto di leasing** stipulato per l'acquisto o la costruzione dell'immobile che sarà adibito ad abitazione principale.
Se il contratto di leasing è **cointestato,** la **detrazione è ripartita tra tutti gli aventi diritto**. In tal caso, si considera il reddito complessivo e l'età del singolo contraente.



Ad esempio nel caso di **cointestazione** (50% e 50%), ciascuno può calcolare la detrazione nella misura del 19% su un ammontare massimo del canone leasing pari a **euro 4.000** (per gli under 35) o a **euro 2.000** (per gli over 35) nonché il 19%, entro il limite massimo di **euro 10.000** (per gli under 35) o **euro 5.000** (per gli over 35) al momento del riscatto.

Qualora il **contratto di leasing sia intestato ad entrambi i coniugi,** ciascuno potrà portare in detrazione la **quota dei canoni e del prezzo di riscatto** corrisposti salvo il caso in cui uno dei **coniugi sia fiscalmente a carico dell'altro**; in tale ultimo caso, quest'ultimo potrà fruire della **detrazione anche per la quota intestata all'altro coniuge**, analogamente a quanto previsto per la rata di mutuo.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Nel nuovo rigo E14 dovranno essere riportati:

- a **colonna 1** (**Data stipula leasing**): va indicata la **data di stipula** del contratto di locazione finanziaria dell'immobile da adibire ad abitazione principale;
- a **colonna 2** (**Numero anno**): va indicato **il numero di anno** per cui si fruisce dell'agevolazione. Per l'anno d'imposta 2019 indicare il numero 1.
- a **colonna 3** (**Importo canone di leasing**): indicare **l'ammontare dei canoni di leasing pagati nel 2019**. L'importo dei canoni di leasing non può superare:
  - il limite di **8.000 euro annui** se alla data di stipula del contratto di leasing il contribuente **aveva meno di 35 anni**;
  - il limite di **4.000 euro annui** se a tale data il contribuente aveva un'età uguale o **superiore a 35 anni**.
- a **colonna 4** (**Prezzo di riscatto**): indicare **l'importo del prezzo di riscatto pagato nel 2019** per acquistare la proprietà dell'immobile da adibire ad abitazione principale oggetto del contratto di locazione finanziaria. Il prezzo di riscatto non può superare:
  - il **limite di 20.000 euro** se alla data di stipula del contratto di leasing il contribuente **aveva meno di 35 anni**;
  - il **limite di 10.000 euro** se a tale data il contribuente aveva un età uguale o **superiore a 35 anni**.

QUADRO E - SEZIONE II
ONERI DEDUCIBILI DAL REDDITO COMPLESSIVO

SEZIONE II - SPESE E ONERI PER I QUALI SPETTA LA DEDUZIONE DAL REDDITO COMPLESSIVO

E21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	,00	E26	ALTRI ONERI DEDUCIBILI	CODICE 1 / 2 ,00
E22	ASSEGNO AL CONIUGE	Codice fiscale del coniuge 1 / 2 ,00		*Contributi per previdenza complementare*	
E23	CONTRIBUTI PER ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI E FAMILIARI	,00	E27	DEDUCIBILITA ORDINARIA	Dedotti dal sostituto 1 ,00 / Non dedotti dal sostituto 2 ,00
E24	EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DI ISTITUZIONI RELIGIOSE	,00	E28	LAVORATORI DI PRIMA OCCUPAZIONE	,00 / ,00
E25	SPESE MEDICHE E DI ASSISTENZA DI PERSONE CON DISABILITA'	,00	E29	FONDI IN SQUILIBRIO FINANZIARIO	,00 / ,00
			E30	FAMILIARI A CARICO	,00 / ,00

E32	SPESE PER ACQUISTO O COSTRUZIONE DI ABITAZIONI DATE IN LOCAZIONE	Data stipula locazione 1	Spesa acquisto/costruzione 2 ,00	Interessi mutuo 3 ,00
E33	RESTITUZIONE SOMME AL SOGGETTO EROGATORE	Somme restitutite nell'anno 1 ,00	Residuo precedente dichiarazione 2 ,00	
E36	EROGAZIONI LIBERALI IN FAVORE DELLE ONLUS, OV E APS	Importo 1 ,00	Residuo precedente dichiarazione 2 ,00	

ONERI DEDUCIBILI: PRINCIPI GENERALI

Per tutti gli oneri e le spese che danno diritto alla **deduzione** dal reddito si applicano i seguenti principi generali:

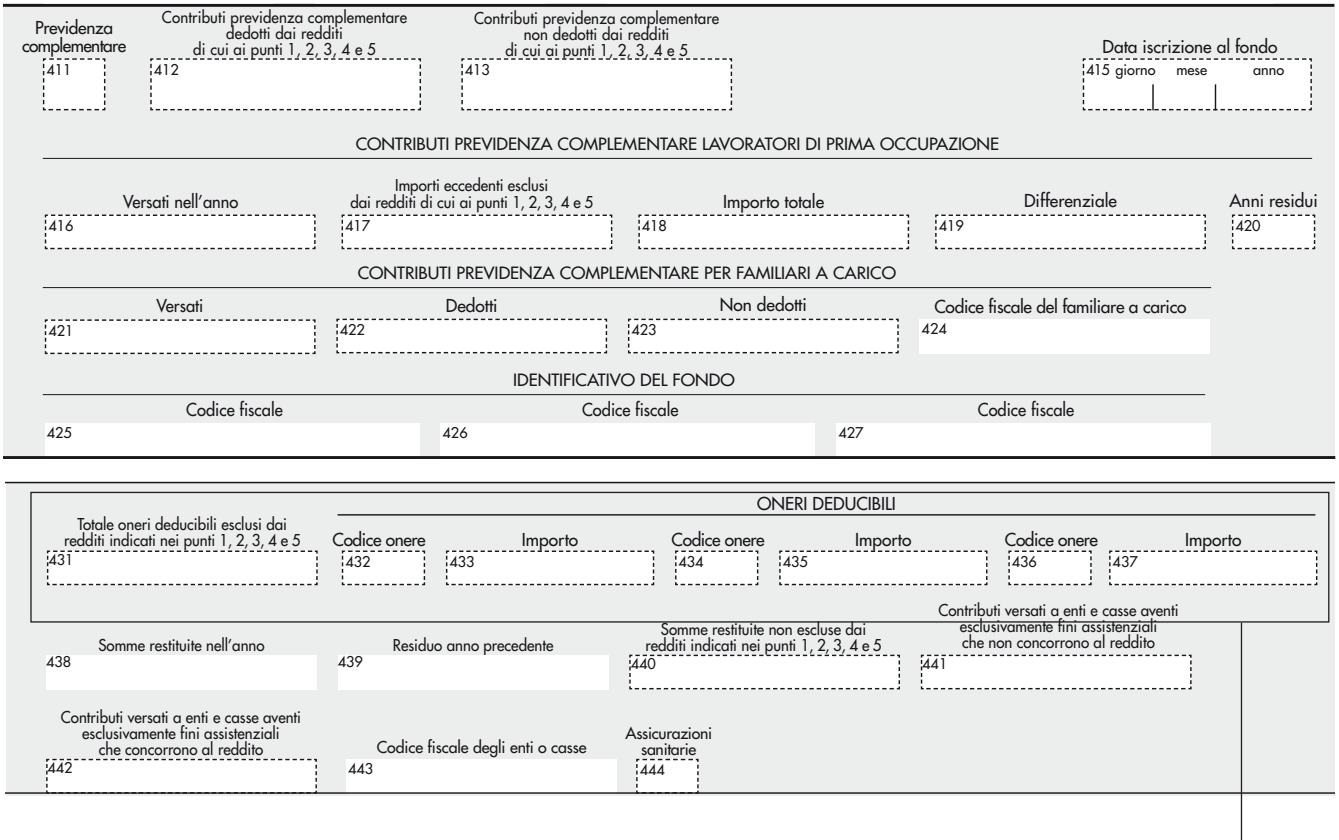
- la **deduzione** spetta solo per gli **oneri e le spese indicati nel Tuir** o in altre disposizioni di legge;
- gli oneri e le spese devono essere **indicati** nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui sono stati **sostenuti e idoneamente documentati**;
- gli **oneri e le spese abbattono il reddito complessivo** nel periodo d'imposta in cui sono stati effettivamente sostenuti (**principio di cassa**). La **risoluzione n. 77/E/2007** ha chiarito che in caso di utilizzo della carta di credito rileva il momento in cui è stata utilizzata la carta e non assume nessuna rilevanza, invece, il diverso e successivo momento in cui avviene l'addebito sul conto corrente del titolare della carta, momento che può quindi collocarsi anche in un periodo d'imposta successivo;
- la deduzione spetta solo se gli oneri e le spese restano **effettivamente a carico di chi li ha sostenuti**, con le seguenti precisazioni:
  - se le spese sono rimborsate e il rimborso non ha concorso al reddito, la deduzione non spetta;
  - se il rimborso è inferiore alla spesa sostenuta la deduzione è calcolata solo sulla parte non rimborsata;
  - se il rimborso riguarda oneri sostenuti in anni precedenti per i quali il contribuente ha già beneficiato della deduzione, le somme rimborsate sono assoggettate a tassazione separata ai sensi dell'articolo 17, comma1, lettera n-*bis*), del Tuir nell'anno del rimborso;

- la deduzione nella maggior parte dei casi può essere fruita solo **nel limite del reddito complessivo**. L'eventuale eccedenza **non può quindi essere chiesta a rimborso** né **portata in deduzione nel periodo d'imposta successivo**, tranne che non vi sia una espressa previsione normativa. Una eccezione a tale regola generale è prevista, ad esempio, per le somme restituite al soggetto erogatore che hanno concorso a tassazione negli anni precedenti (articolo 10, comma 1, lettera d-*bis*)).

STRUTTURA E COMPOSIZIONE DEL QUADRO

Nella **sezione II del quadro E** devono essere indicati:
- gli oneri che possono essere dedotti dal reddito complessivo;
- le somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati e che invece sono state assoggettate a tassazione.

MODELLO CERTIFICAZIONE UNICA



Non vanno indicati gli oneri deducibili **già riconosciuti dal sostituto d'imposta;** l'ammontare totale di questi oneri è indicato **nel punto 431 della Certificazione Unica**, mentre **nei punti da 432 a 437** della Certificazione Unica sono fornite le informazioni di dettaglio in merito al tipo di onere e al relativo ammontare già considerato dal datore di lavoro.

RIGO E21 – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI

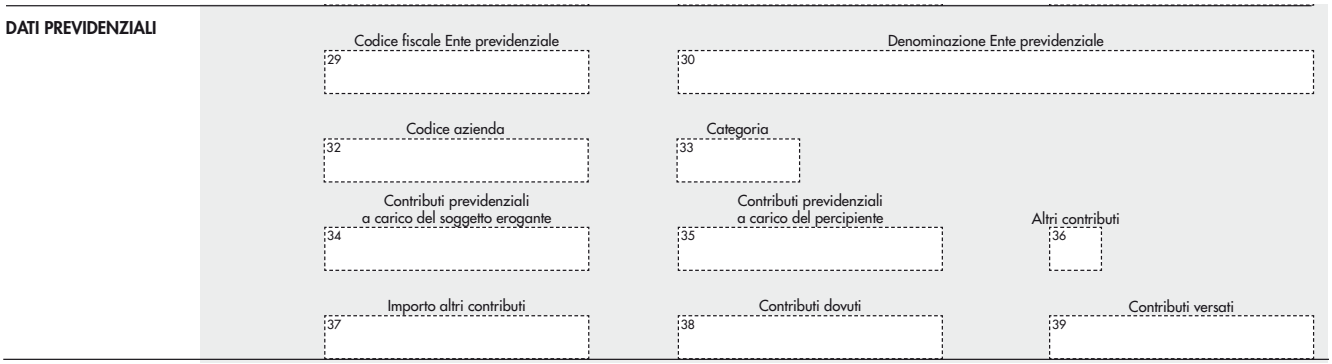
E21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	,00

Nel rigo **E21** devono essere indicati **i contributi previdenziali ed assistenziali** versati nell'anno **2019**:
- in ottemperanza a disposizioni di legge **(obbligatori)**;
- alla gestione della forma pensionistica di appartenenza **(volontari)**, compresi quelli versati per la **ricongiunzione dei differenti periodi assicurativi**, per il **riscatto degli anni di laurea** (sia a fini pensionistici che ai fini della buonuscita), per la **prosecuzione volontaria** e per il **cosiddetto "fondo casalinghe"**.
- i **contributi agricoli unificati** versati all'Inps – Gestione ex Scau – per costituire la propria posizione previdenziale e a esclusione della parte dei contributi che si riferisce ai lavoratori dipendenti;
- i **contributi versati per l'assicurazione obbligatoria Inail** riservata alle persone del nucleo familiare per la tutela contro gli infortuni domestici (c.d. assicurazioni casalinghe).

Tali oneri sono deducibili anche se sostenuti per conto di familiari fiscalmente a carico. Non è previsto un limite massimo di deducibilità, i contributi sono deducibili fino a concorrenza del reddito complessivo.

Rientrano **tra gli oneri deducibili** anche i **contributi soggettivi** e il **contributo maternità** versati dai soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo alle rispettive casse di previdenza di appartenenza (ad esempio avvocati, dottori commercialisti, ingegneri, architetti, medici, veterinari, ecc..).
Non è deducibile il **contributo integrativo** che deve essere versato dagli stessi soggetti in quanto questo contributo viene calcolato in percentuale sul volume d'affari e non concorre alla formazione del proprio reddito Irpef (ad eccezione del contributo integrativo minimo che è ammesso in deduzione dal reddito Irpef solo per la parte che è rimasta a carico del contribuente).
Infine **rientrano in questa categoria anche i contributi versati alla Gestione separata Inps da**:
- **lavoratori autonomi occasionali**, con compensi complessivi annui superiori ad 5.000 euro, per la quota del contributo (pari a 1/3) rimasta a carico del collaboratore;
- **associati in partecipazione con apporto di solo lavoro**, per la quota (pari al 45%) del contributo rimasta a carico dell'associato.

L'importo dei contributi rimasti a carico dei percipienti è indicato **nel campo 35** del modello di **Certificazione Unica** nella parte relativa alle certificazioni di lavoro autonomo provvigioni e redditi diversi.
Tali redditi sono identificati nel campo 1 con i seguenti codici:
- "**C**" – utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e da contratti di cointeressenza, quando l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;
- "M" – prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente;
- "M1" – redditi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, di non fare o permettere.



Come precisato nella **circolare n. 24/2004 non possono essere considerati contributi previdenziali obbligatori o facoltativi** le somme versate all'Inps per ottenere l'abolizione del divieto di cumulo tra pensione di anzianità e attività di lavoro e per la regolarizzazione dei periodi pregressi.

Nella circolare n. 15/E/2005 è stato precisato che **sono oneri deducibili** anche i **contributi relativi all'assicurazione obbligatoria** per gli infortuni versati **dall'imprenditore agricolo** per la propria posizione.

Nella circolare n. 17/E/2006 si precisa che **sono deducibili** i contributi versati all'**ONAOSI** da parte dei sanitari iscritti agli ordini dei farmacisti, medici chirurghi, odontoiatri e veterinari.

Circolare n. 28/E/2006: ai sensi dell'articolo 36, comma 32, del D.L. 223/2006, **i contributi sospesi in conseguenza di calamità pubbliche** sono **deducibili** nei periodi d'imposta in cui opera la sospensione e, se non sono stati dedotti negli anni della sospensione, possono essere dedotti nell'anno del versamento.

Con la **risoluzione n. 114/E/2009** l' Agenzia delle entrate ha precisato che il **coniuge superstite può portare in deduzione** i **contributi versati ed intestati al coniuge defunto**, considerato che il mancato pagamento degli stessi avrebbe impedito al coniuge superstite in qualità di erede di beneficiare del trattamento pensionistico; visto che il titolo di pagamento è intestato al de cuius, la circostanza che l'onere è stato integralmente assolto dal coniuge superstite dovrà risultare dalle ricevute relative ai pagamenti effettuati.

Nella **risoluzione n. 25/E/2011** l'Agenzia delle entrate ha chiarito che **il contributo integrativo versato dai biologi** volontariamente all'Ente Nazionale di Previdenza e assistenza a favore dei biologi (ENPAB) debba essere considerato onere deducibile, qualunque sia la causa che origina il versamento, la quale può rinvenirsi nei riscatti (ad esempio per il corso di laurea), nella prosecuzione volontaria del versamento dei contributi nonché nella ricongiunzione di periodi assicurativi maturati presso altre gestioni previdenziali obbligatorie.

CHIARIMENTI DI PRASSI - CIRCOLARE N. 7/E/2018
Non sono deducibili:

- i contributi versati al SSN con i premi di assicurazione RC auto (*articolo 12, comma 2-bis D.L. 102/2013 a decorrere dal 2014*);
- i **contributi previdenziali** Inps, versati alla gestione separata, rimasti a carico del titolare dell'assegno di ricerca né per il titolare dell'assegno stesso, né per il familiare di cui è, eventualmente, a carico (**circolare n. 20/E/2011**);
- le **tasse di iscrizione** all'albo versate da figure professionali;
- le somme versate per **sanzioni ed interessi moratori** comminati per violazioni inerenti i contributi versati (risoluzione n. 114/E/2009).

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA E MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Per **beneficiare della deduzione** dal reddito il contribuente dovrà conservare le **quietanze** relative **ai premi pagati**, le **ricevute bancarie** dei versamenti eseguiti ovvero **l'apposita documentazione rilasciata dall'ente previdenziale:**

TIPOLOGIA	DOCUMENTI
Contributi previdenziali versati a gestioni separate da particolari categorie di soggetti (farmacisti, medici, ecc.)	*Ricevute bancarie o postali relative ai versamenti eseguiti*
Contributi previdenziali versati alla gestione separata Inps e all'Inail ove previsto	*Certificazione del sostituto che attesti il versamento alla gestione separata Inps e all'Inail per le quote a carico del lavoratore*
Contributi agricoli unificati versati all'Inps gestione ex Scau	*Ricevuta del versamento*
Contributi previdenziali volontari (ricongiunzioni di periodi assicurativi, riscatto degli anni di laurea e del servizio militare, prosecuzione di un'assicurazione obbligatoria, iscrizione volontaria alla gestione separata dell'Inps). Contributo Inail pagato dalle casalinghe	*Ricevute relative ai versamenti dei contributi volontari effettuati (indipendentemente dal periodo a cui si riferiscono)*
Contributi del coniuge defunto versati dal coniuge superstite	*Titolo di pagamento intestato al de cuius* *Ricevute di pagamento effettuato dal coniuge superstite*

Per beneficiare della deduzione al **rigo E21** il contribuente dovrà riportare l'importo **dei contributi previdenziali ed assistenziali** versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché i contributi volontari versati alla gestione della forma pensionistica obbligatoria d'appartenenza.



Importo dei contributi previdenziali e assistenziali versati

ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Un contribuente **ha pagato nel corso del 2019** contributi per l'assicurazione obbligatoria Inail riservata alle persone del nucleo familiare per la tutela contro gli infortuni domestici per conto della moglie a carico per 150 euro.
Il contribuente compilerà così la **sezione II del quadro E del modello 730**:

SEZIONE II - SPESE E ONERI PER I QUALI SPETTA LA DEDUZIONE DAL REDDITO COMPLESSIVO

E21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	150,00	E26	ALTRI ONERI DEDUCIBILI	CODICE 1 / 2 ,00
E22	ASSEGNO AL CONIUGE	Codice fiscale del coniuge 1 / 2 ,00		*Contributi per previdenza complementare*	Dedotti dal sostituto / Non dedotti dal sostituto
E23	CONTRIBUTI PER ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI E FAMILIARI	,00	E27	DEDUCIBILITA ORDINARIA	1 ,00 / 2 ,00
E24	EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DI ISTITUZIONI RELIGIOSE	,00	E28	LAVORATORI DI PRIMA OCCUPAZIONE	,00 / ,00
E25	SPESE MEDICHE E DI ASSISTENZA DI PERSONE CON DISABILITA'	,00	E29	FONDI IN SQUILIBRIO FINANZIARIO	,00 / ,00
			E30	FAMILIARI A CARICO	,00 / ,00

E32	SPESE PER ACQUISTO O COSTRUZIONE DI ABITAZIONI DATE IN LOCAZIONE	Data stipula locazione 1	Spesa acquisto/costruzione 2 ,00	Interessi mutuo 3 ,00
E33	RESTITUZIONE SOMME AL SOGGETTO EROGATORE	Somme restituite nell'anno 1 ,00	Residuo precedente dichiarazione 2 ,00	
E36	EROGAZIONI LIBERALI IN FAVORE DELLE ONLUS, OV E APS	Importo 1 ,00	Residuo precedente dichiarazione 2 ,00	

L'importo complessivo degli oneri deducibili riportato **nel rigo 13 del modello 730-3 sarà:**

CALCOLO DEL REDDITO IMPONIBILE E DELL'IMPOSTA LORDA		1 DICHIARANTE	2 CONIUGE
11	REDDITO COMPLESSIVO	,00	,00
12	Deduzione abitazione principale e pertinenze (non soggette a IMU)	,00	,00
13	ONERI DEDUCIBILI	150 ,00	,00
14	REDDITO IMPONIBILE	,00	,00
15	Compensi per attività sportive dilettantistiche con ritenuta a titolo d'imposta	,00	,00
16	IMPOSTA LORDA	,00	,00

L'ammontare degli oneri deducibili sarà pari a € 150 (assicurazione Inail)

RIGO E22 – ASSEGNO PERIODICO CORRISPOSTO AL CONIUGE

E22	ASSEGNO AL CONIUGE	Codice fiscale del coniuge 1	2 ,00

Il **rigo E22** e deputato ad accogliere **gli assegni periodici corrisposti al coniuge nel corso del 2019** anche se **residente all'estero**, a seguito di **separazione legale ed effettiva**, di **scioglimento** o **annullamento del matrimonio** o di **cessazione dei suoi effetti civili**, nella misura indicata nel **provvedimento dell'autorità giudiziaria** o **nell'accordo raggiunto**, a seguito della convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati o dinanzi all'Ufficiale dello stato civile, di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, di cui agli articoli 6 e 12 del D.L. 132/2014.
Se il **provvedimento dell'autorità giudiziaria non distingue** la quota dell'assegno destinata al coniuge da quella per il mantenimento dei figli, **l'assegno si considera destinato al coniuge per metà del suo importo.**



Sono esclusi gli assegni percepiti per il mantenimento dei figli.

Pertanto per la quota dell'assegno destinata al coniuge:

SOGGETTO CHE EROGA L'ASSEGNO	**Onere deducibile: E22**
CONIUGE CHE PERCEPISCE	**Reddito da dichiarare nel Quadro C II sezione**

Per la quota dell'assegno destinata ai figli:

SOGGETTO CHE EROGA L'ASSEGNO	**Onere indeducibile**
FIGLIO (O CONIUGE) CHE PERCEPISCE	**Non fa reddito**



L'assegno di mantenimento è deducibile solo nella misura disposta dal giudice: nel caso vi siano eventuali accordi intervenuti tra le parti che portano modifiche alla somma decisa dall'autorità giudiziaria, non saranno rilevanti ai fini della deducibilità.



Risoluzione n. 448/E/2008: se **previsto** nella sentenza di separazione **è deducibile** anche l'importo corrisposto a titolo di adeguamento dell'Istat.

Risoluzione n. 157/E/2009: gli assegni periodici corrisposti all'ex moglie sono deducibili dal reddito, se in base al provvedimento dell'autorità giudiziaria sia previsto che debbano essere compensati con la somma che la ex moglie deve restituire, come quota dell'indennità di fine rapporto del marito percepita in misura maggiore del dovuto.
Gli assegni periodici dedotti dal reddito da parte del coniuge che li eroga vanno assoggettati ad Irpef da parte del coniuge percipiente, quali redditi assimilati al lavoro dipendente, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera i) del Tuir.

Circolare n. 17/E/2015: è **deducibile** anche il cd "*contributo casa*", ovvero le somme corrisposte per il pagamento del **canone di locazione** e delle spese condominiali dell'alloggio del coniuge separato **che siano disposti dal giudice**, quantificabili e corrisposti periodicamente. La quantificazione del "*contributo casa*", se non stabilito direttamente dal provvedimento dell'autorità giudiziaria, può essere determinato '*per relationem*', qualora il provvedimento preveda, ad esempio, l'obbligo di pagamento dell'importo relativo al canone di affitto o delle spese ordinarie condominiali relative all'immobile a disposizione dell'ex coniuge. Nel caso in cui dette somme riguardino l'immobile a disposizione della moglie e dei figli, la deducibilità è limitata alla metà delle spese sostenute.
Inoltre, **devono ritenersi deducibili** le somme corrisposte in **sostituzione dell'assegno di mantenimento per il pagamento delle rate di mutuo intestato all'ex coniuge** nel caso in cui, dalla sentenza di separazione, risulti che l'altro coniuge **non abbia rinunciato all'assegno di mantenimento**. La deduzione non spetta per:

- **circolare n. 50/E/2002:** le **somme corrisposte in unica soluzione** al coniuge separato o divorziato;
- **circolare n. 50/E/2002:** le **somme corrisposte dal coniuge a titolo di quota di mutuo** versata **in sostituzione dell'assegno di mantenimento**, nel caso in cui l'altro coniuge abbia comunque rinunciato all'assegno di mantenimento;
- **risoluzione n. 153/E/2009:** l'assegno corrisposto al coniuge, qualificato dal provvedimento dell'autorità giudiziaria **nella forma dell'una tantum**, anche se il relativo pagamento avviene in maniera rateizzata. In tal caso la rateizzazione del pagamento costituisce solo una diversa modalità di liquidazione dell'importo pattuito tra le parti, il quale mantiene comunque la caratteristica di dare risoluzione definitiva ad ogni rapporto tra i coniugi e non va quindi confuso con la corresponsione periodica dell'assegno, il cui importo è invece rivedibile nel tempo.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA E MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Oltre alla **documentazione che attesti l'erogazione mensile degli importi** (bonifici, ricevute rilasciate dal soggetto percettore delle somme) è necessario esibire a richiesta:

- la **sentenza di separazione o divorzio;**
- l'**accordo autorizzato dall'autorità giudiziaria** di cui all'articolo 6 del D.L. 132/2014 (o dalla sua conferma di cui all'articolo 12)

che obbliga e certifica l'erogazione dell'assegno di mantenimento per il coniuge.

Nel caso di pagamento dei canoni di locazione e delle spese condominiali, oltre al Provvedimento del Tribunale sarà necessario esibire anche il contratto d'affitto, la documentazione da cui risulti l'importo delle spese condominiali e l'avvenuto versamento.

Per la compilazione del **rigo E22** bisogna tener presente che:

- alla **colonna 1** va riportato il codice fiscale del coniuge al quale sono stati corrisposti gli assegni periodici.



In assenza del codice fiscale del coniuge la deduzione non è riconosciuta.

- alla **colonna 2** va indicato **l'importo degli assegni** periodici compresi gli importi stabiliti a titolo di spese per il canone di locazione e spese condominiali, disposti dal giudice ("contributo casa") corrisposti al coniuge, anche se residente all'estero, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, o di scioglimento o annullamento di matrimonio, o cessazione degli effetti civili del matrimonio**, stabiliti da un provvedimento dell'autorità giudiziaria**.



Non sono previsti limiti di deducibilità: gli assegni e le somme sono deducibili fino a concorrenza del reddito complessivo.

Va obbligatoriamente indicato il codice fiscale del coniuge

Va indicato **l'importo complessivo** degli assegni periodici corrisposti nell'anno al coniuge

E22	ASSEGNO AL CONIUGE	1 Codice fiscale del coniuge	2 ,00

ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Un contribuente, a seguito della sentenza di separazione ha corrisposto nel corso del 2019:

- 7.000 euro a titolo di assegno di mantenimento per coniuge (codice fiscale RSSMRA60B43F205D);
- 3.000 euro a titolo di assegno di mantenimento del figlio.

Il contribuente compilerà così la **sezione II del quadro E del modello 730**:

Va indicato **il codice fiscale del soggetto** al quale sono state erogate le somme deducibili. La mancata indicazione del codice fiscale fa venir meno la possibilità deduzione.

Va indicato **l'ammontare dell'assegno di mantenimento erogato al coniuge**. La quota di mantenimento per i figli è un onere indeducibile.

SEZIONE II - SPESE E ONERI PER I QUALI SPETTA LA DEDUZIONE DAL REDDITO COMPLESSIVO

E21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	,00	E26	ALTRI ONERI DEDUCIBILI	1 CODICE	2 ,00	
E22	ASSEGNO AL CONIUGE	1 Codice fiscale del coniuge RSSMRA60B43F205D	2 7.000 ,00		*Contributi per previdenza complementare*	Dedotti dal sostituto	Non dedotti dal sostituto
E23	CONTRIBUTI PER ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI E FAMILIARI	,00		E27	DEDUCIBILITA ORDINARIA	1 ,00	2 ,00
E24	EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DI ISTITUZIONI RELIGIOSE	,00		E28	LAVORATORI DI PRIMA OCCUPAZIONE	,00	,00
E25	SPESE MEDICHE E DI ASSISTENZA DI PERSONE CON DISABILITA'	,00		E29	FONDI IN SQUILIBRIO FINANZIARIO	,00	,00
				E30	FAMILIARI A CARICO	,00	,00

E32	SPESE PER ACQUISTO O COSTRUZIONE DI ABITAZIONI DATE IN LOCAZIONE	1 Data stipula locazione	2 Spesa acquisto/costruzione ,00	3 Interessi mutuo ,00
E33	RESTITUZIONE SOMME AL SOGGETTO EROGATORE	1 Somme restitutite nell'anno ,00	2 Residuo precedente dichiarazione ,00	
E36	EROGAZIONI LIBERALI IN FAVORE DELLE ONLUS, OV E APS	1 Importo ,00	2 Residuo precedente dichiarazione ,00	

L' importo complessivo degli oneri deducibili sarà riportato **nel rigo 13 del modello 730-3:**

CALCOLO DEL REDDITO IMPONIBILE E DELL'IMPOSTA LORDA		1 DICHIARANTE	2 CONIUGE
11	REDDITO COMPLESSIVO	,00	,00
12	Deduzione abitazione principale e pertinenze (non soggette a IMU)	,00	,00
13	ONERI DEDUCIBILI	7.000 ,00	,00
14	REDDITO IMPONIBILE	,00	,00
15	Compensi per attività sportive dilettantistiche con ritenuta a titolo d'imposta	,00	,00
16	IMPOSTA LORDA	,00	,00

RIGO E23 – CONTRIBUTI PER ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI E FAMILIARI

E23	CONTRIBUTI PER ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI E FAMILIARI	,00

Vanno indicati al **rigo E23** i **contributi previdenziali ed assistenziali** versati nel **2019 per gli addetti ai servizi domestici** (autisti, giardinieri, ...) **e all'assistenza personale** o familiare (baby sitter e assistenti delle persone anziane).
I contributi sono deducibili dal reddito complessivo per **la parte a carico del datore di lavoro**, fino all'importo massimo di **1.549,37 euro**.
Per la determinazione della quota del contributo deducibile è possibile fare riferimento alle tabelle predisposte dall'Inps, per l'**anno 2018** nella Circolare Inps n. 15/2018 e per l'**anno 2019** nella Circolare Inps n. 16/2019.

Sono deducibili anche i **contributi previdenziali** sostenuti per una badante assunta tramite **un'agenzia interinale e rimborsati all'agenzia** medesima se quest'ultima rilascia una certificazione attestante:
- gli importi pagati;
- gli estremi anagrafici e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento (utilizzatore) e del lavoratore.



Circolare n. 19/E/2012: I contributi previdenziali versati attraverso **i "buoni lavoro"** per **gli addetti ai servizi domestici** potranno essere dedotti dal reddito complessivo ai sensi di quanto statuito dall'articolo 10, comma 1 lettera e), e comma 2 del Tuir, **per la quota rimasta a carico** e comunque per un importo non superiore a **1.549,37 euro**.



I "buoni lavoro" sono stati aboliti dal D.L. 25/2017. Quelli acquistati entro il 17 marzo 2017 potevano essere utilizzati per prestazioni svolte fino al 31.12.2017.

Non sono deducibili:
- i **versamenti alla CAS.SA.COLF**;
- i contributi forfettari sostenuti per la **regolarizzazione dei lavoratori dipendenti stranieri** (articolo 5 D.Lgs. 109/2012);
- le **spese sostenute nel 2019** che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione "*rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione – articolo 51 del Tuir*" (punti da 701 a 706 della C.U. 2020, codice onere 3)

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA E MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Il contribuente ai fini della deduzione dal reddito dovrà **conservare le ricevute dei bollettini di versamento** all'Inps dei contributi, complete della parte informativa sul rapporto di lavoro domestico (codice relativo al rapporto di lavoro, numero del trimestre e dell'anno di riferimento, numero di ore retribuite

nel trimestre, retribuzione oraria effettiva), per le somme effettivamente versate nell'anno 2019 secondo il principio di cassa:

- contributi versati nel gennaio del 2019 relativi al quarto trimestre 2018;
- contributi versati ad aprile, luglio e ottobre 2019 relativi ai primi tre trimestri del 2019.

Per le **agenzie interinali**, la **fattura deve contenere**:

- il **codice fiscale** del soggetto che effettua il pagamento;
- i **dati identificativi dell'agenzia**;
- la **specificazione della natura del servizio reso** e l'indicazione della quota di contributi a carico del datore di lavoro.

Il contribuente dovrà individuare la quota dei contributi rimasta effettivamente a suo carico e riportarla nel rigo E23, nel limite massimo dell'importo di 1.549,37 euro.

E23	CONTRIBUTI PER ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI E FAMILIARI	,00

Vanno indicati **i contributi previdenziali e assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare per la parte a carico del datore di lavoro**

ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Un contribuente **ha versato nel corso del 2019** contributi previdenziali all'Inps a favore della propria domestica per un importo complessivo pari a 1.845 euro. La quota a carico della domestica ammonta a 257 euro.
Il contribuente compilerà così la sezione II del quadro E del modello 730:

L'importo da **indicare nel rigo E23** sarà relativo alla quota dei contributi a carico del contribuente (€ 1.845 - € 257) **ricondotto nel limite massimo di spesa di € 1.549,37 (€ 1.549)**

SEZIONE II - SPESE E ONERI PER I QUALI SPETTA LA DEDUZIONE DAL REDDITO COMPLESSIVO

E21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	,00	E26	ALTRI ONERI DEDUCIBILI	CODICE 1 / 2 ,00
E22	ASSEGNO AL CONIUGE — Codice fiscale del coniuge 1 / 2	,00		*Contributi per previdenza complementare*	Dedotti dal sostituto 1 / Non dedotti dal sostituto 2
E23	CONTRIBUTI PER ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI E FAMILIARI	1.549 ,00	E27	DEDUCIBILITA ORDINARIA	1 ,00 / 2 ,00
E24	EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DI ISTITUZIONI RELIGIOSE	,00	E28	LAVORATORI DI PRIMA OCCUPAZIONE	,00 / ,00
E25	SPESE MEDICHE E DI ASSISTENZA DI PERSONE CON DISABILITA'	,00	E29	FONDI IN SQUILIBRIO FINANZIARIO	,00 / ,00
			E30	FAMILIARI A CARICO	,00 / ,00
E32	SPESE PER ACQUISTO O COSTRUZIONE DI ABITAZIONI DATE IN LOCAZIONE	Data stipula locazione 1	Spesa acquisto/costruzione 2 ,00		Interessi mutuo 3 ,00
E33	RESTITUZIONE SOMME AL SOGGETTO EROGATORE	Somme restituite nell'anno 1 ,00	Residuo precedente dichiarazione 2 ,00		
E36	EROGAZIONI LIBERALI IN FAVORE DELLE ONLUS, OV E APS	Importo 1 ,00	Residuo precedente dichiarazione 2 ,00		

L'importo complessivo degli oneri deducibili riportato **nel rigo 13 del modello 730-3 sarà**:

	CALCOLO DEL REDDITO IMPONIBILE E DELL'IMPOSTA LORDA	1 DICHIARANTE	2 CONIUGE
11	REDDITO COMPLESSIVO	,00	,00
12	Deduzione abitazione principale e pertinenze (non soggette a IMU)	,00	,00
13	ONERI DEDUCIBILI	1.549 ,00	,00
14	REDDITO IMPONIBILE	,00	,00
15	Compensi per attività sportive dilettantistiche con ritenuta a titolo d'imposta	,00	,00
16	IMPOSTA LORDA	,00	,00

RIGO E24 – EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DI ISTITUZIONI RELIGIOSE

E24	EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DI ISTITUZIONI RELIGIOSE	,00

Vanno indicate **al rigo E24 le erogazioni liberali in denaro a favore delle seguenti istituzioni religiose**:

- Istituto centrale per il sostentamento del clero della **Chiesa cattolica italiana**;
- **Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno**, per il sostentamento dei ministri di culto e dei missionari e specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione;
- **Ente morale Assemblee di Dio in Italia**, per il sostentamento dei ministri di culto e per esigenze di culto, di cura delle anime e di amministrazione ecclesiastica;
- **Chiesa Valdese, Unione delle Chiese metodiste e valdesi** per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per i medesimi fini delle Chiese e degli enti facenti parte dell'ordinamento valdese;
- **Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia** per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per i medesimi fini delle Chiese e degli enti aventi parte nell'Unione;
- **Chiesa Evangelica Luterana in Italia** e Comunità ad essa collegate per fini di sostentamento dei ministri di culto e per specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione;
- **Unione delle Comunità ebraiche italiane**, compresi i contributi annuali versati alle comunità ebraiche;
- **Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale**, degli enti da essa controllati e delle comunità locali, per i fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza;
- **Ente patrimoniale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi** degli ultimi giorni per attività di religione o di culto, per attività dirette alla predicazione del Vangelo, celebrazione di riti e cerimonie religiose, svolgimento dei servizi di culto, attività missionarie e di evangelizzazione, educazione religiosa, cura delle necessità delle anime, rimborso delle spese dei ministri di culto e dei missionari;
- **Chiesa Apostolica in Italia** e degli enti ed opere da essa controllati, per i fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza;
- **Unione Buddhista Italiana** e gli organismi civilmente riconosciuti da essa rappresentati, per il sostentamento dei ministri di culto e le attività di religione o di culto;
- **Unione Induista italiana** e gli organismi civilmente riconosciuti da essa rappresentati per il sostentamento dei ministri di culto le esigenze di culto e le attività di religione o di culto;
- **Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai (IBISG),** per la realizzazione delle finalità istituzionali dell'Istituto e delle attività indicate all'art.12, comma 1, lettera a) della L. 130/2016.

LIMITE DI DEDUCIBILITÀ E DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

Ciascuna di tali erogazioni è deducibile fino ad un importo massimo di **1.032,91 euro**. L'importo massimo che è ammesso in deduzione ammonta quindi a **13.427,83 euro (€ 1.032,91 * 13 istituzioni religiose).**
L'erogazione deve essere effettuata tramite **versamento bancario** o **postale**, **carta di debito**, **di credito**, **prepagata**, **assegno bancario** o **circolare**.
La **deduzione non spetta** per le **erogazioni effettuate in contanti** tranne che per quelle in favore della Chiesa Evangelica Valdese.



Risoluzione n. 199/2009: le erogazioni liberali versate da persone fisiche in favore dell' Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana sono deducibili anche se effettuate con carta di credito. Va conservato ed eventualmente esibito a richiesta dell'Agenzia delle entrate l'estratto conto della società che gestisce la carta di credito.

Circolare n. 21/2010 e **risoluzione n. 69/2011**: L'Agenzia delle entrate, ha ritenuto altresì valide le **attestazioni o certificazioni rilasciate dai responsabili della Chiesa evangelica Valdese o delle Unioni delle Chiese Metodiste e Valdesi**, purché rilasciate su appositi stampati da questi predisposti e numerati. Detti stampati devono contenere:

- il **numero progressivo dell'attestazione o certificazione**;
- **cognome, nome, comune di residenza del donante**;
- **l'importo dell'erogazione liberale**;
- la **causale dell'erogazione liberale**.

L'attestazione o certificazione può essere rilasciata e sottoscritta, oltre che dal legale rappresentante della Tavola valdese, anche da **soggetti incaricati** dalla Tavola valdese presso le chiese facenti parte dell'Unione delle Chiese metodiste e valdesi.
Ai fini della deducibilità quindi le erogazioni possono essere effettuate anche in contanti, a condizione di essere in possesso di tali attestazioni.



CHIARIMENTI - RISOLUZIONE N. 72/E/2017

Nella **risoluzione n. 72/E/2017** l'Agenzia delle entrate ha chiarito che le precisazioni fornite per le erogazioni liberali a favore della Tavola valdese **devono ritenersi valide** anche per **le erogazioni liberali** effettuate a **favore di altre istituzioni religiose**, per le quali i decreti ministeriali di attuazione prevedano le medesime modalità di documentazione.
Tali modalità sono previste, in particolare, per **le erogazioni liberali a favore**:

- **dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana** (D.M. 12 dicembre 1988);
- **dell'Unione delle Chiese Cristiane Avventiste del settimo giorno** (D.M. 1 dicembre 1989).

Inoltre l'Agenzia ha chiarito che le **medesime istruzioni** valgono anche per le erogazioni liberali a favore delle istituzioni religiose per le quali è prevista la **deducibilità dal reddito complessivo** ai fini dell'Irpef senza che, tuttavia, sia stato emanato alcun provvedimento in ordine alle modalità di documentazione (ad esempio nel caso delle erogazioni effettuate in favore dell'**Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia** (UCEBI) e della **Chiesa Evangelica Luterana in Italia** (CELI).
Per le erogazioni liberali a favore dell'**Unione Comunità Ebraiche in Italia** (UCEI), le persone fisiche possono dedurre dal reddito complessivo i contributi annuali versati

alle Comunità stesse, relativi al periodo di imposta nel quale sono stati versati, nonché le erogazioni liberali in denaro relative allo stesso periodo documentate:

1) dall'**attestazione o ricevuta di versamento in conto corrente postale**, intestato alla comunità ebraica di appartenenza, contenente **la causale del versamento** e **l'indicazione del periodo d'imposta** al quale si riferiscono i contributi versati, dovuti alla comunità a norma del relativo statuto;
2) dalla **quietanza liberatoria** rilasciata dalla comunità ebraica di appartenenza su **appositi stampati predisposti e numerati dalla comunità stessa**, da cui risultino: il **numero della quietanza**; il **cognome,** il **nome** e il **comune di residenza** del soggetto che, a norma dello statuto della comunità, ha effettuato il versamento; l'importo del contributo versato; la **causale della contribuzione** e il periodo di imposta al quale si riferiscono i contributi versati.

NEW

Circolare n. 13/E/2019

In merito alla **documentazione da controllare e conservare** la **circolare n. 13/E/2019** ha chiarito che il sostenimento dell'onere è documentato dalla **ricevuta del versamento bancario o postale** ovvero, in caso di **pagamento con carta di credito**, **carta di debito** o **carta prepagata dall'estratto conto della società che gestisce tali carte**. Nel caso di pagamento con **assegno bancario o circolare** ovvero nell'ipotesi in cui dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall'estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata **non sia possibile individuare il soggetto beneficiario** dell'erogazione liberale, il **contribuente deve essere in possesso della ricevuta rilasciata** a suo favore dal beneficiario dalla quale risulti, inoltre, la **modalità di pagamento utilizzata**. Pertanto è necessario che la natura di liberalità del versamento risulti dalla **ricevuta** del **versamento bancario o postale**, dall'e**stratto conto della società** che gestisce le carte di credito, **di debito** o **prepagate** ovvero sia indicata dalla ricevuta rilasciata dal beneficiario.

TIPOLOGIA	DOCUMENTI
Contributi ed erogazioni a favore di istituzioni religiose	• *Per i pagamenti effettuati con carta di credito, è necessario l'estratto conto della società che gestisce la carta.* • *Ricevuta del versamento bancario o postale da cui risulti anche il beneficiario* • *In caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, estratto conto della banca o della società che gestisce tali carte da cui risulti anche il beneficiario* • *Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell'ipotesi in cui dalla ricevuta del pagamento effettuato con le modalità in precedenza definite non sia possibile individuare uno degli elementi richiesti, ricevuta rilasciata dal beneficiario dalla quale risulti anche il donante e la modalità di pagamento utilizzata* • *Dalle ricevute deve risultare il carattere di liberalità del pagamento* • *Per le spese alla Tavola Valdese, all'Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana, all'Unione delle Chiese Cristiane avventiste del settimo giorno, all'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia, alla Chiesa Evangelica Luterana in Italia e all'Unione Comunità Ebraiche in Italia vedi specifiche indicazioni.*

E24	EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DI ISTITUZIONI RELIGIOSE	,00

Va indicato l'importo **delle erogazioni liberali** in denaro a favore **delle istituzioni religiose nel limite massimo di € 1.032,912 per ciascun ente.**

ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Un contribuente **nel corso dell'anno 2019** ha effettuato i seguenti bonifici in favore di:

- Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana per 1.500 euro;
- Ente morale Assemblee di Dio in Italia per 350 euro.

Il contribuente compilerà così la **sezione II del quadro E** del modello 730:

SEZIONE II - SPESE E ONERI PER I QUALI SPETTA LA DEDUZIONE DAL REDDITO COMPLESSIVO

E21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	,00
E22	ASSEGNO AL CONIUGE (Codice fiscale del coniuge)	,00
E23	CONTRIBUTI PER ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI E FAMILIARI	,00
E24	EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DI ISTITUZIONI RELIGIOSE	1.383 ,00
E25	SPESE MEDICHE E DI ASSISTENZA DI PERSONE CON DISABILITA'	,00

E26	ALTRI ONERI DEDUCIBILI	CODICE	,00
	Contributi per previdenza complementare	Dedotti dal sostituto	Non dedotti dal sostituto
E27	DEDUCIBILITA ORDINARIA	,00	,00
E28	LAVORATORI DI PRIMA OCCUPAZIONE	,00	,00
E29	FONDI IN SQUILIBRIO FINANZIARIO	,00	,00
E30	FAMILIARI A CARICO	,00	,00

E32	SPESE PER ACQUISTO O COSTRUZIONE DI ABITAZIONI DATE IN LOCAZIONE	Data stipula locazione	Spesa acquisto/costruzione ,00	Interessi mutuo ,00
E33	RESTITUZIONE SOMME AL SOGGETTO EROGATORE	Somme restitutite nell'anno ,00	Residuo precedente dichiarazione ,00	
E36	EROGAZIONI LIBERALI IN FAVORE DELLE ONLUS, OV E APS	Importo ,00	Residuo precedente dichiarazione ,00	

L'importo da indicare nel **rigo E24** sarà:
€ 1.032,91 in quanto ricondotto al limite massimo deducibile per la prima erogazione in favore della Chiesa cattolica;
€ 350 interamente in quanto inferiore al limite massimo deducibile per l'erogazione in favore dell'Ente morale delle Assemblee di Dio.
Totale onere deducibile: € 1.383

L'importo complessivo degli oneri deducibili riportato **nel rigo 13** del modello 730-3 sarà:

	CALCOLO DEL REDDITO IMPONIBILE E DELL'IMPOSTA LORDA	1 DICHIARANTE	2 CONIUGE
11	REDDITO COMPLESSIVO	,00	,00
12	Deduzione abitazione principale e pertinenze (non soggette a IMU)	,00	,00
13	ONERI DEDUCIBILI	1.383 ,00	,00
14	REDDITO IMPONIBILE	,00	,00
15	Compensi per attività sportive dilettantistiche con ritenuta a titolo d'imposta	,00	,00
16	IMPOSTA LORDA	,00	,00

RIGO E25 – SPESE MEDICHE E DI ASSISTENZA SPECIFICA PER I DISABILI

E25	SPESE MEDICHE E DI ASSISTENZA DI PERSONE CON DISABILITA'	,00

Al rigo **E25** vanno **indicate le spese mediche generiche e quelle di assistenza specifica sostenute nel 2019 dalle persone con disabilità nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione**.

Sono considerate **persone con disabilità**, oltre quelle che hanno ottenuto il riconoscimento dalla **Commissione medica** istituita ai sensi dell'articolo 4 della L. 104/1992, anche le persone che sono state ritenute **invalide** da altre **Commissioni mediche pubbliche** incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro e di guerra, purché presentino le condizioni di minorazione sopra citate.

Per i soggetti riconosciuti **portatori di handicap** ai sensi della L. 104/1992, la grave e permanente invalidità o menomazione, menzionata dall'articolo 10, comma 1, lettera b), del Tuir non implica necessariamente la condizione di handicap grave di cui all'articolo 3, comma 3, della L. 104/1992 essendo sufficiente la condizione di handicap di cui all'articolo 3, comma 1.

Per i **soggetti riconosciuti invalidi civili** occorre, invece, accertare **la grave e permanente invalidità o menomazione**; questa, laddove non sia espressamente indicata nella certificazione, può essere comunque ravvisata nelle ipotesi in cui sia attestata un'invalidità totale nonché in tutte le ipotesi in cui sia attribuita **l'indennità di accompagnamento**.

I **grandi invalidi di guerra**, di cui all'articolo 14 del TU n. 915/1978, e le persone a essi equiparate, sono considerati portatori di handicap in situazione di gravità e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari della Commissione medica istituita ai sensi dell'articolo 4 della L. 104/1992. In questo caso è sufficiente presentare **il provvedimento definitivo** (decreto) di **concessione della pensione privilegiata** (*articolo 38 della L. 448/1998*).

Tra le spese sanitarie deducibili rientrano anche quelle relative ad una **persona deceduta**, se sostenute dagli eredi dopo il suo decesso. Se le spese sono state sostenute da più eredi, ognuno di essi beneficerà della deduzione sulla quota di spesa effettivamente sostenuta.

SPESE DEDUCIBILI

È possibile fruire della deduzione per tutte le **spese di assistenza specifica** sostenute dai disabili relative:

- all'assistenza infermieristica e riabilitativa;
- al personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona;
- al personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
- al personale con la qualifica di educatore professionale;
- al personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.



Le prestazioni sanitarie rese alla persona dalle figure professionali elencate nel D.M. 29.03.2001 sono deducibili anche senza una specifica prescrizione medica.



Come precisato dalla **circolare n. 19/E/2012** le prestazioni sanitarie rese alla persona dalle figure professionali sopraelencate sono deducibili anche senza una specifica prescrizione da parte di un medico, a condizione che dal documento attestante la spesa risulti la figura professionale e la prestazione resa dal professionista sanitario.
Inoltre sempre nella circolare n. 19/E/2012 l'agenzia ha precisato che per la deducibilità **delle prestazioni di ippoterapia e musicoterapia** deve essere verificato il loro effettivo contributo al miglioramento del benessere psico – fisico e quindi fatta una valutazione caso per caso in quanto non strettamente riconducibili ad attività sanitarie riabilitative.
Per poter fruire della deduzione sarà quindi necessario **presentare la prescrizione del medico e la fattura del centro specializzato** presso cui è eseguita l'ippoterapia o la musicoterapia dalla quale risulti che le prestazioni sono direttamente effettuate da personale medico o sanitario specializzato ovvero sotto la loro direzione e responsabilità.



Non devono essere indicate **in questo rigo**, ma godono della **detrazione del 19%** da indicare nei righi E1/E4:
- spese chirurgiche;
- spese per prestazioni specialistiche;
- spese per protesi dentarie e sanitarie;
- spese per i mezzi di locomozione, di deambulazione, di sollevamento dei disabili;
- spese per i veicoli per i disabili;
- spese per sussidi tecnici e informatici per facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei soggetti disabili.

È possibile fruire della deduzione anche per tutte le **spese generiche** (quali ad esempio le prestazioni rese da un medico generico e l'acquisto di medicinali) sostenute da un soggetto disabile.

Non sono previsti limiti di importo per fruire di questa deduzione; tali spese sono deducibili **anche se sostenute in favore di familiari** (anche non a carico) compresi tra quelli indicati nell'articolo 433 del codice civile ovvero:
- **coniuge;**
- **generi e nuore;**
- **figli compresi figli adottivi;**
- **suoceri e suocere;**
- **discendenti dei figli;**
- **fratelli e sorelle (anche unilaterali);**
- **genitori (compresi i genitori naturali e quelli adottivi);**
- **nonni e nonne (compresi quelli naturali).**

SPESE NON DEDUCIBILI

In generale **non sono deducibili** le spese sostenute:

- **per erogare compensi a personale non qualificato;**
- **per prestazioni di carattere alberghiero;**

In caso di **ricovero di un disabile in un istituto di assistenza e ricovero**, non è possibile dedurre l'intera retta pagata, **ma solo la parte che riguarda le spese mediche e paramediche di assistenza specifica**. Per poter fruire della deduzione **è necessario che le spese risultino indicate distintamente nella documentazione rilasciata dall'istituto di assistenza.**

Non sono deducibili:

- le spese sostenute per prestazioni rese dal **pedagogista**, il quale, secondo quanto evidenziato nel parere tecnico acquisito dall'Agenzia delle entrate dal Ministero della Salute, non può essere considerato un professionista sanitario, in quanto opera nei **servizi socio-educativi**, **socio-assistenziali** e **socio-culturali;**
- le spese **sanitarie specialistiche** (analisi, prestazioni chirurgiche e specialistiche) nonché quelle per l'acquisto dei **dispositivi medici** che danno diritto alla detrazione del 19% sulla parte che eccede euro 129,11. Tali spese vanno pertanto indicate nel **rigo E1**. Nel caso in cui il dispositivo medico rientri tra i mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento delle persone con disabilità (ad esempio stampelle), il diritto alla detrazione del 19% potrà essere fatto valere sull'intero importo della spesa sostenuta da indicare nel **rigo E3**;
- le spese sostenute per **l'acquisto di alimenti a fini medici speciali**, inseriti nella **sezione A1** del Registro nazionale di cui all'articolo 7 del decreto del Ministero della sanità 8 giugno 2001 per le quali spetta la detrazione del **19%** sulla parte che eccede euro 129,11. Tali spese vanno pertanto indicate nel Rigo E1;
- le spese corrisposte ad una Cooperativa per **sostenere un minore portatore di handicap nell'apprendimento.** Il Ministero della Salute, interpellato sulla questione, ha precisato che tale attività, di natura essenzialmente pedagogica e posta in essere da operatori non sanitari, pur se qualificati nel sostegno didattico - educativo, è priva di connotazione sanitaria. Né rileva il fatto che l'attività sia effettuata sotto la direzione di una psicologa.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA E MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Nella **circolare n. 39/E/2010** l'Agenzia delle entrate ha chiarito che qualora il documento di spesa risulti intestato solo al soggetto portatore di handicap**, la deduzione** spetta **al familiare che ha sostenuto in tutto o in parte il costo**, a condizione che integri la fattura annotando sulla stessa l'importo da lui sostenuto.

Le **spese mediche generiche** dovranno essere documentate attraverso:

- **fattura** o scontrino fiscale parlante con le caratteristiche previste dalla norma;
- **ricevuta fiscale** o **fattura** rilasciata dal medico.

Le **spese per assistenza specifica** dovranno essere documentate attraverso:

- **fattura o ricevuta** fiscale rilasciata dal soggetto che ha erogato la prestazione attestante che si tratta di **assistenza medica o paramedica**;
- **fattura rilasciata dalla casa di assistenza e ricovero** in cui è chiaramente distinta, dalla retta complessiva, la quota relativa all'assistenza;
- **certificazione relativa al riconoscimento dell'handicap**. È possibile autocertificare il possesso della documentazione attestante il riconoscimento della sussistenza delle condizioni personali di disabilità;

- **autocertificazione** che attesti che le spese sono sostenute per uno dei familiari indicati all'articolo 433 cod. civ. e, qualora la fattura/ricevuta fiscale risulti intestata solo al soggetto portatore di handicap, annotazione sul documento della quota di spesa sostenuta.

Le spese per ippoterapia e musicoterapia dovranno essere documentate attraverso:
- **prescrizione medica**;
- fattura o ricevuta fiscale rilasciata dal **centro specializzato** con attestazione che la prestazione è stata effettuata direttamente da personale medico o sanitario specializzato ovvero sotto la loro direzione e responsabilità tecnica.

E25	SPESE MEDICHE E DI ASSISTENZA DI PERSONE CON DISABILITA'	,00

Va indicato l'importo delle **spese mediche generiche e di quelle di assistenza specifica** necessarie nei casi di grave e permanente invalidità. **Non vi sono limiti di importo**

ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Un contribuente, portatore di handicap e riconosciuto invalido ai sensi dell'articolo 3 della L. 104/1992 a fronte di un reddito complessivo di 25.000 euro ha sostenuto nel **corso del 2019** i seguenti oneri:
- spese di **assistenza specifica infermieristica e riabilitativa**: 1.500 euro;
- spese di ricovero **in un istituto di assistenza per 2.500** euro (delle quali come risulta da idonea documentazione rilasciata dall'istituto 1.750 euro per il pagamento della retta per il periodo di permanenza nell'istituto ed 750 euro per spese di fisioterapia riabilitativa);
- **spese dentistiche per 950 euro**.

Il contribuente compilerà **così la sezione I e II del quadro E** del modello 730:

Il contribuente **può beneficiare della detrazione del 19% sull'importo sostenuto per le spese dentistiche sull'importo di € 950**

QUADRO E - Oneri e spese

SEZIONE I - SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 19%, 26%, 30% o 35%

E1	SPESE SANITARIE	Spese patologie esenti 1 ,00	Rateazione (barrare la casella)	SPESE SANITARIE 2 950 ,00	**E6**	SPESE SANITARIE RATEIZZATE IN PRECEDENZA	Numero rata ,00
E2	SPESE SANITARIE PER FAMILIARI NON A CARICO AFFETTI DA PATOLOGIE ESENTI			,00	**E7**	INTERESSI PER MUTUI IPOTECARI PER L'ACQUISTO DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE	,00
E3	SPESE SANITARIE PER PERSONE CON DISABILITA'			,00	**E8**	ALTRE SPESE *vedi elenco Codici spesa nella Tabella delle istruzioni*	CODICE SPESA ,00
E4	SPESE VEICOLI PER PERSONE CON DISABILITA'	Numero rata		,00	**E9**	ALTRE SPESE	CODICE SPESA ,00
E5	SPESE PER L'ACQUISTO DI CANI GUIDA			,00	**E10**	ALTRE SPESE	CODICE SPESA ,00
E14	SPESE PER CANONI DI LEASING	Data stipula leasing 1		Numero anno 2		Importo canone di leasing 3 ,00	Prezzo di riscatto 4 ,00

SEZIONE II - SPESE E ONERI PER I QUALI SPETTA LA DEDUZIONE DAL REDDITO COMPLESSIVO

E21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	,00	E26	ALTRI ONERI DECUDIBILI	CODICE 1 / 2 ,00
E22	ASSEGNO AL CONIUGE (Codice fiscale del coniuge 1)	2 ,00		*Contributi per previdenza complementare*	Dedotti dal sostituto / Non dedotti dal sostituto
E23	CONTRIBUTI PER ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI E FAMILIARI	,00	E27	DEDUCIBILITA ORDINARIA	1 ,00 / 2 ,00
E24	EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DI ISTITUZIONI RELIGIOSE	,00	E28	LAVORATORI DI PRIMA OCCUPAZIONE	,00 / ,00
E25	SPESE MEDICHE E DI ASSISTENZA DI PERSONE CON DISABILITA'	2.250 ,00	E29	FONDI IN SQUILIBRIO FINANZIARIO	,00 / ,00
			E30	FAMILIARI A CARICO	,00 / ,00
E32	SPESE PER ACQUISTO O COSTRUZIONE DI ABITAZIONI DATE IN LOCAZIONE			Data stipula locazione 1	Spesa acquisto/costruzione 2 ,00 / Interessi mutuo 3 ,00
E33	RESTITUZIONE SOMME AL SOGGETTO EROGATORE			Somme restitutite nell'anno 1 ,00	Residuo precedente dichiarazione 2 ,00
E36	EROGAZIONI LIBERALI IN FAVORE DELLE ONLUS, OV E APS			Importo 1 ,00	Residuo precedente dichiarazione 2 ,00

Il **contribuente può portare in deduzione dal reddito indicando nel rigo E25** l'importo sostenuto per le **spese di assistenza specifica (€ 1.500)** e solamente l'importo relativo alle spese mediche **e paramediche di assistenza specifica (€ 750) sostenute nel periodo di ricovero** (documentate da parte dell'istituto).

Il soggetto che presta assistenza fiscale riporterà nel modello 730-3 gli oneri per i quali il contribuente esercita la detrazione/deduzione dal reddito:

CALCOLO DEL REDDITO IMPONIBILE E DELL'IMPOSTA LORDA		1 DICHIARANTE	2 CONIUGE
11	REDDITO COMPLESSIVO	,00	,00
12	Deduzione abitazione principale e pertinenze (non soggette a IMU)	,00	,00
13	ONERI DEDUCIBILI	2.250 ,00	,00
14	REDDITO IMPONIBILE	,00	,00
15	Compensi per attività sportive dilettantistiche con ritenuta a titolo d'imposta	,00	,00
16	IMPOSTA LORDA	,00	,00

CALCOLO DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA		1 DICHIARANTE	2 CONIUGE
21	Detrazione per coniuge a carico	,00	,00
22	Detrazione per figli a carico	,00	,00
23	Ulteriore detrazione per figli a carico	,00	,00
24	Detrazione per altri familiari a carico	,00	,00
25	Detrazione per redditi di lavoro dipendente	,00	,00
26	Detrazione per redditi di pensione	,00	,00
27	Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi	,00	,00
28	Detrazione oneri ed erogazioni liberali	156 ,00	,00
29	Detrazione spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e per misure antisismiche	,00	,00
30	Detrazione spese arredo immobili ristrutturati	,00	,00
31	Detrazione spese per interventi di risparmio energetico	,00	,00
32	Detrazione spese arredo immobili giovani coppie	,00	,00
33	Detrazione IVA per acquisto abitazione classe energetica A o B	,00	,00

RIGO E26 – ALTRI ONERI DEDUCIBILI

E26	ALTRI ONERI DEDUCIBILI	CODICE 1	2 ,00

Il **rigo E26** è dedicato all'indicazione di tutti gli oneri deducibili diversi da quelli riportati nei precedenti righi, contraddistinti dai relativi codici.

In particolare:
- nella **colonna 1** deve essere riportato il codice che contraddistingue ciascun onere;
- nella **colonna 2** va indicato il relativo importo.

E26 codice 6
CONTRIBUTI PER FONDI INTEGRATIVI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE



Con il codice "6" si identifica la spesa per la quale spetta la deduzione dal reddito per contributi versati ai fondi integrativi del servizio sanitario nazionale

Va riportato **il codice "6"** nel caso si voglia fruire della deduzione **per i contributi versati ai fondi integrativi al Servizio sanitario nazionale** per un importo complessivo **non superiore a 3.615,20 euro**.

APPROFONDIMENTO

Sono deducibili dal reddito complessivo i contributi versati ai **fondi sanitari integrativi del Servizio Sanitario Nazionale (SSN)** che **erogano prestazioni** rientranti tra quelle individuate dai commi 4 e 5 dell'articolo 9 del D.Lgs. 502/1992. Si tratta di **prestazioni aggiuntive**, non comprese nei livelli essenziali e uniformi di assistenza, erogate da professionisti e strutture accreditate, di prestazioni erogate dal SSN comprese nei livelli uniformi ed essenziali di assistenza, per la sola quota posta a carico dall'assistito, inclusi gli oneri per l'accesso alle prestazioni erogate in regime di libera professione intramuraria e per la fruizione dei servizi alberghieri su richiesta dell'assistito, di prestazioni socio sanitarie erogate in strutture accreditate residenziali e semiresidenziali o in forma domiciliare, per la quota posta a carico dell'assistito.

Gli ambiti di intervento comprendono inoltre (articolo 1, comma 2, del D.M. 31 marzo 2008 e D.M. 27 ottobre 2009):
- **prestazioni socio sanitarie** di cui all'articolo 3-*septies* del D.Lgs. 502/1992;
- **prestazioni di cui all'articolo 26 della L. 328/2000**, in quanto non ricomprese nei livelli essenziali di assistenza, e quelle finalizzate al recupero della salute di soggetti temporaneamente inabilitati da malattia o infortunio per la parte non garantita dalla normativa vigente;
- **prestazioni di assistenza odontoiatrica** non comprese nei livelli essenziali di assistenza per la prevenzione, cura e riabilitazione di patologie odontoiatriche.

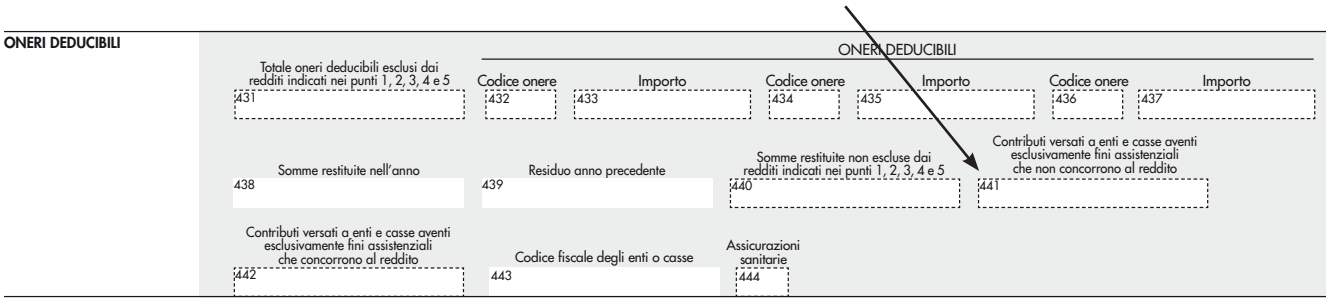
Il Ministero della salute che con decreto del 31 marzo 2008 ha definito gli ambiti di intervento dei fondi integrativi del servizio sanitario nazionale e quelli degli enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale ha precisato che gli enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente finalità assistenziale, di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del Tuir, non possono essere equiparati ai Fondi sanitari integrativi di cui all'articolo 9 del D.Lgs. 502/1992 e, pertanto, ad essi non può applicarsi l'articolo 10, comma 1, lettera e-*ter*), del Tuir.

Nella **risoluzione n. 107/E/2014** il decreto ministeriale specifica che gli enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente finalità assistenziali non devono rientrare nell'ambito di operatività dei

Fondi sanitari integrativi del servizio sanitario nazionale, con ciò ribadendo la non sovrapponibilità delle due tipologie di fondi.

Nella verifica del limite di **3.615,20 euro** concorrono anche gli importi indicati:
- nel **rigo E26 con il codice '13'** relativo ai **contributi versati direttamente dai lavoratori in quiescenza**, anche per familiari non a carico, a casse di assistenza sanitaria aventi esclusivamente fini assistenziali;
- nel **punto 441 della Certificazione Unica 2020**, che è già stato dedotto dal datore di lavoro e che non deve pertanto essere indicato in questo rigo.

L'importo indicato nel punto **441** della Certificazione Unica concorre per l'intero ammontare alla verifica del limite di **3.615,20 euro**, anche se parte di esso è relativo a contributi di assistenza sanitaria versati ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, anche in favore di familiari non fiscalmente a carico del lavoratore.



La deduzione spetta anche per i contributi versati nell'interesse delle persone fiscalmente a carico solo per la quota che questi ultimi non hanno portato in deduzione dal loro reddito complessivo.

Ai fini della deduzione è necessario conservare l'attestato fiscale o il documento analogo rilasciato dal fondo.

E26 codice 7
CONTRIBUTI PER ONG



Con il codice "7" si identifica la spesa per la quale spetta la deduzione dal reddito per contributi donazioni e oblazioni erogate a ONG che operano nel campo della cooperazione con Paesi in via di sviluppo

Va riportato **il codice "7" per la deduzione di contributi, donazioni e oblazioni erogate alle organizzazioni non governative (ONG) riconosciute idonee** (ai sensi dell'articolo 28 L. 49/1987), che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo.



Per visionare l'elenco delle ONG riconosciute idonee è possibile consultare il sito www.esteri.it.

L'importo è deducibile nella misura massima del 2% del reddito complessivo (che deve comprendere anche il reddito dei fabbricati assoggettati a cedolare secca).

Per quanto concerne le **modalità di versamento** tali erogazioni devono essere effettuate mediante **versamento postale o bancario**, ovvero mediante **carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari**. Per le erogazioni liberali effettuate tramite **carta di credito** è sufficiente la tenuta e l'esibizione, in caso di eventuale richiesta dell'amministrazione finanziaria, **dell'estratto conto** della società che gestisce la carta di credito.
La deduzione non spetta per le erogazioni effettuate in contanti.



Nella **circolare n. 13/E/2019** l'Agenzia ha chiarito che nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell'ipotesi in cui dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall'estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata **non sia possibile individuare il soggetto beneficiario dell'erogazione liberale**, il contribuente deve essere in possesso della **ricevuta rilasciata dal beneficiario** dalla quale risulti, inoltre, la modalità di pagamento utilizzata.
È necessario, inoltre, che dalla documentazione attestante il versamento sia possibile **individuare il carattere di liberalità del pagamento**. Pertanto è necessario che la **natura di liberalità** del versamento risulti o dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall'estratto conto della società che gestisce le carte di credito, di debito o prepagate ovvero sia indicata dalla ricevuta rilasciata dal beneficiario.

CUMULABILITÀ CON ALTRE AGEVOLAZIONI

In alternativa alla deduzione, le erogazioni liberali in favore delle Organizzazioni non governative (ONG) che hanno mantenuto la qualifica di Onlus e iscritte all'Anagrafe delle Onlus sono:

- **detraibili** ai sensi dell'articolo 15, comma 1.1, del Tuir, riferito alle erogazioni liberali in denaro a favore delle Onlus e delle iniziative umanitarie, laiche o religiose, gestite da associazioni, fondazioni, comitati ed enti individuati con DPCM nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) (rigo E8/E10 cod. 61);
- **detraibili** ai sensi dell'articolo 83, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 (codice del Terzo Settore) riferito alle erogazioni liberali a favore degli enti del Terzo settore;
- **deducibili** ai sensi del medesimo articolo 83, comma 2, del D.Lgs. 117/2017 (codice del Terzo Settore) riferito alle erogazioni liberali a favore degli enti del Terzo settore.

Il citato articolo 83 del codice del Terzo Settore, al comma 4, prevede, ferma la non cumulabilità delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 (detrazione e deduzione), che i soggetti che fruiscono delle agevolazioni ivi previste non potranno fruire per analoghe erogazioni liberali, effettuate a beneficio dei soggetti indicati nell'articolo 83 del codice del Terzo Settore, delle detrazioni o deduzioni previste da altre norme agevolative.
Pertanto, il contribuente che fruisce della deduzione da indicare con **il codice 7 nel rigo E26**, per le erogazioni liberali in favore delle Organizzazioni non governative (ONG) che hanno mantenuto la qualifica di Onlus e iscritte all'Anagrafe delle Onlus, non può fruire, sia per le medesime erogazioni che per ero-

gazioni analoghe effettuate anche a diversi beneficiari, sempreché ricompresi nell'ambito di applicazione dell'articolo 10, comma 1, lettera g) del Tuir, delle agevolazioni previste per :

- le **erogazioni liberali** in denaro a favore delle Onlus e delle iniziative umanitarie, laiche o religiose, gestite da associazioni, fondazioni, comitati ed enti individuati con DPCM nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) – **rigo E8/E10 cod. 61**);
- le **erogazioni liberali** a favore delle Onlus e delle associazioni di promozione sociale (**rigo E8/E10 cod. 71**);
- le **erogazioni liberali** a favore delle organizzazioni del volontariato (**rigo E8/E10 cod. 76**);
- le **erogazioni liberali** in denaro o natura in favore delle Onlus, delle organizzazioni del volontariato e delle associazioni di promozione sociale (**rigo E36**).

E26 codice 8
EROGAZIONI LIBERALI IN FAVORE DI ALCUNE FONDAZIONI E ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE



Con il codice "8" si identifica la spesa per la quale spetta la deduzione dal reddito per erogazioni liberali in denaro o in natura in favore di alcune fondazioni e associazioni riconosciute

Va riportato **il codice "8"** per la deduzione **delle erogazioni liberali in denaro o in natura** a favore di:

- **fondazioni e associazioni riconosciute** aventi per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico (di cui al D.Lgs. 42/2004);
- **fondazioni e associazioni riconosciute** aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica individuate dal D.P.C.M. 12 ottobre 2016.

L'importo **è deducibile nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato**, comprensivo del reddito di fabbricati soggetto a cedolare secca e comunque nella misura massima **di 70.000 euro**.
La deduzione spetta anche qualora l'erogazione liberale abbia come oggetto **beni in natura**. In tal caso, si deve considerare il **valore normale** del bene come rilevabile, ai sensi dell'articolo 9 del Tuir, da listini, tariffari, mercuriali o simili; per particolari categorie di beni (come, ad esempio, opere d'arte, gioielli, ecc.) è possibile ricorrere alla **stima di un perito**. In ogni caso il donante avrà cura di acquisire, a comprova delle effettività della donazione e della congruità del valore attribuito al bene oggetto della donazione in natura, in aggiunta alla documentazione attestante il valore normale come sopra determinato (listini, tariffari o mercuriali, perizia, ecc.), anche **una ricevuta da parte del donatario** che contenga la descrizione analitica e dettagliata dei beni donati con l'indicazione dei relativi valori.
Per quanto concerne le **modalità di versamento** tali erogazioni devono essere effettuate mediante **versamento postale o bancario**, ovvero mediante **carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari**. Per le erogazioni liberali effettuate tramite **carta di credito** è sufficiente la tenuta e l'esibizione, in caso di eventuale richiesta dell'amministrazione finanziaria, **dell'estratto conto** della società che gestisce la carta di credito.

NEW **Non vanno indicate nel rigo in essere le somme per le quali si intende fruire delle agevolazioni previste per i codici 61, 71, 76 per il rigo E36.**

NEW

CHIARIMENTI DI PRASSI

Nella **circolare n. 13/E/2019** l'Agenzia ha chiarito che nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell'ipotesi in cui dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall'estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata **non sia possibile individuare il soggetto beneficiario dell'erogazione liberale**, il contribuente deve essere in possesso della **ricevuta rilasciata dal beneficiario** dalla quale risulti, inoltre, la modalità di pagamento utilizzata.
È necessario, inoltre, che dalla documentazione attestante il versamento sia possibile **individuare il carattere di liberalità del pagamento**. È necessario che la **natura di liberalità** del versamento risulti o dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall'estratto conto della società che gestisce le carte di credito, di debito o prepagate ovvero sia indicata dalla ricevuta rilasciata dal beneficiario.

Nella **circolare n. 13/E/2019** è stato chiarito che In alternativa alla deduzione di cui all'articolo 14 del D.L. 35/2005 in esame il contribuente può fruire della deduzione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera l-*quater*), del Tuir, spettante per le erogazioni a favore, tra l'altro, delle fondazioni universitarie ed enti di ricerca (circolare n. 39/2005) (**Rigo E26 cod. 9**).
Si ricorda che i soggetti che fruiscono dell'agevolazione in argomento non possono fruire per le medesime erogazioni liberali, sia per erogazioni analoghe, anche se effettuate a diversi beneficiari, sempreché siano ricompresi tra quelli previsti dall'articolo 14 del D.L. 35/2005, di altre agevolazioni fiscali a titolo di detrazione o di deduzione di imposta contenute in altre disposizioni di legge.

E26 codice 9
EROGAZIONI LIBERALI IN FAVORE DI ENTI UNIVERSITARI, DI RICERCA DI ENTI PARCO REGIONALI E NAZIONALI



Con il codice "9" si identifica la spesa per la quale spetta la deduzione dal reddito per erogazioni liberali in denaro in favore di enti universitari, di ricerca pubblica e vigilati, nonché degli enti parco regionali e nazionali

Va riportato **il codice "9" per fruire della deduzione per le erogazioni liberali in denaro a favore di:**
- **università, fondazioni universitarie** (di cui all'articolo 59, comma 3, della L. 388/2000);
- **istituzioni universitarie pubbliche**;
- enti di **ricerca pubblici**, ovvero **enti di ricerca vigilati** dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ivi compresi l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;
- **enti parco regionali e nazionali**.

Tali erogazioni sono interamente deducibili senza limiti di importo.
Per quanto concerne le **modalità di versamento** tali erogazioni devono essere effettuate mediante **ver-**

samento postale o bancario, ovvero mediante **carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari**. Per le erogazioni liberali effettuate tramite **carta di credito** è sufficiente la tenuta e l'esibizione, in caso di eventuale richiesta dell'amministrazione finanziaria, **dell'estratto conto** della società che gestisce la carta di credito.
La detrazione non spetta per le erogazioni effettuate in contanti.

NEW

Nella **circolare n. 13/E/2019** l'Agenzia ha chiarito che nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell'ipotesi in cui dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall'estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata **non sia possibile individuare il soggetto beneficiario dell'erogazione liberale**, il contribuente deve essere in possesso della **ricevuta rilasciata dal beneficiario** dalla quale risulti, inoltre, la modalità di pagamento utilizzata.
È necessario, inoltre, che dalla documentazione attestante il versamento sia possibile **individuare il carattere di liberalità del pagamento**. È necessario che la **natura di liberalità** del versamento risulti o dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall'estratto conto della società che gestisce le carte di credito, di debito o prepagate ovvero sia indicata dalla ricevuta rilasciata dal beneficiario.

L'agenzia delle entrate ha riconosciuto la deducibilità delle erogazioni effettuate agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e alle aziende ospedaliero-universitarie, in forza della loro partecipazione alla realizzazione delle finalità istituzionali delle università, sia pubbliche che private (risoluzione n. 68/E/2010 e risoluzione n. 87/E/2011).

CUMULABILITÀ CON ALTRE AGEVOLAZIONI

In alternativa alla deduzione di cui all'articolo 10 del Tuir in esame il contribuente può fruire della deduzione prevista dall'articolo 14 del D.L. 35/2005, spettante per le erogazioni a favore di alcune fondazioni e associazioni riconosciute (**Rigo E26, cod. 8**).
I soggetti che fruiscono dell'agevolazione in argomento non possono fruire sia per le medesime erogazioni liberali, sia per erogazioni liberali analoghe, anche se effettuate a soggetti diversi, sempreché ricompresi tra quelli cui si applica l'articolo 10, comma 1, lettera l-*quater)* del Tuir, di altre agevolazioni fiscali a titolo di detrazione o di deduzione di imposta contenute in altre disposizioni di legge.

E26 codice 12
EROGAZIONI LIBERALI, DONAZIONI E ALTRI ATTI A TITOLO GRATUITO A FAVORE DI TRUST O FONDI SPECIALI



Con il codice "12" si identifica la spesa per la quale spetta la deduzione dal reddito per erogazioni liberali, donazioni e altri atti a titolo gratuito a favore di trust o fondi speciali

Va indicato il nuovo **codice "12"** per fruire della deduzione per:
- **erogazioni liberali**;
- **donazioni**;
- **altri atti a titolo gratuito,**

se erogate in favore di:

- **trust;**
- **fondi speciali** composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario anche a favore di Onlus riconosciute come persone giuridiche, che operano nel settore della beneficenza.

In merito ai **fondi speciali,** è previsto che questi siano **composti da beni sottoposti a vincolo di destinazione** e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario anche a favore di Onlus riconosciute come persone giuridiche che operano prevalentemente nel settore della beneficenza.

Queste liberalità possono essere dedotte nel limite del **20%** del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di **100.000 euro annui.**

Si considera **attività di beneficenza** anche la **concessione di erogazioni gratuite** in denaro con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori dell'assistenza sociale e socio sanitaria, dell'assistenza sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione e sport dilettantistico, per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale.

Per quanto riguarda la modalità di pagamento delle erogazioni e la documentazione da controllare e conservare si vedano le indicazioni dei codici precedenti.

E26 codice 13
CONTRIBUTI VERSATI DA LAVORATORI IN QUIESCENZA A CASSE DI ASSISTENZA SANITARIA AVENTI FINI ASSISTENZIALI



Con il codice "13" si identifica la spesa per la quale spetta la deduzione dal reddito per contributi versati direttamente da lavoratori in quiescenza a casse di assistenza sanitaria aventi fini assistenziali

Va indicato il nuovo **codice "13"** per fruire della deduzione dal reddito per **contributi versati** nel corso del 2019:

- direttamente **da lavoratori in quiescenza;**
- anche per i **familiari non a carico;**
- a **casse di assistenza sanitaria aventi esclusivamente fini assistenziali** (articolo 51, comma 2, lettera a, del Tuir), che prevedono la possibilità per gli ex lavoratori, che a tali casse hanno aderito durante il rapporto di lavoro, di rimanervi iscritti anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro, continuando a corrispondere in proprio il contributo previsto senza alcun onere a carico del datore di lavoro.

Tali versamenti devono essere d'importo complessivo non superiore a **3.615,20** euro; nella verifica del limite di **3.615,20 euro** deve concorrere anche l'importo indicato con il codice '6' (contributi versati a fondi integrativi del SSN).

E26 codice 21
ALTRI ONERI DEDUCIBILI



Con il codice "21" si identificano altre spese per le quali spetta la deduzione dal reddito

Va indicato il **codice "21"** per fruire della deduzione per i seguenti oneri:

- **gli assegni periodici** (rendite, vitalizi, ecc.) corrisposti a terzi dal dichiarante in forza di testamento o di donazione modale e, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, gli assegni alimentari corrisposti ai familiari indicati nell'articolo 433 del cod. civ.;
- **i canoni, livelli, censi e altri oneri** gravanti sui redditi degli immobili, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione, esclusi i contributi agricoli unificati;

Sono **deducibili** anche i contributi obbligatori relativi ad immobili non locati e non affittati, il cui reddito non concorre al complessivo in conseguenza dell'effetto di sostituzione dell'Irpef da parte dell'Imu, sempreché il contributo obbligatorio non sia stato già considerato nella determinazione della rendita catastale.
La deduzione dei contributi ai consorzi obbligatori non è invece ammessa in relazione agli immobili ad uso abitativo locati con opzione per la cedolare secca, come precisato nella **risoluzione n. 44/E/2013**.

- le **indennità per perdita dell'avviamento** corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione;
- il **50% delle imposte sul reddito dovute per gli anni anteriori al 1974** (esclusa l'imposta complementare) purchè siano iscritte nei ruoli la cui riscossione ha avuto inizio nel 2017 (articolo 20, comma 2, del D.P.R. 42/1988);
- **le somme che sono state erroneamente assoggettate** a tassazione che invece hanno concorso alla formazione del reddito di lavoro dipendente e assimilato;
- **le erogazioni liberali per oneri difensivi** dei soggetti che fruiscono del patrocinio a spese dello Stato;
- **il 50% per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi** per l'espletamento delle procedure di adozione di minori stranieri a condizione che la procedura di adozione sia stata curata da un ente autorizzato.

DOCUMENTAZIONE DA CONTROLLARE E CONSERVARE

Tipologia	Documenti
Assegni periodici corrisposti in forza di testamento o di donazione	*Bonifici ovvero ricevute rilasciate dal soggetto che ha ricevuto la somma.* *Se dal bonifico o dalla ricevuta non si rileva la causale del pagamento, copia del titolo che ha dato luogo al versamento*
Assegni alimentari, in forza di provvedimento dell'autorità giudiziaria, corrisposti ai familiari indicati nell'articolo 433 del cod. civ.	*Ricevute, bollettini postali rilasciate dal soggetto che ha ricevuto la somma.* *Se dalla ricevuta o dal bollettino non si rileva la causale del pagamento, copia del titolo che ha dato luogo al versamento*

Canoni, livelli, censi ed altri oneri che gravano sui redditi dei terreni e/o sui fabbricati indicati in dichiarazione, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza dell'autorità giudiziaria, con esclusione dei contributi agricoli unificati	*Ricevute o bollettini postali che attestino il pagamento*
Indennità per perdita di avviamento corrisposte al conduttore, per disposizioni di legge, in caso di cessazione della locazione di immobili urbani utilizzati per usi diversi da quello abitativo	*Bonifico ovvero ricevuta rilasciata dal soggetto che ha ricevuto la somma.* *Se dal bonifico o dalla ricevuta non si rileva la causale del pagamento, copia del titolo che ha dato luogo al versamento*
Somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare reddito di lavoro dipendente e assimilato e che invece sono state erroneamente assoggettate a tassazione	*Documentazione dalla quale si evinca l'entità e il motivo per cui tali somme non devono essere assoggettate a tassazione*
Contributi di assistenza sanitaria versati dai pensionati a enti/casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale	*Ricevuta relativa al versamento effettuato.* *In caso di versamento effettuato anche dall'ex datore, dichiarazione della Cassa*
Il 50% delle spese sostenute dai genitori adottivi per le pratiche di adozione di minori stranieri	*La certificazione della spesa sostenuta rilasciata dell'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione*
Erogazioni liberali per oneri difensivi dei soggetti che fruiscono del gratuito patrocinio	*Ricevuta relativa al versamento effettuato.* *Se dalla ricevuta non si rileva la causale del pagamento, copia del titolo che ha dato luogo al versamento*



APPROFONDIMENTO
ADOZIONE DI MINORI STRANIERI

È **deducibile il 50% delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento delle procedure di adozione di minori stranieri** certificate nell'ammontare complessivo dall'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nell'articolo 3 della legge 476 del 1998. L'albo degli enti autorizzati è stato approvato dalla Commissione per le adozioni internazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri con delibera del 18 ottobre 2000, pubblicata sul S.O. n. 179 alla G.U. n. 255 del 31 ottobre 2000 e successive modificazioni.
L'albo degli enti autorizzati è, comunque, consultabile sul sito Internet www.commissioneadozioni.it. Si precisa che tra le spese deducibili sono comprese anche quelle riferibili all'assistenza che gli adottanti hanno ricevuto, alla legalizzazione o traduzione dei documenti, alla richiesta di visti, ai trasferimenti, al soggiorno all'estero, all'eventuale quota associativa nel caso in cui la procedura sia stata curata da enti, ad altre spese documentate finalizzate all'adozione del minore.

L'Agenzia delle entrate, nella **circolare n. 17/E/2015** ha fornito alcune precisazioni in merito alla **deducibilità della spese per adozioni internazionali**:

- in merito alla **ripartizione della deduzione** tra **i genitori** l'Agenzia ha chiarito che il Legislatore **non ha inteso** con la norma in questione ripartire la deduzione per gli oneri sostenuti per la procedura di adozione nella misura fissa del 25% per ogni coniuge, **ma piuttosto abbia inteso ammettere in deduzione dal reddito di uno o di entrambi i coniugi complessivamente il 50% delle spese sostenute**. Pertanto, la **deduzione del 50%,** di cui all'articolo 10, comma 1, lettera l-*bis*) del Tuir, deve essere **proporzionalmente suddivisa tra i due genitori**, in relazione alle spese sostenute, **se la spesa è stata sostenuta da entrambi**. Nel caso in cui la spesa sia stata sostenuta **da un solo genitore**, in quanto

l'altro coniuge è a suo carico, la **deduzione spetta esclusivamente al coniuge che ha sopportato la spesa, nella misura del 50%.**

- in merito alla documentazione da esibire per **fruire della deduzione** l'Agenzia, richiamando la **risoluzione n. 77/E/2004** ricorda che è necessario che le spese sostenute siano **certificate dall'ente autorizzato**, cui è stato conferito il mandato per l'espletamento della procedura; i coniugi potranno specificare all'ente autorizzato, nella dichiarazione da rendere in base alla risoluzione n. 77/E/2004, **anche quale sia l'importo delle spese sostenute da ciascuno di essi**, *ritenendosi in tal modo soddisfatto anche il requisito richiesto dalla disposizione in esame circa la titolarità del sostenimento della spesa*. Pertanto, se l'ente autorizzato a cui si sono rivolti i coniugi, ha **certificato** sulla base delle dichiarazioni da loro rese, che le spese di adozione **sono state sostenute da entrambi in pari misura**, ciascuno potrà dedurre solo il 25% delle spese sostenute; diversamente, se l'ente autorizzato, sulla base delle dichiarazioni rese dai coniugi, ha attestato che **le spese certificate sono state sostenute in misura differenziata dai due coniugi**, ciascuno potrà **dedurre la quota parte che gli è stata certificata**.

RIGHI E27-E30 – PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Contributi per previdenza complementare			
		Dedotti dal sostituto	Non dedotti dal sostituto
		1	2
E27	DEDUCIBILITA ORDINARIA	,00	,00
E28	LAVORATORI DI PRIMA OCCUPAZIONE	,00	,00
E29	FONDI IN SQUILIBRIO FINANZIARIO	,00	,00
E30	FAMILIARI A CARICO	,00	,00

ASPETTI GENERALI

L'articolo 10, comma 1, lettera e-*bis)*, del Tuir, fra gli **oneri deducibili** dal reddito complessivo, ricomprende "*i contributi versati alle forme pensionistiche complementari di cui al D.Lgs. 252/2005, alle condizioni e nei limiti previsti dall'articolo 8 del medesimo decreto*".

A decorrere dal **1° gennaio 2018**, la disciplina fiscale relativa alla deducibilità dei contributi di cui all'articolo 8 del D.Lgs. 252/2005 è estesa anche ai **dipendenti delle pubbliche amministrazioni** di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, precedentemente esclusi.

L'articolo 8, comma 4 del D.Lgs. 252/2005 prevede che i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, **sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi**, anche **aziendali**, alle **forme di previdenza complementare**, sono **deducibili**, ai sensi dell'articolo 10 del Tuir, dal reddito complessivo per un importo non superiore ad euro 5.164,57.
Sono, pertanto, deducibili dal reddito complessivo i contributi versati alle **forme pensionistiche complementari** su base **contrattuale collettiva** (fondi negoziali residenti nel territorio dello Stato) ed i **contributi e premi versati alle forme pensionistiche individuali**.



CHIARIMENTI DI PRASSI – Circolare n. 13/E/2019

- La deduzione spetta anche per i contributi versati a forme pensionistiche complementari **istituite presso gli Stati membri dell'Unione europea** ovvero da quelli aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni;
- Il limite di deducibilità è ordinariamente di euro 5.164,57 e, in linea generale, è riferibile ai contributi versati dal datore di lavoro o trattenuti dal medesimo e ai contributi versati direttamente dal contribuente nonché a quelli relativi ai familiari fiscalmente a carico;
- In caso di versamenti di contributi di importo inferiore al predetto limite, l'ammontare residuo della deduzione non utilizzata non può essere riportato in avanti e utilizzato nei periodi di imposta successivi.

Nei righi da **E27 a E30** devono essere indicati i **contributi versati alle forme pensionistiche complementari sia relative a fondi negoziali, sia relativi a fondi individuali.**

Con riferimento ai **lavoratori dipendenti**, il datore di lavoro **trattiene l'importo a carico del dipendente** riconoscendo **l'esclusione** di tali somme dalla formazione del reddito di lavoro dipendente su cui **applicare le ritenute alla fonte** e ne dà indicazione dettagliata nella CU.
Per consentire al soggetto che presta l'assistenza fiscale di determinare la deduzione effettivamente spettante**, il contribuente deve attestare a quale forma pensionistica risulta iscritto.** Nel caso in cui abbia aderito a **più di un fondo pensione** versando contributi per i quali è applicabile un diverso limite di deducibilità, deve compilare più di un rigo.
In presenza di contributi per previdenza complementare indicati in più certificazioni non conguagliate, il soggetto che presta l'assistenza fiscale dovrà verificare che il sostituto d'imposta abbia compilato **le annotazioni (codice CC)** al fine di accertare che non siano stati superati i limiti di deducibilità.



CHIARIMENTI DI PRASSI

Circolare n. 7/E/2009: in caso di **contributi per previdenza complementare** risultanti sia dalla CU che da diversa documentazione presentata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi, il CAF deve informarlo correttamente circa i presupposti che legittimano la deduzione e il contribuente deve annotare sul documento di spesa che la stessa non è stata esclusa dal reddito di lavoro dipendente.

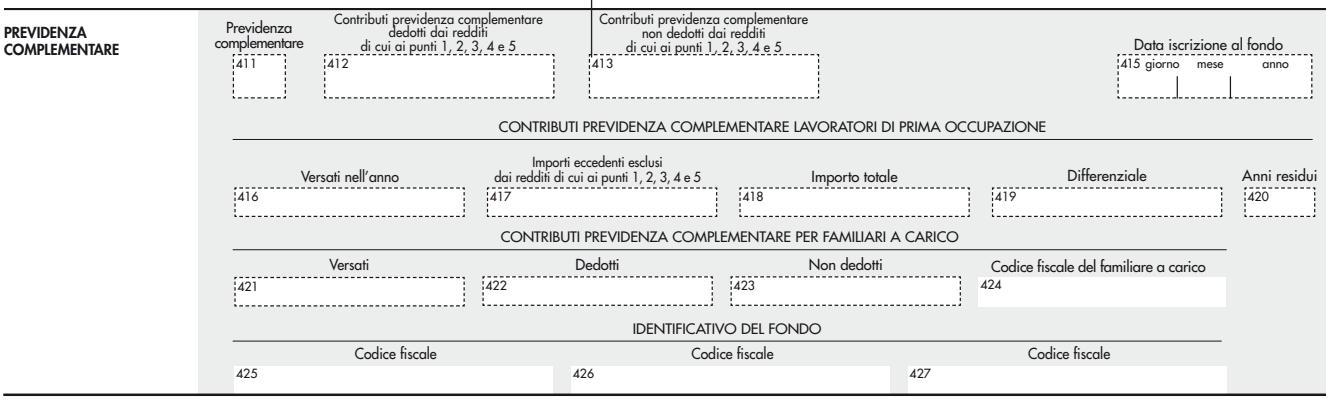
Circolare n. 18/E/2009: nel caso in cui il contribuente, oltre alla CU, presenti anche **la certificazione del fondo aperto** che indica l'importo deducibile, senza indicare se tale contributo è già stato dedotto direttamente dal sostituto, il contribuente stesso **deve annotare** e **sottoscrivere sul documento** di spesa che **lo stesso non è stato esclusa dal reddito di lavoro dipendente**.

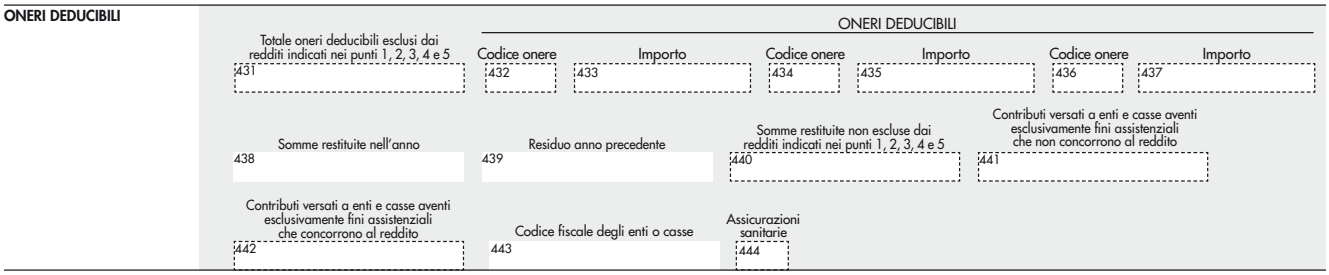


Il contribuente, che in dichiarazione dei redditi **non ha dedotto in tutto o in parte i contributi versati,** comunica alla forma pensionistica complementare, entro il **31 dicembre dell'anno successivo** a quello in cui è stato effettuato il versamento (ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione), l'importo non dedotto.

Nel caso in cui il contribuente non abbia contributi di previdenza complementare da far valere in dichiarazione non è tenuto alla compilazione dei **righi E27/E30**.

Se il contribuente nel corso del 2019 non ha **effettuato ulteriori versamenti** per contributi o premi relativi ad altre forme di previdenza integrativa e nella **Certificazione Unica non risulta essere compilato il punto 413 allora non è tenuto alla compilazione dei righi E27/E30**.



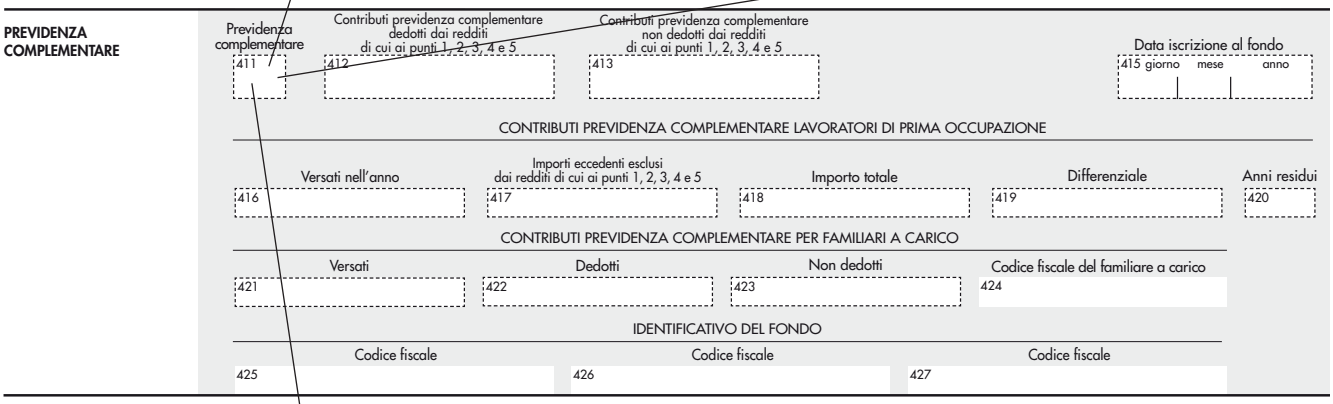


Per consentire a chi presta l'assistenza fiscale di determinare la deduzione effettivamente spettante **il contribuente deve compilare il rigo corrispondente alla forma pensionistica a cui risulta iscritto**: se un contribuente ha aderito a più di un fondo pensione versando contributi per i quali è applicabile un diverso limite di deducibilità deve compilare più di un rigo.

I **righi da E27 a E30** vanno compilati sulla base della forma pensionistica cui il contribuente è iscritto e qualora il contribuente sia un lavoratore dipendente si può far riferimento a quanto indicato nella casella 411, sezione "Previdenza complementare" della Certificazione Unica.

Se nella casella 411 del modello Certificazione Unica è indicato il codice **"1"** allora deve essere compilato il rigo **E27**.

Se nella casella 411 del modello Certificazione Unica è indicato il codice **"2"** allora deve essere compilato il rigo **E29**.



Se nella casella 411 del modello Certificazione Unica è indicato il codice **"3"** allora deve essere compilato il rigo **E28**.

Qualora nel corso dell'anno si siano verificate in capo al percipiente **più situazioni riconducibili a diversi codici**, il sostituto dovrà dare distinta indicazione di ciascuna situazione compilando più volte i campi interessati.

PREVIDENZA COMPLEMENTARE

La disciplina della previdenza complementare è stata profondamente innovata con il D.Lgs. 252/2005 (entrato in vigore dal 1 gennaio 2007).

In particolare si possono individuare tre principali forme di previdenza, ad adesione volontaria:

- **fondi pensione negoziali:** sono forme pensionistiche complementari istituite sulla base di accordi tra le organizzazioni sindacali e quelle imprenditoriali di specifici settori: l'adesione a questi fondi è riservata a specifiche categorie di lavoratori (ad esempio i metalmeccanici hanno il fondo Cometa, i chimici Fonchim...). Questi fondi sono alimentati con contributi del datore di lavoro, e, su volontà del lavoratore, da una quota del trattamento di fine rapporto.
- **fondi pensione aperti:** sono forme pensionistiche complementari istituite da banche, compagnie di assicurazione e società di gestione al risparmio e società di intermediazione mobiliare e poi collocati presso il pubblico. Vi possono aderire lavoratori autonomi, liberi professionisti e lavoratori dipendenti; vi possono altresì aderire i familiari a carico dei lavoratori nonché non lavoratori. L'adesione può avvenire in forma individuale o, se il regolamento del fondo lo consente, su base collettiva. I fondi pensione aperti sono fondi a contribuzione definita e di conseguenza le prestazioni non sono determinabili a priori, ma dipendono dai contributi versati (oltre che dal rendimento degli strumenti finanziari, dal regime fiscale applicabile, ecc.).

- **forme pensionistiche individuali** che sono forme di previdenza complementare attuate mediante l'adesione ad un fondo pensione aperto o mediante un contratto di assicurazione sulla vita con finalità previdenziale.

COMUNICAZIONE AL FONDO PENSIONI

Qualora non sia stato possibile dedurre in dichiarazione l'intero importo versato, **entro il 31 dicembre** il contribuente deve effettuare la comunicazione al proprio fondo al fine di evitare che gli importi non dedotti concorrano alla formazione del reddito nel momento in cui vengono corrisposti.
Il contribuente deve comunicare all'ente di previdenza complementare l'importo delle somme non dedotte anche con riferimento ai contributi versati, e non dedotti, per le persone a carico.

RIGO E27
CONTRIBUTI A DEDUCIBILITÀ ORDINARIA

Contributi per previdenza complementare			
		Dedotti dal sostituto	Non dedotti dal sostituto
E27	DEDUCIBILITA ORDINARIA	1 ,00	2 ,00

Al rigo E27 vanno indicati i contributi ed i premi versati a forme pensionistiche complementari (sia a fondi negoziali che fondi individuali) nel corso 2019 per i **quali il limite di deducibilità è quello ordinario di 5.164,57 euro.**

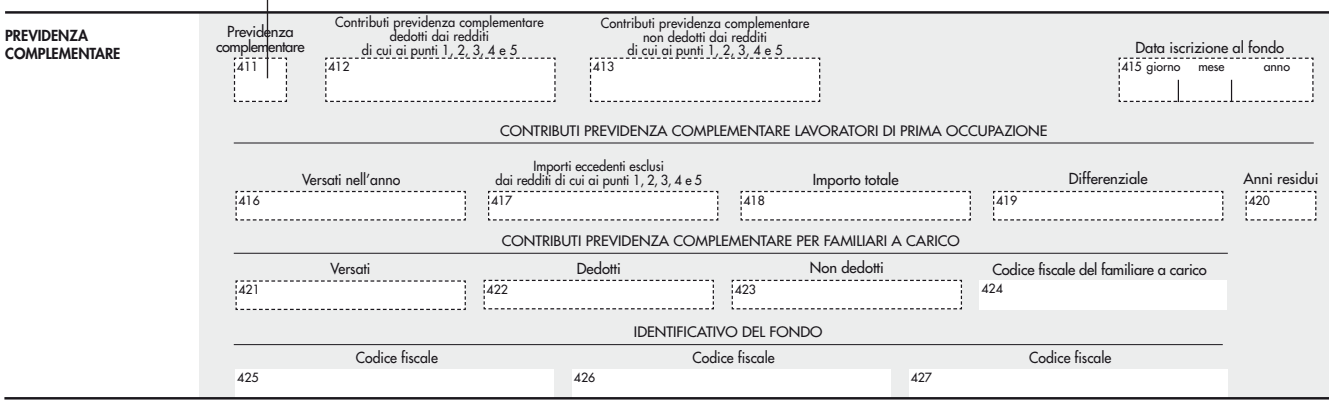
NEW Dall'anno d'imposta 2018 anche i **dipendenti pubblici** devono compilare questo rigo per indicare tutti i contributi versati ai fondi pensione inclusi i fondi negoziali a essa riservati.

Per i contributi versati a fondi negoziali tramite il sostituto d'imposta vanno riportati i dati dei **punti 412 e 413** della **Certificazione Unica** se è stato indicato il codice "1" nel punto 411.

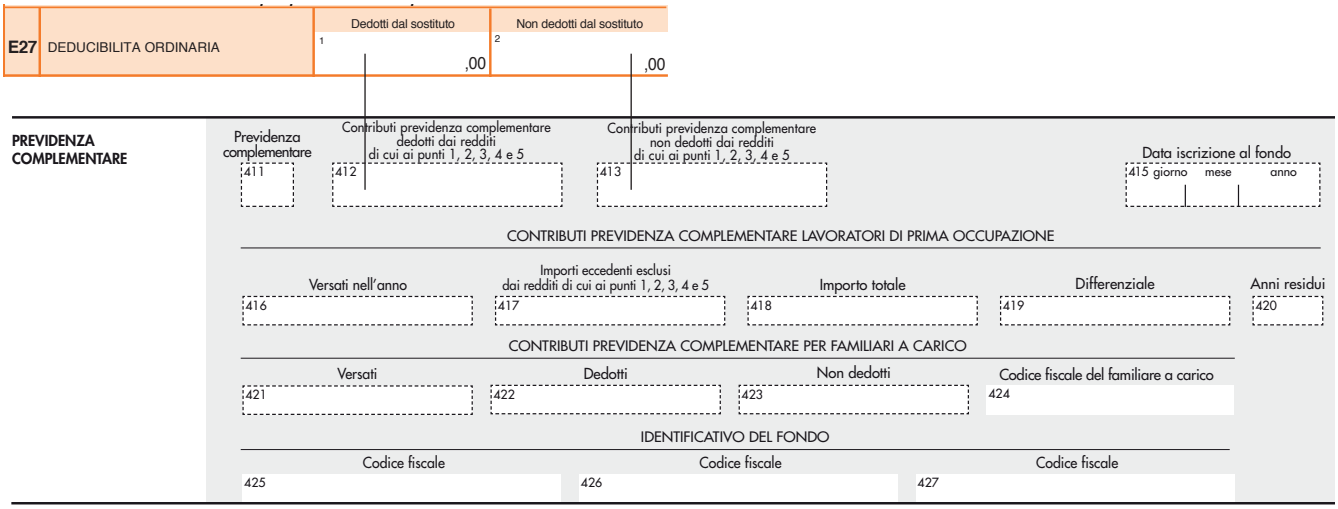
Per i contributi versati a fondi negoziali nonché a forme pensionistiche individuali, senza il tramite del sostituto d'imposta, si dovrà indicare l'ammontare di cui si chiede la deduzione.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Se nella casella 411 della sezione "Previdenza Complementare" è indicato il codice "1"



Va compilato il **rigo E27**:



A colonna 1 ("dedotti dal sostituto"): va riportato l'importo dei contributi, di cui al punto 412 della Certificazione Unica che **il sostituto d'imposta ha dedotto dall'imponibile.**
Qualora **siano stati versati contributi per familiari a carico** (punto 421 della Certificazione Unica) va indicato a **colonna "1" la differenza tra gli importi indicati ai punti 412 e 422** della Certificazione Unica **(riferito alla previdenza complementare per familiari a carico dedotto dal reddito di lavoro dipendente)**.

A colonna 2 ("non dedotti dal sostituto") va indicato l'ammontare dei contributi **non dedotti dal sostituto** per i quali il contribuente può richiedere la deduzione in sede di dichiarazione dei redditi:

- **contributi versati tramite il sostituto di imposta,** indicati nel punto 413 della Certificazione Unica. Se è stato compilato il punto 421 della Certificazione Unica – previdenza per familiari a carico – la cifra da riportare nella colonna 2 è pari alla differenza tra gli importi indicati nei punti 413 e 423 della Certificazione Unica (contributo non dedotto dal reddito e riferito alla previdenza complementare per familiari a carico);

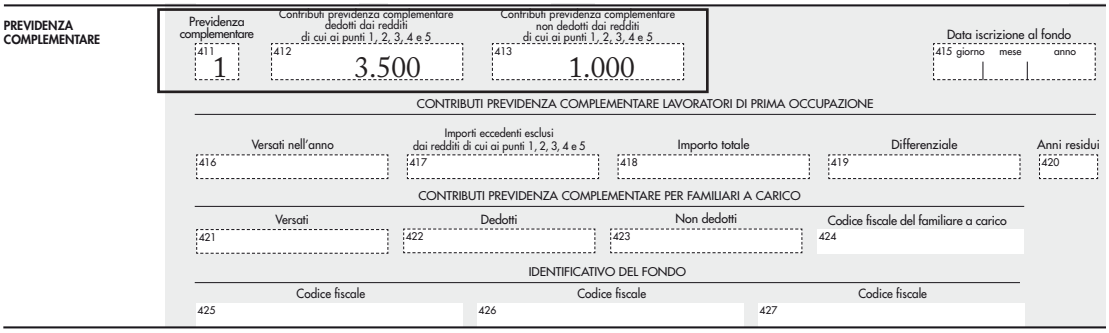
- **somme versate sia ai fondi negoziali e sia alle forme pensionistiche individuali senza il tramite del sostituto di imposta**.

Nel **caso di somme versate sia a fondi negoziali sia alle forme pensionistiche individuali** senza il tramite del sostituto d'imposta, al **rigo E27 colonna 2** va indicato l'importo risultante dall'apposita comunicazione rilasciata al contribuente.

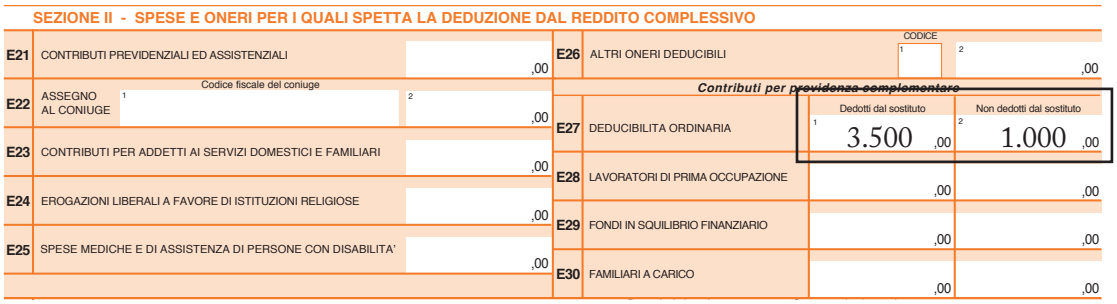
Circolare n. 18/E/2009: Nel caso in cui il contribuente abbia versato tramite il proprio datore di lavoro contributi sia ad un fondo contrattuale sia ad un fondo aperto, lo stesso deve annotare sul documento di spesa che la stessa non è stata esclusa dal reddito di lavoro dipendente. L'annotazione deve essere sottoscritta dal contribuente.

ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Un contribuente presenta la seguente situazione riepilogata dal modello Certificazione Unica:



Il contribuente potrà far valere la quota di contributi non esclusi dai redditi da parte del datore di lavoro in sede di presentazione del modello 730 (previo possesso di ulteriori redditi sui quali far valere gli ulteriori contributi deducibili) compilando la **sezione II del quadro E** del modello 730:



Il soggetto che presta assistenza fiscale, verificato il non superamento del limite massimo di deducibilità (5.164,57 euro), indicherà l'importo di cui alla colonna 2 nel modello 730-3.

RIGO E28
LAVORATORI IN PRIMA OCCUPAZIONE

E28	LAVORATORI DI PRIMA OCCUPAZIONE	,00	,00

Al rigo E28 vanno indicati i contributi ed i premi versati nel corso del 2019 dai lavoratori di prima occupazione, ovvero dai quei contribuenti che alla data del 1° gennaio 2007 **non risultano titolari di una posizione contributiva aperta presso un qualsiasi ente di previdenza obbligatoria**.

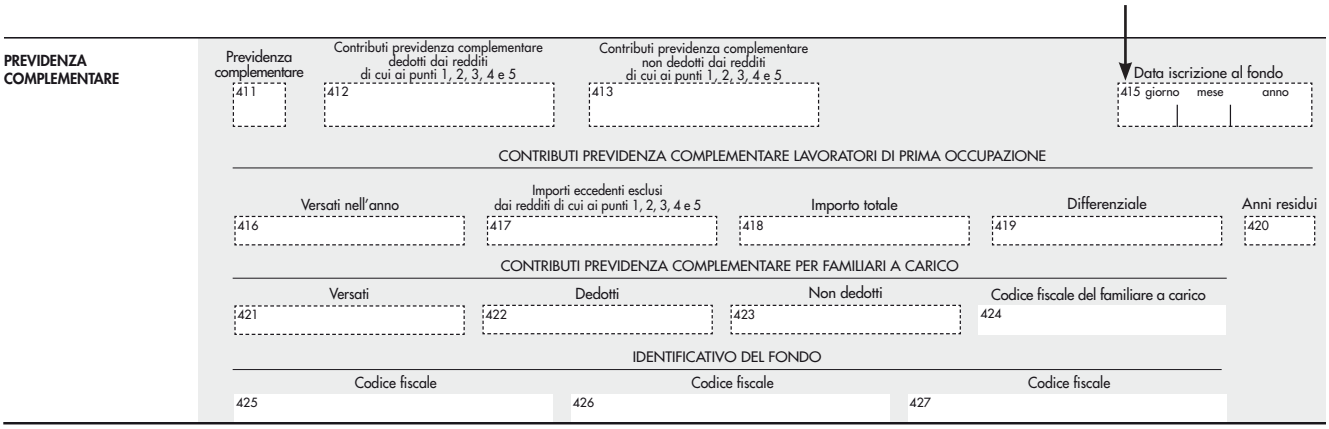
Tali soggetti possono dedurre i contributi versati:
- entro il limite di **5.164,57 euro nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari;**
- potranno **godere di un maggior limite di deducibilità**, per i venti anni successivi ai primi cinque di partecipazione al fondo. Il limite di deducibilità di 5.164,57 euro **sarà incrementato di un importo pari alla differenza positiva tra 25.822,85 euro ed i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni.** Tale maggiorazione **non potrà comunque superare 2.582,29 euro**. Di conseguenza tali soggetti (lavoratori di prima occupazione successiva al 1 gennaio 2007), a decorrere da 6° anno potranno usufruire di un limite massimo di deduzione dei contributi versati pari a **7.746,86 euro**.

Quindi il **plafond** accumulato dai lavoratori di prima occupazione nei primi cinque anni può essere utilizzato ogni volta che viene effettuato un versamento di contributi eccedenti di euro 5.164,57:
- a **decorrere dal sesto anno**;
- **entro il limite complessivo annuo di euro 7.746,86.**



L'Agenzia delle entrate nella **risoluzione n. 131/E/2011** ha chiarito, **a decorrere dal 2012**, come deve essere calcolata la deduzione spettante dal sesto al venticinquesimo anno di partecipazione al fondo.
I lavoratori di prima occupazione successiva alla data del 1 gennaio 2007, che nel medesimo anno hanno aderito ad un fondo di previdenza complementare potranno usufruire per la prima volata del maggior limite di deducibilità a partire dalla Dichiarazione dei redditi dell'anno 2012.

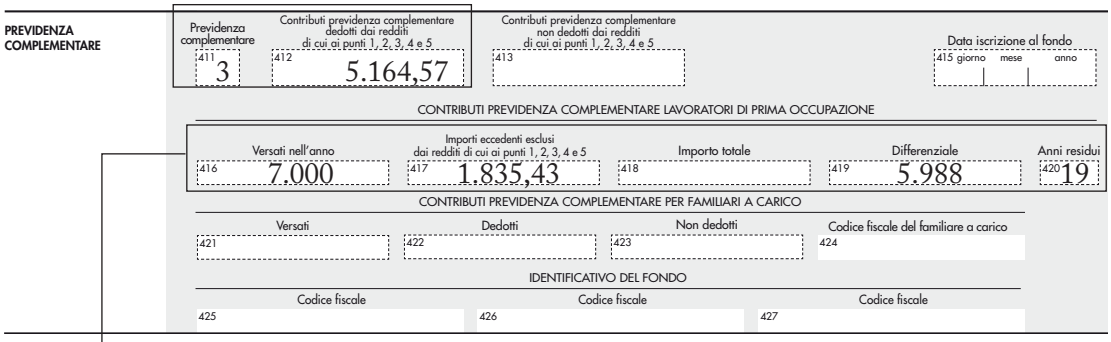
MODALITÀ DI COMPILAZIONE
Se nel punto 411 presente nella Sezione "Previdenza complementare" della Certificazione Unica è indicato il codice "3" allora deve essere compilato il rigo E28.
I dati da utilizzare per compilare questo rigo sono ricavabili **dai punti 412, 413 e 417 della Certificazione Unica** per quanto riguarda l'importo complessivo dei contributi versati nell'anno dal lavoratore e dal datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari di cui al D.Lgs. 252/2005.
Per i **lavoratori di prima occupazione** è presente nel modello di Certificazione Unica nella sezione "Previdenza complementare", il **punto 415**, dove va specificata la data esatta di iscrizione al fondo di previdenza complementare effettuata dal lavoratore.



A colonna 1 del rigo E28 ("dedotti dal sostituto") va indicato l'importo dei contributi risultanti dalla somma degli importi indicati nei punti 412 e 417 della Certificazione Unica, che il sostituto d'imposta ha dedotto dall'imponibile.
A colonna 2 del rigo E28 ("non dedotti dal sostituto") va indicato l'ammontare dei contributi non dedotti dal sostituto d'imposta per i quali il contribuente potrà richiedere la deduzione in dichiarazione dei redditi, indicati nel punto 413 della Certificazione Unica e le somme versate ai fondi negoziali, nonché alle forme pensionistiche individuali, senza il tramite del datore di lavoro.

ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Un contribuente, lavoratore in prima occupazione presenta la seguente situazione riepilogata nel **modello Certificazione Unica**:



Se il contribuente ha versato nei primi cinque anni 18.000 euro:
Punto 416: va indicato l'importo complessivo dei contributi versati da lavoratori in prima occupazione dal datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari (nel nostro esempio 7.000 euro);
Punto 417: va indicato l'importo dei contributi dedotti nell'anno eccedenti il limite di 5.164,57 euro escluso dai punti 1, 3, 4 e 5 che i lavoratori in prima occupazione possono dedurre nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari: tale importo è già ricompreso nel punto 416.
Punto 419: nei confronti dei lavoratori di prima occupazione, per i quali è maturato il diritto di usufruire della deduzione dal reddito complessivo dei contributi, pari alla differenza tra l'importo di 25.822,85 euro e quelli effettivamente dedotti nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche, va indicato nel punto 419 l'ammontare di tali contributi al netto dell'importo dei contributi già dedotti a partire dal sesto anno (25.822,85 euro - 18.000,00 euro - 1.835,43 euro).
Punto 420: va indicato il numero degli anni residui per i quali è possibile usufruire della deduzione prevista.

Ipotizzando che il contribuente abbia **versato nel corso del 2019 un importo pari a 700 euro ad una forma pensionistica complementare** non per mezzo del datore di lavoro, dovrà compilare la sezione II del quadro E del modello 730:

SEZIONE II - SPESE E ONERI PER I QUALI SPETTA LA DEDUZIONE DAL REDDITO COMPLESSIVO

E21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	,00	E26	ALTRI ONERI DEDUCIBILI	CODICE 1	2 ,00
E22	ASSEGNO AL CONIUGE (Codice fiscale del coniuge) 1	2 ,00		*Contributi per previdenza complementare*	Dedotti dal sostituto	Non dedotti dal sostituto
E23	CONTRIBUTI PER ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI E FAMILIARI	,00	E27	DEDUCIBILITA ORDINARIA	1 7.000 ,00	2 700 ,00
E24	EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DI ISTITUZIONI RELIGIOSE	,00	E28	LAVORATORI DI PRIMA OCCUPAZIONE	,00	,00
E25	SPESE MEDICHE E DI ASSISTENZA DI PERSONE CON DISABILITA'	,00	E29	FONDI IN SQUILIBRIO FINANZIARIO	,00	,00
			E30	FAMILIARI A CARICO	,00	,00

L'importo effettivo dei contributi che il contribuente può portare in deduzione ammonta ad euro:
€ 7.746,86 - € 7.000 = € 746,86
Superiore quindi all'importo richiesto indicato **a colonna 2** del **rigo E28** del modello 730.

RIGO E29
FONDI IN SQUILIBRIO FINANZIARIO

E29	FONDI IN SQUILIBRIO FINANZIARIO	,00	,00

Al rigo E29 vanno indicati i contributi versati **nel corso del 2019** a fondi in squilibrio finanziario per i quali è stato approvato il piano di riequilibrio dal Ministero del Lavoro.



Non è previsto alcun limite di deducibilità: i contributi versati a queste forme pensionistiche sono integralmente deducibili.



Come precisato nella **circolare n. 70/E/2007** in caso di **contemporanea iscrizione ad un fondo in situazione di squilibrio finanziario** e ad **altre forme di previdenza complementare**, il contribuente può **dedurre** dal reddito complessivo i contributi versati:
- al **fondo in squilibrio finanziario, integralmente**;
- al **fondo non in squilibrio finanziario**, nel **limite pari alla differenza tra 5.164,57 euro e l'ammontare dei contributi versati ai fondi in squilibrio finanziario**.

Quindi ad esempio se un contribuente ha versato 6.500 euro ad un fondo in squilibrio finanziario e 1.200 euro ad un altro fondo, potrà portare in deduzione in sede di dichiarazione dei redditi solo 6.500 euro (ma interamente).

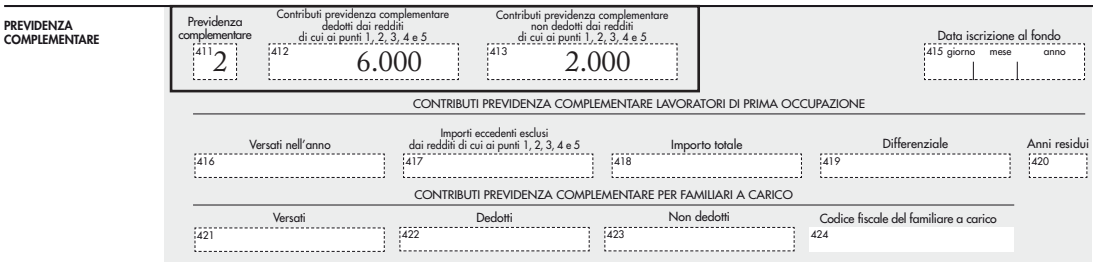
MODALITÀ DI COMPILAZIONE

I dati da riportare in questo rigo sono ricavabili nei **punti 412 e 413** della Certificazione Unica se è indicato il codice "2" nel punto 411 della sezione "Previdenza complementare" della Certificazione Unica.

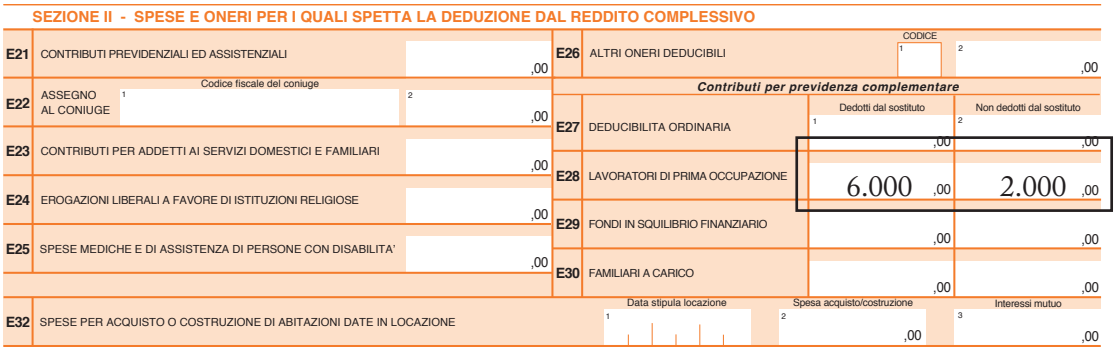
A colonna 1 del rigo del rigo E29 va indicato l'importo dei contributi, di cui al punto 412 della Certificazione Unica, che il sostituto d'imposta ha dedotto dall'imponibile.
A colonna 2 del rigo E29 va indicato l'importo dei contributi versati a fondi in squilibrio finanziario per il quale il contribuente potrà richiedere la deduzione in sede di dichiarazione dei redditi. In questa colonna indicare l'importo dei contributi, di cui al punto 413 della Certificazione Unica che il sostituto d'imposta non ha dedotto dall'imponibile ed eventualmente i versamenti effettuati ad altre forme pensionistiche complementari.

ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Un contribuente ha versato, nel corso del 2019, 8.000 euro ad un fondo in squilibrio finanziario tramite il proprio datore di lavoro.
Il modello Certificazione Unica del contribuente sarà così compilato:



Il contribuente potrà far valere, **senza limitazioni di deducibilità**, in sede di presentazione del modello 730 **la quota di contributi** che il datore di lavoro **non ha escluso** dal reddito di lavoro dipendente attraverso la compilazione della **sezione II del quadro E.**



RIGO E30
CONTRIBUTI VERSATI PER FAMILIARI A CARICO



Al **rigo E30** vanno indicate **le somme versate nel corso del 2019** a forme **pensionistiche complemen-**

tari per i **familiari fiscalmente a carico** per la parte da questi non dedotta, nel limite di deducibilità è di **5.164,57 euro**.

La deduzione spetta **prioritariamente al soggetto titolare della posizione previdenziale** e, solamente se il **reddito complessivo del familiare a carico non è capiente** e non consente la deducibilità delle somme versate, **l'eccedenza può essere portata in deduzione dal familiare cui è fiscalmente a carico.**
La **Circolare n. 70/E/2007** ha precisato che se la persona a favore della quale sono stati versati i contributi di previdenza complementare è a **carico di più soggetti**, si applica la **regola generale** in base alla quale il beneficio fiscale spetta al soggetto **cui è intestato il documento comprovante la spesa**. Nel caso in cui il documento sia intestato al familiare a carico, è possibile annotare sul documento stesso la percentuale di spesa imputabile a ciascuno degli aventi diritto.



Sono considerati a carico coloro che possiedono un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro.



Sono considerati a carico anche i figli di **età non superiore a 24 anni** che possiedono un **reddito complessivo non superiore ad euro 4.000**.

Qualora i contributi per familiari a carico siano stati versati tramite il datore di lavoro e, pertanto, il **punto 421 della Certificazione Unica** risulta compilato, bisogna indicare:
- nella **colonna 1**, l'importo dei contributi che il sostituto d'imposta ha dedotto dall'imponibile; tale importo è rilevabile dalle annotazioni nel punto 422 della Certificazione Unica;
- nella **colonna 2**, va indicato l'ammontare che il sostituto d'imposta non ha dedotto dall'imponibile, rilevabile dalle annotazioni nel punto 423 della Certificazione Unica.

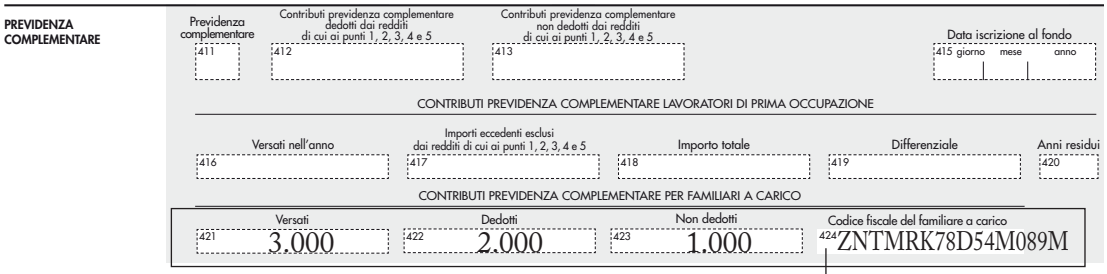


La **circolare n. 70/E/2007** ha precisato che non è stato possibile dedurre l'intero ammontare versato, il contribuente è tenuto ad effettuare **entro il 31 dicembre dell'anno una comunicazione al fondo** pensione al fine di specificare gli **importo non dedotti**.
Nel caso di contributi versati per conto di familiari a carico **la comunicazione deve essere resa dal titolare della posizione previdenziale**, che dovrà comunicare anche l'ammontare delle somme che non sono state portate in deduzione dal soggetto di cui è a carico.



ESEMPIO DI COMPILAZIONE
Un contribuente ha versato, nel corso del 2019, 3.000 euro di contributi tramite il proprio datore di lavoro per conto del figlio fiscalmente a carico.
Il datore di lavoro ha escluso dal reddito di lavoro dipendente 2.000 euro, mentre 1.000 euro non sono stati esclusi dai redditi.

La Certificazione Unica sarà così compilata:



Nel **campo 424**, ad integrazione del dato complessivo indicato nel precedente punto 421, deve essere riportato, il **codice fiscale di ciascun familiare a carico** per il quale sono stati effettuati versamenti di premi e contributi.

Il contribuente, presentando il modello 730 e compilando **la sezione II del quadro E** potrà chiedere la deduzione dei contributi non esclusi dall'imponibile dal datore di lavoro. Presumibilmente per godere del beneficio fiscale il contribuente dovrebbe essere in possesso di ulteriori redditi (oltre a quelli di lavoro dipendente).



TABELLA RIEPILOGATIVA RIGHI E27 - E30

RIGO	PUNTO 411 DELLA CERTIFICAZIONE UNICA	LIMITE DEDUCIBILITÀ	PUNTI CU 2020
E27	1	€ 5.164,57	412, 413
E28	3	€ 5.164,57 (i primi 5 anni) € 7.746,86 (dal 6° al 25° anno)	412, 417 e 413
E29	2	Nessun limite	412, 413
E30		€ 5.164,57	422 e 423

RIGO E32
SPESE PER L'ACQUISTO O LA COSTRUZIONE DI ABITAZIONI DATE IN LOCAZIONE



A decorrere dall'anno 2014 è riconosciuta una nuova **deduzione** dal reddito complessivo nel caso **di acquisto o costruzione di immobili abitativi da destinare alla locazione**, introdotta dall'articolo 21 del D.L. 133/2014.

L'agevolazione riguarda:
- l'acquisto, dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, di **unità immobiliari a destinazione residenziale di nuova costruzione, invendute al 12 novembre 2014**, cedute da imprese di costruzione e da cooperative edilizie;
- l'acquisto, dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, di **unità immobiliari a destinazione residenziale oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia**, o di restauro e di risanamento conservativo cedute da imprese di ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie;
- la **costruzione**, da ultimarsi entro il 31 dicembre 2017, **di unità immobiliari a destinazione residenziale** su aree edificabili già possedute dal contribuente prima dell'inizio dei lavori o sulle quali sono già riconosciuti diritti edificatori per cui prima del 12 novembre 2014 sia stato rilanciato il titolo abitativo edilizio.

Per fruire dell'agevolazione l'immobile deve essere destinato, **entro sei mesi dall'acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, alla locazione per almeno otto anni**.
S
e l'acquisto è avvenuto prima del 3 dicembre 2015, il periodo di sei mesi decorre da tale data.
La deduzione è pari al **20%:**
- **del prezzo di acquisto** dell'immobile risultante dall'atto di compravendita;
- **degli interessi passivi** dipendenti da mutui contratti per l'acquisto delle unità immobiliari medesime, oppure, nel caso di costruzione, delle spese sostenute per prestazioni di servizi, dipendenti da contratti d'appalto, attestate dall'impresa che esegue i lavori.

Il **limite massimo complessivo di spesa**, anche nel caso di acquisto o costruzione di più immobili, è pari a **300.000 euro**.

La deduzione è ripartita in **otto quote annuali di pari importo**, a partire dall'anno nel quale avviene la stipula del contratto di locazione e non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge per le medesime spese.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Il **rigo E32 è diviso in tre colonne** nelle quali va riportato:
- alla **colonna 1 (Data stipula locazione)** va indicata **la data di stipula del contratto** di locazione dell'immobile acquistato o costruito;
- alla **colonna 2 (Spesa acquisto/costruzione)** va indicata **la spesa sostenuta** per l'acquisto o la costruzione dell'immobile dato in locazione, entro il limite di 300.000 euro;
- alla **colonna 3 (Interessi passivi sui mutui)** va indicato **l'importo degli interessi passivi** dipendenti dai mutui contratti per l'acquisto delle unità immobiliari oggetto dell'agevolazione.

Se la deduzione spetta per l'acquisto o la costruzione **di più immobili** è necessario compilare un rigo per ciascun immobile utilizzando ulteriori moduli; tuttavia l'ammontare complessivo delle spese indicate non può comunque essere superiore a 300.000 euro. Il soggetto che presta assistenza fiscale attribuisce la deduzione, che spetta nella misura del **20%**, ripartendola **in 8 rate di pari importo**.



APPROFONDIMENTO
ACQUISTO O COSTRUZIONE DI ABITAZIONI NUOVE O RISTRUTTURATE DA DARE IN LOCAZIONE



Il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti dell'8 settembre 2015, pubblicato sulla G.U. n. 282 del 3 dicembre 2015 ha disciplinato le *modalità di attuazione e procedure di in materia di deduzione per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di unità immobiliari da destinare alla locazione.*

All'acquirente **persona fisica**, non esercente attività commerciale (ne sono escluse quindi le persone giuridiche e le persone fisiche esercenti attività commerciali) è riconosciuta **una deduzione dal reddito complessivo pari al 20%:**

- del **prezzo di acquisto** dell'immobile risultante dall'atto di compravendita, nel limite massimo complessivo di spesa di 300.000 euro;
- degli **interessi passivi** dipendenti da mutui contratti per l'acquisto delle unità immobiliari medesime,

per l'acquisto, effettuato dal **1º gennaio 2014 al 31 dicembre 2017**, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di nuova costruzione, **invendute alla data di entrata in vigore** della L. 164/2014, od oggetto di interventi di **ristrutturazione edilizia o di restauro e di risanamento conservativo** di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d) e c), del testo unico di cui al D.P.R. 380/2001.
Come precisato nell'**articolo 1 del D.M. 8 settembre 2015** sono definite **invendute** le unità immobiliari che, alla data del **12 novembre 2014**:

- erano **già interamente o parzialmente costruite**;
- era stato **rilasciato il titolo abilitativo edilizio** comunque denominato;
- era stato **dato concreto avvio agli adempimenti propedeutici** all'edificazione quali la convenzione tra Comune e soggetto attuatore dell'intervento, ovvero gli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale.

Tali deduzioni sono riconosciute per l'acquisto di **unità abitative** per le quali è **stato rilasciato il certificato di agibilità** o si sia formato il silenzio assenso di cui all'articolo 25 del D.P.R. 380/2001, nel periodo ricompreso **tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2017**. Le deduzioni spettano **ai soggetti titolari del diritto di proprietà** dell'unità immobiliare in relazione alla quota di proprietà anche nell'ipotesi in cui quest'ultima sia concessa in usufrutto a soggetti giuridici pubblici o privati operanti da almeno dieci anni nel settore dell'alloggio sociale.
La deduzione spetta anche per le spese sostenute dal contribuente per prestazioni di servizi, dipendenti da contratti d'appalto, per la costruzione di una o più unità immobiliare a destinazione residenziale su aree edificabili già possedute dal contribuente stesso prima dell'inizio dei lavori o sulle quali sono già riconosciuti diritti edificatori. Ai fini della deduzione le predette spese di costruzione sono attestate dall'impresa che esegue i lavori.
Tale deduzione è riconosciuta **per la costruzione di unità immobiliari**, da ultimare entro il **31 dicembre 2017**, per le quali è stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio comunque denominato anteriormente alla data del 12 novembre 2014. La deduzione è riconosciuta per le spese attestate nel periodo ricompreso **tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2017** ed è ripartito in **otto quote annuali di pari importo** a partire dal periodo d'imposta nel quale avviene la stipula del contratto di locazione.

Condizioni per usufruire della deduzione:

- l'unità immobiliare acquistata sia destinata, **entro sei mesi dall'acquisto o dalla data del rilascio del certificato di agibilità o dal termine dei lavori di costruzione**, alla **locazione** per almeno **otto anni**

e purché tale periodo abbia carattere continuativo; il diritto alla deduzione, tuttavia, non viene meno se, per motivi non imputabili al locatore, il contratto di locazione si risolve prima del decorso del suddetto periodo e ne viene stipulato un altro entro un anno dalla data della suddetta risoluzione del precedente contratto;



Per gli immobili acquistati prima della pubblicazione del D.M. 8 settembre 2015, il termine per la conclusione del contratto di locazione decorre dal 3 dicembre 2015.

- l'unità immobiliare medesima sia a **destinazione residenziale**, e non sia **classificata o classificabile nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9**;
- l'unità immobiliare **non sia ubicata** nelle zone omogenee classificate E, ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
- l'unità immobiliare consegua **prestazioni energetiche certificate in classe A o B**, ai sensi dell'allegato 4 delle Linee Guida nazionali per la classificazione energetica degli edifici di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009, ovvero ai sensi della normativa regionale;
- il **canone di locazione** non **sia superiore** a quello indicato nella convenzione di cui all'articolo 18 del testo unico di cui al D.P.R. 380/2001, ovvero non sia superiore al minore importo tra il canone definito ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della L. 431/1998, e quello stabilito ai sensi dell'articolo 3, comma 114, della L. 350/2003;
- **non sussistano rapporti di parentela** entro il primo grado tra locatore e locatario;
- sia accertata l'esecuzione di opere edilizie conformi a quelle assentite o comunicate.

Le persone fisiche non esercenti attività commerciale **possono cedere in usufrutto**, anche contestualmente all'atto di acquisto e anche prima della scadenza del periodo minimo di locazione di otto anni, le unità immobiliari acquistate con le agevolazioni fiscali di cui al presente articolo, a soggetti giuridici pubblici o privati operanti da almeno dieci anni nel settore dell'alloggio sociale, a condizione che **venga mantenuto il vincolo alla locazione** alle medesime condizioni stabilite dal comma 4, lettera e), del D.L. 133/2014 e che il corrispettivo di usufrutto, calcolato su base annua, non sia superiore all'importo dei canoni di locazione calcolati con le modalità stabilite dal medesimo comma 4, lettera e). La deduzione è ripartita in otto quote annuali di pari importo, a partire dall'anno nel quale avviene la stipula del contratto di locazione e non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge per le medesime spese.



CHIARIMENTI DI PRASSI

La **circolare n. 3/E/2016** ha fornito interessanti chiarimenti in merito alla deduzione in esame:

Deducibilità del costo d'acquisto	Il **limite di 300.00 euro** costituisce **l'ammontare massimo di spesa complessiva su cui calcolare la deduzione**, per **l'intero periodo di vigenza dell'agevolazione**, sia con riferimento alla abitazione che al contribuente, anche nel caso in cui questi acquisti più unità abitative da destinare alle finalità previste dalla norma. Quindi nel caso in cui vengano acquistate più abitazioni nel periodo di vigenza dell'agevolazione (dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2017), il contribuente ha comunque diritto alla deduzione del **20%** su un importo massimo complessivo di spesa di **300.000 euro**.

	Esempio: Se un soggetto nel 2016 ha acquistato **un' abitazione in comproprietà** per la quale può fruire della deduzione su un **importo massimo di spesa di 100.000 euro** e, nel medesimo anno, acquista una **seconda abitazione** del costo di **150.000 euro**, questi avrà diritto, per il periodo d'imposta 2016, alla deduzione pari al **20% di 250.000 euro**. Se nell'anno successivo, il medesimo soggetto, acquista una **terza abitazione al prezzo di 200.000,** avrà diritto ad un deduzione del 20% da calcolare su **50.000 euro**, vale a dire sull'ammontare residuo del limite complessivo di spesa deducibile di 300.00 euro.
Deducibilità interessi passivi	In coerenza con il principio per cui l'onere rileva nel periodo di imposta in cui è stata **sostenuta la spesa**, saranno rilevanti ai fini dell'agevolazione in esame **l'ammontare degli interessi pagati.** Ai fini del riscontro della effettività della spesa rilevano, pertanto, **le quietanze di pagamento degli interessi passivi**.
Limite di deducibilità degli interessi passivi	Dato che né la norma, né il decreto attuativo indicano limiti di spesa per la deducibilità degli interessi passivi, per evitare che la deduzione degli interessi risulti avulsa dal contesto della norma agevolativa si ritiene che la stessa debba essere **correlata ai limiti di spesa previsti per la deduzione del costo di acquisto** dell'abitazione, trattandosi di due misure tese ad agevolare l'acquisto del medesimo bene. Considerato, dunque, il rapporto tra il prezzo dell'abitazione e il mutuo contratto per il suo acquisto, ritiene che la deduzione per interessi deve essere limitata **alla quota degli stessi proporzionalmente riferibile ad un mutuo non superiore a 300.000 euro.** In caso di mutuo stipulato per un importo superiore a 300.000 euro, gli interessi su cui calcolare la deduzione devono essere **ridotti proporzionalmente**, secondo la seguente formula: $$\frac{\textbf{300.000 * interessi pagati}}{\textbf{Importo del mutuo}}$$ **Esempio:** Nell'anno 2016, viene stipulato un mutuo di 400.000 euro per acquistare un'abitazione del prezzo di 600.000 euro, e vengono pagati in tale anno, interessi per un importo complessivo di euro 2.000. L'importo massimo deducibile sarà pari a: $$\frac{\textbf{300.000 * 2.000}}{\textbf{400.000}} = \textbf{1.500 euro}$$
Limite temporale di deducibilità degli interessi passivi	Ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del D.M. 8.09.2015, **la deduzione degli interessi passivi è riconosciuta "*nella misura del 20%*".** La disposizione non contiene alcun riferimento **al periodo temporale di 8 anni**, concesso per la deduzione del costo di acquisto dell'abitazione; si ritiene quindi che **possa essere fruita per l'intera durata del mutuo**.

Durata del contratto di locazione	La deduzione pari al **20%** del prezzo di acquisto delle unità immobiliari residenziali, destinate alla locazione è subordinata, alla **durata del contratto**. Il D.M. 8.09.2015 all'articolo 4, comma 1, lettera a) conferma che la deduzione è subordinata, tra l'altro, alla condizione che "*l'unità immobiliare ... sia destinata ... alla locazione* ***per almeno otto anni*** *e purché tale periodo abbia carattere continuativo*". Nel caso di stipula di un **contratto di locazione a canone concordato**, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della L. 431/1998, la cui durata è stabilita in anni "***sei più due***" che consente "*alla prima scadenza*" di prorogare il contratto "*di diritto*", ove entrambe le parti non concordino sul rinnovo del contratto medesimo e fatta salva la facoltà di disdetta da parte del locatore che intenda adibire l'immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui all'articolo 3 della citata L. 431/1998, ovvero vendere l'immobile alle condizioni e con le modalità di cui al medesimo articolo 3. Si ritiene, quindi, nel presupposto che sussistano le altre condizioni previste dalla legge, che **possa considerarsi rispettato** il requisito della durata minima del contratto di locazione pari ad **anni otto**, non solo nell'ipotesi in cui il contratto abbia tale periodo di efficacia per esplicito accordo delle parti, ma anche nel caso in cui sia la legge a prevedere una proroga di diritto almeno fino a otto anni. Rimane ferma **la decadenza dal beneficio in caso di interruzione anticipata del periodo di locazione** per motivi imputabili al locatore o nel caso in cui il contratto si risolva su richiesta del conduttore e l'unità immobiliare risulti non locata per un periodo superiore ad un anno.

CUMULABILITÀ CON ALTRE AGEVOLAZIONI

La deduzione **non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali** previste da altre disposizioni di legge per le medesime spese.

Pertanto, il contribuente che fruisce della deduzione ai sensi dell'articolo 21 del D.L. 133/2014 non può fruire:

- della **detrazione d'imposta** per recupero del patrimonio edilizio, di cui all'articolo 16-*bis*, comma 3, del Tuir, riconosciuta alle persone fisiche che acquistano un'unità immobiliare, sita in un edificio completamente ristrutturato da imprese di costruzione o cooperative edilizie, entro diciotto mesi successivi alla fine dei lavori,
- della detrazione del **50% dell'Iva pagata** in relazione all'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B, di cui all'articolo 1, comma 56, della L. 208/2015.



ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Un contribuente ha acquistato in data **15 settembre 2017** un'unità immobiliare a destinazione residenziale di nuova costruzione ad un prezzo pari ad euro 125.000. Successivamente in data **5 novembre 2017** l'immobile viene concesso in locazione.

Il **rigo E32** del modello 730/2020 sarà così compilato:

SEZIONE II - SPESE E ONERI PER I QUALI SPETTA LA DEDUZIONE DAL REDDITO COMPLESSIVO

E21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	,00	E26	ALTRI ONERI DEDUCIBILI	CODICE 1 / 2 ,00
E22	ASSEGNO AL CONIUGE — Codice fiscale del coniuge 1	2 ,00		*Contributi per previdenza complementare*	
E23	CONTRIBUTI PER ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI E FAMILIARI	,00	E27	DEDUCIBILITA ORDINARIA	Dedotti dal sostituto 1 ,00 — Non dedotti dal sostituto 2 ,00
E24	EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DI ISTITUZIONI RELIGIOSE	,00	E28	LAVORATORI DI PRIMA OCCUPAZIONE	,00 ,00
E25	SPESE MEDICHE E DI ASSISTENZA DI PERSONE CON DISABILITA'	,00	E29	FONDI IN SQUILIBRIO FINANZIARIO	,00 ,00
			E30	FAMILIARI A CARICO	,00 ,00
E32	SPESE PER ACQUISTO O COSTRUZIONE DI ABITAZIONI DATE IN LOCAZIONE	Data stipula locazione 1: 05/11/17 — Spesa acquisto/costruzione 2: 125.000,00 — Interessi mutuo 3: ,00			
E33	RESTITUZIONE SOMME AL SOGGETTO EROGATORE	Somme restituite nell'anno 1: ,00 — Residuo precedente dichiarazione 2: ,00			
E36	EROGAZIONI LIBERALI IN FAVORE DELLE ONLUS, OV E APS	Importo 1: ,00 — Residuo precedente dichiarazione 2: ,00			

La deduzione spettante per **l'anno 2019** ammonta a:
125.000 euro * 25% = 31.250 euro
31.250 euro / 8 = **3.906,25** euro
ed andrà riportata nel **rigo 13** del modello 730-3/2020:

CALCOLO DEL REDDITO IMPONIBILE E DELL'IMPOSTA LORDA		1 DICHIARANTE	2 CONIUGE
11	REDDITO COMPLESSIVO	,00	,00
12	Deduzione abitazione principale e pertinenze (non soggette a IMU)	,00	,00
13	ONERI DEDUCIBILI	3.906 ,00	,00
14	REDDITO IMPONIBILE	,00	,00
15	Compensi per attività sportive dilettantistiche con ritenuta a titolo d'imposta	,00	,00
16	IMPOSTA LORDA	,00	,00

RIGO E33
SOMME RESTITUITE AL SOGGETTO EROGATORE IN PERIODI D'IMPOSTA DIVERSI DA QUELLO IN CUI SONO STATE ASSOGGETTATE A TASSAZIONE

E33	RESTITUZIONE SOMME AL SOGGETTO EROGATORE	Somme restituite nell'anno 1: ,00	Residuo precedente dichiarazione 2: ,00

A partire dall'anno d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, l'ammontare delle **somme restituite al soggetto erogatore** in un periodo d'imposta diverso da quello in cui sono state assoggettate a tassazione, anche separata, può essere **portate in deduzione dal reddito complessivo** nell'anno di restituzione o, se in tutto o in parte non dedotto nel periodo d'imposta di restituzione, nei periodi d'imposta successivi.



È possibile in alternativa, chiedere **il rimborso** dell'imposta corrispondente all'importo non dedotto secondo modalità definite dal D.M. del 5 aprile 2016.

Può trattarsi, oltre che dei redditi di lavoro dipendente anche di compensi di lavoro autonomo professionale, di redditi diversi (lavoro autonomo occasionale o altro).

MODALITÀ DI COMPILAZIONE

		Somme restitutite nell'anno	Residuo precedente dichiarazione
E33	RESTITUZIONE SOMME AL SOGGETTO EROGATORE	1 ,00	2 ,00

- A **colonna 1 (Somme restituite nell'anno)** va riportato l'ammontare residuo indicato al **punto 440** della Certificazione Unica o, nel caso in cui non si è chiesto al sostituto di effettuare la deduzione, l'importo **delle somme restituite nel 2019** al soggetto erogatore;
- la **colonna 2 (Residuo precedente dichiarazione)** deve essere compilata se il **sostituto non ha operato la deduzione** degli importi non dedotti nel 2018. In tal caso va indicato l'ammontare riportato nel **rigo 149** del prospetto di liquidazione Mod. 730-3/2019 (colonna 1 per il dichiarante, colonna 2 per il coniuge) o nel **rigo RN47, colonna 36**, del modello Redditi PF 2019.

RIGO E36
EROGAZIONI LIBERALI IN DENARO O IN NATURA IN FAVORE DELLE ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE DI UTILITÀ SOCIALE (ONLUS), DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE

		Importo	Residuo precedente dichiarazione
E36	EROGAZIONI LIBERALI IN FAVORE DELLE ONLUS, OV E APS	1 ,00	2 ,00

ASPETTI GENERALI

A **partire dall'anno d'imposta 2018** le liberalità in denaro o in natura erogate a favore:
- delle **organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus);**
- delle **organizzazioni di volontariato**;
- delle **associazioni di promozione sociale**,

sono **deducibili dal reddito complessivo** netto del soggetto erogatore nel **limite del 10%** del **reddito complessivo** dichiarato.
Qualora la **deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato**, diminuito di tutte le deduzioni, **l'eccedenza può essere computata** in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi, **ma non oltre il quarto**, fino a concorrenza del suo ammontare.
Con apposito decreto interministeriale sono individuate le tipologie dei beni in natura che danno diritto alla deduzione e saranno stabiliti i criteri e le modalità di valorizzazione delle liberalità.



CHIARIMENTI DI PRASSI

Nella circolare n. 13/E/2019 l'Agenzia ha chiarito che rientrano tra le **erogazioni deducibili** anche:
- i contributi volontariamente erogati ad una Onlus per il **trasporto di persone con disabilità** che necessitano di cure mediche periodiche, qualora il versamento sia indipendente dal servizio di trasporto. Se, invece, il versamento costituisce corrispettivo per il trasporto, il relativo ammontare è detraibile quale spesa sanitaria e la Onlus deve rilasciare regolare fattura;
- le somme versate ad una Onlus quale **contributo per adozione a distanza** purché esse siano comprovate da una attestazione che evidenzi il resoconto/riepilogo annuale dei versamenti effettuali e sempre che l'erogazione sia indicata nelle scritture contabili dell'Organizzazione non lucrativa.

CUMULABILITÀ CON ALTRE AGEVOLAZIONI

In **alternativa alla deduzione**, le erogazioni effettuate alle Onlus sono:

- **deducibili dal reddito complessivo** ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera g), del Tuir riferito alle erogazioni liberali in favore delle Organizzazioni non governative (ONG) che hanno mantenuto la qualifica di Onlus e iscritte all'Anagrafe delle Onlus;
- **detraibili** ai sensi dell'articolo 15, comma 1.1 del Tuir riferito alle erogazioni liberali in denaro a favore delle Onlus e delle iniziative umanitarie, laiche o religiose, gestite da associazioni, fondazioni, comitati ed enti individuati con DPCM nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) – (**rigo E8/E10 cod. 61**);
- **detraibili** ai sensi dell'articolo 83, comma 1, primo e secondo periodo, del D.Lgs. 117/2017 (codice del Terzo Settore) riferito alle erogazioni liberali a favore degli enti del Terzo settore.

Il citato articolo 83 del codice del Terzo Settore, al comma 4, prevede, ferma la non cumulabilità delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 (detrazione e deduzione), che i soggetti che fruiscono delle agevolazioni ivi previste non potranno fruire per analoghe erogazioni liberali, effettuate a beneficio dei soggetti indicati nell'articolo 83 del codice del Terzo Settore, delle detrazioni o deduzioni previste da altre norme agevolative.

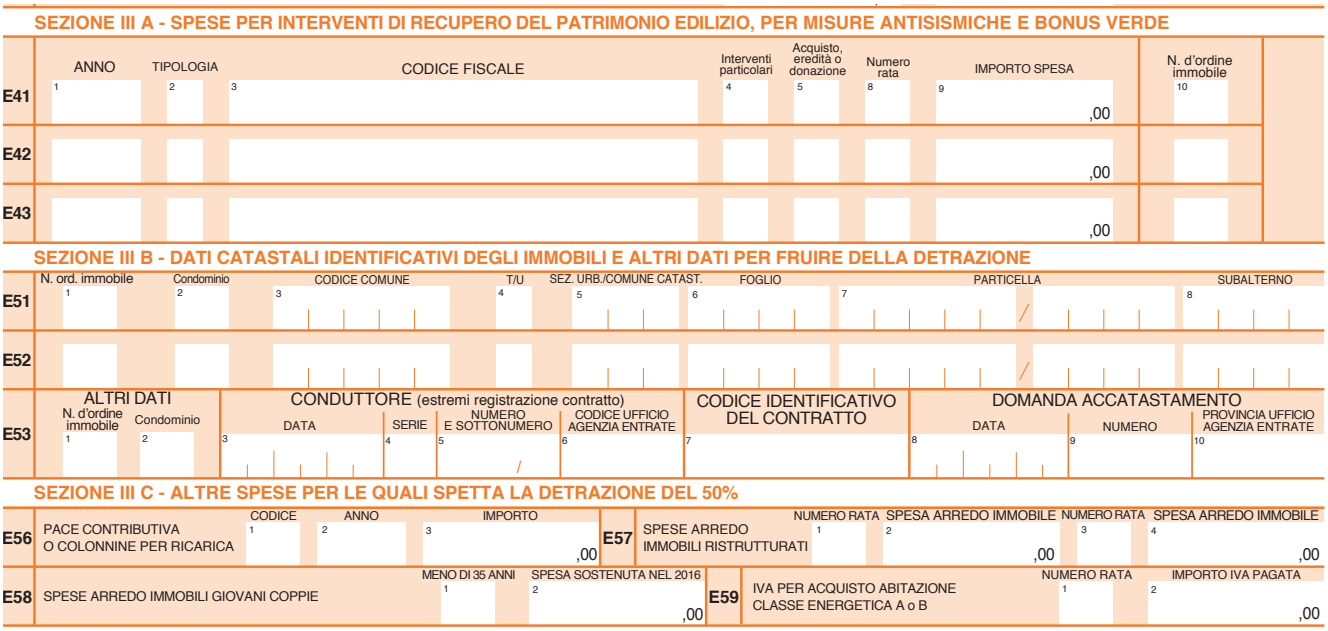
Pertanto, il contribuente che fruisce della deduzione da indicare nel rigo E36, **non può fruire**, sia per le medesime erogazioni che per erogazioni analoghe effettuate anche a diversi beneficiari, sempreché ricompresi nell'ambito di applicazione dell'articolo 83, comma 2, del codice del Terzo Settore, delle agevolazioni previste per:

- le erogazioni liberali in denaro a favore delle Onlus e delle iniziative umanitarie, laiche o religiose, gestite da associazioni, fondazioni, comitati ed enti individuati con DPCM nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) – (**rigo E8/E10 cod. 61**);
- le erogazioni liberali a favore delle Onlus e delle associazioni di promozione sociale (**rigo E8/E10 cod 71**);
- le erogazioni liberali a favore delle organizzazioni del volontariato (**rigo E8/E10 cod 76**);
- dall'articolo 10, comma 1, lettera g), del Tuir riferito alle erogazioni liberali in favore delle Organizzazioni non governative (ONG) che hanno mantenuto la qualifica di Onlus e iscritte all'Anagrafe delle Onlus (**rigo E26, cod. 7**).

MODALITÀ DI COMPILAZIONE

- **Colonna 1 (Importo)**: va riportato l'importo delle **erogazioni liberali** effettuate nel **corso del 2019**.
- **Colonna 2 (Residuo precedente dichiarazione)**: va indicato l'importo riportato nel **rigo 153 del prospetto di liquidazione** (Mod. 730-3) del Mod. 730/2019 o quello indicato nel rigo RN47, colonna 37, del Mod. Redditi PF 2019.

QUADRO E - SEZIONE III
SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO



Nella **sezione III del quadro E** vanno indicate **le spese sostenute nell'anno 2019** o negli anni precedenti **per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio,** in particolare:

- per la **ristrutturazione di immobili**;
- per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica;
- per **l'acquisto o l'assegnazione** di immobili facenti parte di edifici ristrutturati,
- per gli **interventi di sistemazione a verde** delle aree private scoperte.

Inoltre andranno indicate nella **sezione III-C** le spese sostenute **per l'arredo di immobili ristrutturati**, le rate residue per **l'arredo dell'abitazione principale dalle giovani coppie** e per **l'Iva pagata** per **l'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale in classe energetica A o B.**

NEW

La **sezione III-C**, ridenominata "*Altre spese per le quali spetta la detrazione del 50%*" contiene nel **nuovo rigo E56** due nuove detrazioni:

- la detrazione per **riscatto dei periodi non coperti da contribuzione** (c.d. "*pace contributiva*"), da indicare con il **codice "1"**: l'onere sostenuto per il riscatto degli anni non coperti da contribuzione, può essere detratto dall'imposta lorda nella misura del 50% con una ripartizione in 5 quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento della spesa e in quelli successivi;

- la detrazione per **infrastrutture di ricarica**, da indicare con il **codice "2"**: per le spese sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 per l'acquisto e posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica è previsto che l'onere sostenuto possa essere detratto dall'imposta lorda nella misura del 50% dell'ammontare delle spese sostenute, di ammontare comunque non superiore a 3.000 euro, con una ripartizione in 10 rate annuali di pari importo.



La **Legge di Bilancio 2018**, L. 205/2017 ha disposto:

- la **proroga** per le **spese sostenute fino al 31.12.2018** (anziché 31.12.2017) della detrazione Irpef per gli **interventi di recupero del patrimonio edilizio** di cui all'articolo 16-*bis*, Tuir:
  - nella misura del **50%**;
  - su un importo **massimo di € 96.000**;
- la **proroga** della detrazione spettante con riferimento alle **spese sostenute per interventi consistenti nell'adozione di misure antisismiche** e nell'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica degli edifici, così come prevista dai commi da 1-*bis* a 1-*sexies* dell'articolo 16 del D.L. 63/2013. La detrazione è fruibile anche da:
  - **Istituti autonomi per le case popolari (IACP)**, comunque denominati;
  - **Enti aventi le stesse finalità sociali** di detti Istituti, istituiti nella forma di **società che rispondono ai requisiti europei in materia di *"in house providing"* costituiti ed operanti al 31.12.2013**. Detti soggetti possono fruire della detrazione se gli interventi agevolati sono effettuati su immobili di proprietà, ovvero gestiti per conto del Comune, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
  - **cooperative di abitazione a proprietà indivisa** per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai soci.
- la **proroga fino al 31.12.2018** della **detrazione Irpef del 50%** prevista a favore dei soggetti che sostengono **spese per l'acquisto di mobili / grandi elettrodomestici** rientranti nella categoria A+ (A per i forni) finalizzati all'**arredo dell'immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio**, per il quale si fruisce della relativa detrazione. Per poter fruire della detrazione relativamente alle **spese sostenute nel 2018** è necessario che i **lavori di recupero edilizio siano iniziati a decorrere dall'1.1.2017**;

ha introdotto la nuova detrazione "bonus Irpef" **Sistemazione a verde:** è possibile portare in detrazione dall'Irpef le spese sostenute per la sistemazione a verde delle unità immobiliari e anche quelle sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali.



La legge di Stabilità 2019 ha confermato la proroga, per le spese sostenute fino al 31.12.2019, per gli interventi di cui all'articolo 16-*bis* del Tuir:

- nella misura del 50%;
- su un importo massimo di euro 96.000.

STRUTTURA E COMPOSIZIONE DEL QUADRO

La **sezione III del quadro E** è suddivisa in tre sottosezioni:
- la **sezione III A**, in cui devono essere indicate le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio per misure antisismiche e bonus verde;
- la **sezione III B**, in cui devono essere indicati i dati catastali identificativi degli immobili e altri dati necessari per fruire delle detrazioni;
- la **sezione III-C**, in cui devono essere indicate le spese per l'arredo di un immobile oggetto di ristrutturazione, le spese per l'arredo di immobili delle "giovani coppie", l'Iva per l'acquisto dell'abitazione principale in classe energetica A o B, per le quali è riconosciuta una detrazione del 50%.

NEW Da quest'anno nella **sezione III-C** vanno indicate anche le **spese per il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione** ("pace contributiva") e **quelle per l'installazione di infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici**.

QUADRO NORMATIVO

L'agevolazione in oggetto è stata introdotta dall'articolo 1, commi da 1 a 7, L. 449/1997, con percentuale di detrazione del 41% delle spese sostenute limitatamente agli anni 1998 e 1999. Tale agevolazione è stata oggetto nel corso degli anni di continue proroghe che ne hanno modificato ed ampliato l'ambito di applicazione, la percentuale di detraibilità e gli importi massimi di spesa agevolabili, fino alla conferma a regime dal 2012 con l'inserimento nel Tuir dell'articolo 16-*bis*.
Per le spese effettuate nel periodo compreso tra il 26 giugno 2012 e il 30 giugno 2013, il D.L. 83/2012 ha elevato al **50%** la **percentuale di detrazione e a 96.000 euro** l'importo massimo di **spesa ammessa al beneficio**.
La **L. 90/2013 di conversione al D.L. 63/2013** ha poi introdotto la possibilità di usufruire **della detrazione dall'imposta lorda del 65%** fino ad un ammontare complessivo **di spesa non superiore a 96.000 euro** per unità immobiliare per le spese relative ad interventi finalizzati **all'adozione di misure antisismiche** ex articolo 16 *bis* comma 1 lettera i) del Tuir, le cui procedure autorizzatorie sono state attivate dopo l'entrata in vigore della legge di conversione al D.L. 63/2013 (quindi dal 5 agosto 2013) su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità definite tali dall'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 e riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive.
Questi **maggiori importi sono poi stati prorogati più volte da provvedimenti successivi**.
Da ultimo, la **legge di bilancio 2019** (L. 145/2018) ha rinviato al **31 dicembre 2019** la possibilità di usufruire della maggiore detrazione Irpef **(50%)** e del limite massimo di spesa di **96.000 euro** per ciascuna unità immobiliare.

SEZIONE III-A

Nella **sezione III-A del quadro E** vanno indicate **le spese sostenute nell'anno 2019** o negli anni precedenti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e, in particolare:

- per la **ristrutturazione di immobili**;
- per **l'acquisto o all'assegnazione di immobili** facenti parte di **edifici ristrutturati**, se l'acquisto o l'assegnazione sono avvenuti entro determinate date;
- per **interventi relativi all'adozione di misure antisismiche** e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica.

SPESE AGEVOLABILI

SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO

L'**agevolazione** riguarda le spese sostenute nel corso dell'anno per interventi effettuati **su singole unità immobiliari residenziali** e di **parti comuni di edifici residenziali** situ**ati nel territorio dello Stato**.



Sono **esclusi** gli edifici a destinazione produttiva, commerciale e direzionale.

Per l'individuazione delle **abitazioni residenziali** ammesse all'agevolazione, non deve essere utilizzato un principio di prevalenza delle unità immobiliari destinate ad abitazione rispetto a quelle destinate ad altri usi ed è, quindi, ammessa al beneficio fiscale l'abitazione, realmente utilizzata come tale, ancorché unica all'interno di un edificio (ad esempio, l'unità immobiliare adibita ad alloggio del portiere per le cui spese di ristrutturazione i singoli condòmini possono calcolare la detrazione in ragione delle quote millesimali di proprietà). In caso di interventi realizzati sulle **parti comuni di un edificio**, le relative spese possono essere considerate, ai fini del calcolo della detrazione, soltanto se **riguardano un edificio residenziale considerato nella sua interezza**. Qualora la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese nell'edificio sia superiore al **50%**, è possibile ammettere alla detrazione anche il proprietario e il detentore di unità immobiliari non residenziali se sostiene le spese per le parti comuni. Se tale percentuale risulta inferiore, è comunque ammessa la detrazione per le spese realizzate sulle parti comuni da parte dei possessori o detentori di unità immobiliari destinate ad abitazione comprese nel medesimo edificio.
La detrazione per gli interventi realizzati sulle parti comuni spetta anche ai **proprietari di soli box o cantine**.
Ai sensi dell'articolo **16 *bis* del Tuir**, possono beneficiare della detrazione d'imposta: gli **interventi di recupero del patrimonio edilizio**, di cui all'articolo 3, lettera a), b), c), d), del D.P.R. 380/2001, gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo e quelli di ristrutturazione edilizia.



Gli interventi di manutenzione ordinaria di cui alla lettera a) dell'articolo 3 del D.P.R. 380/2001 sono ammessi ai fini dell'agevolazione solo se riguardano parti comuni di edifici residenziali

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	DEFINIZIONE ESEMPI
MANUTENZIONE ORDINARIA	Ai sensi dell'**articolo 3, comma 1, lettera a), del D.P.R. 380/2001**, gli interventi di manutenzione ordinaria sono quelli che riguardano la riparazione, il rinnovamento e la sostituzione delle finiture degli edifici e gli interventi per mantenere efficienti gli impianti tecnologici esistenti. A titolo esemplificativo sono considerati interventi di manutenzione ordinaria: • la sostituzione integrale o parziale di pavimenti e le relative opere di finitura e conservazione; • la riparazione di impianti per servizi accessori (impianto idraulico), • impianto per lo smaltimento delle acque bianche e nere; • lo spurgo e pulizia delle fosse biologiche; • rivestimenti e tinteggiature di prospetti esterni senza modifiche dei preesistenti oggetti, ornamenti, materiali e colori; • rifacimento intonaci interni e tinteggiatura; • rifacimento pavimentazioni esterne e manti di copertura senza modifiche ai materiali; • sostituzione tegole e altre parti accessorie deteriorate per smaltimento delle acque, rinnovo delle impermeabilizzazioni; • riparazioni balconi e terrazze, impermeabilizzazione e relative pavimentazioni; • riparazione recinzioni; • sostituzione di elementi di impianti tecnologici; • sostituzione infissi esterni e serramenti o persiane con serrande, senza modifica della tipologia di infisso. **Queste tipologie di intervento sono detraibili solo se effettuate su parti comuni di edifici residenziali**. Le **parti comuni** interessate sono quelle **indicate dall'articolo 1117, numeri 1, 2 e 3 del Codice civile**. Tra queste: il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d'ingresso, i vestiboli, i portici, i cortili, tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune, i locali per la portineria e per l'alloggio del portiere, gli ascensori, i pozzi, le cisterne, le fognature, eccetera. Gli stessi interventi, eseguiti sulle proprietà private o sulle loro pertinenze (garage, cantine, soffitte), non danno diritto ad alcuna agevolazione. La detrazione spetta ad ogni condomino in base alla quota millesimale.
In generale se gli interventi di manutenzione ordinaria fanno parte di un intervento più ampio agevolabile, come ad esempio la realizzazione di nuove mura divisorie o lo spostamento dei servizi o la demolizione di tramezzature, l'insieme delle stesse è comunque ammesso al beneficio delle detrazioni fiscali.	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Dopo le modifiche introdotte dal **D.L. 133/2014**, sono considerati **interventi di manutenzione straordinaria** ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), D.P.R. 380/2001, le opere e le modifiche necessarie per **rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici** e per **realizzare ed integrare i servizi igienico/sanitari e tecnologici**, sempre che non vadano a modificare la **volumetria complessiva degli edifici** e non comportino mutamenti delle destinazioni d'uso.

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	DEFINIZIONE ESEMPI
	Rientrano tra gli interventi di manutenzione straordinaria anche quelli consistenti **nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari** con esecuzione di opere, anche se comportano la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico, a condizione che non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso. **Ad esempio**, sono opere di manutenzione straordinaria: • sostituzione infissi esterni e serramenti o persiane con serrande, con modifica di materiale o tipologia di infisso; • realizzazione ed adeguamento di opere accessorie e pertinenziali che non comportino aumento di volumi o di superfici utili, realizzazione di volumi tecnici, quali centrali termiche, impianti di ascensori, scale di sicurezza, canne fumarie; • realizzazione ed integrazione di servizi igienico-sanitari senza alterazione dei volumi e delle superfici, compresi anche quelli relativi alla costruzione della rete fognaria fino alla rete pubblica, realizzati con opere interne o esterne; • sostituzione di una caldaia in quanto è inteso come diretto a sostituire una componente essenziale dell'impianto di riscaldamento; • realizzazione di chiusure o aperture interne che non modifichino lo schema distributivo delle unità immobiliari e dell'edificio; • consolidamento delle strutture di fondazione e in elevazione; • rifacimento vespai e scannafossi; • sostituzione di solai interpiano senza modifica delle quote d'imposta; • rifacimento di scale e rampe; • realizzazione di recinzioni, muri di cinta e cancellate; • sostituzione solai di copertura con materiali diversi dai preesistenti; • sostituzione tramezzi interni, senza alterazione della tipologia dell'unità immobiliare; • realizzazione di elementi di sostegno di singole parti strutturali. **Circolare n. 19/E/2012**: le spese sostenute per i lavori di bonifica del terreno possono essere riconosciute solo se indispensabili per la realizzazione dell'intervento di "ristrutturazione delle fognature in base a quanto risulta da rigorose valutazioni tecniche fondate su elementi oggettivi". **Circolare n. 20/E/2011**: è possibile fruire della detrazione per le spese relative all'installazione degli addolcitori domestici solo se l'intervento comporta modifiche strutturali integranti opere di manutenzione straordinaria.
RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO	**Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), del D.P.R. 380/2001**, sono tali gli interventi sistematici volti a conservare l'edificio e ad assicurarne la funzionalità, mediante un insieme di opere che consentano destinazioni d'uso dell'organismo edilizio con essi compatibili. Tali interventi comprendono: il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio. Ad esempio, sono considerati interventi di restauro e risanamento conservativo, quelli: • mirati all'eliminazione e alla prevenzione di situazioni di degrado; • di adeguamento delle altezze dei solai nel rispetto delle volumetrie esistenti; • di apertura di finestre per esigenze di areazione dei locali; • di innovazione delle strutture verticali e orizzontali; • di rinnovazione completa del tetto; • di rifacimento delle pareti perimetrali.

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	DEFINIZIONE ESEMPI
INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA	Ai sensi **dell'articolo 3, comma 1, lettera d), del D.P.R. 380/2001, sono interventi di ristrutturazione edilizia** quegli interventi sistematici di trasformazione dell'edificio che non devono, però, portare alla totale demolizione dello stesso. Attraverso queste opere è **possibile aumentare la superficie utile, ma non il volume preesistente degli edifici**. Sono tali, ad esempio, gli interventi per la trasformazione dei locali accessori in locali residenziali, gli interventi di ampliamento delle superfici o la riorganizzazione distributiva degli edifici e delle unità immobiliari. Vi rientrano le opere di: • demolizione e fedele ricostruzione dell'immobile; • modifica della facciata; • realizzazione di una mansarda o di un balcone; • trasformazione della soffitta in mansarda o del balcone in veranda; • apertura di nuove porte e finestre; • costruzione dei servizi igienici in ampliamento delle superfici e dei volumi esistenti.



Riguardo agli interventi di **ristrutturazione edilizia** ammessi al beneficio della detrazione fiscale l'Agenzia delle entrate ha chiarito, nella **circolare n. 39/E/2010** che:
- per la **demolizione e ricostruzione con ampliamento**, la **detrazione non spetta** in quanto l'intervento si considera, nel suo complesso, una "nuova costruzione";
- se la ristrutturazione avviene **senza demolire l'edificio esistente** e con ampliamento dello stesso, la **detrazione spetta solo per le spese riguardanti la parte esistente** in quanto l'ampliamento configura, comunque, una "nuova costruzione".

Questi stessi criteri si applicano anche agli interventi di ampliamento previsti in attuazione del cosiddetto Piano Casa, come chiarito anche nella risoluzione n. 4/E/2011.
Il contribuente ha **l'onere** di mantenere distinte, in termini di fatturazione, le **due tipologie** di intervento o, in alternativa, **essere in possesso di un'apposita attestazione** che indichi gli importi riferibili a ciascuna tipologia di intervento, rilasciata dall'impresa di costruzione o ristrutturazione sotto la propria responsabilità, utilizzando criteri oggettivi. In caso di **ristrutturazione con ampliamento** di un box pertinenziale la detrazione spetta anche per le spese relative all'ampliamento a condizione che lo stesso sia funzionale alla creazione di un nuovo posto auto.

ULTERIORI INTERVENTI AGEVOLABILI

Ulteriori interventi possono godere delle detrazioni in oggetto, in particolare:
- lavori finalizzati all'**eliminazione delle barriere architettoniche** aventi ad oggetto ascensori e montacarichi (ad esempio la realizzazione di un elevatore esterno all'abitazione);

ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE
Sono agevolabili i lavori finalizzati:
- all'**eliminazione delle barriere architettoniche**, aventi a oggetto ascensori e montacarichi (per esempio, la realizzazione di un elevatore esterno all'abitazione);
- alla **realizzazione di ogni strumento** che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia idoneo a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone con disabilità gravi, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della L. 104/1992.

La detrazione compete unicamente per le spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili, mentre **non spetta per le spese sostenute** in relazione al **semplice acquisto di strumenti**, anche se diretti a favorire **la comunicazione e la mobilità interna ed esterna**. Pertanto, a titolo di esempio, non rientrano nell'agevolazione i telefoni a viva voce, gli schermi a tocco, i computer, le tastiere espanse. Tali beni, tuttavia, sono inquadrabili nella categoria dei sussidi tecnici e informatici per i quali, a determinate condizioni, è prevista la detrazione Irpef del 19%.

Circolare n. 7/E/2018: la detrazione spetta anche se **l'intervento finalizzato all'eliminazione delle barriere architettoniche** è effettuato **in assenza di disabili** nell'unità immobiliare o nel condominio oggetto di lavori.

- opere **finalizzate alla cablatura degli edifici**;
- opere **finalizzate al contenimento dell'inquinamento acustico**;
- opere **finalizzate al risparmio energetico**, compresa l'installazione di impianti basati sull'impiego di fonti rinnovabili di energia, tra le quali rientrano gli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica;

IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Rientra tra i lavori agevolabili, per esempio, **l'installazione di un impianto fotovoltaico** per la **produzione di energia elettrica**, in quanto basato sull'impiego della fonte solare e, quindi, **sull'impiego di fonti rinnovabili di energia**. Per usufruire della detrazione è comunque necessario che l'impianto sia installato per far fronte ai **bisogni energetici dell'abitazione** (cioè per usi domestici, di illuminazione, alimentazione di apparecchi elettrici, ecc.) e, quindi, che lo stesso sia **posto direttamente al servizio dell'abitazione**.

L'installazione del **sistema di accumulo** su un impianto dà diritto alla detrazione sia nel caso in cui **tale installazione sia contestuale che successiva a quella dell'impianto fotovoltaico**, configurandosi, in dette ipotesi, il sistema di accumulo come un elemento funzionalmente collegato all'impianto fotovoltaico stesso.

Rientrano tra le spese agevolabili anche quelle sostenute per **i sistemi di termo regolazione** e **contabilizzazione del consumo individuale del calore**, in quanto finalizzati al conseguimento del risparmio energetico, installati senza che sia sostituito, integralmente o parzialmente, l'impianto di climatizzazione invernale ovvero nel caso in cui quest'ultimo sia sostituito con un impianto che non presenti le caratteristiche tecniche richieste ai fini della detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica.

Nella Circolare n. 13/E/2019 viene riportata una tabella con un elenco non esaustivo di interventi di efficienza energetica e utilizzo di fonti di energia rinnovabile che vanno realizzati nel rispetto dei limiti e dei requisiti previsti dalle leggi vigenti:

Componenti e tecnologie	Tipo di intervento
Strutture edilizie	• riduzione della trasmittanza termica delle **pareti verticali** che delimitano gli ambienti riscaldati dall'esterno, dai vani freddi e dal terreno; • riduzione delle trasmittanze termiche delle strutture opache orizzontali e inclinate (**coperture**) che delimitano gli ambienti riscaldati dall'esterno e dai vani freddi; • riduzione della trasmittanza termica dei **pavimenti** che delimitano gli ambienti riscaldati dall'esterno, dai vani freddi e dal terreno.
Infissi	• riduzione della trasmittanza termica dei **serramenti comprensivi di infissi** che delimitano gli ambienti riscaldati dall'esterno e dai vani freddi.

Impianti tecnologici	• installazione di **collettori solari** (**solare termico**) per la produzione di acqua calda sanitaria e/o il riscaldamento degli ambienti; • sostituzione di generatori di calore con **caldaie a condensazione** per il riscaldamento degli ambienti (con o senza produzione di acqua calda sanitaria) o per la sola produzione di acqua calda sanitaria per una pluralità di utenze ed eventuale adeguamento dell'impianto; • sostituzione di generatori con **generatori di calore ad aria a condensazione** ed eventuale adeguamento dell'impianto; • **pompe di calore** per climatizzazione degli ambienti ed eventuale adeguamento dell'impianto; • **sistemi ibridi** (caldaia a condensazione e pompa di calore) ed eventuale adeguamento dell'impianto; • **microcogeneratori** (Pe<50kWe); • **scaldacqua a pompa di calore**; • **generatori di calore a biomassa**; • installazione di **sistemi di contabilizzazione del calore** negli impianti centralizzati per una pluralità di utenze; • installazione di **impianti fotovoltaici** e sistemi di accumulo (limitatamente ai sistemi di accumulo i dati vanno trasmessi per gli interventi con data di fine lavori a partire dal 01/01/2019); • **teleriscaldamento**; • installazione di **sistemi di termoregolazione e building automation**.

- opere **finalizzate alla prevenzione di atti illeciti** da parte di terzi;

ATTI ILLECITI

Per **"atti illeciti"** si intendono quelli **penalmente illeciti** (per esempio, furto, aggressione, sequestro di persona e ogni altro reato la cui realizzazione comporti la lesione di diritti giuridicamente protetti).
In questi casi, **la detrazione è applicabile unicamente alle spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili**. **Non rientra** nell'agevolazione, per esempio, **il contratto stipulato con un istituto di vigilanza**.

A titolo esemplificativo, rientrano tra queste misure:

- rafforzamento, sostituzione o installazione di cancellate o recinzioni murarie degli edifici;
- porte blindate o rinforzate;
- porte blindate o rinforzate;
- apposizione o sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci, spioncini;
- installazione di rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti;
- apposizione di saracinesche;
- tapparelle metalliche con bloccaggi;
- vetri antisfondamento;
- casseforti a muro;
- fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati;
- apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline.



Poiché la detrazione è applicabile unicamente alle spese sostenute per realizzare interventi su immobili non vi rientra il contratto stipulato con un istituto di vigilanza.

- opere **finalizzate alla prevenzione di infortuni domestici**;

SICUREZZA DOMESTICA

Con riferimento **alla sicurezza domestica**, il semplice **acquisto**, anche a fini sostitutivi, **di apparecchiature o elettrodomestici dotati di meccanismi di sicurezza non dà diritto** alla detrazione, in quanto tale fattispecie non integra un intervento sugli immobili (per esempio, non spetta alcuna detrazione per l'acquisto di una cucina a spegnimento automatico che sostituisca una tradizionale cucina a gas).

L'agevolazione compete, invece, per la riparazione **di impianti insicuri realizzati su immobili**, ad **esempio la sostituzione del tubo del gas o la riparazione di una presa mal funzionante**. Rientrano, inoltre, tra le opere agevolabili anche: **l'installazione di apparecchi di rilevazione di presenza di gas** inerti, il **montaggio di vetri antifurto e l'installazione del corrimano**.

- **realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune**;
- **interventi di bonifica dall'amianto**;



La detrazione spetta a prescindere dalla realizzazione di un intervento di recupero del patrimonio edilizio e riguarda il trasporto da parte di aziende specializzate dell'amianto in discarica.

- **acquisto di immobili ristrutturati** da impresa di costruzione o di ristrutturazione o da cooperativa edilizia;

ACQUISTO DI IMMOBILE RISTRUTTURATO

L'articolo **16-*bis*, comma 3**, del Tuir prevede la **detrazione d'imposta** sulle spese **sostenute per l'acquisto o assegnazione di unità immobiliari** facenti parte di un edificio interamente sottoposto **ad interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia,** eseguiti **da imprese di costruzione o ristrutturazione** o da **cooperative edilizie**, a condizione che le stesse provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile, entro uno specifico termine.

Con la Legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014) è stato allungato il termine **da 6 mesi a 18 mesi** dal termine dei lavori entro il quale l'impresa costruttrice o la cooperativa edilizia può provvedere alla cessione o all'assegnazione dell'immobile ristrutturato.

All'acquirente o assegnatario dell'immobile spetta una detrazione, in relazione alla quota di proprietà, da calcolare su un ammontare forfetario pari al **25% del prezzo di vendita o di assegnazione dell'immobile**, risultante dall'atto di acquisto o di assegnazione e spetta a condizione che la vendita o l'assegnazione dell'immobile sia effettuata entro 18 mesi dal termine dei lavori di ristrutturazione.

Per le spese sostenute dal **26 giugno 2012 al 31 dicembre 2019**, la detrazione spetta all'acquirente o assegnatario nella misura del 50%; l'importo pari al 25% del prezzo di acquisto o assegnazione non può superare il limite di **96.000 euro.**

La detrazione è ripartita in **10 rate annuali** di pari importo.

Con riferimento alle spese sostenute negli anni passati:

- la detrazione spetta nella misura del 36% se il rogito è avvenuto **dal 1° gennaio 2007 al 30 giugno 2007 o a partire dal 1° gennaio 2008***;*
- l'importo costituito dal **25% del prezzo di acquisto** o assegnazione non può superare il limite di **48.000 euro** nel caso in cui l'acquisto o l'assegnazione sia avvenuta dal 1° gennaio 2008 ed i lavori di ristrutturazione siano stati eseguiti dal 1° gennaio 2008.



Per gli acquisti effettuati nel 2017, se si intende fruire anche della detrazione del 50% dell'Iva pagata al costruttore (rigo E59), dall'importo delle spese sostenute per l'acquisto va sottratto l'importo del 50% per cento dell'Iva pagata.

Il limite di spesa su cui applicare la percentuale va riferito solo **alla singola unità immobiliare**. Quindi, se più persone hanno diritto alla detrazione (comproprietari ecc.), il limite di spesa va ripartito tra loro.
Gli acconti, per i quali si è usufruito in anni precedenti della detrazione, concorrono al raggiungimento del limite massimo. Pertanto, nell'anno in cui viene stipulato il rogito, l'ammontare sul quale calcolare la detrazione sarà costituito dal limite massimo diminuito degli acconti già considerati, per il riconoscimento del beneficio.

- **interventi finalizzati** alla messa a norma degli edifici;

Come precisato nella circolare n. 24/E/2004:
- nel caso in cui con lo stesso atto vengano **acquistate più unità immobiliari** classificate catastalmente ad uso abitativo, il limite massimo di spesa agevolabile va riferito a ciascuna unità abitativa;
- se due soggetti acquistano, l'uno **la nuda proprietà,** e l'altro **l'usufrutto dell'immobile ristrutturato**, la detrazione deve essere ripartita in base al costo d'acquisto sostenuto, riferito a ciascun contribuente. **Pertanto, si deve considerare il costo riferibile all'acquisto della nuda proprietà e all'acquisto dell'usufrutto**.

- interventi necessari **per la ricostruzione o ripristino di immobili** danneggiati a causa di eventi calamitosi a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza;

EVENTI CALAMITOSI
Sono inclusi tutti gli interventi necessari alla **ricostruzione o al ripristino di un immobile danneggiato a seguito di un evento calamitoso**, indipendentemente dalla categoria edilizia alla quale appartengono, purché sia stato dichiarato lo stato di emergenza a seguito del verificarsi dell'evento.

- **interventi per la realizzazione di ogni strumento** che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia **idoneo a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione** per le persone portatrici di **handicap gravi**, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della L. 104/1992;
- **opere finalizzate alla sicurezza statica ed antisismica**.

DETRAZIONE PER MISURE ANTISISMICHE
L'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera I), del Tuir, **prevede** che possano godere della **detrazione del 36 – 50%** anche gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali.
Per quanto riguarda l'ambito di applicazione della norma, la **circolare n. 29/E/2013** ha precisato che deve trattarsi di interventi per l'esecuzione di opere:
- per la **messa in sicurezza statica**, in particolare **sulle parti strutturali**;
- **per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare** la sicurezza statica del patrimonio edilizio;
- per **la realizzazione** degli **interventi necessari** al **rilascio** della suddetta documentazione.

Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica **devono essere realizzati sulle parti strutturali** degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente, comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari:

- per edifici **adibiti ad abitazione principale** o ad **attività produttive** che ricadono **nelle zone sismiche ad alta pericolosità** (zone 1 e 2), di cui all'OPCM 20.3.2003 n. 3274, **possono beneficiare della detrazione potenziata del 65% (da ripartire in 10 quote annuali), fino ad un ammontare complessivo non superiore a 96.000,00 euro per unità immobiliare.**

L'articolo 16**, comma 1-*bis* del D.L. 63/2013**, aggiunto in sede di conversione, ha stabilito, inoltre, che con riferimento a **tali tipologie di interventi** (finalizzati all'adozione di misure antisismiche - *ex* articolo 16-*bis* comma 1 lettera I) del Tuir) - le **cui procedure autorizzative sono state attivate dal 04/08/2013** (dopo l'entrate in vigore della legge di conversione n. 90/2013)**.**

Per quanto riguarda i **soggetti** beneficiari della detrazione, la **Circolare n. 29/E/2013** ha precisato che l'agevolazione può essere fruita **dai soggetti passivi Irpef ed Ires che:**

- **abbiano sostenuto le spese**;
- **possiedano o detengano** l'immobile in **base ad un titolo idoneo** (diritto di proprietà o altro diritto reale, contratto di locazione o altro diritto personale di godimento).

Infine, precisa ancora l'Agenzia, nel caso **in cui un unico edificio** l**ocalizzato in una zona sismica ad alta pericolosità** che comprenda **unità immobiliari destinate ad attività produttive, ad abitazioni principali, nonché ad altre abitazioni:**

- l'aliquota del **65%** potrà essere fruita solo per le spese riferite alle unità immobiliari destinate **ad attività produttive e ad abitazione principale;**
- l'aliquota del **50%** potrà essere applicata per **le altre unità immobiliari** residenziali, anche ad uso promiscuo, nei casi in cui le spese siano sostenute da soggetti che possono avvalersi della detrazione dall'Irpef di cui all'articolo 16-*bis*,del Tuir.

La detrazione, con l'aliquota potenziata del **65%** fino ad un ammontare complessivo di **spesa non superiore a 96.000 euro** per unità immobiliare è stata dapprima prorogata fino al **31 dicembre 2014** dalla L. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), poi fino al **31 dicembre 2015** dalla L. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) e in ultimo dalla L. 208/2015 fino al 31 dicembre 2016.



LE NOVITÀ DELLA LEGGE DI BILANCIO 2017

La Legge di Stabilità 2017 **ha disposto la proroga anche per l'anno 2017** della detrazione per le spese relative ad **interventi finalizzati all'adozione di misure antisismiche** ex articolo 16 *bis* comma 1 lettera i) del Tuir, introducendo tuttavia alcune **novità** rispetto a quanto previsto per il 2016.

In particolare è stato modificato l'articolo 16 comma 1-*bis* del D.L. 63/2013 il quale ora dispone che a decorrere dall'**1.1.2017**:

- per le spese sostenute dal **1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2021** per interventi le cui **procedure autorizzatorie sono iniziate dopo l' 1.1.2017**;
- su **edifici** ubicati nelle zone sismiche ad **alta pericolosità (zone 1 e 2)** e **nella zona sismica 3** di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003;

- riferite a costruzioni **adibite ad abitazione, anche diversa da quella principale e ad attività produttive,**

spetta una **detrazione** dall'imposta lorda nella misura del **50%**, fino ad un **ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a 96.000 euro** per unità immobiliare per ciascun anno. La detrazione deve essere ripartita in **cinque quote annuali** di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Nel caso in cui gli interventi realizzati in ciascun anno consistano nella **mera prosecuzione** di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si deve tener conto conto anche **delle spese sostenute negli stessi anni** per le quali si è già fruito della detrazione.
Tra le spese detraibili vi sono anche quelle effettuate per la classificazione e la verifica sismica degli immobili.
Rispetto alla norma in vigore fino al 31.12.2016 è stata introdotta una **diversa ripartizione della detrazione** (da **10 a 5 rate**) e un **abbassamento dell'aliquota** (dal 65% al 50%). Viene tuttavia **ampliata** la platea delle costruzioni alle quali è applicabile l'agevolazione in quanto la norma ora fa riferimento non solo ad abitazioni principali **ma a costruzioni adibite ad abitazioni e attività produttive** anche ricomprese nella **zona sismica 3** di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, mentre fino al 31.12.2016 la disposizione riguardava solo le zone 1 e 2.

Il **nuovo comma 1-*quater*** aggiunto all'articolo 16 del D.L. 63/2013 prevede inoltre il **potenziamento dell'aliquota** della detrazione:

- al **70%** qualora dalla realizzazione degli interventi derivi **una riduzione del rischio sismico** che determini il passaggio ad **una classe di rischio inferiore**;
- all'**80%** qualora dall'intervento derivi **il passaggio a due classi di rischio inferiori.**

Il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del **28 febbraio 2017** così come modificato dal successivo D.M. n. 65 del 7 marzo 2017 ha stabilito le linee **guida per la classificazione di rischio sismico** delle costruzioni e le modalità per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati. In particolare, il progettista dell'intervento strutturale deve **asseverare** (secondo il modello contenuto nell'allegato B del decreto) **la classe di rischio dell'edificio** prima dei lavori **e quella conseguibile dopo l'esecuzione dell'intervento progettato.** Il **direttore dei lavori e il collaudatore statico**, se nominato per legge, dopo l'ultimazione dei lavori e del collaudo, devono attestare **la conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato.**



PRASSI
Nella **risoluzione n. 147/E/2017** è stato chiarito che in caso di effettuazione sul medesimo edificio di **interventi di natura diversa** ad esempio, interventi antisismici e di manutenzione straordinaria, il **limite di spesa agevolabile è unico (euro 96.000)** in quanto riferito all'immobile. Ciò in quanto gli interventi antisismici per i quali è possibile fruire della detrazione in cinque anni ed, eventualmente, nella maggior misura del 70% o dell'80%, non possono fruire di un autonomo limite di spesa atteso che non costituiscono una nuova categoria di interventi agevolabili.

NOVITÀ 2018

La Legge di Bilancio 2018 ha disposto la **proroga** della detrazione spettante con riferimento alle **spese sostenute per interventi consistenti nell'adozione di misure antisismiche** e nell'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica degli edifici, così come prevista dai commi da 1-*bis* a 1-*sexies* dell'articolo 16 del D.L. 63/2013.
La detrazione è fruibile anche da:

- **Istituti autonomi per le case popolari (IACP)**, comunque denominati;
- **Enti aventi le stesse finalità sociali** di detti Istituti, istituiti nella forma di **società che rispondono ai requisiti europei in materia di *"in house providing"* costituiti ed operanti al 31.12.2013**. Detti soggetti possono fruire della detrazione se gli interventi agevolati sono effettuati su immobili di proprietà, ovvero gestiti per conto del Comune, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
- **cooperative di abitazione a proprietà indivisa** per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai soci.

DETRAZIONI SU INTERVENTI CONDOMINIALI

Il successivo e nuovo **comma 1-quinquies** prevede poi che qualora gli interventi siano realizzati **sulle parti comuni di edifici condominiali**, l'aliquota della detrazione sia pari:

- al **75%** qualora dalla realizzazione degli interventi derivi una **riduzione del rischio sismico** che determini il passaggio ad **una classe di rischio inferiore;**
- all'**85%** qualora dall'intervento derivi il passaggio a **due classi di rischio inferiori.**

Anche tali ultime detrazioni si applicano su un **ammontare delle spese non superiore a euro 96.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio**; la detrazione va ripartita in 5 quote annuali di pari importo.
L'ammontare massimo delle spese ammesse alla detrazione va calcolato tenendo conto anche delle eventuali pertinenze alle unità immobiliari. Pertanto, ad esempio, nel caso in cui l'edificio sia composto da 5 unità immobiliari e 3 pertinenze autonomamente accatastate, la detrazione è calcolata su un importo massimo di spesa di euro 768.000 (96.000 euro x 8 unità) da attribuire ai condomini in base ai millesimi di proprietà o sulla base dei diversi criteri stabiliti dall'assemblea.

ACQUISTO DI IMMOBILI IN ZONE SISMICHE

L'articolo 16, comma 1-*septies* del D.L. 63/2013 ha inoltre disposto che se gli **interventi per la riduzione del rischio sismico**, che danno diritto alle più elevate detrazioni **del 70 o dell'80%,** sono effettuati nei Comuni che si trovano in zone classificate a "**rischio sismico 1**", mediante **demolizione e ricostruzione di interi edifici**, chi compra l'immobile nell'edificio ricostruito **può usufruire di una detrazione** pari, rispettivamente al:

- **75% del prezzo di acquisto** della singola unità immobiliare, come riportato nell'atto pubblico di compravendita, se dalla realizzazione degli interventi deriva una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a una classe di rischio inferiore;
- **85% del prezzo della singola unità immobiliare**, risultante nell'atto pubblico di compravendita, se la realizzazione degli interventi comporta una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiore.



Il D.L. 34/2019 ha **esteso queste detrazioni agli interventi effettuati nei Comuni che si trovano in zone classificate a rischio sismico 2 e 3.**

La detrazione deve essere ripartita in **5 rate annuali** di pari importo e la spesa su cui applicare la percentuale **non può superare il limite di 96.000 euro** per unità immobiliare per ciascun anno.
Le zone classificate a rischio sismico sono quelle individuate dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2006.
La ricostruzione dell'edificio può determinare anche un **aumento volumetrico** rispetto a quello preesistente, sempre che le norme urbanistiche in vigore permettano tale variazione. Gli interventi, inoltre, devono essere eseguiti da **imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare**, che provvedano, **entro 18 mesi dalla data di conclusione dei lavori**, alla successiva alienazione dell'immobile.



I beneficiari di queste agevolazioni possono decidere, in luogo della detrazione, di **cedere il credito** corrispondente **alle imprese che hanno effettuato i lavori o ad altri soggetti privati**, che a loro volta hanno la possibilità di cedere il credito ricevuto. Non è possibile effettuare la cessione nei confronti di istituti di credito e intermediari finanziari.

LA CESSIONE DEL CREDITO RELATIVO ALLA DETRAZIONE PR INTERVENTI CONDOMINIALI ANTISISMICI

Dal **1º gennaio 2017**, in luogo della detrazione **del 75 o dell'85%**, tutti i beneficiari (soggetti Irpef e Ires) possono scegliere di **cedere il corrispondente credito ai fornitori** che hanno effettuato gli interventi o ad altri soggetti privati (persone fisiche, anche se esercitano attività di lavoro autonomo o d'impresa, società ed enti).



Non è possibile, invece, cederlo a istituti di credito, intermediari finanziari e amministrazioni pubbliche.

La possibilità di cedere il credito riguarda tutti **i potenziali beneficiari della detrazione**, compresi coloro che, in concreto, non potrebbero fruirne in quanto non sono tenuti al versamento dell'imposta.
Hanno la stessa facoltà, inoltre, **i soggetti Ires e i cessionari del credito** che possono, a loro volta, cedere il credito ottenuto.
Con la circolare n. 17/E/2018, l'Agenzia delle entrate ha specificato che anche per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi relative all'adozione di misure antisismiche sono valide le disposizioni contenute nella precedente circolare n. 11/E/2018, dettate in materia di cessione del credito per interventi di efficienza energetica. In particolare, quest'ultimo documento ha precisato che:

- la **cessione del credito deve intendersi limitata ad una sola eventuale cessione** successiva a quella originaria;

- per "**altri soggetti privati**" devono intendersi i soggetti diversi dai fornitori, che siano comunque collegati al **rapporto che ha dato origine alla detrazione**. Per esempio, per i lavori condominiali la detrazione potrà essere ceduta nei confronti degli altri soggetti titolari delle detrazioni spettanti per i medesimi interventi (comproprietari, proprietari di altre unità delle stesso edificio) o, più in generale, nel caso in cui i lavori vengano effettuati da soggetti societari appartenenti a un gruppo, nei confronti delle altre società del gruppo, ad esclusione, tuttavia, per i soggetti diversi da quelli che si trovano nella "no tax area", degli istituti di credito e degli intermediari finanziari.

Le modalità di cessione della detrazione sono state definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 giugno 2017, di seguito riepilogate.

Il **condomino** può cedere **l'intera detrazione** calcolata o sulla base della spesa approvata dalla delibera assembleare per l'esecuzione dei lavori, per la quota a lui imputabile, o sulla base delle spese sostenute nel periodo d'imposta dal condominio, anche **sotto forma di cessione del credito d'imposta ai fornitori**, per la quota a lui imputabile.

Chi riceve il credito può cedere, in tutto o in parte, il credito d'imposta acquisito solo dopo che tale credito è divenuto disponibile. Il credito d'imposta diventa disponibile dal **10 marzo del periodo d'imposta successivo** a quello in cui il condominio ha sostenuto la spesa e nei limiti in cui il condomino cedente abbia contribuito al relativo sostenimento per la parte non ceduta sotto forma di credito d'imposta.

Il credito ceduto ai fornitori si considera **disponibile** dal 10 marzo del periodo d'imposta successivo a quello in cui il fornitore ha emesso fattura comprensiva del relativo importo.

Il condomino che **cede il credito**, se i dati della cessione non sono già stati indicati nella delibera condominiale che approva gli interventi, deve comunicare all'amministratore del condominio, entro il 31 dicembre del periodo d'imposta di riferimento l'avvenuta cessione del credito e la relativa accettazione da parte del cessionario, indicando, oltre ai propri dati, la denominazione e il codice fiscale di quest'ultimo. L'amministratore del condominio effettua le seguenti operazioni:

- **comunica annualmente all'Agenzia delle entrate i dati del cessionario**, l'accettazione da parte di quest'ultimo del credito ceduto e l'importo dello stesso, spettante sulla base delle spese sostenute dal condominio entro il 31 dicembre dell'anno precedente.



In mancanza di questa comunicazione la cessione del credito è **inefficace.**

- **consegna al condomino la certificazione delle spese a lui imputabili,** indicando il protocollo telematico con il quale ha effettuato la comunicazione all'Agenzia.



I condòmini appartenenti ai cosiddetti "**condomini minimi**" che, non avendo l'obbligo di nominare l'amministratore, non vi abbiano provveduto, possono cedere il credito incaricando un condomino di effettuare gli adempimenti con le stesse modalità previste per gli amministratori di condominio.

Se il cessionario cede, a sua volta, il credito ricevuto, deve darne comunicazione all'Agenzia delle entrate utilizzando le **funzionalità telematiche** rese disponibili dalla stessa Agenzia, che attribuirà il credito al nuovo cessionario con la procedura prima descritta.

COME SI UTILIZZA IL CREDITO RICEVUTO

Il credito d'imposta attribuito al cessionario, che non sia oggetto di successiva cessione, va **ripartito in cinque quote annuali di pari importo**. Tali quote sono utilizzabili in compensazione, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate.

La quota di credito che non è utilizzata nell'anno può essere utilizzata negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso.

ACQUISTO DI BOX O POSTI AUTO PERTINENZIALI

POSTI AUTO PERTINENZIALI, ANCHE A PROPRIETÀ COMUNE

La detrazione è riconosciuta:

- per interventi di **realizzazione di parcheggi** (autorimesse o posti auto, anche a proprietà comune), purché **esista o venga creato un vincolo di pertinenzialità con un'unità immobiliare abitativa**;
- per **l'acquisto di box e posti auto pertinenziali già realizzati dall'impresa costruttrice**, per le **sole spese imputabili alla realizzazione** e a condizione che le stesse **siano comprovate da apposita attestazione rilasciata dal venditore.**

COSTRUZIONE DEL BOX PERTINENZIALE

Per usufruire dell'agevolazione per la **realizzazione di nuovi posti auto e autorimesse** anche di proprietà comune, gli stessi **devono essere pertinenziali ad un'unità immobiliare ad uso abitativo.**

In caso di **costruzione**, anche **realizzata in economia**, la detrazione compete limitatamente alle spese di **realizzazione del box pertinenziale che risultino documentate dal pagamento avvenuto mediante bonifico**, anche se l'unità abitativa non sia stata ancora ultimata.

Il proprietario deve essere in possesso della seguente **documentazione**:

- **concessione edilizia** da cui risulti il vincolo di pertinenzialità con l'abitazione**;**
- **bonifico bancario** o postale per i **pagamenti effettuati** e, fin quando prevista, ricevuta della raccomandata al Centro operativo di Pescara che poteva essere trasmessa anche prima della presentazione della dichiarazione dei redditi.

ACQUISTO DI BOX PERTINENZIALE

La detrazione può essere concessa anche, in caso di **acquisto di un box**, se ricorrono tutte le seguenti condizioni:

- vi sia la **proprietà o un patto di vendita di cosa futura** del parcheggio realizzato o in corso di realizzazione;
- vi sia un **vincolo di pertinenzialità con un'unità abitativa di proprietà del contribuente** oppure, se il parcheggio è in corso di costruzione, vi sia l'obbligo di creare un vincolo di pertinenzialità con un'abitazione;
- siano **documentati dall'impresa costruttrice**, anche se concessionaria del diritto di superficie sull'area pubblica, i **costi imputabili alla sola realizzazione dei parcheggi** che devono essere tenuti distinti da quelli relativi ai costi accessori, non ammissibili al beneficio fiscale.

Circolare n. 95/E/2000: acquistando contemporaneamente casa e box, la detrazione spetta limitatamente alle **spese di realizzazione del box pertinenziale**, il cui ammontare deve essere specificamente documentato.

Circolare n. 55/E/2001: per quanto concerne la **sussistenza del vincolo pertinenziale**, si prescinde dal fatto che gli immobili non siano ancora stati realizzati purché la destinazione funzionale del box, al servizio dell'abitazione da realizzare, risulti dal contratto preliminare di assegnazione.

Nel caso in cui **l'atto definitivo di acquisto** sia stipulato successivamente al versamento **di eventuali acconti**, l'Agenzia delle entrate ha precisato che, in relazione ai pagamenti effettuati con bonifico bancario o postale, **la detrazione d'imposta spetta solo se è stato regolarmente registrato un compromesso di vendita dal quale risulti la sussistenza del vincolo pertinenziale tra l'edificio abitativo e il box.**
Se **manca un preliminare** di acquisto registrato, **eventuali pagamenti effettuati con bonifico prima della stipulazione dell'atto notarile non sono ammessi in detrazione**. In questo caso, infatti, al momento del pagamento non è ancora riscontrabile l'effettiva sussistenza del vincolo pertinenziale richiesto dalla norma. Tale condizione può essere considerata integrata nell'ipotesi particolare in cui il bonifico viene effettuato nello stesso giorno in cui si stipula l'atto, ma in un orario antecedente a quello della stipula stessa.

Nella **circolare n. 43/E/2016** l'Agenzia delle entrate, modificando l'orientamento restrittivo espresso in precedenti documenti di prassi ha ammesso **la possibilità che il beneficio fiscale** possa essere riconosciuto anche per **i pagamenti effettuati**:

- **prima dell'atto notarile**;
- in **assenza di un preliminare d'acquisto registrato** che indichino il vincolo pertinenziale,

ma a **condizione** che **tale vincolo risulti costituito e riportato nel contratto** prima **della presentazione della dichiarazione dei redditi** nella quale il contribuente si avvale della detrazione.
Tale nuova interpretazione è stata estesa alla **generalità delle spese** per le quali è possibile fruire della detrazione, e sarà possibile quindi che:

- il promissario acquirente di **un box pertinenziale**;
- il promissario acquirente di **immobile** facente parte di un **edificio interamente ristrutturato**;
- il promissario acquirente di un **immobile** sul quale intende effettuare **i lavori di recupero del patrimonio edilizio**,

possa **beneficiare della detrazione** per **gli importi versati in acconto** sull'acquisto dell'immobile o versati per i **lavori di ristrutturazione** a condizione che **alla data di presentazione della dichiarazione** dei redditi siano stati **registrati il preliminare di acquisto o il rogito**.

Nella **circolare n. 11/E/2014** l'Agenzia delle entrate ha chiarito che nel caso in cui madre e figlia che risultino conviventi e procedano all'acquisto di un box pertinenziale e la fattura per l'acquisto venga emessa a nome della figlia proprietaria, ma il bonifico venga eseguito dalla madre, che ha sostenuto la spesa, la **detrazione compete al soggetto, familiare convivente, che ha effettivamente sostenuto la spesa**, attestando sulla fattura che le spese per gli interventi agevolabili sono dallo stesso sostenute ed effettivamente rimaste a carico.



Per gli **acquisti effettuati dal 2016**, **non si ha diritto** alla detrazione per l'importo dell'Iva relativa alla spesa di realizzazione del box o dei posti auto pertinenziali per i quali il contribuente si è avvalso della **nuova agevolazione** che consente di detrarre il 50% dell'Iva pagata.

TIPOLOGIE DI SPESE AMMESSE IN DETRAZIONE

Le spese sostenute che danno diritto alla detrazione sono riferite a:
- progettazione dei lavori;
- acquisto dei materiali;
- esecuzione dei lavori;
- altre prestazioni professionali richieste dal tipo d'intervento;
- relazione di conformità degli stessi alle leggi vigenti;
- perizie e sopralluoghi;
- imposta sul valore aggiunto, imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni, le denunce di inizio lavori;
- oneri di urbanizzazione;
- redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio;
- altri eventuali costi strettamente inerenti la realizzazione degli interventi e gli adempimenti posti dal regolamento di attuazione, D.M. 41/1998;
- messa a norma degli edifici, ai sensi del D.M. 37/2008, per gli impianti elettrici, e delle norme UNI-CIG, per gli impianti a metano.



Circolare n. 57/E/1998: non possono godere della detrazione in oggetto gli interessi per mutui contratti per la realizzazione di questi interventi.

Risoluzione n. 84/E/2007: non possono usufruire della detrazione i lavori di collettamento della rete fognaria o di sistemazione della rete idrica tanto meno se realizzati da un consorzio tra proprietari di immobili senza le caratteristiche del condominio.

Risoluzione n. 229/E/2009: la **TOSAP** (Tassa occupazione suolo pubblico) relativa all'area necessaria per l'impianto dei ponteggi può essere computata nelle spese sulle quali calcolare la detrazione d'imposta.



Non possono usufruire della detrazione le spese sostenute per il trasloco e l'affitto del locale per custodire temporaneamente i mobili durante il periodo di effettuazione degli interventi di recupero del patrimonio edilizio.



Risoluzione n. 118/E/2014: La redazione **dell'atto notarile** di vincolo unilaterale non costituisce un atto necessario alla realizzazione degli interventi edilizi cui è subordinato il rilascio del permesso di costruire, ma è un atto avente una finalità diversa, *ovvero quella di rendere la parte di sottotetto esistente "pertinenza" dell'unità immobiliare principale*.

Tale atto è funzionale alla riduzione del contributo da corrispondere per il rilascio della concessione edilizia, **contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione ed al costo di costruzione**, detraibile quale onere strettamente connesso all'intervento edilizio. Si ritiene che **il costo sostenuto per la redazione dell'atto notarile di costituzione del vincolo pertinenziale, in quanto rilevante per la determinazione dell'importo di detto contributo detraibile, debba seguirne il medesimo regime fiscale ed essere ammesso in detrazione**.

TIPOLOGIE DI IMMOBILI

Possono fruire della detrazione **Irpef in esame** tutti gli interventi specificatamente individuati, effettuati su **edifici residenziali** (rimangono esclusi, pertanto, gli edifici a destinazione produttiva, commerciale e direzionale), che **siano iscritti in catasto** (o per i quali sia stato richiesto l'accatastamento), **ubicati nel territorio dello Stato** e per **i quali si è in regola con il pagamento dell'Ici/Imu**. Sono ammessi ad usufruire della detrazione prevista tutti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati su singole unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale e relative pertinenze e su parti comuni di edifici residenziali, così come definite dall'articolo 1117, n. 1, n. 2, n. 3, del codice civile. Sono parti comuni:

- il **suolo** su cui sorge l'edificio, le **fondazioni**, i **muri maestri**, i **tetti** e i **lastrici solari**, le scale, i portoni d'ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e, in genere, tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune;
- i **locali per la portineria** e per l'alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi o per altri simili servizi in comune;
- le **opere**, le **installazioni**, i **manufatti** di qualunque genere che servono all'uso e al godimento comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli acquedotti e, inoltre, le fognature e i canali di scarico, gli impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento e simili fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condòmini.



È stata riconosciuta la possibilità di **usufruire della detrazione** per lavori di ristrutturazione di un **immobile accatastato come ufficio** che, a seguito di ristrutturazione, **viene trasformato in due unità di civile abitazione** con **conseguente variazione della categoria catastale**. Sul punto l'Agenzia ha confermato la possibilità di usufruire della detrazione, a condizione che nel provvedimento amministrativo che autorizza i lavori risulti chiaramente che i lavori che saranno effettuati comportano il cambio d'uso del fabbricato, da ufficio ad abitazione.



Risoluzione n. 7/E/2010: l'Agenzia delle entrate ha chiarito che, ai fini dell'individuazione delle parti comuni degli edifici, deve essere preso a riferimento il Decreto 18 febbraio 1998 n. 41. Tale Decreto, fa un generico rinvio all'articolo 1117 del codice civile, senza specificare i numeri contenuti in tale articolo. Pertanto, saranno oggetto di agevolazione gli interventi realizzati su tutte le parti condominiali menzionate dall'articolo 1117, nn. 1, 2, 3. Lo stesso articolo 16-*bis* del Tuir, nell'elencare gli interventi agevolabili, riporta anche quelli effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale, di cui all'articolo 1117 del codice civile e non solo quelli di cui al comma 1.

Per **le singole abitazioni** (comprese le unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurale), **sono esclusi gli interventi di manutenzione ordinaria.**



Se gli interventi sono stati eseguiti su **immobili storici e artistici**, di cui al D.Lgs. 42/2004, è possibile fruire **anche della detrazione del 19%** (ridotta del 50%) per le spese sostenute.



INTERVENTI SU PERTINENZE
L'agevolazione si applica anche per gli interventi effettuati sulle strutture e sulle aree pertinenziali dell'immobile principale. Tuttavia, il limite di spesa massimo agevolabile va inteso complessivamente per l'unità immobiliare a destinazione abitativa e le relative pertinenze.

SOGGETTI AMMESSI

La detrazione spetta **a tutti i soggetti passivi Irpef** che siano **residenti** nel territorio dello Stato ovvero **non residenti**, **che possiedano o detengano** l'immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi di recupero edilizio.
Pertanto, i soggetti ammessi ad usufruire della detrazione in oggetto sono:

- il titolare del **diritto di proprietà**;
- il titolare di un **diritto reale**, quale l'usufrutto (previa autorizzazione del nudo proprietario), il diritto d'uso o il diritto di abitazione o di superficie;
- **l'inquilino;**
- **il comodatario**;



Per beneficiare della detrazione l'inquilino e il comodatario in qualità di detentori devono essere in possesso di una dichiarazione di consenso dell'esecuzione dei lavori da parte del proprietario e che la detenzione dell'immobile sussista al momento dell'avvio dei lavori e risulti da un atto regolarmente registrato.

- soci di cooperative a proprietà indivisa, assegnatari di alloggi;
- soci di cooperative a proprietà divisa, assegnatari di alloggi, anche se non ancora titolari di mutuo individuale;



La detrazione spetta:

- ai soci di cooperative a proprietà **divisa** (in qualità di possessori), **assegnatari di alloggi**;
- ai soci di cooperative a proprietà **indivisa** (in qualità di **detentori**), **previo consenso scritto della cooperativa che possiede l'immobile.**

Questi ultimi possono fruire della **detrazione dal momento di accettazione della domanda** di **assegnazione** da parte del Consiglio di Amministrazione, anche se il verbale di assegnazione non è sottoposto a registrazione.

Risoluzione n. 442/2008: la detrazione non spetta alla cooperativa edile formata dai proprietari delle unità immobiliari che hanno provveduto alla sua costituzione per avviare la ristrutturazione dello stabile.

- **imprenditori individuali**, purché l'immobile oggetto dell'intervento non sia strumentale all'esercizio d'impresa né sia immobile merce.

CASI PARTICOLARI

- Se le abitazioni nelle quali vengono effettuati gli interventi **sono adibite promiscuamente ad attività d'impresa o professionale, la detrazione spetta al 50%**;
- nel caso di spese sostenute **da società semplici, società di persone** (Snc, Sas) **e da associazioni professionali**, la detrazione spetta ai soci o agli associati in rapporto alla quota di partecipazione agli utili.



FAMILIARE CONVIVENTE

Come precisato dalla **risoluzione n. 184/E/2002**, la detrazione compete anche al **familiare convivente** del possessore o detentore o comodatario dell'immobile a condizione che siano a carico del familiare convivente, riguardo le spese dei lavori sostenute già all'avvio della procedura (in sede di comunicazione di inizio lavori) e a condizione che **le fatture ed i bonifici siano a lui intestati**. È necessario, inoltre, che i lavori siano effettuati su uno degli immobili in cui, di fatto, si esplica la convivenza.

Lo status di convivenza deve sussistere già al momento in cui si attiva la procedura, ovvero per i detentori alla data di inizio lavori e non è necessario che sussista per l'intero periodo di fruizione della detrazione.

Non è richiesto, invece, che l'immobile costituisca l'abitazione principale del possessore o detentore dell'immobile e del familiare convivente.



La detrazione non spetta per le spese riferite ad immobili a disposizione di altri familiari, o di terzi.

CONVIVENTE MORE UXORIO

Per le spese sostenute a decorrere dal **1° gennaio 2016** la detrazione spetta al **convivente more uxorio** del proprietario dell'immobile anche in **assenza di un contratto di comodato**. La disponibilità dell'immobile da parte del convivente risulta, infatti, insita nella convivenza che si esplica ai sensi della L. 76/2016.

Il **convivente more uxorio** che sostenga le spese di recupero del patrimonio edilizio, nel rispetto delle condizioni previste dal richiamato articolo 16-*bis*, può, quindi, fruire della detrazione alla stregua di quanto chiarito per i familiari conviventi. Così, ad esempio, può fruire della detrazione anche per le spese sostenute per interventi effettuati su una delle abitazioni nelle quali si esplica il rapporto di convivenza anche se diversa dall'abitazione principale della coppia.

Poiché ai fini dell'accertamento della "*stabile convivenza*" la L. 76/2016 richiama il concetto di **famiglia anagrafica** previsto dal regolamento anagrafico di cui al D.P.R. 223/1989 tale status può risultare dai registri anagrafici o essere oggetto di autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000.

FAMILIARE CONVIVENTE E DOCUMENTAZIONE

Già con la **circolare n. 20/E/2011** l'Agenzia delle entrate **aveva riconosciuto la possibilità** di usufruire della detrazione sulla spesa di ristrutturazione edilizia sostenuta

al familiare convivente non intestatario della fattura e/o dei bonifici, secondo il principio che il beneficio deve essere riconosciuto al soggetto che ha **effettivamente sostenuto l'onere**. Pertanto, nel caso in cui **la fattura e il bonifico siano intestati ad un solo soggetto** mentre la spesa di ristrutturazione è sostenuta da **entrambi**, la **detrazione spetti anche a colui che non risulti indicato nei documenti** (fatture e bonifici), a condizione che nella fattura venga annotata la percentuale di spesa da quest'ultimo sostenuta.
Al riguardo la **circolare n. 11/E/2014** ha precisato che l'annotazione sui documenti della percentuale di spesa sostenuta deve essere effettuata **fin dal primo anno di fruizione del beneficio e che il comportamento dei contribuenti deve essere coerente con detta annotazione**. È **esclusa** la possibilità di modificare, nei periodi d'imposta successivi, la ripartizione della spesa sostenuta.
Inoltre l'Agenzia precisa che **non è richiesta l'indicazione del codice fiscale** nell'apposito campo in quanto limitato ai lavori su parti comuni condominiali, agli interventi sostenuti da parte dei soggetti di cui all'articolo 5 del Tuir e all'acquisto di immobile ristrutturato.

PROMISSARIO ACQUIRENTE
La detrazione può spettare anche al futuro acquirente se:
- il preliminare di compravendita dell'immobile sia regolarmente registrato;
- questi abbia fatto eseguire a proprie spese gli interventi di recupero del patrimonio edilizio;
- questi sia stato immesso nel possesso dell'immobile.

La detrazione spetta al futuro acquirente, alle condizioni sopra precisate, anche nelle ipotesi in cui non si perfezioni l'acquisto.



La detrazione può essere richiesta anche **dal soggetto che esegue in proprio** i lavori sull'immobile, **limitatamente, però, alle spese di acquisto dei materiali utilizzati.**

LIMITI DI SPESA E PERCENTUALE DI DETRAZIONE

A seguito delle modifiche introdotte dal **D.L. 83/2012**, per le spese sostenute dal **26/06/2012 al 30/06/2013** in relazione a tali interventi, la percentuale di detrazione è stata elevata **dal 36% al 50%** e l'ammontare massimo delle spese rilevanti è stato incrementato **a 96.000,00 euro** (da 48.000,00 euro). Il **D.L. 63/2013 ha prorogato tali agevolazioni** (percentuale di detrazione 50% e ammontare massimo delle spese agevolabili a 96.000,00 euro) **fino al 31/12/2013, mentre le Leggi di Stabilità 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 hanno prorogato tali agevolazioni fino al 31/12/2019** (detrazioni al 50% e limite di spesa a 96.000 euro). I limiti di spesa su cui possono essere applicate le percentuali di detrazione (spese sostenute nell'anno ed effettivamente rimaste a carico del contribuente secondo **il criterio di cassa**), ammontano a:

PERIODO	% DETRAZIONE	SPESA AGEVOLABILE
2007, 2008, 2009, 2010, 2011	36%	€ 48.000
Dal 01/01/2012 al 25/06/2012	36%	€ 48.000
Dal 25/06/2012 al 30/06/2013	50%	€ 96.000

PERIODO	% DETRAZIONE	SPESA AGEVOLABILE
Dal 01/07/2013 al 31/12/2013	50%	€ 96.000
Dal 01/01/2014 al 31/12/2014	**50%**	**€ 96.000**
Dal 01/01/2015 al 31/12/2015	**50%**	**€ 96.000**
Dal 01/01/2016 al 31/12/2016	**50%**	**€ 96.000**
Dal 01/01/2017 al 31/12/2017	**50%**	**€ 96.000**
Dal 01/01/2018 al 31/12/2018	**50%**	**€ 96.000**
Dal 01/01/2019 al 31/12/2019	**50%**	**€ 96.000**

La **Legge di stabilità 2019** ha ulteriormente prorogato la detrazione anche per tutto il **2019**, confermando l'aliquota del 50% e il limite di spesa massimo di € 96.000

- Per **l'anno 2012** la detrazione del 50% spetta per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2012, nel limite di 96.000 euro, al netto delle spese sostenute fino al 25 giugno 2012, nel limite di 48.000 euro;
- per le spese sostenute dal **1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2014**, la detrazione spetta sempre entro il limite massimo di 96.000 euro, anche in caso di mera prosecuzione delle spese sostenute in anni precedenti.

La tabelle che seguono riassumono le percentuali di detrazione e i limiti di spesa per ciascuna annualità, relativamente a:
- interventi di recupero del patrimonio edilizio;
- acquisto di immobili ristrutturati;

per le varie annualità che possono interessare la compilazione del modello:
- **interventi di recupero del patrimonio edilizio**

	01/01/2007 – 25/06/2012		25/06/2012 – 31/12/2013		01/01/2014 – 31/12/2019	
	% Detraz.	Limite spesa	% Detraz.	Limite spesa	% Detraz.	Limite spesa
Recupero patrimonio edilizio	36%	48.000	**50%**	**96.000**	**50%**	**96.000**

- **acquisto di immobili ristrutturati**

	01/01/2008 – 25/06/2012		26/06/2012 – 31/12/2013		01/01/2014 – 31/12/2019	
	% Detraz.	Limite spesa	% Detraz.	Limite spesa	% Detraz.	Limite spesa
Acquisto di immobili ristrutturati	36%	48.000	50%	96.000	50%	96.000

Nel caso di interventi di recupero edilizio che comportino **l'accorpamento di più unità abitative** o la **suddivisione in più immobili di un'unica unità abitativa**, per l'individuazione del limite di spesa **vanno considerate le unità immobiliari censite in Catasto all'inizio degli interventi edilizi** e non quelle risultanti alla fine dei lavori. Ciò anche nell'ipotesi in cui l'unità immobiliare su cui si effettuano i lavori **non sia ad uso abitativo** (es. fienile).



APPROFONDIMENTI
PROSECUZIONE DI INTERVENTI INIZIATI IN ANNI PRECEDENTI

Se **gli interventi consistono nella prosecuzione di lavori iniziati negli anni precedenti sulla stessa unità immobiliare**, per determinare il limite massimo delle spese detraibili occorre tenere conto di quelle già sostenute negli anni passati. In particolare, nel caso di interventi iniziati **prima del 26 giugno 2012** e **proseguiti negli anni successivi**, la detrazione **del 50% spetta** per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2019 nel limite di 96.000 euro, **al netto delle spese sostenute fino al 25 giugno 2012**, nel limite di 48.000 euro.
In sostanza, nel caso in cui nel medesimo anno si effettuino nuovi interventi come prosecuzione di altri iniziati in esercizi precedenti, il limite massimo agevolabile va considerato complessivamente.

Esempio
Si ipotizzi che un contribuente abbia sostenuto:
- nell'anno 2016 spese pari a 10.000 euro;
- nell'anno 2017 spese in prosecuzione del medesimo intervento pari a 30.000 euro;
- nell'anno 2018 spese in prosecuzione del medesimo intervento pari a 10.000 euro;
- nell'anno 2019 spese in prosecuzione del medesimo intervento pari a 60.000 euro.

Nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2019 potrà portare in detrazione un' importo pari alla differenza tra:
€ 96.000 (limite massimo) - € 50.000 (somma complessivamente sostenuta negli anni 2016, 2017 e 2018) = **€ 46.000** (non potrà quindi beneficiare delle detrazioni su tutta la spesa sostenuta nel 2019).
Tale valore corrisponde alla differenza tra il limite di spesa massimo agevolabile per ciascun intervento e quanto già sostenuto nel corso del 2016, 2017 e del 2018.



LIMITE DI SPESA ED AUTONOMIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI

L'Agenzia delle entrate, nella **circolare n. 17/E/2015** ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla possibilità di usufruire della detrazione per più interventi effettuati sul medesimo immobile.
In particolare, premesso che:
- in base al comma 1 dell'articolo 16-*bis* del Tuir, il limite di spesa ammissibile previsto per i suddetti interventi è **annuale** e riguarda il **singolo immobile** interessato dagli interventi medesimi;
- in caso di interventi che consistano **nella mera prosecuzione** di interventi iniziati in anni precedenti, il comma 4 del medesimo articolo prevede che *"ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni"*,

l'Agenzia **ha chiarito** che questo **ulteriore vincolo non si applica agli interventi autonomi**, ossia non di mera prosecuzione, fermo restando che per gli interventi autonomi effettuati nel medesimo anno deve essere rispettato il limite annuale di spesa ammissibile.
L'autonoma configurabilità dell'intervento è subordinata ad **elementi riscontrabili** in via di fatto oltre che, ove richiesto, **all'espletamento degli adempimenti amministrativi** relativi all'attività edilizia, quali la denuncia di inizio attività ed il collaudo dell'opera o la dichiarazione di fine lavori. L'intervento per essere considerato autonomamente detraibile, rispetto a quelli eseguiti in anni precedenti sulla medesima unità immobiliare, deve essere anche autonomamente certificato dalla documentazione richiesta dalla normativa vigente.

Dato che la norma **non prevede** che debba trascorrere un periodo di tempo minimo tra i diversi interventi di recupero del patrimonio edilizio per poter beneficiare nuovamente della detrazione, se su un immobile già oggetto di interventi di recupero edilizio negli anni precedenti, **sia effettuata una nuova ristrutturazione** che non consista nella mera prosecuzione degli interventi già realizzati, il contribuente **potrà avvalersi della detrazione** nei limiti in vigore al momento dei bonifici di pagamento.

SOSTENIMENTO DELLA SPESA DA PARTE DI PIÙ SOGGETTI

Il limite di spesa su cui applicare la percentuale di detrazione **va riferito alla singola unità immobiliare** sulla quale sono stati effettuati gli interventi di recupero. In caso di più soggetti aventi diritto alla detrazione (comproprietari, ecc.), il limite di spesa di 48.000 euro o 96.000 euro va ripartito tra gli stessi, indipendentemente dalle **quote di proprietà, sulla base della percentuale di sostenimento della spesa da parte di ognuno di essi.**

Diversamente, come chiarito i **nella circolare n. 20/E/2011**, nel caso di **acquisto di immobile ristrutturato** da parte di più soggetti aventi il diritto alla detrazione, **il limite di spesa agevolabile va ripartito tra gli aventi diritto sulla base delle quote di proprietà**.



INTERVENTI SU PARTI COMUNI

Come precisato nella **risoluzione n. 206/E/2007**, in caso di lavori di ristrutturazione su parti comuni di un edificio e di contemporanei lavori di ristrutturazione su un appartamento facente parte dello stesso edificio, il limite massimo di spesa, si considera separatamente per i due interventi.

PERTINENZE

La **risoluzione n. 181/E/2008** ha chiarito che per i lavori di ristrutturazione edilizia eseguiti sia su un'abitazione che sulla relativa pertinenza, anche se accatastate separatamente, spetta un unico limite massimo di spesa di 48.000 euro, su cui calcolare la detrazione Irpef del 36%. In tale circostanza, pertanto, non è necessario procedere all'imputazione dei costi dell'intervento alle singole unità immobiliari.

RIPARTIZIONE DELLE RATE

La detrazione spetta fino a concorrenza dell'imposta lorda e deve essere obbligatoriamente ripartita in **10 rate annuali** di pari importo.

La quota di detrazione annuale che eccede l'Irpef lorda non può essere mai né riportata nell'anno successivo, né richiesta a rimborso o utilizzata in compensazione, né cumulata negli esercizi successivi.

ADEMPIMENTI PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE

È possibile fruire della detrazione a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno nel quale le spese sono state sostenute, a condizione che vengano effettuati **alcuni adempimenti**.



Il **D.L. 70/2011**, entrato in vigore il **14 maggio 2011**, ha **eliminato l'obbligo** di inviare tramite raccomandata la comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara.
In luogo della comunicazione di inizio lavori, il contribuente deve:

- **compilare**, nella dichiarazione dei redditi **la sezione III B** del quadro E, indicando i dati catastali identificativi dell'immobile, gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo (ad esempio, contratto di affitto) se i lavori sono effettuati dal detentore, e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione;
- **conservare ed esibire**, a richiesta dell'Ufficio, i documenti individuati dal **Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 2 novembre 2011**.

Il D.L. 70/2011 ha, inoltre, disposto **l'eliminazione dell'obbligo di indicare il costo della manodopera in fattura.**



Anche per gli **acquisti di box e posti auto pertinenziali**, il D.L. 70/2011 ha sostituito l'obbligo di invio della comunicazione al Centro Operativo di Pescara con l'indicazione dei dati sopra descritti nella dichiarazione dei redditi.

A seguito dell'entrata **in vigore del D.L. 70/2011**, sono stati modificati gli adempimenti che dovevano essere effettuati dal contribuente per godere della relativa detrazione Irpef, a seconda che gli interventi fossero iniziati prima del 13 maggio 2011 o dal 14 maggio 2011.

Interventi iniziati dal 14 maggio 2011 (entrata in vigore del D.L. 70/2011)

Il contribuente deve conservare ed esibire, a richiesta dell'Ufficio, i documenti individuati dal **Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 2 novembre 2011** ovvero:

- **abilitazioni amministrative richieste in relazione alla tipologia di lavori da realizzare** (concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori). Se non è previsto alcun titolo abilitativo per la realizzazione di determinati interventi per i quali viene ammessa la detrazione, il contribuente deve redigere una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 445/2000, in cui indicare la data di inizio dei lavori ed attestare la circostanza che gli interventi rientrano tra quelli agevolabili.



CHIARIMENTI DI PRASSI

Nella **circolare n. 13/E/2017** l'Agenzia ha precisato che la disciplina dell'attività edilizia può essere così ricostruita:

- **attività edilizia totalmente libera:** si tratta degli interventi edilizi per i quali non è richiesto alcun titolo abilitativo né è prevista **alcuna specifica comunicazione** (si tratta prevalentemente di opere di manutenzione ordinaria). Rientrano tra le opere non soggette a titoli abilitativi anche alcuni degli interventi di cui all'articolo 16-*bis* del Tuir, lettera f) (Interventi relativi all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi), lettera g) (Interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento dell'inquinamento acustico), lettera h) (Interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia), lettera l) (interventi rivolti alla prevenzione degli infortuni domestici) e gli interventi di messa a norma degli edifici e degli impianti tecnologici;
- **attività edilizia previa comunicazione di inizio dei lavori asseverata (CILA):** si tratta degli interventi edilizi eseguibili ma previa comunicazione al comune dell'inizio dei lavori e asseverazione del tecnico (manutenzione straordinaria);
- **attività edilizia soggetta a SCIA:** si tratta di tutti i restanti interventi edilizi non rientranti tra quelli di attività edilizia totalmente libera, di attività edilizia previa comunicazione inizio lavori asseverata (CILA), di attività edilizia soggetta a permesso di costruire e di attività edilizia soggetta a super SCIA;
- **attività edilizia soggetta a permesso di costruire:** si tratta degli interventi edilizi puntualmente indicati all'articolo 10 del D.P.R. 380/2001 (interventi di nuova costruzione, di ristrutturazione urbanistica e di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici o, limitatamente alle zone A, mutamento della destinazione d'uso);
- **attività edilizia soggetta a SUPER SCIA alternativa al permesso di costruire**: si tratta degli interventi edilizi per i quali, in base alla normativa statale o regionale, si può ricorrere alla DIA in via alternativa o sostitutiva rispetto al permesso di costruire.

In merito alle **opere edilizie difformi** si possono distinguere, in relazione alla eventuale decadenza dal beneficio, due situazioni:

- la realizzazione di opere **edilizie non rientranti nella corretta categoria di intervento**, per le quali sarebbe stato necessario un titolo abilitativo diverso da quello in possesso, quali, ad esempio, opere soggette a concessione edilizia erroneamente considerate in una denuncia d'inizio di attività, ma, tuttavia, conformi agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi. Questo caso non può essere considerato motivo di decadenza dai benefici fiscali, purché il richiedente metta in atto il procedimento di sanatoria previsto dalle normative vigenti;
- la **realizzazione di opere difformi dal titolo abilitativo** ed in contrasto con gli strumenti urbanistici ed i regolamenti edilizi. Questo caso comporta la decadenza dai benefici fiscali, in quanto si tratta di opere non sanabili ai sensi della vigente normativa.

- **la domanda di accatastamento** per gli immobili non ancora censiti;
- le **ricevute di pagamento dell'Ici** o **dell'Imu** se dovuta;
- la **delibera assembleare** di approvazione dell'esecuzione dei lavori, per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali, e la tabella millesimale di ripartizione delle spese;
- in caso di lavori effettuati dal **detentore dell'immobile**, se diverso dai familiari conviventi, la dichiarazione di consenso del possessore all'esecuzione dei lavori;
- la **comunicazione preventiva all'Asl**, se obbligatoria per le vigenti disposizioni in materia di sicurezza, indicante la data di inizio dei lavori;
- **fatture e ricevute fiscali comprovanti le spese sostenute**;
- **ricevute dei bonifici di pagamento**. Le spese devono essere effettuate tramite **bonifico bancario o postale** da cui risulti la **causale del versamento (con indicazione della norma di riferimento *articolo 16-bis del tuir*), il codice fiscale del soggetto beneficiario** della detrazione ed il **numero di partita Iva** o il **codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato**.



CHIARIMENTI DI PRASSI

PAGAMENTO MEDIANTE BONIFICO ORDINARIO

Nella **circolare n. 43/E/2016** l'Agenzia delle entrate, **superando** l'interpretazione fornita nella risoluzione n. 55/E/2012 ha chiarito che la detrazione spetta anche nell'ipotesi in cui il **bonifico bancario** utilizzato per effettuare il pagamento dei lavori di ristrutturazione e di riqualificazione energetica sia stato compilato in modo tale da **non consentire** alle banche e a Poste italiane di adempiere correttamente all'obbligo di **applicazione della ritenuta** prevista dall'articolo 25 del D.L. 78/2010. In tal caso è necessario che **il beneficiario** dell'accredito attesti con una dichiarazione sostitutiva di atto notorio di:

- **aver ricevuto le somme;**
- **averle incluse nella contabilità dell'impresa** ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del suo reddito.

Tale **documentazione** dovrà essere esibita dal contribuente che intende avvalersi della detrazione al professionista abilitato o al CAF in sede di predisposizione della dichiarazione dei redditi o, su richiesta, agli uffici dell'amministrazione finanziaria.



La **risoluzione n. 9/E/2017** ha precisato che la detrazione è ammessa anche se l'onere è sostenuto mediante un **bonifico tratto su un conto acceso presso un istituto di pagamento**, operatore diverso dalle banche, autorizzato - in base alle disposizioni di cui al D.Lgs. 11/2010 e D.Lgs. 385/1993 (TUB) - a prestare servizi di pagamento tramite l'esecuzione di bonifici. Il riconoscimento delle detrazioni fiscali richiede inoltre l'adesione dell'Istituto di pagamento alla Rete Nazionale Interbancaria e l'utilizzo della procedura TRIF, funzionale sia alla trasmissione telematica dei flussi di informazioni tra gli operatori del sistema dei pagamenti ai fini dell'applicazione della ritenuta, sia alla trasmissione all'Amministrazione finanziaria dei dati relativi ai bonifici disposti.

Quando vi **sono più soggetti che sostengono la spesa** e tutti intendono fruire della detrazione, il **bonifico deve riportare il codice fiscale delle persone interessate al beneficio fiscale**.
Nel caso di non coincidenza delle fatture e dei bonifici effettuati, o nel caso in cui ci siano più soggetti beneficiari della detrazione che non risultano dalle fatture e dai bonifici, è possibile fruire della detrazione solo se i beneficiari provvedono ad integrare le fatture con l'indicazione della spesa sostenuta da ciascun soggetto.

Tali integrazioni devono essere effettuate **fin dal primo anno di fruizione del beneficio**, essendo esclusa la possibilità di modificare nei periodi d'imposta successivi la ripartizione della spesa sostenuta.
Al fine di individuare il soggetto avente diritto alla detrazione, la circolare n. 13/E/2019 riporta uno schema esemplificativo delle possibili situazioni che potrebbero verificarsi:

Aventi diritto **A+B** Fattura intestata a **A** Bonifico intestato a **A**	*Chi può detrarre*	• **A** al 100% • **B** al 100% indicandolo in fattura • **A** e **B** in base all'onere effettivamente sostenuto indicandolo in fattura
Aventi diritto **A+B** Fattura intestata a **A** Bonifico intestato a **B**	*Chi può detrarre*	• **A** al 100% • **B** al 100% indicandolo in fattura • **A** e **B** in base all'onere effettivamente sostenuto indicandolo in fattura
Aventi diritto **A+B** Fattura intestata a **B** Bonifico intestato a **B**	*Chi può detrarre*	• **A** al 100% indicandolo in fattura • **B** al 100% indicandolo in fattura • **A** e **B** in base all'onere effettivamente sostenuto indicandolo in fattura
Aventi diritto **A+B** Fattura intestata a **B** Bonifico intestato a **A**	*Chi può detrarre*	• **A** al 100% indicandolo in fattura • **B** al 100% • **A** e **B** in base all'onere effettivamente sostenuto indicandolo in fattura
Acquisto da impresa o cooperativa di abitazione ristrutturata **A+B** Fattura intestata a **A+B**	*Chi può detrarre*	• **A** e **B** in base alla quota di possesso

Non è **necessario attestare mediante bonifico**:
- le spese relative agli oneri di urbanizzazione;
- le ritenute d'acconto operate sui compensi;
- l'imposta di bollo;
- i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunce di inizio lavori.

Se il **bonifico** contiene l'indicazione del codice fiscale del solo soggetto che fino al 13 maggio 2011 era obbligato a presentare il modulo di comunicazione al Centro operativo di Pescara, **gli altri aventi diritto**, per **ottenere la detrazione, devono riportare in un apposito spazio della dichiarazione dei redditi il codice fiscale indicato sul bonifico**.

ORDINANTE DEL BONIFICO DIVERSO DAL BENEFICIARIO

Nella **circolare n. 17/E/2015** l'Agenzia delle entrate ha precisato che nell'ipotesi in cui l'**ordinante** sia un soggetto diverso dal soggetto indicato nel bonifico quale **beneficiario della detrazione**, nel rispetto degli altri presupposti previsti dalla norma, la **detrazione deve essere fruita da quest'ultimo** ritenendosi in tal modo soddisfatto il requisito richiesto circa la titolarità del sostenimento della spesa.

COMUNICAZIONE ALL'AZIENDA SANITARIA LOCALE

Deve essere inviata **all'Azienda sanitaria locale competente per territorio** una comunicazione (con raccomandata A.R. o altre modalità stabilite dalla Regione) contenente:
- **dati identificativi dell'impresa** esecutrice dei lavori con esplicita assunzione di responsabilità da parte della medesima, in ordine al rispetto degli obblighi posti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro e contribuzione data di inizio dell'intervento di recupero;
- **natura dell'intervento da realizzare**;
- **generalità del committente dei lavori e ubicazione degli stessi**;
- **data di inizio** dell'intervento di recupero.

La comunicazione **non deve essere effettuata** in tutti i casi in cui i decreti legislativi relativi alle condizioni di sicurezza nei cantieri non prevedono l'obbligo della notifica preliminare all'Asl.

NEW

COMUNICAZIONE ALL'ENEA

La Legge di Bilancio 2018 introducendo il comma 2-*bis* all'articolo 16 del D.L. 63/2013, al fine consentire il **monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico** ottenuto grazie alla realizzazione di interventi edilizi e tecnologici che comportano **risparmio energetico** e/o **l'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia** e che accedono alle **detrazioni fiscali** previste per le ristrutturazioni edilizie, ha introdotto l'obbligo di trasmettere all'ENEA le informazioni sui lavori effettuati, analogamente a quanto già previsto per le detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica (Ecobonus).

A tal fine l'**ENEA**, d'intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico e con l'Agenzia delle entrate, ha **realizzato un sito web dedicato**, rivolto agli utenti per la trasmissione dei dati relativi agli interventi soggetti all'obbligo,sito online dal **21.11.2018** e raggiungibile al seguente indirizzo http://ristrutturazioni2018.enea.it.
La trasmissione dei dati all'ENEA è obbligatoria per i seguenti interventi edilizi e tecnologici:

Componenti e tecnologie	Tipo di intervento
Strutture edilizie	• **riduzione della trasmittanza** delle **pareti verticali** che delimitano gli ambienti riscaldati dall'esterno, dai vani freddi e dal terreno; • **riduzione delle trasmittanze delle strutture opache orizzontali e inclinate** (coperture) che delimitano gli ambienti riscaldati dall'esterno e dai vani freddi; • **riduzione della trasmittanza termica** dei pavimenti che delimitano gli ambienti riscaldati dall'esterno, dai vani freddi e dal terreno.
Infissi	• **riduzione della trasmittanza dei serramenti** comprensivi di infissi che delimitano gli ambienti riscaldati dall'esterno e dai vani freddi.
Impianti tecnologici	• installazione di **collettori solari** (solare termico) per la produzione di acqua calda sanitaria e/o il riscaldamento degli ambienti; • **sostituzione di generatori di calore con caldaie a condensazione** per il riscaldamento degli ambienti (con o senza produzione di acqua calda sanitaria) o per la sola produzione di acqua calda per una pluralità di utenze ed eventuale adeguamento dell'impianto; • **sostituzione di generatori con generatori di calore** ad aria a condensazione ed eventuale adeguamento dell'impianto; • **pompe di calore per climatizzazione** degli ambienti ed eventuale adeguamento dell'impianto; • **sistemi ibridi** (caldaia a condensazione e pompa di calore) ed eventuale adeguamento dell'impianto; • **microcogeneratori;** • **scaldacqua a pompa di calore**; • **generatori di calore a biomassa**; • installazione di **sistemi di contabilizzazione del calore** negli impianti centralizzati per una pluralità di utenze; • installazione di sistemi di **termoregolazione e building automation**; • **installazione di impianti fotovoltaici**.
Elettrodomestici di classe A+ (A per i forni), solo se collegati ad un intervento di recupero del patrimonio edilizio iniziato a decorrere dal 1° gennaio 2017	• forni; • frigoriferi; • lavastoviglie; • piani cottura elettrici; • lavasciuga; • lavatrici.

La trasmissione dei dati deve avvenire **entro il termine di 90 giorni** a partire **dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo**.

Nella **Risoluzione n. 46/E/2019** è stato chiarito, conformemente all'avviso espresso dal Ministero dello sviluppo economico, che in assenza di una specifica previsione normativa, la **mancata o tardiva trasmissione delle informazioni non comporta la perdita del diritto alle detrazioni**.

La comunicazione all'ENEA deve essere **trasmessa:**
- dal **contribuente** che intende avvalersi della **detrazione fiscale**;
- in alternativa, **dall'intermediario** (tecnico, amministratore, che compila la dichiarazione per conto di un cliente, di un assistito, di un condominio o di una società).

ACQUISTO DI BOX O POSTO AUTO PERTINENZIALE E NOVITÀ DEL D.L. 70/2011

Anche per gli acquisti di box auto, pertinenziali rispetto all'immobile abitativo, bisogna fare alcune precisazioni, distinguendo gli acquisti avvenuti entro il 13 maggio 2011 da quelli avvenuti successivamente.
Per gli acquisti avvenuti **prima dell'entrata in vigore del D.L. 70/2011**, la comunicazione al Centro Operativo di Pescara era obbligatoria e doveva essere effettuata, pena decadenza dell'agevolazione, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale si intendeva fruire della detrazione. Si precisa che era obbligatoria la distinta indicazione del costo della manodopera nelle fatture che attestavano le spese sostenute.
Per gli acquisti avvenuti **dopo dell'entrata in vigore del D.L. 70/2011,** il contribuente non deve inviare alcuna comunicazione al Centro Operativo di Pescara, ma **deve indicare nella dichiarazione i dati necessari** e conservare la **documentazione di cui al Provvedimento del 2 novembre 2011** per esibirla nel caso di richiesta da parte dell'Agenzia delle entrate (oltre **all'attestazione delle spese di realizzazione** rilasciata dall'impresa costruttrice e **all'atto dal quale risulti il vincolo pertinenziale con l'abitazione**).

CHIARIMENTI DI PRASSI

ACQUISTO DI BOX AUTO PERTINENZIALE SENZA BONIFICO BANCARIO

Nella **circolare n. 43/E/2016** l'Agenzia delle entrate ha precisato che il contribuente che abbia acquistato un **box auto pertinenziale** anche **senza bonifico bancario/postale** può fruire della detrazione di cui all'articolo 16-*bis* del Tuir, a condizione che, oltre alla apposita certificazione circa il costo di realizzo del box:
- nel r**ogito notarile venga attestato il ricevimento delle somme da parte dell'impresa;**
- il **ve**nditore fornisca una **dichiarazione sostitutiva di atto notorio** che attesti **che i corrispettivi accreditati a suo favore siano inclusi nella contabilità dell'impresa ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del reddito**.

INTERVENTI SU PARTI COMUNI CONDOMINIALI

Nel caso di lavori realizzati su parti comuni, l'amministratore del condomino deve rilasciare una certificazione che attesti **l'espletamento degli adempimenti connessi all'agevolazione e la somma detraibile per il contribuente**; la detrazione è attribuita ad ogni condomino sulla base delle quote risultanti dalle tabelle millesimali.

In particolare per i lavori eseguiti sulle **parti comuni dei condomini**, l'amministratore rilascia una **certificazione** dalla quale risultino:

- le **generalità ed il codice fiscale di chi rilascia la certificazione**,
- gli **elementi identificativi del condominio**,
- **l'ammontare delle spese sostenute nell'anno di riferimento**,
- la quota **parte millesimale imputabile al condòmino**.

Tale documento deve essere rilasciato dall'amministratore **solo in caso di effettivo pagamento delle spese da parte del condòmino.**

L'amministratore **deve conservare** la documentazione originale relativa all'intervento (indicata nel Provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 2 novembre 2011) al fine di esibirla a richiesta degli uffici.
Prima dell'inizio dei lavori, l'amministratore è tenuto anche a presentare:

- la copia della delibera assembleare;
- la tabella millesimale di ripartizione delle spese.

I singoli condomini, nella propria dichiarazione dei redditi, dovranno indicare il codice fiscale del condominio e non i dati catastali.

Ai fini della detrazione relativa alle spese per gli interventi effettuati sulle parti comuni, nel caso in cui la **certificazione dell'amministratore** del condominio indichi i dati relativi ad un solo proprietario mentre le spese per quel determinato alloggio sono state sostenute anche da altri, questi ultimi, qualora ricorrano tutte le altre condizioni che comportano il riconoscimento del diritto alla detrazione, possono fruirne a condizione che attestino sul documento rilasciato dall'amministratore, **comprovante il pagamento della quota relativa alle spese, il loro effettivo sostenimento e la percentuale di ripartizione**.
Ciò vale anche quando la spesa è sostenuta dal **familiare convivente** o dal convivente di fatto del proprietario dell'immobile, che potrà portare in detrazione le spese sostenute per i lavori condominiali. Sul documento rilasciato dall'amministratore, comprovante il pagamento della quota millesimale relativa alle spese in questione, il convivente dovrà indicare i propri estremi anagrafici e l'attestazione dell'effettivo sostenimento delle spese.

CONDOMINI MINIMI

L'Agenzia delle entrate, nella circolare n. **3/E/2016**, superando le indicazioni fornite nella precedente circolare n. 11/E/2014 e nella risoluzione n. 74/E/2015 ha precisato che i **condomìni minimi** che, non avendone l'obbligo, **non hanno nominato un amministratore e non possiedono un codice fiscale**, **possono ugualmente beneficiare della detrazione per i lavori di ristrutturazione delle parti comuni** .
In tali circostanze l'Agenzia delle entrate ha chiarito che:

- il **pa**gamento deve essere sempre effettuato mediante l'apposito bonifico bancario/postale (sul quale è operata la ritenuta d'acconto da parte di banche o Posta);
- in assenza del codice fiscale del condominio, i contribuenti possono inserire nei modelli di dichiarazione le spese sostenute riportando **il codice fiscale del condomino che ha effettuato il bonifico**.

Il contribuente dovrà dimostrare, in sede di controllo, che gli interventi sono stati effettuati **su parti comuni dell'edificio**; nel caso in cui per la presentazione della dichiarazione si avvale dell'assistenza di un Caf o di un intermediario abilitato, è tenuto ad esibire, oltre alla documentazione ordinariamente richiesta per comprovare il diritto alla agevolazione, **un'autocertificazione che attesti i lavori effettuati e che indichi i dati catastali degli immobili del condominio**.

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SU PARTI COMUNI ED IMMOBILE DI PROPRIETÀ DEL CONIUGE INCAPIENTE

Premesso che:

- la **circolare n. 121/E/1998** ha precisato che la detrazione prevista per gli interventi di ristrutturazione edilizia compete anche al **familiare convivente** del possessore o detentore dell'immobile sul quale sono effettuati i lavori;
- la **circolare n. 122/E/1999** ha chiarito che, ai fini della detrazione relativa alle spese sulle parti **condominiali**, nel caso in cui la **certificazione dell'Amministratore del condominio** indichi i dati relativi ad un solo condomino, mentre le spese per quel determinato alloggio sono state sostenute da altri soggetti, il contribuente, qualora ricorrano tutte le altre condizioni che comportano il riconoscimento del diritto alla detrazione, può fruirne a condizione che attesti sul documento comprovante il pagamento della quota relativa alla spese in questione il suo effettivo sostenimento e la percentuale di ripartizione;
- con il **Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 149646 del 2 novembre 2011**, è stato disposto che, nell'ipotesi di lavori su parti comuni di edifici residenziali, ogni contribuente è tenuto ad esibire **la delibera assembleare e la tabella millesimale di ripartizione delle spese**. Il citato Provvedimento non stabilisce le modalità con le quali i singoli condomini devono versare le somme al condominio; la **circolare n. 11/E/2014** precisa che nel caso di **lavori di ristrutturazione su parti comuni ed immobile di proprietà del coniuge incapiente** il contribuente, **coniuge convivente** del proprietario dell'immobile, **possa portare in detrazione** nella propria dichiarazione dei redditi le spese sostenute relative ai lavori condominiali **pagate con assegno bancario tratto sul conto corrente cointestato ai due coniugi**. Sul documento rilasciato dall'amministratore comprovante il pagamento della quota millesimale relativa alla spese in questione il coniuge convivente dovrà indicare i propri estremi anagrafici e l'attestazione dell'effettivo sostenimento delle spese.

Risoluzione n. 353/2008: l'Agenzia delle entrate **ha ammesso anche l'utilizzo del bonifico bancario on line.**

Nel caso in cui non sia stato possibile indicare nel bonifico bancario alcuni degli elementi essenziali richiesti (quali ad esempio il codice fiscale di chi ha effettuato il bonifico, o la partita Iva del beneficiario o gli estremi della norma di riferimento) la detrazione è ammessa a condizione che tali dati vengano comunicati al più presto alla banca, la quale a sua volta provveda all'invio telematico degli stessi all'Agenzia delle entrate.

Come precisato anche nella **risoluzione n. 1/E/2007**, nel caso di **acquisto di immobile ristrutturato**, il pagamento non deve **essere necessariamente effettuato mediante bonifico bancario**. È sufficiente, infatti, conservare il contratto di compravendita o il contratto di assegnazione dell'immobile.



APPROFONDIMENTO
RITENUTA D'ACCONTO SUI BONIFICI

L'articolo 25 del D.L. 78/2010, convertito con la L. 122/2011, ha imposto l'applicazione di **una ritenuta d'acconto del 10%** ai beneficiari dei bonifici bancari e postali effettuati dai contribuenti per ottenere le detrazioni d'imposta. La norma mira a combattere l'evasione e l'elusione fiscale da parte degli artigiani, lavoratori autonomi e aziende che effettuano i lavori di ristrutturazione negli edifici esistenti e che danno diritto alle detrazioni.

Il D.L. 98/2011 è intervenuto modificando l'articolo 25 del D.L. 78/2010, ed ha disposto la riduzione della ritenuta d'acconto dall'originario 10% al 4%.

La Legge di Stabilità 2015 ha disposto l'aumento della ritenuta d'acconto dal 4% all'8% sui bonifici.

Il "sostituto di imposta", cioè **il soggetto che opera la ritenuta** e la versa all'Erario non è, però, il committente dei lavori, ma le banche o le Poste alle quali arrivano i bonifici in accredito. Saranno dunque questi soggetti a dover:

- **operare le ritenute d'acconto**, con obbligo di rivalsa all'atto dell'accreditamento dei pagamenti;
- **versare all'erario la ritenuta d'acconto** entro il giorno 16 del mese successivo, utilizzando il modello F24 (codice tributo 1039);
- **rilasciare**, a chiusura dell'anno fiscale, **la certificazione delle ritenute effettuate**, la quale potranno essere scomputate dalle imposte sul reddito.

La circolare n. 40/E/2010 ha fornito una serie di chiarimenti in merito alle modalità applicative di tale adempimento:

- la ritenuta, effettuata dalla banca o dalle Poste, incide esclusivamente sull'imponibile della fattura e non sull'Iva. Dunque, partendo dal totale di ogni bonifico, **il sostituto d'imposta dovrà scorporare l'Iva**. **La ritenuta d'acconto va operata sul totale del bonifico, decurtato dell'Iva forfetizzata nella misura del 20%**. Essendo, infatti, diverse le aliquote a cui vanno assoggettati i differenti interventi, l'Agenzia delle entrate precisa che ci si deve sempre riferire all'aliquota più alta, e cioè al 20%.
- **nel caso in cui il corrispettivo sia già assoggettato ad una ritenuta d'acconto** (ad esempio i compensi di professionisti o i soggetti che forniscono prestazioni ai condomini), la circolare stabilisce che: "*al fine di evitare che le imprese e i professionisti che effettuano prestazioni di servizi o cessioni di beni per interventi di ristrutturazione edilizia o di riqualificazione energetica subiscano sullo stesso corrispettivo più volte il prelievo alla fonte,* ***dovrà essere applicata la sola ritenuta del 10% prevista dal predetto D.L. 78/2010***";
- **nel caso di pagamenti effettuati in valuta estera,** la ritenuta d'acconto va operata sugli importi convertiti in euro, sulla base del cambio di cui all'articolo 9, comma 2 del Tuir;
- la ritenuta deve essere operata anche su bonifici accreditati su c/c in Italia intestati a soggetti non residenti, i quali potranno scomputare la ritenuta subita dall'imposta eventualmente dovuta ovvero chiederne il rimborso ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 602/1973.



BONIFICO CON CAUSALE ERRATA

La **circolare n. 11/E/2014 ha precisato** che nell'ipotesi in cui l'indicazione nella **causale del bonifico** dei riferimenti normativi **della detrazione per la riqualificazione energetica** degli edifici in luogo di quella per **gli interventi di recupero del patrimonio edilizio** sia dovuta a un mero **errore materiale** e **non** abbia pregiudicato l'applicazione della ritenuta d'acconto, **la detrazione può comunque essere riconosciuta**, nel rispetto degli altri presupposti previsti dalla norma agevolativa.

Alla stessa conclusione si perviene anche nel **caso opposto** in cui, per un errore materiale, nella causale del bonifico siano stati indicati i riferimenti normativi degli interventi di recupero del patrimonio edilizio in luogo di quelli della detrazione per la riqualificazione energetica degli edifici, fermo restando il rispetto dei presupposti per la fruizione di quest'ultima detrazione.

SPESE PAGATE TRAMITE FINANZIAMENTO

Se i lavori sono stati **pagati da una società finanziaria** che ha concesso un finanziamento al contribuente, quest'ultimo potrà ugualmente richiedere l'agevolazione, in presenza degli altri presupposti, a condizione che:

- la società che concede il finanziamento paghi l'impresa che ha eseguito i lavori con **bonifico bancario o postale** da cui risultino tutti i dati previsti dalla legge (causale del versamento con indicazione degli estremi della norma agevolativa, codice fiscale del soggetto per conto del quale è eseguito il pagamento, numero di partita Iva del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato);
- il **contribuente sia in possesso della ricevuta del bonifico** effettuato dalla società finanziaria al fornitore della prestazione.

Ai fini della detrazione, l'anno di sostenimento della spesa sarà quello di effettuazione del bonifico da parte d ella finanziaria.

ADEMPIMENTI ANTE 13 MAGGIO 2011

Si riportano di seguito gli adempimenti che dovevano essere posti in essere per gli interventi iniziati prima del 13 maggio 2011:

- il contribuente deve aver trasmesso **la comunicazione preventiva di inizio lavori**, relativa ad ogni singola unità immobiliare iscritta al catasto o per la quale sia stata presentata domanda di accatastamento, in relazione alla quale s'intende fruire della detrazione.

La comunicazione, redatta su apposito modulo, deve riportare la data di inizio lavori e contenere, in allegato, la prescritta documentazione o, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti il possesso della documentazione stessa.

A decorrere dal 1° gennaio 2002, tutte le istanze devono essere inviate all'ufficio dell'Agenzia delle entrate, Centro Operativo di Pescara, Via Rio Sparto, 21 – 65100 Pescara.



La trasmissione del modulo di comunicazione al Centro Operativo di Pescara deve essere effettuata prima di iniziare i lavori, ma non necessariamente prima di aver effettuato tutti i pagamenti delle relative spese di ristrutturazione.



In caso di lavori di ristrutturazione e/o pagamenti a cavallo di due anni, non è necessario inviare una nuova comunicazione, anche se, ai fini della detrazione, le spese devono essere imputate all'anno nel corso del quale sono state sostenute (criterio di cassa).



Se ci sono una pluralità di soggetti aventi diritto alla detrazione, ma sul bonifico bancario che attesta il sostenimento delle spese è indicato il solo codice fiscale del soggetto che ha trasmesso il modulo di comunicazione al Centro Operativo di Pescara, la detrazione è consentita anche nell'ipotesi in cui non ci sia coincidenza tra intestazione della

fattura e ordinanti del bonifico bancario, se nell'apposito spazio della dichiarazione dei redditi viene esposto il codice fiscale già riportato sul bonifico bancario.

- le spese devono essere effettuate tramite **bonifico bancario o postale** da cui risulti la **causale del versamento**, **il codice fiscale del soggetto beneficiario** della detrazione ed il **numero di partita Iva** o il **codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato**, ai sensi del regolamento n. 41 del 18 febbraio 1998, attuativo delle norme dettate dall'articolo 1 della L. 449/1997;
- per le spese sostenute **a partire dal 4 luglio 2006** le fatture dell'impresa che esegue i lavori devono evidenziare, in maniera distinta, **il costo della manodopera utilizzata**;
- devono essere conservate le fatture o le ricevute fiscali che comprovano le spese sostenute.

Nel caso di interventi effettuati dal **detentore dell'immobile** (locatario, comodatario) devono essere presentati anche gli estremi di registrazione del contratto e la dichiarazione di consenso del proprietario per l'esecuzione dei lavori.



APPROFONDIMENTI
CESSIONE O DONAZIONE DELL'IMMOBILE

Nei casi di vendita o donazione dell'immobile prima che sia trascorso il periodo di godimento della detrazione, l'acquirente o il donatario acquisiscono il diritto di portare in detrazione le quote residue di credito non ancora utilizzate dal cedente.

In base al disposto **del comma 8 dell'articolo 16-*bis* del Tuir**, in caso di cessione dell'immobile, le quote di detrazione residua vengono trasferite, per la parte non ancora fruita, all'acquirente persona fisica, salvo diverso accordo tra le parti.

Come precisato dalla **circolare n. 19/E/2012**, nonostante la norma faccia riferimento alla vendita, si ritiene che il disposto normativo possa valere anche per le ipotesi di cessione a titolo gratuito.

Tale disposizione vale anche in caso di permuta, poiché in base all'articolo 1555 cod. civ., le norme stabilite per la vendita si applicano anche alla permuta.

Si ritiene che il diritto alla detrazione possa permanere in capo al cedente **solo se ciò è espressamente previsto nell'atto di compravendita.** In assenza di specifiche indicazioni nell'atto di trasferimento, si ritiene che le detrazioni residue competano all'acquirente.



Risoluzione n. 77/2009: il trasferimento della quota del 50% da un proprietario all'altro comporta il trasferimento dell'intera proprietà dell'immobile in capo ad un unico proprietario. In tal caso, pertanto, la detrazione spetta all'acquirente.



Nella **circolare n. 7/E/2017** è stato inoltre precisato che in **mancanza di tale specifico accordo nell'atto di trasferimento dell'immobile**, la conservazione in capo al venditore delle detrazioni non utilizzate può desumersi anche da **una scrittura privata**, **autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato**, **sottoscritta da entrambe le parti contraenti,** nella quale si dia atto che l'accordo in tal senso esisteva sin dalla data del rogito. Il comportamento dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi dovrà essere coerente con quanto indicato nell'accordo successivamente formalizzato.

COSTITUZIONE DI USUFRUTTO

In caso di **costituzione del diritto di usufrutto**, sia esso costituito a titolo oneroso o gratuito, le **quote di detrazione non fruite non si trasferiscono all'usufruttuario** ma rimangono **al nudo proprietario**. Ciò in quanto la previsione del trasferimento del beneficio fiscale prevista dal comma 8 dell'art. 16-*bis* del Tuir riguarda il caso di vendita, ipotesi alla quale in via di prassi è stata assimilata la donazione. In entrambi i casi si tratta di trasferimento dell'intera titolarità dell'immobile, caratteristica che non sussiste nelle ipotesi di costituzione di diritti reali.

In caso di **vendita dell'immobile** sul quale sono stati eseguiti i lavori e **contestuale costituzione del diritto di usufrutto**, le quote di detrazione non fruite dal venditore si **trasferiscono al nudo proprietario** in quanto a quest'ultimo si trasferisce la titolarità dell'immobile.



Circolare n. 24/E/2004: il trasferimento di **una quota dell'immobile** non è idoneo a determinare un analogo trasferimento del **diritto alla detrazione**, che avviene solo in presenza **della cessione dell'intero immobile**. Pertanto, qualora la vendita sia solo di una quota dell'immobile e non del 100%, l'utilizzo delle rate residue rimane in capo al venditore.

TRASFERIMENTO DELL'INQUILINO O DEL COMODATARIO

La **cessazione dello stato di locazione o comodato non** fa venire meno il diritto alla detrazione **in capo all'inquilino o al comodatario che ha eseguito gli interventi oggetto della detrazione**, i quali continueranno quindi a fruirne fino alla conclusione del periodo di godimento.

DECESSO DEL BENEFICIARIO DELLA DETRAZIONE

In tale situazione il diritto viene trasferito agli eredi a decorrere dall'anno in cui è avvenuto il decesso e in proporzione alle quote spettanti. Tuttavia, la Legge finanziaria 2003 ha disposto che in caso di decesso dell'avente diritto, la detrazione si trasmette per intero esclusivamente **all'erede che conservi la detenzione materiale diretta del bene**, la quale sussiste (come precisato nella circolare n. 24/2004) se l'erede può disporre del bene immediatamente e liberamente, anche se tale bene non è stato adibito ad abitazione principale.

Per il coniuge che ha rinunciato all'eredità e mantiene il solo diritto di abitazione, **la rinuncia all'eredità fa venir meno la condizione** di erede e, pertanto, egli non può usufruire delle residue quote di detrazione.

EROGAZIONE DI CONTRIBUTI

Nel caso in cui il contribuente abbia percepito **contributi o sovvenzioni pubbliche**:

- se il contributo viene erogato prima della dichiarazione dei redditi nella quale viene portata in detrazione la prima rata, in dichiarazione va riportato il valore netto, ovvero il contributo scorporato delle spese sostenute nell'anno.
- se il contributo viene erogato in anni successivi, il contribuente deve ridurre l'importo della rata scorporando il contributo dal totale delle spese sostenute e assoggettando a tassazione separata (quadro RM) l'importo per il quale non si poteva fruire della detrazione, relativo alle rate degli anni precedenti.

DECESSO DEL CONDUTTORE TRASFERIMENTO DELLA DETRAZIONE

La circolare n. 13/E/2013, richiamando la circolare n. 57/E/1998, ha dapprima ricordato che il conduttore detentore dell'immobile in base a un contratto di locazione può avvalersi, ricorrendone i presupposti, della detrazione in esame, precisando poi che, nel caso di decesso dell'avente diritto, "la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene".

Pertanto, solo l'erede del conduttore che subentri nella titolarità del contratto di locazione e che conservi la detenzione materiale e diretta del bene può portare in detrazione le rate residue.
Nel caso in cui il soggetto subentrante nel contratto di locazione non sia un erede del soggetto che aveva sostenuto le spese per recupero edilizio, la detrazione sarà persa.
Nella **circolare n. 7/E/2017** è stato inoltre precisato che:

- se **l'immobile è locato**, **non spetta la detrazione**, in quanto l'erede proprietario non ne può disporre;
- se l'immobile è a disposizione, la detrazione spetta in parti uguali agli eredi;
- se vi **sono più eredi**, qualora uno solo abiti l'immobile, **la detrazione spetta per intero a quest'ultimo**, non avendone più gli altri la disponibilità;
- se il **coniuge superstite**, titolare del solo diritto di abitazione, rinuncia all'eredità, non può fruire delle residue quote di detrazione, venendo meno la condizione di erede. In tale caso neppure gli altri eredi (figli) potranno beneficiare della detrazione se non convivono con il coniuge superstite, in quanto non hanno la detenzione materiale del bene.

L'Agenzia delle entrate nella **circolare n. 17/E/2015** ha ulteriormente precisato che la condizione della "*detenzione materiale e diretta del bene*" debba essere sussistere **non solo per l'anno dell'accettazione dell'eredità**, ma anche **per ciascun anno per il quale il contribuente intenda fruire delle residue rate di detrazione**. Nel caso in cui l'erede, che deteneva direttamente l'immobile, abbia **successivamente concesso in comodato o in locazione** l'immobile stesso, non potrà fruire delle rate di detrazione di competenza degli anni in cui l'immobile non è detenuto direttamente. Tuttavia, potrà beneficiare delle eventuali rate residue di competenza degli anni successivi al termine del contratto di locazione o di comodato, riprendendo la detenzione materiale e diretta del bene.

DECESSO DEL COMODATARIO E TRASFERIMENTO DELLA DETRAZIONE

Nel caso in cui in un **immobile di proprietà del figlio**, il genitore, titolare di un contratto di **comodato gratuito** regolarmente registrato abbia effettuato interventi di recupero del patrimonio edilizio, sostenendone le relative spese ed abbia fruito della detrazione prevista dall'articolo 16-*bis* del Tuir l'Agenzia delle entrate nella **circolare n. 18/E/2016** ha chiarito che a seguito della morte del genitore, il **figlio che riveste la qualifica di erede può portare in detrazione le rate residue** anche se già proprietario dell'immobile in questione.
Nel caso esaminato infatti, il *de cuius*, in qualità di comodatario, ha beneficiato della detrazione per le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati su un immobile che, essendo già di proprietà del figlio, non **rientra nell'asse ereditario**.
L'Agenzia ritiene comunque che **il figlio possa fruire delle quote residue** della detrazione spettante al *de cuius* anche se l'immobile oggetto degli interventi è già presente nel suo patrimonio, in quanto è erede del *de cuius* e, in qualità di proprietario dell'immobile, **ha titolo giuridico** che gli consente di fruire della detrazione. È necessario tuttavia, che **l'erede abbia la detenzione materiale** e diretta dell'immobile medesimo.
Analogo ragionamento vale anche nell'ipotesi di decesso del **familiare convivente** che ha sostenuto le spese relative ad interventi agevolabili effettuati sull'immobile di proprietà di altro familiare che ne diventa erede. Anche in tal caso, indipendentemente dalla circostanza che l'unità immobiliare fosse già presente nel suo patrimonio, **l'erede potrà continuare a fruire delle rate residue** della detrazione spettante al *de cuius* avendo un vincolo giuridico con l'immobile che gli consente di beneficiare dell'agevolazione (in quanto ne è proprietario) di cui deve avere la detenzione materiale e diretta.

SEPARAZIONE LEGALE E LAVORI SUCCESSIVI ALLA SEPARAZIONE

Nel **caso di separazione legale, la circolare n. 13/E/2013** precisa che la **sentenza di separazione** con cui è assegnato a un coniuge l'immobile intestato all'altro coniuge, costituisce, ricorrendone ogni altro pre-

supposto, **titolo idoneo per fruire della detrazione**. Quindi al coniuge assegnatario dell'immobile spetta il beneficio per le spese dallo stesso sostenute.

COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI PER SPESE SUPERIORI A 51.645,69 EURO

Come noto, per le spese di ristrutturazione sostenute **dal 26 giugno 2012, il limite di spesa sul quale calcolare la detrazione del 50% passa da 48.000 euro a 96.000**. Con la **circolare n. 21/E/2010**, la stessa l'Agenzia delle entrate aveva chiarito che la c**omunicazione** di cui al Decreto Interministeriale n. 41/1998, per **i lavori che superavano il limite di 51.645,69 euro**, non costituiva più un adempimento obbligatorio, in quanto il limite di spesa detraibile era al di sotto dell'importo stabilito. La questione ora è stata riproposta proprio in virtù dell'aumento dell'importo massimo agevolabile.

L'Agenzia nella **circolare n. 13/E/2013** ha chiarito che nell'ambito del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 149646 del 2 novembre 2011, tra i documenti la cui conservazione è necessaria al fine del controllo, sono indicati; la comunicazione preventiva all'Azienda sanitaria locale, le fatture e le ricevute fiscali, le ricevute dei bonifici di pagamento (di cui alle lettere b e c dell'articolo 1, comma 1, del regolamento), **mentre non viene richiesta la dichiarazione di esecuzione dei lavori**.

SOSTENIMENTO NEL 2012 DI SPESE PER IMPORTI CHE SUPERANO 96.000 EURO

Nel caso in cui un contribuente **abbia sostenuto nel corso del 2012** spese per un importo pari a **48.000 euro fino al 25/06/2012**, e spese per un importo pari a **96.000 euro dal 26/06/2012 al 31/12/2012**, la **circolare n. 13/E/2013 ha riconosciuto** al contribuente la facoltà di beneficiare della detrazione del 50% con riguardo alle spese sostenute nel 2012, a decorrere dal 26 giugno e fino al 31 dicembre 2012, in luogo della detrazione di quelle sostenute fino al 25 giugno 2012.

PERDITA DELL'AGEVOLAZIONE

La **detrazione non è riconosciuta,** e l'importo eventualmente fruito viene recuperato dagli uffici, quando:

- non è stata effettuata la comunicazione preventiva all'Asl competente, se obbligatoria;
- il pagamento non è stato eseguito tramite bonifico bancario o postale;
- non sono esibite le fatture o le ricevute che dimostrano le spese effettuate;
- non è esibita la ricevuta del bonifico;
- le opere edilizie eseguite non rispettano le norme urbanistiche ed edilizie Comunali;
- sono state violate le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e quelle relative agli obblighi contributivi. Per queste violazioni il contribuente non decade dal diritto all'agevolazione se è in possesso della dichiarazione di osservanza delle suddette disposizioni resa dalla ditta esecutrice dei lavori (ai sensi del D.P.R. 445/2000).

LA DETRAZIONE IRPEF PER INTERVENTI DI SISTEMAZIONE A VERDE DELLE AREE SCOPERTE

L'articolo 1 comma 12 della Legge di Bilancio 2017 ha previsto la possibilità di detrarre, nella misura del **36%** e **nel limite massimo di euro 5.000**, le spese sostenute **nell'anno 2018** per:

a) la "**sistemazione a verde**" di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
b) la **realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili**.



La **Legge di Bilancio 2019** ha prorogato l'agevolazione anche per le spese sostenute fino al **31.12.2019**.



Tra le spese che possono beneficiare della detrazione sono comprese anche quelle di **progettazione** e **manutenzione** connesse all'esecuzione di tali interventi.

Sono agevolabili le opere che si inseriscono in un intervento **relativo all'intero giardino o area interessata,** consistente nella **sistemazione a verde ex novo** o nel radicale **rinnovamento dell'esistente**.



Interventi minori quali l'acquisto di piante e altri vegetali in vasi è agevolabile a condizione che **faccia parte di un più ampio intervento di sistemazione a verde degli immobili residenziali.**

Non possono essere ammesse alla detrazione:
- le spese sostenute per la **manutenzione annuale** dei giardini preesistenti (potatura delle siepi o taglio dell'erba) in considerazione del fatto che "*le spese di progettazione e manutenzione sono agevolabili solo se connesse agli interventi di "sistemazione a verde" di aree scoperte private o condominiali di edifici esistenti*";
- i **lavori in economia**. Tale circostanza non esclude, tuttavia, che il contribuente possa rivolgersi a fornitori diversi per l'acquisto degli alberi/piante/arbusti/cespugli/specie vegetali e per la realizzazione dell'intervento, fermo restando che l'agevolazione spetta a condizione, come detto, che l'intervento di riqualificazione dell'area verde sia complessivo e ricomprenda anche le prestazioni necessarie alla sua realizzazione.

BENEFICIARI DELLA DETRAZIONE

Ai sensi dell'articolo 1 comma 12 della Legge di Bilancio 2018 l'agevolazione in esame consiste in una **detrazione ai fini Irpef**; non spetta quindi ai soggetti Ires.

Possono quindi fruire della detrazione coloro che **possiedono** l'unità immobiliare sulla quale sono eseguiti gli interventi in base a un **titolo di proprietà** (compresa la nuda proprietà) o in base ad un **diritto reale di godimento**, quale l'uso, l'usufrutto, l'abitazione o il diritto di superficie.

Parimenti possono beneficiare della detrazione, anche coloro che **detengono** l'unità immobiliare sulla quale sono eseguiti gli interventi sulla base di un **contratto di locazione o di comodato**. La detrazione spetta ai soggetti che abbiano sostenuto le spese, nella misura in cui le stesse siano effettivamente rimaste a loro carico.



Data l'analogia tra il comma 12 e l'articolo 16-*bis* del Tuir che disciplina gli interventi di recupero del patrimonio edilizio si ritiene che tra i **soggetti beneficiari** della detrazione possono essere ricompresi anche gli imprenditori individuali, le società semplici e le società di persone; se l'intervento è realizzato su unità immobiliari residenziali adibite **promiscuamente** all'esercizio dell'arte o della professione, ovvero all'esercizio dell'attività commerciale, la **detrazione spettante è ridotta al 50%.**

IMMOBILI INTERESSATI

L'agevolazione viene riconosciuta per interventi su **edifici esistenti** e **non risultano quindi agevolabili** le spese sostenute per interventi su aree scoperte di **immobili in costruzione**; inoltre la detrazione setta anche per le spese sostenute per interventi effettuati **sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali** di cui agli articoli 1117 e 1117-*bis* del cod. civ., fino ad un importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo.

AMMONTARE DELLA DETRAZIONE

La detrazione, nella misura del **36%**, è fruibile fino ad un **ammontare complessivo delle spese sostenute** non superiore a **5.000,00 euro per unità immobiliare** e deve essere ripartita in **10 quote annuali** di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.
Conseguentemente, la **detrazione Irpef massima ottenibile**, quindi, sarà pari a **1.800,00 euro** da ripartire in **dieci rate annuali di pari importo** (ossia 180,00 euro all'anno).
Per gli interventi effettuati su **parti comuni condominiali** la detrazione spetta fino ad un importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo: in tale ipotesi la detrazione spetta al singolo condòmino nel **limite della quota a lui imputabile** a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

ADEMPIMENTI

La detrazione spetta a condizione che i **pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni:** sul punto l'Agenzia ha chiarito che i pagamenti possano essere effettuati a mezzo di **assegni bancari**, **postali o circolari** non trasferibili o con modalità informatizzate quali, ad esempio, **carte di credito**, **bancomat** e **bonifici**.
Si precisa poi che trovano applicazione, anche per il bonus verde, le disposizioni contenute nei commi 6 e 8 dell'articolo 16-*bis* del Tuir, pertanto:

- la **detrazione è cumulabile con le agevolazioni già previste sugli immobili oggetto di vincolo** ai sensi del D.Lgs. 42/2004 **ridotte nella misura del 50%**;
- in caso di **vendita** dell'unità immobiliare sulla quale è stato realizzato l'intervento, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è t**rasferita** per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare. In caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.

SEZIONE III-A – MODALITÀ DI COMPILAZIONE


SEZIONE III A - SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO, PER MISURE ANTISISMICHE E BONUS VERDE

	ANNO (1)	TIPOLOGIA (2)	CODICE FISCALE (3)	Interventi particolari (4)	Acquisto, eredità o donazione (5)	Numero rata (8)	IMPORTO SPESA (9)	N. d'ordine immobile (10)
E41							,00	
E42							,00	
E43							,00	

La **sezione III del quadro E** si divide in tre parti:

- la **sezione III-A**, in cui devono essere indicate le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per misure antisismiche e bonus verde. Nell'ambito di tale sezione vi è la colonna 10 denominata "n. d'ordine immobile", per individuare un immobile e collegarlo ad un rigo della sezione III B;

- la **sezione III-B**, in cui devono essere indicati i dati catastali identificativi degli immobili e altri dati necessari per fruire delle detrazioni sui lavori iniziati a decorrere dal 2011;
- la **sezione III-C**, in cui devono essere indicate le spese per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo di un immobile oggetto di ristrutturazione, le spese per l'arredo dell'abitazione principale delle giovani coppie, l'Iva per l'acquisto dell'abitazione in classe A o B, per le quali è riconosciuta una detrazione del 50%.



Nella **sezione III-C** devono essere indicate le spese sostenute per il riscatto di periodi non coperti da contribuzione e per l'installazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici.



- per ciascuna annualità e per ogni singola unità immobiliare oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio, deve essere compilato un singolo rigo. Allo stesso modo deve essere compilato un distinto rigo per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali;
- vanno indicate non solo le spese sostenute nell'anno 2019, ma anche le spese sostenute negli anni precedenti le cui rate non sono ancora concluse.

SEZIONE III-A: righi da E41 a E43 COLONNA 1

Nella **colonna 1**, va indicato l'anno in cui sono state sostenute le spese (dal 2010 al 2019).



Nel caso di acquisto di unità immobiliari facente parte di fabbricati interamente ristrutturati, va indicata la data di fine lavori, se successiva alla data del rogito.

SEZIONE III-A: righi da E41 a E43 COLONNA 2

La **colonna 2** deve essere compilata solo se le spese sono state sostenute **nel 2012**, oppure **dal 2013 al 2019 nel caso di interventi relativi all'adozione di misure antisismiche.**
In particolare:

- va indicato il **codice "2"** per le spese sostenute dal 1° gennaio 2012 al 25 giugno 2012 (per le quali spetta una detrazione pari al 36%);
- va indicato il **codice "3"** per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2012 (detrazione 50%);
- va indicato il **codice "4"** per le spese sostenute **dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2016**, per interventi relativi **all'adozione di misure antisismiche su edifici** ricadenti nelle zone antisismiche ad alta pericolosità, riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive (il soggetto che presta assistenza fiscale calcolerà la detrazione **nella misura del 65%**, su un ammontare massimo di spesa **di 96.000 euro);**

- va indicato il **codice "5"** spese sostenute dal 2017 e al 2019 per interventi relativi all'adozione di **misure antisismiche** su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (**detrazione del 50%**) e nella zona sismica 3;
- va indicato il **codice '6'** spese sostenute dal 2017 e al 2019 per interventi relativi all'adozione di **misure antisismiche** su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità e nella zona sismica 3, dalla cui adozione derivi una riduzione del rischio sismico che determini **il passaggio ad una classe di rischio inferiore** (**detrazione del 70%**);
- va indicato il **codice '7'** spese sostenute dal 2017 e al 2019 per interventi relativi all'adozione di **misure antisismiche** su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità e nella zona sismica 3, dalla cui adozione derivi una riduzione del rischio sismico che determini **il passaggio a due classi di rischio inferiore** (**detrazione dell'80%**);
- va indicato il **codice '8'** spese sostenute dal 2017 e al 2019 per interventi relativi all'adozione di **misure antisismiche sulle parti comuni di edifici condominiali** ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità e nella zona sismica 3, dalla cui adozione derivi una riduzione del rischio sismico che determini **il passaggio ad una classe di rischio inferiore** (**detrazione del 75%**);
- va indicato il **codice '9'** spese sostenute dal 2017 e al 2019 per interventi relativi all'adozione di **misure antisismiche sulle parti comuni di edifici condominiali** ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità e nella zona sismica 3, riferite a costruzioni adibite ad abitazione o ad attività produttive, dalla cui adozione derivi una riduzione del rischio sismico che determini **il passaggio a due classi di rischio inferiore** (**detrazione dell'85%**);
- va indicato il **codice '10'** spese sostenute dal 2017 e al 2019 per **l'acquisto di unità immobiliari facenti parte di edifici ricostruiti** ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1 ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2006, la cui ricostruzione ha comportato **il passaggio ad una classe di rischio inferiore** (**detrazione del 75%);**
- va indicato il **codice '11'** spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019 per **l'acquisto di unità immobiliari facenti parte di edifici ricostruiti** ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1 ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2006, la cui ricostruzione ha comportato **il passaggio a due classi di rischio inferiore** (**detrazione dell'85%**);
- va indicato il **codice '12'** per le spese sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2019 di "**sistemazione a verde**" di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi; realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili;
- va indicato il **codice '13'** spese sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2019 per spese di "**sistemazione a verde**" sostenute **per interventi effettuati sulle parti comuni** esterne degli edifici condominiali.

SEZIONE III-A: righi da E41 a E43 COLONNA 3

Per gli interventi effettuati dopo l'entrata in vigore della norma che ha soppresso l'obbligo dell'invio della comunicazione al Centro Operativo di Pescara, la colonna 3 deve essere compilata solo nei seguenti casi:

Lavori su parti comuni condominiali:
nel caso di **interventi effettuati su parti comuni condominiali**, i singoli condomini devono indicare in questa colonna il codice fiscale del condominio e devono barrare la casella di colonna 2 "Condominio" di uno dei righi da E51 a E53, **senza riportare i dati catastali identificativi dell'immobile**, in quanto

tali dati saranno indicati dall'amministratore di condominio nel quadro K della propria dichiarazione dei redditi. Per interventi iniziati prima del **14 maggio 2011**, i condomini devono indicare il codice fiscale del condominio o della cooperativa senza compilare la sezione III B.
Per gli interventi su parti comuni di un **condominio minimo** per cui non è stato richiesto il codice fiscale, i contribuenti, per beneficiare della detrazione per gli interventi edilizi e per gli interventi di riqualificazione energetica, per la quota di spettanza, **indicano il codice fiscale del condomino che ha effettuato il bonifico**.
In tal caso, il contribuente esibirà al CAF o agli altri intermediari abilitati, oltre alla documentazione ordinariamente richiesta per comprovare il diritto alla detrazione, **un'autocertificazione** che attesti la natura dei lavori effettuati e indichi i dati catastali delle unità immobiliari facenti parte del condominio.

Interventi da parte di soggetti di cui all'articolo 5 del Tuir:
con riferimento agli interventi effettuati dal 14 maggio 2011 da parte di uno dei soggetti di cui all'articolo 5 del Tuir (es. società di persone), i soggetti cui si imputano i redditi devono indicare in questa colonna il codice fiscale della società o ente e devono riportare i dati catastali identificativi dell'immobile nella sezione III-B del quadro E.

Comunicazione al Centro Operativo di Pescara:
per gli interventi iniziati **prima del 14 maggio 2011**, in questa colonna va indicato il codice fiscale del soggetto che ha inviato, eventualmente anche per conto del dichiarante, **la comunicazione al Centro Operativo di Pescara** (ad esempio, il comproprietario o contitolare di diritti reali sull'immobile, le società semplici e gli altri enti indicati nell'articolo 5 del Tuir). La colonna non va compilata se la comunicazione è stata effettuata dal dichiarante.

Acquisto o assegnazione di immobili ristrutturati:
con riferimento all'acquisto o all'assegnazione di unità immobiliari che fanno parte di edifici ristrutturati, deve essere indicato il codice fiscale dell'impresa di costruzione o ristrutturazione o della cooperativa che ha effettuato i lavori.

SEZIONE III-A: righi da E41 a E43
COLONNA 4

La **colonna 4** deve essere compilata esclusivamente in situazioni particolari, indicando il relativo codice:
- **codice "1"**, nel caso di spese sostenute per lavori iniziati in anni precedenti ed ancora in corso in tale anno. Per calcolare il limite massimo di spesa detraibile occorre tenere conto delle spese sostenute in anni precedenti;
- **codice "4"**, nel caso di acquisto o assegnazione di immobili ristrutturati per i quali spetta una detrazione del 25% del prezzo di vendita o di assegnazione.



Il contribuente che non rientra nei casi precedenti non deve indicare alcun codice.

SEZIONE III-A : righi da E41 a E43
COLONNA 5



La **colonna 5** deve essere compilata solamente da:
- **contribuenti** che hanno **ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l'immobile nel 2019**, da una persona che aveva rateizzato la spesa sostenuta in anni precedenti, nella misura ordinaria di 10 rate

SEZIONE III-A: righi da E41 a E43
COLONNA 8

Nella **colonna 8** va indicato il numero della rata che **si utilizza per il 2019**.
Per le spese sostenute nel 2019, va indicato il numero "1" nella casella relativa alla ripartizione della spesa in 10 rate.

SEZIONE III-A: righi da E41 a E43
COLONNA 9

Nella **colonna 9** va indicato **l'intero importo delle spese sostenute nell'anno**, riportato in colonna 1.

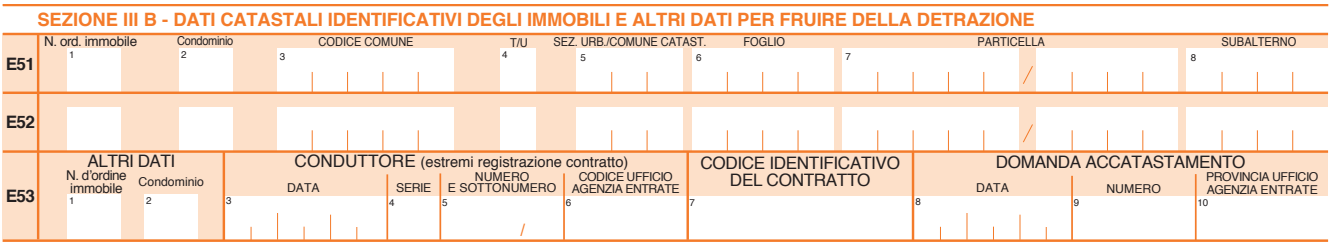
Nel **caso di acquisto o assegnazione di immobili ristrutturati** (codice "4" in colonna 4), l'importo da indicare è pari al 25% del prezzo di acquisto.
Nel caso di **spese sostenute per lavori che proseguono in più anni** (codice "1" in colonna 4), se le spese sostenute nel 2019 riguardano la prosecuzione di un intervento iniziato in anni precedenti su una singola unità immobiliare posseduta da un unico proprietario, l'importo da indicare nella colonna 9 non può essere superiore alla differenza tra 96.000 euro e quanto speso negli anni pregressi dal contribuente, in relazione allo stesso intervento:
- nel caso di **spese sostenute da più soggetti** è necessario rapportare la spesa alla **percentuale di sostenimento** di ciascuno nel limite massimo consentito (€ 48.000/€ 96.000);
- nel caso di interventi su un **immobile e relativa pertinenza** il limite massimo di spesa (€ 48.000/ € 96.000) va inteso complessivamente;
- per gli **acquisti o le assegnazioni di immobili facenti parte di edifici ristrutturati e per la realizzazione di box o posti auto pertinenziali, effettuati fino al 2017**, se si intende fruire anche della detrazione del 50% dell'Iva pagata al costruttore (rigo E59), dall'importo delle spese sostenute va sottratta l'Iva pagata (50%);
- nel caso di **acquisto di immobili ricostruiti** (codice "10" o "11" in colonna 2, l'importo da indicare è pari al prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita.

SEZIONE III-A: righi da E41 a E43
COLONNA 10

Per le spese sostenute **nel 2019**, deve essere compilata la colonna 10 e la successiva sezione III-B, relativa ai dati identificativi dell'immobile oggetto dei lavori.
Nella **colonna 10 va riportato un numero progressivo**, per identificare l'immobile oggetto degli interventi di ristrutturazione. Lo stesso numero va indicato anche nella colonna 1 della seguente sezione III-B.
Se **sono stati effettuati più interventi** sullo stesso immobile e, quindi, sono stati compilati più righi della sezione III-A, nella colonna 10 va riportato lo stesso numero d'ordine identificativo per tutti i righi compilati per il medesimo immobile e va compilato un unico rigo nella sezione III-B. Gli interventi su parti comuni condominiali devono, comunque, essere individuati con uno specifico numero progressivo.

SEZIONE III-B

DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DEGLI IMMOBILI E ALTRI DATI PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE



ASPETTI GENERALI

La **sezione III-B** deve essere compilata in relazione ai lavori iniziati a partire dal 2011, per evidenziare gli interventi di recupero del patrimonio edilizio per i quali è stato eliminato l'obbligo della comunicazione al Centro operativo di Pescara e per i quali, pertanto, **vanno indicati i dati catastali identificativi degli immobili** e gli altri **dati necessari per fruire della detrazione**.

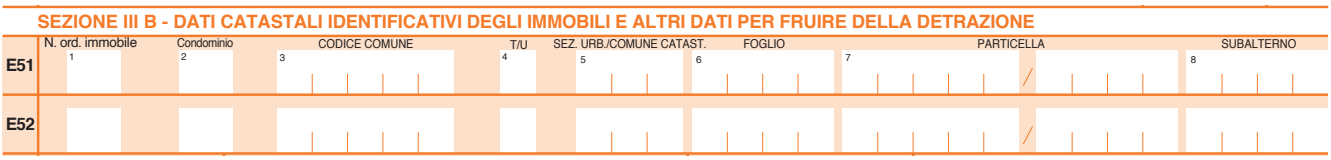
La sezione **deve essere compilata** per le **spese sostenute nel 2019**; mentre per le **spese sostenute negli anni precedenti (dal 2011 al 2018), non è obbligatorio** indicare nuovamente i dati identificativi degli immobili, se questi sono già stati riportati nelle dichiarazioni dei redditi presentate con riferimento a tali anni d'imposta.
Se i righi disponibili non sono sufficienti, va compilato un modulo aggiuntivo.

La sezione si compone di **tre righi, da E51a E53:**
- i **righi E51 e E52** sono destinati all'indicazione dei dati catastali identificativi degli immobili;
- il **rigo E53** è destinato all'indicazione degli "altri dati", quali; gli estremi di registrazione del contratto di locazione o comodato, nel caso in cui i lavori siano stati eseguito dall'inquilino o dal comodatario, oppure i dati relativi alla domanda di accatastamento, nel caso in cui l'immobile nel quale sono stati effettuati i lavori non sia stato ancora censito al momento della presentazione della dichiarazione.

SEZIONE III-B – MODALITÀ DI COMPILAZIONE

SEZIONE III-B: righi E51 e E52

DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DEGLI IMMOBILI

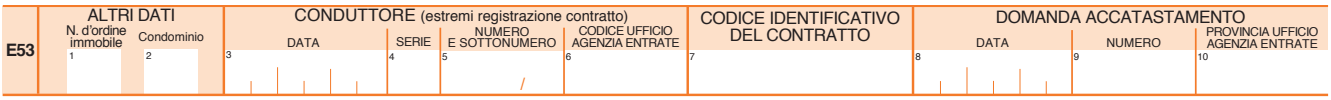


In particolare nella sezione vanno riportati:

- **colonna 1 (N. d'ordine immobile):**
  va indicato il numero progressivo, che **identifica l'immobile** oggetto degli interventi di ristrutturazione, già **indicato nella colonna 10 della Sezione III A del quadro E**. Nel caso in cui siano stati effettuati più interventi con riferimento allo stesso immobile e, quindi, siano stati compilati più righi della Sezione III A, indicando lo stesso numero d'ordine nella colonna 10, nella presente sezione deve essere compilato un solo rigo;
- **colonna 2 (Condominio):**
  la colonna deve essere barrata nel caso di **interventi effettuati su parti comuni condominiali**. I singoli condomini, barrando questa casella, dichiarano che la spesa riportata nella sezione III-A del quadro E si riferisce ad interventi effettuati su parti comuni condominiali. **Pertanto, non devono essere compilate** le successive colonne dei righi E51 e E52, relative ai dati catastali dell'immobile, in quanto tali dati saranno indicati dall'amministratore di condominio nel quadro K (o AC se Modello Redditi) della propria dichiarazione dei redditi.
- **colonna 3 (Codice Comune):**
  va indicato il **codice catastale del comune** dove è situata l'unità immobiliare. Il codice Comune può essere, a seconda dei casi, di quattro o cinque caratteri, come indicato nel documento catastale;
- **colonna 4 (Terreni/Urbano):**
  va indicato **'T'** se l'immobile è censito nel catasto terreni ed **'U'** se l'immobile è censito nel catasto edilizio urbano;
- **colonna 5 (Sezione Urbana/Comune Catastale):**
  vanno riportate le lettere o i numeri indicati nel documento catastale, se presenti. Per gli immobili siti nelle zone in cui vige il sistema tavolare, deve essere indicato il codice "Comune catastale";
- **colonna 6 (Foglio):**
  specificare il numero di foglio indicato nel documento catastale;
- **colonna 7 (Particella):**
  riferita al numero di particella, indicato nel documento catastale, che può essere composto di due parti, rispettivamente, di cinque e quattro cifre, separati da una barra spaziatrice. Se la particella è composta da una sola serie di cifre, quest'ultima va riportata nella parte a sinistra della barra spaziatrice;
- **colonna 8 (Subalterno):**
  se presente, va indicato il numero di subalterno presente sul documento catastale;

SEZIONE III-B: rigo E53

ALTRI DATI



Nel caso in cui **i lavori per i quali si vuole usufruire della detrazione** siano effettuati **dal conduttore (o comodatario)**, devono essere indicati, **oltre ai dati catastali identificativi dell'immobile** (compilando i righi E51 e E52). **anche gli estremi di registrazione del contratto di locazione o di comodato** (colonne da 3 a 6 del rigo E53 o colonna 7 se in possesso del codice identificativo del contratto).
Se **l'immobile non è ancora stato censito** al momento di presentazione della dichiarazione, devono essere **riportati gli estremi della domanda di accatastamento** (colonne da 8 a 10 del rigo E53).
In particolare, vanno indicati alimentate le seguenti colonne:

- **colonna 1 (N. d'ordine immobile):**
  relativa al numero progressivo che identifica l'immobile oggetto degli interventi di ristrutturazione, già indicato nella colonna 10 della sezione III A del quadro E. Nella presente sezione deve essere compilato un solo rigo nel caso in cui siano stati effettuati più interventi con riferimento allo stesso immobile e, quindi, siano stati compilati più righi della sezione III A indicando lo stesso numero d'ordine nella colonna 10.
- **colonna 2 (Condominio):**
  per la quale devono essere seguite le istruzioni relative alla colonna 2 dei righi E51 e E52. Se è barrata questa casella, non devono essere compilate le successive colonne del rigo E53.

Conduttore - Estremi di registrazione del contratto di locazione o comodato
I dati possono essere ricavati:

- dal contratto di locazione o di comodato registrato presso l'Ufficio;
- dalla ricevuta rilasciata dai servizi telematici nel caso di registrazione tramite Siria, Iris, 'Locazioni web' o 'Contratti online' e RLI.
- **colonna 3 (Data)**: riferita alla data di registrazione del contratto;
- **colonna 4 (Serie)**: riferita al codice relativo alla modalità di registrazione ovvero:
  - "1T": registrazione telematica tramite pubblico ufficiale;
  - "3": registrazione del contratto presso l'ufficio dell'Agenzia delle entrate;
  - "3P": registrazione telematica tramite Siria e Iris;
  - "3T": registrazione telematica tramite altre applicazioni (Locazioni web, contratti online e RLI);
  - "3A, 3B": codici di serie in uso in passato presso gli uffici.
- **colonna 5 (Numero e sottonumero)**: riguardante il numero e l'eventuale sottonumero di registrazione del contratto;
- **colonna 6 (Codice Ufficio Agenzia Entrate)**: relativo al codice identificativo dell'Ufficio dell'Agenzia delle entrate presso il quale è stato registrato il contratto. I codici degli uffici dell'Agenzia delle entrate sono reperibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it, nell'apposita Tabella presente nella sezione relativa ai contratti di locazione;
- **colonna 7** (**Codice identificativo del contratto**): va indicato il **codice identificativo del contratto** composto da 16 o 17 caratteri e reperibile nella copia del modello di richiesta di registrazione del contratto restituito dall'ufficio o, per i contratti registrati per via telematica, nella ricevuta di registrazione.

Se sono state compilate le colonne da 3 a 6 **questa colonna non va compilata**.

Domanda di accatastamento
Se l'immobile non è ancora stato censito al momento di presentazione della dichiarazione devono essere riportati gli estremi della domanda di accatastamento.

- **colonna 8 (Data)**: riguardante la data di presentazione della domanda di accatastamento;
- **colonna 9 (Numero)**: riferita al numero della domanda di accatastamento.
- **colonna 10 (Provincia Ufficio Agenzia Territorio):** concernente la sigla della Provincia in cui è situato l'Ufficio Provinciale dell'Agenzia del Territorio presso il quale è stata presentata la domanda.

CASI PRATICI DI COMPILAZIONE

ESEMPIO DI COMPILAZIONE
SPESE DI RISTRUTTURAZIONE SOSTENUTE NEL 2019

Due **contribuenti sono comproprietari al 50%** di un immobile ed hanno sostenuto nel corso del 2019 65.000 euro per la sua ristrutturazione. La spesa è stata sostenuta per il 70% da fratello A e per la restante parte dal fratello B.
L'importo della spesa complessiva, pari a 65.000 euro non supera il limite massimo agevolabile, che ammonta a 96.000 euro per ciascuna immobiliare.
Pertanto, la detrazione dovrà essere calcolata sul totale della spesa sostenuta, rapportata alle quote di spesa riferite a ciascun contribuente.

Il fratello A compilerà così il quadro E:

Nella **colonna 1** va indicato l'anno di sostenimento della spesa.
La **colonna 2** non deve essere compilata.
La **colonna 3** non deve essere compilata.

Nella **colonna 9** va indicato l'importo della spesa sostenuta nell'anno, così determinato: € 65.000 * 70% (percentuale di sostenimento della spesa) = € 45.500.

SEZIONE III A - SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO, PER MISURE ANTISISMICHE E BONUS VERDE

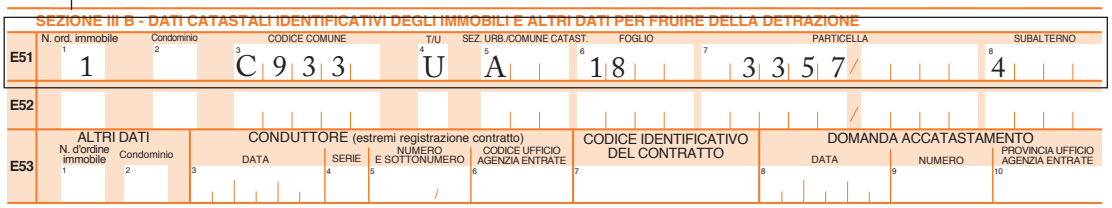
	ANNO (1)	TIPOLOGIA (2)	CODICE FISCALE (3)	Interventi particolari (4)	Acquisto, eredità o donazione (5)	Numero rata (8)	IMPORTO SPESA (9)	N. d'ordine immobile (10)
E41	2019					1	45.500 ,00	1
E42							,00	
E43							,00	

Alla **colonna 8** (numero rate: 10), va indicato "1", in quanto è la prima delle rate portate in detrazione

Alla **colonna 10**, per le spese **sostenute nel 2019**, va indicato un numero progressivo per identificare l'immobile oggetto degli interventi di ristrutturazione, che sarà riportato anche nella colonna 1 della sezione III-B

Nella sezione III- B, per fruire della detrazione, dovranno essere riportati i dati catastali identificativi degli immobili:

Nella colonna 1 va indicato il numero il numero progressivo che identifica l'immobile oggetto degli interventi di ristrutturazione, indicato nella colonna 10 della sezione III A.
La colonna 2 non deve essere compilata, mentre nelle colonne successive vanno riportati i dati catastali dell'immobile oggetto della ristrutturazione

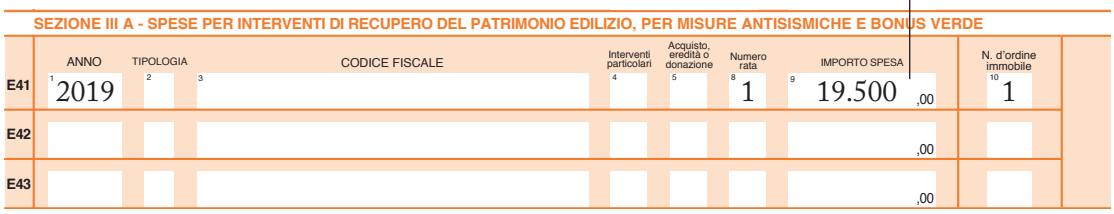


Il soggetto che presta assistenza fiscale dovrà così calcolare la detrazione spettante:
€ 45.500 /10 (rate) = € 4.550
€ 4.550 * 50% = € 2.275
ed indicarla **nel rigo 29 del modello 730-3**:

CALCOLO DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA		1 DICHIARANTE	2 CONIUGE
21	Detrazione per coniuge a carico	,00	,00
22	Detrazione per figli a carico	,00	,00
23	Ulteriore detrazione per figli a carico	,00	,00
24	Detrazione per altri familiari a carico	,00	,00
25	Detrazione per redditi di lavoro dipendente	,00	,00
26	Detrazione per redditi di pensione	,00	,00
27	Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi	,00	,00
28	Detrazione oneri ed erogazioni liberali	,00	,00
29	Detrazione spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e per misure antisismiche	2.275 ,00	,00
30	Detrazione spese arredo immobili ristrutturati	,00	,00
31	Detrazione spese per interventi di risparmio energetico	,00	,00
32	Detrazione spese arredo immobili giovani coppie	,00	,00

Il fratello B compilerà così il quadro E:

Alla **colonna 9** va indicato l'importo della spesa sostenuta nell'anno, così determinato:
€ 65.000 * 30% (percentuale di sostenimento della spesa) = € 19.500.



Il soggetto che presta assistenza fiscale dovrà così calcolare la detrazione spettante:
€ 19.500 /10 (rate) = € 1.950
€ 1.950 * 50% = € 975
e indicarla **nel rigo 29 del modello 730-3**

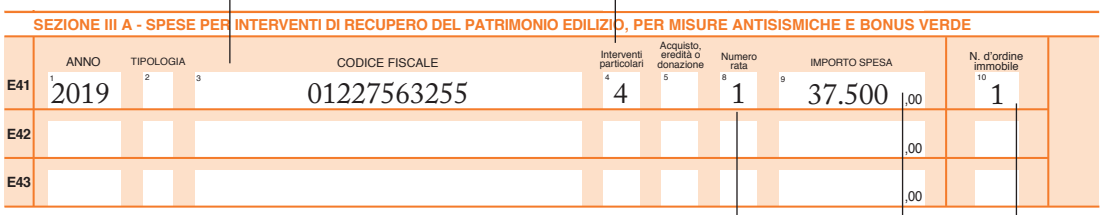
ESEMPIO DI COMPILAZIONE
SPESE ACQUISTO DI IMMOBILE RISTRUTTURATO

Un contribuente ha acquistato in data 30 aprile 2019 un'unità immobiliare facente parte di un edificio interamente sottoposto a intervento di restauro e di risanamento conservativo da parte della stessa impresa di costruzione e ristrutturazione. Il prezzo pattuito corrisposto all'atto del rogito notarile ammonta ad 150.000 euro.
Il contribuente potrà godere della detrazione del 50%, su un importo pari al 25% del prezzo di acquisto.

Il contribuente compilerà così il quadro E della sua dichiarazione dei redditi:

Alla **colonna 1** va indicato l'anno di sostenimento della spesa.
La **colonna 2** non deve essere compilata
Alla **colonna 3** deve essere indicato il codice fiscale dell'impresa di costruzione o ristrutturazione che ha eseguito i lavori

Alla **colonna 4** va riportato il codice "4" che identifica il caso di spese sostenute per l'acquisto di immobili ristrutturati



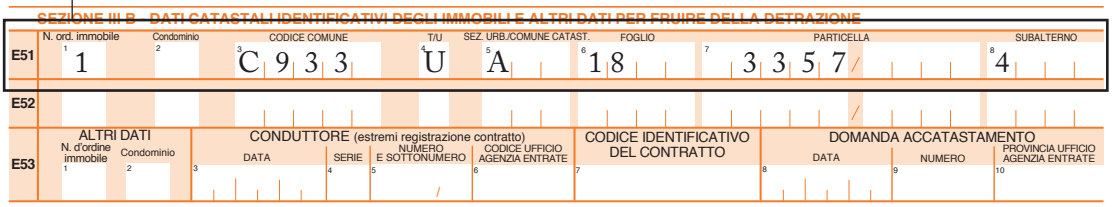
Va indicato il numero della rata per la quale il contribuente intende fruire della detrazione. **Nel nostro esempio sarà la prima di dieci rate**.

Alla **colonna 9**, nel caso di spese sostenute per l'acquisto di immobili ristrutturati, va indicato **l'importo pari al 25% del prezzo di acquisto.**
€ 150.000 * 25% = € 37.500

Alla **colonna 10**, per le spese **sostenute nel 2019**, va indicato un numero progressivo per identificare l'immobile oggetto degli interventi di ristrutturazione, che sarà riportato anche nella colonna 1 della sezione III-B

Nella sezione III- B, per fruire della detrazione, dovranno essere riportati i dati catastali identificativi degli immobili:

Alla **colonna 1** va indicato il numero il numero progressivo che identifica l'immobile oggetto degli interventi di ristrutturazione, indicato nella colonna 10 della sezione III A
La **colonna 2 non deve essere compilata**, mentre **nelle colonne successive** vanno riportati i dati catastali dell'immobile oggetto della ristrutturazione



Il soggetto che presta assistenza fiscale dovrà così calcolare la detrazione spettante:
€ 37.500 /10 (rate) = € 3.750
€ 3.750 * 50% = € 1.875
e indicarla **nel rigo 29 del modello 730-3**:

CALCOLO DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA		1 DICHIARANTE	2 CONIUGE
21	Detrazione per coniuge a carico	,00	,00
22	Detrazione per figli a carico	,00	,00
23	Ulteriore detrazione per figli a carico	,00	,00
24	Detrazione per altri familiari a carico	,00	,00
25	Detrazione per redditi di lavoro dipendente	,00	,00
26	Detrazione per redditi di pensione	,00	,00
27	Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi	,00	,00
28	Detrazione oneri ed erogazioni liberali	,00	,00
29	Detrazione spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e per misure antisismiche	1.875 ,00	,00
30	Detrazione spese arredo immobili ristrutturati	,00	,00
31	Detrazione spese per interventi di risparmio energetico	,00	,00
32	Detrazione spese arredo immobili giovani coppie	,00	,00

ESEMPIO DI COMPILAZIONE
PROSECUZIONE DI INTERVENTI DI ANNI PRECEDENTI

Un **contribuente ha sostenuto le seguenti spese per la ristrutturazione dell'immobile:**
anno 2018: spese sostenute: 60.000 euro
anno 2019: prosecuzione del medesimo intervento: 40.000 euro

Il contribuente compilerà così il **quadro E** della sua dichiarazione dei redditi:

Alla **colonna 1** va indicato l'anno di sostenimento della spesa.
La **colonna 2** non deve essere compilata.
La **colonna 3** non deve essere compilata

In corrispondenza del rigo E42 **nella colonna 4** va indicato il codice "1" che identifica spese relative ad interventi iniziati in anni precedenti ancora in corso

SEZIONE III A - SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO, PER MISURE ANTISISMICHE E BONUS VERDE

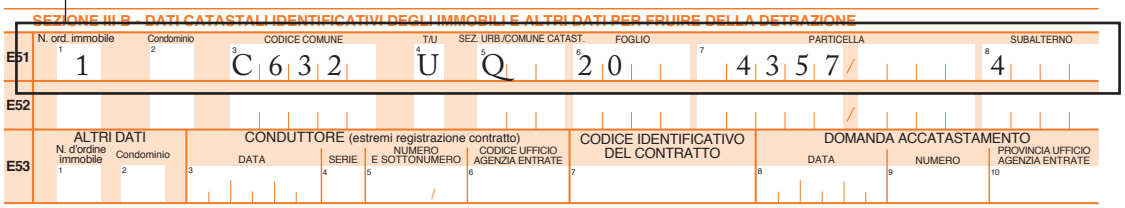
	1 ANNO	2 TIPOLOGIA	3 CODICE FISCALE	4 Interventi particolari	5 Acquisto, eredità o donazione	8 Numero rata	9 IMPORTO SPESA	10 N. d'ordine immobile
E41	2018					2	60.000 ,00	
E42	2019			1		1	36.000 ,00	1
E43							,00	

Alla **colonna 9** va indicato l'importo della spesa sostenuta nell'anno così determinato:
€ 96.000 (limite massimo) - € 60.000 (somma complessiva della spesa sostenuta nel 2018) = **€ 36.000. Sulla parte residua della spesa sostenuta nel 2019 il contribuente non godrà di alcuna detrazione**

Alla **colonna 8** va indicato il numero della rata che il contribuente **utilizza per l'anno 2019**

Nella sezione III- B, per fruire della detrazione, dovranno essere riportati i dati catastali identificativi degli immobili:

Alla **colonna 1** va indicato il numero il numero progressivo che identifica l'immobile oggetto degli interventi di ristrutturazione indicato nella colonna 10 della sezione III A
La **colonna 2 non deve essere compilata**, mentre **nelle colonne successive** vanno riportati i dati catastali dell'immobile oggetto della ristrutturazione



Il soggetto che presta assistenza fiscale dovrà calcolare la detrazione spettante:
anno 2018: € 60.000 /10 (rate) = € 6.000 * 50% = € 3.000
anno 2019: € 36.000 /10 (rate) = € 3.600 * 50% = € 1.800

Ed indicarla **nel rigo 29 del modello 730-3**:

CALCOLO DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA		1 DICHIARANTE	2 CONIUGE
21	Detrazione per coniuge a carico	,00	,00
22	Detrazione per figli a carico	,00	,00
23	Ulteriore detrazione per figli a carico	,00	,00
24	Detrazione per altri familiari a carico	,00	,00
25	Detrazione per redditi di lavoro dipendente	,00	,00
26	Detrazione per redditi di pensione	,00	,00
27	Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi	,00	,00
28	Detrazione oneri ed erogazioni liberali	,00	,00
29	Detrazione spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e per misure antisismiche	4.800 ,00	,00
30	Detrazione spese arredo immobili ristrutturati	,00	,00
31	Detrazione spese per interventi di risparmio energetico	,00	,00
32	Detrazione spese arredo immobili giovani coppie	,00	,00

ESEMPIO DI COMPILAZIONE
PARTI COMUNI CONDOMINIALI E SPESE SOSTENUTE NEL 2012

Un contribuente ha sostenuto nel corso del **2012** (ante 26 giugno 2012) spese per la ristrutturazione dell'immobile per complessivi 10.000 euro.
Nel corso del 2019 nel condominio (C.F. 94054055781) è stata sostituita la caldaia centralizzata per una spesa complessiva di euro 55.000; la quota a carico del condomino, sulla base della documentazione predisposta dall'amministratore ammonta ad euro 3.500.
Il contribuente compilerà così il **quadro E** della sua dichiarazione dei redditi:

Alla **colonna 1** va indicato l'anno di sostenimento della spesa.
Alla **colonna 2 va indicato il codice "2"** in corrispondenza del rigo E41, che identifica le spese sostenute **dal 01/01/2012 – al 25/06/2012**.
Alla **colonna 3 va indicato il codice fiscale** del condominio in corrispondenza del rigo

Alla colonna 10, in corrispondenza del rigo E42, va indicato un numero progressivo per identificare l'immobile oggetto degli interventi di ristrutturazione. Per la spesa sostenuta nel 2012 non è obbligatorio indicare alcun numero progressivo

SEZIONE III A - SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO, PER MISURE ANTISISMICHE E BONUS VERDE

	ANNO (1)	TIPOLOGIA (2)	CODICE FISCALE (3)	Interventi particolari (4)	Acquisto, eredità o donazione (5)	Numero rata (8)	IMPORTO SPESA (9)	N. d'ordine immobile (10)
E41	2012	2				8	10.000 ,00	
E42	2019		94054055781			1	3.500 ,00	1
E43							,00	

Alla **colonna 8** va indicato il numero della rata che il contribuente **utilizza per l'anno 2019**

A **colonna 9** va indicato l'importo della spesa sostenuta nell'anno

Nella sezione III- B, per fruire della detrazione, dovranno essere riportati i dati catastali identificativi degli immobili:

Alla **colonna 1** va indicato il numero il numero progressivo che identifica l'immobile oggetto degli interventi di ristrutturazione indicato nella colonna 10 della sezione III A.
Deve essere barrata la casella di **colonna 2** in quanto interventi effettuati su parti comuni condominiali; le successive colonne non devono essere compilate.

SEZIONE III B - DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DEGLI IMMOBILI E ALTRI DATI PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE

	N. ord. immobile (1)	Condominio (2)	CODICE COMUNE (3)	T/U (4)	SEZ. URB./COMUNE CATAST. (5)	FOGLIO (6)	PARTICELLA (7)	SUBALTERNO (8)
E51	1	X					/	
E52							/	

	ALTRI DATI		CONDUTTORE (estremi registrazione contratto)				CODICE IDENTIFICATIVO DEL CONTRATTO	DOMANDA ACCATASTAMENTO		
	N. d'ordine immobile (1)	Condominio (2)	DATA (3)	SERIE (4)	NUMERO E SOTTONUMERO (5)	CODICE UFFICIO AGENZIA ENTRATE (6)	(7)	DATA (8)	NUMERO (9)	PROVINCIA UFFICIO AGENZIA ENTRATE (10)
E53					/					

Il soggetto che presta assistenza fiscale dovrà calcolare la detrazione spettante:
Anno **2012**: € 10.000 /10 (rate) = € 1.000* 36% = € 360
Anno **2019**: € 3.500 /10 (rate) = € 350 * 50% = € 175
Ed indicarla nel **rigo 29 del modello 730-3**:

CALCOLO DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA		1 DICHIARANTE	2 CONIUGE
21	Detrazione per coniuge a carico	,00	,00
22	Detrazione per figli a carico	,00	,00
23	Ulteriore detrazione per figli a carico	,00	,00
24	Detrazione per altri familiari a carico	,00	,00
25	Detrazione per redditi di lavoro dipendente	,00	,00
26	Detrazione per redditi di pensione	,00	,00
27	Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi	,00	,00
28	Detrazione oneri ed erogazioni liberali	,00	,00
29	Detrazione spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e per misure antisismiche	535 ,00	,00
30	Detrazione spese arredo immobili ristrutturati	,00	,00
31	Detrazione spese per interventi di risparmio energetico	,00	,00
32	Detrazione spese arredo immobili giovani coppie	,00	,00

SEZIONE III-C

SEZIONE III C - ALTRE SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 50%

E56	PACE CONTRIBUTIVA O COLONNINE PER RICARICA	CODICE 1	ANNO 2	IMPORTO 3 ,00	E57	SPESE ARREDO IMMOBILI RISTRUTTURATI	NUMERO RATA 1	SPESA ARREDO IMMOBILE 2 ,00	NUMERO RATA 3	SPESA ARREDO IMMOBILE 4 ,00
E58	SPESE ARREDO IMMOBILI GIOVANI COPPIE	MENO DI 35 ANNI 1	SPESA SOSTENUTA NEL 2016 2 ,00		E59	IVA PER ACQUISTO ABITAZIONE CLASSE ENERGETICA A o B	NUMERO RATA 1	IMPORTO IVA PAGATA 2 ,00		

NEW RIGO E56 – PACE CONTRIBUTIVA O COLONNINE PER RICARICA

E56	PACE CONTRIBUTIVA O COLONNINE PER RICARICA	CODICE 1	ANNO 2	IMPORTO 3 ,00

Nel **nuovo rigo E56** vanno indicate le **spese**, per le quali spetta la **detrazione del 50%,** per:
- il **riscatto di periodi non coperti da contribuzione** ("pace contributiva");
- l'**acquisto e posa in opera di strutture di ricarica di veicoli alimentati ad energia elettrica**.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Nel **nuovo rigo E56** va indicato:
- nella **colonna 1** il codice che identifica la spesa, ovvero:
  - il **codice "1"** per le spese relative al riscatto di periodi non coperti da contribuzione;
  - il **codice "2"** per l'acquisto e la posa in opera di strutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica;
- nella **colonna 2** l'anno in cui è stata sostenuta la spesa;
- nella **colonna 3** la spesa sostenuta.

RISCATTO DI PERIODI NON COPERTI DA CONTRIBUZIONE

Possono fruire del **riscatto dei periodi non coperti da contribuzione** coloro che al 31 dicembre 1995 non avevano anzianità contributiva. La detrazione spetta anche ai superstiti dell'assicurato o dai suoi parenti ed affini entro il secondo grado che hanno presentato domanda e sostenuto l'onere per conto dell'assicurato stesso. La detrazione spetta sull'ammontare effettivamente versato nel corso dell'anno d'imposta ed è ripartita in 5 rate di pari importo.
Non può essere indicata la spesa sostenuta nel 2019 che nello stesso anno è stata fruita in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicata nel punto 581 e/o 601 della Certificazione Unica 2020.
Non possono essere indicate in questo rigo le somme per cui spetta la detrazione prevista per gli inoccupati (Righi da E8 a E10, codice 32) o per cui spetta la deduzione dal reddito complessivo (rigo E21).

ACQUISTO E POSA IN OPERA DI STRUTTURE DI RICARICA DEI VEICOLI ALIMENTATI AD ENERGIA ELETTRICA

La detrazione spetta per **le spese sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021**, relative all'acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, ivi inclusi i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino ad un massimo di 7 kW, incluse le opere strettamente funzionali alla realizzazione dell'intervento. Deve trattarsi di infrastrutture dotate di uno o più punti di ricarica di potenza standard e non accessibili al pubblico. Le spese devono essere di ammontare non superiore a 3.000 euro e la detrazione è ripartita in 10 rate di pari importo. Possono beneficiare della detrazione i contribuente che sostengono le spese per gli interventi agevolabili, se le spese sono rimaste a loro carico,

e possiedono o detengono l'immobile o l'area in base ad un titolo idoneo. La detrazione si applica anche alle spese documentate rimaste a carico del contribuente, per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica sulle parti comuni degli edifici condominiali. I pagamenti sono effettuati dai contribuenti con bonifico bancario o postale ovvero con altri mezzi di pagamento tracciabili quali, ad esempio, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari. Tali modalità di pagamento non sono richieste per i versamenti da effettuarsi con modalità obbligate in favore di pubbliche amministrazioni. Il contribuente è tenuto a conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici finanziari, le fatture, le ricevute fiscali, la ricevuta del bonifico e altra idonea documentazione comprovante le spese effettivamente sostenute.

RIGO E57 – SPESE PER L'ARREDO DEGLI IMMOBILI RISTRUTTURATI

		NUMERO RATA	SPESA ARREDO IMMOBILE	NUMERO RATA	SPESA ARREDO IMMOBILE
E57	SPESE ARREDO IMMOBILI RISTRUTTURATI	1	2 ,00	3	4 ,00

ASPETTI GENERALI

NEW

La Legge di Bilancio 2019 (L. 145/2018) ha disposto la proroga al 31 dicembre 2019 della detrazione del 50% prevista per le spese sostenute per l'acquisto di mobili finalizzati all'arredo di un immobile oggetto di ristrutturazione nonché di grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni). Le spese sostenute nel 2019 possano beneficiare della detrazione a condizione che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati dal 1 gennaio 2018.
La detrazione è ripartita in **10 quote annuali** ed è calcolata su un ammontare complessivo di spesa pari ad **euro 10.000,00**.

DETRAZIONE PER ACQUISTO DI MOBILI ED ELETTRODOMESTICI

Tra le principali novità del **D.L 63/2013**, vi è quella relativa all'introduzione della **detrazione Irpef del 50% per le spese sostenute per l'acquisto di mobili finalizzati all'arredo di un immobile oggetto di ristrutturazione.**
In sede di conversione del D.L., è stato poi modificato l'articolo 16 comma 2, il quale ha esteso l'agevolazione, oltre che all'acquisto di:

- **grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla categoria A+;**
- **forni di classe non inferiore alla categoria A;**
- **apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica**.

Le **principali caratteristiche** dell'agevolazione sono:

a) le spese sostenute devono essere finalizzate all'arredo di un immobile oggetto di ristrutturazione, per il quale il soggetto interessato usufruisce della detrazione del 50%;
b) l'agevolazione spetta per le spese sostenute nell'anno 2019, a condizione che le spese di recupero del patrimonio edilizio siano in azione dall'1 gennaio 2018;
c) la detrazione viene calcolata su un ammontare di spesa complessivo non superiore a 10.000 euro;

L'importo massimo di spesa agevolabile (10.000 euro) si aggiunge all'importo massimo agevolabile previsto per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (96.000 euro).

d) la detrazione deve essere ripartita tra gli aventi diritto, in dieci quote annuali di pari importo.

SOGGETTI BENEFICIARI

Come precisato nella **circolare n. 29/E/2013**, i soggetti che possono avvalersi del beneficio fiscale sono "i contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1", ossia **i soggetti che fruiscono della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio, di cui all'articolo 16-bis del Tuir** (con la maggiore aliquota del 50% e con il maggior limite di 96.000 euro di spese ammissibili).

PRESUPPOSTI

Il **principale presupposto** per avere la detrazione è **l'effettuazione di un intervento di recupero del patrimonio edilizio,** sia su **singole unità** immobiliari residenziali, sia **su parti comuni di edifici residenziali.**

NEW

Per gli acquisti effettuati nel **2019** è possibile fruire della detrazione solo **se l'intervento di ristrutturazione è iniziato in data non anteriore al 1° gennaio 2018**.

Nel caso di interventi su parti comuni condominiali, i condòmini hanno diritto alla detrazione, ciascuno per la propria quota, solo per i beni acquistati e destinati ad arredare le stesse (per esempio, guardiole, appartamento del portiere, lavatoi). Il bonus non è concesso, invece, se acquistano beni per arredare il proprio immobile.

Gli interventi edilizi che consentono di richiedere la detrazione sono quelli:

- di **manutenzione ordinaria**, di cui alla lettera a) dell'articolo 3 del D.P.R. 380/2001, **effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale**;
- di **manutenzione straordinaria**, di cui alla lettera b) dell'articolo 3 del D.P.R. 380/2001, effettuati **sulle parti comuni di edificio** residenziale e su **singole unità immobiliari residenziali**;
- di **restauro e di risanamento conservativo**, di cui alla lettera c) dell'articolo 3 del D.P.R. 380/2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
- di **ristrutturazione edilizia,** di cui alla lettera d) dell'articolo 3 del D.P.R. 380/2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
- necessari **alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi**, ancorché non rientranti nelle categorie precedenti, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
- di **restauro e di risanamento conservativo, e di ristrutturazione edilizia,** di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 3 del D.P.R. 380/2001, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro diciotto mesi dal termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile.

Per beneficiare del bonus mobili è, pertanto, necessario che l'intervento sull'abitazione sia riconducibile almeno alla **manutenzione straordinaria**. Rientrano in tale categoria, ad esempio:

- gli interventi finalizzati **all'utilizzo di fonti rinnovabili di energia** (quale, ad esempio, l'installazione di una stufa a pellet, di impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili sempreché sostituiscano componenti essenziali di impianti preesistenti, al fine di ottenere risparmi energetici;
- la sostituzione della caldaia, in quanto intervento diretto a sostituire una componente essenziale dell'impianto di riscaldamento.

La fruizione del **bonus mobili** spetta anche a seguito di **interventi edilizi su parti comuni di edifici residenziali**, compresi quelli di **manutenzione ordinaria**, a condizione che i mobili acquistati siano finalizzati all'arredo delle parti comuni (ad esempio, guardiole, appartamento del portiere, sala adibita a riunioni condominiali, lavatoi, ecc.) e non all'arredo della propria unità immobiliare.

Non possono, invece, essere compresi tra gli interventi che danno diritto all'ulteriore detrazione per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici:
- la **realizzazione di posti auto o box pertinenziali**;
- gli **interventi volti all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti** da parte di terzi, tranne nel caso in cui siano anche inquadrabili tra gli interventi edilizi di cui al citato articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), e d), del D.P.R. 380/2001.

Per usufruire della detrazione per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici è inoltre, **necessario che:**
- la **data di inizio lavori** sia **anteriore** a quella **in cui sono sostenute le spese**;
- le spese riguardanti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano state sostenute **dal 26 giugno 2012**, data di entrata in vigore dell'articolo 11 comma 1 del D.L. 83/2012, l'acquisto deve essere effettuato nel periodo compreso tra il 6 giugno 2013 e il 31 dicembre 2016.

Per gli acquisti effettuati nell'anno 2017, 2018 e 2019 è possibile fruire della detrazione solo se l'intervento di ristrutturazione è iniziato rispettivamente in data non anteriore al 1 gennaio 2016, al 1 gennaio 2017 e al 1 gennaio 2018.

CHIARIMENTI DI PRASSI
Circolare n. 29/E/2013: il collegamento tra **l'acquisto di mobili** o di grandi elettrodomestici e l'arredo dell'immobile oggetto degli interventi edilizi deve sussistere tenendo conto dell'immobile nel suo complesso. L'acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici è, pertanto, agevolabile anche **se i beni sono destinati all'arredo di un ambiente diverso da quello oggetto di predetti interventi**, purché l'immobile sia comunque oggetto degli specifici interventi edilizi sopra richiamati.
Il bonus mobili spetta anche qualora i mobili e i grandi elettrodomestici siano destinati ad arredare l'immobile ma l'intervento cui è collegato tale acquisto sia effettuato sulle pertinenze dell'immobile stesso, anche se autonomamente accatastate.

Il **sostenimento delle spese per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici** può **essere antecedente** al **pagamento delle spese per la ristrutturazione dell'immobile**, a condizione che **i lavori siano stati già avviati**. La **data di inizio lavori** deve essere, quindi, **anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici**, ma non è necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l'arredo dell'abitazione
Qualora l'acquisto dei mobili e grandi elettrodomestici è destinato ad un unico immobile facente parte di un edificio **interamente ristrutturato da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare** e da cooperative edilizie, per data di **"inizio lavori"** si intende la data di acquisto o di assegnazione dell'immobile.

La **data di avvio dei lavori** di recupero del patrimonio edilizio potrà essere comprovata:
- dalle eventuali **abilitazioni amministrative** o comunicazioni richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare;
- dalla **comunicazione preventiva** indicante la data di inizio dei lavori all'Azienda sanitaria locale, qualora la stessa sia obbligatoria;
- ovvero, in caso si tratti di lavori per i quali non siano necessarie comunicazioni o titoli abitativi, dovrà essere oggetto di **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà** ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000 (come previsto dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 149646/2011).

BENI AGEVOLABILI

La detrazione spetta per **le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2019** per l'acquisto di:
- **mobili nuovi** (tra questi, letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione). È **escluso l'acquisto di porte, pavimentazioni** (per esempio, il parquet), tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo;
- **grandi elettrodomestici nuovi di classe energetica non inferiore alla A+ (A per i forni), per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica.** Per gli elettrodomestici che ne sono sprovvisti, l'acquisto è agevolato solo se per essi non è ancora previsto l'obbligo di etichetta energetica. Ai fini dell'individuazione dei "**grandi elettrodomestici**", in assenza di diverse indicazioni nella disposizione agevolativa, possono rientrare:
  - Grandi apparecchi di refrigerazione
  - Frigoriferi
  - Congelatori
  - Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la refrigerazione, la conservazione e il deposito degli alimenti
  - Lavatrici
  - Asciugatrici
  - Lavastoviglie
  - Apparecchi per la cottura
  - Stufe elettriche
  - Piastre riscaldanti elettriche
  - Forni a microonde
  - Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la cottura e l'ulteriore trasformazione degli alimenti
  - Apparecchi elettrici di riscaldamento
  - Radiatori elettrici
  - Altri grandi elettrodomestici utilizzati per riscaldare stanze, letti e mobili per sedersi
  - Ventilatori elettrici
  - Apparecchi per il condizionamento come definiti dalle disposizioni di attuazione della direttiva 2002/40/CE dell'8 maggio 2002 della Commissione che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia dei forni elettrici per uso domestico
  - Altre apparecchiature per la ventilazione, e l'estrazione d'aria e il condizionamento.

Tra le spese da portare in detrazione possono essere incluse quelle di trasporto e di montaggio dei beni acquistati.

AMMONTARE DELLA SPESA DETRAIBILE

L'importo massimo della spesa agevolabile **ammonta a 10.000 euro** (cumulabile con l'importo massimo di spesa prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di 96.000 euro), mentre la detra-

zione spettante, nella misura del 50%, deve essere ripartita tra gli aventi diritto **in dieci quote** annuali di pari importo.
Sul punto, la **circolare n. 29/E/2013**, ha precisato che l'importo massimo di 10.000 euro è riferito alla **singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze**, o alla **parte comune dell'edificio** oggetto di ristrutturazione, i cui dati catastali devono essere riportati nella dichiarazione dei redditi, prescindendo dal numero dei contribuenti che partecipano alla spesa.
Se un contribuente esegue lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari, il diritto al beneficio dovrà essere riconosciuto più volte e l'importo massimo, di 10.000 euro, dovrà essere riferito a ciascuna unità abitativa oggetto di ristrutturazione.



Nel caso di interventi di recupero edilizio che comportino **l'accorpamento di più unità abitative** o la suddivisione in più immobili di un'unica unità abitativa, per l'individuazione del limite di spesa per l'acquisto dei mobili e grandi elettrodomestici, vanno considerate le **unità immobiliari censite in catasto all'inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori.**

ADEMPIMENTI PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE

In merito alle modalità di sostenimento della spesa, l'Agenzia delle entrate ha precisato che, per usufruire della detrazione del 50%, i pagamenti devono essere effettuati mediante bonifico bancario e postale, con le medesime modalità già previste per i pagamenti dei lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati.
Nei bonifici, pertanto, dovranno essere indicati:

- la **causale del versamento** attualmente utilizzata dalle banche e da Poste Italiane SPA per i bonifici relativi ai lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati;
- il **codice fiscale del beneficiario della detrazione**;
- il **numero di partita Iva ovvero il codice fiscale** del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.



Nella **Circolare n. 7/E/2018** è stato precisato che non è necessario utilizzare il bonifico appositamente predisposto da banche e Poste Italiane Spa per le spese di recupero del patrimonio edilizio (bonifico soggetto a ritenuta) **ma è sufficiente un semplice bonifico bancario o postale**.

Nella **circolare n. 7/E/2016**, l'Agenzia ha specificato che **è consentito** effettuare il pagamento per gli acquisti di mobili o di grandi elettrodomestici anche mediante **carte di credito o carte di debito**. In questo caso, la data di pagamento è rappresentata dal giorno di utilizzo della carta di credito o di debito da parte del titolare, evidenziata nella ricevuta telematica di avvenuta transazione, e non nel giorno di addebito sul conto corrente del titolare stesso. Non è consentito, invece, effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.
Le spese sostenute, inoltre, devono essere "documentate", e il contribuente è tenuto a:

- conservare la documentazione attestante l'effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente);
- le fatture di acquisto dei beni con la usuale specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti;

la detrazione è ammessa anche nel caso di mobili e grandi elettrodomestici acquistati con **il finanziamento a rate** a condizione che la società che eroga il finanziamento paghi il corrispettivo con le medesime modalità sopra indicate e il contribuente abbia copia della ricevuta del pagamento.

A seconda della tipologia di pagamento scelta, la spesa deve considerarsi sostenuta:
- nel caso del **bonifico**, al momento **dell'effettuazione dello stesso**;
- nel caso di **pagamento con carte di credito e bancomat**, il **giorno di utilizzo della carta** (evidenziato nella ricevuta di avvenuta transazione) e non il giorno di addebito sul conto;
- nel caso di **pagamento tramite finanziamento**, l'anno di sostenimento della spesa sarà quello di effettuazione del pagamento da parte della finanziaria.



Circolare n. 11/E/2014

INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO E BONUS MOBILI

Gli interventi per i quali si usufruisce **della detrazione del 65%,** finalizzati al **risparmio energetico non consentono** di poter ottenere la detrazione per acquisto di mobili e grandi elettrodomestici.

Fatta salva l'assimilazione alla **manutenzione straordinaria** degli **interventi di risparmio energetico** che utilizzano **fonti rinnovabili di energia**, negli altri casi dovrà essere valutata la riconducibilità degli interventi finalizzati al risparmio energetico di cui alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 16-*bis* del Tuir, alla manutenzione straordinaria (o alle altre categorie ammissibili), tenendo conto che gli interventi sugli impianti tecnologici diretti a sostituirne componenti essenziali con altri che consentono di ottenere risparmi energetici rispetto alla situazione preesistente, rispondono al criterio dell'innovazione e sono tendenzialmente riconducibili alla manutenzione straordinaria.

ACQUISTO DI MOBILI ALL'ESTERO

È **possibile usufruire della detrazione** anche nel caso in cui vengano acquistati **mobili all'estero** fermo restando il **possesso della documentazione** richiesta dalla legge e a condizione che si eseguono i **medesimi adempimenti** previsti per gli acquisti effettuati in Italia. Nel caso in cui il pagamento delle spese per mobili e grandi elettrodomestici avvenga mediante **bonifico bancario o postale**, come già precisato nella circolare n. 40/E/2010 la **ritenuta d'acconto** deve essere operata anche sulle somme **accreditate su conti in Italia di soggetti non residenti** i quali potranno scomputare la ritenuta subita dall'imposta eventualmente dovuta per i redditi prodotti in Italia o recuperare il prelievo mediante istanza di rimborso ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 602/1973.

Se il destinatario del bonifico è un soggetto **non residente** e non dispone di un conto in Italia, il pagamento dovrà essere eseguito mediante un **ordinario bonifico internazionale** (bancario o postale) e dovrà **riportare il codice fiscale del beneficiario della detrazione e la causale del versamento**, mentre il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato possono essere sostituiti dall'analogo codice identificativo eventualmente attribuito dal paese estero.

La ricevuta del bonifico dovrà essere conservata unitamente agli altri documenti richiesti per essere esibiti in sede di controllo.

PAGAMENTO TRAMITE BONIFICO, BANCOMAT E CARTE DI CREDITO

Viene confermata la possibilità di pagamento con carta di credito o bancomat.

Già la **circolare n. 29/E/2013** ha previsto, per esigenze di semplificazione legate alle tipologie di beni acquistabili, la possibilità di effettuare il pagamento degli acquisti di mobili e grandi elettrodomestici, oltre che con bonifico bancario o postale, anche con carta di credito o carta di debito (bancomat).

Nella medesima circolare è stato specificato che occorre conservare la **documentazione** attestante l'effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente) e le **fatture di acquisto** dei beni con la usuale specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti.
Lo **scontrino** che riporta il **codice fiscale dell'acquirente**, unitamente all'indicazione **della natura, qualità e quantità dei beni acquistati**, è equivalente alla fattura ai fini in esame. Lo scontrino che **non riporta il codice fiscale dell'acquirente** si ritiene possa comunque consentire la fruizione della detrazione **se contenga l'indicazione della natura, qualità e quantità dei beni acquistati e sia riconducibile al contribuente titolare del bancomat in base alla corrispondenza con i dati del pagamento** (esercente, importo, data e ora).
Quando il pagamento viene effettuato con bonifico bancario troverà applicazione l'articolo 25 del D.L. 78/2010, che prevede l'obbligo per banche o Poste Spa di applicare una ritenuta che, dal **1 gennaio 2015 è stata elevata all'8% (4% fino al 31 dicembre 2014).**

BONUS MOBILI E ACQUISTO BOX AUTO PERTINENZIALE

Tra gli interventi di recupero del patrimonio edilizio che permettono di avere la detrazione per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici **non** sono compresi quelli per la **realizzazione di box o posti auto pertinenziali** rispetto all'abitazione principale.

DETRAZIONE PER ACQUISTO DI MOBILI E SUCCESSIONE

L'Agenzia delle entrate nella **circolare n. 17/E/2015** ha precisato che il bonus mobili, seppure presupponga la fruizione della detrazione per le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio, è comunque una detrazione da questa autonoma, con proprie norme sul limite di spesa e sulla ripartizione in dieci rate della detrazione stessa, che **non** prevedono il trasferimento della detrazione né in caso di decesso, né in caso di cessione dell'immobile: **in caso di decesso del contribuente** l'Agenzia ritiene che non possa applicarsi la disposizione di cui al comma 8 dell'articolo 16-*bis* del Tuir e la detrazione in esame, **non utilizzata in tutto o in parte, non si trasferisca agli eredi per i rimanenti periodi di imposta**.



COMUNICAZIONE ALL'ENEA

La Legge di Bilancio 2018 introducendo il comma 2-*bis* all'articolo 16 del D.L. 63/2013, al fine consentire il **monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico** ottenuto grazie alla realizzazione di interventi edilizi e tecnologici che comportano **risparmio energetico** e/o **l'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia** e che accedono alle **detrazioni fiscali** previste per le ristrutturazioni edilizie, ha introdotto l'obbligo di trasmettere all'ENEA le informazioni sui lavori effettuati, analogamente a quanto già previsto per le detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica (Ecobonus).
A tal fine l'**ENEA**, d'intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico e con l'Agenzia delle Entrate, ha **realizzato un sito web dedicato**, rivolto agli utenti per la trasmissione dei dati relativi agli interventi soggetti all'obbligo, sito online dal **21.11.2018** e raggiungibile al seguente indirizzo http://ristrutturazioni2018.enea.it.
La trasmissione dei dati all'ENEA è obbligatoria anche per il contribuente che voglia usufruire dei bonus arredo:

Elettrodomestici di classe A+ (A per i forni), solo se collegati ad un intervento di recupero del patrimonio edilizio iniziato a decorrere dal 1° gennaio 2017 (per le spese 2018) o a decorrere dal 1 gennaio 2018 (per le spese 2019)	• forni; • frigoriferi; • lavastoviglie; • piani cottura elettrici; • lavasciuga; • lavatrici.

La trasmissione dei dati deve avvenire **entro il termine di 90 giorni** a partire **dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo**, che nel caso di acquisto di elettrodomestici si ritiene debba coincidere con la data di acquisto.

Come precisato anche nelle istruzioni alla compilazione del modello 730/2020 la mancata o tardiva trasmissione delle informazioni non comporta la perdita del diritto alla detrazione.

RIGO E57 – MODALITÀ DI COMPILAZIONE

		NUMERO RATA 1	SPESA ARREDO IMMOBILE 2	NUMERO RATA 3	SPESA ARREDO IMMOBILE 4
E57	SPESE ARREDO IMMOBILI RISTRUTTURATI		,00		,00

Nel **rigo E57** va indicato, per ciascuna unità abitativa oggetto di ristrutturazione:
- **alle colonne 1 e 3 il numero di rata;**
- **alle colonne 2 e 4 la spesa sostenuta entro il limite di 10.000 euro.**

Ad esempio, se nel 2013 sono state sostenute spese per l'arredo di un immobile pari a 15.000 euro, indicare '7' nella colonna 1 "Numero rata" e 10.000 nella colonna 2 "Spesa arredo immobile".
Il soggetto che presta assistenza fiscale calcolerà la detrazione del 50% ripartendo la spesa in 10 rate annuali ed indicando l'importo ottenuto al rigo 30 del modello 730-3/2020.

CALCOLO DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA		1 DICHIARANTE	2 CONIUGE
21	Detrazione per coniuge a carico	,00	,00
22	Detrazione per figli a carico	,00	,00
23	Ulteriore detrazione per figli a carico	,00	,00
24	Detrazione per altri familiari a carico	,00	,00
25	Detrazione per redditi di lavoro dipendente	,00	,00
26	Detrazione per redditi di pensione	,00	,00
27	Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi	,00	,00
28	Detrazione oneri ed erogazioni liberali	,00	,00
29	Detrazione spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e per misure antisismiche	,00	,00
30	Detrazione spese arredo immobili ristrutturati	,00	,00
31	Detrazione spese per interventi di risparmio energetico	,00	,00
32	Detrazione spese arredo immobili giovani coppie	,00	,00
33	Detrazione IVA per acquisto abitazione classe energetica A o B	,00	,00
37	Detrazioni inquilini con contratto di locazione e affitto terreni agricoli ai giovani	,00	,00

ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Un contribuente ha sostenuto nel corso **dell'anno 2018** spese di manutenzione straordinaria nel proprio appartamento, per un importo pari a **12.000 euro**, documentato **da fattura emessa e pagata in data 30/09/2018**.
Nel **corso del 2019** il contribuente ha acquistato mobili nuovi, corrispondendo l'importo di **2.500 euro in data 30/06/2019**.

Il contribuente compilerà così il **quadro E** della sua dichiarazione dei redditi:

SEZIONE III-A

Alla **colonna 1** va indicato l'anno di sostenimento della spesa.
La **colonna 2 e la colonna 3** non devono essere compilate

Alla **colonna 9** va indicato l'importo della spesa sostenuta nell'anno

SEZIONE III A - SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO, PER MISURE ANTISISMICHE E BONUS VERDE

	ANNO (1)	TIPOLOGIA (2)	CODICE FISCALE (3)	Interventi particolari (4)	Acquisto, eredità o donazione (5)	Numero rata (8)	IMPORTO SPESA (9)	N. d'ordine immobile (10)
E41	2018					2	12.000 ,00	
E42							,00	
E43							,00	

Alla **colonna 8** (numero rate 10) va indicato "2" in quanto è la seconda delle rate portate in detrazione

SEZIONE III-C

SEZIONE III C - ALTRE SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 50%

		CODICE (1)	ANNO (2)	IMPORTO (3)			NUMERO RATA (1)	SPESA ARREDO IMMOBILE (2)	NUMERO RATA (3)	SPESA ARREDO IMMOBILE (4)
E56	PACE CONTRIBUTIVA O COLONNINE PER RICARICA			,00	E57	SPESE ARREDO IMMOBILI RISTRUTTURATI	1	2.500 ,00		,00

Il contribuente indicherà nella **colonna 2 del rigo E57**, la spesa sostenuta nel 2019 per **l'acquisto di arredi relativi ad immobili ristrutturati**; e nella **colonna 1** indicherà "1" corrispondente alla prima rata.

Il soggetto che presta assistenza fiscale dovrà calcolare la detrazione spettante.

- Rata di detrazione relativa alle spese di ristrutturazione:
  € 12.000 /10 (rate) = € 1.200
  € 1.200 * 50% = € 600
  che sarà riportata **nel rigo 29 del modello 730-3**.
- Rata di detrazione relativa all'acquisto di arredi per immobili ristrutturati:
  € 2.500/10 = € 250
  € 250 * 50% = € 125
  che sarà riportata **nel rigo 30 del modello 730-3**.

CALCOLO DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA		1 DICHIARANTE	2 CONIUGE
21	Detrazione per coniuge a carico	,00	,00
22	Detrazione per figli a carico	,00	,00
23	Ulteriore detrazione per figli a carico	,00	,00
24	Detrazione per altri familiari a carico	,00	,00
25	Detrazione per redditi di lavoro dipendente	,00	,00
26	Detrazione per redditi di pensione	,00	,00
27	Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi	,00	,00
28	Detrazione oneri ed erogazioni liberali	,00	,00
29	Detrazione spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e per misure antisismiche	600 ,00	,00
30	Detrazione spese arredo immobili ristrutturati	125 ,00	,00
31	Detrazione spese per interventi di risparmio energetico	,00	,00
32	Detrazione spese arredo immobili giovani coppie	,00	,00

RIGO E58 – SPESE ARREDO IMMOBILI GIOVANI COPPIE

		MENO DI 35 ANNI 1	SPESA SOSTENUTA NEL 2016 2
E58	SPESE ARREDO IMMOBILI GIOVANI COPPIE		,00

L'agevolazione **non è stata prorogata** e pertanto, nel Mod. 730/2020 si prosegue solo nel recupero della detrazione (4 rata) spettante per le **spese sostenute nel 2016**.

ASPETTI GENERALI

L'articolo 1, comma 75, L. 208/2015 ha introdotto una **nuova detrazione** per le giovani coppie che acquistano **mobili** destinati a**ll'arredo dell'immobile da adibire ad abitazione principale**.
Tale nuova detrazione, da ripartire in **dieci anni**, spetta nella misura del **50% delle spese sostenute nel corso dell'anno 2016** ed è calcolata su un ammontare complessivo di spesa **non superiore ad euro 16.000**.

L'agevolazione, pur presentando sostanziali **analogie** con il c.d. "*bonus mobili*" di cui all'articolo 16, comma 2 del D.L. 63/2013, collegato a lavori di ristrutturazione edilizia, si **differenzia** da quest'ultimo per il contesto normativo di riferimento.

La **circolare n. 7/E/2016** ha fornito interessanti **chiarimenti** in merito ai **soggetti che possono beneficiare della detrazione**, alle **tipologie di beni agevolabili**, all'**ammontare della spesa detraibile** ed agli **adempimenti** necessari per poter fruire dell'agevolazione.

SOGGETTI CHE POSSONO BENEFICIARE DELLA DETRAZIONE

La detrazione è riservata ai soggetti, "*giovani coppie*" che possiedono determinati **requisiti**, ovvero:

a) essere una **coppia coniugata** o una **coppia convivente** ***more uxorio*** da **almeno tre anni**.

Con riferimento al **primo requisito** la **circolare n. 7/E/2016** ha precisato che:
- per le **coppie coniugate**, **non** è rilevante il requisito di durata del vincolo matrimoniale, pertanto è sufficiente che **i soggetti risultino coniugati nell'anno 2016**;

- per le **coppie conviventi** ***more uxorio***, la **convivenza deve durare da almeno tre anni** e risultare **soddisfatta nell'anno 2016**. È necessario quindi dimostrare tale requisito mediante:
  – **l'iscrizione dei due componenti nello stesso stato di famiglia**;
  – **un'autocertificazione** resa ai sensi del D.P.R. 445/2000.

b) non aver superato, almeno da parte di uno dei componenti la giovane coppia, i **35 anni di età**.



Al fine di non creare disparità di trattamento in base alla data di compleanno, il requisito anagrafico deve intendersi rispettato dai soggetti **che compiono il 35° anno d'età nell'anno 2016**, a prescindere dal giorno e dal mese in cui ciò accade.

c) essere **acquirenti di un'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale** della giovane coppia.



In merito a tale **ultimo requisito** l'Agenzia delle entrate ha chiarito che l'unità immobiliare possa essere acquistata:
- a **titolo oneroso o gratuito;**
- che l'acquisto possa essere effettuato da **entrambi i coniugi o conviventi** ***more uxorio*** o da **uno solo di essi**. In quest'ultima circostanza viene richiesto che l'acquisto sia effettuato dal componente che non ha superato il 35° anno d'età nel 2016.

Per fruire dell'agevolazione viene poi richiesto che l'immobile sia stato acquistato **nell'anno 2016 o nell'anno 2015,** mentre per quanto concerne i **termini** entro i quali l'immobile deve essere destinato ad abitazione principale di entrambi i componenti la giovane coppia l'Agenzia chiarisce che "*in linea di principio*" tale **destinazione debba sussistere nell'anno 2016**.

Tuttavia, tenuto conto che può intercorrere un arco di tempo fra l'acquisto dell'immobile e la sua destinazione ad abitazione principale della giovane coppia, **gli immobili acquistati nel 2016** possono, ai fini dell'agevolazione in esame, **essere destinati ad abitazione principale entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi per tale periodo d'imposta** quindi:
- entro il **31.10.2017**, nel caso di presentazione del modello redditi PF 2017;
- entro il **23.07.2017** nel caso di presentazione del modello 730/2017.

In merito alla **sussistenza dei tre requisiti** che devono sussistere in capo ai soggetti beneficiari l'Agenzia chiarisce che tali requisiti "*si considerano soddisfatti se sono presenti nell'anno di vigenza dell'agevolazione, indipendentemente dal giorno o dal mese di realizzazione*". La sussistenza di tali requisiti può essere **quindi anteriore o successiva alla data di acquisto dei mobili**.

BENI AGEVOLABILI

In merito all'identificazione dei **beni agevolabili** l'Agenzia delle entrate nella **circolare n. 7/E/2016**, "*considerata l'analogia con il "bonus mobili e grandi elettrodomestici*", *di cui al citato articolo 16, comma 2, del D.L. 63/2013*", rinvia ai chiarimenti contenuti nella **circolare n. 29/E/2013.**

Pertanto la detrazione spetta per l'acquisto di:

- **mobili nuovi** quali, a titolo esemplificativo, letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell'arredo dell'immobile.

Tra le spese da portare in detrazione possono essere incluse anche quelle di trasporto e di montaggio dei bene acquistati. Non sono agevolabili, invece, gli acquisti di porte, di pavimentazioni (ad esempio, il parquet), di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo.



A differenza del "bonus arredo" di cui all'articolo 16, comma 2 del D.L. 63/**2013 non sono agevolabili le spese per l'acquisto di grandi elettrodomestici**.



MOMENTO DELL'ACQUISTO

L'acquisto può essere effettuato anche **prima** che si verifichino i requisiti soggettivi richiesti dalla norma.

Ad esempio, se una coppia coniugata **acquista i mobili a marzo 2016** e stipula il **rogito di acquisto dell'unità immobiliare ad ottobre 2016**, nel rispetto del requisito anagrafico, **avrà diritto alla detrazione** sempreché l'unità immobiliare sia **destinata ad abitazione principale di entrambi**, entro il termine per la presentazione dei redditi relativa all'anno 2016.

AMMONTARE DELLA SPESA DETRAIBILE

La detrazione in esame deve essere **ripartita** tra gli **aventi diritto** in **dieci quote annuali di pari importo e** spetta nella misura del **50%** delle spese sostenute dal **1º gennaio 2016 al 31 dicembre 2016** ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a **16.000 euro**.

Per fruire della detrazione **non rileva** quale dei componenti il nucleo familiare acquisti i mobili, le cui spese possono, pertanto, essere sostenute indifferentemente:

- da parte **di entrambi i componenti la giovane coppia**;
- da **uno solo dei componenti la giovane coppia**, anche se diverso dal proprietario dell'immobile e anche se ha superato i 35 anni d'età.

L'ammontare massimo di spesa sul quale calcolare la detrazione deve essere comunque riferito alla **coppia**; pertanto, se le spese sostenute superano l'importo di euro 16.000 la detrazione deve essere calcolata su tale ammontare massimo e ripartita fra i componenti della coppia, in base all'effettivo sostenimento della spesa da parte di ciascuno.



CUMULABILITÀ CON IL BONUS ARREDO

La detrazione in esame **non è cumulabile** con il "bonus mobili e grandi elettrodomestici" di cui all'articolo 16, comma 2, del D.L. 63/2013, in quanto non è **consentito fruire di entrambe le agevolazioni** per l'arredo della **medesima unità abitativa.**

Pertanto se la coppia o uno solo dei componenti **beneficia**, anche parzialmente, del bonus mobili e grandi elettrodomestici, per acquisti effettuati dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2016 **non potrà altresì beneficiare** del bonus mobili giovani coppie per l'arredo del medesimo immobile.

È possibile invece **beneficiare di entrambe le agevolazioni**, nel rispetto delle relative prescrizioni, se **i mobili acquistati sono destinati all'arredo di unità abitative diverse.**

ADEMPIMENTI

Per la **fruizione della detrazione** è necessario che **il pagamento** sia effettuato mediante **bonifico o carta di debito o credito**.

PAGAMENTO CON BONIFICO

Se il pagamento è disposto mediante **bonifico bancario o postale non è necessario utilizzare** il bonifico appositamente predisposto da banche e Poste Spa per le spese di ristrutturazione edilizia (bonifico soggetto a ritenuta).

Nel **caso di acquisto di mobili effettuato all'estero**, il bonifico può non contenere il codice fiscale o Partita Iva del beneficiario qualora il pagamento venga effettuato mediante **bonifico internazionale**.

La data da considerare è quella del pagamento (data di effettuazione del bonifico) e non quella della fattura.

PAGAMENTO CON CARTA DI CREDITO O DI DEBITO

Se il pagamento dei mobili è effettuato mediante carte di credito o carte di debito, la data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta di credito o di debito da parte del titolare, **evidenziata nella ricevuta telematica** di avvenuta transazione, e **non nel giorno di addebito** sul conto corrente del titolare stesso.

Non è consentito effettuare il pagamento mediante **assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.**
È necessario che il contribuente che intende beneficiare della detrazione **"documenti"** le spese sostenute **conservando**:

- la **documentazione attestante l'effettivo pagamento** (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente);
- le **fatture di acquisto** dei beni con specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti o gli scontrini parlanti.

RIGO E58 – MODALITÀ DI COMPILAZIONE



La casella di **colonna 1** deve essere **barrata** se il requisito anagrafico **è posseduto dal coniuge o dal convivente more uxorio nel 2016**

A **colonna 2** va indicata la spesa sostenuta entro il limite di **16.000 euro**.
Ad esempio, se nel 2016, un nucleo familiare in cui il coniuge o il convivente di fatto ha 34 anni, ha sostenuto spese per l'arredo dell'abitazione principale pari a 20.000 euro, barrare la casella di colonna 1, indicare '1' nella colonna 2 "Numero rata" e 16.000 nella colonna 3 "Spesa arredo immobile".

RIGO E59 – IVA PER ACQUISTO DI ABITAZIONI IN CLASSE ENERGETICA A O B

		NUMERO RATA	IMPORTO IVA PAGATA
E59	IVA PER ACQUISTO ABITAZIONE CLASSE ENERGETICA A o B	1	2 ,00

ASPETTI GENERALI

L'articolo 1, comma 56, L. 208/2015, al fine di favorire la ripresa del mercato immobiliare ha introdotto una **nuova detrazione** Irpef (riservata quindi ai soli soggetti passivi Irpef), pari al **50%** dell'importo corrisposto per **il pagamento dell'Iva**:

- per l'acquisto di **unità immobiliari a destinazione residenziale** in **classe energetica A o B**;
- **effettuato entro il 31.12.2017**;
- **cedute da imprese costruttrici**.

L'agevolazione, inizialmente prevista solo per il periodo d'imposta 2016, **è stata prorogata** anche agli acquisti di abitazioni avvenuti nel 2017.

La detrazione va ripartita in **dieci quote costanti** nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi.

L'Agenzia delle entrate nella **circolare n. 20/E/2016** ha fornito interessanti **chiarimenti** in merito alla **nozione di impresa costruttrice**, alla **tipologia di immobili agevolabili** al **trattamento da riservare agli acconti pagati** e alla **cumulabilità con altre agevolazioni.**

NOZIONE DI IMPRESA COSTRUTTRICE

La norma prevede che la detrazione in esame spetti "*per le unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente,* ***cedute dalle imprese costruttrici delle stesse***". Il riferimento all'impresa costruttrice, inteso in senso letterale, escluderebbe quindi dall'ambito di applicazione della norma le cessioni poste in essere dalle imprese di ripristino o ristrutturatrici, posto che in altri contesti tali imprese sono espressamente equiparate alle imprese edili.

L' Agenzia delle entrate nella **circolare n. 20/E/2016 estende l'agevolazione** anche agli acquisti effettuati **da imprese di "ripristino" o "ristrutturatrici"** che hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo Unico dell'edilizia di cui al D.P.R. 380/2001.

TIPOLOGIA DI IMMOBILI AGEVOLABILI

Per poter beneficiare della detrazione in esame, un contribuente deve acquistare, direttamente **dall'impresa costruttrice**, nel periodo compreso tra gennaio e dicembre 2017, **una unità immobiliare a destinazione residenziale di classe energetica A o B**, a prescindere da ulteriori requisiti.



Pertanto la **detrazione spetta:**

- per acquisti di immobili **destinati ad abitazione principale**;
- per acquisti di immobili da tenere **a disposizione**;
- per acquisti di immobili **da dare in locazione o comodato a terzi**.

Non sono previste esclusioni per gli immobili c.d. di lusso.

Per quanto riguarda **le pertinenze**, quali, ad esempio, posto auto e cantina, l'Agenzia nella **circolare n. 20/E/2016** ha precisato che possa applicarsi **il criterio dell'estensione del beneficio fiscale** spettante all'unità abitativa anche alla **pertinenza**, a condizione che:

- l'acquisto della pertinenza avvenga **contestualmente** all'acquisto dell'unità abitativa;
- l'atto di acquisto dia evidenza del **vincolo pertinenziale**.

COMPROPRIETARI

Se l'acquisto è effettuato in **comproprietà da più soggetti**, la **detrazione dell'Iva deve essere ripartita tra i comproprietari** in ragione delle **percentuali di proprietà**. Un comproprietario può, quindi, beneficiare della detrazione dell'Iva a lui fatturata riferita solo alla spesa sostenuta per l'acquisto della sua quota di proprietà. Non può, invece, fruire della detrazione dell'Iva sostenuta in relazione alle quote di proprietà degli altri acquirenti.

NUDO PROPRIETARIO

La detrazione dell'Iva può essere riconosciuta in capo sia al **nudo proprietario che all'usufruttuario** dell'immobile, nei limiti dell'imposta da ciascuno pagata per l'acquisto del relativo diritto, a condizione che tali somme siano distintamente indicate nella fattura rilasciata dall'impresa costruttrice.

IMMOBILE ALLO STATO GREZZO

La detrazione **non è ammessa per l'acquisto di un immobile allo stato grezzo,** posto che al momento dell'acquisto dell'immobile il contribuente deve essere in possesso dell'attestato di classificazione energetica dell'abitazione.

TRATTAMENTO FISCALE DEGLI ACCONTI

In merito alla possibilità di poter detrarre eventuali **acconti di Iva pagati nel 2015** la **circolare n. 20/E/2016** ha precisato che ai fini della detrazione ed in applicazione del **principio di cassa**, è necessario che **il pagamento dell'Iva avvenga nel periodo di imposta 2016**. Pertanto non è possibile fruire della detrazione con riferimento all'Iva relativa agli acconti corrisposti nel 2015, **anche se il rogito risulta stipulato nell'anno 2016.**



L'Agenzia delle entrate, nella **circolare n. 12/E/2016** ha fornito i seguenti **chiarimenti**:

è **detraibile l'Iva pagata** in **acconto del 2015** se la vendita è **stipulata nel 2016**?	**No**, ai fini della detrazione ed in applicazione del principio di cassa, è necessario che il pagamento dell'Iva avvenga nel periodo di imposta 2016.
è detraibile l'Iva pagata per acquisto di **case costruite da più di 5 anni**?	**Si.** Per effetto delle modifiche apportate all'articolo 10 comma 1, n. 8-*bis* del D.P.R. 633/1972, dall'articolo 9 del D.L. 83/2012 (Decreto Sviluppo), la cessione di fabbricati abitativi da parte delle imprese costruttrici può essere assoggettata all'Iva **anche dopo i cinque anni** dalla fine dei lavori, purché l'impresa abbia manifestato espressamente l'opzione per la relativa imposizione. In presenza di quest'ultima condizione, la detrazione Irpef, introdotta dalla norma agevolativa, può essere riconosciuta indipendentemente dalla data di fine lavori, posto che, al riguardo, il comma 56 in commento non indica alcun termine finale.
è detraibile l'Iva pagata per **acquisto di un appartamento** che l'impresa costruttrice, in attesa di venderlo, **abbia concesso in locazione**?	Nel silenzio della norma, si ritiene che l'acquisto nel periodo di imposta 2016 di un appartamento che l'impresa costruttrice cedente abbia precedentemente concesso in locazione **consenta comunque di fruire della detrazione.**



Per effetto **dell'estensione dell'agevolazione anche agli acquisti avvenuti nel 2017**, è possibile fruire della detrazione per l'Iva in acconto versata nell'anno 2016, a condizione che:
- il **preliminare di acquisto sia registrato**;
- il **rogito sia stipulato entro il 2017**.

MISURA DELL'AGEVOLAZIONE

La detrazione in esame:
- è pari al **50% dell'Iva pagata nel 2017**;
- è **ripartita in 10 quote annuali**.

In caso di contributo pubblico, l'Iva dovuta deve essere calcolata sulla differenza tra l'importo del corrispettivo d'acquisto dell'unità immobiliare e il contributo percepito.

CUMULABILITÀ CON ALTRE AGEVOLAZIONI

Dato che la norma di riferimento **non contiene** una specifica disposizione che **vieti il cumulo** della detrazione in commento con altre agevolazioni in materia di Irpef, la **circolare n. 20/E/2016 ammette la possibilità** che il contribuente che acquista un'unità immobiliare all'interno di un edificio interamente ristrutturato dall'impresa di costruzione possa beneficiare:
- sia della detrazione **del 50% dell'Iva sull'acquisto**;
- sia **della detrazione spettante ai sensi dell'articolo 16-*bis*, comma 3, del Tuir** che prevede una detrazione del **50% calcolata sul 25% del prezzo di acquisto dell'immobile**, entro un importo massimo di **96.000 euro**, ripartita in 10 quote costanti.



Tuttavia viene precisato che **non è possibile** comunque **far valere due agevolazioni sulla medesima spesa,** quindi la detrazione di cui al citato articolo 16-*bis*, comma 3 del Tuir, non può essere applicata anche all'Iva per la quale il contribuente si sia avvalso della detrazione ex articolo 1, comma 56, L. 208/2015.

Analogamente nel caso di **realizzazione di box pertinenziale**, anche a proprietà comune, acquistato contestualmente all'immobile agevolato, il contribuente potrà beneficiare:
- sia della detrazione **del 50% dell'Iva sull'acquisto**;
- **sia della detrazione spettante ai sensi dell'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera d) del Tuir** pari al 50% del costo di realizzazione documentato dall'impresa.



ESEMPIO

Un contribuente acquista da un'impresa costruttrice un'unità immobiliare, con le agevolazioni "prima casa", e un box pertinenziale.

Il costo complessivo dell'immobile, comprensivo della pertinenza è pari a 200.000 euro+ Iva al 4%, per un totale di 208.000 euro. Il costo di realizzazione del box è pari a 10.000 euro più Iva pari a 400 euro.

Il contribuente avrà diritto:
- alla **detrazione del 50% dell'Iva** sull'acquisto dell'immobile comprensivo della pertinenza, **pari a 4.000 euro**:
- alla detrazione, spettante ai sensi dell'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera d) del Tuir, sul **costo di realizzazione del box** al **netto dell'Iva portata in detrazione** riferita a tale costo, pari a **10.200 euro** (10.400 euro – 200 euro). La detrazione è pari al 50% di tale importo e cioè **10.200 euro * 50% = 5.100 euro**.

DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE

La **circolare n. 7/E/2017** ha precisato che deve essere conservata ed esibita dal contribuente l'atto di acquisto dell'immobile avvenuto nel 2016 (o nel 2017) da cui si possa evincere:

- che l'immobile è stato acquistato dalla **ditta costruttrice**;
- la **destinazione d'uso dell'immobile** (abitativo) e la classe energetica (A o B);
- il **vincolo pertinenziale** in caso di acquisto della pertinenza;
- **fattura dalla quale rilevare l'importo dell'Iva**.

RIGO E59 – MODALITÀ DI COMPILAZIONE



A **colonna 1** va indicato il numero della rata che per gli acquisti effettuati nel **2016 sarà pari a 4** e per quelli effettuati nel **2017 sarà pari a 3**.

A **colonna 2** va indicato **l'importo dell'Iva pagata all'impresa** da cui è stato acquistato l'immobile.

ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Un contribuente acquista **nell'anno 2017** da un'impresa di ristrutturazione un'unità immobiliare (codice fiscale 01227563255), con le agevolazioni "prima casa", all'interno di un fabbricato interamente ristrutturato, al prezzo di 350.000 euro + Iva al 4% per 14.000 euro, per un totale di 364.000 euro. Il contribuente potrà beneficiare:

- della detrazione ex articolo 1, comma 56, L. 208/2015, pari al 50% dell'Iva pagata sull'acquisto dell'immobile. Tale detrazione è pari a:

14.000 * 50% = € 7.000

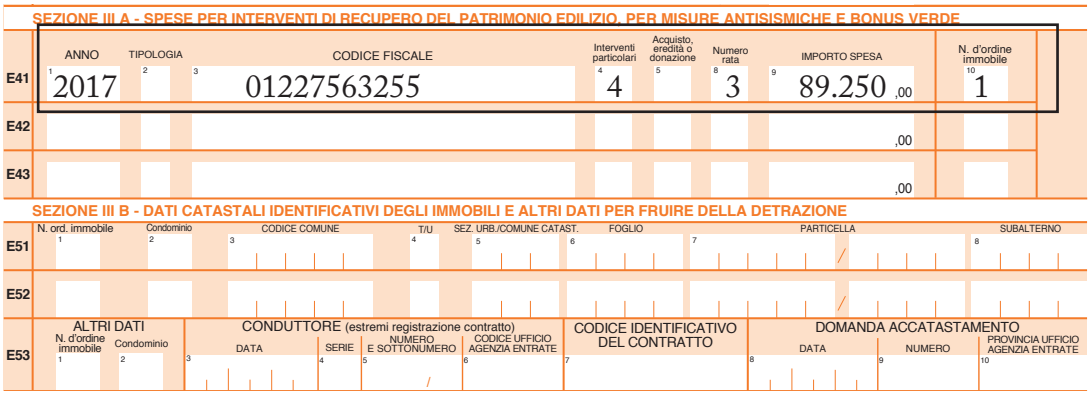
- della detrazione, spettante ai sensi dell'articolo 16-*bis*, comma 3, Tuir, del 50% calcolato sul 25% del costo dell'immobile rimasto a suo carico. Tale detrazione è pari a:

(364.000 – 7.000) * 25% = € 89.250

Su tale importo sarà possibile calcolare la detrazione del 50%:

89.250 * 50% = € 44.625

Il **quadro E sezione III** del **modello 730/2020** sarà così compilato:



SEZIONE III C - ALTRE SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 50%

E56	PACE CONTRIBUTIVA O COLONNINE PER RICARICA	CODICE 1	ANNO 2	IMPORTO 3 ,00	E57	SPESE ARREDO IMMOBILI RISTRUTTURATI	NUMERO RATA 1	SPESA ARREDO IMMOBILE 2 ,00	NUMERO RATA 3	SPESA ARREDO IMMOBILE 4 ,00
E58	SPESE ARREDO IMMOBILI GIOVANI COPPIE	MENO DI 35 ANNI 1	SPESA SOSTENUTA NEL 2016 2 ,00		E59	IVA PER ACQUISTO ABITAZIONE CLASSE ENERGETICA A o B	NUMERO RATA 1 3	IMPORTO IVA PAGATA 2 14.000 ,00		

A **colonna 1** andrà indicato il numero della rata **(2),** mentre a **colonna 2** l'importo dell'Iva pagata all'impresa da cui è stato acquistato l'immobile.

Il soggetto che presta assistenza fiscale dovrà così calcolare la detrazione spettante:

- per l'acquisto dell'immobile ristrutturato:
  € 89.250 * 50% = € 44.625
  € 8.925 / 10 (rate)= **€ 4.462,50**
- per l'Iva pagata all'impresa:
  € 14.000 * 50% = € 7.000
  € 7.000/10 = **€ 700**

Ed indicarle rispettivamente nei righi 29 e 33 del modello 730-3:

CALCOLO DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA		1 DICHIARANTE	2 CONIUGE
21	Detrazione per coniuge a carico	,00	,00
22	Detrazione per figli a carico	,00	,00
23	Ulteriore detrazione per figli a carico	,00	,00
24	Detrazione per altri familiari a carico	,00	,00
25	Detrazione per redditi di lavoro dipendente	,00	,00
26	Detrazione per redditi di pensione	,00	,00
27	Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi	,00	,00
28	Detrazione oneri ed erogazioni liberali	,00	,00
29	Detrazione spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e per misure antisismiche	4.462 ,00	,00
30	Detrazione spese arredo immobili ristrutturati	,00	,00
31	Detrazione spese per interventi di risparmio energetico	,00	,00
32	Detrazione spese arredo immobili giovani coppie	,00	,00
33	Detrazione IVA per acquisto abitazione classe energetica A o B	700 ,00	,00
37	Detrazioni inquilini con contratto di locazione e affitto terreni agricoli ai giovani	,00	,00
38	Altre detrazioni d'imposta	,00	,00

QUADRO E - SEZIONE IV
SPESE PER INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO

SEZIONE IV - SPESE PER INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO

		TIPO INTERVENTO	ANNO	PERIODO 2013	CASI PARTICOLARI	PERIODO 2008 Rideterminazione rate	NUMERO RATA	IMPORTO SPESA
E61		1	2	3	4	5	7	8 ,00
E62								,00

La **sezione IV del quadro E** è dedicata all'indicazione delle spese sostenute per interventi finalizzati al risparmio energetico per le quali spetta **la detrazione del 50%, 55%, 65%, 70%, 75%, 80% o 85%.**

NEW

La legge di bilancio 2019 (L.145/2018) ha prorogato al **31 dicembre 2019**, nella misura del **65%**, la detrazione fiscale (dall'Irpef e dall'Ires) per gli interventi di **riqualificazione energetica degli edifici**. Le tipologie di intervento nonché le relative percentuali di detrazione sono infatti confermate rispetto a quanto previsto per il 2018.

La **detrazione** quindi rimane confermata nella misura del **65%** per la **generalità degli interventi previsti**, mentre è **ridotta al 50%** per le spese, sostenute dal **1º gennaio 2018**, relative agli interventi di **acquisto e posa in opera** di:

- **finestre comprensive di infissi**;
- **schermature solari**;
- di **impianti di climatizzazione invernale** con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro;

Sono previste invece **aliquote diversificate** invece per quanto riguarda la sostituzione di **impianti di climatizzazione invernale**; in particolare per le spese sostenute dal **1º gennaio 2018** la detrazione spetta:

- nella misura del **50%** per gli interventi di **sostituzione** di **impianti di climatizzazione invernale** con **impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A** di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18.02.2013 (detrazione massima pari ad **euro 30.000** e limite di spesa pari ad **euro 60.000**);
- nella misura del **65%** per gli interventi di **sostituzione di impianti di climatizzazione invernale** con **impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza** almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 e **contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti**, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione

2014/C 207/02 (detrazione massima pari ad **euro 30.000** e limite di spesa pari ad **euro 46.153,85**);

- nella misura del **65%** per gli interventi di **sostituzione di impianti di climatizzazione invernale** con **impianti dotati di apparecchi ibridi**, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro (detrazione massima pari ad **euro 30.000** e limite di spesa pari ad **euro 46.153,85**).

Sono **esclusi** invece dalla detrazione gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A di prodotto.
La norma, come modificata dalla Legge di Bilancio 2018, prevede poi **nuovi interventi** sui quali è possibile beneficiare della detrazione del **65%**:

- per **l'acquisto e la posa in opera** di **micro-cogeneratori** in sostituzione di impianti esistenti, per le spese sostenute dal 1º gennaio 2019 al 31 dicembre 2018, fino a **un valore massimo della detrazione di 100.000** euro (limite di spesa pari ad euro 153.846);
- per le spese sostenute per **l'acquisto e posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione**.

La legge di Bilancio 2019 non ha invece sostanzialmente modificato la detrazione prevista per gli interventi **su parti comuni condominiali**, già riconosciuta dalla Finanziaria 2017 per le spese sostenute fino al **al 31 dicembre 2021.** In particolare poi il comma 2-*quater* del D.L. 63/2013 prevede che per le spese sostenute dal **1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2021**:

- la **detrazione** spetti nella misura del **70%** nel caso in cui gli interventi interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo;
- la medesima detrazione spetti nella misura del **75%**, se gli interventi sono finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la **qualità media** definita dal D.M. 26.06.2015.

Per tali interventi viene previsto un **limite massimo di spesa non superiore ad euro 40.000** moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio; **la sussistenza delle condizioni previste** per poter beneficiare delle aliquote di detrazione potenziale al **70% e al 75%** debba essere **asseverata** da **professionisti abilitati** mediante l'attestazione della prestazione energetica degli edifici di cui al D.M. 26.06.2015.
Per gli **interventi condominiali** la Legge di Bilancio 2018 ha previsto detrazioni ancora maggiori quando sono **realizzati in edifici appartenenti alle zone sismiche 1, 2 o 3 e finalizzati anche alla riduzione del rischio sismico**. In queste ipotesi, è possibile usufruire di una detrazione:

- dell'**80%**, se i lavori determinano il assaggio a una classe di rischio inferiore;
- dell'**85%**, se il rischio sismico si riduce di almeno 2 classi.

Il **limite massimo di spesa** consentito per questi interventi è di **136.000 euro** moltiplicato **per il numero di unità immobiliari che compongono l'edificio.**

Altra importante novità, in vigore dal 2018, è rappresentata dalla possibilità di **cedere il credito**, corrispondente alla detrazione spettante, anche per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati **sulle singole unità immobiliari e non solo per quelli sulle parti comuni di edifici condominiali**.
Pertanto, indipendentemente dall'immobile su cui si effettuano gli interventi, dal 2018 tutti i contribuenti che nell'anno precedente a quello di sostenimento della spesa si trovano nella cosiddetta "***no tax area***" (i cosiddetti incapienti) possono scegliere, invece della detrazione, di **cedere il corrispondente credito** ai fornitori o ad altri soggetti privati, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari.
I **contribuenti diversi dagli incapienti possono cedere il credito a fornitori** o altri soggetti privati, ad esclusione, però, degli istituti di credito e degli intermediari finanziari.

NEW

Contributo sotto forma di sconto
Esclusivamente **per le spese sostenute nell'anno 2019**, i soggetti aventi diritto alle detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica, di cui all'articolo 14 del D.L. 63/2013, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un **contributo di pari ammontare**, sotto forma di **sconto sul corrispettivo** dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi stessi.
Il fornitore recupera lo sconto come credito d'imposta, da **utilizzare esclusivamente in compensazione tramite modello F24**, in **cinque quote annuali di pari importo**; il fornitore, in alternativa, può a sua volta **cedere il credito d'imposta** ai propri fornitori di beni e servizi. È esclusa la cessione a istituti di credito, intermediari finanziari e alle pubbliche amministrazioni.
Dal **1° gennaio 2020**, la possibilità di optare per lo sconto in fattura è prevista soltanto per gli **interventi di ristrutturazione importante di primo livello**, relativamente alle parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari almeno a 200.000 euro. Il decreto Mise 26 giugno 2015 definisce ristrutturazioni importanti di primo livello gli interventi che, oltre a interessare l'involucro edilizio con un'incidenza superiore al 50% della superficie di-sperdente lorda complessiva dell'edificio, comprendono anche la ristrutturazione dell'impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all'intero edificio.

SOGGETTI AMMESSI

La platea di soggetti ammessi alla detrazione è molto ampia e non è limitata alle sole persone fisiche.
Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d'impresa, che possiedono a qualsiasi titolo l'immobile oggetto di intervento.
In particolare rientrano **nell'ambito soggettivo** di applicazione della detrazione:

- **persone fisiche: privati, imprenditori e lavoratori autonomi;**
- **società di persone;**
- **società di capitali;**
- **società semplici e associazioni tra professionisti;**
- **enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.**

Le detrazioni potenziate al **70%** e al **75%**previste per determinate tipologie di interventi **su parti comuni di edifici condominiali** sono estese anche agli **Istituti autonomi per le case popolari**, comunque denominati per interventi realizzati si immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica.
Dal 2018 le detrazioni per tutte le tipologie di interventi di efficienza energetica possono essere usufruite anche:

- dagli **Istituti autonomi per le case popolari**, comunque denominati, e dagli enti che hanno le stesse **finalità sociali** dei predetti istituti, costituiti e già operanti alla data del 31 dicembre 2013 nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "***in house providing***". Le detrazioni spettano per gli interventi di efficienza energetica realizzati su immobili di loro proprietà o gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica
- dalle **cooperative di abitazione a proprietà indivisa** per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

Per il 2017, invece, gli Istituti autonomi per le case popolari potevano usufruire solo delle maggiori detrazioni del 70 e 75%.

Tali soggetti possono fruire della detrazione a condizione che, **sostengano** le spese e che queste **siano rimaste a loro carico** e che **possiedano o detengano** l'immobile sulla base di un titolo idoneo quali:

- un **diritto di proprietà** (proprietario o nudo proprietario);
- un **diritto reale di godimento** (usufruttuario, titolare del diritto d'uso o di abitazione);
- essere **socio di cooperativa a proprietà divisa**;
- un **contratto di locazione;**
- un **contratto di comodato;**
- essere **socio di cooperativa a proprietà indivisa.**

Tra le persone fisiche possono quindi fruire dell'agevolazione anche:

- **i titolari di un diritto reale sull'immobile;**
- **i condomini per interventi su parti comuni;**
- **gli inquilini;**
- **i comodatori dell'immobile.**

Sono inoltre **ammessi** a fruire della detrazione, purché sostengano le spese per la realizzazione degli interventi e questi non siano effettuati su immobili strumentali all'attività d'impresa:

- il **familiare convivente** con il possessore o il detentore dell'immobile oggetto dell'intervento (coniuge, componente dell'unione civile, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado);
- il **coniuge separato** assegnatario dell'immobile intestato all'altro coniuge;
- il **convivente more uxorio**, non proprietario dell'immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato (**risoluzione n. 64/E/2016**);



La **L. 76/2016**, per garantire la tutela dei diritti derivanti dalle **unioni civili** tra persone dello stesso sesso, equipara al vincolo giuridico derivante dal matrimonio quello prodotto dalle unioni civili, stabilendo che, ad esclusione delle previsioni del codice civile non richiamate espressamente e quelle della legge sull'adozione, "*le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole 'coniuge', 'coniugi' o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso*".

- il **promissario acquirenti**.



- **Possono beneficiare della detrazione** anche i soggetti **non residenti,** a prescindere dalla tipologia di reddito di cui essi siano titolari (**circolare n. 36/E/2007**).
- Possono fruire della detrazione anche **i familiari (di cui all'articolo 5 D.P.R. 917/1986) che convivano con il possessore o detentore dell'immobile** oggetto dell'intervento, a condizione che:
  - sostengano le spese per la realizzazione dei lavori;
  - la convivenza sussista fin da quando iniziano i lavori.

  In tali circostanze è necessario che i lavori siano eseguiti su immobili che appartengano all'ambito "privatistico", quelli nei quali si può esplicare la convivenza, e non in relazione ai lavori eseguiti su immobili strumentali all'attività d'impresa, arte o professione.

Secondo quando indicato nella **risoluzione n. 340/E/2008 i titolari di reddito d'impresa** possono fruire della detrazione solo con riferimento ai fabbricati strumentali da essi utilizzati nell'esercizio della loro attività imprenditoriale.
Non potranno usufruire della detrazione dell'agevolazione le imprese di costruzione, ristrutturazione edilizia e vendita per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica **su immobili merce (risoluzione n. 303/E/2008).**
La **circolare n. 20/E/2011** ha precisato che è ammessa la detrazione in capo ai soggetti esercenti arti e professioni per interventi che possono riguardare sia **immobili abitativi che immobili strumentali all'esercizio dell'attività**. In particolare viene ribadito che anche nel caso di utilizzo promiscuo dell'immobile, è possibile fruire della detrazione del 55%, in relazione alle spese sostenute per i suddetti interventi che siano state dedotte, nella misura consentita, ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo derivante dall'esercizio dell'attività professionale.

LEASING
Si ha diritto all'agevolazione anche quando **il contribuente** finanzia la realizzazione dell'intervento di riqualificazione energetica **mediante un contratto di leasing**; in tale circostanza la detrazione spetta al contribuente stesso (**utilizzatore**) e **si calcola sul costo sostenuto dalla società di leasing**. Non hanno rilievo i canoni di leasing addebitati all'utilizzatore. In tal caso: non vige l'obbligo di pagamento delle spese sostenute mediante bonifico bancario o postale; gli **adempimenti documentali devono essere assolti dall'utilizzatore**. A tal fine, la società di leasing dovrà fornire una documentazione che attesti la conclusione dell'intervento di riqualificazione energetica e l'ammontare del costo sostenuto su cui deve essere calcolata la detrazione.



INTERVENTI ESEGUITI SU IMMOBILI STRUMENTALI PRESSO I QUALI È SVOLTA L'ATTIVITÀ
Nella **circolare n. 11/E/2014** l'Agenzia delle entrate ha precisato che l'agevolazione in esame spetta anche ad imprenditori individuali o società che eseguono in proprio un intervento su un immobile strumentale.
Tenendo presente infatti che:

- già con la **circolare n. 36/E/2007** è stato specificato che l'agevolazione in esame, a differenza di quanto previsto per la detrazione relativa agli interventi di ristrutturazione edilizia – che compete per i soli edifici residenziali – **interessa i fabbricati appartenenti a qualsiasi categoria catastale**, anche rurale, ivi compresi gli **immobili strumentali**;

- nella **circolare n. 121/E/1998** (con riferimento alle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio) era stato precisato che, **sussistendo gli altri presupposti**, la detrazione compete anche per **gli interventi realizzati in economia** con riferimento ai costi imputabili all'intervento (quali, ad esempio, i materiali acquistati o prelevati dal magazzino quando l'acquisto di tali materiali non sia stato effettuato in modo specifico per la realizzazione dell'intervento, la mano d'opera diretta, i costi industriali imputabili all'intervento) in base alla corretta applicazione dei principi contabili,

l'Agenzia arriva alla **conclusione** che: "*con riferimento al quesito posto – concernente la possibilità di fruire della detrazione da parte di imprese individuali e società per interventi (installazione di caldaie e infissi esterni) realizzati in proprio su immobili strumentali presso i quali è svolta l'attività – si osserva che la normativa di riferimento non prevede ostacoli al riconoscimento della detrazione nell'ipotesi prospettata, ammettendo al beneficio i soggetti in precedenza indicati per particolari tipologie di interventi realizzati su immobili dagli stessi posseduti o detenuti*".

CESSIONE O DONAZIONE DELL'IMMOBILE

Nel caso di **trasferimento per atto tra vivi** (sia per donazione che vendita) **dell'immobile residenziale,** nel quale sono stati effettuati gli interventi, le quote di detrazione residue, **sono attribuite al soggetto acquirente**, salvo diverso accordo tra le parti. Le parti possono scegliere che le quote di detrazione residue rimangano in capo al venditore (o al donante) o, vengano trasferite in capo all'acquirente (o donatario); in caso di mancato accordo il diritto alla detrazione viene automaticamente trasferito all'acquirente/donatario.



Se nel **rogito** non risulta la volontà di mantenere in capo al venditore la detrazione residua, tale volontà **può essere formalizzata successivamente in una scrittura privata autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato**, sottoscritta da entrambe le parti contraenti, nella quale si dà atto che l'accordo in tal senso esisteva sin dalla data del rogito.
Il comportamento dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi dovrà essere coerente con quanto indicato nell'accordo successivamente formalizzato.

La variazione della **titolarità dell'immobile** sul quale sono effettuati gli interventi prima che sia trascorso l'intero periodo per fruire della detrazione comporta, nei casi più frequenti, il trasferimento della detrazione. Per determinare chi possa fruire della quota di detrazione relativa ad un anno, occorre individuare il **soggetto che possedeva l'immobile al 31 dicembre di quell'anno**.



Qualora sia **ceduta solo una quota dell'immobile**, l'utilizzo delle **rate residue** rimane in capo al venditore tranne nel caso in cui, per effetto della cessione pro-quota, la parte acquirente diventi proprietaria esclusiva dell'immobile.

Ciò non accade nell'ipotesi in cui la detrazione spetti al **detentore dell'immobile** (ad esempio, l'inquilino o il comodatario) in quanto lo **stesso ha diritto alla detrazione anche se la detenzione cessa**.

Analogo ragionamento vale anche per il **familiare convivente** del proprietario dell'immobile che, pertanto, potrà fruire della quota di detrazione relativa alle spese sostenute anche nell'ipotesi in cui l'unità immobiliare, sulla quale sono stati eseguiti gli interventi, venga ceduta.

FINE LOCAZIONE O COMODATO

La **cessazione dello stato di locazione o comodato, non** fa venire meno il diritto alla detrazione **in capo all'inquilino o al comodatario, che hanno eseguito gli interventi oggetto della detrazione**, i quali continueranno, quindi, a fruirne fino alla conclusione del periodo di godimento.

IMMOBILE IN USUFRUTTO

In caso di costituzione del **diritto di usufrutto**, sia a titolo oneroso che gratuito, le quote di detrazione non fruite **non si trasferiscono all'usufruttuario** ma rimangono al **nudo proprietario**.
In caso di vendita dell'immobile sul quale sono stati eseguiti i lavori e contestuale costituzione del diritto di usufrutto le quote di detrazione non fruite dal venditore si trasferiscono al nudo proprietario in quanto a quest'ultimo si trasferisce la titolarità dell'immobile.

DECESSO DEL BENEFICIARIO DELLA DETRAZIONE

In tale situazione **il diritto viene trasferito agli eredi,** a decorrere dall'anno in cui è avvenuto il decesso e in proporzione alle quote spettanti.
In caso di decesso dell'avente diritto la detrazione, essa si trasmette per intero esclusivamente **all'erede che conservi la detenzione materiale diretta del bene,** la quale sussiste (come precisato nella circolare n. 24/E/2004) se l'erede può disporre del bene immediatamente e liberamente, anche se tale bene non è stato adibito ad abitazione principale.
Per quanto riguarda **il coniuge che ha rinunciato all'eredità** e mantiene il solo diritto di abitazione, **la rinuncia all'eredità fa venir meno la condizione** di erede e pertanto **non** può usufruire delle residue quote di detrazione.



TRASFERIMENTO MORTIS CAUSA E RATE RESIDUE

L'Agenzia delle entrate nella **circolare n. 17/E/2015** ha ulteriormente precisato che la condizione della "*detenzione materiale e diretta del bene*" debba essere sussistere **non solo per l'anno dell'accettazione dell'eredità**, ma anche **per ciascun anno per il quale il contribuente intenda fruire delle residue rate di detrazione**.
Nel caso in cui l'erede, che deteneva direttamente l'immobile, abbia **successivamente concesso in comodato o in locazione** l'immobile stesso, non potrà fruire delle rate di detrazione di competenza degli anni in cui l'immobile non è detenuto direttamente. Tuttavia, potrà beneficiare delle eventuali rate residue di competenza degli anni successivi al termine del contratto di locazione o di comodato, riprendendo la detenzione materiale e diretta del bene.

La detenzione materiale e diretta dell'immobile oggetto degli interventi deve sussistere per l'**intera durata del periodo d'imposta di riferimento**; pertanto, in tutti i casi in cui l'immobile pervenuto in eredità sia locato o concesso in comodato anche solo per una parte dell'anno, l'erede non potrà fruire della quota di detrazione riferita a tale annualità.



CHIARIMENTI DI PRASSI – Circolare 13/E/2019:

- **decesso del conduttore titolare della detrazione**: la detrazione si trasmette anche quando il beneficiario dell'agevolazione (de cuius) era il conduttore dell'immobile purché l'erede conservi la detenzione materiale e diretta, subentrando nella titolarità del contratto di locazione. In tutti i casi in cui il soggetto subentrante nel contratto di locazione **non sia un erede** del soggetto che aveva sostenuto le spese per interventi di riqualificazione energetica (come, ad esempio, il convivente di fatto non nominato erede ed il coniuge che non accetta l'eredità), la **detrazione residua andrà persa**.
- **decesso del comodatario titolare della detrazione**: in linea generale, la detrazione **non si trasferisce agli eredi del comodatario** in quanto non subentrano nel contratto. Tuttavia, nell'ipotesi in cui l'erede sia il comodante, questi potrà portare in detrazione le rate residue poiché, in qualità di proprietario dell'immobile, ha il titolo giuridico che gli consente di fruire della detrazione. È necessario, tuttavia, che abbia la detenzione materiale e diretta del bene.
- **decesso dell'usufruttuario titolare della detrazione**: la detrazione non si trasferisce **agli eredi dell'usufruttuario** atteso che il diritto reale di usufrutto ha natura temporanea e, nell'ipotesi in cui sia costituito a favore di una persona fisica, non può comunque eccedere la vita dell'usufruttuario Tuttavia, nell'ipotesi in cui erede dell'usufruttuario sia il **nudo proprietario** dell'immobile che consolida l'intera proprietà dell'immobile oggetto degli interventi di riqualificazione energetica per estinzione naturale del diritto di usufrutto, questi potrà portare in detrazione le rate residue poiché, in qualità di proprietario dell'immobile, ha il titolo giuridico che gli consente di fruire della detrazione. È necessario, tuttavia, che abbia la detenzione materiale e diretta del bene.
- **decesso del familiare convivente titolare della detrazione**: nell'ipotesi di decesso del familiare convivente che ha sostenuto le spese relative ad interventi agevolabili effettuati sull'immobile di proprietà di altro familiare che ne diventa erede, indipendentemente dalla circostanza che l'unità immobiliare fosse già presente nel suo patrimonio, **l'erede potrà continuare a fruire delle rate residue della detrazione** spettante al de cuius avendo un **vincolo giuridico** con l'immobile che gli consente di beneficiare dell'agevolazione (in quanto ne è proprietario) di cui deve avere la detenzione materiale e diretta.

EDIFICI INTERESSATI

L'agevolazione può riguardare interventi effettuati su immobili, o parti di immobili **già esistenti** (pertanto **sono esclusi** dal beneficio fiscale i lavori effettuati su **edifici in fase di costruzione o edifici non ancora costruiti**) appartenenti a **qualunque categoria catastale e indipendentemente dalla destinazione** (sia abitativa, produttiva o commerciale e anche rurale).
La prova dell'esistenza dell'edificio può essere fornita dall'**iscrizione dello stesso in catasto**, o **dalla richiesta di accatastamento** per immobili non censiti o dal **pagamento dell'Ici (Imu)**.

L'esistenza dell'edificio **è riconosciuta anche se lo stesso è classificato nella categoria catastale "F2"** (unità collabenti) in quanto, anche se fabbricati inagibili, ciò non esclude che possa essere considerato un edificio esistente.

PRESENZA DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

La **circolare n. 36/E/2007** ha precisato che per poter beneficiare dell'agevolazione, gli edifici devono essere già dotati di impianto di riscaldamento, che deve essere presente anche negli ambienti interessati agli interventi (tranne quando si installano pannelli solari). Questa condizione è richiesta per **tutte le tipologie di interventi agevolabili** ad eccezione dell'installazione dei collettori solari per produzione di acqua calda e, dal 1° gennaio 2015, dei generatori alimentati a biomassa e delle schermature solari.

Nella **risoluzione n. 215/2009** è stato chiarito che per gli **edifici collabenti**, nei quali l'impianto non è funzionante, deve essere dimostrabile che l'edificio è dotato di impianto di riscaldamento rispondente alle caratteristiche tecniche previste dal D.Lgs. 311/2006 e che tale impianto è situato negli ambienti nei quali sono effettuati gli interventi di riqualificazione energetica.

Infine la **circolare n. 21/E/2010** ha precisato che, nel caso in cui si voglia realizzare un intervento in un edificio formato **da più unità immobiliari,** di cui solo alcune dotate di **riscaldamento preesistente,** l'agevolazione spetta solo per le spese sostenute su **tali unità immobiliari**. È necessario utilizzare **un criterio proporzionale** e scomputare dall'intera spesa sostenuta, la parte relativa alle unità immobiliari già dotate di riscaldamento.

RISTRUTTURAZIONE CON DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE

Nel caso di **interventi con demolizione e ricostruzione dell'immobile** si può accedere al beneficio, purché venga rispettata la volumetria dell'edificio preesistente (fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa), non rilevando ai fini della detrazione il rispetto dell'originaria sagoma.

Non è possibile beneficiare della detrazione in caso di spese sostenute per la riqualificazione energetica a seguito di demolizione e ricostruzione con ampliamento in quanto tale intervento dà luogo ad una "nuova costruzione".

Sul tema il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha precisato, che "*la volumetria preesistente rappresenta lo standard massimo di edificabilità, cioè il limite massimo di volume edificabile, quando si tratta di interventi di ristrutturazione edilizia consistenti nella demolizione e ricostruzione, per i quali la norma non consente aumenti complessivi della cubatura preesistente*".

Di conseguenza, secondo il citato Consiglio Superiore, "*interventi di demolizione e ricostruzione che non sfruttino l'intera volumetria preesistente, ma ne ricostruiscano soltanto una quota parte (…) appaiono rientrare a pieno titolo nella fattispecie della ristrutturazione edilizia*".

Pertanto, è possibile fruire della detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica nel caso in cui siano realizzati **interventi edilizi di demolizione e successiva ricostruzione con una volumetria inferiore rispetto a quella preesistente**.

RISTRUTTURAZIONE CON AMPLIAMENTO SENZA DEMOLIZIONE

La circolare n. 39/E/2010 ha precisato che è possibile fruire della detrazione in caso di **ristrutturazione con ampliamento senza demolizione** dell'esistente ma limitatamente alle spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica **realizzati sulla parte esistente**. In questo caso, l'agevolazione non può riguardare gli interventi di riqualificazione energetica globale dell'edificio, previsti dall'articolo 1, comma 344, della L. 296/2006, per i quali occorre individuare il fabbisogno di energia primaria annua dell'intero edificio comprensivo, pertanto, anche dell'ampliamento. L'agevolazione compete, invece, con riferimento agli interventi per i quali la detrazione è subordinata alle caratteristiche tecniche dei singoli elementi costruttivi (pareti, infissi, ecc.) o dei singoli impianti (pannelli solari, caldaie, impianti di climatizzazione invernale, ecc.).

Il contribuente ha l'onere di mantenere distinte, in termini di fatturazione, **le spese riferibili agli interventi relativi alla parte esistente dell'edificio** da quelle riferibili agli **interventi relativi all'ampliamento** o, in alternativa, deve essere in possesso di un'apposita attestazione rilasciata dall'impresa di costruzione o ristrutturazione, che attesti, sotto la propria responsabilità, gli importi riferibili a ciascun intervento utilizzando criteri oggettivi.

RISTRUTTURAZIONE CON FRAZIONAMENTO

Se a seguito di **un intervento di ristrutturazione,** si effettua **un frazionamento** dell'unità immobiliare, con conseguente aumento del numero delle unità stesse, **l'agevolazione è possibile,** solo se viene realizzato un impianto termico **centralizzato per tutte le nuove unità**.

TIPOLOGIE DI INTERVENTI AGEVOLABILI

Gli interventi che possono essere oggetto di agevolazione sono espressamente indicati ai commi 344, 345, 346, 347, dell'articolo 1, della L. 296/2006.

In particolare la detrazione spetta per le spese sostenute per gli interventi:

- di **riqualificazione energetica di edifici** esistenti volti a conseguire un risparmio del fabbisogno di energia primaria *(comma 344, articolo 1 L. 296/2006);*
- su **edifici esistenti**, **parti di edifici esistenti** o unità immobiliari, riguardanti **strutture opache verticali**, **strutture opache orizzontali** (coperture e pavimenti), **finestre comprensive di infissi** *(comma 345, articolo 1 L. 296/2006);*
- **relativi all'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda** per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università *(comma 346 articolo 1 L. 296/2006);*
- di **sostituzione di impianti di climatizzazione invernale** con **impianti dotati di caldaie a condensazione** e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione *(comma 347 articolo 1 L. 296/2006);* la detrazione prevista dall'articolo 1 comma 347 della L. 296/2006 è estesa anche alle spese relative alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale **con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia***(comma 286 articolo 1 L. 244/2007).*

A decorrere dal **2015** (articolo 14, comma 2, lettera b) e comma 2-*bis* del D.L. 63/2013) la detrazione spetta anche per le spese sostenute per:

- **l'acquisto e posa in opera delle schermatura solari di cui all'allegato M** del D.Lgs. 311/2006;

- **l'acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibil**i.

A decorrere dal **2016** (articolo 1, comma 88, della L. 208/2015), l'agevolazione spetta anche per le spese sostenute per **l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda** o di **climatizzazione delle unità abitative**, volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti ed a garantire un funzionamento efficiente degli impianti.

Dal **1° gennaio 2018** la detrazione, nella misura del **65%** delle spese sostenute, spetta anche per:
- l'acquisto e la posa in opera di **micro-cogeneratori** in sostituzione di impianti esistenti e fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro (per beneficiare della detrazione è necessario che gli interventi effettuati portino a un risparmio di energia primaria pari almeno al 20%);
- gli interventi di **sostituzione di impianti di climatizzazione invernale** con impianti dotati di **apparecchi ibridi**, costituiti da **pompa di calore integrata** con **caldaia a condensazione**, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro;
- l'acquisto e posa in opera di **generatori d'aria calda a condensazione**.

Nel seguente schema vengono riepilogate le tipologie di interventi oggetto di agevolazioni:

RIF. NORMATIVO	DESCRIZIONE ESEMPI
Articolo 1, comma 344, L. 296/2006	**INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA** Per **interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti**, di cui all'articolo 1, comma 344, della L. 296/2006, la detrazione spetta nel limite di euro 100.000 ed è calcolata nella misura del **65%** delle spese. Gli interventi che danno diritto alla detrazione si intendono quelli diretti **alla riduzione del fabbisogno di energia primaria,** necessaria per soddisfare i bisogni connessi ad un uso standard dell'edificio, che permettono di conseguire **un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore** ai valori definiti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico **11 marzo 2008 – Allegato A.** Non viene identificata una specifica tipologia di interventi agevolabili: deve trattarsi tuttavia di interventi strutturali, che permettono un risparmio energetico mediante una minore dispersione del calore, quali ad esempio: • la sostituzione o l'installazione di impianti di climatizzazione invernale, anche con generatori di calore non a condensazione, con pompe di calore, con scambiatori per teleriscaldamento, con caldaie a biomasse; • gli impianti di cogenerazione, trigenerazione; • gli impianti geotermici; • gli interventi di coibentazione. La detrazione non spetta per le spese sostenute per l'installazione di pannelli fotovoltaici in quanto gli stessi non sono finalizzati al contenimento dei consumi energetici ma alla produzione di energia "pulita".

RIF. NORMATIVO	DESCRIZIONE ESEMPI
	Come precisato nella circolare n. 36/E/2007: nel caso di interventi che abbiano i requisiti richiesti, per beneficiare della detrazione, anche in applicazione di altri riferimenti normativi, il contribuente deve optare per una delle agevolazioni, indicando il riferimento normativo nella documentazione che deve essere inviata all'ENEA. Diversamente, nel caso in cui il contribuente abbia realizzato altri interventi che non incidono sui fabbisogni di energia primaria per la climatizzazione invernale, non è precluso l'accesso alle altre agevolazioni per le quali è prevista la detrazione per risparmio energetico. Per gli interventi di cui al comma 344 effettuati su condomini, la detrazione spettante va riferita all'intero edificio e non alle singole unità immobiliari che lo compongono: pertanto, in tal caso, è necessario ripartire la detrazione, spettante nel limite massimo di euro 100.000, tra i soggetti interessati. La detrazione spetta anche per le spese: • **relative alle prestazioni professionali**, comprendendovi sia quelle necessarie per la realizzazione degli interventi agevolati sia quelle sostenute per acquisire la certificazione energetica richiesta per fruire del beneficio; • **sostenute per le opere edilizie**, funzionali alla realizzazione dell'intervento di risparmio energetico.
Articolo 1, comma 345, L. 296/2006	**INTERVENTI SULL'INVOLUCRO DI EDIFICI ESISTENTI:** Per **interventi sull'involucro di edifici esistenti** di cui all'articolo 1, comma 345, della L. 296/2006, la detrazione, pari al **65%** delle spese sostenute, spetta nel limite di euro 60.000 per ciascun immobile. Sono tali gli interventi su edifici esistenti o parti di essi relativi a **strutture opache verticali (pareti), strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), nuove finestre comprensive di infissi**, a condizione che siano rispettati i **requisiti richiesti di trasmittanza termica U,** espressa in W/m2K, definiti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico **dell'11 marzo 2008** e successivamente modificati dal decreto 6 gennaio 2010. Per gli interventi riguardanti le **strutture opache verticali** (pareti) e **orizzontali** (coperture e pavimenti), la detrazione spetta per le seguenti spese: • fornitura e messa in opera di **materiale coibente** per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti; • fornitura e messa in opera di **materiali ordinari**, anche necessari alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti, per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti; • **demolizione e ricostruzione dell'elemento costruttivo**. Per gli interventi riguardanti le **finestre comprensive di infissi**, la detrazione compete per le spese relative ad interventi che determinano: • un **miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture** esistenti con la fornitura e posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso; • un miglioramento **delle caratteristiche termiche dei componenti vetrati esistenti**, con integrazioni e sostituzioni.

RIF. NORMATIVO	DESCRIZIONE ESEMPI
	Sono, in ogni caso, comprese tra le **spese** in questione anche quelle: • relative alle **prestazioni professionali**, sia se necessarie per la realizzazione degli interventi agevolati sia se sostenute per acquisire la certificazione energetica eventualmente richiesta per fruire del beneficio; • sostenute per le **opere edilizie funzionali alla realizzazione dell'intervento di risparmio energetico**. **Risoluzione n. 475/E/2008:** la detrazione spetta anche per la sostituzione del **portone d'ingresso** (assimilabile ad una porta-finestra), a condizione che vengano rispettati i requisiti di trasmittanza termica richiesti dalla normativa. **Circolare n. 21/E/2010:** anche la sostituzione **del classico portone d'ingresso** (non assimilabile ad una porta finestra) rientra tra le spese agevolabili, a condizione che si tratti di serramenti che delimitano l'involucro riscaldato dell'edificio, verso l'esterno o verso locali non riscaldati e risultino rispettati gli indici di trasmittanza termica richiesti per la sostituzione delle finestre. **Risoluzione n. 71/E/2012:** per il pavimento in legno posato al piano "pavimento contro terra" è possibile fruire della detrazione purché siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica e siano compiuti gli ulteriori adempimenti richiesti.
	INFISSI Dal **1 gennaio 2018** la percentuale di detrazione per le spese relative **all'acquisto e alla posa in opera di finestre comprensive di infissi** è stata ridotta dal 65% al **50%**. Gli **infissi** sono comprensivi anche delle strutture accessorie, che hanno effetto sulla dispersione di calore, tra cui scuri o persiane oche risultino strutturalmente accorpate al manufatto come, ad esempio, cassonetti incorporati nel telaio dell'infisso.
	La **semplice sostituzione degli infissi** o il rifacimento dell'involucro degli edifici, qualora questi siano originariamente già conformi agli indici richiesti, no**n consente di fruire della detrazione,** poiché il beneficio è teso ad agevolare gli interventi da **cui consegua un risparmio energetico**. In questo caso, è necessario quindi che, a seguito dei lavori, tali indici di trasmittanza termica si riducano ulteriormente: il tecnico che redige l'asseverazione deve perciò specificare il valore di trasmittanza originaria del componente su cui si interviene e asseverare che successivamente all'intervento, la trasmittanza dei medesimi componenti, sia inferiore o uguale ai valori prescritti.
Articolo 14, comma 2, lettera b), D.L. 63/2013	**SCHERMATORI SOLARI** A decorrere dall'anno 2015 è riconosciuta la **detrazione**, sempre nella misura massima di 60.000 euro, anche per le **spese sostenute** per l'acquisto e la posa in opera delle **schermature solari** elencate nell'allegato M del D.Lgs. 311/2006.
NEW	La detrazione è pari: • al **65%** per le spese effettuate dall'1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2017; • al **50%** per le spese effettuate nel 2018 e nel 2019.

RIF. NORMATIVO	DESCRIZIONE ESEMPI
	REQUISITI TECNICI SPECIFICI DELL'INTERVENTO: • è agevolabile l'installazione di sistemi di schermatura di cui all'**Allegato M al DLgs 311 del 29/12/2006**; • le schermature solari devono possedere una **marcatura CE**, se prevista; • le schermature solari devono rispettare le leggi e normative nazionali e locali in tema di sicurezza e di efficienza energetica. Per gli interventi riguardanti le **schermature solari**, la detrazione spetta per le spese sostenute per: • la **fornitura e posa in opera delle varie tipologie di schermature**; • le **opere, anche murarie, eventualmente necessarie per la posa in opera**. Sono, in ogni caso, comprese tra le spese detraibili anche quelle relative alle prestazioni professionali che si rendessero necessarie.
Articolo 1, comma 346, L. 296/2006	**PANNELLI SOLARI PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA** Per **interventi di installazione di pannelli solari** di cui all'articolo 1, comma 346, della L. 296/2006, la detrazione spetta nel limite di **euro 60.000** ad immobile ed è calcolata nella misura del **65%** delle spese. Sono agevolabili le spese sostenute **per l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda,** sia per usi domestici che industriali, o per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università. È necessario tuttavia che vengano rispettati i seguenti requisiti: • i pannelli solari e i bollitori impiegati devono essere garantiti per almeno cinque anni; • i pannelli solari devono disporre di una certificazione di qualità conforme alle norme UNI EN 12975 o UNI EN 12976, rilasciato da un laboratorio accreditato; • gli accessori e i componenti elettrici ed elettronici devono essere garantiti per almeno due anni; • l'installazione dell'impianto deve essere conforme ai manuali di installazione dei principali componenti. Sono ammesse in detrazione anche le spese per: • installazione di sistemi termodinamici a concentrazione solare, utilizzati per la sola produzione di acqua calda; • installazione di sistemi termodinamici finalizzati alla produzione combinata di energia elettrica e di energia termica, limitatamente alla parte riferibile alla produzione di energia termica. In questo caso come precisato **nella risoluzione n. 12/E/2011,** la quota di spesa detraibile può essere determinata in misura percentuale, sulla base del rapporto tra l'energia termica prodotta e quella complessivamente sviluppata dall'impianto. La **risoluzione n. 299/3/2008** ha precisato che non beneficia, invece, della detrazione l'installazione di un impianto di "**solar cooling**" ossia l'impianto che permette di **generare acqua fredda per la climatizzazione estiva**a partire dall'acqua calda prodotta da pannelli solari. ***Tipologia di spese ammesse alla detrazione*** Per gli interventi riguardanti i **pannelli solari per la produzione di acqua calda**, la detrazione spetta per le spese sostenute per: • la **fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche**; • le **opere idrauliche e murarie** necessarie per la realizzazione a regola d'arte di impianti solari termici organicamente collegati alle utenze, anche in integrazione con impianti di riscaldamento.

RIF. NORMATIVO	DESCRIZIONE ESEMPI
	Sono in ogni caso comprese tra le spese in questione anche quelle: • relative alle **prestazioni professionali,** incluse sia quelle necessarie per la realizzazione degli interventi agevolati sia quelle sostenute per acquisire la certificazione energetica eventualmente richiesta per fruire del beneficio; • sostenute per le **opere edilizie** funzionali alla realizzazione dell'intervento.
	Per usufruire della detrazione è necessario che l'installazione dei pannelli solari sia realizzata su edifici esistenti. Per le spese effettuate dal **1° gennaio 2008** non **occorre più presentare l'attestato di certificazione (o qualificazione) energetica.**
Articolo 1, comma 347, L. 296/2006	**IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE** Per **interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale** di cui all'articolo 1, comma 347, della L. 296/2006 la detrazione spetta nel limite di **euro 30.000**. Per interventi **di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale,** si intendono quelli concernenti la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti, con **impianti dotati di caldaie a condensazione ad aria o ad acqua e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione.** Per fruire dell'agevolazione è necessario, quindi, **sostituire l'impianto preesistente e installare quello nuovo**. Non è agevolabile, invece, l'installazione di sistemi di climatizzazione invernale in **edifici che ne erano sprovvisti** (con l'eccezione, dal 1 gennaio 2015, dell'installazione dei generatori alimentati a biomassa). La fruizione della detrazione è limitata ai soli casi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale e non anche a quelli di integrazione degli stessi.
	Dal **1° gennaio 2018**, per le caldaie a condensazione si può usufruire della detrazione del **50%** solo se hanno un'efficienza media stagionale almeno pari a quella necessaria per appartenere alla **classe A di prodotto** prevista dal regolamento (UE) n. 811/2013. Se, oltre ad essere almeno in classe A, sono anche **dotate di sistemi di termoregolazione evoluti** (appartenenti alle classi V, VI o VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02), è possibile continuare a usufruire della detrazione **più elevata del 65%.** Per **l'acquisto di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A**, dal **1° gennaio 2018 non si può più richiedere l'agevolazione.** A partire dal 1° gennaio 2018, inoltre, non rientrano nell'ambito applicativo della detrazione in esame gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza **inferiore alla classe A di prodotto** prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013. Tali spese, tuttavia, potrebbero rientrare fra quelle per le quali spetta la detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio atteso che i predetti interventi rientrano tra quelli di manutenzione straordinaria in quanto diretti a sostituire una componente essenziale dell'impianto di riscaldamento.
	Dal 2008 l'agevolazione è ammessa anche per la sostituzione di impianti di riscaldamento, con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza ed impianti geotermici a bassa empatia. Dal **1° gennaio 2012**, inoltre, la detrazione è stata estesa alle spese per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali, con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.

RIF. NORMATIVO	DESCRIZIONE ESEMPI

Sono agevolabili anche le seguenti tipologie di interventi:

- trasformazione degli impianti individuali autonomi in impianto di climatizzazione invernale centralizzato con contabilizzazione del calore;
- trasformazione degli impianti centralizzati per rendere applicabile la contabilizzazione del calore.

Nella **circolare n. 21/E/2010** è stato chiarito che per l'installazione di un impianto di riscaldamento centralizzato in un fabbricato, in cui solo tre appartamenti sono già dotati di un impianto di riscaldamento, la detrazione del 55%, può essere riconosciuta solo limitatamente alla parte di spesa imputabile alle unità nelle quali tale impianto era presente.
Per individuare la quota di spesa detraibile va utilizzato un criterio di ripartizione proporzionale basato sulle quote millesimali riferite a ciascun appartamento.

INSTALLAZIONE DEL SISTEMA DI CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Nella circolare n. 18/E/2016 ha chiarito la detrazione applicabile alle spese sostenute per **i sistemi di contabilizzazione del calore** che dovevano essere obbligatoriamente installati nei condomini e negli edifici polifunzionali entro il 31 dicembre 2016, ai sensi del D.Lgs. 102/2014; tali interventi potranno beneficiare:

- della **detrazione del 65%** prevista per gli **interventi di risparmio energetico** (per un valore massimo di detrazione di euro 30.000) della spesa su un se i dispositivi in questione sono installati in concomitanza con la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione, ovvero con pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia;
- della **detrazione del 50%,** trattandosi di intervento finalizzato al conseguimento di risparmio energetico, se, invece, i dispositivi in argomento sono installati senza che sia sostituito, integralmente o parzialmente, l'impianto di climatizzazione invernale ovvero nel caso in cui quest'ultimo sia sostituito con un impianto che non presenta le caratteristiche tecniche richieste ai fini della citata detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica.

Non sono agevolabili né **le installazioni di sistemi di climatizzazione invernale in edifici che ne erano sprovvisti** né la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con generatori di calore ad alto rendimento ma diversi dalle caldaie a condensazione. Tuttavia, tali interventi possono essere compresi tra quelli di riqualificazione energetica dell'edificio di cui al comma 344, qualora rispettino l'indice di prestazione energetica ivi previsto. Per gli interventi riguardanti la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale la detrazione spetta per**:**

- lo **smontaggio e dismissione dell'impianto** di climatizzazione invernale esistente, parziale o totale;
- la **fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche**, meccaniche, elettriche ed elettroniche;
- le **opere idrauliche e murarie** necessarie per la sostituzione, a regola d'arte, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione.

Negli interventi ammessi alla detrazione sono compresi, oltre a quelli relativi al generatore di calore, anche gli eventuali interventi sulla **rete di distribuzione**, sui sistemi di trattamento dell'acqua, sui dispositivi di controllo e regolazione nonché sui sistemi di emissione.
Sono in ogni caso comprese tra le spese in questione anche quelle:

- relative alle **prestazioni professionali**, comprendendovi sia quelle necessarie per la realizzazione degli interventi agevolati sia quelle sostenute per acquisire la certificazione energetica eventualmente richiesta per fruire del beneficio;
- **sostenute per le opere edilizie, funzionali alla realizzazione dell'intervento**.

GENERATORI DI CALORE ALIMENTATI DA BIOMASSE COMBUSTIBILI

Per le spese sostenute tra il 1 gennaio 2015 e il 31 dicembre 2019 è riconosciuta la detrazione, sempre nella misura massima di **30.000 euro anche per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentate da biomasse combustibili.**

La detrazione è pari:
- **al 65%**, per le spese effettuate dal **1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017;**
- **al 50%**, per le spese effettuate negli anni **2018 e 2019.**

REQUISITI TECNICI SPECIFICI DELL'INTERVENTO

L'intervento può configurarsi come:
- **sostituzione totale o parziale** del vecchio generatore termico;
- come **nuova installazione**, sugli edifici esistenti.

Il generatore di calore deve **appartenere a una delle seguenti categorie:**

Tipologia	Norma di rif.
Caldaie a biomassa < 500 KW	UNI EN 303-5
Caldaie a biomassa ≥ 500 KW	-
Caldaie domestiche a biomassa, che riscaldano anche il locale di installazione < 50 KW	UNI EN 12809
Stufe a combustibile solido	UNI EN 13240
Apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati a pallet < 50 KW	UNI EN 14785
Termo cucine	UNI EN 12815
Inserti a combustibile solido	UNI EN 13229
Apparecchi a lento rilascio di calore alimentati a combustibili solidi	UNI EN 15250
Bruciatori a pallet per piccole caldaie da riscaldamento	UNI EN 15270

Dovrà inoltre possedere i seguenti requisiti:
a. un **rendimento utile nominale minimo non inferiore all'85%** (in base al punto 1 dell'Allegato 2 del D.Lgs. 28/2011);
b. **il rispetto dei criteri e dei requisiti tecnici** stabiliti dal provvedimento di cui all'articolo 290, comma 4, del D.Lgs. 152/2006, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni di tale decreto, che si segnala deve essere ancora emanato (dal 29/3/2012, in base al punto 1 dell'Allegato 2 del D.Lgs. 28/2011);
c. il rispetto di **normative locali** per il generatore e per la biomassa;
d. la **conformità** alle classi di qualità A1 e A2 delle norme UNI EN 14961-2 per il pellet e UNI EN 14961-4 per il cippato (dal 29/3/2012, in base al punto 2 dell'Allegato 2 del D.Lgs. 28/2012).

Per quanto riguarda **la documentazione tecnica** necessaria che deve essere **conservata dal contribuente**, l'ENEA specifica che si deve conservare:

- l'asseverazione redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito iscritto al proprio Albo professionale) attestante i requisiti tecnici di cui sopra.

In base alle disposizioni di cui al D.M. 6 agosto 2009, l'asseverazione può essere:

- **sostituita dalla dichiarazione resa dal direttore dei lavori** sulla conformità al progetto delle opere realizzate;
- **esplicitata nella relazione attestante la rispondenza** alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici.

Inoltre occorre conservare anche i seguenti documenti di tipo "amministrativo":

- fatture relative alle spese sostenute;
- ricevuta del bonifico bancario o postale (modalità di pagamento obbligata nel caso di richiedente persona fisica), che rechi chiaramente come causale il riferimento alla legge finanziaria 2007, numero della fattura e relativa data, oltre ai dati del richiedente la detrazione e del beneficiario del bonifico;
- ricevuta dell'invio effettuato all'ENEA (codice CPID), che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa.

Per gli interventi riguardanti **impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili**, la detrazione spetta per le **spese sostenute** per:

- lo **smontaggio e dismissione dell'impianto di climatizzazione invernale esistente**, parziale o totale;
- la **fornitura e posa in opera a regola d'arte di tutte le apparecchiature termiche**, meccaniche, elettriche ed elettroniche;
- le **opere idrauliche e murarie** necessarie per la sostituzione, a regola d'arte, di impianti preesistenti con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.

Negli interventi ammissibili sono compresi, oltre a quelli relativi al generatore di calore, anche gli eventuali **interventi sulla rete di distribuzione**, sui sistemi di trattamento dell'acqua, sui dispositivi di controllo e regolazione nonché sui sistemi di emissione.
Sono, in ogni caso, comprese tra le spese detraibili anche quelle:

- relative alle **prestazioni professionali** che si rendessero necessarie;
- **sostenute per le opere edilizie**, funzionali alla realizzazione dell'intervento.

DISPOSITIVI MULTIMEDIALI

La L. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) ha esteso **la detrazione del 65%** anche alle spese sostenute per **l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali** per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative, volti a**d aumentare la consapevolezza dei consumi energetici** da parte degli utenti e **a garantire un funzionamento** efficiente degli impianti. Tali dispositivi devono:

a. mostrare attraverso canali multimediali **i consumi energetici**, mediante la fornitura periodica dei dati;
b. mostrare le **condizioni di funzionamento correnti** e la temperatura di regolazione degli impianti;
c. consentire l'accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto.

Tale nuova detrazione spetta con riferimento alle spese sostenute a partire dal **1° gennaio 2016**.

Nella **circolare n. 20/E/2016** l'Agenzia delle entrate ha chiarito che tale nuova ipotesi agevolativa era già ricompresa negli interventi previsti dalla legislazione vigente per beneficiare delle detrazioni per riqualificazione energetica; si "*ritiene, pertanto, che la portata innovativa della norma sia ravvisabile nella possibilità di beneficiare della detrazione anche nell'ipotesi in cui l'acquisto, l'installazione e la messa in opera dei dispositivi multimediali siano effettuati successivamente o anche in assenza di interventi di riqualificazione energetica*".
Inoltre, considerato che gli interventi in esame hanno un costo ridotto rispetto a quelli già ammessi alla detrazione e che la norma non indica per gli interventi di "domotica" in questione l'importo massimo di detrazione fruibile, si ritiene che questa possa essere calcolata nella misura del 65% delle spese sostenute. Non sono quindi previsti limiti massimi di spesa.
Sono agevolabili, oltre alla **fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature** (elettriche, elettroniche e meccaniche), le **opere elettriche e murarie** necessarie per l'installazione e la messa in funzione, all'interno degli edifici, di sistemi di "**building automation**" degli impianti termici degli edifici.
Non sono ammissibili, invece, le spese per l'acquisto di dispositivi che permettono di interagire a distanza con le predette apparecchiature (telefoni cellulari, tablet, personal computer e dispositivi simili).

Per fruire della detrazione in commento è necessario **compilare ed inviare** a ENEA:
- **l'Allegato E**: sia in caso di semplice installazione, non connessa con la sostituzione del generatore di calore o con l'installazione di pannelli solari che nel caso di installazione connessa con la sostituzione del generatore di calore (comma 347 della legge finanziaria 2007);
- **l'Allegato F**: in caso di installazione connessa con l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda (comma 346 della legge finanziaria 2007).

LE MAGGIORI DETRAZIONI PER I CONDOMINI

- **INTERVENTI SULL'INVOLUCRO DI PARTI COMUNI DEGLI EDIFICI CONDOMINIALI ESISTENTI**

  La legge di bilancio 2017 ha previsto **detrazioni più elevate** per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali attraverso i quali si raggiungono determinati indici di prestazione energetica. In particolare, la detrazione, da ripartire sempre in **10 rate annuali** di pari importo, spetta nelle seguenti misure:
  - **70%**, se gli interventi riguardano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dello stesso edificio;
  - **75%**, quando gli interventi sono diretti a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e purché conseguano almeno la qualità media indicata nel decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 giugno 2015.

  Queste maggiori detrazioni valgono per le spese effettuate tra il **1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2021** e vanno calcolate su un **ammontare complessivo non superiore a 40.000 euro** moltiplicato **per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio**.
  Possono essere usufruite anche dagli **istituti autonomi per le case popolari**, comunque denominati, per gli interventi realizzati su immobili di loro proprietà, adibiti a edilizia residenziale pubblica.



L'ammontare massimo delle spese ammesse alla detrazione va calcolato tenendo conto anche delle eventuali **pertinenze alle unità immobiliari**. Pertanto, ad esempio, nel caso in cui l'edificio sia composto da 5 unità immobiliari e 3 pertinenze autonomamente accatastate, la detrazione è calcolata su un importo massimo di spesa di euro 320.000 (40.000 euro x 8 unità) da attribuire ai condomini in base ai millesimi di proprietà.

Da quanto pubblicato nel sito dell'ENEA, in relazione ai requisiti tecnici specifici, l'intervento:
- deve riguardare le **parti comuni di edifici** delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno e/o i vani non riscaldati e/o il terreno e interessare **più del 25%** della superficie disperdente;
- deve configurarsi come **sostituzione o modifica di elementi già esistenti** (e non come nuova realizzazione in ampliamento);
- deve riguardare solo le strutture i cui valori delle **trasmittanze termiche** (U) siano superiori a quelli riportati nella tabella 2 dell'allegato B al D.M. 11 marzo 2008 come modificato dal D.M. 26 gennaio 2010;
- può comprendere, se i lavori sono eseguiti contestualmente, anche la **sostituzione dei serramenti comprensivi di infissi** e l'installazione delle schermature solari purché inseriti nei lavori previsti nella stessa relazione tecnica di cui al comma 1 dell'articolo 8 del D.Lgs. 192/2005 e s.m.i. ed insistenti sulle stesse strutture esterne oggetto dell'intervento;
- per gli interventi finalizzati a migliorare la **prestazione invernale** ed estiva con riferimento alle tabelle 3 e 4 del DI 26 giugno 2015, l'involucro edilizio dell'intero edificio deve avere, nello stato iniziale, **qualità bassa sia per la prestazione energetica invernale** che per la prestazione energetica estiva.

Le condizioni richieste dalla norma per usufruire delle maggiori detrazioni devono essere **asseverate da professionisti abilitati** attraverso l'attestazione della prestazione energetica degli edifici, riportata nel citato decreto del Ministro dello sviluppo economico che detta le linee guida nazionali per la certificazione energetica. L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) **effettua controlli**, anche a campione, su queste attestazioni. L'attestazione non veritiera, per la quale il professionista è chiamato a rispondere, comporta la decadenza dal beneficio.

- **INTERVENTI SULLE PARTI COMUNI DI EDIFICI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MISURE ANTISISMICHE CON PASSAGGIO AD UNA O A DUE CLASSI DI RISCHIO INFERIORE**

  Dal **1° gennaio 2018**, per gli interventi sulle parti comuni di edifici ubicati in comuni ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 , di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza **superiore al 25%** della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo spetta una detrazione dall'imposta lorda pari a:
  - l'**80%**, delle spese sostenute se gli **interventi determinano congiuntamente il passaggio ad una classe di rischio inferiore**;
  - l'**85%** delle spese sostenute se gli **interventi determinano il passaggio a due (o più classi) classi di rischio sismico inferiore**.

  La detrazione è ripartita in **dieci quote annuali di pari importo** e si applica su un ammontare delle spese non superiore a **euro 136.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio**.

  Sono interventi su parti comuni di edifici condominiali, ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica.

  I beneficiari della detrazione possono scegliere di **cedere il credito** corrispondente alla detrazione spettante ai fornitori che hanno effettuato gli interventi o ad altri soggetti privati collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione (persone fisiche, anche se esercitano attività di lavoro autonomo o impresa, società ed enti). **Non è possibile, invece, cederlo a istituti di credito**, intermediari finanziari e amministrazioni pubbliche.

  La possibilità di cedere il credito riguarda tutti i potenziali beneficiari della detrazione, compresi coloro che, in concreto, non potrebbero fruirne in quanto non sono tenuti al versamento dell'imposta.

  Per effetto della cessione, il condomino non può fruire della detrazione relativa agli interventi antisismici effettuati dal condominio.

LE REGOLE E GLI ADEMPIMENTI

SPESE AMMESSE IN DETRAZIONE

Sono detraibili:

- le **spese per prestazioni professionali** necessarie, sia per **la realizzazione dell'intervento,** sia per **l'acquisizione delle certificazioni energetica** necessaria per fruire del beneficio;
- le **spese inerenti i lavori effettuati**;
- spese **per le opere edilizie** funzionali all'intervento destinato al risparmio energetico.

Per gli interventi di riqualificazione energetica dell'edificio sono detraibili oltre, alle spese professionali, quelle relative alle forniture ed alla posa in opera dei materiali di coibentazione e di impianti di climatizzazione, nonchè la realizzazione delle opere murarie ad essi collegate. Per gli **interventi finalizzati alla riduzione della trasmittanza termica,** sono invece detraibili le spese riguardanti:

a) interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica "U" degli **elementi opachi** costituenti **l'involucro edilizio**, comprensivi delle opere provvisionali e accessorie, attraverso:
   - la fornitura e la messa in opera di **materiale coibente** per il miglioramento delle **caratteristiche termiche** delle strutture esistenti;
   - la fornitura e la messa in opera di materiali ordinari, anche necessari alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti, per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
   - la demolizione e la ricostruzione dell'elemento costruttivo;

b) interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica "U" delle **finestre, comprensive degli infissi**, attraverso:
   - il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti con la fornitura e la posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso;
   - il miglioramento delle caratteristiche termiche dei componenti vetrati esistenti, con integrazioni e sostituzioni;

c) interventi impiantistici concernenti la **climatizzazione invernale e/o la produzione di acqua calda**, attraverso:
   - la **fornitura e la posa in opera** di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, nonché delle opere idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione a regola d'arte di impianti solari termici organicamente collegati alle utenze, anche in integrazione con impianti di riscaldamento;
   - lo **smontaggio e la dismissione dell'impianto** di climatizzazione invernale esistente, parziale o totale; la **fornitura e la posa in opera** di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione a regola d'arte di impianti di climatizzazione invernale, con impianti dotati di caldaie a condensazione. Negli interventi ammissibili sono compresi, oltre a quelli relativi al generatore di calore, anche gli eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell'acqua, sui dispositivi di controllo e di regolazione, nonché sui sistemi di emissione.

MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE SPESE

Per i contribuenti persone fisiche **non titolari di reddito d'impresa** le spese sostenute sono detraibili sulla base **del principio di cassa**; vanno pertanto considerate **le spese effettivamente pagate nel 2019**; il

pagamento delle spese per le quali viene richiesta la detrazione deve essere effettuato **tramite bonifico bancario o postale** dal quale risulti:

- la causale del versamento, con indicazione degli estremi della norma agevolativa;
- il codice fiscale del contribuente beneficiario della detrazione;
- il numero di partita Iva ovvero il codice fiscale del soggetto in favore del quale il bonifico è effettuato.



PAGAMENTO MEDIANTE BONIFICO ORDINARIO

Nella **circolare n. 43/E/2016** l'Agenzia delle entrate, **superando** l'interpretazione fornita nella risoluzione n. 55/E/2012 ha chiarito che la detrazione spetta anche nell'ipotesi in cui il **bonifico bancario** utilizzato per effettuare il pagamento dei lavori di ristrutturazione e di riqualificazione energetica sia stato compilato in modo tale da **non consentire** alle banche e a Poste italiane di adempiere correttamente all'obbligo di **applicazione della ritenuta** prevista dall'articolo 25 del D.L. 78/2010.

In tal caso è necessario che **il beneficiario** dell'accredito attesti con una dichiarazione sostitutiva di atto notorio di:

- **aver ricevuto le somme**;
- **averle incluse nella contabilità dell'impresa** ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del suo reddito.

Tale **documentazione** dovrà essere esibita dal contribuente che intende avvalersi della detrazione al professionista abilitato o al CAF in sede di predisposizione della dichiarazione dei redditi o, su richiesta, agli uffici dell'amministrazione finanziaria.

Per i **soggetti titolari di reddito d'impresa** le spese sono detraibili secondo il **principio di competenza**, seguendo le indicazioni di cui all'articolo 109 del Tuir; tali soggetti possono eseguire i pagamenti delle spese anche con modalità diverse dal bonifico bancario o postale (assegno bancario).



Nel caso dell'imprenditore individuale il principio di competenza è applicabile per interventi effettuati su immobili relativi all'attività d'impresa; se gli interventi agevolati sono effettuati su immobili privati si dovrà applicare il principio di cassa.



La **circolare n. 20/E/2011** ha precisato che le spese sostenute per la riqualificazione energetica degli edifici, è condizionata dalle regole di imputazione degli oneri e delle spese stabilite dal Tuir (principio di cassa in linea generale e di competenza per chi esercita attività d'impresa).

Nella **risposta all'interpello n. 46/2018** l'Agenzia delle entrate ha chiarito che le spese per interventi di riqualificazione energetica e di adeguamento antisismico sostenute dai soggetti **titolari di reddito d'impresa** che **adottano il regime di cassa rilevano nel momento dell'effettivo pagamento** anche nel caso in cui abbiano esercitato l'opzione di cui all'articolo 18, comma 5 D.P.R. 600/1973; il **pagamento deve avvenire tramite bonifico bancario o postale.**

RITENUTA D'ACCONTO SUI BONIFICI

L'articolo 25 del D.L. 78/2010, convertito con la L. 122/2010, ha imposto l'applicazione di **una ritenuta d'acconto del 10%** ai beneficiari dei bonifici bancari e postali effettuati dai contribuenti, per ottenere le detrazioni d'imposta. La norma mira a combattere l'evasione e l'elusione fiscale da parte degli artigiani, lavoratori autonomi e aziende che effettuano i lavori di ristrutturazione negli edifici esistenti e che danno diritto alle detrazioni.

Il "sostituto di imposta", cioè **il soggetto che opera la ritenuta** e la versa all'erario non è però il committente dei lavori, ma le banche o le Poste alle quali arrivano i bonifici in accredito. Saranno dunque questi soggetti a dover:

- **operare le ritenute d'acconto,** con obbligo di rivalsa all'atto dell'accreditamento dei pagamenti;
- **versare all'erario la ritenuta d'acconto** entro il giorno 16 del mese successivo, utilizzando il modello F24 (codice tributo 1039);
- **rilasciare**, a chiusura dell'anno fiscale, **la certificazione della ritenuta effettuata**, la quale potrà essere scomputata dalle imposte sul reddito.



Il D.L. 98/2011 è intervenuto modificando l'articolo 25 del D.L. 78/2010 ed ha disposto la riduzione della ritenuta d'acconto dall'originario 10% al 4%.
La disposizione ha effetto dalla data di entrata in vigore del D.L. 98/2011; pertanto a decorrere dal **06 luglio 2011** sui pagamenti effettuati con bonifico bancario o postale, relativi ai lavori per i quali l'ordinante intende beneficiare della detrazione del 36% ovvero del 55%, la banca/Posta è tenuta ad operare la ritenuta d'acconto **nella nuova misura del 4%,** calcolata sull'importo del bonifico decurtando l'Iva forfettariamente determinata.
Dal **1 gennaio 2015** la ritenuta operata dalle banche o poste è **raddoppiata dal 4% all'8%.**



BONIFICO CON CAUSALE ERRATA
La circolare n. 11/E/2014 ha precisato che nell'ipotesi in cui l'indicazione nella **causale del bonifico** dei riferimenti normativi **della detrazione per la riqualificazione energetica** degli edifici in luogo di quella per **gli interventi di recupero del patrimonio edilizio** sia dovuta a un mero **errore materiale** e **non** abbia pregiudicato l'applicazione della ritenuta d'acconto, **la detrazione può comunque essere riconosciuta**, nel rispetto degli altri presupposti previsti dalla norma agevolativa.
Alla stessa conclusione si perviene anche nel **caso opposto** in cui, per un errore materiale, nella causale del bonifico siano stati indicati i riferimenti normativi degli interventi di recupero del patrimonio edilizio in luogo di quelli della detrazione per la riqualificazione energetica degli edifici, fermo restando il rispetto dei presupposti per la fruizione di quest'ultima detrazione.

SPESE PAGATE TRAMITE FINANZIAMENTO
Se i lavori sono stati **pagati da una società finanziaria** che ha concesso un finanziamento al contribuente, quest'ultimo potrà ugualmente richiedere l'agevolazione, in presenza degli altri presupposti, a condizione che:

- la società che concede il finanziamento paghi l'impresa che ha eseguito i lavori con **bonifico bancario o postale** da cui risultino tutti i dati previsti dalla legge (causale del versamento con indicazione degli estremi della norma agevolativa, codice fiscale del soggetto per conto del quale è eseguito il pagamento, numero di partita Iva del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato);
- **il contribuente sia in possesso della ricevuta del bonifico** effettuato dalla società finanziaria al fornitore della prestazione.

Ai fini della detrazione, l'anno di sostenimento della spesa sarà quello di effettuazione del bonifico da parte d ella finanziaria.

INTERVENTI IN LEASING

Per il contribuente che finanzia la realizzazione dell'intervento di riqualificazione energetica **mediante un contratto di leasing**, l'Agenzia delle entrate ha fornito le istruzioni operative con la circolare n. 21/E/2010 nella quale è stato precisato che:

- si applicano le regole previste per i titolari del reddito di impresa e, pertanto, no**n vi è obbligo di pagamento mediante bonifico bancario o postale**;
- gli **adempimenti documentali** (per esempio, l'invio della scheda informativa all'Enea) **devono essere assolti dal contribuente** che usufruisce della detrazione. La società di leasing deve solo fornire una documentazione che attesti la conclusione dell'intervento di riqualificazione energetica e l'ammontare del costo sostenuto su cui si calcola la detrazione.



CHIARIMENTI DI PRASSI

La **risoluzione n. 9/E/2017** ha precisato che la detrazione è ammessa anche se l'onere è sostenuto mediante un **bonifico tratto su un conto acceso presso un istituto di pagamento**, operatore diverso dalle banche, autorizzato - in base alle disposizioni di cui al D.Lgs. 11/2010 e D.Lgs. 385/1993 (TUB) - a prestare servizi di pagamento tramite l'esecuzione di bonifici. Il riconoscimento delle detrazioni fiscali richiede inoltre l'adesione dell'Istituto di pagamento alla Rete Nazionale Interbancaria e l'utilizzo della procedura TRIF, funzionale sia alla trasmissione telematica dei flussi di informazioni tra gli operatori del sistema dei pagamenti ai fini dell'applicazione della ritenuta, sia alla trasmissione all'Amministrazione finanziaria dei dati relativi ai bonifici disposti.



Ai fini del riconoscimento della detrazione **non è richiesta** l'effettuazione del pagamento mediante bonifico per le spese relative agli **oneri di urbanizzazione, all'imposta di bollo, ai diritti pagati** per le concessioni, le **autorizzazioni e le denunce di inizio lavori ed alla tassa per l'occupazione del suolo pubblico** (TOSAP), trattandosi di versamenti da effettuare con modalità obbligate in favore di pubbliche amministrazioni.

LIMITI DI SPESA E RIPARTIZIONE DELLA DETRAZIONE

In materia di interventi di riqualificazione energetica **la principale novità** del **D.L. 63/2013** è stata, oltre **alla proroga dell'agevolazione, l'innalzamento** dell'aliquota per la detrazione dal 55% **al 65%.**

Le Leggi di Stabilità **2014, 2015, 2016 e 2017** hanno prorogato l'agevolazione confermando l'aliquota potenziale al **65%**, mentre la Legge di Bilancio 2018 ha **confermato** la misura della detrazione al **65%** per

la **generalità degli interventi previsti**, mentre l'ha ridotta **al 50%** per le spese, sostenute dal **1º gennaio 2018**, relative agli interventi di **acquisto e posa in opera** di:

- **finestre comprensive di infissi**;
- **schermature solari**;
- di **impianti di climatizzazione invernale** con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.

L'Agenzia ha precisato che l'utilizzo dell'espressione **"spese sostenute",** senza aver introdotto altre condizioni volte a circoscrivere l'applicazione della più elevata aliquota del 65% in relazione **alla data di avvio degli interventi**, comporta che ai fini dell'imputazione delle stesse occorre fare riferimento:

- **per le persone fisiche,** compresi gli esercenti arti e professioni, e gli enti non commerciali **al criterio di cassa** e, quindi, alla **data dell'effettivo pagamento**, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui i pagamenti si riferiscono;
- per **le imprese individuali, le società e gli enti commerciali** al criterio di competenza e, quindi, **alla data di ultimazione della prestazione**, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti.

L'articolo **14 comma 3 della Legge di conversione al D.L. 63/2012** prevede l'applicazione (per quanto compatibili) delle disposizioni di cui agli articoli 1 comma 24, della L. 244/2007 e 29, comma 6 del D.L. 185/2008; pertanto è confermata la soglia massima di detrazione spettante (di fatto, si riduce il limite massimo di spesa agevolabile per i bonifici effettuati a decorrere dal 06/06/2013), come si evince dal seguente prospetto:

INTERVENTI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 65% (FINO AL 5.06.2013 55%)

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	LIMITE DI DETRAZIONE	LIMITE DI SPESA	PERIODO
Intervento di riqualificazione energetica su edificio esistente (no climatizzatori invernali con caldaie a biomasse)	**100.000**	**153.846,15** (181.818,18 euro per le spese sostenute fino al 5 giugno 2013)	**Dal 2008 al 31 dicembre 2019**
Intervento su involucro di edificio esistente (dal 1° gennaio 2018 tranne acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi)	**60.000**	**92.307,69** (109.090,90 euro per le spese sostenute fino al 5 giugno 2013	**Dal 2008 al 31 dicembre 2019**
Intervento di istallazione di pannelli solari - collettori solari	**60.000**	**92.307,69** (109.090,90 euro per le spese sostenute fino al 5 giugno 2013)	**Dal 2008 al 31 dicembre 2019**
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale	**30.000**	**46.153,84** (54.545,45 euro per le spese sostenute fino al 5 giugno 2013)	**Dal 2008 al 31 dicembre 2019**

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	LIMITE DI DETRAZIONE	LIMITE DI SPESA	PERIODO
Acquisto e posa in opera di schermature solari di cui all'allegato M del D.Lgs. 311/2006	**60.000**	**92.307,69**	**Dal 2015 al 31 dicembre 2017**
Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale a biomasse	**30.000**	**46.153,84**	**Dal 2015 al 31 dicembre 2017**
Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per controllo da remoto			**Dal 2016 al 31 dicembre 2019**
Acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori	**100.000**	**153.846,15**	**Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2019**

INTERVENTI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 70% E DEL 75%

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	LIMITE DI SPESA	PERIODO
Interventi sull'involucro di parti comuni degli edifici condominiali esistenti	Quota parte di (**40.000 euro** per il numero di unità immobiliari che compongono l'edificio)	**Dal 2017 al 31 dicembre 2019**
Interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali esistenti	Quota parte di (**40.000 euro** per il numero di unità immobiliari che compongono l'edificio)	**Dal 2017 al 31 dicembre 2019**

INTERVENTI EFFETTUATI SULLE PARTI COMUNI DEGLI EDIFICI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DELL'80% E DELL'85%

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	LIMITE DI SPESA	PERIODO
Interventi su parti comuni di edifici condominiali volti alla riqualificazione energetica e riduzione di una classe del rischio sismico	Quota parte di (**136.000 euro** per il numero di unità immobiliari che compongono l'edificio)	**Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2019**
Interventi su parti comuni di edifici condominiali volti alla riqualificazione energetica e riduzione di due classi del rischio sismico	Quota parte di (**136.000 euro** per il numero di unità immobiliari che compongono l'edificio)	**Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2019**

INTERVENTI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 50%

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	LIMITE DI DETRAZIONE	LIMITE DI SPESA	PERIODO
Acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi	**60.000**	**120.000**	**Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2019**
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione almeno pari alla classe A	**30.000**	**60.000**	**Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2019**
Acquisto e posa in opera di schermature solari di cui all'allegato M del D.Lgs. 311/2006	**60.000**	**120.000**	**Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2019**
Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale a biomasse	**30.000**	**60.000**	**Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2019**

CUMULABILITÀ CON ALTRE AGEVOLAZIONI

La detrazione del 55%/65% **non è cumulabile con la detrazione** del 50%.
Se un contribuente sostiene una spesa che potrebbe fruire di entrambe le agevolazioni deve scegliere per quale agevolazione optare.

Come precisato dalla **risoluzione n. 3/E/2010:** dal 1° gennaio 2009, la detrazione per gli interventi finalizzati al risparmio energetico non è cumulabile con altri contributi comunitari, regionali o locali, riconosciuti per i medesimi interventi, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 115/2008.
A decorrere da tale data pertanto il contribuente deve scegliere se beneficiare della detrazione del 55% o dei contributi concessi.
Non rileva nemmeno che il contributo possa coprire solo parzialmente le spese sostenute.

A seguito dell'**abrogazione** del menzionato articolo 6, comma 3, del D.Lgs. 115/2008 (disposta, a decorrere dal 3 gennaio 2013, dall'articolo 28, comma 5, del D.Lgs. 28/2011) e dalla lettura combinata del citato articolo 28, comma 5, e del relativo decreto attuativo del 28 dicembre 2012, la **detrazione per risparmio energetico risulta compatibile con gli incentivi disposti a livello comunitario nonché a livello locale da regioni, province e comuni.**
In ogni caso, resta fermo che la cumulabilità è **ammessa solamente qualora la normativa disciplinante l'incentivo locale non preveda espressamente l'incumulabilità** dello stesso con detrazioni o agevolazioni fiscali attribuite per le medesime finalità e in relazione alla quota di spesa eccedente quanto già agevolato in forza dell'incentivo locale, regionale o comunitario.

La **detrazione del 65% è** compatibile con l'applicazione **dell'iva ridotta al 10%** su interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria ed è **cumulabile con la detrazione spettante per interessi passivi su mutui ipotecari** per acquisto o ristrutturazione dell'abitazione principale.

La detrazione per **risparmio energetico** non è cumulabile con gli **incentivi erogati per l'installazione di impianti fotovoltaici.**

RATEIZZAZIONE

La detrazione spettante per questa tipologia di spese deve essere **rateizzata**:

ANNI	NUMERO DI RATE	
2008	numero di quote compreso tra 3 e 10	
2009	5 rate	la detrazione è conclusa
2010	5 rate	
Dal 2011	10 rate	

SPESE SOTENUTE DA PIÙ SOGGETTI

Il **limite massimo di detrazione** spettante va riferito all'unità immobiliare e pertanto va suddiviso **tra i soggetti detentori o possessori** dell'immobile che partecipano alla spesa, in ragione dell'importo effettivamente sostenuto.

Anche per gli **interventi condominiali** l'ammontare massimo di detrazione deve essere riferito a ciascuna delle unità immobiliari che compongono l'edificio. Tuttavia, quando si tratta di un intervento di riqualificazione energetica, per il quale è prevista la detrazione di 100.000 euro, e lo stesso intervento si riferisce all'intero edificio e non a "parti" di edificio, tale somma costituisce anche il limite complessivo di detrazione e va ripartita tra i soggetti che hanno diritto al beneficio. Per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici condominiali che danno diritto alle maggiori detrazioni del **70 e 75%,** vanno calcolate su un ammontare complessivo delle spese non superiore a **40.000 euro** moltiplicato per **il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio.**

L'importo massimo delle spese ammesse in detrazione va calcolato tenendo conto anche delle eventuali **pertinenze alle unità immobiliari**.
Per esempio, nel caso in cui l'edificio sia composto da 7 unità immobiliari e 5 pertinenze autonomamente accatastate, la detrazione è calcolata su un importo massimo di spesa di 480.000 euro (40.000 euro x 12 unità), da attribuire ai condòmini in base ai millesimi di proprietà.



Per gli interventi realizzati in edifici appartenenti alle zone sismiche 1, 2 o 3 e finalizzati anche alla riduzione del rischio sismico, per i quali sono previste **detrazioni ancora maggiori** (dell'**80%**, se i lavori determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore, dell'**85%**, se il rischio sismico si riduce di 2 o più classi), il **limite massimo di spesa consentito è di 136.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l'edificio.**



Se sono stati realizzati più **interventi di risparmio energetico agevolabili**, il limite massimo di detrazione applicabile sarà costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati.



ESEMPIO
Se sono stati installati dei pannelli solari, per i quali è previsto un importo massimo di detrazione di 60.000 euro, e sostituito l'impianto di climatizzazione invernale, per il quale la detrazione massima applicabile è di 30.000 euro, sarà possibile usufruire della detrazione massima di 90.000 euro.

Invece, il contribuente potrà richiedere una sola agevolazione quando effettua interventi caratterizzati da requisiti tecnici tali da poter essere ricompresi in due diverse tipologie.
Questo accade, per esempio, quando sono stati realizzati interventi di coibentazione delle pareti esterne, inquadrabili sia nell'ambito della riqualificazione energetica dell'edificio, sia in quello degli interventi sulle strutture opache verticali. In questa situazione il contribuente dovrà indicare nella scheda informativa da inviare all'Enea a quale beneficio intende fare riferimento.



Quando gli interventi realizzati consistono nella **prosecuzione di lavori** appartenenti alla stessa categoria effettuati in precedenza sullo stesso immobile, per il calcolo del limite massimo di detrazione bisogna tener conto anche delle detrazioni fruite negli anni precedenti.
Inoltre, per gli interventi in corso di realizzazione, la detrazione spetta comunque nel periodo d'imposta in cui la spesa è sostenuta, a condizione che il contribuente attesti che i lavori non sono ancora ultimati.

ADEMPIMENTI E DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

I **soggetti che intendono usufruire dell'agevolazione fiscale** sulle spese energetiche, devono porre in essere una serie di adempimenti previsti dall'articolo 4 del D.M. del 2007 e devono acquisire, trasmettere e conservare specifica documentazione:



Non è necessario **per fruire dell'agevolazione fiscale** effettuare alcuna **comunicazione preventiva**: né al Centro Operativo di Pescara, né alla Asl per comunicare l'inizio dei lavori (a meno che tale adempimento non sia previsto dalle norme in materia di tutela della salute e di sicurezza sul luogo di lavoro).

a) le **FATTURE,** ricevute fiscali o altra documentazione attestante le spese sostenute per gli interventi;



Nelle fatture emesse dal 14 maggio 2011 non è più necessaria l'indicazione del costo della manodopera (D.L. 70/2011).

b) l'**ASSEVERAZIONE** di un tecnico abilitato che attesti la corrispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici richiesti dalle specifiche norme (D.I. 19/02/2007 e D.I. 11/03/2008).



Se vengono eseguiti più interventi sullo stesso immobile l'asseverazione può fornire i dati e le informazioni richieste in modo unitario.

L'asseverazione può essere sostituita da una certificazione dei produttori, se sono stati utilizzati beni con determinate caratteristiche energetiche per determinate tipologie di interventi quali:
- sostituzione di finestre ed infissi;
- impianto di caldaie a condensazione con potenza inferiore a 100 kw;
- pompe di calore di potenza elettrica assorbita minore di 100 kw;
- sistemi di dispositivi multimediali.

In base alle nuove disposizioni introdotte dal **D.M. 6 agosto 2009**, **l'asseverazione non è necessaria se:**
- viene sostituita da **una dichiarazione** resa **dal direttore dei lavori** sulla conformità al progetto delle opere realizzate;
- **è esplicitata** nella relazione tecnica prevista dall'articolo 28, L. 10/1991, la quale attesti la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici, da depositare presso le amministrazioni competenti insieme alla denuncia dei lavori, da parte del proprietario dell'immobile o di chi ne ha titolo.



Asseverazione per interventi condominiali che consentono le detrazioni del 70 e 75%.
Per gli interventi riguardanti **l'involucro dell'edificio** con un'incidenza **superiore al 25%** della superficie disperdente lorda dell'edificio stesso e per quelli finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguono almeno la qualità media di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del **26 giugno 2015**, la sussistenza delle condizioni deve essere asseverata da **professionisti abilitati** mediante **l'attestazione della prestazione energetica** degli edifici prevista dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015. L'Enea effettua controlli, anche a campione, su tali attestazioni, con procedure e modalità disciplinate con specifico decreto. La **non veridicità** dell'attestazione comporta la decadenza dal beneficio, ferma restando la responsabilità del professionista.

c) il tecnico abilitato incaricato deve redigere anche **L'ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA** che contiene i dati relativi all'efficienza energetica dell'edificio.

Tale attestazione deve essere prodotta successivamente all'esecuzione degli interventi, in base alle proce-

dure indicate dalla normativa locale emanata dai Comuni o dalle Regioni. In assenza di tali procedure, dopo l'esecuzione dei lavori, può essere prodotto l'attestato di "**QUALIFICAZIONE ENERGETICA**", in luogo di quello di "certificazione energetica" predisposto secondo lo schema riportato in allegato al D.I. del 19 febbraio 2007 come modificato dal D.L. del 7 aprile 2008 e dal D.I. del 6 agosto 2009.
Dal 6 giugno 2013 è entrato in vigore il D.L. 63/2013, in materia di prestazione energetica nell'edilizia, che ha **soppresso l'attestato di certificazione energetica** (ACE) introducendo contestualmente, in sua sostituzione, **l'attestato di prestazione energetica (APE).**
L'APE deve essere redatto da un tecnico non coinvolto nei lavori e deve essere conservato dal contribuente.
Per gli interventi terminati nel 2017 i dati dell'attestato di prestazione energetica andavano riportati nell'Allegato A inviato telematicamente all'ENEA.

L'attestato di prestazione energetica non è richiesto:
- dall'**1.01.2008** (comma 24, lettera c), articolo 1 della L. 244/2007) per gli interventi **di sostituzione di finestre comprensive di infissi** in singole unità immobiliari e di **installazione di pannelli solari** per la produzione di acqua calda; inoltre per tali interventi non è più richiesto l'allegato E firmato dal tecnico abilitato ma solo l'allegato F a firma del richiedente;
- dal **15.08.2009**, nel caso di **sostituzione di impianti di climatizzazione invernale** con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione (comma 1, articolo 31 L. 99/2009);
- per **l'acquisto e la posa in opera delle schermature solari**;
- per **l'installazione di impianti di climatizzazione dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;**
- per **l'acquisto e l'installazione di dispositivi multimediali**.

Scheda descrittiva relativa agli interventi realizzati
Per gli interventi terminati dall'anno 2018 deve essere compilata la **scheda descrittiva** relativa agli interventi realizzati, che sostituisce gli allegati E ed F che andavano utilizzati in precedenza.
Nella scheda vanno riportati:
- i dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese;
- i dati identificativi dell'edificio;
- la tipologia dell'intervento eseguito;
- il risparmio annuo di energia che ne è conseguito;
- il costo dell'intervento comprensivo delle spese professionali;
- l'importo utilizzato per il calcolo della detrazione.

Le informazioni contenute nell'attestato di prestazione energetica sono comunicate attraverso la sezione "dati da APE" della scheda descrittiva.



L'asseverazione, l'attestato di certificazione/qualificazione energetica e la scheda informativa devono essere rilasciati da **tecnici abilitati** alla progettazione di edifici ed impianti nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente, iscritti ai rispettivi ordini e collegi professionali quali: ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, dottori agronomi, dottori forestali e i periti agrari.

DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE ALL'ENEA

La scheda descrittiva deve essere inviata all'ENEA:

- in via telematica, attraverso il sito Internet www.acs.enea.it (ottenendo ricevuta);
- a mezzo raccomandata, con ricevuta semplice, all'ENEA - Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile - Via Anguillarese n. 301 - 00123 Santa Maria di Galeria (Roma), esclusivamente qualora la complessità dei lavori eseguiti non trovi adeguata descrizione negli schemi resi disponibili dall'ENEA.

La scheda deve essere trasmessa entro 90 giorni dalla fine dei lavori.



Se il contribuente **non è in possesso della documentazione**, poiché l'intervento è **ancora in corso di realizzazione**, può **fruire comunque della detrazione** per le spese sostenute in ciascun periodo d'imposta, a condizione che **attesti** che i lavori non sono ultimati.

La documentazione deve essere trasmessa **entro 90 giorni dalla fine dei lavori**.
A tal fine:

- i lavori si intendono terminati alla **data del collaudo** ovvero **dell'attestazione della funzionalità dell'impianto**. Nel caso di interventi in cui il collaudo non è richiesto, il contribuente può provare la data di fine dei lavori con altra **documentazione emessa dal soggetto che ha eseguito i lavori** (o dal tecnico che compila la scheda informativa). **Non può ritenersi valida un'autocertificazione del contribuente**;
- per i lavori eseguiti a **cavallo di due periodi di imposta** e relativi al medesimo intervento, la trasmissione all'ENEA della documentazione deve essere effettuata nei **90 giorni dalla data di fine lavori**, che non necessariamente deve coincidere con il termine entro il quale sono sostenute le spese per godere della detrazione;
- per i lavori conclusi nell'anno, con spese sostenute anche nell'anno successivo, la scheda informativa deve essere inviata all'ENEA nei **90 giorni successivi alla fine dei lavori**, comunicando tutte le spese sostenute sino al momento dell'invio; in caso di ulteriori spese, relative al medesimo intervento, sostenute successivamente all'invio della scheda informativa all'ENEA, il contribuente potrà **integrare** la scheda originariamente trasmessa all'ENEA non **oltre il termine di presentazione della dichiarazione** dei redditi nella quale la spesa può essere portata in detrazione. Quindi, ad esempio, per lavori conclusi nel 2019 per i quali i 90 giorni dalla fine lavori scadevano il 31.12.2019 con spese sostenute da una persona fisica nel 2019 e anche nel 2020, la scheda inviata entro il 31.12.2019 contiene le spese sostenute fino a quel momento mentre la successiva scheda di integrazione, che potrà essere inviata entro il 31.10.2020, deve contenere anche gli importi pagati nel 2020. La scheda inviata entro il 31.12.2019 deve ritenersi compilata correttamente anche se sono state incluse le spese da sostenere nel 2020, fermo restando che ai fini della detrazione devono essere fatte valere solo le spese sostenute nel 2019.



L'ENEA attesta di aver **ricevuto correttamente la scheda** inviando al contribuente interessato una e-mail di conferma che deve essere conservata per fruire della detrazione. Per l'attestazione della corretta trasmissione si ritiene sufficiente anche la stampa della "scheda descrittiva" dell'intervento riportante il codice CPID (Codice Personale Identificativo) e la data di trasmissione.



APPROFONDIMENTO
RETTIFICA DELLA SCHEDA INFORMATIVA

La circolare n. 21/E/2010 ha previsto la possibilità di **rettificare** la documentazione inviata all'ENEA, **anche oltre il termine di novanta giorni dalla fine dei lavori**, per eventuali errori commessi nella compilazione della scheda informativa.
Le ipotesi di errori più ricorrenti possono riguardare:

- **errori materiali** nell'indicazione dei dati anagrafici del contribuente, dei dati identificativi dell'immobile oggetto di intervento, degli altri soggetti beneficiari della detrazione, delle spese conteggiate;
- **importi di spesa** indicati in misura non corrispondente a quella effettiva per sopravvenienza di sconti o abbuoni sul prezzo preventivato, ovvero perché taluni costi hanno avuto manifestazione finanziaria successivamente all'invio della scheda.

L'Agenzia in particolare ha precisato, coerentemente con quanto già affermato in relazione alla comunicazione di inizio attività richiesta per la detrazione del 36% in relazione agli interventi di recupero edilizio, che **la correzione può avvenire mediante l'invio telematico di una nuova comunicazione, che annulli e sostituisca quella precedentemente trasmessa**. Il nuovo invio deve riguardare, non solo la scheda informativa, ma anche l'attestato di qualificazione energetica, ove richiesto, in relazione alla tipologia di intervento.
La **comunicazione in rettifica** della precedente deve essere inviata entro il **termine di presentazione della dichiarazione dei redditi** nella quale la spesa può essere portata in detrazione, in modo da poter calcolare la detrazione sulle spese effettivamente sostenute nell'anno al quale la dichiarazione si riferisce.
In **caso di sconti o abbuoni** intervenuti successivamente all'invio della scheda informativa, **la detrazione compete solamente in relazione alle spese effettivamente sostenute**; pertanto, qualora vengano restituite somme per le quali, in anni precedenti, si è già fruito della detrazione, tali somme devono essere assoggettate a **tassazione separata** ex articolo 17, comma 1, lettera n-*bis*), del D.P.R. 917/1986 (Tuir).
Non è necessario procedere alla rettifica della scheda informativa, nell'ipotesi in cui sia stato indicato un nominativo diverso da quello dell'intestatario del bonifico o della fattura, o non sia stato indicato che più contribuenti possono aver diritto alla detrazione.
In questi casi, è sufficiente che il contribuente che intende avvalersi della detrazione, dimostri di essere in possesso dei documenti che attestano il sostenimento dell'onere e la misura in cui tale onere è stato effettivamente sostenuto.
Se la scheda contenente gli **errori** è stata inviata:

- nel **2019**, la rettifica deve essere inviata prima della presentazione della dichiarazione dei redditi 2020;
- dal **2009 al 2018,** non è più possibile inviare la scheda rettificativa;
- per il 2008, poiché non era possibile rettificare telematicamente il contenuto delle schede informative inviate all'ENEA, il contribuente può continuare ad usufruire della detrazione se da tutti gli altri documenti necessari in suo possesso si evince la correttezza di quanto indicato nella dichiarazione dei redditi.

MANCATO INVIO DELLA COMUNICAZIONE

Nel caso di mancato invio della documentazione all'ENEA entro i **90 giorni** dalla fine dei lavori, l'Agenzia delle entrate nella **circolare n. 13/E/2013,** ha precisato che è applicabile anche a tale tipologia di comunicazione, **la "remissione in bonis"** di cui all'articolo 2, comma 1, del D.L. 16/2012, a condizione che:

a) il **contribuente abbia i requisiti sostanziali** richiesti dalle norme di riferimento;
b) **effettui la comunicazione,** ovvero **esegua l'adempimento richiesto** entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
c) **versi contestualmente l'importo** pari alla misura minima della sanzione stabilita dall'articolo 11,

comma 1, del D.Lgs. 471/1997 (250 euro), secondo le modalità stabilite dall'articolo 17, del D.Lgs. 241/1997, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista.

Nei casi in cui il contribuente o il tecnico incaricato **abbiano annullato l'invio della scheda informativa all'ENEA,** le richieste **di detrazione annullate non possono ritenersi valide.** Tuttavia, precisa l'Agenzia, l'invio della scheda all'ENEA può essere ripetuto **fino alla scadenza del termine dei 90 giorni** dalla data di conclusione dei lavori; e che l'eventuale nuovo invio oltre i novanta giorni è comunque possibile alle condizioni di cui al richiamato articolo 2, comma 1, del D.L. 16/2012.
Infine, nell'ipotesi in cui **la scheda informativa sia stata correttamente compilata**, ma il contribuente o il tecnico incaricato non abbiano proceduto all'invio della stessa, la richiesta di detrazione si considera valida solo se il mancato invio sia riconducibile a problemi tecnici del sistema informatico o, comunque, a cause imputabili all'ENEA. L'invio della scheda all'ENEA è sempre possibile fino alla scadenza del termine dei 90 giorni dalla data di conclusione dei lavori ovvero, oltre i 90 giorni, alle condizioni di cui al richiamato articolo 2, comma 1, del D.L. 16/2012.

DOCUMENTI DA CONSERVARE

Per fruire dell'agevolazione fiscale è necessario conservare ed esibire, su richiesta dell'Amministrazione Finanziaria la seguente documentazione:

- **l'asseverazione del tecnico abilitato**;
- la **ricevuta dell'invio della documentazione all'ENEA**;
- le **fatture o le ricevute fiscali relative alle spese effettuate**;
- le **ricevute del bonifico attestante il pagamento** (nel caso di contribuenti non titolari di reddito d'impresa).



Nel caso in cui gli interventi **riguardino parti comuni di edifici,** deve essere acquisita e conservata copia **della delibera assembleare** e della tabella **millesimale di ripartizione delle spese**.
Nel caso in cui le spese siano state effettuate dal **detentore dell'immobile,** deve essere acquisita e conservata la dichiarazione di consenso all'esecuzione dei lavori resa dal possessore.

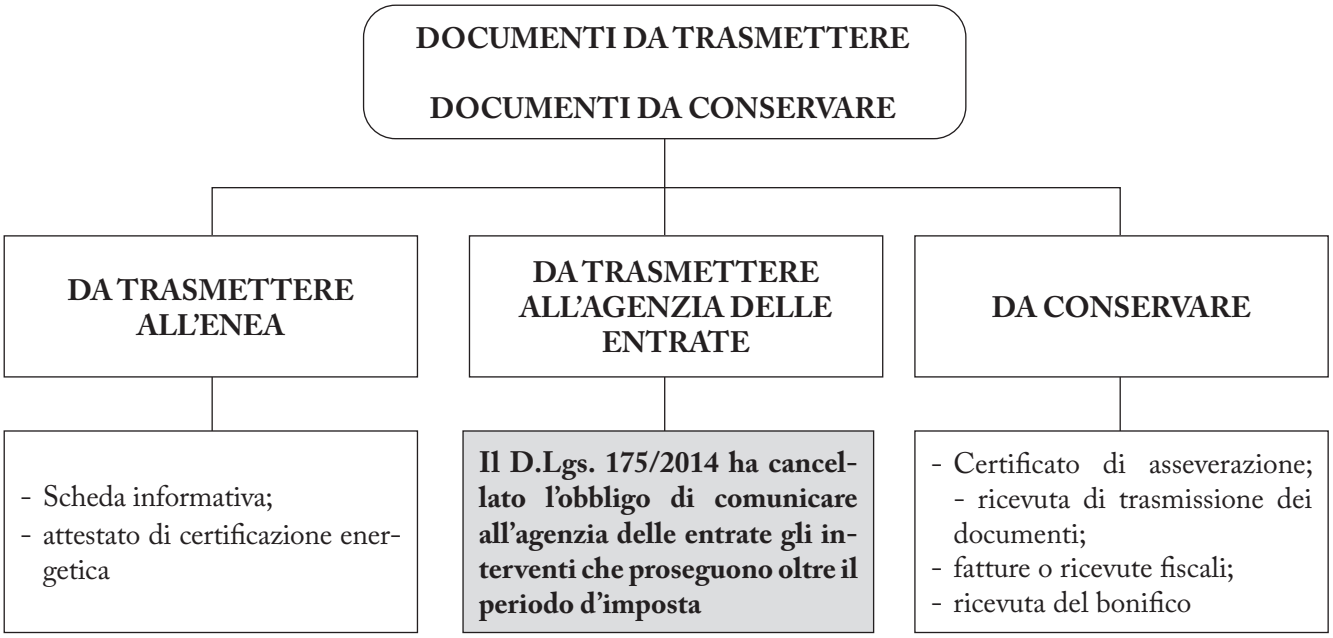


INTERVENTI PER PIÙ PERIODI DI IMPOSTA

Abolizione dell'obbligo di comunicazione all'Agenzia delle entrate
Con l'entrata in vigore del decreto sulle semplificazioni fiscali, D.Lgs. 175/2014 **è stato eliminato l'obbligo di comunicare all'Agenzia delle entrate** gli interventi che **proseguono oltre il periodo d'imposta**.

La cancellazione dell'obbligo di comunicazione riguarda:

- i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, per le spese sostenute nel 2014 in relazione a lavori che proseguiranno nel 2015;
- i soggetti con periodo d 'imposta non coincidente con l'anno solare, per le spese sostenute nel periodo d' imposta rispetto al quale il termine di 90 giorni scade e a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto sulle semplificazioni fiscali (13 dicembre 2014).



CESSIONE DELLA DETRAZIONE AI FORNITORI CHE HANNO EFFETTUATO INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SULLE PARTI COMUNI DEGLI EDIFICI

L'articolo **1 comma 74** della **L. 208/2015**, oltre alla **proroga** delle detrazioni per interventi di risparmio energetico ha previsto la possibilità di **optare**, in luogo della detrazione, **per la cessione del corrispondente credito** ai fornitori che hanno eseguito gli interventi agevolabili.

In particolare viene previsto che:

- per le spese sostenute dal **1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016**;
- per interventi di **riqualificazione energetica** di parti comuni d i edifici condominiali,

i contribuenti che si trovano nella cosiddetta "***no tax area***" (incapienti) **possono cedere ai fornitori dei beni e dei servizi** necessari alla realizzazione degli interventi **un credito pari alla detrazione Irpef spettante**, come **pagamento di una parte del corrispettivo**.

I contribuenti interessati sono i condòmini che non possono usufruire della detrazione perché possiedono **redditi esclusi da Irpef** (o per espressa previsione normativa o perché l'imposta lorda è assorbita dalle detrazioni).

Come precisato **nella circolare n. 18/E/2016** si tratta in particolare:

- dei soggetti titolari solo di **redditi di pensione** di importo **non superiore a 7.500 euro**, **redditi** di **terreni** per un importo non superiore a **185,92 euro** e del **reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale** e delle relative pertinenze per i quali, ai sensi del citato articolo 11, comma 2, del Tuir l'imposta non è dovuta;
- dei **contribuenti indicati nell'articolo 13 del Tuir**, per i quali le specifiche detrazioni dall'imposta lorda ivi previste, commisurate al reddito complessivo e differenziate in base alla categoria reddituale che concorre a formare il reddito complessivo medesimo di fatto, **abbattono l'imposta lorda**, vale a dire:
  a) dei titolari di un reddito complessivo non superiore a 8.000 euro a cui concorrono i redditi di lavoro dipendente (ad esclusione dei redditi derivanti da trattamenti pensionistici di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del Tuir) ovvero i seguenti redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente: compensi percepiti dai *lavoratori soci di cooperative di produzione e lavoro* (articolo 50, comma 1, lettera a)); le *indennità percepite a carico di terzi* dai lavoratori dipendenti in relazione a prestazioni rese sulla base di incarico connesso alla propria qualifica di dipendente (articolo 50, comma 1, lettera b)); *le borse di*

studio, i premi e i sussidi corrisposti per fini di studio o di addestramento professionale (articolo 50, comma 1, lettera c)); *i compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa* (articolo 50, comma 1, lettera c-*bis*)); le *remunerazioni dei sacerdoti* (articolo 50, comma 1, lettera d)); le *prestazioni pensionistiche erogate dalle forme di previdenza complementare* (articolo 50, comma 1, lettera h-*bis*)); i *compensi per lavori socialmente utili* (articolo 50, comma 1, lettera l));

b) titolari dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'articolo 50, comma 1, lettere e), f), g), h) e i), (rispettivamente, i *compensi per attività libero professionale intramuraria* svolta dal personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, le *indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni* per l'esercizio di pubbliche funzioni, le indennità corrisposte per cariche elettive, le *rendite vitalizie* e *le rendite a tempo determinato* diverse da quelle aventi funzione previdenziale, *gli altri assegni periodici* alla cui produzione non concorrono né capitale né lavoro), i *redditi di lavoro autonomo* di cui all'articolo 53, i *redditi derivanti dall'esercizio di attività d'impresa minore* di cui all'articolo 66, i redditi derivanti da attività commerciali e di lavoro autonomo svolte occasionalmente di cui all'articolo 67, comma 1, lettere i) e l).

Con **provvedimento del 22 marzo 2016** l'Agenzia delle entrate ha individuato le **modalità di cessione del credito**.

Inoltre l'articolo 1 al comma 2 della Legge di Stabilità 2017 ha previsto la possibilità:

- per gli **interventi di cui al comma 2-quater** (interventi che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo e interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media definita dal D.M. 26.06.2015);
- per le **spese sostenute a decorrere dal 1º gennaio 2017;**

che i **soggetti beneficiari della detrazione** (sia i soggetti "*capienti*" che quelli "*incapienti*") possano **optare per la cessione** del corrispondente credito **ai fornitori** che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri **soggetti privati** (diversi da istituti di credito e intermediari finanziari), con la facoltà di successiva cessione del credito.

Infine il **nuovo articolo 4-*bis*** introdotto dalla L. 96/2017 di conversione al **D.L. 50/2017** ha nuovamente modificato la normativa in esame disponendo che:

- per le spese sostenute dal **1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021** (anziché fino al 31.12.2017) per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali,
- compresi gli interventi di cui quelli di cui al comma 2-*quater*,
- i **soggetti "incapienti"** di cui all'articolo 11, comma 2, e all'articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 5, lettera a), del D.P.R. 917/1986, la cui condizione di incapienza **deve essere verificata nell'anno precedente a quello di sostenimento della spesa,**

in luogo della detrazione possono **optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori** che hanno effettuato gli interventi **ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito**. Viene ammessa quindi la possibilità di cessione del credito anche a istituti di credito e intermediari finanziari.

LA CESSIONE DEL CREDITO PER LE SPESE EFFETTUATE DAL 1° GENNAIO 2017 AL 31 DICEMBRE 2021 DAI SOGGETTI "INCAPIENTI"

Per le spese sostenute dal **1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021** per **interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali**, compresi quelli che danno diritto alle maggiori detrazioni del **70% e 75%,** i condòmini che, nell'anno precedente a quello di sostenimento della spesa, si trovano nella cosiddetta "***no tax area***" (incapienti) possono **cedere un credito pari alla detrazione Irpef spettante**.



Si considerano "***incapienti***" i contribuenti che hanno un'imposta annua dovuta **inferiore alle detrazioni** (da lavoro dipendente, pensione o lavoro autonomo) spettanti. In sostanza, sono incapienti i contribuenti che nell'anno precedente a quello in cui hanno sostenuto le spese si trovavano nelle condizioni indicate:

- nell'**articolo 11 comma 2 del Tuir**, cioè i pensionati con reddito complessivo costituito solo da redditi da pensione **non superiori a 7.500 euro**, goduti per l'intero anno, **redditi di terreni** per un importo non superiore a **185,92 euro**, reddito dell'abitazione principale e relative pertinenze;
- nell'**articolo 13 comma 1 lettera a) del Tuir**, cioè i **lavoratori dipendenti** e i contribuenti con redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente con reddito complessivo **non superiore a 8.000 euro**
- nell'**articolo 13 comma 5 lettera a) del Tuir**, cioè i contribuenti con redditi derivanti da lavoro autonomo o da un'impresa minore e i possessori di alcuni "redditi diversi" (indicati nell'articolo 50, comma 1, lettere e, f, g, h e i del Tuir, ad eccezione di quelli derivanti dagli assegni periodici), di importo non superiore a 4.800 euro.

La cessione può essere disposta in favore:

- dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi
- di altri soggetti privati (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d'impresa, società ed enti);
- di istituti di credito e intermediari finanziari.

I soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facoltà di cessione.



È esclusa la cessione del credito in favore delle amministrazioni pubbliche.

LA CESSIONE DEL CREDITO PER LE SPESE EFFETTUATE DAL 1° GENNAIO 2017 AL 31 DICEMBRE 2021 DAI SOGGETTI DIVERSI DAGLI "INCAPIENTI"

Per i lavori eseguiti dal **1° gennaio 2017 sulle parti comuni degli edifici condominiali**, i beneficiari, **diversi dai soggetti incapienti**, possono scegliere di **cedere il credito**:

- ai fornitori che hanno effettuato gli interventi;
- ad altri soggetti privati (persone fisiche, anche se esercitano attività di lavoro autonomo o d'impresa, società ed enti).



La cessione non può essere effettuata a favore di istituti di credito, intermediari finanziari e amministrazioni pubbliche e, fino al 2017, riguarda solo la detrazione spettante per interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali per i quali si ha diritto alle maggiori detrazioni del 70 e 75%.
I soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facoltà di cessione.

LE REGOLE PER LA CESSIONE DEI CREDITI RELATIVI A SPESE EFFETTUATE DAL 2017 AL 2021

Con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del **28 agosto 2017** sono state definite **le modalità di cessione dei crediti**, da parte dei soggetti incapienti e degli altri beneficiari, con riferimento alle spese sostenute dal **1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021**.

IL CREDITO CEDIBILE

Per i soggetti **incapienti**, il credito d'imposta cedibile corrisponde:

1. alla **detrazione del 65%** delle spese sostenute dal **1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021**, per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni degli edifici**;**
2. alla **detrazione del 70%** delle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, per gli interventi condominiali che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio stesso
3. alla **detrazione del 75%** delle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, per interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015).

Tutti gli altri soggetti, **diversi dagli incapienti**, possono invece cedere **solo il credito d'imposta corrispondente alle detrazioni indicate nei punti 2 e 3** (detrazione del 70 e del 75%) e dal 2018 anche quello relativo alla detrazione del 65%. Il condomino può cedere **l'intera detrazione** calcolata o sulla base della spesa approvata dalla delibera assembleare per l'esecuzione dei lavori, per la quota a lui imputabile, o sulla base delle spese sostenute nel periodo d'imposta dal condominio, anche sotto forma di cessione del credito d'imposta ai fornitori, per la quota a lui imputabile.
Chi riceve il credito può cedere, in tutto o in parte, il credito d'imposta acquisito solo dopo che tale **credito è divenuto disponibile**. Il credito d'imposta diventa disponibile dal **10 marzo del periodo d'imposta successivo a quello in cui il condominio ha sostenuto la spesa** e nei limiti in cui il condomino cedente abbia contribuito al relativo sostenimento per la parte non ceduta sotto forma di credito d'imposta. Il credito ceduto ai fornitori si considera disponibile dal **10 marzo del periodo d'imposta successivo a quello in cui il fornitore ha emesso fattura comprensiva del relativo importo**.

COME AVVIENE LA CESSIONE

Il condomino che cede il credito, se i dati della cessione non sono già stati indicati nella delibera condominiale che approva gli interventi, deve **comunicare all'amministratore del condominio**, entro il **31 dicembre del periodo d'imposta di riferimento**, l'avvenuta cessione del credito e la **relativa accettazione da parte del cessionario**, indicando la denominazione e il codice fiscale di quest'ultimo, oltre ai propri dati. **L'amministratore del condominio** effettua le seguenti operazioni:

- comunica annualmente all'Agenzia delle entrate i dati del cessionario, l'accettazione da parte di quest'ultimo del credito ceduto e l'importo dello stesso, spettante sulla base delle spese sostenute dal condominio entro il 31 dicembre dell'anno precedente.



In mancanza di questa comunicazione la cessione del credito è inefficace.

- consegna al condomino la **certificazione delle spese a lui imputabili**, indicando il **protocollo telematico** con il quale ha effettuato la comunicazione all'Agenzia.



I condòmini appartenenti ai cosiddetti "**condomini minimi**" che, **non avendo l'obbligo di nominare l'amministratore**, non vi abbiano provveduto, **possono cedere il credito incaricando un condomino di effettuare gli adempimenti** con le stesse modalità previste per gli amministratori di condominio.

L'Agenzia delle entrate rende visibile nel "*Cassetto fiscale*" **del cessionario** il credito che gli è stato attribuito. Tale credito potrà essere utilizzato solo dopo la **relativa accettazione**, che deve avvenire attraverso le funzionalità rese disponibili nello stesso "*Cassetto fiscale*".
Se il **cessionario cede,** a sua volta, il credito ricevuto, **deve darne comunicazione all'Agenzia delle entrate** utilizzando le funzionalità telematiche rese disponibili dalla stessa Agenzia, che attribuirà il credito al nuovo cessionario con la procedura prima descritta.

COME SI UTILIZZA IL CREDITO RICEVUTO

Il credito d'imposta attribuito al cessionario, che non sia oggetto di successiva cessione, va **ripartito in dieci quote annuali di pari importo**. Tali quote **sono utilizzabili in compensazione**, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate. Il successivo cessionario, che non cede ulteriormente il credito, **lo utilizza in compensazione sulla base delle rate residue**.
La quota di credito che non è utilizzata nell'anno **può essere utilizzata negli anni successivi**, ma non può essere richiesta a rimborso.

I CONTROLLI DELL'AGENZIA

Se viene accertata la **mancanza,** anche parziale, dei **requisiti oggettivi** che danno diritto alla detrazione in capo al condomino, **l'Amministrazione recupera il credito** corrispondente nei suoi confronti, maggiorato di interessi e sanzioni. Se, invece, viene accertata l'indebita fruizione del credito, anche parziale, da parte del cessionario, il relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni, è recuperato nei suoi confronti.



LE NOVITÀ 2018
Dal **1° gennaio 2018** è possibile cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante (Irpef o Ires) anche nel caso d**i interventi di riqualificazione energetica effettuati sulla singola unità immobiliare** e non solo per quelli relativi alle parti comuni di edifici condominiali.
Il credito può essere ceduto:
- ai fornitori che hanno effettuato gli interventi;
- ad altri soggetti privati, con esclusione delle banche e degli intermediari finanziari.

Soltanto i contribuenti che ricadono nella "**no tax area**" possono cedere il credito anche **a banche e intermediari finanziari.**
La cessione del credito alle **pubbliche amministrazioni è sempre esclusa**.

I CONTRIBUENTI INTERESSATI ALLA CESSIONE DEL CREDITO

La possibilità di cedere la detrazione riguarda **tutti i contribuenti** che sostengono le spese, compresi quelli che, in concreto, **non potrebbero fruire della corrispondente detrazione** in quanto l'imposta lorda è assorbita da altre detrazioni o non è dovuta.
Hanno la stessa facoltà, inoltre, i soggetti Ires e i cessionari del credito che possono, a loro volta, cedere il credito ottenuto.
Per quanto concerne, invece, i soggetti a favore dei quali può essere effettuata la cessione del credito, si tratta dei **fornitori dei beni** e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi agevolabili o altri **soggetti privati**.
Per "***altri soggetti privati***" devono intendersi, oltre alle persone fisiche, anche i soggetti che esercitano attività di lavoro autonomo o d'impresa, anche in forma associata (società ed enti).
Questi soggetti, diversi dai fornitori, **devono comunque essere collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione.**
Inoltre, la cessione del credito è limitata a una sola eventuale cessione successiva a quella originaria (eseguita dal contribuente titolare del diritto).
Nel caso di interventi condominiali, per esempio, la detrazione può essere ceduta nei confronti **degli altri condòmini titolari delle detrazioni spettanti** per gli stessi interventi condominiali o, più in generale, nel caso di lavori effettuati da soggetti societari appartenenti a un gruppo, nei confronti delle altre società del gruppo ad **esclusione**, tuttavia, per i contribuenti che non rientrano nella "no tax area", **degli istituti di credito e degli intermediari finanziari.**

INTERVENTI SU PARTI COMUNI O SINGOLE UNITÀ IMMOBILIARI

<table>
<tr><th>TIPOLOGIA DI INTERVENTO</th><th>DETRAZIONE</th><th>A CHI SI PUÒ CEDERE</th></tr>
<tr><td>Serramenti e infissi
Schermature solari
Caldaie a biomassa</td><td rowspan="2">50%</td><td rowspan="6">CONTRIBUENTI CHE RIENTRANO
NELLA "NO TAX AREA" possono cedere il credito a:
- fornitori
- altri soggetti privati, compresi banche e intermediari finanziari

I CONTRIBUENTI CHE NON RIENTRANO
NELLA "NO TAX AREA" possono cedere il credito a:
- fornitori;
- altri soggetti privati,
ma non a banche e intermediari finanziari</td></tr>
<tr><td>caldaie a condensazione in classe A</td></tr>
<tr><td>caldaie a condensazione in classe A e sistema di termoregolazione evoluto pompe di calore</td><td rowspan="4">65%</td></tr>
<tr><td>Scaldaacqua a pompa di calore
Coibentazione involucro</td></tr>
<tr><td>Pannelli solari
Generatori ibridi
Sistemi di building automation</td></tr>
<tr><td>Micro-generatori</td></tr>
</table>

INTERVENTI SULLE PARTI COMUNI DEI CONDOMINI

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	DETRAZIONE	A CHI SI PUÒ CEDERE
coibentazione involucro con superficie interessata **superiore al 25%** della superficie disperdente **coibentazione** involucro con superficie interessata **superiore al 25%** della superficie disperdente e conseguimento della qualità media dell'involucro	**70%** **75%**	**CONTRIBUENTI CHE RIENTRANO NELLA "NO TAX AREA"** possono cedere il credito a: - fornitori - altri soggetti privati, compresi banche e intermediari finanziari I **CONTRIBUENTI CHE NON RIENTRANO NELLA "NO TAX AREA"** possono cedere il credito a: - fornitori; - altri soggetti privati, ma non a banche e intermediari finanziari
coibentazione involucro con superficie interessata **superiore al 25**% della superficie disperdente e **riduzione di una classe del rischio sismico** c**oibentazione** involucro con superficie interessata superiore al **25%** della superficie disperdente e **riduzione di 2 classi del rischio sismico**	**80%** **85%**	

MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Nella **sezione IV** devono essere indicate le spese sostenute per interventi finalizzati al risparmio energetico di edifici esistenti per le quali spetta la detrazione del 50% - 55% - 65% - 70% - 75% - 80% e 85%.
Tale sezione è composta dai righi da **E61 a E62**; in ciascun rigo sono presenti 7 colonne.
La detrazione d'imposta che deve essere calcolata dal soggetto che presta assistenza fiscale è pari al:

- **55% per la generalità delle spese sostenute dal 2008 al 2012 e dal 1 gennaio 2013 al 5 giugno 2013;**
- **65% per la generalità delle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2019;**
- **50% per le spese sostenute dal 1 gennaio 2018 relative ad interventi di:**
  - acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi
  - acquisto e posa in opera di schermature solari
  - sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione almeno in classe A (prevista dal regolamento UE n. 811/2013) o con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.

  Per le caldaie a condensazione si può continuare a usufruire della detrazione del 65% nel caso in cui, oltre ad essere almeno in classe A, siano dotate di sistemi di termoregolazione evoluti (appartenenti alle classi V, VI o VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02);
- **70%**, per le spese sostenute dal **1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021** per interventi di riqualificazione energetica di **parti comuni degli edifici condominiali,** che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo;

- **75%**, per le spese sostenute dal **1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021** per interventi di riqualificazione energetica di **parti comuni degli edifici condominiali**, finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 26 giugno 2015;
- **80%** per le spese sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2019 per interventi su parti comuni di edifici condominiali volti alla riqualificazione energetica e riduzione di **una classe del rischio sismico**;
- **85%** per le spese sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2019 per interventi su parti comuni di edifici condominiali volti alla riqualificazione energetica e riduzione di **due classi del rischio sismico**.

Si ricorda poi che:
- per **le spese sostenute dal 2011 al 2019,** la detrazione è ripartita in **dieci rate annuali** di pari importo (entro il limite massimo previsto per ciascuna tipologia di intervento effettuato);
- per **le spese sostenute nel 2008** possono essere ancora detratte se dal 2011 al 2017 si è acquistato, ricevuto in donazione o ereditato un immobile, oggetto di lavori nel corso del 2008, e se si è provveduto a **rideterminare il numero delle rate (dieci) scelte da chi aveva sostenuto** la spesa.



Non possono essere indicate **le spese sostenute nel 2019** per cui si è scelto di optare, invece che per la detrazione, per la **cessione del corrispondente valore della detrazione** al fornitore che ha effettuato gli interventi.

Non possono essere indicate neanche le **spese sostenute nel 2019** per cui si è scelto di fruire, invece che della detrazione, di un **contributo di pari ammontare concesso sotto forma di sconto sul corrispettivo** dovuto dal fornitore che ha effettuato gli interventi.



Per le spese sostenute nel 2009 e 2010 era prevista una detrazione da ripartire in 5 rate.

SEZIONE IV: righi E61 – E62

COLONNA 1

Nella **colonna 1** deve essere indicato il codice che identifica **la tipologia di intervento** effettuato:
- **codice "1" per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti:**
  Per interventi di **riqualificazione energetica,** si intendono quelli diretti alla riduzione del fabbisogno di energia primaria necessaria per soddisfare i bisogni connessi ad un uso standard dell'edificio, che permettono di conseguire un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore ai valori definiti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell'11 marzo 2008 – allegato A. Rientrano in tale tipo di intervento la sostituzione o l'installazione di climatizzazione invernale, anche con generatori di calore non a condensazione, con pompe di calore, con scambiatori per teleriscaldamento, con caldaie a biomasse, gli impianti di cogenerazione, rigenerazione, gli impianti geotermici e gli interventi di coibentazione, che non hanno le caratteristiche richieste per essere inseriti negli interventi di cui ai punti successivi.

- **codice "2" per interventi sull'involucro degli edifici esistenti:**
  Sono tali gli interventi su edifici esistenti o parti di essi relativi a **strutture opache verticali** (pareti), **strutture opache orizzontali** (coperture e pavimenti), fornitura e posa in opera di materiale coibente, di materiale ordinario, di nuove finestre comprensive di infissi, miglioramento termico di componenti vetrati esistenti, demolizione e ricostruzione dell'elemento costruttivo a condizione che siano rispettati i requisiti richiesti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, definiti nell'allegato B, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008 e successivamente modificati dal decreto 6 gennaio 2010.



Dall'anno 2018 gli interventi relativi all'acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi vanno indicati con il **codice 12**.

- **codice "3" per l'installazione di pannelli solari**
  Sono tali gli interventi per l'installazione di pannelli solari, anche realizzati in autocostruzione, bollitori, accessori e componenti elettrici ed elettronici, utilizzati per la produzione di acqua calda ad uso domestico;

- **codice "4" per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale**
  ovvero interventi di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti, con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione.
  Dal 2008 rientrano in tale tipologia anche gli interventi per la sostituzione, anche solo parziale, di impianti di climatizzazione invernale, con impianti dotati di pompa di calore ad alta efficienza, ovvero con impianti geotermici a bassa entalpia. Dal 1° gennaio 212 sono compresi anche gli interventi di sostituzione di scaldaacqua tradizionali con scaldaacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.



- **rientrano** anche gli **interventi finalizzati alla sostituzione con impianti dotati di apparecchi ibridi** e le spese sostenute per **l'acquisto e posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione**;
- **non è più possibile** fruire dell'agevolazione **per la sostituzione con caldaie a condensazione di classe inferiore alla A**;
- gli interventi relativi alla **sostituzione con caldaie a condensazioni almeno pari alla classe A** vanno indicati con il **codice 13**;
- gli interventi di **sostituzione con caldaie a condensazione almeno pari alla classe** A e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti possono continuare a essere indicati con il **codice 4**.

- **codice "5" per l'acquisto e la posa in opera di schermature solari**
  Sono gli interventi effettuati fino al 31 dicembre 2017 per l'acquisto e la posa in opera delle schermature solari a protezione di una superficie vetrata, applicate in modo solidale con l'involucro edilizio e non liberamente montabili e smontabili dall'utente. Possono essere applicate, rispetto alla superficie vetrata, all'interno, all'esterno o integrate purché siano mobili e "tecniche". Non fruiscono dell'agevolazione le schermature solari autonome (aggettanti) applicate a superfici vetrate esposte a nord (articolo 14, comma 2, lettera b), del D.L. 63/2013);



Agli interventi effettuati dal 1 gennaio 2018 si applica la percentuale del 50%.

- **codice "6" per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale a biomasse**
  Sono gli interventi effettuati fino al 31 dicembre 2017 per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (articolo 14, comma 2-*bis*, del D.L. 63/2013);



Agli interventi effettuati dal 1 gennaio 2018 si applica la percentuale del 50%.

- **codice "7" per l'acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per controllo da remoto**
  Sono gli interventi per l'acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione di acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative, che garantiscono un funzionamento efficiente degli impianti, nonché dotati di specifiche caratteristiche. Tali dispositivi devono, in particolare:
  – mostrare attraverso canali multimediali i consumi energetici, mediante la fornitura periodica dei dati;
  – mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti;
  – consentire l'accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto;



La detrazione spetta con riferimento alle spese sostenute a partire dall'1 gennaio 2016.

- **codice '8' per interventi sull'involucro di parti comuni degli edifici condominiali esistenti.** Sono interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo;

- **codice '9' per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali esistenti.** Sono interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 26 giugno 2015.

- **codice "10" per interventi sulle parti comuni di edifici di riqualificazione energetica e misure antisismiche con passaggio ad una classe di rischio inferiore.** Sono interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica che determinano il passaggio ad una classe di rischio inferiore (la fruizione di tale detrazione è alternativa a quella prevista per gli interventi sull'involucro di parti comuni degli edifici condominiali esistenti di cui al precedente codice 8 e alla detrazione prevista per gli interventi di riduzione del rischio sismico di cui al codice 8 da indicare nei righi da E41 a E43);

- **codice "11" per interventi sulle parti comuni di edifici di riqualificazione energetica e misure antisismiche con passaggio a due classi di rischio inferiore.** Sono interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica che determinano il passaggio a due classi di rischio inferiore(la fruizione di tale detrazione è alternativa a quella prevista per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali esistenti di cui al precedente codice 9 e alla detrazione prevista per gli interventi di riduzione del rischio sismico di cui al codice 9 da indicare nei righi da E41 a E43);

- **codice "12" per l'acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi;**

- **codice "13" per l'acquisto e posa in opera di caldaie a condensazione.** Sono interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A;

- **codice "14" per l'acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori.** Sono gli interventi di acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti. Per poter beneficiare della detrazione gli interventi devono condurre a un risparmio di energia primaria (PES) pari almeno al 20%.



codice "1": interventi di riqualificazione energetica;
codice "2": interventi sull'involucro di edifici esistenti;
codice "3": installazione di pannelli solari;
codice "4": sostituzione di impianti di climatizzazione invernale;
codice "5": acquisto e posa in opera di schermature solari;
codice "6": acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale a biomasse;
codice "7": acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per controllo da remoto
codice "8": interventi sull'involucro di parti comuni degli edifici condominiali esistenti
codice "9": intervento di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali esistenti
codice "10": interventi sulle parti comuni di edifici di riqualificazione energetica e misure antisismiche con passaggio ad una classe di rischio inferiore.
codice "11": interventi sulle parti comuni di edifici di riqualificazione energetica e misure antisismiche con passaggio a due classi di rischio inferiore.
codice "12": acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi.
codice "13": acquisto e posa in opera di caldaie a condensazione.
codice "14": acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori.

COLONNA 2

Nella **colonna 2** va indicato l'**anno** in cui sono state sostenute le spese.

COLONNA 3

La **colonna 3** deve essere compilata solo se sono state sostenute spese nel 2013 e va riportato uno tra i seguenti codici:

- **codice "1"** per le spese sostenute dal **1 gennaio 2013 al 5 giugno 2013** per le quali spetta la detrazione **del 55**%;
- **codice "2"** per le spese sostenute dal **6 giugno 2013 al 31 dicembre 2013** per le quali spetta la detrazione del **65%**.

COLONNA 4

La **colonna 4 (Casi particolari)** è riservata ai contribuenti che si trovano in una delle situazioni particolari previste. Nella casella va riportato il codice:

- **codice "1"** nel caso di spese sostenute per lavori iniziati dal 2009 al 2018 e ancora in corso nel 2019;
- **codice "2"** nel caso in cui, le spese sostenute in anni precedenti al 2019 riguardino un immobile ereditato acquistato o ricevuto in donazione nel 2019;
- **codice "3"** se si verificano entrambe le condizioni di cui ai codici 1 e 2.

COLONNA 5

La **colonna 5** (**Rideterminazione rate**) deve essere compilata dai contribuenti che del 2009 al 2017 hanno acquistato, ricevuto in donazione o ereditato un immobile, oggetto di lavori di riqualificazione energetica nel corso dell'anno 2008, e che intendono rideterminare il numero di rate in cui ripartire la detrazione residua.

In questa colonna deve essere riportato il numero delle rate in cui è stata inizialmente ripartita la detrazione (scelta effettuata dal soggetto dal quale l'immobile è stato ereditato o acquistato).



La detrazione può essere rideterminata solo in **10 rate**, da indicare nella successiva **colonna 6**.

COLONNA 7

Nella **colonna 7** va indicato il numero della rata che il contribuente utilizza per il 2019.

COLONNA 8

Nella **colonna 8 (Spesa totale)** va indicato l'ammontare della spesa sostenuta in relazione alla tipologia dell'intervento contraddistinto dallo specifico codice, entro i limiti di spesa previsti (ad eccezione delle spese indicate con il codice "7").

Se sullo stesso immobile sono stati realizzati interventi:

- sull'involucro degli edifici esistenti **(codice "2")** e di installazione degli infissi **(codice "12")** l'ammontare della spesa indicato dovrà essere tale che il totale della detrazione spettante non superi i 60.000 euro;
- per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale **(codice "4")** e per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione almeno pari alla classe A **(codice "13")** l'ammontare della spesa indicato dovrà essere tale che il totale della detrazione spettante non superi i 30.000 euro.

INTERVENTI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 65 PER CENTO (55 PER CENTO PER GLI INTERVENTI FINO AL 5 GIUGNO 2013)

CODICE	TIPOLOGIA INTERVENTO	LIMITE DI DETRAZIONE	LIMITE DI SPESA	PERIODO
1	Intervento di riqualificazione energetica su edificio esistente (no climatizzatori invernali con caldaie a biomasse)	**100.000**	**153.846,15** (181.818,18 euro per le spese sostenute fino al 5 giugno 2013)	Dal 2008 al 31 dicembre 2019
2	Intervento su involucro di edificio esistente (dal 1° gennaio 2018 tranne acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi)	**60.000** (alla formazione concorrono anche le spese indicate con il codice 12 e riferite allo stesso immobile)	**92.307,69** (109.090,90 euro per le spese sostenute fino al 5 giugno 2013)	Dal 2008 al 31 dicembre 2019
3	Intervento di istallazione di pannelli solari - collettori solari	**60.000**	**92.307,69** (109.090,90 euro per le spese sostenute fino al 5 giugno 2013)	Dal 2008 al 31 dicembre 2019
4	Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale	**30.000** (alla formazione concorrono anche le spese indicate con il codice 13 e riferite allo stesso immobile)	**46.153,84** (54.545,45 euro per le spese sostenute fino al 5 giugno 2013)	Dal 2008 al 31 dicembre 2019
5	Acquisto e posa in opera di schermature solari di cui all'allegato M del d. lgs. 311/2006	**60.000**	**92.307,69**	Dal 2015 al 31 dicembre 2017
6	Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale a biomasse	**30.000**	**46.153,84**	Dal 2015 al 31 dicembre 2017
7	Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per controllo da remoto			Dal 2016 al 31 dicembre 2019
14	Acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori	**100.000**	**153.846,15**	Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2019

INTERVENTI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 70 E DEL 75 PER CENTO

CODICE	TIPOLOGIA INTERVENTO	LIMITE DI SPESA	PERIODO
8	Interventi sull'involucro di parti comuni degli edifici condominiali esistenti	Quota parte di (40.000 euro per il numero di unità immobiliari che compongono l'edificio)	Dal 2017 al 31 dicembre 2019
9	Interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali esistenti	Quota parte di (40.000 euro per il numero di unità immobiliari che compongono l'edificio)	Dal 2017 al 31 dicembre 2019

INTERVENTI EFFETTUATI SULLE PARTI COMUNI DEGLI EDIFICI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DELL'80 E DELL'85 PER CENTO

CODICE	TIPOLOGIA INTERVENTO	LIMITE DI SPESA	PERIODO
10	Interventi su parti comuni di edifici condominiali volti alla riqualificazione energetica e riduzione di **una classe** del rischio sismico	Quota parte di (136.000 euro per il numero di unità immobiliari che compongono l'edificio)	Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2019
11	Interventi su parti comuni di edifici condominiali volti alla riqualificazione energetica e riduzione di **due classi** del rischio sismico	Quota parte di (136.000 euro per il numero di unità immobiliari che compongono l'edificio)	Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2019

INTERVENTI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 50 PER CENTO

CODICE	TIPOLOGIA INTERVENTO	LIMITE DI DETRAZIONE	LIMITE DI SPESA	PERIODO
12	Acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi	**60.000** (alla formazione concorrono anche le spese indicate con il codice 2 e riferite allo stesso immobile)	**120.000**	Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2019
13	Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione almeno pari alla classe A	**30.000** (alla formazione concorrono anche le spese indicate con il codice 4 e riferite allo stesso immobile)	**60.000**	Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2019
5	Acquisto e posa in opera di schermature solari di cui all'allegato M del d.lgs. 311/2006	**60.000**	**120.000**	Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2019
6	Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale a biomasse	**30.000**	**60.000**	Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2019

CASI PRATICI DI COMPILAZIONE

ESEMPIO DI COMPILAZIONE ACQUISTO CALDAIA E SOSTITUZIONE DI INFISSI

Due coniugi hanno sostenuto nel **corso del 2013** le seguenti **spese sull'immobile in comproprietà al 50%:**

- sostituzione della caldaia a condensazione per una spesa pari a 9.000 euro (pagamento con bonifico bancario effettuato in data 5 giugno 2013);
- sostituzione delle vecchie finestre con nuove a ridotta trasmittanza termica per una spesa complessiva di 10.000 euro (pagamento con bonifico bancario effettuato in data 7 giugno 2013).

La spesa è stata sostenuta al 50% da entrambi i coniugi, i quali dovranno così compilare il proprio quadro E:

A **colonna 1**, per ciascun rigo deve essere indicato l'intervento di risparmio energetico specifico, contraddistinto dal relativo codice.
Alla **colonna 2** deve essere indicato l'anno di sostenimento della spesa

Alla colonna 3 va indicato lo specifico codice a seconda della data di sostenimento della spesa:
"1" se le spese sono state sostenute **entro il 5 giugno 2013** (spetta la detrazione del 55%);
"2" se le spese sono state sostenute **dal 6 giugno 2013** (spetta la detrazione del 65%)

SEZIONE IV - SPESE PER INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO

	TIPO INTERVENTO 1	ANNO 2	PERIODO 2013 3	CASI PARTICOLARI 4	PERIODO 2008 Rideterminazione rate 5	NUMERO RATA 7	IMPORTO SPESA 8
E61	4	2013	1			7	4.500 ,00
E62	2	2013	2			7	5.000 ,00

A **colonna 7** va indicata la settima delle 10 rate.

A **colonna 8** va riportata la spesa totale sulla base della percentuale di sostenimento:
€ 9.000 * 50% = € 4.500;
€ 10.000 * 50% = € 5.000.

Il soggetto che presta assistenza fiscale dovrà calcolare la detrazione spettante:
€ 4.500 /10 (rate) = € 450
€ 450 * 55% = € 247,50
€ 5.000 / 10 (rate) = € 500
€ 500 * 65% = € 325
Ed indicarla **nel rigo 31 del modello 730-3**:

CALCOLO DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA		1 DICHIARANTE	2 CONIUGE
21	Detrazione per coniuge a carico	,00	,00
22	Detrazione per figli a carico	,00	,00
23	Ulteriore detrazione per figli a carico	,00	,00
24	Detrazione per altri familiari a carico	,00	,00
25	Detrazione per redditi di lavoro dipendente	,00	,00
26	Detrazione per redditi di pensione	,00	,00
27	Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi	,00	,00
28	Detrazione oneri ed erogazioni liberali	,00	,00
29	Detrazione spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e per misure antisismiche	,00	,00
30	Detrazione spese arredo immobili ristrutturati	,00	,00
31	Detrazione spese per interventi di risparmio energetico	573 ,00	,00

ESEMPIO DI COMPILAZIONE
PROSECUZIONE DI INTERVENTI DI ANNI PRECEDENTI

Un contribuente **ha iniziato nel corso del 2018** un intervento di riqualificazione energetica del proprio immobile, sostenendo nel **2018 una spesa di 22.000 euro**.
Nel **corso del 2019** ha proseguito e concluso l'intervento sostenendo una spesa di ulteriori **50.000 euro**.

Il quadro E, sezione V sarà così compilato:

A **colonna 1** va indicato il codice corrispondente alla tipologia di intervento effettuata. Andrà indicato il **codice 1** per i lavori di riqualificazione energetica

A **colonna 4** va indicato il **codice "1"** che identifica il caso di spese sostenute per lavori iniziati nel 2018 e ancora in corso nel 2019

SEZIONE IV - SPESE PER INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO

	TIPO INTERVENTO (1)	ANNO (2)	PERIODO 2013 (3)	CASI PARTICOLARI (4)	PERIODO 2008 Rideterminazione rate (5)	NUMERO RATA (7)	IMPORTO SPESA (8)
E61	1	2018				2	22.000 ,00
E62	1	2019		1		1	50.000 ,00

A **colonna 2** va indicato l'anno di sostenimento della spesa

A **colonna 8** va indicata la spesa totale sostenuta (€ 22.000 nel 2018 ed € 50.000 nel 2019)

Il soggetto che presta assistenza fiscale dovrà calcolare la detrazione spettante:
spesa sostenuta nel 2017: € 22.000
€ 22.000 / 10 = € 2.200
€ 2.200 * 65% = € **1.430**
Spesa sostenuta nel 2018: € 50.000
€ 50.000 / 10 = € 5.000
€ 5.000 * 65% = **€ 3.250**
Ed indicare l'importo complessivo della detrazione spettante (€ 1.430 + € 3.250) **nel rigo 31** del modello 730-3:

CALCOLO DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA		1 DICHIARANTE	2 CONIUGE
21	Detrazione per coniuge a carico	,00	,00
22	Detrazione per figli a carico	,00	,00
23	Ulteriore detrazione per figli a carico	,00	,00
24	Detrazione per altri familiari a carico	,00	,00
25	Detrazione per redditi di lavoro dipendente	,00	,00
26	Detrazione per redditi di pensione	,00	,00
27	Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi	,00	,00
28	Detrazione oneri ed erogazioni liberali	,00	,00
29	Detrazione spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e per misure antisismiche	,00	,00
30	Detrazione spese arredo immobili ristrutturati	,00	,00
31	Detrazione spese per interventi di risparmio energetico	4.680 ,00	,00

QUADRO E - SEZIONE V
DETRAZIONI PER GLI INQUILINI CON CONTRATTO DI LOCAZIONE

SEZIONE V - DETRAZIONE PER GLI INQUILINI CON CONTRATTO DI LOCAZIONE

E71	INQUILINI DI ALLOGGI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE	TIPOLOGIA 1	GIORNI 2	PERCENTUALE 3	E72	LAVORATORI DIPENDENTI CHE TRASFERISCONO LA RESIDENZA PER MOTIVI DI LAVORO	GIORNI 1	PERCENTUALE 2

ASPETTI GENERALI

La **sezione V, del quadro E,** è dedicata all'indicazione dei dati, per poter fruire di specifiche detrazioni previste, per i titolari di contratti di locazione di immobili adibiti ad abitazione principale.
In particolare:

- al **rigo E71,** vanno indicati i dati necessari per usufruire **delle detrazioni previste per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale** (indicando un codice specifico che identifica particolari situazioni).
- al **rigo E72,** vanno indicati i dati necessari per usufruire della **detrazione prevista per canoni di locazione** spettante ai lavoratori **dipendenti che trasferiscono la loro residenza per motivi di lavoro**.



Le detrazioni di cui al rigo **E71** (codici 1, 2 e 3) e al rigo **E72 sono alternative:** il contribuente ha la facoltà di scegliere **quella a lui più favorevole** indicando il codice, ovvero compilando il rigo relativo.
L'unico caso in cui il contribuente può beneficiare di **più detrazioni,** è quando il **si trovi in situazioni diverse, previste in momenti diversi dell'anno**.
In tali situazioni vanno compilati **due distinti righi** e **due distinti modelli,** tenendo presente che **la somma dei giorni indicati** nella colonna 2, del rigo E71, e nella colonna 1, del rigo E72, **non può essere superiore a 365**.

Le detrazioni previste sono riconosciute **per un importo forfetario** ed entro determinati **limiti di reddito complessivo**.
Al reddito complessivo va aggiunto anche il reddito dei fabbricati concessi in locazione, assoggettato a cedolare secca. Il reddito di riferimento per il calcolo delle detrazioni è quello indicato **nel rigo 137, del modello 730-3**.

137	Reddito di riferimento per agevolazioni fiscali (con imponibile cedolare secca locazioni)	,00	,00

Il comma 1-*quinquies*, dell'articolo 16, del Tuir, precisa che, per abitazione principale, si intende quella nella quale il soggetto, titolare del contratto di locazione, o i suoi familiari, dimorano abitualmente
La circolare n. 34/E/2008 precisa che le detrazioni in questione sono **incompatibili** con il **contributo fondo affitti**, e più in generale con qualsiasi contributo che sollevi il contribuente dall'effettivo carico del canone.

Recupero delle detrazioni in caso di incapienza
Qualora la detrazione spettante sia di **ammontare superiore all'imposta lorda** diminuita nell'ordine delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 del Tuir, è riconosciuto un credito di ammontare pari alla **quota di detrazione** che non ha trovato capienza nella predetta imposta (D.M. 11 febbraio 2008).
In caso di contratto di locazione stipulato da **due persone**, una sola delle quali capiente, quest'ultima non può essere ammessa a beneficiare della detrazione d'imposta per l'intero importo, atteso che al conduttore incapiente sarà comunque attribuita la quota di detrazione di competenza secondo le modalità previste dal citato D.M. del 2008.

Rigo E71

INQUILINI DI ALLOGGI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE

		TIPOLOGIA	GIORNI	PERCENTUALE
E71	INQUILINI DI ALLOGGI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE	1	2	3

Il rigo **E71** deve essere compilato dai contribuenti titolari di contratti di locazione, utilizzate come abitazione principale.
In particolare si deve trattare di contratti stipulati o rinnovati ai sensi:
- della L. 431/1998 (detrazione prevista dall'art 16, comma 01, del Tuir);
- della L. 431/1998 articolo 2, comma 3 e articolo 4, commi 2 e 3 (contratti convenzionali – detrazione prevista dall'articolo 16, comma 1, del Tuir);
- della L. 431/1998, per i soggetti di età compresa tra i 20 e i 30 anni (detrazione prevista dall'articolo 16, comma 1-*ter*, del Tuir).

Come precisato nella **risoluzione n. 200/2008,** la detrazione spetta anche ai titolari di contratti **stipulati prima dell'entrata** in vigore della L.431/1998 (che fanno riferimento alla vecchia normativa) e ai contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della L. 431/1998, ma che fanno riferimento alla disciplina previgente; pertanto, quando:
- il contratto è stato stipulato prima dell'entrata in vigore della L. 431/1998, ai sensi della L. 392/1978 ed automaticamente prorogato per gli anni successivi;
- il contratto è stato stipulato prima dell'entrata in vigore della L. 431/1998, ai sensi della L. 359/1992, ed automaticamente prorogato per gli anni successivi;
- il contratto è stato stipulato dopo l'entrata in vigore della L. 431/1998, senza che nel predetto contratto le parti facciano alcun riferimento alla L. 431/1998;
- il contratto è stato stipulato dopo l'entrata in vigore della L. 431/1998, in cui le parti si riferiscono a normative previgenti (L. 392/1978 oppure L. 359/1992).

In particolare, ciascuna **situazione agevolabile,** deve essere identificata attraverso l'utilizzo di uno specifico codice:

- **codice "1"**: **detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale**, che va utilizzato dai contribuenti, **con reddito complessivo non superiore a 30.987,41 euro,** che hanno stipulato o rinnovato, ai sensi della L. 431/1998, contratti di locazione (a canone libero) di immobili adibiti ad abitazione principale.
  La detrazione deve essere calcolata in base al periodo dell'anno in cui l'immobile è destinato ad abitazione principale e al numero di cointestatari del contratto di locazione.

- **codice "2": detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale locati con contratti in regime convenzionale**, che va utilizzato dai contribuenti, con **reddito complessivo non superiore a 30.987,41 euro**, intestatari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, a condizione che gli stessi siano stati stipulati o rinnovati, secondo quanto disposto dall'articolo 2, comma 3, e dall'articolo 4, commi 2 e 3, della L. 431/1998 (cosiddetti "contratti a canone convenzionale"), ovvero stipulati o rinnovati sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale, solitamente della durata di tre anni rinnovabili per altri due, nei quali si fa espresso riferimento a limiti di canoni compresi in parametri riferiti al tipo di immobile e all'ubicazione.



La detrazione non può essere mai riconosciuta per i contratti di locazione intervenuti tra enti pubblici e contraenti privati.

La detrazione deve essere calcolata in base al periodo dell'anno in cui l'immobile è destinato ad abitazione principale e al numero di cointestatari del contratto di locazione.



Il **D.M. 16.01.2017** (entrato in vigore il 15 marzo 2017) ha specificato le linee guida cui dovranno attenersi le associazioni dei proprietari e degli inquilini nel definire i nuovi accordi locali.
In particolare, l'articolo 1, comma 8, del decreto stabilisce che "*le **parti contrattuali**, nella definizione del canone effettivo, **possono essere assistite**, a loro richiesta, dalle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori. Gli accordi definiscono, per i **contratti non assistiti**, le **modalità di attestazione**, da eseguirsi, sulla base degli elementi oggettivi dichiarati dalle parti contrattuali a cura e con assunzione di responsabilità, da parte di almeno una organizzazione firmataria dell'accordo, della rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all'accordo stesso, anche con riguardo alle agevolazioni fiscali*".
La norma in argomento prevede, dunque, che per i contratti di locazione a canone concordato "**non assistiti**", **l'attestazione rilasciata dalle organizzazioni sindacali** e dalle associazioni degli inquilini e dei proprietari di immobili firmatarie degli accordi territoriali, con la quale viene confermata la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto di locazione all'accordo territoriale, esplichi effetti anche ai fini del conseguimento delle agevolazioni fiscali.

Per i contratti a canone concordato "non assistiti", pertanto, l'acquisizione dell'attestazione costituisce elemento necessario ai fini del riconoscimento delle detrazioni. L'attestazione **non risulta**, invece, **necessaria**, ai medesimi fini, **per i contratti di locazione stipulati prima dell'entrata in vigore del D.M. 16 gennaio 2017** ovvero anche successivamente, laddove non risultino stipulati accordi territoriali dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni degli inquilini e dei proprietari di immobili che hanno recepito le previsioni dettate dal predetto decreto (cfr. articolo 7 del D.M.).

- **codice "3": detrazione per canoni di locazione spettante ai giovani per l'abitazione principale**, che va utilizzato dai contribuenti:
  - di età compresa fra i 20 e i 30 anni;
  - con un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro;
  - che abbiano stipulato un contratto di locazione ai sensi della L. 431/1998, per l'unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale.

  La detrazione spetta per i **primi tre anni** dalla stipula del contratto sempreché il conduttore si trovi nelle **condizioni anagrafiche** e **reddituali** richieste dalla norma. Il rispetto dei requisiti richiesti deve essere verificato **in ogni singolo periodo d'imposta** per il quale si chiede di fruire dell'agevolazione. Se il contribuente presenta i requisiti richiesti nel primo periodo d'imposta, occorre verificare che gli stessi siano presenti anche nei **due anni successivi**.
  Il requisito dell'età è soddisfatto **se ricorre anche per una parte del periodo d'imposta**. Così ad esempio se il giovane ha compiuto 30 anni nel corso del 2019, ha diritto a fruire della detrazione, nel rispetto degli altri requisiti, solo per tale periodo d'imposta.



a) La detrazione spetta per i primi tre anni dalla stipula del contratto: pertanto se il contratto è stato stipulato nel 2019, l'agevolazione spetta per gli anni 2019-2020-2021 (ferme restando tutte le altre condizioni richiesta dalla norma).
b) La detrazione spetta per i contratti stipulati a partire dall'anno 2007.
c) È necessario che l'immobile affittato, sia diverso dall'abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge.
d) Infine la **circolare n. 34/E/2008 ha precisato che,** se il contratto di locazione è stato stipulato da due persone e solo una ha il requisito dell'età richiesto dalla norma, solo questa può usufruire dell'agevolazione pro quota nella percentuale spettante.



L'Agenzia delle entrate nella **circolare n. 11/E/2014** ha chiarito che, secondo la legislazione vigente il contribuente può avvalersi:
- della **deduzione per una sola abitazione principale** ad esempio nell'ipotesi in cui il contribuente possieda due fabbricati, uno adibito ad abitazione principale propria (es.: padre), l'altro a quella dei familiari (es.: figlio), **la deduzione spetta per l'immobile adibito ad abitazione principale del contribuente**;
- della **detrazione per una sola abitazione principale** ad esempio nell'ipotesi in cui il contribuente sia titolare di due contratti di locazione di immobili, uno adibito ad abitazione principale propria (es.: padre), l'altro a quella dei familiari (es.: figlio), **può scegliere la detrazione più favorevole** (comma 1-*quater* dell'articolo 16 del Tuir).

Le due misure (deduzione e detrazione) siano compatibili, in quanto le norme richiamate hanno presupposti autonomi e devono essere autonomamente applicate; le disposizioni in commento, inoltre, **non prevedono espressamente l'incompatibilità tra la deduzione per abitazione principale e la detrazione per canoni di locazione**. Solamente l'articolo 16 del Tuir stabilisce una regola di incumulabilità, ma la stessa è meramente "interna", nel senso che preclude la contestuale fruizione di due diverse tipologie di detrazioni per canoni di locazione (comma 1-*quater* del Tuir).
Pertanto il contribuente nel caso in cui risulti titolare di un contratto di locazione dell'immobile adibito ad abitazione principale e possieda un immobile concesso in uso gratuito ad un familiare potrà beneficiare, nel rispetto dei requisiti previsti dalle norme di riferimento sia della deduzione per abitazione principale che della detrazione per canoni di locazione.

AMMONTARE DELLA DETRAZIONE

L'ammontare della detrazione spettante dipende:
- dal **reddito complessivo del contribuente**;
- dalla **situazione agevolabile identificata con i codici indicati prima.**

a) Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale ai sensi della L. 431/1998 (codice 1)

La detrazione è pari:
- a **300** euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro;
- a **150** euro se il reddito complessivo supera 15.493,71 euro ma non 30.987,41 euro.

Se il reddito complessivo è superiore a 30.987,41 euro non spetta alcuna detrazione.

La detrazione deve essere rapportata ai giorni dell'anno in cui l'immobile è stato adibito ad abitazione principale e alla percentuale di spettanza (numero di cointestatari del contratto).

b) Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale con contratti a regime convenzionale (codice 2)

La detrazione è pari:
- a **495,80** euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro;
- a **247,90** euro, se il reddito complessivo supera 15.493,71 euro ma non 30.987,41 euro.

Se il reddito complessivo è superiore al citato importo di 30.987,41 euro, non spetta alcuna detrazione.

La detrazione deve essere rapportata ai giorni dell'anno in cui l'immobile è stato adibito ad abitazione principale e alla percentuale di spettanza (numero di cointestatari del contratto).

c) Detrazione per canoni di locazione relativi a contratti di locazione per abitazione principale per i giovani di età compresa tra i 20 ed i 30 anni, con reddito complessivo non superiore ad 15.493,71 euro (codice 3)

La detrazione è pari:

• a **991,60 euro**

La detrazione deve essere rapportata ai giorni dell'anno in cui l'immobile è stato adibito ad abitazione principale e alla percentuale di spettanza (numero di cointestatari del contratto).

DOCUMENTAZIONE DA CONTROLLARE E CONSERVARE

Tipologia	Documenti
Detrazione per inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale (**codice "1"**)	• Contratto di locazione registrato • Autocertificazione nella quale si attesti che l'immobile è utilizzato come abitazione principale
Detrazione per inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale locati con contratti in regime convenzionale (**codice "2"**)	• Contratto di locazione, registrato, stipulato ai sensi dell'articolo 2, comma 3, e articolo 4, commi 2 e 3 della L. 431/1998. • Contratto di locazione sottoscritto con l'assistenza delle organizzazioni sindacali o asseverato se concluso sulla base di un accordo territoriale stipulato ai sensi del D.M. 16 gennaio 2017. • Dichiarazione del contribuente che il contratto non è assisto, né asseverato, in quanto concluso in assenza di un accordo territoriale stipulato ai sensi del D.M. 16 gennaio 2017 • Autocertificazione nella quale si attesti che l'immobile è utilizzato come abitazione principale
Detrazione per canoni di locazione spettante ai giovani per l'abitazione principale **(codice "3")**	• Contratto di locazione registrato • Autocertificazione nella quale il giovane attesta che l'immobile è utilizzato come abitazione principale e che la stessa è diversa da quella dei genitori o di coloro cui è affidato

RIEPILOGO

La detrazione e i limiti reddituali sono riepilogati nella seguente tabella (appendice delle istruzioni alla compilazione del modello 730/2020):

RIGO	CODICE	DETRAZIONE (1)
E71	1 (colonna 1)	■ **300,00 euro** se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro ■ **150,00 euro** se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro ma non superiore a 30.987,41 euro
	2 (colonna 1)	■ **495,80 euro** se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro ■ **247,90 euro** se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro ma non superiore a 30.987,41 euro
	3 (colonna 1)	**991,60 euro** se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro
E72		■ **991,60 euro** se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro ■ **495,80 euro** se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro ma non superiore a 30.987,41 euro

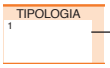
(1) Nel reddito complessivo è compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.

Rigo E71

MODALITÀ DI COMPILAZIONE



Colonna 1:



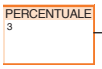
Deve essere indicato lo specifico codice a seconda della detrazione che si intende beneficiare:
"1" detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale con contratti di locazione stipulati ai sensi della L. 431/1998;
"2" detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale con contratti di locazione stipulati ai sensi della L. 431/1998 a canone convenzionale;
"3" detrazione per canoni di locazione spettante ai giovani per l'abitazione principale.

Colonna 2:



Devono essere indicati il **numero dei giorni** nei quali l'unità immobiliare locata è stata adibita ad abitazione principale.

Colonna 3:



Va indicata la percentuale di detrazione spettante, ovvero **la percentuale di titolarità** del contratto d'affitto: va indicato 100 se il contratto è stipulato da un unico soggetto o la diversa percentuale di spettanza, nel caso in cui il contratto sia intestato a più soggetti (50% se il contratto è intestato a due persone).

L'importo della detrazione spettante viene **determinato** in base al **reddito complessivo**, rapportato **al numero dei giorni di locazione** indicati **in colonna 2** ed **alla percentuale** indicata **in colonna 3**, del rigo **E71**.

ESEMPIO DI COMPILAZIONE DETRAZIONE PER GLI INQUILINI DI ALLOGGI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE

Due contribuenti sono intestatari, al 50% ciascuno, di contratto di locazione di un immobile, che utilizzano come abitazione principale, stipulato ai sensi dall'articolo 2, comma 3, e dall'articolo 4, commi 2 e 3, della L. 431/1998 **("contratti a canone convenzionale")**, con decorrenza dal1 luglio 2019.
Il contribuente A ha un reddito complessivo pari a 40.000 euro.
Il contribuente B ha un reddito complessivo pari a 15.000 euro.
Il contribuente A non potrà beneficiare della detrazione perché il suo reddito supera l'importo di 30.987,41 euro.

Il **contribuente B compilerà la sezione V del quadro E**:

A **colonna 1** verrà indicato il codice "2" che identifica i contratti a canone convenzionale

A **colonna 2** vanno indicati i giorni di spettanza della detrazione (dal 1 luglio 2019 al 31 dicembre 2019).

		TIPOLOGIA 1	GIORNI 2	PERCENTUALE 3
E71	INQUILINI DI ALLOGGI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE	2	183	50

A **colonna 3** va indicata la percentuale di spettanza (due soggetti intestatari del contratto).

La detrazione spettante calcolata dal soggetto che presta assistenza fiscale sarà riportata al **rigo 37 del modello 730-3/2020**:

28	Detrazione oneri ed erogazioni liberali	,00	,00
29	Detrazione spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e per misure antisismiche	,00	,00
30	Detrazione spese arredo immobili ristrutturati	125 ,00	,00
31	Detrazione spese per interventi di risparmio energetico	,00	,00

La detrazione spettante ammonta a:
€ 495,80 (detrazione teorica) * 184/365 * 50% = **€ 124,97**
La detrazione va rapportata ai giorni e alla percentuale di titolarità del contratto.

Rigo E72
LAVORATORI DIPENDENTI CHE TRASFERISCONO LA RESIDENZA PER MOTIVI DI LAVORO

		GIORNI 1	PERCENTUALE 2
E72	LAVORATORI DIPENDENTI CHE TRASFERISCONO LA RESIDENZA PER MOTIVI DI LAVORO		

Il **rigo E72** va compilato dai contribuenti:
- con reddito complessivo non superiore a **30.987,41 euro**;
- che **siano lavoratori dipendenti**;
- che abbiano **trasferito** o la propria residenza nel Comune di lavoro o in un Comune limitrofo, **nei tre anni antecedenti** quello di richiesta della detrazione (quindi per il modello 730/2020 nell'anno 2017, 2018 o 2019);
- siano titolari di qualunque tipo di **contratto di locazione di unità immobiliari** adibite ad abitazione principale, situate nel nuovo comune di residenza, a non meno di 100 Km di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione.

a) La detrazione può essere fruita **nei primi tre anni** dal trasferimento della residenza;
b) la detrazione spetta esclusivamente ai **lavoratori dipendenti**, anche se la variazione di residenza è la conseguenza di un contratto di lavoro appena stipulato. **Sono esclusi i percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;**
c) qualora, nel corso del periodo di spettanza della detrazione, il contribuente **cessa di essere lavoratore dipendente**, **perde il diritto alla detrazione,** a partire dal **periodo d'imposta successivo** a quello nel quale non sussiste più tale qualifica.

AMMONTARE DELLA DETRAZIONE

La detrazione è pari:
- a **991,60 euro** se il reddito complessivo non supera 15.493, 71 euro;
- a **495,80 euro**, se il reddito complessivo supera 15.493,71 euro ma non 30.987,41 euro.

Se il reddito complessivo è superiore a 30.987,41 euro, non spetta alcuna detrazione.

La detrazione deve essere rapportata ai giorni dell'anno in cui l'immobile è stato adibito ad abitazione principale e alla percentuale di spettanza (numero di cointestatari del contratto).

RIEPILOGO

La detrazione e i limiti reddituali sono riepilogati nella seguente tale (appendice delle istruzioni alla compilazione del modello 730/2020):

RIGO	CODICE	DETRAZIONE (1)
E72		■ **991,60 euro** se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro ■ **495,80 euro** se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro ma non superiore a 30.987,41 euro

Rigo E72

MODALITÀ DI COMPILAZIONE



Colonna 1:



vanno indicati il **numero dei giorni** nei quali **l'unità immobiliare locata è stata adibita ad abitazione principale.**

colonna 2:



Va indicata la **percentuale di spettanza** della detrazione: **100%** se il contratto è stipulato da un unico soggetto o la **diversa percentuale**, nel caso in cui il contratto sia intestato a più soggetti.

La percentuale deve essere determinata con riferimento ai soli cointestatari del contratto in possesso della qualifica di lavoratore dipendente.

Nel caso in cui nel corso dell'anno si siano verificate diverse situazioni che abbiano comportato la variazione della percentuale di spettanza della detrazione, è necessario compilare due diversi righi **E72 tenendo presente che la somma dei giorni di colonna 1, non può essere superiore a 365 giorni.**



ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Un contribuente, con contratto di lavoro dipendente, si è trasferito nel corso dell'anno 2018 da Padova a Milano. Contestualmente è stata variata la residenza nell'immobile preso in locazione.
Il reddito complessivo dell'anno 2019 ammonta a 27.500 euro.
Il contribuente può beneficiare della detrazione per i lavoratori dipendenti, che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro, **compilando la sezione V del quadro E del modello 730/2020:**

		GIORNI 1	PERCENTUALE 2
E72	LAVORATORI DIPENDENTI CHE TRASFERISCONO LA RESIDENZA PER MOTIVI DI LAVORO	365	100

La detrazione spettante calcolata dal soggetto che presta assistenza fiscale sarà riportata al **rigo 37 del modello 730-3/2020**:

28	Detrazione oneri ed erogazioni liberali		,00	,00
29	Detrazione spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e per misure antisismiche		,00	,00
30	Detrazione spese arredo immobili ristrutturati	496	,00	,00
31	Detrazione spese per interventi di risparmio energetico		,00	,00

La detrazione spettante ammonta ad € 495,80
La detrazione va rapportata ai giorni e alla percentuale di titolarità del contratto.
In questo caso spetta per intero.

QUADRO E - SEZIONE VI
ALTRE DETRAZIONI D'IMPOSTA

SEZIONE VI - ALTRE DETRAZIONI D'IMPOSTA

E81	DETRAZIONE PER SPESE DI MANTENIMENTO DEI CANI GUIDA (Barrare la casella)		E82	DETRAZIONE AFFITTO TERRENI AGRICOLI AI GIOVANI	,00	E83	ALTRE DETRAZIONI CODICE 1	2 ,00

Nella **sezione VI del quadro E** vanno indicati i dati per fruire di alcune particolari detrazioni quali:
- la detrazione spettante per borse di studio;
- la detrazione spettante per le donazioni all'Ospedale Galliera di Genova;
- la detrazione per spese di mantenimento del cane guida;
- la detrazione per l'affitto dei terreni ai giovani.

Rigo E81
DETRAZIONE PER LE SPESE DI MANTENIMENTO DEI CANI GUIDA

E81	DETRAZIONE PER SPESE DI MANTENIMENTO DEI CANI GUIDA (Barrare la casella)	

NEW

NOVITÀ 2019
La Legge di Bilancio 2019 ha modificato il comma 1-*quater* dell'articolo 15, Tuir, aumentando ad **€ 1.000** (in precedenza € 516,47) la **detrazione forfetaria spettante ai non vedenti per il mantenimento dei cani guida.**

Va barrata la casella di cui al **rigo E81** per fruire della detrazione forfetaria di **1.000 euro per le spese di mantenimento dei cani guida**.
La detrazione spetta esclusivamente **al soggetto non vedente** (e non anche alle persone delle quali risulti fiscalmente a carico), a prescindere dalla documentazione della spesa effettivamente sostenuta; unico requisito per usufruire di tale detrazione è il possesso del cane guida.
Per fruire della detrazione è necessario barrare la casella **del rigo E81**; il soggetto che presta assistenza fiscale indicherà l'importo della detrazione spettante **1.000 euro nel rigo 38, del modello 730-3/2020:**

37	Detrazioni inquilini con contratto di locazione e affitto terreni agricoli ai giovani	,00	,00
38	Altre detrazioni d'imposta	,00	,00
39	Detrazione per comparto sicurezza e difesa	,00	,00

Rigo E82
DETRAZIONE PER L'AFFITTO DEI TERRENI AGRICOLI AI GIOVANI

E82	DETRAZIONE AFFITTO TERRENI AGRICOLI AI GIOVANI	,00

L'articolo 7 del D.L. 91/2014 ha introdotto nell'articolo 16 del Tuir il nuovo comma 1-*quinquies* 1 che prevede una nuova **detrazione del 19%** per le **spese sostenute dai coltivatori diretti** e agli **imprenditori agricoli professionali** iscritti nella previdenza agricola di età inferiore ai 35 anni per il **pagamento dei canoni d'affitto** dei terreni agricoli.
Tale detrazione spetta entro il limite di **80 euro per ciascun ettaro** preso in affitto e fino ad un massimo di **1.200 euro annui** (pertanto l'importo massimo del canone annuo che può essere indicato nel rigo E82 è pari a 6.318,00 euro).
Inoltre si prevede che:

- il **contratto di affitto debba essere redatto in forma scritta**;
- i **terreni agricoli locati devono essere diversi da quelli di proprietà dei genitori**.

Se la **detrazione risulta superiore all'imposta lorda**, diminuita delle detrazioni per carichi di famiglia e delle altre detrazioni relative a particolari tipologie di reddito, chi presta assistenza fiscale riconoscerà **un credito pari alla quota della detrazione che non ha trovato capienza**.

ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Un imprenditore agricolo professionale iscritto alla previdenza agricola di 30 anni di età conduce un terreno di 5 ettari di superficie pagando un canone annuo di affitto di **2.500 euro**.

SEZIONE VI - ALTRE DETRAZIONI D'IMPOSTA

E81	DETRAZIONE PER SPESE DI MANTENIMENTO DEI CANI GUIDA (Barrare la casella)		E82	DETRAZIONE AFFITTO TERRENI AGRICOLI AI GIOVANI	2.500 ,00	E83	ALTRE DETRAZIONI CODICE 1 2 ,00

Al **rigo E82** va riportato l'importo delle spese sostenute per il pagamento dei canoni d'affitto dei terreni agricoli, nel limite di euro 6.318 in quanto la detrazione massima consentita è pari ad euro 1.200 (€ 6.318*19%)

Il soggetto che presta assistenza fiscale dovrà calcolare l'importo della detrazione effettivamente spettante anche sulla base della dimensione del terreno (la detrazione spetta entro il limite di 80 euro per ciascun ettaro preso in affitto):

- detrazione potenziale: € 2.500*19% = € 475;
- **detrazione spettante: € 80* 5 ettari = € 400,**

riportando tale importo al rigo 37 del modello 730-3/2020:

CALCOLO DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA		1 DICHIARANTE	2 CONIUGE
21	Detrazione per coniuge a carico	,00	,00
22	Detrazione per figli a carico	,00	,00
23	Ulteriore detrazione per figli a carico	,00	,00
24	Detrazione per altri familiari a carico	,00	,00
25	Detrazione per redditi di lavoro dipendente	,00	,00
26	Detrazione per redditi di pensione	,00	,00
27	Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi	,00	,00
28	Detrazione oneri ed erogazioni liberali	,00	,00
29	Detrazione spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e per misure antisismiche	,00	,00
30	Detrazione spese arredo immobili ristrutturati	,00	,00
31	Detrazione spese per interventi di risparmio energetico	,00	,00
32	Detrazione spese arredo immobili giovani coppie	,00	,00
33	Detrazione IVA per acquisto abitazione classe energetica A o B	,00	,00
37	Detrazioni inquilini con contratto di locazione e affitto terreni agricoli ai giovani	400 ,00	,00

Rigo E83
ALTRE DETRAZIONI

		CODICE 1	2
E83	ALTRE DETRAZIONI		,00

Nella **colonna 1** va indicato uno dei seguenti codici:

- **il codice "1" individua le borse di studio assegnate dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano a sostegno delle famiglie per le spese di istruzione.**
  Possono fruire di questo beneficio i soggetti che al momento della richiesta hanno inteso avvalersi della detrazione fiscale, secondo quanto previsto dal D.P.C.M. n. 106/2001, pubblicato in G.U. n. 84/2001.
  A **colonna 2 va** indicata la spesa sostenuta.

La detrazione spetta al genitore, per i figli minorenni, ovvero dallo stesso studente, se maggiorenne, che al momento della richiesta della borsa di studio abbia optato per la detrazione fiscale, anziché per la corresponsione diretta della predetta borsa di studio.

- **il codice "2"** identifica le **donazioni all'ente ospedaliero "Ospedali Galliera di Genova",** finalizzate all'attività del Registro nazionale dei donatori di midollo osseo.
  La detrazione compete nei limiti del **30% dell'imposta lorda dovuta**.
  Pertanto, nella **colonna 2,** deve essere indicato l'intero ammontare della donazione effettuata; mentre il soggetto che presta assistenza fiscale deve fare riferimento all'imposta lorda del contribuente indicata al rigo 16, del modello 730-3/2020.

QUADRO F
ACCONTI, RITENUTE, ECCEDENZE E ALTRI DATI

QUADRO F - Acconti, ritenute, eccedenze e altri dati

SEZIONE I - ACCONTI IRPEF, ADDIZIONALE COMUNALE E CEDOLARE SECCA RELATIVI AL 2019 TRATTENUTI E/O VERSATI CON F24

F1	Acconto IRPEF 2019	1 Prima rata ,00	2 Seconda o unica rata ,00	Acconto Addizionale Comunale 2019	3 Importo ,00	Acconto cedolare secca 2019	5 Prima rata ,00	6 Seconda o unica rata ,00	

SEZIONE II - ALTRE RITENUTE SUBITE DIVERSE DA QUELLE INDICATE NEI QUADRI C E D

F2	1 Codice	2 IRPEF ,00	3 Addizionale Regionale ,00	4 Addizionale Comunale ,00	5 Addizionale Regionale IRPEF attività sportive dilettantistiche ,00	6 Addizionale Comunale IRPEF attività sportive dilettantistiche ,00	7 IRPEF per lavori socialmente utili ,00	8 Addizionale Regionale IRPEF per lavori socialmente utili ,00

SEZIONE III-A - ECCEDENZE RISULTANTI DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE

F3	1 IRPEF ,00	2 di cui compensata in F24 ,00	3 Imposta sostitutiva quadro RT ,00	4 di cui compensata in F24 ,00	5 Cedolare secca ,00	6 di cui compensata in F24 ,00							
	7 Codice Regione	8 Addizionale Regionale IRPEF ,00	9 di cui compensata in F24 ,00	10 Codice Comune	11 Addizionale Comunale IRPEF ,00	12 di cui compensata in F24 ,00	13 Premio di risultato ,00	14 di cui compensato in F24 ,00					

SEZIONE III-B - ECCEDENZE RISULTANTI DA DICHIARAZIONI INTEGRATIVE A FAVORE PRESENTATE OLTRE L'ANNO SUCCESSIVO

F4	1 Anno	2 IRPEF ,00	3 Imposta sostitutiva quadro RT ,00	4 Cedolare secca ,00	5 Codice Regione	6 Addizionale Regionale all'IRPEF ,00	7 Codice Comune	8 Addizionale Comunale all'IRPEF ,00	9 Imposta sostitutiva sulla produttività ,00

SEZIONE IV - RITENUTE E ACCONTI SOSPESI PER EVENTI ECCEZIONALI

F5	1 Eventi eccez.	IRPEF	2 ,00	Add.le Regionale	3 ,00	Add.le Comunale	4 ,00	Imposta sostitutiva premi di risultato	5 ,00	Cedolare secca	6 ,00	Imposta sostitutiva R.I.T.A.	7 ,00

SEZIONE V - MISURA DEGLI ACCONTI PER L'ANNO 2020 E RATEAZIONE DEL SALDO 2019

F6	Barrare la casella per non effettuare i versamenti di acconto IRPEF 1	Versamenti di acconto IRPEF in misura inferiore 2 ,00	Barrare la casella per non effettuare i versamenti di acconto add.le comunale 3	Versamenti di acconto add.le comunale in misura inferiore 4 ,00			
	Barrare la casella per non effettuare i versamenti di acconto cedolare secca 5	Versamenti di acconto cedolare secca in misura inferiore 6 ,00	Numero rate (in caso di dichiarazione congiunta indicare il dato solo nel modello del dichiarante) 7				

SEZIONE VI - SOGLIE DI ESENZIONE ADDIZIONALE COMUNALE NON DESUMIBILI DAL MOD. 730

F7	Soglia esenzione saldo 2019 1 ,00	Esenzione totale/ altre agevolazioni saldo 2019 2	Soglia esenzione acconto 2020 3 ,00	Esenzione totale/ altre agevolazioni acconto 2020 4					

SEZIONE VII - LOCAZIONI BREVI

F8	Ritenute ,00								

SEZIONE VIII - DATI DA INDICARE NEL MOD. 730 INTEGRATIVO

F9	Importi rimborsati IRPEF	1 ,00	Addizionale Regionale all'IRPEF 2 ,00	Addizionale Comunale all'IRPEF 3 ,00	Cedolare secca 4 ,00				
F10	Crediti utilizzati con il modello F24 per il versamento di altre imposte Credito IRPEF	1 ,00	Credito Addizionale Regionale 2 ,00	Credito Addizionale Comunale 3 ,00	Credito cedolare secca 4 ,00				

SEZIONE IX - ALTRI DATI

F11	Importi rimborsati dal sostituto	Ulteriore detrazione per figli 1 ,00	Detrazioni canoni locazione 2 ,00	F12	Restituzione bonus	1 fiscale ,00	2 straordinario ,00	F13	Pignoramento presso terzi	Tipo reddito 1	Ritenute 2 ,00		

STRUTTURA DEL QUADRO E NOVITÀ

La struttura del **quadro F,** relativo ad acconti, ritenute, eccedenze e altri dati, non presenta sostanziali novità rispetto al modello dello scorso anno.

In particolare **il quadro F si compone di nove sezioni**:

- nella **sezione I** vanno indicati i versamenti di acconti relativi all'Irpef, l'addizionale comunale e alla cedolare secca sulle locazioni;
- nella **sezione II** le altre ritenute subite (diverse da quelle indicate negli altri quadri, quali ad esempio le ritenute subite per lavori socialmente utili o per attività sportive dilettantistiche);
- nella **sezione III-A** le eventuali eccedenze che risultano dalle precedenti dichiarazioni, nonché i crediti non rimborsati dal datore di lavoro per l'Irpef e per le addizionali regionale e comunale ed il credito d'imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria;
- nella **sezione III-B** vanno indicate le eccedenze risultanti dalle dichiarazioni integrative a favore, presentate oltre il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relative all'anno d'imposta successivo;
- nella **sezione IV** le ritenute e gli acconti che sono stati sospesi a causa di eventi eccezionali;
- nella **sezione V** gli importi dell'acconto Irpef, dell'addizionale comunale all'Irpef e della cedolare secca sulle locazioni per il 2020 che, il contribuente, può chiedere di trattenere, in misura inferiore rispetto a quanto risulta dalla liquidazione della dichiarazione; ed il numero di rate per la rateizzazione dei versamenti delle imposte risultanti dalla liquidazione della dichiarazione;
- nella **sezione VI** le soglie di esenzione dell'addizionale comunale fissate da alcuni comuni;
- nella **sezione VII** vanno indicate le ritenute del 21% relative ai contratti di locazione breve;
- nella **sezione VIII** i dati da indicare nel modello integrativo;
- nella **sezione IX** altri dati (ad esempio le ritenute relative a redditi percepiti tramite pignoramento presso terzi).

SEZIONE I – ACCONTI IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE E CEDOLARE SECCA RELATIVI AL 2019

SEZIONE I - ACCONTI IRPEF, ADDIZIONALE COMUNALE E CEDOLARE SECCA RELATIVI AL 2019 TRATTENUTI E/O VERSATI CON F24

		1	2		3		5	6
F1	Acconto IRPEF 2019	Prima rata ,00	Seconda o unica rata ,00	Acconto Addizionale Comunale 2019	Importo ,00	Acconto cedolare secca 2019	Prima rata ,00	Seconda o unica rata ,00

MODALITÀ DI COMPILAZIONE

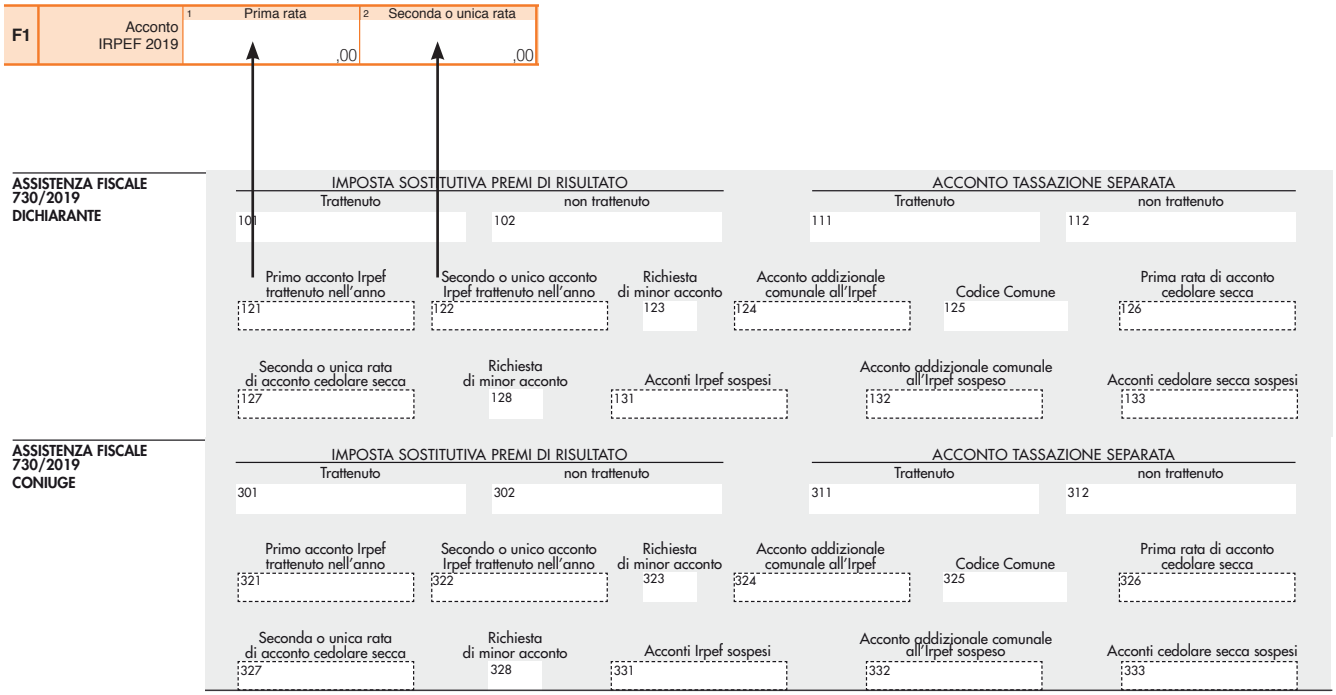
Nel **rigo F1** devono essere indicati gli importi dei **versamenti in acconto,** relativi all'anno 2019, senza le eventuali maggiorazioni dovute, ad esempio, a seguito di rateazione o ritardato pagamento.

Devono **essere indicati anche gli acconti dell'Irpef e della cedolare secca** che **non sono stati versati** per effetto delle disposizioni emanate a seguito di **eventi eccezionali. L'importo di questi acconti sarà versato** dal contribuente, con le **modalità e i termini** che saranno previsti **dall'apposito decreto,** per la ripresa della riscossione delle somme sospese.

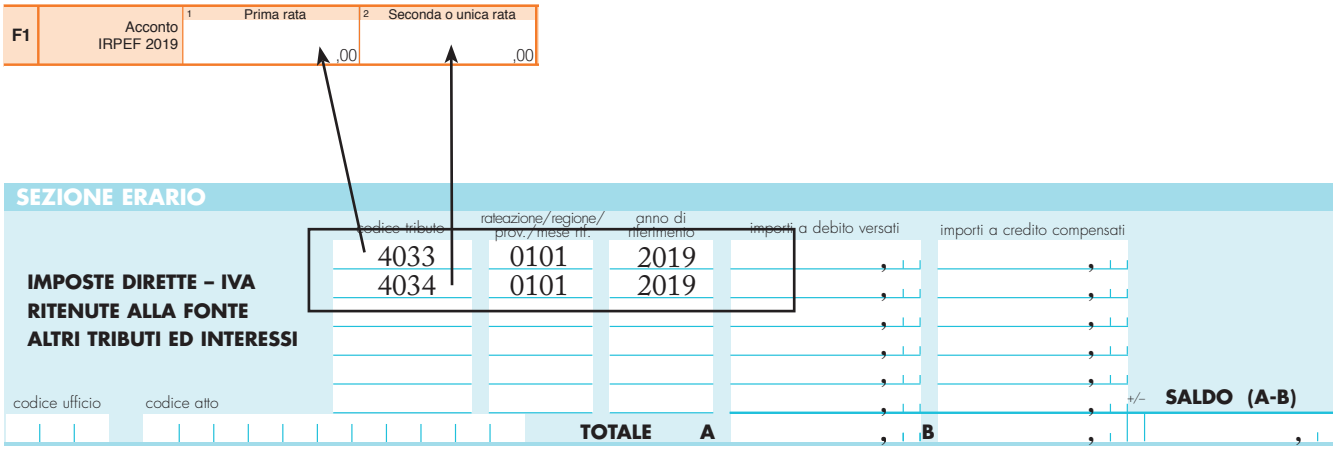
Rigo F1 colonna 1 e colonna 2: ACCONTI IRPEF 2019

I **dati necessari** per la compilazione delle **colonne 1** (prima rata di acconto Irpef 2019) e **2** (seconda rata di acconto Irpef 2019) sono desumibili:

- dalla **Certificazione Unica** rilasciata dal sostituto d'imposta, nel caso in cui il contribuente abbia presentato anche per l'anno 2019 il modello 730 e non abbia cambiato il datore di lavoro. In tal caso dovranno essere riportati rispettivamente l'importo indicato **nel punto 121 (321 per il coniuge) e nel punto 122 (322 per il coniuge) della Certificazione Unica 2020 (acconto trattenuto con il modello 730/2019)**;



- dal **modello F24**, nel caso in cui il contribuente abbia provveduto **autonomamente al versamento degli acconti Irpef per l'anno 2019, utilizzando i codici tributo 4033 e 4034** (ad esempio nel caso in cui per l'anno 2018 abbia presentato il modello Redditi PF).



- dal **prospetto di liquidazione Mod. 730-3/2019**, nel caso in cui il contribuente abbia presentato per l'anno 2018 il **modello "730 senza sostituto"**, e va riportato **a colonna 1** l'importo indicato nel **rigo 141 del modello 730-3/2019** aumentato dell'importo eventualmente versato con il **modello F24 con il codice tributo 4033** e **l'anno 2019**;
- se risulta compilato il **rigo 114** del prospetto di **liquidazione modello 730-3/2019,** il versamento effettuato con il mod. F24 va imputato tra i **due coniugi** in misura proporzionale agli importi indicati **nei righi 94 e 114** del prospetto di liquidazione modello 730-3/2019.

CASI PARTICOLARI

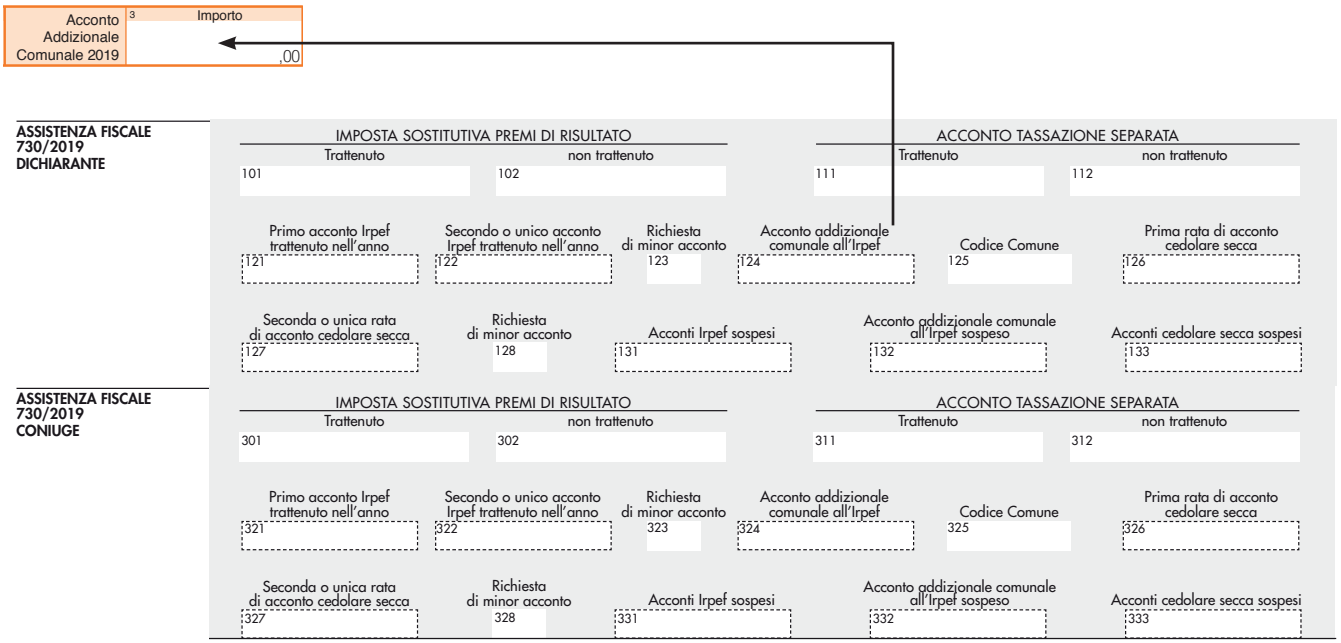
- Se il rimborso risultante dal modello 730/2019 invece che dal sostituto è stato erogato dall'Agenzia delle entrate, nella colonna 1 del rigo F1 va riportato l'importo indicato nel **rigo 94** (114 per il coniuge) del prospetto di liquidazione modello 730-3/2019.
- Se il rimborso risultante dal modello 730/2019 con sostituto **è stato erogato dall'Agenzia delle entrate** o se nell'anno 2019 è stato presentato un **modello 730/2019 senza sostituto** o è **stato presentato un modello Redditi 2019**, nella colonna 2 del rigo F1 va riportato l'importo indicato nel **modello F24** con il codice tributo **4034** e l'anno "2019".

Rigo F1 colonna 3: ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2019

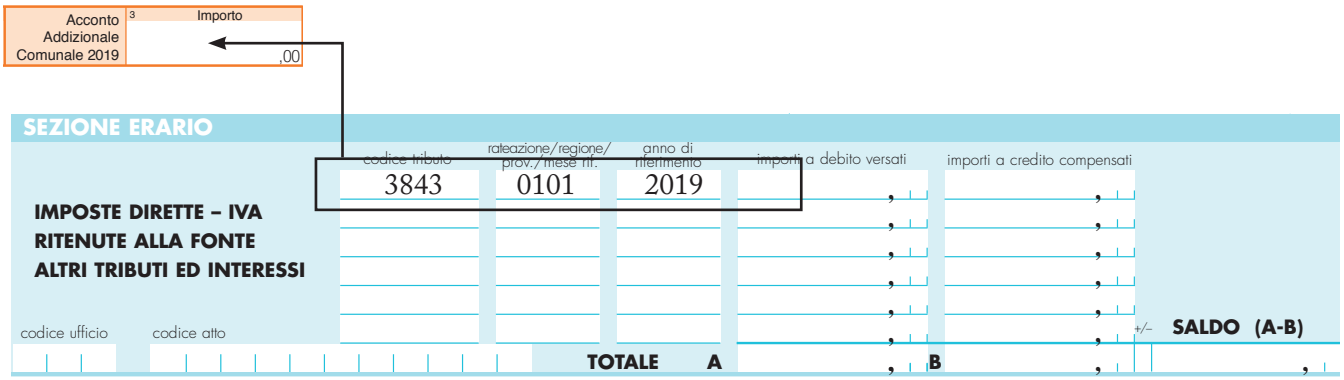
I dati necessari per **la compilazione della colonna 3** (acconto addizionale comunale 2019) sono desumibili:

- dalla **Certificazione Unica** rilasciato dal sostituto d'imposta, nel caso in cui il contribuente abbia presentato anche per l'anno 2018 il modello 730 e non abbia cambiato il datore di lavoro.

In tal caso deve essere riportato **l'importo indicato nel punto 124 (324 per il coniuge) della Certificazione Unica 2020 (acconto trattenuto con il modello 730/2019);**



- dal **modello F24**, nel caso in cui il contribuente abbia provveduto autonomamente **al versamento dell'acconto dell'addizionale comunale all'Irpef 2019**, utilizzando **il codice tributo 3843** (ad esempio nel caso in cui per l'anno 2018 abbia presentato il modello Redditi PF).



- dal **prospetto di liquidazione Mod. 730-3/2019**, nel caso in cui il contribuente abbia presentato per l'anno 2018 il **modello "730 senza sostituto"** andrà riportato nella **colonna 3 del rigo F1** l'importo indicato nel **rigo 142** del **modello 730-3/2019** aumentato dell'importo eventualmente versato con il **modello F24** con il **codice tributo 3843** e **l'anno 2019**.

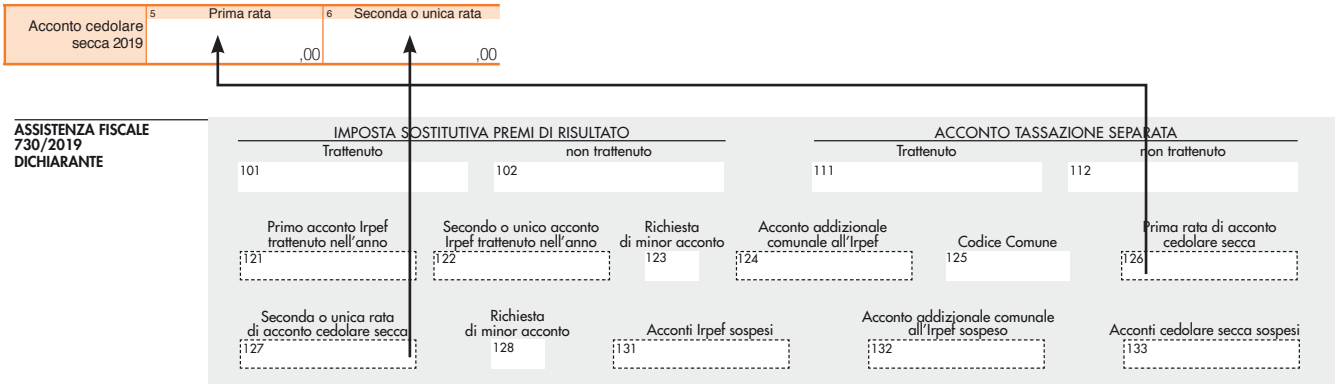
Se risulta compilato il **rigo 117** del prospetto di liquidazione modello 730-3/2019, l'eventuale versamento effettuato con il mod. F24 va **imputato tra i due coniugi** in misura proporzionale agli importi indicati nei righi 97 e 117 del prospetto di liquidazione modello 730-3/2019.
Se risulta **compilato anche il rigo 243** (domicilio diverso tra dichiarante e coniuge) del prospetto di liquidazione modello 730-3/2019, ciascun coniuge dovrà indicare l'importo effettivamente versato con il modello F24 per il proprio comune di residenza.

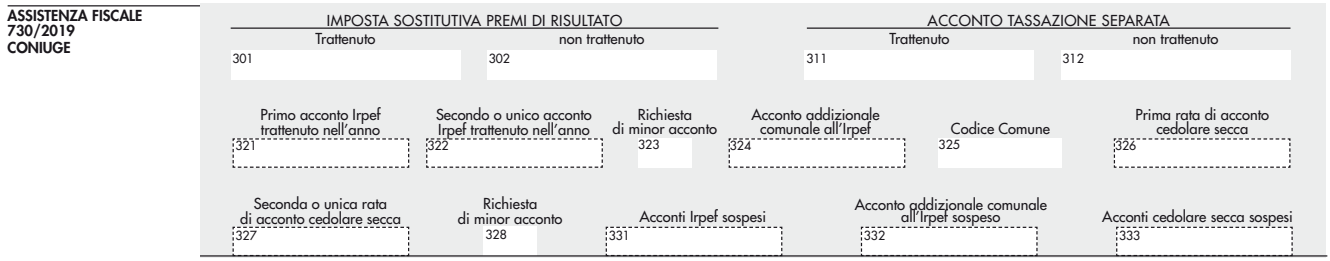
Se il rimborso risultante dal modello 730/2019 con sostituto è stato erogato dall'Agenzia delle entrate va riportato l'importo indicato nel **rigo 97** (117 per il coniuge) del prospetto di liquidazione modello 730-3/2019.

Rigo F1 colonna 5 e colonna 6: ACCONTO CEDOLARE SECCA 2019

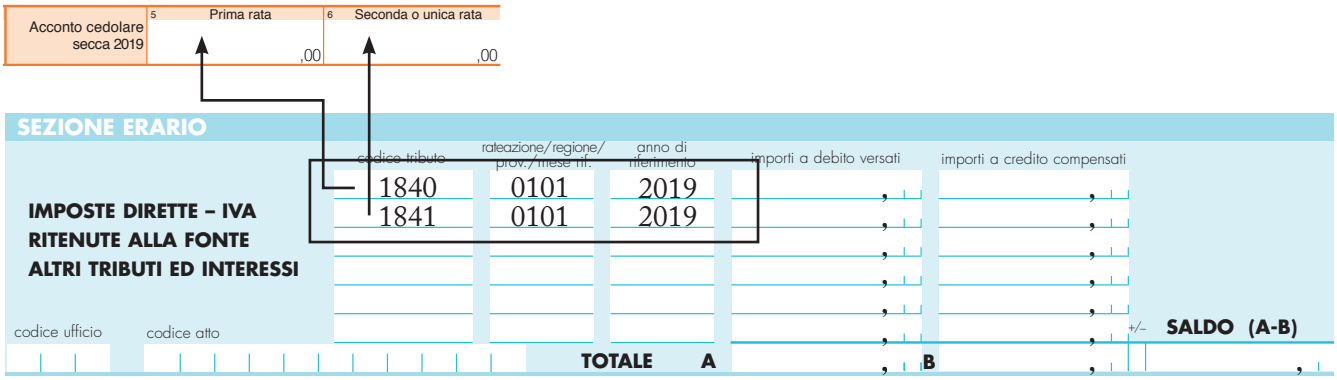
I dati necessari per la compilazione delle **colonne 5** (prima rata di acconto di cedolare secca 2019) e **6** (seconda rata di acconto cedolare secca 2019) sono desumibili:

- dalla **Certificazione Unica** rilasciato dal sostituto d'imposta, nel caso in cui il contribuente abbia presentato anche per l'anno 2018 il modello 730 e non abbia cambiato il datore di lavoro.
  In tal caso devono essere riportati gli **importi indicati nei punti 126 (326 per il coniuge) e 127 (327 per il coniuge) della Certificazione Unica 2020 (acconto trattenuto con il modello 730/2019);**





- dal **modello F24,** nel caso in cui il contribuente abbia provveduto autonomamente **al versamento dell'acconto della cedolare secca sostitutiva dell'Irpef per il 2019**, utilizzando i **codici tributo 1840 e 1841** (ad esempio nel caso in cui per l'anno 2018 abbia presentato il modello Redditi PF).



- dal **prospetto di liquidazione Mod. 730-3/2019**, nel caso in cui il contribuente abbia presentato per l'anno 2018 il **modello "730 senza sostituto",** va riportato a colonna 5 l'importo indicato nel **rigo 143** del **modello 730-3/2019** aumentato dell'importo eventualmente versato con il modello F24 con **il codice tributo 1840 e l'anno 2019**.

CASI PARTICOLARI

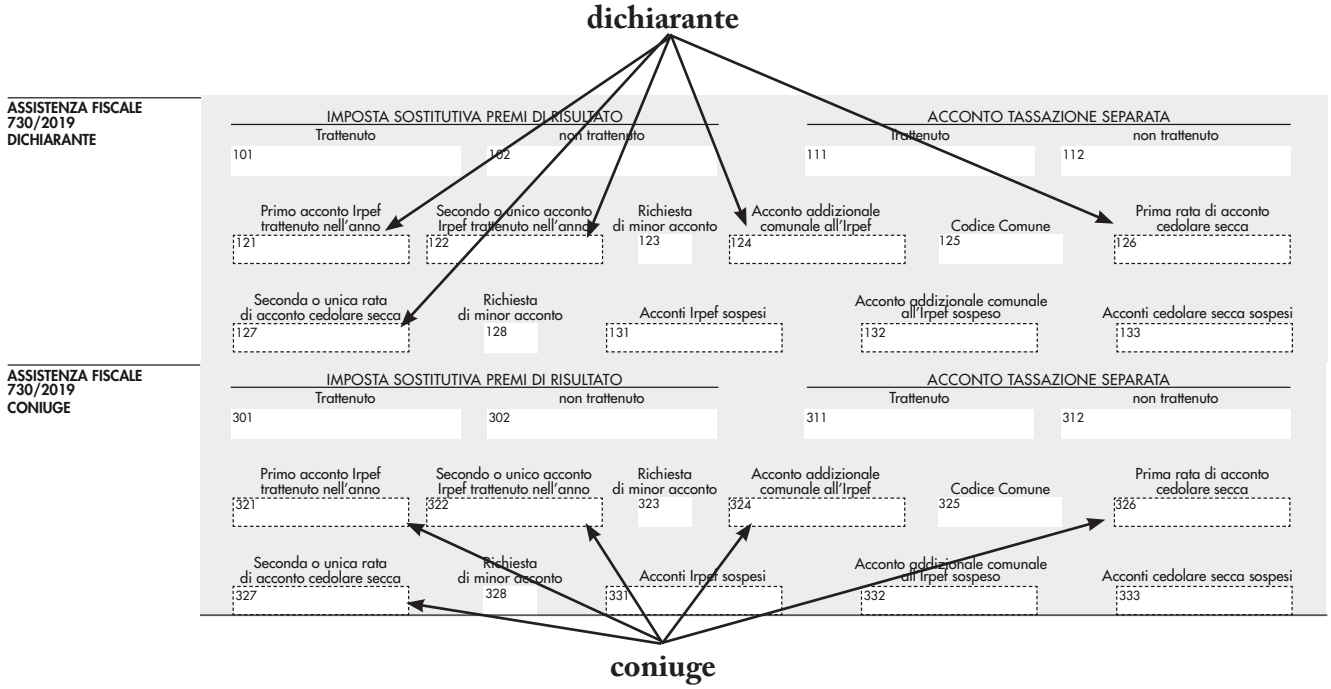
- se risulta compilato il **rigo 120** del prospetto di liquidazione modello 730-3/2019, l'eventuale versamento effettuato con il mod. F24 **va imputato tra i due coniugi in misura proporzionale** agli importi indicati nei **righi 100 e 120** del prospetto di liquidazione modello 730-3/2019.
- se il rimborso risultante dal modello 730/2019 con sostituto **è stato erogato dall'Agenzia delle entrate** va riportato l'importo indicato nel **rigo 100** (120 per il coniuge) del prospetto di liquidazione modello 730-3/2019.
- se il rimborso risultante dal modello 730/2019 con sostituto è stato erogato dall'Agenzia delle entrate o se nell'anno 2019 è stato presentato un **modello 730/2019 senza sostituto** o è stato presentato un modello Redditi 2019, va riportato a **colonna 6** l'importo indicato nel modello di pagamento F24 con il codice tributo 1841 e l'anno 2019.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

I contribuenti che presentano **la dichiarazione congiunta** devono compilare, ciascuno **nel proprio modello, il rigo F1**, indicando **l'importo degli acconti versati,** con riferimento alla propria Irpef, alla propria addizionale comunale Irpef e alla propria cedolare secca.

Se anche la precedente dichiarazione è stata presentata in **forma congiunta** è possibile ricavare dalla Certificazione Unica 2020 **gli importi degli acconti dovuti dal dichiarante e dal coniuge**.

Gli acconti trattenuti dal sostituto d'imposta sono specificati in due diverse sezioni della certificazione Unica, già ripartiti tra **acconti 2019 "dichiarante" e acconti 2019 "coniuge".**



Ai fini dell'eventuale compilazione della dichiarazione dei redditi da parte del sostituito, nei punti **121, 122, 124, 126, 127** della Certificazione Unica vanno indicati gli importi del primo e secondo o unico acconto relativi all'Irpef, dell'acconto di addizionale comunale all'Irpef nonché della prima e della seconda o unica rata relative alla cedolare secca trattenuti dal sostituto al sostituito che si è avvalso dell'assistenza fiscale nel periodo d'imposta per il quale è consegnata la certificazione. Qualora i predetti acconti relativi al dichiarante non siano stati trattenuti per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, va riportato nei punti 131, 132 e 133 l'importo sospeso, già compreso nei precedenti punti 121, 122, 124, 126 e 127.
Nel caso in cui il sostituto presti assistenza fiscale anche **al coniuge del sostituito**, si dovrà indicare nei punti 321, 322, 324, 326 e 327 **il dettaglio dei rispettivi acconti del coniuge**. Tali importi sono comprensivi dell'importo degli acconti non trattenuti per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali eventualmente indicato nei punti 331, 332 e 333.

Nel caso in cui i due coniugi abbiano presentato lo scorso anno il modello 730/2019 in **forma disgiunta** ciascun coniuge riporterà nel proprio rigo F1 del modello 730/2020 gli importi indicati nelle rispettive CU 2020 ai punti:
- **121** e **122** per l'acconto Irpef;
- **124** per l'acconto dell'addizionale comunale;
- **126** e **127** per l'acconto della cedolare secca.

QUADRO F SEZIONE I E MODELLO 730-3

Il soggetto che presta assistenza fiscale dovrà riportare **i dati indicati nel rigo F1 del modello 730 nel modello 730-3**. In particolare:

SEZIONE I - ACCONTI IRPEF, ADDIZIONALE COMUNALE E CEDOLARE SECCA RELATIVI AL 2019 TRATTENUTI E/O VERSATI CON F24

		1	2		3		5	6
F1	Acconto IRPEF 2019	Prima rata ,00	Seconda o unica rata ,00	Acconto Addizionale Comunale 2019	Importo ,00	Acconto cedolare secca 2019	Prima rata ,00	Seconda o unica rata ,00

Gli acconti Irpef, prima e seconda rata indicati nel rigo F1 colonna 1 e colonna 2 vanno riportati nel rigo 62.

CALCOLO DELL'IMPOSTA NETTA E DEL RIGO DIFFERENZA		1 DICHIARANTE	2 CONIUGE
50	IMPOSTA NETTA	,00	,00
51	Credito d'imposta per altri immobili – Sisma Abruzzo	,00	,00
52	Credito d'imposta per l'abitazione principale – Sisma Abruzzo	,00	,00
53	Credito d'imposta per imposte pagate all'estero	,00	,00
54	Credito d'imposta per erogazioni cultura	,00	,00
55	Credito d'imposta per erogazioni scuola	,00	,00
56	Credito d'imposta per videosorveglianza	,00	,00

SEZIONE I - ACCONTI IRPEF, ADDIZIONALE COMUNALE E CEDOLARE SECCA RELATIVI AL 2019 TRATTENUTI E/O VERSATI CON F24

		1	2		3		5	6
F1	Acconto IRPEF 2019	Prima rata ,00	Seconda o unica rata ,00	Acconto Addizionale Comunale 2019	Importo ,00	Acconto cedolare secca 2019	Prima rata ,00	Seconda o unica rata ,00

L'importo degli acconti dell'addizionale comunale indicati nel rigo F1 colonna 3 vanno riportati nel rigo 76 del modello 730-3.

57	Altri crediti d'imposta	,00	,00
58	Crediti residui per detrazioni incapienti	,00	,00
59	RITENUTE	,00	,00
60	DIFFERENZA	,00	,00
ECCEDENZA, ACCONTI E ALTRE RETTIFICHE		1 DICHIARANTE	2 CONIUGE
61	ECCEDENZA DELL'IRPEF RISULTANTE DALLE PRECEDENTI DICHIARAZIONI	,00	,00
62	ACCONTI VERSATI	,00	,00
63	Restituzione bonus fiscale e straordinario	,00	,00
64	Detrazioni e crediti già rimborsati dal sostituto	,00	,00
66	Bonus IRPEF spettante	,00	,00

SEZIONE I - ACCONTI IRPEF, ADDIZIONALE COMUNALE E CEDOLARE SECCA RELATIVI AL 2019 TRATTENUTI E/O VERSATI CON F24

		1	2		3		5	6
F1	Acconto IRPEF 2019	Prima rata ,00	Seconda o unica rata ,00	Acconto Addizionale Comunale 2019	Importo ,00	Acconto cedolare secca 2019	Prima rata ,00	Seconda o unica rata ,00

L'importo degli acconti dell'addizionale comunale indicati nel rigo F1 colonna 5 o colonna 6 vanno riportati nel rigo 83 del modello 730-3.

CEDOLARE SECCA LOCAZIONI		1 DICHIARANTE	2 CONIUGE
80	CEDOLARE SECCA DOVUTA	,00	,00
81	DIFFERENZA	,00	,00
82	ECCEDENZA CEDOLARE SECCA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE	,00	,00
83	ACCONTI CEDOLARE SECCA VERSATI PER IL 2019	,00	,00

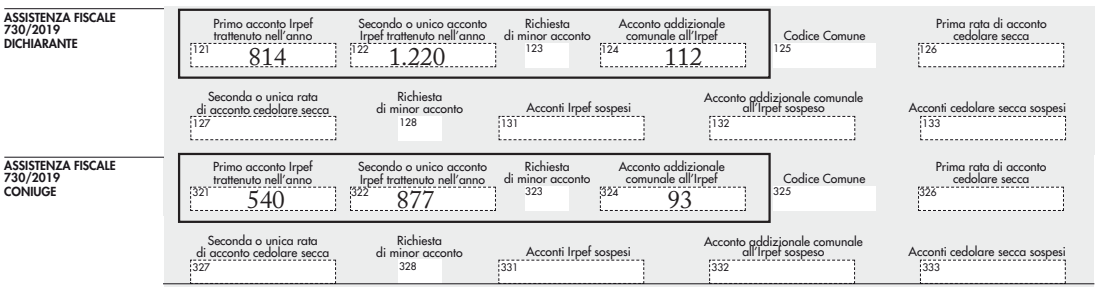
ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Due coniugi hanno presentato **il modello 730/2019 relativo all'anno 2018** in forma congiunta. Il prospetto di liquidazione modello 730-3/2019 era così compilato:

LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE DEL DICHIARANTE		Codice Regione/ Comune	CREDITI				DEBITI	
			Importi non rimborsabili	Credito	di cui da utilizzare in compensazione con F24	di cui da rimborsare	Importi da non versare	Importi da trattenere/versare
91	IRPEF		2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6 ,00	7 ,00
92	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF	1	,00	,00	,00	,00	,00	,00
93	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		,00	,00	,00	,00	,00	,00
94	PRIMA RATA ACCONTO IRPEF 2019							814 ,00
95	SECONDA O UNICA RATA ACCONTO IRPEF 2019							1.220 ,00
96	ACCONTO 20% REDDITI TASSAZIONE SEPARATA						,00	,00
97	ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2019							112 ,00
98	IMPOSTA SOSTITUTIVA PREMI DI RISULTATO E WELFARE AZIENDALE						,00	,00
99	CEDOLARE SECCA LOCAZIONI		,00	,00	,00	,00	,00	,00
100	PRIMA RATA ACCONTO CEDOLARE SECCA 2019							,00
101	SECONDA O UNICA RATA ACCONTO CEDOLARE SECCA 2019							,00

LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE DEL CONIUGE		Codice Regione/ Comune	CREDITI				DEBITI	
			Importi non rimborsabili	Credito	di cui da utilizzare in compensazione con F24	di cui da rimborsare	Importi da non versare	Importi da trattenere/versare
111	IRPEF		2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6 ,00	7 ,00
112	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF	1	,00	,00	,00	,00	,00	,00
113	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		,00	,00	,00	,00	,00	,00
114	PRIMA RATA ACCONTO IRPEF 2019							540 ,00
115	SECONDA O UNICA RATA ACCONTO IRPEF 2019							877 ,00
116	ACCONTO 20% REDDITI TASSAZIONE SEPARATA						,00	,00
117	ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2019							93 ,00
118	IMPOSTA SOSTITUTIVA PREMI DI RISULTATO E WELFARE AZIENDALE						,00	,00
119	CEDOLARE SECCA LOCAZIONI		,00	,00	,00	,00	,00	,00
120	PRIMA RATA ACCONTO CEDOLARE SECCA 2019							,00
121	SECONDA O UNICA RATA ACCONTO CEDOLARE SECCA 2019							,00

Avendo presentato la dichiarazione congiunta, le imposte sono state liquidate in maniera unitaria dal sostituto d'imposta del soggetto dichiarante.
Gli importi degli acconti relativi al dichiarante ed al coniuge da riportare nel **quadro F** sono desumibili dal modello di Certificazione Unica 2020 rilasciato dal sostituto d'imposta nel quale saranno indicati, in modo dettagliato, **la quota dell'acconto di competenza del dichiarante e la quota di competenza del coniuge**:



I coniugi dovranno così compilare il quadro F del modello 730/2020:
dichiarante:

QUADRO F - Acconti, ritenute, eccedenze e altri dati

SEZIONE I - ACCONTI IRPEF, ADDIZIONALE COMUNALE E CEDOLARE SECCA RELATIVI AL 2019 TRATTENUTI E/O VERSATI CON F24

	Acconto IRPEF 2019	1 Prima rata	2 Seconda o unica rata	Acconto Addizionale Comunale 2019	3 Importo	Acconto cedolare secca 2019	5 Prima rata	6 Seconda o unica rata
F1		814 ,00	1.220 ,00		112 ,00		,00	,00

coniuge dichiarante:

QUADRO F - Acconti, ritenute, eccedenze e altri dati

SEZIONE I - ACCONTI IRPEF, ADDIZIONALE COMUNALE E CEDOLARE SECCA RELATIVI AL 2019 TRATTENUTI E/O VERSATI CON F24

	Acconto IRPEF 2019	1 Prima rata	2 Seconda o unica rata	Acconto Addizionale Comunale 2019	3 Importo	Acconto cedolare secca 2019	5 Prima rata	6 Seconda o unica rata
F1		540 ,00	877 ,00		93 ,00		,00	,00

SEZIONE II – ALTRE RITENUTE SUBITE

Nel rigo **F2 vanno riportate le altre ritenute subite** (Irpef, addizionale regionale e addizionale comunale), **diverse da quelle già indicate nei quadri C e D** del modello 730/2020 quali, ad esempio:

- le **ritenute relative ai trattamenti assistenziali** erogati dall'Inail a titolari di redditi agrari;
- le **ritenute effettuate nei confronti degli allevatori su contributi** erogati dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo (che ha assunto in materia le competenze dell'*ex* ASSI e di conseguenza quelle dell'*ex* UNIRE), al fine di incentivare l'allevamento;
- le **ritenute Irpef e addizionale regionale per lavori socialmente utili**;
- le **ritenute addizionale regionale e addizionale comunale su compensi relativi ad attività sportive dilettantistiche.**

Nelle colonne 2, 3 e 4 vanno indicate le ritenute Irpef a titolo di acconto, le addizionali regionali, e le addizionali comunali diverse da quelle indicate nei quadri C e D di questo modello 730/2020.

Nella colonna 5 va indicato il totale dell'addizionale regionale trattenuta, che risulta dalla certificazione rilasciata da soggetto che ha erogato le somme per attività sportive dilettantistiche (punti 12 e 13 della Certificazione Unica - lavoro autonomo). La colonna va compilata se è stato indicato il codice 7 nella colonna 1 del rigo D4.

SEZIONE II - ALTRE RITENUTE SUBITE DIVERSE DA QUELLE INDICATE NEI QUADRI C E D

	1 Codice	2 IRPEF	3 Addizionale Regionale	4 Addizionale Comunale	5 Addizionale Regionale IRPEF attività sportive dilettantistiche	6 Addizionale Comunale IRPEF attività sportive dilettantistiche	7 IRPEF per lavori socialmente utili	8 Addizionale Regionale IRPEF per lavori socialmente utili
F2		,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00

Nella **colonna 1** va indicato il codice che identifica il tipo di ritenuta subita:
- **codice "1"** per le ritenute relative ai **trattamenti assistenziali erogati dall'Inail**;
- **codice "2"** per le ritenute relative ai **contributi erogati dall'Unire** agli allevatori come incentivi all'allevamento.

Nella colonna 6 va indicato il totale **dell'addizionale comunale trattenuta**, che risulta dalla certificazione rilasciata da soggetto che ha erogato le somme per attività sportive dilettantistiche (punti 15 e 16 della Certificazione Unica - lavoro autonomo). La colonna va compilata se è stato indicato il codice 7 nella colonna 1 del rigo D4.

Nelle colonne 7 e 8 vanno indicate **le ritenute Irpef e l'addizionale regionale sui compensi percepiti dai lavoratori socialmente utili in regime agevolato** (punti 498 e 499 della Certificazione Unica).

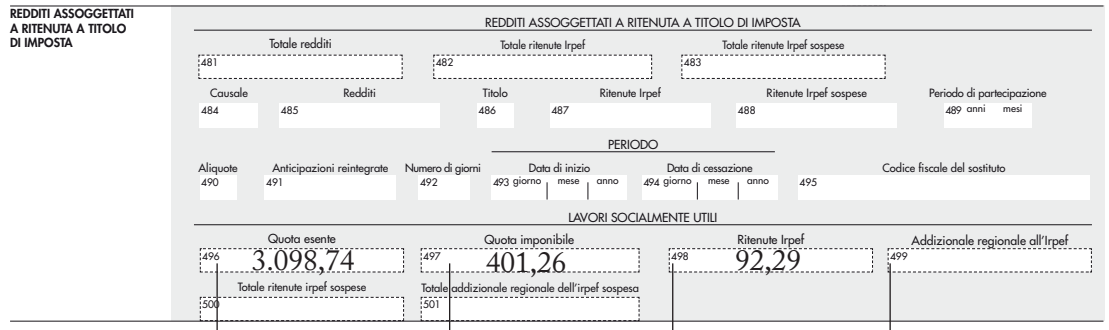
RITENUTE SU COMPENSI EROGATI A SPORTIVI DILETTANTI

Nella **risoluzione n. 106/E/2012** l'Agenzia delle entrate ha precisato che:
"*Sulla parte dei compensi in esame, eccedente **l'importo di 7.500 euro**, deve essere applicata l'aliquota **Irpef del 23%** (vigente per il periodo di imposta 2012), **l'aliquota dell'addizionale comunale di compartecipazione all'Irpef e l'aliquota dell'addizionale regionale di compartecipazione all'Irpef**.*
*Ne consegue, pertanto, che le società e gli enti eroganti compensi relativi allo svolgimento di attività sportive dilettantistiche, in sede di effettuazione della ritenuta a titolo di addizionale regionale di compartecipazione, dovranno individuare l'aliquota deliberata dalla regione nella quale il beneficiario dell'emolumento **ha il domicilio fiscale**.*

La legge di Bilancio 2018 ha aumentato la soglia di esenzione, portandola da 7.500 euro a 10.000 euro, pertanto le ritenute andranno applicate solo al superamento di tale soglia.

ESEMPIO DI COMPILAZIONE LAVORI SOCIALMENTE UTILI

Si ipotizzi che un contribuente abbia percepito redditi di pensione per 5.000 euro e per lavori socialmente utili per 3.500 euro.
La Certificazione Unica del datore di lavoro che ha erogato i redditi per lavori socialmente utili è stata così rilasciata:



Va indicata la parte dei compensi esclusi da tassazione.

Va indicata la parte assoggettata a tassazione eccedente complessivamente nel periodo d'imposta € 3.098,74.

Va indicato l'importo delle ritenute Irpef.

Va indicato l'importo dell'addizionale regionale.

I compensi per lavori socialmente utili percepiti da soggetti che hanno raggiunto l'età prevista dalla vigente legislazione per **la pensione di vecchiaia** e che possiedono un reddito complessivo di importo **non superiore a 9.296,22 euro** (al netto della deduzione prevista per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze) godono di particolari agevolazioni (si veda sull'argomento il quadro C "Redditi di lavoro dipendente ed assimilati").
Il contribuente avendo percepito un reddito complessivo inferiore a 9.296,22 euro può godere della tassazione agevolata prevista per i soggetti che hanno percepito redditi per lavori socialmente utili. Pertanto compilerà così il suo modello 730:

Dovranno essere compilati due distinti righi (**C1 e C2**) dove riportare i dati dei redditi percepiti, in particolare:

- alla **colonna 1 del rigo C1** va indicato il **codice "1"** che identifica i redditi di pensione (la colonna 2 non deve essere compilata);
- alla **colonna 1 del rigo C2** va indicato il **codice "3"** che identifica i compensi percepiti per lavori socialmente utili in regime agevolato (alla colonna 2 deve essere indicato il codice 2 che identifica lavoro a tempo determinato);
- alla **colonna 3** va riportato l'importo dei redditi percepiti, quali risultano **dal punto 1 della Certificazione Unica 2020**, rilasciato dall'ente pensionistico; **mentre per i lavori socialmente utili** (colonna 3 rigo C2), va indicata la somma della quota esente e della quota imponibile: **€ 3.098,74 + € 401,26**

QUADRO C - Redditi di lavoro dipendente e assimilati

SEZIONE I - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI — Casi particolari

	1 TIPO	2 INDETER-MINATO/ DETERMI-NATO	3 REDDITO (punti 1, 2, 3 CU 2020)	4 ALTRI DATI
C1	1		5.000 ,00	
C2	3	2	3.500 ,00	
C3			,00	

C4	1 TIPOLOGIA LIMITE	2 SOMME A TASSAZIONE ORDINARIA	3 SOMME A IMPOSTA SOSTITUTIVA	4 RITENUTE IMPOSTA SOSTITUTIVA	5 BENEFIT	6 BENEFIT A TASSAZIONE ORDINARIA
SOMME PER PREMI DI RISULTATO E WELFARE AZIENDALE		,00	,00	,00	,00	,00

	7 TASSAZIONE ORDINARIA	8 TASSAZIONE SOSTITUTIVA	9 ASSENZA REQUISITI
C4			

C5	PERIODO DI LAVORO – giorni per i quali spettano le detrazioni (punti 6, 7 CU 2020)	1 LAVORO DIPENDENTE	2 PENSIONE

SEZIONE II - ALTRI REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE

	1 ASSEGNO DEL CONIUGE	2 REDDITO (punti 4 e 5 CU 2020)	3 ALTRI DATI
C6		,00	
C7		,00	
C8		,00	

SEZIONE III - RITENUTE IRPEF E ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF

C9	RITENUTE IRPEF (punto 21 CU 2020)	1 ,00	RITENUTE IMPOSTA SOSTITUTIVA R.I.T.A.	2 ,00	C10	RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE (punto 22 CU 2020)	,00

SEZIONE IV - RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

C11	RITENUTE ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2019 (punto 26 CU 2020)	,00	C12	RITENUTE SALDO ADDIZIONALE COMUNALE 2019 (punto 27 CU 2020)	,00	C13	RITENUTE ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2020 (punto 29 CU 2020)	,00

Le ritenute Irpef e le ritenute per l'addizionale regionale vanno riportate nel quadro F (colonne 7 e 8) e non nei righi C9 e C10 del quadro C.

SEZIONE II - ALTRE RITENUTE SUBITE DIVERSE DA QUELLE INDICATE NEI QUADRI C E D

F2	1 Codice	2 IRPEF	3 Addizionale Regionale	4 Addizionale Comunale	5 Addizionale Regionale IRPEF attività sportive dilettantistiche	6 Addizionale Comunale IRPEF attività sportive dilettantistiche	7 IRPEF per lavori socialmente utili	8 Addizionale Regionale IRPEF per lavori socialmente utili
		,00	,00	,00	,00	,00	92 ,00	,00

Colonna 7: indicare le ritenute Irpef sui compensi percepiti dai lavoratori socialmente utili in regime agevolato.

SEZIONE III-A – ECCEDENZE RISULTANTI DALLE PRECEDENTI DICHIARAZIONI

SEZIONE III-A - ECCEDENZE RISULTANTI DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE

F3	1 IRPEF	2 di cui compensata in F24	3 Imposta sostitutiva quadro RT	4 di cui compensata in F24	5 Cedolare secca	6 di cui compensata in F24
	,00	,00	,00	,00	,00	,00

7 Codice Regione	8 Addizionale Regionale IRPEF	9 di cui compensata in F24	10 Codice Comune	11 Addizionale Comunale IRPEF	12 di cui compensata in F24	13 Premio di risultato	14 di cui compensato in F24
	,00	,00		,00	,00	,00	,00

Se il contribuente **non fa valere l'eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione nella dichiarazione dei redditi successiva** o se questa non è presentata perché ricorrono le **condizioni di esonero**, può chiederne **il rimborso** presentando un'apposita istanza agli uffici dell'Agenzia delle entrate competenti in base al domicilio fiscale.
Il contribuente che nell'anno successivo a quello in cui è emerso un credito, ricorrendo le condizioni di esonero, non presenta la dichiarazione dei redditi, può **indicare il credito in questione nella prima dichiarazione successivamente presentata.**

Nella **sezione III-A del quadro F**, infatti, devono essere riportate le eccedenze risultanti dalle precedenti dichiarazioni relative a:
- **Irpef** (rigo F3, colonne 1 e 2);
- **imposta sostitutiva da quadro RT** (rigo F3, colonne 3 e 4);
- **cedolare secca** (rigo F3 colonne 5 e 6);
- **addizionale regionale** (rigo F3 colonne 7, 8, 9);
- **addizionale comunale** (rigo F3 colonne 10, 11, 12);
- **premio di risultato** (rigo F3 colonne 13 e 14).

Rigo F3 – colonne 1 e 2

Credito Irpef:

a) Se il contribuente ha presentato **per l'anno 2018 il modello Redditi PF 2019,** dovrà riportare **nella colonna 1 del rigo F3,** l'importo del **rigo RX1 colonna 5**, e nella **colonna 2** l'eventuale importo del credito Irpef **eventualmente utilizzato in compensazione:**

Importo del credito eventualmente utilizzato in compensazione con modello F24.

SEZIONE III-A - ECCEDENZE RISULTANTI DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE

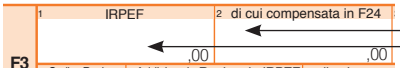
	1 IRPEF	2 di cui compensata in F24	3 Imposta sostitutiva quadro RT	4 di cui compensata in F24	5 Cedolare secca	6 di cui compensata in F24		
F3	,00	,00	,00	,00	,00	,00		
	7 Codice Regione	8 Addizionale Regionale IRPEF	9 di cui compensata in F24	10 Codice Comune	11 Addizionale Comunale IRPEF	12 di cui compensata in F24	13 Premio di risultato	14 di cui compensato in F24
		,00	,00		,00	,00	,00	,00

MODELLO REDDITI PF 2019

		Imposta a debito risultante dalla presente dichiarazione	Imposta a credito risultante dalla presente dichiarazione	Eccedenza di versamento a saldo	Credito di cui si chiede il rimborso	Credito da utilizzare in compensazione e/o in detrazione
RX1	IRPEF	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00

b) Se il contribuente ha presentato **per l'anno 2018 il modello 730** e si sia verificata una delle seguenti situazioni:
- **richiesta di utilizzo del credito** che risulta dalla dichiarazione per il pagamento delle imposte non comprese nel 730 con il **modello F24**;
- **presentazione del modello 730 senza sostituto** e **credito non superiore a 12 euro**;

e tali crediti **non sono stati utilizzati del tutto** allora va indicato:
- nel rigo **F3 colonna 1** la somma degli importi indicati nelle colonne 4 e 5 del rigo 191 (rigo 211 per il coniuge) del modello **730-3/2019**;
- nel **rigo F3 colonna 2** va indicato l'eventuale credito Irpef utilizzato in compensazione.



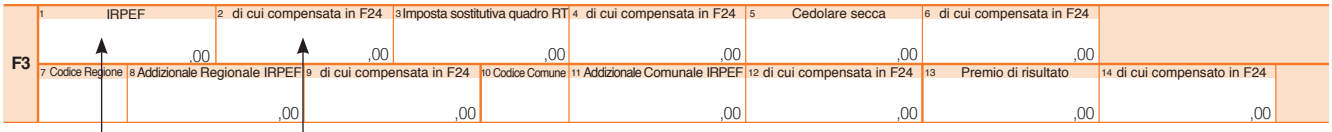
MODELLO 730-3/2019

DATI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO F24

CREDITI DA UTILIZZARE IN COMPENSAZIONE MOD F24		1 CODICE TRIBUTO	2 ANNO DI RIFERIMENTO	3 CODICE REGIONE/COMUNE	4 CREDITO (DA QUADRO I)	5 DIPENDENTI SENZA SOSTITUTO (credito non superiore a 12 euro)
191	IRPEF	4001	2018		,00	,00

Se il contribuente ha utilizzato l'intero credito Irpef per compensare imposte non comprese nel 730 il **rigo F3 non deve essere compilato**.

c) Se **nella Certificazione Unica 2020** risulta essere compilato **il punto 64,** relativo al **credito Irpef non rimborsato dal sostituto,** ad esempio per mancanza di disponibilità di ritenute per le operazioni di conguaglio o per qualsiasi altro motivo, **allora, tale eccedenza, potrà essere riportata nel rigo F3 alla colonna 1.**



Importo del credito eventualmente utilizzato in compensazione con modello F24

CERTIFICAZIONE UNICA 2020

ASSISTENZA FISCALE 730/2019 DICHIARANTE

Esito 51 | Assistenza fiscale diretta 52 | Vedere istruzioni 53 | Presenza 730/4 integrativo 54 | Presenza 730/4 rettificativo 55

SALDO IRPEF 2018

Trattenuto	Rimborsato	non trattenuto	non rimborsato
61	62	63	64

ADDIZIONALE REGIONALE 2018

Trattenuto	Rimborsato	non trattenuto	non rimborsato	Codice Regione
71	72	73	74	75

SALDO ADDIZIONALE COMUNALE 2018

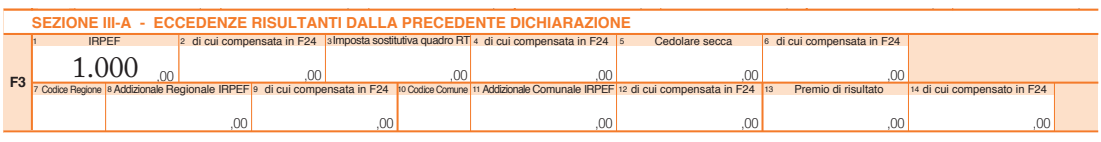
Trattenuto	Rimborsato	non trattenuto	non rimborsato	Codice Comune
81	82	83	84	85

Nel caso in cui, **a seguito di comunicazione dell'Agenzia delle entrate** relativo al controllo **del modello Redditi 2019,** è stato evidenziato **un credito diverso da quello dichiarato nel rigo RX1 colonna 5** della dichiarazione, allora:

- se il credito comunicato **è maggiore** di quello dichiarato va riportato **nel rigo F3 colonna 1 l'importo comunicato**;

ESEMPIO

Credito dichiarato da modello Redditi PF: 800 euro;
credito comunicato: 1.000 euro.



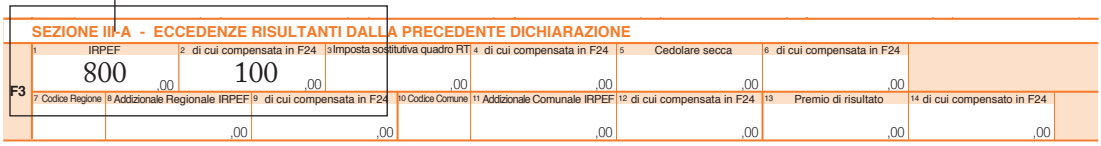
- se il **credito comunicato** (ad esempio 800 euro) **è inferiore all'importo dichiarato** (ad esempio 1.000 euro) nel **rigo F3 colonna 1** bisogna riportare **l'importo inferiore** (800 euro). Nel caso in cui il contribuente a seguito della comunicazione avesse provveduto al versamento con modello F24 alla differenza tra il credito dichiarato e quello riconosciuto, va indicato al **rigo F3 colonna 1 l'intero credito dichiarato** (nell'esempio 1.000 euro).

ESEMPIO
Credito dichiarato da modello Redditi PF: 1.000 euro;
Credito comunicato: 800 euro.

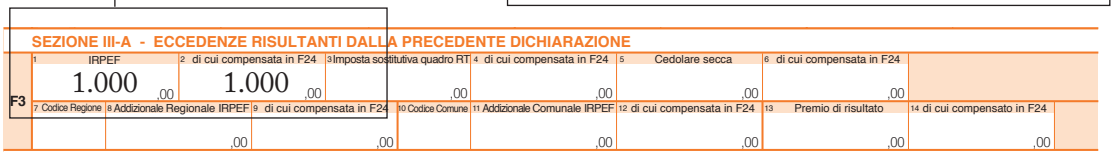
Se non sono state effettuate compensazioni va indicato l'importo del credito comunicato.



Se è stata effettuata una compensazione (100 euro) con modello F24 va indicato a colonna 1 l'importo del credito comunicato e a colonna 2 l'importo del credito compensato.



Se è stato compensato 1.000 euro e il contribuente ha versato la differenza (200 euro), con ravvedimento operoso a colonna 1, va indicato 1.000 euro e a colonna 2 va indicato 1.000 euro.



Rigo F3 – colonne 3 e 4

Imposta sostitutiva da quadro RT:
Nella **colonna 3 del rigo F3** va indicato **l'eventuale credito** relativo **all'imposta sostitutiva su redditi diversi di natura finanziaria,** risultante **dal quadro RT del modello Redditi PF 2019** e riportato nella **colonna 5 del rigo RX18; nella colonna 4** va indicato **l'eventuale importo del credito eventualmente utilizzato in compensazione.**

Importo del credito eventualmente utilizzato in compensazione con modello F24.

SEZIONE III-A - ECCEDENZE RISULTANTI DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE

	1 IRPEF	2 di cui compensata in F24	3 Imposta sostitutiva quadro RT	4 di cui compensata in F24	5 Cedolare secca	6 di cui compensata in F24
F3	,00	,00	,00	,00	,00	,00

7 Codice Regione	8 Addizionale Regionale IRPEF	9 di cui compensata in F24	10 Codice Comune	11 Addizionale Comunale IRPEF	12 di cui compensata in F24	13 Premio di risultato	14 di cui compensato in F24
	,00	,00		,00	,00	,00	,00

MODELLO REDDITI PF 2019

RX14	Addizionale bonus e stock option (RM sez. XIV)	,00		,00	,00	,00
RX15	Imposta sostitutiva redditi partecipazione imprese estere (RM sez. VIII)	,00	,00	,00	,00	,00
RX16	Imposta pignoramento presso terzi e beni sequestrati (RM sez. XI e XVI)	,00	,00	,00	,00	,00
RX17	Imposta noleggio occasionale imbarcazioni (RM sez. XV)	,00		,00	,00	,00
RX18	Imposte sostitutive (RT sez. I - II e VI)	,00	,00	,00	,00	,00

Rigo F3 – colonne 5 e 6

Cedolare secca:

a) se il contribuente ha presentato **per l'anno 2018 il modello Redditi PF**, dovrà riportare **nella colonna 5 del rigo F3** l'importo del **rigo RX4 colonna 5** e, **nella colonna 6,** l'eventuale importo del credito Irpef eventualmente utilizzato in compensazione:

Importo del credito eventualmente utilizzato in compensazione con modello F24.

SEZIONE III-A - ECCEDENZE RISULTANTI DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE

	1 IRPEF	2 di cui compensata in F24	3 Imposta sostitutiva quadro RT	4 di cui compensata in F24	5 Cedolare secca	6 di cui compensata in F24
F3	,00	,00	,00	,00	,00	,00

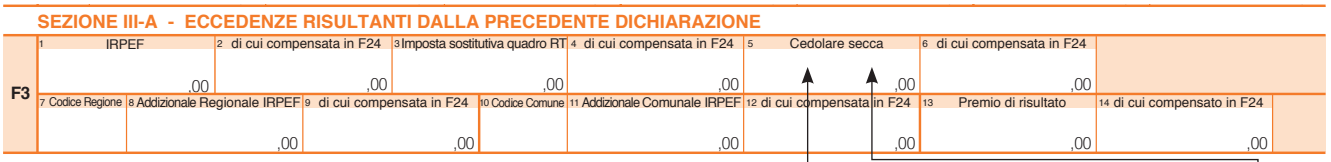
7 Codice Regione	8 Addizionale Regionale IRPEF	9 di cui compensata in F24	10 Codice Comune	11 Addizionale Comunale IRPEF	12 di cui compensata in F24	13 Premio di risultato	14 di cui compensato in F24
	,00	,00		,00	,00	,00	,00

MODELLO REDDITI PF 2019

		Imposta a debito risultante dalla presente dichiarazione	Imposta a credito risultante dalla presente dichiarazione	Eccedenza di versamento a saldo	Credito di cui si chiede il rimborso	Credito da utilizzare in compensazione e/o in detrazione
RX1	IRPEF	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00
RX2	Addizionale regionale IRPEF	,00	,00	,00	,00	,00
RX3	Addizionale comunale IRPEF	,00	,00	,00	,00	,00
RX4	Cedolare secca (LC)	,00	,00	,00	,00	,00
RX5	Imp. sost. premi risultato e welfare aziendale	,00		,00	,00	,00
RX7	Imposta sostitutiva di capitali estera (RM sez. V)	,00		,00	,00	,00
RX8	Imposta sostitutiva redditi di capitale (RM sez. V)	,00		,00	,00	

b) se il contribuente ha presentato **per l'anno 2018 il modello 730** e si sia verificata una delle seguenti situazioni:
   - **richiesta di utilizzare il credito** che risulta dalla dichiarazione per il pagamento delle imposte non comprese nel 730 **con il modello F24**;
   - presentazione del **modello 730 senza sostituto e credito non superiore a 12 euro**;

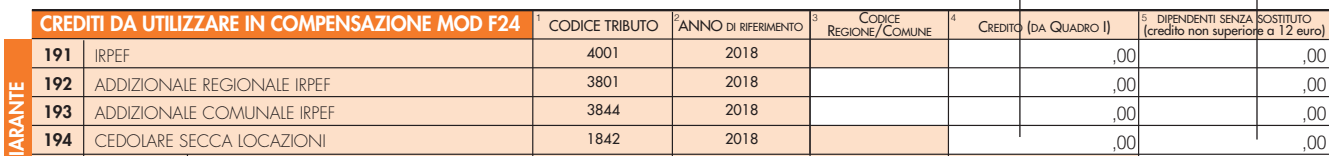
   e tali crediti **non sono stati utilizzati del tutto** allora va indicato:
   - nel rigo **F3 colonna 5** la somma degli importi indicati nelle colonne 4 e 5 del rigo 194 (rigo 214 per il coniuge) del modello **730-3/2019**;
   - nel **rigo F3 colonna 6** va indicato l'eventuale credito Irpef utilizzato in compensazione.


SEZIONE III-A - ECCEDENZE RISULTANTI DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE

F3	1 IRPEF	2 di cui compensata in F24	3 Imposta sostitutiva quadro RT	4 di cui compensata in F24	5 Cedolare secca	6 di cui compensata in F24
	,00	,00	,00	,00	,00	,00

7 Codice Regione	8 Addizionale Regionale IRPEF	9 di cui compensata in F24	10 Codice Comune	11 Addizionale Comunale IRPEF	12 di cui compensata in F24	13 Premio di risultato	14 di cui compensato in F24
	,00	,00		,00	,00	,00	,00

MODELLO 730-3/2019



CREDITI DA UTILIZZARE IN COMPENSAZIONE MOD F24		1 CODICE TRIBUTO	2 ANNO DI RIFERIMENTO	3 CODICE REGIONE/COMUNE	4 CREDITO (DA QUADRO I)	5 DIPENDENTI SENZA SOSTITUTO (credito non superiore a 12 euro)
191	IRPEF	4001	2018		,00	,00
192	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF	3801	2018		,00	,00
193	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	3844	2018		,00	,00
194	CEDOLARE SECCA LOCAZIONI	1842	2018		,00	,00

ARANTE

Se il contribuente ha utilizzato **l'intero credito Irpef per compensare imposte non comprese nel 730, il rigo F3 non deve essere compilato**.

c) se nella Certificazione Unica risulta essere compilato **il punto 94,** relativo al credito per cedolare secca non rimborsato dal sostituto, ad esempio per mancanza di disponibilità di ritenute per le operazioni di conguaglio o per qualsiasi altro motivo, allora tale eccedenza potrà essere riportata **nel rigo F3 alla colonna 5.**

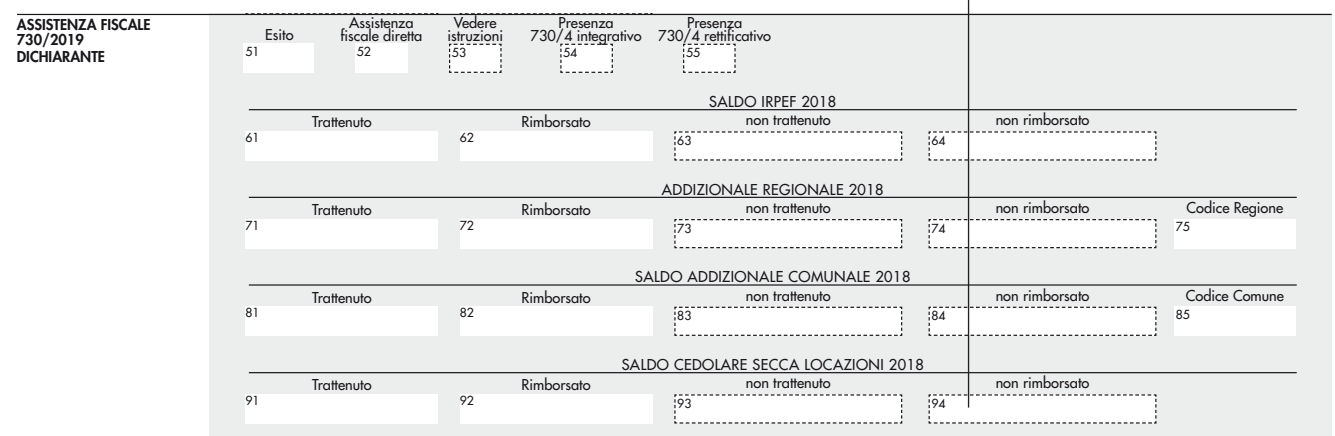
Importo del credito eventualmente utilizzato in compensazione con modello F24.


SEZIONE III-A - ECCEDENZE RISULTANTI DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE

F3	1 IRPEF	2 di cui compensata in F24	3 Imposta sostitutiva quadro RT	4 di cui compensata in F24	5 Cedolare secca	6 di cui compensata in F24
	,00	,00	,00	,00	,00	,00

7 Codice Regione	8 Addizionale Regionale IRPEF	9 di cui compensata in F24	10 Codice Comune	11 Addizionale Comunale IRPEF	12 di cui compensata in F24	13 Premio di risultato	14 di cui compensato in F24
	,00	,00		,00	,00	,00	,00

CERTIFICAZIONE UNICA 2020


ASSISTENZA FISCALE 730/2019 DICHIARANTE

Esito	Assistenza fiscale diretta	Vedere istruzioni	Presenza 730/4 integrativo	Presenza 730/4 rettificativo
51	52	53	54	55

SALDO IRPEF 2018

Trattenuto	Rimborsato	non trattenuto	non rimborsato
61	62	63	64

ADDIZIONALE REGIONALE 2018

Trattenuto	Rimborsato	non trattenuto	non rimborsato	Codice Regione
71	72	73	74	75

SALDO ADDIZIONALE COMUNALE 2018

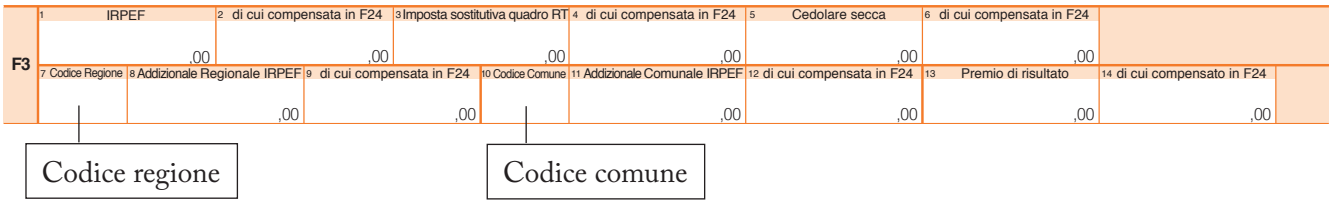
Trattenuto	Rimborsato	non trattenuto	non rimborsato	Codice Comune
81	82	83	84	85

SALDO CEDOLARE SECCA LOCAZIONI 2018

Trattenuto	Rimborsato	non trattenuto	non rimborsato
91	92	93	94

Rigo F3 – colonne da 7 a 12
Addizionale regionale – Addizionale comunale

Nel **rigo F3** devono essere riportate **le eccedenze delle addizionali regionali e comunale che risultano dalle precedenti dichiarazioni.**



In particolare:
- nella **colonna 7** va indicato il **codice Regione** relativo **al domicilio fiscale all'1 gennaio 2018**, desumibile **dalla tabella** riportata in Appendice alle istruzioni, alla voce "Tabella Codici Regione";
- nella **colonna 10** va indicato il **codice Comune** relativo **al domicilio fiscale al 1 gennaio 2018**, desumibile **dopo** l'Appendice alle istruzioni, nell'elenco dei "Codici Catastali Comunali".

Queste colonne devono essere compilate solo se compilate le successive colonne del rigo F3 (colonne 8, 9, 11 e 12).

Credito per addizionale regionale all'Irpef:

a) se il contribuente ha presentato **per l'anno 2018 il modello Redditi PF,** dovrà riportare **nella colonna 8 del rigo F3,** l'importo del **rigo RX2 colonna 5, e nella colonna 9** l'eventuale **importo del credito eventualmente utilizzato in compensazione.**



Importo del credito eventualmente utilizzato in compensazione con modello F24

MODELLO REDDITI PF 2019

		Imposta a debito risultante dalla presente dichiarazione	Imposta a credito risultante dalla presente dichiarazione	Eccedenza di versamento a saldo	Credito di cui si chiede il rimborso	Credito da utilizzare in compensazione e/o in detrazione
RX1	IRPEF	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00
RX2	Addizionale regionale IRPEF	,00	,00	,00	,00	,00
RX3	Addizionale comunale IRPEF	,00	,00	,00	,00	,00

b) Se il contribuente ha presentato **per l'anno 2018** il **modello 730** e si sia verificata una delle seguenti situazioni:
- **richiesta di utilizzo del credito** che risulta dalla dichiarazione per il pagamento delle imposte non comprese nel 730 con il **modello F24**;
- presentazione del **modello 730 senza sostituto** e **credito non superiore a 12 euro**;

e tali crediti non sono stati utilizzati del tutto allora va indicato:
- nel **rigo F3 colonna 8** la somma degli importi indicati nelle colonne 4 e 5 del rigo 192 (rigo 212 per il coniuge) del **modello 730-3/2019**;
- nel **rigo F3 colonna 9** va indicato l'eventuale credito Irpef utilizzato in compensazione.

7 Codice Regione	8 Addizionale Regionale IRPEF	9 di cui compensata in F24
	,00	,00

MODELLO 730-3/2019

	CREDITI DA UTILIZZARE IN COMPENSAZIONE MOD F24		1 CODICE TRIBUTO	2 ANNO DI RIFERIMENTO	3 CODICE REGIONE/COMUNE	4 CREDITO (DA QUADRO I)	5 DIPENDENTI SENZA SOSTITUTO (credito non superiore a 12 euro)
DICHIARANTE	191	IRPEF	4001	2018		,00	,00
	192	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF	3801	2018		,00	,00
	193	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	3844	2018		,00	,00
	194	CEDOLARE SECCA LOCAZIONI	1842	2018		,00	,00

Se il contribuente **ha utilizzato l'intero credito Irpef per compensare imposte non comprese nel 730, il rigo F3 non deve essere compilato.**

c) se nel **modello Certificazione Unica 2020** risulta essere compilato **il punto 74,** relativo al credito per addizionale regionale **non rimborsato** dal sostituto, ad esempio per mancanza di disponibilità di ritenute per le operazioni di conguaglio o per qualsiasi altro motivo, allora, tale eccedenza potrà **essere riportata nel rigo F3 alla colonna 8.**

7 Codice Regione	8 Addizionale Regionale IRPEF	9 di cui compensata in F24
	,00	,00

Importo del credito eventualmente utilizzato in compensazione con modello F24.

CERTIFICAZIONE UNICA 2020

ASSISTENZA FISCALE 730/2019 DICHIARANTE

Esito	Assistenza fiscale diretta	Vedere istruzioni	Presenza 730/4 integrativo	Presenza 730/4 rettificativo
51	52	53	54	55

SALDO IRPEF 2018

Trattenuto	Rimborsato	non trattenuto	non rimborsato
61	62	63	64

ADDIZIONALE REGIONALE 2018

Trattenuto	Rimborsato	non trattenuto	non rimborsato	Codice Regione
71	72	73	74	75

SALDO ADDIZIONALE COMUNALE 2018

Trattenuto	Rimborsato	non trattenuto	non rimborsato	Codice Comune
81	82	83	84	85

SALDO CEDOLARE SECCA LOCAZIONI 2018

Trattenuto	Rimborsato	non trattenuto	non rimborsato
91	92	93	94

Credito per addizionale comunale:

a) se il contribuente **ha presentato per l'anno 2018** il modello Redditi PF dovrà riportare **nella colonna 11 del rigo F3,** l'importo **del rigo RX3 colonna 5, e nella colonna 12** l'eventuale importo **del credito Irpef, eventualmente utilizzato in compensazione.**

Importo del credito eventualmente utilizzato in compensazione con modello F24

SEZIONE III-A - ECCEDENZE RISULTANTI DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE

	1 IRPEF	2 di cui compensata in F24	3 Imposta sostitutiva quadro RT	4 di cui compensata in F24	5 Cedolare secca	6 di cui compensata in F24		
F3	,00	,00	,00	,00	,00	,00		
	7 Codice Regione	8 Addizionale Regionale IRPEF	9 di cui compensata in F24	10 Codice Comune	11 Addizionale Comunale IRPEF	12 di cui compensata in F24	13 Premio di risultato	14 di cui compensato in F24
		,00	,00		,00	,00	,00	,00

MODELLO REDDITI PF 2019

		Imposta a debito risultante dalla presente dichiarazione	Imposta a credito risultante dalla presente dichiarazione	Eccedenza di versamento a saldo	Credito di cui si chiede il rimborso	Credito da utilizzare in compensazione e/o in detrazione
RX1	IRPEF	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00
RX2	Addizionale regionale IRPEF	,00	,00	,00	,00	,00
RX3	Addizionale comunale IRPEF	,00	,00	,00	,00	,00

b) Se il contribuente ha presentato per **l'anno 2018** il **modello 730** e si sia verificata una delle seguenti situazioni:
- **richiesta di utilizzo del credito** che risulta dalla dichiarazione per il pagamento delle imposte non comprese nel 730 con il **modello F24**;
- presentazione del **modello 730 senza sostituto** e **credito non superiore a 12 euro**;

e tali crediti **non sono stati utilizzati del tutto** allora va indicato:
- nel **rigo F3 colonna 11** la somma degli importi indicati nelle colonne 4 e 5 del rigo 193 (rigo 213 per il coniuge) del modello **730-3/2019**;
- nel **rigo F3 colonna 12** va indicato l'eventuale credito Irpef utilizzato in compensazione.

SEZIONE III-A - ECCEDENZE RISULTANTI DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE

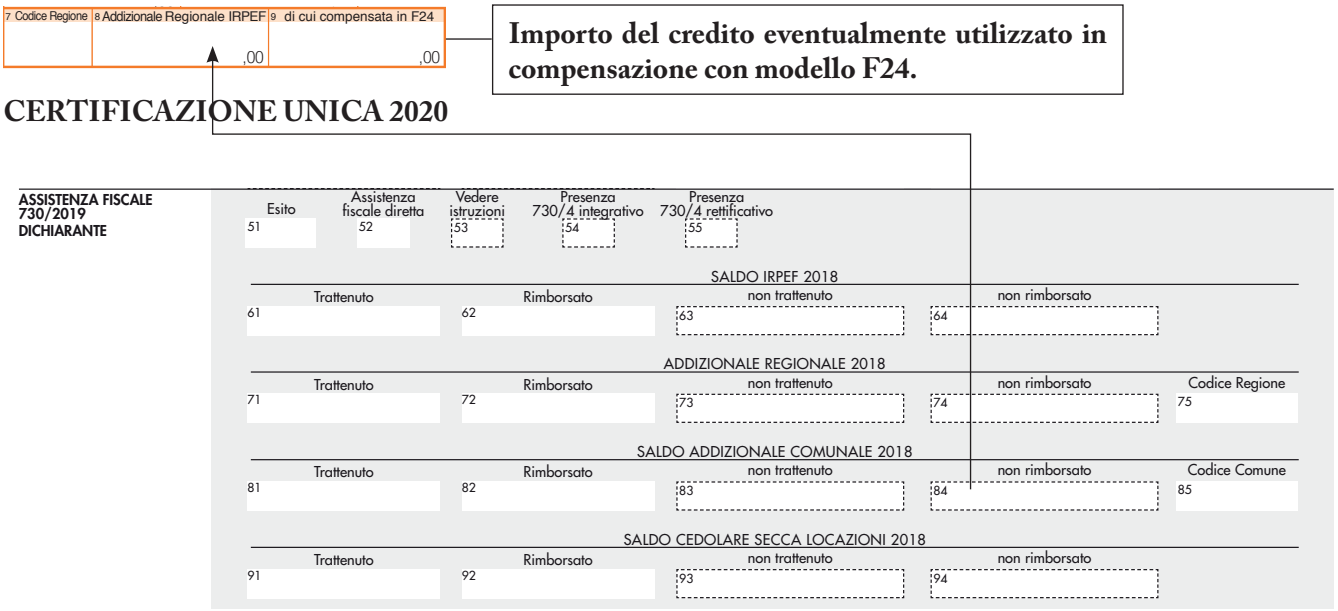
	1 IRPEF	2 di cui compensata in F24	3 Imposta sostitutiva quadro RT	4 di cui compensata in F24	5 Cedolare secca	6 di cui compensata in F24		
F3	,00	,00	,00	,00	,00	,00		
	7 Codice Regione	8 Addizionale Regionale IRPEF	9 di cui compensata in F24	10 Codice Comune	11 Addizionale Comunale IRPEF	12 di cui compensata in F24	13 Premio di risultato	14 di cui compensato in F24
		,00	,00		,00	,00	,00	,00

MODELLO 730-3/2019

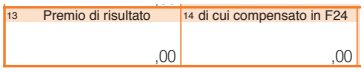
	CREDITI DA UTILIZZARE IN COMPENSAZIONE MOD F24	1 CODICE TRIBUTO	2 ANNO DI RIFERIMENTO	3 CODICE REGIONE/COMUNE	4 CREDITO (DA QUADRO I)	5 DIPENDENTI SENZA SOSTITUTO (credito non superiore a 12 euro)
GARANTE	**191** IRPEF	4001	2018		,00	,00
	192 ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF	3801	2018		,00	,00
	193 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	3844	2018		,00	,00
	194 CEDOLARE SECCA LOCAZIONI	1842	2018		,00	,00

Se il contribuente ha utilizzato **l'intero credito Irpef per compensare imposte non comprese nel 730, il rigo F3 non deve essere compilato.**

c) se **nel modello Certificazione Unica 2020** risulta essere compilato **il punto 84** relativo al credito per addizionale regionale **non rimborsato dal sostituto,** ad esempio per mancanza di disponibilità di ritenute per le operazioni di conguaglio o per qualsiasi altro motivo, allora, tale eccedenza potrà essere riportata nel **rigo F3 alla colonna 11**.



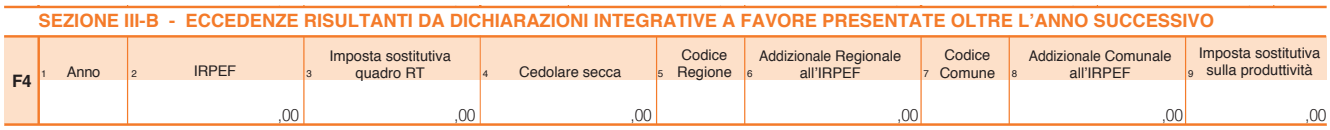
Rigo F3 – colonne 13 e 14



Al **rigo F3** della **sezione III-A**, relativo alle **eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione** sono state inserite le **colonne 13 e 14** dove riportare:

- a **colonna 13** le eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione relative **ai premi di risultato**, quale risulta dalla **colonna 5 del rigo RX5** del modello Redditi PF 2019;
- a **colonna 14** l'importo delle eccedenze, già indicate in colonna 13, eventualmente utilizzate in compensazione con il modello F24.

SEZIONE III-B – ECCEDENZE RISULTANTI DA DICHIARAZIONI INTEGRATIVE A FAVORE PRESENTATE OLTRE L'ANNO SUCCESSIVO



La **sezione III-B** deve essere compilata dai soggetti che, nel corso del **2019,** hanno presentato **una o più dichiarazioni integrative** a favore oltre il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo a quello di riferimento della dichiarazione integrativa.
L'eccedenza a credito (derivante da minor debito o da maggiore credito), **non già chiesta a rimborso** e risultante dalle dichiarazioni integrative a favore ultrannuali, deve essere indicata nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa a favore.



ESEMPIO
Il rigo può essere utilizzato dai contribuenti che nel corso del **2019** hanno presentato **una dichiarazione integrativa a favore per l'anno d'imposta 2014** utilizzando il modello Unico 2015. L'eccedenza di credito, risultante da tale dichiarazione, non chiesta a rimborso, va indicata nel modello **730/2020** o nel modello Redditi PF 2020. Tale eccedenza concorre alla liquidazione della corrispondente imposta, a debito o a credito, risultante dalla presente dichiarazione.



L'eventuale eccedenza a credito risultante da**lle dichiarazioni integrative presentate nel corso del 2019** per l'anno **d'imposta 2018 va indicata nel rigo F3**.

In particolare nella sezione III-B del quadro F al presente **rigo F4** vanno riportate le eccedenze risultanti dalle **dichiarazioni integrative presentate nell'anno 2019** relative ai tributi:
- Irpef;
- imposta sostitutiva da quadro RT del modello Redditi;
- cedolare secca sulle locazioni;
- addizionale regionale all'Irpef;
- addizionale comunale all'Irpef;
- imposta sostitutiva di produttività.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Colonna 1	Va indicato l'anno d'imposta (2014, 2015, 2016 e 2017) per cui nel corso del 2019 è stata presentata la dichiarazione integrativa a favore.
Colonna 2	Va riportata **l'eventuale eccedenza a credito Irpef** risultante dalla **dichiarazione integrativa presentata nel corso del 2019** e relativa al **periodo d'imposta indicato in colonna 1**. Nel caso in cui, nel corso del 2019, siano state presentate più dichiarazione integrative a favore relative a differenti periodi d'imposta occorre compilare **un distinto rigo** per ciascun periodo d'imposta.
Colonna 3	Va riportata **l'eventuale eccedenza a credito d'imposta sostitutiva** sui redditi di natura finanziaria risultante dalla **dichiarazione integrativa presentata nel corso del 2019** e relativa **al periodo d'imposta indicato in colonna 1**. Nel caso in cui, nel corso del 2019, siano state presentate più dichiarazione integrative a favore relative a differenti periodi d'imposta occorre compilare **un distinto rigo** per ciascun periodo d'imposta
Colonna 4	Va riportata **l'eventuale eccedenza a credito di cedolare secca** risultante dalla **dichiarazione integrativa presentata nel corso del 2019** e relativa **al periodo d'imposta indicato in colonna 1**. Nel caso in cui, nel corso del 2019, siano state presentate più dichiarazione integrative a favore relative a differenti periodi d'imposta occorre compilare **un distinto rigo** per ciascun periodo d'imposta.
Colonna 5	Va indicato il **codice regione** relativo **al domicilio al 1° gennaio** dell'anno indicato in colonna 1. Questa indicazione è obbligatoria solo se sono compilate le successive colonne di questo rigo.
Colonna 6	Va riportata **l'eventuale eccedenza a credito di addizionale regionale all'Irpef** risultante dalla **dichiarazione integrativa presentata nel corso del 2019** e relativa **al periodo d'imposta indicato in colonna 1**. Nel caso in cui, nel corso del 2019, siano state presentate più dichiarazione integrative a favore relative a differenti periodi d'imposta occorre compilare un **distinto rigo** per ciascun periodo d'imposta.

Colonna 7	Va riportata **il codice Comune** relativo **al domicilio fiscale al 1° gennaio** dell'anno indicato in colonna 1. Questa indicazione è obbligatoria solo se sono compilate le successive colonne di questo rigo.
Colonna 8	Va riportata **l'eventuale eccedenza a credito di addizionale comunale all'Irpef** risultante dalla **dichiarazione integrativa presentata nel corso del 2019** e relativa al **periodo d'imposta indicato in colonna 1**. Nel caso in cui, nel corso del 2019, siano state presentate più dichiarazione integrative a favore relative a differenti periodi d'imposta occorre compilare **un distinto rigo** per ciascun periodo d'imposta.
Colonna 9	Va riportata **l'eventuale eccedenza a credito d'imposta sostitutiva alla produttività** risultante dalla dichiarazione **integrativa presentata nel corso del 2019** e relativa al **periodo d'imposta indicato in colonna 1**. Nel caso in cui, nel corso del 2019, siano state presentate più dichiarazione integrative a favore relative a differenti periodi d'imposta occorre compilare **un distinto rigo** per ciascun periodo d'imposta.

SEZIONE IV – RITENUTE ED ACCONTI SOSPESI PER EVENTI ECCEZIONALI

Nel **rigo F5** devono essere indicati **le ritenute e gli acconti sospesi** per effetto delle disposizioni emanate a **seguito di eventi eccezionali**.



EVENTI ECCEZIONALI

I contribuenti nei confronti dei quali opera la sospensione dei termini relativi all'adempimento degli obblighi di natura tributaria sono identificati dai seguenti codici:

CODICE	
1	Contribuenti vittime di richieste estorsive per i quali l'articolo 20, comma 2, della L. 44/1999, ha disposto la proroga di tre anni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo, con conseguente ripercussione anche sul termine di presentazione della dichiarazione annuale.
2 NEW	Per i contribuenti che alla data del 26 dicembre 2018, avevano la residenza nel territorio dei Comuni di Aci Bonaccorsi, Aci Catena, Aci Sant'Antonio, Acireale, Milo, Santa Venerina, Trecastagni, Viagrande e Zafferana Etnea interessati dall'evento sismico che si è verificato in pari data, il Decreto Ministeriale 25 gennaio 2019, (pubblicato nella Gazz. Uff. 5 febbraio 2019, n. 30), ha sospeso i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, scadenti nel periodo compreso tra il 26 dicembre 2018 e il 30 settembre
3	Per i contribuenti colpiti da altri eventi eccezionali.

Come precisato nell'appendice delle istruzioni ministeriali, **ai contribuenti che usufruiscono dell'assistenza fiscale, non sono applicabili,** anche le eventuali proroghe dei termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi. Infatti, l'applicazione di tali proroghe non è attuabile in un sistema complesso, quale quello dell'assistenza fiscale, che vede coinvolti oltre al contribuente e all'amministrazione finanziaria altri soggetti, quali i sostituti d'imposta, Centri di assistenza fiscale, e i professionisti.

In presenza di tali eventi il contribuente dovrà così **compilare il rigo F5** del quadro **F del modello 730/2020**:

Alla **colonna 1** va riportato **il codice dell'evento** per quale si è usufruito della sospensione delle ritenute e/o degli acconti che vanno indicati nelle successive colonne.

Alla **colonna 3** va indicata l'addizionale regionale all'Irpef sospesa, risultante **dal punto 31 della Certificazione Unica 2020** e **501 per i redditi da lavoro socialmente utili.**

Alla **colonna 5**, l'imposta sostitutiva per premi di risultato sospesa, risultante **dai punti 577 e 597 della Certificazione Unica 2020.**



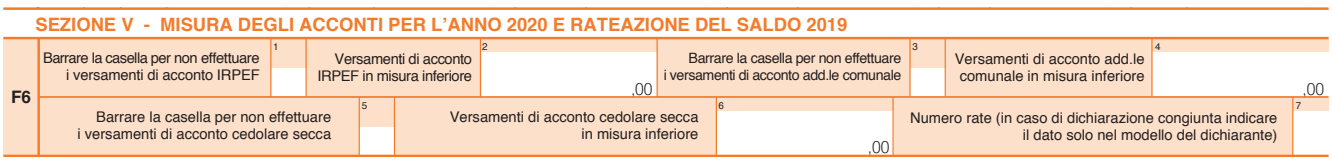
Alla **colonna 2** vanno indicati le ritenute e gli acconti Irpef sospesi, risultanti **dai punti 30 e 131 della Certificazione Unica 2020 (331 per gli acconti Irpef sospesi del coniuge).**

Alla **colonna 4** va indicata l'addizionale comunale all'Irpef sospesa, risultante **dai punti 33, 34 e 132 della Certificazione Unica 2020 (punto 332 per l'acconto dell'addizionale comunale all'Irpef sospeso dal coniuge).**

Alla **colonna 6** va indicato l'acconto della cedolare secca sospesa, risultante **dal punto 133 della Certificazione Unica 2020 (punto 333 per il coniuge).**

Alla **colonna 7** va riportata l'imposta sostitutiva R.I.T.A sospesa, indicata **nelle annotazioni alla Certificazione Unica 2020 con il codice AX**

SEZIONE V – MISURA DEGLI ACCONTI PER L'ANNO 2020 E RATEAZIONE DEL SALDO 2019



La **sezione V** del **quadro F** del modello 730 sarà compilata dal contribuente se ritiene:

- **di non dover versare;**
- o di **dover versare in misura inferiore** a quanto calcolato da chi presta assistenza fiscale;

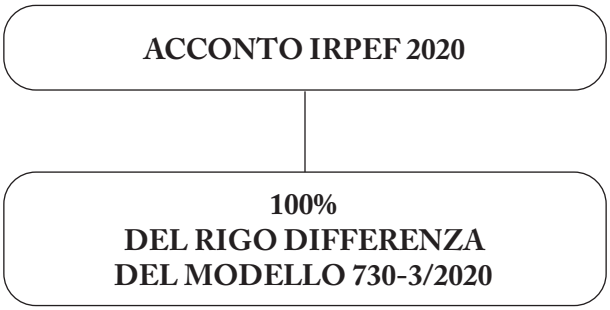
gli acconti:

- **dell'Irpef** (compilando le colonne 1 o 2);
- **dell'addizionale comunale** (compilando le colonne 3 o 4);
- **della cedolare secca** (compilando le colonne 5 o 6),

per l'anno 2020.

Inoltre **la sezione V** va utilizzata dal contribuente anche nel caso in cui chieda di **rateizzare** il versamento di quanto eventualmente dovuto a saldo **per il 2019, a titolo di acconto per l'anno 2020.**

ACCONTO IRPEF



NEW

L'articolo 58 del D.L. 124/2019 ha modificato a **regime la misura della prima e della seconda rata degli acconti Irpef** (oltre che degli acconti Ires, Irap e delle relative addizionali ed imposte sostitutive) dovuti dai **contribuenti soggetti ad ISA**. In luogo degli attuali 40% (prima rata) e 60% (seconda rata) dell'importo complessivamente dovuto, dal 2020 per i soggetti ISA:

- sia la **prima** che la **seconda rata** di acconto saranno dovute nella misura del **50%**;
- se l'importo della prima rata **non supera 103,00 euro**, l'acconto sarà versato in un'unica soluzione entro il termine per il versamento della seconda.

La novità **non interessa** i contribuenti "estranei" agli ISA, **quali i soggetti che presentano il modello 730**, per i quali si applicano le **regole ordinarie** di determinazione dell'acconto.

- la prima rata di acconto andrà versata in misura pari al **40%**;
- la seconda rata di acconto sarà dovuta nella misura del **60%**;

se l'importo della prima rata non supera 257,52 euro, l'acconto sarà versato in un'unica soluzione entro il termine per il versamento della seconda rata.

Non sono **stati invece modificati i metodi di determinazione degli acconti 2020,** in quanto il contribuente può sempre alternativamente (e per singola imposta), **utilizzare:**

- il **metodo storico** e determinare l'acconto 2020, sulla base delle risultanze del modello 730/2020 (o modello Redditi 2020);
- il **metodo previsionale** presumendo di conseguire un reddito nel 2020 inferiore a quanto dichiarato nel 2019 e **versare un acconto inferiore (o non versare alcun importo)**, rispetto a quanto sarebbe dovuto utilizzando il metodo storico.

Sono tenuti al versamento dell'acconto Irpef le persone fisiche che nel periodo di imposta 2019 **risultano a debito per un importo superiore a 51,65 euro.**
Non sono variate **le modalità di calcolo dell'acconto**, pertanto per la corretta determinazione **dell'acconto Irpef 2020**, bisogna tener conto:

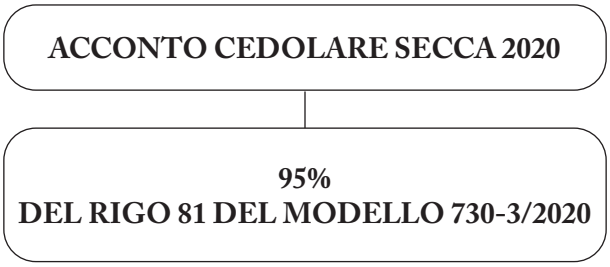
- dell'importo indicato **nel rigo "differenza", rigo 60 del modello 730-3**:
  a) non è dovuto alcun acconto Irpef se l'importo **del rigo 60 risulta essere inferiore a 51,65 euro;**
  b) l'importo da trattenere/versare sarà in un'unica soluzione **pari al 100% del rigo 60,** se tale importo risulta essere superiore a 51,65 euro, ma inferiore a 257,52 euro;

c) se l'importo indicato al rigo 60 **risulta essere superiore a 257,52 euro,** l'importo da trattenere/versare, sarà in duplice soluzione **(in due rate)**:
   - **il 40% del 100% del rigo 60** nella retribuzione di luglio (primo acconto);
   - **il 60% del 100% del rigo 60** nella retribuzione di novembre (secondo acconto).

Il contribuente **può anche utilizzare il metodo previsionale** per la determinazione dell'acconto dovuto: se prevede (ad esempio per effetto di oneri sostenuti e che dovrà sostenere nel 2020 o di minori redditi percepiti nel 2020) di dover versare una minore imposta, ha la possibilità di determinare gli acconti da versare sulla base della minor imposta da versare.
In tal caso, dovrà compilare il **quadro F, rigo F6, barrando la casella 1,** nel caso in cui **non intenda effettuare i versamenti di acconto per l'Irpef,** o la **casella 2,** indicando di voler versare acconti **per l'anno 2020, in misura inferiore** rispetto a quanto dovuto.

ACCONTO CEDOLARE SECCA

L'acconto **per l'anno di imposta 2020** è dovuto nella misura **del 95% del rigo 81 del modello 730-3.**



In particolare:
- se l'importo di "Imposta Cedolare" **del rigo 81 è inferiore a 52 euro** non è dovuto alcun acconto.
- se l'importo di "Imposta Cedolare" **è maggiore o uguale a 52 euro, ma inferiore a 271,07 euro,** l'acconto è dovuto in un'unica soluzione sulla retribuzione di novembre;
- se l'importo di "Imposta Cedolare" **è maggiore** a 257,52 euro, l'acconto va ripartito in due rate:
  Prima rata = 40% del 95% nella retribuzione di luglio;
  Seconda rata = 60% del 95% a novembre.

Il contribuente **può anche utilizzare il metodo previsionale** per la determinazione **dell'acconto dovuto**: se prevede (ad esempio di minori redditi percepiti nel 2020) di dover versare una minore imposta, può determinare gli acconti da versare sulla base della minor imposta da versare.
In tal caso dovrà compilare il **quadro F, rigo F6, barrando la casella 5,** nel caso in cui **non intenda effettuare i versamenti di acconto per l'Irpef,** o la **casella 6** indicando di voler versare acconti **per l'anno 2020, in misura inferiore** rispetto a quanto dovuto.

ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE

L'acconto per addizionale comunale all'Irpef per il 2020 è dovuto nella misura del **30%** dell'addizionale comunale, ottenuta applicando **al reddito imponibile relativo all'anno di imposta 2019 l'aliquota deliberata dal comune,** nel quale, il contribuente, ha la residenza alla data del 1/01/2020.
L'aliquota da applicare, l'eventuale soglia di esenzione o altre agevolazioni sono quelle **vigenti per l'anno di imposta 2019**.
L'acconto relativo all'addizionale comunale, deve essere trattenuto in un'unica soluzione sulla retribuzione di luglio (o in più soluzioni in caso di rateizzazione) - nulla è dovuto a novembre.
Il contribuente **può anche utilizzare il metodo previsionale** per la determinazione **dell'acconto dovuto**: se prevede di dover versare una minore imposta, può determinare gli acconti da versare, sulla base della minor imposta da versare.

In tal caso dovrà compilare il **quadro F barrando la casella 3,** nel caso in cui **non intenda effettuare i versamenti di acconto per l'Irpef,** o la **casella 4,** indicando di voler versare acconti **per l'anno 2020, in misura inferiore** rispetto a quanto dovuto.

RATEIZZAZIONE

Le imposte risultanti **dal modello 730 a saldo** (Irpef, addizionale regionale, cedolare secca, addizionale comunale) e **primo acconto** (Irpef, cedolare secca, addizionale comunale) e l'acconto del 20% sui redditi soggetti a tassazione separata, l'acconto del contributo di solidarietà, possono essere trattenute in un'unica soluzione o possono essere **rateizzate in un numero definito di rate di pari importo scelto dal contribuente**. La rateizzazione deve in ogni caso concludersi **entro il mese di novembre dell'anno di presentazione della dichiarazione** e **deve riguardare tutti gli importi** (**non è invece rateizzabile l'acconto di novembre)**.
L'opzione per il pagamento rateale è effettuata indicando il numero delle rate (da 2 a 5, massimo 4 per i pensionati) alla **colonna 7 del rigo F6**. Il sostituto d'imposta che effettua le operazioni di conguaglio deve calcolare gli interessi dovuti sulla rateazione, pari allo 0,33% mensile.

Nel caso di 730 senza sostituto il numero di rate è compreso tra 2 e 6 da versare con le stesse scadenze previste per i pagamenti derivanti dal Modello Redditi PF.

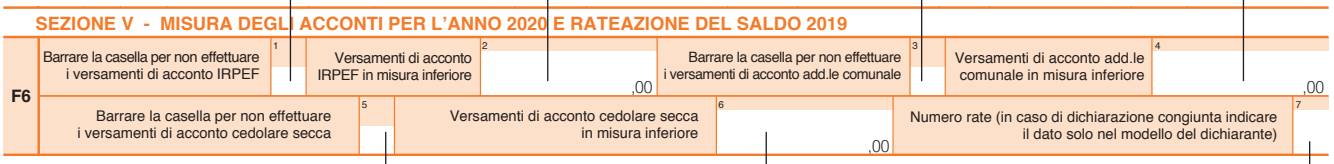
MODALITÀ DI COMPILAZIONE

La **colonna 1** deve essere barrata nel caso in cui si ritenga di **non dover versare** alcuna somma a titolo **di acconto Irpef 2020**.

Nella **colonna 2** deve essere indicata **la minore somma** che deve **essere trattenuta dal sostituto d'imposta**, nel caso in cui si ritenga che **sia dovuto un minore acconto Irpef per il 2020** (in questo caso la colonna 1 non deve essere barrata).

La **colonna 3** deve essere barrata nel caso in cui si ritenga di **non dover versare** alcuna somma a titolo **di acconto addizionale comunale per il 2020.**

Nella **colonna 4** deve essere indicata **la minore somma** che deve **essere trattenuta dal sostituto d'imposta**, nel caso in cui si ritenga che **sia dovuto un minore acconto dell'addizionale comunale per il 2020**.



La **colonna 5 deve** essere barrata nel caso in cui si ritenga di **non dover versare alcuna somma** a titolo di **acconto della cedolare secca per il 2020.**

Nella **colonna 6** deve essere indicata **la minore somma** che deve **essere trattenuta dal sostituto** d'imposta, nel caso in cui si ritenga che **sia dovuto un minore acconto della cedolare secca per il 2020** (in questo caso la colonna 5 non deve essere barrata).

Alla **colonna 7** va indicato il numero delle rate compreso tra 2 e 5 (massimo 4 per i pensionati) in cui si vuole frazionare il versamento delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto. Nel modello 730 senza sostituto il numero delle rate è compreso tra 2 e 6.

SEZIONE VI – SOGLIE DI ESENZIONE ADDIZIONALE COMUNALE



La **sezione VI** deve essere compilata solo dai **contribuenti che risiedono** in uno dei **comuni che hanno stabilito** -con riferimento all'addizionale comunale dovuta per il 2019 e/o per il 2020 - **una soglia di esenzione,** in presenza **di particolari condizioni,** che non possono essere ricavate dai dati presenti nel modello di dichiarazione e che si trovano nelle condizioni previste dalla delibera che ha stabilito la soglia di esenzione.
Con la compilazione **della sezione VI, rigo F7, il contribuente attesta di essere in possesso dei requisiti di esenzione richiesti** dal comune, nelle specifiche delibere per usufruire dell'agevolazione prevista (tali delibere sono consultabili sul sito www.finanze.gov.it nella sezione fiscalità locale, addizionale comunale all'Irpef).

In presenza dei requisiti richiesti quindi **il rigo F7** dovrà essere così compilato:

Alla **colonna 1** va indicato l'importo della soglia di esenzione deliberata dal comune in riferimento all'anno 2019.

Alla **colonna 3** va indicato l'importo della soglia di esenzione deliberata dal comune in riferimento all'anno 2020.



Alla **colonna 2** va indicato uno dei seguenti codici:
"1" in presenza di un'esenzione non collegata ad un reddito imponibile;
"2" in presenza di altre agevolazioni.

Alla **colonna 4** va indicato uno dei seguenti codici:
"1" in presenza di un'esenzione non collegata ad un reddito imponibile;
"2" in presenza di altre agevolazioni.

Le colonne 1 e 2 e le colonne 3 e 4 sono tra loro alternative.

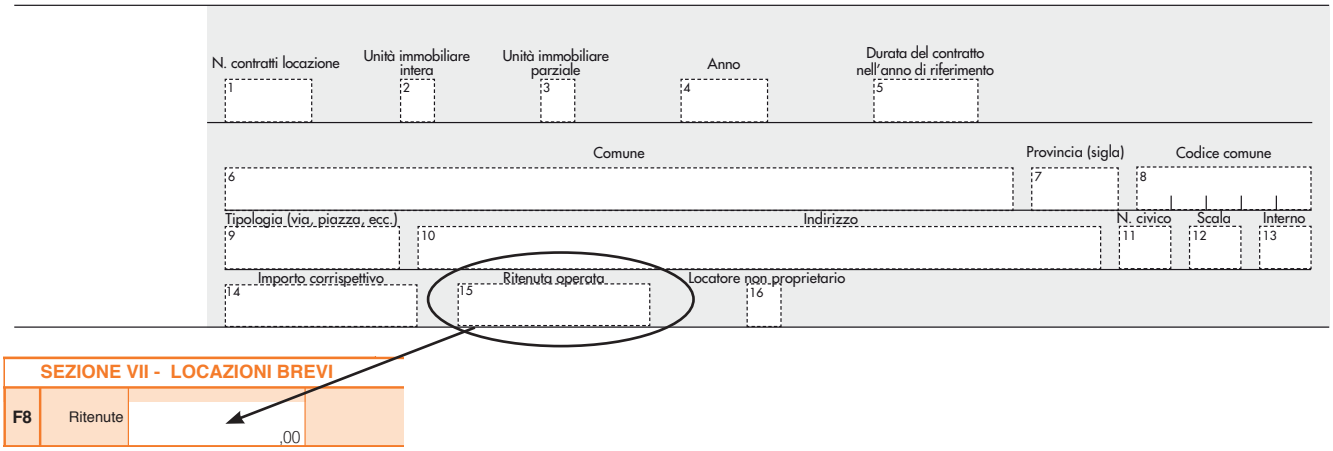
SEZIONE VII – RIGO F8



Nella **sezione VII** vanno riportate le ritenute del **21%**, applicate sull'importo del canone o corrispettivo lordo indicato nel contratto, relative ai contratti di **locazione breve** conclusi con l'intervento di **soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare**, anche attraverso la gestione di portali on-line, se tali soggetti intervengono anche **nel pagamento** o **incassano i canoni** o i corrispettivi derivanti dai contratti di locazione breve.

In particolare nel **rigo F8** va indicato l'importo delle **ritenute** riportato nel quadro C*ertificazione Redditi – Locazioni brevi* della Certificazione Unica 2020 al **punto 15** e relative ai corrispondenti **redditi di locazione indicati nel quadro B e D** per il quale nella relativa casella al **punto 4** è indicato l'anno "2019".

CERTIFICAZIONE REDDITI - LOCAZIONI BREVI



Se in possesso di più quadri della Certificazione *Redditi – Locazioni brevi* della Certificazione Unica 2020 o se sono compilati **più righi** dello stesso quadro (punti 15, 115, 215, 315 e 415 per i quali nella relativa casella al **punto 4** è indicato l'anno "2019" va riportata la somma delle ritenute.

Inoltre:

- se nella **Certificazione Unica 2020** nella relativa casella del **punto 4 è indicato l'anno 2018, vanno riportate le ritenute indicate nel punto 15**, salvo che non siano già state indicate nella dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2018;
- se nella **Certificazione Unica 2020** nella casella del **punto 4 è indicato l'anno 2020**, le ritenute andranno **indicate nella dichiarazione dei redditi relative all'anno d'imposta 2020**;
- se in possesso di una **Certificazione Unica 2019** in cui era **barrata la casella del punto 4**, vanno indicate le **ritenute indicate al punto 15** e relative ai redditi indicati nel **quadro B**.

Per ulteriori informazioni, approfondimenti, esempi di compilazione di vedano i quadri B e D.

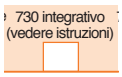
SEZIONE VIII – DATI DA INDICARE NEL MODELLO 730 INTEGRATIVO

SEZIONE VIII - DATI DA INDICARE NEL MOD. 730 INTEGRATIVO

F9	Importi rimborsati	IRPEF	1 ,00	Addizionale Regionale all'IRPEF	2 ,00	Addizionale Comunale all'IRPEF	3 ,00	Cedolare secca	4 ,00
F10	Crediti utilizzati con il modello F24 per il versamento di altre imposte	Credito IRPEF	1 ,00	Credito Addizionale Regionale	2 ,00	Credito Addizionale Comunale	3 ,00	Credito cedolare secca	4 ,00

La **sezione VIII** del **quadro F,** deve essere compilata dai contribuenti che **presentano un modello 730 integrativo** e che hanno indicato **il codice "1"** nella casella "730 integrativo" del frontespizio, **codice che identifica** se l'integrazione o la rettifica comportano **un maggior credito o un minor debito** rispetto alla dichiarazione originaria, o un'imposta pari a quella determinata con il modello 730 originario.

FRONTESPIZIO



730 INTEGRATIVO

La casella "730 integrativo" dovrà essere compilata dal contribuente che presenta una dichiarazione integrativa di una dichiarazione già precedentemente presentata.
In particolare dovrà essere indicato uno dei seguenti codici:

- **Codice 1** se l'integrazione o la rettifica comportano un maggior credito o un minor debito rispetto alla dichiarazione originaria o un'imposta pari a quella determinata con il modello 730 originario;
- **Codice 2** se l'integrazione o la rettifica riguardano esclusivamente le informazioni da indicare nel riquadro "dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio";
- **Codice 3** se l'integrazione o la rettifica riguardano sia le informazioni da indicare nel riquadro "dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio", sia i dati relativi alla determinazione dell'imposta dovuta, se dagli stessi, scaturiscono un maggior importo a credito, un minor debito o un'imposta pari a quella determinata con il modello 730 originario.

In particolare nella sezione **VIII sono presenti i righi F9** dove indicare i crediti **rimborsati** e **F10** dove indicare i **crediti utilizzati con il modello F24 per il versamento di altre imposte**.
In particolare per la compilazione del **rigo F9** le istruzioni stabiliscono che:

- **Colonna 1**: va indicato l'importo del credito Irpef rimborsato che risulta dal prospetto di liquidazione Mod. 730-3/2020 originario. In particolare, il dichiarante deve riportare l'importo **del rigo 91, colonna 5,** del 730-3/2020. Se la dichiarazione originaria è stata presentata **in forma congiunta** e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, bisogna riportare in questa colonna l'importo **del rigo 111, colonna 5**, del 730-3/2020.
- **Colonna 2**: va indicato l'importo del credito relativo all'addizionale regionale all'Irpef rimborsato dal sostituto d'imposta, che risulta dal prospetto di liquidazione Mod. 730-3/2020 originario. In particolare, il dichiarante deve riportare l'importo del **rigo 92, colonna 5**, del 730-3/2020. Se la dichiarazione originaria è stata presentata in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, bisogna riportare in questa colonna l'importo del **rigo 112, colonna 5,** del 730-3/2020.
- **Colonna 3**: va indicato l'importo del credito relativo all'addizionale comunale all'Irpef rimborsato, che risulta dal prospetto di liquidazione Mod. 730-3/2020 originario. In particolare, il dichiarante deve riportare l'importo del **rigo 93, colonna 5**, del 730-3/2020. Se la dichiarazione originaria è stata presentata in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, bisogna riportare in questa colonna l'importo del **rigo 113, colonna 5,** del 730-3/2020.
- **Colonna 4:** va indicato l'importo del credito relativo alla cedolare secca sulle locazioni rimborsato, che risulta dal prospetto di liquidazione Mod. 730-3/2020 originario. In particolare, il dichiarante deve riportare l'importo del **rigo 99, colonna 5**, del 730-3/2020. Se la dichiarazione originaria è stata presentata in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, bisogna riportare in questa colonna l'importo del rigo 119, colonna 5, del 730-3/2020.

Quindi bisogna distinguere a seconda che:

- il **modello 730 integrativo** sia presentato **dal dichiarante** o nel caso di dichiarazione congiunta se **la dichiarazione integrativa** sia presentata dal **coniuge dichiarante**.

Nel primo caso:

RIGO F9

SEZIONE VIII - DATI DA INDICARE NEL MOD. 730 INTEGRATIVO

		1		2		3		4
F9	Importi rimborsati IRPEF	,00	Addizionale Regionale all'IRPEF	,00	Addizionale Comunale all'IRPEF	,00	Cedolare secca	,00

MODELLO 730-3/2020

LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE DEL DICHIARANTE		Codice Regione/ Comune	CREDITI				DEBITI	
			Importi non rimborsabili	Credito	di cui da utilizzare in compensazione con F24	di cui da rimborsare	Importi da non versare	Importi da trattenere/versare
			2	3	4	5	6	7
91	IRPEF		,00	,00	,00	,00	,00	,00
92	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF	1	,00	,00	,00	,00	,00	,00
93	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		,00	,00	,00	,00	,00	,00
94	PRIMA RATA ACCONTO IRPEF 2020							,00
95	SECONDA O UNICA RATA ACCONTO IRPEF 2020							,00
96	ACCONTO 20% REDDITI TASSAZIONE SEPARATA						,00	,00
97	ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2020							,00
98	IMPOSTA SOSTITUTIVA PREMI DI RISULTATO E WELFARE AZIENDALE						,00	,00
99	CEDOLARE SECCA LOCAZIONI		,00	,00	,00	,00	,00	,00
100	PRIMA RATA ACCONTO CEDOLARE SECCA 2020							,00
101	SECONDA O UNICA RATA ACCONTO CEDOLARE SECCA 2020							,00

Nel caso di **730 originario** presentato come **dichiarazione congiunta** e 730 integrativo presentato da parte del coniuge dichiarante, i dati per la compilazione **del rigo F9,** sono così ricavabili:

SEZIONE VIII - DATI DA INDICARE NEL MOD. 730 INTEGRATIVO

		1		2		3		4
F9	Importi rimborsati IRPEF	,00	Addizionale Regionale all'IRPEF	,00	Addizionale Comunale all'IRPEF	,00	Cedolare secca	,00

MODELLO 730-3/2020

LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE DEL CONIUGE		Codice Regione/ Comune	CREDITI				DEBITI	
			Importi non rimborsabili	Credito	di cui da utilizzare in compensazione con F24	di cui da rimborsare	Importi da non versare	Importi da trattenere/versare
			2	3	4	5	6	7
111	IRPEF		,00	,00	,00	,00	,00	,00
112	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF	1	,00	,00	,00	,00	,00	,00
113	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		,00	,00	,00	,00	,00	,00
114	PRIMA RATA ACCONTO IRPEF 2020							,00
115	SECONDA O UNICA RATA ACCONTO IRPEF 2020							,00
116	ACCONTO 20% REDDITI TASSAZIONE SEPARATA						,00	,00
117	ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2020							,00
118	IMPOSTA SOSTITUTIVA PREMI DI RISULTATO E WELFARE AZIENDALE						,00	,00
119	CEDOLARE SECCA LOCAZIONI		,00	,00	,00	,00	,00	,00
120	PRIMA RATA ACCONTO CEDOLARE SECCA 2020							,00
121	SECONDA O UNICA RATA ACCONTO CEDOLARE SECCA 2020							,00

Nel rigo **F10** devono essere indicati i crediti utilizzati in compensazione entro la data di presentazione del modello 730 integrativo per il versamento di altre imposte. In particolare per la compilazione **del rigo F10** le istruzioni stabiliscono che:

Colonna 1: va indicato l'ammontare del credito Irpef riportato nella colonna 4 del rigo 91 (o nella colonna 4 del rigo 111 per il coniuge dichiarante) del Mod. 730-3/2020 originario che, entro la data di presentazione del Mod. 730 integrativo, è stato utilizzato in compensazione con il Mod. F24 per il versamento di altre imposte con il modello F24.



ESEMPIO

Se nella colonna 4 del rigo 91 del Mod. 730-3/2020 originario è indicato un credito Irpef di 100 euro, ma entro la data di presentazione del Mod. 730 integrativo il credito utilizzato in compensazione è pari a 60 euro, occorre riportare in questa colonna l'importo di 60 euro.

Colonna 2: va indicato l'ammontare del credito per addizionale regionale riportato nella colonna 4 del rigo 92 (o nella colonna 4 del rigo 112 per il coniuge dichiarante) del Mod. 730-3/2020 originario che, entro la data di presentazione del Mod. 730 integrativo, è stato utilizzato in compensazione con il Mod. F24 per il versamento di altre imposte.
Colonna 3: va indicato l'ammontare del credito per addizionale comunale riportato nella colonna 4 del rigo 93 (o nella colonna 4 del rigo 113 per il coniuge dichiarante) del Mod. 730-3/2020 originario che, entro la data di presentazione del Mod. 730 integrativo, è stato utilizzato in compensazione con il Mod. F24 per il versamento di altre imposte.
Colonna 4: va indicato l'ammontare del credito per cedolare secca sulle locazioni riportato nella colonna 4 del rigo 99 (o nella colonna 4 del rigo 119 per il coniuge dichiarante) del Mod. 730-3/2020 originario che, entro la data di presentazione del Mod. 730 integrativo, è stato utilizzato in compensazione con il Mod. F24 per il versamento di altre imposte.

F10	Crediti utilizzati con il modello F24 per il versamento di altre imposte	Credito IRPEF	1 ,00	Credito Addizionale Regionale	2 ,00	Credito Addizionale Comunale	3 ,00	Credito cedolare secca	4 ,00

MODELLO 730-3/2020

LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE DEL DICHIARANTE		Codice Regione/ Comune	CREDITI				DEBITI	
			Importi non rimborsabili	Credito	di cui da utilizzare in compensazione con F24	di cui da rimborsare	Importi da non versare	Importi da trattenere/versare
91	IRPEF		2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6 ,00	7 ,00
92	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF	1	,00	,00	,00	,00	,00	,00
93	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		,00	,00	,00	,00	,00	,00
94	PRIMA RATA ACCONTO IRPEF 2020							,00
95	SECONDA O UNICA RATA ACCONTO IRPEF 2020							,00
96	ACCONTO 20% REDDITI TASSAZIONE SEPARATA						,00	,00
97	ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2020							,00
98	IMPOSTA SOSTITUTIVA PREMI DI RISULTATO E WELFARE AZIENDALE						,00	,00
99	CEDOLARE SECCA LOCAZIONI		,00	,00	,00	,00	,00	,00
100	PRIMA RATA ACCONTO CEDOLARE SECCA 2020							,00
101	SECONDA O UNICA RATA ACCONTO CEDOLARE SECCA 2020							,00

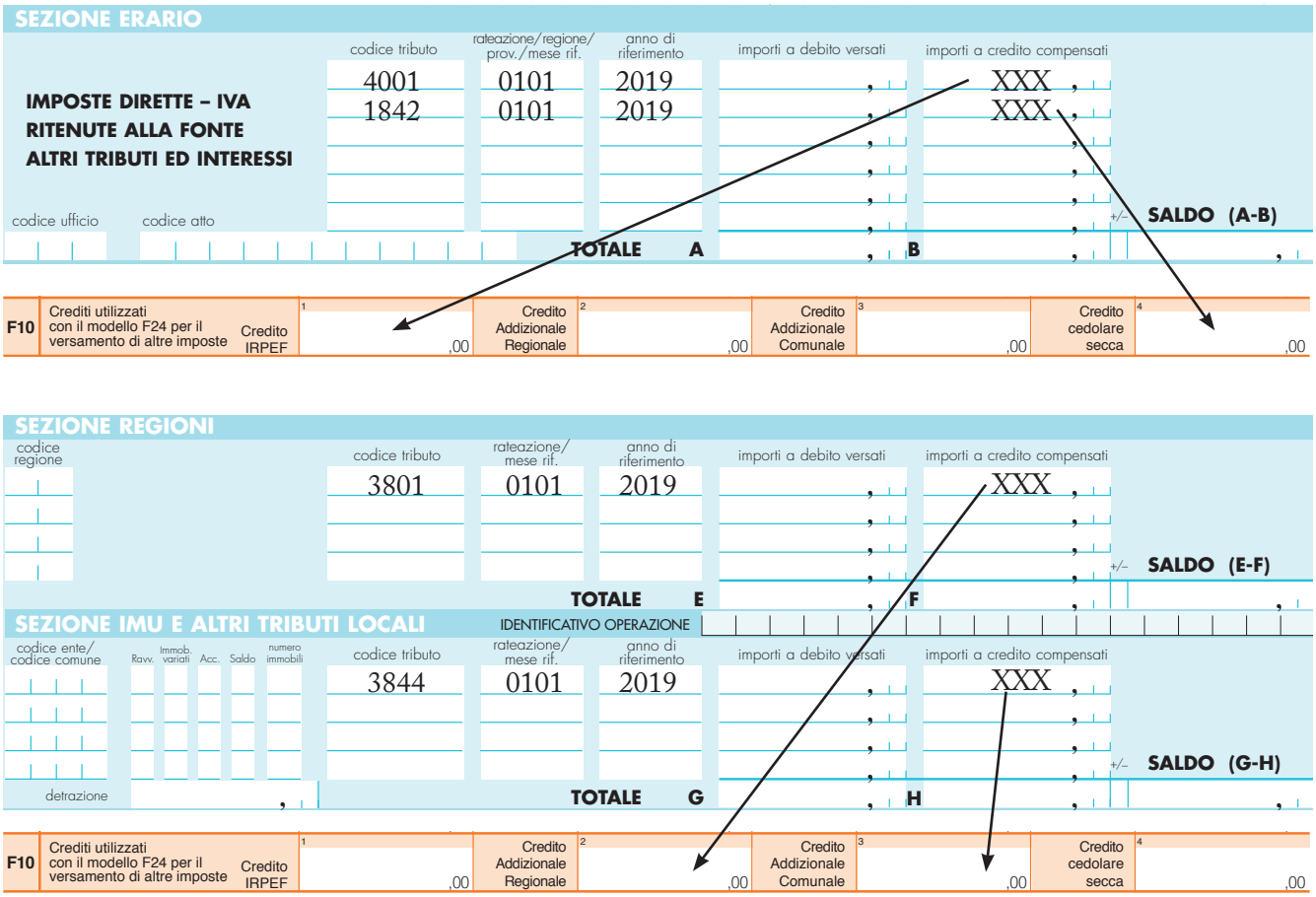
Nel caso di 730 originario presentato come dichiarazione congiunta e 730 integrativo presentato da parte del coniuge dichiarante, i dati per la compilazione del rigo F9, sono così ricavabili:

F10	Crediti utilizzati con il modello F24 per il versamento di altre imposte	Credito IRPEF	1 ,00	Credito Addizionale Regionale	2 ,00	Credito Addizionale Comunale	3 ,00	Credito cedolare secca	4 ,00

MODELLO 730-3/2020

LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE DEL CONIUGE		Codice Regione/ Comune	CREDITI				DEBITI	
			Importi non rimborsabili	Credito	di cui da utilizzare in compensazione con F24	di cui da rimborsare	Importi da non versare	Importi da trattenere/versare
111	IRPEF		2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6 ,00	7 ,00
112	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF	1	,00	,00	,00	,00	,00	,00
113	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		,00	,00	,00	,00	,00	,00
114	PRIMA RATA ACCONTO IRPEF 2020							,00
115	SECONDA O UNICA RATA ACCONTO IRPEF 2020							,00
116	ACCONTO 20% REDDITI TASSAZIONE SEPARATA						,00	,00
117	ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2020							,00
118	IMPOSTA SOSTITUTIVA PREMI DI RISULTATO E WELFARE AZIENDALE						,00	,00
119	CEDOLARE SECCA LOCAZIONI		,00	,00	,00	,00	,00	,00
120	PRIMA RATA ACCONTO CEDOLARE SECCA 2020							,00
121	SECONDA O UNICA RATA ACCONTO CEDOLARE SECCA 2020							,00

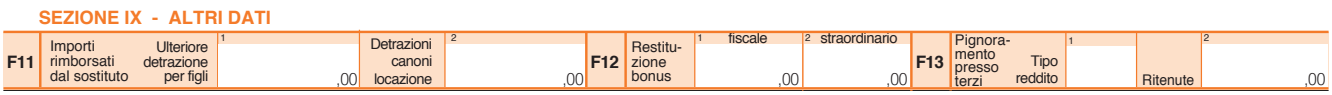
Per la corretta compilazione del **rigo F10** deve essere effettivamente verificata la presentazione del **modello F24** con il quale è stata pagata l'Imu o le altre imposte, utilizzando i crediti in compensazione con i relativi codice tributo:





Il rigo F10 del modello 730/2020 integrativo, non deve essere compilato se il contribuente non ha utilizzato in compensazione i crediti indicati nella dichiarazione originaria.

SEZIONE IX – ALTRI DATI



La sezione **IX altri dati** si compone di tre righi e deve essere compilata nei casi di:

- **rigo F11:** "**detrazioni incapienti rimborsate**", ovvero quando il sostituto d'imposta **ha rimborsato per l'anno 2019** delle **somme per detrazioni che non hanno trovato capienza nell'imposta lorda** (solo nei casi di crediti riconosciuti per famiglie numerose e credito riconosciuto per canoni di locazione);
- **rigo F12:** "**restituzione bonus**", ovvero quando il contribuente ha percepito senza **averne il diritto il bonus fiscale o il bonus straordinario e deve restituirlo**;
- **rigo F13:** "**pignoramento presso terzi**", ovvero quando il contribuente ha subito ritenute in relazione a redditi percepiti tramite procedure di pignoramento presso terzi.

Rigo F11: DETRAZIONI INCAPIENTI RIMBORSATE

Il contribuente può far valere in sede di dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello unico persone fisiche) alcune spese, specificatamente previste dalla normativa tributaria, che possono essere utilizzate per diminuire l'imposta da pagare.
In caso **di incapienza**, cioè quando **l'imposta dovuta è inferiore alle detrazioni** alle quali si ha diritto, la parte di detrazione **che supera l'imposta non può essere rimborsata**.
Esistono due eccezioni a tale regola generale:

- le **detrazioni sui canoni di locazione** prevista dall'articolo 16 comma 1-*sexies* del Tuir;
- le **detrazioni per famiglie numerose** prevista dall'articolo 12 del Tuir.

Come precisato nella circolare n. 34/E/2008, un soggetto che non possiede redditi, non può essere definito "incapiente,", ai fini del riconoscimento dell'ammontare corrispondente alla detrazione per canoni di locazione non fruita, previsto dall'articolo 16, comma 1-*sexies*), del Tuir.
L'incapienza presa in considerazione dalla norma, infatti, è generata dalla circostanza che **l'imposta lorda dovuta dal conduttore** (al netto delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13), **sia di ammontare inferiore a quello della detrazione**. Il **concetto di "incapienza" presuppone** quindi che vi sia un reddito sul quale calcolare l'imposta anche se l'imposta netta risulta pari a zero.

Detrazione sui canoni di locazione e incapienza
L'articolo **16 comma 1-*sexies*** del Tuir, stabilisce che nel caso in cui la detrazione per canoni di locazione sia di **ammontare superiore all'imposta lorda diminuita**, nell'ordine, **delle detrazioni per carichi di famiglia** (articolo 12 del Tuir) e **della detrazione per spese di produzione** (articolo 13 Tuir), è riconosciuto un **ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta,** con le modalità stabilite da un apposito decreto (il **D.M. 11 febbraio 2008)**.
La **circolare n. 34/E/2008** ha invece precisato che l'incapienza è riconosciuta in relazione a tutte le tipologie di contratto definite dai commi 01, 1, 1-*bis* e 1-*ter* dell'articolo 16 del Tuir, ovvero:

- detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale (articolo 16 comma 01 del Tuir);
- detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale locati con contratti in regime convenzionale (articolo 16 comma 1 del Tuir);
- detrazione per canoni di locazione spettanti ai giovani per abitazione principale (articolo 16 comma 1-*ter* del Tuir);
- detrazione per canoni di locazione spettanti a lavoratori che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro (articolo 16 comma 1-*bis* del Tuir).

In caso di contratto di **locazione stipulato da due persone,** una sola delle quali **capiente**, quest'ultima non può essere ammessa a beneficiare della detrazione d'imposta per l'intero importo, atteso che al conduttore incapiente, sarà comunque attribuita la quota di detrazione di competenza secondo le modalità previste dal D.M. 11/02/2008.

Il **D.M. 11/02/2008** prevede che la detrazione di cui all'articolo 16 del Tuir possa essere attribuita o **dal sostituto d'imposta (articolo 1) o determinata in sede di dichiarazione dei redditi (articolo 2).**
Nel caso in cui venga **attribuita dal sostituto d'imposta,** in sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio, deve essere presentata **dall'avente diritto un'apposita dichiarazione** nella quale sono indi-

cati **gli estremi di registrazione del contratto di locazione**, i **requisiti richiesti** dal medesimo articolo 16, compreso il **numero dei mesi** per i quali l'immobile oggetto del contratto di locazione è **adibito ad abitazione principale**, nonché è **attestata l'assenza di redditi ulteriori** rispetto a quelli di cui agli articoli 49 e 50 del Tuir.
Ai fini del riconoscimento dell'importo della detrazione di cui all'articolo 16, comma 1-*sexies*, del Tuir, i sostituti d'imposta **utilizzano, fino a capienza**, l'ammontare complessivo delle ritenute disponibili nel periodo di paga nel quale sono effettuate le operazioni di conguaglio, indicando nella Certificazione Unica, l'importo non attribuito all'avente diritto, per insufficienza dell'ammontare complessivo delle ritenute al fine di consentirne il recupero in sede di dichiarazione dei redditi.
Nel caso in cui **l'ammontare della detrazione** venga evidenziato **in sede di dichiarazione dei redditi** tale importo potrà:
- **essere utilizzato in compensazione** ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. 241/1997;
- **essere computato in diminuzione dell'imposta** sui redditi delle persone fisiche relativa al periodo d'imposta successivo;
- **essere chiesto a rimborso** in sede di dichiarazione dei redditi.

Ulteriore detrazione per famiglie numerose e in capienza
Per il contribuente con **un numero di figli superiore a tre** viene riconosciuta un ulteriore detrazione di **1.200 euro**; tale detrazione per famiglie numerose non spetta per ciascun figlio ma è un importo complessivo e non varia se il numero dei figli è superiore a quattro.

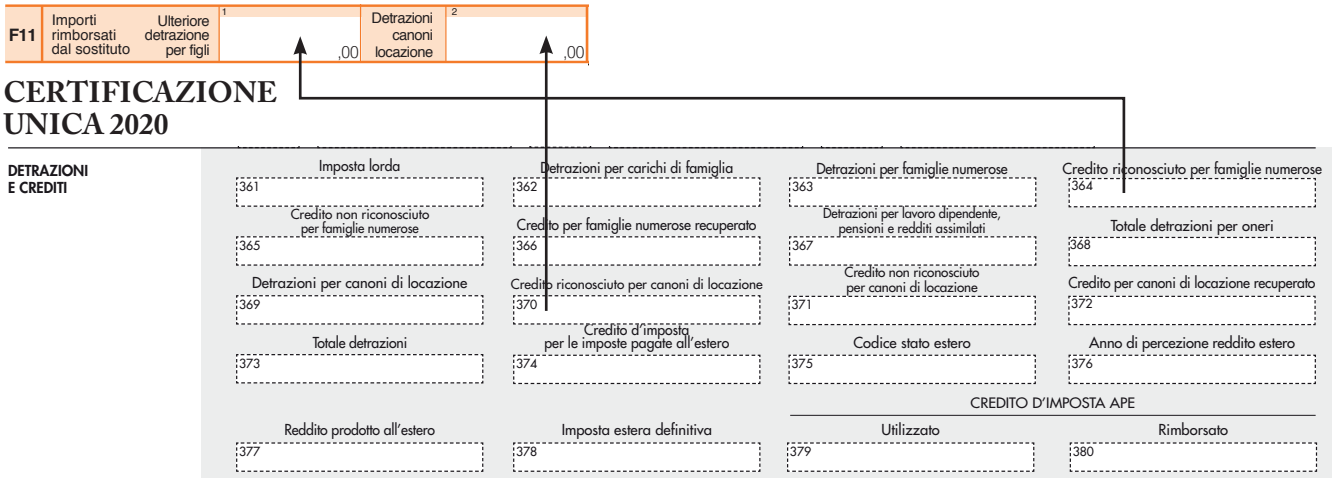
L'articolo **12 comma 3 del Tuir** stabilisce che nel caso in cui **la detrazione per famiglie numerose** sia superiore **all'imposta lorda** diminuita delle detrazioni per **carichi di famiglia** (articolo 12 del Tuir) **per spese di produzione** (articolo 13 Tuir), **per oneri** (articolo 15 e 16 *bis* del Tuir) e **per canoni di locazione** (articolo 16 Tuir), è **riconosciuto un credito** pari alla **quota di detrazione** che **non ha trovato capienza** nella predetta imposta secondo le modalità previste da un apposito decreto (**D.M. 31 gennaio 2008).**

Il **D.M. 31/01/2008** prevede che la detrazione di cui all'articolo 16 del Tuir possa essere attribuita o **dal sostituto d'imposta (articolo 1) o determinata in sede di dichiarazione dei redditi (articolo 2).**
Nel caso in cui venga riconosciuta **dal sostituto d'imposta l'articolo 1** del citato decreto, si stabilisce che il **credito deve essere riconosciuto sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga rapportandolo al periodo stesso**.
A tal fine, il sostituto d'imposta utilizza, fino a capienza, l'ammontare complessivo delle ritenute disponibile in ciascun periodo di paga ovvero, nel caso in cui esso risultasse insufficiente a consentire la completa attribuzione della parte di credito spettante agli aventi diritto nel singolo periodo di paga, l'ammontare complessivo delle ritenute disponibile nei periodi di paga successivi. Infine in occasione delle **operazioni di conguaglio** di fine anno o per **cessazione** del rapporto di lavoro i sostituti d'imposta sono tenuti a comunque rideterminare l'importo del credito effettivamente spettante.
Nel caso in cui **l'ammontare della detrazione** venga evidenziato **in sede di dichiarazione dei redditi** l'art**icolo 2 del D.M.** stabilisce che tale importo potrà:
- **essere utilizzato in compensazione** ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. 241/1997;
- **essere computato in diminuzione** dell'imposta sui redditi delle persone fisiche, relativa al periodo d'imposta successivo;
- **essere chiesto a rimborso in sede di dichiarazione dei redditi**.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL RIGO F11

Il rigo **F11** deve essere deve essere compilato dai contribuenti ai quali il sostituto **d'imposta ha rimborsato per l'anno 2019** delle somme per detrazioni che non hanno trovato capienza nell'imposta lorda.
In particolare:

- alla **colonna 1** va indicato **il credito** riconosciuto dal sostituto d'imposta per l'ulteriore **detrazione per figli a carico** che **non ha trovato capienza** nell'imposta lorda. Questo credito è quello indicato **nel punto 364** della Certificazione Unica 2020 ("*Credito riconosciuto per famiglie numerose*");
- alla **colonna 2** va indicato **il credito** riconosciuto dal sostituto d'imposta con riferimento **alla detrazione per canoni di locazione** che **non ha trovato capienza** nell'imposta lorda. Questo credito è indicato **nel punto 370** della Certificazione Unica 2020 ("*Credito riconosciuto per canoni di locazione*").



ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Un contribuente presenta la seguente situazione riassunta nel modello 730-3/2020:

16	IMPOSTA LORDA	4.000 ,00	,00
CALCOLO DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA		1 DICHIARANTE	2 CONIUGE
21	Detrazione per coniuge a carico	690 ,00	,00
22	Detrazione per figli a carico	2.350 ,00	,00
23	Ulteriore detrazione per figli a carico	,00	,00
24	Detrazione per altri familiari a carico	,00	,00
25	Detrazione per redditi di lavoro dipendente	791 ,00	,00
26	Detrazione per redditi di pensione	,00	,00
27	Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi	,00	,00
28	Detrazione oneri ed erogazioni liberali	,00	,00
29	Detrazione spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e per misure antisismiche	280 ,00	,00
30	Detrazione spese arredo immobili ristrutturati	400 ,00	,00
31	Detrazione spese per interventi di risparmio energetico	,00	,00
32	Detrazione spese arredo immobili giovani coppie	,00	,00
33	Detrazione IVA per acquisto abitazione classe energetica A o B	,00	,00
37	Detrazioni inquilini con contratto di locazione e affitto terreni agricoli ai giovani	270 ,00	,00
38	Altre detrazioni d'imposta	,00	,00
39	Detrazione per comparto sicurezza e difesa	,00	,00
40	Detrazione per pace contributiva e colonnine di ricarica	,00	,00
41	Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa	,00	,00
42	Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione	,00	,00
43	Credito d'imposta reintegro anticipazioni fondi pensione	,00	,00
44	Credito d'imposta per mediazioni	4.781 ,00	,00
45	Credito d'imposta per negoziazione e arbitrato	,00	,00
48	TOTALE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA	0 ,00	,00

Le **ritenute subite e certificate** nel modello CU 2020 ammontano a **1.750 euro**.
La somma delle detrazioni per coniuge a carico (690 euro), figli a carico (2.350 euro) e spese di produzione (791 euro) e parte della detrazione per canoni di locazione (169 euro), azzerano l'imposta lorda.
Pertanto il contribuente:

- perde le detrazioni per oneri (280 euro + 400 euro);
- recupera interamente le ritenute subite e certificate;
- recupera la parte residua della detrazione per canone di locazione che non ha trovato capienza nell'imposta lorda (101 euro).

L'importo complessivo del rimborso da modello 730 ammonta ad € 1.750 + € 101 = € 1.851



ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Un contribuente presenta la seguente situazione riassunta nel modello 730-3/2020:

16	IMPOSTA LORDA	4.000 ,00	,00
CALCOLO DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA		[1] DICHIARANTE	[2] CONIUGE
21	Detrazione per coniuge a carico	690 ,00	,00
22	Detrazione per figli a carico	2.350 ,00	,00
23	Ulteriore detrazione per figli a carico	1.200 ,00	,00
24	Detrazione per altri familiari a carico	,00	,00
25	Detrazione per redditi di lavoro dipendente	791 ,00	,00
26	Detrazione per redditi di pensione	,00	,00
27	Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi	,00	,00
28	Detrazione oneri ed erogazioni liberali	,00	,00
29	Detrazione spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e per misure antisismiche	280 ,00	,00
30	Detrazione spese arredo immobili ristrutturati	400 ,00	,00
31	Detrazione spese per interventi di risparmio energetico	,00	,00
32	Detrazione spese arredo immobili giovani coppie	,00	,00
33	Detrazione IVA per acquisto abitazione classe energetica A o B	,00	,00
37	Detrazioni inquilini con contratto di locazione e affitto terreni agricoli ai giovani	,00	,00
38	Altre detrazioni d'imposta	,00	,00
39	Detrazione per comparto sicurezza e difesa	,00	,00
40	Detrazione per pace contributiva e colonnine di ricarica	,00	,00
41	Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa	,00	,00
42	Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione	,00	,00
43	Credito d'imposta reintegro anticipazioni fondi pensione	,00	,00
44	Credito d'imposta per mediazioni	5.711 ,00	,00
45	Credito d'imposta per negoziazione e arbitrato	,00	,00
48	TOTALE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA	0 ,00	,00

Il contribuente ha subito ritenute certificate pari a 1.750 euro.
La somma delle detrazioni per coniuge a carico (690 euro), figli a carico (2.350 euro) e spese di produzione (791 euro) e parte delle detrazioni per spese sanitarie e spese di ristrutturazione (169 euro), azzerano l'imposta lorda.
Pertanto il contribuente:

- perde la parte residua delle detrazioni per oneri (€ 280 + € 400 – € 169 = € 511);
- recupera interamente le ritenute subite e certificate (€ 1.750);
- recupera interamente la detrazione per famiglie numerose.

L'importo complessivo del rimborso da modello 730 ammonta ad € 1.750 + € 1.200 = € 2.950

Rigo F12: RESTITUZIONE BONUS

I rigo F12 deve essere compilato dai soggetti che hanno percepito senza averne diritto:
- il **bonus fiscale** con riferimento ai redditi posseduti nell'anno 2006 previsto dall'articolo 44 del D.L. 159/2007;
- il **bonus straordinario** con riferimento al reddito complessivo del nucleo familiare relativo all'anno 2007 o 2008 di cui all'articolo 1 del D.L. 185/2008.

BONUS FISCALE

Potevano richiedere il bonus fiscale i contribuenti che:
- nell'anno **d'imposta 2006**, hanno percepito uno o più dei seguenti redditi: lavoro dipendente, pensione, taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (compensi percepiti da soci di cooperative di produzione e lavoro, redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, remunerazione dei sacerdoti, compensi per lavori socialmente utili, assegni periodici corrisposti al coniuge), redditi di lavoro autonomo, redditi d'impresa, taluni redditi diversi (redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente, redditi di lavoro autonomo non esercitate abitualmente);
- nell'anno 2006 indipendentemente dalla presentazione della dichiarazione, hanno avuto un'imposta netta pari a zero;
- nell'anno d'imposta 2006 hanno posseduto un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro;
- non hanno già fruito del bonus fiscale per se e/o per i familiari a carico tramite il sostituto d'imposta;
- con riferimento ai redditi del 2007 sono obbligati, ovvero hanno interesse a presentare la dichiarazione;
- nell'anno d'imposta 2006 non sono stati fiscalmente a carico di altri soggetti.

Il bonus fiscale consiste nel riconoscimento di una somma pari a 150 euro, maggiorata di un ulteriore importo pari a 150 euro per ciascun familiare a carico nell'anno 2006. Qualora il familiare nel 2006 sia stato a carico di più soggetti la somma deve essere ripartita in proporzione alla percentuale di spettanza della deduzione per carichi familiari.

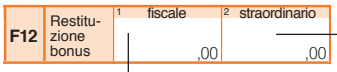
BONUS STRAORDINARIO

L'articolo 1 del D.L. 185/2008 **ha previsto per il 2009 un bonus fiscale**, di fatto un rimborso Irpef una tantum, per le famiglie di lavoratori dipendenti e pensionati a basso reddito. Potevano richiedere il bonus i "soggetti residenti" che fossero lavoratori dipendenti e pensionati, e anche quei soggetti il cui reddito è equiparato a quello da lavoro dipendente.

Limiti di reddito e importo del bonus:

a) Nucleo di un solo componente, pensionato, con reddito fino ad 15.000 euro: bonus di 200 euro;
b) nucleo di due componenti, con reddito fino a 17.000 euro: bonus di 300 euro;
c) nucleo di tre componenti, con reddito fino a 17.000 euro: bonus di 450 euro;
d) nucleo di quattro componenti, con reddito fino a 20.000 euro: bonus 500 euro;
e) nucleo di cinque componenti, con reddito fino a 20.000 euro: bonus di 600 euro;
f) nucleo di più di cinque componenti, con reddito fino a 22.000 euro: bonus di 1000 euro;
g) nucleo con figli portatori di handicap, con reddito fino a 35.000 euro: bonus di 1000 euro;
   L'anno da prendere come riferimento può essere il 2007 o il 2008, a scelta del richiedente: il decreto specifica però che i requisiti (cioè avere solo redditi da lavoro o pensione) devono verificarsi nel 2008.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL RIGO F12



Alla **colonna 1** va riportato l'importo del relativo al "**bonus fiscale**" fruito con riferimento ai redditi posseduti nell'anno 2006.

Alla **colonna 2** va riportato l'importo del relativo al "**bonus straordinario**" fruito con riferimento ai reddito complessivo del nucleo familiare relativo all'anno 2007 o 2008

Rigo F13: PIGNORAMENTO PRESSO TERZI

Nel rigo **F13** devono essere riportati **i dati** relativi **alle ritenute subite** in relazione ai **redditi percepiti** tramite procedura **di pignoramento presso terzi**.
Il **creditore pignoratizio**, infatti, è tenuto a indicare nella dichiarazione dei redditi i redditi percepiti e le ritenute subite **da parte del terzo erogatore** anche se si tratta di **redditi soggetti a tassazione separata**, **a ritenuta a titolo di imposta o a imposta sostitutiva**.
Le ritenute subite saranno scomputate dall'imposta risultante dalla dichiarazione.
Le **somme percepite a seguito della procedura di pignoramento** presso terzi vanno indicate **nel relativo quadro di riferimento**: ad esempio se si tratta di redditi di lavoro dipendente questi vanno riportati nel **quadro C,** mentre le **ritenute subite devono invece essere indicate esclusivamente nel rigo F13**, anziché nel quadro di riferimento del reddito, insieme alla tipologia del reddito percepito tramite pignoramento presso terzi.

Nel caso di:
- redditi **soggetti a tassazione separata** (ad es. trattamento di fine rapporto e arretrati di lavoro dipendente);
- redditi **assoggettati a ritenuta a titolo di imposta o a imposta sostitutiva,**

i contribuenti che presentano il modello 730 devono presentare anche il quadro RM del modello Redditi 2020, compilando l'apposita sezione relativa al pignoramento presso terzi.
Nel caso di redditi da assoggettare a tassazione ordinaria, percepiti tramite procedura di pignoramento presso terzi, che non sono compresi nel modello 730, i contribuenti sono te-nuti a presentare il modello Redditi persone fisiche 2020, compilando l'apposita sezione del quadro RM.

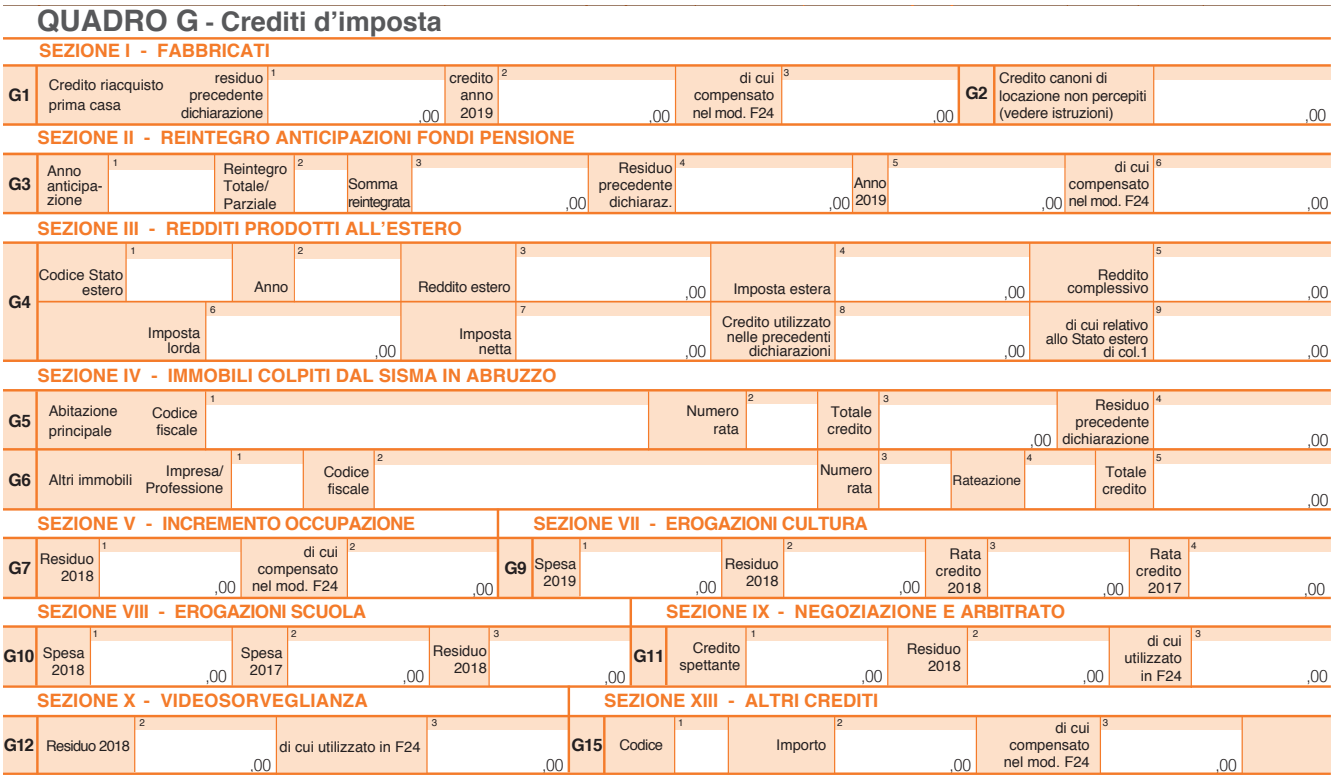
MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL RIGO F13



Nella **colonna 1 (tipo di reddito),** uno dei seguenti codici relativi alla tipologia di reddito percepito tramite pignoramento presso terzi e riportato nel modello 730/2020:
'1' reddito di terreni;
'2' reddito di fabbricati;
'3' reddito di lavoro dipendente;
'4' reddito di pensione;
'5' redditi di capitale;
'6' redditi diversi.

Nella **colonna 2 (ritenute)**, l'ammontare **delle ritenute subite** da parte del terzo erogatore in relazione al tipo di reddito indicato in colonna 1.

QUADRO G
CREDITI D'IMPOSTA



QUADRO G - Crediti d'imposta

SEZIONE I - FABBRICATI

G1	Credito riacquisto prima casa	residuo precedente dichiarazione 1	,00	credito anno 2019 2	,00	di cui compensato nel mod. F24 3	,00	G2	Credito canoni di locazione non percepiti (vedere istruzioni)		,00

SEZIONE II - REINTEGRO ANTICIPAZIONI FONDI PENSIONE

G3	Anno anticipa-zione 1		Reintegro Totale/ Parziale 2		Somma reintegrata 3	,00	Residuo precedente dichiaraz. 4	,00	Anno 2019 5	,00	di cui compensato nel mod. F24 6	,00

SEZIONE III - REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO

G4	Codice Stato estero 1		Anno 2		Reddito estero 3	,00	Imposta estera 4	,00	Reddito complessivo 5	,00			
			Imposta lorda 6	,00	Imposta netta 7	,00	Credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni 8	,00	di cui relativo allo Stato estero di col.1 9	,00			

SEZIONE IV - IMMOBILI COLPITI DAL SISMA IN ABRUZZO

G5	Abitazione principale	Codice fiscale 1		Numero rata 2		Totale credito 3	,00	Residuo precedente dichiarazione 4	,00		
G6	Altri immobili	Impresa/ Professione 1		Codice fiscale 2		Numero rata 3		Rateazione 4		Totale credito 5	,00

SEZIONE V - INCREMENTO OCCUPAZIONE

G7	Residuo 2018 1	,00	di cui compensato nel mod. F24 2	,00	

SEZIONE VII - EROGAZIONI CULTURA

G9	Spesa 2019 1	,00	Residuo 2018 2	,00	Rata credito 2018 3	,00	Rata credito 2017 4	,00

SEZIONE VIII - EROGAZIONI SCUOLA

G10	Spesa 2018 1	,00	Spesa 2017 2	,00	Residuo 2018 3	,00	

SEZIONE IX - NEGOZIAZIONE E ARBITRATO

G11	Credito spettante 1	,00	Residuo 2018 2	,00	di cui utilizzato in F24 3	,00	

SEZIONE X - VIDEOSORVEGLIANZA

G12	Residuo 2018 2	,00	di cui utilizzato in F24 3	,00	

SEZIONE XIII - ALTRI CREDITI

G15	Codice 1		Importo 2	,00	di cui compensato nel mod. F24 3	,00	

STRUTTURA E COMPOSIZIONE DEL QUADRO

Il quadro **G** deve essere utilizzato per riportare i dati relativi ad alcuni crediti d'imposta riconosciuti al contribuente.

Il quadro G **si compone di dieci sezioni**:

- la **sezione I** per l'indicazione del **credito d'imposta per il riacquisto della prima casa** e il **credito d'imposta per i canoni di locazione non percepiti**;
- la **sezione II** per l'indicazione **del credito d'imposta per il reintegro anticipazione fondi pensione;**
- la **sezione III** nella quale vanno **riportati i dati** relativi **al credito d'imposta** per **redditi prodotti all'estero**;
- la **sezione IV** per l'indicazione **del credito d'imposta per gli immobili colpiti dal sisma in Abruzzo;**
- la **sezione V** per l'indicazione **del credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione**;
- la **sezione VII** per l'indicazione **del credito d'imposta per le erogazioni alla cultura;**
- la **sezione VIII** per l'indicazione **del credito d'imposta "school bonus";**
- la **sezione IX** per l'indicazione **del credito d'imposta per le negoziazione ed arbitrato;**

- la **sezione X** per l'indicazione **del credito d'imposta per la videosorveglianza**;
- la **sezione XIII** per l'indicazione degli **altri crediti d'imposta** (mediazione per la conciliazione delle controversia civili e commerciali, Ape, sport bonus e bonifica ambientale).

SEZIONE I – CREDITI D'IMPOSTA RELATIVI AI FABBRICATI

La sezione I del quadro G si compone di due righi:
- **rigo G1** dedicato all'indicazione del credito per il riacquisto della prima casa;
- **rigo G2** dedicato all'indicazione del credito per canoni di locazione non percepiti.

RIGO G1
CREDITO D'IMPOSTA PER IL RIACQUISTO DELLA PRIMA CASA



AGEVOLAZIONI PRIMA CASA
È prevista **una specifica agevolazione**, sotto forma **di credito d'imposta**, per i soggetti che cedono l'abitazione, a suo tempo acquistata fruendo dei benefici previsti **per la prima casa ai fini dell'imposta di registro e dell'Iva**, ed entro un anno dalla vendita se acquistano un'altra abitazione non di lusso (anche se non ultimata) costituente prima casa.
I requisiti necessari per avere l'agevolazione in questione sono stabiliti dall'articolo 1 della Nota II-*bis* Tariffa parte prima allegata al D.P.R. 131/1986:
- **Tipologia di immobile**: si deve trattare di una abitazione avente caratteristiche non di lusso. In particolare ai sensi dell'articolo 1, tariffa Parte 1, D.P.R. 131/1986, sono tali le abitazioni diverse da quelle accatastate nelle categorie A1, A8 e A9;
- **Ubicazione dell'immobile**: l'immobile deve essere ubicato nel Comune in cui l'acquirente abbia o stabilisca la residenza entro **18 mesi dalla data di acquisto.**

Inoltre nell'atto di acquisto l'acquirente deve dichiarare:
- di **non essere titolare esclusivo** o **in comunione** con il coniuge di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile oggetto dell'acquisto agevolato;
- di **non essere titolare** (anche in regime di comunione legale) su tutto il territorio nazionale di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione di altro immobile per il quale si sia fruito delle agevolazioni prima casa.



La Legge di Stabilità 2016 al comma 55 ha introdotto un **nuovo requisito** al fine di godere delle "agevolazioni prima casa": il **nuovo comma 4-*bis*** alla Nota II-*bis*), D.P.R. 131/1986 prevede che il soggetto **già proprietario della "prima casa"** può acquistare la **"nuova prima casa" applicando le relative agevolazioni** anche se **risulta ancora proprietario del primo immobile a condizione che lo stesso sia venduto entro un anno** dal nuovo acquisto.

Se entro detto termine annuale la "vecchia prima casa" non viene venduta, vengono meno le condizioni che consentono l'applicazione delle agevolazioni.
Come chiarito poi nella **circolare n. 12/E/2016** le nuove regole trovano applicazione per gli atti di acquisto posti in essere dal **1° gennaio 2016**; per gli atti conclusi prima di tale data **non può essere richiesto il rimborso delle eventuali maggiori imposte versate** rispetto a quelle che sarebbero state dovute in applicazione delle nuove disposizioni né può essere riconosciuto alcun credito d'imposta.



In merito alla possibilità di riconoscere il **credito d'imposta** per il riacquisto della "prima casa" l'Agenzia delle entrate nella **circolare n. 12/E/2016** ha chiarito che, alla luce delle modifiche che hanno interessato la normativa in materia di '*prima casa*' : *deve ritenersi che il credito di imposta di cui al citato articolo 7 spetti al contribuente anche nell'ipotesi in cui proceda* ***all'acquisto della nuova abitazione*** *prima della* ***vendita dell'immobile preposseduto****. Una diversa interpretazione non risulterebbe, infatti, coerente con* ***la ratio della riforma*** *che ha inteso agevolare la sostituzione della 'prima casa', introducendo una maggiore flessibilità nei tempi previsti per la dismissione dell'immobile preposseduto.*
All'atto di acquisto del nuovo immobile con le agevolazioni 'prima casa' il contribuente potrà, quindi, **fruire del credito di imposta** per l'imposta dovuta in relazione al nuovo acquisto nel limite, in ogni caso, dell'imposta di registro o dell'imposta sul valore aggiunto corrisposte in occasione dell'acquisizione dell'immobile preposseduto.

Rispetto invece al precedente acquisto viene richiesto che questo sia stato effettuato a titolo oneroso beneficiando delle agevolazioni "prima casa" sia fini Iva di imposta di registro. Quindi non spetta il credito se l'immobile è pervenuto per successione o donazione.



Il **credito d'imposta** spetta anche a coloro che hanno acquistato l'abitazione con **atto soggetto ad Iva prima del 22 maggio 1993** (e che quindi non hanno formalmente usufruito delle agevolazioni prima casa in quanto, all'epoca, si applicava in ogni caso l'Iva ridotta) ma, comunque, non prima dell'entrata in vigore della L. 168/1982 e a condizione di dimostrare che, alla data di acquisto dell'abitazione poi venduta, erano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di acquisto della prima casa.

MISURA DEL CREDITO D'IMPOSTA

L'articolo **7 commi 1 e 2 della L. 448/1998** dispone che, nel caso in cui l'abitazione acquisita come prima casa, venga trasferita entro il quinquennio e, si provveda entro un anno a un nuovo acquisto, (nel rispetto dei requisiti per godere dell'agevolazione) da destinare a propria abitazione, non si decade dai benefici prima casa, **ma si ha diritto ad un credito d'imposta pari all'ammontare dell'imposta di registro, o dell'Iva corrisposta in relazione al primo acquisto agevolato; in ogni caso tale credito non può essere superiore all'imposta di registro o all'Iva dovuta in relazione al secondo acquisto agevolato**.
Il credito d'imposta eccedente rispetto a quanto dovuto relativamente al secondo acquisto non da luogo a rimborso.

A decorrere dal **1 gennaio 2014** con il D.Lgs. 23/2011 ed il D.L. 104/2013 è stata modificata la disciplina **delle imposte di registro, ipotecaria e catastale relativa alle compravendite immobiliari**.
In particolare con riferimento **all'acquisto della prima casa** le imposte dovute dal **1 gennaio 2014** sono riepilogate nella seguente tabella:

VENDITORE	IVA	REGISTRO	IPOTECARIA	CATASTALE
Privato	No	2%	€ 50	€ 50
Impresa con vendita esente Iva	No	2%	€ 50	€ 50
Impresa, con vendita soggetta ad Iva	4%	200	€ 200	€ 200

Se il venditore è **un'impresa**, la cessione è sempre esente da Iva, a eccezione di seguenti casi:
- vendite effettuate dalle **imprese costruttrici o di ripristino dei fabbricati** entro 5 anni dall'ultimazione della costruzione o dell'intervento, oppure anche dopo i 5 anni se il venditore sceglie di sottoporre la cessione a Iva (la scelta va espressa nell'atto di vendita);
- vendite di **fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali**, per le quali il venditore sceglie di sottoporre la cessione a Iva (anche in questo caso, la scelta va espressa nell'atto di vendita).

Per completare il quadro, bisogna aggiungere che l'imposta di registro proporzionale non può comunque essere di **importo inferiore a 1.000 euro** e che i trasferimenti assoggettati a tale imposta sono **esenti dall'imposta di bollo**, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie.
Oltre all'imposta di registro, alle vendite assoggettate a Iva si applicano di regola, salvo casi particolari, l'imposta di bollo di 230 euro (considerando il caso del rogito notarile) e la tassa ipotecaria di 90 euro (di cui 55 per la voltura catastale).

Il **credito d'imposta sorge** ai fini dell'imposta di registro, con la data di stipula dell'atto relativo al nuovo acquisto, mentre nell'atto di acquisizione del nuovo immobile mediante contratto di appalto, al momento della consegna del bene.

UTILIZZO DEL CREDITO

Il credito d'imposta può essere portato in diminuzione dell'Irpef, delle imposte di registro, delle imposte ipotecarie e catastali e dell'imposta sulle successioni e donazioni. In particolare il credito può:
- essere portato in **diminuzione dall'imposta di registro** dovuta sull'atto di riacquisto agevolato;
- può essere portato in **diminuzione**, **per l'intero importo**, dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali, ovvero dalle imposte sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;
- può essere portato in **diminuzione dall'Irpef** dovuta già in sede di presentazione della prima dichiarazione dei redditi successiva al riacquisto;
- può essere utilizzato in **compensazione con il modello F24** (D.Lgs. 241/1997) dalle somme dovute a titolo di ritenute d'acconto, di contributi previdenziali o assistenziali o di premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali. In questo caso, se il credito d'imposta è

utilizzato solo in parte, la somma residua non compensata può essere indicata nell'apposito quadro dei modelli di dichiarazione dei redditi per essere utilizzata nei successivi periodi.

Per fruire **del credito d'imposta**, è necessario che il contribuente manifesti tale volontà **con apposita dichiarazione** nell'atto di acquisto del nuovo immobile, specificando se intende utilizzarlo in detrazione dall'imposta di registro dovuta per lo stesso atto.
Se, per errore, **la dichiarazione è stata omessa**, è comunque **possibile integrare l'atto originario** di **acquisto con la stessa**. In tal caso, non è preclusa la spettanza del credito d'imposta, sempre che il contribuente sia in possesso della documentazione comprovante l'effettiva sussistenza dei requisiti.
L'atto di acquisto dell'immobile dovrà **contenere l'espressa richiesta** del beneficio e dovrà riportare gli elementi necessari per la determinazione del credito e cioè:

- **gli estremi** dell'atto **di acquisto dell'immobile,** sul quale era stata corrisposta l'imposta di registro o l'Iva **in misura agevolata,** nonché l'**ammontare** della stessa;
- nel caso in cui per l'acquisto del suddetto immobile **era stata corrisposta l'Iva** ridotta in assenza della specifica agevolazione c.d. "prima casa", **deve essere resa** la **dichiarazione di sussistenza dei requisiti** che avrebbero dato diritto a tale agevolazione alla data dell'acquisto medesimo;
- nell'ipotesi in cui risulti corrisposta **l'Iva sull'immobile alienato**, vanno esibite le relative fatture;
- vanno indicati gli **estremi dell'atto di alienazione dell'immobile**.

Il **credito d'imposta non** compete a coloro che:

- abbiano **alienato** un immobile acquistato con l'aliquota ordinaria, s**enza fruire dell'agevolazione c.d. "prima casa"**;
- abbiano alienato un **immobile pervenuto per successione o donazione**;
- nell'acquisto dell'immobile **non usufruiscono** ovvero **decadono** dal beneficio della aliquota agevolata;
- coloro nei cui confronti, per il precedente acquisto, non sia stata confermata, in sede di accertamento, l'agevolazione c.d. "prima casa" sulla base della normativa vigente alla data dell'atto.



CHIARIMENTI DI PRASSI
Risoluzione n. 70/E/2004: nel caso in cui il contribuente intenda beneficiare del credito d'imposta in sede di dichiarazione dei redditi **non è necessario dichiarare in atto tale volontà**.
Circolare n. 15/E/2005: il credito d'imposta può essere fatto valere in sede di presentazione **della prima dichiarazione dei redditi successiva al riacquisto**, ovvero della dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è stato effettuato il riacquisto stesso.

Il credito d'imposta è un **credito personale**. Esso, infatti, compete al contribuente che, al momento dell'acquisizione agevolata dell'immobile, ovvero entro un anno dall'acquisto, abbia alienato la casa di abitazione da lui stesso acquistata con l'aliquota agevolata prevista ai fini dell'imposta di registro o dell'Iva. Trattandosi di un credito personale, qualora l'immobile alienato o quello acquisito risultino in comunione, il **credito d'imposta deve essere imputato agli aventi diritto**, rispettando la percentuale della comunione.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Il **rigo G1** deve essere compilato dai contribuenti che hanno maturato un credito d'imposta a seguito del riacquisto della prima casa.

MODALITÀ DI UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA

Tenendo presente **che il credito d'imposta non può mai essere utilizzato** per **abbattere l'Iva** eventualmente dovuta in relazione all'acquisto della nuova abitazione, a seconda delle modalità di utilizzo del credito, si dovrà o meno compilare il rigo G1. In particolare:

caso 1)

MODALITÀ DI UTILIZZO	COMPILAZIONE DEL RIGO G1
In diminuzione dell'imposta di registro sull'atto di riacquisto agevolato	**NON DEVE ESSERE COMPILATO**



ESEMPIO
Un contribuente ha acquistato una nuova abitazione nell'agosto **del 2019** da adibire ad abitazione principale, **con imposta di registro dovuta, pari a 300 euro**.
Per la **prima casa acquistata** 10 anni prima e rivenduta nel mese marzo del 2019, era stata corrisposta un'imposta di registro pari **a 120 euro**. Il credito d'imposta spettante ammonta a **120 euro** e verrà utilizzato (salvo espressa rinuncia in sede di acquisto della nuova abitazione) **in diminuzione dell'imposta di registro sull'atto di riacquisto agevolato**. Il contribuente pertanto deve versare l'imposta di registro per il secondo acquisto per un importo pari a 180 euro (300 euro - 120 euro).
Il contribuente non deve compilare il rigo G1 del modello 730/2020.

Caso 2)

MODALITÀ DI UTILIZZO	COMPILAZIONE DEL RIGO G1
Può essere portato in diminuzione, per l'intero importo, dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali, ovvero dalle imposte sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito	**NON DEVE ESSERE COMPILATO**



Nel caso in cui **il credito venga utilizzato solo parzialmente, la parte non utilizzata non può essere riportata nella dichiarazione dei redditi.**

Caso 3)

MODALITÀ DI UTILIZZO	COMPILAZIONE DEL RIGO G1
In diminuzione dell'Irpef dovuta già in sede di presentazione della prima dichiarazione dei redditi successiva al riacquisto	**DEVE ESSERE COMPILATO**

Il credito d'imposta, se **utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi**, può essere fatto valere in sede di presentazione della prima dichiarazione dei redditi successiva al riacquisto, ovvero della dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è stato effettuato il riacquisto stesso.

Caso 4)

MODALITÀ DI UTILIZZO	COMPILAZIONE DEL RIGO G1
In compensazione con il modello F24	**DEVE ESSERE COMPILATO**

MODALITÀ DI COMPILAZIONE

L'Agenzia delle entrate nella **circolare n. 17/E/2015** ha fornito alcuni interessanti chiarimenti in merito **all'utilizzo del credito d'imposta** sul riacquisto della prima casa.
L'Agenzia premettendo che:

- l'importo del credito d'imposta spettante **è commisurato** all'ammontare **dell'imposta di registro o dell'Iva corrisposta in relazione al primo acquisto agevolato**;
- il **credito d'imposta non può essere superiore all'imposta di registro** o all'Iva corrisposta in relazione al secondo acquisto,

ricorda che il credito di imposta spettante **può essere utilizzato in diminuzione dall'imposta di registro dovuta per l'atto di acquisto che lo determina**, ovvero, può essere utilizzato nei seguenti modi:

a) **per l'intero importo**, in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;
b) **in diminuzione dalle imposte sui redditi delle persone fisiche** dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data del nuovo acquisto;
c) ***in compensazione*** delle somme dovute ai sensi del D.Lgs. 241/1997.

I contribuenti hanno, dunque, **la facoltà** di scegliere la modalità di utilizzo del credito di imposta loro spettante secondo le modalità sopraindicate.
Nel caso in cui il credito di imposta sia stato utilizzato **solo parzialmente per il pagamento dell'imposta di registro dovuta per l'atto in cui il credito stesso è maturato, l'importo residuo potrà essere utilizzato dal contribuente in diminuzione dalle imposte sui redditi** delle persone fisiche ovvero in compensazione delle somme dovute ai sensi del D.Lgs. 241/1997 (lettere b e c); detto importo residuo **non potrà**, invece, essere utilizzato in diminuzione delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, e dell'imposta sulle successioni e donazioni per gli atti presentati successivamente alla data di acquisizione del credito. La previsione normativa in argomento stabilisce, infatti, *che in relazione alle imposte dovute per tali atti e denunce, il credito deve essere utilizzato per l'intero importo* (lettera a).



ESEMPIO

- immobile **acquistato il 30 dicembre 2012** di valore pari ad euro 150.000 e **rivenduto in data 10 gennaio 2019**;
- **imposta di registro** corrisposta in sede di acquisto pari ad **euro 4.500** (150.000 * 3% - aliquota 'prima casa' vigente fino al 31 dicembre 2013);
- altro **immobile acquistato il 31 marzo 2019** di valore pari ad euro 160.000;
- **imposta di registro** dovuta pari ad **euro 3.200** (160.000*2% - aliquota 'prima casa' vigente dal 1° gennaio 2014).

Da tale importo deve essere scomputato, ai sensi della nota all'articolo 10, della Tariffa, Parte I, allegata al **Tur, l'imposta di registro, pari ad euro 1.800, versata in sede di registrazione del contratto preliminare** in relazione agli acconti prezzo (acconti pari ad euro 60.000 * 3% - Nota all'articolo 10 della Tariffa parte prima allegata al Tur = 1.800).

- imposta di registro dovuta per la registrazione del contratto definitivo pari ad **euro 1.400**;

- **credito d'imposta spettante** (minore importo tra euro 4.500 ed euro 3.200) **euro 3.200**;
- **credito di imposta utilizzato in diminuzione dall'imposta di registro** dovuta sull'atto di acquisto agevolato che lo determina **euro 1.400**

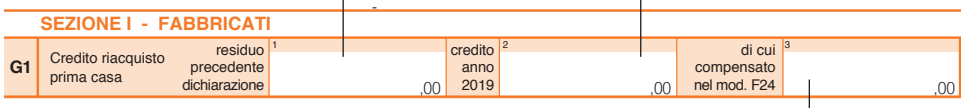
La parte residua del credito, **pari ad euro 1.800** può essere utilizzata:
- **in diminuzione dalle imposte sui redditi** delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data di acquisto del nuovo immobile;
- **in compensazione** delle somme dovute, ai sensi del D.Lgs. 241/1997.

Tale importo non può, invece, essere utilizzato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito.

Il credito d'imposta si prescrive nel termine ordinario di 10 anni. La prescrizione inizia a decorrere dalla data in cui sorge il credito stesso.

Nella **colonna 1** deve essere **riportato il credito d'imposta** per il riacquisto della prima casa che non ha trovato **capienza nell'imposta risultante dalla precedente dichiarazione**, desumibile dal rigo **RN47**, **colonna 11**, del modello Redditi 2019, ovvero indicato **nel rigo 131 del prospetto di liquidazione** (mod. 730-3) **del modello 730/2019**.

Nella **colonna 2** deve essere indicato **l'ammontare del credito d'imposta maturato nel 2019**. L'importo del credito d'imposta è pari all'ammontare dell'imposta di registro o dell'Iva corrisposta in relazione al primo acquisto agevolato nei limiti dell'imposta di registro o dell'Iva dovuta in relazione al secondo acquisto.



Nella **colonna 3** deve essere indicato **il credito d'imposta** utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di presentazione della presente dichiarazione.

Il credito d'imposta spetta quando ricorrono **le seguenti condizioni**:
- l'immobile è stato acquistato **usufruendo delle agevolazioni prima casa**, nel periodo compreso tra il **1° gennaio 2019 e la data di presentazione della dichiarazione dei redditi**;
- l'acquisto è stato effettuato **entro un anno dalla vendita** di un altro immobile acquistato usufruendo delle agevolazioni prima casa oppure se la vendita dell'altro immobile acquistato usufruendo dell'agevolazione prima casa è effettuata **entro un anno** dall'acquisto della nuova prima casa;
- i contribuenti interessati **non sono decaduti dal beneficio prima casa**.

ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Un contribuente nel corso dell'anno 2013 ha acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale per il quale ha goduto dei benefici previsti per l'acquisto della prima casa, pagando un'imposta di registro pari a 3.500 euro.
Nell'anno 2019, nel mese di marzo, vende questo immobile e successivamente ne acquista uno nuovo con le caratteristiche per fruire delle agevolazioni prima casa.
Per tale nuovo atto paga un'imposta di registro pari a 5.000 euro.
Il contribuente può beneficiare di un credito d'imposta pari a 3.500 euro e può decidere, nell'atto del secondo acquisto, di non utilizzarlo in diminuzione dell'imposta di registro dovuta, ma di compensare lo stesso mediante modello F24 (per un importo pari a 1.000 euro) e di portarlo in diminuzione dell'Irpef per la parte non utilizzata. Si ipotizzi che il contribuente presenti un'imposta lorda pari a 2.000 euro.
Il contribuente compilerà così il quadro G:

G1	Credito riacquisto prima casa	residuo precedente dichiarazione	1	,00	credito anno 2019	2 3.500 ,00	di cui compensato nel mod. F24	3 1.000 ,00

Alla **colonna 2** va indicato l'ammontare del credito maturato nel corso dell'anno 2019.

A **colonna 3** va indicata la parte del credito di col. 2 che è stata utilizzata in compensazione nel modello F24.

Il soggetto che presta assistenza fiscale invece riporterà così i dati relativi al credito d'imposta:

16	IMPOSTA LORDA	2.000 ,00	,00
CALCOLO DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA		1 DICHIARANTE	2 CONIUGE
21	Detrazione per coniuge a carico	,00	,00
22	Detrazione per figli a carico	,00	,00
23	Ulteriore detrazione per figli a carico	,00	,00
24	Detrazione per altri familiari a carico	,00	,00
25	Detrazione per redditi di lavoro dipendente	,00	,00
26	Detrazione per redditi di pensione	,00	,00
27	Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi	,00	,00
28	Detrazione oneri ed erogazioni liberali	,00	,00
29	Detrazione spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e per misure antisismiche	,00	,00
30	Detrazione spese arredo immobili ristrutturati	,00	,00
31	Detrazione spese per interventi di risparmio energetico	,00	,00
32	Detrazione spese arredo immobili giovani coppie	,00	,00
33	Detrazione IVA per acquisto abitazione classe energetica A o B	,00	,00
37	Detrazioni inquilini con contratto di locazione e affitto terreni agricoli ai giovani	,00	,00
38	Altre detrazioni d'imposta	,00	,00
39	Detrazione per comparto sicurezza e difesa	,00	,00
40	Detrazione per pace contributiva e colonnine di ricarica	,00	,00
41	Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa	2.000 ,00	,00
42	Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione	,00	,00
43	Credito d'imposta reintegro anticipazioni fondi pensione	,00	,00
44	Credito d'imposta per mediazioni	,00	,00
45	Credito d'imposta per negoziazione e arbitrato	,00	,00
48	TOTALE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA	2.000 ,00	,00
CALCOLO DELL'IMPOSTA NETTA E DEL RIGO DIFFERENZA		1 DICHIARANTE	2 CONIUGE
50	IMPOSTA NETTA	0 ,00	,00

Il credito d'imposta azzera l'imposta del contribuente; la parte residua che non ha trovato capienza nell'imposta lorda non utilizzata va indicata al **rigo 131 del modello 730-3**.

ALTRI DATI		1 DICHIARANTE	2 CONIUGE
130	Residuo credito d'imposta per erogazione cultura	,00	,00
131	Residuo credito d'imposta per il riacquisto della prima casa da utilizzare in compensazione	500 ,00	,00
132	Residuo credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione da utilizzare in compensazione	,00	,00
133	Residuo credito d'imposta per l'abitazione principale - Sisma Abruzzo	,00	,00
134	Residuo credito d'imposta reintegro anticipazioni fondi pensione	,00	,00
135	Residuo credito d'imposta per mediazioni	,00	,00
136	Totale spese sanitarie rateizzate nella presente dichiarazione (righi E1, E2 e E3)	,00	,00
137	Reddito di riferimento per agevolazioni fiscali (con imponibile cedolare secca locazioni)	,00	,00

RIGO G2
CREDITO D'IMPOSTA PER CANONI DI LOCAZIONE NON PERCEPITI

Al rigo G2 va indicato il credito d'imposta spettante per le imposte versate sui canoni di locazione ad uso abitativo non percepiti, come risulta accertato nel provvedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità.

NEW

Il Decreto Crescita, D.L. 34/2019 ha modificato la disciplina della tassazione degli immobili ad uso abitativo locati, per i quali **il locatore non ha percepito i relativi canoni**. In particolare, a seguito della modifica del comma 1 dell'articolo 26, Tuir è previsto che i redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo **non percepiti non concorrono alla formazione del reddito** a condizione che la mancata percezione sia comprovata:

- dall'**intimazione di sfratto per morosità**;
- dall'**ingiunzione di pagamento**.

Pertanto, non è più necessario attendere la conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. Inoltre, con riferimento ai canoni di locazione non riscossi nei periodi d'imposta di riferimento e percepiti in periodi d'imposta successivi, l'imposta è determinata applicando all'ammontare percepito l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all'anno in cui sono percepiti, *ex* articolo 21, Tuir.

La nuova disposizione **ha effetto per i contratti stipulati a decorrere dall'1.1.2020**, e per-tanto interesserà i modelli dichiarativi relativi a tale anno (Modello 730/2021).

In merito ai contratti **stipulati fino al 31.12.2019** è riconosciuto un credito d'imposta di pari ammontare per le imposte versate sui canoni scaduti e non percepiti come da accertamento avvenuto nel procedimento giurisdizionale di convalida dello sfratto per morosità.

CREDITO D'IMPOSTA PER CANONI NON PERCEPITI

Ai sensi **dell'articolo 26 del** Tuir **i canoni di locazione immobiliare** concorrono alla formazione del reddito imponibile del locatore **indipendentemente dalla loro percezione.**

Tuttavia lo stesso articolo 26 del Tuir dispone che per le **imposte versate sui canoni scaduti e non percepiti, come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, è riconosciuto un credito d'imposta di pari ammontare**.

Tale agevolazione si applica esclusivamente alle locazioni ad uso abitativo (immobili appartenenti alla categoria catastale A, con esclusione della categoria A10).
Pertanto per i locatori di immobili ad uso abitativo che:
- **non hanno incassato i canoni di locazione risultanti dal contratto**;
- **sono in possesso di una sentenza di sfratto per morosità** (emessa entro il termine di presentazione della dichiarazione),

possono non assoggettare a tassazione l'importo relativo ai canoni non percepiti nel corso del periodo d'imposta.
Al contribuente **spetta un credito d'imposta**, relativamente agli importi dei canoni non riscossi, **ma comunque assoggettati a tassazione** (in quanto non si era in possesso della sentenza di sfratto).

DETERMINAZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA

Per determinare il credito d'imposta da indicare nel **rigo G2**, è necessario **calcolare le imposte pagate in più** -relativamente **ai canoni non percepiti- riliquidando la dichiarazione dei redditi di ciascuno degli anni per i quali, in base all'accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale** di convalida di sfratto per morosità del conduttore, sono state pagate maggiori imposte, per effetto di tali canoni di locazione non riscossi.
Nell'effettuare le operazioni di riliquidazione si deve tenere conto:
- **della rendita catastale degli immobili;**
- **di eventuali rettifiche ed accertamenti operati dagli uffici**.

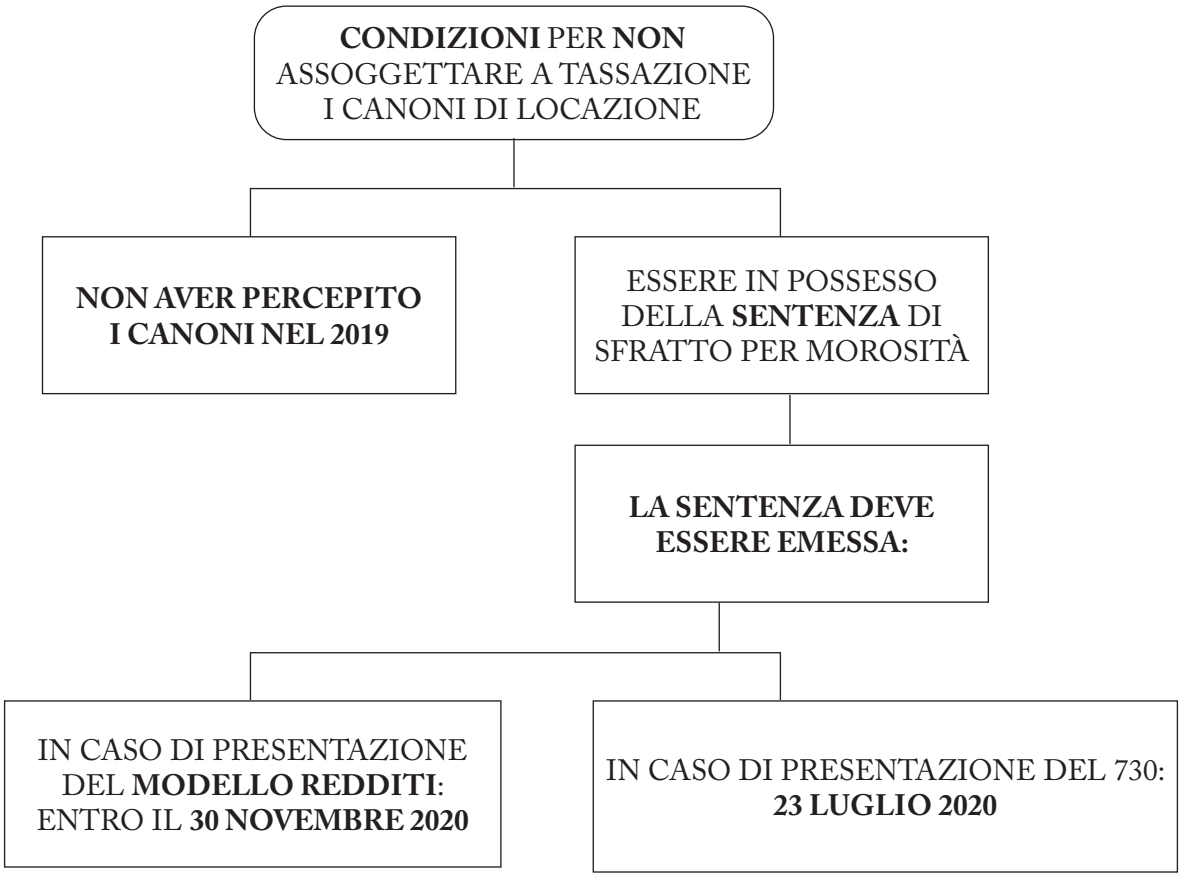
Per calcolare la nuova imposta il contribuente dovrà:
- **sottrarre da reddito complessivo i canoni non percepiti**;
- **aggiungere il valore della rendita catastale;**
- **ottenere così un nuovo reddito imponibile;**
- **calcolare la tassazione sulla base delle aliquote vigenti nel periodo d'imposta interessato al calcolo**.

Ulteriore condizione per fruire del credito d'imposta, è la verifica che alla **determinazione del reddito complessivo, abbia concorso il canone d'affitto** e **non la rendita catastale** (nei casi in cui debba essere assoggettata a tassazione la rendita catastale rivalutata se superiore al canone d'affitto ridotto della percentuale forfetaria); in queste circostanze il non aver percepito il canone di locazione non determina il diritto a fruire del credito d'imposta.



L'eventuale successiva riscossione totale o parziale dei canoni per i quali si è usufruito del credito d'imposta come sopra determinato, comporterà l'obbligo di **dichiarare tra i redditi soggetti a tassazione separata** (salvo opzione per la tassazione ordinaria) **il maggior reddito imponibile rideterminato**, anche nelle ipotesi di contratto di locazione per il quale il contribuente abbia deciso di avvalersi dell'opzione per la "cedolare secca".

Il credito d'imposta in questione, può essere indicato nella **prima dichiarazione dei redditi utile successiva** alla conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida dello sfratto, e comunque non **oltre il termine ordinario di prescrizione decennale:** pertanto, si può effettuare detto calcolo con riferimento alle dichiarazioni presentate negli anni precedenti, ma non oltre quelle relative ai redditi 2008, sempre che per ciascuna delle annualità risulti accertata la morosità del conduttore nell'ambito del procedimento di convalida dello sfratto, conclusi nel 2019.



Se la sentenza di sfratto viene emessa dopo il termine di presentazione della dichiarazione, allora potrà essere presentata un'istanza di rimborso oppure si potrà inserire il relativo credito nella successiva dichiarazione.

DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE

Il contribuente dovrà **conservare** ed esibire in caso di controllo:
- **sentenza di convalida di sfratto per morosità**;
- dichiarazioni dei redditi degli anni precedenti dalle quali **risulti dichiarato il reddito relativo ai canoni di locazione non riscossi.**

CANONI DI LOCAZIONE NON RISCOSSI PER IMMOBILI NON ABITATIVI

La **circolare n. 11/E/2014** ha fornito un'importante delucidazione in merito alla possibilità di godere del credito d'imposta per canoni non percepiti per immobili non abitativi.
In base alla **regola generale** di cui all'articolo 26 del Tuir, secondo cui i redditi fondiari sono imputati al possessore indipendentemente dalla loro percezione, anche per il reddito da locazione **non è richiesta**, ai fini della imponibilità del canone, **la materiale percezione di un provento**.

Pertanto, ove il reddito fondiario sia costituito dal **canone di locazione**, **non rileva il canone effettivamente percepito dal locatore**, bensì l'ammontare di esso contrattualmente **previsto per il periodo di imposta di riferimento**.
La rilevanza del canone pattuito, anziché della rendita catastale, opera fin quando risulta in vita il contratto di locazione. Solo a seguito della cessazione della locazione, per scadenza del termine ovvero per il verificarsi di una causa di risoluzione del contratto, il reddito è determinato sulla base della rendita catastale.
Per le **sole locazioni di immobili ad uso abitativo**, l'articolo 26 del Tuir ha stabilito che i relativi canoni, se non percepiti, **non concorrono alla formazione del reddito** complessivo del locatore dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. Conseguentemente, detti canoni non devono essere riportati nella relativa dichiarazione dei redditi se, entro il termine di presentazione della stessa, si è concluso il procedimento di convalida di sfratto per morosità e, nel caso in cui il giudice confermi la **morosità del locatario** anche per i periodi precedenti il provvedimento giurisdizionale, **al locatore è riconosciuto un credito d'imposta** di ammontare pari alle imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti.
Per le **locazioni di immobili non abitativi** il Legislatore **tributario non ha previsto una disposizione analoga**. Ne consegue che:

- il **relativo canone**, ancorché non percepito, **va comunque dichiarato**, nella misura in cui risulta dal contratto di locazione, fino a quando non intervenga una causa di risoluzione del contratto medesimo;
- le **imposte assolte sui canoni dichiarati e non riscossi non potranno essere recuperate**.

La stessa Corte Costituzionale, conclude l'Agenzia, con la sentenza n. 362 del 2000, ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 23 (ora articolo 26) del Tuir in quanto il sistema di tassazione che presiede alle locazioni non abitative **non risulta gravoso e irragionevole** dal momento che il locatore può utilizzare tutti gli strumenti previsti per provocare la risoluzione del contratto di locazione e far "riespandere" la regola generale di attribuzione del reddito fondiario basata sulla rendita catastale.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL RIGO G2

SEZIONE I - FABBRICATI

G1	Credito riacquisto prima casa	residuo precedente dichiarazione	1 ,00	credito anno 2019	2 ,00	di cui compensato nel mod. F24	3 ,00	G2	Credito canoni di locazione non percepiti (vedere istruzioni)	,00

Va indicato **il credito d'imposta spettante** per le imposte versate sui canoni di locazione di immobili ad uso abitativo scaduti e non percepiti, come deve risultare dal procedimento giurisprudenziale di convalida di sfratto per morosità.

L'importo del credito d'imposta indicato nel rigo G2 deve essere riportato nel rigo 57 del modello 730-3

SEZIONE II – CREDITO D'IMPOSTA REINTEGRO ANTICIPAZIONE FONDI PENSIONE

SEZIONE II - REINTEGRO ANTICIPAZIONI FONDI PENSIONE

G3	Anno anticipazione	1	Reintegro Totale/ Parziale	2	Somma reintegrata	3 ,00	Residuo precedente dichiaraz.	4 ,00	Anno 2019	5 ,00	di cui compensato nel mod. F24	6 ,00

ASPETTI GENERALI

I contribuenti che aderiscono alle forme pensionistiche complementari possono richiedere, per determinate esigenze (ad esempio **spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni e acquisto della prima casa**), un'anticipazione delle somme relative alla posizione individuale maturata. Sulle somme **anticipate è applicata una ritenuta a titolo d'imposta.**
Ai contribuenti che **reintegrano** le somme precedentemente richieste al fondo di previdenza complementare di appartenenza, a titolo di anticipazione per determinate esigenze, spetta un **credito d'imposta pari all'imposta versata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato**.
Il contribuente può reintegrare tali anticipazioni in qualsiasi momento, anche parzialmente, allo scopo di ricostituire la propria posizione contributiva.



APPROFONDIMENTO

Ai **sensi dell'articolo 11 del D.Lgs. 252/2005** gli aderenti alle forme pensionistiche complementari possono richiedere un'anticipazione della posizione individuale maturata:

- in qualsiasi momento, per **un importo non superiore al 75% della posizione maturata, per spese sanitarie** a **seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari** riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche.
  Sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, è applicata **una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15%,** ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali, per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali;
- **decorsi otto anni di iscrizione**, per un importo non superiore al 75% della posizione maturata, per **l'acquisto della prima casa di abitazione** per sé o per i figli, documentato con atto notarile, o per la realizzazione degli interventi di cui **alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 3 comma 1** del D.P.R. 380/20013 relativamente alla prima casa di abitazione (si tratta di interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia).
  Sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, si applica **una ritenuta a titolo di imposta del 23%;**
- decorsi **otto anni di iscrizione**, per un importo non superiore **al 30% della posizione maturata,** per **ulteriori esigenze degli aderenti**. Sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, si applica una **ritenuta a titolo di imposta del 23%**.

In tutte le situazioni le ritenute sono applicate dalla forma pensionistica che eroga le anticipazioni.
Le anticipazioni **possono essere reintegrate**, a scelta dell'aderente, in qualsiasi momento, mediante con-

tribuzioni **anche annuali eccedenti il limite di deducibilità di 5.164,57 euro**. Tale versamento contributivo, ha lo scopo di ricostituire la posizione individuale esistente all'atto dell'anticipazione.
La reintegrazione può avvenire in unica soluzione o mediante contribuzioni periodiche.
Sulle **somme eccedenti il predetto limite**, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, **è riconosciuto un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.**



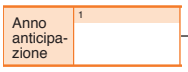
Come precisato nella **circolare n. 70/E/2007** il credito d'imposta spetta sulle somme che **eccedono il limite di euro 5.164,57** entro il quale sono deducibili i contributi versati al fondo e **solo per il reintegro delle anticipazioni erogate dal 1° gennaio 2007.**

Il contribuente deve rendere una **dichiarazione al Fondo** con la quale indica quali somme siano da considerare come reintegro; tale comunicazione deve essere resa **entro il termine di presentazione della dichiarazione** dei redditi relativa all'anno in cui è effettuato il reintegro.
In dichiarazione deve essere indicato:
- **l'anno** di fruizione dell'anticipazione;
- se trattasi di **reintegro totale** (codice 1) o se trattasi di **reintegro parziale** (il codice 2);
- l'**importo reintegrato** con il relativo credito d'imposta spettante (pari all' imposta pagata sull'anticipazione);
- **l'eventuale residuo** del credito d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione;
- eventuale **credito d'imposta già compensato nel Mod. F24**.

DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE
Il contribuente, ai fini del **riconoscimento del credito** e in caso di **controllo** deve esibire e conservare:
- la **certificazione dell'anticipazione erogata e delle relative ritenute rilasciata dal Fondo**;
- la **dichiarazione presentata al Fondo** dalla quale risulti l'importo della contribuzione da considerare quale reintegro.

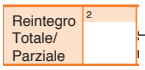
MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Colonna 1:



anno anticipazione: va indicato l'anno in cui è stata percepita l'anticipazione delle somme relative alla posizione contributiva individuale maturata.

Colonna 2:



reintegro totale/parziale: va indicato uno dei seguenti codici relativi alla misura del reintegro:
- **codice 1** se l'anticipazione è stata reintegrata totalmente;
- **codice 2** se l'anticipazione è stata reintegrata solo in parte.

Colonna 3:



somma reintegrata: va indicato l'importo che è stato versato nel **2019** per reintegrare l'anticipazione percepita.

Colonna 4:



residuo precedente dichiarazione: va indicato **il credito d'imposta** che **non** ha trovato capienza **nell'imposta che risulta dalla precedente dichiarazione** risultante nel **rigo 134** del prospetto di liquidazione (modello 730-3) del **modello 730/2019** o quello indicato nel **rigo RN47, col. 13**, del quadro RN del modello Redditi 2019.

Colonna 5:



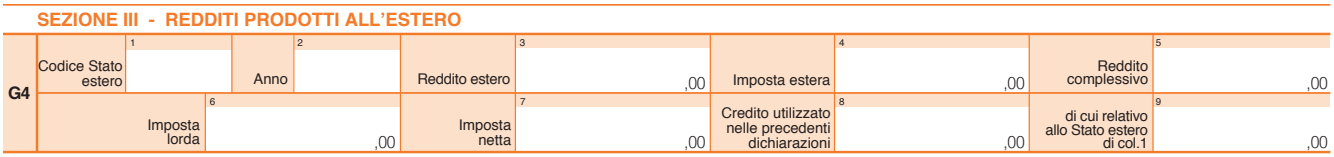
credito: va indicato **l'importo del credito d'imposta** spettante con riferimento alla somma reintegrata.

Colonna 6:



compensato in F24: va indicato il credito d'imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di presentazione della dichiarazione.

SEZIONE III – CREDITO D'IMPOSTA PER REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO



ASPETTI GENERALI

La compilazione della **sezione III del quadro G** è riservata ai contribuenti, residenti in Italia, che hanno prodotto redditi (di lavoro dipendente, di pensione, utili e proventi) in un Paese estero nel quale sono state pagate imposte a **titolo definitivo** e per le quali è riconosciuto il diritto a richiedere un credito d'imposta. Le imposte che vanno indicate in questa sezione sono quelle **divenute definitive a partire dal 2019 entro il termine di presentazione del modello 730/2020 e,** anche se riferite a redditi percepiti negli anni precedenti, si considerano pagate a titolo definitivo le **imposte divenute irripetibili**.

Non vanno indicate quindi le **imposte pagate in acconto** o **in via provvisoria** e quelle per le quali è prevista **la possibilità di rimborso totale o parziale**.

Si possono verificare quindi due diverse situazioni:

1) nel caso in cui **nel 2019** sia stata pagata **un'imposta** corrispondente ad una parte soltanto **dei redditi esteri** dichiarati nei quadri della presente dichiarazione (o che non sia stata pagata alcuna imposta). In tale circostanza:
   – i **redditi esteri conseguiti nel 2019** devono essere dichiarati per l'intero ammontare;

– l'**imposta estera, pagata in parte (o non pagata)**, potrà essere portata in detrazione nella dichiarazione dell'anno in cui sarà avvenuto il pagamento in via definitiva, compilando in tale dichiarazione il relativo **quadro G**.

2) nel caso in cui **si siano rese definitive nel 2019 imposte estere** relative a redditi prodotti negli anni precedenti e già dichiarati, deve essere **compilato il quadro G al fine di fruire del relativo credito d'imposta**.

Il **D.Lgs. 147/2015 "Decreto internazionalizzazione"** ha introdotto alcune **novità** in merito alla disciplina del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero, **generalizzando** l'ambito applicativo delle disposizioni contenute nei commi 5 e 6 dell'articolo 165 del Tuir, che **riguardavano esclusivamente i soggetti titolari di reddito d'impresa** e che, attualmente, sono applicabili a tutte le categorie di contribuenti residenti, **qualunque sia la tipologia di reddito estero** prodotto.

In particolare:

- il comma 5 consente di usufruire del credito d'imposta nel periodo in cui il reddito estero concorre alla formazione del reddito complessivo nazionale anche qualora, in tale periodo, **non si sia ancora verificato il pagamento a titolo definitivo delle imposte estere**, purché tale pagamento avvenga entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al primo periodo d'imposta successivo;
- il comma 6, introduce il meccanismo del **riporto all'indietro e in avanti** (c.d. *"carry back"* e *"carry forward"*) delle eccedenze di imposta italiana ed estera, consentendo di memorizzare, per sedici esercizi complessivi, il credito che, per incapienza dell'imposta italiana, non è detraibile nel periodo in cui il reddito estero è imponibile in Italia.

Tuttavia, nel modello 730/2020 è **possibile fruire solo del credito d'imposta previsto dal comma 1 dell'articolo 165** del Tuir; di conseguenza i contribuenti che intendono avvalersi delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 165 del Tuir devono utilizzare il modello Redditi PF 2020, avendo cura di compilare il quadro CE presente nel fascicolo tre del predetto modello.

Le istruzioni alla compilazione del modello 730/2020 prevedono infatti che **non possono** presentare il modello 730/2020 "*i contribuenti che utilizzano crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero diversi da quelli di cui al rigo G4*".

Per far valere **il credito d'imposta nel modello 730** è necessario:

- che il **reddito estero concorra alla formazione del reddito complessivo in Italia** del contribuente;
- che le **imposte pagate all'estero** abbiano **natura di imposte sul reddito**. Sono ammesse in detrazione sia le imposte estere oggetto di una convenzione contro le doppie imposizioni in vigore tra l'Italia e lo Stato estero in cui il reddito è prodotto sia le altre imposte o tributi esteri sul reddito;
- che le **imposte pagate all'estero siano "definitive"**.

In caso di applicazione della **retribuzione convenzionale**, ai fini del calcolo del credito d'imposta per le imposte pagate all'estero, l'imposta estera deve essere ridotta in misura corrispondente al rapporto tra la retribuzione convenzionale ed il reddito di lavoro dipendente.

CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI

Nel caso **di redditi prodotti all'estero da soggetti residenti in Italia** deve essere sempre verificata la presenza di **convenzioni contro le doppie imposizioni** stipulate dall'Italia. In particolare la problematica relativa al credito d'imposta interessa i redditi:

- **prodotti** in un Paese con il quale l'Italia **non ha stipulato** una Convenzione contro le doppie imposizioni;
- prodotti in un paese con il quale **esiste una specifica Convenzione** contro le doppie imposizioni, in base alla quale tali redditi devono essere **assoggettati a tassazione sia in Italia sia nello Stato estero**.

Ai sensi **dell'articolo 165 del Tuir**, il credito per le imposte pagate all'estero spetta fino a **concorrenza della quota d'imposta lorda italiana** corrispondente al rapporto tra il reddito prodotto all'estero ed il reddito complessivo e sempre comunque **nel limite dell'imposta netta italiana relativa all'anno di produzione del reddito estero.**

$$\frac{\text{Reddito prodotto all'estero}}{\text{Reddito complessivo}} * \text{imposta lorda dell'anno} = \text{Limite credito d'imposta}$$

Pertanto, ai **fini della determinazione del credito d'imposta spettante è necessario**:

- ricondurre, ove eccedente, **l'importo dell'imposta estera** (resasi definitiva in un singolo Stato e relativa ad un singolo anno di produzione del reddito), alla **quota di imposta lorda italiana** (imposta lorda italiana commisurata al rapporto tra reddito estero e reddito complessivo), eventualmente **diminuita del credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni,** riferito allo stesso Stato estero ed allo stesso periodo di produzione del reddito estero;
- ricondurre, ove eccedente, **l'importo così determinato** entro **il limite dell'imposta netta** (diminuita dell'eventuale credito già usufruito nelle precedenti dichiarazioni), relativa all'anno di produzione del reddito estero.



L'Agenzia delle entrate nella **circolare n. 9/E/2015** ha precisato la **documentazione** di cui il contribuente deve munirsi per dimostrare il pagamento dell'imposta nello Stato estero.

"*Ai fini della verifica della detrazione spettante, il contribuente è tenuto a conservare i seguenti documenti*":

- un **prospetto** recante l'indicazione e, separatamente Stato per Stato, dell'**ammontare dei redditi prodotti all'estero, l'ammontare delle imposte pagate in via definitiva** in relazione ai medesimi, la **misura del credito spettante**, determinato sulla base della formula di cui al primo comma dell'articolo 165 del Tuir;
- la **copia della dichiarazione dei redditi presentata nel Paese estero**, qualora sia ivi previsto tale adempimento;
- la **ricevuta di versamento delle imposte pagate nel Paese estero**;
- l'**eventuale certificazione rilasciata dal soggetto** che ha corrisposto i redditi di fonte estera;
- l'eventuale **richiesta di rimborso**, qualora non inserita nella dichiarazione dei redditi.



Nella **circolare n. 3/E/2016** l'Agenzia delle entrate ha **ribadito** che ai fini della verifica del **credito d'imposta spettante** il contribuente è tenuto a conservare **copia della dichiarazione dei redditi** presentata nel Paese estero solo se tale adempimento sia previsto.
Nel caso in cui **non sia tenuto** alla presentazione della dichiarazione dei redditi nello stato estero il contribuente potrà attestarlo con una **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà** resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2001, fermo restando che anche in tale caso deve essere conservata **la ricevuta del versamento delle imposte pagate nel Paese estero**.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Per poter usufruire del credito d'imposta di cui al comma 1 dell'articolo 165 del Tuir è necessario compilare **il rigo G4 della sezione III del quadro G del modello 730.**



È necessario compilare un rigo distinto:
- qualora vi siano più redditi prodotti in Stati differenti;
- qualora le imposte pagate all'estero si riferiscano a redditi prodotti in anni diversi.

In presenza di redditi prodotti nello stesso Stato e nel medesimo anno ma appartenenti a più categorie reddituali, è sufficiente compilare un unico rigo, sommando i relativi importi da indicare nelle colonne 3 e 4.

SEZIONE III - REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO

G4	Codice Stato estero	1	Anno	2	Reddito estero	3 ,00	Imposta estera	4 ,00	Reddito complessivo	5 ,00
	Imposta lorda	6 ,00	Imposta netta	7 ,00	Credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni	8 ,00	di cui relativo allo Stato estero di col.1	9 ,00		

Nei **rigo G4 da colonna 1 a colonna 9** vanno indicati:

Colonna 1:

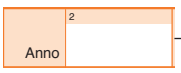
Codice Stato estero	1

il **codice identificativo** dello **Stato estero** nel quale è stato **prodotto il reddito**, rilevabile dall'elenco dei paesi e territori esteri posta in appendice alle istruzioni ministeriali. Per i redditi indicati nella Certificazione Unica il dato è rilevabile dal punto 375 della stessa Certificazione.

ABU DHABI	238	CIAD	144	GUINEA BISSAU	185	MONTSERRAT	208	SINT MAARTEN	294
AFGHANISTAN	002	CILE	015	GUINEA EQUATORIALE	167	MOZAMBICO	134	SIRIA	065
AJMAN	239	CINA	016	GUYANA	159	MYANMAR	083	SLOVACCA REPUBBLICA	276
ALAND ISOLE	292	CIPRO	101	HAITI	034	NAMIBIA	206	SLOVENIA	260
ALBANIA	087	CITTÀ DEL VATICANO	093	HEARD AND MCDONALD ISLAND	284	NAURU	109	SOMALIA	066
ALGERIA	003	CLIPPERTON	223	HONDURAS	035	NEPAL	115	SOUTH GEORGIAAND SOUTH SANDWICH	283
AMERICAN SAMOA	148	COCOS (KEELING) ISLAND	281	HONG KONG	103	NICARAGUA	047	SPAGNA	067
ANDORRA	004	COLOMBIA	017	INDIA	114	NIGER	150	SRI LANKA	085
ANGOLA	133	COMORE, ISOLE	176	INDONESIA	129	NIGERIA	117	ST. HELENA	254
ANGUILLA	209	CONGO	145	IRAN	039	NIUE	205	ST. VINCENTE E LE GRENADINE	196
ANTARTIDE	180	CONGO (REP. DEMOCRATICA DEL)	018	IRAQ	038	NORFOLK ISLAND	285	STATI UNITI D'AMERICA	069
ANTIGUA E BARBUDA	197	COOK ISOLE	237	IRLANDA	040	NORVEGIA	048		

ARABIA SAUDITA 005	COREA DEL NORD 074	ISLANDA 041	NUOVA CALEDONIA 253	SUD SUDAN 297
ARGENTINA 006	COREA DEL SUD 084	ISOLE AMERICANE DEL PACIFICO 252	NUOVA ZELANDA 049	SUDAFRICANA REPUBBLICA 078
ARMENIA 266	COSTA D'AVORIO 146	ISRAELE 182	OMAN 163	SUDAN 070
ARUBA 212	COSTA RICA 019	JERSEY C.I. 202	PAESI BASSI 050	SURINAM 124
ASCENSION 227	CROAZIA 261	KAZAKISTAN 269	PAKISTAN 036	SVALBARD AND JAN MAYEN ISLANDS 286
AUSTRALIA 007	CUBA 020	KENYA 116	PALAU 216	SVEZIA 068
AUSTRIA 008	CURACAO 296	KIRGHIZISTAN 270	PALESTINA (TERRITORI AUTONOMI DI) 279	SVIZZERA 071
AZERBAIGIAN 268	DANIMARCA 021	KIRIBATI 194	PANAMA 051	SWAZILAND 138
AZZORRE ISOLE 234	DOMINICA 192	KOSOVO 291	PAPUA NUOVA GUINEA 186	TAGIKISTAN 272
BAHAMAS 160	DOMINICANA (REPUBBLICA) 063	KUWAIT 126	PARAGUAY 052	TAIWAN 022
BAHRAIN 169	DUBAI 240	LAOS 136	PENON DE ALHUCEMAS 232	TANZANIA 057
BANGLADESH 130	ECUADOR 024	LESOTHO 089	PENON DE VELEZ DE LA GOMERA 233	TERRITORI FRANCESI DEL SUD 183
BARBADOS 118	EGITTO 023	LETTONIA 258	PERÙ 053	TERRITORIO BRIT. OCEANO INDIANO 245
BELGIO 009	ERITREA 277	LIBANO 095	PITCAIRN 175	THAILANDIA 072
BELIZE 198	ESTONIA 257	LIBERIA 044	POLINESIA FRANCESE 225	TIMOR EST 287
BENIN 158	ETIOPIA 026	LIBIA 045	POLONIA 054	TOGO 155
BERMUDA 207	FAEROER (ISOLE) 204	LIECHTENSTEIN 090	PORTOGALLO 055	TOKELAU 236
BHUTAN 097	FALKLAND (ISOLE) 190	LITUANIA 259	PORTORICO 220	TONGA 162
BIELORUSSIA 264	FIJI, ISOLE 161	LUSSEMBURGO 092	PRINCIPATO DI MONACO 091	TRINIDAD E TOBAGO 120
BOLIVIA 010	FILIPPINE 027	MACAO 059	QATAR 168	TRISTAN DA CUNHA 229
BONAIRE SAINT EUSTATIUS AND SABA 295	FINLANDIA 028	MACEDONIA 278	RAS EL KAIMAH 242	TUNISIA 075
BOSNIA-ERZEGOVINA 274	FRANCIA 029	MADAGASCAR 104	REGNO UNITO 031	TURCHIA 076
BOTSWANA 098	FUIJAYRAH 241	MADEIRA 235	REUNION 247	TURKMENISTAN 273
BOUVET ISLAND 280	GABON 157	MALAWI 056	ROMANIA 061	TURKS E CAICOS (ISOLE) 210
BRASILE 011	GAMBIA 164	MALAYSIA 106	RUANDA 151	TUVALU 193
BRUNEI DARUSSALAM 125	GEORGIA 267	MALDIVE 127	RUSSIA (FEDERAZIONE DI) 262	UCRAINA 263
BULGARIA 012	GERMANIA 094	MALI 149	SAHARA OCCIDENTALE 166	UGANDA 132
BURKINA FASO 142	GHANA 112	MALTA 105	SAINT KITTS E NEVIS 195	UMM AL QAIWAIN 244
BURUNDI 025	GIAMAICA 082	MAN ISOLA 203	SAINT LUCIA 199	UNGHERIA 077
CAMBOGIA 135	GIAPPONE 088	MARIANNE SETTENTRIONALI (ISOLE) 219	SAINT MARTIN SETTENTRIONALE 222	URUGUAY 080
CAMERUN 119	GIBILTERRA 102	MAROCCO 107	SAINT-PIERRE E MIQUELON 248	UZBEKISTAN 271
CAMPIONE D'ITALIA 139	GIBUTI 113	MARSHALL (ISOLE) 217	SALOMONE ISOLE 191	VANUATU 121
CANADA 013	GIORDANIA 122	MARTINICA 213	SALVADOR 064	VENEZUELA 081
CANARIE ISOLE 100	GOUGH 228	MAURITANIA 141	SAMOA 131	VERGINI AMERICANE (ISOLE) 221
CAPO VERDE 188	GRECIA 032	MAURITIUS 128	SAINT BARTHELEMY 293	VERGINI BRITANNICHE (ISOLE) 249
CAROLINE ISOLE 256	GRENADA 156	MAYOTTE 226	SAN MARINO 037	VIETNAM 062
CAYMAN (ISOLE) 211	GROENLANDIA 200	MELILLA 231	SAO TOME E PRINCIPE 187	WAKE ISOLE 178
CECA (REPUBBLICA) 275	GUADALUPA 214	MESSICO 046	SENEGAL 152	WALLIS E FUTUNA 218
CENTROAFRICANA (REPUBBLICA) 143	GUAM 154	MICRONESIA (STATI FEDERATI DI) 215	SEYCHELLES 189	YEMEN 042
CEUTA 246	GUATEMALA 033	MIDWAY ISOLE 177	SERBIA 289	ZAMBIA 058
CHAFARINAS 230	GUAYANA FRANCESE 123	MOLDOVIA 265	SHARJAH 243	ZIMBABWE 073
CHAGOS ISOLE 255	GUERNSEY 201	MONGOLIA 110	SIERRA LEONE 153	
CHRISTMAS ISLAND 282	GUINEA 137	MONTENEGRO 290	SINGAPORE 147	

Colonna 2:



l'anno d'imposta in cui è stato percepito il reddito all'estero. Se il reddito è stato prodotto **nel 2019 indicare "2019"**; se il reddito è stato prodotto in annualità precedenti e la relativa imposta è divenuta esigibile nel 2019 va indicato l'anno di produzione del reddito. Per i redditi indicati nella Certificazione Unica il dato è rilevabile dal punto 376 della stessa C.U.

Colonna 3:



il reddito prodotto all'estero che **ha concorso a formare il reddito complessivo in Italia.**

Se questo **reddito è stato prodotto nel 2019**, va riportato quanto già indicato nei quadri **C e D del modello 730/2020** per il quale compete il credito.
In questo caso non devono essere compilate le colonne 5, 6, 7, 8, 9 del rigo G4.
Per i redditi dichiarati nel quadro C certificati nel modello di Certificazione Unica, l'importo da indicare è rilevabile nel punto 377.

Colonna 4:



le **imposte pagate all'estero a titolo definitivo entro la data di presentazione della dichiarazione** per le quali non si è già fruito del credito d'imposta nelle precedenti dichiarazioni.

ESEMPIO
Se per i redditi prodotti all'estero nel 2017 nello Stato A:
l'imposta definitiva ammonta a 3.000 euro di cui:
- 2.000 euro resasi definitiva entro il 31/12/2018 (già riportata nel rigo G4 del modello 730/2019);
- 1.000 euro resasi definitiva entro il 31/12/2019,

nella **colonna 4** va indicato l'importo di 1.000 euro relativo alla sola imposta resasi definitiva nel 2019.

Le imposte **pagate all'estero** relative ai redditi indicati **nel quadro C**, tale dato è rilevabile nella Certificazione Unica nel punto 378; mentre le imposte pagate all'estero relative a **dividendi e proventi esteri (quadro D del modello 730)** vanno indicate nel rispetto dei seguenti limiti:
- **dell'aliquota convenzionale contro le doppie imposizioni**;
- **nel limite entro il quale il dividendo concorre alla formazione del reddito complessivo del dichiarante** (58,14%, 49,72%, 40% o 100%).

Le imposte estere relative a dividendi percepiti prima del 2004, vanno dichiarate solo nel limite dell'aliquota convenzionale contro le doppie imposizioni.

L'importo dell'imposta estera, utilizzabile ai fini del credito spettante ai sensi del comma 1 dell'articolo 165 del Tuir, non può essere superiore all'ammontare dell'imposta italiana determinata applicando al reddito estero l'aliquota marginale (riferita al proprio reddito imponibile) vigente, nel periodo di produzione del reddito.
Ad esempio per i redditi prodotti nel 2019 con un reddito imponibile pari a 27.000 euro l'importo di questa colonna 4 non può essere superiore al 27% dell'importo di col. 3 (reddito estero).

Colonna 5:



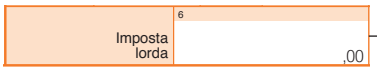
il **reddito complessivo** relativo all'anno d'imposta indicato a colonna 2, aumentato eventualmente dei cediti d'imposta sui fondi comuni e sui dividendi (se vigenti nell'anno di produzione).

Se l'anno indicato è **il 2018, ed è stato presentato il modello Redditi PF a colonna 5** va riportato:

G4 col. 5 = RN1 col. 5 + (RN1 col. 2 – RN1 col. 3)

Se è stato presentato il modello 730 **l'importo è indicato nel rigo 11** del modello 730-3/2019.

Colonna 6:



l'imposta lorda italiana relativa all'anno d'imposta indicato a colonna 2.

Se l'anno è il 2018, tale dato è desumibile dal **rigo RN5** del modello Redditi PF 2018. Se l'anno precedente è stato presentato il **modello 730** tale dato è desumibile dal **rigo 16** del modello 730-3/2019.

Colonna 7:



l'imposta netta italiana relativa all'anno d'imposta indicato a colonna 2.

Se l'anno è **il 2018**, tale dato è desumibile **dal rigo RN26 colonna 2** del modello Redditi PF 2019; se l'anno precedente è stato presentato **il modello 730** tale dato è desumibile **dal rigo 50** del modello 730-3/2019.

Colonna 8:



il **credito eventualmente già utilizzato** nelle precedenti dichiarazioni, relativo ai redditi prodotti all'estero nell'anno indicato in **col. 2**, indipendentemente dallo Stato estero di riferimento.

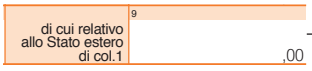
La **colonna 8** deve essere compilata se nelle precedenti dichiarazioni dei redditi è stato compilato il rigo relativo al credito d'imposta per redditi prodotti all'estero: – **rigo G4 del modello 730/2019** o del modello 730/2018; quadro RU o quadro CE del modello Redditi PF 2019 o del modello Redditi PF 2018.

Contribuenti che hanno usufruito del credito d'imposta per redditi prodotti nell'anno indicato in col. 2 nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2018:

- I contribuenti che hanno presentato lo scorso anno il modello 730/2019 devono compilare questa colonna se l'anno indicato in colonna 2 corrisponde a quello indicato in colonna 2 del rigo G4 della precedente dichiarazione. In questo caso, va riportato l'importo, relativo allo stesso anno di produzione del reddito, indicato nella colonna 2 "Totale credito utilizzato" del rigo 145 (o 146 per il coniuge dichiarante) del mod. 730-3/2019.
- I contribuenti che hanno presentato lo scorso anno il modello Redditi PF 2019 devono compilare questa colonna se l'anno indicato in colonna 2 corrisponde a quello indicato in colonna 2 dei righi da CE1 a CE3 del modello Redditi PF 2019.

In questo caso va riportato in questa colonna l'importo, relativo allo stesso anno di produzione del reddito, indicato nella colonna 4 dei righi CE4 o CE5 del modello Redditi PF 2019.

Colonna 9:



il **credito già utilizzato** nelle precedenti dichiarazioni per redditi prodotti nello stesso anno di quello indicato in colonna 2 e nello Stato estero di quello indicato in colonna 1.

L'importo da indicare in questa colonna è già compreso in quello di colonna 8 (credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni); pertanto, la colonna 9 non va compilata se non risulta compilata la colonna 8. La compilazione di questa colonna, si rende necessaria, quando l'imposta **complessivamente pagata in uno Stato estero, si è resa definitiva** in diversi **periodi di imposta e pertanto,** si è usufruito del credito d'imposta in dichiarazioni relative a periodi di imposta diversi.

Ad esempio:

Stato	Anno di produzione del reddito	Importo del reddito prodotto all'estero	Imposta pagata all'estero	Imposta resasi definitiva nel 2018	Imposta resasi definitiva nel 2019
A	2018	1.000	350	200	150

L'importo da indicare a **colonna 9 ammonta a 200 euro pari** al credito utilizzato nella precedente dichiarazione per la parte d'imposta resasi definitiva.

CREDITO UTILIZZATO NEL MODELLO 730/2019
Se nella dichiarazione **mod. 730/2019** è stato compilato un rigo **G4** nel quale sono stati indicati uno Stato estero e un anno di produzione identici a quelli riportati **in questo rigo G4**, l'importo da riportare nella **colonna 9** è indicato nel **rigo 145 (o 146 per il coniuge) del mod. 730-3/2019**, relativo allo stesso anno di produzione del reddito**, colonna 4 o 6 "Credito utilizzato"**, riferita al medesimo Stato estero.

ESEMPIO DI COMPILAZIONE
Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero

Un contribuente ha percepito in Francia nel corso del 2019 dividendi su una partecipazione qualificata pari ad 6.000 euro, su quali è stata applicata una ritenuta del 15% a titolo definitivo (900 euro).
La convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Francia stabilisce che i dividendi pagati da una società francese a un residente italiano, sono imponibili in Italia. Tuttavia, tali dividendi sono imponibili anche nello Stato di cui la società che paga i dividendi è residente (Francia) ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma, l'imposta così applicata non può eccedere il 15% dell'ammontare lordo dei dividendi (per i soggetti diversi dai soggetti Ires), se la persona che li percepisce ne è l'effettivo beneficiario.

Alla **colonna 1** va indicato il codice identificativo dello Stato estero in cui il reddito è assoggettato a tassazione.
A **colonna 2** va indicato l'anno d'imposta in cui è stato percepito il reddito estero (2019)

A **colonna 3** va riportato il reddito prodotto all'estero che ha concorso a formare il reddito complessivo. In questo caso va riportato quanto indicato nel quadro D ovvero:
€ 6.000 * 49,72%

Alla **colonna 4** va indicata l'imposta estera definitiva nel limite:
- dell'aliquota convenzionale contro le doppie imposizioni;
- nel limite entro cui il dividendo concorre al reddito (€ 2.983 * 15%)

G4	1 Codice Stato estero	029	2 Anno	2019	3 Reddito estero	2.983 ,00	4 Imposta estera	447 ,00	5 Reddito complessivo	30.000 ,00
	6 Imposta lorda	7.720 ,00			7 Imposta netta	6.500 ,00	8 Credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni	,00	9 di cui relativo allo Stato estero di col.1	,00

A **colonna 6** va indicata l'imposta lorda

A **colonna 7** va indicata l'imposta netta italiana

A **colonna 5** va indicato il reddito complessivo

Il credito d'imposta è dato dal seguente rapporto:

$$\frac{\text{G4, colonna 3 * G4 colonna 6}}{\text{G4 colonna 5}}$$

ovvero

$$\frac{\text{col. 3 € 2.983 * col. 6 € 7.720}}{\text{col. 5 € 30.000}} = \text{€ 768}$$

Il credito d'imposta spettante è pari al minor importo tra l'imposta estera indicata **a colonna 4 (447 euro)** e quello risultante dal rapporto sopra indicato.
Il soggetto che presta assistenza fiscale riporterà tale importo **al rigo 53 del modello 730-3/2020:**

CALCOLO DELL'IMPOSTA NETTA E DEL RIGO DIFFERENZA		1 DICHIARANTE	2 CONIUGE
50	IMPOSTA NETTA	,00	,00
51	Credito d'imposta per altri immobili – Sisma Abruzzo	,00	,00
52	Credito d'imposta per l'abitazione principale – Sisma Abruzzo	,00	,00
53	Credito d'imposta per imposte pagate all'estero	447 ,00	,00
54	Credito d'imposta per erogazioni cultura	,00	,00
55	Credito d'imposta per erogazioni scuola	,00	,00
56	Credito d'imposta per videosorveglianza	,00	,00
57	Altri crediti d'imposta	,00	,00
58	Crediti residui per detrazioni incapienti	,00	,00
59	RITENUTE	,00	,00
60	DIFFERENZA	,00	,00

SEZIONE IV – CREDITO D'IMPOSTA PER IMMOBILI COLPITI DAL SISMA IN ABRUZZO

SEZIONE IV - IMMOBILI COLPITI DAL SISMA IN ABRUZZO

G5	Abitazione principale	Codice fiscale	1		Numero rata	2	Totale credito	3 ,00	Residuo precedente dichiarazione	4 ,00				
G6	Altri immobili	Impresa/ Professione	1	Codice fiscale	2		Numero rata	3	Rateazione	4	Totale credito	5 ,00		

ASPETTI GENERALI

La **sezione IV del quadro G, righi G5 e G6 è** riservata ai soggetti colpiti dal sisma del **6 aprile 2009 in Abruzzo** ai quali è stato riconosciuto (articolo 3 D.L. 39/2009)- previa presentazione di apposita domanda al Comune del luogo dove è situato l'immobile- un credito d'imposta per:

- le spese sostenute relative agli interventi **di riparazione o ricostruzione** degli immobili danneggiati o distrutti **adibiti ad abitazione principale**;
- **l'acquisto di una nuova abitazione principale equivalente a quella distrutta.**

Lo stesso articolo 3 alla lettera e) del D.L. 39/2009 prevede anche la concessione di contributi anche con le modalità del credito d'imposta, per la **costruzione e la riparazione di:**

- **immobili ad uso abitativo diversi** da quelli adibiti ad abitazione principale;
- **immobili ad uso non abitativo** distrutti o danneggiati dall'evento sismico.

Nella **domanda di concessione del contributo**, da presentare presso il comune dove è situata l'unità immobiliare, vanno dichiarati **l'ubicazione e le caratteristiche dell'unità immobiliare da ricostruire e i riferimenti catastali e,** deve essere specificata la modalità di erogazione del contributo scelta tra:

- contributo mediante credito d'imposta;
- contributo diretto;
- contributo mediante finanziamento agevolato.

Se la modalità **prescelta è quella del credito d'imposta,** questo compete a condizione che **le spese siano sostenute mediante bonifico bancario o postale** e **documentate tramite fattura**. Tuttavia, per le spese effettuate entro il 31.12.2009 di importo complessivo inferiore ad euro 25.000, i pagamenti potevano essere eseguiti anche mediante altri mezzi di pagamento tracciabili.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del D.L. 39/2009, la condizione per fruire del contributo agevolativo è che la **proprietà degli immobili** per i quali è stato ottenuto **il contributo per la ricostruzione** (o altra agevolazione fiscale**) non sia alienata per due anni dalla concessione del contributo stesso**. Inoltre, nell'ipotesi di contributo concesso ai fini della **ricostruzione dell'immobile distrutto**, si richiede che l'intervento di **ricostruzione sia realizzato necessariamente nell'ambito dello stesso Comune.**

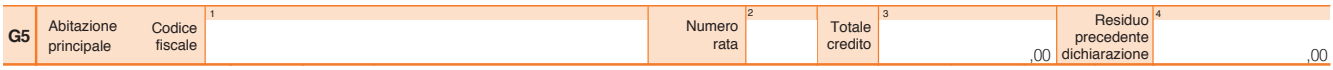
La **misura** del contributo è differente a seconda **della tipologia dell'immobile** oggetto dell'agevolazione fiscale:

- per **l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale**, viene riconosciuto un credito d'imposta pari al **100%** (utilizzabile in **20 quote di pari importo**) **della spesa sostenuta per riparazione, ricostruzione e acquisto di immobile equivalente a quello andato distrutto**;
- per **immobili diversi** da quelli adibiti ad abitazione principale e per gli **immobili ad uso non abitativo danneggiati,** viene riconosciuto un contributo pari **all'80% delle spese sostenute** per la riparazione di detti immobili, **fino ad un massimo di 80.000 euro da ripartire a scelta del contribuente in 5 o 10 quote costanti.**

MODALITÀ DI COMPILAZIONE

In particolare dovranno essere compilati:
- il **rigo G5** nel caso in cui il credito riconosciuto si riferisca all'abitazione principale;
- il **rigo G6** nel caso in cui, invece, il credito riconosciuto riguardi un immobile diverso dall'abitazione principale.

RIGO G5
ABITAZIONE PRINCIPALE



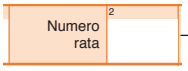
Colonna1:



Va indicato il **codice fiscale** del soggetto che ha presentato, anche per conto del dichiarante, l'apposito domanda per l'accesso al contributo, secondo quanto previsto dall'articolo 2 delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779/2009 e n. 3790/2009.

- la colonna non va compilata se la domanda è stata presentata dal dichiarante;
- va indicato il codice fiscale del condominio per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali;
- va indicato il codice fiscale della cooperativa per gli interventi su unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa.

Colonna 2:



va indicato **il numero della rata** che il contribuente utilizza nell'anno 2019.

Colonna 3:



va riportato **l'importo del credito d'imposta riconosciuto** in relazione **agli interventi di riparazione o ricostruzione dell'abitazione principale** danneggiata o distrutta, o l'importo per **l'acquisto di una nuova abitazione** equivalente all'abitazione principale distrutta.

Colonna 4:



va riportato **il credito d'imposta** per l'acquisto dell'abitazione principale che **non ha trovato capienza nell'imposta che risulta dalla precedente dichiarazione** ricavabile dal rigo 133 del modello 730-3/2019 o dal rigo RN47, colonna 21 del Modello Redditi PF 2019.

Modello 730-3/2019

ALTRI DATI		1 DICHIARANTE	2 CONIUGE
130	Residuo credito d'imposta per erogazione cultura	,00	,00
131	Residuo credito d'imposta per il riacquisto della prima casa da utilizzare in compensazione	,00	,00
132	Residuo credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione da utilizzare in compensazione	,00	,00
133	Residuo credito d'imposta per l'abitazione principale - Sisma Abruzzo	,00	,00

Redditi PF 2019

Residui detrazioni, crediti d'imposta e deduzioni	RN47								
	Start up UPF 2017 RN19	1	,00	Start up RPF 2018 RN20	2	,00	Start up RPF 2019 RN21	3	,00
	Spese sanitarie RN23	6	,00	Casa RN24, col. 1	11	,00	Occup. RN24, col. 2	12	,00
	Fondi Pens. RN24, col.3	13	,00	Mediazioni RN24, col. 4	14	,00	Arbitrato RN24, col. 5	15	,00
	Sisma Abruzzo RN28	21	,00	Cultura RN30	26	,00	Scuola RN30	27	,00
	Videosorveglianza RN30	28	,00	Deduz. start up UPF 2017	31	,00	Deduz. start up RPF 2018	32	,00
	Deduz. start up RPF 2019	33	,00	Restituzione somme RP33	36	,00	Deduz. Erogaz. Liberali RPF2019	37	,00

Residuo precedente dichiarazione 4 ,00

- Nel caso in cui il credito sia stato riconosciuto per la ricostruzione sia dell'abitazione principale sia delle parti comuni dell'immobile, **devono essere compilati due distinti righi**, e il credito residuo derivante dalla precedente dichiarazione, deve **essere riportato esclusivamente nel primo modulo compilato**.
- Se la quota del credito spettante **per l'anno d'imposta 2019 è superiore all'imposta netta**, il soggetto che presta assistenza fiscale, deve riportare **nel rigo 133** del modello 730-3, l'ammontare del credito che non ha trovato capienza e che **potrà essere utilizzato dal contribuente nella successiva dichiarazione dei redditi.**

ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Ad un soggetto residente nel Comune dell'Aquila, colpito dal sisma del **6 aprile 2009,** è stato riconosciuto, dopo la presentazione di apposita domanda presentata al Comune, un credito d'imposta per **l'acquisto di una nuova abitazione principale equivalente a quella distrutta, per un importo complessivo di 70.000 euro.**

Il contribuente dovrà compilare il quadro G del modello 730 (avendo optato per la fruizione del credito in sede di dichiarazione dei redditi):

La **colonna 1** non deve essere compilata in quanto la domanda è stata presentata dal dichiarante stesso

Nella **colonna 2** va indicata la rata che il contribuente utilizza per l'anno 2019.
Nella **colonna 3** l'importo del credito d'imposta riconosciuto

G5	Abitazione principale	Codice fiscale	1	Numero rata	2	11	Totale credito	3	70.000 ,00	Residuo precedente dichiarazione	4 ,00

Il soggetto che presta assistenza fiscale riporterà l'importo della rata del credito **nel rigo 52 del modello 730-3/2020:**

L'importo del credito d'imposta riconosciuto è utilizzabile in 20 rate di pari importo: € 70.000 / 20 = € 3.500

CALCOLO DELL'IMPOSTA NETTA E DEL RIGO DIFFERENZA		1 DICHIARANTE	2 CONIUGE
50	IMPOSTA NETTA	,00	,00
51	Credito d'imposta per altri immobili – Sisma Abruzzo	,00	,00
52	Credito d'imposta per l'abitazione principale – Sisma Abruzzo	3.500 ,00	,00
53	Credito d'imposta per imposte pagate all'estero	,00	,00
54	Credito d'imposta per erogazioni cultura	,00	,00
55	Credito d'imposta per erogazioni scuola	,00	,00
56	Credito d'imposta per videosorveglianza	,00	,00
57	Altri crediti d'imposta	,00	,00
58	Crediti residui per detrazioni incapienti	,00	,00
59	RITENUTE	,00	,00
60	DIFFERENZA	,00	,00

RIGO G6
ALTRI IMMOBILI

G6	Altri immobili	Impresa/ Professione 1		Codice fiscale 2		Numero rata 3		Rateazione 4		Totale credito 5	,00

MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Colonna 1:

Altri immobili	Impresa/ Professione 1	

La casella di **colonna 1** deve essere barrata se l'immobile per il quale è stato riconosciuto **il credito è adibito all'esercizio d'impresa o della professione.**

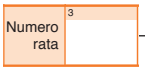
Colonna 2:

Codice fiscale 2	

Va indicato il **codice fiscale** del soggetto che ha presentato, anche per conto del dichiarante, l'apposita domanda per l'accesso al contributo.

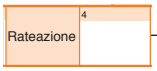
- La colonna non va compilata se la domanda è stata presentata dal dichiarante;
- Va indicato il codice fiscale del condominio per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali;
- Va indicato il codice fiscale della cooperativa per gli interventi su unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa.

Colonna 3:



Va indicato il numero della rata che il contribuente utilizza per l'anno 2019.

Colonna 4:



Va indicato il numero di rate (5 o 10) in cui si è scelto di ripartire il credito d'imposta.

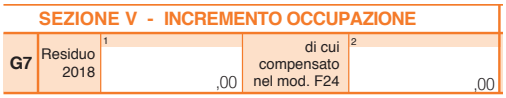
Colonna 5:



Va indicato l'importo del credito d'imposta riconosciuto, in relazione agli interventi di riparazione o ricostruzione dell'immobile diverso dall'abitazione principale danneggiato o distrutto.

Il soggetto che presta assistenza fiscale dovrà riconoscere la quota di credito che spetta per l'anno 2019 **nei limiti dell'imposta netta.**

SEZIONE V – CREDITO D'IMPOSTA PER INCREMENTO OCCUPAZIONE



La **sezione V del quadro G** deve essere utilizzata per **indicare l'importo residuo relativo al credito d'imposta** istituito dall'articolo 2, commi da 539 a 547, della L. 244/2007, dai **datori di lavoro** che, **nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2008**, hanno **incrementato** il numero di lavoratori dipendenti (ad esempio colf e badanti) con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nelle aree svantaggiate delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise.
Il contributo può essere utilizzato in compensazione con il Mod. F24, ovvero in diminuzione dall'Irpef.
Non essendo stata prorogata la misura agevolativa, non è più possibile avere un credito d'imposta ma solo residui di crediti che non hanno trovato capienza nelle precedenti dichiarazioni.

In particolare **nel rigo G7** deve essere indicato:

Colonna 1



Il **credito d'imposta residuo** per l'incremento dell'occupazione indicato nel **rigo RN47, colonna 12**, del Mod. Redditi 2019, ovvero nel **rigo 132** del prospetto di liquidazione 730-3 del **Mod. 730/2019**.

Colonna 2:

	2
di cui compensato nel mod. F24	,00

Il **credito d'imposta utilizzato in compensazione** nel Mod. F24 fino alla data di presentazione di questa dichiarazione.

Nel caso in cui sia stato erroneamente utilizzato in compensazione un importo del credito maggiore di quello spettante e si sia provveduto, a seguito di ravvedimento, al versamento del maggior importo utilizzato, a colonna 2, deve essere riportato l'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione al netto del credito d'imposta riversato, senza tener conto di interessi e sanzioni.



ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Se un contribuente aveva beneficiato nell'anno 2008 del credito d'imposta, ma tale credito non ha trovato capienza nell'imposta relativa alle precedenti dichiarazioni (ad esempio per 320 euro), tale importo deve essere riportato dal soggetto che presta assistenza fiscale, nel rigo 132 del modello 730-3/2019 e riportato quindi, nel rigo G7 del modello 730/2020.

Modello 730-3/2019

ALTRI DATI		1 DICHIARANTE	2 CONIUGE
130	Residuo credito d'imposta per erogazione cultura	,00	,00
131	Residuo credito d'imposta per il riacquisto della prima casa da utilizzare in compensazione	,00	,00
132	Residuo credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione da utilizzare in compensazione	320 ,00	,00
133	Residuo credito d'imposta per l'abitazione principale - Sisma Abruzzo	,00	,00

Modello 730/2020

SEZIONE V - INCREMENTO OCCUPAZIONE				
G7	Residuo 2018	1 320 ,00	di cui compensato nel mod. F24	2 ,00

SEZIONE VII – CREDITO D'IMPOSTA PER LE EROGAZIONI LIBERALI A SOSTEGNO DELLA CULTURA

SEZIONE VII - EROGAZIONI CULTURA								
G9	Spesa 2019	1 ,00	Residuo 2018	2 ,00	Rata credito 2018	3 ,00	Rata credito 2017	4 ,00

ASPETTI GENERALI

Il Decreto "Cult–Turismo", **D.L. 83/2014** ha introdotto, tra le altre agevolazioni, anche un **credito d'imposta spettante ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a sostegno della cultura, detto "art-bonus".** La **Legge di Stabilità 2016** modificando l'articolo 1, comma 1, D.L. 83/2014, ha stabilito che il credito d'imposta a favore dei soggetti (persone fisiche, società, ecc.) che effettuano erogazioni liberali in denaro a sostegno della cultura (**c.d. "Art – Bonus"**) spetta:

- **a regime** (in luogo del triennio 2014 – 2016);
- nella **misura del 65%** delle erogazioni effettuate (in precedenza **65%** per le erogazioni effettuate nei 2 periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31.12.2013 e **50%** per le erogazioni effettuate nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2015).

Tale credito d'imposta è riconosciuto per le **erogazioni liberali in danaro** effettuate nel corso del 2019:
- a sostegno di **interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici**, anche nel caso siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi;
- a sostegno degli **istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica** (musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici e complessi monumentali), delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione;



L'articolo 5 della **L. 175/2017** pubblicata **in G.U.** in data **12.12.2017** al **n. 289**, al fine di incentivare ulteriormente la partecipazione dei privati al sostegno e al rafforzamento del settore dello spettacolo, ha ampliato la platea dei soggetti beneficiari delle erogazioni per i quali viene riconosciuto il credito.
Pertanto il credito d'imposta è riconosciuto anche per le erogazioni liberali **effettuate a decorrere dal 27 dicembre 2017** a favore**:**
- delle **istituzioni concertistico-orchestrali**;
- dei **teatri nazionali**;
- dei **teatri di rilevante interesse culturale**;
- dei **festival**;
- delle **imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza**;
- dei **circuiti di distribuzione**.

- per la **realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti** di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo;
- del **Ministero dei beni e delle attività culturali** e **del turismo** per interventi di **manutenzione, protezione e restauro** di **beni culturali** di interesse religioso presenti nei Comuni interessati dagli eventi sismici del **2016**, anche appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose;
- **dell'Istituto superiore per la conservazione e il restauro**, dell'**Opificio** delle pietre dure e dell'**Istituto centrale** per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario.

La **circolare n. 24/E/2014** ha fornito interessanti chiarimenti in merito alle modalità applicative del credito d'imposta.

Soggetti beneficiari
La misura agevolativa è riconosciuta a **tutti i soggetti** (persone fisiche, professionisti, imprenditori società enti commerciali e non commerciali), indipendentemente **dalla natura e dalla forma giuridica**, che effettuano le erogazioni liberali a sostegno della cultura previste dalla norma in commento.



CHIARIMENTI DI PRASSI

Risoluzione n. 136/E/2017: La risoluzione fornisce chiarimenti in merito **all'ammissibilità al credito** d'imposta art-bonus delle **erogazioni liberali destinate ad una Fondazione di diritto privato**. In particolare, sono individuati **i requisiti** che consentono di qualificare una fondazione di diritto privato tra "*i luoghi della cultura di appartenenza pubblica*", ex articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio:

- *essere* **costituita per iniziativa di soggetti pubblici** *e mantenere una* **maggioranza pubblica dei soci e partecipanti***;*
- *essere* **finanziata esclusivamente con risorse pubbliche***;*
- *gestire un* **patrimonio culturale di appartenenza pubblica***, conferito in uso al soggetto medesimo;*
- *essere sottoposta, nello svolgimento delle proprie attività, ad alcune regole proprie della pubblica amministrazione, quali gli* **obblighi di trasparenza** *o il* **rispetto della normativa in materia di appalti pubblici***;*
- *essere sottoposta al* **controllo analogo di una pubblica amministrazione**.

In presenza di una o più caratteristiche, l'Agenzia ritiene che istituti della cultura aventi personalità giuridica di diritto privato, ad esempio perché costituiti in forma di fondazione, abbiano in realtà **natura sostanzialmente pubblicistica e possono perciò ricevere erogazioni liberali**, per il sostegno delle loro attività, che beneficiano del credito di imposta.



Nella **risoluzione n. 149/2018** l'Agenzia ha chiarito poi che in presenza dei requisiti menzionati nella risoluzione n. 136/2017 gli istituti della cultura aventi personalità giuridica di diritto provato, quali le Fondazioni hanno natura sostanzialmente pubblicistica, pertanto sono agevolabili le erogazioni liberali per il sostegno della gestione dei beni culturali pubblici ad essa affidati.



CHIARIMENTI DI PRASSI

Risoluzione n. 59/2017: vengono forniti chiarimenti in merito alla **possibilità** di fruire della detrazione di cui all'articolo 15, comma 1, lettera i), del D.P.R. 917/1986 in relazione alle erogazioni liberali effettuate a favore di **un'associazione che svolge l'attività nel settore dello spettacolo musicale non solo in modo diretto, ma anche indirettamente**. Nello specifico, l'esercizio indiretto dell'attività si realizza **mediante l'erogazione di parte dei fondi ricevuti a favore di altro ente**, che opera e persegue **l'esercizio esclusivo dell'attività musicale**, utilizzando tali somme in modo vincolato alle indicazioni dell'associazione e, comunque, esclusivamente per attività nel settore dello spettacolo.

L'Agenzia ritiene che **non osti** alla fruizione del beneficio la circostanza che la produzione nei vari settori dello spettacolo - cui sono finalizzate le erogazioni liberali - **sia attuata tramite un altro ente**, fermo restando che, ai sensi del medesimo articolo 15 lettera i), "*le erogazioni non utilizzate per tali finalità dal percipiente entro il termine di due anni dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro totalità, all'entrata dello Stato*", e, di conseguenza, sarà onere dell'associazione istante verificare l'effettivo utilizzo delle erogazioni ricevute per la produzione nei vari settori dello spettacolo.

Misura del credito d'imposta

Il **credito d'imposta** spetta nella **misura** del **65%** delle erogazioni liberali in denaro effettuate in ciascun periodo d'imposta.

Il credito d'imposta spetta entro specifici limiti quali:

- **15% del reddito imponibile se l'erogazione è effettuata dalle persone fisiche ed dagli enti che non svolgono attività commerciale**;



Tra le persone fisiche rientrano i soggetti individuati dall'articolo 2 del Tuir, cioè, le persone fisiche **residenti e non residenti nel territorio dello Stato**, a condizione che **non svolgano attività d'impresa** (dipendenti, pensionati, titolari di reddito di lavoro autonomo, titolari di redditi di fabbricati…).

Il credito di imposta viene riconosciuto nel limite prevista del **15% del reddito** imponibile anche agli **enti che non svolgono attività d'impresa** (enti non commerciali, residenti e non residenti, che non svolgono alcuna attività commerciale e società semplici). Nel caso di **società semplici**, il credito di imposta spetta ai **singoli soci** nella stessa proporzione prevista nell'articolo 5 del Tuir ai fini della imputazione del reddito.

- **5 per mille dei ricavi ai titolari di reddito d'impresa**

  Ai fini dell'individuazione dei titolari di reddito di impresa, cui il credito d'imposta spetta nel limite del **5 per mille dei ricavi**, si deve fare riferimento alla definizione fornita dall'articolo 55 del Tuir: "*sono redditi di impresa quelli che derivano dall'esercizio di imprese commerciali*" sia in forma individuale che collettiva.

  Ai fini della quantificazione del limite del 5 per mille dei ricavi annui, si fa riferimento ai ricavi di cui all'articolo 85 e all'articolo 57 del Tuir.



Rientrano, quindi, in tale categoria sia **le persona fisica che svolgono attività commerciale** (imprenditori individuali) **sia le società e gli enti** che svolgono **attività commerciale** (società commerciali, enti commerciali ed enti non commerciali che esercitano, anche marginalmente, attività commerciale).

Gli imprenditori individuali e gli enti non commerciali che esercitano **anche attività commerciale** usufruiscono del credito di imposta con le modalità ed i limiti previsti per i titolari di reddito di impresa (5 per mille dei ricavi) se **effettuano le erogazioni liberali nell'ambito dell'attività commerciale**; tali soggetti applicano invece il regime agevolativo in esame con le modalità ed i limiti previsti per le persone fisiche e gli enti che non esercitano attività commerciale (15% del reddito imponibile) **se effettuano erogazioni liberali nell'ambito della loro attività personale o istituzionale**.

Il credito di imposta spetta, nel limite del 5 per mille dei ricavi, anche alle **stabili organizzazioni** nel territorio dello Stato di **imprese non residenti**.

Utilizzo del credito d'imposta

Il credito di imposta è ripartito in **tre quote annuali** di pari importo.

In merito alle **modalità di utilizzo** la circolare n. 24/E/2014 ha precisato che le **persone fisiche e gli enti non commerciali** che non svolgono attività commerciale non potendo utilizzare tale credito in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. 241/1997 possono fruire del credito d'imposta nella dichiarazione dei redditi.

In particolare, tali soggetti iniziano a **fruire della prima quota annuale del credito di imposta** (**nella misura di un terzo dell'importo maturato**) nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno **in cui è stata effettuata l'erogazione liberale**, ai fini del versamento delle imposte sui redditi. La quota annuale non utilizzata può essere riportata in avanti nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi senza alcun limite temporale.



Per le erogazioni effettuate nel 2019, la prima quota è utilizzabile nel modello 730/2020.

Adempimenti
Per quanto concerne le modalità di effettuazione delle liberalità in denaro, viene precisato, come già indicato nella **risoluzione n. 133/E/2007**, che l'erogazione può essere effettuata avvalendosi esclusivamente di uno dei seguenti sistemi di pagamento:
- banca;
- ufficio postale;
- carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

Il credito d'imposta non spetta per le erogazioni effettuate in contanti.

I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali devono comunicare al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, **mensilmente, l'ammontare delle erogazioni ricevute** nel mese di riferimento, provvedendo, inoltre, a dare **pubblica comunicazione di tale ammontare**, nonché della destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni stesse, tramite un'apposita pagina dedicata nei propri siti web istituzionali, nonché in un apposito portale, gestito dallo stesso Ministero.



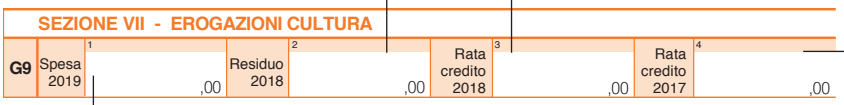
CHIARIMENTI DI PRASSI - DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
Nella **circolare n. 7/E/2017** l'Agenzia ha chiarito che nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell'ipotesi in cui dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall'estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata **non sia possibile individuare il soggetto beneficiario dell'erogazione liberale**, il contribuente deve essere in possesso della **ricevuta rilasciata dal beneficiario** dalla quale risulti, inoltre, la modalità di pagamento utilizzata.
È necessario, inoltre, che dalla documentazione attestante il versamento sia possibile **individuare il carattere di liberalità del pagamento**. Pertanto per **i pagamenti effettuati dall'anno 2017** è necessario che la **natura di liberalità** del versamento risulti o dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall'estratto conto della società che gestisce le carte di credito, di debito o prepagate ovvero sia indicata dalla ricevuta rilasciata dal beneficiario.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE

A **colonna 2** va indicato **il credito d'imposta residuo** che è riportato nel **rigo 130** del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2019, o quello indicato nel rigo **RN47, colonna 26**, del Mod. Redditi PF 2019

A **colonna 3** va indicato l'importo riportato nel **rigo 160** del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2019, o l'ammontare indicato nel rigo **RN30, colonna 1**, del Mod. Redditi PF 2019

A **colonna 4** va indicato l'importo riportato nel rigo 160, colonna 1, del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2019



Al **rigo G9, colonna 1,** va indicato l'ammontare delle **erogazioni liberali in denaro effettuate** nel corso del 2019:

- a sostegno di interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;
- a sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica (musei, Biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici e complessi monumentali), delle fondazioni lirico sinfoniche e dei teatri di tradizione;
- per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti delle fondazioni lirico sinfoniche o di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo;
- a favore del **Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo** per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali di interesse religioso presenti nei Comuni interessati dagli eventi sismici del 2016, anche appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose;
- a favore **dell'Istituto superiore per la conservazione e il restauro**, dell'**Opificio delle pietre dure** e **dell'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario**.

Se effettuate dal 27 dicembre 2017:

- a sostegno delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione.

Le altre erogazioni liberali previste a sostegno della cultura da indicare nel **quadro E sezione I** nei righi da **E8 – E10** contraddistinte dai codici:
"26" – erogazioni liberali in denaro a favore delle attività culturali ed artistiche;
"27" – erogazioni liberali a favore degli enti dello spettacolo;
"28" – erogazioni liberali in denaro a favore di fondazioni operanti nel settore musicale,
sono detraibili solo se non sono ricomprese nel credito d'imposta previsto per le erogazioni liberali a sostegno della cultura, "art-bonus" indicato nel rigo G9.

Qualora il contribuente sostenga erogazioni liberali riconducibili alla disciplina dell'art-bonus e detraibili ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettere h) e i) del Tuir, dovrà necessariamente applicare quella dell'art-bonus.

SEZIONE VIII – EROGAZIONI SCUOLA



ASPETTI GENERALI

L'articolo 1, comma 145, **L. 107/2015** ha introdotto un **nuovo credito d'imposta** a favore dei soggetti che effettuano **erogazioni liberali in denaro** a favore di tutti gli **istituti del sistema nazionale di istruzione** destinate:

- alla **realizzazione di nuove strutture scolastiche**;
- alla **manutenzione** e il **potenziamento delle strutture esistenti;**
- agli **interventi per il miglioramento dell'occupabilità degli studenti**.

Gli istituti del sistema nazionale di istruzione comprendono l**e istituzioni scolastiche statali** e le **istituzioni scolastiche paritarie private** e degli enti locali.

L'articolo 1 comma 231 della la L. 208/2015 **ha rinviato al 2016** la decorrenza dell'agevolazione che spetta quindi per le **erogazioni effettuate nel 2016, 2017 e 2018**.

Il credito d'imposta non è stato rinnovato per l'anno 2019, pertanto nel modello 730/2020 sarà possibile beneficiare delle rate residue relative alle erogazioni effettuate nel 2017 e nel 2018.

AMBITO SOGGETTIVO

Il credito d'imposta è riconosciuto:

- alle **persone fisiche**;
- agli **enti non commerciali**;
- ai **soggetti titolari di reddito di impresa**.

I soggetti destinatari delle erogazioni sono tutti del sistema nazionale di istruzione, che comprendono le istituzioni scolastiche statali e le istituzioni scolastiche paritarie private e degli enti locali.

MISURA DEL CREDITO D'IMPOSTA E MODALITÀ DI UTILIZZO

Il credito d'imposta riconosciuto è pari:

- al **65%** delle erogazioni effettuate **nel 2016 e nel 2017**;
- al **50%** di quelle effettuate nel **2018**.

La misura agevolativa **non è cumulabile** con altre agevolazioni previste per le medesime spese ed è previsto un tetto massimo **di euro 100.000** di spese agevolabili **per ciascun periodo d'imposta**.
Il credito di imposta è ripartito in **tre quote annuali di pari importo**. La parte della quota annuale non utilizzata (rigo150 del Modello 730- 3) è fruibile **negli anni successivi** ed è riportata in avanti nelle dichiarazioni dei redditi.
I soggetti **titolari di reddito d'impresa** potranno utilizzare il credito d'imposta in compensazione tramite modello F24, ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. 241/1997 e lo stesso **non rileva** ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
Il credito di imposta spetta a condizione che le somme siano versate all'entrata del bilancio dello Stato **sul capitolo n. 3626,** denominato "*Erogazioni liberali in denaro per gli investimenti in favore degli istituti del sistema nazionale di istruzione, per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per gli interventi a sostegno dell'occupabilità degli studenti da riassegnare ad apposito fondo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 1, comma 148, L.. 107/2015*", appartenente al capo XIII dell'entrata, codice IBAN: IT40H0100003245348013362600.

Ai sensi dell'articolo 3 del **D.M. 08.04.2016**:

- i versamenti debbono essere effettuati **distintamente per ciascuna istituzione scolastica beneficiaria;**
- nella **causale del versamento** deve essere riportato, nell'esatto ordine di seguito indicato:
  a) il **codice fiscale delle istituzioni scolastiche beneficiarie**;
  b) il **codice della finalità** alla quale è vincolata ciascuna erogazione, scelto tra i seguenti:
     i. **C1**: realizzazione di nuove strutture scolastiche;
     ii. **C2**: manutenzione e potenziamento di strutture scolastiche esistenti;
     iii. **C3**: sostegno a interventi che migliorino l'occupabilita' degli studenti;
- il **codice fiscale del soggetto che ha effettuato l'erogazione liberale (** persone fisiche, degli enti non commerciali, titolari di reddito d'impresa).



L'articolo 1 comma 620 della Legge di Bilancio 2017 ha introdotto il **nuovo comma 148-*bis*** alla L. 107/2015 in base al quale viene previsto che:

- le erogazioni liberali destinate agli investimenti in favore delle **scuole paritarie** sono effettuate sul **c/c bancario / postale intestato alle scuole**, con sistemi di pagamento tracciabili (e non quindi con versamento in un apposito capitolo di entrata di bilancio dello Stato);
- le **scuole paritarie beneficiare** sono tenute a comunicare **mensilmente** al MIUR l'ammontare delle **erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento**, e comunicare il medesimo ammontare, la relativa destinazione e il relativo utilizzo, tramite il **proprio sito Internet** e sul portale telematico del MIUR;
- le **scuole paritarie** sono tenute altresì a versare entro **30 giorni dal ricevimento delle erogazioni** liberali, un ammontare pari al **10%** delle risorse all'apposito fondo iscritto nello stato di previsione del MIUR per l'erogazione alle scuole beneficiare.



I **soggetti beneficiari** provvedono a dare **pubblica comunicazione** dell'ammontare delle somme erogate, nonché della **destinazione e dell'utilizzo** delle erogazioni stesse, tramite il proprio sito web istituzionale, nell'ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile, e nel portale telematico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE

RIGO G10

A **colonna 1** va indicato l'ammontare delle erogazioni liberali in denaro effettuate nel corso del **2018**

A **colonna 3** va indicato il credito d'imposta residuo che è riportato nel **rigo 150** del prospetto di liquidazione (mod. 730-3) del mod. 730/2019, o quello indicato nel **rigo RN47,** colonna 27 del mod. redditi PF 2019



A **colonna 2** va indicato l'ammontare delle erogazioni liberali in denaro effettuate nel corso del **2017**

Il credito d'imposta spettante sarà riportato dal soggetto che presta assistenza fiscale, al **rigo 55 del modello 730-3/2020** così calcolato:

$$\frac{\text{G10 col. 1} * 50\%}{3} + \frac{(\text{G10 col. 2} * 65\%)}{3} + \text{G10 col. 3}$$

CALCOLO DELL'IMPOSTA NETTA E DEL RIGO DIFFERENZA		1 DICHIARANTE	2 CONIUGE
50	IMPOSTA NETTA	,00	,00
51	Credito d'imposta per altri immobili – Sisma Abruzzo	,00	,00
52	Credito d'imposta per l'abitazione principale – Sisma Abruzzo	,00	,00
53	Credito d'imposta per imposte pagate all'estero	,00	,00
54	Credito d'imposta per erogazioni cultura	,00	,00
55	Credito d'imposta per erogazioni scuola	,00	,00
56	Credito d'imposta per videosorveglianza	,00	,00
57	Altri crediti d'imposta	,00	,00
58	Crediti residui per detrazioni incapienti	,00	,00
59	RITENUTE	,00	,00
60	DIFFERENZA	,00	,00

Come precisato nelle istruzioni alla compilazione del modello 730/2020 la parte **della quota annuale non utilizzata** (rigo150 del Modello 730-3) è fruibile negli anni successivi ed è riportata in avanti nelle dichiarazioni dei redditi.

Il credito d'imposta non è cumulabile con altre agevolazioni previste per le medesime spese, quale ad esempio la detrazione prevista dall'articolo 15, comma 1-*octies* del Tuir per le erogazioni liberali effettuate a favore di istituti scolastici di ogni ordine e grado appartenenti al sistema nazionale di istruzione nonché delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle università finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e universitaria e all'ampliamento dell'offerta formativa.

SEZIONE IX – CREDITO D'IMPOSTA PER NEGOZIAZIONE E ARBITRATO

SEZIONE IX - NEGOZIAZIONE E ARBITRATO						
G11	Credito spettante	1 ,00	Residuo 2018	2 ,00	di cui utilizzato in F24	3 ,00

ASPETTI GENERALI

L'articolo 21-*bis*, D.L. 83/2015, ha previsto **un credito d'imposta** in favore dei soggetti che hanno corrisposto un **compenso** agli avvocati abilitati ad assisterli nel **procedimento di negoziazione assistita** conclusi con successo, nonché **agli arbitri in caso di conclusione dell'arbitrato con lodo**.
Il **D.M. del 23 dicembre 2015**, pubblicato nella G.U. dell'8 gennaio 2016 stabilisce le **modalità e la documentazione da esibire** a corredo della richiesta di credito di imposta da parte del richiedente, nonchè i controlli sull'autenticità della stessa.

La L**egge di stabilità 2016** (articolo 1, comma 618, L. 208/2015) ha reso **stabile l'incentivo** "*nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016*".
Il **D.M. 30.03.2017** (adottato dal ministro della Giustizia e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 1° aprile 2017), contiene la nuova disciplina operativa e aggiorna le previsioni del precedente D.M. 23.12.2015, con l'obiettivo di adeguare le disposizioni ivi contenute al nuovo carattere permanente del credito d'imposta.

SOGGETTI BENEFICIARI

I soggetti "richiedenti" il credito d'imposta sono:
- la parte **che ha corrisposto, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, il compenso all'avvocato** che lo ha assistito nel corso di uno o più **procedimenti di negoziazione assistita conclusi con successo**;
- la parte **che ha corrisposto, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, il compenso agli arbitri nel procedimento di arbitrato sempre che si sia concluso con lodo**.

RICHIESTA DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA

La **richiesta di attribuzione del credito di imposta** deve essere proposta compilando l'apposito modulo (FORM), disponibile in un'area dedicata agli incentivi fiscali del sito internet del Ministero della Giustizia, allegando i seguenti documenti:
- **copia dell'accordo di negoziazione assistita e prova della trasmissione** dello stesso al Consiglio dell'Ordine degli ovvero copia del lodo arbitrale che ha concluso il procedimento nonchè copia per immagine dell'originale o della copia autentica del provvedimento giudiziale di trasmissione del fascicolo;
- **copia della fattura rilasciata dall'avvocato o dall'arbitro**;

- **copia della quietanza, del bonifico, dell'assegno o di altro documento attestante l'effettiva corresponsione del compenso nell'anno precedente la presentazione della domanda**;
- **copia del documento di identità del richiedente**.



In caso di definizione con successo di **più negoziazioni assistite**, ovvero di **più arbitrati conclusi con lodo**, per i quali è stato corrisposto un compenso all'avvocato o agli arbitri, **è necessario compilare un numero di richieste corrispondente al numero di procedure**.

Per il 2017 la richiesta deve essere presentata nel periodo compreso tra l'1 aprile 2017 e il 10 aprile 2017; a decorrere dal 2018 la domanda va presentata dal 10 gennaio al 10 febbraio di ogni anno.

MISURA DEL CREDITO D'IMPOSTA

Il **credito di imposta**, riconosciuto in caso di successo della negoziazione, ovvero di conclusione dell'arbitrato con lodo, è commisurato, secondo criteri di proporzionalità, al compenso corrisposto all'avvocato o all'arbitro **fino alla concorrenza di 250 euro** ed è determinato, secondo i medesimi criteri, in misura corrispondente alle risorse stanziate, nel limite di spesa di 5 milioni di euro.

MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DELL'ESITO DELLA RICHIESTA

Il Ministero della giustizia **entro il 30 aprile 2020**, comunica al **richiedente l'importo del credito di imposta effettivamente spettante** in relazione a ciascuno dei procedimenti.

MODALITÀ DI FRUIZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA

Il credito d'imposta **deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi per l'anno in cui è avvenuto il pagamento del compenso** ed è:

- **utilizzabile in compensazione mediante il modello F24** il quale deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento, a **decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione ai beneficiari dell'importo spettante**, effettuata dal Ministero della giustizia;
- in alternativa, **le persone fisiche non titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo possono utilizzare il credito spettante in diminuzione delle imposte** dovute in base alla dichiarazione dei redditi.



L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione tramite modello F24 **non deve eccedere l'importo comunicato dal Ministero della giustizia**, pena lo scarto dell'operazione di versamento.
Ai fini del controllo il Ministero della giustizia trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalità telematiche, l'elenco dei soggetti beneficiari e l'importo del credito spettante a ciascuno di essi, nonché le eventuali variazioni e revoche.

Il credito l'imposta:
- **non dà luogo a rimborso**;
- **non concorre alla formazione del reddito** ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'Irap;
- **non rileva ai fini del rapporto** di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir.

CONTROLLI E CAUSE DI REVOCA

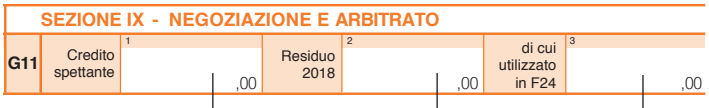
Ai fini del controllo, nonché allo scopo di agevolare la raccolta dei dati i Consigli degli Ordini forensi trasmettono al Ministero della giustizia, con cadenza trimestrale, **un elenco degli accordi di negoziazione loro comunicati**, classificandoli con le modalità indicate con provvedimento del capo del Dipartimento per gli affari di giustizia e del capo del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria.
Il credito di imposta **è revocato**:
- nel caso **venga accertata l'insussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi**;
- nel caso in cui **la documentazione presentata** contenga elementi **non veritieri o sia incompleta rispetto a quella richiesta**.

Sono fatte salve le eventuali conseguenze di legge civile, penale ed amministrativa e, in ogni caso, si provvede al recupero del beneficio indebitamente fruito.

PROCEDURE DI RECUPERO DEL CREDITO D'IMPOSTA ILLEGITTIMAMENTE FRUITO

Qualora, a seguito dei controlli effettuati dal Ministero della giustizia, **si accerti l'indebita fruizione**, **anche parziale**, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste ovvero a causa della non eleggibilità delle spese sulla base delle quali è stato determinato il beneficio, il Ministero, provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.
Ai fini dei controlli l'Agenzia delle entrate trasmette al Ministero della giustizia, entro il mese di marzo dell'anno successivo alla presentazione della richiesta, con modalità telematiche, **l'elenco dei soggetti che hanno utilizzato il credito d'imposta attraverso le dichiarazioni dei redditi e i modelli F24 ricevuti nell'anno**, con i relativi importi. L'Agenzia delle entrate comunica telematicamente al Ministero della giustizia l'eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del credito d'imposta di cui all'articolo 1, accertata nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE



A **colonna 1** deve essere indicato **l'importo del credito d'imposta** risultante dalla Comunicazione del Ministero di giustizia

A **colonna 2** va indicato il **credito d'imposta residuo** riportato nel rigo 151 del prospetto di liquidazione del Mod. 730/2019 o quello indicato nel rigo RN47, colonna 15, del Mod. Redditi PF 2019

A **colonna 3** va indicato il **credito d'imposta utilizzato in compensazione nel modello F24** fino alla data di presentazione della dichiarazione

SEZIONE X – CREDITO D'IMPOSTA VIDEOSORVEGLIANZA



ASPETTI GENERALI

L'articolo 1, comma 982, **L. 208/2015** ha introdotto un **nuovo credito d'imposta** a favore delle persone fisiche hanno sostenuto **spese** per:

- **l'installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o allarme**,
- la **stipula di contratti con istituti di vigilanza**, diretti alla prevenzione di attività criminali.

Il **D.M. del 6 dicembre 2016** pubblicato nella G.U. 298 del 22-12-2016 definisce **i criteri e le procedure** per l'**accesso** al credito d'imposta e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo.

AMBITO DI APPLICAZIONE

Ai sensi dell'articolo 2 del D.M. 6.12.2016 l'agevolazione spetta alle **persone fisiche**, al di fuori dell'attività di lavoro autonomo o d'impresa per l**e spese sostenute nell'anno 2016**:

- per **l'installazione di sistemi di videosorveglianza digitale** o di sistemi di allarme,
- connesse ai **contratti stipulati con istituti di vigilanza**, dirette alla prevenzione di attività criminali.

Per le spese sostenute in relazione all'immobile adibito **promiscuamente** all'esercizio d'impresa o di lavoro autonomo e all'uso personale o familiare del contribuente, il credito d'imposta determinato è ridotto del 50%.

MISURA DEL CREDITO D'IMPOSTA

Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, doveva essere inviata **in via telematica** entro il 20 marzo 2017 e secondo lo schema previsto e approvato con il Provvedimento del 14 febbraio 2017, un' istanza dove indicare l'importo **delle spese agevolabili sostenute nell'anno 2016.**
L'Agenzia delle entrate, sulla base del **rapporto** tra l'ammontare delle risorse stanziate e l'ammontare del credito d'imposta complessivamente richiesto, ha disposto, con il Provvedimento del 30 marzo 2017, che il credito d'imposta spetti nella misura del 100% della spesa sostenuta.

Il credito d'imposta **non** è **cumulabile** con altre agevolazioni di natura fiscale aventi ad oggetto le medesime spese.

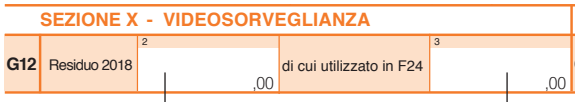
FRUIZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA

Il **credito d'imposta** può essere utilizzato:
- in **compensazione** con modello F24, a decorrere dal **30 marzo 2017**, esclusivamente **tramite i servizi telematici** offerti dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento (codice tributo "6874");
- in **diminuzione delle imposte** dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

L'eventuale ammontare del **credito d'imposta non utilizzato** potrà essere fruito nei periodi di imposta successivi senza alcun limite temporale.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE

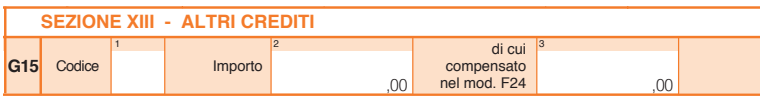
L'agevolazione si applica sulle spese sostenute nell'anno 2016: nel modello 730/2020 sarà possibile indicare il credito residuo indicato nella dichiarazione dell'anno precedente.



A **colonna 2** va indicato il credito d'imposta residuo che è stato riportato nel rigo 152 del prospetto di liquidazione del mod. 730/2019 o quello indicato nel rigo RN47, col. 28, del mod. Redditi PF 2019

A **colonna 3** va indicato il credito d'imposta **utilizzato in compensazione** nel modello F24 fino alla data di presentazione della dichiarazione.

SEZIONE XIII – ALTRI CREDITI D'IMPOSTA



Nella Sezione XIII, al rigo G15 vanno indicati i crediti d'imposta diversi da quelli indicati nelle precedenti sezioni.
In particolare trovano collocazione in questo rigo:
- il credito d'imposta **mediazioni per la conciliazione di controversie civili e commerciali**;
- il credito d'imposta **Ape**;
- il credito d'imposta **sport bonus**;
- il credito d'imposta per **bonifica ambientale**.

Per indicare più crediti d'imposta, occorre compilare più moduli.

CREDITO D'IMPOSTA PER MEDIAZIONI ASPETTI GENERALI

Per **le parti che si sono avvalse della mediazione** (attività svolta da un terzo imparziale per la risoluzione di una controversia civile o commerciale), è riconosciuto **un credito d'imposta,** commisurato all'indennità corrisposta ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione (D.Lgs. 28/2010).
In **caso di successo della mediazione**, detto credito è riconosciuto entro il limite **di 500 euro;** in caso **di insuccesso il credito è ridotto della metà (250 euro).**
Ai fini della fruizione del credito d'imposta viene prevista **una specifica procedura** che vede coinvolto il Ministero della Giustizia.

In particolare:
- l'importo del credito d'imposta spettante deve risultare da **una comunicazione trasmessa all'interessato dal Ministero** della giustizia entro il 30 maggio di ciascun anno;
- il **credito d'imposta deve essere indicato**, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi ed è **utilizzabile, a partire dalla data di ricevimento della predetta comunicazione;**
- se la comunicazione è pervenuta in data successiva alla presentazione della dichiarazione dei redditi, il **credito d'imposta può essere indicato nella dichiarazione relativa all'anno in cui è stata ricevuta la comunicazione**;
- il credito d'imposta **può essere utilizzato in compensazione** mediante il modello F24, oppure da parte dei contribuenti non titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo, in diminuzione delle imposte sui redditi;
- il credito d'imposta **non dà luogo a rimborso** e non concorre **alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi**.

Il credito d'imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile a partire dalla data di ricevimento della predetta comunicazione.

ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Un contribuente a seguito di una controversia con una sua controparte ha corrisposto un compenso per l'attività di mediazione svolta dal suo legale.
Sulla base della comunicazione ricevuta al contribuente spetta un credito d'imposta pari a 250 euro.

Il quadro **G del modello 730** sarà così compilato:

SEZIONE XIII - ALTRI CREDITI							
G15	Codice	1	1	Importo	2	250 ,00	di cui compensato nel mod. F24 3 ,00

Il soggetto che presta assistenza fiscale dovrà riportare l'importo del credito al **rigo 44 del modello 730-3/2020:**

41	Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa	,00	,00
42	Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione	,00	,00
43	Credito d'imposta reintegro anticipazioni fondi pensione	,00	,00
44	Credito d'imposta per mediazioni	250 ,00	,00
45	Credito d'imposta per negoziazione e arbitrato	,00	,00
48	TOTALE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA	,00	,00

CREDITO D'IMPOSTA APE

ASPETTI GENERALI

L'articolo 1, comma 166, della L. 232/2016, come modificato dall'articolo 1, comma 162, della L. 205/2017, ha istituito, in via sperimentale **dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2019**, l'anticipo finanziario a garanzia pensionistica (c.d. **APE Volontaria**).
L'APE è un **prestito** corrisposto in **quote mensili** dall'istituto finanziatore scelto dal richiedente iscritto a determinate forme previdenziali che presenti determinati requisiti:

- avere almeno **63 anni di età**;
- avere un'età che consente di maturare il requisito per la pensione di vecchiaia entro **3 anni e 7 mesi**;
- aver **versato almeno 20 anni di contributi**;
- a condizione che l'importo di pensione, al netto della rata dell'Ape richiesta, sia pari o superiore a 1,4 volte il trattamento minimo previsto nell'assicurazione generale obbligatoria.

La restituzione del **prestito**, coperto da una **polizza assicurativa obbligatoria** per il rischio di premorienza, avviene con **rate di ammortamento mensili** per una **durata di venti anni**, a partire dalla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia.

CARATTERISTICHE DEL CREDITO

È il **credito d'imposta** che l'Inps ha riconosciuto ai contribuenti che si sono avvalsi **dell'anticipo finanziario a garanzia pensionistica**.
Come detto l'Ape consiste in un prestito corrisposto a quote mensili per dodici mensilità che **va restituito** a partire dalla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, con **rate di ammortamento mensili per una durata di venti anni**. Il prestito è coperto da una polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza.
A fronte degli **interessi sul finanziamento** e dei **premi assicurativi** per la copertura del rischio di premorienza corrisposti al soggetto erogatore, al **pensionato è riconosciuto dall'Inps un credito d'imposta annuo nella misura massima del 50%** dell'importo pari **a un ventesimo degli interessi e dei premi assicurativi complessivamente pattuiti nei relativi contratti**. Tale credito d'imposta **non concorre alla formazione del reddito** ai fini delle imposte sui redditi ed è riconosciuto dall'Inps per l'intero importo rapportato a mese a partire dal primo pagamento del trattamento di pensione.



L'Inps **recupera il credito** rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente all'erario nella sua qualità di sostituto d'imposta.



Nella **Risoluzione n. 88/E/2018** l'Agenzia delle entrate ha chiarito che l'anticipo finanziario a garanzia pensionistica (c.d. Ape) spetta anche ai **pensionati residenti all'estero** nonché a **quelli incapienti** ed è riconosciuto sotto **forma di rimborso**, per l'intero importo rapportato a mese a partire dal mese di pagamento del primo rateo di pensione.



CREDITO D'IMPOSTA SPORT BONUS

La Legge di Bilancio 2019 ha confermato il riconoscimento del **credito d'imposta**, c.d. "**sport bonus**", a favore dei soggetti che effettuano nel 2019 erogazioni liberali destinate ad interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche.
Il **DPCM 30.04.2019**, pubblicato nella G.U. n. 124 del 29.05.2019 ha definito le disposizioni attuative del credito d'imposta.

SOGGETTI BENEFICIARI

Possono accedere al credito d'imposta:
- le **persone fisiche**;
- gli **enti non commerciali**;
- i **soggetti titolari di reddito d'impresa**, che esercitano in forma individuale e collettiva, e le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di imprese non residenti.

AMBITO OGGETTIVO

Sono oggetto dell'agevolazione le **erogazioni liberali in denaro** effettuate nel corso dell'anno solare 2019 per interventi di **manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici** e per la **realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche** ancorché destinati ai soggetti concessionari o affidatari.

MISURA DELL'AGEVOLAZIONE

Il credito d'imposta spetta nella misura del **65%** delle erogazioni liberali in denaro effettuate nel corso dell'anno solare 2019 con le seguenti limitazioni:
- per le persone fisiche e agli enti non commerciali nel limite del **20% del reddito imponibile**;
- ai soggetti titolari di reddito d'impresa nel limite del **10‰ dei ricavi annui.**

Il credito d'imposta è ripartito in **tre quote annuali di pari importo**.

Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, le erogazioni liberali devono essere effettuate avvalendosi esclusivamente di uno dei seguenti sistemi di pagamento:
- **bonifico bancario;**
- **bollettino postale;**
- **carte di debito, carte di credito e prepagate;**
- **assegni bancari e circolari.**

MODALITÀ DI UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA PER I SOGGETTI NON TITOLARI DI REDDITO D'IMPRESA

Il credito d'imposta spettante alle persone fisiche e agli enti che non esercitano attività commerciali deve essere indicato **nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2019** ed è utilizzabile esclusivamente **in diminuzione delle imposte dovute** in base a tale dichiarazione.
Le persone fisiche e gli enti che non esercitano attività commerciali che effettuano erogazioni liberali secondo la disciplina in esame **non possono cumulare** il credito d'imposta con altra agevolazione fiscale prevista da altre disposizioni di legge a fronte delle medesime erogazioni.

NEW CREDITO D'IMPOSTA PER BONIFICA AMBIENTALE

ASPETTI GENERALI

La Legge di Bilancio 2019 ha previsto un credito d'imposta per le **erogazioni liberali effettuate per interventi su edifici e terreni pubblici**.
In particolare sono agevolabili le **erogazioni liberali** effettuate:
- in **denaro**;
- nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31.12.2018 (in generale, dal **2019**);
- finalizzate ad **interventi su edifici o terreni pubblici**, sulla base di progetti presentati dall'ente proprietario, al fine di:
  - **bonifica ambientale** (compresa la rimozione dell'amianto);
  - **prevenzione / risanamento del dissesto idrogeologico**;
  - **realizzazione / ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate**;
  - **recupero di aree dismesse di proprietà pubblica**;
- anche se destinate ai soggetti concessionari / affidatari dei beni oggetto di tali interventi.

SOGGETTI BENEFICIARI

Possono beneficiare dell'agevolazione:
- le **persone fisiche**;
- gli **enti non commerciali**;
- i **soggetti titolari di reddito d'impresa**.

MISURA DELL'AGEVOLAZIONE

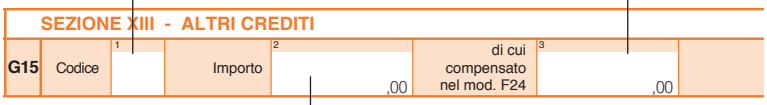
Il credito d'imposta in esame è pari al **65%** delle erogazioni effettuate e spetta a:
- persone fisiche / enti non commerciali nel limite del **20% del reddito imponibile**;
- soggetti titolari di reddito d'impresa nel limite del **10‰ dei ricavi annui**.

Il credito d'imposta è ripartito in **3 quote annuali** di pari importo e, per i soggetti titolari di reddito d'impresa, è utilizzabile esclusivamente **in compensazione nel mod. F24**.
Il credito d'imposta non rileva ai fini delle imposte sul reddito e dell'Irap.
Inoltre non operano i limiti:
- di compensazione pari ad euro 700.000 annui *ex* articolo 34, L. 388/2000;
- di euro 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del modello Redditi.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Nella **colonna 1** vanno indicati i seguenti codici:
"**1**" per il credito d'imposta **mediazioni per la conciliazione di controversie civili e commerciali**;
"**2**" per il credito d'imposta **APE**;
"**3**" per il credito d'imposta **sport bonus**;
"**4**" per il credito d'imposta per **bonifica ambientale.**

Colonna 3 (di cui compensato in F24): se in colonna 1 è stato indicato il **codice '1'**, va indicato il credito d'imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di presentazione della dichiarazione.



Nella **colonna 2** (Importo) va riportato:
- se in colonna 1 è stato indicato il **codice '1'** l'importo del credito d'imposta risultante dalla **comunicazione del Ministero della giustizia, ricevuta entro il 30 maggio 2020**;
- se in colonna 1 è stato indicato il **codice '2'**, l'importo indicato nel **punto 379 del modello di Certificazione Unica 2020**;
- se in colonna 1 è stato indicato il **codice '3'** e si è stati inclusi nella **tabella A allegata al decreto del 23 dicembre 2019**, l'importo delle erogazioni liberali effettuate;
- se in colonna 1 è stato indicato il **codice '4'**, l'importo delle **erogazioni liberali effettuate**.

QUADRO I
IMPOSTE DA COMPENSARE

QUADRO I - Imposte da compensare

I1	Indicare l'importo delle imposte da versare con il Mod. F24 utilizzando in compensazione il credito che risulta dal Mod. 730	1 ,00	oppure	Barrare la casella per utilizzare in compensazione con il Mod. F24 l'intero credito che risulta dal Mod. 730 (che quindi non sarà rimborsato dal sostituto d'imposta)	2

ASPETTI GENERALI

Il **quadro I** può essere compilato dal contribuente che sceglie di utilizzare **l'eventuale credito** che risulta dal **modello 730/2020** per pagare, mediante **compensazione nel modello F24**, le imposte non comprese nel modello 730 che possono essere versate con il modello F24, come previsto dalla legge di Stabilità 2014 (articolo 1 comma 617 lettera c), L. 147/2013), quali ad esempio l'Imu, la Tasi, la Tari o gli avvisi 36-*bis* inviati dall'Agenzia delle entrate.



Il credito non può essere utilizzato per versare contributi previdenziali, imposte di bollo o imposte di registro su contratti di locazione.



Per utilizzare in **compensazione** il credito che risulta dal 730, il contribuente deve **compilare e presentare il modello di pagamento F24** esclusivamente **mediante i servizi telematici** messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, nei termini di cui all'articolo 3, comma 1, del D.L. 124/2019.
L'articolo 3, commi da 1 a 3, del D.L. 124/2019 ha introdotto alcune **novità** in relazione alle modalità e alle procedure da seguire per la **presentazione dei modelli F24** che contengono crediti d'imposta utilizzati in compensazione. In particolare:

1) il comma 1 estende ai crediti utilizzati in compensazione tramite modello F24 per importi **superiori a 5.000 euro annui**, relativi alle imposte sui redditi e all'Irap (comprese le addizionali e le imposte sostitutive), l'obbligo di **preventiva presentazione della dichiarazione** da cui emerge il credito.
2) il comma 2 amplia il novero delle compensazioni di crediti d'imposta che devono essere effettuate presentando il **modello F24** esclusivamente attraverso i **servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate**. Più precisamente, deve essere obbligatoriamente adottata tale modalità di presentazione del modello F24 anche per l'utilizzo in compensazione dei crediti maturati in qualità di sostituti d'imposta e per **le compensazioni effettuate dai soggetti non titolari di partita Iva**.



Per utilizzare in compensazione un credito di importo superiore ad euro 5.000 (articolo 3 D.L. 50/2017) è necessario richiedere l'apposizione del visto di conformità.



Il quadro può essere compilato anche nel caso di modello 730 presentato dai lavoratori dipendenti **privi di un sostituto d'imposta** che possa effettuare un conguaglio.

STRUTTURA E COMPOSIZIONE DEL QUADRO

Il **quadro I** si compone del solo **rigo I1**, che dovrà essere compilato dal contribuente nel caso in cui intenda compensare **l'intero credito** (relativo ad Irpef, addizionale regionale, addizionale comunale o cedolare secca), risultante dal modello 730, con modello F24, ovvero intenda **destinare alla compensazione** nel **modello F24,** solamente una **parte del credito**.
In conseguenza della scelta effettuata, **il contribuente nel mese di luglio o agosto,** non otterrà alcun rimborso (nel caso in cui abbia scelto di destinare interamente il credito alla compensazione con altre imposte), vale a dire non otterrà il rimborso corrispondente alla parte del credito che ha chiesto di compensare per pagare le altre imposte.
Le istruzioni precisano che il **quadro I, può essere utilizzato** anche dai **contribuenti lavoratori dipendenti** che presentano il modello 730, seppur privi di sostituto d'imposta che possa effettuare il conguaglio.



F24 TELEMATICO

Tra le principali **novità** del **D.L. 66/2014** (convertito con la L. **89/2014**) vi è sicuramente la norma contenuta nell'articolo 11 del decreto in materia di **F24** che stabilisce che:
"A decorrere dal 1° ottobre 2014, fermi restando i limiti già previsti da altre disposizioni vigenti in materia, i versamenti di cui all'articolo 17 del D.Lgs 241/1997, sono eseguiti:
a) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero;
b) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo".
Tra le novità contenute nel D.L. 193/2016 ("decreto collegato" alla legge di bilancio 2017), conv. dalla L. 225/2016, si segnala l'estensione della **possibilità di utilizzo del modello F24 in forma cartacea**.
In particolare, esclusivamente per i **soggetti non titolari di partita Iva**, viene ripristinata la possibilità di utilizzare il modello F24 cartaceo con un saldo finale di qualunque importo, **purché non siano stati utilizzati crediti in compensazione.**
Si ricorda che l'obbligo in questione era stato introdotto dall'articolo 11, comma 2, D.L. 66/2014, che alla lettera c) impediva ai contribuenti non titolari di partita Iva di presentare la delega cartacea (in banca, posta o presso altro intermediario della riscossione) nel caso in cui il saldo finale fosse di importo superiore a 1.000 euro.

Il decreto fiscale ha pertanto **soppresso** la lettera c) dell'articolo 11, D.L. 66/2014, in modo da favorire i contribuenti meno avezzi all'utilizzo dei servizi di internet banking che dal 1° ottobre 2014 hanno dovuto rivolgersi a terzi per l'esecuzione dell'adempimento. La possibilità di presentare i modelli F24 cartacei da parte dei soggetti non titolari di partita Iva si applica a decorrere **dal 3.12.2016**, data di entrata in vigore della L. 225/2016. Sono tre le situazioni che la nuova norma va a modificare:

1. la presentazione di modelli **F24 con utilizzo di crediti in compensazione ma a saldo zero**;
2. la presentazione di modelli **F24 con utilizzo di crediti in compensazione ma a saldo a debito**;

F24 A SALDO 0

Ai sensi del comma 2 **lettera a)** dell'articolo 11 del D.L. 66/2014 a decorrere dal **1 ottobre 2014** tutti i **modelli F24**, il **cui saldo finale sia pari a zero per effetto delle compensazioni effettuate, di contribuenti titolari di partita Iva e non titolari di partita dovranno essere presentati esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate ovvero:**

- **F24 online o F24 web**: a questi servizi possono aver accesso tutti i soggetti (titolari o non titolari di partita Iva) registrati presso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate (**Entratel o Fisconline**); per poterli utilizzare invece è necessario disporre di un conto corrente presso una banca convenzionata con l'Agenzia delle entrate o presso la Posta. Con la modalità F24 web è possibile trasmettere i modelli F24 senza la necessità di avere alcun software specifico, mentre con la modalità F24 online è necessario utilizzare per la trasmissione l'apposito software;
- **F24 cumulativo**: in alternativa ai servizi Entratel o Fisconline è possibile effettuare la presentazione dei modelli f24 a saldo zero per mezzo di un **intermediario abilitato** (dottori commercialisti, consulti del lavoto , esperti contabili, CAF…) a sua volta abilitato al servizio Entratel per le trasmissioni dei modelli per conto dei clienti.

F24 A DEBITO CON COMPENSAZIONI

NEW

Il **Decreto fiscale** (articolo 3, comma 2, D.L. 124/2019) è intervenuto sulle **modalità di presentazione dei modelli F24** da parte dei **contribuenti non titolari di partita Iva**, i quali sono oggi chiamati a utilizzare i servizi messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate **in tutti i casi in cui i modelli F24 presentino delle compensazioni, indipendentemente dall'importo finale** della delega di pagamento, il quale, dunque, può essere anche maggiore di zero.

Le nuove disposizioni "*si applicano con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019*": quindi, i **crediti maturati nell'anno 2018**, ed esposti nel **modello Redditi 2019**, continuano a poter essere **utilizzabili secondo le vecchie regole**, e le **deleghe F24 che presentano un saldo positivo**, sebbene contenenti una **compensazione**, possono essere versate anche ricorrendo ai **servizi di *home banking*** (solo per i contribuenti non titolari di partita Iva).

SOGGETTO	F24	MODALITÀ
Titolare di partita Iva	a saldo zero	**Servizi telematici Agenzia entrate (Entratel/Fisconline)**
Titolare di partita Iva	a debito con compensazione; qualunque importo	**Servizi telematici Agenzia entrate (Entratel/Fisconline)**
Titolare di partita Iva	a debito senza compensazione; qualunque importo	**Servizi telematici Agenzia entrate (Entratel/Fisconline)** **Home banking**
Non titolare di partita Iva	a saldo zero	**Servizi telematici Agenzia entrate (Entratel/Fisconline)**
Non titolare di partita Iva	a debito con compensazione	**Servizi telematici Agenzia entrate (Entratel/Fisconline)**
Non titolare di partita Iva	a debito senza compensazione; qualunque importo	**Servizi telematici Agenzia entrate (Entratel/Fisconline)** **Home banking** **Cartaceo**

Si ricorda infine che vi sono dei **casi di carattere eccezionale** (Circolare n. 30/2006 e n. 27/2014) per i quali **viene meno l'obbligo di presentazione telematica dei modelli F24**, ed è pertanto consentito l'utilizzo del modello cartaceo.

È il caso ad esempio di:

- **F24 predeterminati**: i contribuenti destinatari di F24 precompilati inviati dagli enti impositori (ad esempio Agenzia delle entrate, Comuni, etc.), che intendano eseguire il relativo versamento senza ulteriori integrazioni, per evitale complicazioni e possibili errori, possono procedere presentando il modello cartaceo presso gli sportelli degli intermediari della riscossione convenzionati con l'Agenzia, a condizione che non siano indicati crediti in compensazione;
- **Contribuenti beneficiari di crediti agevolati fruibili esclusivamente presso i concessionari della riscossione**: i titolari di partita Iva che hanno diritto ad agevolazioni fiscali, nella forma di crediti d'imposta, che possono essere esercitate solo presso i concessionari della riscossione possono utilizzare il modello F24 cartaceo;
- **Contribuenti impossibilitati a utilizzare conti correnti**: i soggetti obbligati al versamento telematico ai quali fosse inibita, per cause oggettive (es. protestati, curatori fallimentari, etc.), la possibilità di accedere ad un proprio conto corrente bancario o postale;
- **Eredi di titolari di partita Iva**: è ammesso il versamento con modalità non telematiche per i soli adempimenti, eseguiti dagli eredi di titolare di partita Iva, concernenti la liquidazione dell'attività del de cuius;
- **Agricoltori esonerati** a norma dell'articolo 34, comma 6, D.P.R. 633/1972;
- **Cessazione di partita Iva**: i soggetti che avessero cessato l'attività e avessero chiuso la relativa partita Iva, possono eseguire i residuali versamenti di imposte, contributi e premi, relativi all'ormai cessata attività, con modalità non telematiche;
- **Affitto di azienda da parte di imprenditore individuale**: in caso di affitto di unica azienda da parte di un imprenditore individuale, essendo sospesa la partita Iva dello stesso, i versamenti potranno essere effettuati con F24 cartaceo.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Casella 1:

QUADRO I - Imposte da compensare

I1	Indicare l'importo delle imposte da versare con il Mod. F24 utilizzando in compensazione il credito che risulta dal Mod. 730	1 ,00

Nella **casella 1** va indicato l'ammontare delle imposte che si intende versare **con il modello F24, utilizzando il credito che risulta dal modello 730.**
Se dalla dichiarazione risulta un credito superiore all'importo indicato nella **casella 1**, la **parte eccedente** del credito, sarà rimborsata dal sostituto d'imposta; se, invece, il credito che risulta dalla dichiarazione **è inferiore** all'importo indicato **nella casella 1**, il contribuente potrà utilizzare il credito in compensazione, ma sarà tenuto a versare la differenza (sempre con il modello F24).

Casella 2:

oppure	Barrare la casella per utilizzare in compensazione con il Mod. F24 l'intero credito che risulta dal Mod. 730 (che quindi non sarà rimborsato dal sostituto d'imposta)	2 ☐

In **alternativa** alla compilazione della **casella 1**, è **possibile barrare la casella 2**, se si intende **utilizzare in compensazione** con il modello F24, **l'intero importo del credito** che risulta dalla dichiarazione per il versamento delle altre imposte. In **questo caso, l'intero credito non sarà rimborsato dal sostituto d'imposta.**

L'importo del **credito che può effettivamente essere utilizzato in compensazione** per il pagamento delle altre imposte (importo che potrebbe non coincidere con quello indicato nel quadro I), è riportato nel prospetto **Mod. 730-3/2020,** consegnato al contribuente da chi presta l'assistenza fiscale, in particolare **nei righi da 191 a 197 (da 211 a 217 per il coniuge).**
In questi righi sono riportate anche le informazioni relative al codice tributo, all'anno di riferimento, al codice regione e al codice comune, da utilizzare per la compilazione del modello F24.

	CREDITI DA UTILIZZARE IN COMPENSAZIONE MOD F24		1 CODICE TRIBUTO	2 ANNO DI RIFERIMENTO	3 CODICE REGIONE/COMUNE	4 CREDITO (DA QUADRO I)	5 DIPENDENTI SENZA SOSTITUTO (credito non superiore a 12 euro)
DICHIARANTE	191	IRPEF	4001	2019		,00	,00
	192	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF	3801	2019		,00	,00
	193	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	3844	2019		,00	,00
	194	CEDOLARE SECCA LOCAZIONI	1842	2019		,00	,00
	195	SOLO MOD. 730 ACCONTO 20% TASSAZIONE SEPARATA	4200	2019			,00
	196	INTEGRATIVO IMPOSTA SOSTITUTIVA PREMI DI RISULTATO	1816	2019			,00
	198	TOTALE				,00	,00
	CREDITI DA UTILIZZARE IN COMPENSAZIONE MOD F24		1 CODICE TRIBUTO	2 ANNO DI RIFERIMENTO	3 CODICE REGIONE/COMUNE	4 CREDITO (DA QUADRO I)	5 DIPENDENTI SENZA SOSTITUTO (credito non superiore a 12 euro)
CONIUGE	211	IRPEF	4001	2019		,00	,00
	212	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF	3801	2019		,00	,00
	213	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	3844	2019		,00	,00
	214	CEDOLARE SECCA LOCAZIONI	1842	2019		,00	,00
	215	SOLO MOD. 730 ACCONTO 20% TASSAZIONE SEPARATA	4200	2019			,00
	216	INTEGRATIVO IMPOSTA SOSTITUTIVA PREMI DI RISULTATO	1816	2019			,00
	218	TOTALE				,00	,00

In particolare, **il soggetto che presta assistenza fiscale,** deve verificare il **saldo contabile** della dichiarazione e, nel caso in cui **tale saldo risulti a credito,** questo può essere utilizzato **per il pagamento dell'Imu o delle altre imposte**.
Deve, inoltre, essere verificata la compilazione del quadro I. L'importo che eventualmente residua, verrà rimborsato dal datore di lavoro o dall'ente pensionistico.
Nel caso **di risultato contabile a debito**, non può essere presentato alcun modello F24 per la compensazione dei crediti e, se **il contribuente ha compilato il quadro I,** tale compilazione non deve essere presa in considerazione.
Nel caso in cui **il risultato contabile** della dichiarazione fosse **a credito,** il contribuente può utilizzare, tutto o in parte, il credito per la compensazione dell'Imu o di altre imposte dovute mediante, l'utilizzo del modello F24.



ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Un contribuente ha così compilato **il quadro I** del suo modello 730/2020:

QUADRO I - Imposte da compensare

I1	Indicare l'importo delle imposte da versare con il Mod. F24 utilizzando in compensazione il credito che risulta dal Mod. 730	1 230 ,00	oppure	Barrare la casella per utilizzare in compensazione con il Mod. F24 l'intero credito che risulta dal Mod. 730 (che quindi non sarà rimborsato dal sostituto d'imposta)	2 ☐

Se il risultato contabile della dichiarazione fosse il seguente:

	LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE DEL DICHIARANTE	Codice Regione/ Comune	CREDITI				DEBITI	
			Importi non rimborsabili	Credito	di cui da utilizzare in compensazione con F24	di cui da rimborsare	Importi da non versare	Importi da trattenere/versare
91	IRPEF		2 ,00	3 150 ,00	4 ,00	5 150 ,00	6 ,00	7 ,00
92	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF	1	,00	,00	,00	,00	,00	112 ,00
93	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		,00	,00	,00	,00	,00	95 ,00
94	PRIMA RATA ACCONTO IRPEF 2020							,00
95	SECONDA O UNICA RATA ACCONTO IRPEF 2020							,00
96	ACCONTO 20% REDDITI TASSAZIONE SEPARATA						,00	,00
97	ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2020							,00
98	IMPOSTA SOSTITUTIVA PREMI DI RISULTATO E WELFARE AZIENDALE						,00	,00
99	CEDOLARE SECCA LOCAZIONI		,00	,00	,00	,00	,00	,00
100	PRIMA RATA ACCONTO CEDOLARE SECCA 2020							,00
101	SECONDA O UNICA RATA ACCONTO CEDOLARE SECCA 2020							,00

Il credito Irpef risultante dal prospetto di liquidazione delle imposte del dichiarante **non può essere utilizzato** per la compensazione dell'Imu o delle altre imposte, poiché inferiore ai debiti per addizionale comunale o regionale risultanti dalla dichiarazione stessa.

ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Un contribuente ha così compilato **il quadro I** del suo modello 730/2020:

QUADRO I - Imposte da compensare

I1	Indicare l'importo delle imposte da versare con il Mod. F24 utilizzando in compensazione il credito che risulta dal Mod. 730	1 230 ,00	oppure	Barrare la casella per utilizzare in compensazione con il Mod. F24 l'intero credito che risulta dal Mod. 730 (che quindi non sarà rimborsato dal sostituto d'imposta)	2 ☐

Se il risultato contabile della dichiarazione fosse il seguente:

	LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE DEL DICHIARANTE	Codice Regione/ Comune	CREDITI				DEBITI	
			Importi non rimborsabili	Credito	di cui da utilizzare in compensazione con F24	di cui da rimborsare	Importi da non versare	Importi da trattenere/versare
91	IRPEF		2 ,00	3 150 ,00	4 150.00	5 ,00	6 ,00	7 ,00
92	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF	1	,00	100 ,00	80.00	20.00	,00	,00
93	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		,00	,00	,00	,00	,00	,00
94	PRIMA RATA ACCONTO IRPEF 2020							,00
95	SECONDA O UNICA RATA ACCONTO IRPEF 2020							,00
96	ACCONTO 20% REDDITI TASSAZIONE SEPARATA						,00	,00
97	ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2020							,00
98	IMPOSTA SOSTITUTIVA PREMI DI RISULTATO E WELFARE AZIENDALE						,00	,00
99	CEDOLARE SECCA LOCAZIONI		,00	,00	,00	,00	,00	,00
100	PRIMA RATA ACCONTO CEDOLARE SECCA 2020							,00
101	SECONDA O UNICA RATA ACCONTO CEDOLARE SECCA 2020							,00

il contribuente potrebbe utilizzare il credito risultante dalla dichiarazione, in compensazione delle imposte da pagare nel 2020, nei limiti dell'importo indicato nel rigo I1, del quadro I, del modello 730 presentato.

MOD 730 ORDINARIO - IMPORTI DA TRATTENERE O DA RIMBORSARE			
	RICHIESTA DI RATEIZZAZIONE DEI VERSAMENTI DI SALDO E DEGLI EVENTUALI ACCONTI IN ☐ RATE	SALDO E PRIMO ACCONTO	SECONDO O UNICO ACCONTO
161	IMPORTO CHE SARA' TRATTENUTO DAL DATORE DI LAVORO O DALL'ENTE PENSIONISTICO IN BUSTA PAGA Saldo e primo acconto nel mese di luglio (agosto/settembre per i pensionati). Secondo o unico acconto nel mese di novembre Nel caso di richiesta di rateizzazione il saldo ed il primo acconto saranno ripartiti in base al numero di rate richiesto	1 ,00	2 ,00
162	IMPORTO DA VERSARE CON IL MOD. F24 (dipendenti senza sostituto). Saldo e primo acconto nel mese di giugno. Secondo o unico acconto nel mese di novembre. Per il dettaglio delle imposte da versare vedere i righi da 231 a 245	,00	,00
			CREDITO
163	IMPORTO CHE SARA' RIMBORSATO DAL DATORE DI LAVORO O DALL'ENTE PENSIONISTICO IN BUSTA PAGA Nel mese di luglio (agosto/settembre per i pensionati)		20 ,00
164	IMPORTO CHE SARA' RIMBORSATO DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE (dipendenti senza sostituto)		,00

DATI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO F24

	CREDITI DA UTILIZZARE IN COMPENSAZIONE MOD F24		1 CODICE TRIBUTO	2 ANNO DI RIFERIMENTO	3 CODICE REGIONE/COMUNE	4 CREDITO (DA QUADRO I)	5 DIPENDENTI SENZA SOSTITUTO (credito non superiore a 12 euro)
DICHIARANTE	191	IRPEF	4001	2019		150 ,00	,00
	192	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF	3801	2019		80 ,00	,00
	193	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	3844	2019		,00	,00
	194	CEDOLARE SECCA LOCAZIONI	1842	2019		,00	,00

ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Un contribuente ha compilato **il quadro I, del modello 730, barrando la casella di colonna 2, del rigo I1**, optando per compensare l'intero credito risultante dal modello 730.

QUADRO I - Imposte da compensare

I1	Indicare l'importo delle imposte da versare con il Mod. F24 utilizzando in compensazione il credito che risulta dal Mod. 730	1 ,00	oppure	Barrare la casella per utilizzare in compensazione con il Mod. F24 l'intero credito che risulta dal Mod. 730 (che quindi non sarà rimborsato dal sostituto d'imposta)	2 X

Se il risultato contabile della dichiarazione fosse il seguente:

	LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE DEL DICHIARANTE	Codice Regione/ Comune	CREDITI				DEBITI	
			Importi non rimborsabili	Credito	di cui da utilizzare in compensazione con F24	di cui da rimborsare	Importi da non versare	Importi da trattenere/versare
91	IRPEF		2 ,00	3 500 ,00	4 430 ,00	5 70 ,00	6 ,00	7 ,00
92	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF	1	,00	100 ,00	100 ,00	,00	,00	,00
93	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		,00	,00	,00	,00	,00	70 ,00
94	PRIMA RATA ACCONTO IRPEF 2020							,00
95	SECONDA O UNICA RATA ACCONTO IRPEF 2020							,00
96	ACCONTO 20% REDDITI TASSAZIONE SEPARATA						,00	,00
97	ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2020							,00
98	IMPOSTA SOSTITUTIVA PREMI DI RISULTATO E WELFARE AZIENDALE						,00	,00
99	CEDOLARE SECCA LOCAZIONI		,00	,00	,00	,00	,00	,00
100	PRIMA RATA ACCONTO CEDOLARE SECCA 2020							,00
101	SECONDA O UNICA RATA ACCONTO CEDOLARE SECCA 2020							,00

Tutto il credito residuo, al netto del debito per l'addizionale comunale, potrebbe essere utilizzato in compensazione per il versamento di altre imposte.

MOD 730 ORDINARIO - IMPORTI DA TRATTENERE O DA RIMBORSARE

	RICHIESTA DI RATEIZZAZIONE DEI VERSAMENTI DI SALDO E DEGLI EVENTUALI ACCONTI IN		RATE	SALDO E PRIMO ACCONTO	SECONDO O UNICO ACCONTO
161	IMPORTO CHE SARA' TRATTENUTO DAL DATORE DI LAVORO O DALL'ENTE PENSIONISTICO IN BUSTA PAGA Saldo e primo acconto nel mese di luglio (agosto/settembre per i pensionati). Secondo o unico acconto nel mese di novembre Nel caso di richiesta di rateizzazione il saldo ed il primo acconto saranno ripartiti in base al numero di rate richiesto			1 70 ,00	2 ,00
162	IMPORTO DA VERSARE CON IL MOD. F24 (dipendenti senza sostituto). Saldo e primo acconto nel mese di giugno. Secondo o unico acconto nel mese di novembre. Per il dettaglio delle imposte da versare vedere i righi da 231 a 245			,00	,00
					CREDITO
163	IMPORTO CHE SARA' RIMBORSATO DAL DATORE DI LAVORO O DALL'ENTE PENSIONISTICO IN BUSTA PAGA Nel mese di luglio (agosto/settembre per i pensionati)				,00
164	IMPORTO CHE SARA' RIMBORSATO DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE (dipendenti senza sostituto)				,00

DATI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO F24

	CREDITI DA UTILIZZARE IN COMPENSAZIONE MOD F24		1 CODICE TRIBUTO	2 ANNO DI RIFERIMENTO	3 CODICE REGIONE/COMUNE	4 CREDITO (DA QUADRO I)	5 DIPENDENTI SENZA SOSTITUTO (credito non superiore a 12 euro)
ARANTE	191	IRPEF	4001	2019		430 ,00	,00
	192	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF	3801	2019		100 ,00	,00
	193	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	3844	2019		,00	,00
	194	CEDOLARE SECCA LOCAZIONI	1842	2019		,00	,00

Il **quadro I può essere utilizzato** anche dai **contribuenti lavoratori dipendenti** che presentano il modello 730, seppur privi di sostituto d'imposta che possa effettuare il conguaglio.

ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Un contribuente, pur essendo privo di sostituto d'imposta che possa effettuare il conguaglio, presenta il modello 730 per l'anno 2019.

QUADRO I - Imposte da compensare

I1	Indicare l'importo delle imposte da versare con il Mod. F24 utilizzando in compensazione il credito che risulta dal Mod. 730	1 300 ,00	oppure	Barrare la casella per utilizzare in compensazione con il Mod. F24 l'intero credito che risulta dal Mod. 730 (che quindi non sarà rimborsato dal sostituto d'imposta)	2 ☐

Se il risultato contabile della dichiarazione fosse il seguente:

	LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE DEL DICHIARANTE	Codice Regione/ Comune	CREDITI				DEBITI	
			Importi non rimborsabili	Credito	di cui da utilizzare in compensazione con F24	di cui da rimborsare	Importi da non versare	Importi da trattenere/versare
91	IRPEF		2 ,00	3 1.000 ,00	4 300 ,00	5 700 ,00	6 ,00	7 ,00
92	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF	1	,00	,00	,00	,00	,00	50 ,00
93	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		,00	,00	,00	,00	,00	100 ,00
94	PRIMA RATA ACCONTO IRPEF 2020							,00
95	SECONDA O UNICA RATA ACCONTO IRPEF 2020							,00
96	ACCONTO 20% REDDITI TASSAZIONE SEPARATA						,00	,00
97	ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2020							,00
98	IMPOSTA SOSTITUTIVA PREMI DI RISULTATO E WELFARE AZIENDALE						,00	,00
99	CEDOLARE SECCA LOCAZIONI		,00	,00	,00	,00	,00	,00
100	PRIMA RATA ACCONTO CEDOLARE SECCA 2020							,00
101	SECONDA O UNICA RATA ACCONTO CEDOLARE SECCA 2020							,00

Parte del **credito Irpef** risultante dal modello 730 verrebbe utilizzato per il versamento del debito dell'addizionale regionale (€ 50) e dell'addizionale comunale (€ 100), come risulta dal prospetto di liquidazione delle imposte (riepilogati nel punto 162 del modello 730-3). Il **credito residuo** sarà utilizzato in compensazione con **modello F24, per il versamento dell'Imu** o di altre imposte compensabili, come da richiesta effettuata dal contribuente con **la compilazione del quadro I; mentre la parte residua del credito sarà rimborsata con le modalità previste dall'Agenzia delle entrate.**

MOD 730 ORDINARIO - IMPORTI DA TRATTENERE O DA RIMBORSARE			
	RICHIESTA DI RATEIZZAZIONE DEI VERSAMENTI DI SALDO E DEGLI EVENTUALI ACCONTI IN ☐ RATE	SALDO E PRIMO ACCONTO	SECONDO O UNICO ACCONTO
161	IMPORTO CHE SARA' TRATTENUTO DAL DATORE DI LAVORO O DALL'ENTE PENSIONISTICO IN BUSTA PAGA Saldo e primo acconto nel mese di luglio (agosto/settembre per i pensionati). Secondo o unico acconto nel mese di novembre Nel caso di richiesta di rateizzazione il saldo ed il primo acconto saranno ripartiti in base al numero di rate richiesto	1 ,00	2 ,00
162	IMPORTO DA VERSARE CON IL MOD. F24 (dipendenti senza sostituto). Saldo e primo acconto nel mese di giugno. Secondo o unico acconto nel mese di novembre. Per il dettaglio delle imposte da versare vedere i righi da 231 a 245	150 ,00	,00
			CREDITO
163	IMPORTO CHE SARA' RIMBORSATO DAL DATORE DI LAVORO O DALL'ENTE PENSIONISTICO IN BUSTA PAGA Nel mese di luglio (agosto/settembre per i pensionati)		,00
164	IMPORTO CHE SARA' RIMBORSATO DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE (dipendenti senza sostituto)		550 ,00

DATI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO F24

	CREDITI DA UTILIZZARE IN COMPENSAZIONE MOD F24	1 CODICE TRIBUTO	2 ANNO DI RIFERIMENTO	3 CODICE REGIONE/COMUNE	4 CREDITO (DA QUADRO I)	5 DIPENDENTI SENZA SOSTITUTO (credito non superiore a 12 euro)
DICHIARANTE	191 IRPEF	4001	2019		300 ,00	150 ,00
	192 ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF	3801	2019		,00	,00
	193 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	3844	2019		,00	,00
	194 CEDOLARE SECCA LOCAZIONI	1842	2019		,00	,00

IMPORTI DA VERSARE MOD F24 (730 DIPENDENTI SENZA SOSTITUTO)

IMPORTI DA VERSARE – GIUGNO			1 CODICE TRIBUTO	2 ANNO DI RIFERIMENTO	3 CODICE REGIONE/COMUNE	4 IMPORTO DA VERSARE
231	IRPEF		4001	2019		,00
232	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF		3801	2019	07	50 ,00
233	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		3844	2019	L424	100 ,00
234	PRIMA RATA ACCONTO IRPEF 2020		4033	2020		,00
235	ACCONTO 20% TASSAZIONE SEPARATA		4200	2019		,00
236	ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2020		3843	2020		,00
237	IMPOSTA SOSTITUTIVA PREMI DI RISULTATO		1816	2019		,00
238	CEDOLARE SECCA LOCAZIONI		1842	2019		,00
239	PRIMA RATA ACCONTO CEDOLARE SECCA 2020		1840	2020		,00
241	Importi relativi al coniuge con domicilio diverso dal dichiarante	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF	3801	2019		,00
242		ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	3844	2019		,00
243		ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2020	3843	2020		,00
IMPORTI DA VERSARE – NOVEMBRE						
244	SECONDA O UNICA RATA ACCONTO IRPEF 2020		4034	2020		,00
245	SECONDA O UNICA RATA ACCONTO CEDOLARE SECCA 2020		1841	2020		,00

MODELLO 730 CONGIUNTO

In caso di presentazione della **dichiarazione in forma congiunta**, i coniugi possono **scegliere autonomamente** se, e in quale misura, utilizzare il credito che risulta dalla liquidazione della propria dichiarazione, per il pagamento dell'Imu o di altre imposte dovuta da ciascuno di essi.
Pertanto, **non è consentito utilizzare** il credito **di un coniuge** per il pagamento **dell'Imu o di altre imposte dovute dall'altro coniuge**.
Se entrambi i coniugi hanno un risultato contabile **della dichiarazione a debito**, non **potranno compensare Imu** o altre imposte e l'eventuale compilazione del quadro I, non deve essere considerata. Se un coniuge presenta un risultato contabile a credito mentre l'altro è a debito, qualora la richiesta di compensazione dell'Imu o di altre imposte attraverso la compilazione del quadro I è relativa al coniuge a "debito", tale richiesta non deve essere presa in considerazione da parte del soggetto che presta assistenza fiscale (non è consentito utilizzare la richiesta di un coniuge di compensazione con il credito dell'altro).

MODELLO 730 INTEGRATIVO

In caso di presentazione del **modello 730 integrativo:**

- il contribuente che nel **modello 730 originario** ha **compilato il quadro I** e che, entro la data di presentazione del modello 730 integrativo, ha già **utilizzato in compensazione nel modello F24** il credito che risulta dalla dichiarazione originaria, **deve indicare nel quadro I del modello 730 integrativo un importo non inferiore al credito già utilizzato in compensazione;**
- il contribuente che, invece, **non ha compilato il quadro I, nel modello 730 originario**, oppure, pur avendolo compilato, **non ha utilizzato il credito** che risulta dalla dichiarazione originaria, **può non compilare** o **compilare anche in modo diverso il quadro I del modello integrativo**.

QUADRO K
COMUNICAZIONE DELL'AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO

QUADRO K - Comunicazione dell'amministratore di condominio

SEZIONE I - DATI IDENTIFICATIVI DEL CONDOMINIO

K1

CODICE FISCALE 1	DENOMINAZIONE 2

SEZIONE II - DATI CATASTALI DEL CONDOMINIO (Interventi di recupero del patrimonio edilizio)

K2

DATI CATASTALI DEL CONDOMINIO	CODICE COMUNE 1	T/U 2	SEZ. URB./COMUNE CATAST. 4	FOGLIO 5	PARTICELLA 6	SUBALTERNO 7
					/	

K3

DOMANDA DI ACCATASTAMENTO	DATA 1 giorno mese anno	NUMERO 2	PROVINCIA UFFICIO AGENZIA ENTRATE 3

SEZIONE III - DATI RELATIVI AI FORNITORI E AGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

K4

CODICE FISCALE 1	COGNOME ovvero DENOMINAZIONE 2	NOME (solo per le persone fisiche) 3

SESSO (M o F) 4	DATA DI NASCITA 5 giorno mese anno	COMUNE (o STATO ESTERO) DI NASCITA 6	PROVINCIA DI NASCITA (sigla) 7	IMPORTO COMPLESSIVO DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 8	CODICE STATO ESTERO 9
				,00	

K5

1	2	3

4	5 giorno mese anno	6	7	8	9
				,00	

K6

1	2	3

4	5 giorno mese anno	6	7	8	9
				,00	

K7

1	2	3

4	5 giorno mese anno	6	7	8	9
				,00	

K8

1	2	3

4	5 giorno mese anno	6	7	8	9
				,00	

K9

1	2	3

4	5 giorno mese anno	6	7	8	9
				,00	

ASPETTI GENERALI



L'obbligo di compilazione del quadro K sussiste anche se la carica di amministratore è stata conferita **nell'ambito di un condominio con non più di otto condomini.**
Nel caso **di condomìni con non più di otto condomini**, qualora non si è inteso nominare l'amministratore, le **ritenute** dovranno essere effettuate da uno qualunque dei condomini che, utilizzando il codice fiscale del condominio medesimo, dovrà provvedere ad applicare le ritenute alla fonte, ad effettuare i relativi versamenti e a presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta per le ritenute, i contributi e i premi assicurativi.
Nel caso quindi di **condominio con meno di otto condomini:**

- se **l'amministratore viene nominato** → la presentazione del **quadro K è obbligatoria** (come la presentazione del modello 770 nel caso di pagamento di compensi erogati a soggetti con ritenuta d'acconto);
- se **l'amministratore non è nominato** (in quanto non obbligatorio) → **il condominio non sarà tenuto alla presentazione del quadro K** (ma eventualmente del solo modello 770).



Nella risoluzione n. 74/E/2015 è stato chiarito che nel caso di interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati sulle parti comuni di un condominio con non più di otto condomini e senza amministratore il quadro K non deve essere compilato.

Il **quadro K** deve essere utilizzato dagli amministratori di condominio in carica al **31 dicembre 2019** per:
1) effettuare la **comunicazione annuale all'Anagrafe Tributaria** dell'importo **complessivo dei beni e servizi acquistati dal condominio nell'anno solare** e dei dati identificativi dei relativi fornitori (articolo 7, comma 8-*bis*, del D.P.R. 605/1973).
Tra **i fornitori del condominio** devono essere ricompresi anche gli altri condomìni, supercondomìni, consorzi o enti di pari natura, ai quali il condominio amministrato abbia corrisposto nell'anno **somme superiori a € 258,23** a qualsiasi titolo.

Non sono oggetto di comunicazione nel quadro K:

- i dati relativi alle forniture di **acqua, energia elettrica e gas;**
- i dati relativi agli acquisti di **beni e servizi** effettuati nell'anno solare, che risultino, al lordo dell'Iva, **non superiori complessivamente ad € 258,23** per singolo fornitore;
- i dati relativi alle forniture di servizi che hanno comportato a carico del condominio **il pagamento di somme soggette alle ritenute alla fonte**.

Tali compensi e le ritenute operate sugli stessi devono essere esposti nella dichiarazione dei sostituti d'imposta (modello di Certificazione Unica e Modello 770) che il **condominio sarà obbligato a presentare per l'anno 2019**.

A decorrere dal **1° gennaio 2007**, come previsto dall'articolo 25-*ter* del D.P.R. 600/1973, così come modificato dal comma 43 della Legge finanziaria 2007, il condominio è obbligato ad effettuare una ritenuta nella misura del **4%** per le prestazioni rese nell'ambito degli appalti condominiali eseguiti nell'esercizio d'impresa.
Tale obbligo si riferisce pertanto a prestazioni inerenti a contratti di appalto di opere e servizi svolte nell'esercizio d'impresa e nell'esercizio di attività commerciali non abituali. Pertanto questo tipo di prestazioni, per le quali deve essere operata dal condominio, in qualità di sostituto d'imposta, all'atto del pagamento una ritenuta del 4%, **non dovranno essere indicate nel quadro K**, in quanto dovranno essere indicate nel modello 770 semplificato che il condominio sarà obbligato a presentare.

L'articolo 25 del D.L 78/2010 convertito con la L. 122/2011 ha imposto l'applicazione di **una ritenuta d'acconto** ai **beneficiari dei bonifici bancari e postali** effettuati dai contribuenti per ottenere le **detrazioni d'imposta**.
La norma mira a combattere l'evasione e l'elusione fiscale da parte degli artigiani, lavoratori autonomi e aziende che effettuano i lavori di ristrutturazione negli edifici esistenti e che danno diritto alle detrazioni.
La ritenuta era inizialmente prevista nella misura del **10%**; successivamente il D.L. 98/2011 è intervenuto modificando l'articolo 25 del D.L. 78/2010 ed ha disposto la riduzione della ritenuta d'acconto dall'originario 10% al **4%**.
Successivamente la Legge di Stabilità per il 2015 ha **disposto nuovamente l'aumento della ritenuta** sui pagamenti effettuati con bonifico, dal 4% **all' 8%.**

Nella **risoluzione n. 67/E/2018** l'Agenzia delle entrate ha chiarito che **può non essere compilata la sezione III del quadro K del modello 730**, contenente i dati relativi ai fornitori e agli acquisti di beni e servizi, nelle ipotesi **in cui sia stata operata dalle banche una ritenuta alla fonte sulle somme pagate dal condominio all'impresa che ha effettuato gli interventi di recupero del patrimonio edilizio**.
Dato che tali somme sono soggette a ritenuta alla fonte a titolo di acconto dell'imposta sui redditi da parte degli intermediari (banche e Poste Italiane Spa) e, pertanto, sono **già esposte nella dichiarazione dei sostituti d'imposta** - modello 770 - quadro SY - sezione III, l'Agenzia ritiene che tale ipotesi possa rientrare nel **caso di esonero** previsto dall'articolo 1, comma 2 punto b) del D.M. 12.11.1998 che **esclude** dall'obbligo di comunicazione i dati relativi alle forniture di servizi che hanno comportato il pagamento di compensi soggetti alle ritenute alla fonte.
I dati contenuti nei bonifici relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio su cui vengono applicate le ritenute d'acconto da parte degli intermediari sono, inoltre, già comunicati all'Amministrazione finanziaria tramite il flusso telematico "*Bonifici per spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici*".

2) per effettuare la **comunicazione dei dati identificativi del condominio** oggetto di **interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati sulle parti comuni condominiali.**
Il **D.L. 70/2011**, entrato in vigore il 14 maggio 2011, ha infatti **eliminato l'obbligo** di inviare tramite raccomandata la comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara, al fine di fruire della detrazione d'imposta per le spese sostenute per l'esecuzione degli interventi di ristrutturazione edilizia.

In luogo della comunicazione di inizio lavori, il contribuente deve indicare nella dichiarazione dei redditi:
- i **dati catastali** identificativi dell'immobile;
- gli **altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione**.

In relazione gli interventi sulle **parti comuni condominiali** iniziati a partire dal 14 maggio 2011, per i quali nell'anno 2019 sono state sostenute spese che danno diritto alla detrazione **l'amministratore di condominio indica nel quadro K i dati catastali identificativi del condominio sul quale sono stati effettuati i lavori.**

MODALITÀ DI COMPILAZIONE

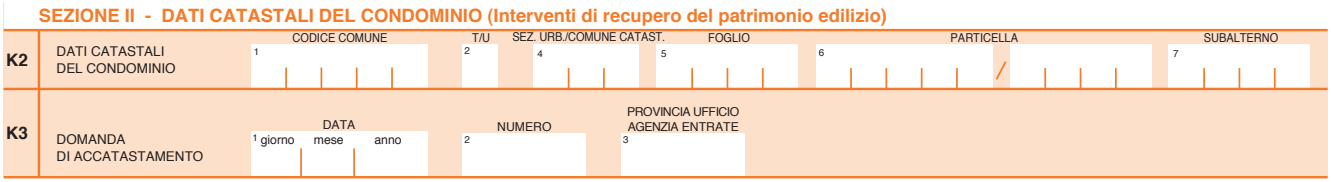
Il **quadro K** si compone di **3 sezioni**:
- la **sezione I** per l'indicazione dei **dati identificativi del condominio**;
- la **sezione II** per l'indicazione dei **dati catastali del condominio**;
- la **sezione III** per l'indicazione dei **dati relativi ai fornitori e agli acquisti di beni e servizi.**

SEZIONE I – DATI IDENTIFICATIVI DEL CONDOMINIO



Nel **rigo K1**, relativamente a **ciascun condominio,** devono essere indicati:
- **nel campo 1**: il codice fiscale;
- **nel campo 2**: l'eventuale denominazione.

SEZIONE II – DATI CATASTALI DEL CONDOMINIO (INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO)



Nella Sezione II del quadro K vanno indicati **i dati catastali identificativi** del **condominio** oggetto di **interventi sulle parti comuni condominiali**, con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio per i quali è stato eliminato l'obbligo della comunicazione al Centro operativo di Pescara, ai sensi del D.L. 70/2011 entrato in vigore il 14 maggio 2011.

Se l'immobile **non è ancora stato censito** al momento di presentazione della dichiarazione devono essere riportati **gli estremi della domanda di accatastamento.**

In particolare dovranno essere indicati i **dati catastali identificativi** del **condominio** oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati nel **2019 per i quali nell'anno sono state sostenute le relative spese** ed i **dati catastali identificativi** del **condominio** oggetto di interventi di recupero del patrimonio **iniziati in anni precedenti** per i quali **sono state sostenute spese nel 2019.**

Nel **rigo K2**, dati catastali del condominio, vanno riportati:
- **in colonna 1 (Codice Comune)**: il **codice catastale del comune** dove è situato il condominio. Il codice Comune può essere a seconda dei casi di quattro o cinque caratteri come indicato nel documento catastale;
- **in colonna 2 (Terreni/Urbano)**: la lettera **'T'** se l'immobile è censito nel catasto terreni; la lettera **'U'** se l'immobile è censito nel catasto edilizio urbano;
- **in colonna 4 (Sezione Urbana/Comune Catastale)**: se presenti, vanno riportate le lettere o i numeri indicati nel documento catastale. Per gli immobili siti nelle zone in cui vige il sistema tavolare va riportato il codice "Comune catastale";
- **in colonna 5 (Foglio)**: il numero di foglio indicato nel documento catastale;
- **in colonna 6 (Particella)**: il numero di particella, indicato nel documento catastale, che può essere composto da due parti, rispettivamente di cinque e quattro cifre, separato da una barra spaziatrice. Se la particella è composta da una sola serie di cifre, quest'ultima va riportata nella parte a sinistra della barra spaziatrice;
- **in colonna 7 (Subalterno)**: il numero di subalterno indicato nel documento catastale.

Nel **rigo K3**, domanda di accatastamento, vanno riportati:
- **in colonna 1 (Data)**: la data di presentazione della domanda di accatastamento;
- **in colonna 2 (Numero)**: il numero della domanda di accatastamento;
- **in colonna 3 (Provincia Ufficio Agenzia Territorio)**: la sigla della Provincia in cui è situato l'Ufficio Provinciale dell'Agenzia del Territorio presso il quale è stata presentata la domanda.

SEZIONE III – DATI RELATIVI AI FORNITORI E AGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI



Nella sezione **"dati identificativi del condominio"** devono essere indicati, per **ciascun fornitore, i dati identificativi e l'ammontare complessivo degli acquisti di beni e servizi effettuati dal condominio nell'anno solare.**
Gli acquisti che devono essere indicati nel quadro K sono quelli effettuati nell'anno solare, indipendente-

mente dal criterio di contabilizzazione seguito dal condominio: ai fini della determinazione del momento di effettuazione degli acquisti si applicano le disposizioni dell'articolo 6 del D.P.R. 633/1972.
Pertanto, in via generale, **le cessioni dei beni si intendono effettuate**:

- per la **cessione di beni immobili** al momento **della stipulazione del contratto**;
- per la **cessione di beni mobili** al momento **della consegna o spedizione**.

Le **prestazioni di servizi** si considerano effettuate all'atto **del pagamento del corrispettivo**; nel caso in cui sia stata emessa fattura anteriormente al pagamento del corrispettivo o quest'ultimo sia stato pagato parzialmente, l'operazione si considera effettuata rispettivamente alla data di emissione della fattura o a quella del pagamento parziale, relativamente all'importo fatturato o pagato.
In particolare, nella sezione "*dati relativi ai fornitori di beni e servizi*", righi da **K4 a K9** devono essere indicati:

- nel **campo 1:** il codice fiscale o la partita Iva, del fornitore;
- nel **campo 2:** il cognome, se il fornitore è persona fisica, ovvero la denominazione o ragione sociale, se il fornitore è un soggetto diverso da una persona fisica;
- i **campi** da **3** a **7** vanno compilati esclusivamente se il fornitore è persona fisica e va riportato il nome e gli altri dati anagrafici (sesso, data, comune e provincia di nascita);
- nel **campo 8** deve essere indicato l'ammontare complessivo degli acquisti di beni e servizi effettuati dal condominio nell'anno solare;
- nel **campo 9** deve essere indicato il codice stato estero del fornitore.



Risoluzione n. 67/E/2018: La **sezione III del quadro K** può **non essere compilata** da parte dell'amministratore nelle ipotesi in cui sia stata operata dalle banche **una ritenuta alla fonte sulle somme pagate dal condominio** all'impresa che ha effettuato gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

Per quanto riguarda le **modalità di presentazione del quadro K**:

- se l'amministratore presenta il **modello 730/2020**, il **quadro K** (o i quadri K nel caso di più condomini) **deve essere presentato unitamente al modello 730 barrando l'apposita casella nel frontespizio**;
- nel caso in cui **l'amministratore** di condominio **sia esonerato** dalla presentazione della propria dichiarazione dei redditi dovrà presentare il **quadro AC** unitamente al frontespizio del modello Redditi 2020 PF con le modalità e i termini previsti per la presentazione di quest'ultimo modello.
- se l'amministratore presenta il modello Redditi 2020 PF presenterà il quadro AC unitamente al modello Unico.



In presenza di **più condomini amministrati dal medesimo amministratore devono essere compilati distinti quadri K per ciascun condominio**.



Qualora sia necessario compilare **più quadri** in relazione ad uno stesso condominio i dati identificativi del condominio devono essere riportati su tutti i quadri.

ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Si ipotizzi che nel corso del 2019 il Condominio "Ai Giardini", codice fiscale, 90071750328, con domicilio a Torino, via Milano 8:

- abbia pagato i consumi di energia elettrica per € 1.500;
- abbia acquistato dal fornitore Gamma srl, codice fiscale 00102256404 le attrezzature per la manutenzione del giardino per un importo complessivo di € 900;

- abbia pagato l'assicurazione dello stabile € 200;
- abbia pagato compensi all'amministratore un importo pari ad € 800.

Il **quadro K** dovrà essere così compilato:


SEZIONE I - DATI IDENTIFICATIVI DEL CONDOMINIO

	1 CODICE FISCALE	2 DENOMINAZIONE
K1	90071750328	AI GIARDINI

Nella **sezione I, al rigo K1** devono essere indicati i dati identificativi del condominio


SEZIONE III - DATI RELATIVI AI FORNITORI E AGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

	1 CODICE FISCALE	2 COGNOME ovvero DENOMINAZIONE	3 NOME (solo per le persone fisiche)
K4	00102256404	GAMMA SRL	

4 SESSO (M o F)	5 DATA DI NASCITA (giorno mese anno)	6 COMUNE (o STATO ESTERO) DI NASCITA	7 PROVINCIA DI NASCITA (sigla)	8 IMPORTO COMPLESSIVO DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	9 CODICE STATO ESTERO
				900 ,00	

Nella **sezione III del quadro K al rigo K4** vanno indicati solo i dati relativi all'acquisto delle attrezzature da giardino in quanto di importo superiore al limite minimo di 258,23 euro.
Non devono essere indicati nel quadro K:

- i compensi erogati all'amministratore (in quanto soggetti a ritenuta vanno dichiarati nel modello 770);
- i consumi di energia elettrica;
- l'assicurazione dello stabile (in quanto l'importo è inferiore a 258,23 euro)

QUADRO L
ULTERIORI DATI

QUADRO L - Ulteriori dati

		CODICE	IMPORTO
		1	2
L1	REDDITI PRODOTTI IN EURO CAMPIONE D'ITALIA		,00

ASPETTI GENERALI

L'articolo 25-*octies* comma 4 del D.L. 119/2018 ha sostituito integralmente l'articolo 188-*bis* del Tuir rubricato "Campione d'Italia", modificando le **regole di tassazione** per i **soggetti residenti o aventi domicilio fiscale nel Comune di Campione d'Italia**.

Redditi prodotti in franchi svizzeri

Il nuovo comma 1 dell'articolo 188-bis del Tuir prevede che ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, i **redditi,** diversi da quelli d'impresa, delle p**ersone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia**, nonché i **redditi di lavoro autonomo di professionisti** e con studi nel comune di Campione d'Italia, **prodotti in franchi svizzer**i nel territorio dello stesso comune, e/o in Svizzera, **sono computati in euro sulla base del cambio di cui all'articolo 9, comma 2, ridotto forfetariamente del 30%**.



Non opera più il limite di 200.000 franchi per cui operava la deduzione forfetaria del cambio.

Redditi prodotti in euro

Il nuovo comma 5 dell'articolo 188-bis del Tuir prevede invece che tutti i redditi prodotti in euro dalle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia concorrono a formare il **reddito complessivo** al netto di una **riduzione pari alla percentuale di abbattimento calcolata per i redditi in franchi svizzeri** (30%), **con un abbattimento minimo di euro 26.000**.



Si considerano iscritte nei **registri anagrafici del comune di Campione d'Italia** anche le **persone fisiche aventi domicilio fiscale nel medesimo comune** le quali, già residenti nel comune di Campione d'Italia, sono iscritte nell'anagrafe degli **italiani residenti all'estero** (AIRE) dello stesso comune e residenti nel Canton Ticino della Confederazione elvetica.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Al fine di godere della **nuova agevolazione** anche per l'anno 2019, il contribuente deve compilare il modello 730/2020 nel modo usuale e **successivamente deve indicare nel quadro L l'ammontare dei soli redditi prodotti in euro**, già indicati **nei rispettivi quadri A, B, e D**, per cui intende usufruire dell'agevolazione.



Sono esclusi i redditi già indicati nel quadro C.

In particolare:

- nella **colonna 1** "***codice***" si dovrà indicare il codice identificativo dei redditi prodotti in euro:

Codice	Tipologia di reddito
1	Redditi dominicali
2	Redditi agrari
3	Redditi da fabbricati
6	Redditi diversi di cui al quadro D

- nella **colonna 2** "***importo***" di deve indicare **l'ammontare dei redditi prodotti in euro.**

MODELLO 730-1

MODELLO 730-1 Redditi 2019

Scheda per la scelta della destinazione dell'8 per mille, del 5 per mille e del 2 per mille dell'IRPEF

Da consegnare unitamente alla dichiarazione Mod. 730/2020 al sostituto d'imposta, al C.A.F. o al professionista abilitato, utilizzando l'apposita busta chiusa contrassegnata sui lembi di chiusura.

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE (obbligatorio)

DATI ANAGRAFICI

COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile) | **NOME** | **SESSO** (M o F)

DATA DI NASCITA (GIORNO MESE ANNO) | **COMUNE (O STATO ESTERO) DI NASCITA** | **PROVINCIA** (sigla)

LE SCELTE PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE, DEL CINQUE PER MILLE E DEL DUE PER MILLE DELL'IRPEF NON SONO IN ALCUN MODO ALTERNATIVE FRA LORO.
PERTANTO POSSONO ESSERE ESPRESSE TUTTE E TRE LE SCELTE.

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)

STATO * ☐	CHIESA CATTOLICA	UNIONE CHIESE CRISTIANE AVVENTISTE DEL 7° GIORNO
ASSEMBLEE DI DIO IN ITALIA	CHIESA EVANGELICA VALDESE (Unione delle Chiese metodiste e Valdesi)	CHIESA EVANGELICA LUTERANA IN ITALIA
UNIONE COMUNITA' EBRAICHE ITALIANE	SACRA ARCIDIOCESI ORTODOSSA D'ITALIA ED ESARCATO PER L'EUROPA MERIDIONALE	CHIESA APOSTOLICA IN ITALIA
UNIONE CRISTIANA EVANGELICA BATTISTA D'ITALIA	UNIONE BUDDHISTA ITALIANA	UNIONE INDUISTA ITALIANA
ISTITUTO BUDDISTA ITALIANO SOKA GAKKAI (IBISG)		

(*) Per la scelta a favore dello Stato è possibile indicare anche uno dei seguenti codici:
1 - Fame nel mondo; **2** - Calamità; **3** - Edilizia scolastica; **4** - Assistenza ai rifugiati; **5** - Beni culturali.

AVVERTENZE

Per esprimere la scelta a favore di una delle istituzioni beneficiarie della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una delle istituzioni beneficiarie.
La mancanza della firma in uno dei riquadri previsti costituisce scelta non espressa da parte del contribuente. In tal caso, la ripartizione della quota d'imposta non attribuita è stabilita in proporzione alle scelte espresse. La quota non attribuita spettante alle Assemblee di Dio in Italia e alla Chiesa Apostolica in Italia è devoluta alla gestione statale.

CODICE FISCALE

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)

SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO E DELLE ALTRE ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE DI UTILITA' SOCIALE, DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE E DELLE ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI RICONOSCIUTE CHE OPERANO NEI SETTORI DI CUI ALL'ART. 10, C. 1, LETT *A*), DEL D.LGS. N. 460 DEL 1997

FIRMA .....

Codice fiscale del beneficiario (eventuale)

FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SCIENTIFICA E DELLA UNIVERSITA'

FIRMA .....

Codice fiscale del beneficiario (eventuale)

FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SANITARIA

FIRMA .....

Codice fiscale del beneficiario (eventuale)

FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI TUTELA, PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI (SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 2, DEL D.P.C.M. 28 LUGLIO 2016)

FIRMA .....

Codice fiscale del beneficiario (eventuale)

SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE DI RESIDENZA

FIRMA .....

SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE RICONOSCIUTE AI FINI SPORTIVI DAL CONI A NORMA DI LEGGE CHE SVOLGONO UNA RILEVANTE ATTIVITA' DI INTERESSE SOCIALE

FIRMA .....

Codice fiscale del beneficiario (eventuale)

SOSTEGNO DEGLI ENTI GESTORI DELLE AREE PROTETTE

FIRMA .....

Codice fiscale del beneficiario (eventuale)

AVVERTENZE

Per esprimere la scelta a favore di una delle finalità destinatarie della quota del cinque per mille dell'IRPEF, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente. Il contribuente ha inoltre la facoltà di indicare anche il codice fiscale di un soggetto beneficiario. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una sola delle finalità beneficiarie.

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL DUE PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE nello spazio sottostante)

PARTITO POLITICO

CODICE FIRMA .....

AVVERTENZE

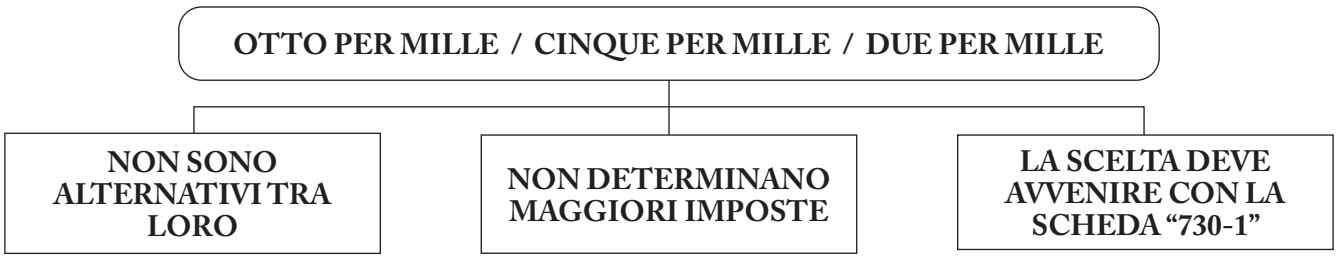
Per esprimere la scelta a favore di uno dei partiti politici beneficiari del due per mille dell'IRPEF, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro, indicando il codice del partito prescelto. La scelta deve essere fatta esclusivamente per uno solo dei partiti politici beneficiari.

In aggiunta a quanto indicato nell'informativa sul trattamento dei dati, contenuta nelle istruzioni, si precisa che i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall'Agenzia delle Entrate per attuare la scelta.

CARATTERISTICHE GENERALI

Il modello **730-1** consente al contribuente tenuto alla presentazione della dichiarazione di **esprimere la scelta** per la destinazione **dell'otto per mille del cinque per mille e del due per mille dell'Irpef.**
In particolare, il contribuente può destinare:

- l'**otto per mille** del gettito Irpef allo **Stato** oppure **ad una Istituzione religiosa**;
- il **cinque per mille** della propria Irpef a **determinate finalità**;
- il **due per mille Irpef** a favore di un **partito politico**, iscritto nella seconda sezione del Registro dei partiti politici.



Il modello 730-1, da cui risulti l'opzione di devoluzione di parte dell'Irpef, deve essere presentato **integralmente** anche nel caso in cui sia stata operata soltanto una delle scelte consentite.

Anche i contribuenti esonerati dalla presentazione della dichiarazione possono scegliere di destinare l'otto e/o il cinque per mille dell'Irpef, utilizzando l'apposita scheda allegata allo schema di Certificazione Unica 2020 ovvero al modello Redditi PF 2020.

Scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'Irpef

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)

STATO * ☐	CHIESA CATTOLICA	UNIONE CHIESE CRISTIANE AVVENTISTE DEL 7° GIORNO
ASSEMBLEE DI DIO IN ITALIA	CHIESA EVANGELICA VALDESE (Unione delle Chiese metodiste e Valdesi)	CHIESA EVANGELICA LUTERANA IN ITALIA
UNIONE COMUNITA' EBRAICHE ITALIANE	SACRA ARCIDIOCESI ORTODOSSA D'ITALIA ED ESARCATO PER L'EUROPA MERIDIONALE	CHIESA APOSTOLICA IN ITALIA
UNIONE CRISTIANA EVANGELICA BATTISTA D'ITALIA	UNIONE BUDDHISTA ITALIANA	UNIONE INDUISTA ITALIANA

ISTITUTO BUDDISTA ITALIANO SOKA GAKKAI (IBISG)		
. . . . .		

(*) Per la scelta a favore dello Stato è possibile indicare anche uno dei seguenti codici:
1 - Fame nel mondo; **2** - Calamità; **3** - Edilizia scolastica; **4** - Assistenza ai rifugiati; **5** - Beni culturali.

AVVERTENZE
Per esprimere la scelta a favore di una delle istituzioni beneficiarie della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una delle istituzioni beneficiarie.
La mancanza della firma in uno dei riquadri previsti costituisce scelta non espressa da parte del contribuente. In tal caso, la ripartizione della quota d'imposta non attribuita è stabilita in proporzione alle scelte espresse. La quota non attribuita spettante alle Assemblee di Dio in Italia e alla Chiesa Apostolica in Italia è devoluta alla gestione statale.

L'**otto per mille del gettito Irpef** può essere, nello specifico, destinato:
- allo **Stato**, per scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale;

NEW

Da quest'anno il contribuente ha la **facoltà** di effettuare questa scelta indicando una **specifica finalità** specificando il relativo codice:
1. **fame nel mondo**;
2. **calamità**;
3. **edilizia scolastica**;
4. **assistenza ai rifugiati**;
5. **beni culturali**.

- a scopi di carattere religioso o caritativo a diretta gestione della **Chiesa Cattolica**;
- a interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero, gestiti sia direttamente che attraverso un ente appositamente costituito da parte dell'**Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno**;
- a interventi sociali ed umanitari anche a favore dei Paesi del terzo mondo da parte delle **Assemblee di Dio in Italia**;
- a scopi di carattere sociale, assistenziale, umanitario o culturale, sia a diretta gestione della **Chiesa Evangelica Valdese**, (Unione delle Chiese metodiste e Valdesi), attraverso gli enti aventi parte nell'ordinamento valdese, che attraverso organismi associativi ed ecumenici a livello nazionale e internazionale;
- a interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero, gestiti direttamente dalla **Chiesa Evangelica Luterana** in Italia e attraverso le Comunità ad essa collegate;
- a tutela degli interessi religiosi degli ebrei in Italia, per la promozione della conservazione delle tradizioni e dei beni culturali ebraici, con particolare riguardo alle attività culturali, alla salvaguardia del patrimonio storico, artistico e culturale, e in favore di interventi sociali e umanitari volti alla tutela delle minoranze contro il razzismo e l'antisemitismo a diretta gestione dell'**Unione delle Comunità ebraiche**;
- al mantenimento dei ministri di culto, realizzazione e manutenzione degli edifici di culto e di monasteri, scopi filantropici, assistenziali, scientifici e culturali da realizzarsi anche in paesi esteri da parte della **Sacra Arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale;**
- a interventi, sociali culturali ed umanitari, anche a favore di altri Paesi esteri da parte della **Chiesa apostolica in Italia**;

- a interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero da parte dell'**Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia**;
- a interventi culturali, sociali ed umanitari anche a favore di altri paesi, nonché assistenziali e di sostegno al culto da parte dell'**Unione Buddhista Italiana**;
- al sostentamento dei ministri di culto, esigenze di culto e attività di religione o di culto, nonché interventi culturali, sociali, umanitari ed assistenziali eventualmente a favore anche di altri paesi da parte dell'**Unione Induista Italiana**;
- all'**Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai (IBISG)**, per la realizzazione delle finalità istituzionali dell'Istituto e delle attività indicate all'articolo 12 comma 1, lettera a) della L. 130/2016, nonché ad interventi sociali e umanitari in Italia e all'estero, ad iniziative per la promozione della pace, del rispetto e difesa della vita in tutte le forme esistenti e per la difesa dell'ambiente.

La scelta deve essere operata mediante sottoscrizione di uno solo degli spazi dedicati alle Istituzioni beneficiarie.



In assenza della firma in uno dei riquadri, la ripartizione tra le **Istituzioni beneficiarie avviene in proporzione** alle scelte espresse. La quota d'imposta non attribuita viene divisa secondo la proporzione derivante dalle scelte espresse; la quota non attribuita che proporzionalmente spetterebbe alle Assemblee di Dio in Italia e alla Chiesa apostolica in Italia è devoluta alla gestione statale.

Scelta per la destinazione del cinque per mille dell'Irpef

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)

SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO E DELLE ALTRE ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE DI UTILITA' SOCIALE, DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE E DELLE ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI RICONOSCIUTE CHE OPERANO NEI SETTORI DI CUI ALL'ART. 10, C. 1, LETT *A*), DEL D.LGS. N. 460 DEL 1997

FIRMA .....

Codice fiscale del beneficiario (eventuale)

FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SCIENTIFICA E DELLA UNIVERSITA'

FIRMA .....

Codice fiscale del beneficiario (eventuale)

FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SANITARIA

FIRMA .....

Codice fiscale del beneficiario (eventuale)

FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI TUTELA, PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI (SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 2, DEL D.P.C.M. 28 LUGLIO 2016)

FIRMA .....

Codice fiscale del beneficiario (eventuale)

SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE DI RESIDENZA

FIRMA .....

SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE RICONOSCIUTE AI FINI SPORTIVI DAL CONI A NORMA DI LEGGE CHE SVOLGONO UNA RILEVANTE ATTIVITA' DI INTERESSE SOCIALE

FIRMA .....

Codice fiscale del beneficiario (eventuale)



AVVERTENZE
Per esprimere la scelta a favore di una delle finalità destinatarie della quota del cinque per mille dell'IRPEF, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente. Il contribuente ha inoltre la facoltà di indicare anche il codice fiscale di un soggetto beneficiario. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una sola delle finalità beneficiarie.

Il contribuente può destinare una **quota pari al cinque per mille** della propria imposta sul reddito alle seguenti finalità:

a) **sostegno del volontariato** e delle **altre organizzazioni non lucrative** di **utilità sociale** (Onlus) previste dall'articolo 10 del D.Lgs. 460/1997; nonché delle **associazioni di promozione sociale** iscritte nel registro nazionale e in quelli regionali e provinciali, previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della L. 383/2000, e **delle associazioni e fondazioni riconosciute** che operano nei settori dettati all'articolo 10, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 460/1997 (assistenza sociale sanitaria e socio sanitaria, beneficenza, istruzione e formazione, sport dilettantistico, tutela, promozione e valorizzazione dei beni di interesse storico e artistico, tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, promozione della cultura e dell'arte, tutela dei diritti civili, ricerca scientifica);
b) finanziamento della **ricerca scientifica e dell'università**;
c) finanziamento della **ricerca sanitaria;**
d) finanziamento delle **attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici** (ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del D.P.C.M. 28.07.2016)**;**
e) sostegno delle **attività sociali svolte dal comune di residenza**;
f) sostegno alle **associazioni sportive dilettantistiche** riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge che svolgono una rilevante attività di interesse sociale;
g) sostegno degli enti gestori delle aree protette.

In ognuna delle ipotesi contemplate, **ad eccezione** di quelle riferite ad attività sociali svolte dal comune (sub e)), il contribuente **ha facoltà** di indicare i**l codice fiscale del soggetto cui vuole destinare direttamente la quota del cinque per mille dell'Irpef.**
L'elencazione completa dei soggetti ai quali può essere attribuito il cinque per mille dell'imposta è disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it.
Come per l'otto per mille, anche in tal caso l'opzione deve essere esercitata mediante apposizione della propria firma in uno solo dei riquadri del modello riferito alle finalità che si intendono finanziarie.
Qualora il contribuente non abbia espresso una specifica preferenza circa il soggetto beneficiario, ovvero nei casi in cui il codice fiscale sia errato o riferibile a soggetti non inclusi negli elenchi dell'Agenzia, le somme corrispondenti vengono **ripartite** nell'ambito della **medesima finalità** prescelta, in **proporzione** al numero complessivo delle destinazioni dirette, espresse mediante indicazione del codice fiscale.

Scelta per la destinazione del due per mille dell'Irpef in favore dei partiti politici

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL DUE PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE nello spazio sottostante)

PARTITO POLITICO

CODICE ☐ FIRMA .....

AVVERTENZE

Per esprimere la scelta a favore di uno dei partiti politici beneficiari del due per mille dell'IRPEF, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro, indicando il codice del partito prescelto. La scelta deve essere fatta esclusivamente per uno solo dei partiti politici beneficiari.

In aggiunta a quanto indicato nell'informativa sul trattamento dei dati, contenuta nelle istruzioni, si precisa che i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall'Agenzia delle Entrate per attuare la scelta.

Il **contribuente può destinare una quota pari al due per mille** della propria imposta sul reddito a favore di uno dei partiti politici iscritti nella seconda sezione del registro di cui all'articolo 4 del D.L. 149/2013 e il cui elenco è trasmesso all'Agenzia delle entrate dalla "Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici".
Per **esprimere la scelta** a favore di uno dei partiti politici destinatari della quota del due per mille dell'Irpef, il **contribuente deve apporre la propria firma** nel riquadro presente sulla scheda, indicando nell'apposita casella il **codice del partito prescelto**. La scelta deve essere fatta esclusivamente per uno solo dei partiti politici beneficiari.

L'elenco con i codici relativi ai partiti è riportato nella tabella delle istruzioni "*Partiti politici ammessi al beneficio della dichiarazione volontaria del due per mille dell'Irpef*".

PARTITI POLITICI AMMESSI AL BENEFICIO DELLA DESTINAZIONE VOLONTARIA DEL DUE PER MILLE DELL'IRPEF

PARTITO POLITICO	CODICE
Articolo 1 - Movimento Democratico e Progressista	Z40
Centro Democratico	A10
Democrazia Solidale - Demo. S	A41
Federazione dei Verdi	B30
Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale	C12
IDEA - Identità e Azione - popolo e libertà	C35
Italia dei Valori	C31
Italia Viva	C46
Lega Nord per l'Indipendenza della Padania	D13
Lega per Salvini Premier	D43
Movimento Associativo Italiani all'Estero - MAIE	E14

Movimento politico Forza Italia	F15
Movimento - La Puglia in Più	E32
Partito Autonomista Trentino Tirolese	K18
Partito della Rifondazione Comunista - Sinistra Europea	L19
Partito Democratico	M20
Partito Socialista Italiano	R22
+ Europa	R45
Possibile	S36
Radicali Italiani	S47
Siamo Europei	S48
Sinistra Italiana	T44
Südtiroler Volkspartei	W26
Union Valdôtaine	Y27
UDC - Unione di centro	Y29
Unione per il Trentino	Z28
Unione Sudamericana Emigrati Italiani	Z38

Presentazione del modello 730 al sostituto d'imposta

Chi presenta la dichiarazione al **proprio sostituto d'imposta** deve contestualmente consegnare il **Mod. 730-1**, in **busta chiusa**. Può essere anche utilizzata una normale busta di corrispondenza indicando: "Scelta per la destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'Irpef", il cognome, il nome e il codice fiscale del dichiarante. Il contribuente deve consegnare la scheda anche qualora non abbia espresso nessuna scelta, indicando il codice fiscale e i dati anagrafici. Nel caso in cui la dichiarazione sia presentata in forma congiunta i due Modelli 730-1 devono essere inseriti in due distinte buste, sulle quali devono essere riportate le suddette indicazioni riferite, rispettivamente, al dichiarante e al coniuge.
I sostituti d'imposta che abbiano ricevuto le schede con evidenza della destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'Irpef (modelli 730-1), devono provvedere a consegnale:

- ad **un ufficio postale;**
- o ad un **soggetto incaricato della trasmissione telematica.**

Dette **schede** devono essere contenute nell'apposita busta di cui all'Allegato 2 del provvedimento di approvazione del modello 730/2020 (prot. 8945/2020), debitamente sigillata e contrassegnata sui lembi di chiusura dal contribuente, ovvero in una normale busta di corrispondenza, anch'essa sigillata e contrassegnata sui lembi di chiusura dal contribuente.
In caso di consegna delle buste **ad un soggetto incaricato della trasmissione telematica,** i sostituti d'imposta devono utilizzare la bolla di consegna di cui all'Allegato 1 del provvedimento di approvazione del modello 730 (prot. 8945/2020) e delle relative istruzioni, nella quale **devono essere riportati i codici fiscali** dei soggetti che hanno effettuato la scelta della destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'Irpef.

ALLEGATO 1

Agenzia Entrate

BOLLA DI CONSEGNA
2020

Riservato alle Poste italiane Spa per la ricezione del modello 730-1
N. Protocollo

Data di presentazione

SCS

Modulo per la consegna da parte dei sostituti d'imposta dei modelli 730 all'intermediario e/o del modello 730-1 all'intermediario o alle Poste italiane Spa

COGNOME ovvero DENOMINAZIONE | NOME

CODICE FISCALE

RISERVATO AL SOSTITUTO D'IMPOSTA

PERSONE FISICHE

Data di nascita (giorno mese anno) | Sesso (barrare la casella) M F | Comune (o Stato estero) di nascita | Provincia (sigla)

Domicilio fiscale — Comune | Provincia (sigla)

Frazione, via e numero civico | C.a.p.

Telefono (prefisso numero)

ALTRI SOGGETTI

Domicilio fiscale — Comune | Provincia (sigla)

Frazione, via e numero civico | C.a.p.

Telefono (prefisso numero)

FIRMA

Il sottoscritto consegna N. ____ modd. 730/2020 completi dei modd. 730-3 e relative buste contenenti il mod. 730-1 all'intermediario

Ovvero

Il sottoscritto consegna N. ____

☐ pacchi contenenti le buste mod. 730-1 alle Poste italiane Spa (*)

☐ buste contenenti il mod. 730-1 all'intermediario

FIRMA

RISERVATO ALL'INTERMEDIARIO

Codice fiscale dell'intermediario che effettua la trasmissione | N. iscrizione all'albo dei C.A.F.

Data di consegna (giorno mese anno)

Impegno alla trasmissione telematica dei modd. 730 e/o mod. 730-1 indicati sul retro ☐

FIRMA

(*) In caso di consegna alla posta di un plico accompagnato dal presente modulo, la ricevuta di presentazione attesta il ricevimento e non il contenuto del plico stesso.

CONSEGNA AGLI INTERMEDIARI

ELENCO DEI SOGGETTI MOD. 730 E/O MOD. 730-1

Pag. N.

	CODICE FISCALE		CODICE FISCALE		CODICE FISCALE
1		2		3	
4		5		6	
7		8		9	
10		11		12	
13		14		15	
16		17		18	
19		20		21	
22		23		24	
25		26		27	
28		29		30	
31		32		33	
34		35		36	
37		38		39	
40		41		42	
43		44		45	
46		47		48	
49		50		51	
52		53		54	
55		56		57	
58		59		60	
61		62		63	
64		65		66	
67		68		69	
70		71		72	
73		74		75	
76		77		78	
79		80		81	
82		83		84	
85		86		87	

È fatto obbligo ai **soggetti incaricati della trasmissione telematica** di rilasciare al sostituto d'imposta **copia della bolla di consegna** contenente l'impegno a trasmettere in via telematica i dati contenuti nel modello 730-1.
Nel caso diverso di consegna **delle buste ad un ufficio postale**, i sostituti d'imposta devono compilare la bolla di consegna, **senza indicare i codici fiscali** dei soggetti che hanno effettuato le scelte della destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'Irpef, raggruppando le buste in pacchi chiusi contenenti fino a cento pezzi. Su ciascun pacco, numerato progressivamente, deve essere apposta la dicitura "Modello 730-1" e devono essere indicati il codice fiscale, il cognome e il nome o la denominazione e il domicilio fiscale del sostituto d'imposta.

Presentazione del modello 730 al CAF o ad un professionista incaricato

I contribuenti che si avvalgono **dell'assistenza fiscale del CAF** o di un **professionista abilitato** sono tenuti a consegnare loro, **in busta chiusa**, la **scheda per la destinazione dell'8 per mille, del 5 per mille e del 2 per mille dell'Irpef** (Mod. 730-1), anche se non ha espresso alcuna scelta.

Il **CAF o il professionista abilitato acquisiscono** le scelte e le trasmettono all'amministrazione finanziaria, riportandole nel campo **Messaggi del modello 730-3**, da consegnare al contribuente.

Nel caso del Modello 730 **precompilato** presentato direttamente, il contribuente deve compilare il Modello 730-1, anche senza esprimere alcuna scelta e lo presenta direttamente tramite il sito web dell'agenzia delle entrate.

MODELLO 730-2

Il modello 730-2 certifica **l'avvenuta consegna della dichiarazione** (modello 730 e modello 730-1) da parte del contribuente.
Il provvedimento di approvazione del modello 730/2020 prevede **due versioni** del modello 730-2:

- **730-2 per il sostituto d'imposta**;
- **730-2 per il CAF e il professionista abilitato.**

730-2 PER IL SOSTITUTO D'IMPOSTA

AGENZIA DELLE ENTRATE
MOD. 730-2 PER IL SOSTITUTO D'IMPOSTA
REDDITI 2019

RICEVUTA DELL'AVVENUTA CONSEGNA DELLA DICHIARAZIONE MOD. 730 E DELLA BUSTA CONTENENTE IL MOD. 730-1

SI DICHIARA CHE

COGNOME	NOME	CODICE FISCALE
COGNOME	NOME	CODICE FISCALE

HA/HANNO CONSEGNATO IN DATA ..... LA DICHIARAZIONE MOD. 730/2020 PER I REDDITI 2019 E LA RELATIVA BUSTA CONTENENTE IL MOD. 730-1 PER LA SCELTA DELLA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF, PER LA SCELTA DELLA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF E PER LA SCELTA DELLA DESTINAZIONE DEL DUE PER MILLE DELL'IRPEF.

IL SOSTITUTO D'IMPOSTA
SI IMPEGNA A TRASMETTERE
LA DICHIARAZIONE

FIRMA

.....

Chi presenta la dichiarazione al **proprio sostituto d'imposta** deve consegnare:

- il **Mod. 730 già compilato**;
- il **Mod. 730-1**, in **busta chiusa**.

Il contribuente in questo caso **non deve esibire** la documentazione tributaria relativa alla dichiarazione e il sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale non deve verificare la correttezza del modello 730 compilato e la regolarità della documentazione di supporto.
Pertanto il **modello 730-2** dovrà semplicemente **attestare l'avvenuta consegna** della **dichiarazione modello 730** e della **busta contenente il modello 730-1**, riportando i dati anagrafici del contribuente (nome, cognome, codice fiscale), ed eventualmente del coniuge in caso di dichiarazione congiunta, nonché **l'impegno alla trasmissione della dichiarazione.**

730-2 PER IL CAF O IL PROFESSIONISTA ABILITATO

AGENZIA DELLE ENTRATE
MOD. 730-2 PER IL C.A.F. O
PER IL PROFESSIONISTA ABILITATO
REDDITI 2019

RICEVUTA DELL'AVVENUTA CONSEGNA DELLA DICHIARAZIONE MOD. 730 E DELLA BUSTA CONTENENTE IL MOD 730-1

Modello 730 integrativo ☐

pagina n. | di pagine

SI DICHIARA CHE

COGNOME	NOME	CODICE FISCALE

COGNOME	NOME	CODICE FISCALE

HA/HANNO CONSEGNATO IN DATA ..... LA DICHIARAZIONE MOD. 730/2020 PER I REDDITI 2019, IL MOD. 730-1 PER LA SCELTA DELLA DESTINAZIONE DELL'OTTO, DEL CINQUE E DEL DUE PER MILLE DELL'IRPEF. HA/HANNO INOLTRE ESIBITO I SOTTOELENCATI DOCUMENTI RELATIVI AI DATI ESPOSTI NELLA DICHIARAZIONE. IL C.A.F. O IL PROFESSIONISTA ABILITATO, SULLA BASE DEGLI ELEMENTI FORNITI E DEI DOCUMENTI ESIBITI, SI IMPEGNA AD ELABORARE LA DICHIARAZIONE E A TRASMETTERLA IN VIA TELEMATICA ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE, PREVIA VERIFICA, TRAMITE IL RESPONSABILE DELL'ASSISTENZA FISCALE, DELLA CORRETTEZZA E LEGITTIMITA DEI DATI E DEI CALCOLI ESPOSTI.
IL CAF O IL PROFESSIONISTA ABILITATO INOLTRE, A SEGUITO DELLA RICHIESTA RISCONTRATA NEL MODELLO 730,
SI IMPEGNA ☐ NON SI IMPEGNA ☐
AD INFORMARE DIRETTAMENTE IL CONTRIBUENTE DI EVENTUALI COMUNICAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA PRESENTE DICHIARAZIONE.

ELENCO DEI DOCUMENTI ESIBITI

TIPOLOGIA	IMPORTO

FIRMA DELL'INCARICATO DEL C.A.F. O
DEL PROFESSIONISTA ABILITATO .....

FIRMA DEL CONTRIBUENTE .....

I contribuenti che si avvalgono **dell'assistenza fiscale del CAF** o di un **professionista abilitato** possono alternativamente:

- **consegnare il modello 730 già debitamente e correttamente compilato** (in tal caso non sono tenuti a corrispondere alcun compenso);
- **richiedere assistenza per la compilazione**.

Il contribuente deve presentare al Caf o al professionista, in busta chiusa, anche la **scheda per la scelta della destinazione dell'8 per mille, del 5 per mille e del 2 per mille dell'Irpef** (Mod. 730-1), anche se non ha espresso alcuna scelta.

In entrambe le circostanze il contribuente **deve sempre esibire al Caf o al professionista abilitato** la **documentazione necessaria per** verificare la **conformità** dei dati riportati nella dichiarazione.
Nel caso di sola **consegna della dichiarazione modello 730 e del modello 730-1,** il CAF o il professionista abilitato nel **modello 730-2**, oltre a certificare l'avvenuta **consegna dei documenti** da parte del contribuente**, elenca** i documenti da questi **prodotti** riferiti ai dati esposti nella dichiarazione.
Nell'ipotesi di prestazione di assistenza fiscale in favore del dichiarante, il soggetto incaricato, invece, **si impegna,** sulla base della documentazione ricevuta, **ad elaborare la dichiarazione** e a **trasmetterla** in via telematica all'Agenzia delle entrate, previa verifica, tramite il responsabile dell'assistenza fiscale, della correttezza e della legittimità dei dati e dei calcoli esposti.
Se il contribuente ne fa espressa richiesta, il CAF o il professionista abilitato assumono l'**impegno** a tenere **informato** il contribuente su eventuali **comunicazioni dell'Agenzia delle entrate relative alla dichiarazione inoltrata**.

TSSMAF007

TeamSystem

TeamSystem
Via Sandro Pertini, 88 - 61122 Pesaro (PU)
Tel. 0721 42661 - Fax 0721 400502
www.teamsystem.com

Reg. n.8082 A - A
UNI EN ISO 9001:2015

Sedi Certificate:
Pesaro, Campobasso,
Jesi, Pegognaga,
Roma e Torino

Certified Software Partner